Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1977

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

19/03/2018 - 11:09

Indice

1. DDL S. 1977 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 5
1.2.1. Testo DDL 1977 . . . 6
1.2.2. Testo correlato 1977 (ERRATA CORRIGE) . . . 156
1.2.3. Testo approvato 1977 (Bozza provvisoria) . . . 169
1.3. Trattazione in Commissione . . . 200
1.3.1. Sedute . . . 201
1.3.2. Resoconti sommari . . . 204
1.3.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 205
1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 418 (pom.) del 30/06/2015 . . . 206
1.3.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 420 (pom.) del 01/07/2015 . . . 215
1.3.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 421 (ant.) del 02/07/2015 . . . 220
1.3.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 4 (ant.) del 07/07/2015 . . . 223
1.3.2.1.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 422 (pom.) del 07/07/2015 . . . 224
1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 424 (pom.) dell'08/07/2015 . . . 228
1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 426 (pom.) del 14/07/2015 . . . 235
1.3.2.1.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 427 (nott.) del 14/07/2015 . . . 492
1.3.2.1.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 429 (pom.) del 15/07/2015 . . . 495
1.3.2.1.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 430 (ant.) del 16/07/2015 . . . 499
1.3.2.1.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 431 (ant.) del 21/07/2015 . . . 505
1.3.2.1.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 432 (pom.) del 21/07/2015 . . . 531
1.3.2.1.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 433 (nott.) del 21/07/2015 . . . 579
1.3.2.1.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 435 (ant.) del 23/07/2015 . . . 596
1.3.2.1.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 436 (pom.) del 23/07/2015 . . . 601
1.4. Trattazione in consultiva . . . 638
1.4.1. Sedute . . . 639
1.4.2. Resoconti sommari . . . 643
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 644
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 287 (pom.) del 23/06/2015 . . . 645
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/07/2015 . . . 660
1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Difesa) . . . 664

1.4.2.2.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 28 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/06/2015 665
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 667
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 438 (pom.) del 28/07/2015 668
1.4.2.4. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) 671
1.4.2.4.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 237 (ant.) del 02/07/2015 672
1.4.2.4.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 238 (pom.) del 07/07/2015 675
1.4.2.4.3. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 239 (pom.) dell'08/07/2015 681
1.4.2.5. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) 688
1.4.2.5.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 201 (pom.) del 30/06/2015 689
1.4.2.5.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 202 (pom.) del 01/07/2015 692
1.4.2.6. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) 698
1.4.2.6.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 127 (pom.) del 01/07/2015 699
1.4.2.6.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 128 (ant.) del 02/07/2015 709
1.4.2.6.3. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 129 (pom.) del 07/07/2015 711
1.4.2.6.4. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 130 (pom.) dell'08/07/2015 722
1.4.2.7. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) 731
1.4.2.7.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 158 (pom.) dell'08/07/2015 732
1.4.2.8. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) 739
1.4.2.8.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 165 (pom.) del 01/07/2015 . 740
1.4.2.8.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 167 (ant.) dell'08/07/2015 . . 744
1.4.2.9. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') 749
1.4.2.9.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 245 (pom.) del 23/06/2015 750
1.4.2.9.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 249 (pom.) del 30/06/2015 755
1.4.2.9.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 252 (pom.) del 07/07/2015 760
1.4.2.9.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 253 (pom.) dell'08/07/2015 764
1.4.2.9.5. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 254 (ant.) del 15/07/2015 769
1.4.2.9.6. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 255 (pom.) del 15/07/2015 773
1.4.2.9.7. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 256 (pom.) del 21/07/2015 780
1.4.2.10. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) 784
1.4.2.10.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/06/2015 785
1.4.2.10.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 45 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/07/2015 787

1.4.2.10.3. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 46 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/07/2015 . . . 789
1.4.2.10.4. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 47 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/07/2015 . . . 790
1.4.2.11. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . 791
1.4.2.11.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 129 (pom.) del 01/07/2015 . . . 792
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 802
1.5.1. Sedute . . . 803
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 805
1.5.2.1. Seduta n. 476 (pom.) del 01/07/2015 . . . 806
1.5.2.2. Seduta n. 491 (pom.) del 27/07/2015 . . . 918
1.5.2.3. Seduta n. 492 (ant.) del 28/07/2015 . . . 962

1. DDL S. 1977 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1977
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"
Titolo breve: *d.l. 78/2015 - misure finanziarie enti territoriali*

Iter

28 luglio 2015: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1977	**approvato**
C.3262	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 125/15 del 6 agosto 2015, GU n. 188 del 14 agosto 2015 (suppl. ord.). Testo coordinato G.U. n. 188 del 14 agosto 2015 (suppl. ord.).

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio **Matteo Renzi** , Ministro dell'economia e finanze **Pietro Carlo Padoan** , Ministro dell'interno **Angelino Alfano** (Governo Renzi-I)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **78** del **19 giugno 2015**, G.U. n. 140 del 19 giugno 2015 (suppl. ord.), scadenza il 18 agosto 2015.
Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **19 giugno 2015**; annunciato nella seduta pom. n. 470 del 23 giugno 2015.

Classificazione TESEO

ENTI LOCALI , FINANZA LOCALE

Articoli

PATTO DI STABILITA' INTERNO (Artt.1, 9, 13), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2, 4, 6, 8, 9, 13), CALAMITA' NATURALI (Art.1), SERVIZI DI EMERGENZA (Art.1), EDILIZIA SCOLASTICA (Art.1), PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E INFORTUNISTICA (Art.1), PROTEZIONE DEGLI EDIFICI (Art.1), BONIFICHE (Art.1), DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO (Art.1), SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE (Art.1), ASSOCIAZIONI DI COMUNI (Art.1), RISARCIMENTO DI DANNI (Art.1), INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE

(Art.1), COMUNI (Artt.1, 3, 8), PROVINCE (Artt.1, 4), CITTA' E AREE METROPOLITANE (Art.1), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.1, 4), DISAVANZO (Artt.1, 2, 9), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 6, 8, 10, 11), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.1, 11), CONTABILITA' DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Artt.1-3, 7-9), FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI (Art.1), OPERE PUBBLICHE (Art.1), INVESTIMENTI PUBBLICI (Art.1), SPESA CORRENTE (Art.1), RESIDUI ATTIVI (Art.2), RESIDUI PASSIVI (Art.2), PAGAMENTO (Artt.2, 4, 6, 8, 11), DEBITI (Artt.2, 8, 9), ACCONTI E ANTICIPAZIONI (Artt.2, 3, 6, 8, 15, 17), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.3, 6, 8, 10), ICI (Artt.3, 8, 12), IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI (Artt.3, 7, 8), REGIONI (Artt.3, 8, 9, 15), REGIONE SICILIA (Art.3), REGIONE SARDEGNA (Artt.3, 9), AGENZIA DELLE ENTRATE (Art.3), TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (Artt.3, 8), PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI (Artt.4-6), COMANDO DI PERSONALE (Art.4), DISTACCO DI PERSONALE (Art.4), TRASFERIMENTO DI PERSONALE (Artt.4, 5), PERSONALE DI POLIZIA (Art.5), COMMISSARIO DEL GOVERNO (Art.6), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.6), ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO (Art.6), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Art.6), MUTUI E PRESTITI (Art.7), RESTITUZIONE DI SOMME (Artt.7, 8), PROROGA DI TERMINI (Artt.7, 9, 13, 14), FINANZA REGIONALE (Artt.8, 9), PROVINCE AUTONOME (Artt.8, 15), SPESA SANITARIA (Artt.8, 9), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.8), RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.8), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.8, 11), ACQUISTI (Art.8), MEZZI E RISORSE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.8), CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) (Artt.7, 8), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.8, 9), RISANAMENTO URBANO (Art.9), PROGRAMMI E PIANI (Artt.9, 11, 15), IMPOSTE E TRIBUTI REGIONALI (Art.9), ADDIZIONALE DI IMPOSTE (Art.9), IRPEF (Artt.9, 12), IVA (Artt.9, 14), UNIVERSITA' NON STATALI (Art.9), CLINICHE E POLICLINICI UNIVERSITARI (Art.9), CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) (Art.10), DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO (Art.10), BASI DI DATI (Art.10), ANAGRAFE DELLO STATO CIVILE (Art.10), SERVIZIO MILITARE DI LEVA (Art.10), TERREMOTI (Artt.11-13), REGIONE ABRUZZI (Art.11), REGIONE EMILIA ROMAGNA (Artt.12, 13), REGIONE LOMBARDIA (Art.13), RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI (Artt.11, 13), PROGETTI E PROGETTAZIONE (Art.11), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.11), CONTRATTI (Art.11), PUBBLICI UFFICIALI (Art.11), PREVENZIONE DEL CRIMINE (Art.11), MAFIA E CAMORRA (Art.11), CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Art.11), IMMOBILI ARTISTICI E STORICI (Art.11), BENI CULTURALI ED ARTISTICI (Artt.11, 16), BENI ARCHEOLOGICI E ARCHEOLOGIA (Artt.11, 16), RESTAURI (Art.11), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Artt.11, 16), AUTORIZZAZIONI (Art.11), TUTELA DEL PAESAGGIO (Art.11), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Art.11), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Art.11), INTERNET (Art.11), NOMINE (Art.11), UFFICI (Art.11), PORTI ZONE E PUNTI FRANCHI (Art.12), IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Art.12), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Artt.12, 13), IRAP (Art.12), REDDITO CATASTALE (Art.13), REDDITO IMPONIBILE (Art.13), PRODOTTI AGRICOLI (Art.13), PRODOTTI ALIMENTARI (Art.13), STOCCAGGIO DI PRODOTTI (Art.13), IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (Art.14), BENZINA (Art.14), GASOLIO (Art.14), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Art.14), AGENZIE PER L'IMPIEGO (Art.15), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.15), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.15), ABROGAZIONE DI NORME (Art.15), BIBLIOTECHE (Art.16), ARCHIVI (Art.16), MUSEI GALLERIE E PINACOTECHE (Art.16), SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE (Art.16), CONCESSIONARIA SERVIZI INFORMATICI PUBBLICI (CONSIP SPA) (Art.16)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Magda Angela Zanoni** (PD) (dato conto della nomina il 30 giugno 2015) .

Relatore alla Commissione Sen. **Federica Chiavaroli** (AP (NCD-UDC)) (dato conto della nomina il 30 giugno 2015) .

Relatore di maggioranza Sen. **Magda Angela Zanoni** (PD) nominato nella seduta pom. n. 436 del 23 luglio 2015 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. **Federica Chiavaroli** (AP (NCD-UDC)) nominato nella seduta pom. n. 436 del 23 luglio 2015 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **5ª Commissione permanente (Bilancio)** **in sede referente** il 19 giugno 2015.
Annuncio nella seduta pom. n. 470 del 23 giugno 2015.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1977

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1977

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (RENZI)
dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)
e dal **Ministro dell'interno** (ALFANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2015

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Onorevoli Senatori. -- Il decreto-legge di cui si propone la conversione si compone - oltre agli articoli relativi alle disposizioni finali e all'entrata in vigore - di sedici articoli dei quali si dà di seguito illustrazione.

L'articolo 1 è volto alla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di comuni, province e città metropolitane per gli anni 2015-2018 e prevede altresì ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno.

In particolare, la proposta, al comma 1, è finalizzata a rideterminare gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni per gli anni 2015-2018, come approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015.

I successivi commi 2 e 3 disciplinano la procedura per l'attribuzione di spazi finanziari ai comuni in ciascuno degli anni 2015-2018, per:

-- sostenere spese per eventi calamitosi, per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del decreto-legge in esame lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con riferimento alle sole spese non finanziate da appositi trasferimenti di bilancio, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati al punto successivo (10 milioni di euro);

-- interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto (40 milioni di euro);

-- l'esercizio della funzione di ente capofila (30 milioni di euro);

-- sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio (20 milioni di euro).

Il riparto degli spazi finanziari per ciascuna fattispecie avviene in misura proporzionale alle richieste prodotte, con priorità per le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto e una riserva specifica, nell'anno 2015, per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012 connessi alle bonifiche dei siti contaminati dall'amianto.

Il comma 4 disciplina le modalità di attribuzione degli spazi finanziari ai comuni per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Il comma 5 dispone che la richiesta di spazi finanziari di cui alla lettera *c)* del comma 2, finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno,

possa essere effettuata esclusivamente dagli enti che non abbiano beneficiato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del comma 6-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il comma 6 introduce il comma 6-*ter* all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che prevede che per l'anno 2015 la comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani prevista al comma 6-*bis* della legge sopracitata avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il 30 giugno 2015, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati.

I commi 7 e 9 prevedono alcune disposizioni volte ad attenuare le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno in alcune ipotesi specifiche. In particolare:

-- il comma 7 prevede che nel 2015 agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle province e alle città metropolitane la predetta sanzione si applica in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile;

-- il comma 9 esclude l'applicazione delle sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti nei particolari casi in cui si tratti di enti locali per i quali sia intervenuta, nel medesimo esercizio, la dichiarazione di dissesto finanziario e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013. Il comma intende evitare che sanzioni relative ad annualità pregresse producano effetti indesiderati su amministrazioni coinvolte in procedure di risanamento finanziario anche a seguito di revisioni dei documenti di rendiconto che hanno evidenziato variazioni significative degli equilibri originariamente certificati.

Il comma 8 prevede l'inclusione, oltre alle regioni, dei comuni sede delle città metropolitane tra i beneficiari dell'esclusione dei cofinanziamenti dai vincoli di finanza pubblica. A tal fine, nel limite massimo di 700 milioni di euro a valere sui proventi derivanti dall'assegnazione di frequenze per l'utilizzo della banda larga, si prevede che, oltre che per le regioni, anche per i predetti comuni sono escluse dai vincoli dal patto di stabilità interno:

-- le spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allegato al Documento di economia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali;

-- le spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione «2007-2013» e nella Programmazione «2014-2020», a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali.

Il comma 10 prevede il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di città metropolitane e province di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'articolo 2 prevede disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile.

In particolare, il comma 1 proroga al 15 giugno 2015 il termine per il riaccertamento straordinario dei residui degli enti locali, previsto dalla legislazione vigente per il 30 aprile. A seguito di tale disposizione viene meno la contestuale approvazione del rendiconto 2014 e della delibera di riaccertamento straordinario dei residui. Pertanto, la norma prevede che, nelle more del riaccertamento straordinario dei residui, la quota libera e destinata agli investimenti del risultato di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto 2014 non possa essere applicata al bilancio di previsione. Infine la norma dispone una deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, prevedendo che la procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (nomina di un commissario e scioglimento del consiglio comunale) si applichi soltanto in caso di mancata deliberazione del riaccertamento

straordinario dei residui al 1º gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.

Le modifiche di cui al comma 2 mirano ad assicurare una maggiore sostenibilità nel passaggio al nuovo regime contabile recato dal decreto legislativo n. 118 del 2011, modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014 e dalla legge n. 190 del 2014, legge di stabilità 2015. Tali modifiche risolvono la disparità di trattamento tra gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione negli anni dal 2012 al 2014, con particolare riferimento al periodo di ammortamento degli eventuali disavanzi determinati dal riaccertamento straordinario dei residui.

Il comma 3 prevede che, nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.

Il comma 4 è volto a soddisfare l'esigenza di trovare forme di copertura degli investimenti ulteriori rispetto a quelle indicate nel decreto legislativo n. 267 del 2000. Infatti, per consentire l'effettiva armonizzazione delle registrazioni contabili con le regioni da indicare nei princìpi contabili, è necessaria la modifica al testo unico che consenta anche agli enti locali la possibilità di utilizzare le soluzioni che saranno assunte negli appositi successivi decreti modificativi dei principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il comma 5 prevede che gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera *e)*, dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il comma 6 prevede che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

L'articolo 3, in considerazione dei tempi necessari per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di solidarietà comunale e della circostanza che i comuni potranno incassare il gettito dell'IMU non prima di giugno di ogni anno, prevede di sopperire alla predetta carenza momentanea di liquidità attraverso un'anticipazione annuale, dall'anno 2016, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'8 per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014. Entro il 1º giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unificato. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

I commi 3 e 4 prevedono ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015.

Il comma 3 è diretto ad attenuare, per il primo anno di applicazione, il comma 380-*quater* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che il 20 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter* è accantonato per essere redistribuito tra i comuni delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle capacità fiscali e dei fabbisogni *standard*

approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'attenuazione del criterio è essenziale al fine di definire una perequazione graduale soprattutto per quei comuni che presentano una capacità fiscale superiore ai propri fabbisogni *standard* e che sono tenuti a ulteriori versamenti ai sensi della lettera *d)* del comma 380-*ter* della legge n. 228 del 2012. La mitigazione del *target* perequativo si fonda anche sulla considerazione delle difficoltà finanziarie dei comuni a seguito dei tagli di consistenti risorse disposti per il 2015 dalla legge n. 190 del 2014. La norma pertanto chiarisce innanzitutto che la redistribuzione della quota del 20 per cento accantonata ai fini perequativi è effettuata sulla base della differenza tra le capacità fiscale e i fabbisogni *standard*. Inoltre, limitatamente all'anno 2015, viene disposto che l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai comuni in questione a titolo di IMU e di TASI, ad aliquota *standard*, nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per l'anno 2015. Detto importo corrisponde al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.

Il comma 4 sancisce il riparto della riduzione di 1.200 milioni di euro prevista dalla legge di stabilità 2015, per cui la misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014;

b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) importo relativo al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'articolo 4 prevede al comma 1 che la sanzione concernente il divieto di assunzione per il mancato rispetto per l'anno 2014 del patto di stabilità interno, dei termini per l'invio della relativa certificazione e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, non si applichi con riferimento alle sole procedure di ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge n. 56 del 2014 e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014.

Il comma 2 stabilisce che il personale delle province che alla data del 31 dicembre 2014 si trovi in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione, sia trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

Il comma 3 introduce la possibilità per le regioni e gli enti locali di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio antecedente al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il comma 4 prevede che, ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludano i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dai citati decreti-legge n. 35 del 2013 e n. 66 del 2014.

L'articolo 5 prevede, al comma 1, che il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge n. 65 del 1986 transiti nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale secondo le modalità e le procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge n. 190 del 2014. La disposizione si pone in continuità con la scelta operata dal Parlamento con l'atto Camera n. 3098 (disegno di legge «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche») ove l'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, espressamente prevede il riordino dei corpi di polizia provinciale escludendone in ogni

caso la confluenza nelle Forze di polizia.

Il comma 2 prevede che il transito del predetto personale nei ruoli degli enti locali avvenga nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio.

Il comma 3 stabilisce che, fino al completo assorbimento del personale di cui all'articolo in esame, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.

All'articolo 6, il comma 1, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, prevede la possibilità di attribuire un'anticipazione di liquidità, fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, agli enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o per i quali il predetto periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno, utilizzando allo scopo le somme iscritte in conto residui della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 (comma 4).

Il comma 2 demanda l'attribuzione dell'anticipazione di cui al comma 1 ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo invio di istanze da parte degli enti interessati. Nel caso le richieste di anticipazione di liquidità eccedano la somma disponibile, il riparto avviene in misura proporzionale alle istanze stesse.

Il comma 3 disciplina le modalità di restituzione delle anticipazioni concesse.

Il comma 5 differisce la decorrenza del rimborso delle anticipazioni di liquidità, inclusi gli interessi, all'anno 2019.

Il comma 6 prevede la copertura degli oneri conseguenti ai commi 3 e 5.

Il comma 7, per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità degli enti locali di cui al comma 1 autorizza i predetti enti ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Inoltre, si prevede la non applicazione della sanzione del divieto di assunzioni per eccessivi ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali.

l'articolo 7 prevede disposizioni concernenti gli enti locali. In particolare il comma 1 prevede la possibilità per gli enti locali di realizzare l'operazione di rinegoziazione dei mutui di cui ai commi 430 e 537 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Il comma 2 prevede che, per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione.

Il comma 3 prevede che la maggior riduzione delle risorse a favore dei comuni (100 milioni di euro) e delle province (50 milioni di euro) di cui, rispettivamente, ai commi 6 e 7 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sia ripartita, per gli anni 2015 e successivi, in proporzione alle riduzioni già effettuate nell'anno 2014 in attuazione della medesima normativa.

Con riferimento al comma 4, si evidenzia che l'articolo 14, comma 35, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dava la possibilità ai comuni di affidare «fino al 31 dicembre 2013» la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ai soggetti che alla data del 31 dicembre, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2. Molti comuni ex TIA hanno ritenuto di affidare in prima battuta ai gestori dei rifiuti la sola riscossione ordinaria, e non l'attività di

accertamento. Tale articolo 14 è stato abrogato, ed il comma 691 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 prevede la possibilità di affidare al gestore in essere al 31 dicembre 2013 sia l'attività di riscossione che di accertamento della sola TARI, «fino alla scadenza del relativo contratto». Si è venuto a creare, quindi, un vuoto normativo, relativamente all'attività di accertamento TARES 2013, che i comuni dovrebbero effettuare direttamente o affidare ad un soggetto terzo, iscritto all'albo dei concessionari, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Con la disposizione prevista al comma 4 si intende estendere anche all'attività di accertamento della TARES quanto previsto per la TARI.

Il comma 11 dell'articolo 56-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prevede che in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali. Tanto premesso, la disposizione del comma 5 prevede che per i comuni la predetta quota del 10 per cento è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il comma 6 prevede che gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possano modificare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, a seguito della concessione di liquidità derivante dal decreto-legge n. 35 del 2013, entro il termine del 31 dicembre 2014.

Il comma 7 differisce al 31 dicembre 2015 il termine a decorrere dal quale le società del Gruppo Equitalia possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività di cui al comma 4, lettera *b)*, numero 1, dell'articolo 3 del decreto legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

Relativamente al comma 8, si evidenzia che l'articolo 1, comma 568-*bis*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella vigente formulazione prevede che le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere allo scioglimento della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente, che se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito o azienda speciale allo scioglimento della società o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto e che le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Tale disposizione persegue l'obiettivo di agevolare, attraverso la concessione di benefici fiscali, le amministrazioni locali nel percorso di razionalizzazione e ridimensionamento delle proprie partecipate. Il comma 8 estende le agevolazioni a fattispecie giuridiche diverse, quali i consorzi, con le quali molti enti locali esercitano le funzioni istituzionali.

Il comma 9 chiarisce che i crediti risultati inesigibili riguardanti la tariffa igiene ambientale, la tariffa integrata ambientale e il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi rientrano tra le componenti di costo da considerare ai fini della determinazione della tariffa TARI.

L'articolo 8 contiene disposizioni volte a incrementare il Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali.

In particolare, il comma 1 incrementa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2015 le risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o

richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.

Le somme da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma, proporzionalmente alle richieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano può individuare modalità di riparto diverse dal predetto criterio proporzionale.

Il decreto ministeriale assegna a ciascuna regione e provincia autonoma anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2015 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari», derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non abbiano compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2013.

Si prevede poi che, nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle predette disposizioni, non rilevano ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Inoltre, si prevede che una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, provenienti dalla Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e non più dovute sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le medesime finalità sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro.

Per l'anno 2015 è attribuito ai comuni un contributo di 530 milioni di euro. Il predetto contributo non è considerato tra le entrate finali valide ai fini del patto di stabilità interno. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato -- città ed autonomie locali, la quota del contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti *standard* ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

Il comma 13 anticipa dal 30 settembre al 30 giugno 2015 il termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014.

All'articolo 9, il comma 1 è volto a ridurre da 2.005 milioni di euro a 1.720 milioni di euro il limite previsto dal comma 465 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, a seguito dell'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni nella seduta del 26 febbraio 2015.

Il comma 2 prevede l'applicazione delle riduzioni delle risorse per il patto verticale incentivato. In particolare, l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni nella seduta del 26 febbraio 2015 ha stabilito, in applicazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, come modificato dal comma 398 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2015 sia realizzato, tra l'altro, mediante utilizzo

delle risorse per il patto verticale incentivato per 802,13 milioni di euro. A tal fine, la citata intesa prevede che le regioni riversino ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale le risorse ricevute per l'attuazione del patto verticale incentivato (non utilizzabili ai fini del pareggio del bilancio) e che il pagamento effettuato rilevi ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 al fine di garantire un effettivo miglioramento dell'indebitamento netto. La norma in esame si pone l'obiettivo di semplificare tale procedura:

- chiarendo le condizioni che consentono di considerare le risorse per il patto verticale incentivato utili ai fini delle riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n.66 del 2014;

-- prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda direttamente a versare le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio statale;

-- precisando che le regioni devono dare evidenzia nei propri rendiconti, mediante le necessarie regolazioni contabili, di tali operazioni di versamento al fine di garantire un effettivo miglioramento dell'indebitamento netto.

Il comma 3 prevede un nuovo termine per la conclusione della procedura del patto verticale incentivato (commi 484 e 485 della legge 23 dicembre 2014 n. 190) e dispone, inoltre, la possibilità che gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione possano essere utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014. Inoltre è stata inserita la previsione che, in caso di istanze inferiori alla riserva del 25 per cento, per le province, e del 75 per cento per i comuni, le regioni possano attribuire le risorse residue agli enti locali prescindendo dai predetti limiti.

La disposizione prevista dal comma 4 è necessaria per chiarire con criteri omogenei le modalità applicative del pareggio di bilancio per la regione Sardegna, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nella legge n. 190 del 2014 validi per tutti gli enti territoriali che dal 2015 applicano le regole concernenti il pareggio di bilancio.

Il comma 5 dispone in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014, possa essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La quota del disavanzo formatosi nel 2014 è interamente applicata all'esercizio 2015. Tale deliberazione deve contenere l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

Il comma 6 è finalizzato a prevedere, per le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari di cui all'articolo 45 del decreto legge n. 66 del 2014, la possibilità di un contributo al riacquisto dei predetti titoli anche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale iniziativa si rende necessaria al fine di favorire una maggiore efficacia nella realizzazione delle operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari di cui al citato articolo 45.

Il comma 7 modifica la procedura di approvazione del piano di riqualificazione delle aree urbane degradate, mentre il comma 8 prevede che il reintegro delle somme anticipate dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sia effettuato di intesa con le stesse amministrazioni.

Il comma 9 è finalizzato a rinviare all'anno 2017 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo n. 68 del 2011 (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi

perequativi).

I commi 10 e 11 rispondono alle esigenze legate all'acquisita consapevolezza delle differenze esistenti, in termini di caratteristiche, necessità organizzative di struttura economica e finanziaria, nonché di pianificazione e sviluppo, tra l'attività universitaria e quella assistenziale. Differenze queste che rendono necessaria una norma che disciplini la separazione organizzativa, gestionale e di imputazione economica tra le due attività. Pertanto, ferma restando la conservazione di una stretta e inscindibile relazione funzionale tra l'azione del policlinico e quella dell'ateneo, attraverso la norma proposta si vuole attribuire al policlinico la possibilità di autonoma soggettività giuridica, al fine di valorizzarne l'autonomia operativa e gestionale, associata ad una diretta e univoca imputazione dei rapporti giuridici e degli effetti economici derivanti dallo svolgimento dell'attività assistenziale. Nel nuovo assetto organizzativo il policlinico si configura come ente dotato di soggettività giuridica, senza finalità di lucro, dotato di autonomia patrimoniale, sul quale il controllo dell'ateneo verrà esercitato mediante la nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione. In altri termini l'intervento normativo arricchisce il dettato dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 517 del 1999, inserendo, accanto alla prevista applicazione, per analogia, della disciplina dettata per le aziende ospedaliero-universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale ai policlinici direttamente gestiti da università e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, anche ad un'ulteriore categoria, destinataria delle medesima disciplina: quella dei policlinici gestiti da università non statali, per il tramite di enti e fondazioni dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, costituiti dalle stesse e dalle stesse controllati. Posto che la suddetta possibilità di trasformazione si traduce in una modalità di articolazione organizzativa volta a rendere lo stesso soggettivamente autonomo, ma pur sempre sottoposto al controllo dell'università e finalizzato al perseguimento degli scopi dell'ateneo, appare opportuno chiarire, che detta trasformazione non comporta un mutamento nel relativo regime normativo, né, ai sensi del comma 2, la perdita del finanziamento statale straordinario di cui all'articolo 1, comma 377, della legge n. 147 del 2013, destinato ai policlinici gestiti direttamente da università non statali.

L'articolo 10 introduce talune modifiche alla norma istitutiva dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), recata dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, finalizzate ad ampliarne i contenuti e le funzionalità.

In particolare, con la lettera *a)* viene introdotto nel citato articolo 62 il comma 2-*bis* che prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe nazionale, di un archivio informatizzato contenente i registri dello stato civile tenuti dai comuni.

La norma prevede altresì che l'Anagrafe nazionale fornisca ai comuni i dati necessari ai fini della tenuta delle liste di leva. In tal modo viene semplificato l'esercizio, da parte dei comuni, delle relative funzioni statali.

Per l'attuazione delle descritte disposizioni si fa rinvio all'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che dovranno altresì stabilire un piano di integrazione dell'archivio nazionale dello stato civile, da ultimare entro il termine del 31 dicembre 2018. Tale data tiene conto dell'attuale stato di attuazione dell'ANPR, per la cui operatività sono stati adottati due decreti attuativi (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 109 del 2013 e n. 194 del 2014) con una prospettiva di realizzazione del subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali nel secondo semestre del 2016.

Il comma 1, lettera *b)* della disposizione sostituisce i primi due periodi del comma 3 del citato articolo 62, modificando la previsione introdotta dal decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, in base alla quale è consentitoai comuni di conservare in locale i dati anagrafici necessari allo svolgimento di tutte le altre funzioni (ad esclusione di quelle anagrafiche, necessariamente svolte nell'ambito dell'ANPR), al fine di adeguarne il contenuto alle funzionalità e servizi svolti dall'ANPR. La nuova formulazione del comma stabilisce che l'ANPR renda disponibili i dati ed i servizi per l'esercizio delle funzioni istituzionali di competenza dei comuni, lasciando solo per il periodo transitorio necessario al completamento della banca dati nazionale la possibilità al comune di utilizzare i dati anagrafici locali.

Ai sensi del comma 2, per le attività di progettazione, gestione e implementazione, il Ministero dell'interno, si avvale della Sogei e cura tali attività d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale.

I commi da 3 a 6 dettano disposizioni in materia di emissione e rilascio della carta d'identità elettronica e dispongono il superamento del progetto del Documento digitale unificato, con conseguente riutilizzo delle somme già a tal fine destinate.

L'articolo 11 ha la finalità di aumentare la trasparenza nella prosecuzione dei lavori di riparazione e ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio abruzzese, e di prevenire condotte a rilevanza penale e infiltrazioni malavitose, già avvertite sul territorio.

L'esigenza di regolamentare il processo di ricostruzione privato nasce dal fatto che i contratti stipulati dai soggetti beneficiari dei contributi pubblici alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili privati non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e quindi non sono assoggettati alle procedure di evidenza pubblica, in quanto il suddetto contributo è concesso a titolo di indennizzo per il ristoro, totale o parziale, dei danni causati dal sisma (si veda l'articolo 3-*ter* del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163).

Trattandosi di risorse pubbliche, pur riconoscendo l'imprescindibile esigenza di ristorare il danno subito dai cittadini abruzzesi, si ritiene opportuno contemperare la suddetta esigenza con quella di rendere trasparente, oltre che efficace, l'utilizzo di dette risorse.

L'articolo 12 al comma 1 individua l'ambito di applicazione a cui viene rivolto il provvedimento nei territori colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e quelli colpiti dal sisma del 2012 con zone rosse nei centri storici. Al comma 2 l'ambito soggettivo di applicazione dell'intervento è individuato nelle micro imprese con un numero di addetti inferiore o uguale a 5 e un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro, intercettando in questo modo le piccolissime imprese la cui attività è strettamente dipendente dal contesto territoriale locale. Il comma 3 precisa il regime di aiuto applicato «*de minimis*», previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013. Il comma 4 specifica che i soggetti debbono avere sede o unità locale nell'area e disponibilità sul *plafond* «*de minimis*». Il comma 5 individua le agevolazioni a cui possono accedere i beneficiari della presente disposizione, ossia: esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, esenzione dalle imposte municipali per gli immobili destinati all'esercizio dell'attività economica. Il comma 6 circoscrive a determinati periodi di imposta le agevolazioni introdotte. Il comma 7 individua la copertura finanziaria in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016; considerando che tratta di micro imprese con un reddito inferiore a 80.000 euro, si ritiene di poter sostenere, con le agevolazioni previste, tutte le imprese che continuano ad operare o si stanno ricollocando all'interno delle zone colpite. Il comma 8 rinvia al decreto del Ministro dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi.

L'articolo 13 prevede che il Presidente della regione Lombardia possa destinare fino a 205 milioni di euro, con la modalità del contributo diretto, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *f)*, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, in cui si prevede la concessione di contributi per:

- riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per i servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati;

-- attività produttive che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali;

-- delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantire la continuità produttiva.

Si prevedono ulteriori interventi volti ad agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tra cui la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e il rinvio al 31 dicembre 2016 del termine di sospensione del pagamento dell'IMU.

Riguardo all'articolo 14 è da considedare che sulla base della normativa vigente (articolo 1, comma 632, della legge di stabilità 2015) in caso di mancato riconoscimento delle deroghe relative alle disposizioni di cui al comma 629, lettera *a)*, numero 3), capoverso *d)-quinquies*, e comma 629, lettera *b)*, scatterebbe la clausola di salvaguardia recuperando il gettito netto previsto dal 2015 mediante l'aumento delle aliquote delle accise sui carburanti.

La disposizione in esame, fermo restando tale meccanismo e fermi restando gli obiettivi di gettito indicati nel suddetto comma 632, prevede solo il differimento dal 30 giugno al 30 settembre 2015 del termine per l'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per aumentare le predette aliquote, in relazione alla mancata autorizzazione della misura di deroga per le disposizioni di cui al citato comma 629. Le aliquote delle accise saranno determinate in misura tale da realizzare dal 2015 gli obiettivi di gettito scontati in bilancio, assicurando l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

L'articolo 15 è volto a garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo sociale europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.

Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e di Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma. Nell'ambito delle predette convenzioni stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 70 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 70 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

La disposizione recata dall'articolo 16 mira ad accelerare e semplificare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, anche con l'obiettivo di superare il regime di proroghe delle concessioni stesse. A tal fine, la norma prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di avvalersi di Consip quale centrale di committenza nelle relative procedure di gara, consentendo in questo modo alle amministrazioni pubbliche anche risparmi di spesa.

Relazione tecnica

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI.

Articolo 1

(Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei Comuni per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)

L'articolo 1 è volto a ridistribuire fra i Comuni, per gli anni 2015-2018, gli obiettivi del patto di stabilità interno, fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto individuato ai sensi del comma 489 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015.

Il primo comma è finalizzato a rideterminare gli obiettivi del patto di stabilità interno dei Comuni per gli anni 2015-2018, come approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015. Tale ridefinizione determina per i comuni un maggior contributo di 100 milioni rispetto a quello previsto dalla legge di stabilità 2015. Tale contributo viene riattribuito ai comuni in base alla sussistenza delle fattispecie di cui al successivo comma 2.

I commi da 1 a 5 disciplinano la procedura per l'attribuzione ai Comuni, in ciascuno degli anni 2015-2018, di spazi finanziari per 100 milioni, per sostenere spese per eventi calamitosi e interventi di messa in sicurezza del territorio (10 milioni di euro), per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto (40 milioni di euro), per esercizio della funzione di ente capofila (30 milioni di euro), per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio (20 milioni di euro). Il comma 6 detta specifiche procedure di ripartizione degli spazi finanziari con riferimento alle spese per l'esercizio della funzione di ente capofila.

I predetti commi non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la ridistribuzione fra i Comuni degli obiettivi del patto di stabilità interno avviene lasciando inalterato l'obiettivo complessivo del comparto determinato dal comma 489 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015.

I commi 7 e 9 concernono le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno. In particolare:

- il comma 7 prevede la riduzione delle sanzioni per mancato raggiungimento degli obiettivi di patto di stabilità interno 2014 degli enti locali. In particolare, la disposizione è volta a ridurre, per gli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione relativa alla riduzione dei fondi spettanti agli enti locali (fondo di solidarietà comunale per i Comuni, fondo sperimentale di riequilibrio per le Province e le Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e trasferimenti erariali per le province della Regione Siciliana e la Regione Sardegna), prevedendo che tale riduzione si applichi in misura pari al 20 per cento dello sforamento (invece che

il 100%) con un limite massimo previsto per le province e le città metropolitane pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile;

- Il comma 9 esclude l'applicazione delle sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti nei particolari casi in cui si tratti di enti locali per i quali sia intervenuta, nel medesimo esercizio, la dichiarazione di dissesto finanziario e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013 Il comma intende evitare che sanzioni relative ad annualità pregresse producano effetti indesiderati su amministrazioni coinvolte in procedure di risanamento finanziario anche a seguito di revisioni dei documenti di rendiconto che hanno evidenziato variazioni significative degli equilibri originariamente certificati.

I commi 7 e 9 non determinano oneri per la finanza pubblica, in quanto la riduzione delle sanzioni avviene a esercizio terminato. Il comma 8 prevede l'inclusione dei comuni sede delle città metropolitane tra i beneficiari dell'esclusione dei cofinanziamenti dai vincoli di finanza pubblica. La disposizione, operando nel previgente limite di 700 milioni di euro per l'anno 2015, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 10 non determina oneri, in quanto attiene al riparto del concorso alla finanza pubblica delle Città metropolitane e province di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 2

(Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile)

Il comma 1 proroga al 15 giugno il termine per il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Pertanto, non comporta oneri.

Il comma 2 consente un nuovo riaccertamento straordinario dei residui per gli enti in sperimentazione del nuovo ordinamento contabile. Pertanto, non comporta oneri.

Il comma 3 non determina effetti negativi in quanto si limita a prevedere che, nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.

I commi 4 e 5, di carattere ordinamentale, non determinano effetti negativi sulla finanza pubblica, riguardando forme di copertura degli investimenti ulteriori rispetto a quelle indicate nel TUEL e modalità con cui gli enti sperimentatori che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 – bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui.

Il comma 6, poi, non determina effetti negativi, in quanto prevede che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e successive modificazioni utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

Articolo 3

(Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015)

Le norme di cui ai commi 1 e 2 non determinano oneri, in quanto le anticipazioni sono concesse utilizzando la dotazione di cassa del capitolo relativo al fondo di solidarietà comunale, da ricostituire con i primi versamenti IMU.

Parimenti, non determinano oneri i commi 3 e 4, in quanto finalizzati a precisare le modalità di ripartizione della quota di fondo di solidarietà comunale da distribuire sulla base di fabbisogni standard e capacità fiscali, nonché delle riduzioni per 1.200 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 435, della legge n. 190 del 2014.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di personale)

L'articolo, al comma 1, prevede la non applicazione della sanzione concernente il divieto di assunzione prevista in caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, ai soli fini della ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla n. 56 del 2014 e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014. La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 è volto a favorire la ricollocazione del personale provinciale, già in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione alla data del 31 dicembre 2014, presso l'amministrazione cui presta effettivo servizio. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che il suddetto trasferimento deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nell'ambito della dotazione organica dell'amministrazione di destinazione e, comunque, garantendo la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa. Si rappresenta che, dai dati del Conto Annuale 2013, i dipendenti delle province delle Regioni a statuto ordinario in posizione di comando presso altre amministrazioni risultano pari a n. 471 unità di personale.

Il comma 3 riconosce la possibilità agli enti territoriali di utilizzare i resti assunzionali derivanti da cessazioni di personale riferite al triennio precedente al 2014. La disposizione, volta a chiarire la portata applicativa del comma 5 dell'art. 3 del decreto legge n. 90/2014, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4, infine, dispone che ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto legge n. 35 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge n.64 del 2013.

Articolo 5

(Misure in materia di polizia provinciale)

L'articolo prevede che il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'art. 12 della legge 65/1986 transita nei ruoli degli Enti Locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale secondo le modalità e le procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 190/2014.

Il transito del predetto personale nei ruoli degli Enti Locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Pertanto, dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la spesa di personale resta a carico degli Enti locali che provvedono ad una rimodulazione della spesa complessiva, nell'ambito del rispetto del patto di stabilità interno.

Al riguardo, si rappresenta che, dai dati del Conto Annuale 2013, gli appartenenti ai Corpi e ai servizi della polizia delle province a statuto ordinario ammontano a circa 2.700 unità di personale.

Articolo 6

(Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità)

Il comma 1 prevede la possibilità di attribuire un'anticipazione di liquidità, fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, agli enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o per i quali il predetto periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno.

Il comma 2 demanda l'attribuzione dell'anticipazione di cui al comma 1 ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo invio di istanze da parte degli enti interessati e, pertanto, non comporta oneri.

Il comma 3 disciplina le modalità di restituzione delle anticipazioni concesse e dei relativi interessi prevedendone la decorrenza dal 2019 in un periodo massimo di 30 anni.

Il comma 4 destina, per i fini di cui al comma 1, le somme iscritte in conto residui della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35/2013.

Il comma 5 differisce la decorrenza del rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge n. 35/2013 e n. 66/2014, inclusi gli interessi, all'anno 2019.

Il comma 6 reca la copertura degli oneri relativi ai commi 3 e 5 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. In particolare:

	2016	2017	2018
COMMA 3	428.000	415.825	403.520
COMMA 5	9.941.519	9.702.539	9.455.990
TOTALE	10.369.519	10.118.364	9.859.510

Il comma 7, per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità degli enti locali di cui al comma 1, autorizza i predetti enti ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo n. 267/2000. Inoltre, si prevede la non applicazione della sanzione del divieto di assunzioni per eccessivi ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali. Il comma non determina oneri atteso che la deroga ivi prevista opera nei limiti delle disponibilità di bilancio degli enti interessati attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti.

Articolo 7

(Ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

I commi 1 e 2 concernenti le operazioni di rinegoziazione mutui, non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto restano fermi i vigenti vincoli del patto di stabilità interno. Infatti, il comma 1 si limita a consentire agli enti locali di realizzare l'operazione di rinegoziazione anche nel corso dell'esercizio provvisorio, mentre il comma 2 consente agli enti locali per l'anno 2015 di poter utilizzare, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui senza vincoli di destinazione.

Il comma 3 concerne modalità di riparto di riduzioni già previste a legislazione vigente. Considerato che gli importi complessivi delle riduzioni medesime rimangono invariati, non si registrano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Parimenti, non determinano effetti negativi il comma 4, sulle modalità di gestione della TARES, e il comma 6 sul termine di modifica del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il comma 5 non comporta un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, in quanto i proventi da alienazione del patrimonio dei comuni, per una quota pari al 10 per cento, sono comunque destinati all'estinzione anticipata dei mutui con conseguente riduzione del debito pubblico complessivo.

Il comma 7 differisce dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine dal quale le società possono svolgere, solo a seguito di affidamento mediante procedure di evidenza pubblica, l'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali e le attività di cui all'articolo 3, comma 4 – lett.b), numero 1 , del D.L. n. 203/2005. A tale norma, recante disciplina dell'assetto del governo delle entrate degli enti territoriali, non si ascrivono effetti in termini di variazioni di gettito

Il comma 8 non determina effetti negativi. Infatti, alla disposizione originaria erano stati ascritti effetti configurabili come rinuncia a maggior gettito, sia per il numero esiguo delle fattispecie, sia in considerazione del fatto che la norma stessa prevede un arco di tempo limitato per porre in essere l'operazione di scioglimento della società controllata. Il comma in esame, estendendo i benefici fiscali ad altre fattispecie giuridiche di organismi partecipati, quali i consorzi, non comporta analogamente alcuna diminuzione di gettito fiscale.

Il comma 9 non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto finalizzato a specificare che tra le componenti di costo della TARI, da considerare ai fini della determinazione della tariffa, sono compresi anche gli eventuali crediti inesigibili riguardanti la tariffa igiene ambientale, la tariffa integrata ambientale e il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 8

(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali)

I commi da 1 a 9 non determinano oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse finalizzate a garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 231/2002, derivano dalle somme non erogate nelle precedenti istanze di cui ai decreti legge n. 35/2013 e n. 66/2014.

Il comma 10 prevede che per l'anno 2015 sia attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro. La quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune è stabilita con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Le somme relative al contributo non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Il comma 11 autorizza, per le finalità di cui al comma 10, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 530 milioni di euro, della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 9.

Il comma 12 reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 10, ossia dei minori interessi attivi per lo Stato determinati dal venir meno della restituzione della quota interessi delle anticipazioni di liquidità, le cui risorse sono ora destinate a trasferimenti a fondo perduto. La quantificazione dell'onere è basata sul valore del tasso applicato alle predette anticipazioni, ossia sul rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari a 5.671.000 euro per l'anno 2016, a 5.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.346.645 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

Con il comma 13 si prevede l'anticipazione dal 30 settembre al 30 giugno 2015 del termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014. Pertanto, la norma risulta neutrale per la finanza pubblica.

Articolo 9

(Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università)

Il comma 1 è volto a ridurre da 2.005 milioni di euro a 1.720 milioni di euro il limite previsto dal comma 465 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, in applicazione di quanto concordato in sede di Intesa sancita in Conferenza Stato-regioni nella seduta del 26 febbraio 2015. La norma comporta un effetto positivo in termini di indebitamento netto pari a 285 milioni di euro.

Il comma 2 prevede l'applicazione delle riduzioni delle risorse per il patto verticale incentivato. In particolare, l'Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 26 febbraio 2015 ha stabilito, in applicazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014, come modificato dal comma 398 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2015 sia realizzato, tra l'altro, mediante utilizzo delle risorse per il patto verticale incentivato per 802,13 milioni di euro. A tal fine, la citata intesa prevede che le Regioni riversino ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale le risorse ricevute per l'attuazione del patto verticale incentivato (non utilizzabili ai fini del pareggio del bilancio) e che il pagamento effettuato rilevi ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 al fine di garantire un effettivo miglioramento dell'indebitamento netto. La norma si pone l'obiettivo di semplificare tale procedura:

- chiarendo le condizioni che consentono di considerare le risorse per il patto verticale incentivato utili ai fini delle riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n.66 del 2014;
- prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda direttamente a versare le somme spettanti alle Regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio statale;
- precisando che le Regioni devono dare evidenzia nei propri rendiconti, mediante le necessarie regolazioni contabili, di tali operazioni di versamento al fine di garantire un effettivo miglioramento dell'indebitamento netto.

Tale norma, di carattere procedurale, non comporta effetti negativi, essendo finalizzata a garantire l'effettivo miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014, come modificato dal comma 398 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Le modifiche di cui al comma 3 sono finalizzate a consentire agli enti locali di utilizzare gli spazi ceduti dalle Regioni anche per altre finalità, oltre che per il pagamento dei debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014. A tal fine, si prevede un secondo termine per la comunicazione degli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, fissato al 30 settembre 2015. Inoltre, è previsto che, in caso di istanze inferiori alla riserva del 25%, per le province, e del 75% per i comuni, le regioni possano attribuire le risorse residue agli enti locali prescindendo dai predetti limiti. La norma, essendo di natura ordinamentale, non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 4, essendo finalizzato soltanto a chiarire con criteri omogenei le modalità applicative del pareggio di bilancio per la Regione Sardegna, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nella legge 190/2014, non incide sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 5 disciplina le modalità di ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni. Trattasi di una norma di natura ordinamentale che non incide sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 6 è finalizzato a prevedere, per le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari di cui all'articolo 45 del decreto legge n. 66 del 2014, la possibilità di un contributo al riacquisto dei predetti titoli anche da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La disposizione è necessaria al fine di favorire la realizzazione delle operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari di cui all'articolo 45 del decreto legge n. 66 del 2014 che altrimenti non si conseguirebbe in pieno con minor abbattimento di debito pubblico.

Il contributo statale è concesso nei limiti di 543.170.000 di euro, pari alla quota delle risorse stanziate dalla predetta norma che sarebbe stata destinata alla concessione del mutuo alla Regione Valle d'Aosta. Tale somma non sarà erogata. in quanto detta Regione non ha fatto richiesta di accedere all'operazione e, pertanto, relativamente a tale importo, l'erogazione di un contributo non determina per lo Stato oneri connessi al venir meno del rimborso del mutuo.

Si segnala inoltre che, da un lato, la provvista fondi per le operazioni di concessione dei finanziamenti è già stata effettuata nel 2014 e le relative somme sono state versate ad apposita contabilità speciale; dall'altro, la disposizione consentirà la conclusione di un maggior numero di operazioni, non pregiudicando il venir meno per lo Stato dell'incasso delle relative quote di rimborso a carico delle Regioni e garantendo allo stesso tempo una maggiore riduzione del debito pubblico.

Il comma 7 modifica la procedura di approvazione del Piano di riqualificazione delle aree urbane degradate, mentre il comma 8 prevede che il reintegro delle somme anticipate dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sia effettuato di intesa con le stesse amministrazioni. Entrambi i commi, di carattere procedurale, non determinano oneri.

Il comma 9, confermando per gli anni dal 2013 al 2016 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal d.lgs. n. 56 del 2000, non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il nuovo assetto giuridico definito può consentire, infatti, di rendere maggiormente efficiente e razionale sia la gestione dell'azienda ospedaliera, sia la relazione tra attività didattica e di ricerca, da un lato, e di assistenza, dall'altro, né il proposto intervento comporterà mutamenti nel trattamento giuridico ed

economico del personale, non potendosi derogare alle disposizioni recate dall'articolo 5 del d. lgs. 517/1999, e nel regime normativo del Policlinico. Nulla cambia con riferimento al finanziamento statale di cui all'articolo 1, comma 377, della legge n. 147/2013, in quanto, in caso di modifica della forma giuridica delle strutture nella forma disciplinata dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 517/1999, detto finanziamento continuerà ad essere erogato.

Articolo 10

(Disposizioni urgenti in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta d'identità elettronica)

L'articolo 2, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita", ha previsto, sostituendo interamente l'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "codice dell'amministrazione digitale", l'istituzione presso il Ministero dell'interno dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) identificandola come base dati di interesse nazionale, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'Anagrafe nazionale delle popolazione italiana residente all'estero (AIRE). L'ANPR subentra, altresì, alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero, tenute dai comuni. *(art. 62, comma 1 riformulato)*

La norma prevede un graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi esistenti, stabilendo che l'acquisizione dei dati presso i comuni avvenga in modalità telematica e che i dati contenuti nell'ANPR siano organizzati in moda tale da garantire l'univocità dei dati medesimi. *(art. 62, comma 2 riformulato)*

La norma pone anche una serie di garanzie verso altri soggetti istituzionali l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR (es. pubbliche amministrazioni, in particolare per i comuni, e soggetti che erogano servizi pubblici locali che nello svolgimento delle loro funzioni abbiano necessità di accedere ai dati. *(art. 62, comma 3 riformulato)*

La disposizione prevede poi alcuni provvedimenti attuativi, finalizzati a regolare l'operatività dell'Anagrafe, soprattutto per quanto riguarda l'integrazione delle banche dati in possesso di altre amministrazioni, nonché a definire i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni in precedenza indicate, con particolare riferimento:

a) alla sicurezza dei dati personali e alle modalità di trattamento e conservazione dei dati;
b) ai criteri per garantire l'interoperabilità con altre banche dati di interesse e di rilevanza regionale e nazionale;
c) ai servizi aggiuntivi riguardanti le attestazioni di nascita. (*art. 62, commi, 4-5-6 riformulati)*

L'autorizzazione di spesa (comma 6) per l'attuazione dell'articolo in argomento prevede una spesa di 15 milioni di euro per il 2013 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, la cui disponibilità effettiva è diminuita nel tempo per effetto di successive riduzioni contenute in ulteriori provvedimenti normativi.

La spesa prevista ipotizzava investimenti iniziali (primo anno), per la progettazione e la realizzazione dei sistemi informativi a supporto dell'ANPR e per gli anni successivi una spesa relativa alla gestione, manutenzione ed erogazione del servizio.

L'attività relativa all'implementazione della piattaforma informatica di supporto all'ANPR (progetto iniziale) è stata già avviata e si prevede che entro settembre 2015 possa partire una sperimentazione per circa 25 comuni, individuati d'intesa con l'ANCI.

La proposte di modifica contenute all'art. 10, riguardanti "*Disposizioni urgenti in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta d'identità elettronica*", prevedono alcune integrazioni alla disciplina vigente in materia di ANPR e di carta di identità elettronica.

In relazione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente si opera un ampliamento del contesto operativo della stessa, in coerenza con le linee strategiche sull'innovazione definite dal Governo nell'ambito dell'Agenda Digitale. La finalità ultima è quella di consentire l'utilizzo di uno strumento unitario che agevoli la gestione di una molteplicità di dati, garantendo l'univocità e la facile fruibilità da parte di soggetti istituzionali che nell'espletamento delle loro funzioni hanno necessità di acquisirli. Si tratta di un ulteriore processo di razionalizzazione delle banche dati di interesse nazionale avviato con la precedente disposizione contenuta nel decreto legge 179/2012.

In particolare il comma 1, lett. a) del presente articolo, prevede l'inserimento del comma 2-bis, all'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La disposizione stabilisce che l'ANPR, oltre all'INA e all'AIRE, contenga anche l'archivio nazionale informatizzato dello stato civile tenute dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'art. 1931 del decreto legislativo 66/2010 (liste di leva). La disposizione demanda poi a uno o più decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia Digitale e, per gli aspetti d'interesse del comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali al sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Istat e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle modalità attuative della citata integrazione. Tali decreti dovranno prevedere un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018, con la finalità di fissare già nei decreti i passi principali necessari e le relative tempistiche individuate nei documenti di analisi tecnica e organizzativa per l'implementazione e l'ampliamento del progetto ANPR.

Il comma 1, lett. b) prevede la sostituzione dei primi due periodi del comma 3 dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In dettaglio, si tratta di una riformulazione che definisce in maniera più

analitica l'ambito e le modalità – anche transitorie - di fruizione dei dati da parte dei comuni, nell'ottica di consentire agli stessi di erogare i servizi senza criticità, garantendo altresì l'unicità dei dati.

In particolare, la nuova disposizione stabilisce che l'ANPR assicura la fruibilità dei dati inizialmente prevista, nonché la disponibilità di atti e strumenti strumentali all'espletamento delle funzioni del Sindaco, mettendo a disposizione dei comuni un sistema informativo che consente il controllo, la gestione e l'interscambio di dati, servizi e transazioni necessarie ai comuni. La disposizione consente inoltre ai comuni - in una logica di cooperazione istituzionale multilivello - la possibilità di conservare localmente i dati, allineandoli costantemente con quelli contenuti nell'ANPR, per lo svolgimento delle funzioni proprie del Comune e fino all'avvio a regime dell'Anagrafe.

La disposizione, infine, attribuisce esclusivamente ai comuni la competenza della certificazione dei dati anagrafici e di stato civile, ai sensi delle disposizioni vigenti, anche in modalità telematica.

Il comma 2 della disposizione prevede che il Ministero dell'interno, per la realizzazione del progetto ANPR, incluse le modifiche previste al presente articolo, si avvalga della Sogei S.p.A, specificando che la *governance* del progetto e le attività di implementazione dell'ANPR, inclusa la progettazione siano curate dallo stesso Ministero d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale.

I costi relativi alla realizzazione delle nuove funzionalità dell'ANPR sono quelli contenute nella seguente tabella:

Anno	2015	2016	2017	2018	A regime
Spesa corrente (euro)		700.000	700.000	700.000	700.000
Spesa per investimenti (euro)	5.000.000				

Il comma 3, in coerenza con l'abrogazione delle norme istitutive del documento digitale unificato (cfr. successivo c. 5), introduce modifiche all'attuale progetto di carta d'identità elettronica da parte del Ministero dell'interno consentendo in tal modo di rivedere il profilo dei costi. La norma rimanda a un provvedimento attuativo la definizione delle caratteristiche tecniche, delle modalità di produzione e di emissione, di rilascio della carta di identità elettronica, nonché della tenuta dell'archivio informatizzato.

In particolare, il progetto prevede l'implementazione di un processo di produzione e stampa centralizzato presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato costituito da impianti di produzione e personalizzazione e da sistemi centrali HW e SW, per un costo complessivo di euro 33.000.000 circa. Inoltre, è prevista l'installazione di circa 12.000 postazioni di lavoro per l'acquisizione dei dati biometrici presso i comuni

(costo unitario di circa 2.450 euro iva inclusa, per un costo complessivo di euro 29.500.000 circa) che in modalità telematica inviano i dati acquisiti al sito centrale per avviare la produzione delle carte. L'ammontare complessivo degli investimenti ammonta ad euro 62.500.000. Il processo di usura e obsolescenza tecnologica ipotizzato consente di stimare la necessità di rinnovare i macchinari, le attrezzature e i software ogni 5 anni.

A differenza del progetto del documento digitale unificato, la carta di identità elettronica non sarà più obbligatoria per i cittadini, ma rimangono a carico degli stessi i costi di gestione sostenuti dallo Stato (es. personale diretto e indiretto impiegato nei processi produttivi, materiali consumabili, materia prime, come il policarbonato per la produzione delle carte, ecc.). tra i costi di gestione rientrano anche quelli relativi alla distribuzione che verrà effettuata da un fornitore individuato attraverso una procedura competitiva ai sensi del D.Lgs. 163/2006.

La definizione del contributo a carico dei cittadini per la copertura dei costi e le modalità di riscossione verranno definite con il provvedimento previsto all'art. 7-vicies quater, comma 1 del D.L. 31 gennaio 2005, n.7.

Pertanto, rimane a carico del Bilancio dello Stato la spesa per gli investimenti in attrezzature per la produzione delle carte e le postazioni presso i comuni, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020	A regime
Spese per investimenti (euro)	54.500.000	8.000.000	-	-	-	62.500.000	-

Il comma 4 prevede l'abrogazione delle disposizioni riguardanti la realizzazione del documento digitale unificato (ovvero l'unificazione sul medesimo supporto della carta di identità elettronica con la tessera sanitaria).

Al comma 5, è prevista una disposizione transitoria che prevede il mantenimento del rilascio della carta di identità elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, fino alla completa attuazione delle nuove disposizioni di cui al comma 4.

Il comma 6 prevede le modalità di copertura dell'implementazione del progetto ANPR e della CIE, secondo le modifiche intervenute nel presente articolo.

Totale Spese - Art. 10

Anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020	A regime
Spesa corrente (euro) – *comma 1*		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Spesa per investimenti (euro) - *comma 1*	5.000.000	-	-	-	-	-	-
Spesa per investimenti (euro) - *comma 4*	54.500.000	8.000.000	-	-	-	62.500.000	-
TOTALE	59.500.000	8.700.000	700.000	700.000	700.000	63.200.000	700.000

Per gli oneri in conto capitale derivante dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche in conto residui, di cui all'art. 10, comma 3-bis, del decreto – legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Per gli oneri di parte corrente, pari a 700.000 a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 11

(Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009)

Il comma 1 prevede la nullità dei contratti per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori per gli interventi di ricostruzione dei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 qualora non siano in

essi contenute tutte le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'articolo 67 quater, comma 8, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La disposizione stabilisce altresì che il Direttore dei lavori è tenuto ad attestare la regolarità dei contratti stipulati, inviando ai comuni interessati copia delle certificazioni, ai fini dei necessari controlli.

Il comma 2 stabilisce che il progettista e il direttore dei lavori non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto. Ciò al fine di evitare commistioni poco chiare e non trasparenti tra chi esegue i lavori e chi ne deve controllare l'operato.

Il comma 3 prevede che i contratti già stipulati, purché non in corso di esecuzione, vengano adeguati a quanto previsto dal precedente comma 1. Qualora mancassero i requisiti attestati dal direttore dei lavori, il committente avrà l'onere di aprire una nuova procedura di selezione dell'operatore economico. In questi casi, la disposizione prevede che gli obblighi precedentemente assunti si risolvano senza alcun obbligo di risarcimento a carico del committente, anche nei casi di mancata verifica entro i termini previsti.

Il comma 4 stabilisce che gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

Il comma 5 ha carattere sanzionatorio, prevedendo in capo ad amministratori di condominio, rappresentanti di consorzio e commissari dei consorzi obbligatori, la riduzione del compenso in caso di ritardo, oltre i 30 giorni dalla chiusura del cantiere, nella consegna della documentazione di conclusione dei lavori. E' prevista la decurtazione del 20% del compenso per il primo mese di ritardo, e del 50% per i mesi successivi.

Il comma 6 impone alle imprese affidatarie dei lavori un limite per il ricorso al subappalto nella misura del trenta per cento dei lavori affidati, fatto salvo quanto previsto dal codice civile in tema di autorizzazione del committente, nonché il divieto di ulteriori subappalti. La disposizione pone in capo all'affidatario dei lavori l'obbligo di comunicare al committente copia del contratto con il sub-contraente con tutte le relative informazioni. La disposizione in esame stabilisce, infine, che i contratti non possono essere ceduti, sotto qualsiasi forma, pena la nullità del contratto stesso.

Il comma 7 disciplina i casi in cui il contratto per la riparazione e/o ricostruzione si intende sciolto di diritto, ossia nei casi di fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo dell'affidatario.

Il comma 8 introduce la tracciabilità dei flussi finanziari dei contributi erogati ai privati e delle somme da questi trasferite agli operatori economici a cui sono stati affidati i lavori di esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. Si istituisce, inoltre, un controllo a campione della Corte dei Conti che potrà richiedere, anche tramite la Guardia di Finanza, la

documentazione necessaria per i suddetti controlli sia ai comuni che erogano i contributi, sia ai soggetti privati che hanno affidato i lavori e li hanno pagati, sia alle imprese che hanno ricevuto i pagamenti. Infine, si prevede che i Titolari degli Uffici Speciali per la ricostruzione, informino sia la Corte dei Conti che la Guardia di finanza delle irregolarità amministrative e contabili riscontrate nell'ambito dei controlli sui processi della ricostruzione che già effettuano per legge.

Il comma 9 codifica l'esigenza della predisposizione di un programma degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati o distrutti dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse assegnate e da assegnare. Il programma è predisposto dalle amministrazioni competenti per settore di intervento sentiti i sindaci dei comuni interessati e le diocesi territorialmente competenti, nel caso di edifici di culto. Il programma pluriennale degli interventi è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE. I Piani sono approvati con delibera del predetto Comitato. Una disciplina particolare è prevista per le scuole, poiché in casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici al fine di garantire la qualità dei servizi ai cittadini, il programma degli interventi può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici.

Il comma 10 dispone per accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici nei territori abruzzesi è istituita presso la Regione Abruzzo, in conformità con il DPCM 30 giugno 2011, la Stazione Unica Appaltante, con il compito di assicurare l'efficacia, l'efficienza, l'imparzialità e la trasparenza della gestione dei contratti pubblici.

Il comma 11 prevede che, qualora la ricostruzione riguardi edifici di interesse storico artistico e paesaggistico i lavori non possano essere avviati senza preventiva autorizzazione del soprintendente competente e senza preventiva autorizzazione paesaggistica.

Il comma 12 prevede che a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 bis del decreto legge n. 43/2013, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento computato anno per anno sulle risorse disponibili sia destinata ad interventi per il sostegno dello sviluppo economico del territorio abruzzese colpito dal sisma del 6 aprile 2009. In particolare, si specificano le categorie di interventi realizzati nell'ambito di un programma di sviluppo più ampio, volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese.

Il comma 13 si introduce una modifica al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nella parte in cui regolamenta la competenza territoriale degli Uffici Speciali, estendendo la competenza dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere anche ai comuni "fuori cratere", per tutti gli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili

caratterizzati dalla presenza del nesso di causalità diretta tra danno subito ed evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

Il comma 14 introduce una modifica al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che regolamenta la procedura per la nomina dei titolari degli Uffici Speciali per la ricostruzione. Pur rimanendo fermo il rinvio, per la disciplina delle suddette modalità alle Intese, si ritiene necessario che il legislatore chiarisca che la suddetta nomina avvenga con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, unificando, in tal modo, la procedura per entrambi i Titolari dei due Uffici.

Il comma 15 prevede l'assegnazione al comune dell'Aquila di un contributo straordinario pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 7 milioni di euro per far fronte ai maggiori costi sostenuti o alle minori entrate verificatesi durante la fase di ricostruzione post emergenziale e 1 milioni di euro ad integrazione delle risorse stanziate per le finalità di cui al comma 448 della legge n. 190 del 2014, per l'esenzione ai fini TASI sugli edifici distrutti o inagibili, per danni del sisma. Per le medesime finalità di cui al citato comma 448 è destinato, altresì, l'importo di 0,5 milioni di euro per i restanti comuni del cratere. Agli oneri si provvede con le risorse destinate alla ricostruzione dall'articolo 7 bis del decreto legge n. 43 del 2013, che a tale fine sono state incrementate con successivi rifinanziamenti previsti dalla legge n. 147 del 2013, dalla legge n. 190 del 2014, atteso che si tratta comunque di risorse da destinare a esigenze conseguenti alla situazione di criticità inerente al processo di ricostruzione in corso e alla inagibilità di molti immobili situati nei territori colpiti dal sisma del 2009. La stessa legge n. 147 del 2013, al comma 255, ha previsto la possibilità di far fronte alle spese obbligatorie con le predette risorse per la ricostruzione, proprio in una visione unitaria del processo di ricostruzione e relative spese.

Il comma 16 prevede la clausola di neutralità finanziaria per gli interventi previsti ai commi da 1 a 11 e da 13 a 14 della disposizione in esame.

Art. 12

(Zone Franche urbane – Emilia)

La proposta normativa in esame prevede l'istituzione di una zona franca urbana nei comuni indicati dal comma 1 colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014. L'agevolazione riguarda l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'irap dall'imu per gli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati dai soggetti per l'esercizio dell'attività economica relativamente agli anni 2015 e 2016. Beneficiari dell'agevolazione sono le imprese localizzate all'interno della zona franca delimitata dal comma 1 con i requisiti previsti dal successivo comma 2.

I commi da 3 a 5, trattandosi di disposizioni aventi natura ordinamentale non determinano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 6 circoscrive a determinati periodi di imposta le agevolazioni introdotte.

Il comma 7 prevede un limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22bis del DL n. 66/2014. Tale importo costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni correlate alla zona franca urbana.

Il comma 8 non determina oneri in quanto disciplina le modalità di attuazione dell'articolo.

Art. 13

(Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

Il comma 1 prevede che il Presidente della Regione Lombardia possa destinare fino a 205 milioni di euro, con la modalità del contributo diretto, per le finalità di cui all' art.3, comma 1, lettera a), b) e f), del d.l. 74/2012, in cui si prevede la concessione di contributi per:

- riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per i servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati;
- attività produttive che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali;
- delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantire la continuità produttiva.

Il comma 2 prevede che agli oneri si provveda con utilizzo della contabilità della ricostruzione intestata al Presidente della Regione, che viene incrementata:

a) per 140 mln di euro mediante riduzione per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui art. 3-bis, d.l. 95 del 2012 ("c.d. plafond ricostruzione"),;
b) per 65 mln di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'art.11, comma 13 del d.l. 174/2012 ("c.d. plafond moratoria").

La norma non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto si provvede nell'ambito di risorse già previste a legislazione vigente per quanto riguarda le rate di ammortamento dei mutui accesi per la ricostruzione di cui all'articolo 3 bis del d.l. 95 del 2012 e, comunque, nel limite di spesa stimato per quanto riguarda i tiraggi effettivi degli stessi mutui.

Per quanto riguarda le risorse di cui all'art. 11, comma 13, del d.l. 174 del 2012, inizialmente pari a complessivi 215 milioni di euro, successivamente ridotti a 165 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1 comma 9 del d.l. n. 74 del 2014, sussistono adeguate disponibilità per far fronte agli oneri recati dal comma 1 nonché a quelli di cui ai successivi commi 3 e 4, per complessivi 124,3 milioni di euro.

Infatti a fronte delle disponibilità a legislazione vigente, si deve tenere conto che gli oneri connessi ai mutui attivati per le sospensioni tributarie (tenendo conto delle varie proroghe disposte con successivi provvedimenti normativi) non superano i 40 milioni di euro incluse commissioni e spese di gestione.

Comma 3: prevede che al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna siano ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, già inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

La disposizione comporta un onere di 20 milioni di euro in termini di indebitamento netto, alla cui copertura si provvede ai sensi del successivo comma 6.

Comma 4: dispone, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici di maggio 2012, la proroga al 31 dicembre 2016 dell'esenzione IMU, prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, la cui scadenza è attualmente fissata al 30 giugno 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 662-664 della legge 190 del 2014. Si dispone pertanto la proroga dell'esenzione in questione per ulteriori 18 mesi rispetto alla legislazione vigente, con un onere quantificato in complessivi 39,3 milioni di euro, di cui 13,1 milioni per l'anno 2015 (6 mesi) e 26,2 milioni per l'anno 2016 (12 mesi). La perdita di gettito è riferibile, nel 2015, a 4,5 milioni relativi alla quota statale e 8,6 milioni alla quota di spettanza comunale e, nel 2016, a 9 milioni relativi alla quota statale e 17,2 milioni alla quota di spettanza comunale. La quantificazione è in linea con quella alla base della proroga disposta dalla Legge di stabilità per il 2015. Alla copertura degli oneri si provvede, ai sensi del successivo comma 6.

Comma 5: estende la possibilità di concedere finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. 95 del 2012, anche ai danni subiti dai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio.

Non si tratta, tuttavia, di una estensione dell'ambito di applicazione della norma, bensì di una specificazione del termine "scorte", già previsto a legislazione vigente, in cui viene ricompresa la fattispecie di "prodotti in corso di maturazione" ovvero di "stoccaggio".

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si provvede nel limite delle risorse dell'originaria autorizzazione di spesa.

Comma 6: prevede la copertura degli oneri previsti dai commi 3 e 4, pari complessivamente a 59,3 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 33,1 milioni di euro per il 2015 e 26,2 milioni di euro per il 2016, delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012. Come specificato al comma 2, a fronte delle risorse disponibili a legislazione vigente, che ammontano a 165 milioni di euro, residuano adeguate disponibilità, al netto di tutti gli oneri connessi ai mutui attivati per le sospensioni tributarie.

Articolo 14

(Clausola di salvaguardia)

Sulla base della normativa vigente (art. 1, comma 632, della legge di stabilità 2015) in caso di mancato riconoscimento delle deroghe relative alle disposizioni di cui al comma 629, lettera a), n. 3, capoverso d)-quinquies e comma 629, lettera b), scatterebbe la clausola di salvaguardia recuperando il gettito netto previsto dal 2015 mediante l'aumento delle aliquote delle accise sui carburanti.

L'articolo in esame, fermo restando tale meccanismo e fermi restando gli obiettivi di gettito indicati nel suddetto comma 632, prevede solo il differimento dal 30 giugno al 30 settembre 2015 del termine per l'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli per aumentare le predette aliquote, in relazione alla mancata autorizzazione della misura di deroga per le disposizioni di cui al citato comma 629. Le aliquote delle accise saranno determinate in misura tale da realizzare dal 2015 gli obiettivi di gettito scontati in bilancio, assicurando l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 15

(Servizi per l'impiego)

L'articolo in esame, al comma 3, prevede che, nell'ambito delle convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, volte a regolare i rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio di ciascuna Regione, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 70 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Tale norma comporta, quindi, un onere di 70 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 cui si provvede, come previsto dal successivo comma 4, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 16

(Misure urgenti per il gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Essa si pone invece in linea con le politiche di spending review dirette a ridurre il numero delle centrali di committenza, anche avvalendosi di Consip.

DL .../2015- Disposizioni urgenti in materia di Enti territoriali
(milioni di euro)

articolo	comma	descrizione	e/s		SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
		CAPO I - Enti Locali														
6	3	Restituzione dal 2019 invece che dal 2016 anticipazioni di liquidità da erogare agli Enti locali commissariati (art.143 dlgs 267/2000) - minori interessi attivi	e	ext		-0,4	-0,4	-0,4								
6	3	Restituzione dal 2019 invece che dal 2016 anticipazioni di liquidità da erogare agli Enti locali commissariati (art.143 dlgs 267/2000) - maggiori spese	s	c						0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4
6	5	Restituzione dal 2019 invece che dal 2016 anticipazioni di liquidità già erogate agli Enti locali commissariati (art.143 dlgs 267/2000) - minori interessi attivi	e	ext		-9,9	-9,7	-9,5								
6	5	Restituzione dal 2019 invece che dal 2016 anticipazioni di liquidità già erogate agli Enti locali commissariati (art.143 dlgs 267/2000) - maggiori spese	s	c						9,9	9,7	9,5		9,9	9,7	9,5
6	6	Restituzione dal 2019 invece che dal 2016 anticipazioni di liquidità già erogate agli Enti locali commissariati (art.143 dlgs 267/2000) - Riduzione TAB A	s	c		-10,4	-10,1	-9,9		-10,4	-10,1	-9,9		-10,4	-10,1	-9,9
8	11	Contributo a Comuni - minori interessi attivi	e	ext		-5,7	-5,5	-5,3								
8	11	Contributo a Comuni - maggiori spese	s	c						5,7	5,5	5,3		5,7	5,5	5,3
8	12	Contributo a Comuni - Riduzione Tab. A MEF	s	c		-5,7	-5,5	-5,3		-5,7	-5,5	-5,3		-5,7	-5,5	-5,3
10	1-4	Oneri per implementazione progetto Anagrafe Nazionale Popolazione Residente e Carta di identità elettronica	s	c		0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	0,7
10	6	Riduzione FISPE	s	c		-0,7	-0,7	-0,7		-0,7	-0,7	-0,7		-0,7	-0,7	-0,7
13	1	Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi del 20 e 29 maggio 2012	s	k	140,0				205,0				205,0			
13	2	Riduzione crediti di imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia (art. 3-bis, DL 95/2012)	s	k	-140,0				-140,0				-140,0			
13	2	Rimodulazione risorse per eventi calamitosi 2012 - Riduzione risorse PCM	s	k					-65,0				-65,0			
13	3	Riduzione obiettivi Patto di Stabilità Interno Comuni e Province Emilia Romagna	s	c					20,0				20,0			
13	4	Proroga al 31 Dicembre 2016 esenzione IMU per immobili strumentali cat. D ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012- quota Stato	e	t	-4,5	-9,0			-4,5	-9,0			-4,5	-9,0		
13	4	Proroga al 31 Dicembre 2016 esenzione IMU per fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012- quota Comuni	e	t					-8,6	-17,2			-8,6	-17,2		
13	4	Proroga al 31 Dicembre 2016 esenzione IMU per fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012	s	c	8,6	17,2										
13	6	Rimodulazione risorse per eventi calamitosi 2012 - Riduzione risorse PCM	e	ext	33,1	26,2										
13	6	Rimodulazione risorse per eventi calamitosi 2012 - Riduzione risorse PCM	s	c					-33,1	-26,2			-33,1	-26,2		
		- Entrate	e		28,6	1,2	-15,6	-15,2	-13,1	-26,2	0,0	0,0	-13,1	-26,2	0,0	0,0
		- Spese	s		8,6	1,2	-15,6	-15,2	-13,1	-26,2	0,0	0,0	-13,1	-26,2	0,0	0,0
		SALDO			20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9	1	Riduzione da 2.005 a 1.720 mln del limite previsto da art 1 c.465 legge 190/2014 per raggiungimento equilibri di finanza pubblica delle RSO (1)	s	c					-285,0				-285,0			

(1) - La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1 determina un miglioramento in termini di indebitamento netto di 285 milioni al fine di compensare il mancato effetto per l'anno 2015 derivante dalla riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria stabilita con l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2015 con cui sono state definite le modalità del concorso delle Regioni a statuto ordinario agli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2015 definiti con la legge di stabilità 2015. La misura, considerata insieme agli effetti della citata intesa, risulta pertanto neutrale sui saldi di finanza pubblica rispetto a quanto previsto nei tendenziali di spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 32/L alla Gazzetta Ufficiale *n. 140 del 19 giugno 2015.*

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e urgenza di definire gli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2015, come approvati con l'intesa sancita nella Conferenza Stato - Città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015, in modo da consentire agli stessi di programmare la propria attività finanziaria e predisporre in tempi rapidi il bilancio di esercizio 2015;

Ritenuta la necessità e urgenza di attribuire spazi finanziari, anticipazioni di cassa e minori vincoli ai comuni anche al fine di consentire spese per specifiche finalità, in particolare per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, compresi quelli derivanti da eventi calamitosi;

Ritenuta la necessità e urgenza di implementare le disposizioni finalizzate al collocamento dei dipendenti delle province, non essenziali all'espletamento delle funzioni ad esse residuate;

Ritenuta la necessità e urgenza di consentire a città metropolitane, province e comuni la rinegoziazione dei mutui, la rimodulazione dei piani pluriennali di riequilibrio;

Ritenuta la necessità e urgenza di dettare disposizioni volte a incrementare ulteriormente la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili;

Ritenuta, altresì, la necessità e urgenza di specificare ed assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali, come sancito nell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 26 febbraio 2015;

Ritenuta la necessità e urgenza di dettare disposizioni finalizzate a migliorare ulteriormente gli obiettivi di trasparenza e di accelerazione nei processi di ricostruzione dopo il sisma del 6 aprile 2009; di prevedere l'istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU) nell'ambito dei territori emiliani colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014 in favore delle microimprese; di dettare disposizioni finalizzate ad accelerare la ripresa sociale e imprenditoriale nell'ambito dei territori lombardi colpiti dall'alluvione del 20 e 29 maggio 2012; di prorogare il termine fissato dall'articolo 1, comma, 632 della legge n. 190 del 2014;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di implementare l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, includendovi i dati relativi allo stato civile e alle liste di leva, e di assicurare ai comuni la disponibilità di un sistema di controllo, gestione ed interscambio dei dati e servizi per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, nonché di adottare misure per rafforzare i servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione di politiche attive del lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

ENTI LOCALI

Art. 1.

(Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città

metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)

1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al presente decreto. Ciascuno dei predetti obiettivi è ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

2. In ciascuno degli anni 2015-2018, con riferimento alle spese relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti ai comuni i seguenti spazi finanziari:

a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera *b)*: spazi finanziari per 10 milioni di euro;

b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro;

c) spese per l'esercizio della funzione di ente capofila: spazi finanziari per 30 milioni di euro;

d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro.

3. I comuni di cui al comma 1 comunicano, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 10 maggio, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese relative alle fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai commi 4 e 5. Nell'anno 2015, ai comuni che richiedono spazi finanziari per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012, connessi alle bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, è riservato un importo pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui alla lettera *b)* del comma 2. Le richieste di spazi finanziari per sostenere le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto sono prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della quota di cui alla lettera *b)* del comma 2 al netto della riserva di cui al periodo precedente. Nel caso in cui tali richieste superino l'ammontare complessivo di 20 milioni di euro, le quote riguardanti le fattispecie di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 2 sono ridotte in misura proporzionale al fine di assicurare che agli altri interventi ascrivibili alla lettera *b)* sia riservato un importo pari a 20 milioni di euro. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili per ciascuna delle fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari, fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Nel caso in cui la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi finanziari disponibili in ciascuna fattispecie, la parte residuale è attribuita ai comuni con le procedure di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.

4. Per l'anno 2015, la comunicazione da parte dei comuni delle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 2, lettera *b)*, è effettuata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione comunica alla Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun comune per sostenere spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Gli spazi finanziari sono assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole

richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziari.

5. Con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi finanziari di cui alla lettera *c)*, del comma 2, finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno, può essere effettuata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusivamente dagli enti che non hanno beneficiato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del comma 6-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 6-*bis* è inserito il seguente: «6-*ter*. Per l'anno 2015 la comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 6-*bis* avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria di cui al comma 6-*bis*, l'accordo assume come riferimento gli obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015, resi noti agli enti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.».

7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle province e alle città metropolitane la predetta sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.

8. Il primo periodo del comma 145 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2015, per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario gli importi relativi:

a) all'esclusione, dai saldi di cui al comma 463, delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea sostenute dalle regioni;

b) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali;

c) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione "2007-2013" e nella Programmazione "2014-2020", a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali.

Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 30 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.».

9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

«3-*ter*. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta

nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013».

10. Per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.

Art. 2.

(Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile)

1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazionerisultanti dal rendiconto 2014 nonpossono essere applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente già avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1º gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014,» sono soppresse;

b) dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

«17-*bis*. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1º gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera *a)*, limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.».

3. Nell'esercizio 2015, glienti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.

4. All'articolo 200, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«c-*bis)* da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»

5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera *e)*, del medesimo articolo 243-*bis*, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

Art. 3.

(Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015)

1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.

2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1º giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

3. All'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «delle capacità fiscali nonché dei» sono sostituite dalle seguenti «della differenza tra le capacità fiscali e i»

b) in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2015, l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per l'anno 2015, ed è pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.»

4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo:

«La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014;

b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) importo relativo al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di personale)

1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7

aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *d)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Il personale delle province che alla data del 31 dicembre 2014 si trova in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

3. All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole «nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile» sono aggiunte le seguenti «; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente».

4. All'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.»

Art. 5.

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'art. 4 comma 1.

3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.

Art. 6.

(Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità)

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno, è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di 40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze.

3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzato l' utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 1.

5. La restituzione delle anticipazioni di liquidità, maggiorate degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in ragione delle specifiche ed esclusive finalità del presente articolo e in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge, è effettuato a decorrere dall'anno 2019 fino alla scadenza di ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso della stessa.

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti.

Art. 7.

(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali)

1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione.

3. Per l'anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo restando l'effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato articolo 16. La maggiore riduzione non può, in ogni caso, assumere un valore negativo.

4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola «TARI» sono aggiunte le parole «e della TARES».

5. Al comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i comuni la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».

6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 dicembre 2014».

7. Al comma 2-*ter* dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

8. All'articolo 1, comma 568-*bis*, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzio».

9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654 è aggiunto il seguente:

«654-*bis*. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)».

Art. 8.

(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali)

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono incrementate, per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le predette finalità sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni di euro della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» e per 1.892 milioni di euro della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale». Il predetto importo di 2.000 milioni di euro è ulteriormente incrementabile delle ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale».

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma

proporzionalmente alle richieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullità, entro il 30 giugno 2015, ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015. Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. Il decreto di cui al primo periodo assegna anche eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché le eventuali somme conseguenti a verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo periodo, le ulteriori eventuali risorse resesi disponibili nella «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui al terzo periodo del comma 1.

3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 a ciascuna regione e provincia autonoma è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo di cui al comma 2.

4. L'erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui ai precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è subordinata, oltre che alla verifica positiva effettuata dal Tavolo di cui al comma 2, in merito agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

5. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non rilevano ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non più dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro.

7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità.

8. Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

10. Per l'anno 2015 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

11. Ai fini di cui al comma 10, per l'anno 2015, è autorizzato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 530 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 9.

12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari a 5.671.000 euro per l'anno 2016, a 5.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.346.645 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. All'articolo 1, comma 9-*quinquies*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2015».

Art. 9.

(Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università)

1. All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «2.005» è sostituita dalla seguente: «1.720».

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 488 è aggiunto il seguente:

«488-*bis*. In applicazione dell'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, le risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle regioni a statuto ordinario, ai fini delle riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari validi ai fini del

patto di stabilità interno ai comuni, alle città metropolitane e alle province ricadenti nel proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le necessarie regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri rendiconti di tali operazioni a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.».

3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 484 le parole: «previste dal comma 481» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 481 e 482», le parole: «esclusivamente per pagare i» sono sostituite dalle seguenti: «per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai», le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «per il 75 per cento ai comuni.» sono sostituite dalle seguenti: «per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.».

b) al comma 485 dopo le parole: «30 aprile 2015» sono inserite le seguenti: «e del 30 settembre 2015».

4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 478 è aggiunto il seguente:

«478-*bis*. Le disposizioni recate dai commi da 460 a 478, ad esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna.».

5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014, può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La quota del disavanzo formatosi nel 2014 è interamente applicata all'esercizio 2015. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

6. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, dopo le parole: «Per le finalità del presente comma» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro,».

7. All'articolo 1, comma 431, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 novembre 2015»;

b) dopo le parole: «e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata,».

8. All'articolo 43, comma 9-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo periodo, la parola: «sentite» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con».

9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: «2013», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2»;

b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: «Per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per

gli anni dal 2011 al 2016» e le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»; al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»;

c) all'articolo 7, al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»; al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2016»;

d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2017».

10. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle università non statali che gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo».

11. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei termini previsti dall'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 517 del 1999».

Art. 10.

(Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta d'identità elettronica)

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.»;

b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l'ANPR.».

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attività di implementazione dell'ANPR, ivi incluse quelle di progettazione, sono curate dal Ministero dell'interno d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale.

3. All'articolo 7-*vicies* ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: «2-*bis*. L'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.»

4. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i commi 2 e 3 sono abrogati.

5. In attesa dell'attuazione del comma 3 si mantiene il rilascio della carta d'identità elettronica di cui all'articolo 7-*vicies* ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa per investimenti di 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 8 milioni di euro l'anno 2016 e di 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020 e, per le attività di gestione, di 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, quanto a 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro l'anno 2016 e a 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche in conto residui, di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, quanto a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 11.

(Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009)

1. 1. I contratti per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione nei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere stipulati ai sensi dell'articolo 67-*quater ,* comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare, devono essere contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, la cui mancanza determina la nullità del contratto stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della certificazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il progettista e il direttore dei lavori non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto.

3. I contratti già stipulati purché non in corso di esecuzione, sono adeguati, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla previsione del comma 1. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente decreto.

4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

5. Le certificazioni di conclusione lavori con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del

trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, copia dei contratti con il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità.

7. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, nonché nei casi previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto.

8. Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici speciali informano la Guardia di Finanza e la Corte dei conti circa le irregolarità riscontrate.

9. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici.

10. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 che ha interessato la regione Abruzzo, è istituita la Stazione Unica Appaltante per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011, recante «Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 -- Piano straordinario contro le mafie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2011, n. 200, con il compito di assicurare:

a) l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica;

b) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;

c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali;

d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo.

12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata, per gli importi così

determinati in ciascun anno, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: *a)* interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; *b)* attività e programmi di promozione dei servizi turistici e culturali; *c)* attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; *d)* azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; *e)* azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; *f)* interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 2014, n. 211. Il programma di sviluppo è sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

13. Al comma 2 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «sui restanti comuni del cratere» sono aggiunte le seguenti: «nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.»

14. Al comma 3 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al terzo periodo, dopo la parola: «titolari» sono aggiunte le seguenti: «nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

15. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, è assegnato al comune de L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo è destinato: *a)* per l'importo di 7 milioni di euro per fare fronte a oneri connessi al processo di ricostruzione del comune de L'Aquila; *b)* per l'importo di 1 milione di euro a integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; *c)* per l'importo di 0,5 milione di euro a integrare le risorse di cui alla lettera *b)* e da destinare ai comuni, diversi da quello de L'Aquila, interessati dal suddetto sisma.

16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da 13 a 14 di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

(Zone Franche urbane - Emilia)

1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della

Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» / nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 13.

(Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il Presidente della regione Lombardia può destinare, nella forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *f)*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte quanto a 140 milioni di euro mediante riduzione per

l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 65 milioni di euro a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette risorse sono versate sulla contabilità speciale n. 5713 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, intestata al Presidente della regione Lombardia.

3. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, secondo quanto previsto dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, già inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

4. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2016».

5. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «la continuità produttiva,» sono inserite le seguenti: «e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari,».

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 33,1 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 26,2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 14.

(Clausola di salvaguardia)

1. All'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2015».

Art. 15.

(Servizi per l'impiego)

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.

2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione

amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.

3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 70 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.

4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 70 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui al comma 3.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma.

6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da «Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro» fino alla fine del comma sono abrogate.

Art. 16.

(Misure urgenti per il gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica)

1. Al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure.

Art. 17.

(Disposizioni finali)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.

Art. 18.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2015.

MATTARELLA

Renzi - Padoan - Alfano

Visto, *il Guardasigilli*: Orlando.

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1010020010	Piemonte	Acqui Terme	1.126.937	1.211.773
1010020030	Piemonte	Alessandria	9.372.948	10.078.549
1010020090	Piemonte	Arquata Scrivia	197.305	212.158
1010020110	Piemonte	Balzola	100.896	108.491
1010020120	Piemonte	Basaluzzo	91.694	98.597
1010020130	Piemonte	Bassignana	110.015	118.297
1010020170	Piemonte	Bistagno	132.211	142.164
1010020180	Piemonte	Borghetto di Borbera	147.435	158.534
1010020200	Piemonte	Borgo San Martino	136.436	146.706
1010020210	Piemonte	Bosco Marengo	139.971	150.508
1010020220	Piemonte	Bosio	82.718	88.945
1010020290	Piemonte	Capriata d'Orba	155.337	167.031
1010020300	Piemonte	Carbonara Scrivia	59.634	64.123
1010020320	Piemonte	Carpeneto	96.769	104.053
1010020360	Piemonte	Casal Cermelli	86.058	92.537
1010020380	Piemonte	Casale Monferrato	1.308.314	1.406.804
1010020390	Piemonte	Casalnoceto	76.232	81.971
1010020410	Piemonte	Cassano Spinola	202.468	217.709
1010020420	Piemonte	Cassine	168.714	181.415
1010020460	Piemonte	Castellazzo Bormida	309.325	332.611
1010020480	Piemonte	Castelletto d'Orba	113.248	121.773
1010020500	Piemonte	Castelletto Monferrato	104.337	112.191
1010020520	Piemonte	Castelnuovo Scrivia	146.942	158.004
1010020570	Piemonte	Cerrina Monferrato	106.790	114.830
1010020590	Piemonte	Conzano	79.228	85.192
1010020610	Piemonte	Cremolino	83.570	89.862
1010020660	Piemonte	Felizzano	250.406	269.257
1010020710	Piemonte	Frassineto Po	129.820	139.592
1010020730	Piemonte	Frugarolo	116.181	124.927
1010020740	Piemonte	Fubine	126.683	136.219
1010020750	Piemonte	Gabiano	79.280	85.248
1010020790	Piemonte	Gavi	241.196	259.354
1010020870	Piemonte	Lu	92.148	99.085
1010020890	Piemonte	Masio	83.621	89.916
1010020900	Piemonte	Melazzo	64.951	69.841
1010020920	Piemonte	Mirabello Monferrato	137.831	148.207
1010020930	Piemonte	Molare	129.957	139.740
1010020950	Piemonte	Mombello Monferrato	69.751	75.002
1010021060	Piemonte	Morano sul Po	105.326	113.255
1010021100	Piemonte	Murisengo	91.856	98.771
1010021110	Piemonte	Novi Ligure	1.173.304	1.261.631
1010021120	Piemonte	Occimiano	180.732	194.337
1010021180	Piemonte	Ovada	400.367	430.507
1010021190	Piemonte	Oviglio	95.207	102.374
1010021200	Piemonte	Ozzano Monferrato	125.998	135.483
1010021240	Piemonte	Pasturana	68.899	74.086
1010021250	Piemonte	Pecetto di Valenza	83.562	89.852
1010021290	Piemonte	Pontecurone	251.238	270.151
1010021300	Piemonte	Pontestura	90.867	97.708
1010021330	Piemonte	Ponzone	114.175	122.771
1010021350	Piemonte	Pozzolo Formigaro	268.674	288.900
1010021370	Piemonte	Predosa	117.004	125.812
1010021380	Piemonte	Quargnento	107.608	115.709
1010021390	Piemonte	Quattordio	123.233	132.510
1010021410	Piemonte	Rivalta Bormida	248.037	266.710
1010021440	Piemonte	Rocca Grimalda	63.359	68.129
1010021460	Piemonte	Rosignano Monferrato	113.356	121.890

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1010021480	Piemonte	Sale	287.517	309.162
1010021500	Piemonte	San Giorgio Monferrato	143.287	154.074
1010021510	Piemonte	San Salvatore Monferrato	252.420	271.423
1010021550	Piemonte	Sarezzano	65.922	70.885
1010021570	Piemonte	Serravalle Scrivia	421.693	453.438
1010021580	Piemonte	Sezzadio	86.359	92.860
1010021590	Piemonte	Silvano d'Orba	119.974	129.005
1010021600	Piemonte	Solero	119.894	128.919
1010021620	Piemonte	Spigno Monferrato	74.193	79.779
1010021640	Piemonte	Stazzano	173.725	186.803
1010021650	Piemonte	Strevi	84.543	90.907
1010021660	Piemonte	Tagliolo Monferrato	106.471	114.486
1010021700	Piemonte	Ticineto	96.181	103.421
1010021710	Piemonte	Tortona	2.055.895	2.210.664
1010021740	Piemonte	Valenza	2.700.888	2.904.213
1010021750	Piemonte	Valmacca	74.896	80.534
1010021760	Piemonte	Vignale Monferrato	105.065	112.975
1010021770	Piemonte	Vignole Borbera	110.080	118.378
1010021780	Piemonte	Viguzzolo	206.786	222.353
1010021820	Piemonte	Villanova Monferrato	211.660	227.594
1010021840	Piemonte	Visone	88.712	95.390
1010021850	Piemonte	Volpedo	69.064	74.264
1010070010	Piemonte	Agliano Terme	144.229	155.087
1010070050	Piemonte	Asti	2.564.859	2.757.943
1010070070	Piemonte	Baldichieri d'Asti	85.541	91.980
1010070120	Piemonte	Buttigliera d'Asti	134.050	144.142
1010070130	Piemonte	Calamandrana	101.223	108.843
1010070140	Piemonte	Calliano	88.175	94.813
1010070150	Piemonte	Calosso	71.435	76.813
1010070170	Piemonte	Canelli	545.231	586.277
1010070220	Piemonte	Castagnole delle Lanze	252.990	272.036
1010070230	Piemonte	Castagnole Monferrato	66.302	71.293
1010070250	Piemonte	Castell'Alfero	178.446	191.880
1010070280	Piemonte	Castello di Annone	137.179	147.506
1010070310	Piemonte	Castelnuovo Don Bosco	211.542	227.467
1010070400	Piemonte	Cisterna d'Asti	87.367	93.944
1010070420	Piemonte	Cocconato	107.664	115.769
1010070500	Piemonte	Costigliole d'Asti	181.522	195.187
1010070520	Piemonte	Dusino San Michele	76.178	81.912
1010070530	Piemonte	Ferrere	91.162	98.025
1010070580	Piemonte	Incisa Scapaccino	137.028	147.344
1010070590	Piemonte	Isola d'Asti	128.386	138.051
1010070650	Piemonte	Mombaruzzo	85.893	92.359
1010070660	Piemonte	Mombercelli	137.343	147.682
1010070670	Piemonte	Monale	64.765	69.640
1010070690	Piemonte	Moncalvo	188.671	202.875
1010070750	Piemonte	Montechiaro d'Asti	78.966	84.911
1010070760	Piemonte	Montegrosso d'Asti	143.408	154.203
1010070770	Piemonte	Montemagno	69.717	74.966
1010070781	Piemonte	Montiglio Monferrato	98.180	105.571
1010070800	Piemonte	Nizza Monferrato	442.892	476.233
1010070870	Piemonte	Portacomaro	204.118	219.464
1010070890	Piemonte	Refrancore	180.140	193.701
1010070960	Piemonte	Rocchetta Tanaro	119.374	128.361
1010070970	Piemonte	San Damiano d'Asti	200.873	215.994
1010071000	Piemonte	San Marzano Oliveto	73.300	78.818
1010071010	Piemonte	San Paolo Solbrito	67.847	72.954
1010071080	Piemonte	Tigliole	84.923	91.316

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1010071170	Piemonte	Villafranca d'Asti	176.270	189.539
1010071180	Piemonte	Villanova d'Asti	253.787	272.892
1010270030	Piemonte	Alba	1.324.367	1.424.087
1010270080	Piemonte	Bagnasco	60.888	65.472
1010270090	Piemonte	Bagnolo Piemonte	254.071	273.198
1010270100	Piemonte	Baldissero d'Alba	57.426	61.750
1010270120	Piemonte	Barge	151.162	162.542
1010270160	Piemonte	Belhette	177.070	190.400
1010270190	Piemonte	Bene Vagienna	255.517	274.752
1010270220	Piemonte	Bernezzo	178.435	191.867
1010270250	Piemonte	Borgo San Dalmazzo	426.306	458.399
1010270280	Piemonte	Boves	382.196	410.968
1010270290	Piemonte	Bra	1.726.486	1.856.457
1010270330	Piemonte	Brossasco	101.256	108.879
1010270340	Piemonte	Busca	211.106	226.998
1010270370	Piemonte	Canale	122.936	132.190
1010270400	Piemonte	Caraglio	205.640	221.120
1010270410	Piemonte	Caramagna Piemonte	155.580	167.292
1010270420	Piemonte	Cardè	56.620	60.883
1010270430	Piemonte	Carrù	214.229	230.357
1010270450	Piemonte	Casalgrasso	84.972	91.369
1010270460	Piemonte	Castagnito	116.855	125.652
1010270490	Piemonte	Castelletto Stura	97.507	104.847
1010270590	Piemonte	Cavallermaggiore	226.184	243.211
1010270610	Piemonte	Centallo	185.677	199.654
1010270620	Piemonte	Ceresole Alba	119.458	128.451
1010270640	Piemonte	Cervasca	243.562	261.898
1010270650	Piemonte	Cervere	127.691	137.304
1010270660	Piemonte	Ceva	152.070	163.518
1010270670	Piemonte	Cherasco	356.068	382.872
1010270680	Piemonte	Chiusa di Pesio	244.434	262.836
1010270720	Piemonte	Comeliano d'Alba	112.240	120.690
1010270730	Piemonte	Cortemilia	198.260	213.185
1010270750	Piemonte	Costigliole Saluzzo	173.387	186.440
1010270780	Piemonte	Cuneo	2.429.865	2.612.787
1010270790	Piemonte	Demonte	181.662	195.337
1010270800	Piemonte	Diano d'Alba	176.934	190.254
1010270810	Piemonte	Dogliani	318.389	342.357
1010270820	Piemonte	Dronero	323.672	348.038
1010270850	Piemonte	Envie	109.561	117.809
1010270860	Piemonte	Farigliano	234.868	252.549
1010270890	Piemonte	Fossano	905.072	973.206
1010270910	Piemonte	Frabosa Sottana	145.635	156.599
1010270950	Piemonte	Garessio	226.193	243.221
1010270960	Piemonte	Genola	192.904	207.426
1010270990	Piemonte	Govone	136.921	147.229
1010271000	Piemonte	Grinzane Cavour	132.631	142.616
1010271010	Piemonte	Guarene	185.252	199.198
1010271040	Piemonte	Lagnasco	91.417	98.299
1010271050	Piemonte	La Morra	183.773	197.607
1010271100	Piemonte	Limone Piemonte	428.840	461.123
1010271130	Piemonte	Magliano Alfieri	124.697	134.084
1010271140	Piemonte	Magliano Alpi	136.465	146.738
1010271150	Piemonte	Mango	87.138	93.697
1010271160	Piemonte	Manta	251.300	270.218
1010271170	Piemonte	Marene	180.346	193.922
1010271180	Piemonte	Margarita	77.711	83.561
1010271260	Piemonte	Monastero di Vasco	103.164	110.930

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1010271300	Piemonte	Mondovì	856.270	920.731
1010271320	Piemonte	Monforte d'Alba	153.851	165.433
1010271330	Piemonte	Montà	246.293	264.834
1010271400	Piemonte	Monteu Roero	80.414	86.467
1010271420	Piemonte	Monticello d'Alba	127.437	137.031
1010271430	Piemonte	Moretta	436.665	469.539
1010271440	Piemonte	Morozzo	120.566	129.642
1010271470	Piemonte	Narzole	194.589	209.238
1010271480	Piemonte	Neive	194.772	209.434
1010271510	Piemonte	Niella Tanaro	77.484	83.317
1010271520	Piemonte	Novello	72.088	77.514
1010271550	Piemonte	Ormea	197.721	212.605
1010271570	Piemonte	Paesana	165.166	177.599
1010271630	Piemonte	Peveragno	266.063	286.093
1010271650	Piemonte	Pianfei	142.254	152.963
1010271660	Piemonte	Piasco	180.597	194.192
1010271680	Piemonte	Piobesi d'Alba	79.873	85.886
1010271690	Piemonte	Pocapaglia	102.588	110.311
1010271700	Piemonte	Polonghera	161.841	174.024
1010271710	Piemonte	Priocca	71.372	76.745
1010271760	Piemonte	Racconigi	119.491	128.487
1010271790	Piemonte	Revello	392.510	422.058
1010271800	Piemonte	Rifreddo	186.774	200.835
1010271810	Piemonte	Robilante	53.119	57.118
1010271850	Piemonte	Roccabruna	154.274	165.888
1010271870	Piemonte	Roccasparvera	104.704	112.586
1010271890	Piemonte	Rocca de' Baldi	99.334	106.812
1010271900	Piemonte	Roccaforte Mondovì	125.325	134.760
1010271920	Piemonte	Roccavione	149.345	160.588
1010271940	Piemonte	Roddi	87.570	94.163
1010272010	Piemonte	Saliceto	97.011	104.314
1010272030	Piemonte	Saluzzo	795.191	855.054
1010272050	Piemonte	Sampeyre	208.306	223.988
1010272080	Piemonte	Sanfrè	147.483	158.585
1010272090	Piemonte	Sanfront	144.454	155.328
1010272100	Piemonte	San Michele Mondovì	323.053	347.373
1010272110	Piemonte	Sant'Albano Stura	141.661	152.325
1010272120	Piemonte	Santa Vittoria d'Alba	174.725	187.878
1010272130	Piemonte	Santo Stefano Belbo	265.195	285.159
1010272140	Piemonte	Santo Stefano Roero	100.606	108.180
1010272150	Piemonte	Savigliano	784.470	843.525
1010272170	Piemonte	Scarnafigi	114.526	123.148
1010272220	Piemonte	Sommariva del Bosco	200.238	215.312
1010272230	Piemonte	Sommariva Perno	177.532	190.897
1010272250	Piemonte	Tarantasca	123.446	132.739
1010272310	Piemonte	Trinità	135.845	146.071
1010272360	Piemonte	Venasca	117.259	126.087
1010272380	Piemonte	Vernante	101.037	108.643
1010272390	Piemonte	Verzuolo	263.099	282.905
1010272400	Piemonte	Vezza d'Alba	122.356	131.567
1010272410	Piemonte	Vicoforte	264.835	284.772
1010272420	Piemonte	Vignolo	108.791	116.981
1010272430	Piemonte	Villafalletto	170.911	183.778
1010272440	Piemonte	Villanova Mondovì	193.093	207.629
1010272460	Piemonte	Villar San Costanzo	89.785	96.544
1010520010	Piemonte	Agrate Conturbia	82.634	88.854
1010520060	Piemonte	Armeno	154.616	166.256
1010520070	Piemonte	Arona	932.653	1.002.864
1010520150	Piemonte	Bellinzago Novarese	284.114	305.502

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1010520170	Piemonte	Biandrate	121.824	130.995
1010520180	Piemonte	Boca	80.717	86.793
1010520200	Piemonte	Bogogno	110.246	118.545
1010520210	Piemonte	Bolzano Novarese	53.971	58.034
1010520220	Piemonte	Borgolavezzaro	132.988	143.000
1010520230	Piemonte	Borgomanero	873.440	939.194
1010520240	Piemonte	Borgo Ticino	312.590	336.122
1010520250	Piemonte	Briga Novarese	163.163	175.446
1010520260	Piemonte	Briona	65.240	70.151
1010520290	Piemonte	Caltignaga	123.551	132.852
1010520310	Piemonte	Cameri	369.794	397.633
1010520350	Piemonte	Carpignano Sesia	135.282	145.466
1010520390	Piemonte	Casalino	85.023	91.424
1010520420	Piemonte	Castelletto sopra Ticino	493.511	530.662
1010520440	Piemonte	Cavaglio d'Agogna	74.146	79.728
1010520460	Piemonte	Cavallirio	81.004	87.102
1010520480	Piemonte	Cerano	300.808	323.453
1010520500	Piemonte	Comignago	76.266	82.008
1010520530	Piemonte	Cressa	96.313	103.564
1010520560	Piemonte	Cureggio	121.983	131.166
1010520580	Piemonte	Divignano	76.106	81.835
1010520600	Piemonte	Dormelletto	199.090	214.078
1010520630	Piemonte	Fara Novarese	106.643	114.671
1010520640	Piemonte	Fontaneto d'Agogna	172.700	185.701
1010520660	Piemonte	Galliate	536.072	576.428
1010520670	Piemonte	Garbagna Novarese	87.507	94.094
1010520680	Piemonte	Gargallo	96.265	103.512
1010520690	Piemonte	Gattico	239.462	257.489
1010520700	Piemonte	Ghemme	478.146	514.141
1010520730	Piemonte	Gozzano	355.772	382.555
1010520740	Piemonte	Granozzo con Monticello	69.886	75.147
1010520760	Piemonte	Grignasco	273.629	294.228
1010520790	Piemonte	Invorio	243.361	261.681
1010520810	Piemonte	Lesa	261.720	281.423
1010520840	Piemonte	Maggiora	95.687	102.890
1010520860	Piemonte	Marano Ticino	116.296	125.051
1010520880	Piemonte	Massino Visconti	209.487	225.257
1010520890	Piemonte	Meina	171.291	184.185
1010520910	Piemonte	Mezzomerico	70.734	76.059
1010520940	Piemonte	Momo	156.292	168.058
1010520970	Piemonte	Nebbiuno	113.909	122.484
1010521000	Piemonte	Novara	4.583.006	4.928.018
1010521020	Piemonte	Oleggio	442.765	476.097
1010521030	Piemonte	Oleggio Castello	127.322	136.907
1010521060	Piemonte	Orta San Giulio	307.271	330.402
1010521080	Piemonte	Paruzzaro	151.458	162.859
1010521090	Piemonte	Pella	124.359	133.721
1010521100	Piemonte	Pettenasco	101.980	109.658
1010521140	Piemonte	Pogno	138.133	148.532
1010521150	Piemonte	Pombia	168.745	181.448
1010521160	Piemonte	Prato Sesia	104.325	112.179
1010521240	Piemonte	Romagnano Sesia	414.828	446.056
1010521250	Piemonte	Romentino	245.973	264.490
1010521270	Piemonte	San Maurizio d'Opaglio	252.554	271.566
1010521290	Piemonte	San Pietro Mosezzo	158.382	170.305
1010521320	Piemonte	Sizzano	88.907	95.600
1010521340	Piemonte	Sozzago	66.081	71.056
1010521360	Piemonte	Suno	188.729	202.937

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1010521460	Piemonte	Vaprio d'Agogna	58.930	63.367
1010521470	Piemonte	Varallo Pombia	328.654	353.396
1010521500	Piemonte	Veruno	98.491	105.905
1010521510	Piemonte	Vespolate	116.976	125.782
1010810010	Piemonte	Agliè	157.123	168.951
1010810020	Piemonte	Airasca	181.503	195.166
1010810040	Piemonte	Albiano d'Ivrea	117.782	126.649
1010810060	Piemonte	Almese	127.994	137.629
1010810080	Piemonte	Alpignano	495.919	533.252
1010810090	Piemonte	Andezeno	149.874	161.157
1010810120	Piemonte	Arignano	62.348	67.040
1010810130	Piemonte	Avigliana	396.903	426.782
1010810140	Piemonte	Azeglio	158.850	170.808
1010810160	Piemonte	Balangero	201.281	216.433
1010810180	Piemonte	Baldissero Torinese	265.313	285.285
1010810200	Piemonte	Banchette	236.559	254.368
1010810210	Piemonte	Barbania	81.767	87.922
1010810220	Piemonte	Bardonecchia	964.306	1.036.899
1010810240	Piemonte	Beinasco	671.699	722.265
1010810250	Piemonte	Bibiana	186.853	200.920
1010810270	Piemonte	Bollengo	134.355	144.469
1010810280	Piemonte	Borgaro Torinese	486.287	522.895
1010810300	Piemonte	Borgofranco d'Ivrea	192.698	207.204
1010810320	Piemonte	Borgone Susa	143.717	154.536
1010810330	Piemonte	Bosconero	171.753	184.683
1010810340	Piemonte	Brandizzo	306.465	329.536
1010810350	Piemonte	Bricherasio	265.449	285.432
1010810380	Piemonte	Brulno	270.428	290.786
1010810390	Piemonte	Brusasco	130.280	140.087
1010810400	Piemonte	Bruzolo	117.298	126.128
1010810410	Piemonte	Buriasco	76.440	82.194
1010810420	Piemonte	Burolo	144.308	155.172
1010810430	Piemonte	Busano	86.945	93.490
1010810440	Piemonte	Bussoleno	228.656	245.870
1010810450	Piemonte	Buttigliera Alta	195.625	210.352
1010810460	Piemonte	Cafasse	196.937	211.763
1010810470	Piemonte	Caluso	489.672	526.535
1010810480	Piemonte	Cambiano	243.122	261.424
1010810490	Piemonte	Campiglione Fenile	81.074	87.178
1010810500	Piemonte	Candia Canavese	84.930	91.324
1010810510	Piemonte	Candiolo	143.402	154.198
1010810521	Piemonte	Cantalupa	166.768	179.322
1010810540	Piemonte	Caprie	118.287	127.192
1010810570	Piemonte	Carignano	253.079	272.131
1010810580	Piemonte	Carmagnola	1.037.865	1.115.997
1010810590	Piemonte	Casalborgone	137.561	147.938
1010810600	Piemonte	Cascinette d'Ivrea	100.069	107.603
1010810610	Piemonte	Caselette	185.267	199.214
1010810620	Piemonte	Caselle Torinese	646.311	694.966
1010810630	Piemonte	Castagneto Po	111.716	120.126
1010810640	Piemonte	Castagnole Piemonte	111.416	119.803
1010810650	Piemonte	Castellamonte	268.641	288.864
1010810670	Piemonte	Castiglione Torinese	164.631	177.024
1010810671	Piemonte	Cavagnolo	138.045	148.437
1010810680	Piemonte	Cavour	171.791	184.724
1010810690	Piemonte	Cercenasco	103.138	110.902
1010810700	Piemonte	Ceres	104.636	112.513
1010810740	Piemonte	Chianocco	104.898	112.795

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1010810760	Piemonte	Chieri	1.215.683	1.307.200
1010810790	Piemonte	Chiusa di San Michele	104.935	112.834
1010810800	Piemonte	Chivasso	1.365.800	1.468.618
1010810840	Piemonte	Ciriè	998.106	1.073.244
1010810860	Piemonte	Coassolo Torinese	81.387	87.524
1010810870	Piemonte	Coazze	225.169	242.120
1010810880	Piemonte	Collegno	1.855.650	1.995.345
1010810910	Piemonte	Condove	320.054	344.147
1010810920	Piemonte	Corio	147.505	158.609
1010810940	Piemonte	Cuceglio	64.127	68.954
1010810950	Piemonte	Cumiana	390.645	420.053
1010810960	Piemonte	Cuorgnè	366.670	394.273
1010810970	Piemonte	Druento	240.135	258.212
1010810990	Piemonte	Favria	271.566	292.009
1010811000	Piemonte	Feletto	148.475	159.652
1010811020	Piemonte	Fiano	198.186	213.105
1010811040	Piemonte	Foglizzo	130.379	140.194
1010811050	Piemonte	Forno Canavese	218.449	234.894
1010811070	Piemonte	Front	93.578	100.623
1010811080	Piemonte	Frossasco	213.296	229.353
1010811100	Piemonte	Gassino Torinese	175.584	188.803
1010811110	Piemonte	Germagnano	113.286	121.814
1010811130	Piemonte	Giaveno	802.538	862.954
1010811140	Piemonte	Givoletto	149.714	160.984
1010811170	Piemonte	Grosso	78.417	84.320
1010811180	Piemonte	Grugliasco	1.910.032	2.053.821
1010811230	Piemonte	Ivrea	1.384.922	1.489.180
1010811240	Piemonte	La Cassa	114.984	123.640
1010811250	Piemonte	La Loggia	287.486	309.128
1010811260	Piemonte	Lanzo Torinese	345.915	371.955
1010811270	Piemonte	Lauriano	114.829	123.474
1010811280	Piemonte	Leini	532.025	572.076
1010811300	Piemonte	Lessolo	112.377	120.837
1010811320	Piemonte	Locana	199.646	214.676
1010811330	Piemonte	Lombardore	116.912	125.714
1010811340	Piemonte	Lombriasco	69.723	74.972
1010811350	Piemonte	Loranzè	78.950	84.894
1010811370	Piemonte	Luserna San Giovanni	268.285	288.482
1010811400	Piemonte	Macello	73.556	79.094
1010811420	Piemonte	Marentino	98.590	106.012
1010811440	Piemonte	Mathi	198.218	213.140
1010811460	Piemonte	Mazzè	218.724	235.190
1010811480	Piemonte	Mercenasco	79.022	84.971
1010811540	Piemonte	Moncalieri	2.115.199	2.274.433
1010811570	Piemonte	Montalenghe	71.837	77.245
1010811580	Piemonte	Montalto Dora	200.094	215.158
1010811590	Piemonte	Montanaro	170.697	183.547
1010811620	Piemonte	Nichelino	1.506.528	1.619.940
1010811640	Piemonte	Nole	164.891	177.304
1010811650	Piemonte	None	180.648	194.248
1010811670	Piemonte	Oglianico	70.386	75.685
1010811680	Piemonte	Orbassano	865.733	930.906
1010811700	Piemonte	Osasco	74.513	80.123
1010811711	Piemonte	Oulx	308.815	332.062
1010811720	Piemonte	Ozegna	84.341	90.691
1010811740	Piemonte	Pancalieri	125.082	134.498
1010811760	Piemonte	Pavarolo	77.871	83.733
1010811770	Piemonte	Pavone Canavese	219.106	235.601

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1010811800	Piemonte	Perosa Argentina	205.219	220.668
1010811850	Piemonte	Pianezza	730.397	785.381
1010811860	Piemonte	Pinasca	158.255	170.169
1010811870	Piemonte	Pinerolo	2.074.832	2.231.026
1010811880	Piemonte	Pino Torinese	199.791	214.831
1010811890	Piemonte	Piobesi Torinese	190.532	204.876
1010811900	Piemonte	Piossasco	349.792	376.124
1010811910	Piemonte	Piscina	199.845	214.889
1010811920	Piemonte	Piverone	102.083	109.768
1010811930	Piemonte	Poirino	378.022	406.480
1010811931	Piemonte	Pomaretto	71.047	76.395
1010811940	Piemonte	Pont-Canavese	261.671	281.370
1010811950	Piemonte	Porte	68.390	73.538
1010811980	Piemonte	Pralormo	112.884	121.382
1010811982	Piemonte	Prarostino	70.834	76.166
1010812020	Piemonte	Quincinetto	81.824	87.984
1010812030	Piemonte	Reano	94.536	101.653
1010812050	Piemonte	Rivalba	73.019	78.516
1010812060	Piemonte	Rivalta di Torino	868.133	933.487
1010812070	Piemonte	Riva presso Chieri	277.628	298.528
1010812080	Piemonte	Rivara	159.077	171.052
1010812090	Piemonte	Rivarolo Canavese	467.479	502.671
1010812100	Piemonte	Rivarossa	93.991	101.067
1010812110	Piemonte	Rivoli	2.389.674	2.569.571
1010812120	Piemonte	Robassomero	180.233	193.801
1010812130	Piemonte	Rocca Canavese	138.224	148.630
1010812131	Piemonte	Roletto	144.996	155.911
1010812140	Piemonte	Romano Canavese	181.445	195.104
1010812160	Piemonte	Rondissone	140.104	150.651
1010812190	Piemonte	Rosta	210.317	226.150
1010812200	Piemonte	Rubiana	167.494	180.103
1010812230	Piemonte	Salassa	84.120	90.452
1010812260	Piemonte	Samone	95.052	102.208
1010812270	Piemonte	San Benigno Canavese	125.955	135.437
1010812280	Piemonte	San Carlo Canavese	180.951	194.573
1010812310	Piemonte	San Francesco al Campo	290.766	312.655
1010812311	Piemonte	Sangano	242.342	260.585
1010812320	Piemonte	San Germano Chisone	107.074	115.134
1010812330	Piemonte	San Gillio	211.168	227.065
1010812340	Piemonte	San Giorgio Canavese	185.006	198.933
1010812350	Piemonte	San Giorio di Susa	78.570	84.484
1010812360	Piemonte	San Giusto Canavese	192.784	207.296
1010812380	Piemonte	San Maurizio Canavese	527.077	566.755
1010812390	Piemonte	San Mauro Torinese	1.242.563	1.336.104
1010812400	Piemonte	San Pietro Val Lemina	105.138	113.053
1010812420	Piemonte	San Raffaele Cimena	200.213	215.285
1010812430	Piemonte	San Sebastiano da Po	121.839	131.011
1010812440	Piemonte	San Secondo di Pinerolo	233.820	251.422
1010812450	Piemonte	Sant'Ambrogio di Torino	256.447	275.752
1010812460	Piemonte	Sant'Antonino di Susa	282.602	303.877
1010812470	Piemonte	Santena	402.032	432.298
1010812490	Piemonte	Sauze d'Oulx	486.127	522.723
1010812500	Piemonte	Scalenghe	180.957	194.580
1010812520	Piemonte	Sciolze	107.506	115.599
1010812550	Piemonte	Settimo Torinese	2.634.608	2.832.943
1010812560	Piemonte	Settimo Vittone	96.376	103.632
1010812570	Piemonte	Sparone	92.750	99.732
1010812590	Piemonte	Strambino	165.453	177.908

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1010812620	Piemonte	Torino	102.835.852	110.577.181
1010812630	Piemonte	Torrazza Piemonte	183.736	197.568
1010812640	Piemonte	Torre Pellice	317.827	341.753
1010812650	Piemonte	Trana	260.082	279.661
1010812690	Piemonte	Trofarello	238.283	256.221
1010812730	Piemonte	Vale	89.082	95.788
1010812740	Piemonte	Val della Torre	259.307	278.828
1010812750	Piemonte	Valperga	228.707	245.924
1010812770	Piemonte	Vauda Canavese	81.343	87.467
1010812790	Piemonte	Venaria Reale	1.093.648	1.175.979
1010812800	Piemonte	Verolengo	130.155	139.953
1010812810	Piemonte	Verrua Savoia	100.312	107.863
1010812860	Piemonte	Vigone	96.290	103.539
1010812870	Piemonte	Villafranca Piemonte	279.198	300.216
1010812880	Piemonte	Villanova Canavese	54.648	58.762
1010812890	Piemonte	Villarbasse	190.096	204.406
1010812891	Piemonte	Villar Dora	123.149	132.420
1010812900	Piemonte	Villareggia	72.478	77.934
1010812910	Piemonte	Villar Focchiardo	135.452	145.649
1010812920	Piemonte	Villar Pellice	81.690	87.839
1010812930	Piemonte	Villar Perosa	259.823	279.383
1010812940	Piemonte	Villastellone	299.154	321.674
1010812950	Piemonte	Vinovo	259.024	278.524
1010812960	Piemonte	Virle Piemonte	61.279	65.892
1010812970	Piemonte	Vische	102.478	110.192
1010812990	Piemonte	Viù	129.483	139.231
1010813000	Piemonte	Volpiano	544.773	585.784
1010813010	Piemonte	Volvera	263.280	283.100
1010880040	Piemonte	Alice Castello	127.821	137.443
1010880070	Piemonte	Asigliano Vercellese	84.147	90.482
1010880110	Piemonte	Bianzè	292.588	314.614
1010880150	Piemonte	Borgo d'Ale	139.176	149.654
1010880160	Piemonte	Borgosesia	380.098	408.712
1010880170	Piemonte	Borgo Vercelli	142.342	153.058
1010880300	Piemonte	Caresana	73.965	79.533
1010880310	Piemonte	Caresanablot	64.555	69.415
1010880420	Piemonte	Cigliano	276.389	297.196
1010880490	Piemonte	Crescentino	309.941	333.273
1010880540	Piemonte	Desana	68.077	73.201
1010880580	Piemonte	Fontanetto Po	90.900	97.743
1010880610	Piemonte	Gattinara	308.751	331.994
1010880710	Piemonte	Livorno Ferraris	239.773	257.823
1010880780	Piemonte	Moncrivello	94.348	101.448
1010880890	Piemonte	Palazzolo Vercellese	60.907	65.492
1010880920	Piemonte	Pezzana	66.501	71.507
1010881060	Piemonte	Quarona	321.979	346.218
1010881150	Piemonte	Roasio	143.993	154.833
1010881270	Piemonte	Saluggia	257.168	276.528
1010881300	Piemonte	San Germano Vercellese	89.930	96.700
1010881320	Piemonte	Santhià	282.767	304.054
1010881360	Piemonte	Serravalle Sesia	198.714	213.673
1010881410	Piemonte	Stroppiana	78.914	84.855
1010881460	Piemonte	Trino	291.731	313.692
1010881480	Piemonte	Tronzano Vercellese	306.776	329.871
1010881500	Piemonte	Valduggia	166.072	178.574
1010881540	Piemonte	Varallo	577.697	621.186
1010881560	Piemonte	Vercelli	3.938.903	4.235.426
1010881620	Piemonte	Villata	178.949	192.420

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1010960030	Piemonte	Benna	86.930	93.474
1010960040	Piemonte	Biella	2.336.493	2.512.385
1010960070	Piemonte	Brusnengo	111.400	119.786
1010960100	Piemonte	Camburzano	80.344	86.392
1010960120	Piemonte	Candelo	242.318	260.560
1010960160	Piemonte	Cavaglià	205.118	220.560
1010960180	Piemonte	Cerrione	158.584	170.522
1010960190	Piemonte	Coggiola	162.281	174.497
1010960200	Piemonte	Cossato	432.642	465.212
1010960210	Piemonte	Crevacuore	234.453	252.103
1010960260	Piemonte	Gaglianico	334.006	359.150
1010960280	Piemonte	Graglia	91.197	98.062
1010960290	Piemonte	Lessona	136.070	146.313
1010960320	Piemonte	Masserano	111.785	120.201
1010960350	Piemonte	Mongrando	271.030	291.434
1010960351	Piemonte	Mosso	113.212	121.734
1010960370	Piemonte	Mottalciata	51.217	55.072
1010960390	Piemonte	Netro	67.504	72.586
1010960400	Piemonte	Occhieppo Inferiore	265.882	285.898
1010960410	Piemonte	Occhieppo Superiore	204.324	219.706
1010960420	Piemonte	Pettinengo	94.410	101.518
1010960460	Piemonte	Pollone	146.754	157.802
1010960470	Piemonte	Ponderano	207.378	222.989
1010960480	Piemonte	Portula	86.956	93.502
1010960490	Piemonte	Pralungo	169.677	182.450
1010960500	Piemonte	Pray	169.878	182.667
1010960510	Piemonte	Quaregna	83.985	90.307
1010960530	Piemonte	Ronco Biellese	185.835	199.824
1010960560	Piemonte	Sagliano Micca	117.689	126.549
1010960580	Piemonte	Salussola	122.653	131.887
1010960590	Piemonte	Sandigliano	140.817	151.418
1010960630	Piemonte	Sordevolo	112.457	120.923
1010960650	Piemonte	Strona	74.296	79.889
1010960680	Piemonte	Tollegno	158.938	170.903
1010960700	Piemonte	Trivero	206.538	222.086
1010960710	Piemonte	Valdengo	166.995	179.567
1010960730	Piemonte	Valle Mosso	291.416	313.354
1010960740	Piemonte	Valle San Nicolao	57.018	61.310
1010960760	Piemonte	Verrone	187.284	201.383
1010960770	Piemonte	Vigliano Biellese	360.147	387.259
1010960800	Piemonte	Viverone	113.852	122.423
1010960820	Piemonte	Zubiena	81.735	87.889
1010960830	Piemonte	Zumaglia	55.268	59.450
1011020030	Piemonte	Arizzano	104.402	112.261
1011020080	Piemonte	Baveno	652.674	701.808
1011020110	Piemonte	Beura-Cardezza	91.144	98.005
1011020150	Piemonte	Cambiasca	94.925	102.071
1011020160	Piemonte	Cannero Riviera	202.125	217.341
1011020170	Piemonte	Cannobio	398.954	428.988
1011020190	Piemonte	Casale Corte Cerro	243.941	262.305
1011020250	Piemonte	Crevoladossola	287.513	309.265
1011020260	Piemonte	Crodo	147.646	158.761
1011020280	Piemonte	Domodossola	1.067.740	1.148.120
1011020330	Piemonte	Ghiffa	190.129	204.442
1011020350	Piemonte	Gravellona Toce	262.205	281.944
1011020410	Piemonte	Malesco	106.173	114.166
1011020420	Piemonte	Mesera	75.507	81.192
1011020440	Piemonte	Mergozzo	172.049	185.001

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1011020500	Piemonte	Omegna	575.721	619.062
1011020510	Piemonte	Omavasso	231.874	249.330
1011020520	Piemonte	Pallanzeno	76.791	82.572
1011020530	Piemonte	Piedimulera	131.687	141.600
1011020540	Piemonte	Pieve Vergonte	172.678	185.677
1011020570	Piemonte	Premosello-Chiovenda	362.004	389.256
1011020610	Piemonte	San Bernardino Verbano	81.680	87.829
1011020620	Piemonte	Santa Maria Maggiore	141.433	152.080
1011020640	Piemonte	Stresa	427.201	459.361
1011020680	Piemonte	Trontano	99.274	106.747
1011020690	Piemonte	Valstrona	61.814	66.468
1011020710	Piemonte	Varzo	207.605	223.233
1011020720	Piemonte	Verbania	1.626.003	1.748.410
1011020740	Piemonte	Vignone	59.821	64.324
1011020750	Piemonte	Villadossola	353.589	380.207
1011020770	Piemonte	Vogogna	186.784	200.845
1030120010	Lombardia	Adrara San Martino	134.436	144.556
1030120030	Lombardia	Albano Sant'Alessandro	171.155	184.039
1030120040	Lombardia	Albino	853.376	917.619
1030120050	Lombardia	Almè	152.598	164.085
1030120070	Lombardia	Almenno San Bartolomeo	227.334	244.448
1030120080	Lombardia	Almenno San Salvatore	92.130	99.065
1030120090	Lombardia	Alzano Lombardo	456.540	490.909
1030120100	Lombardia	Ambivere	127.352	136.939
1030120110	Lombardia	Antegnate	199.181	214.176
1030120120	Lombardia	Arcene	263.022	282.823
1030120130	Lombardia	Ardesio	221.623	238.307
1030120140	Lombardia	Arzago d'Adda	170.955	183.825
1030120170	Lombardia	Azzano San Paolo	271.467	291.903
1030120181	Lombardia	Bagnatica	330.738	355.636
1030120200	Lombardia	Bariano	235.558	253.291
1030120210	Lombardia	Barzana	114.354	122.963
1030120230	Lombardia	Berbenno	177.410	190.765
1030120240	Lombardia	Bergamo	6.378.322	6.858.486
1030120250	Lombardia	Berzo San Fermo	79.340	85.313
1030120270	Lombardia	Bolgare	272.998	293.549
1030120280	Lombardia	Boltiere	124.177	133.526
1030120290	Lombardia	Bonate Sopra	260.184	279.770
1030120300	Lombardia	Bonate Sotto	170.671	183.519
1030120310	Lombardia	Borgo di Terzo	45.009	48.396
1030120330	Lombardia	Bottanuco	113.703	122.263
1030120360	Lombardia	Brembate	354.517	381.205
1030120370	Lombardia	Brembate di Sopra	975.730	1.049.183
1030120390	Lombardia	Brignano Gera d'Adda	179.642	193.166
1030120401	Lombardia	Brusaporto	147.930	159.066
1030120410	Lombardia	Calcinate	198.634	213.588
1030120420	Lombardia	Calcio	162.233	174.446
1030120440	Lombardia	Calusco d'Adda	316.962	340.824
1030120450	Lombardia	Calvenzano	214.803	230.973
1030120470	Lombardia	Canonica d'Adda	289.430	311.219
1030120480	Lombardia	Capizzone	56.404	60.650
1030120490	Lombardia	Capriate San Gervasio	272.196	292.687
1030120500	Lombardia	Caprino Bergamasco	194.374	209.007
1030120510	Lombardia	Caravaggio	826.090	888.278
1030120530	Lombardia	Carobbio degli Angeli	254.688	273.861
1030120550	Lombardia	Carvico	204.956	220.385
1030120560	Lombardia	Casazza	252.654	271.674
1030120570	Lombardia	Casirate d'Adda	225.980	242.992

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030120600	Lombardia	Castelli Calepio	540.354	581.032
1030120610	Lombardia	Castel Rozzone	158.833	170.790
1030120620	Lombardia	Castione della Presolana	382.892	411.717
1030120630	Lombardia	Castro	99.502	106.992
1030120640	Lombardia	Cavernago	154.581	166.218
1030120641	Lombardia	Cazzano Sant'Andrea	80.075	86.103
1030120650	Lombardia	Cenate Sopra	159.515	171.523
1030120660	Lombardia	Cenate Sotto	266.168	286.205
1030120670	Lombardia	Cene	407.601	438.285
1030120680	Lombardia	Cerete	82.025	88.200
1030120690	Lombardia	Chignolo d'Isola	185.088	199.022
1030120700	Lombardia	Chiuduno	177.978	191.376
1030120710	Lombardia	Cisano Bergamasco	178.704	192.157
1030120720	Lombardia	Ciserano	223.112	239.909
1030120730	Lombardia	Cividate al Piano	223.950	240.809
1030120740	Lombardia	Clusone	391.148	420.594
1030120750	Lombardia	Colere	110.942	119.294
1030120760	Lombardia	Cologno al Serio	619.450	666.083
1030120770	Lombardia	Colzate	157.138	168.967
1030120780	Lombardia	Comun Nuovo	265.175	285.137
1030120800	Lombardia	Cortenuova	182.647	196.397
1030120810	Lombardia	Costa di Mezzate	160.199	172.259
1030120830	Lombardia	Costa Volpino	210.317	226.149
1030120840	Lombardia	Covo	255.119	274.325
1030120850	Lombardia	Credaro	142.493	153.220
1030120860	Lombardia	Curno	269.888	290.206
1030120880	Lombardia	Daimine	1.074.794	1.155.705
1030120900	Lombardia	Endine Gaiano	182.991	196.767
1030120910	Lombardia	Entratico	118.142	127.036
1030120930	Lombardia	Fara Gera d'Adda	235.565	253.298
1030120940	Lombardia	Fara Olivana con Sola	68.888	74.074
1030120941	Lombardia	Filago	231.504	248.932
1030120950	Lombardia	Fino del Monte	80.574	86.639
1030120960	Lombardia	Fiorano al Serio	223.902	240.758
1030120970	Lombardia	Fontanella	256.987	276.333
1030121000	Lombardia	Foresto Sparso	165.375	177.825
1030121010	Lombardia	Formovo San Giovanni	129.271	139.003
1030121021	Lombardia	Gandellino	90.787	97.622
1030121030	Lombardia	Gandino	147.545	158.652
1030121040	Lombardia	Gandosso	85.544	91.984
1030121060	Lombardia	Gazzaniga	166.635	179.180
1030121080	Lombardia	Ghisalba	144.245	155.104
1030121090	Lombardia	Gorlago	154.543	166.177
1030121100	Lombardia	Gorle	135.827	146.052
1030121110	Lombardia	Gorno	114.481	123.100
1030121120	Lombardia	Grassobbio	194.750	209.411
1030121130	Lombardia	Gromo	129.639	139.398
1030121150	Lombardia	Grumello del Monte	230.303	247.641
1030121180	Lombardia	Lallio	278.446	299.407
1030121190	Lombardia	Leffe	251.249	270.163
1030121200	Lombardia	Levate	254.410	273.562
1030121220	Lombardia	Lovere	517.733	556.708
1030121230	Lombardia	Lurano	190.287	204.612
1030121250	Lombardia	Madone	243.509	261.840
1030121260	Lombardia	Mapello	245.195	263.653
1030121280	Lombardia	Martinengo	346.373	372.448
1030121281	Lombardia	Medolago	150.571	161.906
1030121300	Lombardia	Misano di Gera d'Adda	166.006	178.503

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030121311	Lombardia	Montello	177.031	190.358
1030121330	Lombardia	Morengo	172.443	185.425
1030121340	Lombardia	Mornico al Serio	108.894	117.091
1030121350	Lombardia	Mozzanica	221.177	237.827
1030121360	Lombardia	Mozzo	180.305	193.878
1030121370	Lombardia	Nembro	282.810	304.100
1030121400	Lombardia	Oltre il Colle	106.002	113.982
1030121420	Lombardia	Orio al Serio	318.672	342.676
1030121440	Lombardia	Osio Sopra	187.358	201.462
1030121450	Lombardia	Osio Sotto	544.601	585.599
1030121460	Lombardia	Pagazzano	137.630	147.990
1030121470	Lombardia	Paladina	223.063	239.855
1030121480	Lombardia	Palazzago	205.355	220.815
1030121490	Lombardia	Palosco	195.930	210.680
1030121500	Lombardia	Parre	159.918	171.957
1030121520	Lombardia	Pedrengo	176.722	190.026
1030121530	Lombardia	Pela	106.531	114.551
1030121540	Lombardia	Pianico	87.274	93.844
1030121541	Lombardia	Piazza Brembana	82.371	88.572
1030121542	Lombardia	Piario	56.617	60.879
1030121570	Lombardia	Pognano	119.207	128.181
1030121571	Lombardia	Ponte Nossa	137.756	148.126
1030121580	Lombardia	Ponteranica	141.229	151.861
1030121590	Lombardia	Ponte San Pietro	461.907	496.680
1030121600	Lombardia	Pontida	162.471	174.702
1030121610	Lombardia	Pontirolo Nuovo	147.789	158.915
1030121620	Lombardia	Pradalunga	245.410	263.885
1030121630	Lombardia	Predore	99.228	106.698
1030121640	Lombardia	Premolo	73.969	79.538
1030121650	Lombardia	Presezzo	287.457	309.097
1030121660	Lombardia	Pumenengo	87.965	94.588
1030121670	Lombardia	Ranica	129.500	139.248
1030121680	Lombardia	Ranzanico	101.227	108.847
1030121720	Lombardia	Rogno	238.926	256.913
1030121730	Lombardia	Romano di Lombardia	592.769	637.393
1030121770	Lombardia	Rovetta	250.499	269.357
1030121780	Lombardia	San Giovanni Bianco	109.550	117.797
1030121800	Lombardia	San Paolo d'Argon	190.415	204.749
1030121810	Lombardia	San Pellegrino Terme	337.032	362.404
1030121840	Lombardia	Samico	257.918	277.334
1030121850	Lombardia	Scanzorosciate	204.584	219.985
1030121860	Lombardia	Schilpario	110.656	118.986
1030121870	Lombardia	Sedrina	191.904	206.351
1030121880	Lombardia	Selvino	232.077	249.548
1030121890	Lombardia	Seriate	833.900	896.677
1030121900	Lombardia	Serina	250.393	269.243
1030121910	Lombardia	Solto Collina	123.356	132.642
1030121911	Lombardia	Solza	106.227	114.224
1030121930	Lombardia	Sorisole	127.715	137.330
1030121940	Lombardia	Sotto il Monte Giovanni XXIII	247.001	265.596
1030121950	Lombardia	Sovere	166.337	178.859
1030121960	Lombardia	Spinone al Lago	94.260	101.356
1030121970	Lombardia	Spirano	196.459	211.249
1030121980	Lombardia	Stezzano	630.132	677.568
1030121990	Lombardia	Strozza	75.448	81.128
1030122000	Lombardia	Suisio	247.783	266.436
1030122020	Lombardia	Tavernola Bergamasca	167.495	180.105
1030122030	Lombardia	Telgate	300.335	322.944

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030122050	Lombardia	Torre Boldone	192.700	207.206
1030122070	Lombardia	Torre de' Roveri	136.895	147.200
1030122080	Lombardia	Torre Pallavicina	76.802	82.584
1030122090	Lombardia	Trescore Balneario	457.453	491.890
1030122100	Lombardia	Treviglio	1.774.085	1.907.639
1030122110	Lombardia	Treviolo	239.454	257.481
1030122120	Lombardia	Ubiale Clanezzo	101.821	109.487
1030122130	Lombardia	Urgnano	340.692	366.339
1030122140	Lombardia	Valbondione	240.161	258.240
1030122150	Lombardia	Valbrembo	236.457	254.258
1030122210	Lombardia	Verdellino	452.997	487.099
1030122220	Lombardia	Verdello	160.548	172.634
1030122230	Lombardia	Vertova	267.966	288.139
1030122240	Lombardia	Viadanica	75.792	81.498
1030122250	Lombardia	Vigano San Martino	50.048	53.816
1030122270	Lombardia	Villa d'Adda	250.554	269.416
1030122271	Lombardia	Villa d'Almè	124.954	134.360
1030122280	Lombardia	Villa di Serio	119.455	128.448
1030122290	Lombardia	Villa d'Ogna	133.194	143.220
1030122300	Lombardia	Villongo	143.587	154.397
1030122310	Lombardia	Vilminore di Scalve	136.678	147.182
1030122320	Lombardia	Zandobbio	152.071	163.519
1030122330	Lombardia	Zanica	235.955	253.718
1030122340	Lombardia	Zogno	179.815	193.351
1030150010	Lombardia	Acquafredda	104.937	112.837
1030150020	Lombardia	Adro	256.466	275.773
1030150030	Lombardia	Agnosine	118.953	127.908
1030150040	Lombardia	Alfianello	166.887	179.451
1030150060	Lombardia	Angolo Terme	138.512	148.939
1030150061	Lombardia	Artogne	299.867	322.441
1030150062	Lombardia	Azzano Mella	193.692	208.273
1030150070	Lombardia	Bagnolo Mella	428.474	460.730
1030150080	Lombardia	Bagolino	235.021	252.714
1030150090	Lombardia	Barbariga	131.337	141.224
1030150091	Lombardia	Barghe	58.476	62.878
1030150100	Lombardia	Bassano Bresciano	149.121	160.347
1030150110	Lombardia	Bedizzole	546.942	588.116
1030150120	Lombardia	Berlingo	152.962	164.477
1030150130	Lombardia	Berzo Demo	99.568	107.064
1030150140	Lombardia	Berzo Inferiore	125.741	135.207
1030150150	Lombardia	Bienno	197.565	212.437
1030150160	Lombardia	Bione	81.150	87.259
1030150170	Lombardia	Borgo San Giacomo	158.535	170.469
1030150180	Lombardia	Borgosatollo	230.903	248.286
1030150190	Lombardia	Borno	344.038	369.937
1030150200	Lombardia	Botticino	437.629	470.574
1030150210	Lombardia	Bovegno	137.691	148.056
1030150220	Lombardia	Bovezzo	146.783	157.833
1030150230	Lombardia	Brandico	87.142	93.702
1030150250	Lombardia	Breno	579.404	623.022
1030150260	Lombardia	Brescia	14.963.713	16.090.191
1030150271	Lombardia	Calno	109.024	117.231
1030150280	Lombardia	Calcinato	509.953	548.342
1030150290	Lombardia	Calvagese della Riviera	237.028	254.871
1030150300	Lombardia	Calvisano	184.380	198.261
1030150310	Lombardia	Capo di Ponte	174.921	188.089
1030150330	Lombardia	Capriano del Colle	277.385	298.267
1030150340	Lombardia	Capriolo	322.051	346.295

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030150360	Lombardia	Castegnato	380.535	409.181
1030150370	Lombardia	Castelcovati	264.433	284.339
1030150380	Lombardia	Castel Mella	199.472	214.489
1030150390	Lombardia	Castenedolo	383.363	412.222
1030150400	Lombardia	Casto	120.227	129.277
1030150410	Lombardia	Castrezzato	148.851	160.057
1030150420	Lombardia	Cazzago San Martino	294.196	316.343
1030150430	Lombardia	Cedegolo	97.121	104.432
1030150440	Lombardia	Cellatica	348.238	374.453
1030150460	Lombardia	Ceto	134.379	144.495
1030150470	Lombardia	Chiari	1.287.207	1.384.108
1030150480	Lombardia	Cigole	102.387	110.095
1030150500	Lombardia	Cividate Camuno	347.125	373.257
1030150510	Lombardia	Coccaglio	270.968	291.366
1030150520	Lombardia	Collebeato	263.130	282.938
1030150530	Lombardia	Collio	127.922	137.552
1030150540	Lombardia	Cologne	184.721	198.627
1030150550	Lombardia	Comezzano-Cizzago	204.359	219.743
1030150560	Lombardia	Concesio	568.058	610.822
1030150570	Lombardia	Corte Franca	184.329	198.205
1030150580	Lombardia	Corteno Golgi	282.791	304.080
1030150590	Lombardia	Corzano	84.214	90.554
1030150600	Lombardia	Darfo Boario Terme	607.037	652.735
1030150610	Lombardia	Dello	150.572	161.908
1030150620	Lombardia	Desenzano del Garda	1.775.925	1.909.618
1030150630	Lombardia	Edolo	527.630	567.350
1030150640	Lombardia	Erbusco	247.911	266.574
1030150650	Lombardia	Esine	142.560	153.292
1030150660	Lombardia	Fiesse	110.450	118.764
1030150661	Lombardia	Fiero	232.223	249.704
1030150670	Lombardia	Gambara	289.517	311.312
1030150680	Lombardia	Gardone Riviera	464.487	499.454
1030150690	Lombardia	Gardone Val Trompia	517.651	556.620
1030150700	Lombardia	Gargnano	343.507	369.366
1030150710	Lombardia	Gavardo	442.546	475.861
1030150720	Lombardia	Ghedi	770.570	828.579
1030150730	Lombardia	Gianico	157.838	169.720
1030150740	Lombardia	Gottolengo	113.538	122.085
1030150750	Lombardia	Gussago	493.923	531.106
1030150760	Lombardia	Idro	165.230	177.668
1030150780	Lombardia	Iseo	917.045	986.081
1030150790	Lombardia	Isorella	184.911	198.831
1030150810	Lombardia	Leno	705.856	758.994
1030150820	Lombardia	Limone sul Garda	477.135	513.054
1030150830	Lombardia	Lodrino	116.524	125.296
1030150840	Lombardia	Lograto	211.999	227.958
1030150850	Lombardia	Lonato del Garda	657.304	706.786
1030150890	Lombardia	Lumezzane	594.972	639.762
1030150900	Lombardia	Maclodio	158.055	169.953
1030150920	Lombardia	Malrano	190.741	205.100
1030150930	Lombardia	Malegno	146.554	157.587
1030150940	Lombardia	Malonno	234.580	252.240
1030150950	Lombardia	Manerba del Garda	578.312	621.848
1030150960	Lombardia	Manerbio	792.846	852.532
1030150970	Lombardia	Marcheno	287.301	308.929
1030150980	Lombardia	Marone	177.659	191.033
1030150990	Lombardia	Mazzano	393.496	423.118

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030151030	Lombardia	Monte Isola	193.489	208.055
1030151040	Lombardia	Monticelli Brusati	193.889	208.485
1030151050	Lombardia	Montichiari	877.938	944.030
1030151051	Lombardia	Montirone	251.889	270.852
1030151070	Lombardia	Muscoline	141.308	151.945
1030151080	Lombardia	Nave	485.573	522.128
1030151090	Lombardia	Niardo	130.300	140.109
1030151100	Lombardia	Nuvolento	304.389	327.304
1030151110	Lombardia	Nuvolera	383.502	412.372
1030151120	Lombardia	Odolo	144.216	155.072
1030151130	Lombardia	Offlaga	194.745	209.406
1030151140	Lombardia	Ome	202.760	218.023
1030151160	Lombardia	Orzinuovi	587.697	631.940
1030151170	Lombardia	Orzivecchi	128.647	138.332
1030151180	Lombardia	Ospitaletto	687.177	738.908
1030151190	Lombardia	Ossimo	104.319	112.172
1030151200	Lombardia	Padenghe sul Garda	568.052	610.816
1030151210	Lombardia	Paderno Franciacorta	192.350	206.830
1030151230	Lombardia	Paitone	184.560	198.454
1030151240	Lombardia	Palazzolo sull'Oglio	931.327	1.001.438
1030151250	Lombardia	Paratico	604.328	649.822
1030151270	Lombardia	Passirano	267.266	287.386
1030151280	Lombardia	Pavone del Mella	160.594	172.684
1030151320	Lombardia	Pezzaze	100.698	108.278
1030151330	Lombardia	Pian Camuno	446.465	480.075
1030151331	Lombardia	Piancogno	274.845	295.321
1030151340	Lombardia	Pisogne	233.898	251.506
1030151350	Lombardia	Polaveno	104.670	112.550
1030151360	Lombardia	Polpenazze del Garda	238.028	255.947
1030151370	Lombardia	Pompiano	209.481	225.250
1030151371	Lombardia	Poncarale	101.128	108.741
1030151390	Lombardia	Ponte di Legno	752.178	808.802
1030151400	Lombardia	Pontevico	308.177	331.377
1030151410	Lombardia	Pontoglio	197.722	212.607
1030151420	Lombardia	Pozzolengo	208.217	223.892
1030151430	Lombardia	Pralboino	180.873	194.489
1030151440	Lombardia	Preseglie	109.026	117.234
1030151460	Lombardia	Prevalle	200.442	215.532
1030151470	Lombardia	Provaglio d'Iseo	128.809	138.506
1030151490	Lombardia	Puegnago sul Garda	176.781	190.089
1030151500	Lombardia	Quinzano d'Oglio	168.904	181.620
1030151510	Lombardia	Remedello	164.847	177.257
1030151520	Lombardia	Rezzato	868.438	933.815
1030151530	Lombardia	Roccafranca	262.771	282.552
1030151540	Lombardia	Rodengo Saiano	912.896	981.619
1030151550	Lombardia	Roè Volciano	307.437	330.581
1030151560	Lombardia	Roncadelle	414.666	445.882
1030151570	Lombardia	Rovato	830.218	892.717
1030151580	Lombardia	Rudiano	312.046	335.537
1030151590	Lombardia	Sabbio Chiese	382.287	411.066
1030151600	Lombardia	Sale Marasino	447.377	481.056
1030151610	Lombardia	Salò	934.509	1.004.859
1030151620	Lombardia	San Felice del Benaco	392.729	422.293
1030151630	Lombardia	San Gervasio Bresciano	216.431	232.724
1030151631	Lombardia	San Paolo	253.058	272.108
1030151640	Lombardia	San Zeno Naviglio	312.551	336.080
1030151650	Lombardia	Sarezzo	719.193	773.335
1030151660	Lombardia	Seiano	226.854	243.717

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030151680	Lombardia	Serle	241.884	260.094
1030151690	Lombardia	Sirmione	1.152.219	1.238.959
1030151700	Lombardia	Solano del Lago	192.981	207.509
1030151710	Lombardia	Sonico	146.131	157.132
1030151720	Lombardia	Sulzano	124.959	134.366
1030151730	Lombardia	Tavernole sul Mella	109.008	117.215
1030151740	Lombardia	Temù	254.653	273.824
1030151750	Lombardia	Tignale	167.958	180.602
1030151760	Lombardia	Torbole Casaglia	221.420	238.089
1030151770	Lombardia	Toscolano-Maderno	570.135	613.055
1030151780	Lombardia	Travagliato	454.798	489.035
1030151790	Lombardia	Tremosine sul Garda	254.415	273.568
1030151800	Lombardia	Trenzano	268.191	288.381
1030151820	Lombardia	Urago d'Oglio	288.730	310.466
1030151830	Lombardia	Vallio Terme	88.531	95.195
1030151860	Lombardia	Verolanuova	235.698	253.442
1030151870	Lombardia	Verolavecchia	208.131	223.799
1030151880	Lombardia	Vestone	266.422	286.478
1030151890	Lombardia	Vezza d'Oglio	199.730	214.766
1030151900	Lombardia	Villa Carcina	318.943	342.954
1030151910	Lombardia	Villachiara	87.857	94.471
1030151920	Lombardia	Villanuova sul Clisi	197.214	212.061
1030151940	Lombardia	Visano	140.655	151.244
1030151950	Lombardia	Vobarno	365.885	393.429
1030151960	Lombardia	Zone	89.230	95.947
1030240030	Lombardia	Albavilla	169.176	181.911
1030240040	Lombardia	Albese con Cassano	235.140	252.842
1030240050	Lombardia	Albiolo	166.755	179.308
1030240060	Lombardia	Alserio	141.136	151.761
1030240070	Lombardia	Alzate Brianza	483.769	520.186
1030240090	Lombardia	Anzano del Parco	160.092	172.144
1030240100	Lombardia	Appiano Gentile	242.355	260.600
1030240120	Lombardia	Arosio	369.995	397.848
1030240130	Lombardia	Asso	234.022	251.640
1030240220	Lombardia	Beregazzo con Figliaro	117.444	126.285
1030240230	Lombardia	Binago	272.084	292.567
1030240240	Lombardia	Bizzarone	122.920	132.174
1030240260	Lombardia	Blevio	167.535	180.148
1030240280	Lombardia	Bregnano	131.611	141.518
1030240290	Lombardia	Brenna	126.330	135.840
1030240320	Lombardia	Brunate	168.488	181.172
1030240340	Lombardia	Bulgarograsso	224.812	241.736
1030240350	Lombardia	Cabiate	218.523	234.973
1030240360	Lombardia	Cadorago	221.476	238.148
1030240380	Lombardia	Cagno	132.042	141.983
1030240390	Lombardia	Campione d'Italia	7.248.540	7.794.214
1030240400	Lombardia	Cantù	1.522.374	1.636.979
1030240410	Lombardia	Canzo	210.274	226.103
1030240420	Lombardia	Capiago Intimiano	152.129	163.582
1030240430	Lombardia	Carate Urio	154.715	166.362
1030240431	Lombardia	Carbonate	209.431	225.197
1030240440	Lombardia	Carimate	358.535	385.526
1030240450	Lombardia	Carlazzo	207.753	223.392
1030240460	Lombardia	Carugo	206.740	222.304
1030240500	Lombardia	Caslino d'Erba	115.504	124.200
1030240510	Lombardia	Casnate con Bernate	272.818	293.356
1030240530	Lombardia	Cassina Rizzardi	205.456	220.923
1030240560	Lombardia	Castelmarte	115.236	123.911

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030240581	Lombardia	Cavallasca	198.716	213.675
1030240610	Lombardia	Cermenate	504.856	542.862
1030240620	Lombardia	Cernobbio	587.299	631.511
1030240650	Lombardia	Clrimido	123.311	132.594
1030240720	Lombardia	Como	5.059.437	5.440.315
1030240790	Lombardia	Cucciago	261.988	281.711
1030240840	Lombardia	Domaso	132.279	142.237
1030240850	Lombardia	Dongo	327.603	352.265
1030240890	Lombardia	Erba	1.425.828	1.533.165
1030240910	Lombardia	Eupilio	159.278	171.268
1030240920	Lombardia	Faggeto Lario	92.886	99.878
1030240930	Lombardia	Faloppio	386.862	415.985
1030240940	Lombardia	Fenegrò	170.922	183.789
1030240950	Lombardia	Figino Serenza	277.305	298.180
1030240960	Lombardia	Fino Mornasco	436.212	469.051
1030241010	Lombardia	Gera Lario	121.041	130.153
1030241030	Lombardia	Grandate	223.740	240.584
1030241040	Lombardia	Grandola ed Uniti	98.287	105.686
1030241070	Lombardia	Guanzate	149.617	160.880
1030241110	Lombardia	Inverigo	385.963	415.019
1030241140	Lombardia	Lambrugo	158.792	170.746
1030241150	Lombardia	Lanzo d'Intelvi	172.154	185.113
1030241190	Lombardia	Lezzeno	115.155	123.824
1030241220	Lombardia	Limido Comasco	172.844	185.856
1030241230	Lombardia	Lipomo	134.262	144.369
1030241250	Lombardia	Locate Varesino	235.055	252.750
1030241270	Lombardia	Lomazzo	379.767	408.356
1030241280	Lombardia	Longone al Segrino	133.647	143.708
1030241290	Lombardia	Luisago	199.151	214.143
1030241300	Lombardia	Lurago d'Erba	259.590	279.132
1030241310	Lombardia	Lurago Marinone	156.774	168.576
1030241320	Lombardia	Lurate Caccivio	226.857	243.935
1030241370	Lombardia	Mariano Comense	627.674	674.925
1030241380	Lombardia	Masllanico	249.730	268.530
1030241390	Lombardia	Menaggio	389.082	418.372
1030241410	Lombardia	Merone	342.907	368.721
1030241460	Lombardia	Moltrasio	192.178	206.645
1030241470	Lombardia	Monguzzo	197.764	212.652
1030241480	Lombardia	Montano Lucino	382.791	411.608
1030241510	Lombardia	Montorfano	199.010	213.992
1030241521	Lombardia	Mozzate	640.783	689.021
1030241540	Lombardia	Nesso	84.725	91.103
1030241560	Lombardia	Novedrate	223.962	240.822
1030241590	Lombardia	Olgiate Comasco	468.608	503.885
1030241620	Lombardia	Oltrona di San Mamette	101.770	109.431
1030241630	Lombardia	Orsenigo	147.432	158.531
1030241710	Lombardia	Pellio Intelvi	112.598	121.074
1030241720	Lombardia	Pianello del Lario	94.380	101.464
1030241770	Lombardia	Ponte Lambro	302.576	325.354
1030241780	Lombardia	Porlezza	400.557	430.712
1030241820	Lombardia	Pusiano	203.250	218.550
1030241860	Lombardia	Rodero	88.831	95.518
1030241880	Lombardia	Ronago	140.448	151.021
1030241890	Lombardia	Rovellasca	206.981	222.563
1030241900	Lombardia	Rovello Porro	156.268	168.032
1030241920	Lombardia	San Bartolomeo Val Cavargna	75.424	81.102
1030241930	Lombardia	San Fedele Intelvi	330.267	355.129

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030241990	Lombardia	Senna Comasco	233.735	251.330
1030242020	Lombardia	Solbiate	172.573	185.564
1030242030	Lombardia	Sorico	128.389	138.054
1030242080	Lombardia	Tavernerio	239.484	257.512
1030242090	Lombardia	Torno	110.515	118.835
1030242130	Lombardia	Turate	364.713	392.169
1030242140	Lombardia	Uggiate-Trevano	397.915	427.870
1030242150	Lombardia	Valbrona	160.844	172.953
1030242180	Lombardia	Valmorea	150.557	161.891
1030242200	Lombardia	Valsolda	180.610	194.206
1030242240	Lombardia	Veniano	157.040	168.862
1030242280	Lombardia	Vertemate con Minoprio	273.701	294.306
1030242300	Lombardia	Villa Guardia	202.576	217.826
1030260010	Lombardia	Acquanegra Cremonese	96.454	103.715
1030260020	Lombardia	Agnadello	142.048	152.742
1030260030	Lombardia	Annicco	139.090	149.561
1030260050	Lombardia	Bagnolo Cremasco	231.551	248.982
1030260060	Lombardia	Bonemerse	103.522	111.315
1030260090	Lombardia	Calvatone	101.763	109.424
1030260100	Lombardia	Camisano	84.441	90.798
1030260110	Lombardia	Capergnanica	76.034	81.758
1030260140	Lombardia	Capralba	139.920	150.453
1030260150	Lombardia	Casalbuttano ed Uniti	382.772	411.588
1030260160	Lombardia	Casale Cremasco-Vidolasco	121.449	130.592
1030260170	Lombardia	Casaletto Ceredano	59.954	64.468
1030260190	Lombardia	Casaletto Vaprio	104.146	111.986
1030260200	Lombardia	Casalmaggiore	723.532	778.000
1030260210	Lombardia	Casalmorano	126.618	136.150
1030260240	Lombardia	Castelleone	351.942	378.436
1030260250	Lombardia	Castelverde	253.215	272.277
1030260280	Lombardia	Chieve	151.258	162.645
1030260300	Lombardia	Cingia de' Botti	88.168	94.806
1030260310	Lombardia	Corte de' Cortesi con Cignone	93.022	100.025
1030260320	Lombardia	Corte de' Frati	111.161	119.529
1030260330	Lombardia	Credera Rubbiano	99.389	106.871
1030260340	Lombardia	Crema	2.013.470	2.165.045
1030260350	Lombardia	Cremona	4.203.094	4.519.505
1030260360	Lombardia	Cremosano	105.188	113.106
1030260400	Lombardia	Dovera	206.075	221.589
1030260420	Lombardia	Flesco	84.327	90.675
1030260430	Lombardia	Formigara	70.247	75.535
1030260450	Lombardia	Gadesco-Pieve Delmona	136.771	147.067
1030260460	Lombardia	Genivolta	88.692	95.368
1030260470	Lombardia	Gerre de' Caprioli	104.343	112.198
1030260490	Lombardia	Grontardo	92.692	99.670
1030260500	Lombardia	Grumello Cremonese ed Uniti	102.148	109.838
1030260510	Lombardia	Gussola	227.318	244.430
1030260520	Lombardia	Isola Dovarese	102.731	110.464
1030260530	Lombardia	Izano	121.065	130.179
1030260540	Lombardia	Madignano	184.729	198.636
1030260550	Lombardia	Malagnino	88.532	95.197
1030260560	Lombardia	Martignana di Po	169.795	182.577
1030260570	Lombardia	Monte Cremasco	129.768	139.537
1030260580	Lombardia	Montodine	139.825	150.351
1030260610	Lombardia	Offanengo	306.948	330.056
1030260630	Lombardia	Ostiano	180.447	194.031
1030260640	Lombardia	Paderno Ponchielli	105.318	113.246
1030260650	Lombardia	Palazzo Pignano	199.016	213.998

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030260670	Lombardia	Persico Dosimo	191.841	206.262
1030260680	Lombardia	Pescarolo ed Uniti	116.645	125.426
1030260700	Lombardia	Pladena	362.031	389.284
1030260701	Lombardia	Pianengo	162.422	174.649
1030260710	Lombardia	Pieranica	59.894	64.403
1030260720	Lombardia	Pieve d'Olmi	82.694	88.919
1030260730	Lombardia	Pieve San Giacomo	86.978	93.526
1030260740	Lombardia	Pizzighettone	224.812	241.736
1030260750	Lombardia	Pozzaglio ed Uniti	123.037	132.300
1030260770	Lombardia	Ricengo	98.385	105.792
1030260780	Lombardia	Ripalta Arpina	60.390	64.936
1030260790	Lombardia	Ripalta Cremasca	183.333	197.135
1030260800	Lombardia	Rivarolo del Re ed Uniti	140.079	150.624
1030260810	Lombardia	Rivolta d'Adda	374.772	402.985
1030260820	Lombardia	Robecco d'Oglio	152.755	164.254
1030260830	Lombardia	Romanengo	220.650	237.261
1030260840	Lombardia	Salvirola	78.949	84.892
1030260850	Lombardia	San Bassano	141.394	152.038
1030260860	Lombardia	San Daniele Po	179.853	193.392
1030260870	Lombardia	San Giovanni in Croce	134.674	144.813
1030260890	Lombardia	Scandolara Ravara	94.951	102.098
1030260910	Lombardia	Sergnano	233.224	250.781
1030260920	Lombardia	Sesto ed Uniti	578.103	621.623
1030260940	Lombardia	Soncino	414.953	446.191
1030260950	Lombardia	Soresina	361.533	388.750
1030260960	Lombardia	Sospiro	257.337	276.710
1030260970	Lombardia	Spinadesco	78.003	83.875
1030260990	Lombardia	Spino d'Adda	334.875	360.085
1030261000	Lombardia	Stagno Lombardo	145.562	156.520
1030261040	Lombardia	Torre de' Picenardi	145.826	156.804
1030261060	Lombardia	Trescore Cremasco	191.255	205.652
1030261070	Lombardia	Trigolo	112.145	120.587
1030261080	Lombardia	Vaiano Cremasco	225.496	242.472
1030261090	Lombardia	Vailate	222.695	239.460
1030261100	Lombardia	Vescovato	244.476	262.881
1030450010	Lombardia	Acquanegra sul Chiese	361.544	388.761
1030450020	Lombardia	Asola	489.903	526.783
1030450030	Lombardia	Bagnolo San Vito	298.604	321.083
1030450040	Lombardia	Bigarello	162.177	174.386
1030450070	Lombardia	Bozzolo	385.516	414.538
1030450080	Lombardia	Canneto sull'Oglio	285.077	306.538
1030450090	Lombardia	Carbonara di Po	94.612	101.735
1030450100	Lombardia	Casalmoro	170.236	183.051
1030450110	Lombardia	Casaloldo	204.219	219.593
1030450120	Lombardia	Casalromano	119.054	128.017
1030450130	Lombardia	Castelbelforte	162.755	175.008
1030450140	Lombardia	Castel d'Ario	319.914	343.997
1030450150	Lombardia	Castel Goffredo	648.552	697.376
1030450160	Lombardia	Castellucchio	138.633	149.069
1030450170	Lombardia	Castiglione delle Stiviere	1.050.825	1.129.931
1030450180	Lombardia	Cavriana	242.308	260.549
1030450190	Lombardia	Ceresara	186.966	201.041
1030450200	Lombardia	Commessaggio	93.304	100.328
1030450210	Lombardia	Curtatone	627.543	674.785
1030450220	Lombardia	Dosolo	178.270	191.691
1030450230	Lombardia	Felonica	89.028	95.730
1030450240	Lombardia	Gazoldo degli Ippoliti	255.687	274.935

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030450270	Lombardia	Gonzaga	336.207	361.517
1030450280	Lombardia	Guidizzolo	417.394	448.816
1030450290	Lombardia	Magnacavallo	93.823	100.886
1030450300	Lombardia	Mantova	3.626.215	3.899.198
1030450310	Lombardia	Marcaria	303.915	326.794
1030450330	Lombardia	Marmirolo	190.115	204.427
1030450340	Lombardia	Medole	310.524	333.901
1030450350	Lombardia	Moglia	191.176	205.568
1030450360	Lombardia	Monzambano	290.595	312.471
1030450370	Lombardia	Motteggiana	161.375	173.524
1030450380	Lombardia	Ostiglia	519.521	558.631
1030450390	Lombardia	Pegognaga	311.973	335.459
1030450400	Lombardia	Pieve di Coriano	79.055	85.006
1030450410	Lombardia	Piubega	136.711	147.003
1030450420	Lombardia	Poggio Rusco	248.287	266.978
1030450430	Lombardia	Pomponesco	160.518	172.602
1030450440	Lombardia	Ponti sul Mincio	195.352	210.058
1030450450	Lombardia	Porto Mantovano	280.134	301.223
1030450460	Lombardia	Quingentole	72.061	77.486
1030450470	Lombardia	Quistello	260.479	280.088
1030450480	Lombardia	Redondesco	115.978	124.709
1030450490	Lombardia	Revere	179.625	193.147
1030450500	Lombardia	Rivarolo Mantovano	212.906	228.933
1030450510	Lombardia	Rodigo	331.799	356.777
1030450520	Lombardia	Roncoferraro	162.486	174.718
1030450530	Lombardia	Roverbella	387.740	416.929
1030450540	Lombardia	Sabbioneta	280.802	301.941
1030450550	Lombardia	San Benedetto Po	522.079	561.381
1030450560	Lombardia	San Giacomo delle Segnate	136.257	146.515
1030450570	Lombardia	San Giorgio di Mantova	327.465	352.116
1030450580	Lombardia	San Giovanni del Dosso	82.477	88.686
1030450590	Lombardia	San Martino dall'Argine	156.644	168.436
1030450600	Lombardia	Schivenoglia	66.909	71.945
1030450610	Lombardia	Sermide	343.127	368.958
1030450620	Lombardia	Serravalle a Po	79.568	85.558
1030450630	Lombardia	Solferino	221.154	237.802
1030450640	Lombardia	Sustinente	156.977	168.795
1030450650	Lombardia	Suzzara	552.969	594.597
1030450660	Lombardia	Viadana	969.056	1.042.008
1030450670	Lombardia	Villa Poma	119.378	128.365
1030450680	Lombardia	Villimpenta	127.964	137.597
1030450700	Lombardia	Volta Mantovana	281.964	303.190
1030490020	Lombardia	Abbiategrasso	1.584.744	1.704.044
1030490030	Lombardia	Agrate Brianza	720.464	774.701
1030490040	Lombardia	Alcurzio	133.536	143.588
1030490050	Lombardia	Albairate	389.366	418.677
1030490060	Lombardia	Albiate	223.290	240.100
1030490070	Lombardia	Arconate	364.712	392.167
1030490080	Lombardia	Arcore	754.712	811.527
1030490090	Lombardia	Arese	611.741	657.793
1030490100	Lombardia	Ariuno	692.275	744.389
1030490110	Lombardia	Assago	821.138	882.954
1030490116	Lombardia	Baranzate	1.111.214	1.194.867
1030490120	Lombardia	Bareggio	509.572	547.933
1030490130	Lombardia	Barlassina	155.030	166.701
1030490140	Lombardia	Basiano	183.616	197.439
1030490150	Lombardia	Basiglio	826.833	889.078

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030490180	Lombardia	Bernareggio	237.954	255.867
1030490190	Lombardia	Bernate Ticino	224.114	240.986
1030490210	Lombardia	Besana In Brianza	584.402	628.396
1030490220	Lombardia	Besate	132.070	142.012
1030490230	Lombardia	Biassono	613.198	659.360
1030490240	Lombardia	Binasco	268.424	288.631
1030490260	Lombardia	Boffalora sopra Ticino	339.315	364.859
1030490270	Lombardia	Bollate	1.286.008	1.382.820
1030490300	Lombardia	Bovisio-Masciago	1.177.970	1.266.648
1030490320	Lombardia	Bresso	2.329.016	2.504.346
1030490330	Lombardia	Briosco	140.523	151.101
1030490340	Lombardia	Brugherio	1.551.560	1.668.362
1030490350	Lombardia	Bubbiano	197.727	212.612
1030490360	Lombardia	Buccinasco	923.997	993.557
1030490370	Lombardia	Burago di Molgora	336.346	361.666
1030490380	Lombardia	Buscate	448.215	481.957
1030490390	Lombardia	Busnago	307.267	330.398
1030490400	Lombardia	Bussero	179.584	193.104
1030490410	Lombardia	Busto Garolfo	543.498	584.413
1030490420	Lombardia	Calvignasco	83.025	89.275
1030490440	Lombardia	Cambiago	313.310	336.896
1030490450	Lombardia	Camparada	124.071	133.411
1030490460	Lombardia	Canegrate	384.364	413.299
1030490470	Lombardia	Caponago	193.513	208.081
1030490480	Lombardia	Carate Brianza	681.421	732.719
1030490490	Lombardia	Carnate	212.465	228.459
1030490500	Lombardia	Carpiano	313.401	336.994
1030490510	Lombardia	Carugate	583.430	627.351
1030490550	Lombardia	Casarile	316.922	340.780
1030490580	Lombardia	Casorezzo	164.384	176.759
1030490590	Lombardia	Cassano d'Adda	814.380	875.687
1030490600	Lombardia	Cassina de' Pecchi	846.754	910.498
1030490610	Lombardia	Cassinetta di Lugagnano	121.192	130.316
1030490620	Lombardia	Castano Primo	609.518	655.403
1030490680	Lombardia	Cavenago di Brianza	224.048	240.914
1030490690	Lombardia	Ceriano Laghetto	172.559	185.550
1030490700	Lombardia	Cernusco sul Naviglio	1.410.031	1.516.179
1030490710	Lombardia	Cerro al Lambro	321.708	345.926
1030490720	Lombardia	Cerro Maggiore	590.866	635.347
1030490740	Lombardia	Cesano Boscone	1.283.647	1.380.281
1030490750	Lombardia	Cesano Maderno	955.248	1.027.160
1030490760	Lombardia	Cesate	294.322	316.479
1030490770	Lombardia	Cinisello Balsamo	3.532.412	3.798.334
1030490780	Lombardia	Cisliano	261.263	280.931
1030490800	Lombardia	Cogliate	196.272	211.048
1030490810	Lombardia	Cologno Monzese	1.580.965	1.699.980
1030490820	Lombardia	Colturano	139.999	150.539
1030490840	Lombardia	Concorezzo	485.884	522.462
1030490850	Lombardia	Corbetta	725.489	780.104
1030490860	Lombardia	Cormano	1.811.575	1.947.952
1030490870	Lombardia	Cornaredo	898.926	966.598
1030490880	Lombardia	Cornate d'Adda	483.618	520.025
1030490920	Lombardia	Correzzana	148.837	160.041
1030490930	Lombardia	Corsico	1.567.098	1.685.070
1030490960	Lombardia	Cuggiono	493.092	530.212
1030490970	Lombardia	Cusago	284.119	305.508
1030490980	Lombardia	Cusano Milanino	777.611	836.150

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030491000	Lombardia	Dresano	210.821	226.691
1030491020	Lombardia	Gaggiano	609.086	654.938
1030491040	Lombardia	Garbagnate Milanese	920.066	989.330
1030491050	Lombardia	Gessate	236.765	254.588
1030491060	Lombardia	Giussano	777.839	836.396
1030491070	Lombardia	Gorgonzola	868.532	933.915
1030491090	Lombardia	Grezzago	211.577	227.504
1030491110	Lombardia	Gudo Visconti	71.046	76.394
1030491120	Lombardia	Inveruno	486.492	523.115
1030491130	Lombardia	Inzago	631.273	678.796
1030491140	Lombardia	Lacchiarella	531.190	571.178
1030491150	Lombardia	Lainate	787.675	846.971
1030491160	Lombardia	Lazzate	139.414	149.909
1030491170	Lombardia	Legnano	3.264.267	3.510.003
1030491180	Lombardia	Lentate sul Seveso	437.763	470.718
1030491190	Lombardia	Lesmo	166.764	179.319
1030491200	Lombardia	Limbiate	1.865.321	2.005.744
1030491210	Lombardia	Liscate	411.033	441.976
1030491220	Lombardia	Lissone	1.086.073	1.167.833
1030491240	Lombardia	Locate di Triulzi	360.300	387.424
1030491280	Lombardia	Macherio	177.701	191.078
1030491290	Lombardia	Magenta	1.206.249	1.297.056
1030491300	Lombardia	Magnago	350.992	377.415
1030491330	Lombardia	Marcallo con Casone	329.903	354.738
1030491350	Lombardia	Masate	139.610	150.120
1030491370	Lombardia	Meda	673.559	724.265
1030491380	Lombardia	Mediglia	390.210	419.585
1030491390	Lombardia	Melegnano	793.856	853.618
1030491410	Lombardia	Melzo	1.486.474	1.598.376
1030491430	Lombardia	Mesero	226.463	243.511
1030491440	Lombardia	Mezzago	314.487	338.162
1030491450	Lombardia	Milano	166.987.857	179.558.801
1030491460	Lombardia	Misinto	144.194	155.049
1030491480	Lombardia	Monza	6.815.462	7.328.534
1030491490	Lombardia	Morimondo	82.972	89.218
1030491500	Lombardia	Motta Visconti	249.442	268.220
1030491510	Lombardia	Muggiò	830.075	892.564
1030491530	Lombardia	Nerviano	773.254	831.465
1030491550	Lombardia	Nova Milanese	591.167	635.670
1030491560	Lombardia	Novate Milanese	748.221	804.547
1030491570	Lombardia	Noviglio	264.664	284.588
1030491580	Lombardia	Opera	940.252	1.011.034
1030491600	Lombardia	Ornago	281.869	303.089
1030491630	Lombardia	Ossona	344.765	370.719
1030491640	Lombardia	Ozzero	154.599	166.237
1030491650	Lombardia	Paderno Dugnano	1.146.965	1.233.309
1030491660	Lombardia	Pantigliate	255.208	274.420
1030491670	Lombardia	Parabiago	970.174	1.043.209
1030491680	Lombardia	Paullo	284.408	305.818
1030491690	Lombardia	Pero	992.493	1.067.209
1030491700	Lombardia	Peschiera Borromeo	1.238.383	1.331.609
1030491710	Lombardia	Pessano con Bornago	325.469	349.970
1030491720	Lombardia	Pieve Emanuele	1.296.736	1.394.355
1030491740	Lombardia	Pioltello	1.259.490	1.354.305
1030491750	Lombardia	Pogliano Milanese	314.128	337.775
1030491760	Lombardia	Pozzo d'Adda	194.415	209.050
1030491770	Lombardia	Pozzuolo Martesana	261.448	281.130

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030491800	Lombardia	Rescaldina	579.067	622.660
1030491810	Lombardia	Rho	3.722.377	4.002.600
1030491820	Lombardia	Robecchetto con Induno	312.765	336.310
1030491830	Lombardia	Robecco sul Naviglio	220.753	237.371
1030491840	Lombardia	Rodano	380.055	408.665
1030491850	Lombardia	Roncello	223.718	240.559
1030491860	Lombardia	Ronco Briantino	226.755	243.825
1030491870	Lombardia	Rosate	214.510	230.659
1030491880	Lombardia	Rozzano	1.293.900	1.391.305
1030491900	Lombardia	San Colombano al Lambro	250.683	269.555
1030491910	Lombardia	San Donato Milanese	1.237.100	1.330.229
1030491930	Lombardia	San Giorgio su Legnano	141.566	152.223
1030491940	Lombardia	San Giuliano Milanese	2.349.211	2.526.061
1030491990	Lombardia	Santo Stefano Ticino	309.776	333.096
1030492000	Lombardia	San Vittore Olona	547.617	588.842
1030492010	Lombardia	San Zenone al Lambro	211.597	227.526
1030492030	Lombardia	Sedriano	615.219	661.533
1030492040	Lombardia	Segrate	2.114.009	2.273.153
1030492050	Lombardia	Senago	668.569	718.899
1030492070	Lombardia	Seregno	1.525.335	1.640.163
1030492080	Lombardia	Sesto San Giovanni	3.575.778	3.844.965
1030492090	Lombardia	Settala	407.453	438.127
1030492100	Lombardia	Settimo Milanese	1.071.555	1.152.223
1030492110	Lombardia	Seveso	721.157	775.446
1030492120	Lombardia	Solaro	374.564	402.762
1030492150	Lombardia	Sovico	214.334	230.469
1030492160	Lombardia	Sulbiate	291.037	312.947
1030492180	Lombardia	Trezzano Rosa	224.394	241.287
1030492190	Lombardia	Trezzano sul Naviglio	1.584.320	1.703.589
1030492200	Lombardia	Trezzo sull'Adda	651.342	700.375
1030492210	Lombardia	Tribiano	227.716	244.859
1030492220	Lombardia	Triuggio	353.124	379.708
1030492230	Lombardia	Truccazzano	291.862	313.834
1030492250	Lombardia	Turbigo	910.121	978.636
1030492260	Lombardia	Usmate Velate	232.657	250.171
1030492271	Lombardia	Vanzaghello	233.102	250.651
1030492280	Lombardia	Vanzago	213.488	229.560
1030492290	Lombardia	Vaprio d'Adda	373.711	401.844
1030492300	Lombardia	Varedo	799.544	859.734
1030492310	Lombardia	Vedano al Lambro	216.942	233.273
1030492311	Lombardia	Veduggio con Colzano	282.860	304.154
1030492320	Lombardia	Verano Brianza	437.843	470.804
1030492330	Lombardia	Vermezzo	216.030	232.293
1030492340	Lombardia	Vernate	289.101	310.865
1030492350	Lombardia	Vignate	373.012	401.093
1030492351	Lombardia	Villa Cortese	157.983	169.876
1030492370	Lombardia	Villasanta	649.411	698.299
1030492390	Lombardia	Vimercate	1.225.093	1.317.319
1030492400	Lombardia	Vimodrone	636.707	684.639
1030492410	Lombardia	Vittuone	338.160	363.617
1030492420	Lombardia	Vizzolo Predabissi	310.282	333.640
1030492440	Lombardia	Zelo Surrigone	84.030	90.356
1030492450	Lombardia	Zibido San Giacomo	359.411	386.468
1030570040	Lombardia	Albuzzano	149.042	160.262
1030570050	Lombardia	Arena Po	100.313	107.864
1030570090	Lombardia	Bascapè	92.330	99.280
1030570110	Lombardia	Bastida Pancarana	87.406	93.986

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030570141	Lombardia	Borgarello	106.558	114.580
1030570150	Lombardia	Borgo Priolo	99.417	106.901
1030570170	Lombardia	Borgo San Siro	70.724	76.048
1030570180	Lombardia	Bornasco	121.142	130.262
1030570210	Lombardia	Bressana Bottarone	253.989	273.109
1030570220	Lombardia	Broni	381.353	410.062
1030570240	Lombardia	Campospinoso	63.017	67.761
1030570250	Lombardia	Candia Lomellina	121.287	130.417
1030570270	Lombardia	Canneto Pavese	102.129	109.817
1030570280	Lombardia	Carbonara al Ticino	67.692	72.788
1030570310	Lombardia	Casei Gerola	175.140	188.325
1030570320	Lombardia	Casorate Primo	237.571	255.456
1030570330	Lombardia	Cassolnovo	146.224	157.232
1030570350	Lombardia	Casteggio	291.138	313.055
1030570360	Lombardia	Castelletto di Branduzzo	107.783	115.897
1030570370	Lombardia	Castello d'Agogna	81.811	87.969
1030570390	Lombardia	Cava Manara	212.573	228.575
1030570400	Lombardia	Ceranova	85.038	91.439
1030570430	Lombardia	Certosa di Pavia	208.216	223.890
1030570440	Lombardia	Cervesina	92.891	99.884
1030570450	Lombardia	Chignolo Po	234.132	251.758
1030570460	Lombardia	Cigognola	131.480	141.378
1030570470	Lombardia	Cilavegna	434.588	467.304
1030570480	Lombardia	Codevilla	71.530	76.915
1030570490	Lombardia	Confienza	113.056	121.567
1030570500	Lombardia	Copiano	115.569	124.269
1030570530	Lombardia	Corteolona	231.215	248.621
1030570540	Lombardia	Corvino San Quirico	91.126	97.986
1030570570	Lombardia	Cura Carpignano	206.425	221.965
1030570580	Lombardia	Dorno	343.289	369.132
1030570590	Lombardia	Ferrera Erbognone	248.089	266.765
1030570620	Lombardia	Frascarolo	75.776	81.480
1030570650	Lombardia	Gambolò	566.120	608.738
1030570660	Lombardia	Garlasco	348.037	374.237
1030570680	Lombardia	Gerenzago	64.390	69.238
1030570690	Lombardia	Giussago	137.782	148.154
1030570700	Lombardia	Godiasco Salice Terme	312.391	335.908
1030570720	Lombardia	Gravellona Lomellina	143.265	154.051
1030570730	Lombardia	Gropello Cairoli	293.659	315.766
1030570740	Lombardia	Inverno e Monteleone	80.867	86.955
1030570750	Lombardia	Landriano	200.057	215.117
1030570770	Lombardia	Lardirago	112.900	121.400
1030570780	Lombardia	Linarolo	125.249	134.678
1030570800	Lombardia	Lomello	180.071	193.626
1030570810	Lombardia	Lungavilla	130.326	140.137
1030570820	Lombardia	Magherno	75.153	80.811
1030570830	Lombardia	Marcignago	86.958	93.504
1030570840	Lombardia	Marzano	106.605	114.631
1030570850	Lombardia	Mede	258.512	277.973
1030570870	Lombardia	Mezzana Bigli	143.843	154.671
1030570890	Lombardia	Mezzanino	90.383	97.187
1030570900	Lombardia	Miradolo Terme	149.526	160.783
1030570920	Lombardia	Montebello della Battaglia	102.354	110.059
1030570970	Lombardia	Montù Beccaria	96.255	103.501
1030570990	Lombardia	Mortara	954.096	1.025.921
1030571030	Lombardia	Ottobiano	57.286	61.598
1030571040	Lombardia	Palestro	146.083	157.080

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030571100	Lombardia	Pieve del Cairo	159.868	171.902
1030571110	Lombardia	Pieve Porto Morone	173.842	186.929
1030571120	Lombardia	Pinarolo Po	218.759	235.227
1030571150	Lombardia	Portalbera	87.458	94.042
1030571170	Lombardia	Redavalle	79.756	85.760
1030571180	Lombardia	Retorbido	74.876	80.512
1030571190	Lombardia	Rivanazzano Terme	134.187	144.289
1030571200	Lombardia	Robbio	194.035	208.642
1030571260	Lombardia	Roncaro	72.515	77.973
1030571320	Lombardia	San Genesio ed Uniti	247.360	265.981
1030571330	Lombardia	San Giorgio di Lomellina	112.895	121.394
1030571340	Lombardia	San Martino Siccomario	218.795	235.266
1030571350	Lombardia	Sannazzaro de' Burgondi	717.152	771.140
1030571360	Lombardia	Santa Cristina e Bissone	99.462	106.950
1030571370	Lombardia	Santa Giuletta	199.896	214.944
1030571400	Lombardia	Santa Maria della Versa	262.520	282.283
1030571430	Lombardia	Sartirana Lomellina	108.311	116.464
1030571470	Lombardia	Siziano	364.312	391.738
1030571480	Lombardia	Sommo	91.525	98.415
1030571500	Lombardia	Stradella	647.039	695.748
1030571520	Lombardia	Torrazza Coste	92.173	99.112
1030571560	Lombardia	Torre d'Isola	206.986	222.568
1030571570	Lombardia	Torrevecchia Pia	227.091	244.187
1030571590	Lombardia	Travacò Siccomario	232.122	249.596
1030571600	Lombardia	Trivolzio	121.962	131.144
1030571610	Lombardia	Tromello	210.971	226.853
1030571620	Lombardia	Trovo	94.200	101.292
1030571650	Lombardia	Valle Lomellina	131.034	140.898
1030571660	Lombardia	Valle Salimbene	76.294	82.037
1030571670	Lombardia	Varzi	358.994	386.019
1030571690	Lombardia	Vellezzo Bellini	223.664	240.501
1030571710	Lombardia	Verrua Po	74.920	80.560
1030571720	Lombardia	Vidigulfo	158.708	170.656
1030571730	Lombardia	Vigevano	2.216.335	2.383.182
1030571760	Lombardia	Villanterio	180.209	193.775
1030571770	Lombardia	Vistarino	71.503	76.885
1030571780	Lombardia	Voghera	2.940.341	3.161.692
1030571800	Lombardia	Zavattarello	235.211	252.918
1030571810	Lombardia	Zeccone	102.551	110.378
1030571820	Lombardia	Zeme	143.151	153.927
1030571850	Lombardia	Zerbolò	157.476	169.331
1030571860	Lombardia	Zinasco	169.710	182.486
1030770020	Lombardia	Albosaggia	163.236	175.524
1030770040	Lombardia	Aprica	312.967	336.527
1030770050	Lombardia	Ardenno	231.744	249.190
1030770070	Lombardia	Berbenno di Valtellina	289.458	311.249
1030770080	Lombardia	Bianzone	82.389	88.591
1030770090	Lombardia	Bormio	737.043	792.528
1030770100	Lombardia	Buglio in Monte	222.436	239.181
1030770110	Lombardia	Caiolo	76.770	82.549
1030770130	Lombardia	Caspoggio	158.618	170.559
1030770150	Lombardia	Castione Andevenno	126.289	135.796
1030770180	Lombardia	Chiavenna	321.330	345.520
1030770190	Lombardia	Chiesa in Valmalenco	351.177	377.614
1030770200	Lombardia	Chiuro	212.758	228.775
1030770220	Lombardia	Civo	117.763	126.628
1030770230	Lombardia	Colorina	102.951	110.701

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030770270	Lombardia	Dubino	204.050	219.411
1030770320	Lombardia	Gordona	126.803	136.348
1030770330	Lombardia	Grosio	351.953	378.448
1030770340	Lombardia	Grosotto	369.826	397.667
1030770350	Lombardia	Lanzada	189.290	203.540
1030770370	Lombardia	Livigno	2.130.020	2.290.369
1030770400	Lombardia	Mazzo di Valtellina	80.874	86.963
1030770430	Lombardia	Mese	113.897	122.471
1030770440	Lombardia	Montagna in Valtellina	206.520	222.067
1030770450	Lombardia	Morbegno	527.860	567.598
1030770460	Lombardia	Novate Mezzola	122.329	131.538
1030770480	Lombardia	Piantedo	92.808	99.795
1030770490	Lombardia	Piateda	235.549	253.281
1030770500	Lombardia	Pluro	129.882	139.659
1030770510	Lombardia	Poggiridenti	136.719	147.011
1030770520	Lombardia	Ponte in Valtellina	197.927	212.827
1030770540	Lombardia	Prata Camportaccio	160.837	172.730
1030770570	Lombardia	Samolaco	165.423	177.877
1030770600	Lombardia	Sondalo	536.517	576.907
1030770610	Lombardia	Sondrio	970.260	1.043.301
1030770630	Lombardia	Talamona	311.249	334.680
1030770650	Lombardia	Teglio	373.084	401.169
1030770660	Lombardia	Tirano	350.580	376.972
1030770690	Lombardia	Traona	168.380	181.056
1030770700	Lombardia	Tresivio	112.420	120.883
1030770710	Lombardia	Valdidentro	563.804	606.248
1030770720	Lombardia	Valdisotto	419.372	450.943
1030770730	Lombardia	Valfurva	292.672	314.705
1030770750	Lombardia	Vercela	76.184	81.919
1030770770	Lombardia	Villa di Chiavenna	87.012	93.562
1030770780	Lombardia	Villa di Tirano	200.833	215.952
1030860020	Lombardia	Albizzate	253.055	272.105
1030860030	Lombardia	Angera	297.436	319.827
1030860040	Lombardia	Arcisate	375.294	403.547
1030860050	Lombardia	Arsago Seprio	312.534	336.062
1030860060	Lombardia	Azzate	410.686	441.602
1030860062	Lombardia	Barasso	110.146	118.438
1030860070	Lombardia	Bardello	114.537	123.160
1030860081	Lombardia	Besano	165.262	177.703
1030860090	Lombardia	Besnate	251.657	270.602
1030860100	Lombardia	Besozzo	592.058	636.629
1030860110	Lombardia	Biandronno	250.530	269.390
1030860120	Lombardia	Bisuschio	270.902	291.296
1030860130	Lombardia	Bodio Lomnago	199.939	214.991
1030860140	Lombardia	Brebbia	249.045	267.794
1030860151	Lombardia	Brenta	105.342	113.272
1030860152	Lombardia	Brezzo di Bedero	134.621	144.755
1030860170	Lombardia	Brissago-Valtravaglia	83.568	89.860
1030860171	Lombardia	Brunello	112.863	121.359
1030860180	Lombardia	Brusimpiano	95.487	102.675
1030860181	Lombardia	Buguggiate	280.878	302.023
1030860190	Lombardia	Busto Arsizio	3.145.062	3.381.824
1030860200	Lombardia	Cadegliano-Viconago	171.899	184.840
1030860210	Lombardia	Cadrezzate	141.170	151.797
1030860220	Lombardia	Cairate	166.557	179.096
1030860230	Lombardia	Cantello	292.586	314.612
1030860240	Lombardia	Caravate	152.945	164.458

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030860270	Lombardia	Caronno Pertusella	689.993	741.936
1030860280	Lombardia	Caronno Varesino	228.702	245.919
1030860290	Lombardia	Casale Litta	179.214	192.705
1030860300	Lombardia	Casalzuigno	95.739	102.946
1030860310	Lombardia	Casciago	247.539	266.174
1030860320	Lombardia	Casorate Sempione	327.868	352.550
1030860330	Lombardia	Cassano Magnago	704.503	757.539
1030860350	Lombardia	Castellanza	699.649	752.319
1030860370	Lombardia	Castelseprio	76.049	81.774
1030860380	Lombardia	Castelveccana	188.129	202.292
1030860390	Lombardia	Castiglione Olona	250.426	269.278
1030860400	Lombardia	Castronno	163.616	175.934
1030860410	Lombardia	Cavaria con Premezzo	283.680	305.035
1030860430	Lombardia	Cislago	225.369	242.335
1030860440	Lombardia	Cittiglio	243.233	261.544
1030860441	Lombardia	Clivio	150.789	162.140
1030860450	Lombardia	Cocquio-Trevisago	273.402	293.984
1030860460	Lombardia	Comabbio	157.353	169.198
1030860470	Lombardia	Comerio	180.224	193.792
1030860500	Lombardia	Cuasso al Monte	233.286	250.848
1030860501	Lombardia	Cugliate-Fabiasco	159.498	171.505
1030860510	Lombardia	Cunardo	180.901	194.519
1030860521	Lombardia	Cuveglio	228.324	245.512
1030860530	Lombardia	Cuvio	154.012	165.606
1030860540	Lombardia	Daverio	238.045	255.965
1030860550	Lombardia	Dumenza	81.217	87.331
1030860560	Lombardia	Fagnano Olona	445.400	478.930
1030860570	Lombardia	Ferno	381.010	409.692
1030860590	Lombardia	Gallarate	4.991.935	5.367.731
1030860610	Lombardia	Gavirate	497.851	535.330
1030860620	Lombardia	Gazzada Schianno	344.966	370.936
1030860630	Lombardia	Gemonio	208.494	224.190
1030860640	Lombardia	Gerenzano	226.248	243.281
1030860650	Lombardia	Germignaga	284.275	305.675
1030860660	Lombardia	Golasecca	183.421	197.229
1030860670	Lombardia	Gorla Maggiore	280.563	301.684
1030860680	Lombardia	Gorla Minore	313.771	337.392
1030860690	Lombardia	Gornate Olona	169.815	182.599
1030860691	Lombardia	Grantola	128.281	137.938
1030860692	Lombardia	Inarzo	56.741	61.012
1030860700	Lombardia	Induno Olona	431.481	463.963
1030860710	Lombardia	Ispra	248.846	267.579
1030860720	Lombardia	Jerago con Orago	164.799	177.205
1030860730	Lombardia	Lavena Ponte Tresa	303.983	326.867
1030860740	Lombardia	Laveno-Mombello	541.806	582.594
1030860750	Lombardia	Leggiuno	201.272	216.424
1030860760	Lombardia	Lonate Ceppino	214.268	230.399
1030860770	Lombardia	Lonate Pozzolo	540.859	581.575
1030860780	Lombardia	Lozza	93.741	100.798
1030860790	Lombardia	Luino	1.189.188	1.278.710
1030860791	Lombardia	Luvinate	99.847	107.363
1030860810	Lombardia	Malgesso	100.485	108.050
1030860820	Lombardia	Malnate	645.639	694.243
1030860821	Lombardia	Marchirolo	232.903	250.436
1030860830	Lombardia	Marnate	321.062	345.231
1030860860	Lombardia	Mercallo	141.456	152.105
1030860861	Lombardia	Mesenzana	120.272	129.326

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030860890	Lombardia	Morazzone	270.808	291.195
1030860900	Lombardia	Mornago	282.653	303.931
1030860910	Lombardia	Oggiona con Santo Stefano	260.984	280.631
1030860920	Lombardia	Olgiate Olona	437.700	470.650
1030860930	Lombardia	Origgio	375.365	403.623
1030860970	Lombardia	Porto Ceresio	235.159	252.862
1030860980	Lombardia	Porto Valtravaglia	207.213	222.812
1030860991	Lombardia	Saltrio	210.592	226.445
1030860992	Lombardia	Ranco	118.037	126.923
1030861000	Lombardia	Samarate	482.757	519.099
1030861001	Lombardia	Sangiano	54.523	58.627
1030861010	Lombardia	Saronno	1.602.638	1.723.285
1030861020	Lombardia	Sesto Calende	669.831	720.257
1030861030	Lombardia	Solbiate Arno	306.381	329.446
1030861040	Lombardia	Solbiate Olona	168.819	181.528
1030861050	Lombardia	Somma Lombardo	1.008.373	1.084.284
1030861060	Lombardia	Sumirago	317.689	341.605
1030861070	Lombardia	Taino	227.602	244.736
1030861080	Lombardia	Ternate	242.653	260.920
1030861090	Lombardia	Tradate	776.132	834.560
1030861100	Lombardia	Travedona-Monate	319.344	343.384
1030861120	Lombardia	Uboldo	285.972	307.500
1030861130	Lombardia	Valganna	114.669	123.301
1030861150	Lombardia	Varano Borghi	173.528	186.592
1030861160	Lombardia	Varese	5.763.887	6.197.796
1030861170	Lombardia	Vedano Olona	435.631	468.425
1030861181	Lombardia	Venegono Inferiore	224.865	241.793
1030861190	Lombardia	Venegono Superiore	269.193	289.457
1030861200	Lombardia	Verghate	650.269	699.221
1030861210	Lombardia	Viggiù	235.127	252.827
1030980010	Lombardia	Abbadia Lariana	191.786	206.224
1030980020	Lombardia	Airuno	188.452	202.638
1030980030	Lombardia	Annone di Brianza	156.142	167.896
1030980040	Lombardia	Ballabio	316.466	340.289
1030980050	Lombardia	Barzago	139.007	149.471
1030980060	Lombardia	Barzanò	136.415	146.684
1030980070	Lombardia	Barzio	175.527	188.741
1030980080	Lombardia	Bellano	261.482	281.166
1030980090	Lombardia	Bosisio Parini	179.214	192.706
1030980100	Lombardia	Brivio	248.489	267.196
1030980110	Lombardia	Bulciago	126.724	136.264
1030980120	Lombardia	Calco	197.986	212.890
1030980130	Lombardia	Calolziocorte	359.207	386.248
1030980140	Lombardia	Carenno	91.889	98.807
1030980160	Lombardia	Casatenovo	313.170	336.746
1030980170	Lombardia	Cassago Brianza	295.801	318.069
1030980190	Lombardia	Castello di Brianza	156.127	167.880
1030980200	Lombardia	Cernusco Lombardone	274.872	295.564
1030980210	Lombardia	Cesana Brianza	97.462	104.799
1030980220	Lombardia	Civate	214.049	230.162
1030980230	Lombardia	Colico	288.139	309.830
1030980240	Lombardia	Colle Brianza	118.888	127.838
1030980250	Lombardia	Cortenova	124.919	134.323
1030980260	Lombardia	Costa Masnaga	220.804	237.426
1030980280	Lombardia	Cremella	69.585	74.823
1030980290	Lombardia	Cremeno	145.976	156.965
1030980300	Lombardia	Dervio	174.484	187.620

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030980360	Lombardia	Galbiate	208.680	224.390
1030980370	Lombardia	Garbagnate Monastero	126.962	136.520
1030980380	Lombardia	Garlate	167.508	180.118
1030980390	Lombardia	Imbersago	128.015	137.652
1030980400	Lombardia	Introbio	159.574	171.587
1030980420	Lombardia	Lecco	2.696.154	2.898.122
1030980430	Lombardia	Lierna	187.982	202.133
1030980440	Lombardia	Lomagna	340.274	365.890
1030980450	Lombardia	Malgrate	257.832	277.242
1030980460	Lombardia	Mandello del Lario	389.516	418.839
1030980480	Lombardia	Merate	625.945	673.066
1030980490	Lombardia	Missaglia	183.803	197.640
1030980510	Lombardia	Molteno	179.048	192.528
1030980520	Lombardia	Monte Marenzo	141.035	151.653
1030980530	Lombardia	Montevecchia	207.021	222.606
1030980540	Lombardia	Monticello Brianza	229.204	246.458
1030980560	Lombardia	Nibionno	251.359	270.281
1030980570	Lombardia	Oggiono	390.902	420.330
1030980580	Lombardia	Olgiate Molgora	177.483	190.843
1030980590	Lombardia	Olginate	405.525	436.053
1030980600	Lombardia	Oliveto Lario	87.401	93.980
1030980610	Lombardia	Osnago	331.535	356.494
1030980620	Lombardia	Paderno d'Adda	158.846	170.804
1030980650	Lombardia	Pasturo	105.286	113.212
1030980660	Lombardia	Perego	83.366	89.642
1030980680	Lombardia	Pescate	143.011	153.777
1030980690	Lombardia	Premana	130.803	140.650
1030980700	Lombardia	Primaluna	136.592	146.875
1030980710	Lombardia	Robbiate	201.759	216.947
1030980720	Lombardia	Rogeno	133.448	143.494
1030980730	Lombardia	Rovagnate	106.832	114.875
1030980740	Lombardia	Santa Maria Hoè	88.684	95.360
1030980750	Lombardia	Sirone	125.415	134.856
1030980760	Lombardia	Sirtori	153.083	164.608
1030980780	Lombardia	Suello	100.612	108.186
1030980800	Lombardia	Torre de' Busi	118.778	127.720
1030980820	Lombardia	Valgreghentino	194.871	209.526
1030980830	Lombardia	Valmadrera	579.646	623.283
1030980860	Lombardia	Vercurago	141.941	152.626
1030980900	Lombardia	Viganò	87.981	94.604
1030990020	Lombardia	Bertonico	127.036	136.599
1030990030	Lombardia	Boffalora d'Adda	127.050	136.614
1030990040	Lombardia	Borghetto Lodigiano	259.049	278.550
1030990050	Lombardia	Borgo San Giovanni	87.453	94.036
1030990060	Lombardia	Brembio	171.488	184.398
1030990080	Lombardia	Casaletto Lodigiano	172.763	185.769
1030990090	Lombardia	Casalmaiocco	165.863	178.349
1030990100	Lombardia	Casalpusterlengo	625.398	672.478
1030990110	Lombardia	Caselle Landi	104.631	112.508
1030990120	Lombardia	Caselle Lurani	168.075	180.728
1030990130	Lombardia	Castelnuovo Bocca d'Adda	114.914	123.564
1030990140	Lombardia	Castiglione d'Adda	236.982	254.822
1030990150	Lombardia	Castiraga Vidardo	164.172	176.531
1030990170	Lombardia	Cavenago d'Adda	148.043	159.188
1030990180	Lombardia	Cervignano d'Adda	111.767	120.181
1030990190	Lombardia	Codogno	685.852	737.483
1030990200	Lombardia	Comazzo	111.994	120.425

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030990240	Lombardia	Corte Palasio	82.650	88.872
1030990250	Lombardia	Crespiatica	110.734	119.070
1030990260	Lombardia	Fombio	120.660	129.744
1030990270	Lombardia	Galgagnano	81.935	88.103
1030990280	Lombardia	Graffignana	183.632	197.456
1030990290	Lombardia	Guardamiglio	152.782	164.283
1030990300	Lombardia	Livraga	172.087	185.042
1030990310	Lombardia	Lodi	3.269.709	3.515.855
1030990320	Lombardia	Lodi Vecchio	234.011	251.628
1030990340	Lombardia	Mairago	81.684	87.833
1030990350	Lombardia	Maleo	217.689	234.077
1030990360	Lombardia	Marudo	75.200	80.861
1030990370	Lombardia	Massalengo	217.039	233.378
1030990390	Lombardia	Merlino	119.423	128.413
1030990400	Lombardia	Montanaso Lombardo	225.119	242.066
1030990410	Lombardia	Mulazzano	109.704	117.963
1030990420	Lombardia	Orio Litta	165.212	177.649
1030990430	Lombardia	Ospedaletto Lodigiano	194.231	208.853
1030990440	Lombardia	Ossago Lodigiano	81.888	88.052
1030990450	Lombardia	Pieve Fissiraga	126.550	136.076
1030990460	Lombardia	Salerano sul Lambro	130.799	140.645
1030990470	Lombardia	San Fiorano	104.138	111.977
1030990480	Lombardia	San Martino in Strada	176.577	189.870
1030990490	Lombardia	San Rocco al Porto	202.420	217.658
1030990500	Lombardia	Sant'Angelo Lodigiano	500.872	538.578
1030990510	Lombardia	Santo Stefano Lodigiano	103.850	111.668
1030990520	Lombardia	Secugnago	109.343	117.574
1030990530	Lombardia	Senna Lodigiana	124.585	133.964
1030990540	Lombardia	Somaglia	303.949	326.831
1030990550	Lombardia	Sordio	188.462	202.650
1030990560	Lombardia	Tavazzano con Villavesco	178.300	191.723
1030990580	Lombardia	Turano Lodigiano	100.515	108.082
1030990590	Lombardia	Valera Fratta	89.826	96.588
1030990600	Lombardia	Villanova del Sillaro	101.684	109.339
1030990610	Lombardia	Zelo Buon Persico	247.069	265.669
1070340010	Liguria	Arenzano	872.332	938.002
1070340020	Liguria	Avegno	124.328	133.688
1070340030	Liguria	Bargagli	263.382	283.209
1070340040	Liguria	Bogliasco	433.201	465.813
1070340050	Liguria	Borzonasca	113.074	121.586
1070340060	Liguria	Busalla	368.153	395.868
1070340070	Liguria	Camogli	457.280	491.705
1070340080	Liguria	Campo Ligure	244.187	262.570
1070340090	Liguria	Campomorone	285.803	307.318
1070340100	Liguria	Carasco	257.223	276.587
1070340110	Liguria	Casarza Ligure	174.724	187.877
1070340120	Liguria	Casella	192.926	207.450
1070340130	Liguria	Castiglione Chiavarese	155.970	167.711
1070340140	Liguria	Ceranesi	218.949	235.431
1070340150	Liguria	Chiavari	2.542.240	2.733.622
1070340160	Liguria	Cicagna	212.039	228.002
1070340170	Liguria	Cogoleto	713.298	766.996
1070340180	Liguria	Cogorno	274.947	295.645
1070340210	Liguria	Davagna	122.485	131.706
1070340250	Liguria	Genova	37.508.336	40.331.986
1070340270	Liguria	Isola del Cantone	119.864	128.868
1070340280	Liguria	Lavagna	1.012.903	1.089.155

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1070340320	Liguria	Masone	235.384	253.104
1070340330	Liguria	Mele	179.153	192.639
1070340340	Liguria	Mezzanego	126.639	136.172
1070340350	Liguria	Mignanego	295.164	317.384
1070340360	Liguria	Moconesi	175.220	188.410
1070340370	Liguria	Moneglia	232.918	250.453
1070340390	Liguria	Montoggio	129.214	138.941
1070340400	Liguria	Ne	267.740	287.896
1070340430	Liguria	Pieve Ligure	252.613	271.630
1070340460	Liguria	Rapallo	1.672.030	1.797.902
1070340470	Liguria	Recco	640.176	688.369
1070340480	Liguria	Rezzoaglio	93.565	100.609
1070340490	Liguria	Ronco Scrivia	371.818	399.809
1070340510	Liguria	Rossiglione	196.720	211.529
1070340530	Liguria	San Colombano Certenoli	176.067	189.322
1070340540	Liguria	Santa Margherita Ligure	1.150.138	1.236.721
1070340550	Liguria	Sant'Olcese	293.753	315.867
1070340560	Liguria	Santo Stefano d'Aveto	163.948	176.290
1070340570	Liguria	Savignone	295.751	318.015
1070340580	Liguria	Serra Riccò	292.159	314.153
1070340590	Liguria	Sestri Levante	1.621.456	1.743.520
1070340600	Liguria	Sori	387.044	416.181
1070340620	Liguria	Torriglia	225.977	242.988
1070340640	Liguria	Uscio	129.705	139.469
1070340670	Liguria	Zoagli	364.970	392.445
1070370050	Liguria	Badalucco	142.170	152.873
1070370070	Liguria	Bordighera	905.965	974.167
1070370100	Liguria	Camporosso	217.320	233.680
1070370130	Liguria	Castellaro	108.605	116.781
1070370150	Liguria	Ceriana	89.394	96.123
1070370160	Liguria	Cervo	262.577	282.343
1070370200	Liguria	Cipressa	149.134	160.361
1070370240	Liguria	Diano Castello	193.694	208.276
1070370250	Liguria	Diano Marina	1.151.413	1.238.092
1070370260	Liguria	Diano San Pietro	80.219	86.258
1070370270	Liguria	Dolceacqua	171.651	184.573
1070370280	Liguria	Dolcedo	87.481	94.067
1070370290	Liguria	Imperia	2.254.149	2.423.843
1070370360	Liguria	Ospedaletti	622.826	669.712
1070370390	Liguria	Pieve di Teco	182.917	196.687
1070370420	Liguria	Pontedassio	174.168	187.279
1070370461	Liguria	Riva Ligure	218.939	235.420
1070370490	Liguria	San Bartolomeo al Mare	575.995	619.356
1070370500	Liguria	San Biagio della Cima	82.381	88.583
1070370510	Liguria	San Lorenzo al Mare	228.263	245.447
1070370520	Liguria	Sanremo	7.845.681	8.436.308
1070370521	Liguria	Santo Stefano al Mare	281.684	302.890
1070370550	Liguria	Taggia	941.536	1.012.415
1070370580	Liguria	Vallebona	55.271	59.432
1070370590	Liguria	Vallecrosia	574.001	617.212
1070370610	Liguria	Ventimiglia	1.485.496	1.597.325
1070390010	Liguria	Ameglia	545.440	586.501
1070390020	Liguria	Arcola	613.140	659.298
1070390030	Liguria	Beverino	200.276	215.353
1070390040	Liguria	Bolano	473.557	509.207
1070390070	Liguria	Brugnato	148.119	159.270
1070390080	Liguria	Calice al Cornoviglio	113.101	121.615

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1070390130	Liguria	Follo	236.279	254.066
1070390150	Liguria	La Spezia	4.988.950	5.364.521
1070390160	Liguria	Lerici	876.439	942.418
1070390170	Liguria	Levanto	413.571	444.705
1070390190	Liguria	Monterosso al Mare	301.605	324.310
1070390200	Liguria	Ortonovo	172.534	185.523
1070390220	Liguria	Portovenere	544.217	585.186
1070390230	Liguria	Riccò del Golfo di Spezia	281.502	302.693
1070390240	Liguria	Riomaggiore	298.721	321.209
1070390260	Liguria	Santo Stefano di Magra	405.024	435.515
1070390270	Liguria	Sarzana	1.137.741	1.223.391
1070390280	Liguria	Sesta Godano	175.038	188.215
1070390290	Liguria	Varese Ligure	140.635	151.222
1070390310	Liguria	Vezzano Ligure	341.741	367.468
1070740010	Liguria	Alassio	1.422.272	1.529.342
1070740020	Liguria	Albenga	1.766.566	1.899.554
1070740030	Liguria	Albissola Marina	387.544	416.718
1070740040	Liguria	Albisola Superiore	736.526	791.972
1070740050	Liguria	Altare	151.359	162.754
1070740060	Liguria	Andora	1.013.442	1.089.734
1070740100	Liguria	Bergeggi	265.327	285.300
1070740110	Liguria	Bolssano	217.252	233.607
1070740120	Liguria	Borghetto Santo Spirito	891.524	958.638
1070740130	Liguria	Borgio Verezzi	531.053	571.031
1070740150	Liguria	Cairo Montenotte	835.696	898.608
1070740160	Liguria	Calice Ligure	103.863	111.682
1070740170	Liguria	Calizzano	166.023	178.521
1070740180	Liguria	Carcare	311.875	335.353
1070740220	Liguria	Celle Ligure	368.233	395.953
1070740230	Liguria	Cengio	176.350	189.626
1070740240	Liguria	Ceriale	674.909	725.717
1070740250	Liguria	Cisano sul Neva	146.396	157.417
1070740260	Liguria	Cosseria	112.509	120.979
1070740270	Liguria	Dego	119.343	128.327
1070740280	Liguria	Finale Ligure	1.232.781	1.325.586
1070740300	Liguria	Garlenda	137.580	147.937
1070740330	Liguria	Laigueglia	535.018	575.295
1070740340	Liguria	Loano	923.899	993.451
1070740360	Liguria	Mallare	93.589	100.634
1070740380	Liguria	Millesimo	454.268	488.465
1070740420	Liguria	Noli	392.187	421.711
1070740450	Liguria	Ortovero	119.105	128.071
1070740490	Liguria	Pietra Ligure	1.319.608	1.418.948
1070740520	Liguria	Quiliano	609.159	655.017
1070740550	Liguria	Sassello	192.352	206.832
1070740560	Liguria	Savona	2.935.992	3.157.015
1070740570	Liguria	Spotorno	484.566	521.045
1070740580	Liguria	Stella	228.558	245.764
1070740610	Liguria	Toirano	324.687	349.130
1070740620	Liguria	Tovo San Giacomo	145.378	156.322
1070740640	Liguria	Vado Ligure	789.161	848.570
1070740650	Liguria	Varazze	870.478	936.008
1070740680	Liguria	Villanova d'Albenga	209.835	225.631
2050100010	Veneto	Agordo	333.769	358.896
2050100020	Veneto	Alano di Piave	179.667	193.193
2050100030	Veneto	Alleghe	237.612	255.499
2050100040	Veneto	Arsiè	169.486	182.245

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050100080	Veneto	Calalzo di Cadore	136.179	146.430
2050100081	Veneto	Canale d'Agordo	174.160	187.271
2050100100	Veneto	Cencenighe Agordino	111.106	119.470
2050100110	Veneto	Cesiomaggiore	229.288	246.549
2050100120	Veneto	Chies d'Alpago	186.487	200.526
2050100150	Veneto	Comelico Superiore	184.931	198.852
2050100160	Veneto	Cortina d'Ampezzo	1.537.050	1.652.760
2050100180	Veneto	Domegge di Cadore	139.463	149.962
2050100190	Veneto	Falcade	274.076	294.708
2050100200	Veneto	Farra d'Alpago	221.540	238.218
2050100210	Veneto	Feltre	699.953	752.646
2050100220	Veneto	Fonzaso	168.100	180.755
2050100240	Veneto	Forno di Zoldo	426.731	458.856
2050100260	Veneto	Lamon	189.876	204.170
2050100270	Veneto	La Valle Agordina	94.867	102.009
2050100280	Veneto	Lentiai	210.985	226.869
2050100290	Veneto	Limana	482.645	518.979
2050100300	Veneto	Livinallongo del Col di Lana	332.378	357.400
2050100330	Veneto	Lozzo di Cadore	128.202	137.853
2050100340	Veneto	Mel	129.469	139.216
2050100360	Veneto	Pedavena	233.529	251.109
2050100380	Veneto	Pieve d'Alpago	183.183	196.974
2050100390	Veneto	Pieve di Cadore	488.860	525.661
2050100400	Veneto	Ponte nelle Alpi	486.372	522.986
2050100410	Veneto	Puos d'Alpago	143.927	154.762
2050100440	Veneto	Rocca Pietore	176.644	189.942
2050100450	Veneto	San Gregorio nelle Alpi	84.998	91.397
2050100470	Veneto	San Pietro di Cadore	123.976	133.309
2050100480	Veneto	Santa Giustina	114.737	123.375
2050100500	Veneto	Santo Stefano di Cadore	164.588	176.978
2050100510	Veneto	San Vito di Cadore	224.210	241.089
2050100520	Veneto	Sappada	194.815	209.480
2050100530	Veneto	Sedico	262.152	281.887
2050100550	Veneto	Seren del Grappa	140.347	150.912
2050100560	Veneto	Sospirolo	252.135	271.116
2050100580	Veneto	Sovramonte	105.797	113.761
2050100590	Veneto	Taibon Agordino	115.546	124.245
2050100600	Veneto	Tambre	153.129	164.657
2050100610	Veneto	Trichiana	375.297	403.550
2050100630	Veneto	Valle di Cadore	154.231	165.842
2050100650	Veneto	Vigo di Cadore	149.243	160.478
2050540010	Veneto	Abano Terme	902.743	970.702
2050540020	Veneto	Agna	176.395	189.674
2050540030	Veneto	Albignasego	526.527	566.165
2050540040	Veneto	Anguillara Veneta	222.879	239.657
2050540050	Veneto	Arquà Petrarca	136.025	146.265
2050540060	Veneto	Arre	122.276	131.482
2050540070	Veneto	Arzergrande	251.788	270.743
2050540080	Veneto	Bagnoli di Sopra	208.339	224.023
2050540090	Veneto	Baone	185.453	199.414
2050540110	Veneto	Battaglia Terme	159.003	170.972
2050540120	Veneto	Boara Pisani	182.333	196.060
2050540130	Veneto	Borgoricco	153.751	165.325
2050540140	Veneto	Bovolenta	208.388	224.076
2050540150	Veneto	Brugine	162.930	175.195
2050540160	Veneto	Cadoneghe	456.105	490.441
2050540170	Veneto	Campodarsego	269.976	290.300

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050540200	Veneto	Campo San Martino	114.972	123.627
2050540210	Veneto	Candiana	146.901	157.960
2050540220	Veneto	Carceri	85.641	92.088
2050540230	Veneto	Carmignano di Brenta	184.983	198.908
2050540260	Veneto	Cartura	200.987	216.117
2050540270	Veneto	Casale di Scodosia	300.710	323.347
2050540280	Veneto	Casalserugo	116.198	124.946
2050540290	Veneto	Castelbaldo	94.575	101.695
2050540300	Veneto	Cervarese Santa Croce	122.331	131.540
2050540310	Veneto	Cinto Euganeo	130.777	140.622
2050540320	Veneto	Cittadella	896.141	963.603
2050540330	Veneto	Codevigo	156.626	168.416
2050540340	Veneto	Conselve	258.534	277.997
2050540350	Veneto	Correzzola	106.612	114.638
2050540360	Veneto	Curtarolo	109.205	117.426
2050540361	Veneto	Due Carrare	243.936	262.300
2050540370	Veneto	Este	957.633	1.029.724
2050540380	Veneto	Fontaniva	185.705	199.685
2050540390	Veneto	Galliera Veneta	200.102	215.166
2050540400	Veneto	Galzignano Terme	297.619	320.024
2050540410	Veneto	Gazzo	206.804	222.372
2050540420	Veneto	Grantorto	219.903	236.457
2050540430	Veneto	Granze	91.200	98.068
2050540440	Veneto	Legnaro	279.171	300.187
2050540450	Veneto	Limena	352.164	378.675
2050540460	Veneto	Loreggia	135.548	145.752
2050540470	Veneto	Lozzo Atestino	177.663	191.059
2050540480	Veneto	Maserà di Padova	152.234	163.694
2050540490	Veneto	Masi	94.193	101.284
2050540500	Veneto	Massanzago	112.226	120.673
2050540510	Veneto	Megliadino San Fidenzio	106.858	114.902
2050540520	Veneto	Megliadino San Vitale	109.186	117.406
2050540530	Veneto	Merlara	142.601	153.336
2050540540	Veneto	Mestrino	243.589	261.926
2050540550	Veneto	Monselice	819.024	880.680
2050540560	Veneto	Montagnana	348.424	374.654
2050540570	Veneto	Montegrotto Terme	567.551	610.276
2050540580	Veneto	Noventa Padovana	333.040	358.112
2050540590	Veneto	Ospedaletto Euganeo	105.870	113.840
2050540600	Veneto	Padova	23.630.074	25.408.960
2050540610	Veneto	Pernumia	216.903	233.232
2050540620	Veneto	Piacenza d'Adige	94.591	101.712
2050540630	Veneto	Piazzola sul Brenta	240.392	258.489
2050540640	Veneto	Piombino Dese	250.354	269.201
2050540650	Veneto	Piove di Sacco	617.683	664.183
2050540660	Veneto	Polverara	152.089	163.538
2050540670	Veneto	Ponso	128.188	137.838
2050540680	Veneto	Pontelongo	223.279	240.088
2050540690	Veneto	Ponte San Nicolò	347.886	374.075
2050540700	Veneto	Pozzonovo	193.572	208.144
2050540710	Veneto	Rovolon	186.299	200.324
2050540720	Veneto	Rubano	404.506	434.957
2050540730	Veneto	Saccolongo	316.161	339.961
2050540740	Veneto	Saletto	159.478	171.484
2050540750	Veneto	San Giorgio delle Pertiche	208.177	223.848
2050540760	Veneto	San Giorgio in Bosco	179.250	192.744
2050540770	Veneto	San Martino di Lupari	186.624	200.673
2050540780	Veneto	San Pietro in Gu	224.198	241.075

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050540800	Veneto	Santa Giustina in Colle	90.167	96.954
2050540810	Veneto	Santa Margherita d'Adige	108.934	117.135
2050540820	Veneto	Sant'Angelo di Piove di Sacco	160.211	172.272
2050540830	Veneto	Sant'Elena	131.409	141.302
2050540840	Veneto	Sant'Urbano	170.691	183.541
2050540850	Veneto	Saonara	187.539	201.657
2050540860	Veneto	Selvazzano Dentro	371.731	399.715
2050540870	Veneto	Solesino	203.483	218.801
2050540880	Veneto	Stanghella	281.387	302.570
2050540890	Veneto	Teolo	178.075	191.480
2050540900	Veneto	Terrassa Padovana	112.151	120.594
2050540910	Veneto	Tombolo	185.986	199.987
2050540920	Veneto	Torreglia	119.437	128.428
2050540930	Veneto	Trebaseleghe	194.937	209.612
2050540940	Veneto	Tribano	241.489	259.680
2050540950	Veneto	Urbana	126.982	136.541
2050540960	Veneto	Veggiano	260.970	280.616
2050540970	Veneto	Vescovana	110.281	118.583
2050540990	Veneto	Vigodarzere	256.273	275.565
2050541000	Veneto	Vigonza	563.515	605.936
2050541010	Veneto	Villa del Conte	115.575	124.276
2050541020	Veneto	Villa Estense	119.283	128.263
2050541030	Veneto	Villafranca Padovana	155.406	167.105
2050541040	Veneto	Villanova di Camposampiero	120.091	129.131
2050541050	Veneto	Vo'	172.219	185.183
2050710010	Veneto	Adria	670.613	721.097
2050710020	Veneto	Ariano nel Polesine	446.792	480.427
2050710030	Veneto	Arquà Polesine	189.912	204.209
2050710040	Veneto	Badia Polesine	333.346	358.441
2050710050	Veneto	Bagnolo di Po	104.459	112.323
2050710060	Veneto	Bergantino	216.826	233.149
2050710070	Veneto	Bosaro	71.252	76.616
2050710090	Veneto	Canaro	249.993	268.812
2050710110	Veneto	Castelguglielmo	116.720	125.507
2050710120	Veneto	Castelmassa	350.987	377.410
2050710130	Veneto	Castelnovo Bariano	212.598	228.602
2050710140	Veneto	Ceneselli	89.880	96.646
2050710150	Veneto	Ceregnano	241.419	259.593
2050710170	Veneto	Corbola	174.000	187.099
2050710180	Veneto	Costa di Rovigo	168.060	180.712
2050710190	Veneto	Crespino	342.264	368.029
2050710210	Veneto	Ficarolo	184.754	198.663
2050710220	Veneto	Fiesso Umbertiano	299.742	322.307
2050710230	Veneto	Frassinelle Polesine	121.480	130.625
2050710240	Veneto	Fratta Polesine	153.598	165.161
2050710250	Veneto	Galba	91.854	98.769
2050710260	Veneto	Gavello	81.415	87.544
2050710270	Veneto	Giacciano con Baruchella	133.256	143.288
2050710280	Veneto	Guarda Veneta	86.586	93.104
2050710290	Veneto	Lendinara	393.675	423.311
2050710300	Veneto	Loreo	218.378	234.818
2050710310	Veneto	Lusia	163.458	175.764
2050710320	Veneto	Melara	104.996	112.900
2050710330	Veneto	Occhiobello	510.743	549.193
2050710340	Veneto	Papozze	224.528	241.431
2050710350	Veneto	Pettorazza Grimani	92.070	99.002
2050710360	Veneto	Pincara	75.158	80.816
2050710370	Veneto	Polesella	268.453	288.662

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050710390	Veneto	Porto Tolle	473.978	509.659
2050710391	Veneto	Porto Viro	481.218	517.444
2050710400	Veneto	Rosolina	488.353	525.117
2050710410	Veneto	Rovigo	2.703.002	2.906.486
2050710420	Veneto	Salara	83.191	89.453
2050710430	Veneto	San Bellino	97.901	105.271
2050710440	Veneto	San Martino di Venezze	256.428	275.732
2050710450	Veneto	Stienta	174.631	187.777
2050710460	Veneto	Taglio di Po	285.303	306.780
2050710470	Veneto	Trecenta	179.243	192.736
2050710480	Veneto	Villadose	180.461	194.046
2050710490	Veneto	Villamarzana	105.091	113.002
2050710500	Veneto	Villanova del Ghebbo	105.202	113.122
2050710510	Veneto	Villanova Marchesana	61.987	66.653
2050840010	Veneto	Altivole	166.458	178.989
2050840020	Veneto	Arcade	179.898	193.440
2050840030	Veneto	Asolo	373.537	401.657
2050840040	Veneto	Borso del Grappa	126.525	136.049
2050840050	Veneto	Breda di Piave	168.081	180.734
2050840060	Veneto	Caerano di San Marco	167.246	179.836
2050840070	Veneto	Cappella Maggiore	240.953	259.092
2050840080	Veneto	Carbonera	263.144	282.954
2050840090	Veneto	Casale sul Sile	191.037	205.418
2050840100	Veneto	Casier	223.644	240.480
2050840110	Veneto	Castelcucco	98.968	106.419
2050840120	Veneto	Castelfranco Veneto	1.068.974	1.149.447
2050840130	Veneto	Castello di Godego	135.622	145.831
2050840140	Veneto	Cavaso del Tomba	163.740	176.067
2050840150	Veneto	Cessalto	212.065	228.030
2050840160	Veneto	Chiarano	201.562	216.735
2050840170	Veneto	Cimadolmo	207.720	223.357
2050840180	Veneto	Cison di Valmarino	196.674	211.480
2050840190	Veneto	Codognè	106.646	114.675
2050840200	Veneto	Colle Umberto	134.412	144.531
2050840210	Veneto	Conegliano	1.804.672	1.940.528
2050840220	Veneto	Cordignano	166.434	178.963
2050840230	Veneto	Cornuda	197.178	212.021
2050840240	Veneto	Crespano del Grappa	272.102	292.586
2050840250	Veneto	Crocetta del Montello	168.064	180.716
2050840260	Veneto	Farra di Soligo	176.233	189.500
2050840270	Veneto	Follina	230.691	248.058
2050840280	Veneto	Fontanelle	188.133	202.295
2050840290	Veneto	Fonte	87.718	94.321
2050840300	Veneto	Fregona	189.923	204.221
2050840310	Veneto	Gaiarine	119.905	128.932
2050840311	Veneto	Giavera del Montello	158.237	170.149
2050840320	Veneto	Godega di Sant'Urbano	223.101	239.896
2050840330	Veneto	Gorgo al Monticano	248.207	266.893
2050840340	Veneto	Istrana	167.971	180.616
2050840350	Veneto	Loria	137.873	148.252
2050840360	Veneto	Mansuè	276.047	296.828
2050840370	Veneto	Mareno di Piave	93.894	100.962
2050840380	Veneto	Maser	245.930	264.443
2050840390	Veneto	Maserada sul Piave	225.667	242.656
2050840400	Veneto	Meduna di Livenza	173.720	186.798
2050840410	Veneto	Mlane	159.933	171.973
2050840420	Veneto	Mogliano Veneto	901.470	969.333
2050840430	Veneto	Monastier di Treviso	241.104	259.254

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050840450	Veneto	Montebelluna	1.015.195	1.091.619
2050840460	Veneto	Morgano	196.929	211.754
2050840470	Veneto	Moriago della Battaglia	183.909	197.754
2050840480	Veneto	Motta di Livenza	303.908	326.786
2050840490	Veneto	Nervesa della Battaglia	145.504	156.458
2050840500	Veneto	Oderzo	551.340	592.845
2050840510	Veneto	Ormelle	223.180	239.981
2050840520	Veneto	Orsago	201.182	216.327
2050840530	Veneto	Paderno del Grappa	141.895	152.577
2050840540	Veneto	Paese	469.634	504.989
2050840550	Veneto	Pederobba	241.842	260.048
2050840560	Veneto	Pieve di Soligo	413.902	445.060
2050840570	Veneto	Ponte di Piave	222.390	239.132
2050840580	Veneto	Ponzano Veneto	318.398	342.367
2050840600	Veneto	Possagno	138.152	148.552
2050840610	Veneto	Povegliano	108.149	116.291
2050840620	Veneto	Preganziol	345.158	371.142
2050840630	Veneto	Quinto di Treviso	213.157	229.204
2050840640	Veneto	Refrontolo	129.860	139.636
2050840650	Veneto	Resana	180.083	193.640
2050840660	Veneto	Revine Lago	130.055	139.846
2050840670	Veneto	Riese Pio X	146.050	157.044
2050840680	Veneto	Roncade	333.833	358.964
2050840690	Veneto	Salgareda	139.352	149.843
2050840700	Veneto	San Biagio di Callalta	324.539	348.970
2050840710	Veneto	San Fior	170.604	183.447
2050840720	Veneto	San Pietro di Feletto	124.921	134.325
2050840730	Veneto	San Polo di Piave	112.505	120.975
2050840740	Veneto	Santa Lucia di Piave	226.442	243.489
2050840750	Veneto	San Vendemiano	272.452	292.962
2050840760	Veneto	San Zenone degli Ezzelini	102.432	110.143
2050840770	Veneto	Sarmede	180.102	193.660
2050840780	Veneto	Segusino	144.227	155.085
2050840790	Veneto	Semaglia della Battaglia	140.024	150.565
2050840800	Veneto	Silea	243.822	262.285
2050840810	Veneto	Spresiano	339.545	365.107
2050840820	Veneto	Susegana	287.670	309.541
2050840830	Veneto	Tarzo	263.373	283.200
2050840840	Veneto	Trevignano	208.817	224.536
2050840850	Veneto	Treviso	3.799.559	4.085.592
2050840860	Veneto	Valdobbiadene	329.984	354.826
2050840870	Veneto	Vazzola	162.859	175.119
2050840880	Veneto	Vedelago	337.760	363.187
2050840890	Veneto	Vidor	216.329	232.615
2050840900	Veneto	Villorba	451.283	485.256
2050840910	Veneto	Vittorio Veneto	1.221.974	1.313.965
2050840920	Veneto	Volpago del Montello	218.402	234.844
2050840930	Veneto	Zenson di Piave	117.920	126.797
2050840940	Veneto	Zero Branco	211.231	227.133
2050870010	Veneto	Annone Veneto	215.363	231.576
2050870020	Veneto	Campagna Lupia	158.369	170.291
2050870030	Veneto	Campolongo Maggiore	217.527	233.903
2050870040	Veneto	Camponogara	228.956	246.192
2050870050	Veneto	Caorle	1.373.324	1.476.709
2050870051	Veneto	Cavallino-Treporti	767.134	824.884
2050870060	Veneto	Cavarzere	447.503	481.192
2050870070	Veneto	Ceggia	186.744	200.802

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050870100	Veneto	Cona	204.909	220.335
2050870110	Veneto	Concordia Sagittaria	582.388	626.231
2050870120	Veneto	Dolo	495.814	533.140
2050870130	Veneto	Eraclea	518.723	557.773
2050870140	Veneto	Fiesso d'Artico	209.959	225.765
2050870150	Veneto	Fossalta di Piave	285.789	307.304
2050870160	Veneto	Fossalta di Portogruaro	230.949	248.335
2050870170	Veneto	Fossò	201.495	216.664
2050870180	Veneto	Gruaro	211.730	227.669
2050870190	Veneto	Jesolo	2.799.514	3.010.263
2050870200	Veneto	Marcon	519.978	559.122
2050870210	Veneto	Martellago	383.286	412.140
2050870220	Veneto	Meolo	229.458	246.731
2050870230	Veneto	Mira	758.118	815.189
2050870240	Veneto	Mirano	701.597	754.414
2050870250	Veneto	Musile di Piave	353.168	379.755
2050870260	Veneto	Noale	365.678	393.207
2050870270	Veneto	Noventa di Piave	296.537	318.860
2050870280	Veneto	Pianiga	454.216	488.409
2050870290	Veneto	Portogruaro	873.136	938.867
2050870300	Veneto	Pramaggiore	268.323	288.523
2050870310	Veneto	Quarto d'Altino	299.265	321.793
2050870320	Veneto	Salzano	216.637	232.945
2050870330	Veneto	San Donà di Piave	1.424.552	1.531.793
2050870340	Veneto	San Michele al Tagliamento	1.136.041	1.221.563
2050870350	Veneto	Santa Maria di Sala	353.905	380.547
2050870360	Veneto	San Stino di Livenza	330.745	355.644
2050870370	Veneto	Scorzè	306.304	329.363
2050870380	Veneto	Spinea	543.927	584.874
2050870390	Veneto	Stra	252.542	271.554
2050870400	Veneto	Teglio Veneto	175.906	189.148
2050870410	Veneto	Torre di Mosto	294.437	316.603
2050870420	Veneto	Venezia	37.054.868	39.844.380
2050870430	Veneto	Vigonovo	167.599	180.216
2050890010	Veneto	Affi	271.137	291.548
2050890020	Veneto	Albaredo d'Adige	217.366	233.729
2050890030	Veneto	Angiari	158.187	170.095
2050890040	Veneto	Arcole	131.032	140.897
2050890050	Veneto	Badia Calavena	184.987	198.913
2050890060	Veneto	Bardolino	763.903	821.410
2050890070	Veneto	Belfiore	157.805	169.684
2050890080	Veneto	Bevilacqua	100.611	108.185
2050890090	Veneto	Bonavigo	138.524	148.952
2050890100	Veneto	Boschi Sant'Anna	85.160	91.570
2050890110	Veneto	Bosco Chiesanuova	326.162	350.716
2050890120	Veneto	Bovolone	475.597	511.401
2050890130	Veneto	Brentino Belluno	194.246	208.869
2050890140	Veneto	Brenzone sul Garda	349.171	375.457
2050890150	Veneto	Bussolengo	746.464	802.658
2050890160	Veneto	Buttapietra	194.798	209.462
2050890170	Veneto	Caldiero	230.728	248.097
2050890180	Veneto	Caprino Veronese	352.937	379.506
2050890190	Veneto	Casaleone	158.750	170.701
2050890200	Veneto	Castagnaro	285.007	306.463
2050890210	Veneto	Castel d'Azzano	290.208	312.055
2050890220	Veneto	Castelnuovo del Garda	532.540	572.630
2050890230	Veneto	Cavaion Veronese	227.568	244.700

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050890260	Veneto	Cerro Veronese	168.140	180.798
2050890270	Veneto	Cologna Veneta	261.965	281.686
2050890280	Veneto	Colognola ai Colli	368.416	396.151
2050890290	Veneto	Concamarise	70.656	75.974
2050890300	Veneto	Costermano	381.912	410.663
2050890310	Veneto	Dolcè	320.636	344.774
2050890320	Veneto	Erbè	118.236	127.137
2050890350	Veneto	Fumane	275.123	295.835
2050890360	Veneto	Garda	668.599	718.931
2050890370	Veneto	Gazzo Veronese	167.522	180.133
2050890380	Veneto	Grezzana	405.212	435.717
2050890390	Veneto	Illasi	152.066	163.513
2050890400	Veneto	Isola della Scala	493.868	531.046
2050890410	Veneto	Isola Rizza	205.761	221.251
2050890420	Veneto	Lavagno	195.163	209.855
2050890430	Veneto	Lazise	625.123	672.182
2050890440	Veneto	Legnago	1.022.602	1.099.584
2050890450	Veneto	Malcesine	681.265	732.551
2050890460	Veneto	Marano di Valpolicella	182.437	196.171
2050890470	Veneto	Mezzane di Sotto	179.008	192.483
2050890480	Veneto	Minerbe	325.260	349.746
2050890490	Veneto	Montecchia di Crosara	219.784	236.330
2050890500	Veneto	Monteforte d'Alpone	294.696	316.881
2050890510	Veneto	Mozzecane	237.551	255.434
2050890520	Veneto	Negrar	712.269	765.911
2050890530	Veneto	Nogara	280.614	301.738
2050890540	Veneto	Nogarole Rocca	270.859	291.249
2050890550	Veneto	Oppeano	318.164	342.116
2050890551	Veneto	Palù	70.390	75.689
2050890560	Veneto	Pastrengo	240.539	258.754
2050890570	Veneto	Pescantina	635.845	683.712
2050890580	Veneto	Peschiera del Garda	483.478	519.875
2050890590	Veneto	Povegliano Veronese	222.013	238.727
2050890600	Veneto	Pressana	138.180	148.583
2050890610	Veneto	Rivoli Veronese	155.399	167.097
2050890620	Veneto	Roncà	180.265	193.836
2050890630	Veneto	Ronco all'Adige	193.159	207.700
2050890640	Veneto	Roverchiara	157.560	169.422
2050890650	Veneto	Roveredo di Guà	94.004	101.080
2050890660	Veneto	Roverè Veronese	128.776	138.470
2050890670	Veneto	Salizzole	213.878	229.979
2050890680	Veneto	San Bonifacio	833.499	896.245
2050890690	Veneto	San Giovanni Ilarione	94.559	101.677
2050890700	Veneto	San Giovanni Lupatoto	871.800	937.429
2050890710	Veneto	Sanguinetto	301.477	324.172
2050890720	Veneto	San Martino Buon Albergo	659.974	709.657
2050890740	Veneto	San Pietro di Morubio	171.637	184.558
2050890750	Veneto	San Pietro in Cariano	917.442	986.508
2050890760	Veneto	Sant'Ambrogio di Valpolicella	376.102	404.415
2050890770	Veneto	Sant'Anna d'Alfaedo	202.394	217.630
2050890780	Veneto	San Zeno di Montagna	142.739	153.485
2050890800	Veneto	Soave	231.083	248.479
2050890810	Veneto	Sommacampagna	741.748	797.587
2050890820	Veneto	Sona	688.395	740.217
2050890830	Veneto	Sorgà	167.375	179.975
2050890840	Veneto	Terrazzo	136.674	146.963
2050890850	Veneto	Torri del Benaco	597.941	642.954

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050890880	Veneto	Valeggio sul Mincio	595.637	640.477
2050890900	Veneto	Verona	13.329.215	14.332.646
2050890910	Veneto	Veronella	264.664	284.589
2050890920	Veneto	Vestenanova	145.744	156.716
2050890930	Veneto	Vigasio	241.665	259.858
2050890940	Veneto	Villa Bartolomea	464.995	500.001
2050890950	Veneto	Villafranca di Verona	1.056.309	1.135.829
2050890960	Veneto	Zevio	432.218	464.756
2050890970	Veneto	Zimella	257.595	276.987
2050900010	Veneto	Agugliaro	76.803	82.585
2050900020	Veneto	Albettone	118.642	127.574
2050900030	Veneto	Alonte	104.776	112.663
2050900040	Veneto	Altavilla Vicentina	366.207	393.776
2050900050	Veneto	Altissimo	123.472	132.767
2050900060	Veneto	Arcugnano	270.474	290.835
2050900070	Veneto	Arsiero	237.594	255.480
2050900080	Veneto	Arzignano	1.028.756	1.106.201
2050900090	Veneto	Asiago	556.044	597.904
2050900110	Veneto	Barbarano Vicentino	291.987	313.968
2050900120	Veneto	Bassano del Grappa	1.995.343	2.145.554
2050900130	Veneto	Bolzano Vicentino	203.506	218.834
2050900140	Veneto	Breganze	226.289	243.324
2050900150	Veneto	Brendola	231.872	249.327
2050900160	Veneto	Bressanvido	193.417	207.978
2050900170	Veneto	Brogliano	201.444	216.609
2050900180	Veneto	Caldogno	291.373	313.308
2050900190	Veneto	Caltrano	196.695	211.502
2050900200	Veneto	Calvene	69.437	74.664
2050900210	Veneto	Camisano Vicentino	252.090	271.067
2050900220	Veneto	Campiglia dei Berici	115.204	123.877
2050900240	Veneto	Carrè	210.200	226.024
2050900250	Veneto	Cartigliano	234.436	252.085
2050900260	Veneto	Cassola	564.202	606.675
2050900270	Veneto	Castegnero	155.474	167.178
2050900280	Veneto	Castelgomberto	120.010	129.044
2050900290	Veneto	Chiampo	470.457	505.873
2050900300	Veneto	Chiuppano	160.834	172.941
2050900320	Veneto	Cogollo del Cengio	223.859	240.711
2050900330	Veneto	Conco	193.155	207.696
2050900340	Veneto	Comedo Vicentino	330.585	355.472
2050900350	Veneto	Costabissara	206.922	222.499
2050900360	Veneto	Creazzo	373.681	401.812
2050900370	Veneto	Crespadoro	123.260	132.539
2050900380	Veneto	Dueville	368.861	396.629
2050900390	Veneto	Enego	213.460	229.530
2050900400	Veneto	Fara Vicentino	188.798	203.011
2050900420	Veneto	Gallio	354.907	381.624
2050900430	Veneto	Gambellara	228.292	245.478
2050900450	Veneto	Grancona	79.448	85.429
2050900460	Veneto	Grisignano di Zocco	265.062	285.016
2050900470	Veneto	Grumolo delle Abbadesse	254.178	273.313
2050900480	Veneto	Isola Vicentina	210.423	226.264
2050900510	Veneto	Longare	145.817	156.795
2050900520	Veneto	Lonigo	712.884	766.551
2050900530	Veneto	Lugo di Vicenza	169.028	181.753
2050900540	Veneto	Lusiana	238.199	256.131
2050900550	Veneto	Malo	494.651	531.889

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050900580	Veneto	Mason Vicentino	160.957	173.074
2050900590	Veneto	Molvena	144.859	155.765
2050900600	Veneto	Montebello Vicentino	197.727	212.612
2050900610	Veneto	Montecchio Maggiore	710.636	764.134
2050900620	Veneto	Montecchio Precalcino	290.828	312.722
2050900630	Veneto	Monte di Malo	172.162	185.122
2050900640	Veneto	Montegalda	218.974	235.458
2050900650	Veneto	Montegaldella	95.014	102.167
2050900660	Veneto	Monteviale	191.847	206.289
2050900670	Veneto	Monticello Conte Otto	189.884	204.179
2050900680	Veneto	Montorso Vicentino	204.830	220.248
2050900690	Veneto	Mossano	97.504	104.844
2050900700	Veneto	Mussolente	225.976	242.987
2050900710	Veneto	Nanto	180.017	193.569
2050900720	Veneto	Nogarole Vicentino	84.088	90.418
2050900730	Veneto	Nove	185.759	199.743
2050900740	Veneto	Noventa Vicentina	334.151	359.306
2050900750	Veneto	Orgiano	188.086	202.246
2050900770	Veneto	Planezze	127.641	137.250
2050900780	Veneto	Piovene Rocchette	255.307	274.527
2050900790	Veneto	Pojana Maggiore	234.848	252.528
2050900810	Veneto	Pove del Grappa	231.207	248.613
2050900820	Veneto	Pozzoleone	181.509	195.173
2050900830	Veneto	Quinto Vicentino	126.063	135.553
2050900840	Veneto	Recoaro Terme	241.987	260.204
2050900850	Veneto	Roana	561.977	604.283
2050900860	Veneto	Romano d'Ezzelino	374.658	402.862
2050900870	Veneto	Rosà	378.740	407.251
2050900880	Veneto	Rossano Veneto	270.723	291.103
2050900900	Veneto	Salcedo	62.509	67.215
2050900910	Veneto	Sandrigo	368.416	396.150
2050900920	Veneto	San Germano dei Berici	61.277	65.890
2050900930	Veneto	San Nazario	126.171	135.670
2050900940	Veneto	San Pietro Mussolino	90.081	96.862
2050900950	Veneto	Santorso	225.071	242.015
2050900960	Veneto	San Vito di Leguzzano	233.594	251.179
2050900970	Veneto	Sarcedo	164.832	177.240
2050900980	Veneto	Sarego	163.274	175.565
2050900990	Veneto	Schiavon	143.269	154.055
2050901000	Veneto	Schio	1.759.525	1.891.984
2050901010	Veneto	Solagna	121.714	130.877
2050901020	Veneto	Sossano	234.402	252.048
2050901030	Veneto	Sovizzo	191.553	205.973
2050901040	Veneto	Tezze sul Brenta	348.886	375.150
2050901050	Veneto	Thiene	1.123.462	1.208.036
2050901070	Veneto	Torrebelvicino	243.217	261.526
2050901080	Veneto	Torri di Quartesolo	364.137	391.549
2050901100	Veneto	Trissino	255.289	274.507
2050901110	Veneto	Valdagno	820.840	882.633
2050901120	Veneto	Valdastico	189.216	203.461
2050901130	Veneto	Valli del Pasubio	224.526	241.429
2050901140	Veneto	Valstagna	368.001	395.704
2050901150	Veneto	Velo d'Astico	155.442	167.144
2050901160	Veneto	Vicenza	5.718.409	6.148.894
2050901170	Veneto	Villaga	109.694	117.952
2050901180	Veneto	Villaverla	167.730	180.357
2050901190	Veneto	Zanè	169.616	182.385
2050901200	Veneto	Zermeghedo	110.269	107.170

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2080130010	Emilia-Romagna	Anzola dell'Emilia	762.408	819.802
2080130020	Emilia-Romagna	Argelato	560.539	602.737
2080130030	Emilia-Romagna	Baricella	504.976	542.991
2080130050	Emilia-Romagna	Bentivoglio	409.005	439.796
2080130060	Emilia-Romagna	Bologna	23.956.390	25.759.841
2080130070	Emilia-Romagna	Borgo Tossignano	223.508	240.334
2080130080	Emilia-Romagna	Budrio	852.508	916.685
2080130090	Emilia-Romagna	Calderara di Reno	633.271	680.944
2080130100	Emilia-Romagna	Camugnano	294.201	316.348
2080130110	Emilia-Romagna	Casalecchio di Reno	2.895.188	3.113.139
2080130120	Emilia-Romagna	Casalfiumanese	226.986	244.074
2080130130	Emilia-Romagna	Castel d'Aiano	213.278	229.334
2080130140	Emilia-Romagna	Castel del Rio	126.471	135.992
2080130150	Emilia-Romagna	Castel di Casio	291.363	313.296
2080130160	Emilia-Romagna	Castel Guelfo di Bologna	360.022	387.125
2080130170	Emilia-Romagna	Castello d'Argile	338.103	363.555
2080130190	Emilia-Romagna	Castel Maggiore	1.011.258	1.087.386
2080130200	Emilia-Romagna	Castel San Pietro Terme	958.664	1.030.833
2080130210	Emilia-Romagna	Castenaso	648.926	697.778
2080130220	Emilia-Romagna	Castiglione dei Pepoli	353.420	380.026
2080130240	Emilia-Romagna	Crevalcore	662.775	712.669
2080130250	Emilia-Romagna	Dozza	328.193	352.900
2080130260	Emilia-Romagna	Fontanelice	127.516	137.115
2080130270	Emilia-Romagna	Gaggio Montano	341.410	367.112
2080130280	Emilia-Romagna	Galliera	261.864	281.578
2080130290	Emilia-Romagna	Granaglione	227.548	244.678
2080130300	Emilia-Romagna	Granarolo dell'Emilia	664.848	714.898
2080130310	Emilia-Romagna	Grizzana Morandi	345.150	371.133
2080130320	Emilia-Romagna	Imola	4.510.417	4.849.964
2080130330	Emilia-Romagna	Lizzano in Belvedere	369.508	397.325
2080130340	Emilia-Romagna	Loiano	355.794	382.579
2080130350	Emilia-Romagna	Malalbergo	445.172	478.684
2080130360	Emilia-Romagna	Marzabotto	372.729	400.789
2080130370	Emilia-Romagna	Medicina	757.587	814.618
2080130380	Emilia-Romagna	Minerbio	449.727	483.582
2080130390	Emilia-Romagna	Molinella	785.718	844.868
2080130400	Emilia-Romagna	Monghidoro	299.470	322.014
2080130410	Emilia-Romagna	Monterenzio	259.025	278.525
2080130420	Emilia-Romagna	Monte San Pietro	384.680	413.639
2080130440	Emilia-Romagna	Monzuno	311.698	335.163
2080130450	Emilia-Romagna	Mordano	292.834	314.878
2080130460	Emilia-Romagna	Ozzano dell'Emilia	707.566	760.832
2080130470	Emilia-Romagna	Pianoro	855.343	919.733
2080130480	Emilia-Romagna	Pieve di Cento	377.066	405.451
2080130490	Emilia-Romagna	Porretta Terme	516.484	555.365
2080130500	Emilia-Romagna	Sala Bolognese	307.530	330.681
2080130510	Emilia-Romagna	San Benedetto Val di Sambro	409.189	439.993
2080130520	Emilia-Romagna	San Giorgio di Piano	422.380	454.177
2080130530	Emilia-Romagna	San Giovanni in Persiceto	1.887.098	2.029.160
2080130540	Emilia-Romagna	San Lazzaro di Savena	2.312.691	2.486.792
2080130550	Emilia-Romagna	San Pietro in Casale	774.427	832.726
2080130560	Emilia-Romagna	Sant'Agata Bolognese	356.263	383.083
2080130570	Emilia-Romagna	Sasso Marconi	985.273	1.059.445
2080130590	Emilia-Romagna	Vergato	1.145.682	1.231.930
2080130600	Emilia-Romagna	Zola Predosa	1.038.050	1.116.195
2080290010	Emilia-Romagna	Argenta	1.275.606	1.371.635
2080290020	Emilia-Romagna	Berra	233.424	250.998

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2080290050	Emilia-Romagna	Codigoro	574.901	618.160
2080290060	Emilia-Romagna	Comacchio	2.084.758	2.241.699
2080290070	Emilia-Romagna	Copparo	587.805	632.055
2080290080	Emilia-Romagna	Ferrara	4.728.544	5.084.512
2080290090	Emilia-Romagna	Formignana	176.555	189.846
2080290091	Emilia-Romagna	Goro	247.946	266.612
2080290100	Emilia-Romagna	Jolanda di Savoia	353.939	380.583
2080290110	Emilia-Romagna	Lagosanto	367.958	395.658
2080290111	Emilia-Romagna	Masi Torello	147.474	158.576
2080290130	Emilia-Romagna	Mesola	216.373	232.662
2080290141	Emilia-Romagna	Mirabello	220.819	237.443
2080290150	Emilia-Romagna	Ostellato	406.564	437.170
2080290160	Emilia-Romagna	Poggio Renatico	346.731	372.833
2080290170	Emilia-Romagna	Portomaggiore	727.852	782.645
2080290180	Emilia-Romagna	Ro	273.437	294.022
2080290190	Emilia-Romagna	Sant'Agostino	288.628	310.357
2080290191	Emilia-Romagna	Tresigallo	308.692	331.930
2080290200	Emilia-Romagna	Vigarano Mainarda	591.407	635.928
2080290210	Emilia-Romagna	Voghiera	241.559	259.743
2080320010	Emilia-Romagna	Bagno di Romagna	880.830	947.140
2080320020	Emilia-Romagna	Bertinoro	409.522	440.351
2080320030	Emilia-Romagna	Borghi	192.381	206.863
2080320040	Emilia-Romagna	Castrocaro Terme e Terra del Sole	243.443	261.769
2080320060	Emilia-Romagna	Cesena	4.414.958	4.747.319
2080320070	Emilia-Romagna	Cesenatico	2.194.359	2.359.551
2080320080	Emilia-Romagna	Civitella di Romagna	217.419	233.786
2080320100	Emilia-Romagna	Dovadola	114.306	122.911
2080320110	Emilia-Romagna	Forlì	5.624.946	6.048.396
2080320120	Emilia-Romagna	Forlimpopoli	438.581	471.598
2080320130	Emilia-Romagna	Galeata	215.159	231.356
2080320140	Emilia-Romagna	Gambettola	301.463	324.158
2080320150	Emilia-Romagna	Gatteo	403.349	433.713
2080320170	Emilia-Romagna	Longiano	246.055	264.578
2080320180	Emilia-Romagna	Meldola	431.079	463.530
2080320190	Emilia-Romagna	Mercato Saraceno	318.401	342.370
2080320210	Emilia-Romagna	Modigliana	441.140	474.349
2080320270	Emilia-Romagna	Montiano	93.940	101.012
2080320310	Emilia-Romagna	Predappio	258.872	278.360
2080320350	Emilia-Romagna	Rocca San Casciano	124.252	133.606
2080320360	Emilia-Romagna	Roncofreddo	206.956	222.535
2080320400	Emilia-Romagna	San Mauro Pascoli	386.151	415.221
2080320420	Emilia-Romagna	Santa Sofia	506.776	544.927
2080320430	Emilia-Romagna	Sarsina	486.575	523.205
2080320440	Emilia-Romagna	Savignano sul Rubicone	627.401	674.632
2080320450	Emilia-Romagna	Sogliano al Rubicone	1.318.899	1.418.187
2080320480	Emilia-Romagna	Tredozio	114.640	123.270
2080320490	Emilia-Romagna	Verghereto	204.120	219.486
2080500010	Emilia-Romagna	Bastiglia	233.658	251.248
2080500020	Emilia-Romagna	Bomporto	364.524	391.966
2080500030	Emilia-Romagna	Campogalliano	445.028	478.530
2080500040	Emilia-Romagna	Camposanto	221.155	237.804
2080500050	Emilia-Romagna	Carpi	2.870.048	3.086.107
2080500060	Emilia-Romagna	Castelfranco Emilia	1.168.842	1.256.833
2080500070	Emilia-Romagna	Castelnuovo Rangone	959.589	1.031.827
2080500080	Emilia-Romagna	Castelvetro di Modena	693.929	746.168
2080500090	Emilia-Romagna	Cavezzo	444.159	477.596
2080500100	Emilia-Romagna	Concordia sulla Secchia	365.216	392.710
2080500110	Emilia-Romagna	Fanano	403.654	434.042

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2080500130	Emilia-Romagna	Fiorano Modenese	1.410.300	1.516.468
2080500140	Emilia-Romagna	Fiumalbo	207.936	223.589
2080500150	Emilia-Romagna	Formigine	1.572.572	1.690.956
2080500160	Emilia-Romagna	Frassinoro	266.392	286.446
2080500170	Emilia-Romagna	Guiglia	358.573	385.567
2080500180	Emilia-Romagna	Lama Mocogno	334.100	359.252
2080500190	Emilia-Romagna	Maranello	1.397.252	1.502.438
2080500200	Emilia-Romagna	Marano sul Panaro	414.733	445.954
2080500210	Emilia-Romagna	Medolla	471.689	507.198
2080500220	Emilia-Romagna	Mirandola	1.182.126	1.271.117
2080500230	Emilia-Romagna	Modena	13.206.069	14.200.230
2080500250	Emilia-Romagna	Montefiorino	231.170	248.573
2080500260	Emilia-Romagna	Montese	721.732	776.065
2080500270	Emilia-Romagna	Nonantola	1.306.200	1.404.532
2080500280	Emilia-Romagna	Novi di Modena	390.685	420.096
2080500281	Emilia-Romagna	Palagano	328.982	353.747
2080500290	Emilia-Romagna	Pavullo nel Frignano	1.095.218	1.177.667
2080500300	Emilia-Romagna	Pievepelago	356.859	383.723
2080500310	Emilia-Romagna	Polinago	165.372	177.821
2080500320	Emilia-Romagna	Prignano sulla Secchia	281.689	302.895
2080500330	Emilia-Romagna	Ravarino	225.171	242.122
2080500350	Emilia-Romagna	San Cesario sul Panaro	369.132	396.921
2080500360	Emilia-Romagna	San Felice sul Panaro	526.954	566.623
2080500370	Emilia-Romagna	San Possidonio	234.351	251.993
2080500380	Emilia-Romagna	San Prospero	281.365	302.546
2080500390	Emilia-Romagna	Sassuolo	2.648.472	2.847.850
2080500400	Emilia-Romagna	Savignano sul Panaro	519.460	558.566
2080500410	Emilia-Romagna	Serramazzoni	540.172	580.836
2080500420	Emilia-Romagna	Sestola	483.743	520.159
2080500430	Emilia-Romagna	Soliera	570.526	613.476
2080500440	Emilia-Romagna	Spilamberto	707.207	760.446
2080500450	Emilia-Romagna	Vignola	1.202.795	1.293.342
2080500460	Emilia-Romagna	Zocca	264.755	284.686
2080560010	Emilia-Romagna	Albareto	183.890	197.733
2080560020	Emilia-Romagna	Bardi	216.329	232.615
2080560030	Emilia-Romagna	Bedonia	284.237	305.635
2080560040	Emilia-Romagna	Berceto	316.546	340.375
2080560060	Emilia-Romagna	Borgo Val di Taro	334.157	359.312
2080560070	Emilia-Romagna	Busseto	388.485	417.730
2080560080	Emilia-Romagna	Calestano	170.843	183.704
2080560090	Emilia-Romagna	Collecchio	988.263	1.062.660
2080560100	Emilia-Romagna	Colorno	469.447	504.787
2080560110	Emilia-Romagna	Compiano	112.496	120.964
2080560120	Emilia-Romagna	Corniglio	225.294	242.254
2080560130	Emilia-Romagna	Felino	494.345	531.560
2080560140	Emilia-Romagna	Fidenza	1.960.035	2.107.587
2080560150	Emilia-Romagna	Fontanellato	465.475	500.516
2080560160	Emilia-Romagna	Fontevivo	398.272	428.254
2080560170	Emilia-Romagna	Fornovo di Taro	436.986	469.883
2080560180	Emilia-Romagna	Langhirano	701.596	754.413
2080560190	Emilia-Romagna	Lesignano de' Bagni	407.833	438.535
2080560200	Emilia-Romagna	Medesano	345.829	371.864
2080560210	Emilia-Romagna	Mezzani	181.397	195.052
2080560230	Emilia-Romagna	Montechiarugolo	461.539	496.284
2080560240	Emilia-Romagna	Neviano degli Arduini	443.036	476.388
2080560250	Emilia-Romagna	Noceto	741.993	797.851
2080560260	Emilia-Romagna	Palanzano	191.983	206.435

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2080560290	Emilia-Romagna	Polesine Parmense	127.533	137.134
2080560300	Emilia-Romagna	Roccabianca	453.188	487.304
2080560310	Emilia-Romagna	Sala Baganza	444.601	478.286
2080560320	Emilia-Romagna	Salsomaggiore Terme	1.149.835	1.236.395
2080560330	Emilia-Romagna	San Secondo Parmense	331.717	356.689
2080560350	Emilia-Romagna	Solignano	135.713	145.929
2080560360	Emilia-Romagna	Soragna	376.991	405.371
2080560370	Emilia-Romagna	Sorbolo	342.609	368.401
2080560380	Emilia-Romagna	Terenzo	96.007	103.234
2080560390	Emilia-Romagna	Tizzano Val Parma	274.266	294.913
2080560400	Emilia-Romagna	Tornolo	165.717	178.193
2080560410	Emilia-Romagna	Torrile	539.675	580.302
2080560420	Emilia-Romagna	Traversetolo	464.918	499.917
2080560450	Emilia-Romagna	Varano de' Melegari	287.448	309.087
2080560460	Emilia-Romagna	Varsi	133.825	143.899
2080560480	Emilia-Romagna	Zibello	212.864	228.889
2080610010	Emilia-Romagna	Agazzano	208.888	224.613
2080610020	Emilia-Romagna	Aiseno	323.669	348.035
2080610040	Emilia-Romagna	Bettola	218.655	235.115
2080610050	Emilia-Romagna	Bobbio	313.939	337.573
2080610060	Emilia-Romagna	Borgonovo Val Tidone	288.797	310.538
2080610070	Emilia-Romagna	Cadeo	288.350	310.057
2080610080	Emilia-Romagna	Calendasco	163.894	176.232
2080610100	Emilia-Romagna	Caorso	323.403	347.749
2080610110	Emilia-Romagna	Carpaneto Piacentino	257.570	276.960
2080610120	Emilia-Romagna	Castell'Arquato	365.847	393.388
2080610130	Emilia-Romagna	Castel San Giovanni	875.593	941.509
2080610140	Emilia-Romagna	Castelvetro Piacentino	196.778	211.592
2080610180	Emilia-Romagna	Cortemaggiore	330.377	355.248
2080610190	Emilia-Romagna	Farini	126.660	136.195
2080610200	Emilia-Romagna	Ferriere	187.561	201.681
2080610210	Emilia-Romagna	Fiorenzuola d'Arda	827.565	889.864
2080610220	Emilia-Romagna	Gazzola	108.829	117.021
2080610230	Emilia-Romagna	Gossolengo	235.065	252.761
2080610240	Emilia-Romagna	Gragnano Trebbiense	271.039	291.443
2080610250	Emilia-Romagna	Gropparello	163.142	175.423
2080610260	Emilia-Romagna	Lugagnano Val d'Arda	376.809	405.175
2080610270	Emilia-Romagna	Monticelli d'Ongina	216.849	233.174
2080610280	Emilia-Romagna	Morfasso	114.925	123.577
2080610290	Emilia-Romagna	Nibbiano	152.609	164.098
2080610320	Emilia-Romagna	Piacenza	5.982.423	6.432.784
2080610330	Emilia-Romagna	Pianello Val Tidone	137.520	147.873
2080610350	Emilia-Romagna	Podenzano	241.810	260.014
2080610360	Emilia-Romagna	Ponte dell'Olio	156.640	168.432
2080610370	Emilia-Romagna	Pontenure	175.422	188.628
2080610380	Emilia-Romagna	Rivergaro	168.301	180.971
2080610390	Emilia-Romagna	Rottofreno	436.461	469.339
2080610400	Emilia-Romagna	San Giorgio Piacentino	173.053	186.081
2080610420	Emilia-Romagna	Sarmato	249.542	268.328
2080610430	Emilia-Romagna	Travo	192.736	207.246
2080610440	Emilia-Romagna	Vernasca	183.730	197.562
2080610450	Emilia-Romagna	Vigolzone	243.149	261.454
2080610460	Emilia-Romagna	Villanova sull'Arda	159.141	171.121
2080610480	Emilia-Romagna	Ziano Piacentino	139.488	149.989
2080660010	Emilia-Romagna	Alfonsine	401.180	431.381
2080660020	Emilia-Romagna	Bagnacavallo	447.374	481.053
2080660030	Emilia-Romagna	Bagnara di Romagna	119.354	128.339

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2080660060	Emilia-Romagna	Castel Bolognese	381.757	410.496
2080660070	Emilia-Romagna	Cervia	2.388.399	2.568.199
2080660080	Emilia-Romagna	Conselice	318.409	342.379
2080660090	Emilia-Romagna	Cotignola	302.178	324.926
2080660100	Emilia-Romagna	Faenza	3.388.431	3.643.514
2080660110	Emilia-Romagna	Fusignano	251.829	270.786
2080660120	Emilia-Romagna	Lugo	1.630.858	1.753.630
2080660130	Emilia-Romagna	Massa Lombarda	385.095	414.085
2080660140	Emilia-Romagna	Ravenna	9.615.298	10.339.144
2080660150	Emilia-Romagna	Riolo Terme	229.962	247.273
2080660160	Emilia-Romagna	Russi	421.827	453.582
2080660170	Emilia-Romagna	Sant'Agata sul Santerno	160.412	172.488
2080660180	Emilia-Romagna	Solarolo	322.722	347.017
2080680010	Emilia-Romagna	Albinea	444.170	477.608
2080680020	Emilia-Romagna	Bagnolo In Piano	392.778	422.347
2080680030	Emilia-Romagna	Baiso	240.391	258.391
2080680040	Emilia-Romagna	Bibbiano	550.363	591.795
2080680050	Emilia-Romagna	Boretto	329.809	354.637
2080680060	Emilia-Romagna	Brescello	383.417	412.280
2080680070	Emilia-Romagna	Busana	107.492	115.584
2080680080	Emilia-Romagna	Cadelbosco di Sopra	376.061	404.372
2080680090	Emilia-Romagna	Campagnola Emilia	168.386	181.062
2080680100	Emilia-Romagna	Campegine	220.654	237.265
2080680101	Emilia-Romagna	Canossa	265.348	285.324
2080680110	Emilia-Romagna	Carpineti	367.122	394.760
2080680120	Emilia-Romagna	Casalgrande	715.175	769.014
2080680130	Emilia-Romagna	Casina	369.304	397.106
2080680140	Emilia-Romagna	Castellarano	1.081.676	1.163.105
2080680150	Emilia-Romagna	Castelnovo di Sotto	402.085	432.354
2080680160	Emilia-Romagna	Castelnovo ne' Monti	590.908	635.392
2080680170	Emilia-Romagna	Cavriago	855.647	920.060
2080680200	Emilia-Romagna	Correggio	899.988	967.740
2080680210	Emilia-Romagna	Fabbrico	184.893	198.811
2080680220	Emilia-Romagna	Gattatico	314.776	338.473
2080680230	Emilia-Romagna	Gualtieri	278.264	299.212
2080680240	Emilia-Romagna	Guastalla	634.659	682.437
2080680260	Emilia-Romagna	Luzzara	290.638	312.517
2080680270	Emilia-Romagna	Montecchio Emilia	445.723	479.277
2080680280	Emilia-Romagna	Novellara	760.826	818.102
2080680290	Emilia-Romagna	Poviglio	307.853	331.029
2080680300	Emilia-Romagna	Quattro Castella	587.174	631.377
2080680310	Emilia-Romagna	Ramiseto	123.368	132.655
2080680320	Emilia-Romagna	Reggiolo	450.881	484.823
2080680330	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	7.810.390	8.398.361
2080680340	Emilia-Romagna	Rio Saliceto	158.993	170.962
2080680350	Emilia-Romagna	Rolo	207.747	223.386
2080680360	Emilia-Romagna	Rubiera	735.656	791.037
2080680370	Emilia-Romagna	San Martino In Rio	373.826	401.968
2080680380	Emilia-Romagna	San Polo d'Enza	389.163	418.460
2080680390	Emilia-Romagna	Sant'Ilario d'Enza	582.409	626.253
2080680400	Emilia-Romagna	Scandiano	1.163.744	1.251.352
2080680410	Emilia-Romagna	Toano	340.894	366.557
2080680420	Emilia-Romagna	Vetto	177.941	191.336
2080680430	Emilia-Romagna	Vezzano sul Crostolo	283.305	304.632
2080680440	Emilia-Romagna	Viano	251.046	269.945
2080680450	Emilia-Romagna	Villa Minozzo	545.633	586.709
2081010010	Emilia-Romagna	Bellaria-Igea Marina	1.225.714	1.317.986

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2081010040	Emilia-Romagna	Gemmano	93.284	100.307
2081010050	Emilia-Romagna	Misano Adriatico	1.015.645	1.092.103
2081010060	Emilia-Romagna	Mondaino	125.790	135.259
2081010070	Emilia-Romagna	Monte Colombo	149.837	161.225
2081010080	Emilia-Romagna	Montefiore Conca	103.725	111.533
2081010090	Emilia-Romagna	Montegridolfo	82.291	88.485
2081010100	Emilia-Romagna	Montescudo	208.775	224.492
2081010110	Emilia-Romagna	Morciano di Romagna	369.355	397.161
2081010130	Emilia-Romagna	Riccione	3.745.418	4.027.375
2081010140	Emilia-Romagna	Rimini	9.295.575	9.995.351
2081010150	Emilia-Romagna	Saludecio	188.518	202.710
2081010160	Emilia-Romagna	San Clemente	173.486	186.547
2081010170	Emilia-Romagna	San Giovanni in Marignano	637.995	686.023
2081010180	Emilia-Romagna	Santarcangelo di Romagna	992.995	1.067.749
2081010200	Emilia-Romagna	Verucchio	365.982	393.533
3090050010	Toscana	Anghiari	315.046	338.763
3090050020	Toscana	Arezzo	2.716.958	2.921.493
3090050030	Toscana	Badia Tedalda	154.016	165.611
3090050040	Toscana	Bibbiena	566.148	608.768
3090050050	Toscana	Bucine	818.623	880.250
3090050060	Toscana	Capolona	266.510	286.572
3090050070	Toscana	Caprese Michelangelo	175.490	188.701
3090050080	Toscana	Castel Focognano	280.362	301.468
3090050100	Toscana	Castel San Niccolò	337.121	362.500
3090050110	Toscana	Castiglion Fibocchi	199.675	214.706
3090050120	Toscana	Castiglion Fiorentino	1.100.297	1.183.128
3090050130	Toscana	Cavriglia	578.271	621.803
3090050150	Toscana	Chiusi della Verna	281.452	302.640
3090050160	Toscana	Civitella in Val di Chiana	470.010	505.393
3090050170	Toscana	Cortona	944.374	1.015.467
3090050180	Toscana	Foiano della Chiana	385.491	414.510
3090050190	Toscana	Laterina	206.849	222.420
3090050200	Toscana	Loro Ciuffenna	212.138	228.108
3090050210	Toscana	Lucignano	426.998	459.142
3090050220	Toscana	Marciano della Chiana	225.549	242.529
3090050240	Toscana	Monterchi	173.386	186.438
3090050250	Toscana	Monte San Savino	312.580	336.112
3090050260	Toscana	Montevarchi	1.172.107	1.260.344
3090050280	Toscana	Pergine Valdarno	222.613	239.371
3090050300	Toscana	Pieve Santo Stefano	417.474	448.902
3090050310	Toscana	Poppi	326.188	350.744
3090050330	Toscana	San Giovanni Valdarno	981.732	1.055.637
3090050340	Toscana	Sansepolcro	641.825	690.142
3090050350	Toscana	Sestino	101.223	108.843
3090050370	Toscana	Subbiano	169.824	182.608
3090050380	Toscana	Talla	113.747	122.310
3090050390	Toscana	Terranuova Bracciolini	697.871	750.408
3090300010	Toscana	Bagno a Ripoli	1.009.314	1.085.295
3090300020	Toscana	Barberino di Mugello	501.868	539.649
3090300030	Toscana	Barberino Val d'Elsa	480.722	516.911
3090300040	Toscana	Borgo San Lorenzo	747.227	803.478
3090300050	Toscana	Calenzano	956.713	1.028.735
3090300060	Toscana	Campi Bisenzio	2.750.788	2.957.869
3090300080	Toscana	Caprala e Limite	172.215	185.179
3090300100	Toscana	Castelfiorentino	679.167	730.295
3090300110	Toscana	Cerreto Guidi	829.211	891.535
3090300120	Toscana	Certaldo	697.527	750.038

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3090300150	Toscana	Fiesole	978.506	1.052.169
3090300170	Toscana	Firenze	44.486.564	47.835.561
3090300180	Toscana	Firenzuola	514.679	553.424
3090300190	Toscana	Fucecchio	827.637	889.942
3090300200	Toscana	Gambassi Terme	318.967	342.979
3090300210	Toscana	Greve in Chianti	617.630	664.126
3090300220	Toscana	Impruneta	663.221	713.148
3090300240	Toscana	Lastra a Signa	813.664	874.917
3090300250	Toscana	Londa	169.585	182.352
3090300260	Toscana	Marradi	244.041	262.413
3090300270	Toscana	Montaione	868.128	933.481
3090300280	Toscana	Montelupo Fiorentino	748.322	804.656
3090300300	Toscana	Montespertoli	778.019	836.589
3090300310	Toscana	Palazzuolo sul Senio	140.626	151.213
3090300320	Toscana	Pelago	305.768	328.786
3090300330	Toscana	Pontassieve	1.216.305	1.307.869
3090300350	Toscana	Reggello	564.969	607.500
3090300360	Toscana	Rignano sull'Arno	273.095	293.654
3090300370	Toscana	Rufina	275.535	296.277
3090300380	Toscana	San Casciano in Val di Pesa	652.649	701.781
3090300390	Toscana	San Godenzo	121.563	130.714
3090300410	Toscana	Scandicci	2.124.767	2.284.721
3090300430	Toscana	Sesto Fiorentino	2.612.655	2.809.338
3090300440	Toscana	Signa	650.302	699.257
3090300450	Toscana	Tavarnelle Val di Pesa	399.430	429.499
3090300460	Toscana	Vaglia	365.999	393.552
3090300490	Toscana	Vicchio	400.250	430.382
3090300500	Toscana	Vinci	900.957	968.782
3090360010	Toscana	Arcidosso	352.594	379.137
3090360020	Toscana	Campagnatico	182.268	195.990
3090360021	Toscana	Capalbio	365.687	393.216
3090360030	Toscana	Castel del Piano	361.455	388.666
3090360040	Toscana	Castell'Azzara	121.361	130.497
3090360050	Toscana	Castiglione della Pescaia	2.306.450	2.480.081
3090360060	Toscana	Cinigiano	256.382	275.682
3090360070	Toscana	Civitella Paganico	961.311	1.033.679
3090360080	Toscana	Follonica	1.494.290	1.606.781
3090360090	Toscana	Gavorrano	360.657	387.808
3090360100	Toscana	Grosseto	4.764.601	5.123.282
3090360110	Toscana	Isola del Giglio	258.955	278.449
3090360120	Toscana	Magliano in Toscana	319.467	343.517
3090360130	Toscana	Manciano	293.339	315.422
3090360140	Toscana	Massa Marittima	559.772	601.912
3090360150	Toscana	Monte Argentario	945.146	1.016.297
3090360151	Toscana	Monterotondo Marittimo	274.611	295.284
3090360160	Toscana	Montieri	209.131	224.875
3090360170	Toscana	Orbetello	1.266.652	1.362.006
3090360180	Toscana	Pitigliano	287.809	309.475
3090360190	Toscana	Roccalbegna	119.351	128.335
3090360200	Toscana	Roccastrada	339.131	364.661
3090360210	Toscana	Santa Fiora	278.264	299.211
3090360220	Toscana	Scansano	473.699	509.359
3090360221	Toscana	Scarlino	550.509	591.951
3090360231	Toscana	Semproniano	117.372	126.208
3090360240	Toscana	Sorano	236.251	254.036
3090420010	Toscana	Bibbona	503.554	541.462
3090420020	Toscana	Campiglia Marittima	647.210	695.932

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3090420060	Toscana	Castagneto Carducci	754.119	810.889
3090420070	Toscana	Cecina	1.121.543	1.205.974
3090420080	Toscana	Collesalvetti	684.489	736.017
3090420090	Toscana	Livorno	7.246.748	7.792.288
3090420100	Toscana	Marciana	358.374	385.353
3090420110	Toscana	Marciana Marina	312.436	335.956
3090420120	Toscana	Piombino	1.699.939	1.827.912
3090420130	Toscana	Porto Azzurro	524.243	563.708
3090420140	Toscana	Portoferraio	660.059	709.749
3090420150	Toscana	Rio Marina	272.500	293.013
3090420160	Toscana	Rio nell'Elba	354.749	381.455
3090420170	Toscana	Rosignano Marittimo	3.388.587	3.643.681
3090420180	Toscana	San Vincenzo	1.214.385	1.305.805
3090420200	Toscana	Suvereto	250.783	269.662
3090430010	Toscana	Altopascio	662.978	712.882
3090430020	Toscana	Bagni di Lucca	270.405	290.762
3090430030	Toscana	Barga	505.709	543.779
3090430040	Toscana	Borgo a Mozzano	257.672	277.069
3090430050	Toscana	Camaiore	2.252.681	2.422.264
3090430060	Toscana	Camporgiano	151.431	162.831
3090430070	Toscana	Capannori	2.138.457	2.299.442
3090430090	Toscana	Castelnuovo di Garfagnana	280.628	301.754
3090430100	Toscana	Castiglione di Garfagnana	141.053	151.671
3090430110	Toscana	Coreglia Antelminelli	259.882	279.446
3090430130	Toscana	Forte dei Marmi	1.841.896	1.980.556
3090430150	Toscana	Gallicano	532.055	572.108
3090430170	Toscana	Lucca	7.766.882	8.351.577
3090430180	Toscana	Massarosa	645.299	693.877
3090430190	Toscana	Minucciano	208.444	224.135
3090430200	Toscana	Molazzana	87.532	94.121
3090430210	Toscana	Montecarlo	278.723	299.706
3090430220	Toscana	Pescaglia	231.828	249.280
3090430230	Toscana	Piazza al Serchio	151.032	162.402
3090430240	Toscana	Pietrasanta	2.493.820	2.681.557
3090430250	Toscana	Pieve Fosciana	125.026	134.438
3090430260	Toscana	Porcari	467.080	502.242
3090430270	Toscana	San Romano in Garfagnana	139.487	149.987
3090430280	Toscana	Seravezza	510.624	549.064
3090430300	Toscana	Stazzema	366.284	393.858
3090430330	Toscana	Viareggio	6.466.419	6.953.215
3090430340	Toscana	Villa Basilica	664.418	714.436
3090430350	Toscana	Villa Collemandina	82.342	88.540
3090460010	Toscana	Aulla	781.889	840.750
3090460020	Toscana	Bagnone	189.164	203.404
3090460030	Toscana	Carrara	2.678.679	2.880.331
3090460060	Toscana	Filattiera	162.593	174.833
3090460070	Toscana	Fivizzano	242.749	261.023
3090460080	Toscana	Fosdinovo	130.819	140.667
3090460090	Toscana	Licciana Nardi	321.111	345.284
3090460100	Toscana	Massa	3.108.692	3.342.716
3090460110	Toscana	Montignoso	937.105	1.007.651
3090460120	Toscana	Mulazzo	184.097	197.955
3090460130	Toscana	Podenzana	157.061	168.885
3090460140	Toscana	Pontremoli	506.688	544.832
3090460150	Toscana	Tresana	125.600	135.055
3090460160	Toscana	Villafranca in Lunigiana	545.486	586.550
3090460170	Toscana	Zeri	154.652	166.294

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3090620040	Toscana	Calci	329.496	354.300
3090620050	Toscana	Calcinaia	440.116	473.249
3090620060	Toscana	Capannoli	238.778	256.753
3090620070	Toscana	Casale Marittimo	151.675	163.093
3090620080	Toscana	Cascina	1.270.527	1.366.173
3090620090	Toscana	Castelfranco di Sotto	605.262	650.827
3090620100	Toscana	Castellina Marittima	157.038	168.859
3090620110	Toscana	Castelnuovo di Val di Cecina	322.495	346.772
3090620120	Toscana	Chianni	147.704	158.823
3090620140	Toscana	Fauglia	319.432	343.479
3090620150	Toscana	Guardistallo	155.892	167.628
3090620160	Toscana	Lajatico	129.489	139.237
3090620190	Toscana	Montecatini Val di Cecina	262.877	282.666
3090620200	Toscana	Montescudaio	203.466	218.783
3090620220	Toscana	Montopoli in Val d'Arno	330.430	355.305
3090620230	Toscana	Palaia	353.945	380.591
3090620240	Toscana	Peccioli	774.146	832.424
3090620250	Toscana	Pisa	4.825.010	5.188.239
3090620260	Toscana	Pomarance	412.231	443.264
3090620270	Toscana	Ponsacco	539.992	580.643
3090620280	Toscana	Pontedera	3.206.708	3.448.111
3090620290	Toscana	Riparbella	229.653	246.941
3090620300	Toscana	San Giuliano Terme	1.710.014	1.838.745
3090620310	Toscana	San Miniato	981.287	1.055.159
3090620320	Toscana	Santa Croce sull'Arno	761.937	819.296
3090620330	Toscana	Santa Luce	337.700	363.122
3090620340	Toscana	Santa Maria a Monte	436.822	469.707
3090620350	Toscana	Terricciola	342.292	368.060
3090620360	Toscana	Vecchiano	436.447	469.303
3090620370	Toscana	Vicopisano	390.943	420.373
3090620380	Toscana	Volterra	485.134	521.655
3090630020	Toscana	Agliana	561.030	603.265
3090630030	Toscana	Buggiano	946.530	1.017.786
3090630031	Toscana	Chiesina Uzzanese	287.497	309.140
3090630040	Toscana	Cutigliano	194.340	208.970
3090630050	Toscana	Lamporecchio	230.793	248.167
3090630060	Toscana	Larciano	436.726	469.603
3090630070	Toscana	Marliana	249.225	267.987
3090630080	Toscana	Massa e Cozzile	269.576	289.869
3090630090	Toscana	Monsummano Terme	833.577	896.330
3090630100	Toscana	Montale	443.191	476.555
3090630110	Toscana	Montecatini-Terme	1.612.384	1.733.765
3090630120	Toscana	Pescia	1.659.454	1.784.379
3090630130	Toscana	Pieve a Nievole	371.021	398.952
3090630140	Toscana	Pistoia	4.217.438	4.534.930
3090630150	Toscana	Piteglio	197.801	212.692
3090630160	Toscana	Ponte Buggianese	255.092	274.296
3090630161	Toscana	Quarrata	1.081.537	1.162.956
3090630170	Toscana	Sambuca Pistoiese	175.051	188.229
3090630180	Toscana	San Marcello Pistoiese	583.426	627.347
3090630190	Toscana	Serravalle Pistoiese	440.545	473.710
3090630210	Toscana	Uzzano	142.428	153.150
3090750010	Toscana	Abbadia San Salvatore	208.286	223.966
3090750020	Toscana	Asciano	327.268	351.905
3090750030	Toscana	Buonconvento	345.636	371.655
3090750040	Toscana	Casole d'Elsa	387.333	416.492
3090750050	Toscana	Castellina In Chianti	308.613	332.061

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3090750080	Toscana	Cetona	277.278	298.152
3090750090	Toscana	Chianciano Terme	716.854	770.819
3090750100	Toscana	Chiusdino	219.297	235.806
3090750110	Toscana	Chiusi	369.530	397.349
3090750120	Toscana	Colle di Val d'Elsa	696.263	748.678
3090750130	Toscana	Gaiole in Chianti	371.612	399.587
3090750140	Toscana	Montalcino	448.719	482.499
3090750150	Toscana	Montepulciano	833.228	895.954
3090750160	Toscana	Monteriggioni	497.744	535.214
3090750170	Toscana	Monteroni d'Arbia	562.384	604.721
3090750180	Toscana	Monticiano	193.815	208.406
3090750190	Toscana	Murlo	279.374	300.406
3090750200	Toscana	Piancastagnaio	452.194	486.236
3090750210	Toscana	Pienza	256.395	275.697
3090750220	Toscana	Poggibonsi	1.493.275	1.605.690
3090750230	Toscana	Radda in Chianti	197.095	211.933
3090750240	Toscana	Radicofani	183.737	197.569
3090750260	Toscana	Rapolano Terme	300.379	322.992
3090750270	Toscana	San Casciano dei Bagni	183.839	197.678
3090750280	Toscana	San Gimignano	761.197	818.501
3090750300	Toscana	San Quirico d'Orcia	232.231	249.713
3090750310	Toscana	Sarteano	605.385	650.959
3090750320	Toscana	Siena	4.444.569	4.779.159
3090750330	Toscana	Sinalunga	467.881	503.104
3090750340	Toscana	Sovicille	440.282	473.426
3090750350	Toscana	Torrita di Siena	413.531	444.661
3090750360	Toscana	Trequanda	211.953	227.909
3091000010	Toscana	Cantagallo	275.568	296.313
3091000020	Toscana	Carmignano	880.387	946.663
3091000030	Toscana	Montemurlo	878.554	944.692
3091000040	Toscana	Poggio a Caiano	700.299	753.018
3091000050	Toscana	Prato	14.907.781	16.030.048
3091000060	Toscana	Vaiano	432.974	465.569
3091000070	Toscana	Vernio	365.289	392.788
3100580010	Umbria	Assisi	1.252.979	1.347.304
3100580020	Umbria	Bastia Umbra	982.405	1.056.361
3100580030	Umbria	Bettona	382.539	411.336
3100580040	Umbria	Bevagna	151.985	163.426
3100580050	Umbria	Campello sul Clitunno	294.266	316.419
3100580060	Umbria	Cannara	271.826	292.289
3100580070	Umbria	Cascia	311.747	335.215
3100580080	Umbria	Castel Ritaldi	191.323	205.726
3100580090	Umbria	Castiglione del Lago	856.716	921.210
3100580100	Umbria	Cerreto di Spoleto	122.793	132.037
3100580110	Umbria	Citerna	205.074	220.513
3100580120	Umbria	Città della Pieve	574.670	617.932
3100580130	Umbria	Città di Castello	2.824.563	3.037.187
3100580140	Umbria	Collazzone	243.564	261.900
3100580150	Umbria	Corciano	955.183	1.027.090
3100580160	Umbria	Costacciaro	110.631	118.959
3100580170	Umbria	Deruta	351.956	378.451
3100580180	Umbria	Foligno	2.013.559	2.165.140
3100580190	Umbria	Fossato di Vico	215.318	231.527
3100580200	Umbria	Fratta Todina	101.853	109.521
3100580210	Umbria	Giano dell'Umbria	248.199	266.884
3100580220	Umbria	Gualdo Cattaneo	191.929	206.377
3100580230	Umbria	Gualdo Tadino	1.010.673	1.086.757

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3100580270	Umbria	Marsciano	1.271.298	1.367.002
3100580280	Umbria	Massa Martana	351.516	377.878
3100580290	Umbria	Monte Castello di Vibio	125.055	134.469
3100580300	Umbria	Montefalco	440.106	473.237
3100580320	Umbria	Monte Santa Maria Tiberina	108.904	117.103
3100580330	Umbria	Montone	121.151	130.272
3100580340	Umbria	Nocera Umbra	495.420	532.716
3100580350	Umbria	Norcia	512.548	551.133
3100580370	Umbria	Panicale	638.751	686.836
3100580380	Umbria	Passignano sul Trasimeno	276.576	297.397
3100580390	Umbria	Perugia	9.893.220	10.637.988
3100580400	Umbria	Piegaro	471.689	507.198
3100580410	Umbria	Pietralunga	158.127	170.031
3100580440	Umbria	San Giustino	305.586	328.591
3100580460	Umbria	Scheggia e Pascelupo	132.637	142.622
3100580480	Umbria	Sellano	92.285	99.232
3100580490	Umbria	Sigillo	149.665	160.931
3100580500	Umbria	Spello	372.392	400.426
3100580510	Umbria	Spoleto	2.896.020	3.114.034
3100580520	Umbria	Todi	684.812	736.365
3100580530	Umbria	Torgiano	301.405	324.095
3100580540	Umbria	Trevi	311.576	335.032
3100580550	Umbria	Tuoro sul Trasimeno	295.271	317.499
3100580560	Umbria	Umbertide	973.345	1.046.619
3100580570	Umbria	Valfabbrica	227.014	244.103
3100580590	Umbria	Valtopina	139.130	149.604
3100800010	Umbria	Acquasparta	206.862	222.434
3100800020	Umbria	Allerona	138.797	149.246
3100800030	Umbria	Alviano	143.893	154.725
3100800040	Umbria	Amelia	538.181	579.771
3100800050	Umbria	Arrone	185.847	199.837
3100800060	Umbria	Attigliano	119.363	128.349
3100800061	Umbria	Avigliano Umbro	188.346	202.525
3100800070	Umbria	Baschi	218.260	234.691
3100800080	Umbria	Calvi dell'Umbria	180.991	194.616
3100800090	Umbria	Castel Giorgio	189.344	203.598
3100800100	Umbria	Castel Viscardo	191.722	206.155
3100800110	Umbria	Fabro	219.573	236.102
3100800120	Umbria	Ferentillo	160.610	172.701
3100800130	Umbria	Ficulle	107.333	115.413
3100800140	Umbria	Giove	142.980	153.743
3100800150	Umbria	Guardea	119.668	128.676
3100800160	Umbria	Lugnano in Teverina	122.914	132.167
3100800170	Umbria	Montecastrilli	107.118	115.182
3100800180	Umbria	Montecchio	130.211	140.013
3100800190	Umbria	Montefranco	102.292	109.993
3100800200	Umbria	Montegabbione	99.004	106.457
3100800210	Umbria	Monteleone d'Orvieto	112.467	120.934
3100800220	Umbria	Narni	943.680	1.014.720
3100800230	Umbria	Orvieto	1.237.076	1.330.204
3100800240	Umbria	Otricoli	151.556	162.966
3100800260	Umbria	Penna in Teverina	86.435	92.942
3100800280	Umbria	Porano	140.094	150.640
3100800290	Umbria	San Gemini	407.108	437.755
3100800300	Umbria	San Venanzo	166.634	179.179
3100800310	Umbria	Stroncone	186.068	200.075
3100800320	Umbria	Terni	6.541.686	7.034.148

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3110030030	Marche	Arcevia	345.985	372.031
3110030040	Marche	Barbara	184.634	198.533
3110030050	Marche	Belvedere Ostrense	140.144	150.694
3110030060	Marche	Camerano	371.209	399.154
3110030070	Marche	Camerata Picena	175.846	189.083
3110030080	Marche	Castelbellino	220.525	237.127
3110030100	Marche	Castelfidardo	761.544	818.873
3110030110	Marche	Castelleone di Suasa	177.573	190.941
3110030120	Marche	Castelplanio	250.578	269.442
3110030130	Marche	Cerreto d'Esi	459.819	494.435
3110030140	Marche	Chiaravalle	627.301	674.524
3110030150	Marche	Corinaldo	358.840	385.853
3110030160	Marche	Cupramontana	305.921	328.951
3110030170	Marche	Fabriano	1.411.523	1.517.784
3110030180	Marche	Falconara Marittima	1.602.809	1.723.469
3110030190	Marche	Filottrano	377.867	406.313
3110030200	Marche	Genga	201.964	217.168
3110030210	Marche	Jesi	2.088.944	2.246.200
3110030220	Marche	Loreto	826.853	889.099
3110030230	Marche	Maiolati Spontini	442.745	476.075
3110030240	Marche	Mergo	90.303	97.101
3110030250	Marche	Monsano	291.500	313.445
3110030260	Marche	Montecarotto	251.665	270.610
3110030270	Marche	Montemarciano	612.150	658.233
3110030290	Marche	Monte Roberto	202.997	218.279
3110030300	Marche	Monte San Vito	349.080	375.359
3110030310	Marche	Morro d'Alba	203.228	218.527
3110030320	Marche	Numana	636.271	684.170
3110030330	Marche	Offagna	133.318	143.355
3110030340	Marche	Osimo	1.364.421	1.467.135
3110030350	Marche	Ostra	237.157	255.010
3110030360	Marche	Ostra Vetere	293.576	315.676
3110030380	Marche	Polverigi	255.777	275.032
3110030400	Marche	Rosora	102.730	110.464
3110030410	Marche	San Marcello	129.998	139.784
3110030430	Marche	Santa Maria Nuova	249.942	268.758
3110030440	Marche	Sassoferrato	320.389	344.508
3110030450	Marche	Senigallia	3.259.771	3.505.168
3110030460	Marche	Serra de' Conti	276.583	297.405
3110030470	Marche	Serra San Quirico	281.461	302.649
3110030480	Marche	Sirolo	396.122	425.942
3110030490	Marche	Staffolo	188.447	202.634
3110060010	Marche	Acquasanta Terme	267.864	288.029
3110060020	Marche	Acquaviva Picena	183.343	197.146
3110060030	Marche	Altidona	195.815	210.557
3110060040	Marche	Amandola	256.005	275.278
3110060050	Marche	Appignano del Tronto	109.333	117.563
3110060060	Marche	Arquata del Tronto	138.051	148.444
3110060070	Marche	Ascoli Piceno	3.838.638	4.127.613
3110060090	Marche	Campofilone	128.318	137.978
3110060100	Marche	Carassai	80.454	86.511
3110060110	Marche	Castel di Lama	298.628	321.109
3110060120	Marche	Castignano	155.844	167.576
3110060130	Marche	Castorano	112.070	120.507
3110060140	Marche	Colli del Tronto	170.545	183.384
3110060150	Marche	Comunanza	275.893	296.662
3110060160	Marche	Cossignano	72.336	77.781

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3110060190	Marche	Fermo	1.987.252	2.136.853
3110060200	Marche	Folignano	298.974	321.481
3110060210	Marche	Force	117.599	126.452
3110060220	Marche	Francavilla d'Ete	78.288	84.182
3110060230	Marche	Grottammare	1.603.261	1.723.955
3110060240	Marche	Grottazzolina	202.083	217.296
3110060250	Marche	Lapedona	70.950	76.291
3110060260	Marche	Magliano di Tenna	388.426	417.669
3110060270	Marche	Maltignano	149.655	160.921
3110060290	Marche	Massignano	90.074	96.855
3110060310	Marche	Monsampolo del Tronto	288.226	309.924
3110060320	Marche	Montalto delle Marche	168.820	181.529
3110060330	Marche	Montappone	111.369	119.753
3110060360	Marche	Montefiore dell'Aso	194.887	209.559
3110060370	Marche	Montefortino	95.514	102.705
3110060400	Marche	Montegiorgio	308.815	332.063
3110060410	Marche	Montegranaro	406.737	437.357
3110060450	Marche	Monteprandone	410.323	441.212
3110060470	Marche	Monterubbiano	139.878	150.193
3110060480	Marche	Monte San Pietrangeli	211.126	227.020
3110060490	Marche	Monte Urano	408.848	439.626
3110060520	Marche	Montottone	80.006	86.029
3110060540	Marche	Offida	280.343	301.447
3110060570	Marche	Pedaso	166.365	178.889
3110060580	Marche	Petritoli	235.762	253.511
3110060590	Marche	Ponzano di Fermo	110.839	119.183
3110060600	Marche	Porto San Giorgio	985.809	1.060.021
3110060601	Marche	Porto Sant'Elpidio	938.912	1.009.593
3110060610	Marche	Rapagnano	131.709	141.624
3110060620	Marche	Ripatransone	427.552	459.738
3110060630	Marche	Roccafluvione	144.040	154.883
3110060650	Marche	San Benedetto del Tronto	3.030.819	3.258.981
3110060660	Marche	Santa Vittoria in Matenano	108.585	116.760
3110060670	Marche	Sant'Elpidio a Mare	956.278	1.028.267
3110060680	Marche	Servigliano	178.336	191.762
3110060700	Marche	Spinetoli	270.747	291.129
3110060710	Marche	Torre San Patrizio	121.252	130.379
3110060720	Marche	Venarotta	146.508	157.538
3110440020	Marche	Apiro	388.595	417.849
3110440030	Marche	Appignano	257.840	277.250
3110440040	Marche	Belforte del Chienti	140.011	150.551
3110440060	Marche	Caldarola	191.608	206.033
3110440070	Marche	Camerino	1.204.020	1.294.660
3110440090	Marche	Castelraimondo	386.269	415.348
3110440120	Marche	Cingoli	526.445	566.076
3110440130	Marche	Civitanova Marche	3.451.462	3.711.290
3110440140	Marche	Colmurano	82.983	89.230
3110440150	Marche	Corridonia	508.868	547.176
3110440160	Marche	Esanatoglia	275.730	296.487
3110440190	Marche	Fiuminata	159.990	172.034
3110440220	Marche	Loro Piceno	182.476	196.213
3110440230	Marche	Macerata	2.486.702	2.673.902
3110440240	Marche	Matelica	673.743	724.463
3110440250	Marche	Mogliano	372.955	401.031
3110440260	Marche	Montecassiano	336.092	361.393
3110440280	Marche	Montecosaro	278.933	299.931
3110440290	Marche	Montefano	272.989	293.540

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3110440330	Marche	Morrovalle	488.809	525.607
3110440350	Marche	Penna San Giovanni	139.919	150.452
3110440360	Marche	Petriolo	130.055	139.846
3110440380	Marche	Pieve Torina	160.562	172.649
3110440390	Marche	Pioraco	94.733	101.864
3110440410	Marche	Pollenza	316.151	339.951
3110440420	Marche	Porto Recanati	738.105	793.669
3110440430	Marche	Potenza Picena	743.973	799.980
3110440440	Marche	Recanati	918.490	987.635
3110440460	Marche	San Ginesio	381.310	410.015
3110440470	Marche	San Severino Marche	691.050	743.073
3110440480	Marche	Sant'Angelo in Pontano	111.444	119.834
3110440490	Marche	Sarnano	410.027	440.884
3110440520	Marche	Serravalle di Chienti	152.237	163.698
3110440530	Marche	Tolentino	1.616.773	1.738.484
3110440540	Marche	Treia	368.009	395.713
3110440550	Marche	Urbisaglia	164.545	176.932
3110440570	Marche	Visso	209.149	224.894
3110590010	Marche	Acqualagna	412.558	443.616
3110590020	Marche	Apecchio	184.140	198.002
3110590030	Marche	Auditore	176.062	189.316
3110590070	Marche	Cagli	237.071	254.918
3110590080	Marche	Cantiano	366.528	394.120
3110590090	Marche	Carpegna	142.355	153.072
3110590100	Marche	Cartoceto	228.127	245.300
3110590130	Marche	Fano	3.245.925	3.490.280
3110590140	Marche	Fermignano	212.448	228.441
3110590150	Marche	Fossombrone	634.768	682.553
3110590180	Marche	Frontone	117.511	126.357
3110590190	Marche	Gabicce Mare	777.251	835.763
3110590200	Marche	Gradara	326.627	351.216
3110590220	Marche	Lunano	120.939	130.043
3110590230	Marche	Macerata Feltria	178.998	192.473
3110590250	Marche	Mercatello sul Metauro	117.030	125.841
3110590260	Marche	Mercatino Conca	113.638	122.193
3110590270	Marche	Mombaroccio	246.174	264.706
3110590280	Marche	Mondavio	320.621	344.758
3110590290	Marche	Mondolfo	602.257	647.595
3110590300	Marche	Montecalvo in Foglia	226.944	244.028
3110590320	Marche	Monteciccardo	110.767	119.106
3110590330	Marche	Montecopiolo	112.281	120.734
3110590340	Marche	Montefelcino	169.958	182.753
3110590350	Marche	Monte Grimano Terme	125.104	134.521
3110590360	Marche	Montelabbate	242.334	260.577
3110590370	Marche	Montemaggiore al Metauro	184.012	197.865
3110590380	Marche	Monte Porzio	145.835	156.814
3110590390	Emilia-Romagna	Novafeltria	236.780	254.616
3110590400	Marche	Orciano di Pesaro	217.055	233.395
3110590420	Emilia-Romagna	Pennabilli	280.028	301.108
3110590430	Marche	Pergola	330.505	355.385
3110590440	Marche	Pesaro	4.984.854	5.360.117
3110590450	Marche	Petriano	176.809	190.119
3110590460	Marche	Piagge	94.892	102.035
3110590470	Marche	Piandimeleto	153.623	165.188
3110590490	Marche	Piobbico	133.126	143.148
3110590500	Marche	Saltara	217.964	234.372
3110590510	Marche	San Costanzo	321.487	345.689

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3110590540	Marche	San Lorenzo in Campo	188.636	202.836
3110590550	Emilia-Romagna	Sant'Agata Feltria	381.033	409.718
3110590570	Marche	Sant'Angelo in Vado	392.067	421.582
3110590580	Marche	Sant'Ippolito	133.084	143.102
3110590590	Marche	Sassocorvaro	350.552	376.941
3110590600	Marche	Sassofeltrio	123.661	132.970
3110590610	Marche	Serra Sant'Abbondio	91.107	97.965
3110590620	Marche	Serrungarina	153.285	164.835
3110590630	Emilia-Romagna	Talamello	86.353	92.853
3110590650	Marche	Tavullia	260.887	280.527
3110590660	Marche	Urbania	463.827	498.745
3110590670	Marche	Urbino	1.083.301	1.164.853
3120330020	Lazio	Acuto	130.657	140.493
3120330030	Lazio	Alatri	930.015	1.000.027
3120330040	Lazio	Alvito	197.297	212.150
3120330050	Lazio	Amaseno	232.256	249.741
3120330060	Lazio	Anagni	601.274	646.538
3120330070	Lazio	Aquino	71.563	76.950
3120330080	Lazio	Arce	90.434	97.241
3120330090	Lazio	Arnara	115.692	124.401
3120330100	Lazio	Arpino	315.095	338.816
3120330110	Lazio	Atina	439.361	472.436
3120330120	Lazio	Ausonia	192.911	207.433
3120330140	Lazio	Boville Ernica	251.476	270.407
3120330150	Lazio	Broccostella	146.750	157.797
3120330160	Lazio	Campoli Appennino	103.976	111.803
3120330180	Lazio	Casalvieri	197.188	212.033
3120330190	Lazio	Cassino	2.842.487	3.056.471
3120330200	Lazio	Castelliri	187.514	201.630
3120330220	Lazio	Castrocielo	276.818	297.657
3120330230	Lazio	Castro dei Volsci	295.085	317.299
3120330240	Lazio	Ceccano	338.105	363.558
3120330250	Lazio	Ceprano	490.685	527.624
3120330260	Lazio	Cervaro	246.236	264.772
3120330270	Lazio	Colfelice	136.753	147.047
3120330300	Lazio	Coreno Ausonio	120.102	129.143
3120330310	Lazio	Esperia	220.846	237.256
3120330330	Lazio	Ferentino	414.974	446.214
3120330350	Lazio	Fiuggi	1.311.437	1.410.163
3120330360	Lazio	Fontana Liri	206.550	222.100
3120330370	Lazio	Fontechiari	64.633	69.499
3120330380	Lazio	Frosinone	3.688.321	3.965.980
3120330390	Lazio	Fumone	118.031	126.917
3120330400	Lazio	Gallinaro	73.521	79.056
3120330410	Lazio	Giuliano di Roma	168.246	180.912
3120330420	Lazio	Guarcino	127.628	137.236
3120330430	Lazio	Isola del Liri	420.539	452.197
3120330440	Lazio	Monte San Giovanni Campano	319.697	343.764
3120330450	Lazio	Morolo	223.815	240.664
3120330460	Lazio	Pallano	435.369	468.144
3120330470	Lazio	Pastena	128.025	137.662
3120330480	Lazio	Patrica	161.087	173.214
3120330490	Lazio	Pescosolido	85.283	91.703
3120330500	Lazio	Picinisco	98.588	106.010
3120330510	Lazio	Pico	173.065	186.093
3120330520	Lazio	Piedimonte San Germano	258.850	278.336
3120330530	Lazio	Piglio	292.214	314.212

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3120330560	Lazio	Pontecorvo	321.338	345.529
3120330561	Lazio	Posta Fibreno	71.447	76.825
3120330570	Lazio	Ripi	224.341	241.230
3120330590	Lazio	Roccasecca	320.923	345.082
3120330610	Lazio	San Donato Val di Comino	145.557	156.514
3120330620	Lazio	San Giorgio a Liri	305.184	328.158
3120330630	Lazio	San Giovanni Incarico	160.452	172.531
3120330650	Lazio	Sant'Andrea del Garigliano	101.385	109.017
3120330660	Lazio	Sant'Apollinare	170.638	183.484
3120330670	Lazio	Sant'Elia Fiumerapido	214.656	230.815
3120330680	Lazio	Santopadre	89.376	96.104
3120330690	Lazio	San Vittore del Lazio	170.408	183.237
3120330700	Lazio	Serrone	204.088	219.452
3120330720	Lazio	Sgurgola	153.859	165.441
3120330730	Lazio	Sora	745.009	801.094
3120330740	Lazio	Strangolagalli	154.256	165.869
3120330750	Lazio	Supino	432.527	465.088
3120330770	Lazio	Torre Cajetani	78.212	84.100
3120330780	Lazio	Torrice	240.204	258.286
3120330790	Lazio	Trevi nel Lazio	189.888	204.183
3120330800	Lazio	Trivigliano	101.728	109.386
3120330810	Lazio	Vallecorsa	163.872	176.208
3120330830	Lazio	Vallerotonda	172.983	186.008
3120330840	Lazio	Veroli	384.571	413.522
3120330860	Lazio	Vico nel Lazio	109.954	118.231
3120330870	Lazio	Villa Latina	131.985	141.921
3120330880	Lazio	Villa Santa Lucia	154.738	166.387
3120330890	Lazio	Villa Santo Stefano	131.054	140.920
3120400010	Lazio	Aprilia	4.600.632	4.946.971
3120400020	Lazio	Bassiano	133.883	143.962
3120400040	Lazio	Castelforte	258.540	278.003
3120400050	Lazio	Cisterna di Latina	1.125.324	1.210.039
3120400060	Lazio	Cori	330.705	355.600
3120400070	Lazio	Fondi	1.063.500	1.143.561
3120400080	Lazio	Formia	1.991.385	2.141.298
3120400090	Lazio	Gaeta	2.112.971	2.272.036
3120400100	Lazio	Itri	258.695	278.170
3120400110	Lazio	Latina	6.316.945	6.792.488
3120400120	Lazio	Lenola	193.868	208.463
3120400130	Lazio	Maenza	151.313	162.704
3120400140	Lazio	Minturno	942.214	1.013.145
3120400150	Lazio	Monte San Biagio	75.798	81.504
3120400160	Lazio	Norma	350.744	377.149
3120400170	Lazio	Pontinia	525.214	564.753
3120400180	Lazio	Ponza	1.053.168	1.132.451
3120400190	Lazio	Priverno	1.484.137	1.595.664
3120400200	Lazio	Prossedi	131.292	141.175
3120400210	Lazio	Roccagorga	264.143	284.028
3120400220	Lazio	Rocca Massima	137.807	148.181
3120400230	Lazio	Roccasecca dei Volsci	136.349	146.613
3120400240	Lazio	Sabaudia	1.201.515	1.291.966
3120400250	Lazio	San Felice Circeo	887.248	954.040
3120400260	Lazio	Santi Cosma e Damiano	144.049	154.893
3120400270	Lazio	Sermoneta	315.924	339.706
3120400280	Lazio	Sezze	1.124.656	1.209.321
3120400290	Lazio	Sonnino	506.948	545.111
3120400300	Lazio	Sperlonga	654.322	703.580

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3120690020	Lazio	Amatrice	448.595	482.366
3120690030	Lazio	Antrodoco	265.362	285.339
3120690072	Lazio	Borgorose	717.659	771.684
3120690080	Lazio	Cantalice	262.321	282.069
3120690090	Lazio	Cantalupo in Sabina	156.943	168.758
3120690110	Lazio	Casperia	124.334	133.694
3120690130	Lazio	Castelnuovo di Farfa	91.650	98.549
3120690140	Lazio	Castel Sant'Angelo	133.359	143.398
3120690150	Lazio	Cittaducale	724.762	779.322
3120690200	Lazio	Collevecchio	136.529	146.807
3120690230	Lazio	Contigliano	335.894	361.180
3120690250	Lazio	Fara in Sabina	1.030.714	1.108.307
3120690260	Lazio	Flamignano	190.852	205.219
3120690270	Lazio	Forano	413.557	444.690
3120690290	Lazio	Greccio	127.165	136.738
3120690310	Lazio	Leonessa	363.030	390.359
3120690330	Lazio	Magliano Sabina	435.302	468.071
3120690390	Lazio	Monteleone Sabino	142.565	153.319
3120690420	Lazio	Montopoli di Sabina	452.073	486.106
3120690470	Lazio	Pescorocchiano	232.937	250.472
3120690480	Lazio	Petrella Salto	202.634	218.103
3120690490	Lazio	Poggio Bustone	157.749	169.625
3120690500	Lazio	Poggio Catino	130.984	140.845
3120690510	Lazio	Poggio Mirteto	406.837	437.464
3120690520	Lazio	Poggio Moiano	411.108	442.057
3120690530	Lazio	Poggio Nativo	210.692	226.553
3120690570	Lazio	Rieti	8.530.702	9.172.898
3120690580	Lazio	Rivodutri	112.937	121.439
3120690620	Lazio	Scandriglia	200.585	215.685
3120690630	Lazio	Selci	109.984	118.263
3120690640	Lazio	Stimigliano	125.678	135.140
3120690650	Lazio	Tarano	157.324	169.167
3120690660	Lazio	Toffia	75.381	81.056
3120690670	Lazio	Torricella in Sabina	140.526	151.105
3120690680	Lazio	Torri in Sabina	139.982	150.520
3120700010	Lazio	Affile	101.857	109.525
3120700020	Lazio	Agosta	154.821	166.477
3120700030	Lazio	Albano Laziale	2.415.981	2.597.858
3120700040	Lazio	Allumiere	408.082	438.802
3120700050	Lazio	Anguillara Sabazia	706.240	759.406
3120700070	Lazio	Anzio	2.926.152	3.146.434
3120700080	Lazio	Arcinazzo Romano	113.903	122.477
3120700081	Lazio	Ardea	1.825.995	1.963.457
3120700090	Lazio	Ariccia	1.081.973	1.163.424
3120700100	Lazio	Arsoli	139.343	149.833
3120700110	Lazio	Artena	751.885	808.487
3120700120	Lazio	Bellegra	297.101	319.467
3120700130	Lazio	Bracciano	1.315.766	1.414.817
3120700150	Lazio	Campagnano di Roma	1.257.316	1.351.967
3120700160	Lazio	Canale Monterano	302.983	325.791
3120700180	Lazio	Capena	1.070.661	1.151.261
3120700200	Lazio	Carpineto Romano	305.437	328.431
3120700220	Lazio	Castel Gandolfo	732.257	787.381
3120700230	Lazio	Castel Madama	402.504	432.805
3120700240	Lazio	Castelnuovo di Porto	594.182	638.912
3120700260	Lazio	Cave	382.168	410.938
3120700270	Lazio	Cerreto Laziale	110.979	119.334

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3120700300	Lazio	Ciciliano	94.228	101.321
3120700320	Lazio	Civitavecchia	6.238.232	6.707.850
3120700330	Lazio	Civitella San Paolo	103.375	111.157
3120700340	Lazio	Colleferro	1.764.916	1.897.780
3120700350	Lazio	Colonna	440.755	473.936
3120700360	Lazio	Fiano Romano	1.223.399	1.315.497
3120700371	Lazio	Fiumicino	4.623.756	4.971.835
3120700372	Lazio	Fonte Nuova	632.796	680.433
3120700380	Lazio	Formello	437.175	470.065
3120700390	Lazio	Frascati	4.669.211	5.020.711
3120700400	Lazio	Gallicano nel Lazio	471.913	507.439
3120700410	Lazio	Gavignano	127.346	136.932
3120700420	Lazio	Genazzano	135.301	145.487
3120700430	Lazio	Genzano di Roma	1.632.408	1.755.297
3120700440	Lazio	Gerano	98.645	106.071
3120700460	Lazio	Grottaferrata	1.385.338	1.489.627
3120700470	Lazio	Guidonia Montecelio	6.719.817	7.225.689
3120700490	Lazio	Labico	222.892	239.671
3120700491	Lazio	Ladispoli	2.579.012	2.773.161
3120700500	Lazio	Lanuvio	732.535	787.681
3120700501	Lazio	Larlano	685.964	737.604
3120700510	Lazio	Licenza	105.617	113.568
3120700511	Lazio	Magliano Romano	180.332	193.907
3120700530	Lazio	Manziana	520.660	559.856
3120700550	Lazio	Marcellina	269.846	290.160
3120700560	Lazio	Marino	2.964.286	3.187.439
3120700570	Lazio	Mazzano Romano	319.147	343.172
3120700580	Lazio	Mentana	1.020.451	1.097.272
3120700590	Lazio	Monte Compatri	368.511	396.253
3120700600	Lazio	Monteflavio	165.424	177.878
3120700610	Lazio	Montelanico	145.349	156.291
3120700620	Lazio	Montelibretti	183.707	197.536
3120700630	Lazio	Monte Porzio Catone	828.633	891.013
3120700640	Lazio	Monterotondo	2.509.316	2.698.219
3120700650	Lazio	Montorio Romano	173.570	186.637
3120700660	Lazio	Moricone	111.584	119.985
3120700670	Lazio	Morlupo	851.420	915.515
3120700680	Lazio	Nazzano	99.199	106.667
3120700690	Lazio	Nemi	190.879	205.248
3120700700	Lazio	Nerola	186.702	200.757
3120700710	Lazio	Nettuno	3.212.958	3.454.831
3120700720	Lazio	Olevano Romano	366.536	394.129
3120700730	Lazio	Palestrina	602.840	648.222
3120700740	Lazio	Palombara Sabina	886.370	953.096
3120700770	Lazio	Poli	200.997	216.128
3120700780	Lazio	Pomezia	11.523.873	12.391.397
3120700790	Lazio	Ponzano Romano	92.490	99.453
3120700800	Lazio	Riano	373.236	401.333
3120700810	Lazio	Rignano Flaminio	562.699	605.059
3120700850	Lazio	Rocca di Papa	523.627	563.046
3120700870	Lazio	Rocca Priora	775.314	833.680
3120700880	Lazio	Rocca Santo Stefano	82.671	88.895
3120700900	Lazio	Roma	298.724.107	321.212.235
3120700910	Lazio	Roviano	122.433	131.650
3120700920	Lazio	Sacrofano	250.270	269.110
3120700931	Lazio	San Cesareo	509.613	547.976
3120700940	Lazio	San Gregorio da Sassola	129.356	139.094

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3120700970	Lazio	Sant'Angelo Romano	283.593	315.695
3120700980	Lazio	Sant'Oreste	221.840	238.540
3120700990	Lazio	San Vito Romano	363.958	391.356
3120701010	Lazio	Segni	322.884	347.190
3120701020	Lazio	Subiaco	698.380	750.955
3120701030	Lazio	Tivoli	4.600.996	4.947.362
3120701040	Lazio	Tolfa	416.015	447.333
3120701050	Lazio	Torrita Tiberina	71.311	76.680
3120701060	Lazio	Trevignano Romano	619.625	666.271
3120701090	Lazio	Valmontone	1.425.616	1.532.937
3120701100	Lazio	Velletri	4.189.236	4.504.604
3120701110	Lazio	Vicovaro	248.831	267.564
3120701130	Lazio	Zagarolo	469.264	504.591
3120910010	Lazio	Acquapendente	231.100	248.498
3120910030	Lazio	Bagnoregio	346.235	372.300
3120910040	Lazio	Barbarano Romano	75.652	81.347
3120910051	Lazio	Bassano in Teverina	205.068	220.506
3120910052	Lazio	Bassano Romano	134.716	144.858
3120910060	Lazio	Blera	142.003	152.693
3120910070	Lazio	Bolsena	278.473	299.437
3120910080	Lazio	Bomarzo	105.692	113.649
3120910100	Lazio	Canepina	146.580	157.615
3120910110	Lazio	Canino	119.120	128.088
3120910120	Lazio	Capodimonte	213.662	229.747
3120910130	Lazio	Capranica	198.149	213.066
3120910140	Lazio	Caprarola	260.534	280.147
3120910150	Lazio	Carbognano	94.038	101.117
3120910160	Lazio	Castel Sant'Elia	146.849	157.904
3120910170	Lazio	Castiglione in Teverina	151.411	162.810
3120910180	Lazio	Celleno	122.931	132.185
3120910190	Lazio	Cellere	108.421	116.583
3120910200	Lazio	Civita Castellana	1.245.516	1.339.280
3120910210	Lazio	Civitella d'Agliano	126.353	135.865
3120910220	Lazio	Corchiano	207.082	222.671
3120910230	Lazio	Fabrica di Roma	688.671	740.730
3120910240	Lazio	Faleria	113.870	122.443
3120910250	Lazio	Farnese	141.616	152.277
3120910260	Lazio	Gallese	233.969	251.582
3120910270	Lazio	Gradoli	127.724	137.339
3120910280	Lazio	Graffignano	266.241	286.284
3120910290	Lazio	Grotte di Castro	237.960	255.874
3120910300	Lazio	Ischia di Castro	147.159	158.237
3120910330	Lazio	Marta	238.424	256.372
3120910340	Lazio	Montalto di Castro	1.297.031	1.394.673
3120910350	Lazio	Montefiascone	1.015.773	1.092.241
3120910360	Lazio	Monte Romano	245.136	263.590
3120910370	Lazio	Monterosi	208.677	224.387
3120910380	Lazio	Nepi	519.414	558.515
3120910400	Lazio	Oriolo Romano	216.053	232.317
3120910410	Lazio	Orte	416.900	448.284
3120910420	Lazio	Piansano	127.190	136.765
3120910440	Lazio	Ronciglione	684.561	736.096
3120910460	Lazio	San Lorenzo Nuovo	199.734	214.770
3120910470	Lazio	Soriano nel Cimino	341.701	367.425
3120910480	Lazio	Sutri	161.911	174.100
3120910490	Lazio	Tarquinia	1.316.744	1.415.870
3120910510	Lazio	Tuscania	333.391	358.489

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3120910540	Lazio	Vasanello	366.810	394.424
3120910550	Lazio	Vejano	107.320	115.399
3120910560	Lazio	Vetralla	576.624	620.032
3120910570	Lazio	Vignanello	269.119	289.378
3120910571	Lazio	Villa San Giovanni In Tuscia	60.872	65.454
3120910580	Lazio	Viterbo	2.381.071	2.560.320
3120910590	Lazio	Vitorchiano	322.948	347.260
4130230010	Abruzzo	Altino	141.894	152.576
4130230020	Abruzzo	Archi	137.844	148.221
4130230030	Abruzzo	Ari	128.278	137.935
4130230040	Abruzzo	Arielli	97.688	105.042
4130230050	Abruzzo	Atessa	555.065	596.851
4130230080	Abruzzo	Bucchianico	99.709	107.216
4130230100	Abruzzo	Canosa Sannita	90.468	97.278
4130230130	Abruzzo	Casacanditella	116.858	125.655
4130230150	Abruzzo	Casalbordino	141.182	151.810
4130230160	Abruzzo	Casalincontrada	185.448	199.409
4130230170	Abruzzo	Casoli	136.022	146.262
4130230180	Abruzzo	Castel Frentano	235.392	253.112
4130230200	Abruzzo	Castiglione Messer Marino	130.755	140.598
4130230220	Abruzzo	Chieti	7.887.526	8.481.304
4130230270	Abruzzo	Crecchio	169.011	181.735
4130230280	Abruzzo	Cupello	599.747	644.897
4130230300	Abruzzo	Fara Filiorum Petri	138.394	148.813
4130230310	Abruzzo	Fara San Martino	150.486	161.815
4130230320	Abruzzo	Filetto	112.280	120.732
4130230330	Abruzzo	Fossacesia	212.012	227.973
4130230350	Abruzzo	Francavilla al Mare	1.487.192	1.599.149
4130230360	Abruzzo	Fresagrandinaria	87.623	94.220
4130230370	Abruzzo	Frisa	94.004	101.081
4130230380	Abruzzo	Furci	71.341	76.711
4130230400	Abruzzo	Gessopalena	98.561	105.981
4130230410	Abruzzo	Gissi	170.288	183.107
4130230420	Abruzzo	Giuliano Teatino	71.133	76.487
4130230430	Abruzzo	Guardiagrele	348.570	374.810
4130230450	Abruzzo	Lama dei Peligni	100.164	107.705
4130230460	Abruzzo	Lanciano	1.343.242	1.444.362
4130230500	Abruzzo	Miglianico	367.478	395.142
4130230550	Abruzzo	Monteodorisio	202.579	217.830
4130230560	Abruzzo	Mozzagrogna	143.529	154.333
4130230570	Abruzzo	Orsogna	201.217	216.364
4130230580	Abruzzo	Ortona	1.871.698	2.012.600
4130230590	Abruzzo	Paglieta	298.631	321.112
4130230600	Abruzzo	Palena	112.533	121.005
4130230620	Abruzzo	Palombaro	68.766	73.943
4130230650	Abruzzo	Perano	117.433	126.273
4130230660	Abruzzo	Pizzoferrato	133.107	143.127
4130230680	Abruzzo	Poliutri	153.864	165.446
4130230710	Abruzzo	Rapino	85.191	91.604
4130230720	Abruzzo	Ripa Teatina	225.084	242.028
4130230730	Abruzzo	Roccamontepiano	121.318	130.450
4130230740	Abruzzo	Rocca San Giovanni	229.465	246.739
4130230750	Abruzzo	Roccascalegna	85.958	92.429
4130230760	Abruzzo	Roccaspinalveti	104.307	112.160
4130230790	Abruzzo	San Buono	51.547	55.427
4130230810	Abruzzo	San Giovanni Teatino	2.128.285	2.288.504
4130230830	Abruzzo	San Salvo	948.676	1.020.093

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4130230860	Abruzzo	San Vito Chietino	242.072	260.295
4130230870	Abruzzo	Scerni	231.662	249.102
4130230900	Abruzzo	Tollo	232.529	250.034
4130230910	Abruzzo	Torino di Sangro	239.313	257.326
4130230920	Abruzzo	Tornareccio	121.811	130.981
4130230940	Abruzzo	Torrevecchia Teatina	201.212	216.359
4130230950	Abruzzo	Torricella Peligna	131.991	141.927
4130230960	Abruzzo	Treglio	100.710	108.291
4130230980	Abruzzo	Vacri	99.857	107.374
4130230990	Abruzzo	Vasto	3.502.301	3.765.957
4130231010	Abruzzo	Villamagna	155.279	166.969
4130231020	Abruzzo	Villa Santa Maria	116.004	124.737
4130380020	Abruzzo	Aielli	118.268	127.171
4130380050	Abruzzo	Ateleta	106.300	114.302
4130380060	Abruzzo	Avezzano	1.438.439	1.546.726
4130380070	Abruzzo	Balsorano	227.148	244.248
4130380090	Abruzzo	Barisciano	253.977	273.096
4130380120	Abruzzo	Bugnara	84.619	90.989
4130380130	Abruzzo	Cagnano Amiterno	111.315	119.685
4130380170	Abruzzo	Canistro	120.240	129.291
4130380200	Abruzzo	Capistrello	524.766	564.271
4130380250	Abruzzo	Carsoli	167.683	180.306
4130380280	Abruzzo	Castel di Sangro	172.078	185.033
4130380290	Abruzzo	Castellafiume	78.832	84.767
4130380310	Abruzzo	Castelvecchio Subequo	40.013	43.025
4130380320	Abruzzo	Celano	345.898	371.937
4130380330	Abruzzo	Cerchio	126.693	136.231
4130380360	Abruzzo	Civitella Roveto	196.877	211.698
4130380390	Abruzzo	Collelongo	117.999	126.882
4130380410	Abruzzo	Corfinio	109.606	117.857
4130380460	Abruzzo	Gioia dei Marsi	144.829	155.732
4130380480	Abruzzo	Introdacqua	121.066	130.180
4130380490	Abruzzo	L'Aquila	7.933.301	8.530.524
4130380500	Abruzzo	Lecce nei Marsi	154.156	165.761
4130380510	Abruzzo	Luco dei Marsi	199.721	214.756
4130380520	Abruzzo	Lucoli	179.301	192.799
4130380530	Abruzzo	Magliano de' Marsi	280.784	301.921
4130380540	Abruzzo	Massa d'Albe	91.215	98.082
4130380560	Abruzzo	Montereale	521.755	561.033
4130380570	Abruzzo	Morino	122.231	131.432
4130380590	Abruzzo	Ocre	89.204	95.919
4130380620	Abruzzo	Oricola	104.416	112.276
4130380640	Abruzzo	Ortucchio	123.358	132.644
4130380650	Abruzzo	Ovindoli	169.867	182.655
4130380660	Abruzzo	Pacentro	131.593	141.500
4130380680	Abruzzo	Pescasseroli	257.962	277.382
4130380690	Abruzzo	Pescina	183.224	197.017
4130380700	Abruzzo	Pescocostanzo	162.962	175.230
4130380710	Abruzzo	Pettorano sul Gizio	94.599	101.721
4130380720	Abruzzo	Pizzoli	261.944	281.664
4130380730	Abruzzo	Poggio Picenze	76.342	82.089
4130380750	Abruzzo	Pratola Peligna	129.644	139.404
4130380770	Abruzzo	Raiano	237.681	255.573
4130380820	Abruzzo	Rocca di Mezzo	315.818	339.593
4130380840	Abruzzo	Roccaraso	368.788	396.550
4130380850	Abruzzo	San Benedetto dei Marsi	199.654	214.684
4130380870	Abruzzo	San Demetrio ne' Vestini	222.086	238.804

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4130380920	Abruzzo	Scanno	216.893	233.221
4130380940	Abruzzo	Scoppito	449.389	483.219
4130380950	Abruzzo	Scurcola Marsicana	280.252	301.349
4130380970	Abruzzo	Sulmona	898.965	966.639
4130380980	Abruzzo	Tagliacozzo	203.029	218.313
4130381000	Abruzzo	Tornimparte	211.440	227.357
4130381010	Abruzzo	Trasacco	120.592	129.670
4130600020	Abruzzo	Alanno	345.435	371.439
4130600030	Abruzzo	Bolognano	98.400	105.807
4130600050	Abruzzo	Bussi sul Tirino	397.079	426.972
4130600060	Abruzzo	Cappelle sul Tavo	167.723	180.350
4130600070	Abruzzo	Caramanico Terme	172.161	185.122
4130600100	Abruzzo	Catignano	100.202	107.745
4130600110	Abruzzo	Cepagatti	536.981	577.405
4130600120	Abruzzo	Città Sant'Angelo	864.967	930.082
4130600130	Abruzzo	Civitaquana	101.765	109.425
4130600140	Abruzzo	Civitella Casanova	126.461	135.981
4130600150	Abruzzo	Collecorvino	176.237	189.504
4130600170	Abruzzo	Cugnoli	123.781	133.099
4130600180	Abruzzo	Elice	98.887	106.332
4130600190	Abruzzo	Farindola	106.724	114.758
4130600200	Abruzzo	Lettomanoppello	153.438	164.989
4130600210	Abruzzo	Loreto Aprutino	233.157	250.709
4130600220	Abruzzo	Manoppello	249.210	267.970
4130600240	Abruzzo	Montesilvano	2.922.665	3.142.685
4130600250	Abruzzo	Moscufo	196.600	211.401
4130600260	Abruzzo	Nocciano	95.415	102.598
4130600270	Abruzzo	Penne	409.657	440.496
4130600280	Abruzzo	Pescara	8.584.098	9.230.313
4130600300	Abruzzo	Pianella	514.508	553.240
4130600310	Abruzzo	Picciano	107.621	115.723
4130600330	Abruzzo	Popoli	373.812	401.952
4130600350	Abruzzo	Rosciano	207.838	223.484
4130600380	Abruzzo	San Valentino in Abruzzo Citeriore	139.955	150.491
4130600390	Abruzzo	Scafa	220.304	236.888
4130600410	Abruzzo	Spoltore	701.652	754.473
4130600420	Abruzzo	Tocco da Casauria	182.600	196.346
4130600430	Abruzzo	Torre de' Passeri	147.683	158.801
4130790001	Abruzzo	Alba Adriatica	510.632	549.073
4130790010	Abruzzo	Ancarano	180.707	194.311
4130790030	Abruzzo	Atri	574.632	617.891
4130790040	Abruzzo	Bascianо	140.010	150.550
4130790050	Abruzzo	Bellante	164.124	176.479
4130790060	Abruzzo	Bisenti	150.149	161.452
4130790070	Abruzzo	Campli	141.844	152.523
4130790080	Abruzzo	Canzano	139.377	149.870
4130790100	Abruzzo	Castellalto	198.280	213.207
4130790110	Abruzzo	Castelli	110.460	118.775
4130790120	Abruzzo	Castiglione Messer Raimondo	137.256	147.589
4130790130	Abruzzo	Castilenti	120.329	129.387
4130790140	Abruzzo	Cellino Attanasio	180.201	193.767
4130790150	Abruzzo	Cermignano	109.380	117.614
4130790160	Abruzzo	Civitella del Tronto	180.617	194.214
4130790170	Abruzzo	Colledara	149.203	160.435
4130790180	Abruzzo	Colonnella	346.327	372.399
4130790190	Abruzzo	Controguerra	192.152	206.618
4130790200	Abruzzo	Corropoli	331.724	356.697

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4130790250	Abruzzo	Isola del Gran Sasso d'Italia	424.127	456.055
4130790251	Abruzzo	Martinsicuro	927.998	997.858
4130790260	Abruzzo	Montefino	90.562	97.380
4130790270	Abruzzo	Montorio al Vomano	353.901	380.543
4130790280	Abruzzo	Morro d'Oro	234.819	252.496
4130790290	Abruzzo	Mosciano Sant'Angelo	496.281	533.641
4130790300	Abruzzo	Nereto	146.288	157.301
4130790310	Abruzzo	Notaresco	241.438	259.514
4130790320	Abruzzo	Penna Sant'Andrea	159.935	171.976
4130790340	Abruzzo	Pineto	432.974	465.568
4130790360	Abruzzo	Roseto degli Abruzzi	1.524.585	1.639.356
4130790370	Abruzzo	Sant'Egidio alla Vibrata	311.596	335.053
4130790380	Abruzzo	Sant'Omero	260.189	279.776
4130790390	Abruzzo	Silvi	967.806	1.040.771
4130790400	Abruzzo	Teramo	1.920.291	2.064.852
4130790410	Abruzzo	Torano Nuovo	108.596	116.771
4130790420	Abruzzo	Torricella Sicura	190.273	204.597
4130790430	Abruzzo	Tortoreto	625.362	672.440
4130790440	Abruzzo	Tossicia	145.528	156.483
4130790450	Abruzzo	Valle Castellana	138.146	148.546
4140190020	Molise	Baranello	259.462	278.995
4140190030	Molise	Bojano	716.812	770.775
4140190040	Molise	Bonefro	98.625	106.050
4140190050	Molise	Busso	95.232	102.401
4140190060	Molise	Campobasso	2.807.632	3.018.992
4140190080	Molise	Campodipietra	155.438	167.139
4140190100	Molise	Campomarino	451.850	485.866
4140190110	Molise	Casacalenda	196.474	211.265
4140190150	Molise	Castelmauro	97.181	104.497
4140190170	Molise	Cercemaggiore	227.325	244.438
4140190210	Molise	Colletorto	169.474	182.232
4140190230	Molise	Ferrazzano	152.258	163.720
4140190240	Molise	Fossalto	98.436	105.847
4140190250	Molise	Gambatesa	135.064	145.232
4140190270	Molise	Guardialfiera	65.047	69.944
4140190290	Molise	Guglionesi	166.752	179.305
4140190300	Molise	Jelsi	129.053	138.768
4140190310	Molise	Larino	468.975	504.279
4140190360	Molise	Mafalda	117.282	126.111
4140190370	Molise	Matrice	52.310	56.248
4140190380	Molise	Mirabello Sannitico	109.725	117.985
4140190410	Molise	Montagano	121.317	130.450
4140190420	Molise	Montecilfone	112.150	120.593
4140190430	Molise	Montefalcone nel Sannio	133.602	143.660
4140190460	Molise	Montenero di Bisaccia	363.300	390.650
4140190490	Molise	Oratino	134.741	144.885
4140190500	Molise	Palata	130.325	140.136
4140190510	Molise	Petacciato	247.229	265.841
4140190520	Molise	Petrella Tifernina	69.664	74.908
4140190530	Molise	Pietracatella	129.045	138.759
4140190550	Molise	Portocannone	327.977	352.668
4140190570	Molise	Riccia	213.071	229.112
4140190590	Molise	Ripalimosani	243.812	262.166
4140190610	Molise	Rotello	79.704	85.705
4140190650	Molise	San Giacomo degli Schiavoni	88.309	94.957
4140190670	Molise	San Giuliano del Sannio	67.114	72.166
4140190680	Molise	San Giuliano di Puglia	247.009	265.604

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4140190740	Molise	Sant'Elia a Pianisi	160.093	172.145
4140190750	Molise	Sepino	161.243	173.382
4140190760	Molise	Spinete	78.378	84.278
4140190780	Molise	Termoli	4.572.174	4.916.369
4140190800	Molise	Toro	115.948	124.676
4140190810	Molise	Trivento	435.777	468.582
4140190830	Molise	Ururi	131.407	141.300
4140190840	Molise	Vinchiaturo	185.531	199.498
4140940020	Molise	Agnone	266.714	286.793
4140940070	Molise	Carovilli	103.378	111.160
4140940080	Molise	Carpinone	78.065	83.942
4140940100	Molise	Castelpetroso	126.848	136.397
4140940140	Molise	Cerro al Volturno	98.376	105.782
4140940170	Molise	Colli a Volturno	168.888	181.602
4140940210	Molise	Fornelli	214.069	230.184
4140940220	Molise	Frosolone	241.702	259.898
4140940230	Molise	Isernia	1.839.676	1.978.168
4140940250	Molise	Macchia d'Isernia	88.177	94.815
4140940260	Molise	Macchiagodena	165.282	177.724
4140940270	Molise	Miranda	127.563	137.168
4140940280	Molise	Montaquila	192.549	207.044
4140940300	Molise	Monteroduni	146.551	157.584
4140940310	Molise	Pesche	74.348	79.945
4140940380	Molise	Pozzilli	216.357	232.645
4140940390	Molise	Rionero Sannitico	96.535	103.802
4140940420	Molise	Rocchetta a Volturno	119.954	128.984
4140940440	Molise	Sant'Agapito	129.759	139.527
4140940500	Molise	Sesto Campano	319.225	343.256
4140940520	Molise	Venafro	609.198	655.059
4150080010	Campania	Aiello del Sabato	217.155	233.503
4150080020	Campania	Altavilla Irpina	410.232	441.114
4150080030	Campania	Andretta	164.127	176.482
4150080040	Campania	Aquilonia	135.958	146.193
4150080050	Campania	Ariano Irpino	518.212	557.223
4150080060	Campania	Atripalda	662.231	712.084
4150080070	Campania	Avella	340.190	365.800
4150080080	Campania	Avellino	2.382.857	2.562.240
4150080090	Campania	Bagnoli Irpino	244.418	262.818
4150080100	Campania	Baiano	231.036	248.429
4150080110	Campania	Bisaccia	452.738	486.821
4150080120	Campania	Bonito	252.656	271.676
4150080140	Campania	Calabritto	168.628	181.323
4150080150	Campania	Caltri	215.240	231.443
4150080160	Campania	Candida	79.059	85.011
4150080170	Campania	Caposele	233.995	251.610
4150080180	Campania	Capriglia Irpina	128.273	137.929
4150080190	Campania	Carife	158.624	170.565
4150080200	Campania	Casalbore	194.972	209.650
4150080220	Campania	Castel Baronia	94.047	101.127
4150080230	Campania	Castelfranci	185.091	199.025
4150080240	Campania	Castelvetere sul Calore	117.741	126.605
4150080250	Campania	Cervinara	310.512	333.888
4150080260	Campania	Cesinali	108.449	116.613
4150080280	Campania	Chiusano di San Domenico	176.465	189.749
4150080290	Campania	Contrada	278.301	299.252
4150080300	Campania	Conza della Campania	177.988	191.387
4150080310	Campania	Domicella	160.358	172.430

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4150080340	Campania	Forino	140.259	150.818
4150080350	Campania	Frigento	188.385	202.567
4150080360	Campania	Gesualdo	216.912	233.242
4150080380	Campania	Grottaminarda	161.744	173.920
4150080390	Campania	Grottolella	120.579	129.657
4150080400	Campania	Guardia Lombardi	112.883	121.381
4150080410	Campania	Lacedonia	248.976	267.719
4150080420	Campania	Lapio	101.409	109.043
4150080430	Campania	Lauro	390.150	419.521
4150080440	Campania	Lioni	207.446	223.063
4150080450	Campania	Luogosano	100.107	107.643
4150080460	Campania	Manocalzati	250.576	269.440
4150080470	Campania	Marzano di Nola	91.275	98.146
4150080480	Campania	Melito Irpino	113.048	121.559
4150080490	Campania	Mercogliano	528.917	568.734
4150080500	Campania	Mirabella Eclano	311.598	335.055
4150080520	Campania	Montecalvo Irpino	344.193	370.104
4150080530	Campania	Montefalcione	272.868	293.409
4150080540	Campania	Monteforte Irpino	478.493	514.514
4150080550	Campania	Montefredane	123.815	133.136
4150080560	Campania	Montefusco	96.343	103.596
4150080570	Campania	Monteila	167.494	180.103
4150080580	Campania	Montemarano	171.253	184.145
4150080590	Campania	Montemiletto	202.028	217.237
4150080630	Campania	Morra De Sanctis	136.592	146.875
4150080631	Campania	Moschiano	123.521	132.820
4150080640	Campania	Mugnano del Cardinale	177.146	190.482
4150080650	Campania	Nusco	350.599	376.993
4150080660	Campania	Ospedaletto d'Alpinolo	131.934	141.866
4150080670	Campania	Pago del Vallo di Lauro	126.242	135.746
4150080690	Campania	Paternopoli	123.498	132.795
4150080710	Campania	Pietradefusi	187.410	201.518
4150080720	Campania	Pietrastornina	151.833	163.263
4150080730	Campania	Prata di Principato Ultra	237.556	255.440
4150080740	Campania	Pratola Serra	242.464	260.717
4150080750	Campania	Quadrelle	146.997	158.063
4150080760	Campania	Quindici	213.356	229.418
4150080770	Campania	Roccabascerana	227.552	244.683
4150080790	Campania	Rotondi	149.854	161.135
4150080810	Campania	San Mango sul Calore	122.251	131.455
4150080820	Campania	San Martino Valle Caudina	220.164	236.738
4150080830	Campania	San Michele di Serino	163.951	176.293
4150080850	Campania	San Potito Ultra	118.117	127.009
4150080860	Campania	San Sossio Baronia	135.470	145.669
4150080870	Campania	Santa Lucia di Serino	83.875	90.189
4150080880	Campania	Sant'Andrea di Conza	133.901	143.981
4150080910	Campania	Sant'Angelo dei Lombardi	253.271	272.337
4150080920	Campania	Santa Paolina	106.826	114.868
4150080940	Campania	Santo Stefano del Sole	173.344	186.393
4150080950	Campania	Savignano Irpino	110.009	118.290
4150080960	Campania	Scampitella	109.302	117.530
4150080980	Campania	Serino	513.003	551.623
4150080990	Campania	Sirignano	137.346	147.686
4150081000	Campania	Solofra	1.025.669	1.102.882
4150081020	Campania	Sperone	180.253	193.823
4150081030	Campania	Sturno	295.803	318.071
4150081040	Campania	Summonte	103.432	111.218

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4150081070	Campania	Teora	131.984	141.920
4150081080	Campania	Torella del Lombardi	159.799	171.829
4150081090	Campania	Torre Le Nocelle	86.666	93.190
4150081110	Campania	Trevico	86.281	92.776
4150081130	Campania	Vallata	254.644	273.814
4150081131	Campania	Vallesaccarda	113.896	122.470
4150081140	Campania	Venticano	166.889	179.453
4150081160	Campania	Villanova del Battista	105.976	113.954
4150081170	Campania	Volturara Irpina	198.577	213.526
4150081180	Campania	Zungoli	147.794	158.920
4150110010	Campania	Airola	224.751	241.670
4150110020	Campania	Amorosi	388.463	417.707
4150110030	Campania	Apice	392.849	422.423
4150110040	Campania	Apollosa	156.414	168.189
4150110050	Campania	Arpaia	108.583	116.758
4150110070	Campania	Baselice	187.866	202.009
4150110080	Campania	Benevento	3.327.448	3.577.940
4150110090	Campania	Bonea	82.592	88.809
4150110100	Campania	Bucciano	158.713	170.661
4150110110	Campania	Buonalbergo	142.540	153.271
4150110120	Campania	Calvi	125.767	135.235
4150110130	Campania	Campolattaro	89.487	96.224
4150110140	Campania	Campoli del Monte Taburno	137.787	148.160
4150110150	Campania	Casalduni	139.395	149.889
4150110170	Campania	Castelpagano	127.940	137.572
4150110180	Campania	Castelpoto	87.009	93.560
4150110190	Campania	Castelvenere	153.581	165.143
4150110200	Campania	Castelvetere in Val Fortore	120.612	129.692
4150110210	Campania	Cautano	116.092	124.832
4150110220	Campania	Ceppaloni	258.327	277.774
4150110230	Campania	Cerreto Sannita	524.988	564.509
4150110240	Campania	Circello	192.006	206.460
4150110250	Campania	Colle Sannita	192.776	207.288
4150110260	Campania	Cusano Mutri	239.989	258.056
4150110261	Campania	Dugenta	150.367	161.686
4150110270	Campania	Durazzano	120.374	129.436
4150110280	Campania	Falchio	204.761	220.175
4150110290	Campania	Foglianise	231.119	248.517
4150110300	Campania	Foiano di Val Fortore	177.323	190.672
4150110310	Campania	Forchia	75.699	81.397
4150110320	Campania	Fragneto l'Abate	89.394	96.124
4150110330	Campania	Fragneto Monforte	227.260	244.369
4150110340	Campania	Frasso Telesino	132.128	142.075
4150110360	Campania	Guardia Sanframondi	83.897	90.213
4150110370	Campania	Limatola	440.994	474.192
4150110380	Campania	Melizzano	241.792	259.995
4150110390	Campania	Moiano	164.703	177.101
4150110400	Campania	Molinara	306.938	330.044
4150110410	Campania	Montefalcone di Val Fortore	165.852	178.337
4150110420	Campania	Montesarchio	752.468	809.114
4150110430	Campania	Morcone	438.780	471.811
4150110440	Campania	Paduli	199.067	214.053
4150110450	Campania	Pago Veiano	153.297	164.837
4150110460	Campania	Pannarano	163.315	175.610
4150110470	Campania	Paolisi	201.394	216.555
4150110480	Campania	Paupisi	105.707	113.665
4150110490	Campania	Pesco Sannita	136.899	147.205

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4150110530	Campania	Pontelandolfo	192.775	207.288
4150110540	Campania	Puglianello	107.902	116.025
4150110550	Campania	Reino	117.033	125.844
4150110560	Campania	San Bartolomeo In Galdo	251.197	270.107
4150110570	Campania	San Giorgio del Sannio	328.240	352.950
4150110580	Campania	San Giorgio La Molara	213.746	229.837
4150110590	Campania	San Leucio del Sannio	260.081	279.660
4150110600	Campania	San Lorenzello	137.208	147.537
4150110610	Campania	San Lorenzo Maggiore	135.808	146.032
4150110630	Campania	San Marco dei Cavoti	240.206	258.289
4150110640	Campania	San Martino Sannita	82.631	88.852
4150110650	Campania	San Nicola Manfredi	427.692	459.889
4150110660	Campania	San Salvatore Telesino	419.449	451.026
4150110680	Campania	Sant'Agata de' Goti	799.821	860.032
4150110690	Campania	Sant'Angelo a Cupolo	331.302	356.242
4150110710	Campania	Solopaca	286.292	307.845
4150110720	Campania	Telese Terme	349.956	376.301
4150110730	Campania	Tocco Caudio	99.319	106.796
4150110740	Campania	Torrecuso	156.047	167.794
4150110750	Campania	Vitulano	186.791	200.853
4150200010	Campania	Aliano	124.838	134.236
4150200020	Campania	Alife	289.196	310.969
4150200030	Campania	Alvignano	213.631	229.713
4150200040	Campania	Arienzo	560.678	602.886
4150200050	Campania	Aversa	3.941.107	4.237.796
4150200060	Campania	Baia e Latina	171.098	183.978
4150200070	Campania	Bellona	429.329	461.650
4150200080	Campania	Caianello	116.250	125.001
4150200090	Campania	Caiazzo	106.830	114.872
4150200100	Campania	Calvi Risorta	228.285	245.470
4150200110	Campania	Camigliano	122.829	132.076
4150200120	Campania	Cancello ed Arnone	489.358	526.197
4150200130	Campania	Capodrise	519.953	559.095
4150200140	Campania	Capriati a Volturno	121.461	130.604
4150200150	Campania	Capua	1.818.527	1.955.427
4150200160	Campania	Carinaro	136.971	147.282
4150200170	Campania	Carinola	694.594	746.884
4150200180	Campania	Casagiove	350.026	376.376
4150200190	Campania	Casal di Principe	1.222.026	1.314.021
4150200200	Campania	Casaluce	102.042	109.723
4150200201	Campania	Casapesenna	405.463	435.986
4150200210	Campania	Casapulla	418.585	450.096
4150200220	Campania	Caserta	9.715.808	10.447.220
4150200230	Campania	Castel Campagnano	138.612	149.047
4150200240	Campania	Castel di Sasso	108.366	116.524
4150200250	Campania	Castello del Matese	144.002	154.843
4150200260	Campania	Castel Morrone	295.925	318.202
4150200270	Campania	Castel Volturno	2.903.014	3.121.555
4150200271	Campania	Cellole	833.464	896.207
4150200280	Campania	Cervino	77.647	83.492
4150200290	Campania	Cesa	109.289	117.516
4150200310	Campania	Conca della Campania	96.319	103.570
4150200320	Campania	Curti	254.152	273.285
4150200330	Campania	Dragoni	265.923	285.941
4150200331	Campania	Falciano del Massico	271.501	291.940
4150200350	Campania	Formicola	81.937	88.105
4150200360	Campania	Francolise	145.316	156.256

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4150200410	Campania	Gioia Sannitica	343.343	369.190
4150200420	Campania	Grazzanise	185.429	199.388
4150200430	Campania	Gricignano di Aversa	531.808	571.843
4150200450	Campania	Liberi	132.945	142.954
4150200460	Campania	Lusciano	423.545	455.429
4150200470	Campania	Macerata Campania	438.944	471.988
4150200480	Campania	Maddaloni	3.679.888	3.956.913
4150200490	Campania	Marcianise	1.412.899	1.519.263
4150200500	Campania	Marzano Appio	161.482	173.638
4150200510	Campania	Mignano Monte Lungo	229.683	246.973
4150200520	Campania	Mondragone	1.561.847	1.679.424
4150200530	Campania	Orta di Atella	603.571	649.008
4150200540	Campania	Parete	1.008.016	1.083.901
4150200550	Campania	Pastorano	225.360	242.325
4150200560	Campania	Piana di Monte Verna	225.353	242.317
4150200570	Campania	Piedimonte Matese	1.150.301	1.236.897
4150200580	Campania	Pietramelara	408.822	439.599
4150200590	Campania	Pietravairano	326.215	350.773
4150200600	Campania	Pignataro Maggiore	294.272	316.425
4150200610	Campania	Pontelatone	146.570	157.604
4150200620	Campania	Portico di Caserta	241.633	259.823
4150200630	Campania	Prata Sannita	169.354	182.103
4150200640	Campania	Pratella	243.038	261.334
4150200650	Campania	Presenzano	308.421	331.639
4150200660	Campania	Raviscanina	117.774	126.641
4150200670	Campania	Recale	477.729	513.693
4150200680	Campania	Riardo	122.644	131.877
4150200690	Campania	Rocca d'Evandro	245.139	263.593
4150200700	Campania	Roccamonfina	335.519	360.777
4150200730	Campania	Ruviano	115.449	124.140
4150200740	Campania	San Cipriano d'Aversa	837.126	900.145
4150200750	Campania	San Felice a Cancello	1.282.043	1.378.556
4150200760	Campania	San Gregorio Matese	111.436	119.825
4150200770	Campania	San Marcellino	389.772	419.115
4150200771	Campania	San Marco Evangelista	542.665	583.517
4150200780	Campania	San Nicola la Strada	1.965.580	2.113.550
4150200800	Campania	San Potito Sannitico	136.769	147.065
4150200810	Campania	San Prisco	499.220	536.801
4150200820	Campania	Santa Maria a Vico	210.127	225.946
4150200830	Campania	Santa Maria Capua Vetere	5.687.150	6.115.282
4150200840	Campania	Santa Maria la Fossa	183.443	197.253
4150200850	Campania	San Tammaro	209.558	225.333
4150200860	Campania	Sant'Angelo d'Alife	274.135	294.773
4150200870	Campania	Sant'Arpino	824.077	886.114
4150200880	Campania	Sessa Aurunca	2.310.753	2.484.707
4150200890	Campania	Sparanise	262.530	282.294
4150200900	Campania	Succivo	491.334	528.322
4150200910	Campania	Teano	639.857	688.026
4150200920	Campania	Teverola	193.688	208.269
4150200940	Campania	Trentola-Ducenta	583.587	627.520
4150200950	Campania	Vairano Patenora	167.945	180.588
4150200970	Campania	Valle di Maddaloni	254.290	273.433
4150200980	Campania	Villa di Briano	480.538	516.714
4150200990	Campania	Villa Literno	762.132	819.506
4150201000	Campania	Vitulazio	289.467	311.258
4150510010	Campania	Acerra	1.123.108	1.207.657
4150510020	Campania	Afragola	4.360.998	4.689.296
4150510030	Campania	Agerola	158.470	170.400

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4150510050	Campania	Arzano	627.163	674.376
4150510060	Campania	Bacoli	2.784.916	2.994.566
4150510070	Campania	Barano d'Ischia	308.932	332.189
4150510080	Campania	Boscoreale	478.130	514.124
4150510090	Campania	Boscotrecase	176.266	189.536
4150510100	Campania	Brusciano	224.103	240.974
4150510110	Campania	Calvano	1.498.158	1.610.940
4150510120	Campania	Calvizzano	930.891	1.000.969
4150510130	Campania	Camposano	144.395	155.265
4150510140	Campania	Capri	574.640	617.899
4150510150	Campania	Carbonara di Nola	87.668	94.268
4150510160	Campania	Cardito	1.262.416	1.357.452
4150510170	Campania	Casalnuovo di Napoli	2.099.792	2.257.865
4150510180	Campania	Casamarciano	274.355	295.009
4150510190	Campania	Casamicciola Terme	479.696	515.808
4150510200	Campania	Casandrino	1.471.245	1.582.001
4150510210	Campania	Casavatore	1.436.378	1.544.509
4150510220	Campania	Casola di Napoli	199.746	214.784
4150510230	Campania	Casoria	4.489.778	4.827.772
4150510240	Campania	Castellammare di Stabia	2.088.046	2.245.235
4150510250	Campania	Castello di Cisterna	384.003	412.911
4150510260	Campania	Cercola	515.720	554.543
4150510270	Campania	Cicciano	422.475	454.279
4150510280	Campania	Cimitile	344.694	370.642
4150510290	Campania	Comiziano	135.408	145.602
4150510300	Campania	Crispano	514.122	552.825
4150510301	Campania	Ercolano	1.585.626	1.704.993
4150510310	Campania	Forio	1.781.717	1.915.845
4150510320	Campania	Frattamaggiore	1.379.451	1.483.297
4150510330	Campania	Frattaminore	399.265	429.321
4150510340	Campania	Giugliano in Campania	7.780.703	8.366.438
4150510350	Campania	Gragnano	551.628	593.155
4150510360	Campania	Grumo Nevano	576.585	619.970
4150510370	Campania	Ischia	3.745.154	4.027.092
4150510380	Campania	Lacco Ameno	584.154	628.129
4150510390	Campania	Lettere	123.336	132.620
4150510400	Campania	Liveri	125.156	134.578
4150510410	Campania	Marano di Napoli	2.966.926	3.190.278
4150510420	Campania	Mariglianella	115.827	124.546
4150510430	Campania	Marigliano	510.563	548.999
4150510431	Campania	Massa di Somma	211.434	227.351
4150510440	Campania	Massa Lubrense	1.104.590	1.187.744
4150510450	Campania	Melito di Napoli	648.651	697.482
4150510460	Campania	Meta	435.772	468.577
4150510470	Campania	Monte di Procida	381.515	410.235
4150510480	Campania	Mugnano di Napoli	785.939	845.105
4150510490	Campania	Napoli	89.211.990	95.927.921
4150510500	Campania	Nola	1.802.525	1.938.220
4150510510	Campania	Ottaviano	783.624	842.615
4150510520	Campania	Palma Campania	221.619	238.302
4150510530	Campania	Piano di Sorrento	991.817	1.066.482
4150510540	Campania	Pimonte	140.256	150.815
4150510550	Campania	Poggiomarino	506.553	544.686
4150510560	Campania	Pollena Trocchia	318.473	342.448
4150510570	Campania	Pomigliano d'Arco	1.613.923	1.735.420
4150510580	Campania	Pompei	1.643.222	1.766.925
4150510590	Campania	Portici	1.707.950	1.836.526

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4150510620	Campania	Qualiano	319.236	343.269
4150510630	Campania	Quarto	1.989.450	2.139.217
4150510650	Campania	Roccarainola	130.938	140.796
4150510660	Campania	San Gennaro Vesuviano	661.003	710.764
4150510670	Campania	San Giorgio a Cremano	1.308.782	1.407.307
4150510680	Campania	San Giuseppe Vesuviano	1.391.629	1.496.607
4150510690	Campania	San Paolo Bel Sito	217.831	234.230
4150510700	Campania	San Sebastiano al Vesuvio	351.329	377.777
4150510710	Campania	Sant'Agnello	531.938	571.983
4150510711	Campania	Santa Maria la Carità	179.829	193.367
4150510720	Campania	Sant'Anastasia	490.570	527.500
4150510730	Campania	Sant'Antimo	1.648.788	1.772.910
4150510740	Campania	Sant'Antonio Abate	227.230	244.336
4150510750	Campania	San Vitaliano	364.788	392.249
4150510760	Campania	Saviano	489.098	525.917
4150510770	Campania	Scisciano	69.406	74.631
4150510780	Campania	Serrara Fontana	198.895	213.868
4150510790	Campania	Somma Vesuviana	791.218	850.781
4150510800	Campania	Sorrento	1.722.227	1.851.878
4150510810	Campania	Striano	393.319	422.929
4150510820	Campania	Terzigno	617.178	663.639
4150510830	Campania	Torre Annunziata	665.333	715.419
4150510840	Campania	Torre del Greco	978.870	1.052.559
4150510841	Campania	Trecase	182.796	196.557
4150510850	Campania	Tufino	307.990	331.175
4150510860	Campania	Vico Equense	648.627	697.456
4150510870	Campania	Villaricca	2.327.734	2.502.967
4150510880	Campania	Visciano	172.997	186.020
4150510890	Campania	Volla	954.699	1.026.569
4150720010	Campania	Acerno	176.725	190.029
4150720020	Campania	Agropoli	1.815.884	1.952.585
4150720030	Campania	Albanella	101.049	108.656
4150720040	Campania	Alfano	67.870	72.980
4150720050	Campania	Altavilla Silentina	97.653	105.004
4150720060	Campania	Amalfi	600.752	645.977
4150720070	Campania	Angri	1.270.681	1.366.339
4150720080	Campania	Aquara	135.136	145.309
4150720090	Campania	Ascea	448.067	481.797
4150720100	Campania	Atena Lucana	190.768	205.130
4150720120	Campania	Auletta	205.507	220.978
4150720130	Campania	Baronissi	307.735	330.901
4150720140	Campania	Battipaglia	1.352.212	1.454.008
4150720141	Campania	Bellizzi	623.313	670.237
4150720160	Campania	Bracigliano	103.824	111.640
4150720170	Campania	Buccino	144.366	155.234
4150720180	Campania	Buonabitacolo	152.210	163.669
4150720190	Campania	Caggiano	153.169	164.700
4150720200	Campania	Calvanico	186.002	200.005
4150720210	Campania	Camerota	356.600	383.445
4150720220	Campania	Campagna	214.642	230.800
4150720240	Campania	Cannalonga	58.663	63.079
4150720250	Campania	Capaccio	1.607.479	1.728.491
4150720260	Campania	Casalbuono	116.462	125.229
4150720270	Campania	Casaletto Spartano	90.943	97.790
4150720280	Campania	Casal Velino	406.207	436.786
4150720290	Campania	Caselle In Pittari	161.559	173.721
4150720300	Campania	Castelcivita	157.746	169.622

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4150720340	Campania	Castel San Giorgio	364.648	392.099
4150720350	Campania	Castel San Lorenzo	169.751	182.529
4150720360	Campania	Castiglione del Genovesi	89.084	95.790
4150720370	Campania	Cava de' Tirreni	1.689.447	1.816.630
4150720380	Campania	Celle di Bulgheria	143.418	154.214
4150720390	Campania	Centola	778.070	836.643
4150720400	Campania	Ceraso	198.502	213.446
4150720410	Campania	Cetara	231.129	248.528
4150720420	Campania	Cicerale	208.094	223.760
4150720430	Campania	Colliano	286.523	308.093
4150720460	Campania	Contursi Terme	359.597	386.667
4150720470	Campania	Corbara	111.637	120.041
4150720500	Campania	Eboli	1.220.131	1.311.984
4150720510	Campania	Felitto	124.489	133.861
4150720520	Campania	Fisciano	684.498	736.027
4150720540	Campania	Futani	75.927	81.643
4150720550	Campania	Giffoni Sei Casali	103.346	111.126
4150720560	Campania	Giffoni Valle Piana	408.662	439.426
4150720570	Campania	Gioi	87.465	94.049
4150720580	Campania	Giungano	113.962	122.541
4150720590	Campania	Ispani	87.216	93.782
4150720600	Campania	Laureana Cilento	106.902	114.950
4150720610	Campania	Laurino	124.612	133.993
4150720630	Campania	Laviano	171.218	184.107
4150720640	Campania	Lustra	61.851	66.508
4150720660	Campania	Maiori	462.188	496.982
4150720670	Campania	Mercato San Severino	1.893.108	2.035.623
4150720680	Campania	Minori	273.468	294.055
4150720690	Campania	Molo della Civitella	152.438	163.913
4150720700	Campania	Montano Antilia	71.505	76.888
4150720710	Campania	Montecorice	264.259	284.152
4150720720	Campania	Montecorvino Pugliano	633.699	681.404
4150720730	Campania	Montecorvino Rovella	246.763	265.339
4150720750	Campania	Monte San Giacomo	106.764	114.802
4150720760	Campania	Montesano sulla Marcellana	131.633	141.543
4150720780	Campania	Nocera Inferiore	3.610.202	3.881.980
4150720790	Campania	Nocera Superiore	571.847	614.896
4150720800	Campania	Novi Velia	169.685	182.459
4150720810	Campania	Ogliastro Cilento	232.336	249.827
4150720820	Campania	Olevano sul Tusciano	110.189	118.484
4150720830	Campania	Oliveto Citra	407.188	437.841
4150720840	Campania	Omignano	95.718	102.924
4150720850	Campania	Orria	91.495	98.383
4150720870	Campania	Padula	149.471	160.723
4150720880	Campania	Pagani	802.327	862.727
4150720890	Campania	Palomonte	259.109	278.615
4150720900	Campania	Pellezzano	707.250	760.492
4150720910	Campania	Perdifumo	358.329	385.305
4150720940	Campania	Petina	98.157	105.547
4150720950	Campania	Piaggine	117.258	126.086
4150720960	Campania	Pisciotta	221.681	238.369
4150720970	Campania	Polla	375.818	404.110
4150720980	Campania	Pollica	593.077	637.724
4150720990	Campania	Pontecagnano Faiano	622.048	668.876
4150721000	Campania	Positano	491.196	528.174
4150721010	Campania	Postiglione	165.383	177.833
4150721020	Campania	Praiano	304.070	326.960

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4150721050	Campania	Ricigliano	134.656	144.794
4150721060	Campania	Roccadaspide	357.191	384.081
4150721070	Campania	Roccagloriosa	115.866	124.589
4150721080	Campania	Roccapiemonte	287.768	309.431
4150721090	Campania	Rofrano	157.521	169.379
4150721140	Campania	Sala Consilina	460.121	494.759
4150721150	Campania	Salento	130.008	139.796
4150721160	Campania	Salerno	18.081.546	19.442.735
4150721180	Campania	San Cipriano Picentino	191.926	206.374
4150721190	Campania	San Giovanni a Piro	199.237	214.236
4150721200	Campania	San Gregorio Magno	276.112	296.898
4150721210	Campania	San Mango Piemonte	132.843	142.844
4150721220	Campania	San Marzano sul Sarno	328.500	353.230
4150721250	Campania	San Pietro al Tanagro	101.696	109.352
4150721260	Campania	San Rufo	168.396	181.073
4150721270	Campania	Santa Marina	247.344	265.964
4150721290	Campania	Sant'Arsenio	248.695	267.417
4150721300	Campania	Sant'Egidio del Monte Albino	193.689	208.485
4150721320	Campania	San Valentino Torio	914.683	983.541
4150721330	Campania	Sanza	180.553	194.145
4150721340	Campania	Sapri	354.786	381.494
4150721350	Campania	Sarno	646.231	694.880
4150721360	Campania	Sassano	159.607	171.622
4150721370	Campania	Scafati	2.987.894	3.212.825
4150721380	Campania	Scala	167.279	179.872
4150721400	Campania	Serre	514.003	552.698
4150721410	Campania	Sessa Cilento	156.295	168.060
4150721420	Campania	Siano	291.356	313.289
4150721430	Campania	Sicignano degli Alburni	303.188	326.012
4150721460	Campania	Teggiano	329.822	354.651
4150721470	Campania	Torchiara	158.965	170.932
4150721480	Campania	Torraca	63.514	68.296
4150721490	Campania	Torre Orsaia	140.758	151.355
4150721510	Campania	Tramonti	213.878	229.979
4150721520	Campania	Trentinara	102.793	110.531
4150721540	Campania	Vallo della Lucania	259.991	279.563
4150721550	Campania	Valva	189.830	204.120
4150721560	Campania	Vibonati	334.859	360.068
4150721570	Campania	Vietri sul Mare	338.877	364.388
4160090010	Puglia	Acquaviva delle Fonti	385.582	414.609
4160090020	Puglia	Adelfia	209.443	225.210
4160090030	Puglia	Alberobello	315.963	339.749
4160090040	Puglia	Altamura	1.400.156	1.505.560
4160090050	Puglia	Andria	9.105.313	9.790.766
4160090060	Puglia	Bari	11.149.957	11.989.332
4160090070	Puglia	Barletta	2.085.304	2.242.287
4160090080	Puglia	Binetto	125.784	135.254
4160090090	Puglia	Bisceglie	1.159.871	1.247.186
4160090100	Puglia	Bitetto	162.464	174.694
4160090110	Puglia	Bitonto	1.174.852	1.263.296
4160090120	Puglia	Bitritto	242.040	260.261
4160090130	Puglia	Canosa di Puglia	654.610	703.889
4160090140	Puglia	Capurso	227.309	244.421
4160090150	Puglia	Casamassima	367.256	394.903
4160090160	Puglia	Cassano delle Murge	265.237	285.204
4160090170	Puglia	Castellana Grotte	451.403	485.385
4160090180	Puglia	Cellamare	79.893	85.907
4160090190	Puglia	Conversano	911.593	980.219

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4160090210	Puglia	Gioia del Colle	947.069	1.018.365
4160090220	Puglia	Giovinazzo	496.349	533.714
4160090230	Puglia	Gravina in Puglia	700.694	753.443
4160090240	Puglia	Grumo Appula	371.400	399.359
4160090250	Puglia	Locorotondo	263.227	283.043
4160090260	Puglia	Minervino Murge	156.530	168.314
4160090270	Puglia	Modugno	1.190.163	1.279.759
4160090280	Puglia	Mola di Bari	538.547	579.090
4160090290	Puglia	Molfetta	1.613.970	1.735.470
4160090300	Puglia	Monopoli	1.814.822	1.951.228
4160090310	Puglia	Noci	329.503	354.308
4160090320	Puglia	Noicattaro	405.822	436.158
4160090330	Puglia	Palo del Colle	271.843	292.307
4160090331	Puglia	Poggiorsini	113.997	122.579
4160090340	Puglia	Polignano a Mare	681.833	733.161
4160090350	Puglia	Putignano	963.910	1.036.474
4160090360	Puglia	Rutigliano	372.554	400.600
4160090370	Puglia	Ruvo di Puglia	468.923	504.223
4160090380	Puglia	Sammichele di Bari	140.799	151.399
4160090390	Puglia	Sannicandro di Bari	214.640	230.798
4160090400	Puglia	Santeramo in Colle	577.727	621.218
4160090410	Puglia	Spinazzola	110.139	118.431
4160090420	Puglia	Terlizzi	461.818	496.584
4160090430	Puglia	Toritto	326.997	351.614
4160090440	Puglia	Trani	2.266.226	2.436.829
4160090450	Puglia	Triggiano	469.709	505.069
4160090460	Puglia	Turi	204.999	220.431
4160090470	Puglia	Valenzano	331.936	356.924
4160160010	Puglia	Brindisi	8.668.380	9.320.940
4160160020	Puglia	Carovigno	537.521	577.986
4160160030	Puglia	Ceglie Messapica	308.399	331.616
4160160040	Puglia	Cellino San Marco	125.103	134.521
4160160050	Puglia	Cisternino	300.054	322.642
4160160060	Puglia	Erchie	285.505	306.998
4160160070	Puglia	Fasano	1.100.505	1.183.352
4160160080	Puglia	Francavilla Fontana	701.000	753.772
4160160090	Puglia	Latiano	269.538	289.829
4160160100	Puglia	Mesagne	934.509	1.004.859
4160160110	Puglia	Oria	265.796	285.805
4160160120	Puglia	Ostuni	1.031.868	1.109.548
4160160130	Puglia	San Donaci	169.350	182.099
4160160140	Puglia	San Michele Salentino	77.221	83.034
4160160150	Puglia	San Pancrazio Salentino	126.569	136.098
4160160160	Puglia	San Pietro Vernotico	880.093	946.347
4160160170	Puglia	San Vito dei Normanni	496.941	534.351
4160160180	Puglia	Torchiarolo	286.710	308.293
4160160190	Puglia	Torre Santa Susanna	148.918	160.129
4160160200	Puglia	Villa Castelli	464.215	499.162
4160310010	Puglia	Accadia	286.221	307.768
4160310030	Puglia	Anzano di Puglia	129.189	138.914
4160310040	Puglia	Apricena	540.618	581.316
4160310050	Puglia	Ascoli Satriano	273.785	294.396
4160310060	Puglia	Biccari	187.425	201.535
4160310070	Puglia	Bovino	248.539	267.249
4160310080	Puglia	Cagnano Varano	164.965	177.384
4160310090	Puglia	Candela	275.406	296.139
4160310091	Puglia	Carapelle	120.023	129.059
4160310100	Puglia	Castelnuovo	82.416	88.621

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4160310120	Puglia	Casalnuovo Monterotaro	207.819	223.464
4160310130	Puglia	Casalvecchio di Puglia	92.710	99.690
4160310140	Puglia	Castelluccio dei Sauri	99.490	106.980
4160310150	Puglia	Castelluccio Valmaggiore	102.994	110.748
4160310160	Puglia	Castelnuovo della Daunia	91.411	98.293
4160310170	Puglia	Celenza Valfortore	197.262	212.134
4160310190	Puglia	Cerignola	1.584.905	1.704.217
4160310200	Puglia	Chieuti	139.178	149.655
4160310210	Puglia	Deliceto	242.617	260.881
4160310230	Puglia	Foggia	7.218.125	7.761.510
4160310240	Puglia	Ischitella	249.739	268.539
4160310260	Puglia	Lesina	277.997	298.925
4160310270	Puglia	Lucera	1.840.778	1.979.353
4160310280	Puglia	Manfredonia	2.589.131	2.784.043
4160310290	Puglia	Margherita di Savoia	624.670	671.695
4160310291	Puglia	Mattinata	256.732	276.059
4160310300	Puglia	Monteleone di Puglia	107.874	115.995
4160310310	Puglia	Monte Sant'Angelo	269.787	290.096
4160310321	Puglia	Ordona	147.721	158.841
4160310330	Puglia	Orsara di Puglia	237.608	255.496
4160310340	Puglia	Orta Nova	216.747	233.064
4160310360	Puglia	Peschici	377.248	405.648
4160310370	Puglia	Pietramontecorvino	158.061	169.959
4160310380	Puglia	Poggio Imperiale	181.084	194.717
4160310390	Puglia	Rignano Garganico	138.052	148.445
4160310400	Puglia	Rocchetta Sant'Antonio	184.409	198.291
4160310410	Puglia	Rodi Garganico	443.552	476.943
4160310420	Puglia	Roseto Valfortore	155.078	166.753
4160310430	Puglia	San Ferdinando di Puglia	222.420	239.164
4160310440	Puglia	San Giovanni Rotondo	603.317	648.735
4160310450	Puglia	San Marco in Lamis	338.880	364.391
4160310460	Puglia	San Marco la Catola	117.526	126.373
4160310470	Puglia	San Nicandro Garganico	389.736	419.075
4160310480	Puglia	San Paolo di Civitate	255.152	274.360
4160310490	Puglia	San Severo	1.324.158	1.423.841
4160310500	Puglia	Sant'Agata di Puglia	422.278	454.067
4160310510	Puglia	Serracapriola	210.941	226.821
4160310520	Puglia	Stornara	131.469	141.366
4160310530	Puglia	Stornarella	72.218	77.654
4160310540	Puglia	Torremaggiore	290.805	312.697
4160310550	Puglia	Trinitapoli	697.783	750.312
4160310560	Puglia	Troia	243.993	262.361
4160310570	Puglia	Vico del Gargano	279.482	300.521
4160310580	Puglia	Vieste	1.093.274	1.175.577
4160310600	Puglia	Volturino	157.719	169.592
4160310601	Puglia	Zapponeta	290.193	312.039
4160410010	Puglia	Acquarica del Capo	232.730	250.250
4160410020	Puglia	Alessano	115.630	124.334
4160410030	Puglia	Alezio	100.714	108.296
4160410040	Puglia	Alliste	202.021	217.229
4160410050	Puglia	Andrano	188.313	202.489
4160410060	Puglia	Aradeo	150.769	162.119
4160410070	Puglia	Arnesano	296.176	318.472
4160410080	Puglia	Bagnolo del Salento	87.378	93.956
4160410081	Puglia	Botrugno	172.317	185.289
4160410090	Puglia	Calimera	153.900	165.486
4160410100	Puglia	Campi Salentina	356.632	383.480

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4160410130	Puglia	Carmiano	139.930	150.464
4160410140	Puglia	Carpignano Salentino	200.436	215.525
4160410150	Puglia	Casarano	1.252.169	1.346.433
4160410160	Puglia	Castri di Lecce	86.351	92.852
4160410170	Puglia	Castrignano de' Greci	207.091	222.681
4160410180	Puglia	Castrignano del Capo	243.120	261.423
4160410181	Puglia	Castro	247.180	265.788
4160410190	Puglia	Cavallino	450.898	484.841
4160410200	Puglia	Collepasso	92.138	99.075
4160410210	Puglia	Copertino	351.295	377.740
4160410220	Puglia	Corigliano d'Otranto	103.975	111.802
4160410230	Puglia	Corsano	124.029	133.366
4160410240	Puglia	Cursi	200.163	215.232
4160410250	Puglia	Cutrofiano	135.192	145.369
4160410260	Puglia	Diso	205.009	220.442
4160410270	Puglia	Gagliano del Capo	119.578	128.580
4160410280	Puglia	Galatina	1.299.296	1.397.108
4160410290	Puglia	Galatone	351.857	378.345
4160410300	Puglia	Gallipoli	1.373.548	1.476.950
4160410310	Puglia	Giuggianello	87.089	93.645
4160410320	Puglia	Giurdignano	97.200	104.517
4160410330	Puglia	Guagnano	121.975	131.158
4160410340	Puglia	Lecce	12.186.663	13.104.082
4160410350	Puglia	Lequile	141.169	151.797
4160410360	Puglia	Leverano	141.840	152.518
4160410370	Puglia	Lizzanello	142.271	152.982
4160410380	Puglia	Maglie	465.693	500.751
4160410390	Puglia	Martano	212.630	226.637
4160410400	Puglia	Martignano	105.463	113.403
4160410410	Puglia	Matino	136.051	146.293
4160410420	Puglia	Melendugno	594.784	639.560
4160410430	Puglia	Melissano	183.203	196.995
4160410440	Puglia	Melpignano	180.257	193.827
4160410450	Puglia	Miggiano	220.610	237.218
4160410460	Puglia	Minervino di Lecce	187.957	202.107
4160410470	Puglia	Monteroni di Lecce	157.109	168.936
4160410480	Puglia	Montesano Salentino	170.997	183.870
4160410490	Puglia	Morciano di Leuca	218.270	234.702
4160410500	Puglia	Muro Leccese	68.164	73.295
4160410510	Puglia	Nardò	918.375	987.511
4160410520	Puglia	Neviano	126.915	136.469
4160410530	Puglia	Nociglia	147.008	158.075
4160410540	Puglia	Novoli	163.493	175.801
4160410550	Puglia	Ortelle	137.107	147.429
4160410560	Puglia	Otranto	777.153	835.658
4160410570	Puglia	Palmariggi	82.030	88.206
4160410580	Puglia	Parabita	362.898	390.215
4160410590	Puglia	Patù	150.374	161.695
4160410600	Puglia	Poggiardo	159.460	171.465
4160410601	Puglia	Porto Cesareo	405.877	436.432
4160410610	Puglia	Presicce	79.038	84.988
4160410620	Puglia	Racale	268.336	288.537
4160410630	Puglia	Ruffano	300.699	323.336
4160410640	Puglia	Salice Salentino	230.823	248.199
4160410650	Puglia	Salve	260.314	279.910
4160410660	Puglia	Sanarica	83.483	89.768
4160410661	Puglia	San Cassiano	130.888	140.741

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4160410690	Puglia	Sannicola	407.052	437.895
4160410700	Puglia	San Pietro in Lama	198.750	213.712
4160410710	Puglia	Santa Cesarea Terme	216.414	232.705
4160410720	Puglia	Scorrano	101.066	108.674
4160410730	Puglia	Seclì	93.472	100.509
4160410740	Puglia	Sogliano Cavour	205.457	220.924
4160410750	Puglia	Soleto	162.357	174.579
4160410760	Puglia	Specchia	258.421	277.875
4160410770	Puglia	Spongano	189.701	203.981
4160410780	Puglia	Squinzano	481.016	517.228
4160410790	Puglia	Sternatia	164.320	176.690
4160410800	Puglia	Supersano	181.814	195.502
4160410810	Puglia	Surano	98.862	106.304
4160410820	Puglia	Surbo	377.133	405.523
4160410830	Puglia	Taurisano	126.047	135.536
4160410840	Puglia	Taviano	332.406	357.430
4160410850	Puglia	Tiggiano	149.026	160.245
4160410860	Puglia	Trepuzzi	310.565	333.945
4160410870	Puglia	Tricase	326.190	350.746
4160410880	Puglia	Tuglie	83.966	90.287
4160410890	Puglia	Ugento	439.303	472.374
4160410900	Puglia	Uggiano la Chiesa	222.068	238.786
4160410910	Puglia	Veglie	189.758	204.043
4160410920	Puglia	Vernole	193.498	208.065
4160410930	Puglia	Zollino	142.440	153.163
4160780010	Puglia	Avetrana	178.072	191.478
4160780020	Puglia	Carosino	103.459	111.248
4160780030	Puglia	Castellaneta	908.851	977.270
4160780040	Puglia	Crispiano	310.604	333.987
4160780050	Puglia	Faggiano	359.228	386.270
4160780060	Puglia	Fragagnano	69.367	74.589
4160780070	Puglia	Ginosa	1.253.756	1.348.140
4160780080	Puglia	Grottaglie	707.690	760.965
4160780090	Puglia	Laterza	231.236	248.643
4160780100	Puglia	Leporano	366.424	394.008
4160780110	Puglia	Lizzano	248.399	267.098
4160780120	Puglia	Manduria	892.236	959.405
4160780130	Puglia	Martina Franca	2.243.242	2.412.115
4160780140	Puglia	Maruggio	304.207	327.107
4160780150	Puglia	Massafra	1.058.595	1.138.287
4160780160	Puglia	Monteiasi	87.129	93.688
4160780170	Puglia	Montemesola	188.226	202.396
4160780180	Puglia	Monteparano	170.027	182.827
4160780190	Puglia	Mottola	273.810	294.423
4160780200	Puglia	Palagianello	137.569	147.925
4160780210	Puglia	Palagiano	261.172	280.833
4160780220	Puglia	Pulsano	368.549	396.293
4160780230	Puglia	Roccaforzata	107.291	115.368
4160780240	Puglia	San Giorgio Ionico	281.857	303.075
4160780250	Puglia	San Marzano di San Giuseppe	201.070	216.206
4160780260	Puglia	Sava	270.112	290.446
4160780261	Puglia	Statte	622.793	669.678
4160780270	Puglia	Taranto	9.489.059	10.203.401
4160780280	Puglia	Torricella	321.430	345.627
4170470010	Basilicata	Accettura	181.678	195.355
4170470020	Basilicata	Aliano	93.821	100.864
4170470030	Basilicata	Bernalda	582.128	625.951

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4170470090	Basilicata	Garaguso	128.150	137.797
4170470100	Basilicata	Gorgoglione	109.197	117.418
4170470110	Basilicata	Grassano	100.370	107.926
4170470120	Basilicata	Grottole	208.699	224.410
4170470130	Basilicata	Irsina	95.209	102.376
4170470140	Basilicata	Matera	1.426.108	1.533.466
4170470150	Basilicata	Miglionico	207.720	223.357
4170470160	Basilicata	Montalbano Jonico	296.415	318.729
4170470170	Basilicata	Montescaglioso	1.035.146	1.113.072
4170470180	Basilicata	Nova Siri	546.432	587.567
4170470200	Basilicata	Pisticci	1.156.210	1.243.250
4170470201	Basilicata	Policoro	717.175	771.165
4170470210	Basilicata	Pomarico	271.382	291.812
4170470220	Basilicata	Rotondella	289.938	311.764
4170470230	Basilicata	Salandra	224.609	241.517
4170470240	Basilicata	San Giorgio Lucano	69.296	74.512
4170470250	Basilicata	San Mauro Forte	120.927	130.030
4170470251	Basilicata	Scanzano Jonico	1.019.196	1.095.921
4170470260	Basilicata	Stigliano	313.985	337.622
4170470270	Basilicata	Tricarico	98.092	105.476
4170470280	Basilicata	Tursi	159.516	171.525
4170470290	Basilicata	Valsinni	156.248	168.010
4170640010	Basilicata	Abriola	164.681	177.078
4170640020	Basilicata	Acerenza	172.196	185.159
4170640030	Basilicata	Albano di Lucania	129.465	139.211
4170640040	Basilicata	Anzi	136.170	146.421
4170640060	Basilicata	Atella	570.820	613.792
4170640070	Basilicata	Avigliano	226.866	243.945
4170640080	Basilicata	Balvano	187.984	202.136
4170640090	Basilicata	Banzi	159.881	171.917
4170640100	Basilicata	Baragiano	160.822	172.928
4170640110	Basilicata	Barile	214.301	230.434
4170640120	Basilicata	Bella	86.010	92.485
4170640130	Basilicata	Brienza	230.128	247.452
4170640150	Basilicata	Calvello	305.025	327.987
4170640180	Basilicata	Cancellara	146.129	157.130
4170640220	Basilicata	Castelluccio Inferiore	164.881	177.294
4170640250	Basilicata	Castelsaraceno	146.913	157.973
4170640260	Basilicata	Castronuovo di Sant'Andrea	92.165	99.103
4170640280	Basilicata	Chiaromonte	168.397	181.074
4170640290	Basilicata	Corleto Perticara	268.668	288.894
4170640300	Basilicata	Episcopia	108.239	116.388
4170640311	Basilicata	Fardano	284.174	305.566
4170640320	Basilicata	Forenza	179.745	193.276
4170640330	Basilicata	Francavilla in Sinni	294.970	317.176
4170640350	Basilicata	Genzano di Lucania	102.421	110.131
4170640360	Basilicata	Grumento Nova	196.216	210.988
4170640380	Basilicata	Lagonegro	258.945	278.439
4170640390	Basilicata	Latronico	363.445	390.805
4170640400	Basilicata	Laurenzana	156.245	168.007
4170640410	Basilicata	Lauria	226.639	243.701
4170640420	Basilicata	Lavello	221.073	237.715
4170640430	Basilicata	Maratea	216.655	232.965
4170640440	Basilicata	Marsico Nuovo	287.619	309.271
4170640450	Basilicata	Marsicovetere	176.960	190.262
4170640460	Basilicata	Maschito	118.125	127.018
4170640470	Basilicata	Melfi	561.354	603.613

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4170640510	Basilicata	Montemurro	139.401	149.895
4170640520	Basilicata	Muro Lucano	57.876	62.233
4170640530	Basilicata	Nemoli	105.281	113.207
4170640550	Basilicata	Oppido Lucano	236.140	253.917
4170640560	Basilicata	Palazzo San Gervasio	222.000	238.713
4170640561	Basilicata	Paterno	221.049	237.690
4170640570	Basilicata	Pescopagano	141.096	151.718
4170640580	Basilicata	Picerno	102.477	110.191
4170640590	Basilicata	Pietragalla	267.818	287.980
4170640600	Basilicata	Pietrapertosa	90.173	96.961
4170640610	Basilicata	Pignola	110.559	118.882
4170640620	Basilicata	Potenza	2.776.355	2.985.361
4170640630	Basilicata	Rapolla	417.727	449.173
4170640650	Basilicata	Rionero in Vulture	441.202	474.416
4170640660	Basilicata	Ripacandida	136.257	146.514
4170640670	Basilicata	Rivello	187.059	201.141
4170640680	Basilicata	Roccanova	95.035	102.189
4170640690	Basilicata	Rotonda	277.476	298.364
4170640700	Basilicata	Ruoti	196.855	211.675
4170640710	Basilicata	Ruvo del Monte	101.054	108.662
4170640720	Basilicata	San Chirico Nuovo	100.429	107.990
4170640730	Basilicata	San Chirico Raparo	104.644	112.521
4170640750	Basilicata	San Fele	379.129	407.670
4170640770	Basilicata	San Severino Lucano	216.856	233.181
4170640780	Basilicata	Sant'Angelo Le Fratte	82.481	88.690
4170640790	Basilicata	Sant'Arcangelo	80.252	86.293
4170640800	Basilicata	Sarconi	59.728	64.225
4170640820	Basilicata	Satriano di Lucania	186.462	200.499
4170640830	Basilicata	Savoia di Lucania	93.303	100.327
4170640840	Basilicata	Senise	154.903	166.564
4170640850	Basilicata	Spinoso	110.059	118.344
4170640870	Basilicata	Terranova di Pollino	129.668	139.429
4170640880	Basilicata	Tito	206.410	221.948
4170640890	Basilicata	Tolve	211.584	227.512
4170640900	Basilicata	Tramutola	198.058	212.968
4170640910	Basilicata	Trecchina	174.707	187.859
4170640930	Basilicata	Vaglio Basilicata	145.633	156.597
4170640940	Basilicata	Venosa	886.226	952.941
4170640950	Basilicata	Vietri di Potenza	229.363	246.629
4170640960	Basilicata	Viggianello	326.958	351.571
4170640970	Basilicata	Viggiano	945.997	1.017.213
4180220030	Calabria	Amaroni	123.374	132.662
4180220080	Calabria	Badolato	287.707	309.365
4180220090	Calabria	Belcastro	151.112	162.488
4180220110	Calabria	Borgia	393.831	423.479
4180220111	Calabria	Botricello	658.431	707.998
4180220160	Calabria	Caraffa di Catanzaro	175.836	189.073
4180220170	Calabria	Cardinale	128.965	138.674
4180220190	Calabria	Carlopoli	110.975	119.330
4180220220	Calabria	Catanzaro	6.755.733	7.264.308
4180220260	Calabria	Cerva	70.064	75.338
4180220280	Calabria	Chiaravalle Centrale	244.002	262.370
4180220310	Calabria	Conflenti	89.675	96.426
4180220320	Calabria	Cortale	194.962	209.639
4180220340	Calabria	Cropani	734.993	790.324
4180220370	Calabria	Curinga	426.140	458.220
4180220400	Calabria	Davoli	178.465	191.900

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2015-18
4180220460	Calabria	Feroleto Antico	215.461	231.581
4180220540	Calabria	Gasperina	175.497	188.708
4180220560	Calabria	Girnigliano	199.724	214.759
4180220570	Calabria	Girifalco	160.198	172.258
4180220580	Calabria	Gizzeria	427.602	459.792
4180220590	Calabria	Guardavalle	363.331	390.683
4180220610	Calabria	Isca sullo Ionio	213.265	229.319
4180220641	Calabria	Lamezia Terme	5.699.694	6.128.770
4180220660	Calabria	Magisano	172.623	185.834
4180220670	Calabria	Maida	296.819	319.164
4180220700	Calabria	Marcellinara	145.132	156.057
4180220710	Calabria	Martirano Lombardo	135.554	145.759
4180220770	Calabria	Montauro	141.589	152.248
4180220780	Calabria	Montepaone	408.844	439.622
4180220840	Calabria	Nocera Terinese	790.028	849.501
4180220860	Calabria	Palermiti	108.506	116.675
4180220890	Calabria	Pentone	138.208	148.612
4180220910	Calabria	Petrizzi	69.683	74.928
4180220920	Calabria	Petronà	127.595	137.201
4180220930	Calabria	Pianopoli	156.301	168.067
4180220960	Calabria	Platania	188.013	202.166
4180221070	Calabria	San Mango d'Aquino	189.415	203.675
4180221110	Calabria	San Pietro a Maida	296.921	319.273
4180221120	Calabria	San Pietro Apostolo	117.431	126.271
4180221130	Calabria	San Sostene	159.454	171.458
4180221140	Calabria	Santa Caterina dello Ionio	216.525	232.825
4180221150	Calabria	Sant'Andrea Apostolo dello Ionio	163.009	175.281
4180221190	Calabria	San Vito sullo Ionio	144.372	155.240
4180221200	Calabria	Satriano	297.559	319.959
4180221231	Calabria	Sellia Marina	488.635	525.420
4180221250	Calabria	Serrastretta	201.015	216.147
4180221260	Calabria	Sersale	281.466	302.655
4180221270	Calabria	Settingiano	311.948	335.431
4180221290	Calabria	Simeri Crichi	291.709	313.669
4180221330	Calabria	Soverato	1.456.518	1.566.166
4180221340	Calabria	Soveria Mannelli	279.723	300.781
4180221350	Calabria	Soveria Simeri	120.431	129.497
4180221380	Calabria	Squillace	334.095	359.246
4180221390	Calabria	Stalettì	300.885	323.535
4180221420	Calabria	Tavema	228.826	246.052
4180221430	Calabria	Tiriolo	276.314	297.115
4180221440	Calabria	Torre di Ruggiero	73.373	78.897
4180221470	Calabria	Valleflorita	154.570	166.206
4180221530	Calabria	Zagarise	125.115	134.533
4180250010	Calabria	Acquaformosa	111.682	120.089
4180250020	Calabria	Acquappesa	431.488	463.971
4180250030	Calabria	Acri	955.816	1.027.770
4180250040	Calabria	Aiello Calabro	171.136	184.019
4180250060	Calabria	Albidona	92.197	99.138
4180250090	Calabria	Altomonte	398.603	428.610
4180250100	Calabria	Amantea	1.245.552	1.339.318
4180250110	Calabria	Amendolara	385.104	414.095
4180250120	Calabria	Aprigliano	203.831	219.175
4180250130	Calabria	Belmonte Calabro	349.188	375.475
4180250150	Calabria	Belvedere Marittimo	775.275	833.638
4180250160	Calabria	Bianchi	126.901	136.604
4180250170	Calabria	Bisignano	422.818	454.647
4180250180	Calabria	Borchiplero	107.307	115.385

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4180250200	Calabria	Buonvicino	179.364	192.866
4180250210	Calabria	Calopezzati	97.551	104.894
4180250220	Calabria	Caloveto	106.250	114.248
4180250230	Calabria	Campana	230.125	247.449
4180250250	Calabria	Cariati	852.156	916.307
4180250260	Calabria	Carolei	348.113	374.319
4180250280	Calabria	Casole Bruzio	173.629	186.700
4180250290	Calabria	Cassano all'Ionio	626.065	673.195
4180250300	Calabria	Castiglione Cosentino	311.453	334.899
4180250310	Calabria	Castrolibero	673.103	723.774
4180250330	Calabria	Castrovillari	971.295	1.044.414
4180250340	Calabria	Celico	225.189	242.152
4180250360	Calabria	Cerchiara di Calabria	274.609	295.282
4180250370	Calabria	Cerisano	357.222	384.113
4180250390	Calabria	Cerzeto	151.945	163.383
4180250400	Calabria	Cetraro	614.024	660.248
4180250430	Calabria	Cleto	129.199	138.925
4180250440	Calabria	Colosimi	87.512	94.100
4180250450	Calabria	Corigliano Calabro	765.554	823.185
4180250460	Calabria	Cosenza	11.175.157	12.016.430
4180250470	Calabria	Cropalati	110.336	118.642
4180250480	Calabria	Crosia	673.774	724.496
4180250490	Calabria	Diamante	1.327.016	1.426.914
4180250500	Calabria	Dipignano	226.391	243.433
4180250520	Calabria	Fagnano Castello	214.839	231.013
4180250530	Calabria	Falconara Albanese	288.602	310.328
4180250540	Calabria	Figline Vegliaturo	111.155	119.523
4180250550	Calabria	Firmo	276.362	297.166
4180250560	Calabria	Fiumefreddo Bruzio	341.125	366.805
4180250570	Calabria	Francavilla Marittima	194.901	209.573
4180250580	Calabria	Frascineto	136.747	147.041
4180250590	Calabria	Fuscaldo	1.125.655	1.210.395
4180250600	Calabria	Grimaldi	191.637	206.063
4180250610	Calabria	Grisolia	351.472	377.931
4180250620	Calabria	Guardia Piemontese	189.420	203.680
4180250630	Calabria	Lago	213.847	229.945
4180250640	Calabria	Laino Borgo	260.392	279.994
4180250670	Calabria	Lattarico	209.603	225.382
4180250680	Calabria	Longobardi	376.185	404.504
4180250690	Calabria	Longobucco	311.625	335.084
4180250700	Calabria	Lungro	263.941	283.811
4180250710	Calabria	Luzzi	386.714	415.826
4180250720	Calabria	Malerà	145.605	156.566
4180250740	Calabria	Malvito	159.428	171.430
4180250750	Calabria	Mandatoriccio	377.522	405.942
4180250760	Calabria	Mangone	94.184	101.274
4180250770	Calabria	Marano Marchesato	238.472	256.424
4180250780	Calabria	Marano Principato	295.194	317.416
4180250800	Calabria	Mendicino	168.939	179.507
4180250810	Calabria	Mongrassano	130.440	140.260
4180250820	Calabria	Montalto Uffugo	2.102.723	2.261.017
4180250830	Calabria	Montegiordano	163.163	175.446
4180250840	Calabria	Morano Calabro	273.070	293.627
4180250850	Calabria	Mormanno	247.886	266.547
4180250860	Calabria	Mottafollone	85.860	92.324
4180250880	Calabria	Oriolo	171.797	184.730
4180250890	Calabria	Orsomarso	118.202	127.100
4180250900	Calabria	Paludi	109.498	117.741

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4180250940	Calabria	Parenti	156.316	168.083
4180250950	Calabria	Paterno Calabro	90.332	97.132
4180250960	Calabria	Pedace	148.710	159.905
4180250980	Calabria	Piane Crati	104.251	112.099
4180250990	Calabria	Pietrafitta	158.626	170.567
4180251000	Calabria	Pietrapaola	230.348	247.689
4180251020	Calabria	Praia a Mare	1.302.281	1.400.318
4180251030	Calabria	Rende	1.773.167	1.906.652
4180251040	Calabria	Rocca Imperiale	317.030	340.896
4180251050	Calabria	Roggiano Gravina	385.590	414.618
4180251060	Calabria	Rogliano	272.343	292.845
4180251070	Calabria	Rose	306.751	329.843
4180251080	Calabria	Roseto Capo Spulico	293.688	315.797
4180251090	Calabria	Rossano	2.597.274	2.792.798
4180251100	Calabria	Rota Greca	93.873	100.939
4180251110	Calabria	Rovito	265.522	285.511
4180251120	Calabria	San Basile	104.672	112.552
4180251130	Calabria	San Benedetto Ullano	94.781	101.916
4180251150	Calabria	San Demetrio Corone	280.448	301.560
4180251160	Calabria	San Donato di Ninea	178.355	191.782
4180251170	Calabria	San Fili	238.405	256.352
4180251180	Calabria	Sangineto	418.887	450.421
4180251190	Calabria	San Giorgio Albanese	93.969	101.043
4180251200	Calabria	San Giovanni in Fiore	860.464	925.240
4180251220	Calabria	San Lorenzo del Vallo	339.965	365.558
4180251230	Calabria	San Lucido	582.269	626.102
4180251240	Calabria	San Marco Argentano	317.773	341.695
4180251250	Calabria	San Martino di Finita	106.638	114.666
4180251260	Calabria	San Nicola Arcella	387.642	416.824
4180251280	Calabria	San Pietro in Guarano	323.653	348.018
4180251290	Calabria	San Sosti	126.297	135.804
4180251300	Calabria	Santa Caterina Albanese	101.964	109.640
4180251310	Calabria	Santa Domenica Talao	94.342	101.444
4180251320	Calabria	Sant'Agata di Esaro	185.597	199.568
4180251321	Calabria	Santa Maria del Cedro	551.846	593.389
4180251330	Calabria	Santa Sofia d'Epiro	158.441	170.368
4180251340	Calabria	Santo Stefano di Rogliano	139.475	149.975
4180251350	Calabria	San Vincenzo La Costa	142.576	153.309
4180251360	Calabria	Saracena	253.978	273.098
4180251370	Calabria	Scala Coeli	116.639	125.419
4180251380	Calabria	Scalea	2.599.091	2.794.752
4180251390	Calabria	Scigliano	171.492	184.402
4180251420	Calabria	Spezzano Albanese	252.839	271.873
4180251430	Calabria	Spezzano della Sila	556.626	598.529
4180251440	Calabria	Spezzano Piccolo	178.342	191.768
4180251450	Calabria	Tarsia	220.087	236.656
4180251460	Calabria	Terranova da Sibari	191.372	205.779
4180251480	Calabria	Torano Castello	554.985	596.764
4180251490	Calabria	Tortora	422.437	454.239
4180251500	Calabria	Trebisacce	817.169	878.686
4180251510	Calabria	Trenta	150.810	162.164
4180251520	Calabria	Vaccarizzo Albanese	80.308	86.354
4180251530	Calabria	Verbicaro	237.825	255.729
4180251540	Calabria	Villaplana	269.122	289.382
4180251550	Calabria	Zumpano	225.916	242.923
4180670010	Calabria	Africo	301.989	324.723
4180670030	Calabria	Anoia	186.812	200.875
4180670040	Calabria	Antonimina	133.933	144.046

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4180670060	Calabria	Bagaladi	106.898	114.946
4180670070	Calabria	Bagnara Calabra	821.827	883.695
4180670080	Calabria	Benestare	243.696	262.042
4180670090	Calabria	Bianco	417.059	448.455
4180670100	Calabria	Bivongi	132.159	142.108
4180670120	Calabria	Bovalino	846.431	910.151
4180670130	Calabria	Bova Marina	630.377	677.832
4180670140	Calabria	Brancaleone	380.301	408.930
4180670150	Calabria	Bruzzano Zeffirio	181.561	195.230
4180670180	Calabria	Campo Calabro	364.658	392.109
4180670220	Calabria	Cardeto	149.912	161.197
4180670230	Calabria	Careri	271.759	292.217
4180670250	Calabria	Caulonia	806.240	866.934
4180670270	Calabria	Cinquefrondi	470.762	506.202
4180670280	Calabria	Cittanova	503.115	540.990
4180670290	Calabria	Condofuri	475.965	511.796
4180670310	Calabria	Dellanuova	194.256	208.880
4180670320	Calabria	Feroleto della Chiesa	164.180	176.540
4180670340	Calabria	Fiumara	107.703	115.811
4180670350	Calabria	Galatro	195.288	209.989
4180670360	Calabria	Gerace	250.728	269.603
4180670370	Calabria	Giffone	162.590	174.830
4180670380	Calabria	Gioia Tauro	1.852.334	1.991.779
4180670390	Calabria	Gioiosa Ionica	486.305	522.915
4180670400	Calabria	Grotteria	300.040	322.627
4180670420	Calabria	Laureana di Borrello	135.507	145.709
4180670430	Calabria	Locri	1.722.349	1.852.008
4180670440	Calabria	Mammola	189.453	203.715
4180670450	Calabria	Marina di Gioiosa Ionica	681.475	732.776
4180670460	Calabria	Maropati	121.460	130.626
4180670490	Calabria	Melicucco	274.231	294.876
4180670500	Calabria	Melito di Porto Salvo	1.627.814	1.750.356
4180670510	Calabria	Molochio	202.662	217.918
4180670520	Calabria	Monasterace	497.559	535.016
4180670530	Calabria	Montebello Ionico	221.840	238.540
4180670540	Calabria	Motta San Giovanni	432.502	465.061
4180670550	Calabria	Oppido Mamertina	268.672	288.898
4180670560	Calabria	Palizzi	308.213	331.416
4180670570	Calabria	Palmi	773.522	831.753
4180670590	Calabria	Placanica	140.602	151.187
4180670600	Calabria	Platì	261.992	281.715
4180670610	Calabria	Polistena	629.902	677.322
4180670620	Calabria	Portigliola	182.006	195.708
4180670630	Calabria	Reggio di Calabria	22.899.036	24.622.889
4180670640	Calabria	Riace	289.037	310.796
4180670650	Calabria	Rizziconi	419.498	451.078
4180670670	Calabria	Roccella Ionica	324.869	349.325
4180670680	Calabria	Roghudi	100.676	108.255
4180670690	Calabria	Rosarno	699.295	751.936
4180670701	Calabria	San Ferdinando	434.211	466.899
4180670710	Calabria	San Giorgio Morgeto	255.792	275.049
4180670730	Calabria	San Lorenzo	439.679	472.779
4180670740	Calabria	San Luca	338.692	364.189
4180670750	Calabria	San Pietro di Caridà	97.622	104.971
4180670770	Calabria	San Roberto	134.779	144.925
4180670810	Calabria	Sant'Eufemia d'Aspromonte	377.249	405.648
4180670820	Calabria	Sant'Ilario dello Ionio	164.338	176.709
4180670830	Calabria	Santo Stefano in Aspromonte	230.323	247.662

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4180670860	Calabria	Seminara	244.788	263.215
4180670880	Calabria	Sidemo	1.573.165	1.691.594
4180670890	Calabria	Sinopoli	207.784	223.426
4180670910	Calabria	Stignano	184.598	198.494
4180670920	Calabria	Stilo	274.834	295.523
4180670930	Calabria	Taurianova	911.310	979.914
4180670950	Calabria	Varapodio	138.361	148.777
4180670960	Calabria	Villa San Giovanni	1.202.968	1.293.528
4180970010	Calabria	Belvedere di Spinello	215.259	231.464
4180970020	Calabria	Caccuri	148.851	160.057
4180970040	Calabria	Casabona	152.222	163.681
4180970050	Calabria	Castelsilano	109.104	117.317
4180970060	Calabria	Cerenzia	76.440	82.194
4180970070	Calabria	Cirò	254.659	273.830
4180970080	Calabria	Cirò Marina	853.104	917.326
4180970090	Calabria	Cotronei	229.823	247.124
4180970100	Calabria	Crotone	1.748.864	1.880.520
4180970110	Calabria	Crucoli	357.680	384.606
4180970120	Calabria	Cutro	1.132.827	1.218.107
4180970130	Calabria	Isola di Capo Rizzuto	1.758.928	1.891.342
4180970140	Calabria	Melissa	279.534	300.578
4180970150	Calabria	Mesoraca	98.807	106.245
4180970160	Calabria	Pallagorio	154.737	166.386
4180970170	Calabria	Petilia Policastro	402.412	432.705
4180970180	Calabria	Roccabernarda	314.953	338.663
4180970190	Calabria	Rocca di Neto	241.846	260.053
4180970200	Calabria	San Mauro Marchesato	103.860	111.679
4180970220	Calabria	Santa Severina	157.135	168.964
4180970230	Calabria	Savelli	121.993	131.177
4180970240	Calabria	Scandale	188.023	202.177
4180970250	Calabria	Strongoli	133.375	143.416
4180970270	Calabria	Verzino	124.382	133.745
4181030010	Calabria	Acquaro	115.582	124.283
4181030020	Calabria	Arena	118.680	127.614
4181030030	Calabria	Briatico	733.476	788.693
4181030050	Calabria	Capistrano	111.156	119.524
4181030060	Calabria	Cessaniti	235.214	252.921
4181030070	Calabria	Dasà	89.672	96.422
4181030080	Calabria	Dinami	128.401	138.067
4181030090	Calabria	Drapia	164.125	176.481
4181030100	Calabria	Fabrizia	141.004	151.619
4181030110	Calabria	Filadelfia	200.830	215.949
4181030120	Calabria	Filandari	221.366	238.031
4181030130	Calabria	Filogaso	95.245	102.415
4181030140	Calabria	Francavilla Angitola	140.636	151.224
4181030150	Calabria	Francica	141.028	151.645
4181030160	Calabria	Gerocarne	158.911	170.874
4181030170	Calabria	Ionadi	339.839	365.423
4181030180	Calabria	Joppolo	348.914	375.180
4181030190	Calabria	Limbadi	217.298	233.657
4181030200	Calabria	Maierato	215.922	232.177
4181030210	Calabria	Mileto	365.975	393.525
4181030230	Calabria	Monterosso Calabro	138.937	149.396
4181030240	Calabria	Nardodipace	125.280	134.711
4181030250	Calabria	Nicotera	472.184	507.730
4181030260	Calabria	Parghelia	171.728	184.656
4181030270	Calabria	Pizzo	1.314.905	1.413.892

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4181030300	Calabria	Ricadi	1.254.218	1.348.636
4181030310	Calabria	Rombiolo	285.339	306.820
4181030320	Calabria	San Calogero	306.375	329.439
4181030330	Calabria	San Costantino Calabro	188.004	202.157
4181030340	Calabria	San Gregorio d'Ippona	146.981	158.046
4181030350	Calabria	San Nicola da Crissa	193.752	208.337
4181030360	Calabria	Sant'Onofrio	390.754	420.170
4181030370	Calabria	Serra San Bruno	209.450	225.217
4181030380	Calabria	Sorianello	121.022	130.133
4181030400	Calabria	Soriano Calabro	325.170	349.649
4181030420	Calabria	Spilinga	102.589	110.419
4181030430	Calabria	Stefanaconi	228.371	245.563
4181030440	Calabria	Tropea	1.004.262	1.079.863
4181030460	Calabria	Vazzano	75.542	81.228
4181030470	Calabria	Vibo Valentia	3.726.417	4.006.944
4181030490	Calabria	Zambrone	225.431	242.402
4181030500	Calabria	Zungri	139.329	149.817
5190010010	Sicilia	Agrigento	4.409.677	4.741.640
5190010020	Sicilia	Alessandria della Rocca	388.098	417.315
5190010030	Sicilia	Aragona	947.038	1.018.332
5190010040	Sicilia	Bivona	506.140	544.242
5190010050	Sicilia	Burgio	215.433	231.651
5190010060	Sicilia	Calamonaci	162.072	174.273
5190010070	Sicilia	Caltabellotta	414.085	445.257
5190010080	Sicilia	Camastra	366.275	393.848
5190010090	Sicilia	Cammarata	461.439	496.177
5190010100	Sicilia	Campobello di Licata	458.224	492.719
5190010110	Sicilia	Canicattì	1.804.559	1.940.407
5190010120	Sicilia	Casteltermini	766.848	824.576
5190010130	Sicilia	Castrofilippo	260.842	280.478
5190010140	Sicilia	Cattolica Eraclea	391.025	420.461
5190010150	Sicilia	Cianciana	345.357	371.356
5190010170	Sicilia	Favara	1.232.087	1.324.839
5190010180	Sicilia	Grotte	249.491	268.273
5190010190	Sicilia	Joppolo Giancaxio	154.215	165.824
5190010200	Sicilia	Lampedusa e Linosa	995.973	1.070.950
5190010210	Sicilia	Licata	2.792.884	3.003.134
5190010220	Sicilia	Lucca Sicula	197.282	212.133
5190010230	Sicilia	Menfi	939.929	1.010.687
5190010240	Sicilia	Montallegro	270.619	290.992
5190010250	Sicilia	Montevago	327.889	352.573
5190010260	Sicilia	Naro	367.389	395.047
5190010270	Sicilia	Palma di Montechiaro	699.752	752.429
5190010280	Sicilia	Porto Empedocle	889.815	956.801
5190010290	Sicilia	Racalmuto	535.887	576.228
5190010300	Sicilia	Raffadali	453.238	487.358
5190010310	Sicilia	Ravanusa	454.922	489.168
5190010320	Sicilia	Realmonte	324.700	349.143
5190010330	Sicilia	Ribera	696.871	749.332
5190010340	Sicilia	Sambuca di Sicilia	376.327	404.657
5190010350	Sicilia	San Biagio Platani	348.731	374.984
5190010360	Sicilia	San Giovanni Gemini	330.406	355.280
5190010361	Sicilia	Santa Elisabetta	327.702	352.371
5190010370	Sicilia	Santa Margherita di Belice	433.669	466.316
5190010380	Sicilia	Sant'Angelo Muxaro	285.143	306.609
5190010390	Sicilia	Santo Stefano Quisquina	528.128	567.885
5190010400	Sicilia	Sciacca	1.627.712	1.750.247

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
5190180030	Sicilia	Butera	795.257	855.124
5190180040	Sicilia	Caltanissetta	4.073.512	4.380.168
5190180050	Sicilia	Campofranco	303.656	326.515
5190180060	Sicilia	Delia	372.643	400.696
5190180070	Sicilia	Gela	3.574.179	3.843.246
5190180080	Sicilia	Marianopoli	173.257	186.299
5190180090	Sicilia	Mazzarino	598.133	643.161
5190180100	Sicilia	Milena	219.944	236.502
5190180110	Sicilia	Montedoro	172.048	185.000
5190180120	Sicilia	Mussomeli	400.660	430.822
5190180130	Sicilia	Niscemi	343.382	369.232
5190180140	Sicilia	Resuttano	250.845	269.728
5190180150	Sicilia	Riesi	387.112	416.254
5190180160	Sicilia	San Cataldo	575.928	619.284
5190180170	Sicilia	Santa Caterina Villarmosa	131.482	141.380
5190180180	Sicilia	Serradifalco	262.332	282.080
5190180190	Sicilia	Sommatino	440.986	474.184
5190180200	Sicilia	Sutera	187.337	201.440
5190180210	Sicilia	Vallelunga Pratameno	241.812	260.015
5190180220	Sicilia	Villalba	158.470	170.400
5190210010	Sicilia	Aci Bonaccorsi	274.985	295.686
5190210020	Sicilia	Aci Castello	1.446.380	1.555.264
5190210030	Sicilia	Aci Catena	1.105.420	1.188.636
5190210040	Sicilia	Acireale	3.729.723	4.010.499
5190210050	Sicilia	Aci Sant'Antonio	799.865	860.079
5190210060	Sicilia	Adrano	742.277	798.156
5190210070	Sicilia	Belpasso	1.245.901	1.339.693
5190210080	Sicilia	Biancavilla	605.616	651.207
5190210090	Sicilia	Bronte	792.771	852.452
5190210100	Sicilia	Calatabiano	486.704	523.343
5190210110	Sicilia	Caltagirone	2.869.723	3.085.757
5190210120	Sicilia	Camporotondo Etneo	178.042	191.445
5190210130	Sicilia	Castel di Iudica	418.414	449.912
5190210140	Sicilia	Castiglione di Sicilia	756.542	813.495
5190210150	Sicilia	Catania	50.962.200	54.798.564
5190210160	Sicilia	Fiumefreddo di Sicilia	952.652	1.024.368
5190210170	Sicilia	Giarre	1.651.587	1.775.919
5190210180	Sicilia	Grammichele	490.140	527.038
5190210190	Sicilia	Gravina di Catania	845.507	909.157
5190210200	Sicilia	Licodia Eubea	340.106	365.709
5190210210	Sicilia	Linguaglossa	332.125	357.127
5190210220	Sicilia	Maletto	412.405	443.451
5190210221	Sicilia	Maniace	318.265	342.224
5190210230	Sicilia	Mascali	1.315.120	1.414.123
5190210240	Sicilia	Mascalucia	943.703	1.014.745
5190210241	Sicilia	Mazzarrone	531.597	571.616
5190210250	Sicilia	Militello in Val di Catania	239.783	257.834
5190210251	Sicilia	Milo	171.916	184.858
5190210260	Sicilia	Mineo	556.698	598.606
5190210270	Sicilia	Mirabella Imbaccari	540.466	581.153
5190210280	Sicilia	Misterbianco	1.763.644	1.896.413
5190210290	Sicilia	Motta Sant'Anastasia	744.294	800.325
5190210300	Sicilia	Nicolosi	372.209	400.229
5190210310	Sicilia	Palagonia	1.526.257	1.641.154
5190210320	Sicilia	Paternò	832.071	894.710
5190210330	Sicilia	Pedara	759.714	816.905
5190210340	Sicilia	Piedimonte Etneo	546.931	588.104

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
5190210360	Sicilia	Ramacca	1.143.705	1.229.804
5190210370	Sicilia	Randazzo	705.966	759.112
5190210380	Sicilia	Riposto	1.376.984	1.480.644
5190210390	Sicilia	San Cono	221.685	238.373
5190210400	Sicilia	San Giovanni la Punta	2.262.834	2.433.182
5190210410	Sicilia	San Gregorio di Catania	289.978	311.807
5190210420	Sicilia	San Michele di Ganzaria	387.760	416.951
5190210430	Sicilia	San Pietro Clarenza	165.122	177.553
5190210440	Sicilia	Sant'Agata li Battiati	723.125	777.562
5190210450	Sicilia	Sant'Alfio	205.316	220.773
5190210460	Sicilia	Santa Maria di Licodia	328.250	352.961
5190210470	Sicilia	Santa Venerina	508.614	546.902
5190210480	Sicilia	Scordia	653.202	702.375
5190210490	Sicilia	Trecastagni	404.345	434.784
5190210500	Sicilia	Tremestieri Etneo	658.442	708.009
5190210501	Sicilia	Valverde	383.732	412.619
5190210510	Sicilia	Viagrande	467.594	502.795
5190210520	Sicilia	Vizzini	577.298	620.757
5190210530	Sicilia	Zafferana Etnea	697.464	749.970
5190280010	Sicilia	Agira	233.981	251.596
5190280020	Sicilia	Aidone	479.196	515.270
5190280030	Sicilia	Assoro	314.174	337.826
5190280040	Sicilia	Barrafranca	636.549	684.469
5190280050	Sicilia	Calascibetta	347.262	373.404
5190280060	Sicilia	Catenanuova	339.546	365.107
5190280070	Sicilia	Centuripe	254.089	273.217
5190280080	Sicilia	Cerami	271.318	291.743
5190280090	Sicilia	Enna	915.431	984.345
5190280100	Sicilia	Gagliano Castelferrato	290.322	312.178
5190280110	Sicilia	Leonforte	473.718	509.380
5190280120	Sicilia	Nicosia	573.442	616.611
5190280130	Sicilia	Nissoria	240.601	258.713
5190280140	Sicilia	Piazza Armerina	708.695	762.048
5190280150	Sicilia	Pietraperzia	269.342	289.618
5190280160	Sicilia	Regalbuto	314.638	338.324
5190280180	Sicilia	Troina	468.232	503.481
5190280190	Sicilia	Valguarnera Caropepe	275.033	295.738
5190280200	Sicilia	Villarosa	279.081	300.090
5190480001	Sicilia	Acquedolci	581.024	624.763
5190480010	Sicilia	Alcara li Fusi	250.521	269.381
5190480030	Sicilia	Alì Terme	365.497	393.012
5190480050	Sicilia	Barcellona Pozzo di Gotto	2.112.166	2.271.171
5190480070	Sicilia	Brolo	479.884	516.010
5190480080	Sicilia	Capizzi	282.206	303.450
5190480090	Sicilia	Capo d'Orlando	1.742.317	1.873.480
5190480100	Sicilia	Capri Leone	360.671	387.822
5190480110	Sicilia	Caronia	263.133	282.942
5190480130	Sicilia	Castel di Lucio	185.893	199.887
5190480140	Sicilia	Castell'Umberto	456.331	490.684
5190480150	Sicilia	Castelmola	230.361	247.703
5190480160	Sicilia	Castroreale	289.189	310.960
5190480170	Sicilia	Cesarò	257.251	276.617
5190480190	Sicilia	Falcone	330.861	355.769
5190480200	Sicilia	Ficarra	221.198	237.850
5190480210	Sicilia	Flumedinisi	154.461	166.088
5190480230	Sicilia	Fondachelli-Fantina	219.474	235.996
5190480250	Sicilia	Francavilla di Sicilia	1.016.086	1.092.578

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
5190480290	Sicilia	Gaggi	210.862	228.736
5190480300	Sicilia	Galati Mamertino	320.753	344.699
5190480310	Sicilia	Giardini-Naxos	724.653	779.206
5190480320	Sicilia	Gioiosa Marea	672.955	723.615
5190480330	Sicilia	Graniti	176.492	189.778
5190480340	Sicilia	Gualtieri Sicaminò	207.052	222.638
5190480350	Sicilia	Itala	275.494	296.234
5190480370	Sicilia	Letojanni	681.549	732.857
5190480380	Sicilia	Librizzi	226.477	243.526
5190480400	Sicilia	Lipari	2.525.526	2.715.649
5190480410	Sicilia	Longi	168.071	180.723
5190480450	Sicilia	Mazzarrà Sant'Andrea	380.849	409.519
5190480460	Sicilia	Merì	281.035	302.192
5190480470	Sicilia	Messina	7.028.327	7.557.424
5190480480	Sicilia	Milazzo	2.879.803	3.096.596
5190480490	Sicilia	Militello Rosmarino	194.363	208.995
5190480510	Sicilia	Mistretta	439.123	472.180
5190480530	Sicilia	Monforte San Giorgio	310.736	334.129
5190480550	Sicilia	Montagnareale	226.512	243.564
5190480560	Sicilia	Montalbano Elicona	335.024	360.244
5190480590	Sicilia	Naso	347.601	373.768
5190480600	Sicilia	Nizza di Sicilia	594.574	639.334
5190480610	Sicilia	Novara di Sicilia	284.456	305.871
5190480620	Sicilia	Oliveri	238.953	256.942
5190480630	Sicilia	Pace del Mela	662.283	712.140
5190480640	Sicilia	Pagliara	166.230	178.744
5190480650	Sicilia	Patti	1.742.375	1.873.542
5190480660	Sicilia	Pettineo	190.681	205.035
5190480670	Sicilia	Piraino	734.121	789.386
5190480680	Sicilia	Raccuja	162.178	174.387
5190480710	Sicilia	Roccalumera	757.544	814.572
5190480720	Sicilia	Roccavaldina	135.459	145.656
5190480740	Sicilia	Rodì Milici	219.805	236.352
5190480750	Sicilia	Rometta	347.611	373.779
5190480760	Sicilia	San Filippo del Mela	401.557	431.787
5190480770	Sicilia	San Fratello	352.948	379.518
5190480780	Sicilia	San Marco d'Alunzio	249.389	268.163
5190480790	Sicilia	San Pier Niceto	360.502	387.641
5190480800	Sicilia	San Piero Patti	382.703	411.513
5190480810	Sicilia	San Salvatore di Fitalia	254.600	273.766
5190480820	Sicilia	Santa Domenica Vittoria	171.500	184.411
5190480830	Sicilia	Sant'Agata di Militello	1.303.054	1.401.148
5190480840	Sicilia	Sant'Alessio Siculo	255.777	275.032
5190480850	Sicilia	Santa Lucia del Mela	437.273	470.191
5190480870	Sicilia	Sant'Angelo di Brolo	408.498	439.250
5190480880	Sicilia	Santa Teresa di Riva	554.748	596.509
5190480890	Sicilia	San Teodoro	134.714	144.856
5190480900	Sicilia	Santo Stefano di Camastra	467.551	502.749
5190480901	Sicilia	Saponara	327.199	351.831
5190480910	Sicilia	Savoca	149.374	160.619
5190480920	Sicilia	Scaletta Zanclea	325.751	350.273
5190480930	Sicilia	Sinagra	305.551	328.553
5190480940	Sicilia	Spadafora	389.374	418.686
5190480950	Sicilia	Taormina	3.332.477	3.583.348
5190480951	Sicilia	Terme Vigliatore	512.556	551.142
5190480960	Sicilia	Torregrotta	357.025	383.902
5190480961	Sicilia	Torrenova	352.293	378.814

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
5190481000	Sicilia	Ucria	181.620	195.292
5190481010	Sicilia	Valdina	207.215	222.815
5190481020	Sicilia	Venetico	564.084	606.548
5190481030	Sicilia	Villafranca Tirrena	525.935	565.528
5190550010	Sicilia	Alia	345.982	372.028
5190550020	Sicilia	Alimena	249.285	268.051
5190550030	Sicilia	Aliminusa	155.330	167.023
5190550040	Sicilia	Altavilla Milicia	326.559	351.142
5190550050	Sicilia	Altofonte	263.409	283.239
5190550060	Sicilia	Bagheria	3.000.011	3.225.853
5190550070	Sicilia	Balestrate	350.750	377.155
5190550080	Sicilia	Baucina	203.763	219.102
5190550090	Sicilia	Belmonte Mezzagno	449.176	482.990
5190550100	Sicilia	Bisacquino	554.855	596.625
5190550101	Sicilia	Blufi	104.358	112.214
5190550110	Sicilia	Bolognetta	245.436	263.913
5190550120	Sicilia	Bompietro	197.428	212.291
5190550130	Sicilia	Borgetto	774.120	832.396
5190550140	Sicilia	Caccamo	464.843	499.837
5190550150	Sicilia	Caltavuturo	371.519	399.487
5190550160	Sicilia	Campofelice di Roccella	891.521	958.635
5190550170	Sicilia	Campofiorito	125.636	135.094
5190550171	Sicilia	Camporeale	614.267	660.531
5190550180	Sicilia	Capaci	821.622	883.474
5190550190	Sicilia	Carini	4.056.337	4.361.700
5190550200	Sicilia	Castelbuono	719.377	773.533
5190550210	Sicilia	Casteldaccia	939.314	1.010.027
5190550220	Sicilia	Castellana Sicula	388.805	418.074
5190550230	Sicilia	Castronovo di Sicilia	377.449	405.864
5190550240	Sicilia	Cefalà Diana	200.128	215.194
5190550250	Sicilia	Cefalù	1.029.162	1.106.638
5190550260	Sicilia	Cerda	252.056	271.031
5190550270	Sicilia	Chiusa Sclafani	315.379	339.120
5190550280	Sicilia	Ciminna	395.585	425.364
5190550290	Sicilia	Cinisi	719.517	773.683
5190550300	Sicilia	Collesano	446.590	480.210
5190550310	Sicilia	Contessa Entellina	358.109	385.068
5190550320	Sicilia	Corleone	882.116	948.522
5190550330	Sicilia	Ficarazzi	1.279.214	1.375.514
5190550340	Sicilia	Gangi	259.980	279.551
5190550350	Sicilia	Geraci Siculo	261.855	281.568
5190550360	Sicilia	Giardinello	182.061	195.766
5190550370	Sicilia	Giuliana	193.667	208.246
5190550380	Sicilia	Godrano	198.125	213.040
5190550400	Sicilia	Isnello	240.777	258.902
5190550410	Sicilia	Isola delle Femmine	290.250	312.100
5190550420	Sicilia	Lascari	368.302	396.028
5190550430	Sicilia	Lercara Friddi	428.516	460.774
5190550440	Sicilia	Marineo	442.763	476.094
5190550450	Sicilia	Mezzojuso	353.436	380.043
5190550460	Sicilia	Misilmeri	808.235	869.079
5190550470	Sicilia	Monreale	4.096.905	4.405.322
5190550480	Sicilia	Montelepre	259.097	278.602
5190550490	Sicilia	Montemaggiore Belsito	427.355	459.527
5190550500	Sicilia	Palazzo Adriano	267.006	287.106
5190550510	Sicilia	Palermo	24.956.960	26.835.735
5190550520	Sicilia	Partinico	1.816.363	1.953.100

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
5190550550	Sicilia	Piana degli Albanesi	385.903	414.954
5190550560	Sicilia	Polizzi Generosa	432.335	464.882
5190550570	Sicilia	Pollina	224.842	241.768
5190550580	Sicilia	Prizzi	355.026	381.753
5190550590	Sicilia	Roccamena	214.633	230.790
5190550600	Sicilia	Roccapalumba	321.712	345.931
5190550610	Sicilia	San Cipirello	476.742	512.632
5190550620	Sicilia	San Giuseppe Jato	741.842	797.688
5190550630	Sicilia	San Mauro Castelverde	144.665	155.555
5190550650	Sicilia	Santa Flavia	286.312	307.865
5190550660	Sicilia	Sclara	212.166	228.137
5190550680	Sicilia	Termini Imerese	1.600.713	1.721.215
5190550690	Sicilia	Terrasini	1.145.138	1.231.344
5190550700	Sicilia	Torretta	315.482	339.232
5190550710	Sicilia	Trabia	1.062.211	1.142.175
5190550711	Sicilia	Trappeto	399.040	429.080
5190550720	Sicilia	Ustica	329.895	354.729
5190550730	Sicilia	Valledolmo	381.004	409.687
5190550740	Sicilia	Ventimiglia di Sicilia	260.712	280.338
5190550750	Sicilia	Vicari	290.725	312.611
5190550760	Sicilia	Villabate	777.704	836.250
5190550770	Sicilia	Villafrati	376.146	404.463
5190650010	Sicilia	Acate	585.807	629.907
5190650020	Sicilia	Chiaramonte Gulfi	501.247	538.981
5190650030	Sicilia	Comiso	2.805.075	3.016.243
5190650040	Sicilia	Giarratana	343.662	369.534
5190650050	Sicilia	Ispica	2.042.396	2.196.149
5190650060	Sicilia	Modica	6.062.296	6.518.670
5190650070	Sicilia	Monterosso Almo	415.701	446.995
5190650080	Sicilia	Pozzallo	2.423.863	2.606.332
5190650090	Sicilia	Ragusa	4.075.106	4.381.883
5190650100	Sicilia	Santa Croce Camerina	682.162	733.516
5190650110	Sicilia	Scicli	2.887.594	3.104.974
5190650120	Sicilia	Vittoria	3.143.884	3.380.558
5190760010	Sicilia	Augusta	3.179.030	3.418.349
5190760020	Sicilia	Avola	2.446.852	2.631.053
5190760030	Sicilia	Buccheri	289.637	311.441
5190760040	Sicilia	Buscemi	241.248	259.409
5190760050	Sicilia	Canicattini Bagni	546.092	587.202
5190760060	Sicilia	Carlentini	1.068.341	1.148.766
5190760080	Sicilia	Ferla	307.075	330.192
5190760090	Sicilia	Floridia	449.719	483.574
5190760100	Sicilia	Francofonte	1.051.444	1.130.598
5190760110	Sicilia	Lentini	1.726.148	1.856.094
5190760120	Sicilia	Melilli	914.482	983.324
5190760130	Sicilia	Noto	1.523.422	1.638.106
5190760140	Sicilia	Pachino	1.299.383	1.397.201
5190760150	Sicilia	Palazzolo Acreide	710.175	763.637
5190760151	Sicilia	Portopalo di Capo Passero	293.386	315.472
5190760152	Sicilia	Priolo Gargallo	854.542	918.872
5190760160	Sicilia	Rosolini	1.301.144	1.399.095
5190760170	Sicilia	Siracusa	4.938.304	5.310.063
5190760180	Sicilia	Solarino	636.408	684.318
5190760190	Sicilia	Sortino	375.832	404.124
5190820010	Sicilia	Alcamo	2.291.109	2.463.585
5190820020	Sicilia	Buseto Palizzolo	486.648	523.283
5190820030	Sicilia	Calatafimi-Segesta	621.172	667.934

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
5190820070	Sicilia	Castelvetrano	3.157.412	3.395.103
5190820080	Sicilia	Custonaci	254.815	273.998
5190820090	Sicilia	Erice	750.412	806.904
5190820100	Sicilia	Favignana	663.300	713.233
5190820110	Sicilia	Gibellina	405.400	435.919
5190820120	Sicilia	Marsala	3.276.306	3.522.948
5190820130	Sicilia	Mazara del Vallo	2.294.052	2.466.750
5190820140	Sicilia	Paceco	367.945	395.644
5190820150	Sicilia	Pantelleria	760.821	818.096
5190820160	Sicilia	Partanna	356.314	383.137
5190820161	Sicilia	Petrosino	323.476	347.827
5190820170	Sicilia	Poggioreale	231.985	249.449
5190820180	Sicilia	Salaparuta	190.393	204.726
5190820190	Sicilia	Salemi	365.312	392.813
5190820200	Sicilia	Santa Ninfa	194.411	209.046
5190820201	Sicilia	San Vito Lo Capo	763.187	820.640
5190820210	Sicilia	Trapani	3.723.111	4.003.389
5190820211	Sicilia	Valderice	642.951	691.353
5190820220	Sicilia	Vita	197.531	212.402
5200170010	Sardegna	Arbus	532.990	573.114
5200170030	Sardegna	Assemini	1.406.589	1.512.478
5200170050	Sardegna	Barrali	110.486	118.804
5200170060	Sardegna	Barumini	177.491	190.853
5200170070	Sardegna	Buggerru	165.135	177.566
5200170080	Sardegna	Burcei	275.017	295.721
5200170090	Sardegna	Cagliari	14.150.585	15.215.850
5200170100	Sardegna	Calasetta	361.552	388.770
5200170110	Sardegna	Capoterra	1.966.895	2.114.964
5200170120	Sardegna	Carbonia	1.908.925	2.052.630
5200170130	Sardegna	Carloforte	680.958	732.221
5200170131	Sardegna	Castiadas	277.245	298.117
5200170150	Sardegna	Decimomannu	417.060	448.457
5200170160	Sardegna	Decimoputzu	329.442	354.243
5200170170	Sardegna	Dolianova	365.731	393.264
5200170180	Sardegna	Domus de Maria	276.961	297.811
5200170190	Sardegna	Domusnovas	413.150	444.252
5200170200	Sardegna	Donori	208.737	224.451
5200170201	Sardegna	Elmas	671.572	722.129
5200170210	Sardegna	Fluminimaggiore	283.648	305.001
5200170220	Sardegna	Furtei	165.316	177.761
5200170250	Sardegna	Gesturi	170.236	183.052
5200170260	Sardegna	Giba	326.956	351.570
5200170280	Sardegna	Gonnesa	411.688	442.680
5200170290	Sardegna	Gonnosfanadiga	353.707	380.334
5200170300	Sardegna	Guamaggiore	115.686	124.394
5200170310	Sardegna	Guasila	199.445	214.459
5200170320	Sardegna	Guspini	784.486	843.543
5200170330	Sardegna	Iglesias	2.121.883	2.281.620
5200170350	Sardegna	Lunamatrona	148.999	160.216
5200170360	Sardegna	Mandas	189.590	203.862
5200170370	Sardegna	Maracalagonis	563.236	605.637
5200170371	Sardegna	Masainas	156.434	168.211
5200170380	Sardegna	Monastir	561.595	603.872
5200170381	Sardegna	Monserrato	564.522	607.020
5200170390	Sardegna	Muravera	469.718	505.078
5200170400	Sardegna	Musei	142.825	153.577
5200170410	Sardegna	Narcao	395.150	424.897
5200170420	Sardegna	Nuraminis	285.241	306.822

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
5200170450	Sardegna	Pabillonis	257.483	276.867
5200170470	Sardegna	Perdaxius	123.197	132.471
5200170480	Sardegna	Pimentel	126.624	136.156
5200170490	Sardegna	Portoscuso	568.308	611.090
5200170500	Sardegna	Pula	1.564.277	1.682.037
5200170501	Sardegna	Quartucciu	589.420	633.792
5200170510	Sardegna	Quartu Sant'Elena	3.765.796	4.049.287
5200170520	Sardegna	Samassi	282.656	303.935
5200170530	Sardegna	Samatzai	176.275	189.545
5200170540	Sardegna	San Basilio	149.554	160.813
5200170550	Sardegna	San Gavino Monreale	377.430	405.843
5200170560	Sardegna	San Giovanni Suergiu	308.523	331.748
5200170570	Sardegna	Sanluri	494.736	531.980
5200170590	Sardegna	San Sperate	397.941	427.898
5200170600	Sardegna	Santadi	389.099	418.391
5200170610	Sardegna	Sant'Andrea Frius	164.537	176.923
5200170620	Sardegna	Sant'Anna Arresi	540.393	581.074
5200170630	Sardegna	Sant'Antioco	965.356	1.038.029
5200170640	Sardegna	San Vito	267.318	287.441
5200170650	Sardegna	Sardara	355.770	382.553
5200170660	Sardegna	Sarroch	414.805	446.032
5200170670	Sardegna	Segariu	123.052	132.315
5200170680	Sardegna	Selargius	1.065.600	1.145.819
5200170690	Sardegna	Selegas	143.465	154.266
5200170700	Sardegna	Senorbì	427.497	459.679
5200170710	Sardegna	Serdiana	238.321	256.262
5200170720	Sardegna	Serramanna	543.057	583.938
5200170730	Sardegna	Serrenti	239.174	257.179
5200170740	Sardegna	Sestu	1.101.039	1.183.926
5200170750	Sardegna	Settimo San Pietro	452.570	486.640
5200170780	Sardegna	Siliqua	354.874	381.589
5200170790	Sardegna	Silius	133.447	143.493
5200170800	Sardegna	Sinnai	1.071.365	1.152.018
5200170810	Sardegna	Siurgus Donigala	140.700	151.292
5200170820	Sardegna	Soleminis	104.788	112.674
5200170830	Sardegna	Suelli	154.791	166.444
5200170840	Sardegna	Teulada	474.745	510.484
5200170850	Sardegna	Tratalias	168.412	181.090
5200170860	Sardegna	Tuili	115.209	123.882
5200170880	Sardegna	Ussana	370.823	398.739
5200170900	Sardegna	Uta	529.782	569.664
5200170910	Sardegna	Vallermosa	204.780	220.195
5200170920	Sardegna	Villacidro	795.799	855.707
5200170930	Sardegna	Villamar	263.916	283.784
5200170940	Sardegna	Villamassargia	329.616	354.430
5200170960	Sardegna	Villanovafranca	189.254	203.502
5200170961	Sardegna	Villaperuccio	118.282	127.186
5200170970	Sardegna	Villaputzu	256.666	275.988
5200170980	Sardegna	Villasalto	200.855	215.975
5200170990	Sardegna	Villa San Pietro	187.725	201.857
5200171000	Sardegna	Villasimius	998.951	1.074.152
5200171010	Sardegna	Villasor	480.110	516.253
5200171020	Sardegna	Villaspeciosa	200.251	215.326
5200530010	Sardegna	Aritzo	189.166	203.407
5200530020	Sardegna	Arzana	318.205	342.160
5200530030	Sardegna	Atzara	124.962	134.370
5200530050	Sardegna	Bari Sardo	340.949	366.616

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
5200530100	Sardegna	Bolotana	203.132	218.424
5200530110	Sardegna	Borore	220.500	237.100
5200530120	Sardegna	Bortigali	124.369	133.731
5200530130	Sardegna	Bosa	606.247	651.886
5200530131	Sardegna	Budoni	514.406	553.131
5200530132	Sardegna	Cardedu	152.342	163.810
5200530150	Sardegna	Desulo	199.740	214.777
5200530160	Sardegna	Dorgali	609.914	655.829
5200530180	Sardegna	Escalaplano	216.794	233.114
5200530220	Sardegna	Fonni	441.073	474.277
5200530240	Sardegna	Gairo	178.953	192.425
5200530250	Sardegna	Galtellì	243.711	262.058
5200530260	Sardegna	Gavoi	315.200	338.929
5200530280	Sardegna	Gergei	151.166	162.546
5200530290	Sardegna	Girasole	103.885	111.705
5200530300	Sardegna	Ilbono	219.969	236.529
5200530310	Sardegna	Irgoli	231.070	248.465
5200530320	Sardegna	Isili	290.220	312.068
5200530330	Sardegna	Jerzu	261.916	281.633
5200530340	Sardegna	Laconi	304.881	327.833
5200530350	Sardegna	Lanusei	373.683	401.814
5200530370	Sardegna	Loceri	163.599	175.914
5200530390	Sardegna	Lodè	198.444	213.383
5200530400	Sardegna	Lotzoral	308.512	331.737
5200530410	Sardegna	Lula	169.414	182.167
5200530420	Sardegna	Macomer	762.789	820.212
5200530440	Sardegna	Mamoiada	256.220	275.508
5200530450	Sardegna	Meana Sardo	175.891	189.132
5200530490	Sardegna	Nuoro	3.173.189	3.412.068
5200530510	Sardegna	Nurallao	142.464	153.189
5200530520	Sardegna	Nurri	233.732	251.328
5200530530	Sardegna	Ollena	242.965	261.255
5200530540	Sardegna	Ollolai	162.782	175.036
5200530590	Sardegna	Orani	191.520	205.938
5200530600	Sardegna	Orgosolo	275.228	295.948
5200530610	Sardegna	Orosei	635.618	683.468
5200530620	Sardegna	Orotelli	203.777	219.118
5200530630	Sardegna	Ortoli	347.930	374.122
5200530640	Sardegna	Ortueri	115.364	124.048
5200530650	Sardegna	Orune	295.452	317.694
5200530680	Sardegna	Ottana	475.326	511.109
5200530690	Sardegna	Ovodda	260.609	280.228
5200530700	Sardegna	Perdasdefogu	190.758	205.118
5200530710	Sardegna	Posada	352.933	379.502
5200530731	Sardegna	San Teodoro	820.500	882.268
5200530740	Sardegna	Sarule	198.730	213.690
5200530780	Sardegna	Seui	218.967	235.451
5200530800	Sardegna	Silanus	190.098	204.409
5200530810	Sardegna	Sindia	176.253	189.522
5200530820	Sardegna	Siniscola	682.286	733.649
5200530830	Sardegna	Sorgono	195.963	210.715
5200530840	Sardegna	Suni	186.478	200.516
5200530850	Sardegna	Talana	132.175	142.125
5200530860	Sardegna	Tertenia	397.893	427.847
5200530900	Sardegna	Tonara	189.187	203.429
5200530910	Sardegna	Torpè	226.835	243.911
5200530920	Sardegna	Tortolì	1.296.382	1.393.974

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
5200530960	Sardegna	Urzulei	119.988	129.021
5200530980	Sardegna	Villagrande Strisaili	482.304	518.612
5200530990	Sardegna	Villanova Tulo	139.820	150.454
5200730010	Sardegna	Aggius	246.238	264.775
5200730011	Sardegna	Aglientu	330.665	355.558
5200730020	Sardegna	Alà dei Sardi	212.281	228.262
5200730030	Sardegna	Alghero	4.147.800	4.460.048
5200730060	Sardegna	Arzachena	1.718.753	1.848.141
5200730061	Sardegna	Badesi	225.870	242.873
5200730080	Sardegna	Benetutti	384.155	413.075
5200730090	Sardegna	Berchidda	682.945	734.358
5200730120	Sardegna	Bono	309.923	333.255
5200730130	Sardegna	Bonorva	457.752	492.212
5200730170	Sardegna	Buddusò	400.308	430.444
5200730180	Sardegna	Bultei	132.680	142.668
5200730210	Sardegna	Calangianus	406.521	437.124
5200730230	Sardegna	Castelsardo	550.544	591.989
5200730250	Sardegna	Chiaramonti	161.243	173.381
5200730260	Sardegna	Codrongianos	141.986	152.675
5200730290	Sardegna	Florinas	154.290	165.905
5200730301	Sardegna	Golfo Aranci	409.722	440.566
5200730330	Sardegna	Ittiri	495.177	532.454
5200730350	Sardegna	La Maddalena	823.132	885.098
5200730351	Sardegna	Loiri Porto San Paolo	520.984	560.204
5200730360	Sardegna	Luogosanto	229.304	246.566
5200730370	Sardegna	Luras	264.392	284.296
5200730410	Sardegna	Monti	209.082	224.822
5200730420	Sardegna	Mores	189.955	204.255
5200730450	Sardegna	Nule	140.189	150.742
5200730460	Sardegna	Nulvi	349.541	375.854
5200730470	Sardegna	Olbia	4.030.094	4.333.482
5200730480	Sardegna	Olmedo	291.950	313.928
5200730490	Sardegna	Oschiri	530.184	570.096
5200730500	Sardegna	Osilo	488.660	525.447
5200730510	Sardegna	Ossi	316.899	340.755
5200730520	Sardegna	Ozieri	914.213	983.035
5200730531	Sardegna	Palau	936.261	1.006.743
5200730532	Sardegna	Padru	189.944	204.243
5200730540	Sardegna	Pattada	272.922	293.467
5200730550	Sardegna	Perfugas	271.357	291.785
5200730560	Sardegna	Ploaghe	379.367	407.926
5200730570	Sardegna	Porto Torres	1.575.821	1.694.449
5200730580	Sardegna	Pozzomaggiore	238.400	256.347
5200730602	Sardegna	Sant'Antonio di Gallura	183.294	197.093
5200730603	Sardegna	Santa Maria Coghinas	145.737	156.708
5200730610	Sardegna	Santa Teresa Gallura	875.835	941.769
5200730620	Sardegna	Sassari	12.324.311	13.252.092
5200730630	Sardegna	Sedini	220.604	237.211
5200730650	Sardegna	Sennori	408.704	439.471
5200730670	Sardegna	Sorso	845.262	908.894
5200730671	Sardegna	Telti	215.439	231.658
5200730672	Sardegna	Stintino	556.172	598.040
5200730680	Sardegna	Tempio Pausania	1.083.658	1.165.237
5200730690	Sardegna	Thiesi	285.259	306.734
5200730700	Sardegna	Tissi	193.718	208.302
5200730711	Sardegna	Trinità d'Agultu e Vignola	418.901	450.436
5200730720	Sardegna	Tula	165.610	178.077

Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
5200730741	Sardegna	Valledoria	416.846	448.227
5200730742	Sardegna	Viddalba	215.222	231.424
5200730750	Sardegna	Villanova Monteleone	280.179	301.271
5200950010	Sardegna	Abbasanta	289.299	311.078
5200950040	Sardegna	Ales	165.503	177.962
5200950060	Sardegna	Arborea	781.023	839.819
5200950110	Sardegna	Baratili San Pietro	130.605	140.437
5200950150	Sardegna	Bonarcado	170.144	182.952
5200950170	Sardegna	Busachi	176.508	189.796
5200950180	Sardegna	Cabras	635.122	682.935
5200950190	Sardegna	Cuglieri	294.023	316.157
5200950210	Sardegna	Ghilarza	438.301	471.297
5200950250	Sardegna	Marrubiu	424.042	455.964
5200950260	Sardegna	Masullas	111.217	119.590
5200950270	Sardegna	Milis	216.551	232.853
5200950290	Sardegna	Mogoro	385.896	414.947
5200950310	Sardegna	Narbolia	175.007	188.182
5200950330	Sardegna	Norbello	181.783	195.468
5200950350	Sardegna	Nurachi	173.652	186.725
5200950370	Sardegna	Oliastra	131.482	141.380
5200950380	Sardegna	Oristano	3.079.353	3.311.169
5200950390	Sardegna	Palmas Arborea	152.837	164.343
5200950410	Sardegna	Paulilatino	296.804	319.147
5200950430	Sardegna	Riola Sardo	224.140	241.014
5200950450	Sardegna	Samugheo	275.514	296.255
5200950460	Sardegna	San Nicolò d'Arcidano	248.580	267.293
5200950470	Sardegna	Santa Giusta	334.500	359.682
5200950490	Sardegna	Santu Lussurgiu	273.990	294.616
5200950500	Sardegna	San Vero Milis	357.428	384.335
5200950510	Sardegna	Scano di Montiferro	164.500	176.884
5200950520	Sardegna	Sedilo	227.972	245.133
5200950530	Sardegna	Seneghe	185.351	199.304
5200950590	Sardegna	Simaxis	213.763	229.856
5200950620	Sardegna	Solarussa	205.592	221.069
5200950650	Sardegna	Terralba	510.356	548.776
5200950660	Sardegna	Tramatza	123.398	132.688
5200950670	Sardegna	Tresnuraghes	182.084	195.792
5200950690	Sardegna	Uras	248.537	267.247
5200950720	Sardegna	Villaurbana	162.060	174.260
5200950740	Sardegna	Zeddiani	156.287	168.052
5200950750	Sardegna	Zerfaliu	110.975	119.329

Tabella 2

Ente	Riduzione di spesa corrente che ciascun ente deve conseguire per l'anno 2015
Alessandria	7.266.270,59
Asti	8.171.435,62
Biella	0,00
Cuneo	9.678.708,01
Novara	3.349.452,29
Torino	27.941.102,33
Verbano-Cusio-Ossola	1.033.082,08
Vercelli	1.742.357,29
Bergamo	18.567.478,04
Brescia	23.484.851,28
Como	9.894.858,17
Cremona	8.737.569,48
Lecco	3.790.831,28
Lodi	3.354.605,20
Mantova	11.225.246,49
Milano	27.698.486,99
Monza e della Brianza	19.386.463,83
Pavia	13.297.294,95
Sondrio	1.957.636,04
Varese	5.074.177,01
Belluno	5.136.578,56
Padova	17.016.892,62
Rovigo	6.020.885,04
Treviso	19.072.705,54
Venezia	10.494.060,49
Verona	23.554.339,56
Vicenza	15.933.204,28
Genova	8.351.526,07
Imperia	5.122.130,55
La Spezia	7.494.780,71
Savona	8.763.264,30
Bologna	8.671.168,70
Ferrara	6.595.382,65
Forlì-Cesena	9.389.816,74
Modena	13.870.843,65
Parma	5.457.061,57
Piacenza	2.075.484,70
Ravenna	10.120.100,77
Reggio nell'Emilia	8.745.675,72
Rimini	9.352.456,11
Arezzo	6.457.649,76
Firenze	21.830.174,05
Grosseto	7.211.853,23
Livorno	7.043.883,31
Lucca	7.790.412,91
Massa-Carrara	2.691.725,95
Pisa	3.623.447,62
Pistoia	8.756.973,01
Prato	6.939.390,52

Tabella 2

Ente	Riduzione di spesa corrente che ciascun ente deve conseguire per l'anno 2015
Terni	6.893.853,80
Ancona	7.162.900,60
Ascoli Piceno	2.223.554,01
Fermo	4.088.136,71
Macerata	8.990.586,61
Pesaro e Urbino	6.109.241,04
Frosinone	5.548.852,06
Latina	17.662.843,04
Rieti	2.345.294,12
Roma	79.132.973,23
Viterbo	7.952.793,66
Chieti	3.036.947,86
L'Aquila	4.270.062,12
Pescara	6.247.517,77
Teramo	6.643.227,67
Campobasso	3.185.975,51
Isernia	1.192.365,76
Avellino	12.479.516,16
Benevento	6.935.005,79
Caserta	31.273.307,73
Napoli	46.413.945,77
Salerno	24.920.650,48
Bari	14.440.633,44
Barletta-Andria-Trani	6.633.100,42
Brindisi	6.740.723,94
Foggia	8.232.163,81
Lecce	23.515.735,94
Taranto	14.377.155,55
Matera	6.233.761,81
Potenza	3.521.959,76
Catanzaro	5.955.145,22
Cosenza	8.295.704,40
Crotone	3.758.372,57
Reggio di Calabria	9.119.811,30
Vibo Valentia	0,00
TOTALE	**900.000.000,00**

Agrigento	5.879.747,06
Caltanissetta	4.067.281,61
Catania	13.378.928,97
Enna	3.335.391,58
Messina	8.562.113,11
Palermo	14.578.061,34
Ragusa	4.573.970,80
Siracusa	5.888.490,64
Trapani	5.555.330,45
Cagliari	9.952.899,41
Nuoro	4.047.440,26
Sassari	6.686.698,68
Oristano	4.319.661,02

1.2.2. Testo correlato 1977 (ERRATA CORRIGE)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1977

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (RENZI)
dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)
e dal **Ministro dell'interno** (ALFANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2015

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

L'Analisi di impatto della regolamentazione e l'Analisi tecnico-normativa relative al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 13 luglio 2015 e si intendono inserite nell'A.S. 1977 dopo la Relazione tecnica, da pagina 37.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013 – G.U.12 aprile 2013, n. 86)

Schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

Amministrazioni proponenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno

Referente: Dipartimento Ragioneria Generale dello Sato

SEZIONE I: Il contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il presente decreto interviene per definire gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni per gli anni 2015-2018, come sanciti nell'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Città e autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015. In assenza di un simile intervento, i comuni non avrebbero un riferimento normativo certo al fine di programmare la propria attività finanziaria e predisporre il bilancio.

Il contesto su cui insiste l'atto *de quo* è caratterizzato, con riguardo a molti enti locali, da una difficile situazione finanziaria, che ha determinato il ricorso alla decretazione d'urgenza, per cui il provvedimento interviene ad attenuare il sistema sanzionatorio per gli enti locali al fine di garantire una maggior sostenibilità per i medesimi del patto di stabilità interno .

Nell'attesa dei versamenti di IMU e TASI, nonché del riparto del Fondo di solidarietà comunale, la maggioranza degli enti locali sconta una carenza di liquidità che può ingenerare (o aggravare) ritardi nei pagamenti ovvero richiedere onerose anticipazioni di tesoreria. A tal fine, si rende necessario garantire agli enti in ciascun anno un'anticipazione di liquidità a valere sul predetto fondo.

Il decreto in esame ha preso anche atto che la condizione di elevato indebitamento dell'Italia impone di realizzare una compartecipazione delle regioni e degli enti locali agli interventi di finanza pubblica volti a ridurre la spesa complessiva, posto che lo sforzo compiuto dallo Stato non può essere sufficiente. L'obbligo di partecipazione delle regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ha assunto, di recente, valenza costituzionale con la nuova formulazione dell'articolo 119 della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

Infine, non si può non attestare che i territori colpiti da calamità naturali negli scorsi anni si trovano ancora a fronteggiare ingenti difficoltà legate alla ricostruzione e alla ripresa del tessuto produttivo, e che tali processi presentano seri rischi di infiltrazione criminale organizzata, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo di contributi pubblici per la ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili privati.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Il provvedimento di cui in oggetto è finalizzato a tradurre in norme di legge il contenuto dell'intesa raggiunta nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 19 febbraio 2015, con cui si sono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno per gli anni 2015-2018, attribuendo ai

Comuni medesimi spazi finanziari, con riferimento a spese per eventi calamitosi, spese per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici scolastici, ai fini della bonifica dei siti contaminati dall'amianto, spese per l'esercizio della funzione di ente capofila e l'attuazione di spese passate in giudicato a seguito di contenziosi per cedimenti strutturali e procedure di esproprio. Sono stati, altresì, attenuati i vincoli di finanza pubblica per la realizzazione di opere strategiche o strutturali cofinanziate con Fondi strutturali europei..

Il decreto intende, poi, dare attuazione all'intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni in data 26 febbraio 2015, con cui è stato definito il contributo alla finanza pubblica da parte delle Regioni considerato che per taluni ambiti sui quali intervenire per il concorso alla finanza pubblica (riduzione fabbisogno sanitario nazionale, semplificazione riduzione patto verticale incentivato, riduzione sconto pareggio di bilancio) è necessario un apposito intervento legislativo.

L'intervento riduce, altresì, le sanzioni per mancato rispetto del patto, garantendo una maggiore sostenibilità e assicura dal 2016 anticipazioni di liquidità ai comuni, in attesa dei versamenti relativi ai tributi di competenza (TASI, IMU) e alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.

Allo scopo di garantire il rispetto dei tempi di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti dei fornitori, come stabiliti a livello europeo, viene incrementato il Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali e viene disciplinata la procedura per il riparto.

Si introduce la possibilità per gli enti locali di utilizzare per l'anno 2015 le risorse da rinegoziazione dei mutui senza vincoli di destinazione e di affidare ad un concessionario l'accertamento e la riscossione della TARES.

Inoltre, si interviene per definire e stabilizzare la condizione di una parte del personale delle province (polizia provinciale e impiegati in comando).

Il decreto amplia i contenuti e le finalità dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Infine, ha l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza, celerità e rispetto della legalità nei processi di ricostruzione e di ripesa produttiva delle aree terremotate, e di assicurare benefici fiscali alle micro-imprese che insistono nei territori recentemente sconvolti da un sisma o da un evento alluvionale.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo potrà essere ricavato da elementi quali la certificazione del rispetto del patto di stabilità interno da parte degli enti locali; le verifiche effettuate dal Tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché dalla Cassa Depositi e Prestiti ai fini della concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli enti territoriali, i dati desumibili dal Conto annuale.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento normativo contiene disposizioni che si rivolgono a Comuni (alcune norme non generali si rivolgono ad enti comunali siti in particolari aree geografiche), Province, Città Metropolitane e Regioni.
L'individuazione delle zone franche urbane definisce, invece, benefici che si rivolgono a micro-imprese la cui attività si concentri all'interno del contesto territoriale colpito da alluvione nel 2014 o da sisma nel 2012.

SEZIONE II: Procedure di consultazione precedenti l'intervento

La parte del provvedimento relativa alla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno recepisce quanto definito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Parimenti, le norme relative alla finanza regionale costituiscono attuazione di quanto sancito in Conferenza Stato – Regioni (seduta del 26 febbraio 2015).
Infine, le ulteriori norme concernenti la finanza locale recepiscono le indicazioni emerse in numerosi tavoli di confronto con ANCI e altre Amministrazioni interessate.

SEZIONE III: Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non regolamentazione non è apparsa praticabile.
Il recepimento dell'intesa intervenuta in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali richiede norme di rango primario in quanto fissa nuovi obiettivi rispetto a quelli precedentemente definiti, fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto individuato dal comma 489 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015.
Anche gli ulteriori interventi disposti nel provvedimento sono da considerarsi necessari al fine di garantire agli enti locali il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e da recepire con norme di rango primario.

SEZIONE IV: Opzioni alternative di intervento regolatorio

Il ricorso all'intervento regolatorio d'urgenza è in relazione alla necessità della sollecita adozione delle misure previste. Le compatibilità del quadro finanziario costituiscono limiti per la valutazione di ipotesi alternative.

SEZIONE V: Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle pmi

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Il provvedimento di cui in oggetto consente agli enti locali di programmare la propria attività finanziaria in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità ridefiniti in base all'intesa sancita in Conferenza Stato città ed autonomie locali e, dunque, di procedere alla redazione del bilancio di esercizio 2015; inoltre viene precisato il contributo delle Province e delle Città metropolitane agli obiettivi di riduzione della spesa.
L'attenuazione delle sanzioni in caso di violazione del patto di stabilità garantisce, inoltre, la sostenibilità di questo strumento da parte di molti enti locali.
Il decreto *de qua* produce effetti positivi in tema di pagamento da parte della PA, con speciale riferimento ai debiti degli enti locali, dal momento che mira ad assicurare disponibilità liquide a tali soggetti debitori e consentire il rispetto dei tempi di pagamenti stabiliti a livello europeo.
B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

E' contenuta apposita disposizione volta a riconoscere benefici fiscali alle micro-imprese la cui attività si iscriva nei territori in cui si siano verificate calamità naturali (sisma 2012 e alluvione 2014).

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L'intervento regolatore non eleva il livello di obblighi informativi a carico di cittadini o di imprese, rispetto agli standard delle procedure vigenti.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Gli effetti che l'intervento regolatorio intende raggiungere sono costituiti essenzialmente dalla possibilità per gli enti locali di programmare la propria attività finanziaria, di raggiungere l'equilibrio di bilancio, di evitare di incorrere in situazioni di carenza di liquidità e di rispettare i tempi di pagamento dei fornitori sanciti a livello europeo. Le condizioni e i fattori che consentono di incidere su tali effetti sono costituiti dalla possibilità per gli enti di basare l'attività di spesa su obiettivi di patto di stabilità interno certi e definiti per norma, di disporre di attenuazioni dei vincoli del patto, di anticipazioni di liquidità e di contributi ulteriori.

SEZIONE VI: Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

L'intervento non comporta un'incidenza diretta sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato né sulla competitività del Paese.

SEZIONE VII: Le modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, amministrazioni regionali e locali e le altre amministrazioni pubbliche destinatarie dell'intervento.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni mirate per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno da parte degli enti locali; verifiche effettuate dal Tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché dalla Cassa Depositi e Prestiti ai fini della concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli enti territoriali.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatore non prevede misure specifiche per la revisione degli effetti derivanti dalla sua attuazione.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerate ai fini della VIR.

Le Amministrazioni statali coinvolte, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, verificheranno l'attuazione e l'impatto regolatorio della riforma.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazioni proponenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno.

Titolo: SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo, che riveste i requisiti costituzionali della straordinaria necessità e urgenza, nasce dall'esigenza di emanare disposizioni di natura finanziaria in favore degli enti locali, ivi incluse quelle destinate al superamento di stati di emergenza di protezione civile, e di emanare altre disposizioni per superare situazioni di criticità, quali quelle in materia di servizi e politiche attive del lavoro, di polizia provinciale e di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica.

Il decreto-legge è, pertanto, finalizzato a definire gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni per gli anni 2015-2018, così come sanciti nell'intesa raggiunta nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015, in modo da consentire agli stessi di programmare la propria attività finanziaria e predisporre il bilancio di esercizio 2015.
Inoltre, ai comuni sedi delle città metropolitane viene attribuita la possibilità di escludere dai vincoli di finanza pubblica le spese per opere e interventi sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali, nonché le spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei.
Sono previste, poi, attenuazioni del sistema sanzionatorio per gli enti locali al fine di garantire una maggior sostenibilità per i medesimi del patto di stabilità interno.
Il provvedimento, inoltre, è volto ad assicurare dal 2016 un'anticipazione di liquidità ai comuni, in attesa della definizione del DPCM di riparto del Fondo di solidarietà comunale e dei versamenti di IMU e TASI da effettuare entro il 16 giugno di ogni anno. Infatti, la carenza di liquidità per un buon numero di comuni potrebbe determinare ritardi nei pagamenti e la necessità di ricorrere ad onerose anticipazioni di tesoreria.
Si prevedono ulteriori disposizioni in favore degli enti locali, concernenti un graduale avvio a regime del processo di armonizzazione contabile. Con il decreto legge in esame si vuole, quindi, assicurare una compiuta attuazione dell'intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni in data 26 febbraio 2015, con cui è stato definito il contributo alla finanza pubblica da parte delle Regioni considerato che per taluni ambiti sui quali intervenire per il concorso alla finanza pubblica (semplificazione riduzione patto verticale incentivato, riduzione sconto pareggio di bilancio) è necessario un apposito intervento legislativo. Relativamente al pagamento dei debiti delle Pubbliche amministrazioni, il provvedimento prevede per l'anno 2015 un incremento di 2 miliardi di euro delle risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014. L'importo di 2 miliardi è ulteriormente incrementato dalle eventuali risorse disponibili e non utilizzate per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario nazionale. Per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili dei Comuni maturati al 31 dicembre 2014, vengono concessi ulteriori 850 milioni, oltre ad un ulteriore contributo di 530 milioni di euro al fine di compensare la minor manovrabilità IMU-TASI per l'anno 2015. Inoltre il provvedimento introduce alcune misure volte ad agevolare il rispristino di condizioni di legalità, in particolare riconoscendo agli enti locali, che alla data di entrata in vigore del decreto in esame risultano commissariati per infiltrazioni mafiose o il cui

periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno, un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 mln di euro per l'anno 2015 e la possibilità di procedere ad assunzioni fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, per il ruolo di direttore generale e per eventuali incarichi a contratto. Infine, il provvedimento è volto a prevedere disposizioni finalizzate a migliorare ulteriormente gli obiettivi di trasparenza e di accelerazione nei processi di ricostruzione dopo il sisma del 6 aprile 2009; prevedere l'istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU) nell'ambito dei territori emiliani colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014 in favore delle microimprese; accelerare la ripresa sociale e imprenditoriale nell'ambito dei territori lombardi colpiti dall'alluvione del 20 e 29 maggio 2012; implementare l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, includendovi i dati relativi allo stato civile e alle liste di leva e intervenire in materia di emissione e rilascio della carta di identità elettronica, disponendo il superamento del documento digitale unificato.

L'intervento normativo contiene anche disposizioni volte a garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo sociale europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e di Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma. Nell'ambito delle predette convenzioni stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 70 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 70 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Le norme nazionali di riferimento in materia di interventi sugli enti territoriali sono costituite dalle seguenti fonti:

- decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;
- decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 (legge 31 marzo 2005, n.43)
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66
- legge 13 dicembre 2010, n. 220;
- decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e successive modificazioni;
- decreto legge 13 maggio 2011,n.70 (legge 12 luglio 2011, n.106)
- decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (legge 15 luglio 2011, n. 111);
- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- legge 12 novembre 2011, n. 183;

- decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 (legge 1 agosto 2012, n. 122);
- decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (legge 7 agosto 2012 n. 134);
- decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (legge 7 agosto 2012, n. 135);
- legge 24 dicembre 2012, n.234;
- decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (legge 6 giugno 2013 n. 64);
- decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge 9 agosto 2013, n. 98);
- legge 24 giugno 2013 n. 71;
- decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (legge 30 ottobre 2013, n. 125);
- decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (legge. 8 novembre 2013, n. 128);
- legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 (legge 28 marzo 2014 n. 50);
- legge 7 aprile 2014, n. 56;
- decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (legge 23 giugno 2014, n. 89);
- decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (legge 11 novembre 2014, n. 164);
- legge 23 dicembre 2014, n. 190,
- decreto – legge 24 gennaio 2015 (legge 24 marzo 2015 n. 34).

In materia di servizi e politiche attive del lavoro, la disciplina normativa cui si fa riferimento è costituita dalle seguenti fonti:

- decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Risultano abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Sono oggetto di modifica ulteriori disposizioni contenute nei provvedimenti di cui al punto 2).

In materia di servizi e politiche attive del lavoro, l'intervento di cui all'articolo 15, non incide direttamente sulla normativa primaria vigente, ad eccezione del comma 6, il quale prevede l'abrogazione di parte dell'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Incide, inoltre, sull'articolo 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, prevedendo l'utilizzo di 70 milioni di euro a carico del Fondo di rotazione di cui alla norma citata.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni degli enti territoriali.

Il provvedimento, infatti, recepisce quanto concordato con gli enti territoriali nell'ambito di intese sancite in Conferenza Stato città ed autonomie locali, Conferenza Stato – Regioni e Conferenza Unificata, nonché in successivi tavoli tecnici.

Sussistono alcuni aspetti di interferenza con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciali, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, le quali ricadono nella competenza concorrente delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione. La norma prevede che, nell'ambito delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), siano garantiti i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro. E' difatti stato previsto un accordo in Conferenza unificata.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, 1° comma, della Costituzione.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge specifici e complessivi vertenti sulla materia degli enti territoriali.

Risultano presentati ed essere all'esame del Parlamento, alcuni progetti di legge riconducibili ai servizi per il lavoro e politiche attive:

- S.1404 Bitonci "Disposizioni per favorire il rilancio dell'occupazione, ridurre il cuneo fiscale, nonchè in materia di riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive", non ancora assegnato;
- C.2186 Fedriga "Disposizioni per il rilancio dell'occupazione, la riduzione del cuneo fiscale e il riordino dei servizi e delle politiche attive per il lavoro", assegnato alla Commissione XI, di cui non è ancora iniziato l'esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità in materia. Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, anche costituzionale. Difatti la competenza legislativa concorrente delle regioni comprende la gestione amministrativa o pubblica del mercato del lavoro e quindi la regolazione del collocamento e dei servizi per l'impiego. La Corte Costituzionale ha ammesso che il c.d. limite del diritto privato potesse subire deroghe se giustificate da finalità pubbliche connesse allo svolgimento delle competenze assegnate alla regione. Tale competenza dovrà esercitarsi tenuto conto dei principi fondamentali la cui determinazione è riservata alla legislazione dello stato

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo rappresenta uno strumento di attuazione di principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea, rispetto al quale non si ravvisa pertanto alcun profilo di incompatibilità.

Per quanto attiene alle misure finalizzate al riordino della materia dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, le norme del decreto-legge risultano in linea con la strategia UE 2020 e, più in generale, con le politiche europee secondo cui le politiche attive del mercato del lavoro sono considerate lo strumento più idoneo per combattere la disoccupazione, creando al contempo nuovi posti di lavoro, favorendo l'occupabilità e un mercato del lavoro più inclusivo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano avviate procedure di infrazione sulle materie regolamentate.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità in relazione all'adempimento degli obblighi internazionali previsti in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in materia di accoglienza di richiedenti protezione internazionale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Trattandosi di intervento normativo riconducibile a peculiari contesti territoriali italiani, non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione a livello europeo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni normative. Le definizioni normative inserite nel provvedimento risultano coerenti con il linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel provvedimento in esame si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non comporta abrogazioni implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo del provvedimento non introduce disposizioni che comportano gli effetti indicati nel titolo. Le deroghe alla normativa vigente contenute nel testo del decreto-legge sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi specifici dell'intervento normativo d'urgenza. In particolare, l'articolo 2 del provvedimento recante disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile, al comma 1 secondo periodo, prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente già avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015. L'articolo 9 recante disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università, al comma 5, prevede che in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014, può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte in materia di disciplina finanziaria degli enti locali. La legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, all'articolo 1, comma 13, prevede che, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da adottare, il Governo possa adottare le disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 1, comma 8, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, previa intesa in conferenza unificata, per l'individuazione per l'anno 2015, per ciascun ente beneficiario, degli importi relativi: a) all'esclusione dai saldi di cui al comma 463, delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea sostenute dalle regioni; b) all'esclusione dal patto di stabilità interno dei comuni e delle città metropolitane, delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001n. 443, allegato al Documento di economia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali; c) all'esclusione

dal patto di stabilità interno dei comuni e delle città metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione "2007-2013" e nella Programmazione "2014-2020, a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali.

L'articolo 6 commi 1 e 2 prevede che agli enti locali che alla data del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno, è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015. L'anticipazione è concessa, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di 40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze.

L'articolo 8, comma 2, prevede che le somme da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma proporzionalmente alle richieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullità, entro il 30 giugno 2015, ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015.

L'articolo 8 comma 7 prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all' articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità.

L'articolo 8 comma 10 prevede che per l'anno 2015 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui *all'*articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui *all'*articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
L'articolo 10, comma 1 lett. a) prevede l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per l'attuazione dell'implementazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, che dovranno stabilire altresì un piano di integrazione dell'archivio nazionale dello stato civile da ultimare entro il termine del 31 dicembre 2018.

L'articolo 10, comma 3, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, per la definizione delle caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.

L'articolo 11 prevede al comma 12 la predisposizione di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno

1.2.3. Testo approvato 1977 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1977

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 28 luglio 2015, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 1º luglio 2015, n. 85, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 85 del 2015.

3. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78

All'articolo 1:

al comma 7, secondo periodo, le parole: «3 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «2 per cento» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Alle province e alle città metropolitane è altresì consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014»;

al comma 8, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: «Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 10 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente»;

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Dopo il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è inserito il seguente:
"122-*bis*. Per l'anno 2015, per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei predetti comuni è ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente rideterminata. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni"».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. - *(Saldo di competenza delle regioni per l'anno 2015). -- 1.* Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, per le sole regioni che nell'anno 2014 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del presente decreto, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, non rilevano, nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale.

Art. 1-*ter*. - *(Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle città metropolitane). -- 1.* Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2015.

2. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato.

3. Le province e le città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015.

Art. 1-*quater*. - *(Spese per investimenti delle regioni). -- 1.* Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui al paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'ambito della verifica dell'esigibilità degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2016.

Art. 1-*quinquies*. - *(Disposizioni in materia di assetto proprietario del Parco di Monza). -- 1.* Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più amministrazioni pubbliche, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale».

All'articolo 2, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-*bis*, possono procedere entro i termini di approvazione del

bilancio di previsione 2015».

All'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º dicembre 2014, "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014", pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2015, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, sono riassegnate per euro 29.286.158 ai comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-*quater* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, come definite al comma 4 del presente articolo, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-*quater*. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 settembre 2015, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: «alla data del 31 dicembre 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla data di entrata in vigore del presente decreto» *e dopo la parola:* «distacco» *sono inserite le seguenti:* «o altri istituti comunque denominati»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni"»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province".

4-*ter*. Ai fini di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ove le regioni prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e d'intesa con la regione, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. - *(Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali). -- 1.* Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle Agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei

posti messi a concorso. È autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie fiscali.

2. In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite, temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalità della situazione in essere, nuove posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, senza alcun nocumento al benessere organizzativo delle Agenzie fiscali e all'attuazione dei previsti istituti di valorizzazione della *performance*, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio, sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). -- 1.* In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti

locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.

7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. - *(Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate) -- 1.* Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza che rendono necessaria la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, il piano d'impiego di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2015, anche per l'ulteriore contingente di 4.500 unità, in relazione alle esigenze di cui al primo e secondo periodo del medesimo articolo 5, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 42.446.841 euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di 41.346.841 euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,1 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere, pari a 42.446.841 euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno,» *sono sostituite dalle seguenti:* «il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi,»;

al comma 2, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 7:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 259, comma 1-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Negli enti locali il predetto termine è esteso a quattro anni"»;

al comma 5, le parole: «Per i comuni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per gli enti territoriali»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 569 è inserito il seguente: "569-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano

mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace"»;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-*bis*. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini di cui all'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le province autonome di Trento e di Bolzano, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali, possono utilizzare la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino ufficiale della regione e mediante altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.

9-*ter*. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 -- M6 e M7.

9-*quater*. Il comune di Milano, per le opere inserite nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2013, per far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere, è autorizzato ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara. Le somme assegnate all'opera "Collegamento SS 11 -- SS 233" dall'Allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dall'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2014 sono da intendersi integralmente e indistintamente assegnate all'opera "Collegamento SS 11 -- SS 233".

9-*quinquies*. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.

9-*sexies*. All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n.190, le parole: "alla data del 30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore della presente legge".

9-*septies*. Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, è soppresso con effetto dal 1º dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione.

9-*octies*. Dal 1º dicembre 2015, è istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi già in capo al soppresso Fondo Gas. Il patrimonio della Gestione è integrato secondo quanto previsto al comma 9-*decies* e mediante la riserva di legge accertata alla data del 30 novembre 2015.

9-*novies*. Gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi sono a carico della Gestione ad esaurimento di cui al comma 9-*octies*.

9-*decies*. Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo Gas è stabilito un contributo straordinario pari a 351.646 euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071 euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro per il 2020 a carico dei datori di lavoro di cui al comma 9-*septies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra i suddetti datori di lavoro degli oneri relativi al contributo straordinario, nonché i tempi e le modalità di corresponsione del contributo all'INPS.

9-*undecies*. A favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione, che alla data del 30 novembre 2015 non maturano il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas, è posto a carico dei datori di lavoro un importo pari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo integrativo di cui al comma 9-*septies*, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo al medesimo Fondo integrativo di cui al comma 9-*septies* per l'anno 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare. In quest'ultimo caso, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.

9-*duodecies*. Gli importi di cui al comma 9-*undecies* sono destinati con le seguenti modalità:

a) adesione, con dichiarazione di volontà espressa ovvero decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante il sistema del silenzio assenso, al fondo di previdenza complementare di riferimento del settore o ad altro fondo contrattualmente previsto. In tale ipotesi, a decorrere dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo Gas i datori di lavoro versano al fondo di riferimento del settore o ad altro fondo il suddetto importo in 240 quote mensili di uguale misura, che vengono accreditate nelle posizioni individuali degli iscritti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo residuo sarà conferito al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione. Tale conferimento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, è a carico dell'azienda cedente. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda, di sua trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell'assetto societario che comunque comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro e nel caso di passaggio diretto nell'ambito dello stesso gruppo, l'importo residuo è versato al fondo di previdenza complementare dell'azienda subentrante con le modalità previste alla presente lettera. Sugli importi di cui alla presente lettera si applica il contributo di solidarietà di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

b) espressa non adesione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad un fondo di previdenza complementare. In tale ipotesi i datori di lavoro accantonano l'importo calcolato con le stesse modalità previste alla lettera *a)* e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le modalità previste al comma 9-*terdecies*. Nel caso in cui il lavoratore medesimo aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla chiusura del Fondo Gas le somme da lui maturate fino a quel momento sono liquidate secondo le modalità previste alla lettera *a)*, comunque all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro; dal mese successivo a detta adesione il datore di lavoro versa la quota rimanente nella posizione individuale del fondo di previdenza complementare, secondo quanto indicato alla lettera *a)*.

9-*terdecies*. Al compimento del quinto, decimo e quindicesimo anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora conferiti al fondo o accantonati presso le aziende sono maggiorati nella misura del 10 per cento, a titolo forfetario di interessi e rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi cinque anni dall'inizio della rateizzazione, l'importo residuo è rivalutato nella misura del 30 per cento. Alle predette rivalutazioni si applica il trattamento fiscale previsto per le rivalutazioni del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

9-*quaterdecies*. Dall'attuazione dei commi da 9-*septies* a 9-*terdecies*, tenuto conto del contributo straordinario di cui al comma 9-*decies*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-*quinquiesdecies*. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive e delle minori spese per prestazioni pensionistiche derivanti dall'applicazione dei commi da 9-*septies* a 9-*quaterdecies*. Qualora dal monitoraggio si verifichi l'insufficienza del contributo straordinario di cui al comma 9-*decies* per la copertura dei relativi oneri, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla rideterminazione dell'entità del contributo straordinario, dei criteri di ripartizione dello stesso tra i datori di lavoro, nonché dei tempi e delle modalità di corresponsione del contributo straordinario all'INPS.

9-*sexiesdecies*. In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio dei franchi svizzeri, per l'anno 2015, è attribuito al medesimo comune un contributo di 8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 109.120 euro per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9-*septiesdecies*. In previsione dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei centoventi giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi.

9-*duodevicies*. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-*septiesdecies* e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. - *(Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali)*. -- *1*.

All'articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti

all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave"».
All'articolo 8:
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-*bis*. L'ente di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, finalizzata al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
4-*ter*. All'erogazione della somma di cui al comma 4-*bis* si provvede a seguito:
a) della presentazione da parte dell'ente di cui al comma 4-*bis* di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.
4-*quater*. In caso di mancato rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e, in ogni caso, sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'ente, fino a concorrenza della rata dovuta. I proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'ente sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione»;
al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «530 milioni di euro» *sono aggiunte le seguenti:* «, di cui una quota pari a 472,5 milioni di euro è ripartita in proporzione alle somme attribuite ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e la restante quota è ripartita tenendo conto della verifica del gettito per l'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;
dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-*bis*. Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015.

13-*ter.* In relazione alla necessità di sopperire alle specifiche straordinarie esigenze finanziarie della città metropolitana di Milano e delle province, nel 2015 è attribuito alle medesime un contributo di 80 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro destinati alla città metropolitana di Milano, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto comma 2. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto, distribuisce entro il 30 settembre 2015 il contributo complessivo di 30 milioni di euro alle sole province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote. Il contributo è distribuito in misura proporzionale alle risorse necessarie a ciascuna provincia per conseguire nel 2015 l'equilibrio di parte corrente. A tal fine le province comunicano al Ministero dell'interno, entro il 10 settembre 2015, l'importo delle risorse di cui necessitano per conseguire l'equilibrio di parte corrente, considerando l'integrale utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione e la massimizzazione di tutte le aliquote.

13-*quater.* Per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è attribuito alle province e alle città metropolitane un contributo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto comma 2. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane.

13-*quinquies.* Agli oneri derivanti dai commi 13-*ter* e 13-*quater*, pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588 euro per l'anno 2017 e a 1.418.219 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13-*sexies.* All'articolo 60, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi".

13-*septies.* Le risorse di cui al comma 16, lettera *c)*, dell'articolo 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, possono essere utilizzate a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi al contratto di servizio stipulato all'esito dell'affidamento del predetto servizio sulla base di una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali ed europee di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico individuati dallo stesso contratto.

13-*octies*. Per l'anno 2015, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione siciliana dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF, è attribuito alla medesima Regione un contributo di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo comma 2.

13-*novies.* Agli oneri derivanti dal comma 13-*octies*, pari a 2.728.000 euro per l'anno 2016, a

2.653.796 euro per l'anno 2017 e a 2.578.580 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

13-*decies.* Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per le annualità 2014 e 2015 l'assegnazione della quota dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è effettuata, fermo restando quanto disposto dal comma 13-*undecies* del presente articolo, mediante attribuzione diretta alla Regione, da parte della struttura di gestione individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, nell'importo indicato, al fine della copertura per il bilancio dello Stato, dal comma 3 del citato articolo 11, al netto delle somme attribuite alla Regione siciliana con le modalità stabilite dal decreto del direttore generale delle finanze 19 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 2013. Per l'anno 2014, l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia Entrate -- fondi di bilancio".

13-*undecies.* Per gli anni 2014 e 2015, resta fermo l'accertamento del gettito effettivo spettante alla Regione siciliana, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare da parte della predetta Regione all'entrata del bilancio dello Stato.

13-*duodecies.* Nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio al capitolo 2862 di cui al programma "Federalismo" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015 e a 384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016 è attribuita, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione, alle regioni e alle province autonome al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità disposta dalle stesse, applicata alla minore base imponibile derivante dalla misura di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento delle finanze, è approvato entro il 30 settembre 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis.* - *(Disposizioni concernenti la regione Valle d'Aosta). -- 1.* Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'accordo sottoscritto il 21 luglio 2015 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Valle d'Aosta, l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione Valle d'Aosta di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è determinato in 701,242 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

2. La regione Valle d'Aosta subentra allo Stato nei rapporti attivi e passivi connessi all'erogazione da

parte di Trenitalia S.p.A. dei servizi di trasporto ferroviari locali nell'ambito regionale, assumendosene integralmente gli oneri a decorrere dal 1º gennaio 2011, al netto di quanto già erogato dallo Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Per le finalità di cui al periodo precedente e a compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 26 novembre 1981, n. 690, alla medesima regione è attribuito un trasferimento di 120 milioni di euro per l'anno 2015 aggiuntivo rispetto a quanto già stabilito dall'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del presente decreto non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015 ai sensi del medesimo comma 2.

3. Agli oneri in termini di minori interessi attivi derivanti dal comma 2, pari a 1.636.800 euro per l'anno 2016, a 1.592.279 euro per l'anno 2017 e a 1.547.148 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui».

All'articolo 9:

al comma 5, le parole: «e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014» *e le parole:* «La quota del disavanzo formatosi nel 2014 è interamente applicata all'esercizio 2015.» *sono soppresse;*

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-*bis.* L'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di *leasing* solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

9-*ter.* All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3*. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo".

9-*quater.* La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 99 del 2009, come sostituito dal comma 9-*ter* del presente articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza del termine utile per il pagamento è successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere»;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-*bis*. Fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dallo statuto del Consorzio medesimo.

11-*ter*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del Consorzio

medesimo.

11-*quater*. I servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente o per il tramite di enti, anche con personalità giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e da queste partecipati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) oltre l'80 per cento delle attività dell'ente è effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;

b) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

c) le amministrazioni partecipanti esercitano su tali enti, anche in maniera congiunta, un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-*bis*. - *(Razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). -- 1.* In attuazione della lettera E. dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 9-*ter* a 9-*octies*.

Art. 9-*ter*. - *(Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci). -- 1.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettere *a)*, *b)* ed *f)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura elettronica di cui, rispettivamente, al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva attuazione del regolamento recante definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire la realizzazione di ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa:

a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere;

b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso.

2. Le disposizioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 si applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilità, di cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-*bis* e 160-*ter* del codice di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143, comma 8, del predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali non comporta la revisione del piano economico finanziario dell'opera, fatta salva la possibilità per il concessionario di recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *b)* del comma 1, e nelle more dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Ministero della salute mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari dei dispositivi medici presenti nel nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 2010.

4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei casi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi del comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga all'articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a carico degli stessi. È fatta salva la facoltà del fornitore di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale che abbiano risolto il contratto ai sensi del comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo esecutore.

6. Ferma restando la trasmissione, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio (SDI), ai fini del successivo invio alle amministrazioni destinatarie secondo le regole definite con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in applicazione dell'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le informazioni concernenti i dati delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale sono trasmesse mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute. Le predette fatture devono riportare il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2010. Con successivo protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e il Ministero della salute sono definiti:

a) i criteri di individuazione delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;

b) le modalità operative di trasmissione mensile dei dati dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute;

c) la data a partire dalla quale sarà attivato il servizio di trasmissione mensile.

7. Presso il Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di supportare e monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema informativo sanitario.

8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del

tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera *b)*, per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento.

9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come modificato dall'articolo 1, comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale";

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati relativi al 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilità nonché il medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica, tramite l'accordo negoziale con l'AIFA, potrà ripartire, tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale attesa, attraverso l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di rimborso. Il risparmio atteso in favore del Servizio sanitario nazionale attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica è dato dalla sommatoria del valore differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale di cui l'azienda è titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili e il prezzo più basso tra tutte le confezioni autorizzate e commercializzate che consentono la medesima intensità di trattamento a parità di dosi definite giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo, totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da effettuare con le modalità di versamento già consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa, ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente assimilabili di cui l'azienda è titolare con l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa.

1-*bis*. In sede di periodico aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge".

11. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:

"33-*bis*. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale.

33-*ter*. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i cui benefici rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, siano risultati inferiori rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura di contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in commercio ai sensi del comma 33".

Art. 9-*quater*. - *(Riduzione delle prestazioni inappropriate)*. -- *1*. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni.

2. Le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1 sono a totale carico dell'assistito.

3. Il medico deve specificare nella prescrizione le condizioni di erogabilità della prestazione o le indicazioni di appropriatezza prescrittiva previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. Gli enti del Servizio sanitario nazionale curano l'informazione e l'aggiornamento dei medici prescrittori ed effettuano i controlli necessari ad assicurare che la prescrizione delle prestazioni sia conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1.

5. In caso di un comportamento prescrittivo non conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1, l'ente richiede al medico prescrittore le ragioni della mancata osservanza delle predette condizioni ed indicazioni. In caso di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, l'ente adotta i provvedimenti di competenza, applicando al medico prescrittore dipendente del Servizio sanitario nazionale una riduzione del trattamento economico accessorio, nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di settore e dalla legislazione vigente, e nei confronti del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, una riduzione, mediante le procedure previste dall'accordo collettivo nazionale di riferimento, delle quote variabili dell'accordo collettivo nazionale di lavoro e dell'accordo integrativo regionale.

6. La mancata adozione da parte dell'ente del Servizio sanitario nazionale dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico prescrittore comporta la responsabilità del direttore generale ed è valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione.

7. Le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale ridefiniscono i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale interessati dall'introduzione delle condizioni e indicazioni di cui al presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi contratti. Per l'anno 2015 le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014.

8. Ai sensi di quanto convenuto al punto B.2, comma 1, dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, con decreto del Ministro della salute, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, tenendo conto della correlazione

clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, della distanza temporale tra il ricovero e l'evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica.

9. A decorrere dall'anno 2015, per i ricoveri ordinari e diurni non conformi ai criteri di appropriatezza di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 8, identificati a livello regionale, è applicata una riduzione pari al 50 per cento della relativa tariffa fissata dalla regione ovvero, se di minor importo, è applicata la tariffa fissata dalla medesima regione per i ricoveri di riabilitazione estensiva presso strutture riabilitative extraospedaliere. A decorrere dall'anno 2015, per tutti i ricoveri ordinari di riabilitazione, clinicamente appropriati, la remunerazione tariffaria, prevista nella prima colonna dell'allegato 2 al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2013, è ridotta del 60 per cento per le giornate oltre-soglia.

Art. 9-*quinquies*. - *(Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)*. -- *1.* A decorrere dal 1º gennaio 2015, in presenza di riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli *standard* ospedalieri, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è permanentemente ridotto di un importo pari ai risparmi di trattamento accessorio derivanti dalla diminuzione delle strutture operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione.

Art. 9-*sexies*. - *(Potenziamento del monitoraggio sull'acquisto di beni e servizi da parte del Servizio sanitario nazionale)*. -- *1.* All'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d)*, all'ultimo periodo, le parole: "Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Autorità nazionale anticorruzione" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali";

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d-bis)* con la procedura di cui al quarto e quinto periodo della lettera *d)*, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d'anno, un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento di cui alla medesima lettera *d)*".

Art. 9-*septies*. - *(Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale)*. -- *1.* Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, e in attuazione di quanto stabilito dalla lettera E. dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dall'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, nonché dagli articoli da 9-*bis* a 9-*sexies* del presente decreto, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere da1 2015.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui al comma 1 anche adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario.

3. Al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2015, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400,

401 e 403, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato, per la Regione siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro.

4. Al fine di tener conto degli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sul patto di stabilità della regione Friuli Venezia Giulia, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato, per la regione Friuli Venezia Giulia, in 38.168,24 migliaia di euro in termini di indebitamento netto.

Art. 9-*octies*. - *(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome). -- 1*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui dagli articoli da 9-*bis* a 9-*septies* del presente decreto secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 9-*novies*. - *(Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute). -- 1*. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ferme restando le autorizzazioni di spesa ivi previste il Ministero della salute, anche allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori che si verificano soprattutto in area mediterranea, oltre che in previsione della grande affluenza di cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario del 2015-2016, è autorizzato ad effettuare un'ulteriore spesa di 3.100.000 euro per l'anno 2015 e di 2.341.140 euro a decorrere dall'anno 2016.

2. Al fine di potenziare l'attività di programmazione sanitaria e di monitoraggio del Ministero della salute, è autorizzata l'ulteriore spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 e di 1.124.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016 per le esigenze di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, e di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1º febbraio 1989, n. 37.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.465.140 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9-*decies*. - *(Programma per il Giubileo straordinario 2015-2016). -- 1.* Al fine di consentire alla regione Lazio di attuare il programma per il Giubileo straordinario del 2015-2016 e, in particolare, per fronteggiare le esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di persone, è autorizzato, a favore della medesima regione, un contributo di euro 33.512.338 per l'anno 2016, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. A tali fini, la regione Lazio presenta al Ministero della salute il programma degli interventi da realizzare e, acquisito su di esso il parere favorevole del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, richiede l'ammissione a finanziamento di ogni singolo intervento contenuto nel programma approvato. Per gli interventi da eseguire l'erogazione delle risorse è effettuata per stati di avanzamento lavori.

2. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Giubileo straordinario del 2015-2016, per il biennio 2015-2016, è sospesa per gli enti del Servizio sanitario della regione Lazio l'applicazione delle limitazioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato.

3. I pellegrini che fanno ingresso sul territorio nazionale per il Giubileo straordinario del 2015-2016 possono usufruire gratuitamente, previo versamento di un contributo volontario pari a 50 euro comprovato da idoneo titolo, di eventuali prestazioni sanitarie erogate in urgenza dalle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e

successive modificazioni. In caso di mancato versamento del predetto contributo, i pellegrini corrispondono, per le prestazioni ospedaliere erogate in urgenza, le tariffe vigenti nella regione dove insiste la struttura ospedaliera.

4. Sono esclusi dal versamento previsto al comma 3 i pellegrini provenienti da Paesi con i quali vigono accordi in materia sanitaria.

5. Le somme derivanti dal pagamento di quanto previsto al comma 3 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute destinato al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore dei pellegrini di cui al comma 3.

6. Nel caso in cui le richieste di rimborso pervenute al Ministero della salute da parte delle regioni per l'erogazione dei servizi di cui al comma 3 eccedano le somme riassegnate sul capitolo di spesa destinato a tali rimborsi, ai maggiori oneri si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per il biennio 2015-2016.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5 sono definite con successivi provvedimenti del Ministero della salute.

Art. 9-*undecies*. - *(Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti)*. -- *1.* Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, nonché del recepimento di tale ripartizione con delibera del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere su livello del finanziamento del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato, è autorizzato a concedere anticipazioni:

a) alle regioni, relativamente al finanziamento destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al finanziamento destinato alla medicina penitenziaria ai sensi dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e per i quali non sia già previsto uno specifico regime di anticipazione, ovvero non siano stabiliti specifici adempimenti o atti preliminari ai fini del riconoscimento delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è erogata in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultima ripartizione delle disponibilità finanziarie approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce ed assegna alle università le risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni alle università, a valere sul livello del finanziamento di competenza dell'esercizio, in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzati in sede di conguaglio eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.

Art. 9-*duodecies*. - *(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)*. -- *1.* Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), anche in relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché di adeguare il numero dei dipendenti agli *standard* delle altre agenzie regolatorie europee, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 630 unità.

2. Nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non più di 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1. L'Agenzia può prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per il 2017, in 13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di cui, rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera *b)*, e 10-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera *d)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera *b),* e 10-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera *d)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Il Ministro della salute, d'intesa con l'AIFA, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assicura il monitoraggio dell'onere effettivo derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 e delle maggiori entrate di cui al comma 3. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti positivi o negativi tra il suddetto onere e le maggiori entrate, il Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, è autorizzato a rimodulare con proprio decreto gli incrementi delle tariffe e dei diritti di cui alla tabella B allegata al presente decreto.

5. Al comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le tariffe vigenti alla data del 1º gennaio 2015 sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinità tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate, nonché tariffe ridotte per le piccole e medie imprese, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di diritto annuale, applicabili alle variazioni delle AIC di carattere amministrativo ed a quelle connesse alla modifica del sito di produzione".

6. Il decreto del Ministro della salute di cui al comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24

aprile 2006, n. 219, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è applicabile dal mese successivo a quello della sua entrata in vigore».

All'articolo 10, comma 6, al primo periodo, le parole: «0,7 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «2,7 milioni di euro» *e, al secondo periodo, le parole*: «0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» *sono sostituite dalle seguenti*: «2,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017» *e dopo le parole*: «dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307» *sono aggiunte le seguenti:* «, e quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

All'articolo 11:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I contratti tra privati stipulati ai sensi dell'articolo 67-*quater*, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del medesimo comma 8, l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, nonché sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta lettera *e)*, e per ulteriori inadempimenti. Ai fini della certificazione antimafia di cui all'articolo 67-*quater*, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito il ricorso all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 89 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce la regolarità formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza delle prefetture -- Uffici territoriali del Governo. Si applica l'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 436, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "si applica nella misura del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica limitatamente alle lettere *a)* e *b)* e si applica nella misura del 50 per cento limitatamente alla lettera *c)*"»;

al comma 2, le parole: «Il progettista e» *sono soppresse, le parole: «*non possono» *sono sostituite dalle seguenti: «*non può*», dopo la parola*: «rapporti» *è inserita la seguente*: «diretti » e *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: «né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone, altresì, copia ai comuni interessati per gli idonei controlli anche a campione»;

al comma 3, le parole: «purché non in corso di esecuzione,» *sono sostituite dalle seguenti*: «, ivi compresi i contratti preliminari,» *e le parole*: «entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti*: «prima dell'approvazione della progettazione esecutiva»;

al comma 5, *primo periodo, dopo le parole*: «conclusione lavori» *sono inserite le seguenti*: «e di ripristino dell'agibilità sismica»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili a amministratori di condominio,

rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento, per ogni mese e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni»;

al comma 7, *le parole*: «e concordato preventivo» *sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: «La disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui all'articolo 67-*quater*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile.

7-*ter*. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo. L'esecuzione degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di priorità definito dai comuni per l'erogazione del contributo che è concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo, può essere ceduto o offerto in garanzia, pena la nullità della relativa clausola»;

il comma 10 è soppresso;

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli

edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera *a),* della legge 20 maggio 1985, n. 222, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La stazione appaltante può acquisire i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la compatibilità con i princìpi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al comma 9 del presente articolo, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante.
Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
11-*ter*. Al comma 8-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Tale modalità di riparto può essere utilizzata dai comuni fino al 31 marzo 2016. Dal 1º aprile 2016, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del progetto CASE e nei MAP".
11-*quater*. Dalle disposizioni di cui al comma 11-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente»;
*al comma 12, al primo periodo, dopo le pa*role: «dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,» *sono inserite le seguenti*: «come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190,» *e, alla lettera b), le parole*: «promozione dei servizi turistici e culturali» *sono sostituite dalle seguenti*: «promozione turistica e culturale»;
dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-*bis*. All'articolo 67-*ter*, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "immobili privati" sono inserite le seguenti: "sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai comuni".
14-*ter*. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "anni 2014 e 2015" sono inserite le seguenti: "nonché per gli anni 2016 e 2017"»;
dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-*bis*. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera *f)*, dopo le parole: "produce rifiuti" sono inserite le seguenti: "e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione";
b) alla lettera *o)*, dopo la parola: "deposito" sono inserite le seguenti: "preliminare alla raccolta";

c) alla lettera *bb)*, alinea, la parola: "effettuato" è sostituita dalle seguenti: "e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati" e dopo le parole: "sono prodotti" sono inserite le seguenti: ", da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti".

16-*ter*. All'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il comma 3 è sostituito dal seguente: "*3*. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni".

16-*quater*. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione interessata";

b) al comma 12, primo periodo, le parole: da: "Bagnoli-Coroglio" fino a: "di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale società *in house* dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015,";

c) il comma 13 è sostituito dai seguenti:

"13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonché il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato e composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonché altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto programma.

13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la società di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria.

13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il comune di Napoli può chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9";

d) il comma 13-*ter* è abrogato»;

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*».*

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*. - *(Disposizioni in materia di economia legale)*. -- *1*. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, continuano ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, nel termine stabilito dall'articolo 99, comma 2-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *(Zone franche urbane -- Emilia) -- 1*. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e Albareto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;

c) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *"de minimis"* nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1,

posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.
6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.
7. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo.
L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. I comuni di Cento e Carpi possono accedere ad una quota massima del 10 per cento delle risorse stanziate per ogni annualità.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
All'articolo 13:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2016»;
al comma 1, dopo le parole: «della regione Lombardia» *sono inserite le seguenti:* «, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione,».
Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-*bis*. - *(Istituzione di una zona franca nella regione Sardegna). -- 1.* Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2013, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la regione Sardegna e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 13-*ter*. - *(Misure per la città di Venezia) -- 1*. Per garantire l'effettiva attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, all'articolo 4, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, dopo le parole: "a presiederlo," sono inserite le seguenti: "dal Ministro dell'economia e delle finanze,".
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, comma 3, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "non più di due volte";
b) all'articolo 14:
1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La durata dell'incarico dei direttori di settore non può eccedere la durata dei programmi previsti per i dodici mesi immediatamente successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha nominati";
2) il comma 3 è abrogato;
c) all'articolo 17, comma 2, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "non più di due

volte".

Art. 13-*quater*. - *(Proroga di termine di cantierabilità)*. -- *1*. Il termine di cantierabilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 ottobre 2015».

All'articolo 15:

al comma 3, le parole: «nei limiti di 70 milioni di euro annui» *sono sostituite dalle seguenti*: «nei limiti di 90 milioni di euro annui»;

al comma 4, le parole: «una somma non superiore a 70 milioni di euro annui» *sono sostituite dalle seguenti*: «una somma non superiore a 90 milioni di euro annui»;

al comma 5, al secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

All'articolo 16, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) le parole: "12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

2) le parole: ", di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015" sono sostituite dalla seguente: "annui";

b) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*ter*. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1º gennaio 2016, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di 'Soprintendenza Pompei'. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure di carattere organizzativo necessarie all'attuazione del presente comma, nonché sono definite le modalità del progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle funzioni e delle strutture di cui al periodo precedente";

c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2016, nel limite massimo di 900.000 euro annui, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia".

1-*ter*. All'articolo 52, comma 1-*ter*, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "d'intesa con" sono inserite le seguenti: "la regione e";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "del Ministero" sono inserite le seguenti: ", la regione".
1-*quater*. Al fine di assicurare l'effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 31 ottobre 2015, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa con la Conferenza unificata, è adottato un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano può prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province, con esclusione di quelle trasformate in città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e l'eventuale trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprietà delle province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il medesimo piano possono altresì essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra lo Stato e gli enti territorialmente competenti.
1-*quinquies*. Per le medesime finalità di cui al comma 1-*quater,* entro il 31 ottobre 2015, le unità di personale nei profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo in servizio a tempo indeterminato presso le province possono essere trasferite alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate per l'inquadramento del personale del comparto scuola comandato presso il medesimo Ministero e comunque per un importo pari ad almeno 2,5 milioni di euro annui. A decorrere dal completamento della procedura di mobilità di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.
1-*sexies*. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, nonché per assicurare criteri e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico, al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: "dei commi 2 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 6";
b) all'articolo 5:
1) il comma 2 è abrogato;
2) al comma 3, dopo le parole: "funzioni di tutela su" sono inserite le seguenti: "manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni,";
3) al comma 7, le parole: "commi 2, 3, 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 4, 5 e 6";
c) al comma 3 dell'articolo 63, le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 4"».
Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-*bis*. - *(Misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di amministrazione di associazioni e fondazioni con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità)*. -- *1.* Il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

"420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che ricadono nel territorio di più province, che comprovino la gratuità dei relativi incarichi".

Art. 16-*ter*. - *(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)* -- . *1.* Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unità nella Polizia di Stato, di 1.050 unità nell'Arma dei carabinieri, di 400 unità nel Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015 e al 1º ottobre 2016, attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera *b)*, e all'articolo 2201, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in data non anteriore al 1º gennaio 2011, nonché, per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi. L'Arma dei carabinieri è autorizzata, altresì, per gli ulteriori posti residui, all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4, lettera *a)*, per gli anni 2015 e 2016.

2. Con provvedimenti dei Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie.

3. Per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unità, per l'anno 2015 a valere sulle facoltà assunzionali del 2016, previste dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015, attingendo, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis,* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015 limitatamente ai ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Le residue facoltà assunzionali relative agli anni 2016 e 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis,* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi 1 e 3, possono essere effettuate in data non anteriore, rispettivamente, al 1º dicembre 2016 e al 1º dicembre 2017, fatta eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data non anteriore al 1º

dicembre 2016.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 16.655.427 euro e di 11.217.902 euro, rispettivamente, per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per i rispettivi anni 2015 e 2016, per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati».

Art. 16-*quater*. - *(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di comuni della regione Calabria). -- 1*. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i comuni della regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207, anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. In caso di mancato rispetto, per l'anno 2014, del patto di stabilità interno, al solo scopo di consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e già finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *d)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Dopo la tabella 2 sono aggiunte le seguenti:

«Tabella A
*(articolo 9-*ter*, comma 1, lettera* a)*)*

BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici
BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici
BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari
BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti
BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria
BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione
BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari
BA1130 B.2.A.11.4) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da privato
BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi -- Altri soggetti pubblici
BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato -- articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale -- area sanitaria
BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -- area sanitaria
BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico -- Altri soggetti pubblici della Regione
BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato
BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia
BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia
BA1600 B.2.B.1.3) Mensa
BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento

BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica
BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti
BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche
BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità
BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze
BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione -- R.C. Professionale
BA 1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione -- Altri premi assicurativi
BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato
BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi -- Altri soggetti pubblici
BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato
BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale -- area non sanitaria
BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -- area non sanitaria
BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato
BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni
BA2000 B.4.A) Fitti passivi
BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio -- area sanitaria
BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio -- area non sanitaria
BA2050 B.4.C.1) Canoni di *leasing* -- area sanitaria
BA2060 B.4.C.2) Canoni di *leasing* -- area non sanitaria
BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione

Tabella B
*(articolo 9-*duodecies*, comma 3)*

Aumento % tariffe per anno	2016	2017	2018	A decorrere 2019
5% su informazione scientifica	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tariffe	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Convegni e Congressi	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Ispezioni	6,25%	12,5%	11,5%	4,7%
Diritto annuale	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Totale	3,9%	7,8%	8,5%	4,65%

».

Al titolo del decreto-legge sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1977
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"
Titolo breve: *d.l. 78/2015 - misure finanziarie enti territoriali*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente	
N. 418 (pom.) 30 giugno 2015	(Proposto ciclo di audizioni)
N. 420 (pom.) 1 luglio 2015	
N. 421 (ant.) 2 luglio 2015	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 9 luglio 2015 alle ore 18:00
N. 4 (ant.) 7 luglio 2015	Audizioni informali
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	
N. 422 (pom.) 7 luglio 2015	
N. 424 (pom.) 8 luglio 2015	(rinvio dell'esame)

N. 426 (pom.) 14 luglio 2015	Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo: 15/7/2015 h: 11.
N. 427 (nott.) 14 luglio 2015	
N. 429 (pom.) 15 luglio 2015	Testo emendamenti e subemendamenti allegato al resoconto
N. 430 (ant.) 16 luglio 2015	Fissato termine per la presentazione degli ulteriori emendamenti del governo 17/7/2015 h. 20 Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del governo: 20/7/2015 h. 15. (Testo emendamento allegato al resoconto)
N. 431 (ant.) 21 luglio 2015	(Testo degli emendamenti allegato al resoconto)
N. 432 (pom.) 21 luglio 2015	Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti a emend. del governo 21/7/2015 h. 20. (Testo degli emendamenti e odg allegato al resoconto)

N. 433 (nott.) 21 luglio 2015	(Testo degli emendamenti allegato al resoconto)
N. 435 (ant.) 23 luglio 2015	Fissato termine subemendamenti all'emendamento del Governo: 23/7/2015, h. 13.45. (Testo degli emendamenti allegato al resoconto)
N. 436 (pom.) 23 luglio 2015	(Testo degli emendamenti allegato al resoconto) Esito: **concluso l'esame** proposto testo modificato: e coordinamento formale

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 418 (pom.) del 30/06/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2015
418ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1971) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 3.8, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5,14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.25, 5.27, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.0.3, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.17, 5.0.18, 5.0.20, 5.0.21, 5.0.24, 5.0.25, 5.0.27, 5.0.28, 5.0.29, 5.0.30, 5.0.32, 5.0.34, 5.0.37, 5.0.38, 6-*bis*.4, 6-*bis*.0.1, 6-*bis*.0.3, 6-*bis*.0.7, 6-*bis*.0.8 e 6-*bis*.0.9. Necessitano di relazione tecnica gli emendamenti 2.14, 4.2, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105, 4.14, 5.2, 5.6, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.12, 5.0.16, 5.0.19, 5.0.22, 5.0.23, 5.0.26, 5.0.31, 5.0.33, 6.2 e 6-*bis*.0.2. Occorre valutare le

proposte 4.106, 5.1, 5.23 e 5.24 (per l'introduzione di un'eventuale clausola di invarianza), 5.29, 5.36, 5.37, 5.0.4, 5.0.9, 5.0.35, 6.6 e 6-*bis*.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta della relatrice in merito alla dichiarazione di onerosità degli emendamenti elencati.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti circa l'emendamento 6-*bis*.0.1, contenente una proposta già esaminata dalla Commissione trattando precedenti provvedimenti.

Il presidente AZZOLLINI concorda con il senatore D'Alì e ritiene possa essere espresso un parere di semplice contrarietà, come già accaduto in altre occasioni, per proposte emendative analoghe.

Il vice ministro MORANDO concorda, quindi, con la relatrice sulla necessità di richiedere alle amministrazioni competenti una relazione tecnica sulle proposte elencate. Quanto agli emendamenti 5.23 e 5.34, ritiene che il parere possa essere non ostativo a condizione di inserire una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto riguarda la proposta 5.29, ritiene che l'ampliamento della platea dei beneficiari produrrebbe un effetto oneroso sul bilancio dello Stato.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) esprime dissenso rispetto alla valutazione del Governo in merito all'emendamento 5.29, in quanto la proposta riguarda imbarcazioni di piccole dimensioni già iscritte nel novero della pesca, le quali esercitano, per brevi periodi dell'anno, l'attività di pesca-turismo.

Il PRESIDENTE fa notare che, qualora il fondo a cui si riferisce l'emendamento funzioni da tetto di spesa, la concessione del beneficio ad una platea più ampia di quella prevista a legislazione vigente non produrrebbe direttamente maggiori oneri. Ciò suggerisce l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Quanto all'emendamento 5.0.4, nell'esprimere il parere contrario del Governo, il vice ministro MORANDO fa presente che il fondo da cui si traggono le risorse necessarie è un fondo cosiddetto "rotativo", in quanto le somme erogate vengono contestualmente ripristinate. La proposta in esame, invece, ne utilizza le disponibilità senza provvedere a sostituirle, configurando, quindi, la fattispecie di finanziamento a fondo perduto e, pertanto, costoso.

Con riferimento all'emendamento 5.0.35, ritiene che l'onerosità della proposta possa essere superata attraverso una diversa formulazione che consenta di includere i prodotti beneficiati dai contributi nell'ambito delle scorte, le quali risultano già ammesse al beneficio stesso. Quanto, infine, alla proposta 6-*bis*.5, ritiene che la costituzione di nuove commissioni non sia foriera di maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non viene intaccato il principio secondo il quale ai membri non spettano rimborsi emolumenti a qualunque titolo corrisposti.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*), alla luce del dibattito svoltosi, propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.8, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5,14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.25, 5.27, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.0.3, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.17, 5.0.18, 5.0.20, 5.0.21, 5.0.24, 5.0.25, 5.0.27, 5.0.28, 5.0.29, 5.0.30, 5.0.32, 5.0.34, 5.0.37,

5.0.38, 6-*bis*.4, 6-*bis*.0.3, 6-*bis*.0.7, 6-*bis*.0.8, 6-*bis*.0.9, 2.14, 4.2, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105, 4.14, 5.2, 5.6, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.12, 5.0.16, 5.0.19, 5.0.22, 5.0.23, 5.0.26, 5.0.31, 5.0.33, 6.2, 6-*bis*.0.2, 5.1, 5.37, 5.0.4, 5.0.9, 5.0.35 e 6.6. Sulle proposte 5.23 e 5.24, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 6-*bis*.0.1, 5.29, 5.36 e 6-*bis*.5.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***

(Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'11 giugno scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato l'atteso decreto-legge recante misure urgenti in materia di enti territoriali. Il provvedimento in esame accoglie molte proposte degli enti territoriali nate durante la discussione della legge di stabilità per l'anno 2015 e successivamente all'approvazione della stessa, che consentiranno, in particolare ai comuni, di organizzare e gestire la propria attività amministrativa in un quadro di maggiori certezze finanziarie e normative. Il decreto-legge persegue i seguenti obiettivi prioritari: dare attuazione all'intesa sancita nella Conferenza Stato, città ed autonomie locali del 19 febbraio scorso, al fine di consentire agli enti locali, tramite la ridefinizione degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno 2015, di programmare l'attività finanziaria per l'anno in corso e di predisporre in tempi rapidi il bilancio di esercizio per l'anno 2015; prevedere l'attribuzione di spazi finanziari e l'anticipazione di risorse in favore degli enti locali in attesa della definizione del Fondo di solidarietà comunale e dei versamenti delle imposte locali, nonché l'assegnazione di ulteriori risorse ai comuni, anche al fine di consentire spese per specifiche finalità e in particolare per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio; consentire a città metropolitane, province e comuni, la rinegoziazione dei mutui e la rimodulazione dei piani pluriennali di riequilibrio; specificare e assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali come sancito nell'intesa raggiunta il 26 febbraio scorso in Conferenza Stato Regioni; proseguire negli interventi di pagamento dei debiti pregressi di Regioni ed enti locali maturati nei confronti delle imprese; affrontare e risolvere, seppure in via parziale, le problematiche relative al personale delle province in esubero e non essenziale per l'espletamento delle funzioni residuate e per superare il blocco delle assunzioni previsto per le amministrazioni pubbliche proprio per consentire una più agevole collocazione del personale delle province; proseguire negli interventi in favore delle aree territoriali colpite da eventi sismici nel 2009 (Abruzzo) e nel 2012 (Emilia-Romagna e Lombardia); superare la clausola di salvaguardia introdotta nella legge di stabilità 2015 a copertura delle misure di "*reverse charge*", che prevede l'incremento delle accise sui carburanti; favorire il funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e per l'avvio della carta d'identità elettronica; prevedere misure finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile; favorire il rafforzamento dei servizi per l'impiego.

Le misure riguardanti gli enti territoriali sono state adottate, in gran parte, tenendo conto delle intese sancite in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali del 19 febbraio scorso e in sede di Conferenza Stato Regioni del 26 febbraio 2015. Su di esse, i comuni hanno espresso un giudizio positivo sottolineando che il provvedimento segna un salto di qualità nell'attenzione del governo verso i Comuni e consente il miglioramento del quadro normativo e finanziario entro cui i Comuni sono chiamati ad operare. Sulle questioni rimaste fuori dal provvedimento, tuttavia i comuni hanno auspicato la prosecuzione del dialogo e del metodo utilizzato per arrivare nei prossimi mesi al superamento effettivo del patto di stabilità, all'adeguamento delle risorse proprie per le città metropolitane e all'impostazione della nuova "*local tax*". Per quanto riguarda le questioni problematiche riguardanti le province e le città metropolitane, invece, è atteso un contributo ulteriore, sia durante l'esame parlamentare del provvedimento sia nei prossimi provvedimenti.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 1 ridetermina per gli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno di comuni, province e città metropolitane e prevede, altresì, ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno, in particolare, in termini di maggiori spazi finanziari e di attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno. L'articolo 2 introduce alcune disposizioni al fine di consentire negli enti locali l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrato dal decreto legislativo correttivo n. 126 del 2014. L'articolo 3 prevede, a decorrere dall'anno 2016, di sopperire alla carenza momentanea di liquidità dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, attraverso un'anticipazione annuale. Inoltre, si prevedono ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015. Il comma 1 dispone la disapplicazione - al solo fine della ricollocazione del personale delle province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014 - della "sanzione" del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno (o nell'uno e nell'altro caso, se non sia rispettato il termine per l'invio della relativa certificazione). Il comma 2 prevede che il personale delle province che si trovi comandato o distaccato (alla data del 31 dicembre 2014) presso altra pubblica amministrazione sia trasferito presso di essa. Quali condizioni perché il trasferimento si perfezioni sono indicati: il consenso dell'interessato; la capienza della dotazione organica dell'amministrazione ricevente; la disponibilità delle risorse finanziarie a legislazione vigente. Deve comunque risultare garantita la sostenibilità finanziaria a regime della spesa. Il comma 3 novella l'articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 90 del 2014 che ha rimodulato il *turn-over* negli enti territoriali. La novella ora aggiunge la previsione della utilizzabilità altresì dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. Il comma 4 novella l'articolo 41, comma 2 del decreto-legge n. 66 del 2014, ossia quella disposizione che vieta alle amministrazioni pubbliche (escluso il Servizio sanitario nazionale) che registrino tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2002, di procedere nell'anno successivo ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. La novella esclude dal computo dei tempi medi di pagamento i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 66 del 2014 e dall'articolo 1, comma 1 e 10 del decreto-legge n. 35 del 2013. L'articolo 5 dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai "Servizi" di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di Polizia municipale. Per il transito sono poste agli enti locali alcune condizioni o facoltà che attengono ai seguenti profili: capienza della dotazione organica; programmazione triennale dei fabbisogni di personale; deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale; rispetto comunque del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento, e sostenibilità di bilancio; divieto di qualsivoglia assunzione per lo svolgimento di funzioni di polizia locale - a pena di nullità - fino a quando il personale appartenente al Corpo ed ai Servizi di Polizia municipale non sia stato completamente assorbito. Segnala, inoltre, un aspetto che il Servizio del bilancio, a suo parere, non ha tenuto in adeguata considerazione. Al personale della

Polizia municipale è richiesto lo svolgimento di un corso lungo e articolato della durata approssimativa di 3-4 mesi al fine di acquisire l'idoneità necessaria all'esercizio della funzione. Difficilmente il personale della polizia provinciale che non ha svolto questo tipo di corso potrà essere immediatamente operativo in seguito al trasferimento.

Il comma 1 dell'articolo 6 attribuisce un'anticipazione di liquidità a favore degli enti locali che risultino commissariati - ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di un anno alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame - in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Le anticipazioni sono concesse per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili da parte degli enti commissariati, nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2015. Il comma 3 dispone in ordine alla restituzione dell'anticipazione. Il comma 4 autorizza, ai fini della concessione dell'anticipazione, l'utilizzo di 40 milioni per il 2015 a valere sulle somme iscritte in conto residui della Sezione relativa agli enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti certi, liquidi ed esigibili. Il comma 5 stabilisce le modalità di restituzione delle anticipazioni. Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3 e 5 utilizzando parzialmente l'accantonamento riferito al Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo speciale di parte corrente. Il comma 7 autorizza gli enti locali destinatari delle norme in commento ad assumere fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato in deroga alle norme sui limiti alle assunzioni di personale nella pubblica amministrazione e alle disposizioni sanzionatorie in materia di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali. L'articolo 7 prevede una serie di disposizioni concernenti gli enti locali. Tra l'altro, si dispone in materia di rinegoziazione dei mutui, di affidamento della gestione dell'accertamento e della riscossione della TARES, di destinazione di quota parte delle risorse derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, di proroga dell?operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, di tassa sui rifiuti. L'articolo 8, ai commi da 1 a 5 provvede a incrementare di 2 miliardi le risorse per l'anno 2015 per i pagamenti da parte delle regioni dei debiti scaduti nel 2014 o fuori bilancio. I commi da 6 a 9 incrementano di 850 milioni le risorse per i pagamenti da parte degli enti locali delle medesime tipologie di debiti. I commi da 10 a 12 disciplinano l'attribuzione ai comuni e di un contributo di 530 milioni per il 2015 la relativa copertura. Il comma 13 anticipa dal 30 settembre al 30 giugno 205 il termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014. L'articolo 9, commi 1-8 prevede una serie di disposizioni concernenti le regioni. In particolare, si dispone in materia di concorso delle regioni alla determinazione dei propri equilibri finanziari e di contributo delle medesime ai fini del risanamento della finanza pubblica. Si rinviano all?anno 2017 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo n. 68 del 2011 e si dispone in tema di sanità ed università. Il comma 9 modifica le disposizioni contenute in diversi articoli del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. In particolare le modifiche sono le seguenti: l?articolo 2, comma 1, viene novellato con riferimento alla decorrenza iniziale del meccanismo di rideterminazione dell?addizionale regionale all?imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Nello specifico il termine iniziale previsto a legislazione vigente per l?anno 2013 viene sostituito con l?anno 2017 ed il relativo decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data del 31 luglio 2016; quest?ultima rappresenta il nuovo termine finale previsto per l?emanazione del decreto di cui all?articolo 7, comma 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 (tale nuova data è prevista dalla novella di cui si dirà di seguito). L?articolo 4, comma 2, viene novellato modificando i vigenti riferimenti temporali su cui si calcola l?aliquota di compartecipazione al gettito IVA che spetta a ciascuna regione a statuto ordinario. L?articolo 7, comma 1 viene modificato nella decorrenza iniziale, prevista nell?anno 2013, spostandola all?anno 2017; detta decorrenza è relativa alla soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7 si dispone che i trasferimenti da sopprimere

dovranno essere individuati non più entro il 31 dicembre 2011, bensì entro il 31 luglio 2016 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nell?articolo 15, commi 1 e 5, i termini iniziali relativi rispettivamente alle fonti di finanziamento delle spese regionali ed alla istituzione del fondo perequativo sono spostati dall?anno 2013 all?anno 2017. I commi 10 e 11 dell'articolo 9 concernono le università non statali che gestiscono policlinici universitari. La novella di cui al comma 10 estende la disciplina vigente per le università non statali che operino la suddetta gestione in forma diretta a quelle che la svolgano attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo. L'articolo 10 introduce talune modifiche alla norma istitutiva dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, recata dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale prevedendo l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe nazionale, di un archivio informatizzato contenente i registri dello stato civile tenuti dai comuni. La norma prevede altresì che l'Anagrafe nazionale fornisca ai comuni i dati necessari ai fini della tenuta delle liste di leva. I commi da 3 a 6 dettano disposizioni in materia di emissione e rilascio della carta d'identità elettronica e dispongono il superamento del progetto del Documento digitale unificato. Infine, riterrebbe utile un breve ciclo di audizioni, anche di carattere informale, dei sindacati e delle associazioni degli enti territoriali.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) segnala che l'articolo 11 reca disposizioni per assicurare la legalità e rendere più rapidi e trasparenti i processi di ricostruzione relativi al sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati (commi 1-8). Sono inoltre dettate disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione della ricostruzione di immobili pubblici danneggiati (comma 9 e seguenti). Il comma 9 prevede la predisposizione di programmi pluriennali degli interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati. Specifiche disposizioni sugli edifici soggetti a tutela sono recate dal comma 11. Il comma 10 istituisce la Stazione unica appaltante (SUA) per i territori colpiti dal sisma. Il comma 12 reca ulteriori risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma. I commi 13 e 14 recano novelle all'articolo 67-*ter* del decreto-legge n. 83 del 2012, in materia di organizzazione e funzioni degli Uffici speciali per la ricostruzione. Il comma 15 attribuisce al comune di L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per il 2015. Il comma 16 stabilisce che si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente all'attuazione delle misure previste dai commi 1-11, 13 e 14. L'articolo 12, comma 1, prevede che nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, purché aventi "zone rosse" nei centri storici, sia istituita una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il comma 2, possono beneficiare delle agevolazioni proprie del regime delle Zone franche urbane (ZFU) le micro-imprese con un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5, già costituite alla data di presentazione dell'istanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2014: esse devono svolgere la propria attività all'interno della zona franca e non devono essere sottoposte a liquidazione volontaria o procedure concorsuali. Per il comma 3 le agevolazioni derivanti dal regime ZFU sono concesse nei limiti ed alle condizioni di operatività degli aiuti di stato *de minimis*, mentre il comma 4 prevede che i soggetti beneficiari abbiano la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca. Le agevolazioni sono tipizzate dal comma 5. Il comma 6 precisa che le relative esenzioni operano esclusivamente per due periodi di imposta. Il comma 7 destina i 20 milioni di euro - per ciascuno degli anni 2015 e 2016 - tratti dalle risorse del fondo già esistente per le ZFU; ai fini applicativi, il comma 8 rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, e successive modificazioni. L'articolo 13 reca disposizioni in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia-Romagna. Il comma 1 autorizza il Presidente della regione Lombardia a destinare contributi diretti, fino a 205 milioni per talune finalità previste dal decreto-legge n. 74 del 2012 (concernente gli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma). Il comma 3 prevede una riduzione degli obiettivi del

patto di stabilità interno per i comuni dell'Emilia-Romagna, per i comuni della regione interessati dal sisma del 2012, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani ricostruzione. Il comma 4 prevede una proroga dei termini per le esenzioni IMU previste in seguito al sisma. Il comma 5 estende taluni benefici in relazione ai danni subiti dai prodotti agricoli in corso di maturazione e di stoccaggio. L'articolo 14 sposta 30 settembre 2015 il termine - previsto al 30 giugno prossimo, dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 - per l'eventuale aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dall'anno in corso. L'articolo 15 concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro. Il comma 1 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei. Il comma 2 introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro. I successivi commi 3 e 4 consentono che le convenzioni con le regioni a statuto ordinario prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione dei servizi in oggetto avvalendosi del fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale. Il comma 5 consente, per il solo anno 2015, un meccanismo di anticipazione delle risorse finanziarie che sarebbero erogabili a seguito della stipulazione della convenzione. Il comma 6 pone una novella di coordinamento, in relazione alle suddette norme finanziarie. L?articolo 16 prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di cui all'articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio da svolgersi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure. L'articolo 17 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria ai fini dell'immediata attuazione di quanto previsto dal decreto-legge in esame.

Al fine di acquisire maggiori informazioni sugli aspetti tecnici del provvedimento in esame, propone, poi, di valutare la possibilità di audire un numero limitato di soggetti interessati. Con particolare riferimento all'Anac, fa presente che se ne rende necessaria l'audizione, cui ha fatto riferimento anche la senatrice Zanoni, al fine di chiarire se le disposizioni introdotte per rendere più chiara e trasparente la ricostruzione delle aree colpite dal sisma in Abruzzo non rischino, invece, di bloccarne il processo.

Per tutti profili di carattere finanziario attinenti a quantificazione e copertura fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede di audire un sindacato della Polizia provinciale, che indicherà con più precisione qualora si decidesse di procedere ad un ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE fa presente che si valuterà, dopo la discussione generale, l'opportunità di audire in numero limitato i soggetti interessati dal provvedimento, ovvero di richiedere agli stessi la presentazione di memorie scritte, qualora ciò non fosse consentito dai tempi di esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880) ***Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo***
(Parere all'8a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1° seduta antimeridiana del 25 giugno.

Il relatore SANGALLI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.24 e 1.25. Occorre valutare le proposte 1.2 e 1.3 di analoga portata il cui meccanismo di privatizzazione potrebbe abbassare il valore della vendita con conseguente danno per il bilancio dello Stato. Occorre altresì valutare le proposte 1.23, 1.26, 1.27 e 1.32. Per quanto riguarda l'articolo 2, segnala che comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.1, 2.85, 2.94 e 2.0.1. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 2.2, 2.5 e 2.131. Occorre poi valutare gli emendamenti 2.3 (per profili analoghi alla proposta 1.2), 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 (in ordine alla scarsa chiarezza del testo), 2.10 (e l'analogo 2.11), 2.12 (e per l'analogo profilo circa l'aumento dei membri del consiglio di amministrazione rispetto alla legislazione vigente le proposte 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71e 2.72), 2.95, 2.102, 2.106, 2.146, 2.149, 2.151, 2.155, 2.168, 2.169, 2.170, 2.180, 2.181, 2.183, 2.198, 2.199, 2.200, 2.204, 2.207 (in ordine alla portata normativa della proposta), 2.213, 2.223 (in ordine alla portata normativa della proposta che non risulta chiara). In relazione all'articolo 3, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 3.21 (in relazione alla lettera c del comma *1-ter*) e 3.0.1. Occorre poi valutare gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14 e 3.16. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.35, 4.36, 4.42 e 4.0.1. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 4.6, 4.7, 4.12 e 4.0.2. Occorre poi valutare le proposte 4.5, 4.38 e 4.39 (in relazione all'introduzione del parere delle commissioni competenti per i profili finanziari) e 4.43. In relazione all'articolo 5, comportano maggiori oneri le proposte 5.8, 5.11 e 5.31. Appare necessario acquisire una relazione tecnica per la valutazione della proposta 5.35. Occorre altresì valutare gli emendamenti 5.5, 5.23 e 5.24 (al fine dell'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri), 5.25, 5.27, 5.28 e 5.32 5.33 (in relazione all'introduzione del parere delle commissioni competenti per i profili finanziari) e 5.0.1. Per quanto riguarda infine gli emendamenti riferiti all'articolo 6, comportano maggiori oneri le proposte 6.9 e 6.10. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'onerosità dell'emendamento 1.24, mentre richiede la sospensione dell'esame della proposta 1.25, la quale dispone il ripristino di un accordo sancito da una convenzione pre-esistente tra lo Stato e la provincia di Bolzano, per consentire al Governo un esame approfondito.

Sugli emendamenti 1.27 e 2.85 ritiene opportuno acquisire dalle amministrazioni competenti

una base di relazione tecnica. Ritiene che l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria possa risolvere il carattere oneroso della proposta 1.32, mentre esprime un parere contrario sulla proposta 2.94 nonché sulla proposta 2.0.1.

Il relatore SANGALLI (*PD*), alla luce delle valutazioni del Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.24, 1.27, 2.1, 2.85 (limitatamente alla seconda parte, a partire dalla parola: "conseguentemente"), 2.94 e 2.0.1. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.2 e 1.3. Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.32, all'inserimento di una clausola d'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione della proposta 1.25, sulla quale il parere rimane sospeso. Il parere è altresì sospeso su tutti i restanti emendamenti dall'articolo 2 al termine, nonché su tutte le riformulazioni.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 420 (pom.) del 01/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 2015
420ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (n. 175)
(Osservazioni alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando che, non essendo assistito da relazione tecnica positivamente verificata, è opportuno chiarire se il provvedimento - pur avendo carattere regolamentare - sia stato esaminato dalla Ragioneria Generale dello Stato con esito positivo.
Per quanto di competenza, segnala che occorre valutare l'opportunità di specificare, all'articolo 9, comma 1, che la facoltà di istituire sedi all'estero è sempre subordinata alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 125 del 2014. Analogamente osserva che la relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento riferisce circa una duplice possibilità per l'individuazione della sede centrale a Roma dell'Agenzia: una prima ipotesi consiste nell'utilizzo gratuito di immobili già nella disponibilità del Ministero, la seconda nella locazione onerosa presso terzi di altri immobili più distanti. Appare evidente come il principio di economicità dell'azione amministrativa imporrebbe la scelta della prima opzione, e suggerirebbe pertanto di esplicitare nel testo dell'articolato una preferenza per gli immobili demaniali o le sedi

comunque già nella disponibilià della pubblica amministrazione, specularmente a quanto chiarito dal testo della legge per le sedi all'estero (articolo 17, comma 7). Quanto all'articolo 10, andrebbe chiarito che il riferimento dell'articolo 10, comma 1, alla contrattazione decentrata riguarda solo la necessità tecnica di definire i profili professionali specifici dell'Agenzia, e non può comportare l'attribuzione di uno *status* giuridico-economico superiore, dal momento che la legge istitutiva prevede l'applicazione del contratto collettivo del comparto Ministeri senza deroghe (articolo 19, comma 4). L'articolo 13 dello schema richiama le fonti di finanziamento dell'Agenzia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 della legge. Stante, tuttavia, l'ampia variabilità degli introiti previsti in tutte le voci di possibile finanziamento, occorre chiarire se lo statuto sia in grado di creare delle rigidità sul lato della spesa, con conseguenze negative sul bilancio dello Stato. Si dovrebbe, pertanto, valutare la necessità di specificare che - in caso di riduzione degli stanziamenti ministeriali per la cooperazione, di riduzioni delle dotazioni finanziarie del MAECI da parte del Parlamento o di insufficienza delle altre fonti di entrata rispetto alle originarie previsioni - il Direttore dell'Agenzia è tenuto, stanti gli ampi poteri affidatigli dall'articolo 5, a disporre la corrispondente riduzione dell'attività dell'Agenzia o la limitazione delle proprie strutture o spese all'estero. Occorre un chiarimento anche sulla portata dell'articolo 23, ove si prevede che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo possa mettere a disposizione del Direttore dell'Agenzia, dal momento della nomina, il proprio personale comandato. Non è chiaro, infatti, come mai non si sia specificato a quali fini viene garantita questa ampia disponibilità (probabilmente ci si riferisce alle attività funzionali all'avvio dell'attività della stessa Agenzia) né si sia fornito un criterio di proporzionalità tra le specifiche esigenze e il contingente di personale concretamente utilizzato, al fine di evitare scoperture di personale presso gli uffici del Ministero che proseguono la loro attività ordinaria. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conferma che il provvedimento è provvisto di una relazione tecnica realizzata in raccordo con la Ragioneria generale dello Stato, anche se nello stampato non compare una formale verifica positiva. Quanto alle osservazioni specifiche sollevate dal relatore, ribadisce che le sedi all'estero potranno essere istituite solo in presenza delle adeguate disponibilità di bilancio, anche se non vi è una contrarietà del Governo a ripetere questo principio anche all'interno dello statuto. Chiarisce, poi, che l'individuazione della sede centrale di Roma, ancora articolata in due ipotesi nella relazione, è nel frattempo maturata in favore degli edifici demaniali adiacenti al Ministero degli affari esteri, già disponibili. Rispetto all'osservazione concernente l'articolo 10, conferma che l'intendimento del Governo è senz'altro quello di affidare alla contrattazione decentrata solamente un ruolo di identificazione tecnica di profili professionali e mansioni, senza alcuna possibilità di miglioramenti dello *status* giuridico o economico per questa via. Assicura, inoltre, che le risorse a disposizione dell'Agenzia per ciascun anno finanziario saranno strettamente legate agli stanziamenti deliberati dal Parlamento per le politiche di cooperazione allo sviluppo. Corrobora, da ultimo, l'ipotesi formulata dal relatore circa la destinazione del personale messo a disposizione del futuro direttore dell'agenzia: si tratta effettivamente di dipendenti necessari per lo svolgimento delle funzioni connesse all'avvio dell'attività. L'ampio numero di risorse umane prefigurate dallo statuto consegue alle specifiche necessità della costituzione del nuovo ente.

Il presidente AZZOLLINI prende atto dei chiarimenti resi e si dichiara in attesa di ricevere la formale verifica della Ragioneria sul testo, come da prassi.

Il relatore SANTINI (*PD*) preannuncia che predisporrà una bozza di parere da sottoporre al voto della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1880) ***Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo***

(Parere all'8a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO prende la parola sull'emendamento 3.21, confermando le valutazioni espresse dal relatore circa l'onerosità della lettera *c)*. Condivide anche la presenza di maggiori oneri in relazione alla proposta 3.0.1. Diverso, a sua opinione, il caso degli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, che appaiono neutri dal punto di vista della finanza pubblica.

Il PRESIDENTE osserva che la proposta 3.5 appare limitare in modo sostanziale la possibilità di azioni di responsabilità rispetto alla gestione aziendale, diminuendo pertanto il livello di controllo.

Il vice ministro MORANDO condivide l'analisi del Presidente, evidenziando che, invece, il successivo emendamento 3.6 appare meno restrittivo. Quanto all'emendamento 3.10 e all'analogo 3.11, essi appaiono, da diversi punti di vista, non in linea con il dettato del diritto europeo, e pertanto idonei a generare un contenzioso con le autorità di tutela della concorrenza. Analogo giudizio negativo esprime sulla proposta 3.13, mentre non ritiene vi siano osservazioni di carattere finanziario sugli emendamenti 3.14 e 3.16.

Il relatore SANGALLI (*PD*), alla luce delle considerazioni svolte, propone l'espressione di un parere così formulato: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.21 (limitatamente alla lettera *c)* del comma 1-*ter*), 3.0.1, 3.5, 3.10, 3.11 e 3.13. Esprime, altresì, un parere di semplice contrarietà sulla proposta 3.6. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti all'articolo 3. Il parere è sospeso sulle proposte rimanenti riferite agli articoli da 4 al termine e sull'emendamento 1.25 precedentemente accantonato, nonché su tutte le riformulazioni.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice LEZZI (*M5S*), facendo seguito alle richieste di audizioni già formulate nel corso della seduta di ieri, evidenzia l'opportunità di svolgere le stesse prima della discussione generale.

Il PRESIDENTE fa presente che l'organizzazione e lo svolgimento di audizioni prima della discussione generale appare incompatibile con la necessità di un celere ed ordinato svolgimento dei lavori, specialmente in considerazione del carattere di conversione di un decreto-legge dell'atto esaminato. Fa poi presente che sarà stabilità nella giornata di domani l'eventuale calendario delle audizioni nonché il termine per la presentazione degli emendamenti.

Dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) dichiara la propria insoddisfazione per le norme in tema di messa in sicurezza degli edifici scolastici contenute nel decreto. Ritiene, infatti, che nonostante le ripetute dichiarazioni di intenti del Presidente del Consiglio circa la necessità di interventi ad ampio spettro sugli edifici scolastici, le previsioni del testo - limitate al solo caso della bonifica da amianto - risultino limitate e non risolutive per i problemi in parola. Gli spazi finanziari garantiti agli enti locali dal decreto sono limitati e una recente circolare applicativa della Presidenza del Consiglio risulta ulteriormente restrittiva, imponendo complicazioni procedurali. Preannuncia, dunque, che anche tramite emendamenti chiederà un ampliamento dell'intervento sul punto.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) richiama l'articolo 11 del decreto che interviene nel processo di ricostruzione della aree dell'Abruzzo colpite da sisma del 2009. Il provvedimento del Governo risulta senz'altro apprezzabile, perché mira a migliorare ed accelerare la ricostruzione, nell'ambito delle risorse già stanziate, aumentando la vigilanza contro le possibili infiltrazioni criminali. Nonostante il contesto ampiamente positivo, considera il testo migliorabile, innanzitutto intervenendo su alcune dichiarazioni di incompatibilità in esso contenute, che escluderebbero senza ragione diversi professionisti ed imprese dai lavori di ricostruzione. Ravvisa, inoltre, la necessità di intervenire sul processo di ricostruzione degli edifici pubblici e religiosi che si trovino inseriti in contesti urbanistici privati, il cui ritardo sta influenzando negativamente anche quelle attività di ripristino. Un ultimo aspetto che ritiene di mettere in luce riguarda profili di tipo specificamente contabile relativamente alla ripartizione del Fondo di riequilibrio degli enti locali: i contributi sono assegnati a tali enti sulla base della spesa degli ultimi anni finanziari; nel caso dell'anno 2009, nel quale si è verificato l'evento sismico, tali dati non dovrebbero essere considerati per i comuni del cratere, essendo evidente che il picco di spesa registrato in quel periodo si presenta anomalo rispetto alla gestione ordinaria per la necessità di dare risposte immediate alla prima fase emergenziale.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ribadisce quanto già osservato in precedenti occasioni circa il carattere palesemente discriminatorio degli interventi di sostegno alle popolazioni colpite da calamità naturali. In particolare, la totale esclusione della Sardegna emerge anche in questo decreto, dove invece si va incontro nuovamente alle necessità di altri territori già oggetto di sostegno in diverse e ripetute occasioni. Passa poi ad esprimere una forte preoccupazione sulle problematiche, ancora insolute, derivanti dal processo di ristrutturazione delle province. Se, da un lato, vi è stata scarsissima attenzione per il personale dipendente da tali enti, la cui collocazione professionale ad oggi è ancora pesantemente incerta, dall'altro lato, le competenze delle province non sono state oggetto di una

razionale ed organica revisione. Cita il caso dei servizi per l'impiego, trattati solo dal punto di vista burocratico, senza alcuna attenzione per l'efficienza e la capacità di rispondere alle istanze dei disoccupati. Ricorda che in diversi paesi europei sono state avviate esperienze molto più edificanti, sia in termini di coinvolgimento dei cittadini interessati ai processi di mobilità, sia per quanto riguarda l'efficacia degli interventi di riqualificazione e formazione dei lavoratori.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 421 (ant.) del 02/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2015
421ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1568 e 205-A) ***Disposizioni in materia di agricoltura sociale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente AZZOLLINI avverte che sono stati trasmessi dall'Assemblea gli ulteriori emendamenti 7.100 (testo 2) e 2.100 (testo corretto). Il primo emendamento recepisce la condizione posta sul testo originario dalla Commissione bilancio, mentre il secondo, sul quale era stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non sembra superare il problema nella sua nuova versione.

Il vice ministro MORANDO reputa che la nuova formulazione dell'emendamento 7.100 consenta di superare gli aspetti problematici della proposta, mentre esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 2.100 (testo corretto), in quanto la sua valutazione richiederebbe un'approfondita relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Alla luce delle valutazioni espresse dal Governo, la relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 7.100 (testo 2) e 2.100 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea, relativi al

disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.100 (testo 2) e parere non ostativo sull'emendamento 7.100 (testo 2).".

La Commissione approva.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (n. 175)

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con presupposti e condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° luglio.

Il relatore SANTINI (*PD*), alla luce delle considerazioni svolte nel corso dell'ultima seduta, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative nei seguenti presupposti: che per la designazione della sede centrale in Roma dell'Agenzia si sia optato per l'utilizzo di immobili demaniali, contigui o connessi al Ministero degli affari esteri, già disponibili; che, in caso di riduzione dei finanziamenti destinati all'attività di cooperazione allo sviluppo, sia possibile rimodulare adeguatamente anche l'ambito di intervento dell'Agenzia e la consistenza delle relative strutture; che la messa a disposizione di personale da parte del Ministero degli affari esteri per l'avvio dell'attività dell'Agenzia, prevista dall'articolo 23 del provvedimento, non pregiudichi l'attività ordinaria del Dicastero né determini un aumentato fabbisogno di personale per lo stesso; e con le seguenti condizioni: che all'articolo 9, comma 1, la facoltà per l'Agenzia di istituire sedi all'estero sia prevista espressamente solo "nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili"; che all'articolo 10, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "Con la contrattazione decentrata di cui al primo periodo non possono essere stabiliti miglioramenti dello stato giuridico o del trattamento economico rispetto al contratto collettivo nazionale applicabile".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° luglio.

Il PRESIDENTE, prima di proseguire nella discussione generale, propone di fissare alle ore 18 di giovedì 9 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

La relatrice ZANONI (*PD*) ricorda, quindi, che era stato proposto lo svolgimento di audizioni informali delle organizzazioni sindacali per la parte relativa al personale e delle associazioni degli enti territoriali. Era, poi, stata proposta anche l'audizione dell'Ance e, da parte della senatrice Chiavaroli, dell'Anac.

Il senatore SANGALLI (*PD*) riterrebbe utile, qualora fosse audita l'Ance, anche l'audizione di Confindustria e R.ete. Imprese Italia.

Il PRESIDENTE, al fine di contenere il numero dei soggetti auditi, in stretta relazione al contenuto del testo del disegno di legge in esame propone l'audizione informale di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal, nonché dell'Anci, dell'Upi e della Conferenza dei presidenti delle Regioni. Le audizioni informali dovrebbero avvenire nella mattinata di martedì 7 luglio per poter proseguire, poi, l'esame del provvedimento dal pomeriggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 4 (ant.) del 07/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4
MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Orario: dalle ore 11 alle ore 14,10

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N.1977 (D.L. 78/2015 - MISURE FINANZIARIE ENTI TERRITORIALI)

1.3.2.1.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 422 (pom.) del 07/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015
422ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880) ***Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo***
(Parere all'8a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° luglio.

In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 4, 5 e 6, il vice ministro MORANDO concorda con il relatore circa l'onerosità delle proposte elencate. Concorda, altresì, sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 4.6, 4.7, 4.12, 4.0.2, 5.35, 5.25 e 5.32. Ritiene, altresì, suscettibile di produrre maggiori oneri la proposta 4.43. Esprime, invece, un parere non ostativo, sull'emendamento 4.5, che considera neutrale dal punto di vista finanziario. Quanto alle proposte 4.38 e 4.39, il parere è non ostativo a condizione che si preveda l'esame degli schemi di decreto legislativo da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Esprime considerazioni analoghe sulla proposta 5.33. Quanto agli emendamenti 5.5, 5.23 e 5.24, ritiene che il parere non ostativo possa essere condizionato all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria. Chiede, infine, che il parere rimanga sospeso sulla proposta 5.28, al fine di consentire agli uffici del Governo di esaminare

la proposta in misura approfondita unitamente agli analoghi emendamenti già sospesi nel corso delle precedenti sedute. Condivide altresì la valutazione di onerosità delle proposte 6.9 e 6.10.

Il relatore SANGALLI (*PD*) illustra, poi, gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2), quest'ultimo limitatamente al capoverso 49-*ter*, comma 1. Occorre altresì valutare le proposte 1.24 (testo 2), 1.25 (testo 2) e 2.170 (testo 2) e i relativi subemendamenti 2.170 (testo 2)/1 e 2.170 (testo 2)/2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO chiede che rimanga sospeso l'esame delle proposte 1.24 (testo 2) e 1.25 (testo 2), congiuntamente alla proposta 5.28 appena considerata, in relazione alle quali il Governo si impegna a presentare una proposta di riformulazione che consenta di superare l'incoerenza, sotto il profilo finanziario, della legislazione vigente in merito. Reputa, inoltre, neutrali dal punto di vista finanziario la proposta 2.170 (testo 2) e i relativi subemendamenti. Concorda, invece, con il relatore, circa l'onerosità delle proposte 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2), quest'ultima limitatamente al capoverso 49-*ter*, comma 1.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) invita il Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di azionista unico della Rai, a porre maggiore attenzione al processo di riforma e ridefinizione della *governance* aziendale, anche attraverso un intervento sul merito delle proposte emendative.

Alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito e dei pareri resi dal Governo, il relatore SANGALLI (*PD*) propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.35, 4.36, 4.42, 4.0.1, 4.6, 4.7, 4.12, 4.0.2, 4.43, 5.8, 5.11, 5.31, 5.35, 5.25, 5.32, 6.9, 6.10, 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2) (limitatamente al capoverso 49-ter, comma 1). Il parere di nulla osta sulle proposte 5.5, 5.23 e 5.24 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria degli oneri, mentre sulle proposte 4.38, 4.39 e 5.33 il parere non ostativo è condizionato, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione del parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti ad eccezione che sulle proposte 1.25, 1.25 (testo 2), 1.24 (testo 2) e 5.28 sulle quali il parere è sospeso.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio, con il seguito della discussione generale.

Il senatore BROGLIA (*PD*), anche alla luce delle audizioni informali svoltesi nel corso della mattinata, osserva che il decreto-legge in esame non è sufficiente a far fronte ai numerosi problemi emersi nel corso dell'attuazione del processo di riforma degli enti territoriali avviato dalla legge n. 56 del 2014. Ritiene, tuttavia, che il provvedimento presenti aspetti positivi e cita, ad esempio, l'intervento sul regime di assunzione degli enti locali, nonché il tentativo di affrontare i problemi derivanti dalle calamità naturali che hanno colpito l'Emilia.

Il senatore LAI (*PD*) affronta il tema dell'alluvione verificatasi in Sardegna nel novembre 2013, chiedendo al Governo di verificare la correttezza dei dati richiamati nel corso di una precedente seduta dal senatore Uras secondo il quale, a fronte di danni complessivi per circa 100 milioni di euro, il Governo è intervenuto con un primo finanziamento di 20 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza, seguito da un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro, inserito nella legge di stabilità 2015, in favore degli edifici scolastici. A ciò va aggiunto un intervento dell'Anas, pari a 50 milioni di euro, per il ripristino delle strade colpite dall'evento alluvionale. Evidenzia, pertanto, la carenza di interventi finanziari adeguati a sostegno dei cittadini e delle imprese sarde, che denota, a suo parere, una disparità di trattamento rispetto a situazioni emergenziali analoghe avvenute in altre regioni del Paese.

Chiede, inoltre, chiarimenti al Governo in merito a quanto disposto dall'articolo 9, commi 9 e 10, per i policlinici universitari, in quanto non risulta evidente quale sia la finalità della disposizione e a quali soggetti possa essere riferita.

Il senatore LUCHERINI (*PD*) solleva il tema delle aree metropolitane, facendo presente che il trattamento finanziario ad esse riservato le pone nella condizione di non poter approvare il bilancio e, conseguentemente, di fronteggiare il rischio di scioglimento. Reputa tale situazione un grave errore, in quanto le aree metropolitane sono deputate a competere in modo dinamico con i corrispondenti enti dei principali paesi europei e rappresentano un soggetto avente dignità costituzionale nella riforma in via di approvazione.

Il senatore DEL BARBA (*PD*), dopo aver sottolineato gli importanti obiettivi sottesi alla legge n. 56 del 2014, reputa il provvedimento in esame in linea con gli altri interventi di riforma della pubblica amministrazione italiana operati dal Governo dal suo insediamento. Richiama, tuttavia, l'attenzione della Commissione sulla necessità di consentire agli enti territoriali di area vasta di far fronte alle proprie funzioni con delle disponibilità finanziarie adeguate, invitando a concentrare il lavoro di modifica del testo su tale aspetto, per una più adeguata messa a punto del nuovo impianto amministrativo del Paese.

Il senatore SANTINI (*PD*) pone in evidenza l'opportunità fornita dal provvedimento in esame di completare il processo di attuazione della legge n. 56 attraverso un puntuale lavoro emendativo, che metta a punto gli aspetti problematici di una riforma che ha come obiettivo la modernizzazione del Paese.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 424 (pom.) dell'08/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2015
424ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLE DIMISSIONI DEL SENATORE AZZOLLINI DA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO

Il presidente SANGALLI informa di aver ricevuto dal Presidente del Senato una lettera in cui il senatore Azzollini comunica le sue dimissioni da Presidente della Commissione programmazione economica, bilancio e di cui dà lettura. Si tratta di un passaggio non semplice per la vita della Commissione e dello stesso Senato, data l'esperienza e la competenza del senatore Azzollini del quale ha avuto modo di stimare le notevoli qualità umane e di equilibrio nella conduzione dei lavori della Commissione. Augura, quindi, al senatore Azzollini di veder risolte in modo positivo e rapido le vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto e alla Commissione di poter procedere, pur in assenza della sua perizia, in un proficuo lavoro fino alla chiusura prima della pausa estiva, data la gravosità degli impegni che la attendono.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si associa, anche a nome del proprio Gruppo, al presidente Sangalli condividendone le parole di stima per le qualità umane e professionali del senatore Azzollini che ha avuto modo di apprezzare nel corso di due anni e mezzo di lavoro comune. Ritiene queste dimissioni una rilevante perdita per la Commissione, tenuto conto della grande esperienza e della competenza tecnica del senatore Azzollini ed esprime l'auspicio che l'equilibrio da lui dimostrato fin qui possa essere la cifra dei lavori futuri della Commissione.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*), nell'esprimere anche a nome del proprio Gruppo solidarietà al senatore Azzollini per le vicende che vedono coinvolto, si dice certo che i lavori della Commissioni risentiranno della mancanza del suio contributo in qualità di Presidente e ritiene che il Governo stesso abbia perduto un importante interlocutore istituzionale che ha improntato a correttezza e trasparenza di rapporti il lavoro di una Commissione politicamente complessa come la 5a e sempre in prima linea. Si associa quindi al rammarico per le dimissioni, pur comprendendo le ragioni del gesto compiuto.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si associa, anche a nome del proprio Gruppo, a quanto espresso dagli altri membri della Commissione. Esprime vicinanza e solidarietà umana al senatore Azzollini per la complessa e delicata vicenda giudiziaria che sta affrontando, riconoscendone le grandi doti di equilibrio che traspaiono anche dal gesto compiuto con profondo senso delle istituzioni. Intende riconoscere, inoltre, la grande professionalità con cui ha saputo gestire i lavori della Commissione e auspica che il Presidente vicario mantenga analoga sobrietà ed equilibrio.

Il senatore SANTINI (*PD*) si associa, a nome del proprio Gruppo, nel riconoscimento dell'importante lavoro svolto dal senatore Azzollini, che ringrazia, e dalla cui competenza ed equilibrio molti colleghi hanno potuto imparare. Esprime quindi i migliori auguri affinché la sua vicenda giudiziaria possa risolversi in tempi rapidi e nel modo migliore.

La senatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) esprime, anche a nome del proprio Gruppo, ringraziamento al presidente Azzollini che con il proprio lavoro ha rappresentato un grande esempio di lealtà nei confronti dei governi che si sono succeduti e di rispetto delle opposizioni, che in questa Commissione hanno potuto giocare pienamente il loro ruolo con un contributo fattivo ai lavori della medesima. Esprime, inoltre, il suo ringraziamento al senatore Azzollini per aver generosamente trasmesso le proprie competenze tecniche ai membri della Commissione e augura buon lavoro al presidente Sangalli, dichiarandosi certa che saprà condurre i lavori della Commissione con analogo equilibrio e competenza.

Il vice ministro MORANDO esprime il proprio rammarico, anche sul piano personale, in considerazione dei venti anni ininterrotti di comune lavoro con il senatore Azzollini. Si dichiara convinto che questa rappresenti soltanto una pausa e che egli sarà in grado di risolvere al più presto ogni difficoltà. Il gesto delle dimissioni non tutela soltanto l'Istituzione ma anche il senatore medesimo per la centralità e la complessità del lavoro svolto dalla Commissione. Si dichiara, quindi, disponibile a collaborare per cercare di compensare, per quanto possibile, il venir meno dell'esperienza e della qualità del lavoro del senatore Azzollini. Con queste premesse, prende atto della decisione convinto che le dimissioni rappresentino un presupposto necessario per l'esercizio di una difesa efficace delle proprie ragioni.

Il presidente SANGALLI ringrazia quanti sono intervenuti rinnovando l'augurio per lo svolgimento di un lavoro proficuo che sappia trasformare le difficoltà attuali in una opportunità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880) ***Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo***
(Parere all'8a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO nel richiamare l'attenzione sugli emendamenti sospesi, chiarisce che il problema riguarda la corretta copertura di proposte miranti ad attuare compiutamente una esistente, e tuttora vigente, intesa tra Stato e province autonome. Lo stanziamento necessario a finanziare tale intesa è stato ridotto da precedenti provvedimenti che tuttavia non hanno posto in discussione l'intesa stessa. Le proposte intendono ricostituire lo stanziamento con effetto a decorrere dall'anno 2015. Tuttavia, le difficoltà per la finanza pubblica emerse a seguito della sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale rendono necessario un ripensamento delle modalità di intervento. Il Governo ha quindi elaborato due ipotesi di riformulazione, coerenti dal punto di vista finanziario, chiedendo ai proponenti di considerarle.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), a nome del proprio Gruppo, prende atto della proposta del Governo, dichiarandosi disponibile a recepirla per presentare un nuovo testo alla Commissione di merito in luogo degli emendamenti il cui esame è attualmente sospeso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue la discussione generale, sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) sottopone alcune questioni al rappresentante del Governo, dopo aver premesso che il provvedimento era atteso dagli enti locali per affrontare alcuni problemi di carattere finanziario non più rinviabili. La prima questione che intende sottoporre al rappresentante del Governo riguarda l'articolo 1 in base al quale le regioni devono comunicare la richiesta di spazi finanziari entro 10 giorni. Chiede, pertanto, di poter conoscere la situazione attuale delle richieste. Il secondo aspetto riguarda il tema della polizia locale, riguardo alla quale ritiene necessario conciliare l'esigenza del mantenimento della sua peculiarità funzionali rispetto alla polizia provinciale con le disposizioni contenute nel disegno di legge di delega per la riforma della pubblica amministrazione,

attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Chiede, infine, un approfondimento sulla apparente incongruenza tra le disposizioni contenute nell'articolo 15 del provvedimento in esame, concernente le politiche attive del lavoro, con le norme contenute nei decreti legislativi attuativi del *jobs act*.

Il presidente SANGALLI dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice ZANONI (*PD*) interviene in replica dichiarando di aver chiare le sollecitazioni pervenute sia dai senatori che dai soggetti auditi nelle audizioni informali svolte nella giornata di ieri e che saranno utili per la formulazione degli emendamenti. In particolare, con riferimento alle questioni sollevate dal senatore Ceroni, conferma che la disposizione contenuta nel testo in esame si riferisce agli edifici scolastici in cui sia presente amianto e ritiene che la questione debba essere affrontata considerando anche le disposizioni contenute nel provvedimento sulla "Buona scuola", che sta per essere approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati. Quanto ai temi sollevati in relazione all'articolo 11, fa presente che sarà necessario valutare con attenzione gli emendamenti che potranno essere accolti, anche tenuto conto della presentazione di un disegno di legge specifico da parte della senatrice Pezzopane. Per quanto riguarda poi i problemi richiamati dal senatore Uras, esprime l'opinione che essi non potranno avere riflessi specifici sul provvedimento in esame, mentre, con riferimento all'articolo 15, sarà necessario un approfondimento con il Governo per valutare quali potranno essere gli oneri effettivamente sopportabili. Sarà poi con l'esame degli specifici emendamenti e delle compatibilità economiche ad essi connesse che si potrà giungere a dare risposta alle richieste degli enti territoriali in ordine all'attuazione della legge n. 56 del 2014.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*), rinunciando alla replica, si rimette alle valutazioni espresse dalla relatrice Zanoni.

Il vice ministro MORANDO, nel ringraziare, preliminarmente, i relatori e i senatori intervenuti nel dibattito, su una questione di carattere generale: le sollecitazioni degli enti territoriali verranno accolte soltanto ove siano valutate compatibili con la logica sottostante al provvedimento in esame. Non può essere, infatti, messa in discussione la decisione presa con la legge n. 56 del 2014.

Si sofferma quindi sul tema dei bilanci delle province e delle città metropolitane, facendo presente che, secondo alcuni, mentre la gran parte degli enti territoriali di aria vasta sarebbe in grado di chiudere il bilancio 2015 senza che si evidenzi alcun dissesto finanziario, non altrettanto si possa dire per gli esercizi 2016 e 2017 a causa della fase di transizione che gli enti stessi stanno attraversando in relazione all'attuazione della legge n. 56. Tale problema risulta prioritario rispetto a tutti gli altri sollevati. Reputa, tuttavia, non praticabile la proposta di derogare al carattere pluriennale del documento di bilancio disposto dalla legge di contabilità, limitandolo al solo anno 2015. Informa, inoltre, che i tecnici del Governo stanno valutando un'ipotesi, la cui praticabilità non è ancora certa, al fine di consentire alle province di predisporre, limitatamente agli anni 2016 e 2017, un bilancio di previsione suddiviso in due sezioni tali da rappresentare, la prima, la situazione finanziaria relativa alle nuove funzioni assegnate a tali enti; la seconda sezione, invece, dovrebbe riportare i dati finanziari relativi alle funzioni non più appartenenti agli enti di area vasta rispetto alle quali si protrae l'esigenza di fronteggiare i costi. Tale soluzione sarebbe, nelle intenzioni del Governo, accompagnata da una norma che consenta di evitare l'emersione del dissesto finanziario nel caso questo fosse dovuto a uno squilibrio presente nella seconda sezione di un bilancio così formulato. Ciò consentirebbe di risolvere il problema finanziario degli enti di area vasta, mantenendo un'esposizione contabile chiara e trasparente.

Quanto al tema delle politiche attive del lavoro, ricorda che quando, nel 2001, le funzioni relative sono state trasferite dallo Stato centrale alle regioni e dalle regioni alle province, il

trasferimento ha riguardato non soltanto le risorse umane, ma anche le risorse finanziarie necessarie ad esercitarle. Appare pertanto ingiustificata l'affermazione secondo cui le spese necessarie a riformare tale settore debbano essere poste in capo esclusivamente allo Stato centrale e giustifica anche l'entità della copertura finanziaria.

Affronta quindi il tema dell'edilizia scolastica confermando che il decreto-legge in esame si limita a finanziare il risanamento degli edifici scolastici in cui è presente l'amianto. Per quanto riguarda questo settore, il problema non è tanto riconducibile all'assenza di risorse finanziarie bensì a questioni procedurali. Fa presente, infatti, che delle risorse a tutt'oggi stanziate per l'intervento straordinario sull'edilizia scolastica, pari a circa due miliardi e cento milioni di euro, soltanto cinquecento milioni risultano impegnati a causa di strozzature nel meccanismo di spesa. Ritiene pertanto che sia necessario concentrare gli sforzi nell'individuare l'elemento procedurale che agisce da freno alla spesa e il Governo si sta impegnando in questa direzione. Per quanto riguarda, poi, il possibile impiego delle risorse finanziarie provenienti da dismissioni patrimoniali per il finanziamento della spesa corrente richiesto a gran voce dagli enti territoriali, pur ritenendo tale soluzione discutibile in linea di principio, la considera teoricamente valutabile, a condizione che l'alienazione non risulti fittizia, ad esempio mediante acquisti da parte di soggetti pubblici. Con riferimento, poi, alla difficoltà di molti comuni a garantire il mantenimento di alcuni servizi per carenza di personale, specificamente nel settore educativo degli asili nido e delle scuole materne, fa presente che il Governo sta valutando la possibilità di risolvere tale problema di natura contingente mediante il ricorso all'assunzione di personale a tempo determinato. Per quanto riguarda, infine, il tema degli investimenti pubblici, riporta in sintesi risultati di alcuni approfondimenti tecnici dai quali è emerso che l'effetto di stimolo all'economia da un punto di vista macroeconomico, risulta amplificato nel caso in cui la spesa in conto capitale sia effettuata da parte degli enti locali. Per tale ragione, il Governo è disponibile a considerare meccanismi di agevolazione della spesa per investimenti di tali enti in modo da produrre effetti sensibili sull'economia.

Il senatore LAI (*PD*) ricorda al vice ministro la necessità di approfondire la questione dei policlinici universitari.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede al Governo se sia disponibile l'elenco delle posizioni vacanti presso le sedi periferiche delle amministrazioni centrali, delle quali le regioni sono in attesa al fine di poter a loro volta predisporre l'elenco delle loro disponibilità per il ricorso alla mobilità dei dipendenti delle province.

Il vice ministro MORANDO, riservandosi di rispondere in un secondo momento alle richieste del senatore Lai, rivolto alla senatrice Bulgarelli fa presente che le regioni conoscono tali dati, con specifico riferimento alle amministrazioni del Ministero del lavoro e Ministero della giustizia già da due mesi, ma non hanno ancora dato luogo ai propri adempimenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede delucidazioni in merito al proseguimento dell'indagine conoscitiva sulla riforma del bilancio dello Stato. Fa presente, a tal proposito, che la scadenza del 31 luglio fissata inizialmente non potrà essere verosimilmente rispettata.

Il presidente SANGALLI (*PD*) informa che le audizioni rimanenti si svolgeranno nella mattinata di martedì 14 luglio 2015.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in merito al disegno di legge n. 1082 riguardante il comune di Sappada. Fa presente che la nota della Ragioneria generale dello Stato chiede approfondimenti tecnici al dipartimento delle finanze il quale, a sua volta, rinvia alla stessa nota della Ragioneria generale dello Stato.

Il vice ministro MORANDO si dichiara disponibile ad approfondire il tema.

IN SEDE CONSULTIVA

(1993) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota di risposta ai rilievi formulati dal relatore e dal Servizio del bilancio, ribadendo alcune questioni già contenute nella relazione tecnica di passaggio.

Il PRESIDENTE fa presente che il relatore ha già predisposto una bozza di parere che potrebbe essere posta immediatamente in votazione, al fine di consentire alla Commissione di merito di poter proseguire nell'esame del testo.

Le senatrici COMAROLI (*LN-Aut*) e BULGARELLI (*M5S*) chiedono tempo per poter valutare la proposta del relatore e la nota consegnata dal rappresentante del Governo e di votare il parere nella seduta già convocata per domani.

Il presidente SANGALLI insiste per votare il parere nella giornata odierna, propone pertanto di sospendere la seduta per riprenderla al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 20,10.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla base dei seguenti presupposti:

- che si confermi valido il quadro di finanza pubblica previsto a legislazione vigente nel DEF 2015 necessario a far fronte ai maggiori oneri derivanti dal provvedimento in esame;
- che il meccanismo permanente di adeguamento all'unità del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo previsto dall'articolo 5 non sia suscettibile di determinare maggiori oneri pensionistici, tenuto conto del fatto che le valutazioni ufficiali, sia nazionali che internazionali, concernenti gli scenari macroeconomici di medio e lungo termine dell'economia italiana non evidenziano il rischio che si determini nuovamente un coefficiente inferiore a 1 nei prossimi anni;
- che la riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche risulti effettivamente pari a quella posta alla base della copertura degli oneri derivanti dall'articolo 6;
- che l'INPS possa effettivamente conseguire i risparmi previsti dall'articolo 6 attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle proprie spese.".

Intervenendo in dichiarazione di voto contrario, la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) sottolinea che sarebbe stato più corretto, in relazione all'articolo 6, inserire una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che obbligasse la Commissione di merito ad introdurre nell'articolo una clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità.

Incidentalmente, il vice ministro MORANDO fa presente che è stata inserita una clausola di monitoraggio all'articolo richiamato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 20,25.

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 426 (pom.) del 14/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 2015
426ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1993) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che appaiono onerosi gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.26, 1.27, 1.28, 2.1, 3.1, 3.2, 3.0.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5-*bis*.0.201 e 5-*bis*.0.202. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica del Governo sulle proposte 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.23, 1.24, 1.25, 1.30, 1.0.1, 1.0.2, 4.1, 5.6, 5-*bis*.0.1, 5-*bis*.0.3, 5-*bis*.0.200, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.200 e 7.201. Occorre infine valutare i profili finanziari degli emendamenti 1.29, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 5-*bis*.0.2 e 6.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI conferma l'onerosità degli emendamenti segnalati dal relatore e aggiunge che le proposte per le quali è stata ritenuta necessaria una relazione tecnica si

presentano senz'altro complesse, ma anche forieri di nuovi oneri, cosicché il Governo esprime un parere contrario.

Il presidente SANGALLI chiede, dunque, al Governo l'espressione di una posizione anche sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO pronuncia un avviso contrario anche sulla proposta 1.29, le cui conseguenze, anche finanziarie, non appaiono del tutto chiare. Analogamente, effetti non ben determinati possono ascriversi agli emendamenti 1.31, 1.32, 1.33 e 1.34, che introducono nuovi benefici senza possibilità di compensazione finanziaria.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritiene che dalle proposte in parola non derivino effetti diretti sul bilancio.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) fa osservare che la legge di contabilità non consente l'immediata ridestinazione di risparmi conseguiti, che invece vanno a miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Nel caso di specie la norma rischia, inoltre, di consolidare dei diritti soggettivi successivamente non comprimibili.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime una posizione contraria anche sulla proposta 1.35, che considera contraria allo spirito della nuova normativa.

Il PRESIDENTE prende atto dell'opinione, ma ritiene che, in assenza di diretti effetti finanziari, il parere della Commissione debba limitarsi a una semplice contrarietà.

La rappresentante del GOVERNO evidenzia come sulle proposte 5-*bis*.0.2 e 6.0.1 sia imprenscindibile la redazione di una compiuta relazione tecnica per escludere l'assenza di nuovi oneri.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), alla luce delle considerazioni emerse, propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.26, 1.27, 1.28, 2.1, 3.1, 3.2, 3.0.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5-*bis*.0.201, 5-*bis*.0.202, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.23, 1.24, 1.25, 1.30, 1.0.1, 1.0.2, 4.1, 5.6, 5-*bis*.0.1, 5-*bis*.0.3, 5-*bis*.0.200, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.200, 7.201, 1.29, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 5-*bis*.0.2 e 6.0.1. Esprime altresì parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.35. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE invita i senatori che hanno presentato emendamenti, pubblicati in allegato, a procedere alla loro illustrazione a cominciare dall'articolo 1.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede se la Presidenza debba dichiarare l'inammissibilità di taluni emendamenti, elemento che ritiene rilevante ai fini dell'illustrazione degli stessi.

Il PRESIDENTE fa presente che non ritiene al momento necessario pronunciare l'inammissibilità di alcun emendamento.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) prende atto e condivide la valutazione del Presidente, segnalando, peraltro, che molte proposte emendative appaiono allo stato palesemente prive della necessaria copertura. Ritiene, dunque, di precisare che, ove si intendesse favorire l'approvazione di alcune di esse, sarà necessario avviare un confronto con il Governo per le necessarie coperture finanziarie.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) dichiara di aver notato, tra gli emendamenti depositati, due iniziative governative, contrassegnate con i numeri 5.0.1000 e 11.1000. Pur consapevole della circostanza che gli emendamenti in questione sono stati presentati entro i termini fissati, chiede se sia possibile la presentazione di subemendamenti.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) si unisce alla richiesta del senatore Mandelli, chiedendo a sua volta la fissazione di un termine che consenta ai Gruppi l'adeguata analisi dei testi presentati dal Governo e la predisposizione dei necessari subemendamenti.

Il PRESIDENTE ritiene di poter assentire alla richiesta e fissa il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte 5.0.1000 e 11.1000 per le ore 11 di domani, mercoledì 15 luglio.

Conviene la Commissione.

Si passa, dunque, all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) evidenzia i contenuti dell'emendamento 1.92, col quale s'intende venire incontro alle esigenze dei piccoli comuni, di recente assoggettati al patto di stabilità interno, con i conseguenti aggravi di tipo non solo finanziario, ma anche burocratico e gestionale. Segnala, poi, la proposta 1.12, con la quale si intende affrontare il tema della messa in sicurezza degli edifici scolastici, questione più volte richiamata dal Presidente del Consiglio, ma per la quale poco si è fatto in concreto.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti del proprio Gruppo all'articolo 1, evidenziando, preliminarmente, la necessità di avere una risposta da parte del Governo sull'entità

delle domande di spazi finanziari già parte dei comuni. Ciò poiché i termini assegnati appaiono eccessivamente ristretti ed una proroga risulta a suo parere necessaria.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) segnala l'emendamento 1.25 del proprio Gruppo, con il quale si inseriscono gli asili nido tra gli immobili oggetto di tutela in termini di maggior sicurezza. La proposta 1.0.12 vuole offrire, invece, un supporto alle regioni in regola con i pagamenti dei debiti scaduti, consentendo un maggior margine di manovra per gli investimenti. Indica, inoltre, l'emendamento 1.0.22, poiché aiuterebbe a risolvere la questione della proprietà dell'autodromo di Monza, a ben vedere un bene strategico di interesse nazionale, la cui gestione rappresenta una opportunità anche in termini promozionali ed economici.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) interviene incidentalmente per precisare che anche il proprio Gruppo è intervenuto sul tema dell'autodromo di Monza, anche se lo ha fatto con emendamenti riferiti all'articolo 13.

Intendendosi illustrati tutti gli altri emendamenti all'articolo 1, si passa, dunque, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) illustra l'emendamento 2.21, volto ad agevolare la gestione dei comuni in condizioni di dissesto. In mancanza di un intervento, importanti capoluoghi come Potenza potrebbero subire il commissariamento in tempi brevi, con le relative conseguenze negative.

La senatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) comunica che il senatore Viceconte ha fatto pervenire la propria intenzione di sottoscrivere l'emendamento testé illustrato.

Il PRESIDENTE, in assenza di interventi relativi agli emendamenti all'articolo 3, che pertanto si intendono illustrati, invita ad illustrare le proposte di modifica dell'articolo 4.

Il senatore SANTINI (*PD*) segnala gli emendamenti 4.40 ed analoghi, aventi ad oggetto le gravi difficoltà in atto nella gestione delle Agenzie fiscali. Gli emendamenti presentati mirano ad affrontare l'emergenza derivante dalla scopertura di posti dirigenziali, garantendo la continuità gestionale, in attesa delle procedure concorsuali la cui necessità è stata ribadita dalla recente sentenza della Corte Costituzionale in materia.

Il PRESIDENTE invita ad una adeguata riflessione sul contenuto degli emendamenti in questione, al fine di garantire una soluzione adeguata non solo alle esigenze delle Agenzie fiscali, ma anche conforme ai principi dettati dalla Corte Costituzionale.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) illustra le proprie proposte 4.30 e 4.42, finalizzate ad una normalizzazione del fenomeno del precariato presso gli enti locali, particolarmente grave in alcune realtà come quella siciliana, dove l'avventiziato raggiunge addirittura la metà degli organici complessivi.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede alle relatrici adeguata considerazione dell'emendamento 4.56, volto a garantire la sicurezza delle scuole dell'infanzia tramite l'estensione alle stesse dei benefici previsti dal decreto.

Si passa, dunque, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5, intendendosi illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) espone i contenuti dell'emendamento 5.8, di carattere soppressivo, evidenziando il disordine degli interventi sul tema del personale delle province.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) evidenzia la proposta 5.66, con la quale si propone una ricognizione delle funzioni di area vasta, preliminare alla soluzione del tema del personale delle province, tenendo, peraltro, anche conto della necessità di assunzioni stagionali.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) illustra, poi, le proposte 5.61 e 5.62, volte a garantire la continuità della tutela ambientale.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 5.0.3 e comunica l'adesione dei senatori Gibiino, Scoma e Alicata.

Dati per illustrati tutti i restanti emendamenti all'articolo 5, si passa, dunque, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) evidenzia come l'emendamento 6.7 intervenga sull'utilizzo delle anticipazioni agli enti locali, consentendo di utilizzarli per il pagamento dei debiti certi ed esigibili contratti dalle stesse amministrazioni. Ricorda, poi, la proposta 6.18, con la quale si vuole limitare la facoltà, per i comuni sciolti in relazione all'esistenza di infiltrazioni criminali, di realizzare assunzioni di personale, possibilità ritenuta palesemente ingiusta rispetto ai limiti imposti agli altri enti locali.

Dati per illustrati tutti i restanti emendamenti all'articolo 6, si passa, dunque, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*), dopo aver preliminarmente censurato l'ormai costante abitudine di posticipare l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali fino a fasi molto inoltrate dell'anno finanziario, illustra il proprio emendamento 7.13, con cui si intende venire incontro alle esigenze di rinegoziazione dei mutui da parte dei comuni.

Interviene, poi, la senatrice BONFRISCO (*CRi*), la quale dichiara di condividere la preoccupazione espressa dal senatore Ceroni, sottolineando, peraltro, la sproporzione esistente a danno dei comuni rispetto allo Stato in punto di condizioni economiche dei servizi erogati dalla Cassa depositi e prestiti.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) segnala il proprio emendamento 7.71, che mira ad evitare una impropria doppia imposizione nel territorio della regione Trentino Alto-Adige, dove è stato istituito un tributo immobiliare sostitutivo dell'Imu. Evidenzia, inoltre, i contenuti delle iniziative 7.89 e 7.90, sul tema delle società partecipate da enti locali.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) illustra lo spirito dei diversi emendamenti aggiuntivi all'articolo 7, presentati dal proprio Gruppo, volti a mitigare l'insostenibile livello di tassazione sugli immobili.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) esprime una preoccupazione relativa alle funzioni di supporto agli alunni con disabilità, finora svolte dalle province, oggetto di un proprio emendamento. Ricorda anche la proposta 7.198, mirante a limitare il pericoloso acquisto di prodotti finanziari derivati da parte degli enti locali.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ricorda che l'illustrazione degli emendamenti potrà proseguire nella seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20. Con l'occasione, invita i presentatori, al fine di agevolare i lavori della Commissione, a segnalare alle relatrici gli emendamenti ritenuti più qualificanti da parte di ciascun Gruppo.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1977

G/1977/1/5

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1977 ? «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»;

premesso che:

l'articolo 14 rubricato Clausola di salvaguardia, sancisce «All'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle parole: "30 settembre 2015"»;

l'articolo 14 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine ? previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) per l'eventuale adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015;

l'incremento delle accise sui carburanti era stato previsto quale clausola di salvaguardia da attivare per l'eventualità del mancato rilascio, da parte del Consiglio UE, delle misure di deroga previste dall'articolo 395 della direttiva 2006/1117CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 629, lettera *a)*, numero 3), capoverso *d-quinquies)*, e lettera *b)* della legge di stabilità per l'anno 2015;

considerato che:

l'art. 1, comma 629, lettera *a)*, n. 3) capoverso *d-quinquies* della legge 190/2014) ha introdotto il meccanismo del c.d. *reverse charge* alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati (codice di attività 47.11.1), supermercati (codice di attività 47.11.2) e discount alimentari (codice di attività 47.11.3);

l'art. 1, comma 629, lettera *b)*, invece, ha previsto che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici per le quali gli stessi non sono debitori IVA, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (c.d. *split payment*);

considerato ancora che:

con riferimento al meccanismo dello *split payment*, l'articolo 1, comma 632 della legge di stabilità: per l'anno 2015 ha disposto che, nelle more del rilascio della misura di deroga, dette disposizioni trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1º gennaio 2015;

la relazione tecnica ha precisato che in casa di attivazione della clausola di salvaguardia le aliquote delle accise saranno determinate in misura tale da realizzare gli obiettivi di gettito scontati in bilancio, assicurando l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;

all'introduzione del meccanismo del *reverse charge* nel settore della grande distribuzione ed allo *split payment* la pertinente RT ha associato rispettivamente un recupero di gettito pari a 728 mln di euro ed euro e 988 mln di euro, a regime ed a partire dal 2015;

la clausola di salvaguardia, nel delineare l'obiettivo finanziario a garanzia del quale è posta, tiene infatti conto degli effetti finanziari complessivi delle due misure per l'eventualità in cui non dovessero essere concesse dal Consiglio UE le rispettive misure di deroga;

nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE la Commissione, nella comunicazione al Consiglio del 22 maggio 2015 si è opposta alla richiesta italiana di concedere la misura di deroga necessaria per l'applicazione del *reverse charge* alle forniture riguardanti la grande distribuzione, configurandosi quindi il rischio concreto che la clausola possa essere attivata per la parte in questione;

rilevato che:

dal 1º gennaio 2015 l'aliquota di accisa sulla benzina è pari a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri;

un ulteriore aumento delle accise sui carburanti (benzina, benzina con piombo e gasolio usato come carburante) per il periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, potrebbe essere disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2016, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018;

si impegna il Governo:

ad adottare, nelle more dell'attuazione del presente provvedimento, le opportune iniziative volte ad evitare l'aumento delle accise sui carburanti, provvedendo ad abrogare la disposizione sullo *split payment* che contrasta palesemente con le norme comunitarie ed appare enormemente e gravemente pregiudizievole nei confronti delle piccole e medie imprese.

G/1977/2/5

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1977 ? «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»,

premesso che in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006, recante il Testo unico Ambientale (TUA) all'articolo 195, comma 2, lettera *e)*; la competenza della definizione dei criteri qualitativi e quantificativi per stabilire a quali rifiuti estendere la assimilazione ai RSU spetta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ma quest'ultimo non ha mai provveduto alla definizione ai suddetti criteri;

con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, è stato modificato il comma 649 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, legge 27 dicembre 2013 n. 147, stabilendo che ogni Comune, con proprio regolamento, «individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive ai quali si estende il divieto di assimilazione»;

la norma attribuisce ai Comuni un'ampia discrezionalità nell'individuazione dei rifiuti ai quali si applica l'assimilazione, determinando una situazione di incertezza normativa in caso di ritardo, o mancanza, da parte dell'amministrazione nella determinazione dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani;

considerando quindi che attraverso l'assimilazione il gestore RSU può raccogliere anche i rifiuti speciali, sarebbe opportuno modificare la normativa contenuta nella Legge di stabilità 2014 al fine di eliminare la disposizione che attribuisce ampia discrezionalità ai comuni nell'individuazione dei rifiuti cui si applica il divieto di assimilazione, rinviando invece ad un regolamento interministeriale per la determinazione dei criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;

sarebbe altresì opportuno prevedere che nessun versamento sia dovuto a titolo di Tari, qualora il produttore del rifiuto, qualunque ne sia la tipologia, provveda al trattamento in maniera autonoma, ovviamente nel rispetto della normativa vigente;

non sarebbe infatti giustificabile in tali casi neanche una riduzione del tributo, in quanto la Tari è destinata a finanziare integralmente i costi di un esercizio, ossia la raccolta e lo smaltimento, reso a favore del produttore dei rifiuti;

ne consegue che in caso di mancata fruizione del servizio nulla deve essere corrisposto.

impegna il Governo, a prevedere gli opportuni provvedimenti di natura interministeriale al fine di prevedere che nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tenga conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

assicurare che, secondo quanto già previsto dalla normativa vigente, non sia dovuto alcun tributo per i rifiuti che il produttore dimostri di aver gestito autonomamente.

G/1977/3/5

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1977 ? «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»

premesso che in base all'attuale, normativa, nella determinazione della base imponibile del fabbricato vengono inclusi anche i macchinari e gli impianti ancorati al suolo che allo stesso tempo possono essere smontati e trasferiti in un altro sito oppure ceduti per essere sostituiti;

l'articolo 10 del R.D.L n. 653 del 1939 prevede che la redditività media ordinaria degli immobili ad uso produttivo, ai fini della rendita catastale, sia individuata mediante stima diretta per ciascuna unità immobiliare al fianco del metodo indiretto;

il metodo diretto, applicandosi attraverso la comparazione con beni similari di cui si conoscono le caratteristiche tecniche ed economiche, trova però difficile applicazione, quindi, viene comunemente utilizzato il metodo indiretto, che fa invece riferimento ad una valutazione in base al valore di ricostruzione, secondo quanto stabilito dalla circolare 4T/2009, che prevede l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, operando la valutazione degli impianti fissi, ossia dei macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria;

riguardo la rilevanza di macchinari ed impianti situati all'interno degli immobili ai fini della determinazione della rendita si verificano però diverse difficoltà interpretative ed applicative; i macchinari imbullonati, infatti, secondo l'attuale interpretazione del regio decreto, non dovrebbero costituire veri e propri immobili suscettibili di rientrate nella determinazione della rendita catastale;

da tempo il mondo delle imprese chiede di mettere fine a quella che è stata definita la «patrimoniale» sui beni per l'attività produttiva poiché la determinazione della rendita catastale dei cosiddetti «macchinari imbullonati» non fa che aumentare il prelievo applicato dai Comuni con l'imposta sugli immobili, a cui si aggiunge l'ulteriore penalizzazione della deduzione limitata al 20% dell'IMU delle sole imposte dirette e non dall'Irap;

le norme di accatastamento dei fabbricati industriali spesso sono interpretate e applicate in maniera disomogenea sul territorio, con un effetto distorsivo della concorrenza che crea l'ennesima incertezza sulla norma;

nonché l'orientamento giurisprudenziale non sembra risulta essere omogeneo: se da un lato, la

Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, terza sezione, con la sentenza n. 264 del 16 giugno 201, ha stabilito che il fabbricato, (una volta svuotato degli impianti contenuti, potrebbe benissimo, senza alcuna trasformazione, mantenere una funzione commerciale», secondo cui l'Agenzia delle Entrate non dovrebbe più includere nella stima della rendita catastale del fabbricato il valore degli impianti, dall'altro, la Cassazione, con la sentenza 3166/2015, ha stabilito l'imposizione tributaria per i macchinari industriali, in quanto considera che tutte le componenti che contribuiscono normalmente ad assicurare al fabbricato un'autonomia funzionale e reddituale, che duri nel tempo, debba essere valutata perché incidente nella quantificazione della rendita catastale ritenendo i cosiddetti macchinari imbullonati come rientranti nel procedimento di determinazione della rendita catastale;

da ultimo, le stesse disposizioni contenute nella Legge di stabilità 2015, al comma 244 dell'articolo 1, hanno confermate che i macchinari imbullonati devono essere tenuti in considerazione, nella determinazione della rendita catastale, nel caso di immobili destinazione industriale e commerciale: dunque, questa norma di interpretazione autentica sembrerebbe indirizzare verso l'applicazione della circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/20132 in cui sono state dettate le linee guida per l'individuazione di quelle componenti impiantistiche degli immobili ad uso produttivo che hanno rilevanza catastale.

operando in questo modulo le imprese, in un contesto di totale incertezza normativa, subiscono un consistente incremento delle rendite catastali e una conseguente aumento della base imponibile su cui oggi è dovuta l'IMU, a cui si aggiungono effetti di determinazione retroattivi e pesanti ripercussioni in termini sanzionatori nei casi di mancato adeguamento

impegna il Governo:

ad intervenire, nell'ambito delle disposizioni del decreto-legge che riguardano la tassazione degli immobili, in modo che si stabilisca la piena e certa esclusione, per l'individuazione delle componenti che concorrono a formate l'investimento di natura immobiliare, della valutazione degli impianti fissi, intesi quali macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria, ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo.

G/1977/4/5

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento contempla il passaggio del personale delle Polizie Provinciali nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale;

il Polesine è un territorio a rischio di fenomeni di bracconaggio, con cinquemila chilometri di canali, tredicimila ettari di valli e lagune, ed il comprensorio deltizio del più grande fiume italiano;

gli agenti della polizia provinciale di Rovigo sono altamente qualificati per tutelare il territorio del Polesine ed un loro transito nella polizia municipale, con conseguente annientamento delle competenze acquisite, significa abbandonare l'intero territorio nelle mani dei bracconieri proprio quando, invece, dovrebbe intensificarsi l'impegno degli agenti provinciali per contrastarne il fenomeno, alla luce dell'aumento di episodi violenti da parte di alcuni pescatori dell'Est Europa;

negli ultimi anni, infatti, l'attività di bracconieri e approfittatori ha registrato un'*escalation* preoccupante, che rischia di compromettere l'equilibrio degli ecosistemi acquatici, portando ad un grave depauperamento della risorsa ittica esistente;

impegna il Governo:

a far salva dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 citato in premessa la polizia provinciale di Rovigo.

G/1977/5/5

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Il Senato,

in sede di conversione in legge dei decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento disciplina il transito del personale delle Polizie Provinciali nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale;

tale passaggio di fatto smantella la vigilanza in materia di tutela dell'ambiente, della fauna ittica e della fauna selvatica oggetto di caccia, svolta sino ad oggi dagli agenti delle Polizie Provinciali;

per la provincia di Rovigo in particolare, tale passaggio significa la perdita di personale professionalmente preparato, completo conoscitore del territorio; esperto ed addestrato nel contrastare i fenomeni di bracconaggio ittico e venatorio;

impegna il Governo:

a garantire, nelle more del transito del personale delle Polizie Provinciali nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, la salvaguardia delle professionalità e competenze acquisite dagli agenti di polizia provinciale nel campo della tutela ambientale ed ittico venatoria.

G/1977/6/5

CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge-conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto in esame concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro;

considerato che:

le disposizioni di cui all'Atto del Governo n. 177 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia ai servizi per il lavoro e di politiche attive emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), attualmente all'esame del Parlamento, dovrebbero costituire l'intervento di complessiva riforma del medesimo settore, in particolare attraverso la costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, le tipologie di indirizzo generale in materia di politiche attive per il lavoro e l'istituto della convenzione tra regioni o province autonome ed il Ministero del lavoro, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego;

è necessario garantire i servizi per l'impiego e le politiche attive nell'attuale fase di riordino istituzionale nel caso in cui le funzioni siano state riallocate alle Regioni o ad altri Enti subentranti dando continuità ai contratti in essere senza disperdere le professionalità acquisite dagli operatori;

non viene prevista alcuna norma di salvaguardia per i dipendenti a tempo determinato dei centri per l'impiego e degli enti-strumentali, circa 5000 lavoratori, spesso con una lunga carriera e con ampie competenze acquisite nel corso degli anni;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi normativi al fine di consentire che, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possano prorogare ai sensi dell'articolo 1 comma 426 e 428 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane.

G/1977/7/5

CATALFO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 19 giugno2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto in esame concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro;

considerato che:

molte amministrazioni hanno manifestato la difficoltà a garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro stante il divieto di sforare il Patto di stabilità per la proroga dei contratti a tempo determinato e di collaborazione continuata e continuativa dei servizi per l'impiego;

non viene prevista alcuna norma di salvaguardia per i dipendenti a tempo determinato dei centri per l'impiego e degli enti strumentali, circa 5000 lavoratori, spesso con una lunga carriera e con ampie competenze acquisite nel corso degli anni;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi normativi al fine di consentire la proroga dei contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1 comma 429 della legge n. 190/2014 finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

G/1977/8/5

CATALFO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali(AS 1977);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto in esame concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro;

il comma 1 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei;

il comma 2 introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro;

i commi 3 e 4 consentono che le convenzioni con le regioni a statuto ordinario prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 20115, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione dei servizi in oggetto;

considerato che:

non viene prevista alcuna norma di salvaguardia per i dipendenti a tempo determinato dei centri per l'impiego e degli enti strumentali, circa 5000 lavoratori, spesso con una lunga carriera e con ampie competenze acquisite nel corso degli anni;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi, anche di carattere normativo al fini di salvaguardate i lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato nell'erogazione dei servizi per l'impiego.

G/1977/9/5

CATALFO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto in esame concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro;

il comma 1 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo a un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei;

il comma 2 introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro;

i commi 3 e 4 consentono che le convenzioni con le regioni a statuto ordinario prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione dei servizi in oggetto;

considerato che:

non viene prevista alcuna norma di salvaguardia per i dipendenti a tempo determinato dei centri per l'impiego e degli enti strumentali, circa 5000 lavoratori, spesso con una lunga carriera e con ampie competenze acquisite nel corso degli anni;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi, anche di carattere normativa al fine di salvaguardare i lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione previdenziali nonché lavoratori, con comprovata esperienza riconosciuta dalle Regioni, iscritti agli albi regionali e utilizzati dagli enti strutturali impiegati nell'erogazione dei servizi per l'impiego.

G/1977/10/5

CATALFO, CRIMI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977);

premesso che:

l'articolo 5 del decreto in esame dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai «servizi» di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale;

considerato che:

l'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto decreto «Salva Italia»), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo è della pensione privilegiata;

sebbene il medesimo articolo 6 specifichi che la disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e al corpo dei vigili del fuoco, questa norma colpisce in particolare i lavoratori della Polizia locale, i quali pure ogni giorno svolgono, al pari delle forze di polizia dello Stato, appartenenti al citato comparto sicurezza, le medesime funzioni (svolte da queste ultime) di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, come previsto dall'articolo 5 della legge speciale n. 65 del 1986;

pertanto l'articolo 6 del decreto-legge 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, produce una criticità oggettiva in relazione alla tutela degli operatori, che accentua altresì il divario di trattamento tra la polizia locale e le forze di polizia dello Stato;

dal punto di vista statistico, la tutela risulta maggiormente necessaria tenuto conto che, secondo qualificati studi e ricerche scientifiche, gli uomini e le donne delle polizie locali d'Italia sono ai primi posti per le malattie professionali (malattie e tumori ai polmoni e al fegato, malattie respiratorie e

cardiovascolari, allergie endemiche e lacrimazione degli occhi dovute alla esposizione continua agli agenti-inquinanti, e infine sordità parziale o totale che colpisce tutti gli agenti locali dopo i 15 anni di lavoro in strada);

inoltre, sono migliaia gli incidenti sul lavoro e centinaia le aggressioni, anche a mano armata, compiute contro gli agenti locali dalla criminalità organizzata che, nel tempo, hanno provocato la morte o l'invalidità permanente di molti poliziotti locali;

l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 fa venire meno le più elementari forme di tutela del lavoratore della polizia locale, creando delle evidenti discriminazioni e disparità di trattamento nell'ambito di forze di polizia, che, sebbene appartenenti ad enti pubblici diversi (Stato ed enti locali), sono chiamati a svolgere, nell'interesse primario dello Stato, le stesse funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

impegna il Governo:

a favorire appositi interventi di carattere normativo al fine di modificare l'articolo 6 del decreto-legge 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 escludendo dalla sua applicazione non solo il personale appartenente al comparto, sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico ma anche il personale appartenente alla polizia municipale di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65.

G/1977/11/5

CROSIO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1977 «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»,

premesso che:

la legge n. 56 del 2014, la cosiddetta legge Delrio, ha riconosciuto i territori delle province di Sondrio, Belluno e Verbano Cusio Ossola come province interamente montane, in modo da differenziarle dal restante territorio nazionale in ragione della loro particolarissima condizione di contiguità territoriale con le province autonome di Trento e Bolzano e con i Cantoni della Confederazione elvetica.

In questi territori, dunque, anche per cause di ordine geografico e climatico, la Provincia espleta un'importante funzione nell'erogazione dei servizi essenziali per la popolazione di montagna.

Affinché la specificità del territorio montano non si riduca soltanto a una mera enunciazione di principio, sarebbe necessario destinare specifiche risorse economiche e un adeguata gestione delle stesse, in modo che suddetti territori possano godere di una congrua autonomia.

In questo quadro, parrebbe opportuno assicurare la permanenza della competenza in materia di energia e di demanio idrico, non soltanto per le evidenti ricadute economiche sul territorio, ma anche affinché la Provincia possa garantire una opportuna erogazione di servizi di alta qualità ai propri cittadini in considerazione delle peculiari condizioni climatiche che interessano questi territori.

In qualità di territori a cui sono riconosciute legalmente specifiche peculiarità, le province montante dovrebbero dunque detenere, oltre le funzioni ordinarie, anche ulteriori funzioni aggiuntive derivanti dal proprio *status*.

A questo proposito sembrerebbe opportuno prevedere, nella legislazione nazionale, apposite deroghe atte a consentire la possibilità di indire concorsi pubblici per l'assunzione di personale altamente qualificato, con qualifiche dirigenziali e non, di avvalersi di specifici istituti giuridici di natura previdenziali, quali quello della mobilità, e di poter affidare incarichi dirigenziali e ordinari come stabilito dagli articoli 110 e 90 del TUEL.

impegna il Governo:

a prevedete con un provvedimento *ad hoc* l'implementazione delle funzioni per le province interamente montane e la relativa assegnazione di ulteriori risorse umane ed economiche.

G/1977/12/5

PEZZOPANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali» (AS 1977);

premesso che:

il disegno di legge in oggetto concerne altresì l'espletamento dei compiti istituzionali connessi all'attuazione della normativa in materia di trasparenza e tutela dei servizi essenziali, anche per i profili attinenti alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, avvalendosi dell'Amministrazione civile dell'Interno e segnatamente della rete delle Prefetture-UTG;

appare necessario garantire la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'Interno nella gestione del contrasto alla immigrazione irregolare nonché dell'accoglienza, nel rispetto dei diritti civili, anche attraverso le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ? protezione sussidiaria;

le linee programmatiche esposte in più occasioni dal Governo e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione vanno nella direzione di promuovere un «ricambio generazionale» nell'ambito delle dotazioni organiche della pubblica amministrazione;

l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 90 del 2014 prevede che le amministrazioni dello Stato, possano procedere per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, pari al 40 per cento per l'anno 2015 nonché pari al 60per cento per l'anno 2016;

la legge n. 190 del 2014 in combinato disposto con la circolare n. 1/2015 del Ministero della Funzione Pubblica prevede, per le sole carriere infungibili (magistrature, carriera prefettizia, carriera diplomatica, la possibilità di procedere a nuove assunzioni, anche ricorrendo a graduatorie di idonei, collocati in graduatorie vigenti, nei limiti percentuali consentiti dal *turn-over*;

il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella *Nota preliminare allo stato di previsione del Ministero dell'Interno* già nell'anno 2009, evidenziate le ampie carenze di organico, aveva autorizzato originariamente un bando di concorso per la copertura di 65 posti della qualifica iniziale della carriera prefettizia;

allo stato attuale, la carriera prefettizia registra una tra le più basse percentuale di *turn over* in tutta la Pubblica Amministrazione presentando una carenza pari almeno a 520 unità su 852 per la posizione di Viceprefetto aggiunto, destinate inoltre ad aumentare per via delle consistenti prossime cessazioni;

con decreto ministeriale del Ministero dell'Interno pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale n. 6/2015, è stata approvata, in data 28 maggio 2015, la graduatoria di merito finale del concorso a 30 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, indetto con decreto ministeriale il 10 ottobre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Speciale «Concorsi e Esami» n. 84 del 26 ottobre 2012, composta da 98 candidati, di cui 30 vincitori e 68 idonei, all'esito di una procedura concorsuale altamente selettiva;

considerato che:

la rilevante centralità del tema dell'accesso alle carriere della pubblica amministrazione costituisce uno dei punti principali nella riforma della pubblica amministrazione;

l'approvazione dell'ordine del giorno G12.100 al disegno di legge n. 1577 (c.d. riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) ha impegnato il Governo a valutare l'adozione di eque misure al fine di favorire il cosiddetto «ricambio generazionale» riconoscendo le legittime aspettative dei candidati risultati idonei;

il doveroso rispetto del dettato costituzionale, che all'articolo 97 prevede l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni in maniera esclusiva attraverso procedure concorsuali;

l'urgente necessità dell'immissione di nuovi giovani Consiglieri da inserire nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno;

si impegna il Governo a valutare tempestivamente le misure necessarie per l'assunzione oltre ai

30 vincitori, dei 68 candidati risultati idonei al concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.

G/1977/13/5

TOMASELLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5, del decreto-legge n. 78 del 2015, disciplina il «transito» del «personale appartenente ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale (...) nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale...» (comma 1)

il comma 3 dello stesso articolo, nella sua originaria versione, testualmente disponeva che: «Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale»;

da tale originaria versione è sorto il problema dell'applicabilità, o meno, del divieto di cui al comma 3 innanzi citato, anche alle «assunzioni stagionali» nell'ambito della polizia municipale, tradizionalmente operate dai parte dai comuni cosiddetti turistici nei periodi di interesse, nei quali l'afflusso concentrato dei turisti determina un consistente aumento della popolazione;

l'emendamento approvato in sede di conversione entrerà in vigore solo in seguito all'approvazione definitiva e, quindi, quando la stagione estiva sarà già avviata da tempo;

dette assunzioni già trovano legittimazione nella previsione di cui all'articolo 208 del Codice della Strada che, al comma 5-*bis*, con riguardo ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da destinare ad «altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale ... » (comma 4, lettera *c.* , ha stabilito che «La quota dei proventi di cui alla lettera *c)* del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro.

la previsione da ultimo richiamata può senz'altro qualificarsi in termini di «specialità» riguardando ad una situazione strutturalmente transitoria e puntualmente definibile in termini temporali ed oggettivamente identificabile in riferimento alla stagione turistica del Comune interessato;

che dette assunzioni, in quanto temporanee, restano del tutto estranee alla materia dello stabile inserimento nella polizia municipale del personale appartenente al corpi ed ai servizi di polizia provinciale e, pertanto, in nulla incide sulla previsione di carattere generale;

escludendo le possibilità offerte dal comma 5-*bis* dell'articolo 208 del C.d.S. citato, si rischierebbe di determinare l'impossibilità di garantire condizioni- minime di sicurezza stradale (e più in generale, di sicurezza ed ordine pubblico) nelle località turistiche interessate;

si impone quindi la necessità, al fine di eliminare la situazione di incertezza che si andrebbe a verificare, di un intervento del Governo che, con gli atti ritenuti opportuni, chiarisca che la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 non fa venir meno la possibilità dei comuni di provvedere, ove ne ricorrano le condizioni, ai sensi di quanto disposto dal comma 5-*bis* dell'articolo 208 del C.d.S., in ragione della «specialità» di tale ultima disposizione e della sua evidente estraneità alla materia disciplinata dall'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2015.

Tutto ciò premesso,

si impegna il Governo ad adottare tempestivamente un atto che, nel senso indicato nelle premesse, consenta ai Comuni ? anche in considerazione del fatto che ciò non incida sull'assetto generale della materia e- non determini alcun aggravio di spesa ? di procedere, ove ne ricorrano le condizioni, alle assunzioni stagionali di personale nell'ambito della polizia municipale.

G/1977/14/5

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI

Il Senato

esaminato il provvedimento in titolo;

premesso che:

i danni causati dalla tromba d'aria che lo scorso 8 Luglio ha interessato la zona compresa tra le provincie di Venezia e Padova, colpendo con particolare intensità l'area compresa tra le città di Cadoneghe, Dolo, Pianiga, Mira, sono stati estremamente rilevanti, contandosi, oltre ad un morto e numerosi feriti, pesanti danni alle strutture e agli edifici tanto che sono numerose le aziende impossibilitate a riprendere la loro attività economica;

la crisi, economica che sta interessando l'intera Europa e l'Italia in particolare rende la situazione, per le aziende colpite dalla tromba d'aria, ancora più complessa di quanto già non lo fosse prima del disastro, determinando altresì pesanti conseguenze per l'intera economia del luogo anche per i negativi effetti in termini di disoccupazione causati dall'impossibilità delle aziende medesime di poter continuare nella normale attività lavorativa;

impegna il Governo:

a prevedere che, per gli edifici dichiarati inagibili a causa degli eccezionali eventi meteorologici del 2015 nel territorio della regione del Veneto, a decorrere dal luglio 2015 e fino alla attestazione di agibilità dei medesimi immobili oggi danneggiati, l'ammontare complessivo dell'imposta municipale propria sia interamente detraibile dall'imposta sui redditi delle persone fisiche.

G/1977/15/5

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

premesso che:

i danni causati dalla tromba d'aria che lo scorso 8 Luglio ha interessato la zona compresa tra le provincie di Venezia e Padova, colpendo con particolare intensità l'area compresa tra le città di Cadoneghe, Dolo, Pianiga, Mira, sono stati estremamente rilevanti, contandosi, oltre ad un morto e numerosi feriti, pesanti danni alle strutture e agli edifici tanto che sono numerose le aziende impossibilitate a riprendere la loro attività economica;

la crisi economica che sta interessando l'intera Europa e l'Italia in particolare rende la situazione, per le aziende colpite dalla tromba d'aria, ancora più complessa di quanto già non lo fosse prima del disastro, determinando altresì pesanti conseguenze per l'intera economia del luogo anche per i negativi effetti in termini di disoccupazione causati dall'impossibilità delle aziende medesime di poter continuare nella normale attività lavorativa;

le imprese che non possono operare, denunciano la-quotidiana perdita di migliaia di euro di fatturato e temono l'annullamento di numerosi ordini di commesse, così da impedire la ripresa economica dell'area colpita dalla tromba d'aria;

impegna il Governo:

ad istituire presso il Ministero del Lavoro e di concerto con le principali associazioni di categoria dell'area, oltre che con gli istituti di credito del territorio, un Fondo per le imprese colpite dagli eventi citati in premessa e finalizzato al sostentamento e al supporto di liquidità per le aziende colpite dalla tromba d'aria;

G/1977/16/5

ARRIGONI, COMAROLI

Il Senato,

in sede dì esame dell'AS 1977 ? «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»,

premesso che l'articolo 12 istituisce Zone Franche urbane nei comuni colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente in quelli che presentano zone rosse nei centri storici;

tenuto conto che tale articolo 12 individua le agevolazioni per i periodi di imposta 2015 e 2016, cui possono accedere le micro imprese con un numero di addetti inferiore a 5 e con un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro, che abbiano la sede o unità locale nell'area; le agevolazioni

consistono nell'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive e dalle imposte municipali per gli immobili destinati all'esercizio dell'attività economica;

considerato che le imprese cui viene rivolto il provvedimento svolgono le proprie attività quasi sempre al di fuori dei centri storici e possono essere colpite pesantemente dal terremoto anche se la propria attività o sede insiste in area limitrofa a comuni con zone rosse nei centri storici;

ritenuto che il criterio adottato dal decreto legge non rispecchia pienamente le necessità delle piccole imprese colpite dal terremoto del maggio 2012, che sono situate anche nelle regioni Lombardia e Veneto,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti di carattere legislativo per estendere l'ambito oggettivo delle disposizioni dell'articolo 12, che istituisce Zone Franche urbane nei comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 con zone rosse nei centri storici, a tutto il territorio colpito dal sisma di maggio 2012, anche in considerazione che le imprese beneficiarie svolgono le proprie attività sempre al di fuori dei centri storici e che, per tanto, il criterio adottato dal Decreto-legge non rispecchia pienamente le necessità delle imprese colpite dal terremoto, peraltro situate anche nelle regioni Lombardia e Veneto.

G/1977/17/5

ARRIGONI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1977 ? «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»,

premesso che l'articolo 12 istituisce Zone Franche urbane nei comuni colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici;

tenuto conto che tale articolo 12 individua le agevolazioni per i periodi di imposta 2015 e 2016, cui possono accedere le micro imprese con un numero di addetti inferiore a 5 e con un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro, che abbiano la sede o unità locale nell'area; le agevolazioni consistono nell'esenzione dalle imposte sui redditi; dall'imposta regionale sulle attività produttive e dalle imposte municipali per gli immobili destinati all'esercizio dell'attività economica;

ritenuto che tale disciplina, importante per la ripresa economica dei soggetti e delle attività economiche o produttive danneggiate, dovrebbe essere estesa a tutti i territori danneggiati da calamità naturali di analoga violenza, per non creare discriminazioni tra le popolazioni colpite;

preso atto che presso l'VIII Commissione della Camera dei Deputati è in corso l'esame dell'AC 2607 e abb. che reca una delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia del sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, che dimostra l'esigenza di riordinare, coordinare e omogeneizzare le procedure e gli interventi da adottare per far fronte allo stato di emergenza e al ripristino delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite da calamità naturali;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti di carattere legislativo per estendere la creazione di zone franche urbane ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le provvidenze adottate dall'articolo 12 del decreto-legge in esame, a tutti i territori colpiti da calamità naturali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di interesse nazionale.

G/1977/18/5

BIGNAMI, FINOCCHIARO, DE PETRIS, LANIECE, DE PIN, URAS, BATTISTA, CAMPANELLA, VACCIANO, CONTE, BISINELLA, PALERMO, MINEO, RICCHIUTI, PEPE, GAMBARO, CASALETTO, ORELLANA, MOLINARI, BONFRISCO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 1977 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di »enti «territoriali»,

premesso che:

il diritto allo studio delle persone portatrici di handicap nel nostro paese è garantito *in primis* dalla nostra Costituzione;

tale diritto è tutelato mediante il diretto inserimento dei disabili nella scuola, con il supporto di misure di accompagnamento alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, oltre allo Stato, anche gli Enti locali e «il Servizio sanitario nazionale;

la legge 5 febbraio 1992, n.104, all'articolo 13, comma 3: «Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati»;

considerato che:

secondo quanto denunciato dalla «Lega per i diritti delle persone con disabilità» (LEDHA) in Lombardia il prossimo anno scolastico 2015/2016, 4650 studenti disabili rischiano di non poter frequentare regolarmente la scuola e di essere privati del loro diritto all'istruzione: infatti le istituzioni non hanno ancora deliberato le risorse per i servizi di assistenza alla comunicazione e di assistenza educativa e trasporto;

ma la problematica non è circoscritta alla Regione Lombardia, ma è comune ad altre regioni italiane, in cui sono a rischio il diritto all'istruzione degli studenti disabili;

ad oggi, secondo quanto denunciato dalla LEDHA, nessun ente pubblico (Comune, Provincia o Città metropolitana) accetta le domande di attivazione di questi servizi per il prossimo anno scolastico, non avendo approvato nessun atto amministrativo che ne preveda l'organizzazione e nessun capitolo di bilancio che stanzi le risorse necessarie, non rispettando gli obblighi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

tenuto conto che:

dagli anni '90 le Province promuovono e sostengono i servizi per l'assistenza della comunicazione per gli studenti con disabilità sensoriali, attingendo a risorse proprie dei bilanci provinciali e tale competenza non è mai stata messa in discussione;

diverso è il caso del servizio di assistenza educativa e trasporto agli studenti, che è stato garantito per molti anni dai Comuni ma sempre in conflitto di competenza con le Province: l'articolo 139, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce che sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con *handicap*;

la sentenza del 23 luglio 2013, n. 3950, del Consiglio di Stato ha accertato definitivamente che l'assistenza educativa e il trasporto per gli studenti delle scuole superiori e dei corsi di formazione professionale spettano alle Province, che da allora vi hanno provveduto grazie a stanziamenti straordinari delle Regioni;

il quadro normativo ha subito un'ulteriore evoluzione con l'approvazione della «legge Delrio» (legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni») in vigore dall'8 aprile 2014, che ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale;

tale atto normativo non prevede in modo esplicito che i servizi per garantire l'istruzione dei disabili rientrino tra le funzioni fondamentali che rimangano in capo ai nuovi enti di area vasta; il che ha provocato una pericolosa empasse che si ripercuote su migliaia di famiglie, che non possono presentare domanda per chiedere l'attivazione di tali servizi per il prossimo anno scolastico;

impegna il governo a:

ad adottare atti interpretativi utili a chiarire la competenza della gestione dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado;

a valutare l'opportunità di provvedere su scala nazionale allo stanziamento delle risorse per

erogare tali servizi, garantendo il diritto all'istruzione degli studenti disabili.

G1977/19/5

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 1977 ? «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»,

premesso che le politiche di risanamento della finanza pubblica adottate negli ultimi anni nel nostro Paese finalizzate al raggiungimento dei vincoli imposti dall'Europa, pur se hanno coinvolto tutti i livelli della pubblica amministrazione, nei fatti, hanno visto, proprio, le amministrazioni locali contribuire in modo determinante. Non è assolutamente accettabile che i problemi al bilancio delle amministrazioni degli enti locali possano ripercuotersi sui servizi essenziali che debbono essere garantiti alle persone diversamente abili;

il contributo richiesto al comparto province per il risanamento della finanza pubblica rischia di compromettere il prosieguo di servizi fondamentali come l'assistenza ai disabili anche nell'ambito scolastico;

impegna il Governo:

ad attribuire le risorse necessarie per far sì che le province possano assicurare la continuazione dell'assistenza ai disabili anche in ambito scolastico.

G1977/20/5

CATALFO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, MONTEVECCHI

Il Senato

in sede d'esame del disegno di legge conversione in legge dei decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto in esame concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro;

il comma 1 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei;

il comma 2 introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro;

considerato che:

i commi 3 e 4 consentono che le convenzioni con le regioni a statuto ordinario prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui e di in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione dei servizi in oggetto;

è necessario garantire i servizi per l'impiego e le politiche attive nell'attuale fase di riordino istituzionale nel caso in cui le funzioni siano state riallocate alle Regioni o ad altri Enti subentranti dando continuità ai contratti in essere senza disperdere le professionalità acquisite dagli operatori;

l'entità delle risorse stabilita al comma 4 appare insufficiente ad assicurare la piena implementazione delle disposizioni di cui in premessa;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi normativi volti a reperire ulteriori risorse da destinare all'incremento della somma di cui al comma 4 dell'articolo in esame, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego dell'erogazione delle politiche attive del lavoro.

G1977/21/5

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1977 «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»;

premesso che:

l'articolo 1, comma 10, sancisce: «Per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto»;

l'articolo 1, comma 10, prevede quindi il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di città metropolitane e province di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

ai sensi del citato comma 418, le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

in considerazione delle citate riduzioni di spesa, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa;

sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 5 ottobre 2014;

la relazione tecnica relativa alla legge di stabilità per il 2015 riportava che l'aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo per gli anni 2015-2018 avrebbe determinato una riduzione del contributo ai comuni per 2.650 milioni annui, mentre l'inserimento nella determinazione del saldo-obiettivo degli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità avrebbe comportato un beneficio annuo sui saldi di finanza pubblica per 1.750 milioni di euro e derivante dalla compressione della spesa degli enti locali per effetto dell'introduzione dell'obbligo di alimentare un Fondo-peri crediti di dubbia esigibilità;

la legge di Stabilità 2015 ha disposto la riduzione del fondo di solidarietà comunale per 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

impegna il Governo:

ad adottare, nelle more dell'attuazione del presente provvedimento, le opportune iniziative volte ad evitare la riduzione del fondo di solidarietà comunale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dell'1º dicembre 2014, (*Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 21 del 27 gennaio 2015 ? Suppl. Ordinario n. 6).

G1977/22/5

CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78», recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

premesso che:

all'articolo 1 del suddetto decreto. legge vengono attribuiti ai comuni spazi finanziari da utilizzarsi nel quadriennio 2015-2018 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici relativamente alla bonifica da amianto, nonché vengono attenuate le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno;

considerato che:

in tutte le Regioni d'Italia e per tutti gli ordini discute, la situazione degli edifici scolastici presenta varie criticità quali: lesioni strutturali che compromettono la sicurezza degli edifici, il mancato rispetto delle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche, l'insufficienza di spazi da utilizzare come aule e/o laboratori, la carenza di palestre, la mancanza del certificato di prevenzione incendi, come emerge anche dal XXII Rapporto Nazionale 2014 redatto da

Cittadinanzattiva in collaborazione con il MIUR; pertanto le misure previste risultano limitate e non risolutive;

considerato inoltre che:

negli ultimi anni si sono verificati vari episodi di incidenti con danni alle persone ed in qualche caso addirittura decessi pertanto, la situazione della sicurezza nelle scuole costituisce una vera e propria emergenza sociale e come tale va affrontata;

riscontrato che:

?numerosi enti locali ? comuni e province ? dispongono di risorse finanziarie proprie finalizzate ad interventi sugli edifici scolastici per eliminare le criticità presenti, e fin dall'insediamento l'attuale Governo ha posto al centro delle sue attenzioni il problema dell'edilizia scolastica, avviando un piano programmato di interventi di messa in sicurezza;

impegna il Governo:

a valutare, fin dalla prossima legge di bilancio per l'anno 2016, l'opportunità di far uscire dal vincolo del rispetto del patto di stabilità le spese sostenute dagli enti territoriali per rendere gli edifici scolastici idonei allo svolgimento dell'attività didattica, dando priorità alla riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché alla realizzazione di nuovi edifici che consentano l'accorpamento delle strutture, con conseguente razionalizzazione delle spese di gestione.

G1977/23/5

CANTINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78», recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

premesso che:

la lettera *b)* del comma 2, all'articolo 1, attribuisce per ciascuno degli anni 2015-2018 ai Comuni spazi finanziari per 40 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio connessi alla bonifica dell'amianto;

il comma 3 del medesimo articola 1 indica che gli stessi comuni entro il termine di dieci giorni successivi all'entrata in vigore del decreto, per l'anno 2015 ed entro il 10 maggio, con riferimento agli anni dal 2016 al 2018 debbano comunicare mediante il sistema *web* della Ragioneria Generale dello Stato gli spazi finanziari di cui necessitano. e al contempo il comma 4 prevede che gli spazi finanziari siano assegnati secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge n. 66 del 2014 e concernete misure di riqualificazioni e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali;

considerato che:

la norma collega la possibilità di richiesta di spazi finanziari ai Comuni solo alle scuole già presenti nella delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014;

molte scuole in cui vi è una forte presenza di amianto non sono potute rientrare nella delibera CIPE summenzionata;

impegna il Governo:

a prevedere maggiori risorse per la bonifica dell'amianto delle scuole ricadenti nei Comuni che non rientrano nell'elenco della delibera CIPE n. 22 del 30 Giugno 2014.

G/1977/24/5

MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, BLUNDO, SCIBONA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»,

premesso che:

l'articolo 1, nel mentre ridetermina gli obiettivi del patto di stabilità interno di comuni, province

e città metropolitane per il prossimo triennio, prevede altresì ulteriori disposizioni nel merito e, a tal fine, in particolare al comma 2, lettera *b)*, vengono disciplinati gli spazi finanziari ? nella misura di 40 milioni di euro per ciascun anno daI 2015 al 2018 ? per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto;

considerato che:

già con decreto ministeriale applicativo del 5 novembre 2013, n. 906, è stata stanziata la somma complessiva di 150 milioni (di cui al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 98/2013, art. 18, commi 8-*ter* e ss. = fondi MIUR) per l'attivazione di circa 700 interventi di edilizia scolastica volti alla messa in sicurezza delle strutture con particolare riguardo alla bonifica dall'eventuale presenza di amianto. L'affidamento dei lavori doveva essere effettuato entro il 28febbraio 2014 ma il termine è stato poi prorogato al 30 maggio successivo;

nel medesimo decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 98/2013, art. 18, al comma 8 è stata prevista l'assegnazione per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, di 100 miliani di euro (=Fondi INAIL) per l'attivazione di un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

con il decreto-Iegge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, art. 10, è stata stabilita ? previa autorizzazione del MEF ? la possibilità a livello regionale di accendere mutui trentennali con ammortamento totale a carico dello Stato per l'attivazione di opere di edilizia scolastica di varia natura;

il comma 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147(Stabilità 2014), ha da ultimo esteso la quota statale destinata all'8 per mille alla categoria dell'edilizia scolastica, ovvero alla «ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica»;

considerato inoltre che:

è stata stabilita con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, art. 11, commi da 4-*bis* a 4-*octies* ? l'attivazione presso il MIUR del «Fondo unico per l'edilizia scolastica» in cui fa confluire tutte le risorse destinate a tali finalità;

è stata varata, con gestione diretta della Presidenza del Consiglio, una apposita «Struttura di Missione», con specifiche competenze in materia di edilizia scolastica;

da ultimo sono state riavviate e rilanciate ? con il cosiddetto piano «La Buona Scuola» ? le attività dell'Anagrafe dell'Edilizia scolastica, di concerto con le Amministrazioni regionali; sono state rafforzati i compiti dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica in modo che lo stesso diventi, unitamente alla Struttura di Missione, un luogo di coordinamento e di definizione degli interventi in materia di edilizia scolastica, mentre dovrebbe essere ormai concluso ? salvo ulteriori ritardi ? l'aggiornamento della Normativa tecnica dell'Edilizia scolastica (ferma al 1975);

valutato altresì che:

i programmi per l'edilizia scolastica annunciati dal premier Renzi sono in parte stati avviati e finanziati, tuttavia, finora non si è riusciti a portare a termine l'operazione trasparenza dei molti rivoli di finanziamento attivati dalla legislazione vigente e sullo stato della spesa, nonché di coordinamento dei molti e disparati piani esistenti all'interno dell'esecutivo, sia di quelli per l'accelerazione dei vecchi progetti annunciati dal Governo con enfasi, sia di queIli riferiti a nuove costruzioni;

l'unità di missione insediata a palazzo Chigi era nata con l'intento di dare un segno di svolta in tempi rapidi con conseguente accelerazione della spesa, ma a tutt'oggi non si può certo dire che abbia centrato i risultati promessi;

la maggior parte delle risorse impegnate dai vari provvedimenti legislativi adottati nel corso degli anni, è ancora rimasta inutilizzata, ad esempio il cosiddetto «decreto Mutui» che consentiva di investire 940 milioni ed era stato previsto dall'allora ministro Carrozza (Governo Letta) è rimasto lettera morta a causa della mancata adozione dei decreti attuativi. Il meccanismo che renderà disponibili gli oltre 900 milioni per l'edilizia scolastica si sta rivelando molto più complesso del previsto, anche per gli stessi tecnici che lo hanno in gestione;

il risultato è che i tempi si sono già allungati rispetto alla tabella di marcia. A essere

preoccupati sono soprattutto quei Comuni che, sanno di essere entrati nella graduatoria dei finanziamenti; e sono anche pronti a mandare in gara l'intervento ma non possono farlo perché manca ancora il decreto interministeriale che autorizza le regioni a stipulare i mutui, e manca soprattutto lo schema di contratto di mutuo che consente a ciascuna regione di aprire il rubinetto dei fondi;

è fermo anche il piano di efficientamento energetico degli edifici scolastici, in attesa dei decreti attuativi del ministro dell'Ambiente. Ancora più indietro è l'utilizzo dei 300 milioni dell'INAIL: si tratta della norma che risale al cosiddetto «decreto del Fare» del luglio 2013. Difficoltà tecnico-finanziarie hanno ostacolato la misura;

nell'arco del periodo che riguarda la programmazione dei fondi PON 2014-2020 il MIUR segnala che le scuole possono contare su 380 milioni di risorse: tutti fondi ancora da programmare sperando di non perderli come invece si rischia per una buona quota dei 240 milioni di risorse PON per 577 interventi finanziati dal MIUR e dei 405 milioni dei fondi POR in Calabria, Campania e Sicilia. In entrambi i casi i fondi dovranno essere spesi entro il 15 dicembre 2015;

sono trascorsi 19 anni tra la previsione di un'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e la creazione di una banca dati aperta e aggiornabile in tempo reale. Era il 1996 quando con la legge n. 23 all'articolo 7 l'allora ministro Lombardi (Governo Dini) ne prevedeva l'istituzione come strumento conoscitivo fondamentale per la programmazione. Da allora ogni ministro che si è insediato al MIUR ha sempre dato per immediato il suo arrivo. A tutt'oggi però il censimento degli istituti scolastici italiani è sempre rimasto solo sulla carta;

impegna il governo:

a porre in essere, nel più breve tempo possibile, un deciso snellimento e una semplificazione delle procedure vigenti per la richiesta e l'attivazione delle risorse destinate all'edilizia scolastica, al fine di consentire la spesa delle somme già impegnate, entro il 15 dicembre 2015;

proprio al fine di operare rapidamente tale snellimento, nonché una relativa semplificazione nelle procedure, a rendere operativo e funzionale il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, art. 11;

a dare immediata attuazione al comma 3 dell'articolo 1 del D.M. 23 gennaio 2015 recante «Modalità di attuazione della disposizione legislativa relativa a operazioni di mutuo che le regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale»;

ad attivare tempestivamenta una vera Anagrafe unica degli edifici scolastici al fine di programmare gli interventi necessari per il miglioramento dell'edilizia scolasica e indirizzare le risorse sugli edifici più bisognosi di cure.

G/1977/25/5

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977, di conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1, in ciascuno degli anni 2015-2018, attribuisce ai comuni degli spazi finanziari relativamente tra le altre, alle seguenti tipologie di spesa: spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto. Gli spazi finanziari concessi sono di 40 milioni di euro;

considerato che:

sono noti i disagi che la Scuola vive attualmente sotto il profilo della sicurezza, i crolli e gli incidenti sono molto frequenti tanto da rappresentare un'emergenza nazionale di primo piano. La sicurezza negli istituti scolastici costituisce un diritto irrinunciabile. Oltre la metà degli edifici scolastici italiani sono stati edificati prima del 1974, anno in cui venivano emanate le disposizioni antisismiche;

sono circa 24.000 le scuole site in zone a rischio sismico. Non è secondario rilevare che l'edificio che accoglie la Scuola deve essere in grado di offrire l'incentivo a sviluppare e ad accrescere

l'interesse e la .partecipazione dello studente;

i dati sullo stato dell'edilizia scolastica italiana sono molto preoccupanti: su 41.000 edifici monitorati, 24.000 possiedono impianti idrauici, termici, elettrici non funzionanti, 9.000 hanno intonaci fatiscenti e 3.600 circa necessitano di interventi sulle strutture portanti. Il quaranta per cento degli edifici scolastici è privo del certificato di agibilità, il sessanta per cento, invece, non ha quello di prevenzione contro gli incendi,

un numero considerevole di edifici scolastici italiani, vista anche la vetustà, è caratterizzato da un'estrema precarietà in ordine alla sicurezza e alla vivibilità. Attualmente, la materia trova il suo riferimento normativo più importante nella legge 11 gennaio 1996, n. 23 c.d. legge Masini;

la situazione attuale richiede che non sia più considerata procrastinabile la soluzione definitiva del problema, deve essere garantito, dunque, che le lezioni e le attività scolastiche si svolgano in ambienti accoglienti e sicuri. È necessario che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) definisca le modalità per la predisposizione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica;

si pone, nell'ottica di una strategia generale di ottimizzazione delle risorse, anche temporali, la necessità di coinvolgere le principali associazioni ed organizzazioni studentesche che grazie al loro punto di osservazione sono in grado di conoscere compiutamente lo stato dei singoli edifici scolastici presenti su tutto il territorio italiano,

impegna il Governo:

a migliorare e potenziare la funzionalità dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, attraverso un processo di coinvolgimento non solo degli enti locali territoriali ma anche dei singoli istituti scolastici, di tutti i segmenti interessati e delle principali associazioni e organizzazioni studentesche maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

G/1977/26/5

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

La Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977, di. Conversione in legge del decreto-legge 19giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

premesse che:

l'articolo 16 reca misure per gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica prevedendo la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di cui all'articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), da svolgersi presso gli istituti e luoghi- della cultura di appartenenza pubblica, di avvalersi, sulla base di apposito convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A. anche quale centrale 'di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure.

considerato che:

al fine di garantire la tutela e la conservazione del patrimonio culturale italiano, gli interventi finalizzati alla sua valorizzazione, potrebbero essere affidati anche a coloro i quali, costituiti in cooperative di carattere territoriale, stringono accordi di partenariato con gli enti locali; con lo scopo precipuo di ottenere l'affidamento delle attività di restauro dei beni culturali relativamente anche a scavi di piccole, medie e grandi dimensioni;

in tal guisa, i fondi necessari per lo svolgimento delle attività *de quibus* potrebbero essere reperiti attraverso finanziamenti privati *(crodwdfunding)* grazie all'apporto di-piccoli e grandi finanzia tori a seconda dell'entità dei lavori da mettere in essere. Si pensi, per quanto riguarda i lavori di piccole dimensioni, ai finanziamenti locali da parte di piccolo imprenditori (ristoratori, titolari di agriturismo ecc.) che avrebbero interesse ad investire nel territorio per il restauro del beni culturali, potenzialmente in grado di attrarre turisti, potenziali fruitori dei loro servizi;

valutato che:

in tal modo si ottimizzerebbero le risorse sia umane che economiche attraverso fondi privati,

previo accordo ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto del principio di cui all'articolo 6 comma terzo dello stesso codice;

rilevate inoltre che:

lo stato emergenziale in cui versa, in generale, il patrimonio culturale italiano, milita a favore dell'adozione di accordi di partenariato sopra descritti, garantendo in tal modo incentivo al lavoro e al contempo la tutela dei beni culturali senza oneri per lo Stato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incentivare accordi di partenariato tra cooperative di professionisti in materia di beni culturali, costituiti in cooperative, e enti locali; al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali attraverso fondi da reperire attraverso il finanziamento privato.

G/1977/27/5

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977, di Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

premesso che:

l'articolo 4 al comma 1 dispone la disapplicazione ? al solo fine della ricollocazione del personale delle Province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014 ? della «sanzione» del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla-normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interne (o nell'uno e nell'altro caso, se non .sia rispettato il termine per l'invio della relativa certificazione).

considerato che:

al fine di garantire la tutela e la conservazione del patrimonio culturale italiano, gli interventi eminentemente deputati alla protezione e alla conservazione dei beni culturali, con lo scopo precipuo di conferire loro una tutela provvisoria e preliminare a interventi strutturali, potrebbero essere affidati a coloro i quali svolgono attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro nel settore oggetto;

in tal guisa, si potrebbero scongiurare ulteriori pregiudizi a quei beni in stato di degrado e di abbandono; il fine ultimo di tali interventi è facilmente individuabile nel senso di solidarietà così come disposto dall'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Tali attività potrebbero essere affidate a *fortiori* a coloro i quali possano vantare, pur non svolgendo attività professionale, attestati di specializzazione. I suddetti interventi, previo. accordo ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, verrebbero eseguiti sotto la direzione e responsabilità di professionisti del settore da individuare caso per caso;

considerato inoltre che:

nell'attività di conservazione e tutela del patrimonio culturale italiano ci si possa avvalere dell'apporto di personale non professionale e proveniente dal mondo del volontariato, sebbene con conoscenze ed esperienze documentabili, comunque sotto l'egida e la responsabilità di professionisti esperti del settore, risulta, ragionevolmente, in linea con la *ratio* del provvedimento in oggetto. Difatti, dato lo stato emergenziale in cui versa, in generale, il patrimonio culturale italiano, lo Stato ricorre all'apporto dei privati e delle loro risorse al fine, quanto meno, dimettere in sicurezza i beni in questione. Gli interventi *de quibus* sono da intendersi non come strutturali, bensì preliminari agli interventi di restauro vero e proprio, e di conseguenza successivi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, al fine di garantire la conservazione e una migliore fruizione del patrimonio culturale italiano, di impiegare, negli interventi preventivi e di mera conservazione dello Stesso, personale volontario e non professionale, e tuttavia con comprovate conoscenze ed esperienze nel settore della cultura e del restauro, sotto l'egida di professionisti esperti da individuare caso per

caso.

G/1977/28/5

DALLA TOR, CONTE

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

considerato che:

nella giornata di mercoledì 8 luglio 2015 una tromba d'aria si è abbattuta in Veneto sulla cittadina di Dolo e nei comuni limitrofi:, causando molti danni ai tetti e l'abbattimento di alberi. Gravi i danni alle case, alcune delle quali sono state scoperchiate. La situazione più preoccupante è quella nell'area di Cazzago di Pianiga, colpita da una fortissima tromba d'aria che ha provocato danni ingenti alle attività commerciali: la tromba d'aria in pochi minuti ha causato danni per- milioni di euro. Le auto sono state danneggiate, le finestre delle case sono letteralmente scoppiate, alcuni camini si sono schiantati a terra;

il pronto soccorso di Dolo è al limite della sua capienza per il numero di feriti causati; pertanto sono stati predisposti alcuni trasferimenti a Mirano ed è stato attivato anche il pronto soccorso di Piove di Sacco. A Mestre sono stati trasferiti alcuni feriti con traumi da schiacciamento;

la protezione civile e i vigili del fuoco hanno approntato un'unità di crisi prima nel campo sportivo a Sambruson di Dolo, poi in piazza IV Novembre a Cazzago di Pianiga; stanno monitorando con un numero nutrito di ambulanze e di soccorritori tutta la zona. I mezzi sanitari di rinforzo sono arrivati anche da Mestre e da Chioggia. Ma anche loro si sono mossi a fatica, perché la statale della Riviera è praticamente bloccata.

La situazione d'emergenza è stata seguita in ogni momento dal governatore del Veneto, il quale ha convocato una Giunta regionale straordinaria proprio per affrontare la situazione e per una prima conta dei danni.

I tesori della Riviera sono stati devastati dalla tromba d'aria Molte dimore storiche avrebbero subito danni: un patrimonio inestimabile che rischia di portare i segni a lungo di quanto accaduto mercoledì.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di far uscire dal vincolo del rispetto del patto di stabilità le spese sostenute dagli enti territoriali del Veneto colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015 per il ripristina della situazione ambientale e per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza del territorio e di restauro del patrimonio pubblico.

G/1977/29/5

CROSIO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1977 ? «Conversione in legge del decreto-legge-19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»,

premesso che:

la legge n. 56 del 2014, la cosiddetta Legge Delrio, ha riconosciuto i territori delle province di Sondrio; Belluno e Verbano Cusio Ossola come province interamente montane, in mudo da differenziarle dal restante territorio nazionale in ragione della loro particolarissima condizione di contiguità territoriale con le province autonome di Trento e Bolzano e con i Cantoni della Confederazione elvetica.

In questi territori, dunque, anche per cause dì ordine geografico e climatico, la Provincia espleta un'importante funzione nell'erogazione dei servizi essenziali per la popolazione dì montagna.

La specificità del territorio montano impone che a queste province vengano destinate specifiche risorse economiche.

In qualità di territori a cui sono riconosciute legalmente specifiche peculiarità, le province montante dovrebbero dunque detenere, oltre le funzioni ordinarie, anche ulteriori funzioni aggiuntive

derivanti dal proprio *status*.

Un Presidente di una provincia interamente montana svolge pertanto un ruolo marcatamente più pregnante nell'essere il garante nell'erogazione dì servizi di alta qualità.

È quindi opportuno riconsiderare la possibilità di ricorrere all'elezione diretta a suffragio universale dei Presidente di tali province.

impegna il Governo:

a riconsiderare la possibilità dì introdurre l'elezione a suffragio universale per i presidenti delle province interamente montane.

G/1977/30/5

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1977 ? «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015,n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»,

premesso che:

le disposizioni contenute nel provvedimento in esame potrebbero comportare un aumento in materia di TARI;

la norma prevede infatti che le mancate riscossioni degli anni precedenti, una volta trasformate in crediti inesigibili, entreranno fra le componenti di costo della tariffa in quanto la tariffa deve garantite la copertura integrale dei costi;

dunque il contribuente in regola con i propri adempimenti tributari si dovrà caricare anche la quota dei soggetti che non pagano, con un risultato eccessivamente penalizzante ed iniquo.

impegna il Governo:

a rimodulare le disposizioni contenute nell'articolo 7 del presente decreto legge, al fine di evitare che i contribuenti adempienti debbano farsi carico dei mancati incassi dovuti all'inadempimento da parte di altri contribuenti.

G/1977/31/5

CANTINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1977 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali» ,

premesso che:

il decreto legge in oggetto reca misure volte a rideterminare gli obiettivi del patto di stabilità interno di comuni, province e città metropolitane;

tutti i Comuni della Repubblica sono chiamati a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in conformità del Patto di stabilità e crescita, di cui Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio J 997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, il quale stabilisce vincoli sul disavanzo e il debito che fanno riferimento al complesso delle amministrazioni pubbliche;

considerato che:

in molti territori la grave crisi economica sta duramente colpendo le realtà produttive territoriali, in particolare il settore dell'edilizia. La crisi nel settore edilizio è stato aggravato anche dai vincoli del patto di stabilità con conseguenza un peggioramento generalizzato dello stato di-manutenzione del patrimonio pubblico;

sbloccare le tante risorse pubbliche, destinate ad investimenti, in modo che possano partire, in tempi brevi, tanti piccoli: cantieri diffusi, sarebbe importante per una rinascita del territorio;

il decreto legge in oggetto contiene misure per ridurre le limitazioni del patto di stabilità e concede spazi finanziari ai comuni;

impegna il Governo a:

implementare le iniziative sia in sede nazionale che europea affinché le spese di investimento siano maggiormente svincolate del patto di stabilità così da consentire ai Comuni e alle Regioni

maggiori spazi per interventi strade, scuole, ambiente e di manutenzione del patrimonio pubbliche.

1.1

MANDELLI

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole*: «amianto» *aggiungere le seguenti:* «e da rifiuti speciali o tossici nocivi».

1.2

SAGGESE, CANTINI

Al comma 2, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: spazi finanziari per 10 milioni di euro;».

Conseguentemente,

? *al comma 2, lettera* c), *le parole*: «30 milioni» *sono sostituite dalle parole*: «25 milioni»;

? al comma 2, lettera d), *le parole*: «20 milioni» *sono sostituite dalle parole:* «15 milioni»;

? *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per gli interventi di cui al comma 2, lettera *b-bis)*, i termini per la comunicazione da parte dei comuni e da parte della Struttura di missione si intendono decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.3

TOMASELLI

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis.)* spese relative ad investimenti per opere segnalate dagli enti locali secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i quali sono già state trasmesse e accolte le schede dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che non hanno trovato conclusione entro la scadenza prevista dall'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Spazi finanziari per 5 milioni di euro.».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «30 milioni di euro» *con le seguenti:* «25 milioni di euro».

1.4

MORGONI

Sostituire l'articolo 1, comma 2, lettera c), *del decreto-legge n. 78 del 2015 come segue:*

«*c)* spese per l'esercizio della funzione di ente capofila: spazi finanziari per 25 milioni di euro».

Aggiungere dopo l'articolo 1, comma 2, lettera d) *del decreto-legge n. 78 del 2015 la seguente lettera:*

«*e)* spese escluse dalla delibera CIPE n. 38 del 10/04/2015 aventi per oggetto il completamento di opere infrastrutturali di importo progettuale complessivo superiore ad e 8.000.000,00 il cui progetto esecutivo sia stato approvato da più di 3 anni alla data di pubblicazione del presente decreto, i cui lavori sono stati aggiudicati e realizzati per almeno il 30 per cento dell'importo a base d'asta e che attualmente sono bloccati, a rischio contenzioso, per mancanza dei necessari spazi finanziari rilevanti ai fini patto. Spazi finanziari per e 5.000.000,00».

1.5

MARGIOTTA

Al comma 1, sostituire le parole: «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» *con le parole*: «Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere *a)* e *b)*».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Gli enti di area vasta e le città metropolitane, individuano il personale di polizia

provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*ter*. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-*quater*. Il personale non ricollocato ai sensi dei due commi precedenti è trasferito ai Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte condivise nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Al comma 3, dopo le parole: «polizia locale» *sono aggiunte le seguenti:* «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1º gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

1.6

COMAROLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n, 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le Regioni interessate da procedure di interruzione o sospensione dei pagamenti conseguente all'applicazione degli articoli 91 e 92 del regolamento (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 a valere sui programmi operativi regionali, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'unione europea e per le relative spese di parte corrente e in conto capitale"».

1.7

URAS, LAI

Al comma 2 sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera *b)*: spazi finanziari per 10 milioni».

1.8

PICCOLI, MARIN, MANDELLI

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.

1.9

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Al comma 2, lettera a) *dopo le parole:* «interventi per messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera *b)*» *aggiungere le seguenti:* «e della viabilità».

1.10

FUCKSIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 2, lettera a), *le parole*: «10 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «20 milioni di euro».

Conseguentemente, alla lettera c) *sostituire le parole:* «30 milioni», *con le seguenti:* «20 milioni».

1.11

DE PIN, CARIDI, PEPE

Al comma 2, lett. a) *sostituire la parola:* «10» *con la seguente:* «15».

Conseguentemente il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa.

1.12

CERONI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici: Spazi finanziari per 100 milioni di euro;».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.13

PICCOLI, MARIN, MANDELLI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* spese per interventi per messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del territorio: spazi finanziari 30 milioni di euro».

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigere della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2018.

1.14

URAS, LAI

Al comma 2 dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* spese per interventi strutturali di messa in sicurezza del territorio, resesi necessari a seguito di eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225: spazi finanziari per 10 milioni».

Conseguentemente, alla lettera c) *sostituire le parole:* «30 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni» *e alla lettera* d) *sostituire le parole:* «20 milioni» *con le seguenti:* «15 milioni».

1.15

TOMASELLI, CANTINI

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* spese per interventi di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici e palestre utilizzate anche da plessi scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto ovvero a situazioni di rischio per l'incolumità dei vari soggetti: spazi finanziari per 40 milioni di euro;».

1.16

MIRABELLI, CANTINI

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* «edifici scolastici» *inserire le parole:* «e della viabilità».

1.17

VACCARI, CALEO, MIRABELLI, PUPPATO

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* «connessi alla bonifica» *aggiungere le seguenti:* «dei siti inquinati e».

1.18

GIROTTO, CATALFO, FUCKSIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* «contaminati dall'amianto» *aggiungere le seguenti:* «nonchè per interventi di efficientamento energetico degli edifici mediante installazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo dell'energia e/o unità di micro cogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;».

1.19

VACCARI, CALEO, MIRABELLI, PUPPATO

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni;

a) al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* «dall'amianto» *inserire le seguenti:* «anche nei casi in cui le aree da bonificare siano di proprietà privata ed oggetto di procedure concorsuali o esecutive»;

b) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 250 del decreto legisiativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Nel caso in cui l'area da bonificare sia oggetto di procedure concorsuali o esecutive, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 possono essere realizzati dai Comuni e dalle Regioni anche previo accordo con l'autorità giurisdizionale procedente che disciplini, in particolare:

a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validan dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;

b) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;

c) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;

d) la causa di risoluzione dell'accordo;

e) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;

f) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;

g) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

1-*ter*. Completati gli interventi da attuare ai sensi del comma 1-*bis*, il giudice della procedura assegna al Comune o alla Regione le aree oggetto di intervento, nonché la restante parte del compendio immobiliare sottoposto a procedura concorsuale o esecutiva, secondo il valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi, fino a concorrenza degli importi dovuti per il complesso delle spese di bonifica sostenute, previa eventuale suddivisione in lotti

del compendio".

10-*ter*. All'articolo 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 250, nel caso in cui l'area da bonificare sia oggetto di procedure concorsuali o esecutive, le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono inoltre considerate crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1) della Legge Fallimentare, con preferenza rispetto ad ogni altro credito assistito da diritto di prelazione e con diritto alla distribuzione per l'intero in deroga all'articolo 111-*bis*, comma 5, della Legge Fallimentare.

2-*ter*. Nei casi di cui al comma precedente, il giudice della procedura assegna all'Autorità competente le aree oggetto d'intervento, nonché la restante parte del compendio immobiliare sottoposto a procedura concorsuale o esecutiva, secondo il valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi, fino a concorrenza degli importi dovuti per il complesso delle spese di bonifica sostenute, previa eventuale suddivisione in lotti del compendio."».

1.20

CERONI, MANDELLI, D'ALÌ

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* «dall'amianto» *inserire le seguenti:* «ovvero contaminati da altre sostanze tossiche e pericolose».

1.21

MORGONI

Al comma 2, lettera b) *dopo le parole*: «dall'amianto» *inserire le seguenti:* «e di bonifica dei siti inquinati di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2013».

1.22

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO, SERRA

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* «40 milioni di euro» *con le seguenti:* «100 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera *b)*, valutati in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle flnanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.23

DE PIN, CARIDI, PEPE

Al comma 2, lettera b) *sostituire la parola*: «40» *con la seguente:* «60».

Conseguentemente, il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa.

1.24

COMAROLI

Al comma 2, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* spese diverse da quelle di cui alla lettera *b)* finalizzate al completamento di interventi già avviati di edilizia scolastica che abbiano già beneficiato nel 2014 degli spazi finanziati stabiliti con decreto della presidenza dei Ministri 24 dicembre 2014 in materia di edilizia scolastica: spazi finanziari per 5 milioni di euro».

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «presente decreto aggiungere le seguenti: "per le fattispecie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e del 20 agosto per le fattispecie di cui alla lettera *b-bis)*"».

b) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Per l'anno 2015, la richiesta da parte dei comuni degli spazi di cui al comma 2, lettera *b-bis)*, è effettuata, entro il 20 agosto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2015 la Struttura di missione comunica alla Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziati da attribuire a ciascun comune; Gli spazi finanziati disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziarli»;

c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «Alla compensazione di quota parte degli effetti finalizzati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

1.25

COMAROLI

Al comma 2, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* spese sostenute dai comuni per interventi di costruzione, ristrutturazione o messa in sicurezza di asili nido di proprietà: spazi finanziari per 5 milioni di euro».

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «presente decreto aggiungere le seguenti: "per le fattispecie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e del 20 agosto per le fattispecie di cui alla lettera *b-bis)*"».

b) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Per l'anno 2015, la richiesta da parte dei comuni degli spazi di cui al comma 2, lettera *b-bis)*, è effettuata, entro il 20 agosto, alla Ragioneria Generale dello Stato. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2015 la Ragioneria comunica a ciascun comune gli spazi finanziari ad esso attribuiti. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziari»;

c) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:* «Alla compensazione di quota parte degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti. dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

1.26

DE PIN, CARIDI, PEPE

Al comma 2, lettera c) *sostituire la parola*: «30» *con la seguente:* «45».

Conseguentemente, il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa.

1.27

DE PIN, CARIDI, PEPE

Al comma 2, lettera d) *sostituire la parola*: «20» *con la seguente:* «30».

Conseguentemente; il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa.

1.28

PUPPATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente camma:

«2-*bis*. Ai comuni beneficiari di finanziamenti a qualsiasi titolo ricevuti per opere di bonifica e ristrutturazione di edifici scolastici e per le opere di cui alla lettera *a)* e *b)* del comma 2, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità, di cui all'articolo 1, commi 119 e 120 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 nonché tutte quelle previste dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, se lo sforamento è derivato unicamente dai predetti finanziamenti.».

1.29

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il termine perentorio di dieci giorni» *con le seguenti:* «entro il termine perentorio di 60 giorni».

1.30

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, CATALFO, MANGILI, LEZZI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «2,5 milioni» *con le seguenti:* «5 milioni».

1.31

BORIOLI, FABBRI, STEFANO ESPOSITO, FORNARO

Al comma 3, dopo le parole: «agli altri interventi ascrivibili alla lettera *b)* sia riservato un importo pari a 20 milioni di euro», *aggiungere la seguente frase:* «, il quale, per gli anni 2016, 2017, 2018, è prioritariamente assegnato ai comuni interessati dagli interventi di bonifica da amianto destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 50 e 51, della legge 23/12/2014 n. 190, sulla base delle comunicazioni che i Comuni stessi faranno pervenire in ottemperanza di quanto previsto dal presente comma».

1.32

SERRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nell'ambito degli interventi ascrivibili al comma 2, lettera *b)*, sono ricompresi quelli relativi all'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonchè alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico e idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. A tal fine, il predetto fondo è incrementato, a decorrere dall'anno 2016, di 20 milioni di euro annui.»

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-*bis*, valutato 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.33

FUCKSIA

Al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di ottimizzare le risorse da utilizzare secondo una scala di priorità di intervento che abbia come parametro la più significativa ed efficace tutela degli effetti delle possibili fibre aerodisperse sulla salute delle popolazioni esposte, sulle richieste dei comuni per le bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, l'attribuzione delle risorse relative è subordinata all'acquisizione del parere di una Commissione regionale, istituita senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e composta da almeno quattro esperti, di cui un igienista industriale esperto in tossicologia ambientaIe, un medico specialista in medicina del lavoro, un medico specialista in igiene e medicina preventiva, un direttore responsabile di laboratorio autorizzato preferibilmente di enti pubblici. La Commissione raccoglie, valuta e risponde alle osservazioni, ai quesiti e alle problematiche esposte da cittadini, singoli o organizzati in comitati, nonché segnalazioni di associazioni ambientaliste, Ordini Professionali e società scientifiche».

1.34

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il termine perentorio di 10 giorni» *con le seguenti:*«entro il termine perentorio di 60 giorni».

1.35

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni», *nonchè, al secondo periodo, sostituire le parole:* «trenta giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

1.36

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle maggiori risorse di cui al comma 2 lettera *b)*, è autorizza la spesa aggiuntiva di 500 milioni di euro finalizzati alle spese per interventi di messa in sicurezza e di bonifica dall'amianto degli edifici scolastici. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento dello Stato di previsione del Ministero della Difesa, missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», spese per costruzione e acquisizioni di impianti e sistemi (capitolo 7120) a valere sulle risorse destinate all'acquisto degli aerei caccia denominati F35».

1.37

MORGONI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici e privati ed aree private oggetto di ordinanze non ottemperate per inadempienza della proprietà contaminati da amianto è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo cui possono accedere i sindaci nei casi di necessità e urgenza, fatto salvo il diritto di rivalsa sul soggetto inadempiente per le spese sostenuta. il Fondo ha una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per l'anno 2015, e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. il funzionamento del fondo è disciplinato con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua, sentito l'ANCI, anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro deli'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.38

PICCOLI, MARIN, MANDELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2016, per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, le modalità di cui al comma 4, primo periodo, devono tener conto dell'effettiva capacità di attivazione degli interventi».

1.39

CARDINALI, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNÀ, LO GIUDICE, PEZZOPANE, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, GINETTI, DI GIORGI , VALDINOSI, PAGLIARI, ANGIONI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. In virtù del riordino delle funzioni di cui ala legge 7 aprile 2014 n. 56, alle Province, ai Cemuni e alle Città metropolitane che non abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui all'art. 31 comma 26 della legge n. 183/2011.»

1.40

MANDELLI

Al comma 7, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: «20 per cento», *con le seguenti:* «30 per cento».

1.41

MANDELLI

Al comma 7, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile».

1.42

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183».

1.43

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, articolo 31 della legge n. 183/2011».

1.44

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Al comma 7, sostituire il secondo capoverso con il seguente: «In virtù del riordino del le funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, articolo 31 della legge

n. 183/2011».

1.45
URAS, DE PETRIS
Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, articolo 31 della legge n. 183/2011».

1.46
COMAROLI
Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per fanno 2014 non si applicano le nonne di cui al comma 26, articolo 31 della legge n. 183/2011».

1.47
GUALDANI, LUCIANO ROSSI
Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n.56 alle Province e alle Città Metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, art. 31 della legge n. 183/2011».

1.48
PELINO
Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014 non si applicano le sanzioni di cui al comma 26, articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

1.49
MARGIOTTA
Al comma 7, il secondo capoverso è così riformulato: «In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, articolo 31 della legge n. 183/2011».

1.50
LUCHERINI
Al comma 7, al secondo periodo sopprimere le parole: «e alle città metropolitane.».
Conseguentemente, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Alle città metropolitane, le cui province di provenienza non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno la predetta sanzione non si applica.».

1.51
CARDINALI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNÀ, LO GIUDICE, PEZZOPANE, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, GINETTI, DI GIORGI, VALDINOSI, PAGLIARI, ANGIONI, VERDUCCI
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle Province e città metropolitane è altresì

consentito di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.».

1.52

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Al comma 7 aggiungere il seguente capoverso:

«Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

1.53

URAS, DE PETRIS

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.».

1.54

MARGIOTTA

Al comma 7 aggiungere il seguente capoverso:

«Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4 comma e terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni; dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

1.55

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis)* le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità già irrogate, sono rideterminate per i comuni per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in misura pari al 20 per cento della differenza tra il saldo obiettivo ed il saldo finanziario conseguito nell'anno di riferimento della sanzione».

1.56

COMPAGNONE, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, CARIDI, PUPPATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Per i comuni per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità già irrogate, sono rideterminate in misura pari al 20 per cento della differenza tra il saldo obiettivo ed il saldo finanziario conseguito nell'anno di riferimento della sanzione».

1.57

GUALDANI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Per i comuni per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità già irrogate, sono rideterminate in misura pari al 20 per cento della differenza tra il saldo obiettivo ed il saldo finanziario conseguito nello anno di riferimento della sanzione».

1.58
ORRÙ
Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-*bis*. Per i comuni per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario, le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità già irrogate, sono rideterminate in misura pari al 20 per cento della differenza tra il saldo obiettivo ed il saldo finanziario conseguito nell'anno di riferimento della sanzione».

1.59
GUALDANI, LUCIANO ROSSI
Al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione prevista dell'articolo 31, comma 26, lettera *a)* della legge 12 novembre 2011, n.183, non trova applicazione nei confronti degli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014 e che, alla data del 31 dicembre del predetto anno, abbiano deliberato il ricorso alla procedura prevista dagli articolo 234-*bis* e successivi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero che abbiano deliberato il dissesto ai sensi dell'articolo 246 del medesimo decreto legislativo».

1.60
TOMASELLI
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-*bis*. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2014, di cui all'articolo 1, commi 119 e 120 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché tutte quelle previste dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, se lo sforamento non ha superato il 5% dell'obiettivo stabilito ed a condizioni che a partire dall'anno 2015 rientrino nei parametri del patto.»

1.61
URAS
Al comma 8, alla lettera a) *aggiungere, in fine, le parole:* «e delle spese relative all'attuazione del Piano Straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui al comma 1.259 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1.62
URAS
Al comma 8, alla lettera b) *sostituire le parole da:* «prioritarie» *fino a:* «economia e finanza 2015» *con le seguenti:* «finalizzate al contrasto del dissesto idrogeologico, al risanamento e alla bonifica ambientale, alla di messa in sicurezza e alla bonifica dall'amianto degli edifici scolastici, al risparmio energetico degli edifici pubblici con l'utilizzo di energie rinnovabili nonchè alla creazione di asili nido pubblici,».

1.63
MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI
Al comma 8, lettera c)*, sopprimere le parole:* «sede delle città metropolitane».

1.64

COMAROLI

Al comma 8, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «sede delle città metropolitane».

1.65

CATALFO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PAGLINI, CRIMI

Al comma 8, capoverso, sostituire le parole: «700 milioni di euro» *con le seguenti:* «750 milioni di euro» *nonchè, dopo la lettera* c)*, aggiungere la seguente:*

«c-*bis*) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane e delle province delle spese relative alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

1.66

FUCKSIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 8, capoverso, sostituire le parole: «700 milioni di euro» *con le seguenti:* «750 milioni di euro» *nonchè, dopo la lettera* c)*, aggiungere la seguente:*

«c-*bis*) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni delle spese sostenute per interventi di riqualificazione edilizia e urbanistica degli edifici esistenti anche ai fini della ristrutturazione, restauro, ammodernamento e riqualificazione delle facciate di unità immobiliari e ai fini della «sistemazione a verde» di aree scoperte di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni».

1.67

RICCHIUTI, PEZZOPANE

Al comma 8, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«c-*bis*) Le Città metropolitane e le Provinee possano stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

1.68

GUALDANI

Al comma 8, aggiungere la seguente lettera:

«*d)* Le Città metropolitane e le Province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

1.69

SPOSETTI

Al comma 8 dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*d)* Le Città metropolitane e le Province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

1.70

URAS, STEFANO

Al comma 8, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) Le Città metropolitane e le Province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

1.71

LUCHERINI

Al comma 8, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*d)* alla riduzione, dagli obiettivi del patto di stabilità interno delle città metropolitane, di un importo complessivamente pari a 104.791.108 euro. Per ciascuna delle città metropolitane la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato ? Città ed autonomie locali».

1.72

MUSSINI, ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, GAMBARO, BENCINI, MOLINARI, SIMEONI

Al comma 8, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c-bis*) all'esclusione dal patto di stabilità interno, nel limite massimo di 4,5 milioni complessivi, delle spese sostenute dal Comune di Parma negli anni 2015 e 2016 per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla Legge 3 agosto 2009, n. 115».

1.73

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Al comma 8, lettera c)*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine del 1º settembre 2015, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente».

1.74

MORGONI

Al comma 8, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni e degli enti locali interessati, delle spese sostenute per la bonifica dei siti inquinati di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2013».

1.75

DEL BARBA

Al comma 8, sostituire le parole da: «GIi enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri» *fino a:* «le spese di cui al periodo precedente.» *con le seguenti:* «Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente norma, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente».

1.76

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Per l'anno 2015, sono escluse dal patto di stabilità interno dei comuni, le spese sostenute per la formazione del personale, con frequenza di corsi autorizzati a livello centrale, finalizzati ad incrementare la capacita di analisi sull'efficienza di spesa dei servizi, quali efficienza energetica, ricaduta socio economica di indotto delle azioni, digitalizzazione».

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-*bis*, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-*quater*.

8-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

1.77

SERRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti commi:

«8-*bis*. Per l'anno 2015, sono escluse dai vincoli del Patto di Stabilità lnterno le spese sostenute dagli enti locali della Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi tra novembre 2013 e dicembre 2013 e finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, al ripristino degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e rifacimento dei litorali.

8-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 8-*bis* si provvede, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.78

GUALDANI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2013 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta entro l'esercizio finanziario 2013 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata entro il 31 dicembre 2014."».

1.79

ORRÙ

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2013 o per gli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta entro l'esercizio finanziario 2013 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata entro il 31 dicembre 2014».

1.80

COMPAGNONE, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, CARIDI, PUPPATO

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno negli anni 2012 e 2013 non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta entro il 31 dicembre 2013 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata entro il 31 dicembre 2014"».

1.81

GUALDANI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, anche nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 ovvero la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013"».

1.82

URAS, DE PETRIS

Al comma 9, capoverso 2-ter, *sostituire, ove ricorre, la parola:* «2012» *con la seguente:* «2013» *e la parola*: «2013» *con la seguente*: «2014».

1.83

SOLLO

Al comma 9, sostituire le parole: «finanziario 2012 e la violazione» *con le seguenti:* «finanziario 2012 o la violazione».

1.84

GUALDANI

Al comma 9 dopo le parole: «nell'esercizio finanziario 2012» *sostituire la parola*: «e» *con la parola:* «o».

1.85

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Per gli anni 2015 e 2016, agli enti locali per i quali sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, devono essere in ogni caso garantiti i trasferimenti necessari all'espletamento dei servizi sociali essenziali, con particolare riferimento a quelli relativi all'assistenza

ai cittadini disabili.

9-*ter*. All'onere derivante dal comma 9-*bis*, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma 9-*quater*.

9-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura de1 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

1.86

BRUNI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Per i comuni capoluogo di regione situati in regioni che rientrano nell'obiettivo 1, nell'ipotesi cui bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il termine di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000, entro il quale l'ente può raggiungere l'equilibrio di bilancio, è fissato in cinque anni, compreso quello in cuièstato deliberato il dissesto».

1.87

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Il comma 28 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è così sostituito: "28. Agli enti locali peri quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, a partire dall'anno in cui è stato accertato-il mancato rispetto del patto di. stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26."».

1.88

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«L'articolo 31, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è così riformulato: "Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, a partire dall'anno in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26"».

1.89

MARGIOTTA

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. L'articolo 31, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è così riformulato: "Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, a partire dall'anno in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26».

1.90

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«*9-bis*. In virtù del riordino delle funzioni di cui alle legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, articolo 31 lettera *d)* della legge n. 183/2011 e le sanzioni relative al salario accessorio».

1.91

MATTESINI

Dopo il commna 9 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*9-bis*. In virtù del riordino delle funzioni di cui alle legge 7 aprile 2014, n. 56 alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26 articolo 31, lettera *d)* della legge n. 183 del 2011 e le sanzioni relative al salario accessorio».

1.92

CERONI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. A decorrere dall'anno 2015, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno.

10-*ter*. Ai maggior oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.93

CERONI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. A decorrere dall'anno 2016,i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno.

10-*ter*. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.94

CERONI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«*10-bis*. A decorrere dal l'anno 2017, i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, non sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno.

10-ter. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.95

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«*10-bis.* A decorrere dal l gennaio 2016 tutti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono più soggetti al Patto di stabilità interno».

1.96

TARQUINIO, BRUNI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«*10-bis.* Nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi, ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, e *c)* dell'articolo 1 comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'autorità politica per la coesione d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Ambiente e della tutela del mare, ai sensi della lettera d del citato articolo 1 comma 703 propone al CIPE, entro il 31 agosto 2015, per la sua approvazione, un piano di immediato avvio dei lavori riguardanti la messa in sicurezza del territorio, degli edifici scolastici e della bonifica dei siti inquinati, nel limite di 250 milioni di euro per il'2015, e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2007.

Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione delle risorse previste dal comma 6 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni».

1.97

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CATALFO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«*10- bis*. Al fine di garantire l'espletamento dei servizi essenziali ai cittadini, nelle more dell'entrata in vigore dell'imposta comunale unica (IUC), di cui all'articolo l, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è ripristinato il1rasferimento integrativo di 325 milioni di euro nell'anno 2015 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2016, a favore degli enti locali.

10-ter. All'onere derivante dal comma *10-bis*, valutato in 325 milioni di euro nell'anno 2015 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dai commi *10-quater*.

10-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

1.98

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«*10-bis*. L'ammontare della riduzione di cui al comma 10 non si applica per gli enti in piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo *243-bis* del Testo Unico degli enti locali alla data del 31 dicembre 2015».

Conseguentemente, al relativo onere, si provvede mediante le seguenti disposizioni:

a) sono ridotte del 10 per cento delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, dei programmi di spesa del bilancio della Stato;

b) a decorrere dall'anno 2015 sona ridotte del 10 per cento, fino a concorrenza dell'onere, tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 20 11, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

1.99

MANCUSO, GUALDANI

Al comma 10, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Nelle more delle modifiche da apportare in sede di legge di stabilità per l'anno 2016 alle disposizioni di cui al comma 418 dell'articolo 1 della

legge 190/2014, anche sulla scorta delle indicazioni contenute nella deliberazione nº 17/Sez.Aut/2015/FRG della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, la riduzione della spesa corrente di cui alla tabella 2 sarà attuato per il 50 per cento nell'anno 2015 e per il 50 per cento nell'anno 2016».

1.100

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. L'ammontare della riduzione di cui al comma 10 non si applica per gli enti in piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-*bis* del Testo Unico degli enti locali alla data del 31 dicembre 2015».

1.101

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. L'ammontare della riduzione di cui al comma 10 non si applica per gli enti in piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-*bis* del Testo Unico degli enti locali alla data del 31 dicembre 2015».

1.102

MARGIOTTA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. L'ammontare della riduzione di cui al comma 10 non si applica per gli enti in piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-*bis* del Testo Unico degli enti locali alla data del 31 dicembre 2015».

1.103

PERRONE

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e delle città metropolitane sono quelli indicati, con riferimento a ciascun ente, nella tabella 2 allegata al presente decreto».

Tabella 2

Prospetto differenze Patto CM (solo RSO)

ENTE	POPOLAZIONE AL 31.12.2013	OB 2015 DA LEGGE DI STABILITA'	OBIETTIVO 2015 PROPOSTA ANCI	DIFFERENZA OB 2015 PROPOSTA ANCI E LSTAB
Torino	2.297.917	64.664.671	45.955.706	-18.708.965
Milano	3.176.180	58.887.364	47.875.256	-11.012.108
Genova	868.046	18.935.662	13.433.152	-5.502.510
Venezia	857.841	16.710.571	11.366.447	-5.344.124
Bologna	1.001.170	19.191.583	12.766.163	-6.425.419
Firenze	1.007.252	24.733.075	15.999.119	-8.733.956
Roma	4.321.244	73.279.815	48.723.757	-24.556.058
Napoli	3.127.390	55.761.130	32.312.721	-23.448.410
Bari	1.261.964	13.564.328	11.170.401	-2.393.927
Reggio Calabria	559.759	1.905.964	3.240.333	1.334.369
TOTALE	**18.478.763**	**347.634.164**	**242.843.056**	**-104.791.108**

1.104

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, CANTINI

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-*quater* è inserito il seguente:

"14-*quinquies*. Per l'anno 2016, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai Comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2916. Gli spazi finanziari saranno assegnati dando priorità alle richieste già presentate per l'annualità 2016 per gli interventi di edilizia scolastica avviati al sensi dall'Art.48 comma 1 del Dl 66/2014, al fine del completamento delle opere. Per gli interventi di edilizia scolastica che non rientrano tra quelli avviati ai sensi dell'articolo 48 comma 1 del DL 66/2014, qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, quest'ultimi verranno attribuiti ai Comuni richiedenti, in misura proporzionale alle singole richieste. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015."».

1.105

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis.* Ai comuni assegnatari nell'anno 2015 di posti nei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, è riconosciuta, per il medesimo anno, una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per complessivi 100 milioni di euro. il riparto della riduzione è stabilito, sulla base di criteri che tengano conto dei posti assicurati in rapporto alla dimensione demografica del comune ospitante, con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 15 ottobre 2015».

1.106

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Ai comuni assegnatari nell'anno 2015 di posti nei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, è riconosciuta, per il medesimo anno, una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per complessivi 100 milioni di euro. Il riparto della riduzione è stabilito, sulla base di criteri che tengano conto dei posti assicurati in rapporto alla dimensione demografica del comune ospitante, con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'lnterno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 15 ottobre 2015».

1.107

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quarto periodo è così sostituito: "Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera *d),* del presente articolo, fino al giorno dell'avvenuta comunicazione"».

1.108

COMAROLI

Dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quarto periodo è così sostituito: "Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera *d)*, del presente articolo, fino al giorno dell'avvenuta comunicazione."».

1.109

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*quater*. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e delle città metropolitane sono quelli indicati, con riferimento a ciascun ente, nella tabella 2 allegata al presente decreto».

1.110

RICCHIUTI, DEL BARBA, SANTINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-*bis*. Per le province, istituite dopo il 31 dicembre 2003, che corrispondono quote capitale e interessi per mutui, obbligazioni e prestiti contratti dalla provincia ordinaria, è possibile prevedere la rideterminazione compensata delle riduzioni di cui al comma 10.».

1.111

RICCHIUTI, SANTINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-*bis* Per le province, istituite dopo il 31/12/2003 che corrispondono alle province di origine, quote capitale e interessi per mutui, obbligazioni e prestiti contratti dalle province originarie, si rideterminano in compensazione le riduzioni di cui al comma 10».

1.112

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, CATALFO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al fine di garantire agli enti locali i tempi necessari per una adeguata programmazione finanziaria, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, provvede a definire l'esatto ammontare delle risorse di cui potranno disporre gli enti locali nell'anno 2016, in modo da permettere agli enti locali stessi di approvare i bilanci previsionali entro il 31 dicembre».

1.113

PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 56 del 7 aprile 2014, alle Città Metropolitane e alle Province gli importi derivanti dalla riduzione della spesa corrente, ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012, del decreto-legge n. 66 del 2014 e dell'articolo 1 comma 418 della legge n. 190 del 2014 sono esclusi dal conseguimento degli obbiettivi del patto di stabilità interno».

1.114

RICCHIUTI, SANTINI, DEL BARBA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-*bis*. Per le province istituite dopo il 31 dicembre 2003, la riduzione di spesa corrente di cui al comma 10, sommata alla risultante tra F.S.R. 2012 e tagli 2012-2014, non può essere- superiore al 50 per cento della capacità fiscale *standard* così come determinata con metodologia dalla SOSE ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.115

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis* Nel 2016 i trasferimenti di risorse finanziarie a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono pari ai trasferimenti erogati nel 2011».

1.116

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis* Per tutti i comuni virtuosi con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con decorrenza 2016, nel saldo finanziario in termini di competenza rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per la messa in sicurezza del territorio e delle scuole sia esistenti che da realizzare finanziate con l'avanzo di bilancio».

1.117

GUALDANI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Le città metropolitane e le province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

10-*ter*. Alle città metropolitane subentrate alle province omonime che non abbiamo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è consentito attivare il contratto di lavoro a tempo determinato del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.118

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS, PELINO

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Le città metropolitane e le province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 20.13, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

10-*ter*. Alle città metropolitane subentrate alle province omonime che-non abbiamo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è consentito attivare il contratto di-lavoro a tempo determinato del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».

1.119

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Le città metropolitane e le province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato dì cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014;

10-*ter*. Alle città metropolitane subentrate alle province omonime che non abbiamo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è consentito attivare il contratto di-lavoro a tempo determinato del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.120

PERRONE

Dopo il comma 10, inserire i seguenti commi:

«10-*bis*. Le città metropolitane e le province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

10-*ter*. Alle città metropolitane subentrate alle province omonime che non abbiamo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è consentito attivare il contratto di lavoro a tempo determinato del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.121

GUALDANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. All'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:

"25-*bis*. Nei casi, previsti dalla legge, di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono il componente con funzioni di presidente a maggioranza assoluta dei membri, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia n. 3 formata ai sensi del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23"».

1.122

PELINO, D'ALÌ, BLUNDO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Il comma 8-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, è sostituito dai seguenti:

"8-*quinquies*. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito, degli eventi sismici; per l'edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici dei Progetto CASE e nei MAP. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP è effettuata mediante affidamento del servizio di 'Property Facility Management' dell'intero complesso immobiliare ad una impresa specializzata nel settore da individuare con gara ad evidenza pubblica che provveda alla:

a) gestione amministrazione condominiale con applicazione delle tabelle millesimali,

ripartizioni delle spese, riscossione delle quote condominiali e recupero crediti;

b) verifica del regolare versamento alle casse comunali dei canoni da parte degli assegnatari a cadenza mensile;

c) redazione delle tabelle millesimali per il compendio immobiliare MAP;

d) manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

8-*sexies*. Dalle disposizioni dì cui al comma 8-*quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente."».

1.0.1

MANCUSO, GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Disposizioni urgenti in favore degli enti intermedi delle Regioni a Statuto Speciale)

1. Le Regioni a Statuto speciale, nel periodo transitorio di attuazione del processo di riforma degli enti di area vasta in conformità ai principi stabiliti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga alla vigente disciplina di contabilità per gli enti locali, possono autorizzare i seguenti interventi urgenti in favore degli enti locali intermedi operanti nel proprio territorio:

a) predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;

b) presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte dei Liberi Consorzi comunali entro e non oltre il 30 settembre 2015, fatte salve eventuali ulteriori proroghe disposte dallo Stato;

c) utilizzo, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2015, dell'avanzo di amministrazione disponibile per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'art.162 del precitato Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali».

1.0.2

MANCUSO, GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Disposizioni urgenti in favore degli enti intermedi delle Regioni a Statuto Speciale)

1. Per l'anno 2015 gli enti locali intermedi operanti nel territorio delle Regioni a Statuto speciale, nel periodo transitorio di attuazione del processo di riforma degli enti di area vasta in conformità ai principi stabiliti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono autorizzati ad adottare le seguenti misure in deroga alla vigente disciplina di contabilità per gli enti locali:

a) predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;

b) presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte dei Liberi Consorzi comunali entro e non oltre il 30 settembre 2015, fatte salve eventuali ulteriori proroghe disposte dallo Stato;

c) utilizzo, ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2015, dell'avanzo di amministrazione disponibile per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'art.J62 del precitato Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali».

1.0.3

MANCUSO, GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Obiettivo programmatico degli enti intermedi nelle Regioni a Statuto Speciale)

1. Nelle Regioni a Statuto speciale, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, l'ammontare del concorso finanziario di ciascuna *ex* provincia regionale siciliana ai fini del rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità interno, è ridotto in misura corrispondente dell'avanzo di amministrazione utilizzato per la predisposizione del bilancio 2015, contestualmente e per lo stesso importo la Regione interessata provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico».

1.0.4

COMAROLI

*Dopo l'***articolo,** *inserite il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 9.1, nell'ambito delle verifica dell'es1gibilità degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti esigi bili negli esercizi successivi, alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del FPV di entrata del 2016».

1.0.5

COMAROLI

*Dopo l'***articolo,** *inserite il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014)

1.Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al netto della riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è realizzato per gli anni dal 2016 al 2018 secondo modalità da stabilire mediante Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno».

1.0.6

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserite il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo il comma 425 è inserito il seguente: "425-*bis*. Per le Regioni a Statuto Speciale le disposizioni di cui ai commi da 421 a 425 non trovano diretta applicazione; tali disposizioni costituiscono nonne generali cui le Regioni a Statuto Speciale possono adeguarsi dopo aver attuato nei propri ordinamenti i principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56"».

1.0.7

COMAROLI

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 23/12/2014 n. 190, al comma 463 lettera *b)* dopo le parole: "incluse le

quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti" aggiungete le seguenti: ".e le relative entrate provenienti dallo Stato a titolo di concorso nel pagamento degli oneri dei mutui"».

1.0.8

COMAROLI

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 464 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)" è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"*e)* ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, per garantite effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 23giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), rilevano in termini di competenza gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria imputabili agli anni in cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non sancisca una intesa sul riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, quota indistinta e vincolata, entro il termine del 30 novembre"».

1.0.9

COMAROLI

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 464 della Legge 23 dicembre 2014, n, 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)" è aggiunto infine il seguente periodo:

"e) ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni del Titolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), rilevano in termini di competenza gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria imputabili agli anni antecedenti il 2013"».

1.0.10

COMAROLI

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)", dopo il comma 464 è aggiunto il seguente comma:

"464-*bis* Ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, con riferimento alle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 235 e 321 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) non rilevano le somme impegnate e pagate eccedenti le somme accertate e incassate nello stesso esercizio"».

1.0.11

COMAROLI

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)* del comma 464 sono abrogate le seguenti parole: "escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 465";

b) il punto *3)* del comma 465 è abrogato».

1.0.12

COMAROLI

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. La predetta esclusione riguarda le sole Regioni che garantiscono i tempi di pagamento di cui all'articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, secondo il metodo di calcolo definito all'articolo 9 del decreto del presidente del consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

3. A questi fini rileva l'indice conseguito nel 2014».

1.0.13

COMAROLI

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti diretti e i contributi a investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. La predetta esclusione riguarda le sole Regioni che garantiscono i tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. A questi fini rileva l'indice conseguito nel 2014 ricalco lato secondo le modifiche di cui al comma 4, dell'articolo 4, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78».

1.0.14

CARDINALI, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNÀ, LO GIUDICE, PEZZOPANE, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, GINETTI, DI GIORGI, VALDINOSI, PAGLIARI, ANGIONI

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015)

1. Le province e le città metropolitane, in deroga all'obbligo di predisposizione del bilancio di previsione triennale 2015-2017, sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione per il solo anno 2015.

2. Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2015, le province e le città metropolitane sono autorizzate ad utilizzare l'avanzo di gestione».

1.0.15

MANCUSO, GUALDANI

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. È facoltà dei comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario, con richiesta di anticipazione a carico del Fondo di Rotazione, di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico previsto al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, rinunciare al detto Fondo, con la restituzione delle somme già concesse, e ricorrere a mutui erogati della Cassa depositi e Prestiti per riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell'ente il mutuo può essere erogato previa rimodulazione del piano stesso ed aggiornamento delle passività nelle more accumulatesi. I comuni che accedono a tale forma di finanziamento non hanno obbligo di ridurre la pianta organica, fatta eccezione per i prepensionamenti a seguito di dichiarazione di eccedenza del personale il mutuo erogato viene pagato esclusivamente con fondi comunali».

1.0.16
MALAN
*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

All'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016"».

1.0.17
MALAN
*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

All'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, la parola: "2015" è sostituita dalla seguente: "2016"».

1.0.18
MALAN
*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

All'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1º settembre 2015", sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2017"».

1.0.19
MALAN
*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

All'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1º settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2016"».

1.0.20
MALAN
*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

All'articolo 23-*ter,* comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse».

1.0.21
BROGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. All'art. 1, comma 1-*quater* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge n. 42 del 26 marzo, dopo le parole: "tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: "o con popolazione superiore a 150.000 abitanti e con estensione territoriale superiore a 400 chilometri quadrati"».

1.0.22
COMAROLI
*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 20 milioni di euro per l'anno 2015».

2.1
MANDELLI
Al comma 1, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: «il 15 giugno 2015», *con le seguenti:* «dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.2
MANDELLI
Al comma 1, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: «il 15 giugno 2015», *con le seguenti:* «venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.3
MARGIOTTA
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Sant'Agostino» *sono aggiunte le parole:* «Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia».

2.4
MANDELLI
Al comma 2, capoverso: «17-*bis*», *sostituire le parole:* «30 esercizi», *con le seguenti:* «60 esercizi».

2.5
D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis)* È altre si consentito agli enti locali, la possibilità di destinare una quota variabile fino al 50 per cento, relativa ai proventi delle alienazioni di beni di proprietà comunale, attualmente destinati in via esclusiva agli investimenti, al fine di finanziare indistintamente il titolo Iº delle spese correnti».

2.6
LUCHERINI
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Gli enti che nel corso del 1013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequi1ibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 267 del 2000 possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8 lettera e dell'articolo 243 bis del decreto legislativo 267 del 2000 secondo le modalità previste dall'articolo 3 comma 16 e comma 17 per gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo118 del 23 giugno 2011 e, a tal fine hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-*bis* eventualmente già presentato e trasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della corte del Conti».

2.7

CALEO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis)*. Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-*bis*, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.».

2.8

COMAROLI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del sopra richiamato articolo 243-*bis*, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015».

2.9

MARGIOTTA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del sopra richiamato articolo 243-*bis*, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015».

2.10

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del sopra richiamato articolo 243-*bis*, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015».

2.11

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il

31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del sopra richiamato articolo 243-*bis*, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015».

2.12

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In deroga alla disciplina vigente, le Province e le Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56 del 2014, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015 entro il 30 settembre 2015».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

In via transitoria ed eccezionale non si applica l'articolo 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267».

2.13

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56 del 2014, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015 entro il 30 settembre 2015».

2.14

COMAROLI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e che hanno presentato il bilancio nei tempi previsti dalla normativa vigente, è posticipata la presentazione entro il 30 novembre dell'assestamento di bilancio».

2.15

COMAROLI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. La disposizione che prevede per l'anno 2014 la riduzione degli obiettivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prorogata anche per l'anno 2015, qualora gli stessi abbiano attuato le procedure di esternalizzazione, e si trovino nell'impossibilità del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, neIl'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 8 milioni di euro per l'anno 2015».

2.16

COMAROLI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione della spesa pubblica, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000

abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano esternalizzato Residenze Sanitarie Assistenziali sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2015, 2016 e 2017 per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo di 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, e 2017, fermo restando il concorso del compatto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente».

2.17

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:

"7-*bis*. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto dlstabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000"».

2.18

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:

"7-*bis*. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000."».

2.19

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli enti che, negli anni 2013 e 2014, hanno presentato richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 24-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che a far data dall'anno 2015 hanno avviato l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli' chemi di bilancio ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni, hanno la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 da adottarsi entro il termine di 180 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge».

2.20

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Gli enti che, negli anni 2013 e 2014, hanno presentato richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo '8 agosto 2000, n. 267, o che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che a far data dall'anno 2015 hanno avviato

l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni, hanno la facoltà di riformulare il piano di riequillbrio conle modalità previste dal comma 5 dell'art. 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 da adottarsi entro il termine di 180 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge».

2.21

MARGIOTTA, VICECONTE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 259, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane e nei Comuni capoluoghi di Regione il predetto termine è esteso a cinque anni"».

2.0.1

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. In via transitoria ed eccezionale è disapplicato l'articolo 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

2.0.2

SANTINI, BROGLIA, LAI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate)

1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

2.0.4

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Armonizzazione contabile Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate)

1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario; nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

3.1

COMAROLI

Al comma 3, lettera b) *aggiungere, in fine, le parole:* «in ogni caso nessun Comune può avere un FSC in negativo».

3.2

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Al comma 3, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«c) in ogni caso nessun Comune può avere un FSC in negativo».

3.3

DEL BARBA, SANTINI

Al comma 4, alla lettera b), *dopo le parole:* «ad aliquota base» *inserire le seguenti:* «, od a quella inferiore eventualmente applicata,».

3.5

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis*. È assegnato al Ministero dell'Interno un fondo di importo pari a 50 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma *380-quater* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma *380-quater*. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di con certo con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2015, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il Fondo è alimentato dalle disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º dicembre 2014 "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014", che risultino non utilizzate per le fina1ità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158, nonché, per euro 20.713.842 mediante corrispondenti riduzioni di risorse dei Ministeri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

3.6

SANTINI, BROGLIA, LAI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis*. È assegnato al Ministero dell'Interno un fondo di importo pari a 50 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-*quater* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato ne1 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-*quater* Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2015, previa intesa presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il Fondo è alimentato dalle disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º dicembre 2014 "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014", che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158, nonché, per euro 20.713.842 mediante corrispondenti riduzioni di risorse dei Ministeri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

3.7

GUALDANI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«*4-bis*. È assegnato al Ministero dell'Interno un fondo di importo pari a 50 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-*quater* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-*quater*. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2015, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il Fondo è alimentato dalle disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º dicembre 2014 "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014", che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158, nonché, per euro 20.713.842 mediante corrispondenti riduzioni di risorse dei Ministeri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

3.9

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. È assegnato al Ministero dell'Interno un fondo di importo pari a 50 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto cui al comma 380-*quater* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti ma riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 180-*quater*. il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2015, previa intesa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Fondo è alimentato dalle disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º dicembre 2014 "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014", che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma cita per euro 29.286.158, nonché, per euro 20.713.842 mediante corrispondenti riduzioni di risorse dei Ministeri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

3.10

COMAROLI

Inserire, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-*ter* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-*ter*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria

(IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (FASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-*quater*. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente».

3.11

PERRONE

Inserire dopo il comma 4, i seguenti commi:

«4-*bis*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-*ter* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-*ter*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-*quater*. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente».

3.12

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-*ter* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2005, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fine del Patto di stabilità interno. 4-*ter*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014; n. 89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-*quater*. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui comma 1 e 2, con incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente».

3.13

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fonde di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-*ter* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sano considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183 rilevanti ai fini del Parto di stabilità interno.

4-*ter*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi invisibili (TASI) 2015, non seno considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interni.

4-*quater*. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico, di ciascun ente».

3.14

DEL BARBA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 730 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "30 milioni" con le seguenti: "40 milioni"».

3.15

RICCHIUTI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-*quater* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015; con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale celle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-*quater*, vengono utilizzate le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2014, concernente la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014».

3.16

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona, in attuazione del V comma dell'articolo 119 della Costituzione, i Comuni delle isole minori beneficiano, a valere sul fondo di solidarietà costituito con i fondi rivenienti dai suddetti Comuni, di un ulteriore 20 per cento».

3.0.1

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14)

1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015».

4.1

PERRONE

Al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole: «delle province», *aggiungere le seguenti:* «e delle città metropolitane»;

conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «il personale delle province che alla data del 31 dicembre 2014» *con le seguenti:* «il personale delle province e delle città metropolitane che alla data del 30 luglio 2015»;

dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Dal 1º gennaio 2015 la spesa del personale delle Città metropolitane risultante in soprannumero in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia metropolitana e al personale dei servizi. per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n. 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione e la conseguente rassegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane interessate».

4.2

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PAGLINI, CRIMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di consentire il riassorbimento del personale sopranumerario degli enti di area vasta che si dovesse determinare a seguito del riordino delle autonomie locali, il termine di cui al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2018, in modo da rendere possibile l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari delle pubbliche amministrazioni e conseguentemente, una pari durata, dei contratti di lavoro a tempo determinato, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.3

MARGIOTTA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

dopo le parole: "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" *sono aggiunte le seguenti:* "e per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti";

1-*ter*. ai fini del rispetto del comma 562 non si computano le spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

1-*quater*. La disposizione di cui al 30 comma del successivo articolo 5 deve interpretarsi nel senso che il divieto di assunzioni di personale di polizia locale non trova applicazione per le tipologie di rapporti di cui al precedente comma».

4.4

MANDELLI

Al comma 2, dopo le parole: «il personale delle province» *aggiungere le seguenti:* «e dei comuni».

4.5

ALBANO

Al comma 2, sostituire le parole: «del 31 dicembre 2014» *con le seguenti:* «alla data di entrata in vigore del presente provvedimento» *e dopo la parola:* «distacco» *aggiungere le seguenti:* «o in assegnazione temporanea».

4.6

ARRIGONI

Al comma 2 sostituire le parole: «del 31 dicembre 2014» *con le seguenti:* «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

4.7

CALEO

Al comma 2, sostituire le parole: «del 31 dicembre 2014» *con le seguenti:* «di entrata in vigore della presente legge».

4.8

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» *con le seguenti:* «30 luglio 2015».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere le seguenti:

«4-*bis*. AI fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province nel 2015, dal 1º gennaio 2015 la spesa del personale soprannumerario in attuazione di quanto previsto dall'articolo, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è più posta a carico dei bilanci degli enti di area vasta.

4-*ter*. La spesa del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province che svolge funzioni amministrative disciplinate dalle leggi regionali è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale delle polizie provinciale e dei servizi per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali, di riordino delle funzioni provinciali ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione ed la conseguente rassegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane e alle province interessate».

4.9

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2014» *con le seguenti:* «30 luglio 2015»; *dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«5. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province nel 2015, dal 1º gennaio 2015 la spesa del personale soprannumerario in attuazione di quello previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è più posta carico dei bilanci degli enti di area vasta.

6. La spesa del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province che svolge funzioni amministrative disciplinate dalle leggi regionali è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale delle polizie provinciale e dei servizi per l'impiega di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto, in assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8

aprile 2014, n 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione ed la conseguente rassegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane e alle province interessate».

4.10

URAS, DE PETRIS

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» *con* «30 luglio 2015».

b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«*4-bis*. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province nel 2015, dal 1º gennaio 2015 la spesa del personale soprannumerario in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è più posta a carico dei bilanci degli enti di area vasta.

4-ter. La spesa del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province che svolge funzioni amministrative disciplinate dalle leggi regionali è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale delle polizie provinciale e dei servizi per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione ed la conseguente rassegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane e alle province interessate».

4.11

BRUNI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» *con* «30 luglio 2015».

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«5. AI fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province nel 2015, dal 1º gennaio 2015 la spesa del personale soprannumerario in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190, non è più posti a carico dei bilanci degli enti di area vasta.

6. La spesa del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province che svolge funzioni amministrative disciplinate dalle leggi regionali è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale delle polizie provinciale e dei servizi per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di .riordino delle funzioni provinciali che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione ed la conseguente rassegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane e alle province Interessate».

4.12

MARGIOTTA

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» *con* «30 luglio 2015».

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«5. AI fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province nel 2015, dal 1º gennaio 2015 la spesa del personale soprannumerario in attuazione di quanto previsto

dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è più posta a carico del bilanci degli enti di area vasta.

6. La spesa del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province che svolge funzioni amministrative disciplinate dalle leggi regionali è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale delle polizie provinciale e dei servizi per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione ed la conseguente rassegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane e alle province interessate».

4.13

COMAROLI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» *con* «30 luglio 2015».

4.14

MANDELLI

Al comma 2, dopo le parole: «è trasferito,» *inserire le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2015,».

4.15

MANDELLI

Al comma 2, dopo le parole: « è trasferito,» *inserire le seguenti:* «entro il 30 settembre 2015,».

4.16

TOMASELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Il personale degli enti locali che alla data del 31 dicembre 2014 si trovi in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione da più di 2 anni è trasferito, previo consenso dell'interessato, preso l'amministrazione dove presta servizio a condizione che questa disponga di capienza nella dotazione organica nei limite delle risorse finanziare disponibili a legislazione vigente e, comunque, ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa».

4.17

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, MANASSERO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Le regioni e gli enti locali, definite le operazioni di ricollocazione del personale delle province di cui al comma 1, possono prorogare, nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale delle province, in organico alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, da impiegare, fino al 31 dicembre 2017,per l'espletamento delle funzioni trasferite diverse da quelle di cui all'articolo 1; comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56».

4.18

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:"È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per Io svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi

e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni».

4.19

PUGLISI, BROGLIA, SANGALLI, LO GIUDICE, DI GIORGI, MARCUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo primo periodo aggiungere il seguente: "È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti; le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e-gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, ai figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni».

4.20

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli ai studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure-professionali in grado di assolvere alle predette funzioni"».

4.21

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: »È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni».

4.22

PERRONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: »È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni».

4.23

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo il comma 425 è ?inserito il seguente:

"425-*bis*. Per le Regioni a Statuto Speciale le disposizioni di cui ai commi da 421 a 425 non trovano diretta applicazione; tali disposizioni costituiscono norme generali cui le Regioni a Statuto Speciale possono adeguarsi dopo aver attuato nei propri ordinamenti principi di cui alla-legge 7 aprile 2014, n. 56"».

4.24

URAS

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo il comma 425 è inserito il seguente:

"425-*bis*. Per le Regioni a Statuto Speciale le disposizioni di cui ai commi da 421 a 425 non trovano diretta applicazione; tali disposizioni costituiscono norme generali cui le Regioni a Statuto Speciale possono adeguarsi dopo aver attuato nei propri ordinamenti i principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56"».

4.25

RUTA, RICCHIUTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le Città metropolitane e le Province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge-31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità-e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l 'anno 2014».

4.26

CALEO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Le Province e le Città metropolitane possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

4.27

MARGIOTTA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 86 del Decreto legislativo n. 267 del 2000, eliminare le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1», e aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti: «per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti».

4.28

GUALDANI

Al comma 3, dopo le parole: «triennio precedente», *inserire le seguenti:* «da destinarsi prioritariamente all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso alla data di entrata in vigore della presente Legge».

4.29

BROGLIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il cui impiego rispetto alle annualità dal 2011 al 2013 resta escluso dall'ambito di applicazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2814, n. 190».

4.30

PAOLO ROMANI, MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia

di contenimento della spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano totalmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio degli enti, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura ai servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, servizi pubblici non essenziali o, comunque, prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali».

4.31

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, BATTISTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In considerazione della professionalità qualificata, strettamente e direttamente funzionale all'espletamento del servizio, non potendosi ricollocare in queste posizioni unità soprannumerarie sprovviste dei necessari requisiti, per il personale Guardaparco dipendente dei Parchi Nazionali sono autorizzate le assunzioni nei modi ordinari in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in Euro 500.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia».

4.32

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, BATTISTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In considerazione della particolare funzione espletata dal personale Guardaparco dipendente dei Parchi Nazionali, è riconosciuta per gli stessi l'esclusione dalle procedure di ricollocazione del personale di cui all'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in Euro 500.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia».

4.33

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, BATTISTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il personale Guardaparco dipendente dei Parchi Nazionali è equiparato ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato al personale non amministrativo dei comparti sicurezza di cui all'articolo1, comma 425 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in Euro 500.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia».

4.34

MARINELLO, GUALDANI

Al comma 4 dopo le parole: «degli spazi finanziari disposti'» *sono aggiunte le seguenti:* «dall'articolo 31, comma 3 e».

4.35

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.» *aggiungere le seguenti:* «Per l'anno 2015, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo' determinato da rinnovare nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari. previsti

dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014».

4.36

PERRONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per l'anno 2015, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato da rinnovare nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014».

4.37

URAS, DE PETRIS

Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: «Per l'anno 2015, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato da rinnovare nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014».

4.38

VACCARI, CANTINI, BERTUZZI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nel caso in cui la richiesta complessiva di spazi finanziari di cui al comma 4 risulti inferiore alla disponibilità di detti spazi finanziari, le relative risorse sono attribuite per sostenere spese secondo il seguente decrescente ordine di priorità:

a) spese sostenute attraverso stanziamenti di bilancio o risorse- acquisite mediante contrazione di mutuo; per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse di cui all'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

b) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi già segnalati dagli Enti che hanno risposto alle note del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014 e del 16 maggio 2014;

c) spese sostenute attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante. contrazione di mutuo».

4.39

AMATI, FABBRI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Con decreto del Ministro della Giustizia, previo parere della Conferenza delle Regioni, gli Enti locali sono autorizzati all'impiego dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 e successive modificazioni da collocarsi con priorità presso gli Uffici giudiziari, e, con forme flessibili di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, anche attraverso l'utilizzo dei fondi sociali europei e senza oneri di spesa per le finanze delle Stato».

4.40

SANTINI, FEDELI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In relazione all'esigenza straordinaria, temporanea e imprescindibile di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa delle agenzie fiscali, i dirigenti delle agenzie stesse, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la copertura dei posti vacanti e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, possono delegare a funzionari della terza area le competenze relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché, della

complessità gestionale della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati. A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma e a seconda dei risultati conseguiti, compete ai funzionari delegati un'indennità, graduata in relazione al livello di rilevanza delle funzioni esercitate e alla valutazione della performance, la cui misura è definita in sede di contrattazione integrativa inerente alle attribuzioni delegate per la corresponsione di tale indennità si utilizza quota parte delle risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'assunzione dei vincitori dei concorsi banditi dalle agenzie, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato a economia di bilancio, in relazione alla corresponsione della predetta indennità non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia».

4.41

NACCARATO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di assicurare la massima celerità nella copertura delle vacanze d'organico delle posizioni di livello dirigenziale non generale, le Agenzie Fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali vacanti bandite nel 2013 e nel 20 14 e non ancora concluse.

Le Agenzie fiscali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, bandiscono, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 28, commi 1 e 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, un concorso, per titoli ed esami, riservando al personale da esse dipendente una percentuale non superiore al 40 per cento dei posti, per un numero di posti non superiore a quello dei concorsi cui non si è dato seguito con il comma 1 e comunque tenendo conto delle effettive esigenze degli organici delle Agenzie fiscali, come anche rivisti in base ad una generale ricognizione delle posizioni dirigenziali effettivamente necessarie da effettuarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Il concorso così bandito deve concludersi entro il 31 dicembre 2016.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità selettive e indicati i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale.

L'individuazione dei titoli deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri: considerazione dei titoli scientifici, delle pubblicazioni e delle docenze; considerazione dei titoli di studio universitari e postuniversitari e dei titoli ed abilitazioni professionali; valutazione delle attività professionali svolte sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione. il valore complessivo dei titoli non può superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato.

In relazione all'esigenza straordinaria, temporanea e imprescindibile di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa delle Agenzie fiscali, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, le posizioni dirigenziali vacanti sono assegnate ad interim ai dirigenti, che, in base ai criteri indicati nei seguenti commi, possono delegare le competenze comprese nelle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)*, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 a funzionari della terza area, in possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni di anzianità nell'area di appartenenza.

L'attribuzione di tali incarichi è disposta, ad opera del dirigente ad interim, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito, sulla base di apposite procedure selettive, per titoli e colloquio, da svolgersi con criteri di trasparenza ed oggettività in linea con quelli stabiliti dal comma 3 dell'articolo 35 del Decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi così assegnati devono essere conferiti con apposito provvedimento amministrativo specificatamente motivato.

Ai funzionari incaricati ai sensi del comma precedente, senza che da tale incarico possa derivare alcun riconoscimento e/o pretesa di ordine giuridico od economico in termini di svolgimento di mansioni superiori, è attribuita, per il periodo di effettiva prestazione, una indennità di responsabilità, graduata secondo il livello di rilevanza dell'incarico ricoperto, in misura non superiore a due volte l'indennità massima di cui all'articolo 28 del CCNL del comparto delle agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005; in relazione alla corresponsione dell'indennità di responsabilità non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia. È corrisposta inoltre, in caso di valutazione positiva, un'indennità di risultato non superiore al 30 per cento dell'indennità di responsabilità. Ai funzionari così delegati non spetta alcuna indennità o trattamento di trasferta e trasferimento».

4.42

D'ALÌ, GIBIINO, ALICATA, SCOMA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. I rapporti di-lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché degli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono essere prorogati- in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6- agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonché a quelle dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 18/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122.

4-*ter*. Nelle Regioni a statuto-speciale e negli enti locali che ne fanno parte, ai fini del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 76, comma 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, all'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, il calcolo della spesa del personale non tiene conto degli eventuali contributi erogati dalla Regione e/o dallo Stato».

4.43

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013; n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

4.44

BRUNI, DI MAGGIO

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

4.45

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

4.46

LUCHERINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 10, comma 12-*septiesdecies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 dopo le parole: "2 maggio 2014, n. 68", aggiungere le seguenti: "e al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali, con particolare riferimento all'attuazione dei processi di riordino delle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, possono procedere al rinnovo o conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti numerici corrispondenti agli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2014"».

4.47

RICCHIUTI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*bis*. Fino al completo assorbimento del persona e delle province di cui al presente articolo, sono consentite le sole assunzioni a tempo determinato finalizzate alla sostituzione dei dipendenti impiegati nelle funzioni fondamentali di enti comunali con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti.

4-*ter*. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre. 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "1. Le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie delle province destinatarie dei processi di mobilità. La ricollocazione è disposta su base regionale con priorità nell'ambito provinciale o sulla base dei criteri definiti dall'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114"».

4.48

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Dopo il comma 4, -inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie delle province destinatarie dei processi di mobilità. La ricollocazione è disposta su base regionale con priorità all'ambito provinciale e/o sulla base dei criteri definiti nell'articolo 4 del decreto-legge 90/2014».

4.49

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni"».

4.50

PUPPATO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 424 dell'articolo 1 della legge 23.12.2014, n. 190, aggiungere al penultimo capoverso il seguente: "Nelle more della determinazione del personale soprannumerario di area vasta, è possibile procedere al reclutamento di personale mediante procedure di mobilità con le seguenti modalità:

1. bando di mobilità da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, Sez. Concorsi e sul sito istituzionale dell'Ente con riserva ai dipendenti a tempo indeterminato degli enti di area vasta ed, in subordine al personale dipendente del comparto, o di altro comparto, purché soggetto alle medesime limitazioni in materia di assunzione;

2. l'assunzione di personale, individuato con le modalità di cui al precedente punto 1, potrà avvenire solo dopo il superamento di apposita prova di idoneità finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti attitudinali, motivazionali e professionali richiesti per il posto da ricoprire."».

4.51

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il comma 422 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito con il seguente:

"422. Entro il 30 settembre 2015 è individuato il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente"».

4.52

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. il comma 422, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è così riformulato:

"422. Entro il 30 settembre 2015, è individuato il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente"».

4.53

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PAGLINI, CRIMI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 268, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In conseguenza della deroga, per l'esercizio 2015 e fino allo scadere del termine di cui all'articolo 1, comma 426, e anche per le fattispecie ivi contemplate, non si applica l'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni"».

4.54

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 29, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico".».

4.55

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 29, comma 2, lettera *c),* del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del

patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico".».

4.56

MONTEVECCHI, BULGARELLI, MANGILI, SERRA, BLUNDO, LEZZI

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 29, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico."».

4.57

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 29, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico".».

4.58

PERRONE

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«5. All'articolo 29, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico".».

4.59

COMAROLI

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«5. All'articolo 29, comma 2, lettera c) *del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico"».

4.60

GUALDANI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 29, comma 2, lettera c) *del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico."».

4.61

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PAGLINI, CRIMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunta la seguente lettera: "*f-bis)* con lavoratori titolari di contratti di lavoro stipulati in forza della speciale disciplina prevista dall'articolo 4, comma 9 e 9-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125."».

4.62

MARGIOTTA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. all'articolo 4 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, il comma 3 è così riformulato: "è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuale delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, il cui impiego rispetto alle annualità dal 2011 al 2013 resta escluso dall'ambito di applicazione dei commi 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

4.63

COLLINA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, della legge 27 febbraio 2015, n. 11, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti medesimi», *aggiungere il seguente periodo:* «Deve essere data priorità di assegnazione nel coprire il fabbisogno di personale amministrativo degli uffici del Giudice di Pace al personale in sovrannumero delle amministrazioni provinciali».

4.64

DEL BARBA, SANTINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 450, della legge n. 190 del 2014 aggiungere dopo le parole: »...nell'anno precedente alla fusione» *le seguenti*: «...oppure al valore medio del triennio precedente...».

4.65

MIRABELLI

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale dell'ENIT di cui all'articolo 16, comma9, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 160, e successive modificazioni».

4.66

MARGIOTTA

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. il comma 422, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è così riformulato:

"Entro il 30 settembre 2015, è individuato il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente"».

4.67

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente;

«4-*bis*. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge n. 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni in legge 11/08/2014 n. 114 sostituire la parole: "per una durata non superiore ad un anno» con le seguenti: «per una durata non superiore a tre anni"».

4.68

CUOMO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Gli enti locali di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno graduatorie di concorso pubblicate con relativi vincitori in attesa di assunzione, procedono alle assunzioni di personale a tempo indeterminato dall'anno 2016 nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente».

4.69

DEL BARBA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis*. All'articolo 1, comma 105, della legge no 56 del 2014, capoverso articolo 32, lettera *c)*, comma *5-ter*, sostituire il prima periodo con il seguente: "*5-ter*. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, anche rimodulando le indennità di funzione dei segretari comunali dei comuni facenti parte dell'unione in relazione alle maggiori funzioni svolte da quello di cui si avvale il residente, e contestualmente prevedendo una riduzione dell'orario degli altri segretari comunali nei singoli comuni associati"».

4.70

COLLINA

Dopo il comma 4, aggiunger il seguente:

«*4-bis*. All'articolo 1, comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le Regioni che risultino inadempienti al 1º gennaio 2016 sono tenute a farsi carico degli oneri finanziari relativi al personale dipendente delle province che garantisce lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 89"».

4.71

MATTESINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«*4-bis*. Non si applica il blocco delle assunzioni per i comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno predisposto il piano di riorganizzazione del personale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56».

4.72

ORRÙ

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis*. Al comma 9-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, al quarto periodo, le parole: "per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2015" e le parole: "fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2016" e, ai quinto periodo, le parole: "Per l'anno 2015" sono sostituite: dalle seguenti: "Per l'anno 2016" e alla fine dell'ultimo capoverso aggiungere le seguenti parole: "nonché in deroga al divieto di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 20l4, n. 89"».

4.73

URAS

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico conferito. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Incarichi e collaborazioni possono essere conferiti esclusivamente ai soggetti già lavoratori privati collocati in quiescenza per i quali il cumulo tra prestazioni previdenziali e corrispettivo per collaborazioni o incarichi non superi i 240.000 euro lordi annui. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Le amministrazioni interessate conferiscono gli incarichi e le collaborazioni di cui al presente comma nel limite delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

4.74

PERRONE

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«5. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, eliminare le parole: "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

4.75

PERRONE

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«5. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente: "557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, a decorrere dallo gennaio 2015, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione". All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte". Il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

4.76

MARGIOTTA

Dopo il comma 4, aggiungere:

«*4-bis.* AI primo periodo del comma 2 dell'articolo 86 del Decreto legislativo 267/2000, eliminare le parole: "allo stesso titolo

previsto dal comma 1", e aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti parole: "per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti"».

4.77

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis*. All'articolo 98, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia"».

4.78

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«*4-bis*. All'articolo 98, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia"».

4.79

COMAROLI

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«5. All'articolo 98, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia"».

4.80

PERRONE

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«5. All'articolo 1-*bis* del Decreto legge 25 novembre 1996 n. 599, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5, dopo le parole: "nonché alle IPAB", sono aggiunte le seguenti: "ed alle Unioni di Comuni"».

4.81

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«5. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, esperiscono procedure di mobilità riservate ai dipendenti, inclusi i lavoratori oggi in regime di NASPI, delle società partecipate dalle province riordinate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.82

GUALDANI, LUCIANO ROSSI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«5. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, esperiscono procedure di mobilità riservate ai dipendenti, inclusi i lavoratori oggi in regime di NASPI, delle società partecipate dalle province riordinate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.83

BRUNI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, esperiscono procedure di mobilità riservate ai dipendenti, inclusi i lavoratori oggi in regime di NASPI, delle società partecipate dalle province riordinate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.84

MARGIOTTA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, esperiscono procedure di mobilità riservate ai dipendenti, inclusi i lavoratori oggi in regime di NASPL delle società partecipate dalle province riordinate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.1

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, LANIECE, DALLA ZUANNA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.4-*bis.*

(Modifica dell'articolo 1, comma 57, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni nell'ambito delle province e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 57 è sostituito dal seguente:

"57. Ferma restando la competenza regionale in materia di unioni di comuni, gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni in vista della riorganizzazione amministrativa e dei servizi territoriali, nonché per l'adempimento degli obblighi di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, in relazione agli ambiti che Stato e regioni, in sede di Conferenza unificata, individueranno ricadere nelle competenze delle province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri, nonché abitati da significative minoranze linguistiche riconosciute da legge statale. A tale scopo lo statuto può istituire

organismi di coordinamento, all'interno dei quali le cariche sono esercitate a titolo gratuito, collegati agli organi provinciali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, lo statuto che istituisce le suddette zone può prevedere che il presidente della provincia e il consiglio provinciale siano eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale determinato con legge statale. In fase di prima applicazione si possono considerare zone omogenee le ripartizioni territoriali elencate negli statuti provinciali già approvati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del testo unico».

4.0.2

LUCHERINI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, ASTORRE, CIRINNÀ, MATURANI, MOSCARDELLI, PARENTE, RANUCCI, SCALIA, SPILABOTTE, TOCCI, VALENTINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di personale delle società partecipate dalle province e città metropolitane)

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle Società o degli enti partecipati dalle province e città metropolitane che risultino in fase di scioglimento o in liquidazione al momento del trasferimento delle funzioni in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, o per i quali sussistano i presupposti. per lo scioglimento la messa in liquidazione, si applicano le disposizioni previdenziali vigenti prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a condizione che risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016.

2. Il restante personale che non rientra nelle previsioni di cui al comma l è ricollocato in mobilità presso società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con priorità rispetto alle procedure previste dall'articolo 1, commi 563 e 567, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. A tale fine non si applicano le disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzioni previste dalla vigente normativa».

4.03

MANCUSO, GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo si applicano anche alle procedure per il conferimento di funzioni dirigenziali o degli incarichi per le posizioni organizzative da parte dei comuni di minori dimensioni demografiche e privi di personale dirigenziale"».

5.1

BRUNI

Sopprimere l'articolo.

5.2

DE PETRIS, URAS

Sopprimere l'articolo.

5.3

DI BIAGIO, GUALDANI

Sopprimere l'articolo.

5.4

ARRIGONI, CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

5.5

LEZZI, BULGARELLI, CRIMI, MANGILI, CATALFO

Sopprimere l'articolo.

5.6

DEL BARBA, PIGNEDOLI, CALEO

Sopprimere l'articolo.

5.7

RUTA, RICCHIUTI

Sopprimere l'articolo.

5.8

CERONI, MANDELLI, D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

5.9

DE PIN, PEPE

Sopprimere l'articolo.

5.10

DE PETRIS, URAS

Sopprimere l'articolo.

5.11

AMIDEI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di Polizia provinciale). ? 1.* In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 89, e commi 92 e 96 lettera *a)* della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle Regioni per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi e Servizi di Polizia provinciale comunque denominati, anche al fine di garantire le attività di polizia ambientale e di tutela del territorio, di controllo dei ciclo dei rifiuti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle attività faunistico venatorie di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157; è inquadrato previa domanda, presso il Corpo forestale dello Stato, in specifico ruolo speciale ad esaurimento in aggiunta alla dotazione organica esistente, dove possono confluire i soggetti che svolgono le funzioni di cui, all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. Il personale interessato presenta apposita domanda di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento secondo criteri e modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il personale continua a mantenere il trattamento economico e giuridico del CCNL "Regioni e Autonomie locali".

2. Il personale che non presenta domanda ai sensi del comma 1 e quello non idoneo allo specifico servizio, transita:

a) tenuto conto delle specifiche esigenze, nei ruoli regionali in apposito servizio di vigilanza organizzato in ambiti territoriali sub regionali. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni nelle materie di competenza regionale il personale suddetto, continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, all'articolo 5 della legge 7 marzo -1986, n. 65 e dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

b) nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e le procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, nei limiti della dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 del presente decreto.

3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al comma 2 lettera *b)*, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia

contrattuale per lo svolgimento di polizia locale, fatta eccezione per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.

4. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

5.12

AMIDEI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). ? 1.* In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 8 aprile 2014 n. 56, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 8-9, e commi 92 e 96, lettera *a)*, della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle Regioni per quanto di propria competenza, per il personale appartenente ai Corpi e Servizi di Polizia provinciale comunque denominati, anche al fine di garantire in ambito provinciale e metropolitano le attività di polizia ambientale e di tutela del territorio di controllo del ciclo dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle attività faunistico venatorie di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è istituito presso il Corpo forestale dello Stato, in aggiunta alla dotazione organica esistente, un ruolo speciale ad esaurimento dove può confluire il personale appartenente ai Corpi e servizio di Polizia Provinciale che svolge le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. Il personale interessato può presentare apposita domanda di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento secondo criteri e modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il personale continua a mantenere il trattamento economico e giuridico del CCNL "Regioni e Autonomie locali".

3. Il personale che non presenta domanda ai sensi del comma 2 e quello non idoneo allo specifico servizio, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e le procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423 della legge 2 dicembre 2014 n. 190, nei limiti della dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 del presente decreto.

4. Fino al completo assorbimento del personale di cui al comma 3, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di polizia locale, fatta eccezione per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.

5. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la riassegnazione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

5.13

AMIDEI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). ? 1.* In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85 della legge 8 aprile 2014 n. 56 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, e commi 92 e 96, lettera *a)* della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle Regioni e conseguente destinazione del personale impiegato sulle funzioni amministrative trasferite per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in linea con l'articolo 117, secondo comma, lettera *h)* della Costituzione, il personale appartenente ai Corpi e Servizi di Polizia provinciale comunque denominati, anche al fine di garantire nell'ambito delle rispettive Regioni le attività di vigilanza e controllo del cielo dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle attività faunistico

venatorie di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di tutela del territorio, transita in apposito servizio di vigilanza organizzato in specifici ambiti territoriali sub regionali. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui sopra, il personale suddetto, continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e all'articolo 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato ai previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

5.14

CERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). ? 1.* In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 può optare per la permanenza nei rispettivi corpi o servizi per lo svolgimento delle funzioni di controllo correlate a quelle fondamentali attribuite all'ente di appartenenza o a questo delegate, ovvero accedere in via prioritaria ai bandi di mobilità per altre polizie degli enti locali o servizi ispettivi delle amministrazioni centrali, per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, secondo le modalità e procedure definite dalle Regioni e dal decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4 comma 1».

5.15

CERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). ?* In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, in coerenza con le correlate funzioni fondamentali di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, di competenza degli enti di area vasta, svolge le proprie funzioni negli enti di relativa appartenenza alla data di pubblicazione della presente disposizione».

5.16

CERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). ? 1.* In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1 comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale transita nei ruoli delle Regioni, per lo svolgimento delle funzioni di polizia provinciale e metropolitana per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».

5.17

DE PETRIS, URAS

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). ? 1.* Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1º gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del D.P.R 616/77, degli articoli 19, 27 e 29 legge 157/92 e dell'articolo 31 del RD. 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96º, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Ai fini della copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti le Regioni, oltre alle somme già stanziate a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, a decorrere dal 2016, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.

5. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze, previste dai commi precedenti, le amministrazioni regionali devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi e maggiori oneri. Eventuali maggiori oneri, che dovessero conseguire, devono essere compensati mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei programmi del Ministero dell'ambiente e del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

5.18

DE PETRIS, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale) ? 1.* Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1º gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico venatoria, ai sensi degli articoli 99,100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, degli articoli 19, 27 e 29 legge 157 del 1992 e dell'articolo 31 del regio decreto del 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in

vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Ai fini della copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti le Regioni, oltre alle somme già stanziate a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, a decorrere dal 2016, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.

5. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze, previste dai commi precedenti, le amministrazioni regionali devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi e maggiori oneri. Eventuali maggiori oneri, che dovessero conseguire, devono essere compensati mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei programmi del Ministero dell'ambiente e del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

5.19

CERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale) ? 1*. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1º gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, degli articoli 19, 27 e 29 delta legge 157 del 1992 e dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziate a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri

ordinamenti interni ai principi del presente articolo«.

5.20

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *1.* Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1º gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, degli articoli 19, 27 e 29 legge n. 157 del 1992 e dell'articoli 31 del regio decreto 8 ottobre 1931 n.1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudizi aria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziate a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.

5.21

CANDIANI

Sostituire l articolo con il seguente:

«Art. 5. - *1.* Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1º gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, degli articoli 19, 27 e 29 legge n. 157 del 1992 e dell'articolo 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura

delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3 .Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziate a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo«.

5.22

SANTINI, AMATI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, GUERRA, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5 - *(Misure in materia di polizia-provinciale) ?1*. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1º gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica; di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli n. 99, 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, degli articoli n. 19, 27 e 29 legge n. 157 del 1992 e dell'articolo 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n.1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, fermo restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziate a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo«.

5.23

DEL BARBA

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

««Art. 5. - *1.* Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1º gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli n. 99, 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, degli articoli 19, 27 e 29 legge n. 157 del 1992 e dell'articolo 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smalti mento dei rifiuti delegate dallo Stato

alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvallimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Le regioni riorganizzano territorialmente i servizi di polizia provinciale tenendo in considerazione le aree metropolitane di cui all'articolo 1 comma 1 e le province montane di cui all'articolo 1 comma 3 della legge n. 56 del 2014».

5.24

CANDIANI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

««Art. 5. - *1.* Sono attribuiti alle Regioni o alle rispettive agenzie di protezione ambientale, con il trasferimento alle medesime del relativo personale, le funzioni di polizia provinciale , per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 2 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».

5.25

DE PETRIS, URAS

Sostituire l'Articolo 5 con il seguente:

«Art. 5 - *(Misure in materia di polizia provinciale) ? 1*. Sono attribuiti alle Regioni o alle rispettive agenzie di protezione ambientale, con il trasferimento alle medesime del relativo personale, per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».

5.26

DE PETRIS, URAS

Sostituire l'Articolo 5 con il seguente:

«Art. 5 - *(Misure in materia di polizia provinciale) ? 1*. Sono attribuiti alle Regioni o alle rispettive agenzie di protezione ambientai e, con il trasferimento alle medesime del relativo personale, le funzioni di polizia provinciale e metropolitana, per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».

5.27

LEZZI, BULGARELLI, CRIMI, MANGILI, CATALFO

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5 - *(Misure in materia di polizia provinciale) ? 1*. Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 199, n. 112 e fermo restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale e metropolitana relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente.

2. L'attuazione del presente articolo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno».

5.28

LEZZI, BULGARELLI, CRIMI, CATALFO, MANGILI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). ? 1*. Sono attribuite alle Regioni le funzioni di polizia provinciale e metropolitana relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente che sono esercitate tramite le agenzie regionali di protezione ambientale. A tal fine le agenzie regionali di protezione ambientale si avvalgono del personale e dei servizi di polizia provinciale per l'esercizio di tali compiti.

2. L'attuazione del presente articolo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno».

5.29

DE PIN, PEPE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? Sono attribuite alle Regioni le funzioni di polizia municipale e metropolitana relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente che sono esercitate tramite le agenzie regionali di protezione ambientale, A tal fine le agenzie regionali di protezione ambientale si avvalgono del personale e dei servizi di polizia provinciale per l'esercizio di tali compiti».

5.30

LEZZI, BULGARELLI, CRIMI, CATALFO, MANGILI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). ? 1*. Le Regioni si avvalgono del personale e dei servizi di polizia provinciale per l'esercizio dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, di presidio del territorio rurale ed extraurbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale.

2. L'attuazione del presente articolo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno».

5.31

DE PIN, PEPE

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. ? Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e fermo restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale e metropolitana relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente».

5.32

DE PETRIS, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). ? 1*. Le Regioni si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento dei compiti di polizia ambienta1e, ittico-venatoria, e di presidio del territorio rurale ed extraurbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale».

5.33

DE PIN, PEPE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? Le Regioni si avvalgono del personale e dei servizi di polizia provinciale per l'esercizio dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, di presidio del territorio rurale ed extra urbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale».

5.34

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). ? 1*. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, le

Regioni si avvalgono del personale attualmente in forza presso i corpi e servizi di polizia provinciale chiamati ad assicurare funzioni di polizia ambientai e ed il presidio del territorio rurale ed extraurbano.

2. li personale di cui al comma 1 transita, unitamente alle risorse strumentali e finanziarie e con le relative qualifiche di polizia stradale giudiziaria e pubblica sicurezza in atto possedute alle agenzie regionali di protezione ambientale».

5.35

CANDIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? Le Regioni si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, e di presidio del territorio rurale ed extra-urbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale».

5.36

DE PETRIS, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale)*. ? Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo accordo della Conferenza Stato-Regioni, sono determinati criteri omogenei per l'assegnazione del personale dei corpi e servizi. di polizia provinciale a strutture regionali o di area vasta, per lo svolgimento dei compiti di polizia ambientale, di vigilanza-ittico venatoria e presidio delle aree rurali ed extraurbane».

5.37

CANDIANI

Sostituite l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo accordo della Conferenza Stato-Regioni, sono determinati criteri omogenei per l'assegnazione del personale dei corpi e servizi di polizia provinciale a strutture regionali o di atea vasta, per lo svolgimento dei compiti di polizia ambientale, di vigilanza-ittico venatoria e presidio delle atee rurali ed extraurbane».

5.38

DE PETRIS, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). ? 1.* Le agenzie regionali di protezione ambientale si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento delle funzioni di presidio del territorio rurale, polizia ambientale ed ittico-venatoria».

5.39

DE PETRIS, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). ? 1.* Le agenzie regionali di protezione ambientale si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana per l'espletamento delle funzioni di presidio del territorio rurale, polizia ambientale ed ittico-venatoria».

5.40

CANDIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? Le agenzie regionali di protezione ambientale si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento delle funzioni di presidio del territorio rurale, polizia ambientale ed ittico-cinatoria».

5.41

DE PETRIS, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale) ? 1*. Con decreto legislativo da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è disposta l'integrazione dei

corpi e servizi di polizia provinciale con le strutture di polizia statale proposte ai compiti di tutela ambientale».

5.42

DE PETRIS, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale) ? 1.* Con decreto legislativo da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è disposta l'integrazione dei corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana con le strutture di polizia statale proposte ai compiti di tutela ambientale».

5.43

CANDIANI

Sostituire l'intero articolo con le parole: «Il personale di polizia provinciale può optare per la permanenza nei rispettivi corpi o servizi per lo svolgimento delle funzioni di controllo correlate a quelle fondamentali attribuite all'ente di appartenenza o a questo delegate, ovvero accedere in via prioritaria ai bandi di mobilità per altre polizie degli enti locali o servizi ispettivi delle amministrazioni centrali».

5.44

DE PETRIS, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). ? 1.* Il personale di polizia provinciale può optare per la permanenza nei rispettivi corpi o servizi per lo svolgimento delle funzioni di controllo correlate a quelle fondamentali attribuite all'ente di appartenenza o a questo delegate, ovvero accedere in via prioritaria ai bandi di mobilità per altre polizie degli enti locali o servizi ispettivi delle amministrazioni centrali».

5.45

DE PETRIS, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). ? 1.* Le funzioni di polizia locale correlate ai compiti di cui all'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 rientrano tra le quelle fondamentali delle province e delle città metropolitane».

5.46

CANDIANI

Sostituire l'intero articolo con le parole: «Le funzioni di polizia locale correlate ai compiti di cui all'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 rientrano tra le quelle fondamentali delle province e delle città metropolitane».

5.47

LEZZI, BULGARELLI, CRIMI, MANGILI, CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56). ? 1. All'articolo 1, comma 44, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

"*f-bis)* polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente".

2. All'articolo 1, comma 85, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

"*f-bis)* polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente"».

5.48

DE PETRIS, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56). ? 1. All'articolo 1, comma 44, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

"*f-bis) polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente"*.

2. All'articolo 1, comma 85, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

"*f-bis)* polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente"».

5.49

CANDIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56). ? 1*. All'articolo 1, comma 44, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

"*f-bis)* polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente".

2. All'articolo 1, comma 85, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

«*f-bis)* polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente"».

5.50

DE PIN, PEPE

Sostituire l'articolo 5 del decreto-legge n. 78/2015 con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 44, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

"f-*bis*). polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente";

2. All'articolo 1, comma 85, dopo la lettera *f),*aggiungere la seguente:

"f-*bis)*. polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria a tutela dell'ambiente"».

5.51

RUTA, RICCHIUTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). ? 1*. Il personale appartenente ai Corpi di Polizia provinciale transita, fino ad esaurimento e mantenendo un ruolo autonomo e gerarchicamente subordinato; al Corpo forestale dello Stato, al fine di garantire il mantenimento dell'unitarietà delle professionalità e delle competenze acquisite nell'esercizio delle funzioni di polizia attualmente svolte in campo ambientale; agroalimentare e di prevenzione e repressione delle condotte illecite.

2. La disposizione di cui al comma 1 si attua conformemente a quanto previsto dal comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni per quanto di propria competenza e coerentemente alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e 117; comma 2, lettera *h)*, della Costituzione.

3. Al Corpo Forestale dello Stato confluiscono altresì le risorse finanziarie e strumentali per le spese di personale e funzionamento dei servizi.

4. Al personale di cui ai commi precedenti spettano le funzioni attualmente svolte dalla polizia provinciale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65.

5. Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

5.52

NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). ? 1*. Al fine di potenziare le attività di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico nonché della prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato, secondo le modalità e procedure definite con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la

pubblica amministrazione di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.53

COMPAGNONE, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, PUPPATO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di tutela e controllo dell'ambiente e dei servizi turistici, previo l'espletamento di apposito corso di formazione e secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1 comma 423 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare il Corpo di polizia turistica è competente per la raccolta e gestione dei reclami presentati dai turisti italiani e stranieri inerenti la scarsa prestazione dei servizi o il comportamento inadeguato dei dipendenti delle imprese turistiche, nonché l'irrogazione delle sanzioni ai sensi delle norme vigenti in materia di abbandono di rifiuti di piccole dimensioni».

5.54

COLLINA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, ed il relativo personale amministrativo; transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale e supporto amministrativo ad esse legato, secondo le modalità e le procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «svolgimento di funzioni di polizia locale» *aggiungere le seguenti:* «e servizi amministrativi direttamente collegati».

5.55

DE PIN, CARIDI, PEPE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di tutela dell'ambiente e del paesaggio, previo l'espletamento di apposito corso di formazione e secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.56

DE PETRIS, URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 199, n. 112 e fermo restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, nonché le funzioni di

sorveglianza nei parchi naturali regionali e nelle aree protette. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo è istituita presso ciascuna regione la Polizia Ambientale Regionale».

5.57

NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 199, n. 112 e fermo restando i compiti di polizia giudizi aria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, nonché le funzioni di sorveglianza nei parchi naturali regionali e nelle aree protette. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, presso ciascuna regione, la Polizia Ambientale Regionale».

5.58

URAS, DE PETRIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Previo accordo in Conferenza unificata, gli enti di area vasta e le città metropolitane, ai sensi del comma 85 dell'articolo 1 della legge 56/2014, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali; le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.»;

b) Al comma 2, sopprimere la parola: «relativa»;

c) Al comma 3, aggiungere infine le parole: «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 10 gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5.59

LUCHERINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Previo accordo in Conferenza unificata, gli enti area vasta e le città metropolitane, ai sensi del comma 85 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali; le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56».

Conseguentemente, al comma 2 la parola: «relativa» *è soppressa.*

5.60

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Previo accordo in Conferenza unificata, gli enti di area vasta e le città metropolitane; ai sensi del comma 85 dell'articolo 1 della legge 5612014, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali; le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56».

5.61

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS, PELINO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, sostituire le parole: «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le parole «Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere *a)* e *b)*».

2) Dopo il comma l, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le province e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*ter*. Il personale non ricollocato, anche a seguito del riordino delle funzioni da parte delle leggi-regionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo l, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è trasferito ai comuni, singoli o associati. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le province e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3) Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1º gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale, temporaneo o eccezionale, come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5.62

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Al comma 1, sostituire le parole: «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» *con le parole:* «Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere *a)* e *b)*».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Gli enti di area vasta e le città metropolitane, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

l-*ter*. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

l-*quater*. Il personale non ricollocato ai sensi dei due commi precedenti è trasferito ai Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte condivise nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma l, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Al comma 3, dopo le parole: «polizia locale» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1º gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5.63

LAI, CUOMO, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» *con le seguenti:* «Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere *a)* e *b)*».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le province e le città metropolitane individuano il personale di pulizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421; della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*ter*. Il personale non ricollocato, anche a seguito del riordino delle funzioni da parte delle leggi regionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è trasferito ai comuni, singoli o associati. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le province e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,».

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli

dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1º gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale, temporaneo o eccezionale, come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5.64

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SAGGESE

Al comma 1, sostituire le parole: «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» *con le parole:* «Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere *a)* e *b)*».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Gli enti di area vasta e le città metropolitane, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali ferma restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*ter*. le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-*quater*. Il personale non ricollocato ai sensi dei due commi precedenti è trasferito ai Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte condivise nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma-427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1º gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5.65

GUALDANI, LUCIANO ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» *con le seguenti:* «Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere *a)* e *b)*».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Gli enti di area vasta e le città metropolitane, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*ter*. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-*quater*. Il personale non ricollocato ai sensi dei due commi precedenti è trasferito ai Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte condivise nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Al comma 3, dopo le parole: «polizia locale» *sono aggiunte le seguenti:* «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 10 gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5.66

COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» *con le parole:* «Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere *a)* e *b)*».

Dopo il comma. 1, aggiungere i seguenti:

«*d-bis.* Gli enti di area vasta e le città metropolitane, individuano il personale di polizia. provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

l-ter. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-*quater.* il personale non ricollocato ai sensi dei due commi precedenti è trasferito ai Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte condivise nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al comma 3, dopo le parole: *«polizia locale» sono aggiunte le seguenti:* «(fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 10 gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5.67

GUALDANI

Al comma 1, sostituire le parole: «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85», *con le parole:* «Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere *a)* e *b)*».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le province e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*ter*. Il personale non ricollocato, anche a seguito del riordino delle funzioni da parte delle leggi regionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è trasferito ai comuni, singoli o associati. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le province e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Al comma 3, dopo le parole: «polizia locale», *aggiungere le seguenti:* «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1º gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale, temporaneo o eccezionale, come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5.68

PERRONE

Al comma 1, sostituire le parole: «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85», *con le seguenti parole:* «Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere *a)* e *b)* ».

5.69

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n.65», *inserire le seguenti:* «, fatta eccezione per lo polizia provinciale di Rovigo,».

5.70

PICCOLI, MARIN, MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «di propria competenza», *inserire le seguenti:* «e le attribuzioni attualmente spettanti ai corpi delle province montane di cui all'articolo 1, comma 3 della medesima

legge».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigere della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.

5.71

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, dopo le parole: «relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza»*, inserire le seguenti:* «e le attribuzioni attualmente spettanti ai corpi delle province montane di cui all'articolo 1, comma 3 della medesima legge,».

5.72

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Al comma 1, dopo le parole: «relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza»*, inserire le seguenti:* «e le attribuzioni attualmente spettanti ai corpi delle province montane di cui all'articolo 1, comma 3 della medesima legge,».

5.73

CROSIO

All'articolo 5 comma 1 dopo le parole: «di propria competenza»*, aggiungere le seguenti:* «e le attribuzioni attualmente spettanti ai corpi delle provincie montane di cui all'articolo 1 comma 3 della medesima legge».

5.74

PICCOLI, MARIN, MANDELLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «transita nei ruoli»*, fino alla fine del comma con le seguenti:* «continua a svolgere le funzioni di controllo correlate a quelle fondamentali di tutela dell'ambiente presso l'ente di appartenenza o altra amministrazione o forza di polizia, ai quali tale funzione è attribuita a seguito del predetto riordino».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5.75

MATTESINI

Al comma 1 sostituire le parole: «transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.», *con le parole:* «continuerà a svolgere le funzioni previste dalle vigenti norme nazionali e regionali fino al completo processo di riordino».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

5.76

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Al comma 1 sostituire dalle parole: «transita nei ruoli degli»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «continuerà a svolgere le funzioni previste dalle vigenti norme nazionali e regionali fino al completo processo di riordino».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

5.77

CALEO, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, MANASSERO, VACCARI, VALDINOSI, PUPPATO, GUERRA, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI

Al comma 1, sostituire le parole: «nei ruoli degli enti locali»*, aggiungere le seguenti:* «nei ruoli della, regione per lo svolgimento delle funzioni di polizia provinciale e metropolitana, per i compiti di tutela faunistica, di presidio del territorio rurale, di vigilanza ittico-venatoria, di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché nei ruoli degli enti locali, su richiesta dei medesimi,».

Conseguentemente:

a) *Al comma 2, dopo le parole:* «nei ruoli»*, aggiungere le seguenti:* «della regione o»;

b) *Al comma 3, dopo le parole:* «è fatto divieto» *aggiungere le seguenti:* «alle regioni e».

5.78

BRUNI, DI MAGGIO

Al comma 1, dopo la parola: «transita», *inserire le seguenti parole:* «, nel rispetto delle specifiche funzioni e delle competenze proprie degli operatori in servizio,».

5.79

FUCKSIA

Al comma 1, dopo le parole: «nei ruoli degli enti locali»*, sono aggiunte le seguenti:* «, comprese ASL e ARPA qualora sussista un profilo convalidato di effettiva esperienza nel settore ambientale,».

5.80

COMPAGNONE, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, PUPPATO

Al comma 1, sostituire la parola: «municipale», *con le seguenti:* «ambientare e turistica».

5.81

DE PIN, CARIDI, PEPE

Al comma 1, sostituire la parola: «municipale», *con la seguente:* «ambientale».

5.82

AMIDEI

Al comma 1, sostituire le parole da: «per lo svolgimento»*, fino alla fine del comma con le seguenti:* «conservando la propria autonomia ovvero in una polizia ambientale strutturata, con un'organizzazione nazionale o regionale».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

5.83

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, dopo le parole: «funzioni di polizia municipale» *inserire le seguenti:* «e degli enti di area vasta, prevedendo anche la possibilità di associazioni tra comuni limitrofi finalizzata al loro svolgimento».

Conseguentemente, dopo le parole: «n. 190» *inserire le seguenti:* «in quanto applicabili».

5.84

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Considerata la peculiarità del territorio del Polesine, è fatta salva la polizia provinciale di Rovigo».

5.85

DEL BARBA

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Con le medesime modalità di cui al comma precedente lo stesso personale può altresì transitare nei ruoli ispettivi e controllo titolari di funzioni di Polizia giudiziaria facenti parte delle

amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti Locali e delle altre amministrazioni dello Stato avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque, per gli enti locali, il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4 comma 1.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali e alle altre amministrazioni dello Stato a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale e di ispezione e controllo».

5.86

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Con le medesime modalità di cui al comma precedente lo stesso personale può altresì transitare nei ruoli ispettivi e controllo titolari di funzioni di Polizia Giudiziaria facenti parte delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

5.87

PERRONE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le province e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo l, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*ter*. il personale non ricollocato, anche a seguito del riordino delle funzioni da parte delle leggi regionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è trasferito ai comuni, singoli o associati. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le province e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.88

DI BIAGIO, GUALDANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti Locali e delle altre amministrazioni dello Stato avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque, per gli enti locali, il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4 comma 1.

5.89

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Al comma 2, sopprimere la parola: «relativa».

5.90

BRUNI, DI MAGGIO

Sopprimere il comma 3.

5.91

COMAROLI

Sopprimere il comma 3.

5.92

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PAGLINI, CRIMI

Sopprimere il comma 3.

5.93

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Sopprimere il comma 3.

5.94

MANDELLI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto. 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

2-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2-*bis*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2-*bis* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2-*bis* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di, risparmio- di cui al comma 2-*bis*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

5.95

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PAGLINI, CRIMI

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Gli Enti Locali a spiccata vocazione turistica, fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, possono procedere a reclutare personale stagionale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale secondo le modalità di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.96

BRUNI, DI MAGGIO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fatte salve le immissioni nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data del l gennaio 2015 e fino al completo assorbimento del

personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale».

5.97

BRUNI, DI MAGGIO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, gli enti locali possono, nei casi di comprovata necessità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.»

5.98

BRUNI, DI MAGGIO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, gli enti locali possono, nei casi di comprovata necessità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, reclutare personale con contratto a tempo determinato per lo svolgimento dì funzioni di polizia locale.»

5.99

DI BIAGIO, GUALDANI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali e alle altre amministrazioni dello Stato a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale e di ispezione e controllo.

5.100

COMAROLI

Al comma 3, inserire prima delle parole: «Fino al completo» *le parole:* «A decorrere dal 1º Gennaio 2016»

5.101

STEFANO, URAS

Al comma 3, dopo le parole: «è fatto divieto agli enti locali», *inserire le seguenti* «con eccezione delle città a vocazione turistica,».

5.102

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 3, sostituire le parole: «con qualsivoglia tipologia contrattuale», *con le seguenti:* «a tempo indeterminato».

5.103

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PAGLINI, CRIMI

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei contratti di lavoro stipulati in forza della speciale disciplina prevista dall'articolo 4, comma 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.»

5.104

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1º gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.»

5.105

BRUNI, DI MAGGIO

Al comma 3, dopo le parole: «polizia locale» *sono aggiunte le seguenti:* «, fatta eccezione per

l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1º gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.»

5.106

LUCHERINI

Al comma 3, dopo le parole: «polizia locale» *sono aggiunte le seguenti:* «fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro Il 1º gennaio 2015, nonché per l'esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.».

5.107

PAGLIARI

Al comma 3, dopo le parole: «polizia locale»*, aggiungere le seguenti:* «fatte salve le assunzioni dei vincitori di concorsi di graduatorie approvate-entro la data di entrata in vigore della presente legge».

5.108

CARIDI

Al comma 3, dopo le parole: «polizia locale»*, aggiungere le seguenti:* «, fatti salvi gli effetti delle procedure concorsuali già concluse».

5.109

VACCARI, BERTUZZI

Al comma 3 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato a cui sono destinate le risorse per l'anno 2014».

5.110

COMAROLI

Al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: «ad eccezione dei contratti a tempo determinato utilizzati per il rafforzamento delle attività di sicurezza durante la stagione turistica per i comuni che ne motivino la necessità».

5.111

MANDELLI

Al comma 3, dopo le parole: «divieto di qualsivoglia tipologia contrattuale»*, aggiungere le seguenti:* «, ad eccezione delle assunzioni effettuate col ricorso ai proventi di cui all'articolo 208 del Nuovo Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285,».

5.112

SANTINI, FILIPPIN, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Al comma 3, dopo la parola; «locale» *aggiungere le seguenti:* «, escluse le assunzioni previste dalla normativa vigente per esigenze stagionali e dall'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni del comma 3 non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che, alla data di pubblicazione del presente decreto, non presentino posti vacanti nella dotazione organica del Corpo o servizio di polizia locale».

5.113

GUALDANI, LUCIANO ROSSI

Al comma 3, infine, inserire il seguente periodo: «fatta eccezione per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5.114

CATALEO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PAGLINI, CRIMI

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «tranne che nel caso in cui l'ente locale debba fronteggiare problematiche temporanee di tipo stagionale o legate ad eventi di natura calamitosa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità

interno».

5.115

MANDELLI

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «fatti salvi i concorsi e le procedure di selezione e mobilità già bandite alla data del 30 giugno 2015».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa ai ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i-maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-*bis*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3-*bis* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3-*bis* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3-*bis*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma«.

5.116

DEL BARBA

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle assunzioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5.117

CUOMO

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatte salve le assunzioni di vincitori di concorso relative a graduatorie pubblicate alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.118

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'espletamento dei servizi di polizia stradale degli enti di area vasta viene esercitato dal personale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *b)* del Codice della Strada, che può procedere alla notificazione degli atti ai sensi e con le modalità di cui alla legge 890 del 1982».

5.119

MIRABELLI

Dopo il comma 3 è aggiunto in fine il seguente comma:

«3-*bis*. L'espletamento dei servizi di polizia stradale degli enti di area vasta viene esercitato dal personale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, che può procedere alle notificazioni degli atti ai sensi e con le modalità di cui alla legge n. 890 del 1982».

5.120

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-*bis*. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1 milione di euro l'anno, si provvede, per il 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dal 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.121

NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Al fine di potenziare le attività di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico nonché della prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare, quota parte del personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, può transitare nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.122

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-*bis*. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale" Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

5.123

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-*bis*. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti finalizzati alla riforma della legge 7 marzo 1986, n. 65, secondo i seguenti principi e

criteri direttivi:

a) nuovo inquadramento della Polizia Locale, come Forza di Polizia ad ordinamento civile;

b) conseguente inserimento della Polizia Locale nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico con superamento dei limiti spazio-temporali della qualifica di polizia giudiziaria;

c) rientro nella disciplina pubblicistica del contratto di lavoro, equiparazione dei profili previdenziali ed assistenziali a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato;

d) armonizzazione dei compiti, delle funzioni, delle qualifiche e delle strutture della polizia locale, quale forza di polizia ad ordinamento civile, che ne rispecchi le nuove esigenze funzionati e strumentali, con particolare riferimento ai patti per la sicurezza.

I citati decreti legislativi sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organi centrali della Polizia Locale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante iscrizione di corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate, a tal fine provvedendo mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.124

GUALDANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Tutti i corpi di polizia locale operanti nelle città metropolitane e nei capoluoghi di regione, fermo restando il proprio ordinamento, sono considerate tra le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n.121 del 1981 volte alla tutela dell'ordine pubblico».

5.125

GUALDANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: "e soccorso pubblico" aggiungere le seguenti: "nonché verso gli operatori di polizia locale"».

5.126

GUALDANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale dopo le parole: "ente di appartenenza," sono inserite le seguenti: "gli ufficiali e sottoufficiali dei corpi di polizia locale,"».

5.127

FINOCCHIARO, TOMASELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis)*. All'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013. n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: »che comunque abbia maturato tali requisiti entro il 31 dicembre 2015«.

5.128

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-*bis)*. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per la regione Veneto».

5.0.1

SANTINI, FEDELI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali sono

autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite nel 2013 e nel 2014 e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2916, utilizzando modalità selettive definite con decreto del ministro dell'economia e delle finanze. I predetti concorsi sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle agenzie fiscale è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. È autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle agenzie fiscali.

2. In relazione all'esigenza straordinaria, temporanea e imprescindibile di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, le agenzie fiscali possono attribuire, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate, incarichi di responsabilità provvisoria di uffici dirigenziali non generali a funzionari della terza area delle agenzie stesse, in possesso del diploma di laurea, che abbiano-maturato un'anzianità di almeno cinque anni nell'area di appartenenza. I predetti incarichi di responsabilità gestionale e i connessi poteri di adozione degli atti di competenza degli uffici sono conferiti tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle competenze che sono richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati. Gli incarichi cessano a seguito dell'espletamento dei concorsi per dirigente banditi dalle agenzie fiscali e in ogni caso entro il 31 dicembre 2016. Tenuto conto delle esigenze eccezionali e temporanee di cui al primo periodo, ai dipendenti che svolgono incarichi ai sensi del presente comma è attribuita un'indennità di responsabilità, graduata secondo il livello di rilevanza dell'incarico ricoperto, in misura non superiore a tre volte l'indennità massima di cui all'articolo 28 del CCNL del compatto delle agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005; in relazione alla corresponsione dell'indennità di responsabilità non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia. È corrisposta inoltre, in caso di valutazione positiva, un'indennità di risultato non superiore al 30 per cento dell'indennità di responsabilità».

5.0.2

SANTINI, FEDELI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. Ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo, indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e al fine di salvaguardare la continuità dell'azione amministrativa, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita».

5.0.3

ORRÙ, PADUA, D'ALÌ, GIBIINO, SCOMA, ALICATA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Disposizioni per l'accesso all'impiego nelle amministrazioni pubbliche della Regione Siciliana e per il superamento del precariato)

1. Nella Regione Siciliana, negli enti territoriali compresi nel territorio della stessa e negli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione le disposizioni di cui

all'articolo 4, commi 6, 6-*quater* e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 30 ottobre2013, n. 125, si applicano, con le modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi, fino al 31 dicembre 2017.

2. Permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui al comma 1, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato dei soggetti aventi requisiti di anzianità prescritti dal primo periodo dell'articolo 4, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013; n. 101 convertito con modifiche ed integrazioni in legge 30 ottobre 2013 n 125, può essere disposta, per gli anni 2016, 2017 e 2018 per le finalità di cui al presente comma e di cui al successivo comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalla medesima Regione attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno e in deroga ad ogni altro limite o divieto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge. Il complesso delle spese per il personale è calcolato al netto del contributo erogato dalla Regione per la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato con verifica ultimata tenendo conto di dati omogenei. La proroga è disposta in relazione ai posti di dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale del fabbisogno, per tutto il personale, anche se in numero superiore rispetto alle possibilità occupazionali a tempo indeterminato, che risulti aver titolo a partecipare alle procedure concorsuali programmate avendo i requisiti di anzianità prescritti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche ed integrazioni in legge 30 ottobre 2013 n 125 e i requisiti di accesso. Per i soggetti che prestano servizio presso enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o presso enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata esclusivamente all'assunzione integrale degli oneri a carico della Regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nelle more del completa mento del processo di riforma dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane, fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità delle funzioni delle *ex* province regionali nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al primo periodo del presente comma. ridefinite le funzioni con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, la prosecuzione dei rapporti è disposta dall'organo competente dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane entro sessanta giorni dall'insediamento, per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al presente articolo. Non trovano applicazione le disposizioni di cui articolo 1, commi da 421 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con le relative disposizioni legislative di attuazione.

3. Dalla data di entrata in vigore-della presente legge non trovano applicazione, per quanto non rinviato dal presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 4,comma 9, primo e secondo periodo e comma 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, primo, terzo e quinto periodo e 5-*quater*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e di cui all'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della 27 dicembre 2006 n. 296 e alle procedure di mobilità di cui agli articoli 30, comma 2-*bis* e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti di cui al comma 1 procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ai posti di dotazione organica, anche rimodulata ma ad invarianza di spesa teorica, vacanti alla data del 31 dicembre 2014. Il personale non dirigenziale, avente i requisiti di anzianità di cui all'articolo 4, commi 6, primo periodo del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che presta servizio presso enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o presso enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, può partecipare ad una procedura

selettiva indetta ai sensi dello stesso comma 6, da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Decorso il periodo speciale transitorio di cui al comma 1, le graduatorie definite in esito alle medesime procedure, in deroga al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, sono utilizzabili dalle rispettive amministrazioni per le assunzioni a tempo indeterminato del personale idoneo all'esito delle procedure selettive di cui all'articolo 4, commi 6 o aventi i requisiti di cui ai comma 6-*quater* e di cui al comma 8 dello stesso articolo del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, fino al 31 dicembre 2018 nei limiti dei posti di dotazione organica vacante nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al comma 5. I lavoratori che al termine del periodo speciale transitorio di cui al comma 1 non risultino idonei all'esito delle procedure selettive di cui all'articolo 4, comma 16, per le finalità di cui al periodo precedente, sono inquadrati nella categoria più elevata prescritta dal rispettivo ordinamento per l'accesso ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni previa prova di idoneità non avente natura emulativa.

5. Fermo il rispetto del patto di stabilità interno, esclusivamente per l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al comma 4, al fine della verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il complesso delle spese per il personale sono calcolate in conformità al disposto di cui al precedente comma 2, primo periodo. Per le finalità di cui al comma 4, non si applicano, la sanzione di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo, dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

6. Dal 1º gennaio 2019 il rapporto di lavoro dei lavoratori che al 31 dicembre 2018 non trovano collocazione nelle dotazioni organiche delle rispettive amministrazioni è trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento in categoria ai sensi di quanto disposto dal comma 4.

7. Al fine dell'inquadramento nei ruoli della pubblica amministrazione del personale di cui al precedente comma 6, la Regione Siciliana istituiste un ruolo unico regionale ad esaurimento dei suddetti lavoratori, distinto per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, con criteri di formazione e utilizzo da definirsi con legge regionale. L'istituzione del ruolo unico regionale ad esaurimento è subordinata alla destinazione da parte della Regione Siciliana, nel rispetto del principio di invarianza dei saldi di finanza pubblica, di risorse finanziarie aggiuntive a regime, per l'intera copertura della spesa determinata anche mediante la definizione di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale e riassorbibile per effetto di cessazioni, appositamente individuata dalla medesima Regione attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Il contributo nella misura determinata è assegnato all'amministrazione di destinazione.

8. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione del ruolo unico regionale ad esaurimento e, comunque, fino al 31 dicembre 2021 è fatto obbligo alla Regione e agli enti territoriali ricompresi nella stessa di utilizzare per la copertura dei posti vacanti, il ruolo unico regionale ad esaurimento nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al comma 5.

9. Per le finalità di cui ai commi 7 e 81 e, comunque, fino al 31 dicembre 2021, a valere sulle risorse di cui ai comma 7, i lavoratori di cui al comma 6 possono continuare a prestare servizio nell'ente presso il quale risultano utilizzati in deroga ad ogni divieto o limite prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.

10. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, esclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, previo accordo con la Regione, possono effettuare assunzioni, per gli uffici aventi sede nella stessa, per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, utilizzando il ruolo unico regionale ad esaurimento.

11. Il personale con rapporto a tempo indeterminato ai sensi del comma 6, ha titolo a partecipare

alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativa 30 marzo 2001, n. 165.

Esclusivamente in casa di mancata completa assorbimento nei ruoli delle pubbliche amministrazioni del personale iscritto nel ruolo unico regionale entro il 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono estese anche al personale proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili titolare di un contratto a tempo determinato nelle medesime qualifiche. Le disposizioni di cui all'articola 5, commi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies* del decreto legislativa 6 settembre 2001, n. 368 si applicano a tutto il personale reclutata seconda le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con diritto di precedenza, tra gli aventi diritto, per i lavoratori con rapporto a tempo determinato. Il diritto di precedenza sorge anche in costanza di rapporto ove il datore di lavoro provveda ad assunzioni a tempo indeterminato. I lavoratori di cui al precedenti periodi hanno diritto di precedenza nelle stabilizzazioni effettuate dall'ente presso il quale risultano utilizzati.

13. Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreta legge 31 agosto 2013, n. 101, convertita con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 non si computano nel limite finanziaria fissato dall'articolo n. 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi articolo 36, comma 5-*bis* del medesima decreto legislativo. Le stesse si intendono quali assunzioni dall'esterno al fine del rispetta del principia di cui all'articola 35, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Ai soggetti collocati in attività socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativa 28 febbraio 2000, n. 81, compresi nel bacino a carica del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di pertinenza della Regione Siciliana, che prestano servizio nelle stesse amministrazioni che procedono all'assunzione, nel limite massimo complessivo di 303 unità, è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativa 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di ' 2.340.062,94 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sul fondo di cui all'articola 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio. 2009, n. 2».

5.0.4

LO MORO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, è aggiunto in fine il seguente comma: "10. Ai consiglieri provinciali eletti presidenti di provincia in virtù dell'articolo 1, comma 80, della legge 7 aprile 2014 n. 56, e che pertanto, in deroga all'articolo 58 della medesima legge, non rivestano contestualmente la carica di sindaco, è riconosciuta una indennità di carica commisurata all'indennità del sindaco del comune che rappresenta"».

5.0.5

CROSIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "I Presidenti delle province interamente montane di cui al comma 3, articolo 1, della presente legge, sono eletti a suffragio universale"».

5.0.6

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. Nelle more dell'attuazione del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della

legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, al fine di assicurare le attività svolte dalle province in materia di assistenza ai minori con disabilità, anche in ambito scolastico, è attribuito al comparto degli enti provinciali un importo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2015;

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2015».

5.0.1000

Il Governo

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*

(Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza che rendono necessaria la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, il piano d'impiego di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2015, anche per l'ulteriore contingente di 4.500 unità, in relazione alle esigenze di cui al primo e secondo periodo del medesimo articolo 5, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 42.446.841 euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di 41.346.841 euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,1 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere, pari a 42.446.841 euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa».

6.1

CAPACCHIONE, BROGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno» *con le seguenti:* «il periodo di commissariamento non risulti scaduto nell'anno immediatamente precedente».

6.2

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PAGLINI, CRIMI

Al comma 1, sostituire le parole: «il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno» *con le seguenti:* «sia in corso una consiliatura immediatamente successiva ad un periodo di commissariamento».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «40 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

6.3

URAS

Al comma 1 sostituire le parole: «il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno» *con le seguenti:* «sia in corso una consiliatura immediatamente successiva ad un periodo di commissariamento».

6.4

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PAGLINI, CRIMI

Al comma 1, sostituire le parole: «il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno» *con le seguenti:* «il periodo di commissariamento non risulti scaduto da più di diciotto mesi».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «40 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

6.5

URAS

Al comma 1 sostituire le parole: «il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno» *con le seguenti:* «il periodo di commissariamento non risulti scaduto da più di diciotto mesi».

6.6

CARIDI

Al comma 1, sostituire le parole: «è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015», *con le seguenti.* «è attribuita un'anticipazione di liquidità a fondo perduto per un importo massimo di 5 milioni di euro».

Conseguentemente il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare , con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa

Conseguentemente sopprimere i commi 3, e 5.

6.7

COMAROLI

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: «Gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di cui al presente articolo possono utilizzare le stesse esclusivamente per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, esclusi i debiti fuori bilancio, maturati alla data del 31 dicembre 2014».

6.8

CARIDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le norme dell'articolo 195, comma 3 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano per gli anni 2015/2016 ai Comuni di cui al comma 1 del presente articolo».

6.9

ZIZZA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016-2020 per integrare il Programma Operativo Nazionale "Legalità 2014/2020"».

«1-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

6.10

ZIZZA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. AI fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016-2020 per integrare il Programma Operativo Nazionale "Legalità 2014/2020"».

«1-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009,

n. 196».

6.11

ZIZZA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016-2020, riservato agli enti locali.»

«1-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

6.12

ZIZZA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016-2020, riservato agli enti locali.»

«1-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

6.13

CARIDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Alle città metropolitane, in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 1, è attribuita un'anticipazione di liquidità a fondo perduto per un importo massimo di 5 milioni di euro».

Conseguentemente, il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa.

6.14

CARIDI

Al comma 3, sostituire le parole: «comprensive degli interessi» *con le seguenti:* «a tasso zero».

6.15

COMAROLI

Al comma 3 sostituire le parole: «trenta anni» *con le seguenti:* «venti anni».

6.16

COMAROLI

Al comma 3 sostituire le parole: «dall'anno 2019» *con le seguenti:* «dall'anno 2017».

6.17

CARIDI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze».

6.18

COMAROLI

All'articolo 6 sopprimere il comma 7.

6.19
CARIDI
Al comma 7, sopprimere le parole da: «Per fronteggiare» *fino a:* «e di recupero della legalità,».
6.20
COMAROLI
All'articolo 6, comma 7, sostituite le parole: «tre unità» *con le seguenti:* «una unità».
6.21
COMAROLI
All'articolo 6 comma 7 sostituire le parole: «tre unità» *con le seguenti:* «due unità».
6.22
CARIDI
Al comma 7, dopo le parole: «tre unità di personale a tempo determinato,» *aggiungere le seguenti:* «da impiegare a qualsiasi titolo all'interno dell'amministrazione,».
6.0.1
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO
*Dopo l'***articolo,** *inserire i seguenti:*

«Art.6-*bis*

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015-2017
delle Città Metropolitane e delle Province)

1. Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015 ? 2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

2. Lo schema di bilancio di previsione 2015 ? 2017 adottato dal Consiglio-Metropolitano; corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'articolo l, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 174 del decreto legislativo 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

3. Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015 ? 2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

4. La Commissione analizza i contenuti finanziari agli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016 ? 2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'articolo 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015 ? 2017.

5. L'analisi degli equilibri del bilancio 2015 ? 2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014.

6. A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

7. Per l'anno 2015 per le città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'articolo 141 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 6-*ter*

(Previsione nel bilancio 2015 delle funzioni non fondamentali per Province e Città Metropolitane)

1. Le Province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino ai sensi delta legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.

2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.

3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.

4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e al1e decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.

5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.

6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 20l5 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'articolo 193, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata».

6.0.2

URAS, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo** *inserire i seguenti:*

Art. 6-*bis.*

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015-2017 delle Città Metropolitane e delle Province)

Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015-2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

Lo schema di bilancio di previsione 2015-2017 adottato dal Consiglio Metropolitano, corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 174 del decfreto legislativo n. 267 del 2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico-finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015 ? 2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016-2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'articolo 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015-2017.

L'analisi degli equilibri del bilancio 2015-2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali

dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.

A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'articolo 141 del D. Lgs 267/2000.

Art. 6-*ter.*

(Previsione nel bilancio 2015 delle funzioni non fondamentali per Province e Città Metropolitane)

1. Le Province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.

2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.

3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.

4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.

5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.

6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'articolo 193, terzo comma, del D. Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata.

6.0.3

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

Art. 6-*bis.*

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015-2017 delle Città Metropolitane e delle Province)

Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015-2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

Lo schema di bilancio di previsione 2015-2017 adottato dal Consiglio Metropolitano, corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 174 del D. Lgs. 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico ? finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui

al comma precedente.

La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016-2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'articolo 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015-2017.

L'analisi degli equilibri del bilancio 2015-2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del D. Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.

A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'articolo 141 del D. Lgs. 267/2000.

6.0.4

MANDELLI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

Art. 6-*bis.*

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015-2017 delle Città Metropolitane e delle Province)

1. Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015-2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 56/2014 alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

2. Lo schema di bilancio di previsione 2015-2017 adottato dal Consiglio Metropolitano, corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 174 del D. Lgs. 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico-finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

3. Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

4. La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016-2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'articolo 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città-Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015-2017.

5. L'analisi degli equilibri del bilancio 2015-2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.

6. A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

7. Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'articolo 141 del D. Lgs. 267/2000.

6.0.5

BRUNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

Art. 6-*bis.*

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015-2017
delle Città Metropolitane e delle Province)

Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015-2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

Lo schema di bilancio di previsione 2015-2017 adottato dal Consiglio Metropolitano, corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 174 del D. Lgs. 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico-finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e, delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionari, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016-2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'articolo 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015-2017.

L'analisi degli equilibri del bilancio 2015-2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del D. Lgs.118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.

A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'articolo 141 del D. Lgs. 267/2000.

6.0.6

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

Art. 6-*bis.*

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015-2017
delle Città Metropolitane e delle Province)

Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015 ? 2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

Lo schema di bilancio di previsione 2015 ? 2017 adottato dal Consiglio Metropolitano, corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 174 del D. Lgs. 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico ? finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016 ? 2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'articolo 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015 ? 2017.

L'analisi degli equilibri del bilancio 2015 ? 2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3 comma 7, del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.

A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'articolo 141 del D. Lgs. 267/2000.

6.0.7

MANDELLI, CERONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

Art. 6-*bis.*

(Previsione nel bilancio 2015 delle funzioni non fondamentali per Province e Città Metropolitane)

1. Le Province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.

2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.

3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.

4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese-sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.

5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.

6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'articolo 193, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata.

6.0.8

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Previsione nel bilancio 2015 delle funzioni non fondamentali per Province e Città Metropolitane)

1. Le Province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione

previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata di previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.

2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.

3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.

4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accettano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.

5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.

6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'articolo 193, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata».

6.0.9

BRUNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Previsione nel bilancio 2015 delle funzioni non fondamentali per Province e Città Metropolitane)

1) Le Province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.

2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedi bili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.

3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.

4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.

5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.

6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'articolo 193, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata».

6.0.10

URAS, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

Art. 6-*bis.*

(Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14)

1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto

ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015.

6.0.11

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14)

1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015».

6.0.12

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14)

1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015.

6.0.13

BRUNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14)

1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015.

6.0.14

PERRONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14)

1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015».

6.0.15

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14)

In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola, annualità 2015».

6.0.16

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14)

1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e-Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015».

6.0.17

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Misure in favore dei comuni sede di uffici giudiziari)

1. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 1, nel saldo finanziario per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 non sono considerate le spese concernenti l'edilizia giudiziaria sostenute dai comuni sede di uffici giudiziari al quali sono state trasferite le funzioni dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica soppressi ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156».

6.0.18

CRIMI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Modifica dell'articolo 145-*bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 145-*bis* del Testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«5. Per l'esercizio finanziario in cui è stato decretato lo scioglimento e per il biennio successivo l'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 non è sottoposto ai vincoli del patto di stabilità interno. Non sono inoltre applicate eventuali sanzioni nel caso l'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 non abbia rispettato, per l'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato decretato lo scioglimento, i vincoli del patto di stabilità interno.

6. La commissione straordinaria può richiedere, di concerto con il Comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144, al fine di ripristinare i servizi essenziali e il buon funzionamento dell'amministrazione, un finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti. L'importo di tale finanziamento deve essere determinato in base a un conto preventivo dei costi che si prevedono di sostenere ai sensi del periodo precedente. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con uno o più decreti, stabilisce le caratteristiche, le modalità di richiesta, di erogazione e di restituzione di tali finanziamenti.

7. Agli enti sciolti ai sensi dell'articolo 143 le Regioni riservano spazi finanziari nell'ambito del proprio patto di stabilità verticale».

6.0.19

CRIMI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Modifica dell'articolo 145-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 145-*bis* del Testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«5. Per l'esercizio finanziario in cui è stato decretato lo scioglimento e per il biennio successivo, l'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 non è sottoposto ai vincoli del patto di stabilità interno. Non sono inoltre applicate eventuali sanzioni nel caso l'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 non abbia rispettato, per l'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato decretato lo scioglimento, i vincoli del parto di stabilità interno.

6. Agli enti sciolti ai sensi dell'articolo 143 le Regioni riservano spazi finanziari nell'ambito del proprio patto di stabilità verticale».

7.1

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,

SPOSETTI, PEZZOPANE

Al comma 1, dopo le parole: «Gli enti locali» *aggiungere le seguenti:* «compressi quelli di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

7.2

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «Gli enti locali» *inserire le seguenti:* «compresi quelli di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

7.3

BRUNI

Al comma 1 dopo le parole: «Gli enti locali» *aggiungere le seguenti:* «compresi quelli di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

7.4

PELINO

Al comma 1, dopo le parole: «Gli enti locali» *aggiungere le seguenti:* «compresi quelli di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

7.5

MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «n. 267,» *inserire le seguenti:* «e comunque entro il 30 settembre 2015,».

7.6

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. Sono valide a tutti gli effetti di legge le autorizzazioni alla rinegoziazione di cui al comma 1 deliberate dai consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, relativamente ad enti in condizioni di esercizio provvisorio del bilancio 2015, in data antecedente l'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2015».

7.7

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Sono valide a tutti gli effetti di legge le autorizzazioni alla rinegoziazione di cui al comma 1, deliberate dai consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, relativamente ad enti in condizioni di esercizio provvisorio del bilancio 2015, in data antecedente l'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2015».

7.8

PERRONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. Sono valide a tutti gli effetti di legge le autorizzazioni alla rinegoziazione di cui al comma 1, deliberate dai consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, relativamente ad enti in condizioni di esercizio provvisorio del bilancio 2015, in data antecedente l'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2015».

7.9

ORRÙ

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. I Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge possono realizzare le operazioni di rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2015, secondo quanto indicato al precedente di comma».

7.10

GUALDANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. I Comuni che hanno deliberato dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2014, sono autorizzati a procedere entro il 31 dicembre 2015 alla rinegoziazione dei mutui già contratti con la Cassa Depositi e Prestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità stabilite dal comma precedente».

7.11

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Gli enti locali di cui al comma l che hanno deliberato entro gli ultimi 5 anni la procedura di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono realizzare le operazioni di rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2015».

7.12

COMPAGNONE, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, PUPPATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I Comuni per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario, sono autorizzati a procedere entro il 31 dicembre 2015 alla rinegoziazione dei mutui già contratti con la Cassa Depositi e Prestiti».

7.13

CERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In ogni caso il tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni di mutuo non può essere superiore al 4 per cento.».

7.14

LUCHERINI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione».

Conseguentemente, al comma 5 le parole: «Per i comuni» *sono sostituite dalle seguenti*: «Per gli enti territoriali».

7.15

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Apportare le seguenti modifiche:

1. *il comma 2 è così riformulato:*

«2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione».

2. *Al comma 5 le parole:* «Per i comuni» *sono sostituite dalle parole*: «Per gli enti territoriali».

7.16

COMAROLI

Sono apportate le seguenti modifiche:

1. *il comma 2 è così riformulato:*

«2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione».

2. *al comma 5 le parole:* «Per i comuni» *sono sostituite dalle parole:* «Per gli enti territoriali».

7.17

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2015» *inserire le seguenti:* «2016 e 2017».

7.18

COMAROLI

Al comma 2 dopo le parole: «per l'anno 2015» *aggiungere le seguenti:* «2016 e 2017».

7.19

URAS, DE PETRIS

Al comma 2, dopo le parole: «derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui» *aggiungere le seguenti:* «nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, per le sole Province e Città metropolitane nella misura del 50 per cento,».

7.20

COMAROLI

Al comma 2, dopo le parole: «di mutui» *aggiungere le seguenti*: «nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponili, per le sole Province e Città metropolitane nella misura del 50 per cento».

7.21

MARGIOTTA

Al comma 2, dopo le parole: «derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui» *aggiungere le parole:* «nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, per le sole Province e Città metropolitane nella misura del 50%».

7.22

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Al comma 2, dopo le parole: «derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui» *aggiungere le parole:* «Nnonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, per le sole Province e Città metropolitane nella misura del 50%».

7.23

MANDELLI, CERONI

Al comma 2, dopo le parole: «derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui» *agginngere le parole:* «nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, per le sole Province e Città metropolitane nella misura del 50%,».

7.24

COMAROLI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015».

7.25

GUALDANI, LUCIANO ROSSI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015».

7.26

BRUNI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015».

7.27

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015».

7.28

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,

SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015».

7.29

MARGIOTTA

Dopo Il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015».

7.30

MANDELLI, CERONI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015».

7.31

COMAROLI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario, durante il periodo di risanamento di cui all'articolo 265 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ai soli fini del riequilibrio stabile di bilancio, possono utilizzate senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione del debito».

7.32

FAVERO, SUSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario, durante il periodo di risana mento di cui all'articolo 265 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al soli fini del riequilibrio stabile di bilancio, possono utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione del debito».

7.33

FAVERO, SUSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 259, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane, nelle Province e nei Comuni capoluoghi di Regione il predetto termine è esteso a cinque anni"».

7.34

FAVERO, SUSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 259, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "Nei comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Negli enti locali" e la parola: "comunali" è soppressa».

7.35

FORNARO, LAI, PUPPATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 259, comma 1-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: "20.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: ", nelle province";

2) la parola: "comunali" è soppressa.

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nei comuni popolazione superiore ai 50.000 abitanti il predetto termine è esteso a cinque anni"».

7.36

CARDINALI, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNÀ, LO GIUDICE, PEZZOPANE, STEFANO ESPOSITO, GINETTI, DI GIORGI, VALDINOSI, PAGLIARI, ANGIONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le norme di mi ai commi precedenti si applicano anche alle altre forme di indebitamento».

7.37

SANTINI, RICCHIUTI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. l'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locati dalla Cassa depositi e prestiti, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione previste dalla Cassa stessa sulla base delle norme vigenti, non possono in ogni caso superare la misura del sette per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione».

7.38

VACCARI, BROGLIA, BERTUZZI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nel caso di estinzione anticipata del mutuo da parte dell'ente locale, le eventuali penali o indennizzi previste dalla normativa vigente non sono computate ai fini del Patto di stabilità interno».

7.39

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 8, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, l'ultimo periodo della lettera *c)* è sostituito dal seguente: "Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine del 1º settembre 2015, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente"».

7.40

CARDINALI, GINETTI, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNÀ, LO GIUDICE, PEZZOPANE, STEFANO ESPOSITO, VACCARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per sopperire a situazioni di mancanza di liquidità non altrimenti fronteggiabili, gli enti locali per l'anno 2015 possono procedere a operazioni di copertura spese correnti tramite i proventi derivanti dalle alienazioni di beni immobili».

7.41

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, MANASSERO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interna, non sono considerate le somme, che hanno già concorso al raggiungimento del saldo obiettivo patto nell'esercizio originario, provenienti da impegni di spesa corrente eliminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e nuovamente finanziati sugli esercizi successivi mediante applicazione di corrispondente avanzo"».

7.42

MUSSINI, ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, GAMBARO, BENCINI, MOLINARI , SIMEONI

Dopo il comma 2, inserire in seguente:

«2-*bis*. Per l'anno 2015 possono essere oggetto di rinegoziazione anche i prestiti flessibili non ancora rinegoziati concessi ai Comuni da Cassa Depositi e Prestiti».

7.43

PERRONE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Dopo il comma 419 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma:

"419-*bis*. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l'avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità."».

7.44

BRUNI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Dopo il comma 419 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma:

"419-*bis*. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l'avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità."».

7.45

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Dopo il comma 419 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma:

"419-*bis*. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l'avanzo destinato, come ridetenninati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità."».

7.46

COMAROLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Dopo il comma 419 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma:

"419-*bis*. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l'avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità."».

7.47

MARGIOTTA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Dopo il comma 419 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il

seguente comma:

"419-*bis*. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l'avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità".

3-*ter*. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.».

7.48

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Dopo il comma 419 dell'articolo 1 della legge 23 dicemere 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma:

"419-*bis*. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari; possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l'avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della cestituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità."».

7.49

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Dopo il comma 419 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma:

"419-*bis*. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l'avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità."».

7.50

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 259, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole: "Nei comuni" sono sostituite dalle parole: "Nelle Province e nei comuni", e la parola: "comunali" è soppressa. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane e nei comuni capoluoghi di regione il predetto termine è esteso a cinque anni"».

7.51

COMAROLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«*3-bis*. All'articolo 259, comma *1-ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole: "Nei comuni" sono sostituite dalle parole: "Nelle Province e nei comuni", e la parola: "comunali" è soppressa. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane e nei comuni capoluoghi di regione il predetto termine è esteso a cinque anni"».

7.52

MARGIOTTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis*. All'articolo 259, comma *1-ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole: "Nei comuni" sono sostituite dalle parole. "Nelle Province e nei comuni", e la parola: "comunali" è soppressa. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane e nei comuni capoluoghi di regione il predetto termine è esteso a cinque anni"».

7.53

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Dopo il comma 3, inserire liseguente:

«*3-bis*. All'articolo 259, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole: "Nei comuni" sono sostituite dalle parole: "Nelle province e nei comuni", e la parola: "comunali" è soppressa. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane e nei comuni capoluoghi di regione il predetto termine è estesa a cinque anni"».

7.54

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis*. All'articolo 259, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole: "Nei comuni" sono sostituite dalle parole: "Nelle Province e nei comuni", e la parola "comunali" è soppressa. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane e nei comuni capoluoghi di regione il predetto termine è esteso a cinque anni"».

7.55

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis*. All'articolo 243-*quater,* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"*4-bis*. I piani di riequilibrio già deliberati dagli enti locali, sono rideterminati alla luce del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014 nonché del concorso alla riduzione alla spesa pubblica di cui al comma 418, articolo 1 della legge 190/2014"».

7.56

COMAROLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis*. All'articolo 243-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"*4-bis*. I piani di riequilibrio già deliberati dagli enti locali, sono rideterminati alla luce del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014 nonché del concorso alla riduzione alla spesa pubblica di cui al comma 418, articolo 1 della legge 190/2014"».

7.57

MARGIOTTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis*. All'articolo 243-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"*4-bis*. I piani di riequilibrio già deliberati dagli enti locali, sono rideterminati alla luce del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014 nonché del concorso alla riduzione alla spesa pubblica di cui al comma 418, articolo 1 della legge 190/2014"».

7.58

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* All'articolo 243 *quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"*4-bis*. I piani di riequilibrio già deliberati dagli enti locali, sono rideterminati alla luce del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014 nonché del concorso alla riduzione alla spesa pubblica di cui, al comma 418, articolo 1 della legge 190/2014"».

7.59

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* All'articolo 243-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"*4-bis.* I piani di riequilibrio già deliberati dagli enti locali, sono rideterminati alla luce del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014 nonché del concorso alla riduzione alla spesa pubblica di cui al comma 418, articolo 1 della legge 190/2014"».

7.60

BRUNI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno».

7.61

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno».

7.62

COMAROLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno».

7.63

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno».

7.64

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis.* In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al

conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno».

7.65

MARGIOTTA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:

? alla lettera *b)*, sostituire le parole: "di rappresentanza;" con le parole: "di rappresentanza, se non coperte da risorse statali, regionali o comunitarie";

? alla lettera *e)*, aggiungere il seguente periodo: "in deroga ai periodi precedenti sono consentiti solo rapporti di lavoro di cui all'articolo 110, comma 1, del TUEL, relativamente a posizioni infungibili necessarie a garantire la continuità amministrativa a seguito dei piani di riassetto previsti dal comma 423";

? alla lettera *f),* sostituire le parole ne successive modificazioni: "con le parole ne successive modificazioni, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie";

? alla lettera *g),* sostituire le parole: "studio e consulenza." con le parole: "studio e consulenza, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie"».

7.66

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera *b),* sostituire le parole: "di rappresentanza;" con le parole: "di rappresentanza, se non coperte da risorse statali, regionali o comunitarie";

alla lettera *e),* aggiungere il seguente periodo: "in deroga ai periodi precedenti sono consentiti solo rapporti di lavoro di cui all'articolo 110, comma 1, del TUEL, relativamente a posizioni infungibili necessarie a garantire la continuità amministrativa seguito dei piani di riassetto previsti dal comma 423";

alla lettera *f),* sostituire le parole: «e successive modificazioni;" con le parole: "e successive modificazioni se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie";

alla lettera *g),* sostituire le parole: «studio e consulenza.» con le parole: «studio e consulenza, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie"».

7.67

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis* All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera *b),* sostituire le parole: "di rappresentanza;" con le parole: "di rappresentanza se non coperte da risorse statali, regionali o comunitarie";

alla lettera *e),* aggiungere il seguente periodo: "in deroga ai periodi precedenti sono consentiti solo rapporti di lavoro di cui all'articolo 110, comma 1, del TUEL, relativamente a posizioni infungibili necessarie a garantire la continuità amministrativa a seguito dei piani di riassetto previsti dal comma 423";

alla lettera *f),* sostituire le parole: "e successive modificazioni;" con le seguenti: "e successive modificazioni, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie";

alla lettera *g),* sostituire le parole: "studio e consulenza." con le parole: "studio e consulenza, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie"».

7.68

MANASSERO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato si applica ai soli comuni che non hanno inviato, in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata della Tasi entro il 16 giugno 2014».

7.69

FORNARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 14, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: "a livello regionale" sono inserite le seguenti: "e per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti a livello provinciale"».

7.70

DEL BARBA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche, al comma 31-*quater* aggiungere in fine le seguenti parole: "Gli enti inadempienti sono altresì assoggettati alla sanzione della riduzione del 3 per cento dei trasferimenti statali spettanti per l'anno 2016"».

7.71

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal periodo d'imposta 2014, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'Imposta Municipale Immobiliare, istituita con legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3 dalla Provincia Autonoma di Bolzano ed all'Imposta Immobiliare Semplice, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 dalla Provincia Autonoma di Trento."».

7.72

CERONI, MANDELLI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2085, n. 88 è sostituito come segue:

"1. L'articolo 4 deI regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che gli immobili urbani sono costituiti dal suolo e dalle costruzioni, nonché dagli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Non concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo".

4-*ter*. A decorrere della data di entrata in vgore della legge di conversione del presente decreto-legge, per gli immobili urbani da censire o già censiti in una categoria dei gruppi D ed E, le dichiarazioni in catasto di nuova costruzione o variazione di quelle esistenti sono rese in conformità alle disposiziorri di cui al comma precedente.

4-*quater*. I commi 244 e 245 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogati.».

7.73

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

«4-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88 è sostituito come segue:

"1. l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modiflcazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che gli immobili urbani sono costituiti dal

suolo e dalle costruzioni, nonché dagli elementi a ess strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamente. Non concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.".

4-*ter*. A decorrere della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per gli immobili urbani da censire o già censiti in una categoria dei gruppi D ed E, le dichiarazioni in catasto di nuova costruzione o variazione di quelle esistenti sono rese in conformità alle disposizioni di cui al comma precedente.

4-*quater*. I commi 244 e 245 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogati.».

7.74

GUALDANI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

«4-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88 è sostituito come segue:

"1. L'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che gli immobili urbani sono costituiti dal suolo e dalle costruzioni, nonché dagli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Non concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.".

4-*ter*. A decorrere della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per gli immobili urbani da censire o già censiti in una categoria dei gruppi D ed E, le dichiarazioni in catasto di nuova costruzione o variazione di quelle esistenti sono rese in conformità alle disposizioni di cui al comma precedente.

4-*quater*. I commi 244 e 245 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogati.».

7.75

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 13, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 9-*bis* , comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;".

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis* valutati in 260.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.76

GUALDANI

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 13, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 9-*bis* , comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci

assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;".

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, valutati in 260 mila euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

7.77

VACCARI, BERTUZZI

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La disposizione di cui all'art. 31, comma 48 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dall'articolo 1, comma 392 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati».

7.78

COMAROLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato».

7.79

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato.».

7.80

MANDELLI, CERONI

Al comma 5, dopo le parole: «i comuni» *aggiungere le seguenti:* «e le Province».

7.81

BROGLIA, LUCHERINI, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Al comma 5, dopo le parole: «i comuni» *aggiungere le seguenti:* «e le Province».

7.82

MARGIOTTA

Al comma 5, dopo le parole: «i comuni» *aggiungere le seguenti:* «e le Province».

7.83

COMAROLI

Al comma 5, dopo le parole: «i comuni» *aggiungere le segunti:* «e le Province».

7.84

BRUNI

Al comma 5, dopo le parole: «i comuni» *aggiungere le seguenti:* «e le Province».

7.85

URAS, DE PETRIS

Al comma 5, dopo le parole: «i comuni» *aggiungere le seguent:* «e le Province».

7.86

GUALDANI, LUCIANO ROSSI

Al comma 5, dopo le parole: «i comuni» *aggiungere le seguent:* «e le Province».

7.87

COMAROLI

All'articolo 7 dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«*5-bis*. All'articolo *56-bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

? Al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: "sono ridotte" sono inserite le seguenti parole: "per tutta la vigenza dei relativi contratti., mentre per i beni in relazione ai quali lo Stato introitava indennità di occupazione senza titolo, la riduzione avverrà unicamente per l'anno in cui è avvenuto il trasferimento del bene,"

? allo fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo "Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la. quota residua del 25% prevista dall'art. 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato"».

7.88

MOSCARDELLI, SCALIA, CUCCA

Dopo il comma 7, inserire il seguenti:

«*7-bis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014,n. 126, ai Comuni che hanno affidato le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, delle entrate locali a società di riscossione, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ammesse alla procedura dell'amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-*ter*.

7-ter. Nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità non si tiene conto dei residui attivi relativi ai crediti vantati nei confronti della società titolare dell'affidamento ammessa alla procedura dell'amministrazione straordinaria e regolarmente iscritti nello stato del passivo».

7.89

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«*8-bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 569 è aggiunto il seguente:

"*569-bis*. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano a quegli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'emanazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace"».

7.90

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo il comma 611 è aggiunto il seguente:

"611-*bis*. Il comma 611 si interpreta nel senso di escludere che, agli enti ivi elencati i quali, ai sensi del comma 612, abbiano definito e approvato il piano operativo di razionalizzazione, mantenendo la propria partecipazione in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 3,

commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la competenza relativa all'emanazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Le delibere degli organi societari che si pongono in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione sono nulle ed inefficaci."».

7.91

BROGLIA, VACCARI, LO GIUDICE, SANGALLI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "sindaci metropolitani" sono inserite le seguenti: "consiglieri delegati delle città metropolitane"».

7.92

BROGLIA, VACCARI, LO GIUDICE, SANGALLI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle organizzazioni internazionali e loro organismi"».

7.93

COMAROLI

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.

7.94

FORNARO, GIANLUCA ROSSI, MANASSERO

Al comma 9, capoverso «654-*bis*» *alle parole:* «Tra le componenti di costo» *premettere le seguenti:* «Dall'anno 2016,».

7.95

DEL BARBA

Al comma 9, dopo le parole: «mancati ricavi» *inserire:* «dei Comuni» *e dopo le parole:* «risultati inesigibili con riferimento» *eliminare le parole:* «alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché».

7.96

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-*bis*. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di taluni servizi degli stessi enti, nonché di miglioramento e semplificazione delle procedure di recupero crediti dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche, tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe, liquide ed esigibili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, con esclusione di quelle di natura contributiva, dei predetti enti, possollo essere affidate in gestione a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del Regio Decreto n. 773 del 18 Giugno 1931, di comprovata affidabilità e che siano in possesso di certificazioni di professionalità e qualità e che aderiscano ad appositi codici di condotta.

9-*ter*. L'affidamento a società terze, di cui ai comma 1 avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di evidenza pubblica, secondo le seguenti modalità e criteri direttivi:

a) Le prestazioni rese da tali società hanno la natura esclusiva di servizio e non possono presupporre alcun trasferimento di pubbliche funzioni;

b) I rapporti tra gli enti e le società di cui al comma 1 sono regolati in via convenzionale;

c) Il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti affidati in gestione alle società di cui al comma 1 dovrà confluire direttamente nelle casse degli enti impositori; in via straordinaria e residuale l'incasso dei crediti ove avvenuto per tramite delle società, dovrà prevedere il riversamento integrale agli enti stessi di quanto recuperato entro un termine non superiore a giorni 15, e la rendicontazione della gestione.

d) Previsione della prestazione di un'adeguata garanzia a favore dell'Ente di cui al comma 1, da parte della società, a tutela del corretto svolgimento del servizio.

e) Previsione da parte degli enti di cui al comma 1 di un'adeguata corrispondenza nel relativo bilancio dell'onere finanziario ?derivante dai contratti di affidamento, che dovrà tenere conto della natura dei crediti, della loro anzianità e della possibBità della loro realizzazione.

f) Al fine di assicurare un'idonea copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di affidamento, gli enti affidatari possono addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità.

g) La mancata o parziale riscossione degli importi richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non potrà in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero crediti a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico».

7.97

RICCHIUTI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9-*bis*. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di taluni servizi degli stessi enti, nonché di miglioramento e semplificazione delle procedure di recupero crediti dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche, tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe, liquide ed esigibili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, con esclusione di quelle di natura contributiva, dei predetti enti, possono essere affidate in gestione a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del Regio Decreto n. 773 del 18 Giugno 1931, di comprovata affidabilità e che siano in possesso di certificazioni di professionalità e qualità e che aderiscano ad appositi codici di condotta.

9-*ter*. L'affidamento a società terze, di cui ai comma 1 avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di evidenza pubblica, secondo le seguenti modalità e criteri direttivi:

a) Le prestazioni rese da tali società hanno la natura esclusiva di servizio e non possono presupporre alcun trasferimento di pubbliche funzioni;

b) I rapporti tra gli enti e le società di cui al comma 1 sono regolati in via convenzionale;

c) Il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti affidati in gestione alle società di cui al comma 1 dovrà confluire direttamente nelle casse degli enti impositori; in via straordinaria e residuale l'incasso dei crediti ove avvenuto per tramite delle società, dovrà prevedere il riversamento integrale agli enti stessi di quanto recuperato entro un termine non superiore a giorni 15, e la rendicontazione della gestione;

d) Previsione della prestazione di un'adeguata garanzia a favore dell'Ente di cui al comma 1, da parte della società, a tutela del corretto svolgimento del servizio;

e) Previsione da parte degli enti di cui al comma 1 di un'adeguata corrispondenza nel relativo bilancio dell'onere finanziario ?derivante dai contratti di affidamento, che dovrà tenere conto della natura dei crediti, della loro anzianità e della possibBità della loro realizzazione;

f) Al fine di assicurare un'idonea copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di affidamento, gli enti affidatari possono addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità;

g) La mancata o parziale riscossione degli importi richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non potrà in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero crediti a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico».

7.98

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Per il 2015, in deroga a quanto previsto dall'art. 175 comma 8 e dall'art. 193 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi rispettivamente ad assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'organo consiliare degli enti locali delibera le variazioni al bilancio e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 30 novembre 2015».

7.99

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Per il 2015, in deroga a quanto previsto dall'art. 175 comma 8 e dall'art. 193 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi rispettivamente ad assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'organo consiliare degli enti locali delibera le variazioni al bilancio e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 30 novembre 2015».

7.100

SANTINI, BROGLIA, LAI

All'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. Per il 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 175 comma 8 e dall'articolo 193 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativi rispettivamente ad assestamento di bilancio e salvaguardia negli equilibri di bilancio, l'organo consiliare degli enti locali delibera le variazioni al bilancio e la verifica della salvaguardia degli equilibri diobilancio entro il 30 novembre 2015».

7.101

GUALDANI, LUCIANO ROSSI

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«10. All'articolo 1, comma 418, della legge 23/12/2014, n. 190, al terzo periodo è apportata la seguente modifica: dopo le parole: "sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto", aggiungere le seguenti: "nonché quelle che abbiano ottenuto l'approvazione di un Piano pluriennale di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legisaltivo 18/8/2000, n. 267"».

7.102

GUALDANI, LUCIANO ROSSI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente comma: "418-*bis*. In virtù del riordino istituzionale ai sensi della legge 7 aprile 2014 n.56 e in deroga alla disciplina vigente, le province e le città metropolitane possono approvare il solo bilancio di previsione per l'anno 2015».

7.103

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. L'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si interpreta nel senso che negli anni 2015 e 20 16 rimane fermo quanto previsto dagli articoli 30, 31, 33, 34 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

7.104

GUALDANI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis* Gli Enti locali, al fine di ridurre il contenzioso in relazione alla applicazione e determinazione dei canoni/tributi di propria competenza e rendere certe le somme da incassare e da appostare nei rispettivi bilanci, possono, nell'ambito delle proprie prerogative e competenze, prevedere la cessazione dei relativi procedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante transazioni riguardanti la sorte capitale, le sanzioni e gli interessi. In tal modo gli Enti locali potranno prevedere ipotesi di definizione del predetto contenzioso, su richiesta del diretto interessato, mediante versamento:

a) di una somma, in una unica soluzione, pari ad una percentuale non superiore al 40 per cento dell'intero importo richiesto;

b) rateizzato, fino a un massimo di 120 rate mensili, di un somma pari al 60 per cento dell'intero importo richiesto, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente».

7.105

GUALDANI, LUCIANO ROSSI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è apportata la seguente modifica: dopo il comma 4198, è aggiunto il seguente:

"419-*bis*. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, le entrate derivanti dalla vendita di beni patrimoniali nonché l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, accertato con il rendiconto, come rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. L'applicazione dell'avanzo è rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno. Per il solo anno 2015, le entrate relative possono essere utilizzate per il finanziamento delle spese relative alle funzioni non più di competenza delle Province e non ancora assunte dalle rispettive Regioni"».

7.106

ORRÙ, PADUA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Per l'anno 2015 gli enti locali intermedi operanti nel territorio delle Regioni a Statuto speciale, nel periodo transitorio di attuazione del processo di riforma degli enti di area vasta in conformità ai principi stabiliti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono autorizzati ad adottare le seguenti misure in deroga alla vigente disciplina di contabilità per gli enti locali:

a) predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;

b) presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte dei Liberi Consorzi comunali entro e non oltre il 30 settembre 2015, fatte salve eventuali ulteriori proroghe disposte dallo Stato;

c) utilizzo, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2015, dell'avanzo di amministrazione disponibile per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del precitato Testo Unico delle Leggi sull'Ordinarnento degli Enti Locali».

7.107

ORRÙ, PADUA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Le Regioni a Statuto speciale, nel periodo transitorio di attuazione del processo di riforma degli enti di area vasta in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga alla vigente disciplina di contabilità per gli enti locali, possono autorizzare i seguenti interventi urgenti in favore degli enti locali intermedi operanti nel proprio territorio:

a) predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;

b) presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte dei Liberi Consorzi

comunali entro e non oltre il 30 settembre 2015, fatte salve eventuali ulteriori proroghe disposte dallo Stato;

c) utilizzo, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 20 15, dell'avanzo di amministrazione disponibile per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del precitato Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali».

7.108

ORRÙ, PADUA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Nelle Regioni a Statuto speciale, al fine, di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, l'ammontare del concorso finanziario di ciascuna *ex* provincia regionale siciliana ai fini del rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità interno, è ridotto in misura corrispondente dell'avanzo di amministrazione utilizzato per la predisposizione del bilancio 2015, contestualmente e per lo stesso importo la Regione interessata provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico».

7.109

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini previsti dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare per portare a conoscenza agli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici».

7.110

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini previsti. dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare per portare a conoscenza agli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altri strumenti adeguati. di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici».

7.111

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, dal periodo d'imposta 2014 anche all'Imposta Municipale Immobiliare, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3. della Provincia autonoma di Bolzano ed all'Imposta Immobiliare Semplice, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, della Provincia autonoma di Trento"».

7.112

SANTINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. All'articolo 10-*bis*, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, per gli anni 2015-2017, qualora l'ammortare dei proventi annuali di cui al primo periodo relativo all'anno precedente a quello di riferimento è inferiore a 110 milioni di franchi svizzeri e il tasso di cambio

medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente a quello di riferimento è inferiore al valore soglia di 1,25278, è attribuito al medesimo comune un contributo, Dell'importo massimo di 20 milioni di euro annui, in misura pari alla differenza tra il controvalore in franchi svizzeri dei proventi effettivi di cui al primo periodo determinato in base al tasso di cambio soglia e il controvalore in franchi svizzeri del medesimi proventi calcolato in base al tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente a quello di riferimento."

9-ter. Il fondo di solidarietà comunale per gli anni 2015-2017 è corrispondentemente ridotte dell'importo di cui al sesto periodo del comma 2 dell'articolo 10-*bis* dei decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come introdotto dal comma 2».

7.113

PERRONE

All'articolo 7, aggiungere il seguente comma:

«*9-bis*. Per gli anni 2015 e 2016 gli enti locali possono utilizzare per spesa corrente il 50 per cento dei proventi per alienazioni patrimoniali».

7.114

GUALDANI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. Per gli anni 2015 e 2016 gli enti locali possono utilizzare per spesa corrente il 50 per cento dei proventi per alienazioni patrimoniali».

7.115

COMAROLI

All'articolo dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«*9-bis*. Il comma 649, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è riformulato come segue:

"649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARl non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri qualitativi e quali ? quantitativi per l'assimilabilità ai rifiuti urbani. I comuni adeguano i propri regolamenti ai criteri fissati con il suddetto decreto ministeriale. Per tutti i rifiuti che il produttore dimostri di avere gestito autonomamente, in conformità alla normativa vigente, non è dovuto alcun tributo"».

7.116

MARINELLO, GUALDANI

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«*9-bis*. All'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, dopo il comma 654-*bis* è aggiunto il seguente:

"*654-ter*. Al fine di contenere la spesa, migliorare la trasparenza nell'uso delle entrate nonché al fine di assicurare la regolarità nell'erogazione dei sottesi servizi, in sede di adozione della delibera di cui all'articolo 159 del decreto legislativo. n. 267 del 18 agosto 2000, gli enti locali sono tenuti ad esplicitare le corrispondenti somme destinate alle singole fasi relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili. I revisori dei conti allegano alla detta delibera apposita attestazione relativa alla corrispondenza tra entrate e spese destinate alle dette fasi"».

7.117

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. L'Imu e la Tasi possono essere definitivamente assolte mediante il versamento in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità dei tributi fissato dal consiglio comunale e secondo modalità stabilite dal consiglio comunale stesso».

7.118

D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, FLORIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

1. A decorrere dal 2015, per il finanziamento delle funzioni fondamentali previste dalla legge statale, alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n.56, il gestite dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n.350, è assegnato nella misura di 75 milioni di euro alle medesime città metropolitane, e nella misura di 25 milioni di euro a favore dei comuni nelle cui aree di sedime insistono gli aeroporti che non rientrano nelle aree metropolitane».

7.119

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

«*9-bis*. Per gli anni 2015 e 2016 gli enti locali possono utilizzare per spesa corrente il 50 per cento dei proventi per alienazioni patrimoniali».

7.120

MANDELLI

Al comma 9, capoverso «654-*bis*», *aggiungere il seguente periodo:* «I nuovi costi considerati, non devono determinare un aumento della tariffa rifiuti (TARI)».

7.121

CERONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo ADR per la classe 9 ? M6 e M7».

7.122

CALEO

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-*bis*. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti dì destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo ADR per la classe 9 ? M6 e M7».

7.123

DEL BARBA

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Ai regi decreti 25 luglio 1904, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 96, lettera *f)*, dopo le parole "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche" aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei manufatti indicati all'articolo 99-*bis* della presente legge";

b) all'articolo 96, lettera *g),* dopo le parole: "qualunque opera o fatto," aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei manufatti indicati all'articolo 99-*bis"*.

c) dopo l'articolo 99, è aggiunto il seguente:

"Art. 99-*bis.*

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 96 lettera *f)* e *g)* è consentita la conservazione e manutenzione dei manufatti costruiti su argini e sponde fluviali anteriormente al 10 gennaio 2000 allorché gli stessi siano destinati all'esercizio prevalente di attività sportiva ed a condizione che i soggetti che gestiscono detti impianti siano dotati di un piano di emergenza per il rischio idraulico

asseverato da tecnici abilitati"».

7.124

ZIZZA

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Per le spese sostenute dagli enti locali, entro il 31 dicembre 2015, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, è assegnato agli stessi un contributo straordinario di 60 milioni di euro».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7.125

BRUNI

Dopo il comma 9 aggiungere il, seguente:

«9-*bis*. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016-2020, riservato agli enti locali e ai consorzi di tutela ambientale e all'istituzione di nuove aree marine protette. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n.196».

7.126

ZIZZA

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016-2020, riservato agli enti locali e ai consorzi di tutela ambientate. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

7.127

BRUNI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 ? 2020, riservato agli enti locali per l'istituzione di nuove aree marine protette. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

7.128

BRUNI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 ? 2020, riservato agli enti locali e ai consorzi di tutela ambientale e all'istituzione di nuove aree marine protette. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

7.129

BRUNI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 ? 2020, riservato agli enti locali per l'istituzione di nuove aree marine protette. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n.196.».

7.130

ZIZZA

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con lIotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 ? 2020, riservato agli enti locali e al consorzi di tutela ambientale. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n.196».

7.131

ZIZZA

Dopo il comma 9 aggiungere il, seguente:

«9-*bis*. Allo scopo di garantire la coerente applicazione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, e in attesa della ricognizione ed eventuale revisione organica delle zone di demanio marittimo della fascia costiera, le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità abitativo e residenziale in essere al 31.12.2013 sono prorogate fino alla data del 31.12.2018».

7.132

ZIZZA

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Allo scopo di garantire la coerente applicazione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le Regioni, entro 180 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei 180 giorni successivi al ricevimento della proposta, attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite Conferenze di servizi.

9-*ter*. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 10 e del conseguente *iter* tecnico-amministrativo finalizzato alla definitiva regolarizzazione delle utilizzazioni dei sedimi demaniali marittimi».

7.133

ZIZZA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'art 37 del Codice della Navigazione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "alle concessioni demaniali marittime in essere, rilasciate per finalità abitative e residenziali, è accordata preferenza, in sede di rinnovo, rispetto alle nuove istanze"».

7.134

COMAROLI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* del Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell'ente locale, secondo le modalità previste dall'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98.»

7.135

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

9-*ter*. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

9-*quater*. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità».

7.136

DEL BARBA

Dopo il comma 9 è aggiunto, il seguente:

«9-*bis*. All'artico 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: "2-*ter*. I crediti derivanti dalla concessione di somme a titolo di anticipazione di tesoreria sono assistiti da privilegio generale nell'ambito delle procedure di liquidazione della massa passiva di cui all'articolo 256 per un importo pari a quello utilizzato per il pagamento degli stipendi e dei connessi oneri. Ai fini della graduazione si applica la previsione di cui all'articolo 2777 codice civile"».

7.137

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "al 31 dicembre 19 per cento", sono aggiunte le seguenti: "è alla conversione dei prestiti obbligazionari".

9-*ter*. All'articolo 35, comma 7 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, le parole: "Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili sono soppresse.

9-*quater*. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, posso essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento».

7.138

VACCARI, BROGLIA, SANTINI, LAI

Dopo il comma 9 aggiungere, in fine, i seguenti:

«9-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2091, n. 448, dopo le parole: "al 31 dicembre 1996", sono aggiunte le seguenti: "e alla conversione dei prestiti obbligazionari".

9-*ter*. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'articolo 35, comma 7, le parole: "il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili" sono soppresse.

9-*quater*. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento».

7.139

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. Nel caso in cui gli enti interessati non abbiano proceduto diversamente ad aggregarsi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, entro il termine del 1º settembre 2015 previsto dall'articolo 23-*ter*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'articolo 8, comma 3-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di centrale unica di committenza e di stazione appaltante attraverso convenzioni stipulate d'intesa con i comuni del loro territorio».

7.140

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Nel caso in cui gli enti interessati non abbiano proceduto diversamente ad aggregarsi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, entro il termine del 1º settembre 2015 previsto dall'articolo 23-*ter*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'articolo 8, comma 3-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di centrale unica di committenza e di stazione appaltante attraverso convenzioni stipulate d'intesa con i comuni del loro territorio».

7.141

COMAROLI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. Nel caso in cui gli enti interessati non abbiano proceduto diversamente ad aggregarsi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi entro il termine del 1º settembre 2015 previsto dall'articolo 23-*ter*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'articolo 8, comma 3-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di centrale unica di committenza e di stazione appaltante attraverso convenzioni stipulate d'intesa con i comuni del loro territorio».

7.142

SANTINI, BROGLIA, LAI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 23-*ter*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge n. 11 agosto 2014, n. 114, sono apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse;

b) al termine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui gli enti interessati non abbiano proceduto diversamente ad aggregarsi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, entro il termine del 1º settembre 2015 previsto dall'articolo 23-*ter*. comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'articolo 8, comma 3-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di centrale unica di committenza e di stazione appaltante attraverso convenzioni stipulate d'intesa con i comuni del loro territorio"».

7.143

MARGIOTTA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

«10. Nel caso in cui gli enti interessati non abbiano proceduto diversamente ad aggregarsi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, entro il termine del 1º settembre 2015 previsto dall'articolo 23-*ter*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'articolo 8, comma 3-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di centrale unica di committenza e di stazione appaltante attraverso convenzioni stipulate d'intesa con i comuni del loro territorio».

7.144

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis* Ai comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti. è data facoltà dell'affidamento diretto per l'acquisto di beni e servizi per importi fino a 40.000,00 euro e per lavori fino a 207.000,00 euro».

7.145

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono nel rispetto dei costi standard, derogare dall'obbligo dell'associazionismo delle funzioni, al fine della determinazione della soluzione più vantaggiosa e coerente con le esigenze dei cittadini del territorio per l'esercizio delle funzioni stesse».

7.146

GUALDANI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 23-*ter* del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e successive modifiche, sono apportate la seguenti modificazioni: al comma 11 e parole: "1º settembre 2015" sono sostituite dalle parole: "1º gennaio 2016"».

7.147

BROGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. All'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1º settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

7.148

MARGIOTTA

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. All'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1º settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2016".

9-*ter*. All'articolo 23-*ter*, comma 3, del dl 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, eliminare le parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti"».

7.149

PERRONE

All'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. All'art 23-*ter*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse».

7.150

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'art. 23-*ter*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse».

7.151

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Dopo il comma 9 aggiungere, in fine, il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 23-*ter,* comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse».

7.152

CRIMI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono soppresse le seguenti parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti"».

7.153

GUALDANI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'art. 23-*ter*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse».

7.154

ARRIGONI, COMAROLI

All'articolo 7 aggiungere in fine il seguente comma:

«9-*bis*. Al comma 3 dell'art 23-*ter* del D.L. 90/2014 le parole: "con popolazione superiore ai 10.000 abitanti" sono soppresse».

7.155

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 23-*ter*, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse».

7.156

ARRIGONI, COMAROLI

All'articolo 7 aggiungere in fine il seguente comma:

«9-*bis*. Al comma 3 dell'art 23-*ter* del D.L. 90/2014 sostituire le parole: "10.000 abitanti" con le seguenti: "5.000 abitanti"».

7.157

ARRIGONI, COMAROLI

All'articolo 7 aggiungere in fine il seguente comma:

«9-*bis*. Al comma 3 dell'art 23-*ter* del D.L. 90/2014 aggiungere in fine le seguenti parole: "I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 20.000 euro"».

7.158

ARRIGONI, COMAROLI

All'articolo 7 aggiungere in fine il seguente comma:

«9-*bis*. Al comma 3 dell'art 23-*ter* del D.L. 90/2014 aggiungere in fine le seguenti parole: "I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 10.000 euro"».

7.159

ARRIGONI, COMAROLI

All'articolo 7 aggiungere in fine il seguente comma:

«9-*bis*. Al comma 3 dell'art 23-*ter* del D.L. 90/2014 aggiungere in fine le seguenti parole: "I comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 30.000 euro; i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 10.000 euro"».

7.160

BROGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sopprimere le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", e aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti: "per gli oneri assistenziali; previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti"».

7.161

SANTINI, BROGLIA, LAI

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«All'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole "I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale" con le seguenti: "I comuni e le province possano stipulare convenzioni per l'ufficio del segretario comunale e provinciale"».

7.162

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente;

«9-*bis*. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, nei casi in cui non necessitino provvedimenti per la copertura dei debiti fuori bilancio o per la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193, ed in ogni caso nel rispetto dei parametri deficitari previsti dal Decreto Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013, può essere utilizzata per la costituzione di fondi di garanzia e cogaranzia a favore delle attività economiche del proprio territorio, da attuarsi esclusivamente in convenzione con Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993,0.385.11 fondo costituito ai sensi del precedente periodo non incide in termini di patto di stabilità. Le garanzie concesse, non rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 207 del presente Decreto Legislativo"».

7.163

DALLA TOR, GUALDANI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, nei casi in cui non necessitino provvedimenti per la copertura dei debiti fuori bilancio o per la salvaguardia degli equilibri cui all'articolo 193 ed in ogni caso nel rispetto dei parametri deficitari previsti dal Decreto Ministero dell'Interno 18.02.2013, può essere utilizzata per la costituzione di fondi di garanzia e cogaranzia a favore delle attività economiche del proprio territorio, da attuarsi esclusivamente in convenzione con Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi della L. 385/93. il fondo costituito non incide in termini di patto di stabilità. Le garanzie concesse, non rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 207 del presente Decreto Legislativo"».

7.164

MUSSINI, ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, GAMBARO, BENCINI, MOLINARI, SIMEONI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis)*. Al comma 2, dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "contratti successivamente al 31 dicembre 1996", inserire le seguenti: "e alla conversione dei prestiti obbligazionari". Ai maggiori oneri, valutati in 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

7.165

MUSSINI, ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, GAMBARO, BENCINI, MOLINARI, SIMEONI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis)*. Al comma 7 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sopprimere le seguenti parole: »Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili».

7.166

PERRONE

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole "al 31 dicembre 1996", sono aggiunte le seguenti: "e alla conversione dei prestiti obbligazionari".

9-*ter*. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'articolo 35, comma 7, le parole "li rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili" sono soppresse.

9-*quater*. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento».

7.167

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, CANTINI

Dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-*bis*. I fondi statali provenienti da leggi di finanziamento di programmi di interventi di edilizia scolastica, anche nell'ambito di programmi cofinanziati con fondi europei o comunque partecipati da istituzioni europee, sono destinati esclusivamente ad interventi su edifici di proprietà pubblica, di competenza degli enti locali, In riferimento agli articoli 8 e 9 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, o di altre amministrazioni pubbliche».

7.168

DEL BARBA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I fondi statali provenienti da leggi di finanziamento di programmi di interventi di edilizia scolastica, anche nell'ambito di programmi cofinanziati con fondi europei o comunque partecipati da

Istituzioni-europee, sono destinati esclusivamente ad interventi su edifici di proprietà pubblica, di competenza degli enti locali, in riferimento agli articoli 8 e 9 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, o di altre amministrazioni pubbliche».

7.169

CANTINI

Dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-*bis*. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 87, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per gli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, quando l'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo più significative rispetto alle voci che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara";

b) all'articolo 88, sono aggiunti i seguenti commi:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1. Il termine di cui al comma precedente non può essere inferiore a cinque giorni per gli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il *ter*mine di cui al comma precedente non può essere inferiore a tre giorni per gli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"».

7.170

MIRABELLI, CALEO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«*9-bis*. Al comma 4, dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esclusione della soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie di cui al presente comma, riferite agli atti relativi all'edilizia economica e popolare di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica a decorrere dallo gennaio 2014".

9-ter. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini per l'esecuzione dei rimborsi spettanti ai sensi del comma 9-*bis*».

7.171

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. All'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla 17 agosto 2012, n. 134 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano efficaci i provvedimenti di assunti dai comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge"».

7.172

DEL BARBA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«*9-bis*. Per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nel saldo finanziario in conto capitale individuato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, nel limite di 2,385 milioni di euro per l'anno 2015, 3,165 milioni di euro per l'anno 2016 e 1,850 milioni di euro per l'anno 2017, i trasferimenti effettuati dal comune di Livigno a favore della provincia di Sondrio a titolo di contributo per il finanziamento delle opere infrastrutturali di cui alle convenzioni stipulate dai predetti enti in data 14 ottobre 2005 e 26 marzo 2007 a valere su quota parte dei diritti speciali riscossi dal medesimo comune in relazione il suo status di *extra*-doganalità, ai sensi della legge 11 giugno

1954, n. 384, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

9-ter. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "l'aliquota dello 0,2 per cento" sono sostituite con: "l'aliquota del 0,21 per cento"».

7.173

COMPAGNONE, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, CARIDI, PUPPATO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. Al comma 1-*ter* dell'articolo 259 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sostituire le parole: "entro tre anni" con le seguenti: "entro cinque anni"».

7.174

ORRÙ

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«*9-bis*. Al comma 1-*ter* dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle parole: "entro cinque anni"».

7.175

GUALDANI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. Al comma 1-*ter* dell'articolo 259 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle parole: "entro cinque anni"».

7.176

COMAROLI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

«10. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48 della legge 23/12/1998 nº 448, come modificata dall'articolo 1, comma 392 della legge 27/12/2013 nº 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati».

1.177

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48 della legge 23/12/ 1998 n o 448, come modificata dall'articolo 1, comma 392 della legge 27/12/2013 nº 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati».

7.178

PERRONE

All'articolo 7, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. Il comma 7, dell'articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2013, n.133, convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso».

1.179

PERRONE

All'articolo 7, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«*9-bis*. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: "di cui al presente comma" inserire le seguenti: "i consiglieri metropolitani"».

7.180

BIGNAMI, FINOCCHIARO, DE PETRIS, LANIECE, DE PIN, URAS, BATTISTA, CAMPANELLA, VACCIANO, CONTE, BISINELLA, PALERMO, MINEO, RICCHIUTI, PEPE, GAMBARO, CASALETTO, ORELLANA, MOLINARI, BONFRISCO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 44 dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

"*f-bis)* i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con *handicap* o in situazione di svantaggio, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado".

b) al comma 85, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

"*f-bis)* i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con *handicap* o in situazione di svantaggio, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado."».

7.181

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al comma 23, articolo 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", inserire le seguenti: "che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti"».

7.182

MUSSINI, ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, GAMBARO, BENCINI, MOLINARI , SIMEONI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Al fine di garantire la conclusione della Scuola per l'Europa nel rispetto degli impegni assunti a livello Europeo, il Comune di Parma, in deroga alle norme che vietano al ricapitalizzazione di società in perdita da oltre 3 anni, nonché in deroga ai vincoli del patto di stabilità, è autorizzato ad utilizzare parte delle risorse residue della L. 164/2004 per erogare fondi alla società concessionaria della costruzione dell'opera per garantirle la liquidità necessaria al completamento dell'opera nelle more degli esiti del contenzioso con l'impresa costruttrice. Ai maggiori oneri, valutati in 1 milione di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

7.183

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Il ricorso da parte dei Comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, all'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare».

7.184

DE BIASI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Il Comune di Milano, per le opere inserite nell'Allegato 1 del DPCM 6 maggio 2013, per far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere, è autorizzato ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara. Le somme assegnate all'opera "Collegamento SS 11 ? SS 233" dall'Allegato 1 del DPCM 6 maggio 2013 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dal decreto-legge 145 del 23 dicembre 2013, convertito, con la legge 21 febbraio 2014, n. 9 e dal successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2014 sono da intendersi integralmente e indistintamente assegnate all'opera "Collegamento SS 11 ? SS 233".».

7.185

COMAROLI

All'articolo 7 aggiungere infine i seguenti commi:

«9-*bis*. A decorrere dall'anno 2015, per tutti gli immobili ad uso produttivo è stabilita la detraibilità in misura del 35% dalle basi imponibili dell'imposta.

9-*ter*. Dopo il comma 3 dell'articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, è inserito il seguente: "3-*bis*) Gli immobili ad uso produttivo si detraggono dalla base imponibile dell'imposta in misura del 35%".

9-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 840 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 840 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

7.186

COMAROLI

All'articolo 7 aggiungere infine i seguenti commi:

«9-*bis*. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. A decorrere dall'anno 2015, per tutti gli immobili ad uso produttivo è stabilita la detraibilità totale dalle basi imponibili dell'imposta".

9-*ter*. Al comma 3 dell'articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, è inserita la seguente lettera:

"*b-bis)* gli immobili ad uso produttivo".

9-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015».

7.187

COMAROLI

All'articolo 7 aggiungere infine i seguenti commi:

«9-*bis*. All'articolo 10 del R.D.L. del 13 aprile 1939, n. 652, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis.* Ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo, per l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, è esclusa la valutazione degli impianti fissi, intesi quali macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria".».

9-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 741. 318 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili; di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misuta tale da realizzare complessivamente una riduzione di 741.318 milioni di euto a decorrere dall'anno 2015».

7.188

GUALDANI

All'articolo 7, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. Il comma 14 dell'articolo 10 deID.P.R n. 633 del 1972 in materia di operazioni esenti dall'Imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente: "14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri"».

7.189

GUALDANI

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122» *inserire le seguenti:* «nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 50 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato».

7.190

GUALDANI

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Le progressioni verticali costituiscono una mera modificazione del rapporto di lavoro e non sono pertanto considerate nuove assunzioni, risolvendosi nel passaggio alla categoria immediatamente superiore del sistema di classificazione delle professionalità e costituendo un mero sviluppo di carriera nell'ambito del rapporto di lavoro già incardinato con la pubblica amministrazione. Per le amministrazioni che ,dichiarino carenza di determinate figure professionali, nell'impossibilità di procedere a procedure selettiva esterne che comportino nuova assunzione, nel rispetto delle norme di blocco del turn-over ed a salvaguardia della funzionalità delle amministrazioni medesime, è consentito procedere a progressioni verticali senza che via sia alcun obbligo di riserva di posti per candidati esterni, al fine di non aumentare nel numero complessivo la dotazione organica; è previsto l'obbligo dell'erogazione di una indennità ad *personam*, per fare fronte alla possibile differenza negativa della retribuzione nel caso in cui la progressione verticale riguardi un dipendente che gode di una più elevata progressione economica".

9-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 , n. 150 è soppresso».

7.191

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

«9-*bis*. È fatto divieto alle scuole dell'infanzia paritarie gestite dagli enti territoriali di esternalizzare il servizio e le attività educative».

7.192

GUALDANI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-*bis*. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di taluni servizi degli stessi enti, nonché di miglioramento e semplificazione delle procedure di recupero crediti dei predetti enti e di assoggetta mento a regole pubblicistiche, tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe, liquide ed esigi bili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, con esclusione di quelle di natura contributiva, dei predetti enti, possono essere affidate in gestione a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del Regio Decreto n. 773 del 18 Giugno 1931, di comprovata affidabilità e che siano in possesso di certificazioni di professionalità e qualità e che aderiscano ad appositi codici di condotta.

9-*ter*. l'affidamento a società terze, di cui al comma 1 avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di evidenza pubblica, secondo le seguenti modalità e criteri direttivi:

a) le prestazioni rese da tali società hanno la natura esclusiva di servizio e non possono presupporre alcun trasferimento di pubbliche funzioni;

b) I rapporti tra gli enti e le società di cui al comma 1 sono regolati in via convenzionale;

c) Il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti affidati in gestione alle società di cui al comma 1 dovrà confluire direttamente nelle casse degli enti impositori; in via straordinaria e residuale l'incasso dei crediti, ove avvenuto per tramite delle società, dovrà prevedere il riversamento integrale agli enti stessi di quanto recuperato entro un termine non superiore a giorni 15, e la rendicontazione della gestione;

d) Previsione della prestazione di un'adeguata garanzia a favore dell'Ente di cui al comma 1, da parte della società, a tutela del corretto svolgimento del servizio;

e) Previsione da parte degli enti di cui al comma 1 di un'adeguata corrispondenza nel relativo bilancio dell'onere finanziario derivante dai contratti di affidamento, che dovrà tenere conto della

natura dei crediti, della loro anzianità e della possibilità della loro realizzazione;

f) Al fine di assicurare un'idonea copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di affidamento, gli enti affidatari possono addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità;

g) La mancata o parziale riscossione degli importi richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non potrà in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero crediti a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico».

7.193

MATURANI, DE BIASI, SILVESTRO, VALDINOSI, MATTESINI, PADUA, ELENA FERRARA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, aggiungere la seguente lettera: "*g)* assistenza disabili sensoriali"».

7.194

SANTINI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«*g-bis*. All'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera *e)*, inserire la seguente: "*e-bis)* per la costituzione di fondi di garanzia e cogaranzia a favore delle attività economiche del proprio territorio, da attuarsi esclusivamente in convenzione con Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi riconosciute ai sensi della legge n. 385 del 1993. Il fondo costituito non incide in termini di patto di stabilità se non per le eventuali quote escusse dal creditore. Le garanzie concesse, non rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 207 del presente decreto legislativo"».

7.195

COMAROLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9-*bis* È istituito presso il Ministero dell'Interno, Direzione per la Finanza locale, un fondo per il finanziamento degli interventi attuati dagli enti locali per la. messa in sicurezza del territorio e la. prevenzione del rischio idrogeologico. Il Fondo è alimentato con le modalità di cui al comma 9-*ter* del presente articolo;

9-*ter* a decorrere dal 1º agosto 2015 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "*money transfer*" o altri agenti in attività finanziaria pari al 2 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola. Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma affluiscono al fondo di cui al comma 9-*bis*.»

7.196

COMAROLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un fondo a favore dei Comuni per interventi di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria, del territorio, dei boschi e del reticolo idrografico, nonché per interventi di difesa del suolo; Il Fondo è alimentato con i preventi di cui al comma 9-*bis*.

9-*ter*. I comuni, anche in deroga al Piano di Bacino e alla disciplina regionale delle attività estrattive, al fine di garantire la regolarità del deflusso dei corsi d'acqua, rimuovere i materiali in accumulo e prevenire fenomeni di esondazione e di dissesto del territorio, possono autorizzare attività estratti ve di materiali litoidi, in interventi di manutenzione finalizzati alla conservazione della. sezione utile di deflusso ed al mantenimento della officiosità di fiumi e dei torrenti, previa presentazione di un apposito progetto corredato dalla stima e qualità del materiale da. estrare, dalla relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo e dal pagamento degli oneri concessori secondo il prezzo di mercato vigente. In caso di difformità con il Piano di Bacino, il comune acquisisce il parere preventivo dell'Autorità di bacino in merito alla coerenza dell'intervento con gli obiettivi del Piano, da. rendere

entro 30 giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. Le risorse provenienti dalle attività di cui al presente comma sono versate al fondo di cui al comma 9-*bis* e riattribuite per le finalità ivi stabilite a ciascun comune».

7.197

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. A decorrere dal l gennaio 2016 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati ai Comuni e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale i Comuni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a nonna del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43."».

7.198

BIGNAMI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "e agli enti locali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", e dopo le parole: "rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza" sono inserite le seguenti: "nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 4 comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio n. 55, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a Strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-*bis* e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 5 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.

3-*ter*. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7-*bis*. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-*bis* e degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. li contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente";

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli, enti di cui al comma 2 è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

i) al comma 10 le parole: "del regolamento di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge"».

7.199

GUALDANI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 90, è aggiunto in fine il seguente periodo: "il presente comma non si applica ai soggetti che fanno parte a titolo gratuito dei consigli di amministrazione delle ex Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207".».

7.0.1

FLORIS, MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Modifiche alla disciplina del pre-dissesto articolo 243-*bis*, comma 9 lettere *b)* e *c*))

1. All'articolo 243-*bis*, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sostituire le lettere *b)* e *c)* con le seguenti:

"*b)* entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per acquisto beni e servizi, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche"».

7.0.2

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Disposizioni riguardanti i piani di riequilibrio di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 207 del 2000)

1. Gli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a far data daI 1º novembre 2014, e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non hanno deliberato il piano di requilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del citato decreto legislativo, e che inoltre non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del medesimo decreto, possono deliberare, entro il 31 ottobre 2015, l'anzidetto piano di riequilibrio di cui all'articolo 243-*bis*, del citato decreto legislativo. in pendenza del suddetto termine non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato decreto legislativo.

2. L'articolo 1, comma 573, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è soppresso».

7.0.3

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Disposizioni in materia di riequilibrio di bilancio)

1. All'articolo 259, comma. 1-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apportata la seguente modifica:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane, nelle Province e nei Comuni capoluoghi di Regione il predetto termine è esteso a cinque anni"».

7.0.4

COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Disposizioni in materia di riequilibrio di bilancio)

1. All'articolo 259, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "Nei comuni" sono sostituite con le seguenti: "Negli enti locali";

b) la parola: "comunali" è soppressa».

7.0.5

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Risorse proprie delle Città metropolitane)

1. A decorrere dal 2015, per il finanziamento delle funzioni fondamentali previste dalla legge statale, alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. le città metropolitane hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. L'addizionale è versata, limitatamente al 80 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana, a cadenza trimestrale con riferimento alle riscossioni avvenute nel trimestre precedente. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno entro il 30 settembre 2015. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 20 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nel porti situati nel territorio delle città metropolitane. l'imposta è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di naviggazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dalla delibera istitutiva. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si'applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere, mediante deliberazione del consiglio, eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il pagamento è effettuato a cura dei soggetti di cui al secondo periodo secondo le modalità e le misure indicate alla lettera *a)*.

2. le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella Regione di appartenenza della Città ?Metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero i i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera al del comma 1, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane secondo criteri da stabilire con apposita intesa da raggiungere in Conferenza Stato-città e autonomie Locali. Dall'importo di cui al periodo ?precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ?finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Per il 2015 i tributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1º ottobre; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate del consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro Il 10 settembre 2015 e da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento.

4. A decorrere dal 2016, le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data sucessiva nella deliberazione medesima.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a

decorreraall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

6. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

7.0.6

PERRONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Risorse proprie delle Città metropolitane)

1. A decorrere dal 2015, per il finanziamento delle funzioni fondamentali previste dalla legge statale, alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. L'addizionale è versata, limitatamente al 80 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana, a cadenza trimestrale con riferimento alle riscossioni avvenute nel trimestre precedente. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno entro il 30 settembre 2015. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. il restante 20 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dalla delibera istitutiva. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere, mediante deliberazione del consiglio, eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. il pagamento è effettuato a cura dei soggetti di cui al secondo periodo secondo le modalità e le misure indicate alla lettera *a)*.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella Regione di appartenenza della Città Metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a)* del comma 1, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane secondo criteri da stabilire con apposita intesa da raggiungere in Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attività turistica dei territori

ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Per il 2015 i tributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1º ottobre; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate del consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro il 10 settembre 2015 e da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento.

4. A decorrere dal 2016, le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di govemo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

6. il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

7.0.7

GUALDANI, LUCIANO ROSSI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Le province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.

2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.

3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.

4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.

5. In sede di rendiconto 2015 le Provincie e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.

6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'articolo 193, terzo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000 previste da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata».

7.0.8

URAS, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«7-*bis*.

(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada)

1. Al comma 4 dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", lettere *a)* e *b)*, le parole: "in misura non inferiore a un quarto della quota," sono abolite.

2. il comma 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", sono abrogati».

7.0.9

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Agevolazioni per i Comuni che prendono in locazione immobili da privati)

1. Il ricorso da parte dei Comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, all'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare».

7.0.10

GUALDANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Agevolazioni per i Comuni che prendono in locazione immobili da privati)

1. Il ricorso da parte dei Comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, all'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare».

7.0.11

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni riguardanti i piani di riequilibri di cui all'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000)

1. Gli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a far data dal 1º novembre 2014, e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non hanno deliberato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del citato decreto legislativo, e che inoltre non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo decreto, possono deliberare, entro il 31 ottobre 2015, l'anzidetto piane di riequilibrio di cui all'articolo 243-*bis*, del citato decreto legislativo. In pendenza del suddetto termine non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato decreto legislativo.

2. L'articolo 1, comma 573, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso».

7.0.12

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*

(modifiche al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000)

1. All'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 9-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"9-*ter*. Dalla data di approvazione del piano dell'equilibrio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata mm possono essere intraprese o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di un equilibrio pluriennale dell'ente. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale, da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte: d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale. accessorie spese.

9-*quater*. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità della legge.

9-*quinquies*. Dalla data di adesione alla procedura di cui al recente articolo e fino alla sua

conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità"».

7.0.13

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(modifiche al decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000)

1. all'articolo 86 dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1" di cui al comma 2, sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continui ad essere iscritto alla data dell'incarico».

7.0.14

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(modifiche al decreto-legge n. 351 del 25 settembre 2001)

1. All'articolo 3 comma 17 del decreto-legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "; parimenti il divieto non si applica agli Enti pubblici che siano soci unici o che detengano almeno la maggioranza delle quote delle società di cui all'articolo 2 del presente decreto. In tal caso l'operazione di alienazione è esente da qualsiasi imposta e tributo"».

7.0.15

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(modifiche al decreto-legge del 30 settembre 2005 n. 203)

1. All'articolo 11-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge del 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai beni strumentali adibiti dagli Enti ad uffici pubblici, a condizione che il mantenimento dell'utilizzo pubblico non sia in contrasto con i vincoli generali di finanza pubblica"».

7.0.16

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(modifiche al decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014)

1. All'articolo 13-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, comma 1, capoverso "articolo 1-*bis"*, dopo il comma 7-*quinquies* aggiungere il seguente:

"7-*sexies*. Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano ai progetti approvati e finanziati anteriormente alle data di entrata in vigore del presente Decreto"».

7.0.17

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n.190)

1. Al comma 609 della Legge 190 del 29 dicembre 2014 la lettera *d)* è abrogata».

7.0.18

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali)

1.All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico e sue successive modificazioni e integrazioni, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, previo opportuno gradimento del legale da parte dell'ente interessato, è ammissibile in caso di:

1) assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;

2) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; 3) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione;

3) assenza di dolo o colpa grave;

4) in caso di emanazione di un provvedimento di archiviazione"».

7.0.19

URAS, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali)

1. Sostituire il comma 5 dell'articolo 86 del decreto legislativa del 18 agosto 2000, n. 267 con il seguente comma:

"5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico e sue successive modificazioni e integrazioni, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, previo opportuno gradimento del legale da parte dell'ente interessato è ammissibile in caso di:

1) assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;

2) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; *3*) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione;

4) assenza di dolo o colpa grave;

5) in caso di emanazione di un provvedimento di archiviazione."

2. Il comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 1996, n.543, convertito con modificazione con la legge 20 dicembre 1996, n.639 si interpreta nel senso che il diritto al rimborso delle spese legali è parimenti riconosciuto agli amministratori locali sottoposti a giudizio contabile e assolti in via definitiva con sentenza emessa in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legge 23 ottobre 1996, n.543».

7.0.20

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Affrancamento dall'Imu e della Tasi)

1. L'Imu e la Tasi possono essere definitivamente assolte mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità dei tributi fissato dal consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal consiglio comunale medesimo».

7.0.21

GUALDANI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Affrancamento dall'Imu e dalla Tasi)

1. L'Imu e la Tasi possono essere definitivamente assolte mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità dei tributi fissato dal consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal consiglio comunale medesimo».

7.0.22

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Limite all'aliquota Imu per
i contratti a canone concordato)

1. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli immobili locali con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.0.23

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Limite all'aliquota Imu per
i contratti a canone concordato)

1. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli immobili locali con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.24

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Limite all'aliquota Imu e Tasi per
i contratti a canone concordato)

1. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.

2. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso».

7.0.25

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Limite all'aliquota Imu e Tasi per

i contratti a canone concordato)

1. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato nel limite massimo di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione del secondo periodo del comma 137 dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296».

7.0.26

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Estensione dell'esenzione Imu per gli immobili invenduti)

1. All'articolo 13, comma 9-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: ", nonché i fabbricati posseduti da imprese aventi per oggetto della propria attività la compravendita o la locazione di beni immobili".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.0.27

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Estensione dell'esenzione Imu per gli immobili invenduti)

1. All'articolo 13, comma 9-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: ", nonché i fabbricati posseduti da imprese aventi per oggetto della propria attività la compravendita o la locazione di beni immobili".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.28

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Applicazione della cedolare secca sugli affitti agli immobili ad uso diverso dall'abitativo)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "abitative" è soppressa;

b) al comma 2, primo e ultimo periodo, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse;

c) al comma 5, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse;

d) al comma 6, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è

soppresso».

7.0.29

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Norma interpretativa in materia di cedolare secca sugli affitti)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Ai fini del presente articolo, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività di impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali alle quali sia iscritta. Prima di iniziare lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui al periodo precedente, professionisti ed associazioni inviano dichiarazione di assunzione dell'incarico all'Agenzia delle entrate"».

7.0.30

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Norma interpretativa in materia di cedolare secca sugli affitti)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è aggiunte il seguente:

"6-*bis*. Ai fini del presente articolo, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività di impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali alle quali sia iscritta. Prima di iniziare lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui al periodo precedente, professionisti ed associazioni inviano dichiarazione di assunzione dell'incarico all'Agenzia delle entrate"».

7.0.31

LEZZI, MANGILI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Irpef immobili non locati)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sopprimere i commi 717 e 718.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.0.32

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Irpef immobili non locati)

1. I commi 717 e 718 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.0.33

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*

«Art. 7-*bis*.

(Deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione)

1. Al comma 4-*bis*, dell' articolo 31, testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15-per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fonde per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.0.34

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*

«Art. 7-*bis*.

(Deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione)

1. All'articolo 37, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.35

FUCKSIA, BULGARELLI, MANGILI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 7-*bis*.

(Riduzioni tariffarie per l'implementazione e la riqualificazione edilizia)

1. I comuni possono definire, con apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di opere di riqualificazione edilizia di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà privata volte a riqualificare le facciate degli edifici, anche al fine di valorizzare il territorio urbano ed extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, possono essere deliberate riduzioni delle tariffe di specifici tributi locali sulla base delle effettive opere poste in essere dal contribuente.

2. La previsione di agevolazioni tariffarie, in favore dei proprietari o dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari oggetto degli interventi effettuati ai sensi del comma 1, deve comunque garantire la copertura integrale del costo dei servizi, anche attraverso compensazioni e rimodulazioni dei criteri di applicazione dei tributi stessi, in modo da assicurare, in ogni caso, l'invarianza del gettito complessivo annuo».

8.1

LUCHERINI

Al comma 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1º gennaio 2015-19 giugno».

8.2

ORRÙ

Al comma 1 nelle parti in cui è contenuta la cifra: «2.000 milioni di euro» *è sostituita dalla cifra:* «1.700 milioni di euro» *e la cifra:* «1.892 milioni di euro» *è sostituita dalla cifra:* «1.592 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articola 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. In conformità all'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislative 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 è attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni statali che prestano servizio in Sicilia, indipendentemente dalla localizzazione fuori dal territorio regionale del luogo contabile di riscossione.

2. Per l'anno 2015, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 300 milioni di euro, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono utilizzate per l'importo di 300 milioni di euro le somme iscritte in conto residui della sezione "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti ceri, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" si cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sano versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente articolo».

8.3

COMAROLI

Al comma 2, le parole: «30 giugno» *sono sostituite dalle seguenti*: «30 settembre» *e le parole*: «10 luglio» *sono sostituite dalle seguenti*: «10 ottobre».

8.4

FORNARO, MANASSERO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente;

«4-*bis*. Una quota delle somme disponibili del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è utilizzata, nel limite di 30 milioni di euro, per consentire il pagamento, da parte delle aziende a maggioranza pubblica che gestiscono un servizio pubblico integrato, dei debiti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativamente al rimborso dei ratei dei mutui,».

8.5

LUCHERINI

Al comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 le parole: «, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 ,» *sono soppresse.*

8.6

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti"».

8.7

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti"».

8.8

COMAROLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di nonne statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti"».

8.9

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali e regionali vigenti, ma non ancora corrisposti».

8.10

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Con il decreto di cui al comma 7, una quota delle disponibilità non inferiore al 15 per cento, è riservata a favore degli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino centestua1mente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa».

8.11

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-*bis*. Con il decreto di cui al comma 7, una quota delle disponibilità non inferiore al 15 per cento, è riservata a favore degli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino contestualmente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa».

8.12

ORRÙ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Le Regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano, possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi a proprio carico, ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni dei propri enti territoriali, nel rispetto dei rispettivi Statuti, della assistenza tecnica degli enti incaricati della determinazione dei costi *standard* e dei fabbisogni *standard* al sensi del presente decreto"».

8.13

MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine da consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso delle regioni, assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali di interesse generale in situazioni di ripristinato all'equilibrio finanziario, i crediti per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea capitale vantati alla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale sono estinti di diritto. Sono fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito oggetto di accordi transattivi con i debitori».

8.14

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 10 sostituire le parole: «530 milioni» *con le seguenti:* «625 milioni».

Conseguentemente al comma 12 sostituire le parole da: «pari a» *fino a*: «dall'anno 2018» *con le seguenti:* «6.700.000 euro per l'anno 2016, a 6.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.900.645 a decorrere dall'anno 2018».

8.15

MUSSINI, ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, GAMBARO, BENCINI, MOLINARI, SIMEONI

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. "Ai maggiori oneri, valutati in 20 milione di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze"».

8.16

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Al comma 10, sopprimere il seguente periodo: «Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

8.17

RICCHIUTI

Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.

8.18

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 10 dell'articolo 8, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, limitatamente al 40 per cento dell'importo di cui al periodo precedente».

8.19

COMAROLI

Al comma 10, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, limitatamente al 40 per cento dell'importo di cui al periodo precedente».

8.20

LUCHERINI

Al comma 10, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, limitatamente al 40 per cento dell'importo di cui al periodo precedente».

8.21

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Al comma 10, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, limitatamente al 40 per cento dell'importo di cui al periodo precedente».

8.22

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente al 40 per cento dell'importo di cui ai periodo precedente».

8.23

D'ALÌ

Dopo il comma 13, aggiungere, i seguenti:

«*13-bis*. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

13-ter. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"*1*. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le connessioni di coltivazione

e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sano cosi determinati:

h) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrate;

k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

l) concessione di coltivazione in-proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato,".

13-quater. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,n. 164».

8.24

COMAROLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«*13-bis*. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-*quater* aggiungere il seguente:

"3-*quinquies* in caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163"».

8.25

SANTINI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«*13-bis*. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2088, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-*quater* aggiungere il seguente:

"3-*quinquies*. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163"».

8.26

GUALDANI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«*13-bis*. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-*quater* aggiungere il seguente:

"3. *quinquies*. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163"».

8.27

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«*13-bis*. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-*quater* aggiungere il seguente:

"3-*quinquies*. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163"».

8.27-bis

D'ALÌ

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«*13-bis*. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2088, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente:

"3-*quinquies*. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163"».

8.28

CERONI, GASPARRI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«*13-bis*. Al fine di consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso delle regioni, assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali di interesse generale in situazioni di ripristinato equilibri finanziario, i crediti per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea capitale vantati alla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale sono estinti di diritto. Sono fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito oggetto di accordi transattivi con i debitori».

8.29

AZZOLLINI, MARINELLO, GUALDANI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5, dell'articolo 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, è effettuata, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015».

9.1

MANDELLI

Al comma 2, capoverso «488-*bis*», *dopo la parola:* «risorse», *inserire la seguente:* «aggiuntive».

9.2

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 611 è aggiunto il seguente:

"611-*bis*. Il comma 611 si interpreta nel senso di escludere che, agli enti ivi elencati i quali, ai sensi del comma 612, abbiano definito e approvato il piano operativo di razionalizzazione, mantenendo la propria partecipazione in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di'beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la competenza relativa all'emanazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Le delibere degli organi societari che si pongono in contrasto con le determinazioni .assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione sono nulle ed inefficaci"».

9.3

LAI, ANGIONI, CUCCA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANTINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nel 2015, non rilevano ai fini degli equilibri di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i pagamenti effettuati dal 1º gennaio in conto residui dalla regione Sardegna, mediante l'utilizzo dell'avanzo di cassa all'1º gennaio 2015».

9.4

LAI, ANGIONI, CUCCA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANTINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di consentire il pagamento delle somme impegnate con imputazione all'esercizio 2015 a fronte di entrate a destinazione vincolata già incassate nell'esercizio 2014, per la regione Sardegna l'utilizzo delle quote del risultato dell'amministrazione vincolato e dell'avanzo di cassa all'1º gennaio 2015, nel limiti dei suddetti incassi, non rilevano ai fini degli equilibri di cui all'articolo 1, comma 463, dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014».

9.5

URAS

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. Entro il 31 ottobre 2015 la Regione Autonoma della Sardegna in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico, nonché con lo Statuto, provvede al riordino generale delle autonomie locali nell'ambito del proprio territorio, facendo applicazione del principio di decentramento amministrativo e valorizzando le funzioni da attribuire alle unioni di comuni e/o ad altre forme associative. Entro il 31 dicembre 2015 deve essere data attuazione al procedimento di riforma, assicurando la consultazione delle popolazioni interessate. Al fine di assicurare il rispetto dei princìpi di cui agli articoli 1, 5, 114, 116 e 118 della Costituzione, nonché di cui all'articolo 43 dello Statuto ed in attesa del riordino e della sua applicazione volta a realizzare un nuovo assetto, gli organi provinciali in carica sono soppressi e in via provvisoria la Regione provvede alla gestione delle funzioni amministrative attribuite alle amministrazioni provinciali che sono soppresse all'esito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012. La Regione provvede inoltre alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale ai fini delle successive necessarie determinazioni e conseguenti provvedimenti, che non devono comportare ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato, avuto riguardo al rispetto delle obbligazioni giuridicamente prefezionate assunte dalle predette amministrazioni provinciali e al fine di assicurare la prosecuzione delle attività e dei servizi già attribuiti alla competenza delle stesse amministrazioni soppresse ai sensi dei referendum del 6 maggio 2012».

9.6

LUCHERINI

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Ai sensi della lettera *t)*, comma 2, articolo 2 della legge n. 42 del 2009 e dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 68 del 2011, è autorizzata la spesa di 420 milioni a decorrere dall'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20 ? 25 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di autocoordinamento da recepire con intesa entro il 30 settembre in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del programma "Federalismo" della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze».

9.7

COMAROLI

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Ai sensi della lettera *t)*, comma 2, articolo 2 della legge n. 42 del 2009 e dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 68 del 2011, è autorizzata la spesa di 420 milioni a decorrere dall'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20-25 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di autocoordinamento da recepire con intesa entro il 30 settembre in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del programma "Federalismo" della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze».

9.8

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Ai sensi della lettera *t)*, comma 2, articolo 2 della legge n. 42 del 2009 e dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 68 del 2011, è autorizzata la spesa di 575,452 milioni per l'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20, 25 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di coordinamento da recepire con intesa entro ... in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

9.9

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Ai sensi della lettera *t)* comma 2, articolo 2 della legge n. 42 del 2009 e dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 68 del 2011, è autorizzata la spesa di 420 milioni a decorrere dall'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20-25 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-*ter*. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definita dalle stesse in sede ai autocoordinamento da recepire con intesa entro il 30 settembre in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

9-*quater*. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del programma il "federalismo" della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello state di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze».

9.10

COMAROLI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 68/2011, è autorizzata la spesa di 575,452 milioni per l'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20 ? 25 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di autocoordinamento da recepire con intesa entro il 20 agosto 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 575,452 tnilioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 575,452 milioni di euro per l'anno 2015».

9.11

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. L'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il

soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di *leasing* solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, In luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

9-*ter*. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo".

9-*quater*. La disposizione di cui al comma precedente si applica ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento sucessiva alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».

9.12

TAVERNA, MONTEVECCHI, MANGILI, BULGARELLI, CATALFO, LEZZI

Sopprimere i commi 10 e 11.

9.13

FUCKSIA

Al comma 10, capoverso «1-*bis*»*, le parole:* «attraverso la nomina della maggioranza dei componenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «attraverso la nomina della totalità dei componenti».

9.14

DIRINDIN, LAI, BROGLIA, CORSINI, CUCCA, DEL BARBA, GRANAIOLA, GUERRIERI PALEOTTI, MATTESINI, PAGLIARI, PADUA, ROMANO, SANGALLI, SILVESTRO, SPOSETTI

Al comma 11, dopo le parole: «decreto legislativo n. 517 del 1999.» *sono aggiunte le seguenti:* «Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione del comma 371, articolo 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere».

9.15

GUALDANI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma secondo principi di appropriatezza.

11-*ter*. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

11-*quater*. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.

11-*quinquies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater* non conseguono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

11-*sexsies*. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542».

9.16

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti diretti e i contributi a investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11-*ter*. La predetta esclusione riguarda le sole Regioni che garantiscono i tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

11-*quater*. A questi fini rileva l'indice conseguito nel 2014 ricalcolato secondo le modifiche di cui al comma 4, dell'articolo 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78».

9.17

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 463 lettera *b)* dopo le parole: "incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti" si aggiungono le parole: "e le relative entrate provenienti dallo Stato a titolo di concorso nel pagamento degli oneri dei mutui"».

9.18

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)", dopo il comma 464 è aggiunto il seguente:

"464-*bis*. Ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, con riferimento alle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 235 e 321 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) non rilevano le somme impegnate e pagate eccedenti le somme accertate e incassate nello stesso esercizio"».

9.19

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)* del comma 464 sono abrogate le seguenti parole: "escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 465";

b) il punto 3) del comma 465 è abrogato».

9.20

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 11, comma 464 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)" è aggiunte, in fine, il seguente periodo: "e) ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), rilevano in termini di competenza gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria imputabili agli anni antecedenti il 2013"».

9.21

CALEO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis)*. Le Regioni che sono subentrate nelle funzioni delle Province e delle Città metropolitane in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono ? per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni ? senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla previsione della durata massima dei trentasei mesi, prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale con contratto a tempo determinato delle Province e delle Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125».

9.22

RICCHIUTI, PEZZOPANE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis.* Le Regioni che sono subentrate a funzioni delle Province e Città metropolitane per effetto della Legge n. 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni».

9.23

URAS, STEFANO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Le Regioni che sono subentrate a funzioni delle Province e Città metropolitane per effetto della Legge n. 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e delle Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni».

9.24

GUALDANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. le Regioni che sono subentrate a funzioni delle Province e Città metropolitane per effetto della legge n. 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni».

9.25

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PAGLINI, CRIMI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«11-*bis*. Le Regioni che sono subentrate a funzioni delle Province e Città metropolitane per effetto della Legge 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di. continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni».

9.26

COMAROLI

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 321, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "sono ridotti" sono aggiunte le seguenti: "fino al 31 dicembre 2011"».

9.27

SPOSETTI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Le Regioni che sono subentrate a funzioni delle Province e Città metropolitane per effetto della Legge n. 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni».

9.28

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non conttatti imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 9.1, nell'ambito delle verifica dell'esigibilità degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi ih cui sono esigibili degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del FPV di entrata del 2016».

9.29

SAGGESE, SOLLO

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2914, n. 164, le parole: "31dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

9.30

RUTA, RICCHIUTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Le Regioni che sono subentrate a funzioni delle province e città metropolitane per effetto della legge n 56 del 2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle province e città metropolitane di cui all'articolo 4,comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni».

9.31

PUGLISI, SANGALLI, BROGLIA, LO GIUDICE

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Fanno parte del Consorzio Interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo lo Statuto.

11-*ter*. I servizi informativi strumentali al funzionamento del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere svolti dai soggetti di cui al comma l direttamente, o per il tramite di enti, anche con personalità giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sottoposti alla vigilanza delle stesse, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) oltre 1'80 per cento delle attività dell'ente è effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;

b) nell'ente non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di voto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata».

9.32

GUALDANI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nei comuni sotto i 6.600 abitanti in cui le farmacie risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento sulla base di una graduatoria regionale, previo pagamento di un contributo pari a mille euro, a favore del Comune perdente la sede farmaceutica"».

9.33

AIELLO, D'AMBROSIO LETTIERI, GUALDANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dopo le parole: "regime di tempo pieno," sono aggiunte le seguenti: "Limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori ed ai ricercatori universitari con compiti assistenziali che abbiano esercitato l'opzione per l'attività extramuraria si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2-*septies* della legge n. 138 del 2004, con conseguente inapplicabilità del secondo periodo del presente comma"».

9.34

LO MORO, D'ASCOLA

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Alle procedure di stabilizzazione cui sano interessati i Comuni della Regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo della legge 27dicembre 2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo articolo anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successivi modificazioni e all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti la regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

11-*ter*. In caso di mancato rispetto, per l'anno 2014, del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti al solo scopo di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1 comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*, della legge 27 dicembre 2566 n. 296, non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e quella di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89».

9.35

D'ASCOLA

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, il comune di Reggio Calabria è autorizzato ad assumere fino ad un massimo di tre dirigenti a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1,108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11-*ter*. Gli oneri connessi alle assunzioni di cui al comma 11-*bis* sono a carico del comune di

Reggio Calabria nei limiti delle disponibilità di bilancio, attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti».

9.36

BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso delle regioni, assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali di interesse generale in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, i crediti per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea capitale vantati alla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale sono estinti di diritto.

Son o fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito oggetto di accordi transattivi con i debitori».

9.37

LAI, DIRINDIN, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, SPOSETTI, CORSINI, CUCCA

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«12. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761 (recante lo stato giuridico delle unità sanitarie), dopo le parole: "... ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali", sono inserite le seguenti: "I servizi e i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazione pubblica e privata, sono equiparati. ai soli fini dei concorsi di assunzione ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali"».

9.38

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-*bis*. All'articolo-1, comma 321, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "sono ridotti" sono aggiunte le seguenti: "fino al 31 dicembre 2011"».

9.0.1

CERONI

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni concernenti gli enti territoriali in tema di termalismo)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014; n. 68, sono disposte le misure di cui ai successivi commi, relativamente agli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le stesse misure si applicano altresì agli stabilimenti termali a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti se soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. Perle finalità di cui al comma precedente, sono incentivati apposi programmi di intervento per la cessione ed il rilancio degli stessi. Tali programmi, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di

finanza pubblica e, sentite le Regioni competenti per territorio, lo approva nei successivi centottanta giorni ovvero dispone il rigetto motivato del programma stesso.

3. I programmi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali interessati dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono inderogabilmente prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere altresì elementi idonei a valutare:

a) valore degli *assett* e relativi criteri di valutazione adottati;

b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

c) piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

d) valutazione dell'impatto socio-economico sul territorio;

e) piano finanziario e cronoprogramma.

4. Ad avvenuta presentazione del programma di cui al comma 2 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 2 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le amministrazioni di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

7. Nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 1.

8. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli-atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

9. Al fine del rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 2, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia.

10. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente»

9.0.2

CERONI

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Disposizioni concernenti gli enti territoriali in tema di termalismo)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 29, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, come prorogata, da ultimo, con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; sono disposte le misure di cui ai successivi commi, relativamente agli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le stesse misure si applicano altresì agli stabilimenti termali a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, sono incentivati appositi programmi di intervento per la cessione ed il rilancio degli stessi. Tali programmi, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le Regioni competenti per territorio, lo approva nei successivi centottanta giorni ovvero dispone il rigetto motivato del programma stesso.

3. I programmi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali interessati dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono inderogabilmente prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore.

Tali programmi devono contenere altresì elementi idonei a valutare:

f) valore degli *assett* e relativi criteri di valutazione adottati;

g) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

h) piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

i) valutazione dell'impatto socio-economico sul territorio;

j) piano finanziario e cronoprogramma.

4. Ad avvenuta presentazione del programma di cui al comma 2 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 2 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le amministrazioni di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

7. Nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 1.

8. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

9. Al fine del rilascio di autorizzazioni e nulla-osta previsti dalla normativa vigente per la

realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 2, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 10 milioni annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 1 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.0.3

GUALDANI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Disposizioni concernenti gli enti territoriali in tema di termalismo)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono disposte le misure di cui ai successivi commi, relativamente agli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le stesse misure si applicano altresì agli stabilimenti termali a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, sono incentivati appositi programmi di intervento per la cessione ed il rilancio degli stessi. Tali programmi, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le Regioni competenti per territorio, lo approva nei successivi centottanta giorni ovvero dispone il rigetto motivato del programma stesso.

3. I programmi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali interessati dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono inderogabilmente prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere altresì elementi idonei a valutare:

f) valore degli *assett* e relativi criteri di valutazione adottati;

g) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

h) piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

i) valutazione dell'impatto socio-economico sul territorio;

j) piano finanziario e cronoprogramma.

4. Ad avvenuta presentazione del programma di cui al comma 2 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 2 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le amministrazioni di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati,

destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

7. Nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 1.

8. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con lo legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

9. Al fine del rilascio di autorizzazioni e nulla asta previsti dalla normativa vigente per lo realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 2, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 10 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.0.4

DEL BARBA

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale».

9.0.5

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le Regioni interessate da procedure di interruzione o sospensione dei pagamenti conseguente all'applicazione degli articoli 91 e 92 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 a valere sui programmi operativi regionali, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte corrente e il conto capitale».

9.0.6

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *e)* del comma 464 sono abrogate le seguenti parole: "escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 465";

b) il punto 3) del comma 465 è abrogato».

9.0.7

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,

SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 464 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2105)" dopo la lettera *d)* aggiungere la seguente:

"*d-bis)* ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio2009, n. 42), rilevano in termini di competenza gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria imputabili agli anni in cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non sancisca una intesa sul riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, quota indistinta e vincolata, entro il termine del 30 novembre"».

9.0.8

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)", dopo il comma 464 è aggiunto il seguente comma:

"464-*bis*. Ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, con riferimento alle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 235 e 321 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) non rilevano le somme impegnate e pagate eccedenti le somme accertate e incassate nello stesso esercizio"».

9.0.9

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16, dell'articolo 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche alle Regioni che hanno effettuato un processo di riaccertamento straordinario dei residui prima dell'entrata in vigore delle norme previste al comma 538, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.10

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. La predetta esclusione riguarda le sole Regioni che garantiscono i tempi di pagamento di cui all'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, secondo il metodo di calcolo definito all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

3. A questi fini rileva l'indice conseguito nel 2014».

9.0.11

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 l'ultimo periodo dell'alinea n. 3), è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera anche per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali".

2. La lettera n-*bis)* del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituita dalla seguente:

"*n-bis)*, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza. e nel regime di *phasing in* nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. ?1083/2006, tale esclusione è subordinata all'accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011;"».

9.0.12

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art 9-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 612, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) le parole: "31 marzo 2015" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2015" e, al secondo periodo, le parole: "31 marzo 2016" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2016".

2. All'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "ventiquattro mesi"».

9.0.13

RUSSO, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

1. Al fine di neutralizzare gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 46, comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e successive modificazioni, sul patto di stabilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 400 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto, in termini di indebitamento netto, dell'importo. di euro 48.831.760,00 e viene conseguentemente rideterminato in euro 38.168.240,00».

9.0.14

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al netto della riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è realizzato per gli anni dal 2016 al 2018 secondo modalità da stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno».

9.0.15

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo **l'articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione Siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2015, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato, per la Regione Siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro».

9.0.16

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli allÈesercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 9.1, nell'ambito delle verifica dell'esigibilità degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione dei FPV di entrata del 2016».

9.0.17

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 463 lettera *b)* dopo le parole: "... incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti" si aggiungono le parole: "e le relative entrate provenienti dallo Stato a titolo di concorso nel pagamento degli oneri dei mutui"».

9.0.18

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 8, comma 2, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle parole: "30 settembre" e le parole: "10 luglio" sono sostituite dalle parole: "10 ottobre"».

9.0.19

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 4, comma 2 del decreto-legge n. 78, del 2015 sostituire le parole: "comando o distacco" con le seguenti: "comando o fuori ruolo o analoghi istituti, con esclusione del personale collegato negli uffici li diretta collaborazione, salvo diversa decisione dell'amministrazione presso cui il dipendente è collocato in ragione del riordino delle funzioni in attuazione della legge n. 56 del 2014"».

9.0.20

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

? le parole: "previa intesa in Conferenza Unificata" sono sostituite dalle parole: "previa intesa in

Conferenza Stato/Regioni";

? le lettere *b)* e *e)* sono soppresse».

9.0.21

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.".

2) al comma 5 le parole: "Per i comuni" sono sostituite dalle parole: "Per gli enti territoriali".».

9.0.22

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

1. All'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1º gennaio 2015 - 19 giugno 2015".

2. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 le parole: ", effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3", sono soppresse».

9.0.23

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

1. Al comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Nel 2015, l'utilizzo dell'anticipazione di liquidità dì cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successive modificazioni effettuato dalle regioni e provincie autonome che hanno acceduto nel 2015 per la prima volta all'anticipazione stessa, non rileva ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

9.0.24

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunte, in fine, le seguente parole: ", ivi compreso il rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64"».

9.0.25

LUCHERINI, ASTORRE, PARENTE

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Facoltà di istituzione di propri tributi per le città metropolitane)

1. A decorrere dal 2015, le città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno la facoltà di istituire:

a) un'addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. L'addizionale è versata, limitatamente al 70 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana, a cadenza trimestrale con riferimento alle riscossioni avvenute nel trimestre precedente. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul *sito web* del Ministero dell'interno entro il 31 luglio 2015. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 30 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della assegnazione prevista dal comma 2;

b) un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta si applica fino ad un massimo di due euro per passeggero, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dalla delibera istitutiva. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere nella delibera istitutiva o modificativa del tributo modalità applicative, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il pagamento è effettuato a cura dei soggetti di cui al secondo periodo secondo le modalità e le misure indicate alla lettera *a)*.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana nella misura del 50 per cento dell'importo per passeggero di cui alle medesime lettere; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a)* del comma 1, per la successiva assegnazione alle città metropolitane secondo criteri da stabilire con apposita intesa da raggiungere in Conferenza Stato-città e autonomie locali. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il trenta per cento, che viene assegnato ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Per il 2015 l'imposta di cui al comma 1, lettera *a)*, si applica a decorrere dal 1º luglio previa deliberazione del consiglio della città metropolitana che indica la misura dell'addizionale, ovvero la volontà di non applicare il tributo, da adottarsi entro il 10 giugno 2015 e da comunicarsi immediatamente ai gestori dei servizi aeroportuali interessati.

4. Nell'anno di istituzione e per il 2015, nel caso di delibere adottate oltre il termine di cui al comma 3, le imposte di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione della relativa delibera consiliare metropolitana, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella delibera medesima. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di

variazione.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

6. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.».

9.0.26

BONFRISCO, MILO

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 9.

(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000 è sostituito dal seguente: "Art. 63. - *(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli). ? 1*. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa, in ragione della metà, agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*, rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, il comma 666 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

9.0.27

COMAROLI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Misure in materia di EXPO 2015)

1. All'articolo 1, del comma 532, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo le parole: "dal comune di Milano" sono inserite le seguenti: "e dalla Regione Lombardia".

2. Regione Lombardia può derogare per il solo anno 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione e in materia di autovetture con riferimento al grande evento EXPO. Regione Lombardia assicura il pareggio di bilancio così come previsto dai commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della. legge 23 dicembre 2014, n.190.

3. Al fine di garantire gli investimenti regionali connessi e necessari ad opere e mezzi di cui al DPCM 22/10/2008, è autorizzata la spesa di 40 milioni per l'anno 2015 come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere la Regione Lombardia per la realizzazione del Grande evento EXPO 2015 anche con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 49 e 49-*bis*, della legge 07/04/2014, n. 56. All'onere si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dal comma 12-*sexiesdecies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192 convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n.11».

9.0.28

COMAROLI

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Misure in materia di EXPO 2015)

1. All'articolo 1, del comma 532, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo le parole: "dal comune di Milano" sono inserite le seguenti: "e dalla Regione Lombardia".

2. Regione Lombardia può derogare per il solo anno 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione e in materia di autovetture con riferimento al grande evento EXPO. Regione Lombardia assicura il pareggio di bilancio così come previsto dai commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3. Al fine di garantire gli investimenti. regionali connessi e necessari ad opere e mezzi di cui al DPCM 22/10/2008, è autorizzata la spesa di 40 milioni per l'anno 2015 come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere la Regione Lombardia per la realizzazione del Grande evento EXPO 2015 anche con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 49 e 49-*bis*, della legge 07/04/2014, n. 56. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

10.1

TONINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al comma 9, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* cittadini inviati a prestare servizio all'estero per conto di una pubblica amministrazione per una durata superiore ai dodici mesi e le persone con essi conviventi, alle cui dichiarazioni di variazioni di abitazione o di residenza non si applica l'articolo 4, comma secondo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228".;

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Art. 6. ? *1*. I cittadini residenti all'estero dichiarano le variazioni relative alla propria posizione anagrafica all'ufficio consolare territorialmente competente entro novanta giorni o comunque quando chiedono atti, documenti o certificati. La dichiarazione specifica i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce ed è accompagnata da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare. In

mancanza della dichiarazione o in caso di dubbio sulla sua veridicità, l'ufficio consolare, possibilmente con la collaborazione delle autorità locali, effettua accertamenti d'ufficio sulla posizione anagrafica dei cittadini residenti nella circoscrizione.

2. L'ufficio consolare registra negli schedari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 le notizie recate dalle dichiarazioni o le risultanze degli accertamenti disposti e le trasmette con modalità telematiche al Ministero dell'interno per le conseguenti variazioni anagrafiche.

3. L'iscrizione nell'AIRE decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 o dall'invio al Ministero dell'interno delle risultanze degli accertamenti d'ufficio. L'iscrizione decorre dalla data della dichiarazione di espatrio al comune di residenza, se il cittadino presenta, entro un anno, la dichiarazione di cui al comma 1.

4. Le iscrizioni nell'AIRE e le variazioni della residenza all'estero sono effettuate sulla base di comunicazione dell'ufficio consolare competente per territorio. L'ufficiale d'anagrafe comunica all'ufficio consolare medesimo le cancellazioni dall'AIRE da quest'ultimo non richieste"».

Conseguentemente:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è abrogato»;

b) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71» *e le parole:* «il capo dell'ufficio consolare»*, sono sostituite dalle seguenti:* «l'ufficio consolare».

10.2

LANZILLOTTA, CONTE, CUOMO, DI GIORGI, GAMBARO, IDEM, LIUZZI, PEZZOPANE, SAGGESE

*Dopo l'***articolo 10***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Disposizioni per consentire l'avvio del Programma italia 2019)

1. All'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n: 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole comprese tra: "condecreto" e "enti locali," sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato, le Regioni e i comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento UE 1303/2013, il Programma Italia 2019', volto a valorizzare.";

b) dopo le parole: "periodo 2014-2020" sono aggiunte le seguenti: "ed è approvato con il decreto ministeriale di cui al successivo periodo del presente comma. I programmi di ciascuna città, sulla base dei progetti già inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che individua altresì le risorse necessarie perla sua realizzazione. Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, è redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente e sono approvati i progetti in essi contenuti."».

11.1

PELINO, D'ALÌ, BLUNDO

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 11. ? *(Misure urgenti perla legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009). ? 1*. I contratti definitivi per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere stipulati ai sensi dell'articolo 67-*quater*, commi 8 e 9, decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare, devono essere contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, e dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto la cui mancanza determina la nullità

del contratto stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della certificazione ai commi interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000; n. 445.

2. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico non possono avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di dipendenza con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione e con l'impresa subappaltatrice. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere tali rapporti per i tre anni successivi alla conclusione dell'incarico.

3. I contratti preliminari sono adeguati alla previsione del comma 1 prima della presentazione della progettazione esecutiva. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente provvedimento.

4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale. In deroga alla normativa ordinaria e per le sole finalità della ricostruzione, ai medesimi soggetti è attribuita la facoltà:

a) di sospendere motivatamente le deliberazioni Assembleari ritenute dubbie sotto il profilo della legalità e/o della opportunità ai fini della pubblica utilità e interesse, fissati dalle norme sul sisma 209, richiedono, immediatamente dopo, parere vincolante agli Uffici Speciali competenti per territorio che lo emettono entro il termine tassativo di dieci giorni;

b) di richiedere motivatamente, a titolo cautelativo, in caso di difformità o di potenziali irregolarità rilevate, controlli e pareri agli Uffici Speciali competenti per territorio, all'Avvocatura dello Stato, agli Ordini Professionali, se competenti, nei confronti delle figure tecniche impiegate e delle Ditte impegnate, in merito i progetti per la riparazione o ricostruzione in atto ed alle procedure per la loro realizzazione;

c) di accedere, per i soli fini d'istituto, all'elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013, istituito presso le Prefetture.

5. Le certificazioni di conclusione lavori con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo e di accertate responsabilità alle imprese, ai tecnici, agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica: la riduzione del 20 per cento sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50 per cento per i mesi successivi.

6. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere e fatti salvi comprovati impedimenti, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843.

7. A decorrere dalla data in cui l'esecutore dei lavori comunica al direttore dei lavori la maturazione del SAL, quest'ultimo deve trasmettere entro 15 giorni gli atti contabili al beneficiario, che deve a sua volta presentare tali atti presso l'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la ricostruzione entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione degli stessi.

8. A decorrere dal sedicesimo giorno e per ogni mese di ritardo da parte del direttore dei lavori nella consegna della contabilità al beneficiario, è applicata una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo, fino ad un massimo del 50

per cento delle competenze spettanti.

9. A decorrere dall'ottavo giorno e per ogni settimana di ritardo da parte del beneficiario nella consegna degli atti contabili agli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la ricostruzione, è applicata una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive, fino ad un massimo del 20 per cento delle competenze complessive.

10. Nel caso di ultimo SAL, gli atti contabili da consegnare all'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la ricostruzione devono essere corredati dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di 40 giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa.

11. Al fine di garantire i pagamenti in favore dei subappaltatori, l'autocertificazione di cui all'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, deve essere resa anche con riferimento al pagamento degli stipendi delle proprie maestranze.

12. I soggetti che, ai sensi del comma 6, eseguono i pagamenti, sono tenuti alla conservazione, per 5 anni, della relativa documentazione da esibire in occasione di eventuali attività ispettive e di controllo poste in essere dagli organi preposti dalla legge.

13. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario, certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente od includono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato.

14. La data di fine lavori è quella indicata nel contributo definitivo così come disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820. In caso di ritardo e in assenza di proroga concessa dal competente Comune, la parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio, legali rappresentanti dei Consorzi, Procuratori Speciali, Rappresentanti delle Parti Comuni nonché quella del direttore dei lavori e dell'esecutore dei lavori, è decurtata del 2 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita, fino ad una riduzione massima del 20 per cento degli importi totali a danno del responsabile del ritardo.

15. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità sismica con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate agli enti competenti entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri.

16. Entro quattro mesi dalla data presunta della fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. In caso di ritardo subiscono la riduzione del 10 per cento del compenso. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune.

17. Qualora il beneficiario del contributo, il direttore dei lavori e l'impresa dimostrino, con documentazione certa di aver diligentemente adempiuto alle incombenze a loro spettanti, non sono suscettibili dell'applicazione delle penali di cui ai commi da 14 a 16.

18. I compensi a favore dei soggetti di cui al comma 16 sono determinati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013, e successive modificazioni, al netto di ogni onere.

19. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, copia dei contratti con il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati.

Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità.

20. In caso ai fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta dello stesso, nonché nei casi previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto senza alcuna penale.

21. In caso di concordato preventivo e in continuità il contributo acquisisce destinazione vincolata per il pagamento al cento per cento dei creditori, anche se privilegiati, delle commesse oggetto dell'indennizzo. Qualora, in riferimento al contributo, non ricorrano le condizioni del presente comma il concordato va trattato alla stregua del fallimento.

22. Si applica il comma 20 anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente.

23. Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici Speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici Speciali informano la Guardia di Finanza e la Corte dei Conti circa le irregolarità riscontrate.

24. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi dell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del GIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici.

25. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 che ha interessato la regione Abruzzo, è istituita nei comuni sede degli 8 Uffici Territoriali per la ricostruzione (UTR) la Stazione Unica Appaltante per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, recante "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136", con il compito di assicurare:

a) l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica;

b) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;

c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali;

d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

26. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della Parte Terza del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione

paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso codice. Per garantire la conservazione del patrimonio storico-culturale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nel caso di edifici vincolati o di pregio (pregio riconosciuto dalle apposite commissioni già costituite allo scopo articolo 1, comma 2 del DCD n. 45 del 17 febbraio 2011) in ogni caso, viene riconosciuto almeno il contributo necessario alla riparazione con miglioramento sismico delle parti strutturali.

27. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modifiche dalla legge 24 giugno 2013, n. 7, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annui di bilancio, è destinata, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

b) attività e programmi di promozione dei servizi turistici e culturali;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura di Missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 1 giugno 2014. Il programma di sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

28. Il comma 2 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così modificato: alla fine del primo periodo, dopo le parole: "sui restanti comuni del cratere" sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77".

29. Onde evitare azioni risarcitorie nei confronti degli enti preposti alla ricostruzione ai fini dei riconoscimento del diritto al contributo di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 200, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma, aveva residenza anagrafica e/o stabile dimora dimostrabile l'ascendente o discendente in linea retta del proprietario. In caso di decesso dell'usufruttuario che al 6 aprile 2009 aveva residenza anagrafica e stabile dimora nell'immobile danneggiato dal sisma, il proprietario dell'immobile ha diritto all'ottenimento dei contributi che sarebbero spettati all'usufruttuario defunto.

30. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, è assegnato al comune del l'Aquila un contributo straordinario pari a complessivi 8,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 7 milioni di euro per far fronte ad oneri connessi al processo di ricostruzione e 1,5 milioni di euro ad integrazione delle risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per le medesime finalità un contributo di 0,5 milioni di euro ai restanti comuni interessati dal sisma.

31. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario del Comune del l'Aquila, per la determinazione dell'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità Interno per il triennio 2015-2017, nel calcolo della media degli impegni della spesa corrente registrata nel triennio di riferimento, così come desunta dal certificato del conto consuntivo, non si computano le spese fronteggiate con i trasferimenti statali riconosciuti allo stesso Ente locale per la gestione dell'emergenza *post* sisma.

32. Per le medesime finalità di cui sopra, nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale spettante per l'anno 2015, nei confronti del Comune del l'Aquila non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, né le ulteriori decurtazioni previste *ex lege*, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.

33. All'attuazione dei commi da 1 a 26 e 28 di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

34. Ai fini della ricostruzione, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparate ai beni culturali pubblici. La Struttura di Missione, avvalendosi degli Uffici Speciali, emana norme tecniche attuative per regolamentare la ricostruzione degli aggregati ove siano ricompresi edifici di culto.

35. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al comma 33, è effettuata dalla soprintendenza unica per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, che assume la funzione di stazione appaltante di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo.

36. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di cui al comma 35, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del predetto progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della Diocesi di competenza.

37. La stazione appaltante acquisisce, previa valutazione della idoneità alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici, i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

38. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 37 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dei casi previsti al comma 36. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

39. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli immobili adibiti ad attività produttive, comprese quelle a carattere ricettivo o turistico, sono equiparati agli immobili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77.

40. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 29, 31, 32 e 39, del presente articolo, si provvede mediante riduzione di 40 milioni del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

11.2

PELINO, D'ALÌ, BLUNDO

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. I contratti definitivi per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere stipulati ai sensi dell'articolo 67-*quater*, commi 8 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare, devono essere contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, e dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto la cui mancanza determina la nullità del contratto stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della certificazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il direttore dei lavori e il collaudatore statico non possono avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di dipendenza con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione e con l'impresa subappaltatrice. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere tali rapporti per i tre anni successivi alla conclusione dell'incarico».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* I contratti preliminari sono adeguati alla previsione del comma 1 prima della presentazione della progettazione esecutiva. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente provvedimento».

d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alla normativa ordinaria e per le sole finalità della ricostruzione, ai medesimi soggetti è attribuita la facoltà:

1) di sospendere motivatamente le deliberazioni Assembleari ritenute dubbie sotto il profilo della legalità e/o della opportunità ai fini della pubblica utilità e interesse, fissati dalle norme sul sisma 209, richiedono, immediatamente dopo, parere vincolante agli Uffici Speciali competenti per territorio che lo emettono entro il termine tassativo di dieci giorni;

2) di richiedere motivatamente, a titolo cautelativo, in caso di difformità o di potenziali irregolarità rilevate, controlli e pareri agli Uffici Speciali competenti per territorio, all'Avvocatura dello Stato agli Ordini Professionali, se competenti, nei confronti delle figure tecniche impiegate e delle Ditte impegnate, in merito i progetti per la riparazione o ricostruzione in atto ed alle procedure per la loro realizzazione;

3) di accedere, per i soli fini d'istituto, all'elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, istituito presso le Prefetture».

f) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«*5-bis.* Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere e fatti salvi comprovati impedimenti, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2010, n. 3843.

5-ter. A decorrere dalla data in cui l'esecutore dei lavori comunica al direttore dei lavori ?la maturazione del SAL, quest'ultimo deve trasmettere entro 15 giorni gli atti contabili al beneficiario, che deve a sua volta presentare tali atti presso l'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione degli stessi.

5-quater. A decorrere dal sedicesimo giorno e per ogni mese di ritardo da parte del direttore dei lavori nella consegna della contabilità al beneficiario, è applicata una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento delle competenze spettanti.

5-quinquies. A decorrere dall'ottavo giorno e per ogni settimana di ritardo da parte del beneficiario nella consegna degli atti contabili agli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione, è applicata una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive, fino ad un massimo del 20 per cento delle competenze complessive.

5-*sexies.* Nel caso di ultimo SAL, gli atti contabili da consegnare all'apposito sportello degli Uffici comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione devono essere corredati dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di 40 giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa.

5-septies. Al fine di garantire i pagamenti in favore dei subappaltatori, l'autocertificazione di cui all'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, deve essere resa anche con riferimento al pagamento degli stipendi delle proprie maestranze.

5-opties. I soggetti che, ai sensi del comma 5-*septies*, eseguono i pagamenti, sono tenuti alla conservazione, per 5 anni, della relativa documentazione da esibire in occasione di eventuali attività ispettive e di controllo poste in essere dagli organi preposti dalla legge.

5-nonies. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario, certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato.

5-decies. La data di fine lavori è quella indicata nel contributo definitivo così come disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2009, n. 3820. In caso di ritardo e in assenza di proroga concessa dal competente Comune, la parte di contributo relativa al compenso complessivo degli Amministratori di Condominio, Legali Rappresentanti dei Consorzi, Procuratori Speciali, Rappresentanti delle Parti Comuni nonché quella del direttore dei lavori e dell'esecutore dei lavori, è decurtata del 2 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita, fino ad una riduzione massima del 20 per cento degli importi totali a danno del responsabile del ritardo.

5-undecies. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità sismica con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate agli enti competenti entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri.

5-duodecies. Entro quattro mesi dalla data presunta della fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. In caso di ritardo subiscono la riduzione del 10 per cento del compenso. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune.

5-terdecies. Qualora il beneficiario del contributo, il direttore dei lavori e l'impresa dimostrino, con documentazione certa di aver diligentemente adempiuto alle incombenze a loro spettanti, non sono suscettibili dell'applicazione delle penali di cui ai commi da 5-*decies* a 5-*duodecies*.

5-quaterdecies. I compensi a favore dei soggetti di cui al comma 5-*duodecies* sono determinati ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, n. 4013, e successive modificazioni, al netto di ogni onere»;

g) al comma 7, le parole: «e concordato preventivo»*, sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti:* «senza alcuna penale»;

h) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*. In caso di concordato preventivo e in continuità il contributo acquisisce destinazione vincolata per il pagamento al cento per cento dei creditori, anche se privilegiati, delle commesse oggetto dell'indennizzo. Qualora, in riferimento al contributo, non ricorrano le condizioni del presente comma il concordato va trattato alla stregua del fallimento.

7-*ter.* Si applica il comma 7 anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente.»;

i) al comma 10, dopo le parole: «è istituita»*, sono inseritele seguenti:* «nei comuni sede degli otto Uffici Territoriali per la Ricostruzione (UTR)»;

j) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per garantire la conservazione del patrimonio storico-culturale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nel caso di edifici vincolati

o di pregio (pregio riconosciuto dalle apposite commissioni già costituite allo scopo, articolo 1, comma 2 del DCD n.45 del 17 febbraio 2011), in ogni caso, viene riconosciuto almeno il contributo necessario alla riparazione con miglioramento sismico delle parti strutturali.»;

k) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Onde evitare azioni risarcitorie nei confronti degli enti preposti alla Ricostruzione ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge del 28 aprile 2009 n. 39 convertito con legge del 24 giugno 2009, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma, aveva residenza anagrafica e/o stabile dimora dimostrabile l'ascendente o discendente in linea retta del proprietario. In caso di decesso dell'usufruttuario che al 6 aprile 2009 aveva residenza anagrafica e stabile dimora nell'immobile danneggiato dal sisma, il proprietario dell'immobile ha diritto all'ottenimento dei contributi che sarebbero spettati all'usufruttuario defunto.»;

l) il comma 14 è soppresso;

m) dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:

«*15-bis.* Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario del Comune de L'Aquila, per la determinazione dell'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità Interno per il triennio 2015-2017, nel calcolo della media degli impegni della spesa corrente registrata nel triennio di riferimento, così come desunta dal certificato del conto consuntivo, non si computano le spese fronteggiate con i trasferimenti statali riconosciuti allo stesso Ente Locale per la gestione dell'emergenza *post* sisma;

15-ter. Per le medesime finalità di cui sopra, nella determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per l'anno 2015, nei confronti del Comune de L'Aquila non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, né le ulteriori decurtazioni previste *ex lege*, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.»;

n) dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:

«*16-bis.* Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma aveva residenza anagrafica e stabile dimora l'ascendente o discendente in linea retta di primo grado del proprietario.

16-ter. In caso di decesso dell'usufruttuario che alla data del 6 aprile 2099 aveva residenza anagrafica e stabile dimora nell'immobile danneggiato dal sisma, il proprietario dell'immobile ha diritto all'ottenimento dei contributi necessari alla sua completa riparazione/ricostruzione.

16-quater. Ai fini della ricostruzione, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparate ai beni culturali pubblici. La Struttura di Missione, avvalendosi degli Uffici Speciali, emana norme tecniche attuative per regolamentare la ricostruzione degli aggregati ove siano ricompresi edifici di culto.

16-qumquies. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al comma precedente, è effettuata dalla Soprintendenza unica per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, che assume la funzione di stazione appaltante di cui all'articolo 3, comma 33; del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo.

16-sexies. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutive dei lavori di cui al comma 16-*quinquies*, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in ogni caso, nel procedimento di approvazione del predetto progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della Diocesi di competenza.

16-septies. La stazione appaltante acquisisce, previa valutazione della idoneità alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici, i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

16-octies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 16-*quater* a 16-*septies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dei casi previsti al comma 16-*septies*. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedo risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

16-nonies. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli immobili adibiti ad attività produttive, comprese quelle a carattere ricettivo o turistico, sono equiparati agli immobili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante riduzione di 40 milioni del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11.3

PEZZOPANE

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)*, l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla lettera *e)*, e per ulteriori inadempimenti. La certificazione antimafia di cui alla lettera *b)* è da intendersi sostituita dalla autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce, trasmettendo copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità formale dei contratti stipulati. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «Il progettista e il direttore dei lavori» *con le seguenti:* «Il direttore dei lavori e il collaudatore statico»*, dopo la parola:* «rapporti»*, inserire le seguenti:* «diretti e continuativi» *ed aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita auto certificazione al committente, trasmettendone, altresì, copia ai comuni interessati per gli idonei controlli anche a campione»;

c) al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: «I contratti preliminari già stipulati sono adeguati prima dell'approvazione della progettazione esecutiva alla previsione del comma 1» *e al secondo periodo sopprimere le seguenti parole:* «accertati da parte del direttore dei lavori»;

d) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «conclusione dei lavori»*, inserire le seguenti:* «e di ripristino della agibilità sismica,»;

e) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e concordato preventivo»*, e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente»;

f) sopprimere il comma 10;

g) al comma 12, al primo periodo dopo le parole: «dalla legge 24 giugno 2013, n. 7,»*, inserire le seguenti:* «come rifinanziato dalla legge 12 settembre 2014, n. 133 e dalla legge 23 dicembre 2014; n. 190,» *e alla lettera b)*, sostituire le parole: «promozione dei servizi turistici e culturali»*, con le seguenti:* «promozione turistica e culturale».

11.4

GUALDANI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«*1*. I contratti definitivi per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere stipulati ai sensi dell'articolo 67-*quater*, comma 8, decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare devono essere contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)*, e dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, la cui mancanza determina la nullità del contratto stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

11.5

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere il comma 2.

11.6

GUALDANI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico non possono avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di dipendenza con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione e/o dell'impresa subappaltatrice. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere tali rapporti per i primi tre anni successivi alla conclusione dell'incarico».

11.7

GUALDANI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. I contratti preliminari, sono adeguati alla previsione del comma 1 prima della presentazione della progettazione esecutiva. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente provvedimento».

11.8

PEZZOPANE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali; inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili a amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori entro quindici giorni dalla avvenuta comunicazione di maturazione del SAL, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione. Per ogni mese, e frazione di mese, di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del cinque per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana, e frazione di settimana, di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del due per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicata dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono

stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio; il rappresentante del consorzio o il commissario, certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie e interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese, del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma deve essere conservata per 5 anni.

5-*ter*. Qualora il beneficiario del contributo, il direttore dei lavori e l'impresa dimostrino; con documentazione certa di aver diligentemente adempiuto alle incombenze a loro spettanti, non sono suscettibili dell'applicazione delle penali di cui al comma 5-*bis*.

5-*quater*. Al fine di garantire i pagamenti in favore dei subappaltatori, l'autocertificazione di cui all'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, deve essere resa anche con riferimento al pagamento degli stipendi delle proprie maestranze».

b) Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-*bis*. Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* , del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77, si considerano-abitazione principale anche gli immobili ove, alla data del sisma, aveva residenza anagrafica l'ascendente o il discendente in linea. retta di primo grado del proprietario dell'immobile e che non è titolare della proprietà di altre abitazioni nel territorio dei comuni del cratere sismico .di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.

7-*ter*. All'articolo 67-*quater*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «del centro storico del capoluogo del comune dell'Aquila» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri storici del capoluogo e delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere»;

7-*quater*. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i Comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in regime di anticipazione finanziaria da palte dei proprietari o aventi titolo. L'esecuzione degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di priorità definito dai Comuni per la erogazione del contributo che è concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. il credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo, può essere ceduto o offerto in garanzia, pena la nullità della relativa clausola».

c) Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. Ai soli fini delle esecuzione delle attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985 n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparate ai beni-culturali pubblici. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al presente comma, è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono Ia veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo, come successivamente modificato e integrato. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo. ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In

ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della Diocesi competente. La stazione appaltante, acquisisce i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, verificando nella conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ne valuta la compatibilità con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al precedente comma 9, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

c) Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 67-*ter*, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole "immobili privati" sono inserite le seguenti: "sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai Comuni"»;

14-*ter*. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al comma 13, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertitor con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, 2016. e 2017, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto ili stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015".

14-*quinquies*. Nei limiti delle risorse finanziarie già trasferite al comune dell'Aquila e ai restanti comuni del cratere ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 5, e dell'articolo 67-*sexies* del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito utilizzare la quota-destinata all'incremento del fondo delle risorse decentrate riservata agli assunti mediante il concorso di cui al medesimo articolo 67-*ter*, per la remunerazione del trattamento accessorio e per tutti gli istituti contrattuali finanziati dal fondo medesimo.

14-*sexies*. Ai fini di consentire l'espletamento della attività inerenti la ricostruzione post-sisma e in particolare il completamento dei lavori inerenti gli edifici ad uso scolastico e istituzionale di proprietà, la provincia dell'Aquila è autorizzata, in deroga alle normative vigenti, a rinnovare l'incarico dirigenziale del Settore Edilizia e Programmazione, già conferito ad un funzionario tecnico dell'Ente ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 267 del 2000, per un ulteriore periodo di tre anni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

14-*septies*. Al fine di completare le attività-finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della Città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune dell'Aquila è autorizzato a realizzare progetti di intervento educativo e sociale finalizzati a mantenere l'attuale livello qualitativo e quantitativo dei servizi a valere sulle economie accertate dal Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila di cui alla deliberazione CIPE n. 23 del 2014 per le annualità 2015, 2016 e 2017. I progetti di intervento sono preventivamente approvati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e ad esso successivamente rendicontati».

11.9

GUALDANI

Al comma 7, sono soppresse le parole: «e concordato preventivo».

11.10

GUALDANI

Sopprimere il comma 10.

11.11

PEZZOPANE

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "è istituito" sono inserite le seguenti: ", presso le prefetture uffici territoriali del Governo competenti,";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) al terzo periodo, dopo le parole: "nell'elenco è" sono inserite le seguenti: "obbligatoria ed è";

d) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono definiti con decreto, da emanare entra trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, del Presidente Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno".

11-*ter*. Al fine di garantire la massima trasparenza e-tracciabilità nell'attività di riparazione o ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, i beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *e)* ed *e-bis)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il cui importo superi la soglia di euro 500.000, a seguito dell'approvazione definitiva della scheda parametrica con la definizione del contributo concedibile; devono far precedere la stipulazione del contratto per la realizzazione dei lavori dall'invito rivolto ad un numero d'imprese, non inferiore a cinque, iscritte nell'elenco degli operatori economici istituite ai sensi dell'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come individuate ai sensi dei successivi commi. Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta in ogni caso, rinvito alle imprese non può avvenire, a pena di nullità dei relativi contratti, prima dell'approvazione della scheda parametrica. La procedura di cui al presente comma si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario intenda appaltare-ad un'unica impresa lavori per più Unità Minime di Intervento (UMI). il cui valore complessivo superi euro 1.000.000.

11-*quater*. Per i contratti preliminari o definitivi, relativi alla esecuzione dei lavori, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, già sottoscritti dagli aventi diritto in assenza del progetto esecutivo o del computo metrico estimativo tramessi agli enti preposti per il rilascio del contributo o privi della definizione dello stesso; i beneficiari del contributo procedono alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 38, 39, 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in capo agli operatori economici selezionati per l'esecuzione dei lavori. Le modalità delle verifiche sono stabilite mediante apposito regolamento da emanarsi dalla Struttura di Missione avvalendosi degli Uffici Speciali per la Ricostruzione.

11-*quinquies*. Gli ordini ed i collegi professionali dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori redigono e pubblicano sui propri siti, con aggiornamento semestrale, un albo reputazionale dei propri iscritti da trasmettere, con analoga cadenza, alla Prefettura ed agli Ordini nazionali. La definizione dei criteri di formazione degli albi reputazionali è stabilita con apposito provvedimento della Struttura Di Missione, sentiti gli Uffici Speciali. Gli ordini ed i collegi professionali, su richiesta, certificano la congruità delle organizzazione degli studi professionali rispetto al carico di lavoro, di eventuali ritardi nella presentazione dei progetti o integrazioni, e/o nel completamento dei lavori di riconsegna degli edifici per i quali hanno avuto la direzione dei lavori. Gli organi e gli enti addetti all'approvazione dei progetti rimettono ai rispettivi Ordini o Collegi copia delle integrazioni richieste, segnalando i ritardi oltre il termine-previsto per legge.

11-*sexies*. In caso di annullamento del contratto si applicano le procedure di affidamento previste

dal presente articolo.

11-*septies*. I committenti possono revocare l'incarico della progettazione o direzione lavori in presenza di ritardi rispetto ai tempi di presentazione del progetto sottoscritto all'atto dell'affidamento o sulla scorta dei dati riportati sugli albi reputazionali.

11-*octies*. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-*bis*, l'invito di cui al comma 11-*ter* del presente articolo è rivolto ad imprese in possesso dell'attestazione per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto; L'iscrizione alla pertinente categoria SOA è condizione per l'ammissione dell'impresa all'esecuzione dei lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Per i lavori di importo superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente l'esecuzione dei lavori, una cifra di affari; ottenuta con lavori svolti, non inferiore a 1,5 volte l'importo a base di gara. Almeno due imprese oggetto di invito devono possedere una qualificazione SOA con classifica minima per partecipare agli appalti di importo pari a quello dei lavori in oggetto. L'invito alle imprese di cui al comma 11-*ter* deve essere rivolto ad almeno tre imprese aventi sede legale in Abruzzo, di cui almeno due che alla data del iscritte in una delle CCIAA provinciali abruzzesi già in data antecedente il 6 aprile 2009, e almeno una avente sede legale nella provincia in cui si eseguono i lavori. In caso di associazione Temporanea di Imprese (ATI) o consorzio i requisiti sono soddisfatti nel caso in cui fa impresa capogruppo o la maggioranza delle quote detenute dall'ATI o dal consorzio siano riferibili ad imprese aventi sede legale in Abruzzo o nelle province in cui si eseguono i lavori già in data antecedente il 6 aprile 2009. Le imprese prescelte, ai fini del reperimento del personale necessario per lo svolgimento delle attività, sono tenute a rivolgersi ai Centri per l'Impiega delle province ove si svolgono i lavori per il reperimento di almeno il 40 per cento delle maestranze necessarie, di cui almeno il 50 per cento deve risultare residente nella provincia ove si tengono i lavori.

11-*nonies*. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i requisiti degli operatori economici selezionati per l'esecuzione dei lavori e le obbligazioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e quelli richiesti dall'avviso pubblico per la costituzione degli elenchi degli operatori, aventi ad oggetto gli affidamenti dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati per i quali non è stato concesso il buono contributo definitivo, devono essere soggetti a nuova verifica ai fini del rispetto dei requisiti di cui al presente articolo. Nel caso in cui i requisiti non fossero soddisfatti e trascorso inutilmente il termine di trenta giorni entro cui l'operatore economico può adeguarsi ai requisiti richiesti, il committente deve selezionare un nuovo operatore economico svolgendo nuovamente la procedura di selezione. Entro tre mesi, il committente, a seguito della verifica dei requisiti, può confermare l'operatore economico, scelto in fase di pre-contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti all'epoca, per l'esecuzione dei lavori. In caso di mancata conferma del promissario affidatario, il committente effettua una nuova procedura di selezione e l'eventuale pre-contratto è risolto automaticamente senza produrre alcun effetto economico e/o sanzionatorio in capo alle parti interessate. Il precontratto si considera non confermato anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti.

11-*decies*. È fatto obbligo al comune dell'Aquila e al Coordinamento dei Comuni del Cratere la redazione dell'elenco delle imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella ricostruzione. L'elenco predisposto deve indicare quantità e qualità della manodopera prevista negli appalti e l'indicazione dei cantieri. I relativi dati devono essere inviati all'Osservatorio per la ricostruzione e per il monitoraggio dei flussi di. manodopera costituito preso la- Prefettura dell'Aquila. È demandato all'Osservatorio per la ricostruzione e per il monitoraggio dei flussi di manodopera, costituito presso la Prefettura di L'Aquila, il compito di perseguire e contrastare per il tramite degli istituti componenti l'Osservatorio, le anomalie contrattuali, contributive, retributive, segnalate all'Osservatorio, realizzate a danno dei lavoratori. impegnati nella ricostruzione.

11-*undecies*. In via transitoria e, comunque, sino al completamento del processo di ricostruzione, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolò 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013, resta assoggettato alle modalità di rilascio

previgenti all'introduzione del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. Le imprese scelte per la realizzazione dei lavori di riparazione e ricostruzione devono iscriversi alle casse edilizia di cassa Abruzzo delle province in cui si aprono i cantieri riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

11-*duodecies*. Invitate le cinque imprese, i beneficiari di cui al comma 11-*ter* individuano l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati effettuando. Apposita selezione sulla base dei criteri individuati dagli Uffici Speciali sentita la Struttura Tecnica di Missione. I beneficiari attestano lo svolgimento della procedura e la conformità della scelta delÌaffidatario dei lavori ai criteri stabiliti dai presenti commi, e consegnano al Comune il verbale redatto nell'assemblea indetta per la scelta del contraente. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2008, n. 445. Le attestazioni previste sono trasmesse prima dell'inizio dei lavori, ai Comuni interessati, i quali svolgono idonei controlli, anche a campione. A tali fini i Comuni possono avvalersi degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le suddette attività di controllo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico dei Comuni interessati.

11-*terdecies*. Ai fini del necessario potenziamento del Servizi ispettivi. incaricati dell'attività di vigilanza nei lavori della ricostruzione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e di INPS e INAIL nelle rispettive direzioni regionali e provinciali della regione Abruzzo, .. le dotazioni organiche delle suddette direzioni, in deroga alle normative vigenti, possono essere .incrementate anche comprendendo il personale soprannumerario delle Province che, nel rispetto delle funzioni e mansioni esistenti, può esservi inserito mediante mobilità tra pubbliche amministrazioni. Le modalità e i criteri di attuazione di quanto-previsto al presente comma e gli eventuali percorsi formativi sono. oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali e le amministrazioni interessate da tenersi. congiuntamente alla Regione Abruzzo, anche nell'ambito delle misure di riordina delle Province, e devono ultimarsi, in ogni caso, non oltre 30 giorni a decorrere dalla-data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

11-*quaterdecies*. In ragione della complessità degli interventi di ricostruzione privata, con particolare riferimento agli aspetti legati alla verifiche dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici, i committenti degli interventi di ricostruzione prevista che deleghino le funzioni di responsabile dei lavori di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad un professionista abilitato, possono ascrivere al quadro economico finanziario dell'intervento il compenso professionale del professionista delegato ed il relativo costo viene ricompreso nell'ambito del finanziamento dell'intervento».

11.12

PEZZOPANE

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli immobili destinati ad attività produttive, compresi quelli a carattere ricettivo o turistico, sono equiparati agli immobili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* ,del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 de12009. Agli oneri di cui al presente comma pari a 3,8 milioni di euro per gli anni 2015-2018, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 11-*ter* e 11-*quater*.

11-*ter*. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "l'aliquota dello 0,2 per cento" sono sostituite con: "l'aliquota del 0,21 per cento";

11-*quater*. A decorrere dall'anno 2015 mediante l'applicazione di un prelievo pari all'1 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del giaco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'econornia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della GOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

11.13

PEZZOPANE

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei Comuni del cratere a seguito del sisma dell'aprile 2009, i medesimi Comuni sono autorizzati a prorogare e/o rinnovare entro e non oltre il3l dicembre 2018 i contratti a tempo determinato e a progetto, stipulati sulla base della normativa emergenziale, con il personale attualmente in servizio per effetto dell'articolo 1, comma 445 della legge n. 190 del 2014, nel limite di spesa di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, a valere sulle disponibilità in bilancio dei medesimi Comuni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. La proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato e a progetto è consentita anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 del medesimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale nonché alle previsioni dell'articolo 1, commi 423, 424, 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

11.14

GUALDANI

Sopprimere il comma 14.

11.15

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Al comma 8-*quinquies*, dell'articolo 4 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al primo periodo, sostituire le parole: "secondo le superfici lorde coperte degli alloggi" con le seguenti: "sulla base dei consumi effettivi rilevati per ciascun alloggio in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento condominiale da applicare al compendio immobiliare denominato Progetto CASE e MAP', adottato dal Consiglio Comunale de L'Aquila con Deliberazione n.171 del 29 dicembre 2011"».

11.16

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Ai fini dell'assegnazione del contributo per la ricostruzione, le cantine e/o cavità di pertinenza delle abitazioni, sono computate come superfici lorde complessive (SLC) dell'aggregato, quale superficie non residenziale, anche qualora la loro estensione fuori esca dalla proiezione in pianta del fabbricato soprastante».

11.17

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Qualora, ai fini della ricostruzione degli immobili danneggiati, l'intero aggregato, o porzione di esso, vada obbligatoriamente completamente abbattuto, i costi sostenuti per la demolizione, lo smaltimento delle macerie, il recupero e il ripristino degli eventuali elementi di pregio, vanno sommati al contributo necessario per la ricostruzione».

11.18

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. I fondi destinati alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, nonché quelli assegnati a titolo di indennizzi per i danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli».

11.19

PEZZOPANE

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, possono accedere al contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'articolo 1, comma 1, dell'OPCM 9 luglio 2009, n. 3790. In tal caso l'alloggio dell'assegnatario, se ricostruito, è acquisito al patrimonio comunale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in relazione ai procedimenti di sostituzione edilizia già definiti. In caso di acquisto di abitazione equivalente, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39; e all'articolo 1, comma 1, dell'OPCM 9 luglio 2009, n. 3790, all'atto della concessione del contributo, il Comune subentra immediatamente, con atte notarile, nella piena disponibilità dei diritti dell'alloggio sostituito. Il Comune ha piena disponibilità di destinazione dell'alloggio sostituito per qualsiasi utilizzo ed in qualsiasi momento successivo al subentro.

16-*ter*. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 comma 1, lettera *a)*, secondo periodo, dopo le parole: "alloggio equivalente" sono inserite le seguenti: "nell'ambito dello stesso Comune. Sono comunque fatte salve le domande già approvate ovvero salvi i contributi definitivi approvati.";

b) all'articolo 3, comma 5-*bis*, secondo periodo, dopo le parole: "ivi previsti", sono inserite le seguenti: "anche comprendenti la demolizione".

16-*quater*. All'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013, dopa le parole: "deve ridurre" sono inserite le seguenti: "con riferimento al livello di danno ed al grado di vulnerabilità".

l6-*quinquies*. Le previsioni relative al preventivo da allegare alla domanda per accedere ai contributi, di cui all'articolo 2, comma 3, delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 6 luglio 2009, non si applicano alle procedure disciplinate dalla presente legge.

16-*sexies*. All'articolo 67-*quinques*, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "il direttore regionale" sono sostituite dalle seguenti: "il Segretario Regionale"».

11.20

GUALDANI

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Ai fini della ricostruzione, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985 n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparate ai beni culturali pubblici. La Struttura di Missione, avvalendosi degli Uffici Speciali, emana norme tecniche attuative per regolamentare la ricostruzione degli aggregati ove siano ricompresi edifici di culto.

16-*ter*. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o

degli altri edifici di cui al comma 1, è effettuata dalla Soprintendenza unica per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, che assume la funzione di stazione appaltante di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo.

16-*quater*. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di cui al comma 2, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del predetto progetto, è assunto il parere obbligatorio e non vincolante, della Diocesi di competenza.

16-*quinques*. La stazione appaltante acquisisce, previa valutazione della idoneità alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici, i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

16-*sexties*. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dei casi previsti al comma 4. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

11.21

GUALDANI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze degli Uffici Speciali per la Ricostruzione del Comune di L'Aquila e dei Comuni del Cratere ed al contempo, ridurre il numero dei contatti a termine, il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, verificate le esigenze in termini di fabbisogno del personale, viene assorbito anche in deroga ai limiti finanziari fissati dalle vigenti normative dalla Regione Abruzzo, dal Comune di L'Aquila e dai Comuni del Cratere per finalità connesse a calamità o ricostruzione. Per tale finalità è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro, per l'anno 2015.

A tali oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

11.22

GUALDANI

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«*16-bis.* Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma aveva residenza anagrafica e stabile dimora l'ascendente o discendente in linea retta di primo grado del proprietario.

16-ter. In caso di decesso dell'usufruttuario che alla data del 6 aprile 2009 aveva residenza anagrafica e stabile dimora nell'immobile danneggiato dal sisma, il proprietario dell'immobile ha diritto all'ottenimento dei contributi necessari alla sua completa riparazione/ricostruzione».

11.23

GUALDANI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«*16-bis.* Le previsioni di cui all'articolo 67-*quater*, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non si applicano per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazioni principale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

11.24

GUALDANI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«*16-bis.* Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli immobili adibiti ad attività produttive, comprese quelle a carattere ricettivo o turistico, sono equiparati agli immobili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 39 del 2009 convertito con legge 77 del 2009».

11.25

GUALDANI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«*16-bis.* All'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 8-*quinquies* è soppresso».

11.26

GUALDANI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«*16-bis.* Al comma 8-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "le superfici lorde coperte" sono sostituite con le seguenti: "i consumi effettivi"».

11.27

PEZZOPANE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 436, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "si applica nella misura" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica limitatamente alle lettere *a)* e *b)* "».

11.1000

Il Governo

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«*16-bis.* All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *f)*, dopo le parole: "produce rifiuti" sono inserite le seguenti: "e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione";

b) alla lettera *o)*, dopo la parola: "deposito" sono inserite le seguenti: "preliminare alla raccolta";

c) alla lettera *bb)*, alinea, la parola: "effettuato" è sostituita dalle seguenti: "e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati" e dopo le parole: "sono prodotti" sono inserite le seguenti: ", da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti".

16-*ter.* All'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni".».

Conseguentemente, al medesimo articolo, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali».

11.0.1

GUALDANI

*Dopo l'***articolo 11***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città de L'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune de L'Aquila è

autorizzato a prorogare e/o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2016 i contratti a tempo determinato, stipulati sulla base della normativa emergenziale (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3808 del 2009 e 4013 del 2012 e attualmente in servizio per effetto dell'articolo 1, comma 445, legge 190 del 2014), nel limite di spesa di 2,2 milioni di euro per ciascuna annualità (2015-2016) a valere sulle economie accertate dal Titolare dell'Ufficio Speciale della Città de L'Aquila sulla deliberazione CIPE n. 23 del 2014 e sulle disponibilità di cui all'articolo 4 comma 8-*ter* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164 da utilizzarsi anche in un'unica annualità. È altresì ammessa per le medesime annualità la possibilità di stipulare contratti per la copertura di massimo tre posizioni dirigenziali di Settori connessi alle attività di ricostruzione all'interno dei limiti di spesa come sopra definiti. La proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato e la stipula dei contratti per la copertura delle posizioni dirigenziali è consentita anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alla legge 30 luglio 2010 n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nonché alle previsioni dell'articolo 1, commi 423, 424, 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. La previsione di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 101 del 31 agosto 2013 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con modifiche dalla legge 125 del 30 ottobre 2013 che testualmente prevede: "Per le finalità di cui al comma 13, il comune de L'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale" viene esteso anche alle annualità 2016 e 2017.

3. Nei limiti delle risorse già trasferite ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 5, e dell'articolo 67-*sexies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito utilizzare le somme destinate all'incremento del fondo per la remunerazione del trattamento accessorio del personale e per tutti gli istituti contrattuali finanziati dal fondo medesimo».

11.0.2

RUTA

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Per la regione Molise non rilevano, nei saldi di competenza e di cassa, le spese effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002 a valere sulle risorse di cui alla delibera ClPE 62/2011 introitate nell'anno 2015 nella misura di 20 milioni di euro.

2. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "l'aliquota dello 0,2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: con: "l'aliquota dello 0,25 per cento"».

11.0.3

RUTA

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Per l'anno 2015 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati

dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 20 milioni di euro.

2. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "l'aliquota dello 0,2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota dello 0,25 per cento"».

12.1

VACCARI, BROGLIA, GUERRA, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 12. ? *(Zone franche urbane ? Emilia) ? 1*. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio-2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012,-n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della regge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2095, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

a-bis) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"/nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al

comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. I comuni di Cento e Carpi potranno accedere ad una quota massima del 10 per cento delle risorse stanziate per ogni annualità.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ?ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.».

12.2

URAS

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «28 marzo 2014, n.50,» *inserire le seguenti:* «nei territori dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013;

b) al secondo periodo dopo le parole: «della zona franca» *inserire le seguenti* «per l'Emilia»;

c) aggiungere in fine il seguente periodo: «La perimetrazione della zona franca per la Sardegna è la seguente: comuni di Arzachena, Berchidda, Buddusò, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Sant'Antonio di Gallura, Telti; Bitti, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè; Lula, Nuoro, Oliena, Onanì, Onifai, Orgosolo, Orosei, Posada, Siniscola, Torpè, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Palmas Arborea, San Nicolò D'Arcidano, ,Simaxis, Solarussa, Terralba, Uras, Armungia, Ballao, Decimoputzu, Escalaplano, Siliqua, Vallermosa, Villaputzu, Villaspeciosa, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, SanGavino Monreale, Sanluri, Sardara, Villacidro, Villanovafranca, Arzana, Lanusei, Seui, Talana, Tortolì, Ussassai, Villagrande Strisaili, Arborea, Collinas, Decimoputzu, Gonnoscodina, Ollastra, Ortacesus, Osidda, Sadali, Samassi, Serramanna, Simaxis, Usellus, Villaspeciosa, Villaurbana».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere in fine le parole: «e Sardegna».

12.3

BERNINI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nei centri storici» *e al secondo periodo sopprimere le parole:* «centri storici dei».

12.4

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «con zone rosse nei centri storici» *e sostituire le parole da:* «comuni di Bastiglia» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «intera area del cratere del sisma del maggio 2012 e intero territorio colpito da alluvione nel gennaio 2014».

12.5

BERNINI

Al comma 1, sostituire le parole: «zone rosse nei centri storici»*, con le seguenti:* «zone rosse nei centri abitati».

12.6

BULGARELLI, CASTALDI, MONTEVECCHI, MANGILI, CATALFO, LEZZI

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino».

12.7

MIRABELLI, DEL BARBA

Al comma: 1, dopo le parole: «Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino» *aggiungere le seguenti:* «S. Giovanni, del Dosso, S. Benedetto Po, Gonzaga, Moglia, S. Giacomo delle Segnate, Quistello, Suzzara e Poggio Rusco».

Conseguentemente, al medesimo articolo sostituire la rubrica: «Zone franche urbane ? Emilia» *con la seguente rubrica:* «Zone franche urbane».

12.8

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: «Sant'Agostino» *sono aggiunte le parole:* «Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le parole: «e Lombardia».

12.9

MANDELLI, CERONI, SERAFINI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Sant'Agostino» *aggiungere le seguenti:* «Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio-Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia».

12.10

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: «Sant'Agostino» *sono aggiunte le seguenti:* «Gonzaga, Magnacavallo, Maglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia».

12.11

COMAROLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Sant'Agostino» *sono aggiunte le seguenti:* «Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia».

12.12

SERAFINI, MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino» *aggiungere le seguenti:* «S. Giovanni del Dosso, S. Benedetto Po, Gonzaga, Moglia, S. Giacomo delle Segnate, Quistello, Suzzara e Poggio Rusco».

Conseguentemente, al medesimo articolo sostituire la rubrica «Zone franche urbane ? Emilia» *con la seguente:* «Zone franche urbane».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

12.13

AMIDEI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché i Comuni danneggiati inclusi nel decreto del 1º giugno 2012: Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Calto, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta e Trecenta».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novemhre 2011, n. 183. Il*

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.14

AMIDEI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i Comuni danneggiati inclusi nel decreto-legge 6- giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122: Ficarolo, Fiesso, Gaiba, Occhiobello e Stienta».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

12.15

PICCOLI, MARIN, MANDELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché tutti i Comuni danneggiati inclusi nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

12.16

BULGARELLI, CASTALDI, MANGILI, MONTEVECCHI, LEZZI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, la perimetrazione della zona franca ricomprende tutto il territorio comunale».

12.17

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «le imprese» *con le seguenti:* «tutte le imprese, comprese quelle agricole».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

12.18

BULGARELLI, MANGILI, MONTEVECCHI, LEZZI

Al comma 2, lettera a)*, sopprimere le parole:* «e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5».

12.19

BERNINI

Al comma 2, lettera c)*, dopo le parole:* «svolgere la propria attività»*, inserire le seguenti:* «, maggiormente,».

12.20

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis)* possono altresì beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo i titolari di partita IVA;».

12.21

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 5, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* esenzione dai versamenti previdenziali per dipendenti e titolari;».

12.22

BULGARELLI, MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI

All'articolo 12, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 6, in fine, sostituire le parole: «e per quello successivo»*, con le seguenti:* «e per i due successivi».

b) Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016»*, con le seguenti:* «per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

Conseguentemente, al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, relativamente all'anno 2017, si provvede mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 100 milioni di euro per il 2017».

12.23

BERNINI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«*7.* Per ciascuno degli anni 2015 e 2016, le somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, sono escluse dal patto di stabilità interno».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al30 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.

12.24

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«*8-bis.* Al fine di consentire la ripresa economica dei comuni compresi nelle aree delle Province di Padova e Venezia colpite dalla tromba d'aria del Luglio 2015, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è istituita un'apposita sezione per un importo di 10 milioni di euro, destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi, aventi sede operativa nei comuni interessati dalla tromba d'aria.

8-ter. Le garanzie di cui al comma precedente sono rilasciate secondo le seguenti percentuali di copertura:

a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;

b) nel caso di contro garanzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore al 30 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.

8-quater. Agli oneri derivanti dai commi 8-*bis* e 8-*ter*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

12.25

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti commi:

«*8-bis.* Per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della

regione Veneto nel luglio 2015 è attribuito alla Regione del Veneto un contributo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;».

12.26

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«*8-bis.* I soggetti che abbiano residenza o sede legale od operativa in uno dei comuni colpiti dalla tromba d'aria del luglio 2015 nelle Province di Padova e Venezia, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografati relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito *internet*, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2016, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data».

12.0.1

TARQUINIO, BRUNI

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Interventi di ricostruzione nei territori alluvionati e calamità)

1. Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il CIPE entro il 31 agosto 2015, nel limite di 1 miliardo di euro e fermo restando la ripartizione territoriale, approva un piano stralcio, di cui alla lettera *d)*, del comma 703, dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2014, n. 190, a favore di interventi immediatamente attivabili nei territori colpiti da eventi calamitosi e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di Emergenza.

2. Il piano deve prevedere interventi per la ricostruzione degli edifici e degli impianti pubblici danneggiati, infrastrutture stradali, ferroviarie e idriche, nonché il completamento o l'attivazione di nuovi interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico.

3. Gli interventi dei cui al comma precedente dovranno essere approvati dal CIPE entro il 31 dicembre 2015 ed entro il 31 marzo 2016 devono essere assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

4. In caso di mancata approvazione degli interventi di cui ai commi precedenti entro i termini sopra previsti, il Governo attiva le misure di accelerazione degli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88».

12.0.2

TARQUINIO, BRUNI

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Zone Franche urbane ? Gargano)

1. Nell'intero territorio della Provincia di Foggia colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1º al 6 settembre 2014, di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2014, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Lesina, Peschici, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Sannicandro Garganico, Rignano Garganico, Vico del Gargano e Vieste.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro dell'attività produtti1fe 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato Corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n.-1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» 1 nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata In vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. A valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo dì rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione, una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

12.0.3

MAURO MARIA MARINO

*Dopo l'***articolo 12** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Zone Franche urbane ? Val di Susa)

1. Nei territori di cui al comma 2, rientranti nell'area della Val di Susa, è istituita la zona franca, ai sensi dellÍL'artico 243 del regolamento (GE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, a decorrere dal 1º gennaio 2016.

2. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Coazze, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Mattie, Meana di-Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Rubiana, Salbertrandt, San Didero, San Giorgio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Susa, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, è avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) svolgere la propria attività all'interno della Zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

4. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 3 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

6. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000, euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

7. Le esenzioni di cui al comma 5 seno concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

8. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma S, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

12.0.4

FASIOLO

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Zone Franche urbane ? Friuli-Venezia Giulia)

1. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, i territori delle province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia prossime all'Austria e alla Slovenia, sono assimilati ai territori extradoganali e costituiti in zona franca a decorrere dal lº gennaio 2016. Alla delimitazione territoriale della zona franca si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Alle imprese e alle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma l si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sulle addizionale regionali e comunali pari al 5 per cento del reddito complessivo relativamente ai primi cinque anni di operatività, del 10 per cento nei successivi cinque anni e del 20 per cento nei successivi dieci anni. Tali agevolazioni sono riconosciute ai beneficiari entro il termine massimo di venti anni dalla data di costituzione della zona franca.

3. Alle imprese già operanti o che si insediano nella zona franca di cui al comma 1, è consentito di:

a) corrispondere sui prodotti fabbricati o trasformati nelle zone-franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri del1e materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

b) introdurre temporaneamente nelle zone franche materie prime affinché siano ivi lavorate o trasformate, per là reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale;

c) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano ad una vigilanza-permanente.

4. Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma 1, reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi.

5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere disciplinate eventuali agevolazioni fiscali in favore delle imprese del territorio regionale in relazione alla distanza dalla medesima zona franca.

6. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite accordi contrattuali tra le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella zona franca, possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito in quali località della zona franca di cui al comma 1 e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedono i limiti di quantità determinati in rapporto ai bisogni delle popolazioni, sono definiti i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci e le vie di accesso per le merci stesse e sono delimitate le zone esterne di vigilanza che, ai sensi della legge doganale, devono essere istituite lungo le nuove linee doganali.

8. Nella zona franca possono essere applicate le disposizioni. vigenti in materia doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché le altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate in materia doganale, che non contrastano con le disposizioni della presente legge.

9. All'interno della zona franca non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci in cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere-costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.

10. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della zona franca di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio dello Stato.

11. Con apposito accordo tra Governo e regione Friuli-Venezia Giulia, da stipularsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la compensazione annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 4, nonché le modalità di compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali alle eventuali maggiori entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall'istituzione della zona franca di cui al comma 1.

12. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2004, n. 307».

13.1

BROGLIA, VACCARI, GUERRA, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, dei decreto-legge 6- giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2017.»;

2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui tali esigenze di spesa, per l'anno 2015, risultino complessivamente inferiori all'ammontare previsto, la parte residuale dei 20 milioni di spesa è attribuita, con le medesime procedure previste per il patto regionale verticale, ai comuni e alle province-colpiti dal sisma per favorire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici.»;

3) Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le università dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, escludono dal calcolo dell'indicatore di indebitamento degli atenei, di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo del 29 marzo 2012, n. 49, il costo dei mutui per la ristrutturazione degli edifici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e le spese dei fitti passivi derivanti dalla locazione di immobili necessari ad ospitare le attività amministrativa seguito degli eventi sismici del

20 e 29 maggio 2012».

4) dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, dopo le parole: "senza applicazione delle sanzioni", sono inserite le seguenti: "e dei relativi interessi"».

6-*ter*. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto-legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e in particolare dai limiti di cui all'articolo 1, comma 1, e agli articoli 4 e 5, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai Commissari delegati per la ricostruzione nominati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dalle amministrazioni pubbliche che possono effettuare assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 3-*bis*, commi 8, 8-*bis* e 9, del decreto-legge 6 agosto 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132. I Commissari delegati e le amministrazioni pubbliche, per le connesse esigenze di assistenza alla popolazione, di ricostruzione e di ripresa economica, possono prorogare o rinnovare i succitati contratti di lavoro fino al termine massimo di ulteriori tre anni oltre il termine delle stato di emergenza.

6-*quater*. Limitatamente ai lavori di messa in sicurezza eseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, finalizzati alla ripresa immediata delle attività, il deposito strutturale può avvenire successivamente, alla esecuzione dei lavori, contestualmente all'idoneo titolo abilitativo in sanatoria, senza che trovino applicazione gli articoli 93 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

6-*quinquies*. La delibera dell'Autorità di Garanzia delle Comunicazioni n. 342/14 Cons. del 2014 non si applica ai comuni di cui al decreto-legge n. 74/2012 fino al termine dello stato di emergenza».

13.2

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Presidente della regione Lombardia può destinare, nella forma di contributi in conto capitale, ciascuno fino a 102,5 milioni di euro»*, con le seguenti:* «I Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto possono destinare, nella forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro».

13.3

SERAFINI, MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «della regione Lombardia»*, inserire le seguenti:* «in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione».

13.4

MIRABELLI, DEL BARBA

Al comma 1, dopo le parole: «della regione Lombardia»*, aggiungere le seguenti:* «in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione».

13.5

SERAFINI, MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*»*, inserire la seguente:* «, *d)*».

13.6

MIRABELLI, DEL BARBA

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*»*, aggiungere la seguente:* «*d)*».

13.7

CERONI, MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «convertite, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122»*, inserire le seguenti:* «nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 50 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato».

13.8

SANTINI

Al comma 1, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122»*, inserire le seguenti:* «nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 50 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;».

13.9

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Al fine di consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli edifici danneggiati dal sisma già classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria A) possono accedere alle procedure semplificate di asseverazione dei danni e di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».

13.10

MIRABELLI, DEL BARBA

Al comma 3, sostituire le parole: «della regione Emilia Romagna»*, con le seguenti:* «delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto».

13.11

SERAFINI, MANDELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «della regione Emilia-Romagna»*, con le seguenti:* «delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fonde per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13.12

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 3, dopo le parole: «della regione Emilia-Romagna» *inserire le seguenti:* «e della regione Veneto».

13.13

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 3, dopo le parole: «della regione Emilia-Romagna» *inserire le seguenti:* «e della provincia di Rovigo».

13.14

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 3, dopo le parole: «della regione Emilia-Romagna» *inserire le seguenti:* «nonché dei comuni del territorio del Polesine».

13.15

SERAFINI, MANDELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 9-*ter* dell'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 13-3, convertita, con modificazione, dalla legge 11 novembre-2014, n.164, di modifica del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole: "al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre-2017"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13.16

MIRABELLI, DEL BARBA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis* Al comma 9-*ter* dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 di modifica del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, le parole: "al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2017"».

13.17

VACCARI, BROGLIA, GUERRA

Dopo il comma 4, è aggiunto in fine, il seguente:

«4-*bis*. Nei comuni colpiti dal sisma del 10 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge lº agosto 2012, n. 122, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio:2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2016».

13.18

GAETTI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di favorire le imprese delle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, le Camere di Commercio presenti nelle provincie con aree colpite dal terremoto, mantengono la sede nella provincia di appartenenza».

13.19

BROGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. La delibera dell'autorità di garanzia delle comunicazioni n. 342/14/Cons del 26 giugno 2014 non si applica ai comuni di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, fino al termine dello stato di emergenza degli stessi».

13.0.1

LAI, URAS, BROGLIA, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, CALEO

*Dopo l'***articolo 13***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Interventi per favorire la ricostruzione e la ripresa economica e produttiva nei territori della Regione Sardegna colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013)

1. Nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è effettuata sulla base dell'elenco di Comuni riportato all'Allegato A del decreto ministeriale 30 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 2013, n. 283.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, il 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* e dal regolamento (CE) della commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 20l4, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Regione Sardegna, emanato entro30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le priorità, le modalità e le percentuali entro le quali possono essere concessi contributi destinati alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, siti nei comuni di cui al comma 1.

10. I contributi di cui al comma 9 sono concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal Presidente della Regione Sardegna con i provvedimenti di cui al comma 14, sono alternativamente concessi con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 1 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali, nel limite massimo di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del

rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 15. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

12. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

13. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezze ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

14. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Sardegna sono definiti i criteri e le modalità attuativi dei commi da 10 a 13 del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il Presidente della regione Sardegna definisce, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il suddetto protocollo di intesa; tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza.

15. Agli oneri derivanti dai commi da 10 a 13 del presente articolo, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 16 e 17.

16. Al comma 491, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "l'aliquota dello 0,2 per cento" sono sostituite con: "l'aliquota dello 0,25 per cento";

17. A decorrere dall'anno 2015 mediante l'applicazione di un prelievo pari all'1 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

13.0.2

SERRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MONTEVECCHI

*Dopo l'***articolo 13***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali della Sardegna tra novembre 2013 e dicembre del 2013)

«1. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Sardegna tra novembre 2013 e dicembre del 2013, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata lo spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'applicazione del comma 8-*bis* si provvede, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'Intesa con lo Presidenza del Consiglio dei ministri ? Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e lo coesione. Con lo stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE».

13.0.3

SANTINI

*Dopo l'***articolo 13***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, è inserito il seguente: "Art. 12-*bis. ? (Misure per la città di Venezia) ? 1*. Per garantire l'effettiva attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, all'articolo 4, comma 1, della legge 29 novembre 1984, n. 798, dopo le parole: a presiederlo' sono aggiunte le seguenti: dal Ministro dell'economia e delle finanze".

2. Al fine di assicurare l'autonomia organizzativa della Fondazione La Biennale di Venezia, nonché di semplificare la procedura di approvazione e modifica del relativo statuto, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 7 a 17 del decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni. Conseguentemente, entro i successivi 60 giorni, è approvato il nuovo statuto della Fondazione La Biennale di Venezia».

13.0.4

MANDELLI, PAOLO ROMANI, SERAFINI, PICCINELLI, ZUFFADA, RICCHIUTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

1. Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale. A questi fini è autorizzato l'utilizzo di 8 milioni delle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del Fondo di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, così come incrementato dal comma 1, dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

2. All'onere derivante, pari a 85.600 euro per l'anno 2016, a euro 83.165,07 per il 2017 e a euro 80.704,08 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015 ? 2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello

stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015».

13.0.5

MANDELLI, PAOLO ROMANI, SERAFINI, PICCINELLI, ZUFFADA

*Dopo l'***articolo 13***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

1. Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.

2.All'onere pari a 8 milioni si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.6

PICCOLI, MARIN, MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

1. All'articolo 14, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Agli Enti locali che risultino proprietari, anche indirettamente attraverso società patrimoniali delle reti, di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi definiti con decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e decreto ministeriale 18 ottobre 2011 è data facoltà di disporre l'alienazione dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale al soggetto privato aggiudicatario del servizio, facendoli inserire all'interno del bando di gara di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione il nuovo gestore è tenuto a corrispondere una somma all'Ente locale o alla società patrimoniale in misura pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'articolo 5 e successivo del decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226"».

13.0.7

PICCOLI, MARIN, MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati di 2 mesi per gli ambiti del primo e del secondo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti del terzo e quarto raggruppamento e di 4 mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e di quelle previste per il solo primo raggruppamento dall'articolo 3-*quater* della legge 27 febbraio 2015, n. 11 con esclusione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013».

13.0.8

PICCOLI, MARIN, MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

1. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta i procedimenti necessari al fine di posticipare a dopo la bandizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB e le modalità di riconoscimento in tariffa degli investimenti del gestori».

13.0.9

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

1. Il termine di cantierabilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2015».

13.0.10

PICCOLI, MARIN, MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

1. Il comma 3-*bis*, dell' articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato».

14.1

BONFRISCO, PERRONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 632 è sostituito dal seguente:

"632. L'efficacia delle disposizioni dì cui al comma 629, lettera *a)*, numero 3), capoverso *d-quinquies)*, è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 629, lettera *b)*, nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015. In caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonchè di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015"».

14.2

MANDELLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 632, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applica a decorrere dal 2016. In caso di mancata autorizzazione delle misure di deroga di cui al primo e secondo periodo del citato comma 632, si provvede per l'anno 2015, nel limite massimo di 728 milioni di euro, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186».

14.3

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

14.4

BONFRISCO, MILO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Norme in materia di appalti pubblici)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, e 15, comma 13, lettera *d)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1009, n. 196, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip spa e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli di cui al rapporto qualità-prezzo costituente limite massimo al sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip spa e delle centrali di committenza regionali che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., se in violazione del presente comma, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa».

14.5

BONFRISCO, MILO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Norme in materia di appalti pubblici)

1. All'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I comuni non capoluogo di provincia ed i soggetti di cui agli articoli 31 e 32, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 28, procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi mediante forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale o di provincia autonoma. I comuni non capoluogo di provincia ed i soggetti di cui agli articoli 31 e 32, per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 28, procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi mediante forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno subprovinciale, definendo a tal fine ambiti ottimali territorialmente omogenei e garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, come prevista dalla Costituzione e dalle normative vigenti"».

14.6

BONFRISCO, MILO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Norme in materia di denaro contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila";

b) al comma 1-*bis* le parole: "2.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "5.000 euro".

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila"».

14.7

BONFRISCO, MILO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)

1. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge

26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente:

"2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti agroalimentari effettuati all'interno di centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello stato, ovvero da persone giuridiche non residenti nel territorio dello stato ai sensi dell'articolo 73, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e s.m.i., a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto della effettuazione dell'operazione, acquisisca fotocopia del passaporto o altro documento di identità del cessionario ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di sui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la persona fisica non è cittadina italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello stato, e che la persona giuridica non è residente nel territorio dello stato, ai sensi del citato articolo 73;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis*"».

14.8

BONFRISCO, MILO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)

1. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile.2012, n. 44, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente:

"2-*ter*. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario. A tali acquisti si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e dei commi 2 e 2-*bis*."».

15.1

CATALEO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CRIMI

Sopprimere l'articolo.

15.2

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro Il aggiungere le seguenti: »nonché gli attuali livelli occupazionali»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2015 nel limite di 70 milioni di euro ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Per l'anno 2016 il Ministero, sulla base delle suddette convenzioni, contribuirà con le risorse necessarie alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli attuali livelli occupazionali»;

c) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. L'applicazione dei commi da 1 a 4 deve garantire la tutela dei livelli occupazionali e la sostenibilità del sistema dei servizi per l'impiego»;

d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. I contratti di cui all'articolo 1 comma 429 della legge n. 190 del 2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014;

6-*ter*. Nelle more del processo riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività di formazione professionale, dei servizi per l'impiego, l'attuazione del programma Garanzia Giovani e l'erogazione delle politiche attive del lavoro ai sensi della legge 10 dicembre 2014 n.183, le Regioni e gli enti destinatari delle funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, possono prorogare i contratti dei lavoratori a tempo determinato delle province anche ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014 n.190 per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 o inseriti all'interno di graduatorie concorsuali provinciali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato per le medesime mansioni. Le Regioni o gli enti subentranti possono, inoltre, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulare *ex novo* contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle province titolari di contratto a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa entro il 31/12/2014 per le medesime funzioni».

15.3

PELINO

Al comma 1, dopo le parole: «Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro» *aggiungere le seguenti:* «nonché gli attuali livelli occupazionali».

15.4

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Al comma 1, dopo le parole: «Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro» *aggiungere le seguenti:* «nonché gli attuali livelli occupazionali».

15.5

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È esclusa nell'ambito dell'utilizzo coordinato di Fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, la possibilità di imputare ai medesimi programmi cofinanziati le spese relative al costo del personale impiegato in compiti di erogazione nei centri per l'impiego».

15.6

PARENTE, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, ANGIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis)*. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politi che attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento della dotazione del personale dei centri per l'impiego con specifiche professionalità in materia di politiche attive».

15.7

PELINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per l'anno 1015 nel limite di 70 milioni di euro ed in misuro proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Per l'anno 2016, il Ministero, sulla base delle suddette convenzioni, contribuirà con le risorse necessarie alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli attuali livelli occupazionali».

15.8

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI,

SPOSETTI, PEZZOPANE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto. ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2015 nel limite di 70 milioni di euro ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Per l'anno 2016 il Ministero, sulla base delle suddette convinzioni, contribuirà con le risorse necessarie alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli attuali livelli occupazionali».

15.9

PETRAGLIA, URAS

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 3 sopprimere le parole: «e 2016» *e dopo le parole:* «70 milioni di euro annui» *aggiungere le seguenti:* «che garantirà per l'anno 2016 le risorse necessarie al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni»;

b) al comma 5, secondo periodo, sostituire dalle parole: «è operata una riduzione» *fino alla fine del periodo con il seguente:* «il ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce gli importi, con decreto ministeriale, da trasferire a Regioni e/o Città metropolitane e Province che attualmente gestiscono tali servizi impiego in una somma non superiore a 70 milioni di euro».

15.10

MATTESINI

Al comma 3 sostituire le parole: «gli anni 2015 e 2016 » con le parole: «Panno 2015» *e aggiungere dopo le parole:* «70 milioni di euro annui» *le parole:* «e garantirà per l'anno 2016 le risorse necessarie al mantenimento dei livelliessenziali delle prestazioni.».

15.11

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS

Al comma 3, sostituire le parole: «70 milioni» *con le seguenti:* «210 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 17 aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 140 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

15.12

CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CRIMI

Al comma 3, sostituire le parole: «70 milioni» *con le seguenti:* «210 milioni».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «70 milioni» *con le seguenti:* «210 milioni».

15.13

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 3, sopprimere le parole: «ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego».

15.14

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 3, sostituire le parole: «ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego» *con le seguenti:* «ed in misura proporzionale all'efficienza dei servizi per l'impiego; valutata sulla base del numero dei soggetti iscritti nelle rispettive liste che abbiano trovato un'occupazione nell'anno precedente».

15.15

COMAROLI

Al comma 3, sostituite le parole: «ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego» *con le seguenti:* «ed in misura proporzionale al numero delle persone collocate o ricollocate nell'arco solare da parte di ciascun servizio per l'impiego».

15.16

CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CRIMI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «dipendenti a tempo indeterminato direttamente».

15.17

CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CRIMI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «dipendenti a tempo indeterminato».

15.18

CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CRIMI

Al comma 3, dopo le parole: «lavoratori dipendenti a tempo indeterminato» *aggiungere le seguenti:* «e con contratto di lavoro a tempo determinato».

15.19

CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 3, sopprimere la seguente parola: «direttamente».

15.20

CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CRIMI

Al comma 3, sostituire la parola: «direttamente» *con le seguenti:* «, lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali nonché lavoratori, con comprovata esperienza riconosciuta dalle Regioni, iscritti agli albi regionali e utilizzati dagli enti strutturali».

15.21

PELINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. L'applicazione dei commi da 1 a 4 deve garantire la tutela dei livelli occupazionali e la sostenibilità del sistema dei servizi per l'impiego».

15.22

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. L'applicazione dei commi da 1 a 4 deve garantire la tutela dei livelli occupazionali e la sostenibilità del sistema dei servizi per l'impiego».

15.23

PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 5, sostituire le parole: «30 settembre» *con le seguenti:* «31 ottobre».

15.24

CARIDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 le parole: "le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014 n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti

in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "le Regioni a statuto ordinario nonché le province autonome di Trento e Bolzano che stipulano le convenzioni di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 recante Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"».

15.25

RUTA, RICCHIUTI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. I contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nei caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno».

15.26

CATALEO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PAGLINI, CRIMI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. I contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1, comma 429 della Legge 23 dicembre 2014, n.190, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno».

15.27

PELINO

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-*bis*. Nelle more del processo riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività di formazione professionale, dei servizi per l'impiego, l'attuazione del programma Garanzia Giovani e l'erogazione delle politiche attive del lavoro ai sensi della legge 10 dicembre 2014 n. 183, le Regioni e gli enti destinatari delle funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, possono prorogare i contratti dei lavoratori a tempo determinato delle province anche ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 o inseriti all'interno di graduatorie concorsuali provinciali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato per le medesime mansioni. Le Regioni o gli enti subentranti possono, inoltre, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle province titolari di contratto a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa entro il 31 dicembre 2014 per le medesime funzioni».

15.28

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nelle more de processo riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n.56, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività di formazione professionale, dei servizi per l'impiego, l'attuazione del programma Garanzia Giovani e l'erogazione delle politiche attive del lavoro ai sensi della legge 10 dicembre 2014, n. 183, le Regioni egli enti destinatari delle funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, possono prorogare i contratti dei lavoratori a tempo determinato delle province anche ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 o inseriti all'interno di graduatorie concorsuali provinciali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato per le medesime mansioni. Le Regioni o gli enti subentranti possono, inoltre, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulare *ex novo* contraiti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle province titolari di contratto a tempo determinato e di

collaborazione coordinata e continuativa entro il 31 dicembre 2014 per le medesime funzioni».

15.29

VACCIANO, ORELLANA, BENCINI, MASTRANGELI, MOLINARI

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

«7. Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell'articolo 1 comma 426 e 428 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane, Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono, nell'ambito delle risorse finanziarie proprie a legislazione vigente, stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città Metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31 dicembre 2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni».

15.30

RUTA, RICCHIUTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per foccupazione.ai sensi dell'articolo 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori-oneri per la finanza pubblica; le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell'articolo 1 comma 426 e 428 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane. Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono-stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province è Città Metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31 marzo 2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime Funzioni».

15.31

CALEO

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«*6-bis).* Nelle more del completamento del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 50, e della costituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, le Regioni o gli altri enti che subentrano nelle suddette funzioni possono al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro senza maggiori oneri per la finanza pubblica, prorogare, ai sensi dell'articolo 1, commi 426 e 428, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione e continuativa del personale delle Province e delle Città metropolitane. Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o gli altri enti subentranti possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali, per titoli ed esami, riservate esclusivamente al personale delle Province e delle Città metropolitane che, per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31 dicembre 2014, siano stati titolari di contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni».

15.32

CATALFO, MANGILI, CRIMI, BULGARELLI, LEZZI, PAGLINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell'articolo 1, comma 426 e 428 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane».

15.33

SPOSETTI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«*6-bis*. I contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1, comma 429, della legge n. 190 del 2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere erogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

6-ter. Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell'articolo 1, comma 426 e 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane.

Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31 dicembre 2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni».

15.34

RICCHIUTI, PEZZOPANE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*6-bis*. I contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1, comma 429, della legge n. 190 del 2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

6-ter. Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell'articolo 1, comma 426 e 428 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane. Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città Metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31 dicembre 2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni».

15.35

URAS, STEFANO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«*6-bis*. I contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1, comma 429, della legge n. 190 del 2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno».

6-ter. Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell'articolo 1, comma 426 e 428 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane. Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città Metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31 dicembre 2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni».

15.36

GUALDANI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«7. I contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1, comma 429 della legge n. 190 del 2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

8. Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell'articolo 1, commi 426 e 428, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane.

Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città Metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31 dicembre 2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni».

15.37

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis*. I contratti di cui all'articolo 1, comma 429 della legge 190 del 2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

15.38

PELINO

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«*6-bis*. I contratti di cui all'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

15.39

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6-bis*. In ogni caso, entro il 31 dicembre 2015, alle Province e alle Città Metropolitane vengono assegnati 230 milioni di euro a copertura delle spese sostenute nell'anno 2015 inerenti il personale impiegato presso i centri per l'impiego».

Conseguentemente, al relativo onere, si provvede mediante le seguenti disposizioni:

a) sono ridotte del 10 per cento delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b)*, della legge n. 196 del 2009, dei programmi di spesa del bilancio dello Stato;*

b) a decorrere dall'anno 2015, sono ridotte del 10 per cento, fino a concorrenza dell'onere, tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

15.40

MARGIOTTA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. In ogni caso, entro il 31 dicembre 2015, alle Province e alle Città Metropolitane vengono assegnati 230 milioni di euro a copertura delle spese sostenute nell'anno 2015 inerenti il personale impiegato presso i centri per l'impiego».

15.41

LUCHERINI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. In ogni caso, entro il 31 dicembre 2015, alle Province e alle Città Metropolitane vengono assegnati 230 milioni di euro a copertura delle spese sostenute nell'anno 2015 inerenti il personale impiegato presso i centri per l'impiego».

15.42

CALEO

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-*bis*. I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1 comma 429 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono. essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno».

15.0.1

DEL BARBA

*Dopo l'***articolo 15***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale poligrafico in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 5 dicembre 2911, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2014, n. 214.)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013, continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al la predetta data, ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013. La lettera *g)* dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, è soppressa.

2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno

2015, 2 milioni euro per l'anno 2016, 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2018.

3. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 1 sono erogati, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 2, secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a 500.000 euro per l'anno 2015, 2 milioni di euro per l'anno 2016, 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1,5-milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per- pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 6 milioni. di euro della dotazione, per l'anno 2015, del fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi ai finanza pubblica recati dal comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari a 500.000 euro per l'anno 2015, 2 milioni di euro per l'anno 2010, 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2018».

15.0.2

BONFRISCO, MILO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Disposizioni in materia di patronati)

1. Al comma 2, lettera *c-bis)*, della legge 30 marzo 2001, n. 152 le parole: "dell'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2015"».

16.1

MONTEVECCHI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

16.2

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare la effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 30 settembre 2015 è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e riassegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano deve prevedere l'individuazione di archivi, istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o-maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altro Ente anche sulla base di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e i Comuni territorialmente competenti;

1-*ter*. Con decreto di cui al precedente comma, sono individuate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le unità di personale in servizio presso gli archivi provinciali e gli ulteriori istituti e luoghi della cultura da trasferire alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 7; nonché, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza

per essi prevista.

1-*quater*. A decorrere dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.3

PELINO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare la effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 30 settembre 2015, è adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e riassegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura, delle province. Il piano deve prevedere l'individuazione di archivi, istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altro Ente anche sulla base di quanto previsto dal comma 89, dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, mediante stipula di appositi accordi a i sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinano e i Comuni territorialmente competenti.

1-*ter*. Con il decreto di cui al precedente comma, sono individuate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le unità di personale in servizio presso gli archivi provinciali e gli ulteriori istituti e luoghi della cultura da trasferire alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e comunque nei limiti di spesa di cui il comma 7; nonché, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

1-*quater*. A decorrere dall'emanazione del decreto di cui al comma 1-*bis*, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.4

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare la effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 30 settembre 2015 è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e riassegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. il piano deve prevedere l'individuazione di archivi, istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altro Ente anche sulla base di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e i Comuni territorialmente competenti.

1-*ter*. Con decreto di cui al precedente comma, sono individuate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le unità di personale in servizio presso gli archivi provinciali e gli ulteriori istituti e luoghi della cultura da trasferire alle dipendenze del

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 7; nonché, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

1-*quater*. A decorrere dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.5

LIUZZI, BRUNI, DI MAGGIO, PAGNONCELLI, PERRONE

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. AI fine di. assicurare la effettiva tutela del patrimonio culturale e musicale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 30 settembre 2015 è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e riassegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura e degli Itstituti Concertistico Ochestrali (ICO) delle province. Il piano deve prevedere l'individuazione di archivi, istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altro Ente anche sulla base di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e i Comuni territorialmente competenti;

1-*ter*. Con decreto di cui al precedente comma, sono individuate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le unità di personale in servizio presso gli archivi provinciali e gli ulteriori istituti, compresi gli Itstituti Concertistico Ochestrali (ICO) e luoghi della cultura da trasferire alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 7; nonché, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'articolo 1 della legge 5612014, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

1-*quater*. A decorrere dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.6

MARCUCCI

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione del patrimonio culturale e la tutela del patrimonio archivistico, è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e riassegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province che può altresì prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi di stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province, con esclusione di quelle trasformate in città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e il trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprietà delle Province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il medesimo piano possono altresì

essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22: gennaio 2014, n. 42, tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e i Comuni territorialmente competenti.

1-*ter*. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, il personale specialistico delle Province in servizio a tempo indeterminato nei profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo può essere trasferito alle dipendenze dell'Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita procedura di mobilità. Tale trasferimento avviene anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel limite massimo di 2,5 milioni di euro annui A decorrere dal completa mento della procedura di mobilità di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*quater*. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, nonché assicurare criteri e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: "dei commi 2 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 6";

b) all'articolo 5:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 3 dopo le parole: "funzioni di tutela su" sono inserite le seguenti: "manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni";

3) al comma 7 le parole: "commi 2, 3, 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 4, 5 e 6";

c) al comma 3 dell'articolo 63 le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 4"».

16.7

ZIZZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio culturale, storico e turistico, una quota fino al 10 per cento degli stanziamenti previsti a legislazione vigente sul fondo della tutela del patrimonio culturale previsto nel istituiti nello stato di previsione dal Ministero dei beni e delle attività culturali, è destinato al recupero, tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico-religioso».

16.8

ZIZZA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio culturale, storico e turistico, una quota fino al 20 per cento degli stanziamenti previsti a legislazione vigente sul fondo della tutela del patrimonio culturale previsto nel istituito nello stato di previsione dal Ministero dei beni e delle attività culturali, è destinato al recupero, tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico-religioso».

16.9

ZIZZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. AI fine di incrementare la tutela del patrimonio culturale, storico e turistico, una quota fino al 30 per cento degli stanziamenti previsti a legislazione vigente sul fondo della tutela del patrimonio culturale previsto nel istituito nello stato di previsione dal Ministero dei beni e delle attività

culturali, è destinato al recupero, tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico-religioso».

16.10

SERRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi che abbiano una funzione di tutela provvisoria, al fine di impedire ulteriori pregiudizi ai beni in stato di abbandono e degrado, oltre ai professionisti possono essere affidati, senza oneri a carico della finanza pubblica, a coloro i quali svolgono attività ai sensi dell'articolo 2 della legge Il agosto 1991, n. 266, nonché a persone in possesso di attestati di specializzazione secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I suddetti interventi, previo accordo ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 421 del 2004, sono eseguiti sotto la direzione e responsabilità degli esperti iscritti negli elenchi nazionali ai sensi dell'articolo 2».

16.11

GUALDANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nei casi, previsti dalla legge, di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono il componente con funzioni di presidente a maggioranza assoluta dei membri, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia non formata ai sensi del decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23».

16.0.1

PAGLIARI

*Dopo l'***articolo 16***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga al Comune di Parma la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorse erogate al Comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile realizzato ai sensi della citata legge 3 agosto 2009, n. 115.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante versamento alle entrate dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuarsi entro il 31 agosto 2015 a cura della Scuola per l'Europa di Parma. La somma così versata alle entrate dello Stato è successivamente riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al comma 1.

3. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa ai Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

16.0.2

MANASSERO, LEPRI, FORNARO

*Dopo l'***articolo 16***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

1. All'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sopprimere le seguenti parole: "e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione"».

16.0.3

DEL BARBA

*Dopo l'***articolo 16***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. L'articolo 5, comma 29, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che a decorrere dal 15 agosto 2009 in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di *leasing* solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

2. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3.* La competenza ed il luogo di versamento della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo".

3. La disposizione di cui al comma precedente si applica ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento successiva al 31 dicembre 2014».

16.0.4

SANTINI, COLLINA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 16***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dall'articolo 1, comma 392,della legge 27 dicembre 2013, n. 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati».

16.0.5

PANIZZA, ZELLER, BATTISTA, ZIN

*Dopo l'***articolo 16***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Misure per favorire la rappresentanza territoriale dei fondatori pubblici in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione dei beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO))

1. Il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

"420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonché alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di cooperazione in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che comprovino la gratuità dei relativi incarichi"».

16.0.6

TOMASELLI, FINOCCHIARO, CALEO

*Dopo l'***articolo 16***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Autorizzazione ad assumere per l'Agenzia Regionale per la protezione ambientale Puglia)

1. In considerazione della particolare emergenza ambientale determinatasi nell'area di Taranto e al fine di rafforzare le funzioni di controllo, di prevenzione e di tutela in campo ambientale e sanitario, specie in materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, con esclusivo riferimento all'area di Taranto, la regione Puglia, esperita prioritariamente rassegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'Arpa Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione del processo di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, a procedere nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a

tempo indeterminato nel limite complessivo del 55 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014, a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con li raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, determinati a legislazione vigente».

16.0.7

TOMASELLI

*Dopo l'***articolo 16***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 2014, n. 164, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Possono presentare le proposte di cui al presente articolo le società di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che gestiscono fondi comuni di investimento immobiliare ovvero i soggetti imprenditoriali stabiliti nell'Unione Europea che abbiano forma unitaria e che possano documentare di aver condotto a termine nei sette anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto almeno una operazione di valorizzazione o di sviluppo immobiliare di importo almeno pari a quello di cui allo studio di fattibilità richiesto al successivo comma.

2-*bis*.1. Le proposte di cui al precedente comma 2-*bis* devono contenere uno studio di fattibilità, predisposto secondo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre n. 207 del 2010, dell'utilizzo dell'area o del bene prescelto che indichi il periodo di concessione o di diritto di superficie richiesto, e tutti gli interventi di cui il soggetto realizzatore propone di farsi carico. Lo studio di fattibilità deve inoltre indicare: le risorse economiche che si ritiene di poter investire, le volumetrie e le superfici e le rispettive destinazioni d'uso previste, un planivolumetrico di larga massima, le opere di urbanizzazione necessarie, le superfici destinate al soddisfacimento degli *standard* urbanistici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché l'indicazione delle superfici edificate e delle corrispondenti volumetrie destinate a edilizia residenziale pubblica che si propone di cedere gratuitamente in proprietà all'ente locale competente come controvalore per i diritti concessori per gli usi dell'edilizia sovvenzionata. Lo studio reca anche eventuali indicazioni tecniche considerate rilevanti. Le proposte possono indicare due diverse articolazioni della composizione degli investimenti considerati in relazione alla diversa durare del vincolo a carico pubblico e delle superfici e volumetrie trasformate in edilizia residenziale pubblica da cedersi all'ente locale. Una terza proposta può riguardare lo sviluppo potenziale del progetto qualora alla sua realizzazione concorra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero CDP Investimenti SGR S.p.A".

2. Al fine di favorire il finanziamento dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-*ter*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero delle concessioni amministrative di beni pubblici, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata la non sostenibilità attuale del piano economico-finanziario con apposita relazione asseverata da un istituto di credito o da primaria società di revisione, su richiesta dei titolari dei contratti o delle concessioni, i Comuni autorizzano le variazioni delle destinazioni d'uso in atto necessarie per assicurare l'equilibrio economico-finanziario di tali iniziative, fino ad un massimo del 70 per cento per ogni singola funzione.

3. Le variazioni di cui al comma 1, non comportano varianti al vigente strumento urbanistico generale e, con le conseguenti modifiche ai contratti o alle concessioni, sono approvate dalla giunta comunale».

16.0.8

TOMASELLI

*Dopo l'***articolo 16***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Gli interventi residenziali in favore del personale del comparto sicurezza, dei vigili del fuoco, delle forze armate, sono localizzati nell'ambito dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero nell'ambito di piani e programmi attuativi comunque denominati, anche già approvati, su aree pubbliche o private destinate dal vigente strumento urbanistico generale all'insediamento di opere di interesse generale, classificate come zone territoriali omogenee "F" ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444».

16.0.9

TOMASELLI

*Dopo l'***articolo 16***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Le modifiche ad un piano attuativo già approvato anche con le procedure dell'accordo di programma, che abbiano ad oggetto il mutamento delle destinazioni d'uso tra funzioni insediate non superiore al trenta per cento del totale ovvero l'inserimento di nuove funzioni entro gli stessi limiti, e che non comportino comunque diminuzione degli *standard*, non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale e non sono sottoposte ad approvazione regionale.

2. Il programma contenente le modifiche di cui al comma precedente è adottato dalla giunta comunale, con delibera contenente altresì l'autorizzazione all'acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di *standard* o *extrastandard* urbanistici l'approvazione dei progetti delle opere di urbanizzazione, l'ammontare e le modalità di utilizzazione del contributo di costruzione e di eventuali oneri straordinari, l'approvazione dello schema di convenzione e l'autorizzazione alla stipula della stessa. La delibera è pubblicata nell'albo pretorio del comune e trasmessa con gli atti che la corredano e le eventuali opposizioni alla Regione, che entro trenta giorni può far pervenire al comune, anche in via telematica, le proprie osservazioni.

3. La giunta comunale approva il programma con deliberazione da emanare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente. Nella stessa delibera la giunta si pronuncia sulle eventuali opposizioni e si esprime con motivazioni puntuali sulle eventuali osservazioni regionali. Trascorso detto termine, il programma si intende comunque approvato, con integrale recepimento delle osservazioni regionali.

4. L'articolo 23-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: "Art. 23-*ter. ? 1.* Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

4. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo"».

16.0.10

SANTINI, COMAROLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 16***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Interpretazione autentica dell'articolo 19, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972)

1. Risultano ricomprese nell'ambito delle operazioni che danno diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972, le attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, a fronte del percepimento di contributi pubblici anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, escluse dal campo di applicazione dell'IVA di cui articolo 2, terzo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972».

16.0.11

DEL BARBA

*Dopo l'***articolo 16,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Incentivi per il passaggio nuove forme di editoria digitale e multimediale)

1. Per incentivare e sostenere il passaggio alle nuove forme di editoria digitale e multimediale da parte delle imprese editoriali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella legge 16 luglio 2012, n. 103, fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto-legge, con riferimento ai contributi relativi all'anno 2014, il contributo per la pubblicazione esclusivamente informato digitale è suddiviso in una quota pari al 100 per cento dei costi sostenuti, tra quelli riconosciuti ammissibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, ed una quota calcolata sulla base di 0;20 euro per ogni copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota non può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni del citato articolo 2, concorrono con quelli relativi alla edizione in formato digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)* del citato decreto-legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lo stanziamento del capitato 2183 "fondo occorrente per gli interventi dell'editoria" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, è incrementato di cinque milioni di euro, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo l0, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2094, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307».

16.0.12

SPOSETTI

*Dopo l'***articolo 16***, aggiungere il seguente:*

«Art.16-*bis.*

(Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali)

1. Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di almeno il 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.

2. A seguito dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente di seconda fascia è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.

3. Per esigenze di funzionalità operativa connesse alla riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1 ed ai fini dell'utilizzo più efficiente delle competenze professionali nelle loro caratteristiche distintive di ruolo, le agenzie fiscali hanno facoltà di istituire ulteriori posizioni organizzative rispetto a quelle di cui all'articolo 23-*quinquies* comma 1, lettera *a)*, punto 2, del decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui numero deve essere comunque non superiore a-quello delle posizioni dirigenziali soppresse e tale da assicurare, con la soppressione delle predette posizioni e la corrispondente riduzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, un risparmio di spesa complessivo pari ad almeno il 10 per cento.

4. Le posizioni organizzative di cui al comma 3 sono affidate, con incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a personale della terza area, in possesso di diploma di laurea, anche triennale, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, sulla base di apposite procedure selettive che si conformano a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito. Al personale cui sono conferiti tali incarichi è attribuita un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, in misura non superiore al 50 per cento del trattamento economico corrisposto, in esito all'operazione di cui al comma 3, al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia. È corrisposta inoltre, in caso di valutazione positiva, un'indennità di risultato non superiore al 20 per cento dell'indennità di posizione. In esito ai processi di riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle posizioni organizzative di cui all'articolo 23-*quinquies* comma 1, lettera *a)*, punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a tal fine ai sensi del comma 4 e dell'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, punto 2, del-decreto-legge n. 95 del 2012.

5. A seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro le risorse destinate a finanziare le posizioni organizzative di cui al comma 3 confluiscono nel fondo per la contrattazione integrativa del personale delle aree funzionali per la stessa finalità e per il numero massimo di posizioni previste dal medesimo comma».

16.0.13

BRUNI

*Dopo l'***articolo 16***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Disposizioni concernenti interventi di manutenzione e ristrutturazione di caserme militari)

1. È incrementato nello stato di previsione dal Ministero della Difesa, un fondo con'dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016 ? 2020 per, la manutenzione e la ristrutturazione delle caserme militari.

1-*bis*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

16.0.14

BRUNI

*Dopo l'***articolo 16***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Disposizioni concernenti interventi di manutenzione e ristrutturazione di aree militari)

1. È incrementato nello stato di previsione dal Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016 ? 2020 per la manutenzione e la ristrutturazione delle caserme e delle aree militari.

1-*bis*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante

corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n.196».

16.0.15

BRUNI

*Dopo l'***articolo 16***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Disposizioni concernenti interventi di manutenzione e ristrutturazione di aree e caserme militari)

1. È incrementato nello stato di previsione dal Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016-2020 per la manutenzione e la ristrutturazione delle caserme e delle aree militari.

1-*bis*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n.196».

16.0.16

BRUNI

*Dopo l'***articolo 16***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Disposizioni concernenti interventi di manutenzione e ristrutturazione di caserme militari)

1. È incrementato nello stato di previsione dal Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016-2020 per la manutenzione e la ristrutturazione delle caserme militari.

1-*bis*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.3.2.1.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 427 (nott.) del 14/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 2015
427ª Seduta (notturna)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e Paola De Micheli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 7.78 e l'analogo 7.83, con i quali si intende rimuovere l'obbligo, rispettivamente per le regioni e per le province, di destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare. Segnala, quindi, l'emendamento 7.93, volto a modificare la norma in base alla quale il piano finanziario della Tari viene modulato in modo da comprendere gli importi non riscossi corrispondenti a crediti inesigibili. Reputa tale principio iniquo, in quanto comporta una redistribuzione a favore dei contribuenti inadempienti. Illustra, quindi, la proposta 7.154, volta a estendere ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere autonomamente all'acquisto di beni e servizi. Ritiene che sia meritevole di attenzione anche l'emendamento 7.195, il quale mira a consentire nuove modalità di reperimento di risorse per quei

comuni che dovranno adottare misure di riduzione del rischio idrogeologico. Ritiene altresì di dover segnalare la propria proposta 7.196, che consente ai comuni di provvedere autonomamente alla pulizia del greto dei fiumi, nei casi in cui le Autorità di bacino risultino inadempienti.

Si intendono per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Si passa, dunque, all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) richiama l'attenzione sulla propria proposta 8.29, volta a consentire, in occasione della prossima sessione di bilancio, un generale ripensamento del tema dell'Imu agricola attraverso l'espediente di posticipare la scadenza del pagamento della prima rata ad ottobre 2015.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*), illustrando la proposta 8.23, evidenzia che limitarsi al posticipo della scadenza del pagamento dell'Imu agricola non sia di nessuna utilità e propone, invece, l'abolizione di tale imposta.

Si passa, dunque, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11, intendendosi per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8, nonché tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 9 e 10.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) illustra i propri emendamenti 11.1 e 11.2, riguardanti i progetti degli interventi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 2009.

Si passa, dunque, all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 12, intendendosi per illustrati gli altri emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) segnala gli emendamenti 12.9 e 12.12, volti ad ampliare la zona franca urbana anche ai comuni del mantovano, al fine di estendere anche a questa popolazione i benefici introdotti in seguito agli eventi sismici del 2012.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), sullo stesso tema, illustra la propria proposta 12.4, con la quale si intende estendere i benefici per le zone terremotate all'intera area del cratere degli eventi sismici del maggio 2012, evitando, così, di favorire la sola Emilia. Illustra, quindi, le proposte 12.24, 12.25 e 12.26, riferite al tornado che ha colpito il Veneto nel corso di questo mese.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) richiama l'attenzione sulla proposta 12.18, mirante a elevare il tetto del reddito lordo per l'accesso alle agevolazioni della zona franca, ritenendo la cifra di 80.000 euro eccessivamente ridotta e tale da impedire a troppe aziende di poter usufruire del beneficio.

Si passa, dunque, all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 13, intendendosi per illustrati gli altri emendamenti riferiti all'articolo 12.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) comunica la volontà della senatrice Montevecchi di aggiungere la propria firma alla proposta 13.9.

Il senatore BROGLIA (*PD*) illustra la proposta 13.1, evidenziando che con il comma 1 si intende prorogare una serie di misure di semplificazione in grado di favorire la ripresa economica. Quanto al comma 6-*quater* dello stesso emendamento, ne sottolinea la finalità di consentire agli imprenditori che

hanno adempiuto all'obbligo di messa in sicurezza il deposito strutturale successivamente all'esecuzione dei lavori.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione sulle proposte 13.5 e 13.6, di cui aveva già in precedenza anticipato i temi fondamentali.

Si intendendo illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13, nonché gli emendamenti riferiti agli articoli 14, 15 e 16.

Il senatore SANTINI (*PD*) invita, quindi, i colleghi, a segnalare quanto prima gli emendamenti su cui la Commissione sarà chiamata a concentrare la propria attenzione.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede ai rappresentanti del Governo di indicare gli argomenti su cui si ritiene che ci sia ancora uno spazio di intervento.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che tutti gli argomenti richiamati nelle sedute odierne si intendono dal Governo suscettibili di ulteriore discussione.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) rappresenta la disponibilità del proprio Gruppo a riunirsi in seduta nel pomeriggio di domani non oltre le 20,30 e si impegna a presentare quanto prima un elenco degli emendamenti segnalati.

Il presidente SANGALLI (*PD*) fa presente che l'ulteriore programmazione dei lavori della Commissione potrà risultare più chiara dopo la seduta antimeridiana di domani.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 20,40.

1.3.2.1.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 429 (pom.) del 15/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2015
429ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il sottosegretario BARETTA chiede di poter rinviare la seduta notturna di oggi per permettere al Governo ulteriori approfondimenti sugli emendamenti segnalati dai Gruppi parlamentari alle relatrici. Fa presente, inoltre, di aver ricevuto l'elenco degli emendamenti segnalati soltanto da alcuni Gruppi, chiede quindi, di poter ricevere le altre segnalazioni entro le ore 17 di oggi in modo da consentire al Governo di poter esprimere il proprio parere a partire dalla seduta antimeridiana di domani.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) propone di proseguire i lavori della Commissione con la bocciatura di tutte le proposte non segnalate.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa presente che tale soluzione non appare praticabile considerato che molti degli emendamenti sono tra loro simili e che le relatrici devono completare il loro esame.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone, ove la Commissione fosse autorizzata, di impiegare la mattinata di domani per esaminare gli emendamenti.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) e il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiedono di poter conoscere indicativamente l'orario di chiusura della seduta pomeridiana di domani.

Il presidente SANGALLI propone di sconvocare la seduta notturna di oggi e valutare nella giornata di domani quanto protrarre i lavori della Commissione anche in considerazione del lavoro delle relatrici e del Governo sui testi degli emendamenti.

Fa infine presente che in allegato alla seduta odierna sono pubblicati i subemendamenti presentati questa mattina agli emendamenti del Govero 5.0.1000 e 11.1000 e alcuni emendamenti riformulati in un nuovo testo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, in sede consultiva, con l'esame dei disegni di legge n. 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855-A (Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo) e n. 1962 (Disposizioni per l'adempimenti di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1977

5.0.1000/1
CRIMI, MARTON, SANTANGELO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
All'emendamento 5.0.1000, al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «contrasto del terrorismo», *aggiungere le seguenti:* «nonché in relazione alle intervenute esigenze di sicurezza sulla rete ferroviaria,».

11.1000/1
MARINELLO, GUALDANI
All'emendamento 11.1000, alla lettera a), sostituire le parole «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione» *con le seguenti:* «o il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione».

11.1000/2
SANTINI
All'emendamento 11.1000, alla lettera a), sostituire le parole «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione» *con le seguenti:* «o il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione».

11.1000/3
D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, PICCOLI
All'emendamento 11.1000, alla lettera a), sostituire le parole «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione» *con le seguenti:* «o il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione».

11.1000/4
ZIZZA, LIUZZI, BRUNI
All'emendamento 11.1000, alla lettera a), sostituire le parole «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione» *con le seguenti:* «o il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione».

11.1000/5
MARINELLO, GUALDANI
All'emendamento 11.1000, alla lettera c), sostituire le parole «da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti» *con le seguenti*: «da intendersi quale l'intero stabilimento o il luogo individuato per l'esecuzione del contratto di appalto in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti».

11.1000/6
SANTINI
All'emendamento 11.1000, alla lettera c), sostituire le parole «da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti» *con le seguenti*: «da intendersi quale l'intero stabilimento o il luogo individuato per l'esecuzione del contratto di appalto in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti».

11.1000/7
D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, PICCOLI
All'emendamento 11.1000, alla lettera c), sostituire le parole «da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti» *con le seguenti*: «da intendersi quale

l'intero stabilimento o il luogo individuato per l'esecuzione del contratto di appalto in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti».

11.1000/8

BRUNI, LIUZZI, ZIZZA

All'emendamento 11.1000 del Governo, al comma 16-bis, alla lett. c), sostituire le parole: «, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione» *con le seguenti:* «da intendersi quale l'area in cui insiste l'insediamento industriale che ha determinato la produzione».

11.1000/9

NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

All'emendamento 11.1000 del Governo, al comma 16-bis, alla lett. c), sostituire le parole: «, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione» *con le seguenti:* «da intendersi quale l'area in cui insiste l'insediamento industriale che ha determinato la produzione».

1.75 (testo 2)

DEL BARBA

Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: «GIi enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 30 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.», *con le seguenti:* «Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro e non oltre il 10 settembre 2015, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.».

7.199 (testo 2)

GUALDANI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 90, è aggiunto in fine il seguente periodo: "il presente comma non si applica ai soggetti che fanno parte a titolo gratuito dei consigli di amministrazione delle *ex* Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207".».

12.25 (testo 2)

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti commi:

«*8-bis.* Per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Veneto nel luglio 2015 è attribuito alla Regione del Veneto un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-*bis*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;».

1.3.2.1.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 430 (ant.) del 16/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2015
430ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1962) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento non è corredato della relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.
Per quanto di competenza, segnala che le variazioni introdotte dall'articolo 5 al codice delle comunicazioni elettroniche, così come modificate nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, determinano una rimodulazione delle tariffe dovute dalle imprese titolari dell?autorizzazione generale per la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni e di servizio telefonico accessibile al pubblico. Andrebbero acquisite in proposito rassicurazioni dal Governo circa l?invarianza complessiva del gettito. L'articolo 10 specifica che il rimpatrio forzato dello straniero, il cui soggiorno è irregolare in Italia, verso altro Stato membro dell?Unione che ha rilasciato un valido titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di origine o provenienza dell?interessato, è possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi alla data di entrata in vigore della direttiva. Sottolinea in merito

che la novella sembrerebbe, ad un primo esame, introdurre elementi di "rigidità", da cui potrebbero scaturire nuovi effetti finanziari ove il Paese terzo sia più lontano del Paese Ue che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Appaiono necessarie rassicurazioni in merito alla piena adeguatezza delle risorse previste dalla legislazione vigente. Per quanto riguarda l'articolo 12, concernente modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune importazioni di merci di valore modesto, osserva che sarebbe utile acquisire i dati ai quali si riferisce la relazione tecnica originaria nell'affermare che le operazioni dei soggetti privati sono di ammontare non rilevante nell'ambito della totalità dell'IVA riscossa per importazioni; da tale assunto, infatti, la relazione tecnica fa discendere la conclusione che sono di entità trascurabile anche gli effetti finanziari associabili all'esenzione IVA dei relativi servizi accessori.

Relativamente all'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il quale contiene modifiche di due articoli del decreto-legge n. 331 del 1993, relativi rispettivamente agli acquisti intracomunitari (articolo 38) e alle cessioni intracomunitarie non imponibili (articolo 41), osserva che la *ratio* delle disposizioni in esame consiste nel limitare l'esclusione dal regime degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie alle sole movimentazioni di beni effettuate in relazione all'esecuzione di un'operazione di trasformazione del bene stesso che venga seguita dalla sua rispedizione nello Stato membro di origine. Le norme proposte appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari connessi al meccanismo operativo specifico dell'IVA, in relazione all'andamento dei flussi finanziari associati agli scambi esistenti tra i vari Paesi. L'entità e la direzione di tali effetti finanziari non appare facilmente individuabile a priori. Appare pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle possibili ricadute finanziarie connesse alle disposizioni in esame.

Con riferimento all'articolo 18, contenente disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione previdenziale maturati presso organizzazioni internazionali, segnala che non si dispone di elementi di valutazione in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere recata dal comma 9 e delle entrate di cui al comma 10. Sarebbe auspicabile l'acquisizione di dati in materia. Con riferimento alla clausola di salvaguardia, inoltre, sarebbe opportuno acquisire un chiarimento sull'effettiva rimodulabilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, non evidenziata in bilancio.

In merito all'articolo 26, volto a modificare il decreto legislativo n. 93 del 2011, trasferendo innanzitutto funzioni regolatorie dal MISE all'Autorità per l?energia elettrica, il gas e il sistema idrico, osserva che andrebbe acquisita documentata conferma che i nuovi e maggiori compiti di regolazione, controllo, valutazione e correzione demandati all'Autorità, inclusa la consultazione di cui al comma 1, lettera b), paragrafo 2, possano essere svolti a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali ordinariamente disponibili.

L'articolo 27 reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile. In merito osserva preliminarmente che in base alla Costituzione non è consentita la copertura sul bilancio vigente di nuovi oneri, pertanto la destinazione di risorse a valere sul capitolo 742 non sembrerebbe conforme. Peraltro soltanto la relazione tecnica originaria indica il limite massimo di 200.000 euro annui, mentre le norme non pongono alcun tetto di spesa. Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'effettiva sostenibilità di tali iniziative, a valere delle sole risorse indicate, pari a 200.000 euro. Tali rassicurazioni andrebbero peraltro estese anche alle annualità 2016 e 2017 nelle quali non risultano iscritte risorse sufficienti a coprire l'onere.

L'articolo 28 istituisce un Fondo per far fronte alle spese per il recepimento della normativa europea, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2016. In generale andrebbe chiarita la congruenza tra la disposizione in esame e l'articolo 30, contenente la clausola di invarianza finanziaria relativa all'intero provvedimento.

Quanto all'articolo 29, introdotto durante l'esame in prima lettura, il quale modifica in più punti le disposizioni della legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, segnala che la lettera a) del comma 1 introduce

criteri per la nomina del Segretario del CIAE (Comitato interministeriale per gli affari europei). In merito osserva che, ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del vigente Regolamento di organizzazione del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del consiglio dei ministri, l'incarico di responsabile dell'ufficio di Segreteria del CIAE corrisponde a posizione dirigenziale di seconda fascia, mentre, con la modifica in esame, si eleva "implicitamente" il suddetto incarico, al rango dirigenziale di livello "generale", prevedendosi che la relativa procedura di assegnazione dell'incarico debba prevedere l'adozione di un apposito DPCM. Infatti, l'articolo 19, comma 4, del T.U.P.I. prevede espressamente tale tipologia di atto solo per gli incarichi dirigenziali di I fascia. Da tale modifica potrebbero derivare maggiori oneri per la finanza pubblica in assenza di adeguate misure di compensazione.

Per quanto riguarda l'articolo 30, contenente la clausola di invarianza finanziaria, infine, ribadisce che l'apposizione di un clausola di neutralità non è garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a meno che la stessa non sia accompagnata da una RT contenente la dettagliata illustrazione di tutti gli elementi e i dati che sono idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità. Rinvia per ulteriori osservazioni alla Nota del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855-A) ***Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo***

(Parere all'Assemblea. Esame e sospensione)

Il presidente SANGALLI (*PD*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che essendo state accolte dalla Commissione competente nel merito tutte le condizioni poste dalla Commissione Bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e l'assenza temporanea del rappresentante del Governo, rinvia l'esame del provvedimento e propone di sospendere la seduta per riprenderla al termine delle votazioni in Assemblea.

La Commissione conviene.

L'esame è, dunque, sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 11,45.

IN SEDE REFERENTE

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente SANGALLI fa presente che, alla luce del numero degli emendamenti segnalati e degli argomenti da essi trattati, il lavoro che dovrà essere svolto dalle relatrici e dal Governo risulta ancora ampio e, pertanto, la Commissione non è nelle condizioni di proseguire nell'esame degli emendamenti. Poiché il Governo ha fatto sapere di dover presentare qualche ulteriore emendamento, correlato, ovviamente, da relazione tecnica, fissa, quindi, il termine per tale presentazione alle ore 20 di domani, venerdì 17 luglio, mentre il termine per la presentazione dei subemendamenti dei Gruppi potrebbe essere fissato per le ore 13 di lunedì 20 luglio. La Commissione potrebbe tornare a riunirsi da martedì 22 luglio, nella prima mattina. Ritiene tale calendario adeguato a consentire alla Commissione di concludere i lavori e votare il mandato alle relatrici.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede di poter posticipare il termine per la presentazione dei subemendamenti per concedere maggior tempo agli uffici legislativi dei Gruppi. Osserva, inoltre, che le sedute convocate nel corso di questa settimana sono state in gran parte sconvocate, impedendo alla Commissione di esaminare approfonditamente gli emendamenti parlamentari. Chiede di evitare che si arrivi alla mattina di martedì 21 per poi accelerare e imporre ai senatori di chiudere il provvedimento in tutta fretta, valutando solo gli emendamenti governativi. Reputa doveroso riconoscere alle opposizioni e al Parlamento la stessa considerazione, sia in termini di tempi che di possibilità di approfondimento, che queste riservano al lavoro della maggioranza e del Governo.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede di poter iniziare la seduta della Commissione di martedì 22 luglio non prima delle 9.30.

Il senatore SANTINI (*PD*) concorda con la senatrice Comaroli sulla necessità di concedere alla Commissione il tempo necessario per approfondire adeguatamente gli emendamenti segnalati dai parlamentari e chiede che si possa effettivamente iniziare l'esame degli emendamenti nella mattinata di martedì.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) ringrazia il Presidente perché ritiene il calendario proposto rispettoso delle prerogative della Commissione. Chiede al Governo di rispondere alle richieste della senatrice Comaroli circa il numero di emendamenti che intende presentare e gli argomenti in essi trattati.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI riferisce che il Governo ha già iniziato ad esaminare, insieme alle relatrici, gli emendamenti segnalati dai parlamentari, individuando al loro interno molti dei temi che il Governo stesso intendeva trattare. A suo parere, tale lavoro preliminare consentirà di limitare il numero di emendamenti governativi e di concentrarli sui temi non affrontati dagli emendamenti parlamentari. Ritiene tale procedura adeguata a valorizzare gli sforzi della Commissione fatti fin qui.

La relatrice ZANONI (*PD*) evidenzia che il lavoro delle relatrici si concentrerà sul modo migliore di considerare gli emendamenti presentati da molti parlamentari di natura analoga, riservando al Governo la presentazione di altre proposte. Sottolinea che il contributo del Governo sarà necessariamente volto a corredare tutte le proposte emendative di opportuna copertura.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ritiene il calendario proposto dal Presidente non sufficiente ad evitare il rischio di chiudere l'attività della Commissione senza un mandato alle relatrici. A suo parere, infatti, se il numero di emendamenti del Governo non sarà limitato, esso potrebbe dare luogo a moltissimi subemendamenti, il che impedirebbe di concludere l'esame del provvedimento.

Il presidente SANGALLI ritiene tali tempi sufficienti a consentire di conferire il mandato alle relatrici di riferire in Aula. Sulla scorta delle richieste dei Gruppi di opposizione, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 15 di lunedì prossimo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che il Governo è consapevole di dover dare un ampio ventaglio di risposte ai quesiti sollevati dai Gruppi. Ritiene a tal fine necessario un ampio lavoro preliminare che consenta, poi, di approvare quanto prima il parere sugli emendamenti segnalati dai parlamentari e poi affrontare le proposte governative.

Il sottosegretario PIZZETTI riferisce che il Governo presenterà emendamenti contenenti il testo di decreti che rischiano di decadere. Precisa che l'unica eccezione riguarderà il recepimento dell'accordo Stato-Regioni in materia di sanità. Evidenzia che il lavoro principale riguarderà, pertanto, gli emendamenti parlamentari per i quali la difficoltà maggiore è rappresentata dal reperimento dei mezzi finanziari di copertura.

Il presidente SANGALLI fa, infine, presente che in allegato al resoconto è pubblicato il testo 2 dell'emendamento 1.111.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855-A) ***Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo***

(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), intervenendo in dichiarazione di voto, ribadisce il parere contrario del proprio Gruppo sulla base delle considerazioni già espresse.

Il presidente SANGALLI (*PD*), in qualità di relatore, propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che le sedute odierne della Commissione, già convocate per le ore 15 e 20, sono sconvocate.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1977

1.111 (testo 2)
RICCHIUTI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-*bis* Per le province istituite dopo il 31.12.2003, che corrispondono alle province di origine, quote capitale e interessi per mutui, obbligazioni e prestiti contratti dalle province originarie, si rideterminano in compensazione le riduzioni di cui al comma 10
La riduzione di spesa corrente di cui al comma 10 sommata alla risultante tra F.S.R. 2012 e tagli 2012-2014, non può essere superiore al 50 per cento della capacità fiscale *standard* così come determinata con metodologia SOSE ai sensi dell'art. 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.3.2.1.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 431 (ant.) del 21/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2015
431ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Pizzetti e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il presidente SANGALLI ricorda che nella giornata di ieri sono stati presentati gli emendamenti del Governo, con le relative relazioni tecniche, allegati al resoconto della seduta odierna.

Il sottosegretario BARETTA informa che il Governo ha previsto una riunione di coordinamento alle ore 12, al fine di esprimere una completa valutazione su tutti gli emendamenti di iniziativa parlamentare.

Il presidente SANGALLI preannuncia, pertanto, l'opportunità di prevedere uno spazio di tempo libero tra le ore 12 e le ore 15, al fine di consentire al Governo il completamento del lavoro di analisi

dei testi e di favorire, quindi, la continuità dell'esame del provvedimento a partire dalla seduta pomeridiana di oggi.

La relatrice ZANONI (*PD*) prende la parola per ringraziare tutti i Gruppi per la collaborazione offerta alle relatrici nella fase di segnalazione ed analisi delle proposte emendative. Chiarisce di essere già in grado di esprimere il parere di competenza su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) chiede se vi siano da parte della Presidenza dichiarazioni di inammissibilità di emendamenti e, data la necessità di sospendere la seduta alle ore 12, chiede che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti presentati ieri dal Governo venga posticipato.

Il PRESIDENTE ribadisce l'intenzione di non indicare alcuna inammissibilità e concede lo spostamento del termine alle ore 12,30.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il sottosegretario BARETTA esprimono parere contrario sull'emendamento 1.1.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 1.1.

La proposta, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, messa ai voti, risulta respinta.

Con successive separate votazioni, e previo conforme parere contrario delle relatrici e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 (previa favorevole dichiarazione di voto del senatore CERONI (*FI-PdL XVII*)) 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*)), 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 e 1.38.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone l'accantonamento dell'emendamento 1.39 e degli analoghi 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48 e 1.49.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti indicati.

La relatrice ZANONI (*PD*) si esprime in senso contrario alle proposte 1.40 e 1.41.

Il sottosegretario BARETTA dichiara parere conforme alla relatrice.

Poste ai voti, le proposte 1.40 e 1.41, sono respinte.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone altresì l'accantonamento degli emendamenti 1.50, 1.51, 1.52, 1.53 e 1.54, al fine di individuare una nuova formulazione, anche di intesa con il Governo.

Gli emendamenti segnalati sono dunque accantonati.

Previo parere contrario delle relatrici e del rappresentante del Governo sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.55, 1.56, 1.57 e 1.58, nonché gli emendamenti 1.59 e 1.60.

Il PRESIDENTE segnala che, in relazione alla erronea formulazione dell'emendamento 9.0.20, esso deve essere posto in votazione dopo la proposta 1.60, dal momento che la proposta di modifica è riferita all'articolo 1.

L'emendamento 9.0.20, su cui la relatrice ZANONI (*PD*) e il sottosegretario BARETTA si esprimono in senso contrario, è posto ai voti e, dunque, respinto.

Successivamente è reso parere contrario dalla relatrice ZANONI (*PD*) e dal rappresentante del Governo sull'emendamento 1.61, cui segue una dichiarazione favorevole della senatrice BULGARELLI (*M5S*). L'emendamento è infine posto ai voti e respinto.

Analogamente sono respinte le proposte 1.62, 1.63, 1.64, 1.65 e 1.66, previo parere contrario di relatrici e Governo.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone l'accantonamento degli emendamenti 1.67, 1.68, 1.69 e 1.70, in vista di una riformulazione che tenga conto delle esigenze delle province in un quadro di compatibilità con le regole di bilancio.

Il presidente SANGALLI dispone, pertanto, l'accantonamento delle proposte in questione.

Il senatore LUCHERINI (*PD*) ritira l'emendamento 1.71.

Viene successivamente posto ai voti e respinto l'emendamento 1.72, con il conforme avviso negativo delle relatrici e del Governo.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.75 (testo 2) e chiede al senatore Mandelli, presentatore dell'emendamento 1.73, di convergere sulla proposta 1.75 (testo 2).

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) dichiara di accettare la proposta della relatrice e ritira pertanto il proprio emendamento 1.73, chiedendo di aggiungere la propria firma alla proposta 1.75 (testo 2).

L'emendamento 1.75 (testo 2), sul quale anche il sottosegretario Paola DE MICHELI si esprime in senso favorevole, è messo quindi ai voti e risulta approvato.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.74, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, nonché sugli identici 1.88 e 1.89, 1.90 e 1.91, 1.92, 1.93 e 1.94, come anche sui successivi 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103 e 1.104. Si associa la rappresentante del Governo.

La proposte indicate, con separate votazioni vengono respinte.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone l'accantonamento degli emendamenti 1.105 e 1.106, anche al fine di individuare le risorse disponibili per la finalità.

Il PRESIDENTE ne dispone, quindi, l'accantonamento.

Sono poi respinti, su conforme parere contrario delle relatrici e del Governo, gli emendamenti 1.107 (votato unitamente all'identico 1.108) e 1.109.

La relatrice ZANONI (*PD*), in relazione alla proposta 1.110 e le successive analoghe 1.111 e 1.111 (testo 2), dichiara di condividere la rilevanza del problema che esse pongono, ma di ritenere allo stato preferibile il loro ritiro e la trasformazione in un ordine del giorno.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) ritira dunque le proposte 1.110, 1.111 e 1.111 (testo 2), trasformandole nell'ordine del giorno G/1977/32/5, pubblicato in allegato, che impegna il Governo a dare attuazione all'iniziativa espressa negli emendamenti stessi nella sede più appropriata.

Il sottosegretario BRESSA, a nome del Governo, dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il sottosegretario Paola DE MICHELI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.112.

I senatori SPOSETTI (*PD*), CERONI (*FI-PdL XVII*) e Barbara LEZZI (*M5S*) intervengono per sottolineare la ragionevolezza dell'emendamento 1.112 ritenendo che si tratti di una proposta sinergica alla corretta programmazione delle risorse finanziarie degli enti locali.

La proposta 1.112, messa ai voti, risulta non approvata.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone l'accantonamento dell'emendamento 1.113, per analogia di materia con il precedente 1.39.

L'emendamento 1.113 è dunque accantonato.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) ritira il proprio emendamento 1.114.

Sono successivamente posti ai voti e respinti 1.115 e 1.116, sui quali la relatrice ZANONI (*PD*) e il sottosegretario Paola DE MICHELI avevano espresso previamente parere contrario.

Sono in seguito accantonati, su richiesta della relatrice Zanoni, gli emendamenti 1.117, 1.118, 1.119 e 1.120.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.121.

Il PRESIDENTE provvede poi all'accantonamento dell'emendamento 1.122, su richiesta della relatrice Zanoni.

Gli identici emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, su conforme parere negativo delle relatrici e del Governo, posti ai voti, risultano respinti. Analogamente è respinto il successivo emendamento 1.0.3.

Viene poi accantonato, su richiesta della senatrice Comaroli e con il conforme parere delle relatrici, l'emendamento 1.0.4.

Sono poi espressi pareri contrari da parte della relatrice ZANONI (*PD*) e del sottosegretario Paola DE MICHELI sugli emendamenti 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10 e 1.0.11, che, posti ai voti, vengono respinti dalla Commissione.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone una riformulazione dell'emendamento 1.0.12, pubblicata in allegato al resoconto.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiara di accettare la riformulazione proposta.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si esprime in senso favorevole all'emendamento 1.0.12 (testo 2).

Posta ai voti la proposta 1.0.12 (testo 2), viene approvata.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira, in seguito all'approvazione della precedente, la propria proposta 1.0.13.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone, altresì, la riformulazione dell'emendamento 1.0.14, in un testo che mette a disposizione dei senatori e che è pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) dichiara di accettare la riformulazione proposta.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) lamenta la differenza di trattamento tra regioni ordinarie e regioni a statuto speciale, dal momento che si è limitato l'intervento solo alle prime.

Il sottosegretario BRESSA spiega che, per le regioni a autonomia differenziata, le modalità di intervento devono essere necessariamente diverse, in omaggio alle peculiari competenze ed autonomie anche legislative di tali enti.

La proposta 1.0.14 (testo 2), con il favorevole del Governo, posta ai voti, risulta approvata.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) fa propria e ritira la proposta 1.0.15.

Sono poi messe ai voti e respinte, con il parere negativo della relatrice Zanoni e della rappresentante del Governo, le proposte 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18 e 1.0.19.

La relatrice ZANONI (*PD*) interviene sull'emendamento 1.0.20, riconoscendone la rilevanza. Allo stato ritiene, tuttavia, di invitare il presentatore al ritiro della proposta, presentando un ordine del giorno che impegni l'Esecutivo, in caso di proroga ulteriore, ad estenderla anche ai comuni indicati dall'emendamento.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) accetta la proposta della relatrice, sottoscrivendo e poi ritirando l'emendamento 1.0.20. Preannuncia la presentazione di un ordine del giorno nel senso indicato testé.

Si passa, poi, alla votazione della proposta 1.0.21, sulla quale la relatrice Zanoni e la rappresentante del Governo esprimono un parere contrario.

L'emendamento 1.0.21 risulta respinto.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone la riformulazione dell'emendamento 1.0.22 in un testo, ritenendo non necessaria la seconda parte (ricordando peraltro che gli emendamenti 9.0.4, 13.0.4 e 13.0.5 trattano la stessa materia), che la presentatrice accoglie.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede l'accantonamento della proposta per un maggior approfondimento.

L'emendamento 1.0.22 (testo 2) è, dunque, accantonato.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5, cui si associa la rappresentante del GOVERNO.

Il PRESIDENTE segnala che l'emendamento 2.3 è erroneamente riferito dal proponente all'articolo 2, mentre andrà votato nell'ambito delle proposte di modifica dell'articolo 12.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5.

Il senatore LUCHERINI (*PD*) ritira la proposta 2.6.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.7.

Con il favorevole avviso della relatrice Zanoni e della rappresentante del Governo, sono poste ai voti e approvate le identiche proposte 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

Risultano, pertanto, assorbiti dalla precedente votazione, l'emendamento 2.12, nonché il successivo 2.13.

Con il contrario parere delle relatrici e del Governo, sono dunque posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone la riformulazione dell'emendamento 2.21, con riduzione del termine ivi previsto a 4 anni.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede al Governo di fornire chiarimenti circa l'entità dei comuni che beneficerebbero della norma proposta.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritiene di accettare la riformulazione proposta.

Il sottosegretario BRESSA considera possibile un accantonamento dell'emendamento 2.21, al fine di verificare l'entità del termine da assegnare.

L'emendamento è, dunque, accantonato.

Sono successivamente respinti, con il parere contrario conforme della relatrice Zanoni e della rappresentante del Governo, le proposte 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 3.5.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) invita a precisare non solo la copertura della spesa, ma anche l'entità complessiva del fondo istituito.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.5 per una migliore messa a punto del testo.

Per analogia, sono accantonati, altresì, gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) ritira la proposta 3.15.

Le proposte 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14, sulle quali la relatrice ZANONI (*PD*) e la rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso negativo, sono messe separatamente ai voti e respinte, così come la successiva 3.16.

L'emendamento 3.0.1 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.0.14 (testo 2).

Gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, previo parere contrario delle relatrici e del Governo, risultano respinti dalla Commissione.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone una riformulazione 4.5, pubblicata in allegato al resoconto, e suggerisce al senatore Mandelli di ritirare la propria proposta 4.4, aderendo alla riformulazione dell'emendamento 4.5.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa propria la proposta 4.5 e accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 4.4 e dichiara di aggiungere la propria firma alla proposta 4.5 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso favorevole alla riformulazione dell'emendamento 4.5, che è approvata dalla Commissione.

Le proposte 4.6 e 4.7 risultano assorbite dalla precedente votazione.

Sono poi separatamente poste ai voti e respinte, con il conforme parere contrario delle relatrici e della rappresentante del Governo, le modifiche 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) ritira, per analogia, la proposta 9.0.19, riferita all'articolo 4.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 4.17.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 4.18, pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 4.18 (testo 2), con il parere favorevole della rappresentante del Governo, è approvato dalla Commissione.

Risultano assorbiti, dalla precedente votazione, gli emendamenti 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.49, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59 e 4.60.

Sono, poi, respinti, con il conforme parere contrario della relatrice Zanoni e della rappresentante del Governo, gli emendamenti 4.23 e 4.24, sui quali intervengono in dichiarazione di voto favorevole i senatori D'ALI' (*FI-PdL XVII*) e URAS (*Misto-SEL*).

Sono accantonati, su iniziativa della relatrice Zanoni, gli emendamenti 4.25 e 4.26.

Vengono separatamente respinti, con il conforme parere contrario della relatrice Zanoni e del sottosegretario Paola De Micheli, gli emendamenti 4.27 e 4.28.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira la proposta 4.29.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira l'analogo emendamento 4.62.

Viene, poi, accantonato l'emendamento 4.30, su indicazione della relatrice ZANONI (*PD*).

Il PRESIDENTE, apprezzata l'ora e ricordata l'esigenza del Governo di un aggiornamento delle valutazioni sugli emendamenti, comunica che l'esame degli stessi potrà seguire nella seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15.

La seduta termina alle ore 12.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1977

G/1977/32/5
RICCHIUTI, DEL BARBA, SANTINI

La 5a Commissione
in sede di discussione del disegno di legge 1977 recante: "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali",
premesso che:
la provincia di Monza e Brianza, a seguito dell'applicazione della metodologia della Società SOSE, adeguata ai canoni di efficienza la spesa degli enti di area vasta in base ai costi *standard*, subisce una riduzione delle proprie risorse particolarmente penalizzante, in misura più alta tra le province italiane delle regioni a statuto ordinario. Ciò e dovuto, in parte, a errori oggettivi come il calcolo delle somme che gravano sul bilancio della provincia come le spese per il rimborso degli interessi e delle quote capitale dei sui mutui che, trasferiti all'Ente in sede di scissione dalla provincia di Milano, vengono dall'Ente medesimo rimborsate a Milano (? 7,5 milioni di euro circa l'anno) e quindi non considerate come spese da sterilizzare nel citato metodo di calcolo;
considerato che:
la metodologia SOSE applicata, senza alcun effetto perequativo, ha penalizzato il grande impegno finanziario sostenuto dai territori delle neo costituite tre Province italiane, attivate nell'anno 2009, che hanno dovuto colmare *i deficit*, in ordine all'erogazione dei servizi e del completamento delle infrastrutture, ereditati dalle province di origine;
la Provincia di Monza e della Brianza è una realtà territoriale schiacciata dai modelli statistici e resa pertanto inadeguata all'esercizio delle sue funzioni fondamentali, dovendo restituire allo Stato, per il solo anno 2015, il 65,80% dello sforzo impositivo dei propri cittadini;
la grande vocazione occupazionale del territorio brianzolo sconta le approssimazioni degli studi della Società SOSE che nel rilevare il numero di occupati assegna alla provincia un valore di addetti per Kmq di superficie anomalo che determina uno scarto statistico con conseguente appiattimento della spesa efficientata;
la specificità della provincia dal punto di vista demografico (ca 850.000 abitanti con la densità abitativa più elevata in Italia), elemento che combinato con le scelte dei driver di calcolo ha, di fatto, attribuito risorse per la gestione dei servizi fondamentali pari ad ? 19,72 rispetto ad una media nazionale di ? 39,71 e ad una media nell'ambito della Regione Lombardia di ? 32,62;
il diritto all'istruzione per gli alunni portatori di handicap fisici e sensoriali che la spesa efficientata limita ai soli alunni disabili frequentanti le scuole statali in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto allo studio anche per gli alunni frequentanti le scuole paritarie e i percorsi di formazione professionale;
questa sperequazione porterà all'impossibilità di approvare il bilancio per 1'anno 2015 e a garantire i servizi fondamentali quali la manutenzione e le utenze degli edifici scolastici, la manutenzione della rete viaria provinciale e l'assistenza agli alunni disabili;
impegna il governo:
a rivedere per le province istituite dopo il 31.12.2003 la determinazione del riparto della riduzione di risorse prevista dall'art. 1, comma 418 della legge 190 del 23 dicembre 2014 con particolare riguardo alle somme che tali province corrispondono alle province di origine per quote capitale e interessi, obbligazioni e prestiti contratti dalle province originarie e alla capacità fiscale *standard* così come determinata con metodologia SOSE ai sensi dell'art.1 comma 418 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

1.1000

Il Governo

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Dopo il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220 è aggiunto il seguente:
"122-*bis*. Per l'anno 2015 per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei predetti comuni è ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei

limiti degli stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente rideterminata. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno dei comuni."».

4.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo 4 aggiungere:

*«**Art. 4-bis***

(Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali)

1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica ainministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.1 concorsi di cui al primo periodo sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. È autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie fiscali.

2. In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalità della situazione in essere, nuove posizioni organizzative ai sensi di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, senza alcun nocumento al benessere organizzativo delle Agenzie e all'attuazione dei previsti istituti di valorizzazione della *performance*, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio, sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite.»

7.1000

Il Governo

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 30

ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli Affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da emanare entro la data del 30 ottobre 2015 . Il versamento da parte delle regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale."

7.2000

Il Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n.190, all'ultimo rigo, le parole "alla data del 30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "alla data di entrata in vigore della presente legge ".»

8.1000

Il Governo

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. L'ente di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 20 milioni di euro, per l'anno 2015, finalizzata al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

4-*ter* All'erogazione della somma diì cui al comma 4-*bis* si provvede a seguito:

della presentazione da parte dell'ente di cui al comma 4-*bis* di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze,

della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali dei tesoro a cinque anni in corso di emissione.

4-*quater* In caso di mancato rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n, 454 e, in ogni caso, sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'ente, fino a concorrenza della rata dovuta. I proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'ente sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione.»

8.2000

Il Governo

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "530 milioni di euro" *sono aggiunte le seguenti:* ", di cui una quota pari a 472,5 milioni di euro viene ripartita in proporzione alle somme attribuite ai sensi del

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 6 novembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e la restante quota è ripartita tenendo conto della verifica del gettito per l'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34".

8.3000

Il Governo

Dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

"13-*bis*. In relazione alla necessità di sopperire alle specifiche e straordinarie esigenze finanziarie delle città metropolitane di Milano e Torino, è attribuito alle medesime, nell'anno 2015, un contributo pari, rispettivamente, a 60 milioni di euro e a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

13-*ter*. Per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lett. c) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel 2015 è attribuito alle province e alle città metropolitane un contributo di 30 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede al relativo riparto tra le Province.

13-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 13-*bis* e 13-*ter*, pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588 euro per l'anno 2017 e a 1.418.219 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

8.4000

Il Governo

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

"13-*bis*. Per l'anno 2015, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione Siciliana dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF, è attribuito alla medesima Regione un contributo di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo comma 2.

13-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 13-*bis* pari a 2.728.000 euro per l'anno 2016, 2.653.796 euro per l'anno 2017 e 2.578.580 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui."

8.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente

«**Articolo 8-*bis.***

Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il ... luglio 2015 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Valle d'Aosta, l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione Valle d'Aosta di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato in 701,242 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere pari a 60 milioni per l'anno 2015 in termini di indebitamento netto si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

La regione Valle d'Aosta subentra allo Stato nei rapporti attivi e passivi connessi all'erogazione da parte di Trenitalia S.p.A. dei servizi dì trasporto ferroviari locali nell'ambito regionale, assumendosene integralmente gli oneri a decorrere dall'1 gennaio 2011, al netto di quanto già erogato da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16. Per le finalità di cui al precedente periodo e a compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, alla medesima Regione è attribuito, un trasferimento di 120 milioni di euro per l'anno 2015 aggiuntivo rispetto a quanto già stabilito dall'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015 ai sensi del medesimo comma 2.

Agli oneri in termini di minori interessi attivi derivanti dal comma 2 pari a 1.636.800 euro per l'anno 2016, 1.592.279 euro per l'anno 2017 1.547.148 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.»

9.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 9-*bis*.

1. In attuazione del punto e) dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 9-ter a 9-octies.

Art. 9-*ter*.

(Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettere a), b), ed f) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura elettronica di cui, rispettivamente, al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva attuazione del regolamento degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e qualitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui all'Intesa della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire la realizzazione di ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa:

a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui all'allegata tabella A al presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere;

b) al fine di garantire, in ciascuna Regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Ssn sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso.

2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e servizi di cui all'allegata tabella l, previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilità, di cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis e l60-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la rinegoziazione delle Condizioni contrattuali non comporta la revisione del piano economico finanziario dell'opera, fatta salva la possibilità per il concessionario di recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica quanto previsto dal successivo comma 4.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1, e nelle more dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte dell'Autorità, nazionale anticorruzione, il Ministero della salute mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari dei dispositivi medici presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 175 del 29 luglio 2010.

4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi del comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga all'articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a carico degli stessi. È fatta salva la facoltà del fornitore di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale che abbiano risolto il contratto ai sensi del comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo esecutore.

6. Ferma restando la trasmissione da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SDI), ai fini del successivo invio alle Amministrazioni destinatarie secondo le regole di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in applicazione dell'articolo 27, comma 3, del disegno di legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, le informazioni

concernenti i dati delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, sono trasmesse mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute. Le predette fatture devono riportare il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010. Con successivo protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Agenzia delle Entrate e il Ministero della salute saranno definiti:

? i criteri di individuazione delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;

? le modalità operative di trasmissione mensile dei dati dal MEF al Ministero della salute;

? la data a partire dalla quale sarà attivato il servizio di trasmissione mensile.

7. Presso il Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di supportare e monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema informativo sanitario.

8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento.

9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dal 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. All'articolo 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come modificato dall'articolo 1, comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale";

b) il comma 1, è sostituito dai seguenti:

"1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale (Ssn), nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati relativi al 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali OSMED-AIFA, comprensivi sia dei medicinali a brevetto scaduto, sia di quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilità, nonché il medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica, tramite raccordo negoziale con AIFA, potrà ripartire tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a carico del Ssn attesa, attraverso l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di rimborso. Il risparmio atteso in favore del Ssn attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica è dato dalla sommatoria del valore differenziale, tra il prezzo a carico del Ssn di ciascun medicinale di cui l'azienda è titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili e il prezzo più basso tra tutte le confezioni autorizzate e

commercializzate che consentono la medesima intensità di trattamento a parità di Dosi Definite Giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo, totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle Regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da effettuarsi con le modalità di pay-back già consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa, ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente assimilabili di cui l'azienda è titolare con l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8, comma 10; della legge del 24 dicembre 1993, n. 537, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa.

1-bis. In. sede di periodico aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.".

11. All'articolo 48, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

"33-bis. Alla scadenza del brevetto sul princìpio attivo di un medicinale biologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale di almeno il 20 per cento.

33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei Registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i cui benefici rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, siano risultati inferiori rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura di contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in commercio ai sensi del comma 33".

Art. 9-*quater*.

(Riduzione delle prestazioni inappropriate)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le condizioni di erogabilità e, le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1996, e successive modificazioni.

2. Le prestazioni erogate al di fuori delle le condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1, sono a totale carico dell'assistito.

3. Il medico deve specificare nella prescrizione, le condizioni di erogabilità della prestazione o le indicazioni di appropriatezza prescrittiva previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. Gli enti del Servizio sanitario nazionale curano l'informazione e l'aggiornamento dei medici prescrittori ed effettuano i controlli necessari ad assicurare che la prescrizione delle prestazioni sia conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1.

5. In caso di un comportamento prescrittivo non conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1, l'ente richiede al medico prescrittore le ragioni della mancata osservanza delle predette condizioni ed indicazioni. In caso di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, adotta i provvedimenti di competenza, applicando al medico presctittore dipendente del SSN una riduzione del trattamento economico accessorio, nel rispetto delle. procedure previste dal contratto collettivo nazionale di settore e dalla legislazione vigente, e nei confronti del medico convenzionato con il Ssn, una riduzione, mediante le procedure previste dall'accordo collettivo

nazionale di riferimento, delle quote variabili dell'accordo collettivo nazionale di lavoro e dell'accordo integrativo regionale.

6. La mancata adozione da parte dell'ente del Ssn dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico prescrittore comporta la responsabilità del direttore generale ed è valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione.

7. Le regioni o gli enti del Ssn ridefiniscono i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale interessati dall'introduzione delle condizioni e indicazioni di cui al presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi contratti. Per l'anno 2015 le regioni o gli enti del Ssn rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014.

8. Ai sensi di quanto convenuto al punto B.2 comma 1, dell'Intesa Stato Regioni del 2 luglio 2015 (rep. Atti n.), con decreto del Ministro della salute, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, tenendo conto della correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, della distanza temporale tra il ricovero e l'evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica.

9. A decorrere dall'anno 2015 per i ricoveri ordinari e diurni non conformi ai criteri di appropriatezza di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 8, identificati a livello regionale, è applicata una riduzione pari al 50 per cento della relativa tariffa fissata dalla regione ovvero, se di minor importo, è applicata la tariffa fissata dalla medesima regione per i ricoveri di riabilitazione estensiva presso strutture riabilitative straospedaliere. A decorrere dall'anno 2015, per tutti i ricoveri ordinari di riabilitazione, clinicamente appropriati, la remunerazione tariffaria, prevista nella prima colonna dell'allegato 2 del decreto ministeriale 18 ottobre, 2012, è ridotta del 60 per cento per le giornate oltre-soglia.

Art. 9-*quinquies*.

(Rideterminazione fondi contrattazione integrativa personale dipendente)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, in presenza di riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è permanentemente ridotto di un importo pari ai risparmi di trattamento accessorio derivanti dalla diminuzione delle strutture operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione.

Art. 9-*sexies*.

(Potenziamento monitoraggio beni e servizi)

1. All'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano mettono a disposizione di Consip e dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del presente adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali regionali alle disposizioni di cui dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali".

2. All'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera d) è aggiunto la seguente: "d-bis) Con la procedura di cui al quarto e quinto periodo della lettera d), il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 effettua, in corso d'anno, un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento di cui alla lettera d)".

Art. 9-*septies.*

(Rideterminazione del livello di finanziamentodel Servizio sanitario nazionale)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6 del

decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e in attuazione di quanto stabilito dalla lettera e) dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, nonché dagli articoli da 9-bis a 9-sexies del presente decreto, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere da1 2015.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, possono comunque conseguire l'obiettivo economico finanziario di cui al comma 1 anche adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario.

3. Al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione Siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2015, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato, per la Regione Siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro.

4. Al fine di tener conto degli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e successive modifiche e integrazioni, sul patto di stabilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400 e 401 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è rideterminato, per la regione Friuli Venezia Giulia in 38.168,24 migliaia di euro in termini di indebitamento netto.

Art. 9-*octies*.

(Regioni a statuto speciale e Province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui dagli articoli da 9-bis a 9-septies del presente decreto, secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 9-nonies.

(Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute)

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ferme restando le autorizzazioni di spesa ivi previste il Ministero della salute, anche allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori che si verificano soprattutto in area mediterranea, oltre che in previsione della grande affluenza di cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario del 2015-2016, è autorizzato ad effettuare un'ulteriore spesa di 3.100.000 euro per il 2015 e di 2.341.140 euro a decorrere dal 2016.

2. Al fine di potenziare l'attività di programmazione sanitaria e di monitoraggio del Ministero della salute, è autorizzato l'incremento della spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 e di 1.124.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016 per le esigenze di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 791, e di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1º febbraio 1989, n. 37.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2015 e 3.465.140 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti modifiche e variazioni di bilancio.

Art. 9-*decies*.

(Programma straordinario per il Giubileo 2015-2016)

1. Al fine di consentire alla Regione Lazio di attuare il programma straordinario per il Giubileo 2015-2016 è, in particolare, per fronteggiare le esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di persone, è autorizzato, a favore della medesima regione, un contributo di euro 33.512.338,00 per il 2016, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. A tali fini, la Regione Lazio presenta al Ministero della salute il programma degli interventi da realizzare e, acquisito su di esso il parere favorevole del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, richiede l'ammissione a finanziamento di ogni singolo intervento contenuto nel programma approvato. Per gli interventi da eseguire l'erogazione delle risorse è effettuata per stati di avanzamento lavori.

2. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Giubileo, per il biennio 2015-2016, è sospesa per gli enti del servizio sanitario della regione Lazio l'applicazione delle limitazioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato.

3. I pellegrini che fanno ingresso sul territorio nazionale per il Giubileo della Misericordia possono usufruire gratuitamente, previo versamento di un contributo volontario pari a 50 euro comprovato da idoneo titolo, di eventuali prestazioni sanitarie erogate in urgenza dalle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. In caso di mancato versamento del predetto contributo, i pellegrini corrispondono, per le prestazioni ospedaliere erogate in urgenza le tariffe vigenti nella Regione dove insiste la struttura ospedaliera.

4. Sono esclusi dal versamento previsto al comma 3 i pellegrini provenienti da Paesi con i quali vigono accordi in materia sanitaria.

5. Le somme derivanti dal pagamento di quanto previsto al comma 3, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute destinato al rimborso alle Regioni delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore dei pellegrini di cui al comma 3.

6. Nel caso in cui le richieste di rimborso pervenute ai Ministero della salute da parte delle Regioni per l'erogazione dei servizi di cui al comma precedente eccedano le somme riassegnate sul capitolo di spesa destinato a tali rimborsi, ai maggiori oneri si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il biennio 2015-2016.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Per le modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5, si provvede con successivi provvedimenti del Ministero della salute.

Art. 9-*undecies*.

(Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti)

1. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle, more dell'espressione dell'Intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, nonché del recepimento di tale ripartizione con delibera del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere su livello del finanziamento del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato, è autorizzato a concedere anticipazioni:

a) alle regioni, relativamente al finanziamento destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al finanziamento destinato alla medicina penitenziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e per i quali non sia già previsto uno specifico regime di

anticipazione, ovvero non siano stabiliti specifici adempimenti o atti preliminari ai fini del riconoscimento delle risorse.

L'anticipazione è erogata in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultima ripartizione delle disponibilità finanziarie approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartisce, ed assegna alle università le risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni alle Università, a valere sul livello del finanziamento di competenza dell'esercizio, in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzati, in sede di conguaglio eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi».

Tabella A

BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici
BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici
BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari'
BA0320 B.1.8.1) Prodotti alimentari
BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti
BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici è cancelleria
BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione
BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari
BA1130 B.2.A.11.4) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da privato
BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi ? Altri soggetti pubblici
BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato ? articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interi naie ? area sanitaria
BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro ? area sanitaria
BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico ? Altri soggetti pubblici della Regione
BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato
BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia
BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia
BA1600 B.2.B.1.3) Mensa
BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento
BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica
BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640 B.2.B.1. 7) Smalti mento rifiuti
BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche
BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità
BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze
BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione ? R.C. Professionale
BA1700 B.2.8.1.11.B) Premi di assicurazione ? Altri premi assicurativi

BA1730 B.2.B.1.12.8) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato
BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi ? Altri soggetti pubblici
BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato
BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
BA1820 B.2.B.2.3.0) lavoro interinali ? area non sanitaria
BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro ? area non sanitaria
BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato
BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950 B.3.0) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970 B.3.F) Altre ,manutenzioni e riparazioni
BA2000 B.4.A) Fitti passivi
BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio ? area sanitaria
BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio ? area non sanitaria
BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing ? area sanitaria
BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing ? area non sanitaria
BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione

9.0.2000

Il Governo

1. Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente :

«Articolo 9-*bis.*

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia italiana del farmaco, di seguito Agenzia, anche in relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 630 unità.

Nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non più di 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1. L'Agenzia può prorogare, fino al

completamento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per il 2017, in 13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 a decorrere dal 2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di cui, rispettivamente, all' articolo 48, comma 8, lettera b),e comma 10-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla presente legge. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, comma 8, lettera b), e comma 10-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il Ministro della salute, di concerto con l'Agenzia, assicura con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio dell'onere effettivo derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 e delle maggiori entrate di cui al comma 3. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti positivi o negativi tra i suddetti oneri e le maggiori entrate, il Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia, è autorizzato a rimodulare con proprio decreto gli incrementi delle tariffe e dei diritti di cui alla tabella richiamata al comma 3.

Al comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Le tariffe vigenti alla data del 1o gennaio 2015 sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, sentita l'Agenzia. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinità tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate, nonché tariffe ridotte per le piccole e medie imprese, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di diritto annuale, applicabili alle variazioni delle AIC di carattere amministrativo ed a quelle connesse alla modifica del sito di produzione.".

Il decreto del Ministro della salute di cui al comma 12 dell'articolo 158, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è applicabile dal mese successivo.».

Allegato

Aumento % tariffe anno per anno	**2016**	**2017**	**2018**	**A decorrere 2019**
5% su informazione scientifica	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tariffe	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Convegni e Congressi	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Ispezioni	6,25%	12,5%	11,5%	4,7%
Diritto annuale	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
TOTALE*	**3,9%**	**7,8%**	**8,5%**	**4,65%**

11.2000

Il Governo

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«16-*bis*. All'articolo 33, comma 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il primo periodo è sostituito dal seguente: "il Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata."»

11.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«**Art. 11-*bis.***

(Disposizioni in materia di economia legale)

Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, continuano ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, nel termine stabilito dall'articolo 99, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.».

15.1000

Il Governo

1.All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, le parole "nei limiti di 70 milioni di euro annui" *sono sostituite dalle seguenti*: "nei limiti di 90 milioni di euro annui";

al comma 4, le parole "una somma non superiore a 70 milioni di euro annui" *sono sostituite dalie seguenti*: "una somma non superiore a 90 milioni di euro annui";

al comma 5, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego".

16.1000

Il Governo

1. Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) le parole: "12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "24 mesi":

2) le parole: ", di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "annui";

b) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*ter*. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate nell'attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1° gennaio 2016, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione "Soprintendenza Pompei". Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29

agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure di carattere organizzativo necessarie all'attuazione del presente comma, nonché sono definite le modalità del progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle funzioni e delle strutture di cui al precedente periodo."
c) al comma 6, in fine è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 2016, nel limite massimo di 900 mila euro annui, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. "

16.2000

Il Governo

1. Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 52, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguente modifiche:
al primo periodo, dopo le parole "d'intesa con" sono inserite le seguenti: "la Regione e";
b) al secondo periodo, dopo le parole "del Ministero" sono inserite le seguenti: ", la Regione".»

1.0.12 (testo 2)

COMAROLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, per le sole Regioni che nell'anno 2014 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal DPCM 22 settembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, non rilevano, nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale.

1.0.14 (testo 2)

CARDINALI, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNÀ, LO GIUDICE, PEZZOPANE, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, GINETTI, DI GIORGI , VALDINOSI, PAGLIARI, ANGIONI, ALBANO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015)

Per il solo esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane predispongono il bilancio per la sola annualità 2015
Per il solo esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane, .al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato.
Le province e le città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adottato entro e non oltre il termine diapprovazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del citato decreto-legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015».

1.0.22 (testo 2)

COMAROLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

1. Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale».

4.5 (testo 2)

ALBANO

Al comma 2, sostituire le parole: «del 31 dicembre 2014» *con le seguenti:* «alla data di entrata in vigore del presente provvedimento» *e dopo la parole:* «distacco» *aggiungere le seguenti:* «o altri istituti comunque denominati».

4.18 (testo 2)

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni».

9.0.26 (testo 2)

BONFRISCO, MILO

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 9-*bis*

(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 63. - *(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli). ? 1*. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*, rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall' F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli.".

11.0.3 (testo 2)

RUTA

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16, dell'articolo 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e sue successive modifiche e integrazioni, si applicano anche alle Regioni che hanno effettuato un processo di riaccertamento straordinario dei residui prima dell'entrata in vigore delle norme previste al comma 538, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.3.2.1.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 432 (pom.) del 21/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2015
432ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e Paola De Micheli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente SANGALLI invita a riprendere l'esame degli emendamenti all'articolo 4, a partire dall'emendamento 4.31, di cui la relatrice ZANONI (*PD*) chiede l'accantonamento.

L'emendamento 4.31 è, pertanto, accantonato.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira, quindi, l'emendamento 4.33, mentre il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 4.34.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e della rappresentante del Governo, sono posti

separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 4.32, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38 e 4.39.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 4.40, mentre il presidente SANGALLI dichiara decaduto l'emendamento 4.41, per assenza del presentatore.

Dispone, quindi, su richiesta della relatrice, l'accantonamento dell'emendamento 4.42.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira, quindi, l'emendamento 4.43.

In unica votazione la Commissione respinge, poi, gli identici emendamenti 4.44 e 4.45, sui quali si erano espressi in senso negativo le relatrici il sottosegretario Baretta.

Il senatore LUCHERINI (*PD*) ritira, quindi, l'emendamento 4.46.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e del sottosegretario Baretta sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 4.47, 4.48 e 4.50.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira, quindi, l'emendamento 4.51.

La Commissione respinge, poi, con separate votazioni, previo parere contrario delle relatrice e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 4.50, 4.52, 4.53, 4.61 e 4.67.

Sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 4.62, 4.63, 4.65, 4.66, 4.68, 4.69, 4.70 e 4.71.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita il senatore Del Barba a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 4.64.

Il senatore DEL BARBA (*PD*), accogliendo la proposta, trasforma l'emendamento 4.64 nell'ordine del giorno n. G/1977/33/5, pubblicato in allegato, che il Governo accoglie.

Il PRESIDENTE, su richiesta della relatrice Zanoni, dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.72.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e del sottosegretario Baretta, con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 4.73, 4.74 e 4.75.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira, quindi, l'emendamento 4.76.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone una riformulazione in un testo 2 degli emendamenti 4.77, 4.78 e 4.79 di identico contenuto.

I senatori MANDELLI (*FI-PdL XVII*), SANTINI (*PD*) e COMAROLI (*LN-Aut*) dichiarano di accettare la riformulazione proposta, pubblicata in allegato al resoconto.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso favorevole all'emendamento 4.77-4.78-4.79

(testo 2).

Posta ai voti, la proposta viene approvata.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e del sottosegretario Baretta, sono respinti con separate votazioni gli emendamenti 4.80, 4.81 e 4.83.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 4.82 e il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira l'emendamento 4.84.

Con il parere contrario della relatrice Zanoni e del sottosegretario Baretta, è quindi respinto l'emendamento 4.0.2.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira, quindi, l'emendamento 4.0.3.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore16,30, riprende alle ore 16,45.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone di accantonare tutti gli emendamenti all'articolo 5, a esclusione degli aggiuntivi , in attesa della presentazione di un unico emendamento sostitutivo dell'intero articolo, che tenga conto delle proposte parlamentari.

Gli emendamenti all'articolo 5, a esclusione di quelli aggiuntivi, sono quindi accantonati.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira la proposta 5.0.1.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone di accantonare gli emendamento 5.0.2 e 5.0.3, che risultano, pertanto, accantonati.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa propria e ritira la proposta 5.0.4.

È quindi respinta, con il conforme parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, l'emendamento 5.0.5, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*).

La relatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira la proposta 5.0.6.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone l'accantonamento dell'emendamento 5.0.1000 e dei relativi subemendamenti, il quale viene quindi accantonato.

Si passa, quindi, ai voti degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira l'emendamento 6.1, dopo aver rappresentato la necessità di risolvere il problema in esso affrontato.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, sono respinti con separate votazioni gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 (previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*)), 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 (previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*)), 6.19, 6.20, 6.21 e 6.22.

Il sottosegretario BARETTA comunica la presentazione dell'ulteriore emendamento del Governo 7.3000, riguardante l'abolizione del Fondo Gas, pubblicato in allegato al resoconto.

Il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alla proposta del Governo per le ore 20 di oggi.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira, quindi, l'emendamento 6.0.1.

In considerazione dell'approvazione dell'emendamento 1.0.14 (testo 2), sono quindi preclusi gli emendamenti 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15 e 6.0.16.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 6.0.17.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 6.0.18 e 6.0.19.

Si passa ai voti degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira l'emendamento 7.1.

Posti congiuntamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 con il parere conforme della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo.

Il senatore LAI (*PD*) ritira la proposta 7.6.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo sono quindi respinte in un'unica votazione le identiche le proposte 7.7 e 7.8.

La senatrice ORRU' (*PD*) ritira il proprio emendamento 7.9.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira la proposta 7.10.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), in dichiarazione di voto favorevole, chiede chiarimenti in merito al parere contrario espresso dal Governo sull'emendamento 7.11.

L'emendamento 7.11 è respinto con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo.

Il sottosegretario BARETTA fornisce i chiarimenti richiesti specificando che trattandosi di soggetti autonomi rispetto al Governo, non è possibile imporre la rinegoziazione dei termini di sottoscrizioni dei mutui contratti.

Il sottosegretario BRESSA sottolinea che un intervento che obbligasse la Cassa depositi e prestiti a rinegoziare i mutui concessi rischierebbe di farla rientrare nel perimetro della Pubblica amministrazione, con effetti disastrosi sullo stato della finanza pubblica.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) pur dichiarandosi consapevole dei rischi evidenziati dal sottosegretario, ritiene che sarebbe possibile consentire i comuni di chiedere la rinegoziazione e verificare in tal modo lo stato dei rapporti instaurati con la Cassa depositi e prestiti.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti in merito al parere contrario sull'emendamento 7.13.

Il sottosegretario BRESSA ribadisce che il parere contrario deriva dall'impossibilità di imporre alla Cassa depositi e prestiti, in quanto ente esterno alla Pubblica amministrazione, la rinegoziazione dei contratti di mutuo sottoscritti.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo e previa verifica del numero legale, posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.12 e 7.13.

Il senatore LUCHERINI (*PD*) ritira l'emendamento 7.14.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) ritira l'emendamento 9.0.21.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 7.15.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 7.16.

Posti ai voti, sono quindi respinti, con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23 e 7.24.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 7.25.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo sono respinti con unica votazione gli emendamenti 7.26 e 7.27.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira la proposta 7.28.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira l'emendamento 7.29.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo sulla proposta 7.30, chiede chiarimenti sul parere contrario del Governo.

Il sottosegretario BARETTA riferisce che secondo il Governo non sussistono motivi particolari per differire il termine di presentazione del bilancio degli enti locali.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 7.30 e 7.31.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio e ritira gli emendamenti 7.32, 7.34, 7.36 e 7.37.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone quindi l'accantonamento degli emendamenti 7.33 e 7.35, che vengono quindi accantonati.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira le proposte 7.38 e 7.39.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira la proposta 7.40.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45 e 7.46.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira l'emendamento 7.47.

Il senatore LAI (*PD*) ritira l'emendamento 7.48.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 7.49.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone quindi l'accantonamento delle proposte 7.50, 7.51, 7.52, 7.53 e 7.54, che vengono quindi accantonate.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo sono quindi congiuntamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 7.55, 7.56, 7.57 e 7.59.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira la proposta 7.58.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira le proposte 7.63 e 7.66.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira l'emendamento 7.65.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo sono respinti in un'unica votazione gli emendamenti 7.60, 7.61, 7.62 e 7.64.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 7.67.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 7.68.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) ritira la proposta 7.70.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone l'accantonamento delle proposte 7.69, 7.72, 7.73, 7.74, 7.75 e 7.76, che sono quindi accantonate. Chiede, inoltre, ai proponenti di trasformare l'emendamento 7.71 in un ordine del giorno.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), accogliendo la richiesta della relatrice, presenta l'ordine del giorno G/1977/34/5, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario BARETTA, a nome del Governo, dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 7.77.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiara, anche a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sull'emendamento 7.78 ribadendo le motivazioni già espresse in sede di illustrazione dell'emendamento.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo sono quindi respinti in un'unica votazione gli identici emendamenti 7.78 e 7.79.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone ai presentatori degli identici emendamenti 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85 e 7.86 la riformulazione delle proposte in un testo 2, allegato al resoconto.

I proponenti accolgono la proposta che, messa ai voti, risulta accolta.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo è quindi respinto l'emendamento 7.87.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio e ritira la proposta 7.88.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento 7.89 che, previa dichiarazione di voto contrario dei senatori MANDELLI (*FI-PdL XVII*), D'ALI' (*FI-PdL XVII*) e CERONI (*FI-PdL XVII*), la Commissione approva.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 7.90.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira gli emendamenti 7.91 e 7.92.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone l'accantonamento della proposta 7.93, che viene quindi accantonata.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 7.94.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) ritira l'emendamento 7.95.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, e previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice RICCHIUTI (*PD*) e dei senatori MANDELLI (*FI-PdL XVII*), D'ALI' (*FI-PdL XVII*) e CERONI (*FI-PdL XVII*), sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.96, 7.97 e 7.99.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira le proposte 7.98 e 7.100.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira gli emendamenti 7.101 e 7.102.

L'emendamento 7.103, previo parere contrario della relatrice Zanoni e del sottosegretario Baretta, è messo in votazione e respinto.

La proposta 7.104 è accantonata dal PRESIDENTE su conforme indicazione della relatrice Zanoni.

Dopo che il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ha provveduto al ritiro della propria proposta 7.105, il senatore SANTINI (*PD*) fa proprie e ritira gli emendamenti 7.106, 7.107 e 7.108.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 7.109 e 7.110 del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento delle proposte 7.109 e 7.110.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 7.111, in relazione all'avvenuto accantonamento delle proposte precedenti.

Il PRESIDENTE, su richiesta conforme della relatrice Zanoni, dispone altresì l'accantonamento dell'emendamento 7.112.

Previo parere contrario delle relatrici e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e respinto l'emendamento 7.113.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 7.114 ed il successivo 7.116.

La Commissione vota poi l'emendamento 7.115 che, con il conforme avviso delle relatrici e del Governo, è respinto.

Previa dichiarazione di voto del senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) (che stigmatizza il ripetuto aumento della tassa di imbarco a carico dei passeggeri di voli commerciali così come la progressiva sottrazione ai comuni delle relative risorse, destinate ad altre finalità), sono respinti con separate votazioni gli emendamenti 7.117 e 7.118.

Il senatore SANTINI (*PD*), accogliendo un invito delle relatrici, ritira l'emendamento 7.119.

Previa favorevole dichiarazione di voto del senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) e con l'avviso contrario delle relatrici e del rappresentante del Governo, è poi messo ai voti e respinto l'emendamento 7.120.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita all'accantonamento delle proposte 7.121, 7.122 e 7.123, che pertanto è disposto dal Presidente.

La Commissione, preso atto del contrario parere delle relatrici e del rappresentante del Governo, respinge con separate votazioni le proposte 7.124, 7.125, 7.126, 7.127, 7.128, 7.129 e 7.130.

Su indicazione della relatrice ZANONI (*PD*), viene poi disposto l'accantonamento degli emendamenti 7.131, 7.132, 7.133 e 7.134.

Gli emendamenti 7.135, 7.136, 7.138, 7.139, 7.140, 7.141, 7.142, 7.146, 7.147, 7.150, 7.151, 7.152 e 7.153 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 7.143 e 7.148.

La Commissione, con separate votazioni, respinge poi le proposte 7.137, 7.144, 7.145, 7.149, sulle quali il parere delle relatrici e del rappresentante del Governo è contrario.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 7.154, preannunciando contestualmente che, per omogeneità di contenuti, aggiungerà la propria firma all'ordine del giorno che sarà presentato, in seguito alla trasformazione dell'emendamento 1.0.20, a cura del senatore D'Alì.

Si associano le senatrici BULGARELLI (*M5S*), MANGILI (*M5S*) e LEZZI (*M5S*).

I proponenti ritirano rispettivamente gli emendamenti 7.155, 7.156, 7.157, 7.158, 7.159, 7.160, 7.161 e 7.163.

Con il parere contrario delle relatrici e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 7.162, 7.164, 7.165 e 7.166 con separate votazioni sono respinti dalla Commissione.

I proponenti ritirano, quindi, gli emendamenti 7.167, 7.168 7.169, 7.170, 7.171, 7.172, 7.174 e 7.175.

Con il parere contrario della relatrice Zanoni e del sottosegretario Baretta, sono messi separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 7.173, 7.176, 7.177, 7.178 e 7.179.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone l'accantonamento dell'emendamento 7.180, che è successivamente disposto dal Presidente.

Con il contrario avviso di relatrici e rappresentante del Governo, sono messe separatamente ai voti e respinte le proposte 7.181, 7.182 e 7.183.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) svolge una favorevole dichiarazione di voto sull'emendamento 7.184, segnalando criticamente l'inopportunità di un sistematico reimpiego dei fondi derivanti dai risparmi di gara, operazione la cui conformità alla normativa contabile gli appare quantomeno opinabile.

La relatrice ZANONI (*PD*) suggerisce l'accantonamento della proposta 7.184.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento indicato dalla Relatrice.

Le proposte 7.185, 7.186 e 7.187, sulle quali si registra il contrario avviso delle relatrici e del rappresentante del Governo, sono respinte dalla Commissione.

Gli emendamenti 7.188, 7.189, 7.190, 7.192, 7.194 e 7.196 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Con il parere contrario dei relatori e del Governo, sono respinte con separate votazioni le proposte 7.191, 7.195, 7.197 e 7.198.

Il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento dell'emendamento 7.193 su conforme indicazione della relatrice Zanoni.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) provvede al ritiro degli emendamenti 7.199 e 7.199 (testo 2).

I proponenti degli emendamenti 7.0.2, 7.0.5, 7.0.7 e 7.0.10 ritirano le proposte in questione.

Su parere contrario delle relatrici e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 7.0.1, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.6, 7.0.8, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14, 7.0.15, 7.0.16 e 7.0.17 sono respinti dalla Commissione con separate votazioni.

Analogamente è respinta con successiva votazione della Commissione la proposta 7.0.9, sulla quale il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) svolge una favorevole dichiarazione di voto, ricordando che tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7 presentati dal proprio Gruppo sono accomunati dall'intento di lenire il carico tributario sui cittadini e cercare di favorire la ripresa del mercato immobiliare.

La relatrice ZANONI (*PD*) segnala la necessità di una riformulazione gli emendamenti 7.0.18 e 7.0.19 di identico contenuto, dal momento che nella loro attuale formulazione appaiono onerosi.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) propone di inserire nel testo dell'emendamento una clausola di invarianza finanziaria ed invita a considerare l'espunzione della clausola di gradimento del legale scelto dall'amministratore per l'attività difensiva che lo riguarda.

Il PRESIDENTE dispone allora l'accantonamento della proposta 7.0.18, unitamente all'analoga 7.0.19, per l'approfondimento della formulazione testuale.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 7.0.21 a propria firma.

L'emendamento 7.0.20, previo parere contrario della relatrice Zanoni e del Sottosegretario Baretta, è posto ai voti e risulta respinto. Analogamente sono respinte con successive votazioni le proposte 7.0.22, 7.0.23, 7.0.24, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.27, 7.0.28, 7.0.29, 7.0.30, 7.0.31 (unitamente all'identico 7.0.32), 7.0.33, 7.0.34 e 7.0.35.

Il PRESIDENTE, in relazione alla necessità per le relatrici di formulare il proprio parere su tutti i restanti emendamenti di iniziativa parlamentare, ritiene necessario concludere la seduta pomeridiana, riprendendo l'esame del provvedimento nella seduta notturna.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20, è posticipata alle ore 20,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19.

ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) E RIFORMULAZIONI

N. 1977

G/1977/33/5
DEL BARBA, SANTINI
La 5a Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 1977, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 4.64.

G/1977/34/5
FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA
La 5a Commissione,
in sede di esame dell'Atto Senato 1977 - «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»; premesso che:
l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, intervenuta dal periodo d'imposta 2012 ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha modificato strutturalmente l'imposizione sui fabbricati non locati;
con l'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 i fabbricati sono stati assoggettati all'IMU. ma esentati, se non locati, dall'I.R.Pe.F., spostando quindi l'imposizione dalla sfera del reddito a quella del patrimonio;
tale scelta ha generato effetti rilevanti anche sui rapporti finanziari tra Stato e Province autonome di Trento e di Bolzano, in specie per quanto attiene al riconoscimento reciproco del (minor) gettito I.R.Pe.F. e del (maggior) gettito I.MU. (articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011);
considerato che
in virtù dell'articolo 80, comma 2, dello Statuto di autonomia, come novellato dalla legge n. 147 del

2013, con decorrenza 1 gennaio 2014, le due Province Autonome hanno esercitato la nuova competenza primaria in materia di tributi locali, istituendo rispettivamente l'I.M.I. (L.P. n. 3 del 2014 della Provincia autonoma di Bolzano) e l'IM.I.S. (L.P. n. 14 del 2014 della Provincia autonoma di Trento);
i predetti tributi sostituiscono integralmente, nei territori delle due province, l'I.MU;
considerato altresì che per il Ministero dell'Economia e delle Finanze (nota n. prot. 0643 di data 22 aprile 2015) è automatica la sostituzione dell'I.MI - e, quindi, implicitamente anche dell'IM.I.S. - all'I.MU. per le finalità dell'articolo 8 comma 1;
impegna il Governo
ad introdurre, per chiarezza applicativa, nel prossimo provvedimento sulla *local tax*, una norma esplicita che confermi, nel quadro della complessiva imposizione immobiliare ed allo scopo di evitare potenziali doppie imposizioni sui fabbricati tenuti a disposizione e non locati, l'effetto sostitutivo di cui all'articolo 8, comma 1, anche per l'I.M.I. e per l'IM.I.S.

4.77-4.78-4.79 (testo 2)

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 98, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province";
4-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ove le Regioni prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e di intesa con la Regione, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni».

7.80-7.81-7.82-7.83-7.84-7.85-7.86 (testo 2)

MANDELLI, CERONI, BROGLIA, LUCHERINI, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO, MARGIOTTA, COMAROLI, BRUNI, URAS, DE PETRIS, GUALDANI, LUCIANO ROSSI

Al comma 5, dopo le parole: «i comuni» *aggiungere le seguenti:* «, le Province e le città metropolitane».

1.1000/1

BRUNI, TARQUINIO

All'emendamento 1.1000, al capoverso «122-*bis*»*, dopo le parole:* «Per l'anno 2015»*, inserire le seguenti:* «i comuni colpiti da eventi calamitosi e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di Emergenza e».

1.1000/2

BRUNI, TARQUINIO

All'emendamento 1.1000, al capoverso «122-*bis*»*, dopo le parole:* «8 luglio 2015»*, inserire le seguenti:* «nonché di quelli causati dall'alluvione che ha colpito i territori del Gargano nel mese di settembre 2014».

1.1000/3

COMAROLI

All'emendamento 1.1000, sostituire le parole: «da 5, 2 milioni»*, fino alla fine del periodo con le seguenti:* «6,2 milioni di euro, 2,1 milioni di euro e 2,2 milioni di euro».

1.1000/4

SANTINI, DEL BARBA

All'emendamento 1.1000, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «dei comuni»*, con le seguenti:*

«degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni».

1.1000/5

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA, TARQUINIO, PERRONE, LIUZZI, MILO

All'emendamento 1.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di sostenere il comparto agricolo pugliese, nonché per far fronte all'emergenza *Xylella* e ai danni causati dagli eventi climatici eccezionali, per l'anno 2015 sono sospesi i pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di Bonifica, nelle more della completa riforma degli stessi. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero per le politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.1000/6

GUALDANI

All'emendamento 1.1000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, eliminare le parole: "limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate" ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: "La presente attività di riaccertamento straordinario va effettuata entro il 31 ottobre 2015 in concomitanza con i termini per l'approvazione del D.U.P. e, comunque, entro l'approvazione del rendiconto 2015"».

1.1000/7

BULGARELLI, GIROTTO, CAPPELLETTI, ENDRIZZI, MANGILI, MONTEVECCHI, FUCKSIA, PAGLINI

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

«10-*ter*. Per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, è assegnato un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2015, ripartito proporzionalmente tra gli stessi comuni in modo tale da assegnare il 70 per cento delle risorse al comune di Dolo e il 15 per cento delle stesse rispettivamente a ciascuno dei comuni di Pianiga e Mira. Il contributo di cui al presente comma non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 80 milioni di euro, della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64».

1.1000/8

BRUNI, TARQUINIO

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 122-bis*, inserire il seguente:*

«122-*ter*. Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il CIPE entro il 31 agosto 2015, nel limite di 100 milioni di euro e fermo restando la ripartizione territoriale, approva un piano stralcio, di cui alla lettera d del comma 703 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2014 n. 190, a favore di interventi immediatamente attiva bili nei territori colpiti da eventi calamitosi e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di Emergenza».

4.0.1000/1

SPOSETTI

All'emendamento 4.0.1000, sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

«1. Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di almeno il 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente le

posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.

2. A seguito dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente di seconda fascia è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.

3. Per esigenze di funzionalità operativa connesse alla riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1 ed ai fini dell'utilizzo più efficiente delle competenze professionali nelle loro caratteristiche distintive di ruolo, le agenzie fiscali hanno facoltà di istituire ulteriori posizioni organizzative rispetto a quelle di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui numero deve essere comunque non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppresse e tale da assicurare, con la soppressione delle predette posizioni e la corrispondente riduzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, un risparmio di spesa complessivo pari ad almeno il 10 per cento.

4. Le posizioni organizzative di cui al comma 3 sono affidate, con incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a personale della terza area, in possesso di diploma di laurea, anche triennale, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, sulla base di apposite procedure selettive che si conformano a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito. Al personale cui sono conferiti tali incarichi è attribuita un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ,ricoperto, in misura non superiore al 50 per cento del trattamento economico. corrisposto, in esito all'operazione di cui al comma 3, al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia. È corrisposta inoltre, in caso di valutazione positiva, un'indennità di risultato non superiore al 20 per cento dell'indennità di posizione. In esito ai processi di riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle posizioni organizzative di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a tal fine ai sensi del comma 4 e dell'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012.

5. A seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro le risorse destinate a finanziare le posizioni organizzative di cui al comma 3 confluiscono nel fondo per la contrattazione integrativa del personale delle aree funzionati per la stessa finalità e per il numero massimo di posizioni previste dal medesimo comma».

4.0.1000/2

D'ALÌ

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini di una sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, con risorse proprie, e senza nuovi o maggiori oneri di spesa per il bilancio dello Stato, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad inserire nel ruolo di dirigente il personale appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver superato, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, un concorso pubblico per titoli ed esami per il quale è previsto il possesso di laurea magistrale, o equipollente;

b) aver superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprirlo provvisoriamente, ai sensi del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia Fiscale e dell'articolo 71, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) aver svolto nella pubblica amministrazione un'esperienza professionale con la qualifica di funzionario, per almeno dieci anni, con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

d) essere stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso un'Agenzia Fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi;

e) aver ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto, di cui al punto *d)*, valutazioni della gestione dei risultati continuativamente positive».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

4.0.1000/3

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI

All'emendamento 4.0.1000 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «le agenzie fiscali sono autorizzate» *sono sostituite dalle seguenti:* «il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato»;

b) il secondo ed il terzo periodo del comma 1 sono soppressi;

c) il comma 2 è così sostituito: «in relazione all'esigenza urgente di ricondurre l'organizzazione delle agenzie fiscali al rispetto dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, è istituita, nel comparto agenzie fiscali, un'area intermedia pre-dirigenziale alla quale si accede mediante progressione di carriera ai sensi degli articolo 24 e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Ai funzionari della terza area inquadrati nell'area intermedia pre-dirigenziale sono conferite deleghe di funzioni dirigenziali. Per la copertura dei costi concernenti l'istituzione dell'area intermedia le agenzie fiscali attingono ai risparmi di spesa derivanti dalla soppressione delle posizioni dirigenziali ricoperte mediante gli incarichi dirigenziali decaduti a seguito della sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve essere destinato ad economia di bilancio».

4.0.1000/4

BUCCARELLA, BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

All'emendamento 4.0.1000, all'articolo «4-*bis*», *apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «le agenzie fiscali» *con le seguenti:* «il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

b) sopprimere i commi 2 e 3.

4.0.1000/5

BOTTICI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, al primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le seguenti parole: «sono autorizzate ad» *con le parole:* «devono»;

b) sostituire le parole: «a indire» *con le seguenti:* «devono indire» *nonché, sopprimere le parole:* «per un corrispondente numero di posti»;

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un numero di posti dato dalla differenza tra il numero di posti previsto dalle procedure concorsuali annullate e il numero dei vincitori e degli idonei di altre procedure concorsuali a posti dirigenziali già espletate dalla pubblica amministrazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora trovato collocazione. Questi ultimi saranno assunti per primi e, solo ad esaurimento delle relative graduatorie, verrà indetta procedura concorsuale per coprire i posti dirigenziali eventualmente ancora mancanti».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

4.0.1000/6

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «In ogni caso, rispetto all'avvio dei concorsi di cui al primo periodo, deve sempre essere data priorità ai vincitori e idonei di altri concorsi a dirigente, già espletati nell'ambito della pubblica amministrazione, alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché, in base alle professionalità richieste, ad ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, con priorità per il riassorbimento del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile

2014, n. 56».

4.0.1000/7

BUCCARELLA, BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

All'emendamento 4.0.1000, all'articolo «4-*bis*», *sopprimere il comma 2*.

4.0.1000/8

BUCCARELLA, BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

All'emendamento 4.0.1000, all'articolo «4-*bis*», *il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. In relazione all'esigenza urgente di ricondurre l'organizzazione delle agenzie fiscali al rispetto dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, è istituita, nel comparto agenzie fiscali, un'area intermedia pre-dirigenziale alla quale si accede mediante progressione di carriera ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Ai funzionari della terza area inquadrati nell'area intermedia pre-dirigenziale sono conferite deleghe di funzioni dirigenziali. All'onere derivante dal presente comma, le agenzie fiscali provvedono mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla soppressione delle posizioni dirigenziali ricoperte mediante gli incarichi dirigenziali decaduti a seguito della sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, fermo restando che non meno del 15 per cento dei predetti risparmi deve essere destinato ad economia di bilancio».

4.0.1000/9

FRAVEZZI, ZELLER, ROMANO, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 4.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In relazione alla straordinaria e imprescindibile esigenza di garantire in modo diffuso su tutto il territorio nazionale ed in via immediata, ancor prima delle procedure selettive per la delega di funzioni di cui al comma 2, il corretto funzionamento della macchina fiscale, anche in considerazioni delle rilevanti attività di sinergica cooperazione con gli Enti locali, viene riconosciuto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ruolo dirigenziale, con conseguente rimodulazione delle vacanze nell'organico dei dirigenti, esclusivamente a quei funzionari delle agenzie fiscali, attualmente inquadrati nella terza area funzionale da almeno dieci anni ed in possesso di diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'agenzia fiscale di appartenenza, che abbiano avuto accesso alla pubblica amministrazione a seguito di pubblico concorso e che siano altresì in possesso di uno dei requisiti sotto indicati:

a) aver superato una procedura se1ettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo. superiore a 36 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza quale, a titolo esemplificativo, l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista, ovvero di avvocato, ovvero di ingegnere, ovvero di architetto;

b) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 60 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di specchiata professionalità comprovabile con pubblicazioni di carattere scientifico nelle materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero con lo svolgimento, nell'ambito delle stesse materie, di attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione».

4.0.1000/10

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 4.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In relazione alla straordinaria e imprescindibile esigenza di garantire in modo diffuso su tutto il territorio nazionale ed in via immediata, ancor prima delle procedure selettive per la delega di funzioni di cui al comma 2, il corretto funzionamento della macchina fiscale, anche in considerazione delle rilevanti attività di sinergica cooperazione con gli Enti locali, viene riconosciuto, dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ruolo dirigenziale, con conseguente rimodulazione delle vacanze nell'organico dei dirigenti, esclusivamente a quei funzionari delle agenzie fiscali, attualmente inquadrati nella terza area funzionale da almeno dieci anni ed in possesso di diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'agenzia fiscale di appartenenza, che abbiano avuto accesso alla pubblica amministrazione a seguito di pubblico concorso e che siano altresì in possesso di uno dei requisiti sotto indicati:

a) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 36 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza quale, a titolo esemplificativo, l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista, ovvero di avvocato, ovvero di ingegnere, ovvero di architetto;

b) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 60 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di specchiata professionalità comprovabile con pubblicazioni di carattere scientifico nelle materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero con lo svolgimento, nell'ambito delle stesse materie, di attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione».

4.0.1000/11

MILO

All'emendamento 4.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa e di potenziare le attività di accertamento e di contrasto alle frodi, ai dipendenti delle Agenzie fiscali cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, dalla data di entrata in vigore la legge di conversione del presente decreto legge è attribuito, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico ed il corrispondente trattamento economico».

7.1000/1

LUCHERINI

All'emendamento 7.1000, alle parole: «Dopo il comma 9» *premettere le seguenti:* «Il comma 2 è così riformulato:

"2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione, e al comma 5 le parole: ?Per i comuni' sono sostituite dalle parole: ?Per gli enti territoriali'"».

7.1000/2

SANTINI

All'emendamento 7.1000, sostituire le parole: «30 ottobre»*, con le seguenti:* «31 ottobre».

7.1000/3

CERONI, MANDELLI, D'ALÌ

All'emendamento 7.1000, capoverso «9-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «relative leggi regionali,» *sono aggiunte le seguenti:* «oppure le regioni che abbiano approvato leggi regionali che non prevedono l'integrale copertura dei costi delle funzioni non fondamentali dal 1º gennaio 2015»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di mancato versamento da parte delle Regioni entro i termini sopra indicati, il Ministero dell'Economia è autorizzato a trattenere tali somme

a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo erogati alle Regioni, ed a riversarli entro il 15 dicembre per l'anno 2015 ed entro il 15 maggio per gli anni successivi, alle province e città metropolitane che esercitano la funzione non fondamentale ancora non riordinata»;

c) all'ultimo periodo le parole: «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale» *sono sostituite dalle parole:* «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale, che dovrà altresì assicurare la conseguente integrale copertura della medesima funzione riordinata».

7.1000/4

SANTINI, LAI, PEZZOPANE

All'emendamento 7.1000, comma 9-bis*, dopo le parole:* «relative leggi regionali,» *aggiungere le seguenti:* «oppure le regioni che abbiano approvato leggi regionali che non prevedono l'integrale copertura dei costi delle funzioni non fondamentali dal 1º gennaio 2015».

Conseguentemente:

dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di mancato versamento da parte delle Regioni entro i termini sopra indicati, il Ministero dell'Economia è autorizzato a trattenere tali somme a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo erogati alle Regioni, ed a riversarli entro il 15 dicembre per l'anno 2015 ed entro il 15 maggio per gli anni successivi, alle province e città metropolitane che esercitano la funzione non fondamentale ancora non riordinata»;

all'ultimo periodo le parole: «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.» *sono sostituite dalle seguenti:* «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale e della conseguente integrale copertura della funzione riordinata».

7.1000/5

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

All'emendamento 7.1000, comma 9-bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «relative leggi regionali»*, aggiungere le seguenti:* «nonché le regioni che abbiano approvato leggi regionali che non prevedono l'integrale copertura dei costi delle funzioni non fondamentali dal 1º gennaio 2015»;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In caso di mancato versamento da parte delle Regioni entro i termini sopra indicati, il Ministero dell'Economia è autorizzato a trattenere tali somme a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo erogati alle Regioni, ed a riversarli entro il 15 dicembre per l'anno 2015 ed entro il 15 maggio per gli anni successivi, alle province e città metropolitane che esercitano la funzione non fondamentale ancora non riordinata.»;

c) all'ultimo periodo le parole: «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.» *sono sostituite dalle parole:* «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale e della conseguente integrale copertura della funzione riordinata».

7.1000/6

COMAROLI

All'emendamento 7.1000, comma 9-bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «relative leggi regionali,» *aggiungere le seguenti:* «oppure le regioni che abbiano approvato leggi regionali che non prevedono l'integrale copertura dei costi delle funzioni non fondamentali dal 1º gennaio 2015»;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In caso di mancato versamento da parte delle Regioni entro i termini sopra indicati, il Ministero dell'Economia è autorizzato a trattenere tali somme a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo erogati alle Regioni, ed a riversarli entro il 15 dicembre per l'anno 2015 ed entro il 15 maggio per gli anni successivi, alle province e città metropolitane che esercitano la funzione non fondamentale ancora non riordinata»;

c) All'ultimo periodo le parole: «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.» *sono sostituite dalle parole:* «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale e della conseguente integrale copertura della funzione riordinata».

7.1000/7

MARGIOTTA

All'emendamento 7.1000, comma 9-bis*, dopo le parole:* «relative leggi regionali,» *aggiungere le seguenti:* «oppure le regioni che abbiano approvato leggi regionali che non prevedono l'integrale copertura dei costi delle funzioni non fondamentali dal 1º gennaio 2015».

7.1000/8

MARGIOTTA

All'emendamento 7.1000, comma 9-bis*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:* «In caso di mancato versamento da parte delle Regioni entro i termini sopra indicati, il Ministero dell'Economia è autorizzato a trattenere tali somme a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo erogati alle Regioni, ed a riversarli entro il 15 dicembre per l'anno 2015 ed entro il 15 maggio per gli anni successivi, alle province e città metropolitane che esercitano la funzione non fondamentale ancora non riordinata».

7.1000/9

MARGIOTTA

All'emendamento 7.1000, comma 9-bis*, ultimo periodo le parole:* «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.» *sono sostituite dalle parole:* «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale e della conseguente integrale copertura della funzione riordinata».

7.1000/10

BRUNI, TARQUINIO, ZIZZA, MILO

All'emendamento 7.1000, alla fine aggiungere:

«Al fine di assicurare le funzioni fondamentali assegnate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, ed in particolare le funzioni connesse alla gestione delle Strade provinciali e la manutenzione degli edifici scolastici, le Province e le citta metropolitane possono utilizzare le risorse, non vincolate, dell'avanzo di amministrazione nel limite massimo di 500 milioni di euro per il 2015. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, previa intesa in conferenza Unificata, si provvede alla ripartizione degli spazi finanziari previsti dalla presente disposizione».

7.1000/11

MILO

All'emendamento 7.1000, alla fine aggiungere:

«Al fine di attuare il riordino delle funzioni previste dalla legge 7 aprile 2014 n. 56, lo Stato, qualora non le Regioni e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali non stipulano le convenzioni di cui al successivo articolo le Regioni e lo Stato sono tenute a versare entro il 30 settembre 2015 le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle Province e dalle Citta metropolitane per l'esercizio delle funzioni relative alle politiche attive del lavoro».

7.1000/12

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 9-bis *inserire il seguente:*

«9-*ter*. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province e città metropolitane disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, tali enti predispongono un bilancio di previsione per la sola annualità 2015 entro il 30 settembre 2015. Per il solo esercizio 2015, le Province e Città metropolitane possono adottare i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015».

7.1000/13

SANTINI

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 9-bis *è inserito il seguente:*

«9-*ter*. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province e città metropolitane disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, tali enti predispongono un bilancio di

previsione per la sola annualità 2015 entro il 30 settembre 2015. Per il solo esercizio 2015, le Province e Città metropolitane possono adottare i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015».

7.1000/14

MARGIOTTA

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 9-bis *è inserito il seguente:*

«9-*ter*. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province e città metropolitane disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, tali enti predispongono un bilancio di previsione per la sola annualità 2015 entro il 30 settembre 2015. Per il solo esercizio 2015, le Province e Città metropolitane possono adottare i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015».

7.1000/15

COMAROLI

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 9-bis *è inserito il seguente:*

«9-*ter*. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province e città metropolitane disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, tali enti predispongono un bilancio di previsione per la sola annualità 2015 entro il 30 settembre 2015. Per il solo esercizio 2015, le Province e Città metropolitane possono adottare i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del decreto legge 18 agosto 2000 n. 267 entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015».

7.1000/16

SANTINI, BROGLIA

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 9-bis*, inserire il seguente:*

«9-*ter*. Per il 2015 il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, è disposto nella medesima misura entro il 31 agosto, con successivo conguaglio sulle somme complessivamente dovute a titolo di fondo di solidarietà 2015 spettante a ciascun comune. In caso di incapienza, il Ministero dell'interno comunica entro il 31 ottobre 2015 all'Agenzia delle entrate le somme da trattenere dall'imposta municipale propria di ciascun comune interessato, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale 2015, secondo le modalità di cui al comma 2».

7.2000/1

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 7.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dell'esonero contributivo di cui al presente comma, per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, incluso, al termine del periodo di fruizione del beneficio contributivo, il successivo licenziamento, l'INPS procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate di interessi e sanzioni previste dalla normativa vigente».

7.2000/2

BRUNI, TARQUINIO, MILO

All'emendamento 7.2000, alla fine aggiungere: «Resta fermo che le risorse non impegnate nei termini previsti dal periodo precedente sono riprogrammati, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, negli stessi territori nei quali erano precedentemente programmati e destinati al finanziamento di infrastrutture di preminente interesse nazionale nonché a favore di interventi dotati di adeguati livelli

di progettazione al fine di dare immediato avvio ai lavori».

7.2000/3

BROGLIA, SANTINI

All'emendamento 7.2000, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«All'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunta la seguente lettera:

"*e-bis)* per il finanziamento della spesa corrente in sede di assestamento del bilancio di previsione"».

7.2000/4

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

All'emendamento 7.2000, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«All'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunta la seguente lettera:

"*e-bis)* per il finanziamento della spesa corrente in sede di assestamento del bilancio di previsione"».

7.3000

Il Governo

All'articolo 7, dopo il comma 9 inserire il seguente:

« 9-*bis*. 1. Il fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso con effetto dal 1 dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione.

2. Dal 1 dicembre 2015, è istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del soppresso Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi già in capo al soppresso Fondo Gas. Il patrimonio della gestione è integrato secondo quanto previsto al comma 4 e mediante la riserva di legge accertata alla data del 30 novembre 2015.

3. Gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai superstiti da essi derivanti sono a carico della Gestione ad esaurimento.

4. Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo è istituito un contributo straordinario pari a 4.219.748 euro per il 2015, 3.814.309 euro per il 2016, 3.037.071 euro per il 2017, 1.831.941 euro per il 2018 e 461.791 euro per il 2019 a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri con cui ripartire tra i suddetti datori di lavoro gli oneri relativi al contributo straordinario, nonché i tempi e le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS.

5. A favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione che alla data del 30 novembre 2015 non maturano il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas, a carico dei datori di lavoro, è calcolato un importo dell'1% per ogni anno di iscrizione al Fondo Gas, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile Fondo Gas per l'anno 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare. In quest'ultimo caso, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.

6. Gli importi di cui al comma 5) sono destinati come di seguito:

a) adesione, con dichiarazione di volontà espressa o trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge mediante il sistema del silenzio assenso, al fondo di previdenza complementare di riferimento del settore o ad altro fondo contrattualmente previsto. In tale ipotesi, a decorrere dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo Gas i datori di lavoro versano al fondo di riferimento del settore o ad altro fondo il suddetto importo in 240 quote mensili di uguale misura, che vengono

accreditate nelle posizioni individuali degli iscritti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo residuo sarà conferito al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione. Tale conferimento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, è a carico dell'azienda cedente. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda, di sua trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell'assetto societario che comunque comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro e nel caso di passaggio diretto nell'ambito dello stesso gruppo, l'importo residuo è versato al fondo di previdenza complementare dell'azienda subentrante con le modalità previste alla presente lettera. Sugli importi di cui alla presente lettera si applica il contributo di solidarietà di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

b) espressa non adesione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad un fondo di previdenza complementare. In tale ipotesi i datori di lavoro accantonano l'importo calcolato con le stesse modalità previste alla lettera a) e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le modalità previste al comma 7. Nel caso in cui il lavoratore medesimo aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla chiusura del Fondo Gas vengono liquidate le somme da lui maturate fino a quel momento secondo le modalità previste al punto a), comunque all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro; dal mese successivo a detta adesione il datore di lavoro versa la quota rimanente nella posizione individuale del fondo di previdenza complementare indicato come previsto al punto a).

7. Al compimento del quinto, decimo e quindicesimo anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora conferiti al fondo o accantonati presso le aziende saranno maggiorati nella misura del 10%, a titolo forfetario di interessi e rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi cinque anni di rateizzazione, l'importo residuo sarà rivalutato nella misura del 30%. Alle predette rivalutazioni si applica il trattamento fiscale previsto per le rivalutazioni del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

8. A copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante un contributo straordinario, a carico delle imprese di cui al comma 4, pari a 4.219.748 euro per il 2015, 3.814.309 euro per il 2016, 3.037.071 euro per il 2017, 1.831.941 euro per il 2018 e 461.791 euro per il 2019.

9. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive e delle minori spese per prestazioni pensionistiche derivanti dall'applicazione del presente articolo. Qualora dal monitoraggio si verifichi 1'insufficienza del predetto contributo straordinario per la copertura dei relativi oneri, si provvede, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, alla rideterminazione dell'entità del contributo straordinario, nonché dei criteri di ripartizione dello stesso tra i datori di lavoro, nonché dei tempi e delle modalità di corresponsione del contributo starordinario all'INPS.

8.1000/1

LUCHERINI

All'emendamento 8.1000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle parole: «Dopo il comma 4»*, premettere le seguenti:* «Al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1º gennaio 2015-19 giugno 2015"»;

b) dopo il comma 4-*quater, sono inserite le seguenti parole:* «al comma 5, le parole: ", effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3", sono soppresse.».

8.2000/1

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 8.2000, sostituire le parole: «una quota pari a 472,5 milioni di euro»*, con le seguenti:* «una quota pari a 310 milioni di euro».

8.2000/2
URAS, DE PETRIS
All'emendamento 8.2000, sostituire le parole: «è ripartita» *con le seguenti:* «nonché ulteriori 163 milioni di euro sono ripartiti»*, e, di conseguenza, aggiungere dopo il comma 10, il seguente:*
«10-*bis.* Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 163 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8.2000/3
BROGLIA, LAI
All'emendamento 8.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 10, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", limitatamente al 40 per cento dell'importo di cui al periodo precedente"».

8.2000/4
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI
All'emendamento 8.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 10, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", limitatamente al 40 per cento dell'importo di cui al periodo precedente"».

8.3000/1
MILO
All'emendamento 8.3000, all'articolo 8 al comma 13-bis *sostituire le parole:* «delle città metropolitane di Milano e Torino»*, con le seguenti:* «delle città metropolitane di Milano, Napoli, Torino, Bari, Firenze, Bologna, Genova, Venezia, Reggio Calabria, Trieste, Cagliari, Catania, Messina e Palermo».

8.3000/2
MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA
All'emendamento 8.3000, all'articolo 8, al comma 13-bis *sostituire le parole:* «delle città metropolitane di Milano e Torino»*, con le seguenti:* «delle città metropolitane di Milano, Napoli, Torino e Bari».

8.3000/3
MILO
All'emendamento 8.3000, all'articolo 8 al comma 13-bis*, sostituire le parole:* «delle città metropolitane di Milano e Torino»*, con le seguenti:* «delle città metropolitane di Milano, Napoli e Torino».

8.3000/4
MILO
All'emendamento 8.3000, all'articolo 8, al comma 13-bis*, sostituire le parole:* «delle città metropolitane di Milano e Torino»*, con le seguenti:* «delle città con popolazione superiore ai 15.000 abitanti».

8.3000/5
MILO
All'emendamento 8.3000, all'articolo 8, al comma 13-bis*, sostituire le parole:* «delle città metropolitane di Milano e Torino»*, con le seguenti:* «di tutte le città metropolitane».

8.3000/6
BRUNI, TARQUINIO, MILO
All'emendamento 8.3000, al capoverso 13-bis *primo periodo, sopprimere le parole:* «di Milano e Torino» *e sostituire le parole:* «rispettivamente a 60 milioni di euro e a 20 milioni di euro» *con le seguenti:* «80 milioni di euro».

8.3000/7

SERRA, BULGARELLI, MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO

All'emendamento 8.3000, al comma 13-bis, *sostituire rispettivamente le parole:* «60 milioni» *e* «20 milioni» *con le seguenti:* «30 milioni» *e* «10 milioni».

Conseguentemente, al comma 13-ter, *sostituire le parole:* «30 milioni» *con le seguenti:* «70 milioni».

8.3000/8

CERONI, MANDELLI, D'ALÌ

All'emendamento 8.3000, aI capoverso 13-bis, *dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «A valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono altresì assegnati 30 milioni di euro alle Province che hanno deliberato il ricorso alla procedura del predissesto di cui all'art. 243-*bis* del Testo unico degli enti locali dlgs 267/2000, da ripartire con decreto del ministero dell'interno entro il 30 ottobre 2015 in proporzione al contributo di cui al comma 10, art. 1».

Conseguentemente, all'ultimo periodo le parole: «di cui al periodo precedente» *sono sostituite dalle parole:* «di cui ai periodi precedenti».

8.3000/9

COMAROLI

All'emendamento 8.3000, al comma 13-bis, *dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «A valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono altresì assegnati 30 milioni di euro alle Province che hanno deliberato il ricorso alla procedura del predissesto di cui all'art. 243-*bis* del Testo unico degli enti locali dlgs 267/2000, da ripartire con decreto del ministero dell'interno entro il 30 ottobre 2015 in proporzione al contributo di cui al comma 10, art. 1».

Conseguentemente, all'ultimo periodo le parole: «di cui al periodo precedente» *sono sostituite dalle parole:* «di cui ai periodi precedenti».

8.3000/10

MARGIOTTA

All'emendamento 8.3000, al comma 13-bis, *dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «A valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono altresì assegnati 30 milioni di euro alle Province che hanno deliberato il ricorso alla procedura del predissesto di cui all'art. 243-*bis* del Testo unico degli enti locali dlgs 267/2000, da ripartire con decreto del ministero dell'interno entro il 30 ottobre 2015 in proporzione al contributo di cui al comma 10, art. 1».

Conseguentemente, all'ultimo periodo le parole: «di cui al periodo precedente» *sono sostituite dalle parole:* «di cui ai periodi precedenti».

8.3000/11

LAI, GUERRIERI PALEOTTI, PEZZOPANE

All'emendamento 8.3000, al comma 13-bis, *dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «A valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono altresì assegnati 30 milioni di euro alle Province che hanno deliberato il ricorso alla procedura del predissesto di cui all'art. 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, da ripartire con decreto del ministero dell'interno entro il 30 ottobre 2015 in proporzione al contributo di cui al comma 10, art. 1».

Conseguentemente, all'ultimo periodo le parole: «di cui al periodo precedente» *sono sostituite dalle parole:* «di cui ai periodi precedenti».

8.3000/12

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

All'emendamento 8.3000, al comma 13-bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per il medesimo anno 2015, è inoltre riservata una somma pari a 80 milioni di euro, alle stesse condizioni di utilizzo di cui al periodo precedente, da attribuirsi mediante decreto del Ministero dell'economa e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, alle città metropolitane che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al

fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino contestualmente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa, ovvero che debbano utilizzare i mezzi di copertura di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015 ai fini del raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente».

Conseguentemente, al comma 13-quater *apportare le seguenti modificazioni:* «gli importi di euro 1.500.400, euro 1.459.588, euro 1.418.219, sono rispettivamente sostituiti dagli importi: euro 2.591.600, euro 2.521.107, euro 2.449.651».

8.3000/13

DEL BARBA, LUCHERINI

All'emendamento 8.3000, al comma 13-bis, *è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Per il medesimo anno 2015, è inoltre riservata una somma pari a 80 milioni di euro, alle stesse condizioni di utilizzo di cui al periodo precedente, da attribuirsi mediante decreto del Ministero dell'economa e delle finanze, sentita la Conferenza Stato ? città e autonomie locali, alle città metropolitane che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino contestualmente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa, ovvero che debbano utilizzare i mezzi di copertura di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015 ai fini del raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente».

Conseguentemente, al comma 13-quater, *le parole:* «pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588 per l'anno 2017 e a 1.418.219 euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 2.591.600 euro per l'anno 2016, a 2.521.107 per l'anno 2017 e a 2.449.651 euro».

8.3000/14

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

All'emendamento 8.3000, al comma 13-ter, *sostituire le parole:* «30 milioni» *con le seguenti:* «60 milioni»;

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2015 si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane».

8.3000/15

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

All'emendamento 8.3000, al capoverso 13-ter *apportare le seguenti modificazioni:*

a) le parole: «30 milioni» *sono sostituite dalle parole:* «60 milioni»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2015 si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane».

8.3000/16

LAI, BROGLIA, PEZZOPANE

All'emendamento 8.3000, al comma 13-ter *le parole:* «30 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «60 milioni» *e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2015 si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane».

8.3000/17

BULGARELLI, SERRA, MANGILI, LEZZI, MONTEVECCHI, BLUNDO

All'emendamento 8.3000, al comma 13-ter *le parole:* «30 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «60 milioni»; *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2015 si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane».

8.3000/18

MARGIOTTA

All'emendamento 8.3000, al comma 13-ter *le parole:* «30 milioni» *sono sostituite dalle parole:* «60 milioni»; *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2015 si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane».

8.3000/19

COMAROLI

All'emendamento 8.3000, comma 13-ter *le parole:* «30 milioni» *sono sostituite dalle parole:* «60 milioni»; *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2015 si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane».

8.3000/20

PIGNEDOLI

All'emendamento 8.3000, dopo il comma 13-quater, *aggiungere il seguente:*

«13-*quinquies*. All'articolo 1, comma 424 della Legge n. 190 del 2014, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, è consentito alle Amministrazioni pubbliche di indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservati esclusivamente a tutto il personale di ruolo degli Enti di area vasta, soprannumerario o comunque dotato di nulla-osta da parte dell'ente di provenienza. Tali assunzioni avvengono a valere sul complessivo budget assunzionale 2015-2016 derivante dalle cessazioni 2014-2015. In deroga alle disposizioni di vincolo sull'utilizzo del budget assunzionale per il biennio 2015-2016 di cui al presente comma, possono essere effettuate da parte delle pubbliche amministrazioni unicamente le assunzioni di personale delle seguenti specifiche professionalità non rinvenibili ordinariamente nei ruoli del personale degli enti di area vasta: personale con profilo pedagogico, docente e di cucina indispensabile al funzionamento degli asili nido e delle scuole dell'infanzia degli enti locali; personale con mansioni di assistente sociale indispensabile a garantire i servizi fondamentali di servizio sociale. Tali assunzioni, nei limiti delle dotazioni organiche e della spesa di personale, potranno avvenire mediante scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche vigenti di pari professionalità a tempo indeterminato o, in assenza di idonei in graduatoria, mediante indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. Tali assunzioni sono effettuate a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali, nelle percentuali annuali stabilite dalla normativa vigente"».

8.3000/21

ELENA FERRARA

Dopo il comma 13-quater *aggiungere il seguente:*

«13-*quinquies*. Gli enti locali che, avendo deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedano l'acquisizione dei mezzi finanziari volti al risanamento anche mediante la contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti iscrivono le risorse ottenute mediante detti mutui nonché la successiva erogazione delle stesse all'organo straordinario di liquidazione tra le Entrate da servizi per conti di terzi e le Spese per servizi per conto di terzi di cui al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, nonché tra le Entrate e le Uscite per conto terzi di cui all'Allegato 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

8.3000/22

SANTINI

All'emendamento 8.3000, dopo il comma 13-quater, *aggiungere il seguente:*

«13-*quinquies*. All'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, è aggiunto il seguente periodo: "La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12 non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi"».

8.3000/23

PIGNEDOLI

All'emendamento 8.3000, dopo il comma 13-quater, *aggiungere il seguente:*

«13-*quinquies*. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015, al secondo comma, lettera *c)* dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le esclusioni di cui al presente articolo si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico"».

8.3000/24

LAI, BROGLIA, URAS

All'emendamento 8.3000, dopo il comma 13-quater, *aggiungere il seguente:*

«13-*quinquies*. Le risorse di cui al comma 16 dell'articolo 19-*ter* del D.L. 135/2009, convertito dalla legge 166/2009, possono essere utilizzate, a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi al contratto di servizio stipulato all'esito dell'affidamento del predetto servizio pubblico relativi al contratto di servizio sulla base di una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico individuati dallo stesso contratto».

8.3000/25

TARQUINIO, MILO

All'emendamento 8.3000, dopo il comma 13-quater*, aggiungere il seguente:*

«13-*quinquies*. Le norme di cui all'articolo 42-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 27 marzo 2015 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-*bis* al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate, rispettivamente, al 30 settembre 2015 e 31 dicembre 2015».

8.4000/1

COMAROLI

All'emendamento 8.4000, al comma 13-bis, *sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«13-*bis.b* per l'anno 2015, per far fronte allo stato di emergenza conseguente agli straordinari eventi meteorologici dell'8 luglio 2015 è attribuito alla Regione del Veneto un contributo di 100 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo comma 2».

Conseguentemente al comma 13-ter, *dopo le parole:* «dal comma 13-*bis*» *aggiungere le seguenti:* «e 13-*bis.b*».

8.4000/2

MILO, BONFRISCO

All'emendamento 8.4000, al comma 13-bis *sostituire le parole:* «utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo comma 2.» *con le seguenti:* «provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'art. 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 200 milioni di euro per il 2015».

8.4000/3

ORRÙ, SANTINI

All'emendamento 8.4000, dopo il comma 13-ter, *aggiungere i seguenti:*

«13-*quater.* Al fine di consentire l'attuazione alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per le annualità

2014 e 2015 l'assegnazione della quota dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana è effettuata, fermo restando quanto disposto dal successivo comma 2, mediante attribuzione diretta alla Regione, da parte della Struttura di gestione di cui al decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183 nell'importo indicato, al fine della copertura per il bilancio dello Stato, dal comma 3 dello stesso articolo 11, al netto delle somme attribuite alla Regione Siciliana con le modalità stabilite dal decreto del Direttore generale delle finanze del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 24 dicembre 2013, n. 301. Per l'anno 2014, l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia Entrate ? fondi di bilancio".

13-*quinquies*. Resta fermo l'accertamento del gettito effettivo spettante alla Regione Siciliana, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, per gli anni 2014 e 2015, da parte dell'Agenzia delle entrate al fine di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare al bilancio dello Stato».

8.4000/4

SANTINI

*All'emendamento 8.4000, dopo il comma 13-*ter *aggiungere i seguenti:*

«13-*quater.* Al fine di consentire l'attuazione alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per le annualità 2014 e 2015 l'assegnazione della quota dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana è effettuata, fermo restando quanto disposto dal successivo comma. 2, mediante attribuzione diretta alla Regione, da parte della Struttura di gestione di cui al decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, nell'importo indicato, al fine della copertura per il bilancio dello Stato, dal comma 3 dello stesso articolo 11, al netto delle somme attribuite alla Regione Siciliana con le modalità stabilite dal decreto del Direttore generale delle finanze del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 24 dicembre 2013, n. 301. Per l'anno 2014, l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia Entrate ? fondi di bilancio".

13-*quinquies.* Per gli anni 2014 e 2015, resta fermo l'accertamento del gettito effettivo. spettante alla Regione Siciliana, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare da parte della predetta regione all'entrata del bilancio dello Stato».

8.4000/5

COMAROLI

All'emendamento 8.4000, sono aggiunti i seguenti commi:

«13-*quater*. Ai sensi della lett. *t)* comma 2, articolo 2 della legge 42/2009 e dell'articolo 11 del decreto legislativo 68/2011, è autorizzata la spesa di 420 milioni a decorrere dall'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20-25 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13-*quinquies*. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di auto coordinamento da recepire con intesa entro il 30 settembre in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

13-*sexies*. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del programma "Federalismo", della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze».

8.4000/6

LUCHERINI

*All'emendamento 8.4000, dopo il comma «13-*ter*» è aggiunto il seguente:*

«13-*quater*. Ai sensi della lett. *t)*, comma 2, dell'articolo 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dell'articolo 11, del decreto legislativo 6 maggio 2001, n. 68, è autorizzata la spesa di 420 milioni per l'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui all'articolo 1, commi 20 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di autocoordinamento da recepire con intesa entro il 30 settembre 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il 15 ottobre 2015, alla ripartizione del contributo in proporzione alla riduzione del gettito della manovra IRAP per effetto della rimodulazione della base imponibile, sulla base delle stime del Dipartimento politiche fiscali».

8.0.1000/1

MILO, BONFRISCO

All'emendamento 8.0.1000, al comma 2 sostituire le parole: «utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai, sensi del medesimo comma 2.» *con le seguenti:* «provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'art. 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 120 milioni di euro per il 2015».

8.0.1000/2

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 8.0.1000, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti» *e dopo l'articolo 8*-bis *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*ter.*

1. Al fine di assicurare i necessari collegamenti marittimi tra la Sardegna e i comuni delle isole de La Maddalena, San Pietro ? Calasetta e Carloforte, con le frequenze e il medesimo numero di corse garantite nel corso del 2015, nelle more della ridefinizione del contratto di servizio e della attuazione delle procedure relative al Concordato preventivo in continuità aziendale a cui è stata ammessa in data 15 gennaio 2015 dal Tribunale di Cagliari la Saremar ? Sardegna Regionale Marittima S.p.A, la Regione è autorizzata a provvedere ai predetti collegamenti, senza oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato, con la medesima società Saremar, le navi e il personale attualmente impiegato, fino al 31 dicembre 2016».

9.0.1000/1

MILO

All'emendamento 9.0.1000 articolo 9-ter *comma 1 sopprimere la lettera* a).

9.0.1000/2

PIGNEDOLI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-*ter*», *comma 1, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* per l'acquisto dei beni e servizi di cui all'allegata tabella A del presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contenuti dei contratti in essere che abbia l'affetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5% del valore complessivo dei contratti in essere;».

9.0.1000/3

SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 1, lettera a) *dell'articolo 9*-ter, *dopo le parole:* «enti del servizio sanitario nazionale» *aggiungere le seguenti:* «in regola con i pagamenti nei confronti dei loro fornitori,».

9.0.1000/4

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-*ter*» *al comma 1, lettera* b) *sopprimere le parole:* «e/o i volumi di acquisto».

9.0.1000/5

FUCKSIA

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Art. 9-*ter*», *apportare le seguenti modifiche:*

«*a)* al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: "di fornitura e/o" aggiungere la seguente: "rimodulare";,

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "di fornitura e/o" aggiungere la seguente: "rimodulare"».

9.0.1000/6

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Art. 9-*ter*», *apportare le seguenti modifiche:*

«*a)* al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: "di fornitura e/o i volumi di acquisto," aggiungere le seguenti: "nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza,";

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "di fornitura e/o i volumi di acquisto," aggiungere le seguenti: "nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza,"».

9.0.1000/7

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-*ter*» *al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:* «o ai volumi».

9.0.1000/8

PIGNEDOLI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-*ter*» *comma 4, dopo le parole:* «senza alcun onere a carico degli stessi» *inserire le seguenti:* «, fatte salve le spese per investimenti sostenute dal fornitore nelle more della vigenza del contratto».

9.0.1000/9

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-*ter*» *sopprimere il comma 5.*

9.0.1000/10

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, MUSSINI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-*ter*» *al comma 5 sopprimere le parole:* «o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato,».

9.0.1000/11

GUALDANI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-*ter*» *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. All'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole da: "da parte" fino a: "che dilettantistiche" sono soppresse, e le parole: "defibrillatori semi automatici" sono sostituite dalle seguenti: "defibrillatori automatici esterni (DAE)"».

9.0.1000/12

FUCKSIA

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Articolo 9-ter», *al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo:* «L'Osservatorio di cui al periodo precedente è composto da non più di dieci

componenti di cui almeno uno in rappresentanza delle Regioni a statuto speciale».

9.0.1000/13

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, MUSSINI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-ter», *sopprimere il comma 9.*

9.0.1000/14

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-ter», *comma 9, al primo periodo sostituire la parola:* «fornitrici» *con la seguente:* «produttrici» *e al secondo periodo sostituire la parola:* «fornitrice» *con la seguente:* «produttrice».

9.0.1000/16

TOMASELLI, SANTINI

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-ter, *comma 10, lettera* b), *le parole:* «comprensivi sia dei medicinali a brevetto scaduto, sia di quelli ancora soggetti a tutela brevettuale,» *sono sostituite dalle seguenti:* «separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale».

9.0.1000/17

GUALDANI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «articolo 9-ter», *comma 10, lettera* b), *sostituire le parole:* «comprensivi sia dei medicinali a brevetto scaduto, sia di quelli ancora soggetti a tutela brevettuale,» *con le seguenti:* «separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale».

9.0.1000/18

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, MILO

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-ter, *comma 10 lettera* b), *le parole:* «comprensivi sia dei medicinali a brevetto scaduto, sia di quelli ancora soggetti a tutela brevettuale,» *sono sostituite dalle seguenti:* «separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale».

9.0.1000/19

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, MILO

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-ter, *comma 10 lettera* b), *le parole:* «comprensivi sia dei medicinali a brevetto scaduto, sia di quelli ancora soggetti a tutela brevettuale,» *sono sostituite dalle seguenti:* «considerando i soli medicinali a brevetto scaduto».

9.0.1000/20

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-ter, *comma 10 lettera* b), *le parole:* «comprensivi sia dei medicinali a brevetto scaduto, sia di quelli ancora soggetti a tutela brevettuale,» *sono sostituite dalle seguenti:* «considerando i soli medicinali a brevetto scaduto».

9.0.1000/21

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, MILO

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-*ter*», *comma 10, lettera* b), *capoverso 1, le parole:* «il prezzo più basso» *sono così modificate:* «un prezzo di riferimento».

9.0.1000/22

MANDELLI

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-*ter*», *comma 10, lettera* b), *capoverso 1, sostituire le parole:* «il prezzo più basso» *con le seguenti:* «un prezzo di riferimento».

9.0.1000/23

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-*ter*», *comma 10, lettera* b), *sopprimere il comma 1*-bis.

9.0.1000/24

FUCKSIA

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-*ter*», *comma 10, lettera* b), *comma 1*-bis, *eliminare la parola:* «non».

9.0.1000/25

LAI, DIRINDIN

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-*ter*», *comma 11, dopo le parole:* «33-*bis*. Alla scadenza del brevetto» *inserire le seguenti:* «o del certificato di protezione complementare».

9.0.1000/26

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-*ter*», *comma 11, capoverso* «33-*bis*», *sopprimere le seguenti parole:* «di almeno il 20 per cento».

9.0.1000/27

TOMASELLI, SANTINI

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-*ter*», *comma 11, capoverso* «33-*bis*», *sopprimere le seguenti parole:* «di almeno il 20 per cento».

9.0.1000/28

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, MILO

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, Art. 9-ter, *comma 11, 33*-bis, *sopprimere le seguenti parole:* «di almeno il 20 per cento».

9.0.1000/29

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso art. 9-ter*, comma 11, al capoverso comma 33*-bis *le parole:* «20 per cento» *sono sostituite con le seguenti:* «30 per cento».

9.0.1000/30

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso art. 9-ter*, comma 11, capoverso comma 33*-bis *le parole:* «20 per cento» *sono sostituite con le seguenti:* «30 per cento».

9.0.1000/31

GUALDANI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «articolo 9-*ter*»*, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 è aggiunto il seguente:

"112-*ter*. Nelle more dell'implementazione del FSE, per garantire in ogni caso i servizi di cui al comma precedente e in particolare il monitoraggio di particolari categorie di pazienti cronici individuati dal Ministero della salute al fine di garantire l'aderenza alle terapie, il dossier farmaceutico può essere comunque attivato dalle farmacie, in rete tra di loro, anche mediante le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. A tal fine, il Ministero della salute sottoscrive un protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che stabilisca i contenuti del dossier farmaceutico nonché i limiti di responsabilità e i compititi dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al dossier farmaceutico, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilità del dossier a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività"».

9.0.1000/32

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-*ter*»*, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. Nelle more dell'implementazione del FSE, per garantire in ogni caso i servizi di cui al comma precedente e in particolare il monitoraggio di particolari categorie di pazienti cronici individuati dal Ministero della salute al fine di garantire l'aderenza alle terapie, il dossier farmaceutico può essere comunque attivato dalle farmacie, in rete tra di loro, anche mediante le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. A tal fine, il Ministero della salute sottoscrive un protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che stabilisca i contenuti del dossier farmaceutico nonché i limiti di responsabilità e i compititi dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al dossier farmaceutico, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilità del dossier a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività"».

9.0.1000/33

GUALDANI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «art. 9-*ter*»*, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

"Art. 102.

1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie eccettuato l'esercizio della farmacia, che non può essere cumulato con quello di altre professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di medicinali. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie, ad eccezione degli abilitati alla prescrizione di medicinali, possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino convenzioni di qualunque genere con farmacisti in ordine alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro"».

9.0.1000/34

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-*ter*»*, dopo il comma il aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 102.

1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie eccettuato l'esercizio della farmacia, che non può essere cumulato con quello di altre professioni sanitarie abilitate .alla prescrizione di medicinali. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie, ad eccezione degli abilitati alla prescrizione di medicinali, possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino convenzioni di qualunque genere con farmacisti in ordine alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro"».

9.0.1000/35

GUALDANI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «art. 9-*ter*»*, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:*

«11-*bis*. All'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni".

11-*ter*. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-*bis)* è sostituita dalla seguente:

"c-*bis)* l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione".

11-*quater*. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-*ter)* è sostituita dalla seguente:

"c-*ter)*. Gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni, individuano le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale e ne stabiliscono la remunerazione, disciplinandone modalità e tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime per la fornitura da parte delle farmacie dei servizi di secondo livello. Le prestazioni e funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, erogate dalle farmacie con oneri a carico del cittadino, dovranno essere rese conformi ai requisiti previsti dai suddetti accordi regionali entro 90 giorni dall'entrata in vigore degli accordi stessi"».

9.0.1000/36

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Articolo 9-*ter*»*, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:*

«11-*bis*. All'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni".

11-*ter*. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-*bis)* è sostituita dalla seguente:

"c-*bis)* l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione".

11-*quater*. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-*ter)* è sostituita dalla seguente:

"c-*ter)*. Gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni, individuano le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale e ne stabiliscono la remunerazione, disciplinandone modalità e tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime per la fornitura da parte delle farmacie dei servizi di secondo livello. Le prestazioni e funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, erogate dalle farmacie con oneri a carico del cittadino, dovranno essere rese conformi ai requisiti previsti dai suddetti accordi regionali entro 90 giorni dall'entrata in vigore degli accordi stessi"».

9.0.1000/37

GUALDANI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «art. 9-*ter*»*, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. È consentito al farmacista iscritto all'albo effettuare professionalmente in farmacia o a domicilio del paziente, anche nell'ambito di campagne di vaccinazione rivolte alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzate a livello nazionale e regionale, iniezioni intramuscolari o

ipodermiche nonché piccole medicazioni e interventi di primo soccorso».

9.0.1000/38

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso, «Art. 9-*ter*»*, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. È consentito al farmacista iscritto all'albo effettuare professionalmente in farmacia o a domicilio del paziente, anche nell'ambito di campagne di vaccinazione rivolte alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzate a livello nazionale e regionale, iniezioni intramuscolari o ipodermiche nonché piccole medicazioni e interventi di primo soccorso».

9.0.1000/39

GUALDANI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «art. 9-*ter*»*, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. Nell'ambito dell'erogazione in farmacia, con oneri a carico dei cittadini, dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009 e ai relativi decreti attuativi, le Regioni possono concordare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate a favore di categorie svantaggiate e comunque dei soggetti di età superiore a 75 anni».

9.0.1000/40

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-*ter*»*, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. Nell'ambito dell'erogazione in farmacia, con oneri a carico dei cittadini, dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009 e ai relativi decreti attuativi, le Regioni possono concordare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate a favore di categorie svantaggiate e comunque dei soggetti di età superiore a 75 anni».

9.0.1000/41

DIRINDIN, LAI

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-ter*, dopo il comma 11 aggiungere:*

«12. Le misure di cui ai commi 10 e 11 devono assicurare risparmi coerenti con quanto previsto al punto D dell'intesa sancita in data 2 luglio 2015 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si applica il comma 557, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.1000/42

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 9.0.1000 sopprimere l'articolo 9-quater.

Conseguentemente, all'articolo 17 aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 106 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

9.0.1000/43

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, MUSSINI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-*quater*», *sopprimere l'articolo.*

9.0.1000/44

SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, dell'articolo 9-quater *dopo la parola:* «ambulatoriale», *aggiungere le seguenti:* «, le relative linee giuda e gli strumenti informatici di verifica».

9.0.1000/45

LAI, DIRINDIN

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-quater, *comma 1, dopo le parole*: «assistenza specialistica ambulatoriale», *aggiungere:* «ad alto rischio di in appropriatezza».

9.0.1000/46

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso articolo 9-quater, *al comma 1 dopo le parole*: «e successive modificazioni», *aggiungere le seguenti:* «, tenendo conto della valutazione del medico prescrittore».

9.0.1000/47

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-*quater*», *sopprimere il comma 2.*

9.0.1000/48

LAI, DIRINDIN

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-quater, *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«Al di fuori delle condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1, le prestazioni non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale».

9.0.1000/49

DIRINDIN, LAI

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-quater, *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Gli stessi enti adottano misure atte ad assicurare una adeguata informazione ai cittadini relativamente alle condizioni che escludono l'erogazione della prestazione a carico del Servizio sanitario nazionale nonché a garantire il diritto del cittadino a non ricevere prestazioni inappropriate».

9.0.1000/50

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, MUSSINI

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Art. 9-*quater*», *al comma 6 sostituire le parole*: «ed è valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione.», *con le seguenti*: «e comporta la decurtazione del 25 per cento della retribuzione di risultato».

9.0.1000/51

D'ANNA

All'emendamento 9.0.1000, comma 7 dell'articolo 9-quater *sopprimere le parole da:* «Per l'anno 2015» *fino alla fine del periodo.*

9.0.1000/52

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-*quater*», *al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Per il periodo che intercorre dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015 le regioni o gli enti del Ssn rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno il 5 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntiva per l'anno 2014».

9.0.1000/53

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-*quater*», *comma 7, sostituire le parole*: «di almeno l'1 per cento» *con le seguenti:* «di almeno il 5 per cento».

9.0.1000/54

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-*quater*», *al comma 7 dopo le parole*: «per l'anno 2014.» *aggiungere le seguenti:* «Per l'anno 2016 le regioni o gli enti del Ssn rinegoziano il valore degli stessi contratti in modo di prevedere una riduzione, a partire dalla spesa consuntivata 2015, in ragione di un valore compreso tra lo 0,5 per cento e l'1 per cento mensile».

9.0.1000/55

D'ANNA

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-quater, *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari 1 nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, qualora sia stato certificato, con le modalità previste dai piani di rientro, un avanzo rientrante nella disponibilità del bilancio regionale, a decorrere dal 1º gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio economico».

9.0.1000/56

MILO

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-quater *dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. I commi 7 e 9 non si applicano alle regioni che nel 2014 hanno presentato avanzo di bilancio».

9.0.1000/57

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 9.0.1000, sopprimere l'articolo 9-quinquies.

Conseguentemente, all'articolo 17 aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 68 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

9.0.1000/58

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 9-*quinquies*».

9.0.1000/59

SIMEONI, CASALETTO, DE PETRIS, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, MUSSINI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-*quinquies*», *dopo il comma 1 inserire il seguente comma:*

«1-*bis*. Al fine di contenere sensibilmente la spesa per il personale dirigente sanitario del SSN, la quota di retribuzione destinata a remunerare l'esclusività di rapporto, viene ridotta del 50 per cento a partire dal giorno 1º gennaio 2016. Le economie così conseguite, confluiranno in apposito fondo nazionale gestito dal Ministero della Salute, che andrà a finanziare sia l'adeguamento e l'allestimento strutturale di spazi, materiali e tecnologie destinati all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sia la riduzione delle liste di attesa (ambulatoriali, diagnostiche, riabilitative e di

ricovero)».

9.0.1000/60

MILO

*All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-*quinquies *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il comma 1 non si applica alle regioni che negli ultimi tre anni, sottoposte a piano di rientro, hanno applicato limitazioni al *turn over*».

9.0.1000/61

D'ALÌ

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-*quinquies*», aggiungere i seguenti commi:

«2. Al fine della ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-*bis*, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004 e del definitivo riconoscimento del diritto del personale medico *ex* condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1/1/1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale della dirigenza medico ? veterinaria, i Ministri della Salute, della Funzione Pubblica, dell'Economia e Finanze e l'Aran provvedono alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario per la rideterminazione del trattamento economico attribuito a favore della categoria e della corresponsione con effetto retro attivo dei relativi miglioramenti contrattuali.

3. Gli atti, i provvedimenti ed ogni altra attività necessaria anche di natura regolamentare e contrattuale finalizzati della attuazione dei predetti interventi di perequazione economica ed alla corresponsione dei miglioramenti contrattuali dovuti per il periodo 1988/2015, nonché per l'adeguamento dei trattamenti retributivi tutto in corso, sono adottati entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, valutati in 38 milioni di euro per l'anno 2015 e 58 milioni di euro annui per gli anni 2016/2018 si provvede mediante riduzione: per 20 milioni di euro per il 2015, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e quanto a 18 milioni euro per il medesimo anno mediante corrispondente riduzione del Fondo tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; per 25 milioni di euro a decorrere dal 2016 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e quanto a 33 milioni euro per il medesimo periodo mediante corrispondente riduzione del Fondo tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25, giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

9.0.1000/62

TAVERNA, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 9-*septies*».

9.0.1000/63

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, MUSSINI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9 *septies*»: *al comma 2 dopo le parole:* «del finanziamento ordinario.» *aggiungere le seguenti:* «A tale fine, è possibile, attraverso specifici accordi di natura regionale ovvero aziendale, stipulare specifici accordi di convenzione con il personale sanitario medico e del comparto, al fine di assicurare i LEA anche ricorrendo all'erogazione di prestazioni intramoenia a favore dell'azienda di appartenenza, la cui remunerazione non può comunque essere di valore superiore a quanto previsto dal tariffario unico nazionale».

9.0.1000/64

RUTA

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Art. 9-*septies*», *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fermo restando lo possibilità di un presidio ospedaliero Dea di II livello per ciascuna regione».

9.0.1000/65

RUTA

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Art. 9-*septies*», *al comma 2, dopo le parole:* «con il livello del finanziamento ordinario», *aggiungere le seguenti:* «, fermo restando la possibilità per ciascuna regione di prevedere un presidio ospedaliero Dea di II livello».

9.0.1000/66

RUTA

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, dopo il capoverso «Art. 9-*octies*», *aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*octies.1.* - 1. Alle Regioni che hanno effettuato un processo di riaccertamento straordinario dei residui prima dell'entrata in vigore delle norme previste al comma 538, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 15 e 16, dell'articolo 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e sue successive modifiche e integrazioni».

9.0.1000/67

TAVERNA, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 9-*nonies*» *con il seguente:*

«Art. 9-*nonies*. - *(Fondo nazionale per l'autismo) 1.* ? Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo nell'ambito della vita familiare, sociale e nei, percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della Salute, un "Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico".

2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, in modo da prevedere:

a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un "*budget* personale di cura" annuale, con una componente fissa che contempli un *ticket* terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;

b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto, incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del ticket terapeutico;

c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2015 e 3.465.140 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti modifiche e variazioni di bilancio».

9.0.1000/68

SERRA, TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Art. 9-*nonies*» sopprimere il comma 2.

Conseguentemente dopo il capoverso «Art. 9-*nonies*» *inserire il seguente:*

«Articolo 9-*nonies.1* - *(Fondo nazionale per l'autismo) ? 1.* Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo nell'ambito della vita familiare, sociale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della Salute, un "Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico".

2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, in modo da prevedere:

a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un "*budget* personale di cura" annuale, con una componente fissa che contempli un *ticket* terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;

b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto, incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del ticket terapeutico;

c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo.

3. All'onore derivante dal presente articolo è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 e di 1.124.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016».

9.0.1000/69

MILO, BONFRISCO

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-nonies *apportare le seguenti modifiche:*

al comma 1 sostituire le parole: «a decorrere dal 2016» *con le seguenti:* «per il 2016»;

al comma 2 sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «per il 2016»;

al comma 3 sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «per il 2016».

9.0.1000/70

GUALDANI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «art. 9-*nonies*» *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute è autorizzato al conferimento di 30 incarichi con decorrenza dal 10 gennaio al 31 dicembre 2016 a personale medico ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, per un onere massimo pari a euro 3.058.860,00».

Conseguentemente, al capoverso «art. 9-*nonies*» *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 2-*bis* del presente articolo, pari a euro 3.500.000,00 per l'anno 2015 e euro 6.500.000,00 per l'anno 2016 e euro 3.441.140,00 a decorrere dall'anno 2017, si provvede quanto a euro 3.500.000,00 per l'anno 2015, a euro 5.000.000,00 per l'anno 2016 ed a euro 3.441.140,00 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a euro 1.500.000,00 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti modifiche e variazioni di bilancio».

9.0.1000/71

COMAROLI

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-decies *sopprimere il comma 1*.

9.0.1000/72

TARQUINIO, MILO

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-decies *comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

al primo paragrafo aggiungere dopo le parole: «alla Regione Lazio» *le seguenti:* «e alla Regione Puglia» *e sostituire le parole:* «a favore della medesima regione» *con le seguenti*: «a favore della medesime regioni».

Conseguentemente, al secondo paragrafo aggiungere dopo le parole: «la Regione Lazio» *le seguenti:* «e le: Regione Puglia» *e sostituire la parola*: «presenta» *con la seguente*: «presentano».

9.0.100073

MILO

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-decies *comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

al primo paragrafo aggiungere dopo le parole: «alla Regione Lazio» *le seguenti:* «e alla Regione Abruzzo» *e sostituire le parole*: «a favore della medesima regione» *con le seguenti*: «a favore della medesime regioni».

Conseguentemente, al secondo paragrafo aggiungere dopo le parole: «la Regione Lazio» *le seguenti:* «e la Regione Lazio» *e sostituire la parola:* «presenta» *con* la seguente: «presentano».

9.0.1000/74

MILO

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-decies *comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

al primo paragrafo aggiungere dopo le parole: «alla Regione Lazio» *le seguenti:* «e alla Regione Lombardia» *e sostituire le parole*: «a favore della medesima regione» *con le seguenti*: «a favore della medesime regioni».

Conseguentemente, a secondo paragrafo aggiungere dopo e parole: «la Regione Lazio» *le seguenti:* «e la Regione Lombardia» *e sostituire la parola*: «presenta» *con la seguente:* «presentano».

9.0.1000/75

MILO

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-decies *comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

al primo paragrafo aggiungere dopo le parole: «alla Regione Lazio» *le seguenti:* «e alla Regione Campania» *e sostituire le parole*: «a favore della medesima regione» *con le seguenti*: «a favore della medesime regioni».

Conseguentemente, al secondo paragrafo aggiungere dopo le parole: «la Regione Lazio» *le seguenti:* «e la Regione Campania» *e sostituire la parola*: «presenta» *con la seguente:* «presentano».

9.0.1000/76

MILO

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-decies *comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

al primo paragrafo sostituire le parole: «alla Regione Lazio» *con le seguenti:* «a Roma Capitale» *e dopo le parole*: «a favore della medesima» *eliminare la parola*: «regione».

Conseguentemente, al secondo paragrafo sostituire le parole: «la Regione Lazio» *con le seguenti:* «Roma Capitale».

9.0.1000/77

MILO, BONFRISCO

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-decies *comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

al primo paragrafo aggiungere dopo le parole: «alla Regione Lazio» *le seguenti:* «e alla Regione Veneto» *e sostituire le parole*: «a favore della medesima regione» *con le seguenti*: «a favore della medesime regioni».

Conseguentemente, al secondo paragrafo aggiungere dopo le parole: «la Regione Lazio» *le seguenti:* «e la Regione Veneto» *e sostituire la parola*: «presenta» *con la seguente:* «presentano».

9.0.1000/78

TAVERNA, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-*decies*», *apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole*: «un contributo di euro 33.512.338,00 per il 2016», *aggiungere le seguenti*: «esclusivamente per il potenziamento delle strutture di pronto soccorso»;

b) *sopprimere i commi da 3 a 8*.

9.0.1000/79

MILO, BONFRISCO

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-decies *al comma 1 sostituire il secondo paragrafo con il seguente:*

«Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta il programma degli interventi da realizzare e acquisisce su di esso il parere delle competenti commissioni parlamentari».

Conseguentemente dopo il terzo paragrafo aggiungere il seguente:

«Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta, a conclusione del programma straordinario per il Giubileo una relazione al Parlamento».

9.0.1000/80

FUCKSIA

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-*decies*»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, dopo le parole: «nel programma approvato»*, aggiungere le seguenti:* «che prevede il potenziamento delle strutture di pronto soccorso e delle unità dedicate alla cura dell'*ictus ? stroke unit ?* dove sono disponibili le tecnologie più avanzate»;

b) sopprimere i commi da 3 a 8.

9.0.1000/81

MILO

All'emendamento 9.0.1000 articolo 9-decies *al comma 1 dopo il terzo paragrafo aggiungere il seguente:*

«Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta, a conclusione del programma straordinario per il Giubileo, una relazione al Parlamento».

9.0.1000/82

MILO, BONFRISCO

All'emendamento 9.0.1000 articolo 9-decies *comma 1 aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Per l'attuazione del programma di cui al comma l è competente, in maniera esclusiva, il Prefetto di Roma».

9.0.1000/83

MILO, BONFRISCO

All'emendamento 9.0.1000 all'articolo aggiuntivo 9-decies *il comma 2 è soppresso.*

9.0.1000/84

MILO, BONFRISCO

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo aggiuntivo 9-decies *al comma 2 aggiungere in fine le parole:* «con scadenza entro il 31 dicembre 2016».

9.0.1000/85

DE PETRIS, URAS, CERVELLINI

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-decies *dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-*bis*. Al fine di consentire al Comune di Roma Capitale l'attuazione di un programma straordinario per il Giubileo 2015-2016 per fronteggiare l'esigenza di potenziare i servizi pubblici, con particolare riferimento all'emergenza relativa ai trasporti, in previsione della grande affluenza di pellegrini, a favore del medesimo comune di Roma Capitale, è autorizzato un contributo di 500 milioni di euro per il 2015 a valere, per un importo pari a 250 milioni di euro, sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma dell'articolo 8 e per il restante importo di 250 milioni di euro mediante utilizzo delle somme iscritte in conto residui della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato per essere trasferite al Comune di Roma Capitale.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 8-*bis* pari a 3.800.000 euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9.0.1000/86

COMAROLI

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-undecies *aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*duodecies.*

1. All'articolo 1, comma 464 della Legge 23 dicembre 2014, n, 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)" è aggiunto infine il seguente periodo:

"*e)* ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni del Titolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), rilevano in termini di competenza gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria imputa bili agli anni antecedenti il 2013"».

9.0.1000/87

COMAROLI

All'emendamento 9.0.1000 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 9-*duodecies.*

Il comma 557, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito dal seguente:

"557. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente: "Fatta salva l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse"».

9.0.1000/88

PIGNEDOLI

All'emendamento 9.0.1000, alla Tabella A sopprimere la voce: «BA1600 B.2.B.1.3) Mensa».

9.0.2000/1

LAI, DIRINDIN

All'emendamento 9.0.2000, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di riordino dell'Agenzia».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.

9.0.2000/2

TAVERNA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

All'emendamento 9.0.2000, all'articolo 9-bis*, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e»;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In ogni caso, rispetto alle procedure concorsuali di cui al presente comma, deve sempre essere data priorità alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, ovvero, in base alle professionalità richieste, al riassorbimento del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche».

9.0.2000/3

GUALDANI

All'emendamento 9.0.2000, capoverso «Art. 9-*bis*»*, aggiungere in fine i seguenti commi:*

«6-*bis*. Presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di seguito Agenzia è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la "Consulta dei pazienti", composta da cinque rappresentanti delle associazioni dei pazienti, designati dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, sentita AIFA. La Consulta può essere convocata dal Presidente della "Commissione consultiva tecnico-scientifica" (CTS) o dal Presidente

del "Comitato prezzi e rimborso" (CPR) dell'Agenzia ed esprime parere su argomenti di carattere generale concernenti l'impiego dei medicinali, rappresentando in particolare le esigenze e le esperienze dei pazienti relativamente alla patologia e alle relative terapie. Alle riunioni della Consulta partecipano anche un componente della CTS e un componente del CPR, designati dai rispettivi Presidenti, e due rappresentanti dell'Agenzia, designati dal Direttore Generale, scelti sulla base degli argomenti posti all'ordine del giorno. La partecipazione alla Consulta dei pazienti è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Consulta dei pazienti si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6-*ter*. La rappresentanza e la difesa dell'Agenzia nei giudizi attivi e passivi continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

6-*quater*. Ferma restando la vigilanza espletata sull'Agenzia dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 22 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, l'Agenzia, in relazione a situazioni che rivestono particolare rilevanza sanitaria, è tenuta ad informare preliminarmente il Ministro della salute, fornendo tutte le informazioni necessarie per l'esercizio, da parte del medesimo Ministro, del potere di indirizzo».

9.0.2000/4

DIRINDIN, LAI

All'emendamento 9.0.2000, aggiungere in fine il seguente comma:

«Alla fine del comma 27 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, aggiungere il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il finanziamento di cui al precedente periodo è stabilito in 1 milione e 200 mila euro, di cui 600 mila a carico del bilancio dello Stato e la restante quota a carico delle Regioni a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale"».

11.2000/1

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, SCIBONA

All'emendamento 11.2000, sopprimere le seguenti parole: «, anche estranee alla pubblica amministrazione,».

11.2000/2

MILO

All'emendamento 11.2000, articolo 11, aggiungere al comma 16-bis *dopo le parole:* «comprovata esperienza gestionale e amministrativa,» *le seguenti:* «verificabile attraverso l'esame dei bilanci degli ultimi cinque anni delle imprese o enti pubblici ove il candidato ha ricoperto incarichi, che presenti il requisito della salvaguardia degli *asset* e della consistenza patrimoniale,».

11.2000/3

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 11.2000, sostituire la parola: «sentito» *con le seguenti:* «di concerto con».

11.2000/4

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non può essere nominato commissario straordinario chi è privo dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause:

a) si trova in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) è sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo».

11.2000/5

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario è scelto, secondo criteri di professionalità e di competenza, tra persone che hanno maturato una specifica competenza nel settore del riutilizzo di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale e in quello della riqualificazione delle aree urbane».

11.2000/6

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario è scelto tra soggetti che abbiano presentato la propria candidatura nell'ambito di una apposita procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti *internet* istituzionali della Presidenza del Consiglio e del Comune di Napoli. I *curricula* pervenuti devono essere pubblicati nei medesimi siti *internet*».

11.2000/7

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le eventuali dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo revoca».

11.2000/8

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato».

11.2000/9

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il Commissario invia al Parlamento, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto. il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate».

15.1000/1

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 15.1000 sostituire le lettere a), b) *e* c) *con le seguenti:*

a) al comma 1, dopo le parole: «Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro» *aggiungere le seguenti:* «nonché gli attuali livelli occupazionali»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2015 nel limite di 70 milioni di euro ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Per l'anno 2016 il Ministero, sulla base delle suddette convenzioni, contribuirà

con le risorse necessarie alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli attuali livelli occupazionali»;

c) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. L'applicazione dei commi da 1 a 4 deve garantire la tutela dei livelli occupazionali e la sostenibilità del sistema dei servizi per l'impiego».

d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. I contratti di cui all'articolo l comma 429 della Legge 190/2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

6-*ter*. Nelle more del processo riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività di formazione professionale, dei servizi per l'impiego, l'attuazione del programma Garanzia Giovani e l'erogazione delle politiche attive del lavoro ai sensi della Legge 10 dicembre 2014 n. 183, le Regioni e gli enti destinatari delle funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, possono prorogare i contratti dei lavoratori a tempo determinato delle province anche ai sensi dell'articolo1 comma 426 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 o inseriti all'interno di graduatorie concorsuali provinciali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato per le medesime mansioni. Le Regioni o gli enti subentranti possono, inoltre, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulare *ex* novo contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle province titolari di contratto a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa entro il 31/12/2014 per le medesime funzioni».

15.1000/2

PETRAGLIA, URAS

All'emendamento 15.1000 sostituire le lettere a)*,* b) *e* c) *con le seguenti:*

a) Al comma 3 sostituire le parole: «per gli anni 2015 e 2016 nei limiti di 70 milioni» *con le seguenti:* «per l'anno 2015 nei limiti di 90 milioni che garantirà per l'anno 2016 le risorse necessarie al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni».

b) al comma 5, secondo periodo, sostituire dalle parole: «è operata una riduzione» *fino alla fine del periodo con il seguente:* «il ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce gli importi, con decreto ministeriale, da trasferire a Regioni e/o Città metropolitane e Province che attualmente gestiscono tali servizi impiego in una somma non superiore a 90 milioni di euro».

15.1000/3

PELINO

All'emendamento 15.1000, al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2015 nel limite di 90 milioni di euro ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Per l'anno 2016, il Ministero, sulla base delle suddette convenzioni, contribuirà con le risorse necessarie alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli attuali livelli occupazionali"».

15.1000/4

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS

All'emendamento 15.1000, alla lettera a) *sostituire le sostituire le parole*; «90 milioni» *con le seguenti:* «210 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 17 aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 140 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

15.1000/5

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

All'emendamento 15.1000, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* alla fine del comma 5 le parole: "al fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "direttamente alle Province e alle Città metropolitane ed a tal fine province e città metropolitane iscrivono i relativi importi nel bilancio di previsione o in fase di assestamento di bilancio"».

15.1000/6

COMAROLI

All'emendamento 15.1000, dopo la lettera c) *è aggiunta la seguente:*

«*c-bis)* alla fine del comma 5 le parole: "al fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma" sono sostituite dalle parole: "direttamente alle Province e alle Città metropolitane, anche nel caso in cui vengano stipulate le convenzioni di cui al comma 2, ed a tal fine province e città metropolitane iscrivono i relativi importi nel bilancio di previsione o in fase di assestamento di bilancio"».

15.1000/7

MARGIOTTA

All'emendamento 15.1000, dopo la lettera c) *è aggiunta la seguente:*

«*c-bis)* alla fine del comma 5 le parole: "al fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma" sono sostituite dalle parole: "direttamente alle Province e alle Città metropolitane, anche nel caso in cui vengano stipulate le convenzioni di cui al comma 2, ed a tal fine province e città metropolitane iscrivono i relativi importi nel bilancio di previsione o in fase di assestamento di bilancio"».

15.1000/8

SANTINI, LUCHERINI, PEZZOPANE

All'emendamento 15.1000, dopo lo lettera c) *è aggiunta lo seguente:*

«*c-bis)* alla fine del comma 5 le parole: "al fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma" sono sostituite dalle parole: "direttamente alle Province e alle Città metropolitane, anche nel caso in cui vengano stipulate le convenzioni di cui al comma 2, ed a tal fine province e città metropolitane iscrivono i relativi importi nel bilancio di previsione o in fase di assestamento di bilancio"».

15.1000/9

CERONI, MANDELLI, D'ALÌ

All'emendamento 15.1000, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* alla fine del comma 5 le parole: "al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma" sono sostituite dalle parole: "direttamente alle Province e alle Città metropolitane, anche nel caso in cui vengano stipulate le convenzioni di cui al comma 2, ed a tal fine province e città metropolitane iscrivono i relativi importi nel bilancio di previsione o in fase di assestamento di bilancio"».

16.1000/1

COMAROLI

All'emendamento 16.1000, all'articolo 16 comma 1 sopprimere la lettera b).

1.3.2.1.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 433 (nott.) del 21/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2015
433ª Seduta (notturna)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli e Baretta e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

I senatori SANTINI (*PD*), LUCHERINI (*PD*) e ORRU' (*PD*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 9.0.22, 8.1 e 8.2.

Con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 8.3 e 8.4.

Il senatore LUCHERINI (*PD*) ritira la propria proposta 8.5.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira la proposta 9.0.23.

Con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 8.6, 8.7 e 8.8.

Il senatore LAI (*PD*) ritira l'emendamento 8.9.

Viene quindi respinto, con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, l'emendamento 8.10.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) ritira quindi l'emendamento 8.11.

È accantonato, su proposta della relatrice Zanoni, l'emendamento 8.12.

Viene quindi respinto, con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, l'emendamento 8.13.

È quindi accantonato, su proposta della relatrice Zanoni, l'emendamento 8.14.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 8.15 e 8.16.

Su proposta della relatrice Zanoni, vengono accantonati gli emendamenti 8.17 e 8.18.

È quindi respinta, con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, la proposta 8.19.

I senatore LUCHERINI (*PD*) e LAI (*PD*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 8.20 e 8.21.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta 8.23, evidenzia che questa rappresenta l'ennesima possibilità offerta al Governo di esentare i proprietari di terreni agricoli dal pagamento dell'IMU mediante l'accoglimento di una proposta corredata di una adeguata copertura finanziaria.

I senatori URAS (*Misto-SEL*), LEZZI (*M5S*), COMAROLI (*LN-Aut*) e BONFRISCO (*CRi*) dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 8.23.

Sono posti separatamente ai voti e respinti, con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 8.22 e 8.23.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone quindi l'accantonamento degli emendamenti 8.24, 8.25, 8.26, 8.27 e 8.27-*bis*, che sono pertanto accantonati mentre, l'emendamento 8.28 è respinto con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo.

La relatrice ZANONI (*PD*) e i rappresentanti del Governo si esprimono in senso favorevole sull'emendamento 8.29, il quale, posto ai voti, viene approvato.

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone quindi l'accantonamento delle proposte 9.3 e 9.4, sulle quali il senatore URAS (*Misto-SEL*) dichiara di aggiungere la propria firma.

I senatori URAS (*Misto-SEL*), LUCHERINI (*PD*), COMAROLI (*LN-Aut*), BROGLIA (*PD*) e MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritirano gli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7, 9.10, 9.8 e 9.9.

Con il parere favorevole della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, l'emendamento 9.11 è posto ai voti e approvato.

Sono poste separatamente ai voti e respinte, con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, le proposte 9.12 e 9.13.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 9.14, mentre i rappresentanti del Governo si rimettono al parere della Commissione. La proposta viene quindi posta ai voti e approvata.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) fa proprio e ritira l'emendamento 9.15.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti, con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 9.16, 9.17 e 9.18.

La relatrice ZANONI (*PD*) su proposta del senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) chiede l'accantonamento della proposta 9.19, che il Presidente dispone.

Con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, l'emendamento 9.20 posto ai voti è respinto.

Il senatore BROGLIA (*PD*) fa propri e ritira gli emendamenti 9.21 e 9.22.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, la proposta 9.23 posta ai voti è respinta dalla Commissione.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) fa proprio e ritira l'emendamento 9.24.

Le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*) ritirano gli emendamenti 9.25 e 9.26.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 9.27 motivandolo con l'assenza di profili finanziari.

Il sottosegretario BRESSA, nel motivare il parere contrario del Governo sulla proposta 9.27, chiarisce che il processo innescato con la legge n. 56 del 2014 attribuisce alle regioni il compito di definire con singole leggi regionali le altri funzioni delle province, definendone altresì le modalità di svolgimento. Reputa pertanto l'emendamento in esame ad altissimo rischio perché agisce su competenze legislative proprie delle regioni.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti, con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 9.27 e 9.28.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 9.29 preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, la proposta 9.30 è respinta.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*) il senatore BROGLIA (*PD*) presenta una riformulazione dell'emendamento 9.31.

La senatrice BONFRISCO (*CRi*) chiede chiarimenti sul parere espresso sull'emendamento 9.31, che ritiene non attinente alla materia oggetto del provvedimento in esame.

Il sottosegretario BRESSA fornisce i chiarimenti richiesti richiamando la rubrica dell'articolo 9 che tratta di università.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) chiede al Governo e alle relatrici di soprassedere sull'emendamento 9.31 e anche sulla riformulazione.

L'emendamento 9.31 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, viene quindi posto ai voti e approvato con il parere favorevole della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 9.32, sul quale invece il parere del Governo risulta contrario. Il sottosegretario Paola DE MICHELI ne propone la trasformazione in ordine del giorno in quanto il tema di cui tratta è contenuto nel disegno di legge sulla concorrenza attualmente in discussione alla Camera dei deputati.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) fa proprio l'emendamento 9.32 e ne accetta la proposta di trasformazione nell'ordine del giorno G/1977/35/5, pubblicato in allegato al resoconto.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara di accogliere l'ordine del giorno in questione.

Con il parere contrario conforme della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, sono poi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 9.33, 9.34, 9.35 e 9.36.

Il senatore LAI (*PD*) ritira gli emendamenti 9.37 e 9.38.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*), nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 9.0.1 chiede ai rappresentanti del Governo quando si intenda risolvere il tema in esso affrontato.

La senatrice BONFRISCO (*CRi*) dichiara di aggiungere la propria firma alla proposta 9.0.1.

Il sottosegretario BARETTA reputa maturo il momento per affrontare tale tema che potrà essere approvato nell'ambito della prossima legge di stabilità e propone di trasformare l'emendamento 9.0.1 e gli analoghi 9.0.2 e 9.0.3 in un unico ordine del giorno.

I senatori CERONI (*FI-PdL XVII*) e GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) accettano la proposta di trasformazione del Governo che pertanto accoglie l'ordine del giorno G/1977/36/5, pubblicato in allegato al resoconto.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone di accantonare l'emendamento 9.0.4 e il Presidente accoglie la proposta.

I senatori DEL BARBA (*PD*), BROGLIA (*PD*) e SANTINI (*PD*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7 e 9.0.8.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) dichiara di presentare una riformulazione dell'emendamento 9.0.9, in un testo 2. Con il parere favorevole della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, l'emendamento 9.0.9 (testo 2) risulta quindi approvato ed è pubblicato in allegato al resoconto.

I senatori SANTINI (*PD*), DEL BARBA (*PD*) e BROGLIA (*PD*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 9.0.10, 9.0.11 e 9.0.12.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira successivamente gli emendamenti 9.0.13, 9.0.14, 9.0.15, 9.0.16, 9.0.17, 9.0.18 e 9.0.24.

Il senatore LUCHERINI (*PD*) ritira la proposta 9.0.25.

La senatrice BONFRISCO (*CRi*) chiede al Governo di sforzarsi per trovare un punto di accordo sul tema della tassazione delle auto storiche trattato dall'emendamento 9.0.26, del quale chiede pertanto un accantonamento anche in considerazione di un ordine del giorno accolto in Commissione lavori pubblici. Presenta, quindi, una riformulazione dell'emendamento 9.0.26 della quale la relatrice ZANONI (*PD*) propone l'accantonamento. L'emendamento 9.0.26 (testo 2), previa aggiunta della firma del senatore Broglia, è quindi accantonato e pubblicato in allegato al resoconto.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone poi l'accantonamento degli emendamenti 9.0.27 e 9.0.28, che viene quindi disposto dal Presidente.

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore LUCHERINI (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 10.1.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone l'accantonamento dell'emendamento 10.2, che viene di conseguenza disposto.

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Previo parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 11.1 e 11.2.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) propone una riformulazione dell'emendamento 11.3 in un testo 2.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 11.3 (testo 2) in quanto contiene dei correttivi tecnici condivisibili alle norme contenute nell'articolo 11. Previo parere favorevole dei rappresentanti del Governo, l'emendamento 11.3 (testo 2) è quindi approvato e pubblicato in allegato al resoconto.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) fa quindi propri e ritira gli emendamenti 11.4, 11.6 e 11.7.

Previo parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, l'emendamento 11.5 posto ai voti è quindi respinto.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) propone poi una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 11.8, pubblicata in allegato al resoconto, su cui la relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole precisando che riguarda l'utilizzo delle risorse, una diversa definizione degli ambiti interessati e le sanzioni per i ritardi.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) paventa il rischio di contenziosi con gli ordini professionali qualora l'emendamento 11.8 (testo 2) fosse approvato.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che l'emendamento contiene dei perfezionamenti che migliorano il meccanismo di funzionamento della filiera che gestisce tecnicamente la ricostruzione.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede chiarimenti sul fatto che per un precedente emendamento riguardante la Cassa depositi e prestiti il Governo aveva dichiarato che fosse impossibile intervenire per legge sulla regolazione di rapporti tra soggetti esterni alla Pubblica amministrazione. Con il presente emendamento, invece, si intende obbligare i privati a risolvere un contratto per il mancato rispetto di una norma che non era prevista inizialmente nel contratto stesso.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che si tratta di contratti non ancora esecutivi e che quindi possono recepire tali cambiamenti.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) interviene in dichiarazione di voto per sottolineare che nessuno degli ultimi Governi ha finora accettato il principio, che lui reputa ragionevole, in base al quale le calamità naturali vanno affrontate sulla base di criteri fissati in via generale nell'ambito di una legge

quadro, anziché di volta in volta secondo la specificità delle zone colpite. Ritiene questo secondo modo di agire foriero di discriminazioni a discapito delle aree meno sostenute politicamente, e nella fattispecie della Sardegna.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) rileva la problematicità dell'emendamento 11.8 (testo 2) nella porzione che sostituisce la certificazione antimafia con una autocertificazione.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI spiega che la disposizione trae origine dal fatto che le prefetture si sono dichiarate indisponibili, allo stato attuale, a rilasciare la certificazione antimafia. Il meccanismo di certificazione sostitutiva individuato dall'emendamento è stato pensato in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) fa presente che il riutilizzo delle economie disposto dall'emendamento non è accettabile in quanto non ritiene corretto che se ne autorizzi la spesa in contesti diversi rispetto a quelli per cui hanno avuto luogo i relativi stanziamenti.

La senatrice BONFRISCO (*CRi*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo legandolo a considerazioni già svolte che la portano a considerare pericoloso l'emendamento in esame in quanto suscettibile di introdurre cattive prassi.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) ritiene il meccanismo di copertura finanziaria previsto dall'emendamento contrario alle disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) pur considerando la disposizione meritevole e di buon senso, ritiene che le risorse finanziarie necessarie vadano trovate senza fare violenza alla legge di contabilità.

Il presidente SANGALLI propone in conclusione di accantonare l'emendamento per consentire di esaminarlo con maggiore dettaglio, anche dopo aver consultato gli uffici della Ragioneria generale dello Stato. L'emendamento 11.8 (testo 2) è quindi accantonato.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) fa propri e ritira gli emendamenti 11.9 e 11.10.

Previo parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, le proposte 11.11, 11.12 e 11.13 sono poste ai voti separatamente e respinte.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) fa propria e ritira la proposta 11.14.

Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) gli emendamenti 11.15 e 11.18 sono accantonati.

Previo parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, le proposte 11.16, 11.17 e 11.19 sono separatamente poste ai voti e respinte.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) fa propri e ritira gli emendamenti 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24 e 11.25, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento 11.26, che viene pertanto accantonato.

Con il parere favorevole della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, è posto ai voti e approvato l'emendamento 11.27.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) avanza la proposta di accantonamento dell'emendamento del Governo 11.1000 e dei relativi subemendamenti, che il Presidente accoglie. Fa, poi, proprio e ritira l'emendamento 11.0.1.

Con il parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 11.0.2 e 11.0.3 (testo 2).

Si passa, dunque, alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Con il parere favorevole della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice BULGARELLI (*M5S*), la proposta 12.1 è posta ai voti e approvata. Gli emendamenti da 12.2 a 12.26 e l'emendamento 2.3risultano, pertanto, preclusi.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in merito all'esclusione dai benefici relativi alle zone franche urbane delle aree colpite da calamità naturali della Lombardia, del Veneto e della Sardegna a cui si riferiscono gli emendamenti preclusi dall'approvazione della proposta 12.1.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere degli ordini del giorno che riguardino le altre zone interessate da calamità naturali, ma non considerate dall'emendamento approvato.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) osserva che il Governo in carica ha manifestato più volte di non voler prendere in considerazione i problemi delle zone interessate dalle calamità naturali della Sardegna e, pertanto, dichiara di non accettare alcuna trasformazione dei propri emendamenti in ordini del giorno.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) fa presente che la stessa operazione attuata con l'emendamento 11.8, il quale estende a tutti i comuni del cratere i benefici previsti in seguito agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo, potrebbe attuarsi per le altre aree mediante l'approvazione degli emendamenti 12.4 e 12.11. Reputa la mancata approvazione di queste proposte rischiosa in quanto introduce una discriminazione tra comuni di serie A e comuni di serie B.

Il senatore LAI (*PD*) dichiara di aver già segnalato più volte che per un caso dovuto a circostanze particolari, l'alluvione che ha colpito alcune zone della Sardegna è l'unico evento calamitoso per cui non è stata redatta dalla protezione civile una relazione che certifichi e asseveri i danni subiti, che ammontano a circa 400 milioni di euro per quanto riguarda il patrimonio pubblico e a circa 100 milioni di euro per il patrimonio privato. A questi danni bisogna aggiungere un certo numero di decessi dovuti, in parte, ai ritardi dei soccorsi. Sottolinea che l'evento sardo è stato dimenticato dal Governo che, ad esclusione di piccole misure fortemente volute dai parlamentari e approvate nel corso dell'ultima sessione di bilancio, non hanno avuto luogo interventi di sostegno né a favore del patrimonio pubblico né delle imprese. In Sardegna esistono già alcune zone franche urbane relative alla condizione di arretratezza economica delle aree interessate. Ciò che chiede in questa sede riguarda, invece, l'introduzione di zone franche urbane per le aree interessate dall'alluvione. La regione Sardegna, a suo parere, ha fatto tutto quel che doveva fare per mettere il Governo nella condizione di intervenire. Chiede, pertanto, ai rappresentanti del Governo, di dare a tale problema una risposta

appropriata, misurata e attenta.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) chiede al Governo di valutare la possibilità di rivedere i parametri per la definizione delle zone franche urbane in modo omogeneo, e cioè tale da consentire di parificare le zone franche urbane definite tali in relazione alle condizioni di difficoltà economica e quelle riferite alle aree colpite da calamità naturali. A suo parere, le risorse potrebbero essere rinvenute negli stanziamenti per le zone franche urbane introdotti con la legge di stabilità, poi ridotti e infine parzialmente ripristinati.

La senatrice BONFRISCO (*CRi*) si dichiara concorde con quanto espresso dal senatore Azzollini e ritiene prioritaria l'individuazione di un criterio omogeneo per la definizione delle zone franche urbane.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ricorda che per gli eventi calamitosi dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto sono stati nominati, rispettivamente, un commissario per ciascuna zona, dando luogo a una disomogeneità nel trattamento dei problemi. L'emendamento approvato mira ad affrontare queste situazioni, a suo parere, più equamente. Sottolinea che la proposta è il frutto di una concentrazione rilevante dei comuni più disagiati e colpiti e che le zone franche urbane introdotte hanno carattere temporaneo.

Il senatore SANTINI (*PD*), ricordando i problemi tra loro parzialmente confliggenti che l'emendamento approvato cerca di risolvere, ritiene possibile far iniziare un percorso per l'introduzione di zone franche urbane anche nelle località che nessuno attualmente sprovviste, senza infrangere regole e procedure esistenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI ritiene utile condividere con la Commissione il percorso che ha portato alla stesura dei provvedimenti riguardanti le aree colpite da calamità naturali in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Ricorda che il commissario straordinario dell'Emilia Romagna ha promosso la costituzione di un tavolo di concertazione i cui lavori hanno consentito di definire in termini molto restrittivi i criteri per l'individuazione delle località del cratere in cui istituire le zone franche urbane, per poi presentare al Governo la richiesta di intervenire. I provvedimenti adottati costituiscono il frutto del conseguente accordo sottoscritto dalla regione Emilia Romagna e dal Governo. Il sottosegretario dichiara di aver avviato il monitoraggio previsto dalla normativa al fine di consentire anche ai commissari straordinari di Lombardia e Veneto di avviare un percorso analogo a quello dell'Emilia Romagna. La richiesta di presentare ordini del giorno che sintetizzino il contenuto degli emendamenti preclusi ha, pertanto, lo scopo di concedere agli altri territori colpiti di attivare un analogo meccanismo di concertazione. Per quanto riguarda la Sardegna, propone ai membri della Commissione di richiedere l'avvio dello stesso percorso di condivisione e relativa proposta al Governo per risolvere i problemi creati dall'alluvione di Olbia.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) fa presente che, dalle dichiarazioni del Governo, appare chiaro che non vi è spazio per l'approvazione di emendamenti che ripropongano in qualche modo i temi affrontati dalle proposte precluse, sottolineando il carattere politico di tale situazione.

Il sottosegretario BARETTA conferma la disponibilità del Governo ad affrontare tali temi a seguito dell'impulso fornito da un ordine del giorno che recepisca le principale istanze emerse dal dibattito, in quanto non ritiene esservi spazio per l'approvazione di emendamenti formali.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) sottolinea che, in ogni caso, gli emendamenti preclusi appaiono problematici sotto il profilo finanziario, in quanto privi di copertura. Rileva come soltanto la proposta 12.1 presenti un'adeguata copertura finanziaria.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) propone poi l'accantonamento degli emendamenti aggiuntivi 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3 e 12.0.4, che risultano pertanto accantonati.

Si passa, dunque, alle votazioni degli emendamenti relativi all'articolo 13.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) propone una riformulazione dell'emendamento 13.1, pubblicata in allegato, che si limita a recepirne soltanto il comma 1 con la sostituzione dell'anno 2016 all'anno 2017.

Il senatore BROGLIA (*PD*) esprimendo il proprio disappunto dichiara di accettare la proposta di riformulazione per senso di responsabilità, evidenziando al contempo il carattere limitato delle concessioni del Governo.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) chiede di inserire una clausola di copertura finanziaria nella riformulazione dell'emendamento 13.1.

Il sottosegretario BARETTA fa presente che la proroga dello stato di emergenza non comporta di per sé maggiori oneri, in quanto la concessione di benefici ulteriori richiederebbe l'approvazione di atti amministrativi successivi.

Posto ai voti, l'emendamento 13.1 (testo 2) risulta pertanto approvato, con il parere favorevole della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo. L'emendamento 13.16 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 13.1 (testo 2).

Previo il parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 13.2, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15 e 13.18, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Previo il parere favorevole della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 13.3 e 13.4, posti congiuntamente in votazione sono approvati.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira gli emendamenti 13.17 e 13.19.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) propone l'accantonamento degli emendamenti 13.0.1, 13.0.2, 13.0.4, 13.0.5 e 13.0.9. Preannuncia, quindi, la presentazione di una riformulazione dell'emendamento 13.0.3, che viene, pertanto, ugualmente accantonato.

Previo il parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 13.0.6, 13.0.7, 13.0.8 e 13.0.10, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) propone, poi, l'accantonamento della proposta 14.3, che pertanto è disposto dal Presidente.

Previo il parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.4, 14.5, 14.6 (previa dichiarazione favorevole del senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*)), 14.7 e 14.8, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira gli emendamenti 15.4, 15.8, 15.22, 15.28, 15.37 e 15.41. Fa, poi, proprie e ritira le proposte 15.6, 15.31, 15.42 e 15.0.1.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ritira l'emendamento 15.33.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) fa propria e ritira la proposta 15.36.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira l'emendamento 15.40.

Previo il parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.5, 15.7, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.29, 15.30, 15.32, 15.34, 15.35, 15.38, 15.39 e 15.0.2, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Previo il parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 16.1, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.0.2 posti separatamente ai voti, sono respinti.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) propone l'accantonamento degli emendamenti 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.0.1 che risultano, pertanto, accantonati. Fa, quindi, proprio e ritira l'emendamento 16.11.

L'emendamento 16.0.3 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 9.11.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira la proposta 16.0.4.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) propone una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 16.0.5, pubblicata in allegato, che il senatore Fravezzi sottoscrive e accoglie.

Con il parere favorevole del Governo, la proposta 16.0.5 (testo 2) è approvata dalla Commissione.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa propri e ritira gli emendamenti 16.0.6, 16.0.7, 16.0.8 e 16.0.9.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) propone l'accantonamento degli emendamenti 16.0.10 e 16.0.12 che il Presidente dispone.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) ritira la propria proposta 16.0.11.

Previo il parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 16.0.13, 16.0.14, 16.0.15 e 16.0.16 posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE su richiesta del Governo e delle relatrici sconvoca la seduta antimeridiana di domani, già convocata per mercoledì 22 luglio alle ore 9, e anticipa la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, alle ore 14.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 24.

ORDINI DEL GIORNO, SUBEMENDAMENTI E RIFORMULAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1977

G/1977/35/5
GUALDANI, ORRÙ
La 5a Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 1977, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 9.32.

G/1977/36/5
CERONI, GUALDANI, MARINELLO
La 5a Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 1977, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto degli emendamenti 9.0.1, 9.0.2 e 9.0.3.

7.3000/1
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All'emendamento 7.3000, comma 9-bis, al punto 4, aggiungere, in fine il seguente periodo:
«Con il medesimo decreto sono altresì definiti appositi meccanismi volti a:
a) impedire forme di addebito diretto o indiretto agli utenti finali dei servizio dei costi derivanti

dal contributo straordinario di cui al presente comma;

b) destinare i risparmi derivanti dalla riduzione del contributo straordinario di cui al presente comma nonché dalla cessazione di costi contributivi del Fondo Gas esclusivamente a misure di efficientamento energetico e riduzione delie tariffe di servizio.»

7.3000/2

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 7.3000, comma 9-bis, al punto 4, aggiungere, in fine il seguente periodo:

«Con il medesimo decreto sono altresì definiti appositi meccanismi volti a impedire forme di addebito diretto o indiretto agli utenti finali del servizio dei costi derivanti dal contributo straordinario di cui al presente comma.»

7.3000/3

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 7.3000, comma 9-bis, al punto 4, aggiungere, in fine il seguente periodo:

«Con il medesimo decreto sono altresì definiti appositi meccanismi volti a destinare i risparmi derivanti dalla riduzione del contributo straordinario di cui ai presente comma nonché dalla cessazione di costi contributivi del Fondo Gas esclusivamente a misure di efficientamento energetico e riduzione delle tariffe di servizio.»

7.3000/4

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 7.3000, comma 9-bis, punto 6, alla lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente:

«adesione, con dichiarazione di volontà espressa, al fondo di previdenza complementare di riferimento del settore, ad altro fondo contrattualmente previsto o alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, o trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, mediante il sistema del silenzio assenso, alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3) dei decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.»

7.3000/5

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 7.3000, comma 9-bis, dopo il punto 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I fondi di previdenza complementare di cui al punto precedente assicurano le medesime prestazioni previdenziali ed assistenziali già previste dal Fondo Gas.»

7.3000/6

MILO

Al comma 9-bis, punto 9 infine aggiungere il seguente periodo:

«Nel caso in cui dal monitoraggio di cui al primo periodo si verifichi un avanzo del predetto contributo straordinario per la copertura dei relativi oneri, con il medesimo decreto direttoriale di cui al secondo periodo viene incrementata la percentuale di cui al punto 5 tale che il saldo sia pari a zero.»

9.31 (testo 2)

PUGLISI, SANGALLI, BROGLIA, LO GIUDICE

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Fanno parte del Consorzio Interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo lo Statuto.

11-*ter*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre amministarzioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio Interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello Statuto del Consorzio.

11-*quater*. I servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente, o per

il tramite di enti, anche con personalità giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e da queste partecipati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) oltre 1'80 per cento delle attività dell'ente è effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dalle amministrazioni controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;
b) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata»;
c) le amministrazioni partecipanti esercitano su tali enti, anche in maniera congiunta, un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi.

9.0.9 (testo 2)

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

All'articolo 9, comma 5, sopprimere le seguenti parole: «La quota del disavanzo formatosi nel 2014 è interamente applicata all'esercizio 2015»

11.3 (testo 2)

PEZZOPANE

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
a) *sostituire il comma 1, con il seguente:*
«1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 67-*quater*, comma 8, del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f), l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla lettera e), e per ulteriori inadempimenti. La certificazione antimafia di cui alla lettera b) è da intendersi sostituita dalla autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce, trasmettendo copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità formale dei contratti stipulati. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
b) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:* le parole: «Il progettista e» sono soppresse; dopo la parola: «rapporti», è inserita la seguente: «diretti », e alla fine del comma, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: «né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita auto certificazione al committente, trasmettendone, altresì, copia ai comuni interessati per gli idonei controlli anche a campione»;
c) *al comma 3 apportare le seguenti modificazioni*: dopo le parole «già stipulati» sono soppresse le seguenti:«purché non in corso di esecuzione»; dopo le parole «già stipulati» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi i contratti preliminari,»; dopo le parole «sono adeguati» è soppressa la frase «entro 45 giorni dalla data dientrata in vigore del presente provvedimento» che è sostituita dalla seguente: «prima della approvazione della progettazione esecutiva.»;
d*) al comma 5*, primo periodo, dopo le parole: «conclusione dei lavori», inserire le seguenti: «e di ripristino della agibilità sismica,»;
e) *al comma 7*, sopprimere le seguenti parole: «e concordato preventivo», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente»;
f) *sopprimere il comma 10;*
g) *al comma 12,* al primo periodo dopo le parole: «dalla legge 24 giugno 2013, n. 7,», inserire le seguenti: «come rifinanziato dalla legge 12 settembre 2014, n. 133, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 novembre 2014; n. 164 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190» e alla lettera b), sostituire le parole: «promozione dei servizi turistici e culturali», con le seguenti: «promozione turistica e culturale».

11.8 (testo 2)

PEZZOPANE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali; inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili a amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori entro quindici giorni dalla avvenuta comunicazione di maturazione del SAL, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione. Per ogni mese, e frazione di mese, di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del cinque per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana, e frazione di settimana, di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del due per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicata dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio; il rappresentante del consorzio o il commissario, certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese, del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma deve essere conservata per 5 anni.»

b) *Dopo il comma 7 inserire i seguenti:*

«7-*bis*. All'articolo 67-*quater*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, primo periodo, sostituire le parole: «del centro storico del capoluogo del comune dell'Aquila» con le parole: «dei centri storici del capoluogo e delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,»;

7-*ter*. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i Comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo. L'esecuzione degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di priorità definito dai Comuni per la erogazione del contributo che sarà concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo, può essere ceduto o offerto in garanzia, pena la nullità della relativa clausola».

c) *Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-*bis*. Ai soli fini delle esecuzione delle attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985 n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparate ai beni-culturali pubblici. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al comma 1, è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo, come successivamente modificato e integrato. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo. ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della Diocesi competente. La stazione appaltante, può acquisire i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformità a quanto previsto dagli artt. 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e valutarne la compatibilità con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al precedente comma 9, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

d) *Dopo il comma 14 inserire i seguenti:*

«14-*bis*. All'articolo 67-*ter*, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole "immobili privati" sono inserite le seguenti: "sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai Comuni";

14-*ter*. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole «anni 2014 e 2015,» sono inserite le seguenti: «2016 e 2017».

14-*quater*. Al fine di completare le attività-finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della Città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune dell'Aquila è autorizzato a realizzare progetti di intervento educativo e sociale finalizzati a mantenere l'attuale livello qualitativo e quantitativo dei servizi a valere sulle economie accertate dal Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila di cui alla deliberazione CIPE n. 23 del 2014 per le annualità 2015, 2016 e 2017. Tale accertamento è da intendersi come tetto di spesa. I progetti di intervento sono preventivamente approvati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e ad esso successivamente rendicontati».

13.1 (testo 2)

BROGLIA, VACCARI, GUERRA, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

All'articolo 13,al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, dei decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2016.».

16.0.5 (testo 2)

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«**Art. 16-*bis.***

(Misure per favorire la rappresentanza territoriale dei fondatori pubblici in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione dei beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO))

1.Il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

"420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO) che ricadono in un territorio composto da più province, che comprovino la gratuità dei relativi incarichi"».

1.3.2.1.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 435 (ant.) del 23/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015
435ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e Paola De Micheli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 8,15.

IN SEDE REFERENTE

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto l'emendamento 16.0.1000, in materia di assunzione di personale nella polizia di Stato e nei vigili del fuoco, il cui testo sarà pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) osserva come, ad una prima lettura del testo, la copertura degli oneri recati dalla norma appaia solo parziale, limitata ai primi due anni finanziari, mentre la spesa ha carattere permanente, trattandosi di assunzione a tempo indeterminato.

Il sottosegretario BARETTA esprime il convincimento che la formulazione del testo sia

conseguenza dell'intenzione di anticipare delle assunzioni che le amministrazioni interessate avrebbero comunque potuto realizzare successivamente nell'ambito delle ordinarie facoltà di reclutamento.

Il senatore AZZOLLINI prende atto della spiegazione, evidenziando però che la circostanza in questione andrebbe comunque esplicitata nel testo e nella relazione tecnica, mentre l'attuale quarto comma dell'emendamento sembra proprio riferirsi a nuove assunzioni, aggiuntive rispetto a quelle realizzabili a legislazione vigente.

Il sottosegretario BARETTA conviene sull'opportunità di correggere il testo ed eventualmente la relazione tecnica al fine di fugare ogni possibile dubbio interpretativo.

Il PRESIDENTE conclude nel senso di rinviare la fissazione del termine per i subemendamenti al momento in cui sarà disponibile un testo definitivo. Invita, quindi, le relatrici ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti 5.0.1000 e 11.1000 del Governo.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole sul testo degli emendamenti indicati e avviso contrario su tutti i relativi subemendamenti.

Il sottosegretario BRESSA esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Il subemendamento 5.0.1000/1, posto ai voti risulta respinto, mentre l'emendamento 5.0.1000 è accolto dalla Commissione.

Il senatore D'ALI' svolge una dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 11.1000/1, sottolineando che alla base di tale proposta vi è un consenso diffuso tra i Gruppi parlamentari e censurando la circostanza che il parere del Governo sia guidato dall'interesse di un singolo ministero.

Gli identici subemendamenti 11.1000/1, 11.1000/2, 11.1000/3 e 11.1000/4, sono congiuntamente posti in votazione e respinti.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) si pronuncia in senso favorevole al subemendamento 11.1000/5, ritenendo che apporterebbe maggiore chiarezza al testo della proposta governativa.

Il sottosegretario BRESSA interviene incidentalmente per riferire che, ad avviso dei competenti uffici del ministero dell'ambiente, la formulazione contenuta nel subemendamento in esame apporterebbe maggiori margini di incertezza.

Posti congiuntamente al voto, sono respinti i subemendamenti 11.1000/5, 11.1000/6, 11.1000/7 e 11.1000/8.

È poi posto ai voti e respinto altresì il subemendamento 11.1000/9.

Si passa in seguito alla votazione dell'emendamento 11.1000, che è accolto dalla Commissione.

La relatrice ZANONI propone dunque di passare all'esame degli emendamenti di origine parlamentare finora accantonati. Riferisce in particolare di voler proporre una riformulazione dell'emendamento 1.39, che raccolga i diversi stimoli provenienti dalle numerose proposte

accantonate. Si tratta in particolare di una riduzione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità, che non comporta però il venir meno completo delle sanzioni stesse, onde tutelare il principio di cogenza del patto.

L'emendamento 1.39 (testo 2) è messo a disposizione dei senatori ed allegato al resoconto.

Con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 1.39 (testo 2) è posto in votazione e risulta accolto.

Il PRESIDENTE avverte che la avvenuta approvazione dell'emendamento 1.39 (testo 2) comporta l'assorbimento delle successive proposte 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50 e 1.113.

La relatrice ZANONI riferisce che anche per la proposta 1.51 e analoghe si è definita una riformulazione che consente alle Province la stipulazione di contratti di lavoro fino al termine dell'anno in corso, venendo così incontro alle diverse sensibilità fatte proprie dagli emendamenti parlamentari. Il nuovo testo è messo a disposizione dei senatori ed allegato al resoconto.

Il senatore D'ALI' esprime il timore che la dizione "province" limiti la facoltà alle sole regioni a statuto ordinario ed escluda in ogni caso quelle regioni come la Sicilia che hanno provveduto con propria legge a cambiare forma e denominazione alle ex province.

Il sottosegretario BRESSA sottolinea come non sia possibile intervenire direttamente nelle regioni ad autonomia differenziata senza ledere la relativa competenza statutaria e come sia dunque preferibile mantenere la norma nella sua attuale formulazione proposta, aggiungendo piuttosto una precisazione ulteriore in termini di applicabilità del testo anche a tali regioni e comunque nel rispetto dell'autonomia statutaria.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) osserva che già la normativa di riferimento precedente utilizzava la nozione di province e che, quindi, onde evitare equivoci è preferibile mantenere l'utilizzo lessicale intatto.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) riferisce che il problema del coordinamento del testo è stato ben presente nelle discussioni tra le relatrici e il Governo e che la formulazione attuale appare quella più corretta nel vigente quadro costituzionale.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede chiarimenti sulla copertura finanziaria del testo.

Il sottosegretario BRESSA conferma che gli emendamenti riformulati hanno tutti il consenso della ragioneria generale dello Stato, che fornirà formale relazione tecnica verificata.

Si passa dunque alla votazione dell'emendamento 1.51 (testo 2), sul quale il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

La Commissione approva.

L'approvazione della proposta 1.51 (testo 2) determina l'assorbimento delle ulteriori 1.52, 1.53, 1.54, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 117, 1.118, 1.119, 1.120, 4.25 e 4.26.

Il senatore RUTA (*PD*) dichiara di voler aggiungere la propria firma all'emendamento 1.51 (testo 2).

Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, sono, poi, posti in votazione e respinti gli identici emendamenti 1.105 e 1.106.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 10,15.

Il PRESIDENTE comunica che non appena sarà disponibile il testo definitivo dell'emendamento 16.0.1000 esso sarà trasmesso ai Gruppi e da quel momento decorrerà un termine di tre ore per la presentazione di eventuali subemendamenti.

La Commissione prende atto.

Il senatore D'ALI', facendo seguito alla discussione intervenuta prima della sospensione circa l'applicabilità della norma sui contratti delle province anche alle regioni a statuto speciale, consegna il testo di un ordine del giorno (pubblicato in allegato) con il quale si intende chiarire tale applicabilità, con la sola eccezione delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.

I senatori SANTINI (*PD*) e COMAROLI (*LN-Aut*) dichiarano di voler aggiungere la propria firma al testo dell'ordine del giorno.

Il sottosegretario BRESSA chiarisce che il Governo saluta favorevolmente l'ordine del giorno presentato, essendo in linea con le intenzioni dell'Esecutivo e dichiara, come le relatrici, il proprio parere favorevole.

L'ordine del giorno G/1977/37/5, posto ai voti, risulta approvato.

Il PRESIDENTE, rappresentando che l'Assemblea terrà ulteriori votazioni durante la mattinata, considera opportuno chiudere la seduta della Commissione, che tornerà a riunirsi per la seduta pomeridiana già convocata alle ore 14 odierne. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.

ORDINI DEL GIORNO E RIFORMULAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL

DECRETO-LEGGE) N. 1977

N. 1977

G/1977/37/5

D'ALÌ, SANTINI, COMAROLI

La 5a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977,

impegna il Governo

a considerare che le disposizioni del predente provvedimento si applicano, con esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, anche alle altre regioni a statuto speciale, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

1.39 testo 2, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.113

CARDINALI, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNÀ, LO GIUDICE, PEZZOPANE, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, GINETTI, DI GIORGI, VALDINOSI, PAGLIARI, ANGIONI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: "3 per cento", *con le seguenti:* "2 per cento".

1.51 testo 2, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.117, 1.118, 1.119, 4.25, 4.26

CARDINALI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNÀ, LO GIUDICE, PEZZOPANE, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, GINETTI, DI GIORGI, VALDINOSI, PAGLIARI, ANGIONI, VERDUCCI

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: "*Alle province e città metropolitane è altresì consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.".

1.3.2.1.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 436 (pom.) del 23/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015
436ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e Paola De Micheli, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si proseguono le votazioni degli emendamenti precedentemente accantonati.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare l'emendamento 1.122, in quanto da trattare con gli emendamenti che riguardano il sisma dell'Aquila, nonché l'emendamento 1.0.4, che rimangono, quindi, accantonati.

Il senatore SPOSETTI (*PD*), in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.22 (testo 2), fa notare che consentire un'operazione in regime di esenzione fiscale comporta necessariamente un onere a carico dell'erario.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) fa presente che sono state proposte altre formulazioni di questo emendamento contenenti meccanismi alternativi di copertura rispetto a quello in esame. Suggerisce, pertanto, di valutare l'approvazione di uno di tali emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA precisa che, in base ai chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato, la disposizione comporta una rinuncia a maggior gettito e, pertanto, non richiede alcuna copertura finanziaria.

Con il parere favorevole delle relatrici e del Governo, l'emendamento 1.0.22 (testo 2), posto ai voti, è approvato. Risultano, pertanto, assorbiti, gli emendamenti 9.0.4, 13.0.4 e 13.0.5.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone, quindi, di rinviare l'esame dell'emendamento 2.21 al momento di discutere gli emendamenti riferiti all'articolo 7 dello stesso tenore. Propone, poi, una riformulazione dell'emendamento 3.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, che i proponenti accettano.

Previo parere favorevole delle relatrici e del Governo, la proposta 3.5 (testo 2), posta ai voti, è approvata. Risultano, pertanto, assorbiti gli emendamenti analoghi 3.6, 3.7 e 3.9.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) evidenzia, in dichiarazione di voto, che l'emendamento 4.30 solleva un tema di cui propone una soluzione che non comporta alcun costo a carico dell'erario. Ricorda che costituisce il primo degli emendamenti segnalati come rilevanti ai fini dell'approvazione alle relatrici dal proprio Gruppo.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ritiene l'emendamento 4.30 sia ragionevole e condivisibile nei termini generali e riferisce di essere stato lui stesso oggetto di richieste in tal senso da parte dei sindaci di alcuni comuni.

La relatrice ZANONI (*PD*) assicura per esperienza personale che, avendo provato a implementare meccanismi di finanziamento analoghi a quelli previsti dall'emendamento nel proprio comune, le difficoltà incontrate sono risultate notevoli e tali da impedirne l'attuazione.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) manifesta il proprio disappunto ritenendo non condivisibile la proposta di consentire ai comuni di finanziare con il meccanismo proposto dall'emendamento servizi aggiuntivi rispetto a quelli essenziali.

Previo parere contrario delle relatrici e del Governo, l'emendamento 4.30, posto ai voti, è respinto.

Il senatore ERAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 4.31.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto ricordando che gli emendamenti 4.42, 4.72 e 5.0.3 sono stati precedentemente accantonati per consentirne una discussione unitaria. Chiede alle relatrici e al Governo se vi sono proposte che consentano di risolvere il problema da essi sollevato.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime un parere negativo su tutti e tre gli emendamenti, proponendo la loro trasformazione in un ordine del giorno che ponga all'attenzione del Governo il

tema in essi trattato.

La senatrice ORRU' (*PD*), nell'accettare la proposta della relatrice Zanoni, ritira le proposte 4.72 e 5.0.3, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno. Dichiara, inoltre, che l'ordine del giorno chiederà al Governo di valutare, quale soluzione del problema sollevato, sia la stabilizzazione che, in subordine, la proroga dei contratti dei precari interessati. Segnala, infine, che il testo dell'emendamento 4.72, relativamente al decreto-legge 31 agosto 2013 deve intendersi al numero 101.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) nel ritirare l'emendamento 4.42, fa presente che il tema in esso trattato può essere affrontato con la legge di stabilità.

Il senatore LUCHERINI (*PD*) ritira l'emendamento 4.0.2.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone di mantenere accantonati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5 e di rinviare la trattazione dell'emendamento 5.0.2 al momento di discutere l'emendamento 16.0.12 e l'emendamento 4.0.1000 del Governo, in materia di agenzie fiscali.

Propone, quindi, di mantenere accantonati, in attesa della predisposizione di una riformulazione, anche l'emendamento 7.33, nonché gli analoghi 7.35, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53 e 7.54, oltre all'emendamento 2.21 dello stesso tenore.

Previo parere contrario delle relatrici e del Governo, l'emendamento 7.69, posto ai voti, è respinto.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita, quindi, i proponenti a ritirare e trasformare in un ordine del giorno che demandi la soluzione del problema dei cosiddetti "bullonati" alla legge di stabilità, gli emendamenti 7.72, 7.73 e 7.74.

I proponenti ritirano gli emendamenti 7.72, 7.73 e 7.74 e accettano di farli confluire nell'ordine del giorno G/1977/38/5, pubblicato in allegato, che il Governo dichiara di accogliere.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita, inoltre, i proponenti dell'emendamento 7.75 e dell'analogo 7.76 a ritirarli e trasformarli in un ordine del giorno.

I proponenti ritirano gli emendamenti 7.75 e 7.76 e accettano di farli confluire nell'ordine del giorno G/1977/39/5, pubblicato in allegato, che il Governo dichiara di accogliere.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita la senatrice Comaroli a ritirare l'emendamento 7.93 per trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il Governo ad affrontare il problema in esso sollevato.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) osserva che in precedenti occasioni il Governo è intervenuto persino nel bilancio interno del Senato della Repubblica, nonostante viga il principio dell'autodichia. Dichiara, pertanto, di non capire perché non si possa analogamente intervenire per obbligare la Presidenza del Consiglio ad adottare misure di revisione della spesa.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) precisa che la parte sostanziale ed importante dell'emendamento riguarda la soppressione del comma 9 dell'articolo 7, mentre il paragrafo successivo introduce una disposizione di copertura che, in realtà, a suo parere, è ultronea, in quanto la relazione tecnica assevera che il comma 9 in questione non comporta oneri per l'erario. Ritiene che i crediti inesigibili relativi alla

tariffa sui rifiuti dovrebbero essere spalmati sull'intero bilancio dei comuni, anziché essere ripartiti tra i contribuenti onesti che adempiono al relativo onere, così come previsto dal comma 9. Specifica, inoltre, che la soppressione del comma 9 non farebbe altro che applicare il contenuto della sentenza n. 73 del 2015 della Sezione Toscana della Corte dei conti.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) concorda con la senatrice Comaroli sulla necessità di sopprimere il comma 9 dell'articolo 7.

Il presidente SANGALLI, pur riconoscendo la ragionevolezza delle considerazioni della senatrice Comaroli, fa presente che il comma 9 risponde all'esigenza di consentire alla gestione finanziaria dei comuni di mantenersi in equilibrio.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) sottolinea che il meccanismo di determinazione della tariffa sui rifiuti disposto dal comma 9 non è condivisibile ed è da ritenere, a suo parere, difficilmente comprensibile da parte dei contribuenti in quanto costituisce un chiaro incentivo all'inadempienza.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) dichiara che l'operazione prevista dal comma 9 è indifferente dal punto di vista del contribuente in quanto, in ogni caso, l'importo dei crediti inesigibili verrebbe sostenuto dalla fiscalità generale.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che un credito diventa inesigibile soltanto dopo che ogni azione volta al suo recupero è stata esperita, ivi compresa ogni procedura esecutiva. La norma che si vuole modificare, pertanto, non può essere considerata deresponsabilizzante, in quanto il contribuente inadempiente è chiamato a rispondere.

Il senatore LAI (*PD*) sottolinea che con il comma 9 lo Stato obbliga il comune ad usare soltanto il meccanismo in esso previsto per far fronte all'insufficienza dei fondi per la gestione dei rifiuti. Ritiene, invece, necessario consentire ai comuni di conseguire il medesimo scopo anche percorrendo strade diverse.

Il senatore SANTINI (*PD*) ricorda che la TA.RI. è stata introdotta sulla base del principio che i costi della gestione dei rifiuti devono essere interamente coperti dal gettito della relativa tariffa.

Il PRESIDENTE evidenzia che il meccanismo previsto dal comma 9 è assimilabile, a suo parere, a quello introdotto per il finanziamento delle fonti di energia rinnovabile, i cui costi sono stati addebitati a tutti gli utenti.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) ritiene tale parallelo non sostenibile, in quanto il gettito per il finanziamento delle energie rinnovabili è stato assimilato ad un prelievo fiscale generale, mentre nella fattispecie in esame si fa riferimento ad una tariffa.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita la proponente a trasformare la prima parte dell'emendamento in un ordine del giorno che impegna il Governo a trattare la questione nell'ambito del provvedimento sulla cosiddetta "*local tax*".

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede al Governo se sarebbe disposto ad accogliere un ordine del giorno che lo impegnasse a sopprimere il comma 9 in sede di approvazione del provvedimento sulla

"*local tax*".

Il sottosegretario BRESSA chiede di poter disporre di maggior tempo per approfondire la questione, in modo da giungere alla soluzione che la senatrice Comaroli auspica.

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione al comma 9 dell'articolo 7 di cui trattasi, la 6a Commissione del Senato ha reso un parere favorevole con osservazioni che ritiene rilevanti e che potrebbero essere la base molto ragionevole di un ordine del giorno sul quale il Governo potrebbe prendere un impegno pieno.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) chiede di precisare nell'ordine del giorno che la considerazione dei crediti inesigibili quale componente di costo per la definizione della TA.RI. abbia luogo soltanto dopo che siano state esperite tutte le altre forme di cancellazione dei residui, compreso l'utilizzo del fondo crediti inesigibili.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accetta, infine, di ritirare l'emendamento 7.93 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) fa proprio e ritira l'emendamento 7.104.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole all'emendamento 7.109.

Il sottosegretario BRESSA si pronuncia in senso conforme.

L'emendamento 7.109, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE, in relazione all'approvazione dell'emendamento 7.109, dichiara assorbito l'analogo emendamento 7.110.

La relatrice ZANONI (*PD*) chiede di mantenere temporaneamente accantonata la proposta 7.112 in attesa di una formulazione più affinata del testo.

Il PRESIDENTE conviene e mantiene l'accantonamento dell'emendamento 7.112.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 7.121 e 7.122.

Il rappresentante del GOVERNO formula parere conforme.

Gli emendamenti 7.121 e 7.122, posti congiuntamente ai voti, risultano approvati.

Su indicazione della relatrice ZANONI (*PD*) è mantenuto l'accantonamento anche dell'emendamento 7.123.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone una riformulazione dell'emendamento 7.132, idonea ad affrontare altresì le questioni poste dagli emendamenti 7.131 e 7.133.

Il nuovo testo dell'emendamento 7.132, fatto proprio dal senatore SANTINI (*PD*), è messo a disposizione dei senatori ed allegato al resoconto della seduta.

Con il parere favorevole del sottosegretario BRESSA, l'emendamento 7.132 (testo 2) è posto in votazione e accolto dalla Commissione.

Sono dichiarati pertanto assorbiti gli emendamenti 7.131 e 7.133.

Con il parere contrario delle RELATRICI e del rappresentante del GOVERNO è posto ai voti e respinto l'emendamento 7.134.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita a ritirare l'emendamento 7.180, segnalando che una proposta del Governo, da votarsi successivamente, si fa carico di risolvere il problema del supporto agli alunni disabili attualmente offerto dalle province.

Il sottosegretario BRESSA conferma che il Governo ha ben presente la necessità di garantire gli attuali livelli di assistenza e che, anzi, la proposta governativa prevede adeguate risorse.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ritiene necessario mantenere l'emendamento 7.180 in attesa della votazione della proposta governativa.

È, disposto, quindi, l'ulteriore accantonamento dell'emendamento in questione.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO si passa alla votazione dell'emendamento 7.184.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) preannuncia un voto contrario sulla proposta in esame, dal momento che dispone una riutilizzo di fondi derivanti da risparmi di gara, in contrasto con la normativa contabile.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) si associa alla perplessità testé espressa dalla senatrice Bulgarelli, ritenendo che la Commissione bilancio abbia costantemente avversato tentativi di riutilizzo di economie di spesa, che invece devono ritransitare per il bilancio dello Stato. Paventa, anche, un sostanziale rischio di emulazione.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI precisa che i fondi oggetto dell'emendamento appartengono ad una contabilità speciale, di talché non vi è contrasto con le norme di contabilità dello Stato e che il riutilizzo di fondi riguarda un ulteriore lotto della medesima opera pubblica in via di realizzazione. Si rimette, in ogni caso, alle valutazioni della Commissione.

Messa ai voti, la proposta 7.184 è accolta dalla Commissione.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 7.193.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone una riformulazione dell'emendamento 7.0.18, pubblicata in

allegato al presente resoconto, con la quale si aggiunge una clausola di invarianza finanziaria alla proposta e si elimina il previo gradimento del legale che difende gli amministratori locali da parte dell'ente.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 7.0.18 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Viene dichiarato quindi assorbito l'emendamento 7.0.19.

La relatrice ZANONI (*PD*) mette a disposizione dei senatori il testo di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5 denominato 5.200, pubblicato in allegato al resoconto, volto a raccogliere diverse sollecitazioni contenute negli emendamenti di iniziativa parlamentare.

Il senatore RUTA (*PD*) fa riferimento al proprio emendamento 5.51, anch'esso interamente sostitutivo, con il quale si propone di far confluire la Polizia provinciale nel Corpo forestale dello Stato. Chiede, pertanto, se sia possibile subemendare l'emendamento delle relatrici.

Il PRESIDENTE fa presente che saranno prima messi in votazione gli emendamenti di natura soppressiva e poi quelli di natura sostitutiva presentati prima di quello delle relatrici. Assicura, pertanto, il senatore Ruta che il suo emendamento sarà posto in votazione.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) chiede alcuni chiarimenti sul testo dell'emendamento 5.200, ritenendolo poco comprensibile.

Il sottosegretario BRESSA fornisce i chiarimenti richiesti, soffermandosi sui singoli commi.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ritiene che il testo presentato mostri margini di ambiguità circa la possibilità che alcuni dipendenti siano sottoposti a processi di mobilità molto rilevanti anche dal punto di vista dello spostamento geografico.

Il sottosegretario BRESSA invita a considerare che la nuova norma si colloca nel contesto di un processo di mobilità già disciplinato da precedenti disposizioni e oggetto di un confronto con le organizzazioni sindacali.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede che l'emendamento sia corredato di una clausola di salvaguardia che fa salve le potestà delle Regioni a statuto speciale.

La relatrice ZANONI (*PD*) raccoglie la proposta del senatore Uras, integrando il testo dell'emendamento 5.200 in un testo 2 che contiene con un ulteriore comma, nel quale si specifica che l'attuazione delle norme avviene nel rispetto degli statuti di autonomia.

Il testo così modificato è messo a disposizione dei senatori e pubblicato in allegato al resoconto.

Si passa alla votazione degli emendamenti soppressivi e interamente sostitutivi dell'articolo 5.

Con il parere contrario delle RELATRICI e del rappresentante del GOVERNO sono votati congiuntamente gli emendamenti da 5.1 a 5.10, integralmente soppressivi dell'articolo di riferimento, e respinti dalla Commissione.

Successivamente, sono poste separatamente in votazione, previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del sottosegretario BRESSA, le proposte interamente sostitutive dell'articolo 5 da 5.11 a 5.52, tutte respinte dalla Commissione.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è invece accolto l'emendamento 5.200 (testo 2).

In considerazione dell'approvazione di tale emendamento, sono dichiarate precluse tutte le restanti proposte di modifica dell'articolo 5 da 5.53 a 5.128.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita, quindi, la proponente a trasformare l'emendamento 8.12 in un ordine del giorno, che il Governo dichiara di essere disponibile ad accogliere.

La senatrice ORRU' (*PD*) ritira, pertanto, l'emendamento 8.12 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1977/40/5, pubblicato in allegato al resoconto, che il Governo accoglie.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) e il senatore SANTINI (*PD*) che lo fa proprio, ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 8.14 e 8.17.

Previo parere contrario delle relatrici e del Governo, l'emendamento 8.18, posto in votazione, è respinto.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 8.25.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) fa proprio e ritira l'emendamento 8.26.

Con successiva unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 8.24, 8.27 e 8.27-*bis*.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone una riformulazione dell'emendamento 7.112 che il senatore SANTINI (*PD*) accoglie, presentando, contemporaneamente, l'ordine del giorno G/1977/41/5, pubblicato in allegato al resoconto.

Posto ai voti, l'emendamento 7.112 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, risulta approvato.

Il Governo accoglie, altresì, l'ordine del giorno G/1977/41/5.

Con riferimento agli analoghi emendamenti 9.3 e 9.4, le relatrici si rimettono alle valutazioni del Governo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime il parere contrario del Governo, in quanto la prima disposizione comporta degli effetti diretti e rilevanti sull'indebitamento netto che, attualmente, il Governo non si trova nella condizione di compensare finanziariamente.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa presente che il problema che l'emendamento intende risolvere coincide con l'adozione del principio del pareggio di bilancio da parte della Sardegna e fa riferimento a trasferimenti dello Stato. A tal proposito reputa assurdo che non si consenta alla Sardegna di disporre delle risorse messegli a disposizione dallo Stato.

Il sottosegretario BARETTA fa presente che l'entità della copertura richiesta dall'emendamento risulta rilevante e che le disposizioni del patto di stabilità interno impediscono agli enti territoriali di spendere le risorse trasferite dallo Stato nell'anno successivo a quello dell'erogazione.

Il senatore LAI (*PD*), con riferimento all'intervento del senatore Santini, evidenzia che il problema è sorto perché la Sardegna ha deciso, unica tra le regioni a statuto speciale, di adottare il principio del pareggio di bilancio, fidandosi degli impegni manifestati dal Governo. Ritiene la decisione della Sardegna ingenua e sbagliata *a posteriori*, considerato l'atteggiamento del Governo. Reputa, dunque, iniquo che le regioni vengano trattate in maniera diversa in relazione alle diverse pressioni politiche su cui possono contare ed invita ad affrontare tali situazioni sul piano del diritto e non sul quello dell'ammontare degli effetti finanziari. Tutto ciò premesso, si rimette alle decisioni della maggioranza a cui, tuttavia, appartiene.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ricorda l'esistenza di un contenzioso aperto, su questioni costituzionali, tra la Sardegna e lo Stato centrale. Il Governo ha chiesto alla Sardegna di rinunciare a tale contenzioso sulla base dell'accordo finanziario raggiunto, ma si è poi rivelato, a suo parere, inaffidabile. Ritiene tale situazione tanto più grave se si considera che sulla base di tale accordo la regione si era a sua volta impegnata nei confronti dei cittadini.

Il sottosegretario BRESSA giudica gli argomenti dei senatori Lai e Uras largamente condivisibili. Precisa, però, che il Governo ha concesso l'anno scorso alla Sardegna un ampliamento dello spazio finanziario del patto di stabilità interno per un ammontare di 300 milioni di euro. Su tale base, ritiene necessario proseguire e mantenere il clima di collaborazione instauratosi tra la regione Sardegna e il Governo. Ricorda, infine, che le altre regioni e gli altri enti territoriali non versano in condizioni finanziarie migliori. In questa congiuntura, a parere del Governo, derogare ai vincoli del patto di stabilità interno sarebbe troppo costoso.

Il sottosegretario BARETTA dichiara di non avere nessuna obiezione ad un accantonamento dell'emendamento 9.3, data la posizione del Governo, per un ulteriore approfondimento di tipo politico che risponda ai rilievi formulati dal senatore Uras.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento 9.3 e dell'analogo 9.4, che risultano, quindi, ulteriormente accantonati.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) mette a disposizione della Commissione l'ordine del giorno G/1977/42/5, pubblicato in allegato al resoconto, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 7.93, che il GOVERNO dichiara di accogliere e la Commissione approva.

Gli emendamenti 9.19, 9.0.26 (testo 2), 9.0.27, 9.0.28 e 10.2, con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Le RELATRICI illustrano il nuovo emendamento 10.300, che viene messo a disposizione della

Commissione ed è pubblicato in allegato.

Previo parere favorevole del Governo, l'emendamento 10.300 è posto ai voti e approvato.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) presenta una riformulazione in un testo 3 dell'emendamento 11.8 (testo 2), pubblicata in allegato al resoconto, che recepisce il dibattito della Commissione sulla questione del sisma in Abruzzo.

Con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 11.8 (testo 3) è, quindi, posto ai voti e approvato.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) riferisce di aver valutato le considerazioni formulate dalla senatrice Bulgarelli con riferimento al comma 1 dell'emendamento 11.3 (testo 2) approvato in una precedente seduta. Illustra, quindi, una proposta di coordinamento, volto a modificare quel comma. Nel nuovo testo è previsto che prevede il ricorso all'autocertificazione valga soltanto nel caso in cui lo preveda la normativa antimafia e inoltre vengono recepite le osservazioni sul tema del Ministero dell'interno.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ringrazia le relatrici e la Commissione per la disponibilità ad affrontare il tema sollevato.

Il sottosegretario DE MICHELI, nel sottolineare l'importanza della disposizione per la ricostruzione dell'Aquila, ringrazia la senatrice Bulgarelli, le relatrici e il Ministero dell'interno per le modifiche suggerite.

L'emendamento coord.11.3 (testo 2), posto ai voti, è approvato all'unanimità dei membri della Commissione.

Le RELATRICI propongono di rinviare ulteriormente l'esame dell'emendamento 11.15, che permane, quindi, accantonato, insieme agli analoghi 1.122 e 11.26.

Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 11.18, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3 e 12.0.4.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in merito all'emendamento 13.0.1, riferisce che il Governo ha compiuto ogni sforzo possibile per costruire un percorso tale da addivenire all'istituzione di una zona franca urbana nell'area di Olbia colpita dall'alluvione. Informa, tuttavia, che il capitolo di spesa relativo alle zone franche urbane andrebbe necessariamente incrementato per far fronte a tale estensione delle aree beneficiate, ma, in questo momento, il Governo non è stato in grado di reperire le relative risorse. Suggerisce, quindi, di attivare un tavolo tecnico che, sull'esempio dell'Emilia Romagna, individui i comuni maggiormente colpiti per poi valutare l'incremento dei fondi necessari in occasione dell'approvazione della prossima legge di stabilità. In tale occasione i benefici potrebbero essere estesi per il periodo di un anno relativamente al 2016.

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede al Governo di definire già con il provvedimento in esame la questione della Sardegna, compiendo un piccolo sforzo per individuare le risorse necessarie.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) dichiara che l'approvazione, in tale sede, di una norma programmatica o un ordine del giorno che impegni il Governo a trovare una soluzione adeguata non offra alcuna garanzia. Osserva che, allo stato attuale, il Governo risulta inaffidabile per le ragioni più varie, ma, a suo parere, tale inaffidabilità varia essa stessa, così come gli stessi vincoli finanziari, sulla base delle controparti politiche.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara la disponibilità del Governo a introdurre nel presente provvedimento una norma programmatica molto impegnativa in termini di tempi per il rispetto degli impegni, ma che non contenga alcuna istituzione di zone franche urbane, né la relativa copertura finanziaria. Per quanto riguarda il problema di affidabilità del Governo sollevato dal senatore Uras, assicura nuovamente il proprio impegno, ma ribadisce l'impossibilità a garantire una soluzione immediata al problema.

Il senatore LAI (*PD*) ritiene l'ulteriore accantonamento dell'emendamento una soluzione troppo rischiosa. Dichiara di non capire come mai non si riesca a individuare la risibile cifra di 5 milioni di euro, soprattutto considerato quanto è stato finora approvato dalla maggioranza. Dichiara, quindi, di non potersi accontentare di una semplice norma programmatica.

Su proposta delle RELATRICI, l'emendamento 13.0.1 permane, quindi, accantonato insieme agli analoghi 9.3, 9.4 e 13.0.2.

Le RELATRICI propongono, quindi, una riformulazione in un testo 2, pubblicato in allegato, dell'emendamento 13.0.3, che il presentatore SANTINI (*PD*) accoglie.

Con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 13.0.3 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Le RELATRICI propongono, poi, una riformulazione in un testo 2, pubblicato in allegato, dell'emendamento 13.0.9, che il senatore SANTINI (*PD*), altresì, accoglie e che, posto ai voti con il parere favorevole del Governo, la Commissione approva.

Le RELATRICI propongono, infine, una riformulazione in un testo 2, pubblicato in allegato, degli identici emendamenti 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5, che i presentatori accolgono.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) chiede di aggiungere la firma all'emendamento 16.2-16.3-16.4-16.5 (testo 2).

Con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 16.2-16.3-16.4-16.5 (testo 2), posto ai voti, risulta approvato.

Previo parere contrario delle relatrici e del Governo, l'emendamento 14.3, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 16.0.1.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*), in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 16.0.10, chiede di aggiungervi la firma.

Le RELATRICI si rimettono alle valutazioni del Governo in merito all'emendamento 16.0.10.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), stante l'effetto retroattivo della disposizione in materia di Iva prevista dall'emendamento 16.0.10, chiede alle relatrici e al Governo se ne è stato valutato l'impatto finanziario totale.

Il senatore SANTINI (*PD*), intervenendo in dichiarazione di favorevole di voto dell'emendamento, ne ricostruisce la motivazione.

Il sottosegretario BARETTA, in risposta al senatore Azzollini, riferisce che il Dipartimento delle finanze si è dichiarato non in grado di calcolare l'impatto della disposizione stante la mancanza degli elementi tecnici necessari e di rimettersi alla valutazione politica.

Previo parere favorevole del Governo, l'emendamento 16.0.10 è posto ai voti e approvato.

Su iniziativa delle RELATRICI gli emendamenti 5.0.2 e 16.0.12 permangono accantonati.

La senatrice ORRU' (*PD*) presenta l'ordine del giorno G/1977/43/5, pubblicato in allegato al resoconto, derivante dalla trasformazione degli emendamenti 4.72 e 5.0.3, che il Governo dichiara di accogliere e la Commissione approva.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) ritira l'emendamento 7.123, precedentemente accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati dal Governo e ai relativi subemendamenti.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti alla proposta 1.1000 ad eccezione del subemendamento 1.1000/4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Con separate votazioni, la Commissione approva la proposta 1.1000/4 e respinge tutte le restanti proposte di subemendamento.

E' messo, infine, ai voti l'emendamento 1.1000 sul quale svolgono dichiarazioni di voto favorevoli le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*), entrambe sottolineando la necessità di sforzi maggiori per venire incontro alle esigenze dei comuni colpiti dal grave episodio di maltempo dell'8 luglio scorso.
L'emendamento è approvato dalla Commissione.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1000 nonché sul subemendamento 7.1000/1 ad esso riferito. Indica, inoltre, la necessità di una riformulazione del subemendamento 7.1000/2, consistente nella specificazione che la sostituzione delle parole debba intendersi "ovunque ricorrano".

Il sottosegretario BRESSA conviene con la correzione proposta dalla relatrice.

Con separate votazioni, la Commissione approva i subemendamenti 7.1000/1 e 7.1000/2 (testo 2).

Sono invece respinte le restanti proposte subemendative, ad eccezione dei subemendamenti 7.1000/7, 7.1000/8, 7.1000/9, 7.1000/13, 7.1000/14, 7.1000/16, ritirate dai rispettivi proponenti.

La Commissione approva, infine, la proposta 7.1000, nel testo subemendato.

Si passa dunque all'esame dell'emendamento 7.2000.

Con il conforme parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO sono respinti tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Con il parere favorevole delle relatrici, la Commissione approva, quindi, la proposta 7.2000.

Con il conforme parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO sono respinti, con separate votazioni, tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 7.3000, mentre l'emendamento 7.3000 risulta approvato.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 13.0.1, precedentemente accantonato.

Il senatore LAI (*PD*) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione che rappresenta comunque un punto di partenza.

La proposta 13.0.1 (testo 2), pubblicata in allegato, previo parere del rappresentante del GOVERNO, è approvata dalla Commissione.

Il PRESIDENTE informa che l'approvazione dell'emendamento 13.0.1 (testo 2) determina l'assorbimento del successivo 13.0.2.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira gli emendamenti 9.3 e 9.4 vertenti sul medesimo tema.

La relatrice ZANONI (*PD*) comunica altresì di essere in grado di fornire una nuova formulazione in un testo 2 della proposta 1.122, anch'essa precedentemente accantonata.

Il nuovo testo è messo a disposizione dei senatori e allegato al resoconto della seduta.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 1.122 (testo 2) è messo ai voti ed approvato. Sono, pertanto, assorbiti nella votazione, gli emendamenti 11.15 e 11.26.

Con il parere favorevole delle relatrici e del Governo è, altresì, posto ai voti e approvato l'emendamento 1.0.4, precedentemente accantonato.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1000 e contrario all'unico subemendamento presentato.

Il senatore LUCHERINI (*PD*) ritira dunque il suo subemendamento 8.1000/1.

La Commissione accoglie dunque l'emendamento 8.1000.

Analogamente la relatrice ZANONI (*PD*) dà parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 8.2000 e parere favorevole sull'emendamento in questione.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio e ritira il subemendamento 8.2000/3.

La Commissione, con separate votazioni, respinge, quindi, i restanti subemendamenti e approva l'emendamento 8.2000.

La relatrice ZANONI (*PD*), passando ai subemendamenti riferiti alla proposta 8.3000, esprime un parere contrario su tutte le modifiche all'emendamento ad eccezione del subemendamento 8.3000/22. Propone, inoltre, un testo 2 del subemendamento 8.3000/24, pubblicato in allegato al resoconto. Presenta, altresì, un nuovo subemendamento, 8.3000/26 (pubblicato in allegato), con il quale si intende dare una migliore sistemazione al capoverso 13-*bis*, anche alla luce delle verifiche dei profili finanziari.

I proponenti, in considerazione del parere contrario espresso dalle relatrici e dal rappresentante di Governo, ritirano i subemendamenti 8.3000/10, 8.3000/11, 8.3000/13, 8.3000/16, 8.3000/17, 8.3000/18, 8.3000/20, 8.3000/21 e 8.3000/23 sono ritirati.

Con separate votazioni sono approvati i subemendamenti 8.3000/22, 8.3000/24 (testo 2), nonché 8.3000/26 (sul quale esprimono dichiarazioni di voto contrarie i senatori D'ALI' (*FI-PdL XVII*) e Laura BOTTICI (*M5S*), entrambi criticando il modo disordinato di procedere del Governo, così come gli ingenti investimenti di risorse pubbliche nell'EXPO, cui non conseguono vantaggi per l'interesse nazionale bensì ulteriori, necessari esborsi finanziari).

Con separate votazioni sono poi respinte le restanti proposte emendative e approvato l'emendamento 8.300 nel testo subemendato. Risulta, pertanto, assorbito l'emendamento 7.180.

La relatrice ZANONI esprime parere contrario ai subemendamenti 8.4000/1, 8.4000/2 e 8.4000/3, mentre favorevole è il parere sul successivo 8.4000/4. Propone, inoltre, una riformulazione in un unico testo 2 dei subemendamenti 8.4000/5 e 8.4000/6.

Il sottosegretario BRESSA si esprime in senso conforme alla relatrice.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira il subemendamento 8.4000/1, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1977/44/5, pubblicato in allegato, che il Governo accoglie come raccomandazione.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira, quindi, il subemendamento 8.4000/3.

La Commissione con separate votazioni respinge il subemendamento 8.4000/2 ed approva il subemendamento 8.4000/4 e il subemendamento 8.4000/5-8.4000/6 (testo 2), sul quale si esprime criticamente, in sede di dichiarazione di voto, il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) il quale ritiene paradossale dover provvedere ad una compensazione finanziaria per la sola circostanza di uno spostamento amministrativo delle strutture di pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici, con conseguente perdita di gettito per le Regioni.

La Commissione approva, infine, l'emendamento 8.4000, nel testo subemendato.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sui due subemendamenti riferiti alla proposta 8.0.1000, avviso sul quale anche il rappresentante del GOVERNO si dichiara d'accordo.

La Commissione, con separate votazioni, respinge i subemendamenti 8.0.1000/1 e 8.0.1000/2, accogliendo, invece, l'emendamento 8.0.1000.

La relatrice ZANONI esprime un parere contrario su tutte le proposte di subemendamento riferite all'emendamento 9.0.1000 con l'eccezione delle identiche 9.0.1000/16, 9.0.1000/17 e 9.0.1000/18, nonché delle parimenti identiche 9.0.1000/26, 9.0.1000/27 e 9.0.1000/28. Il sottosegretario BRESSA esprime parere conforme.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa propri e ritira i subemendamenti 9.0.1000/8, 9.0.1000/41, 9.0.1000/45, 9.0.1000/48, 9.0.1000/49 e 9.0.1000/88, mentre il senatore RUTA (*PD*) ritira la propria proposta 9.0.1000/64.

Con separate votazioni la Commissione respinge i subemendamenti da 9.0.1000/1 a 9.0.1000/15 che non risultano ritirati.

Approva, invece, con un'unica votazione in quanto identici i subemendamenti 9.0.1000/16, 9.0.1000/17 e 9.0.1000/18, risultando, pertanto, assorbito il subemendamento 9.0.1000/19.

Respinge, poi, i subemendamenti da 9.0.1000/20 a 9.0.1000/25, mentre approva, in unica votazione in quanto di identico contenuto i subemendamenti 9.0.1000/26, 9.0.1000/27 e 9.0.1000/28.

Con separate votazioni la Commissione respinge, poi, tutti i subemendamenti da 9.0.1000/29 a 9.0.1000/60, non previamente ritirati.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 9.0.1000/61 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1977/45/5, pubblicato in allegato, che il rappresentante del Governo dichiara di accogliere come raccomandazione.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, i subemendamenti 9.0.1000/62 e 9.0.1000/63.

Il senatore RUTA (*PD*) esprime dichiarazione di voto favorevole alla propria proposta 9.0.1000/65 evidenziandone la particolare necessità per garantire servizi sanitari completi all'interno della Regione Molise.

Interviene anche il senatore SPOSETTI (*PD*), che prega il Governo di rivolgere la dovuta attenzione alla proposta.

Il sottosegretario BARETTA ritiene di confermare il parere contrario sul subemendamento 9.0.1000/65, dal momento che esso rappresenta una deroga ad un accordo tra Stato e Regioni in materia sanitaria, accordo che prevede forme di razionalizzazione e riduzione dei costi complessivi delle strutture.

Il senatore RUTA (*PD*) insiste, tuttavia, sulla votazione del subemendamento 9.0.1000/65 che la Commissione respinge.

Con separate votazioni, la Commissione respinge, poi, tutti i restanti subemendamenti riferiti alla proposta 9.0.1000 che, posta ai voti è approvata nel testo emendato, previa dichiarazione di voto contraria dei senatori D'ALI' (*FI-PdL XVII*) ed Elisa BULGARELLI (*M5S*).

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario, condiviso dal GOVERNO, sui subemendamenti alla proposta 9.0.2000.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira quindi i subemendamenti 9.0.2000/1 e 9.0.2000/4 fatti propri, mentre il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) sottoscrive e ritira il successivo 9.0.2000/3.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 9.0.2000/2, mentre approva l'emendamento 9.0.2000.

La relatrice ZANONI nell'esprimere parere favorevole sulla proposta 11.2000, presenta un ulteriore subemendamento denominato 11.2000/10, pubblicato in allegato al resoconto. Si pronuncia in senso contrario su tutte le restanti proposte di subemendamento, trovando la condivisione del rappresentante del GOVERNO.

I subemendamenti alla proposta 11.2000 sono separatamente posti ai voti e respinti dalla Commissione, ad eccezione della modifica 11.2000/10, che è approvata. La Commissione approva, infine, l'emendamento 11.2000, nel testo subemendato.

Approva,poi, previo parere favorevole delle RELATRICI, l'emendamento 11.0.1000.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) esprime un avviso contrario su tutte le proposte subemendative all'emendamento 15.1000, con l'eccezione dei subemendamenti 15.1000/5, 15.1000/6, 15.1000/7, 15.1000/8 e 15.1000/9, per i quali propone un'unica riformulazione in un testo 2, pubblicata in allegato, che i presentatori accolgono.

Il sottosegretario BRESSA interviene integrando sottolineando che la proposta di riformulazione vuole venire incontro al periodo di transizione da cui sono coinvolti i centri per l'impiego nell'ambito della riforma delle province.

La Commissione, con separate e distinte votazioni respinge le proposte 15.1000/1, 15.1000/2, 15.1000/3 e 15.1000/4, mentre approva il subemendamento unificato 15.1000/5-15.1000/6-15.1000/7-15.1000/8-15.1000/9 (testo 2). Approva, altresì, l'emendamento 15.1000 così come subemendato.

Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posto ai voti è respinto il subemendamento 16.1000/1, mentre è approvato l'emendamento 16.1000. La Commissione approva successivamente l'emendamento 16.2000.

Si passa alla votazione dell'emendamento 16.0.1000 (testo corretto) e dei relativi subemendamenti.

Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti i subemendamenti 16.0.1000 (testo corretto)/1, 16.0.1000 (testo corretto)/2, 16.0.1000 (testo corretto)/3, 16.0.1000 (testo corretto)/4, 16.0.1000 (testo corretto)/6, 16.0.1000 (testo corretto)/7 e 16.0.1000 (testo corretto)/8.

Le RELATRICI propongono una riformulazione in un testo 2 del subemendamento 16.0.1000 (testo corretto)/5.

Il senatore SANTINI (*PD*) sottoscrive il subemendamento e ne accetta la riformulazione.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) rileva l'inopportunità dell'accettazione di una riformulazione in assenza dei proponenti.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*), dopo aver premesso che reputa del tutto inopportuno questo emendamento in quanto la riserva in esso disposta potrebbe indurre degli effetti emulativi, chiede che si tolga per lo meno il riferimento alla lingua italiana, in quanto la sua conoscenza dovrebbe ritenersi scontata.

Il sottosegretario BRESSA precisa che l'emendamento è pienamente compatibile con gli statuti delle regioni a statuto speciale.

Previo parere favorevole delle relatrici e del Governo, il subemendamento 16.0.1000 (testo corretto)/5 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, è posto ai voti e approvato.

Il senatore AZZOLLINI interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), chiedendo al Governo di verificarne meglio la fonte di copertura.

Previo parere favorevole delle relatrici e del Governo, l'emendamento 16.0.1000 (testo corretto) è posto ai voti e approvato nel testo subemendato.

Il senatore SPOSETTI (*PD*), intervenendo in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 4.0.1000/1, intende rappresentare ai colleghi della Commissione la situazione dei dipendenti di alcuni partiti politici, attualmente in attività non più esistenti, che per un errore nell'approvazione della legge sul finanziamento dei partiti, non possono più disporre della cassa integrazione guadagni. A suo parere, trattandosi di dipendenti di aziende, sarebbe sufficiente un intervento normativo di portata limitata per consentirgli di accedere alla cassa integrazione in deroga. Chiede, pertanto, ai colleghi della Commissione, di affrontare anche tale problema oltre alla trattazione del tema delle agenzie fiscali.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) osserva preliminarmente che sollevare tale argomento a questo punto della discussione sia scorretto, posto che della questione non ne esiste traccia in nessun emendamento. Rammenta di aver già considerato la situazione dei dipendenti dei partiti politici in altra occasione nell'ambito dell'attività consultiva della Commissione bilancio. Ribadisce, a tal proposito, le forti critiche del proprio Gruppo, già espresse all'epoca, alla concessione della cassa integrazione in

deroga a questi lavoratori, mentre quelli di aziende realmente private sono stati disinvoltamente dimenticati e dopo che la maggioranza è intervenuta più volte e con vari provvedimenti per ridurre gli ammortizzatori sociali senza preoccuparsi del destino di lavoratori a cui la cassa integrazione non è stata concessa.

Il senatore SPOSETTI (*PD*), prendendo atto delle considerazioni espresse dalla senatrice Bulgarelli, interviene, quindi, ad illustrare l'emendamento 4.0.1000/1, in merito al tema dei dipendenti delle agenzie fiscali. Ricorda di aver sollevato il problema degli effetti della sentenza della Corte costituzionale dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ma la richiesta di audire i rappresentanti del Governo in merito non ha avuto seguito. Ha ritenuto di dover sollevare il problema in quanto credeva che il Governo avesse a cuore le sorti delle agenzie fiscali, che costituiscono, a suo parere, delle istituzioni nevralgiche dell'apparato statale. Stante l'impossibilità di ottenere chiarimenti dal Governo, ha ritenuto opportuno presentare un subemendamento all'emendamento 4.0.1000 del Governo per risolvere il problema, ritenendo ogni ulteriore ritardo dannoso per le casse dello Stato e la soluzione proposta dal Governo stesso del tutto inadeguata e rischi di dar luogo a un ulteriore intervento della Corte Costituzionale. Dopo aver precisato che non intende mettere in difficoltà la maggioranza, manifesta, tuttavia, il proprio disappunto per l'insufficiente sensibilità dei rappresentati del Governo presenti in aula.

Il senatore SANTINI (*PD*), dopo aver osservato preliminarmente che le considerazioni del senatore Sposetti non sono prive di fondamento, sottolinea che la soluzione del Governo, pur in ritardo, consenta di riavviare la macchina indispensabile delle agenzie fiscali mediante il ricorso al concetto di delega funzionale. Riconosce il permanere di aspetti problematici, ma suggerisce di riprendere il tema del concorso per i dirigenti degli enti coinvolti nell'ambito di altri provvedimenti, quali ad esempio quelli previsti dalla delega fiscale. Dichiara, quindi, che la disposizione proposta dal Governo, che la Commissione è chiamata a votare, abbia se non altro il merito di sbloccare la situazione. Rivolge, pertanto, al senatore Sposetti l'invito, di carattere politico, a ritirare il proprio subemendamento.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ritira, quindi, il subemendamento 4.0.1000/1 e l'identico emendamento 16.0.12.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 4.0.1000/2, intende riprendere quanto già osservato dal senatore Sposetti. Trova sconveniente che, a distanza di così tanto tempo dalla sentenza della Corte Costituzionale, il Governo sia costretto a violare la regola che impone l'omogeneità per materia dei decreti-legge per affrontare il problema dei dipendenti delle agenzie fiscali. Ricorda che la struttura di tali enti è stata falcidiata dalla sentenza della Corte Costituzionale, tanto che gli effetti negativi si cominciano già ad avvertire. Fa presente che la soluzione proposta nel proprio emendamento recupera letteralmente un ordine del giorno accolto dal Governo alla Camera dei deputati e si basa sul principio di continuità dell'azione amministrativa, ricorrendo al mantenimento dei compiti di cui si tratta in capo a chi li ha espletati per così lungo tempo. Reputa preferibile rinviare la trattazione del tema a un momento più favorevole in occasione dell'approvazione di altri provvedimenti per poter disporre di maggiori elementi e di tempi di dibattito più congrui. In subordine, se il Governo insiste nell'approvazione del proprio emendamento, ritiene opportuno porre ai voti il subemendamento 4.0.1000/2.

Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, sono poste separatamente ai voti e respinte le proposte 4.0.1000/2, 4.0.1000/3, 4.0.1000/4, 4.0.1000/5, 4.0.1000/6, 4.0.1000/7, 4.0.1000/8, 4.0.1000/9, 4.0.1000/10 e 4.0.1000/11.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sull'emendamento 4.0.1000, facendo presente che l'unico elemento positivo della proposta si trova nel titolo, mentre i contenuti non consentono di perseguirne l'obiettivo. Evidenzia il proprio disappunto per la violazione delle procedure parlamentari compiuta dal Governo e si appella al Presidente del Senato e al Presidente della Repubblica per censurare tale provvedimento per disomogeneità di materia.

Con il parere favorevole delle relatrici, l'emendamento 4.0.1000 è posto ai voti ed approvato.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira, quindi, la proposta 5.0.2.

Le RELATRICI propongono, poi, una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 7.33 e degli analoghi 2.21, 7.35, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53 e 7.54 che mettono a disposizione della Commissione.

Le proponenti accettano la riformulazione 7.33-2.21-7.35-7.50-7.51-7.52-7.53-7.54 (testo 2), pubblicata in allegata al resoconto, la quale è posta ai voti e approvata.

Le RELATRICI presentano l'emendamento x1.1 al disegno di legge di conversione, che mira a fare salvi gli effetti di norme di due decreti-legge che non saranno probabilmente convertiti e che sono state inserite nel testo.

Con il parere favorevole del Governo, la proposta x1.1, posta ai voti, risulta approvata.

Il sottosegretario BARETTA illustra due proposte di coordinamento relative, rispettivamente agli emendamenti 9.0.9 (testo 2) e 1.0.12 (testo 2).

Gli emendamenti coord.9.0.9 (testo 2) e coord.1.0.12 (testo 2), pubblicati in allegato al resoconto, posti ai voti, con il parere favorevole delle relatrici, sono approvati.

Il sottosegretario BARETTA fa presente che, per errore, è stato ritirato un emendamento della senatrice Lo Moro volto a intervenire sulle procedure di stabilizzazione del personale di alcuni comuni della Calabria. Stante la necessità di risolvere urgentemente tale problema, chiede alla Commissione di valutare l'approvazione di un emendamento, analogo a quello ritirato, proposto dalle relatrici.

Il senatore SANTINI (*PD*) riconosce che il problema origina dal proprio Gruppo. Chiede, quindi, alla Commissione di considerare l'ammissione di una proposta analoga a quella ritirata, ovvero, in subordine, al Governo di valutarne l'eventuale inserimento in Assemblea, anche qualora si dovesse procedere a un voto di fiducia.

Il presidente SANGALLI (*PD*) precisa che l'emendamento della senatrice Lo Moro è stato respinto, anziché ritirato, il che rende più difficile l'operazione proposta dai rappresentanti del Governo.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*), nel manifestare il proprio disaccordo, rammenta che un problema simile riferito alla stabilizzazione dei precari della Sicilia ha portato alla presentazione di un ordine del giorno. Suggerisce una soluzione analoga per i precari della Calabria, rinviandone la stabilizzazione all'esame della legge di stabilità. Fa presente, inoltre, di non poter avallare il recupero di emendamenti respinti, perché altrimenti ciò porterebbe ad aprire una maglia attraverso cui dar luogo a numerosi altri recuperi. Rileva, quindi, nuovamente, il carattere disomogeneo del provvedimento.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) rammenta che il problema della precarietà riguarda molti alti comuni italiani e, nel caso si intenda stabilizzare i lavoratori della Calabria è necessario, di conseguenza, affrontare la situazione anche per le altre regioni. Trova, inoltre, scorretto che si sollevi la questione in così tarda ora. Ricorda, quindi, alla Commissione che l'accordo iniziale prevedeva che in un eventuale maxiemendamento, sul quale il Governo ponesse la questione di fiducia, confluissero esclusivamente gli emendamenti approvati dalla Commissione. Ritiene, infine, che la trasformazione in ordine del giorno risenta dello stesso problema, in quanto l'emendamento è stato già respinto.

Il sottosegretario BARETTA, dopo aver precisato la differenza tra il problema riguardante la Calabria e quello della Sicilia rammentato dal senatore D'Alì, conferma l'intento del Governo di giungere al mandato alle relatrici e dichiara di rimettersi alla volontà della Commissione.

Il senatore SANTINI (*PD*) intende precisare che l'emendamento è volto a stabilizzare i precari utilizzando finanziamenti regionali che, a questo fine, verrebbero erogati allo stesso titolo di quelli statali che si sono nel frattempo esauriti. Sottolinea, inoltre, l'urgenza del problema ed invita nuovamente il Governo a valutare l'inserimento della disposizione nell'eventuale maxiemendamento.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) invita la maggioranza a manifestare nei confronti delle opposizioni lo stesso rispetto con cui sono state trattate dalle opposizioni stesse e a rispettare gli accordi rammentati dalla senatrice Bulgarelli e, quindi, a non inserire in un eventuale emendamento su cui sarà posta la fiducia testi non approvati dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati presentati numerosi altri ordini del giorno pubblicati in allegato ai resoconti delle precedenti sedute.

Il sottosegretario BRESSA dichiara di accoglierli come raccomandazione.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) esprime il voto contrario del proprio Gruppo al mandato alle relatrici, che pur ringrazia per l'importante lavoro svolto. Sottolinea, in particolare, il disappunto del proprio Gruppo per la mancata rappresentazione di molte delle proprie istanze e per la disomogeneità di contenuto del provvedimento.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto contrario al mandato alle relatrici, ma si associa alle congratulazioni alle medesime.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo e si complimenta con le relatrici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce alle relatrici il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge in titolo nel testo risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione, autorizzandole al contempo a chiedere di poter riferire oralmente all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 23.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1977

G/1977/38/5

CERONI, MANDELLI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, GUALDANI

La 5a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto degli emendamenti 7.72, 7.73 e 7.74.

G/1977/39/5

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

La 5a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto degli emendamenti 7.75 e 7.76.

G/1977/40/5

ORRÙ

La 5a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 8.12.

G/1977/41/5

SANTINI

La 5a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977,

considerate

le particolari condizioni geopolitiche del comune di Campione d'Italia, per gli anni 2016-2017, qualora l'ammontare dei proventi annuali di cui al primo periodo relativo all'anno precedente a quello di riferimento risulti inferiore a 110 milioni di franchi svizzeri e il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente a quello di riferimento risulti inferiore al valore soglia di 1,25278

impegna il Governo

ad attribuire, nella prossima legge di stabilità, al medesimo comune un contributo in misura pari alla differenza tra il controvalore in franchi svizzeri dei proventi effettivi di cui al primo periodo determinato in base al tasso di cambio soglia e il controvalore in franchi svizzeri dei medesimi proventi calcolato in base al tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente a quello di riferimento.

G/1977/42/5

COMAROLI

La 5a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977,

considerato che:

il comma 9 dell'articolo 7 aggiunge il comma 654-*bis* all'articolo 1 della legge n.147 del 2013 in materia di tassa sui rifiuti;

la Corte dei conti della Toscana ha emesso la sentenza n. 73 del 2015

impegna il Governo

a modificare il comma 9 dell'articolo 7 per evitare qualsivoglia interpretazione che abbia come esito il calcolo dei mancati versamenti nella quantificazione del costo;

a specificare che per credito inesigibile si intende il credito per il quale l'agente di riscossione ha esperito tutte le forme di recupero;
a chiarire che, in ogni caso, il credito divenuto inesigibile deve transitare prima nel fondo svalutazione crediti e che devono altresì essere previamente esperite le altre forme di cancellazione dei residui attivi.

G/1977/43/5
ORRÙ, PADUA, D'ALÌ, GIBIINO, SCOMA, ALICATA
La 5a Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 1977,
premesso che:
la preoccupante dimensione del fenomeno del precariato in Sicilia, che ha una storia ultraventennale e ha contribuito a diminuire il tasso di disoccupazione siciliano che, nell'ultimo decennio, si è, comunque, attestato su valori più elevati rispetto alla media registrata nel Mezzogiorno d'Italia, impone di valutare tutti gli interessi in gioco nella complessa vicenda della stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, onde pervenire alla individuazione di percorsi speciali, comunque, costituzionalmente orientati;
in Sicilia, diversamente da quanto accaduto nel resto del Paese, da oltre un ventennio, la rinuncia di moltissimi enti locali al *turn-over*, in forza dell'utilizzo dei lavoratori precari per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario, ha prodotto l'insufficienza cronica nelle dotazioni organiche dei medesimi enti di posizioni di ruolo aventi profili professionali assolutamente indispensabili per garantire i servizi istituzionali. A tali carenze hanno supplito, nel periodo, dapprima i LSU e poi, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato;
che è ben noto che le posizioni di ruolo, oggi presenti negli enti locali della Regione Siciliana, per effetto dello svuotamento delle dotazioni organiche non consentono di assicurare la funzionalità degli stessi e che nel caso di fuoriuscita del personale precario, dovendo applicare gli attuali limiti di capacità assunzionale, si determinerà, sicuramente, il collasso funzionale delle Istituzioni locali siciliane essendo il rapporto tra lavoratori di ruolo e personale a tempo determinato ed LSU attestato su un rapporto di 3/10;
che la fuoriuscita del personale precario, venendo meno all'impegno sociale e morale assunto con l'investimento di ingenti risorse finanziarie pubbliche protese all'attuazione di annunciati processi di stabilizzazione mai definiti, costituirebbe una operazione di "macelleria sociale" che toglierebbe la speranza a migliaia di nuclei familiari che, seppure con uno stipendio minimo, essendo tutti i rapporti stipulati con la formula del *part time*, riescono a sopravvivere e a garantirsi la sussistenza e, tanto, in un momento di così acuta crisi economica, come quello che sta vivendo il nostro Paese, che provocherebbe, verosimilmente, in ragione dell'età media dei lavoratori di 50 anni l'espulsione irreversibile degli stessi dai circuiti occupazionali esistenti e dal sistema di protezione sociale vigente in Italia;
che in presenza di una realtà fortemente caratterizzata dalla presenza di lavoratori con un'ingente anzianità di precariato, divenuti una sorta di "precari a vita" - e che, non di rado, sono stati destinati a svolgere compiti indispensabili ai fini del perseguimento dei fini istituzionali delle Amministrazioni, acquisendo nella prassi operativa rilevanti esperienze e compentenze, si ritiene doveroso, tentare di fornire uno strumento di legge idoneo che tenga conto della peculiarità del fenomeno nella Regione, compiendo uno sforzo per trovare soluzioni in questa complessa vicenda che assicurino lavoro di qualità, utile, compatibile con le condizioni finanziarie degli Enti locali e sbocchi occupazionali in altre pubbliche amministrazioni sussistendo il fabbisogno;
impegna il Governo:
a valutare l'introduzione di disposizioni normative particolari aderenti al contesto della Regione Siciliana al fine di coniugare l'ineludibile esigenza del contenimento della spesa con l'altrettanto ineludibile esigenza di garantire livelli accettabili di funzionalità dei servizi attraverso la definizione di

un'organizzazione stabile e di sanare, per quanto possibile e necessario, situazioni irregolari determinatesi a causa di un uso eccessivo e distorto delle tipologie di lavoro flessibile che potrebbero dar luogo ad un contenzioso di massa.

G/1977/44/5

COMAROLI

La 5a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977,

premesso che:

i danni causati dalla tromba d'aria che lo scorso 8 luglio ha interessato la zona compresa tra le province di Venezia e Padova, colpendo con particolare intensità l'area compresa tra le città di Cadoneghe, Dolo, Pianiga, Mira, sono stati estremamente rilevanti, contandosi, oltre ad un morto e numerosi feriti, pesanti danni alle strutture e agli edifici tanto che sono numerose le aziende impossibilitate a riprendere la loro attività economica;

la crisi economica che sta interessando l'intera Europa e l'Italia in particolare rende la situazione, per le aziende colpite dalla tromba d'aria, ancora più complessa di quanto già non lo fosse prima del disastro, determinando altresì pesanti conseguenze per l'intera economia del luogo anche per i negativi effetti in termini di disoccupazione causati dall'impossibilità delle aziende medesime di poter continuare nella normale attività lavorativa;

impegna il Governo

a prevedere che l'importo dei danni, provocati dalla tromba d'aria verificatasi l'8 luglio 2015 nella regione Veneto, quantificati dalla Protezione civile, di concerto con i comuni interessati e la regione Veneto, sia oggetto di previsione di spesa all'interno della Legge di stabilità 2016.

G/1977/45/5

D'ALÌ

La 5a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977,

premesso che:

- circa 800 medici ex condotti di tutto il territorio nazionale, su circa mille aventi diritto, hanno richiesto con appositi atti di intimazione al pagamento e messa in mora, notificati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel corso del mese di aprile 2014, l'ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio - I Sezione *bis* - n. 649/1994 e del Consiglio di Stato - IV Sezione - n. 2537/2004;

- con le suddette decisioni è stato disposto l'annullamento dell'articolo 133 del D.P.R. n. 384/1990, nella parte in cui era stato previsto il congelamento del trattamento economico della categoria e la esclusione dal percepimento delle indennità previste per il restante personale medico; ciò in violazione del principio della perequazione retributiva di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 761 del 1979;

- a seguito delle suddette decisioni, avrebbe dovuto essere adottata una immediata azione risarcitoria per la categoria, mediante la quale, secondo i criteri indicati in sentenza, doveva essere riconosciuto per i dovuti periodi, un incremento della modestissima retribuzione di base di lire 8.640.000 annue lorde di circa il 50 per cento, ed altresì il diritto al percepimento della retribuzione individuale di anzianità (c.d. RIA) e di altre indennità;

considerato che:

in difformità da quanto sopra, le sentenze non sono state ottemperate per il periodo contrattuale previsto, per cui le retribuzioni della categoria non sono mai state rideterminate in misura adeguata, con notevole pregiudizio economico per gli interessati, il cui credito complessivo in essere è oltremodo rilevante, e che maggiorato di interessi e rivalutazione maturati a far tempo dal 1988 ad oggi, costituirà comunque un obbligo di pagamento in loro favore da parte dello Stato;

ritenuto che:

alla luce di quanto sopra, sia interesse dell'Amministrazione definire al più presto ogni relativa pendenza, provando anche a percorrere una via transattiva che riduca gli importi a carico dello Stato stabiliti in sentenza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative in ordine al pagamento delle somme dalle sentenze definitive stabilite in favore degli aventi diritto;

a valutare la possibilità di una definizione di ogni pendenza anche attraverso una soluzione transattiva di quanto sopra esposto, consentendo in tal modo un notevole risparmio di spesa per la pubblica amministrazione, che diversamente sarà giudizialmente costretta a soggiacere ad oneri ulteriori molto pesanti in termini di interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni sofferti dagli appartenenti alla categoria.

1.122 (testo 2)

PELINO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Al comma 8-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

"Tale modalità di riparto può essere utilizzata dai comuni fino al 31 marzo 2016. Dal 1 aprile 2016, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici dei Progetto CASE e nei MAP".

11-*ter*. Dalle disposizioni di cui al comma 11-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.».

3.5 (testo 2)

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis*. Le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014 "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014", che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158, sono riassegnate ai comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-*quater* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-*quater*. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 10 settembre 2015, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.».

5.200 (testo 2)

LE RELATRICI

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

Art. 5.

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi dì riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.
6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.
7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

5.200

LE RELATRICI

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

Art. 5.

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli enti dì area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi dì riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa

dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.
6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.

7.33-2.21-7.35-7.50-7.51-7.52-7.53-7.54 (testo 2)
FAVERO, SUSTA, MARGIOTTA, VICECONTE, FORNARO, LAI, PUPPATO, URAS, DE PETRIS, COMAROLI, DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO, MANDELLI, CERONI, D'ALI'
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-*bis*. All'art. 259, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "negli enti locali il predetto termine è esteso a quattro anni".

7.112 (testo 2)
SANTINI
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-*bis*. In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio dei franchi svizzeri, per l'anno 2015, è attribuito al medesimo un contributo di 8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente pari a 109.120 euro per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

7.132 (testo 2)
ZIZZA, SANTINI
Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
«9-*bis*. In previsione dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le Regioni, entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei 120 giorni successivi al ricevimento della proposta, attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite Conferenze di servizi.
9-*ter*. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-*bis* e comunque, non oltre il 31 dicembre 2016».

7.0.18 (testo 2)
MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«**Art. 7-*bis*.**
(Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali)
1.All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il comma 5, è sostituito dal seguente:
"5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico e sue successive modificazioni e integrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile in caso di:
1) assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;
2) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
3) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione;
4) assenza di dolo o colpa grave;
5) in caso di emanazione di un provvedimento di archiviazione"».
7.1000/2 (testo 2)
SANTINI
All'emendamento 7.1000 sostituire, ovunque ricorrano, le parole «30 ottobre» *con le seguenti:* «31 ottobre».
8.3000/24 (testo 2)
LAI, BROGLIA, URAS
All'emendamento 8.3000, dopo il comma 13-quater, aggiungere il seguente:
«13-*quinquies*. Le risorse di cui al comma 16, lettera c), dell'articolo 19-*ter* del D.L. 135/2009, convertito dalla legge 166/2009, possono essere utilizzate, a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi al contratto di servizio stipulato all'esito dell'affidamento del predetto servizio sulla base di una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico individuati dallo stesso contratto».
8.3000/26
LE RELATRICI
*Il comma 13-*bis *dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:*
«13-*bis*. In relazione alla necessità di sopperire alle specifiche straordinarie esigenze finanziarie della città metropolitana di Milano e delle province, nel 2015 è attribuito alle medesime un contributo di 80 milioni, di cui 50 milioni di euro destinato alla città metropolitana di Milano, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalla Regioni e dalla Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto, distribuisce entro il 30 settembre 2015 il contributo complessivo di 30 milioni alle sole province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote. Il contributo è distribuito in misura proporzionale alle risorse necessarie a ciascuna provincia per consguire nel 2015 l'equilibrio di parte corrente. A tal fine le province comunicano al Ministero dell'interno, entro il 10 settembre 2015, l'importo delle risorse di cui necessitano per conseguire l'equilibrio di parte corrente, considrando l'integrale utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione e la massimizzazione di tutte le aliquote».
8.4000/5-8.4000/6 (testo 2)
COMAROLI, LUCHERINI
All'emendamento 8.4000, è aggiunto il seguente comma:
«13-*quater*. Nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio al capitolo 2862 di cui al programma "federalismo" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015 e a 384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016 è attribuita, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione, alle regioni e province autonome al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità disposta dalle stesse, applicata alla minore base imponibile derivante dalla misura di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2015, n. 190.

Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, è approvato entro il 30 settembre 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

10.300

LE RELATRICI

Al comma 6, primo periodo, le parole: "0,7 milioni di euro" *sono sostituite dalle seguenti*: "2,7 milioni di euro"; *al secondo periodo le parole*: "0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" *sono sostituite dalle seguenti*: "2,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"; *dopo le parole*: "dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307" *aggiungere le seguenti:* " e quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".

11.8 (testo 3)

PEZZOPANE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali; inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili a amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori entro quindici giorni dalla avvenuta comunicazione di maturazione del SAL, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione. Per ogni mese, e frazione di mese, di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del cinque per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana, e frazione di settimana, di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del due per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicata dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio; il rappresentante del consorzio o il commissario, certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della

fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese, del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma deve essere conservata per 5 anni.»

b) *Dopo il comma 7 inserire i seguenti:*

«7-*bis*. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui all'articolo 67-*quater*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri sstorici delle frazioni del Comune dell'Aquila e degli altri Comuni del Cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in vigore della presente legge, già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile.

7-*ter*. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo. L'esecuzione degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di priorità definito dai comuni per la erogazione del contributo che sarà concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo, può essere ceduto o offerto in garanzia, pena la nullità della relativa clausola.

c) *Dopo il comma 11 inserire il seguente*:

11-*bis*. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche, delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985 n. 222, se beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al comma 1, è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo, come successivamente modificato e integrato. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbhgatorio e non vincolante, della Diocesi competente. La stazione appaltante può acquisire i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformità a quanto previsto dagli artt. 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e valutarne la compatibilità con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al precedente comma 9, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

d) *Dopo il comma 14 inserire i seguenti*:

14-*bis*. All'articolo 67-ter, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole "immobiliprivati" sono inserite le seguenti: "sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai Comuni"
14-*ter*. All'articolo 4, comma 14, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole "anni 2014 e 2015" sono inserite le seguenti: "2016 e 2017".

11.2000/10

ZANONI

All'emendamento del Governo 11.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«; al comma 12 le parole da "Bagnoli-Coroglio" a "di cui al comma 6," sono sostituite con le seguenti: "il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti S.p.a., quale società *in house* dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015,";
il comma 13 è sostituito con i seguenti:
"13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Corogiio, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonché il coordinamento con ulteriori iniziative di- valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita Cabina di Regia, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio all'uopo delegato e composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un rappresentante, rispettivamente, della Regione Campania e del Comune di Napoli. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati a partecipare il soggetto Attuatore, nonché altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto programma.
13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la società di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantirne la sostenibilità economica-finanziaria,
13.2 Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il comune di Napoli può chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9;"
il comma 13-*ter* del medesimo articolo 33 è soppresso. "»

13.0.1 (testo 2)

LAI, URAS, BROGLIA, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, CALEO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*
1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della Regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto, sentiti la Regione Sardegna e il CIPE, emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al presente articolo il fondo di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementato di 5 milioni di

euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

13.0.3 (testo 2)

SANTINI

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«**Art. 13-*bis***

(Misure per la città di Venezia)

Per garantire l'effettiva attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, all'articolo 4, comma 1, della legge 29 novembre 1984, n. 798, dopo le parole "a presiederlo," sono aggiunte le seguenti: "dal Ministro dell'economia e delle finanze".

Al decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 7, al comma 3, le parole "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "non più di due volte";

All'articolo 14:

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La durata dell'incarico dei direttori di settore non può eccedere la durata dei programmi previsti per i 12 mesi immediatamente successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha nominati";

il comma 3 è abrogato;

All'articolo 17, al comma 2, le parole "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "non più di due volte".»

13.0.9 (testo 2)

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*

1. Il termine di cantierabilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b* e *c*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 ottobre 2015.»

15.1000/5-15.1000/6-15.000/7-15.000/8-15.000/9 (testo 2)

MANDELLI, COMAROLI, MARGIOTTA, SANTINI

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*. *Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:"*6-*bis*. In via straordinaria, nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le Province e le città metropolitane possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014."

16.2-16.3-16.4-16.5 (testo 2)

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare l'effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la.spesa, entro il 31 ottobre 2015, è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il

Ministro degli Affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano può .prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle provrince, con esclusione di quelle trasformate in città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e l'eventuale trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprietà delle Province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il medesimo piano possono altresì essere mdividuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra lo stato e gli enti territorialmente competenti.

1-*ter*. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, entro il 31 ottobre 2015, le unità di personale nei profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo in servizio a tempo indeterminato presso le province possono essere trasferite alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate per l'inquadramento del personale del comparto scuola comandato presso il medesimo Ministero e comunque per un importo pari ad almeno 2,5 milioni di euro annui. A decorrere dal completamento della procedura di mobilità di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.

1-*quater*. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, nonché assicurare criteri e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: «dei commi 2 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6»;

b) all'articolo 5:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 3 dopo le parole «funzioni di tutela su» sono inserite le seguenti: «manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni,»;

3) al comma 7 le parole: «commi 2, 3, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4, 5 e 6»;

c) al comma 3 dell'articolo 63 le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4».»

16.0.1000 testo corretto/1

CRIMI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Giubileo straordinario della Misericordia,» *inserire le parole:* «nonché per le esigenze connesse alla sicurezza sulla rete ferroviaria e alle emergenze dovute a calamità naturali,»;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Giubileo straordinario della Misericordia,» *inserire le parole:* «nonché per le esigenze connesse alle emergenze dovute a calamità naturali,».

16.0.1000 testo corretto/2

CRIMI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Giubileo straordinario della Misericordia,» *inserire le parole:* «nonché per le esigenze connesse alle emergenze dovute a calamità naturali,»;

b) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «Giubileo straordinario della Misericordia,» *inserire le parole:* «nonché per le esigenze connesse alle emergenze dovute a calamità naturali,».

16.0.1000 testo corretto/3

CRIMI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Giubileo straordinario della Misericordia,» *inserire le parole:* «nonché per le esigenze connesse alla sicurezza sulla rete ferroviaria,»;

16.0.1000 testo corretto/4

COMAROLI

All'emendamento 16.0.1000 (testo correto), al comma 1, sostituire le parole: «di 1050 unità nella Polizia di Stato, di 1050 unità nell'Arma dei Carabinieri, di 400 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere» *con le seguenti:* «di 2.000 unità nella Polizia di Stato, di 2000 unità nell'Arma dei Carabinieri, di 500 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 anche a valere».

Ai maggiori oneri, pari ad ulteriori 11.500.000 euro nel 2015 e 15.800.000 euro nel 2016 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 11.500.000 euro per l'anno 2015 e 15.800.000 a decorrere dall'anno 2016.

16.0.1000 testo corretto/5 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, SANTINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, nel reclutamento del personale di cui al comma 1, è prevista una riserva di posti, pari rispettivamente a 5 unità nella Polizia di Stato, 5 unità nell'Arma dei carabinieri e 2 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «modalità attuative del comma 1»*, con le seguenti:* «modalità attuative dei commi 1 e 1-*bis*.».

16.0.1000 testo corretto/5

ZELLER, BERGER, PALERMO

All'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, nel reclutamento del personale di cui al comma 1, è prevista una riserva di posti, pari rispettivamente a 10 unità nella Polizia di Stato, 10, unità nell'Arma dei carabinieri e 5 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «modalità attuative del comma 1»*, con le seguenti:* «modalità attuative dei commi 1 e 1-*bis*.».

16.0.1000 testo corretto/6

ZELLER, BERGER, PALERMO

All'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti:

«, nonché il rispetto, da parte delle Forze di Polizia, delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, per il reclutamento del personale che abbia adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca».

16.0.1000 testo corretto/7

COMAROLI

All'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), al comma 3, sostituire le parole: «di 250 unità per l'anno 2015 a valere» *con le seguenti:* «di 500 unità per l'anno 2015 anche a valere». *Ai maggiori oneri, pari ad ulteriori 3.183.926 euro per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera* b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 3.183.926 euro a decorrere dall'anno 2015.*

16.0.1000 testo corretto/8

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

All'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i ruoli direttivi, e quelli di Sovrintendenti ed Ispettori, del Corpo di Polizia Penitenziaria sono equiparati nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo n. 334 del 05 ottobre 2000 e successive modifiche ed interpretazioni.

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento normativo dell'assetto ordinamentale nonché organizzativo, in conformità della previsione di cui al comma 1 ed abrogato articolo n. 6, comma 5, del Decreto Legislativo n. 146 del 21 maggio 2000.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 8 milioni annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16.0.1000 (testo corretto)

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. - *(Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ?* .

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unità nella Polizia di Stato, di 1.050 unità nell'Arma dei carabinieri, di 400 unità nel Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015 e al 1º ottobre 2016, attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera *b)*, e all'articolo 2201, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in data non anteriore al 1º gennaio 2011, nonché, per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi. L'Arma dei carabinieri è autorizzata, altresì, per gli ulteriori posti residui, all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4, lettera *a)* , per gli anni 2015 e 2016.

2. Con provvedimenti dei Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo e della migliore

posizione nelle rispettive graduatorie.
3. Per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unità, per l'anno 2015 a valere sulle facoltà assunzionali del 2016, previste dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015, attingendo, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
4. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015 limitatamente ai ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Le residue facoltà assunzionali relative agli anni 2016 e 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi 1 e 3, possono essere effettuate in data non anteriore, rispettivamente, al 1º dicembre 2016 e al 1º dicembre 2017, fatta eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data non anteriore al 1º dicembre 2016.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 16.655.427 euro e di 11.217.902 euro, rispettivamente, per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per i rispettivi anni 2015 e 2016, per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati».

16.0.1000
Il Governo
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. - *(Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ?* .
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unità nella Polizia di Stato, di 1.050 unità nell'Arma dei carabinieri, di 400 unità nel Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015 e al 1º ottobre 2016, attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera *b)*, e all'articolo 2201, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in data non anteriore al 1º gennaio 2011, nonché, per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi. L'Arma dei carabinieri è autorizzata, altresì, per gli ulteriori posti residui, all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4, lettera *a)*

, per gli anni 2015 e 2016.

2. Con provvedimenti dei Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie.

3. Per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unità, per l'anno 2015 a valere sulle facoltà assunzionali del 2016, previste dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015, attingendo, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a cui si aggiungono quelle di cui ai commi 1 e 3, sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015 limitatamente ai ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Le residue facoltà assunzionali relative agli anni 2016 e 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi 1 e 3, possono essere effettuate in data non anteriore, rispettivamente, al 1º dicembre 2016 e al 1º dicembre 2017, fatta eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data non anteriore al 1º dicembre 2016.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 16.655.427 euro e di 11.217.902 euro, rispettivamente, per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per i rispettivi anni 2015 e 2016, per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati».

coord.1.0.12 (testo 2)

LE RELATRICI

All'emendamento 1.0.12 (testo 2) sostituire le parole «tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231» *con le seguenti:* «tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, della presente legge, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231»

coord.9.0.9 (testo 2)

LE RELATRICI

Sostituire l'emendamento 9.0.9 (testo 2) con il seguente:

All'articolo 9, comma 5, le parole: "e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014" *e le parole:* "La quota del disavanzo formatosi nel 2014 è interamente applicata all'esercizio 2015" *sono soppresse.*

coord.11.3 (testo 2)

LE RELATRICI

All'emendamento 11.3 (testo 2) sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I contratti tra privati stipulati ai sensi dell'articolo 67-*quater*, comma 8, del decreto-legge 22

giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del medesimo articolo, l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta lettera e), e per ulteriori inadempimenti. Ai fini della certificazione antimafia di cui all'articolo 67-*quater*, comma 8, lettera b) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, è consentito il ricorso all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce la regolarità formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza della Prefetture - UTG. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE)

N. 1977

x1.1

LE RELATRICI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il decreto-legge 1 luglio 2015, n. 85, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 85 del 2015.

1-*ter.* Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015.»

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1977
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"
Titolo breve: *d.l. 78/2015 - misure finanziarie enti territoriali*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 287 (pom.) 23 giugno 2015	Esito: Favorevole
	Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**
N. 111 (pom.) 14 luglio 2015 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo
4ª Commissione permanente (Difesa)	
N. 28 (pom.) 30 giugno 2015 **Sottocomm. pareri**	Esito: Favorevole
	Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 438 (pom.) 28 luglio 2015	Parere destinato all'Assemblea **Nota**: Comunicazioni del Presidente

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

N. 237 (ant.)
2 luglio 2015

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

N. 238 (pom.)
7 luglio 2015

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

N. 238 (pom.)
7 luglio 2015

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

N. 239 (pom.)
8 luglio 2015

Esito: Favorevole con osservazioni

Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

N. 201 (pom.)
30 giugno 2015

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**

N. 202 (pom.)
1 luglio 2015

Esito: Favorevole con osservazioni

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

N. 127 (pom.)
1 luglio 2015

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**

N. 128 (ant.)
2 luglio 2015

Esito: **Esame e rinvio**

N. 129 (pom.)
7 luglio 2015

Esito: **Esame e rinvio**

N. 130 (pom.)
8 luglio 2015

Esito: Favorevole con osservazioni

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

N. 158 (pom.)
8 luglio 2015
Esito: Favorevole con osservazioni

Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

N. 165 (pom.)
1 luglio 2015
Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**

N. 167 (ant.)
8 luglio 2015
Esito: Favorevole con osservazioni

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

N. 245 (pom.)
23 giugno 2015

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')

N. 249 (pom.)
30 giugno 2015
Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**

N. 252 (pom.)
7 luglio 2015
Esito: **Rinvio**

N. 253 (pom.)
8 luglio 2015
Esito: **Esame e rinvio**

N. 254 (ant.)
15 luglio 2015
Esito: **Esame e rinvio**

N. 255 (pom.)
15 luglio 2015
Esito: Favorevole con osservazioni

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

N. 256 (pom.)
21 luglio 2015
Nota: Sui lavori della Commissione

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

N. 44 (pom.)
30 giugno 2015
Esito: **Rinvio**

Sottocomm. pareri
Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**

N. 45 (pom.) 1 luglio 2015 **Sottocomm. pareri**	Esito: **Rinvio**
N. 46 (pom.) 7 luglio 2015 **Sottocomm. pareri**	Esito: **Rinvio**
N. 47 (pom.) 8 luglio 2015 **Sottocomm. pareri**	Esito: Favorevole con condizioni con osservazioni

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 129 (pom.) 1 luglio 2015	Esito: Non ostativo Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**

Commissione parlamentare questioni regionali

2 luglio 2015 (ant.)	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**
8 luglio 2015 (ant.)	Esito: Favorevole con condizioni con osservazioni

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 287 (pom.) del 23/06/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 23 GIUGNO 2015
287ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.
Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo Gentiloni Silveri.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione: audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto al ministro Gentiloni Silveri e introduce i lavori.

Svolge il suo intervento il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo GENTILONI SILVERI.

Intervengono i senatori GASPARRI (*FI-PdL XVII*), COCIANCICH (*PD*), CALDEROLI (*LN-Aut*), COLLINA (*PD*) e MAZZONI (*FI-PdL XVII*), nonché la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), per formulare osservazioni e porre quesiti, a cui risponde il ministro GENTILONI SILVERI.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1971) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 giugno.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta antimeridiana di giovedì 18 giugno, dal relatore Pagliari sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra il decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

Il provvedimento si compone di 18 articoli. L'articolo 1 è volto alla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per gli anni 2015-2018: sono infatti previste norme che allentano i vincoli, consentendo a Comuni, Province e Città metropolitane margini più ampi per investimenti volti alla cura del territorio, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e all?erogazione dei servizi. È prevista, inoltre, un'attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014, consistenti in una riduzione delle risorse spettanti dal Fondo di solidarietà: esse saranno applicate infatti nella misura del 20 per cento dello sforamento. Analogamente, per le Province e le Città metropolitane, le risorse erogate dal Fondo sperimentale di riequilibrio sono ridotte del 20 per cento dello sforamento e comunque in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell?ultimo consuntivo.

L'articolo 2 prevede disposizioni finalizzate a rendere sostenibile l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile. In particolare, il comma 1 proroga al 15 giugno 2015 il termine per il riaccertamento straordinario dei residui degli enti locali, previsto dalla legislazione vigente per il 30 aprile.

All'articolo 3, è prevista un?anticipazione annuale, a decorrere dal 2016, in favore dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alle Regioni Sicilia e Sardegna, di un importo pari all?8 per cento delle risorse di riferimento per ciascun Comune, risultanti dai dati pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell?interno, alla data del 16 settembre 2014. In tal modo, si intende sopperire alla carenza momentanea di liquidità dei Comuni, in considerazione dei tempi necessari per l'incasso del gettito dell?IMU e per l'adozione del decreto di riparto del Fondo di solidarietà comunale.

L?articolo 4 prevede, al comma 1, che non si applichi la sanzione concernente il divieto di assunzione per il mancato rispetto, per l?anno 2014, del patto di stabilità interno, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle Province, in attuazione dei processi di riordino, di cui alla legge n. 56 del 2014 e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014. Il comma 2 stabilisce che il personale delle Province, che alla data del 31 dicembre 2014 si trovi in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione, sia trasferito, previo consenso dell?interessato, presso l?amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque qualora risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

L?articolo 5 dispone che il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale transiti nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale. Sono comunque garantiti il rispetto del patto di stabilità interno nell?esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio.

All'articolo 6 è prevista la possibilità di attribuire un?anticipazione di liquidità, fino all?importo massimo di 40 milioni di euro per l?anno 2015, agli enti commissariati o per i quali il periodo di commissariamento sia scaduto da non più di un anno, mentre l'articolo 7 reca ulteriori disposizioni

concernenti gli enti locali. In particolare, si consente la rinegoziazione dei mutui, di cui ai commi 430 e 537 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), con la possibilità di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da tali operazioni.

L?articolo 8 incrementa di 2 miliardi di euro, per l?anno 2015, le risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2014. Tale importo è ulteriormente incrementato dalle eventuali risorse disponibili e non utilizzate per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai Comuni sono concessi 850 milioni per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2014, nonché un contributo di 530 milioni di euro per il 2015, che è ripartito secondo gli effettivi gettiti dell?IMU e della TASI per il 2014.

L'articolo 9 reca disposizioni concernenti le Regioni e in tema di sanità ed università. In particolare, si semplifica la procedura attraverso la quale le Regioni sono tenute a riversare le risorse ricevute per l?attuazione del patto verticale incentivato, e non utilizzabili ai fini del pareggio del bilancio, in un apposito capitolo dello stato di previsione dell?entrata del bilancio statale. Inoltre, si attribuisce al Policlinico un'autonoma soggettività giuridica, al fine di valorizzarne l?autonomia operativa e gestionale, associata ad una diretta e univoca imputazione dei rapporti giuridici e degli effetti economici derivanti dallo svolgimento dell?attività assistenziale. In sostanza, si estende la disciplina dettata per le aziende ospedaliero-universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale anche ai Policlinici gestiti da università non statali, per il tramite di enti o fondazioni dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.

L?articolo 10 introduce modifiche alla norma istitutiva dell?Anagrafe nazionale della popolazione residente, al fine di ampliarne i contenuti e le funzionalità, attraverso l?informatizzazione dei registri di stato civile e delle liste di leva. È altresì previsto il superamento del documento digitale unificato, con la definitiva implementazione della nuova carta di identità elettronica.

L'articolo 11 reca misure urgenti per favorire l?accelerazione e la trasparenza degli interventi di ricostruzione degli immobili privati nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. Sono previste ulteriori misure per assicurare la ricostruzione di edifici pubblici, compresi quelli di interesse storico, artistico e archeologico.

Con l'articolo 12 è istituita, nei territori dell?Emilia-Romagna colpiti dall?alluvione del 17 gennaio 2014 e nei Comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, una zona franca, che beneficia di consistenti agevolazioni fiscali, mentre all'articolo 13 sono stanziati 205 milioni di euro a favore delle popolazioni della Lombardia colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012.

L'articolo 14 introduce una norma che evita nel 2015 l?aumento dell?accisa sulla benzina, previsto dalla legge di stabilità, in caso di mancata autorizzazione da parte dell'Unione europea del meccanismo del *reverse charge* dell?IVA nel settore della grande distribuzione.

L?articolo 15 è volto a garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, attraverso il rafforzamento dei servizi per l?impiego, mediante l?utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

L'articolo 16 mira ad accelerare e semplificare lo svolgimento delle gare per l?affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi di Consip quale centrale di committenza nelle relative procedure di gara, consentendo in questo modo anche risparmi di spesa.

Infine, l'articolo 17 reca la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 18 dispone in ordine alla sua entrata in vigore.

Rileva, quindi, la necessità e urgenza di definire gli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per il 2015, di attribuire anticipazioni di cassa e minori vincoli ai Comuni, nonché di incrementare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili e di assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali.

Propone, pertanto, un parere che riconosca sussistenti i presupposti di cui all'articolo 77 della

Costituzione.

La senatrice LO MORO (*PD*) sottolinea la particolare necessità e urgenza del provvedimento, che è atteso soprattutto dagli enti locali per la programmazione della loro attività finanziaria e la predisposizione, in tempi rapidi, del bilancio di esercizio 2015. Inoltre, sebbene il provvedimento sia piuttosto complesso, deve ritenersi sussistente anche il requisito dell'omogeneità. Infatti, a suo avviso, un nesso teleologico va rinvenuto nella necessità di adottare misure a favore degli enti territoriali, peraltro in ambiti di competenza statale.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) dichiara il proprio voto contrario, non ravvisando il presupposto dell'urgenza del provvedimento. Il decreto-legge in esame, infatti, recepisce le determinazioni assunte dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nel mese di febbraio. Peraltro, alcune misure, come quella relativa all'istituzione delle zone franche, non risultano particolarmente urgenti e, quindi, dovrebbero essere introdotte mediante strumenti ordinari, anche per consentire al Parlamento di esercitare pienamente le proprie prerogative.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sottolinea che le misure attese dagli enti territoriali avrebbero dovuto essere assunte già da tempo, proprio per la loro necessità e urgenza. Al contrario, il Governo interviene con grave ritardo e mediante un provvedimento dal contenuto molto eterogeneo. Infine, alcune disposizioni, come quella riferita alla ricollocazione del personale delle Province, risultano necessarie proprio a causa di precedenti interventi normativi d'iniziativa governativa, come la legge n. 56 del 2014. Annuncia, pertanto, un voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel dichiarare il proprio voto contrario, sottolinea la carenza di omogeneità del decreto-legge in titolo. Accanto a misure effettivamente urgenti, si affrontano questioni di carattere strutturale, peraltro risalenti nel tempo, che richiederebbero interventi organici, come il problema del rapporto tra sanità regionale e policlinici universitari.
In particolare, formula considerazioni critiche sull'articolo 5, in quanto il ricollocamento della polizia provinciale si renderebbe necessario proprio a seguito dell'approvazione della legge n. 56 del 2014.
Ricorda inoltre che, in occasione dell'esame in prima lettura del disegno di legge delega per la riforma della pubblica amministrazione, il Governo ha respinto le proposte di modifica volte all'assorbimento della polizia provinciale nell'ambito del Corpo forestale dello Stato, anche al fine di salvaguardarne le specifiche competenze in materia ambientale. L'impiego della polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, quindi, appare quanto mai inopportuno e, soprattutto, inciderà sulle assunzioni di vigili a tempo determinato per la stagione turistica, già programmate.

Il senatore BRUNI (*CRi*), nel rilevare la carenza del requisito dell'urgenza, annuncia un voto contrario. Richiamandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice De Petris, sottolinea il rischio che il comma 3 dell'articolo 5 determini una situazione di grave difficoltà presso le amministrazioni delle località costiere e delle città d'arte. Infatti, sarebbero dichiarate nulle le procedure - avviate prima della stagione estiva - per il reclutamento di personale incaricato di svolgere funzioni di polizia locale.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) sottolinea l'assenza dei requisiti di necessità e urgenza del provvedimento che, a suo avviso, non soddisfa neanche il criterio dell'omogeneità. Si tratta, infatti, di misure tardive e prive di organicità, relative a materie completamente differenti, che determinano una stratificazione di norme nociva per l'assetto dell'ordinamento. Pertanto, annuncia un voto contrario.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) formula considerazioni critiche in merito all'articolo 5, osservando

peraltro che il termine del 30 giugno 2015, previsto dalla legge n. 56 del 2014 per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, non è ancora scaduto. A nome del Gruppo, annuncia un voto contrario, ritenendo insussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia un voto favorevole, pur rilevando il carattere eterogeneo del provvedimento. Inoltre, esprime l'auspicio che per il futuro la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali valuti con maggiore attenzione le disposizioni d'iniziativa governativa, sotto il profilo del rispetto dell'autonomia degli enti locali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recente procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (n. 170)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

RESOCONTO STENOGRAFICO

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 170

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:
- il compito di sviluppare una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea è affidato all'Unione europea dall'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine, è prevista l'istituzione di un sistema europeo comune di asilo, che definisce uno *status* uniforme a favore di cittadini di Paesi terzi, valido in tutta l'Unione. Tale sistema comprende: *a)* le procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello *status* uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria; *b)* i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria; *c)* le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria; *d)* il partenariato e la cooperazione con Paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea;
- in assenza di un apposito intervento legislativo, la materia del diritto di asilo è interamente attuata e regolata dall'insieme delle norme sulla protezione internazionale previste a livello europeo e recepite nell'ordinamento italiano - in base all'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 - in un testo unico delle disposizioni legislative vigenti, predisposto dal Governo in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione,
considerato che:
- la direttiva n. 32 mira a creare un sistema coerente per garantire che tutte le decisioni in materia siano adottate in modo più efficiente ed equo e che tutti gli Stati membri esaminino le domande in base a norme comuni di elevata qualità: la direttiva fissa, pertanto, le regole per la presentazione delle domande di asilo e un termine generale di sei mesi come durata della procedura; prevede norme più rigorose per la formazione del personale, nonché disposizioni specifiche per le persone che necessitano di un?assistenza particolare;
- la direttiva n. 33, relativa alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, in attesa che la domanda venga esaminata, contiene disposizioni che garantiscono l'accesso all'alloggio, al vitto, all'assistenza sanitaria e all'occupazione, nonché a cure mediche e psicologiche. Inoltre, prevede un elenco dei presupposti per il trattenimento; riduce il trattenimento per le persone vulnerabili (in particolare i minori) e istituisce garanzie giuridiche, quali l'assistenza legale gratuita e informazioni scritte all'atto della presentazione di un ricorso contro un provvedimento di trattenimento; stabilisce misure specifiche a tutela delle persone vulnerabili,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
- al fine di recepire in modo completo l?articolo 5, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l?articolo 3, comma 3, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le informazioni che devono essere fornite ai richiedenti riguardino anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale, nonché le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l?assistenza sanitaria;
- anche in considerazione dell?esigenza di trasferire i richiedenti asilo in altri Stati, il Governo dovrebbe avvalersi della facoltà data agli Stati dall?articolo 6, paragrafo 5, della direttiva n. 33. Pertanto, dovrebbe essere modificato l?articolo 4, in modo da prevedere che il questore abbia facoltà di rilasciare un documento di viaggio al richiedente, per gravi motivi umanitari connessi con l?esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell?Unione europea competente ad esaminare la domanda;
- al fine di dare effettiva e completa attuazione all?articolo 6, paragrafo 6, della direttiva n. 33, che vieta agli Stati di esigere documenti inutili o sproporzionati o di imporre altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti garantiti dalla direttiva stessa, l?articolo 5, comma 1, dovrebbe essere integrato in modo tale che la mancata indicazione, da parte del richiedente, di un domicilio in Italia, al momento della manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, non precluda, in ogni caso, l?accesso alla presentazione della domanda e alle misure di assistenza predisposte per i richiedenti;
- al fine di rispettare le riserve di legge previste dall?articolo 10, comma 2, e dall'articolo 16 della

Costituzione, il comma 4 dell?articolo 5 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il prefetto esercita la facoltà di fissare un luogo di residenza o un?area geografica per il richiedente con atto scritto e motivato, tradotto in lingua comprensibile al richiedente, nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda;

- al fine di recepire l?articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva n. 33 e di evitare dubbi interpretativi sull?articolo 6, comma 4, dovrebbe essere modificato l?articolo 6, comma 2, in modo da prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione possa essere disposto o prorogato soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare una delle misure alternative meno coercitive previste all?articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- al fine di dare effettiva attuazione alla definizione di rischio di fuga quale presupposto del trattenimento, in base all?articolo 8, paragrafo 3, lettera *b)*, della direttiva n. 33, l?articolo 6, comma 2, lettera *d)*, dovrebbe essere modificato nella parte in cui si fa riferimento all?inottemperanza dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per limitare tale ipotesi ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14, nei quali il rischio di fuga sia concreto, ovvero soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-*ter*, purché sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all?ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l?esecuzione dei provvedimenti di espulsione, o ancora a quei provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso articolo 14 (indebito allontanamento dal centro di identificazione);
- al fine di dare completa attuazione all?ipotesi in cui l?articolo 8, paragrafo 3, lettera *d)*, della direttiva n. 33, l?articolo 6, comma 3, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il richiedente che era già trattenuto in un centro di identificazione resti nel centro dopo la presentazione della domanda soltanto se, oltre agli altri requisiti previsti nel medesimo comma, la persona, prima del trattenimento, abbia già avuto l?effettiva opportunità di accedere alla procedura di asilo;
- al fine di dare piena attuazione all?articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva n. 33, e di dare effettiva attuazione al diritto di difesa previsto nell?articolo 24 della Costituzione e tenendo conto della riserva di giurisdizione in materia di misure restrittive della libertà personale prevista dall?articolo 13 della Costituzione, al fine di evitare incertezze circa l?applicabilità della disciplina generale del trattenimento, prevista nell?articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, l?articolo 6, comma 4, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il provvedimento del questore con cui si dispone il trattenimento e la richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e, contestualmente all?invio al tribunale, siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d?ufficio da parte dello stesso questore, e in modo da prevedere che il tribunale decida sulla convalida o sulla richiesta di proroga, sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente;
- appare necessario evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente o di chi ha impugnato la decisione della Commissione territoriale sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo. In caso contrario, si rischierebbe di scoraggiare l?esercizio del diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall?articolo 46 della direttiva n. 32. A tal fine, si ritiene che: *a)* il comma 5 dell?articolo 6 debba essere modificato in modo da prevedere che il riferimento all?articolo 28-*bis*, comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame - che rende oggettivamente abnorme il termine massimo del trattenimento - sia sostituito con il riferimento all?articolo 28-*bis*, comma 2, come modificato dallo stesso schema di decreto legislativo in esame, il che comporta una durata massima del primo periodo di trattenimento del richiedente asilo di 18 giorni; *b)* il comma 6 dell?articolo 6 debba essere modificato in modo da non considerare il trattenimento disposto per tutto il tempo in cui il richiedente è autorizzato a rimanere in conseguenza del ricorso giurisdizionale, prevedendo che il richiedente nei cui confronti il giudice abbia disposto la sospensione

dell?esecuzione della decisione impugnata sia comunque ammesso ad una delle strutture di accoglienza territoriale di cui all?articolo 13 del decreto e prevedendo altresì la facoltà per il giudice di disporre, su richiesta del questore, in base alla concreta e attuale pericolosità del richiedente, l?applicazione di una delle misure meno coercitive previste dall?articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998; *c)* il comma 7 dell?articolo 6 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che la richiesta di proroga del trattenimento del richiedente, incluso il trattenimento in corso, possa essere disposta per un periodo di trenta giorni, prorogabili con successive richieste di proroga, ciascuna di trenta giorni, per una durata complessiva del trattenimento, disposto ai sensi dei commi 4 e 6, non superiore a 90 giorni;

- al fine di consentire l?effettiva presentazione della domanda di protezione internazionale anche a chi si trovi detenuto o internato, in custodia cautelare, in un istituto penitenziario italiano, nonché di avvalersi della facoltà di prevedere il trattenimento in carcere del richiedente, prevista dall?articolo 10, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l?articolo 7 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che, se lo straniero o l?apolide detenuto o internato in un istituto penitenziario durante l?esecuzione di una pena detentiva o di misura di sicurezza detentiva o della misura della custodia cautelare in carcere manifesti la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, la direzione dell?istituto ne dia immediata comunicazione alla competente questura per la successiva verbalizzazione e sia prevista, nello stesso istituto, l?audizione con la commissione compente. Occorre, inoltre, che il detenuto fruisca di tutte le misure previste per i richiedenti dal decreto legislativo stesso e, dopo la presentazione della domanda, sia collocato in un luogo di detenzione separato dagli altri detenuti;

- si osserva che l?articolo 8, il quale disciplina i centri di prima accoglienza, non stabilisce un termine massimo di permanenza e, al contrario, prevede la possibilità che i richiedenti asilo possano seguire in tali centri, durante il periodo di permanenza, l?*iter* della procedura di asilo. In sostanza, viene riproposto lo stesso schema procedurale attualmente vigente per i CARA, mentre un'altra norma dello stesso decreto ne stabilisce il superamento. Altro aspetto che presenta notevoli criticità riguarda l?estensione dei casi di possibile trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) dei richiedenti asilo. Attualmente, infatti, il trattenimento è previsto in una serie di casi afferenti alla sicurezza pubblica, mentre lo schema di decreto estende la misura anche nel caso sussista rischio di fuga del richiedente. Inoltre, la valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità, al solo fine di evitare l?adozione o l?esecuzione di un provvedimento di espulsione, oppure abbia ricevuto un provvedimento di allontanamento. Tale valutazione spetterebbe quindi al questore, con un margine di ampia discrezionalità. In questi casi, secondo quanto prevede lo schema di decreto legislativo, la permanenza del richiedente nei luoghi di detenzione potrebbe protrarsi fino a 12 mesi. Si rileva, altresì, che i membri delle commissioni territoriali dovrebbero essere di comprovata competenza in materia di diritti umani e protezione internazionale e - almeno quelli di più recente nomina - dovrebbero ricevere obbligatoriamente una formazione iniziale. Infine, la previsione per cui le commissioni territoriali possono omettere l?audizione del richiedente asilo, laddove riscontrino, sulla base degli atti, la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, sembra presupporre implicitamente la possibilità, per le commissioni territoriali, di rifiutare lo *status* di rifugiato sulla base della semplice analisi degli atti e senza ascoltare il richiedente la protezione internazionale. Tale previsione comporterebbe però una violazione dell?articolo 14, comma 2, della direttiva n. 32;

- al fine di dare piena attuazione all?articolo 11, paragrafo 4, della direttiva n. 33 e di evitare in modo sistematico quelle frequenti situazioni di promiscuità che comportino violazioni del divieto di trattamenti degradanti previsto dall?articolo 3 CEDU e lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare garantito dall?articolo 8 CEDU, dovrebbe essere modificato il comma 1 dell'articolo 7, in modo da prevedere che alle famiglie trattenute sia fornita una sistemazione separata che ne tuteli l?intimità;

- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all?articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva n. 33, i commi 1 e 3 dell'articolo 8 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere con chiarezza che

l?accoglienza nei centri governativi decorra dal momento in cui gli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento, presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato, manifestino la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e, a causa di un numero contestuale di domande molto elevato, non sia possibile un loro immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all?articolo 13; appare inoltre necessario che, al comma 4 del medesimo articolo 8, sia soppresso l?inciso "avvio della procedura di esame della medesima domanda";

- al fine di dare effettiva attuazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, della direttiva n. 33, il quale prevede che, in via ordinaria, i richiedenti asilo debbano essere alloggiati in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata e tenendo conto che il successivo comma *c)* consente anche l'utilizzo di case private, appartamenti ed altre strutture idonee, l'articolo 8 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che i centri governativi siano destinati esclusivamente alle esigenze di prima accoglienza e di identificazione nel caso di afflussi massicci e che i richiedenti siano in ogni caso trasferiti, nel minor tempo possibile, nelle strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 o, in caso di indisponibilità di posti, presso le strutture straordinarie di cui all'articolo 10;
- al fine di dare effettiva attuazione al principio generale del diritto alla libera circolazione dei richiedenti asilo nel territorio o nell'area loro assegnata, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva n. 33, il comma 2 dell'articolo 9 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo 8 - e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all?articolo 13 -, non siano più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9, comma 2;
- al fine di dare piena ed effettiva attuazione all?articolo 17, comma 2, della direttiva n. 33, assicurando al sistema di accoglienza certezza ed equità ed evitando altresì la casualità nella collocazione dei richiedenti, ovvero il prodursi di quegli interventi emergenziali che hanno purtroppo caratterizzato per molti anni la situazione italiana e che, specie in relazione all'accoglienza dei nuclei familiari e delle situazioni vulnerabili, hanno comportato la violazione al diritto alla vita privata e familiare, garantito dall?articolo 8 CEDU, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale da parte dei Comuni, singoli o associati, siano considerate funzioni amministrative conferite ai sensi dell?articolo 118 della Costituzione, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e che la loro realizzazione e la loro gestione, almeno per i servizi minimi omogenei da garantirsi su tutti il territorio nazionale, siano integralmente finanziate dallo Stato e che, con decreto del Ministro dell?interno, sentita la Conferenza unificata, siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza;
- al fine di dare attuazione all?articolo 18, paragrafo 6, della direttiva n. 33, all?articolo 11 dovrebbe essere aggiunto un ulteriore comma, in cui si preveda che, in ogni caso, i richiedenti siano messi nelle condizioni di informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo;
- al fine di evitare l?elusione delle norme sulla riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza, prevista nell?articolo 20 della direttiva n. 33, l?articolo 12 dovrebbe essere riformulato in modo da prevedere che l?allontanamento ingiustificato dai centri comporti non già la decadenza dalle condizioni di accoglienza, bensì la revoca delle condizioni di accoglienza nei modi previsti dall?articolo 22;
- al fine di assicurare che i centri di accoglienza garantiscano una qualità di vita adeguata, come esige l?articolo 18, paragrafo 1, lettera *b)*, della direttiva n. 33, e allo scopo di dare attuazione all?articolo 18, paragrafo 7, della stessa direttiva, l?articolo 13, comma 2 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che ogni servizio di accoglienza debba comunque attuare un?assistenza integrata, che garantisca una qualità di vita adeguata alla situazione e ai bisogni specifici di ogni richiedente e che assicuri servizi minimi, che comportino almeno un alloggio adeguato, un vitto rispettoso delle diverse

tradizioni culturali, la mediazione linguistico-culturale, l'orientamento ai servizi del territorio, l'erogazione di corsi di lingua italiana e il sostegno ai percorsi di formazione e riqualificazione professionale, l'orientamento e l'accompagnamento a programmi di inserimento lavorativo, abitativo e sociale, nonché la tutela legale. Appare, inoltre, necessario che le persone le quali operano presso ogni centro ricevano una formazione adeguata, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l?immigrazione del Ministero dell?interno, dal servizio centrale dello SPRAR, anche in collaborazione con l?UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;

- al fine di assicurare un?effettiva tutela giurisdizionale del diritto all?assistenza dei richiedenti, garantito dalla direttiva n. 33, l?articolo 14, comma 6 dovrebbe essere riformulato in modo da prevedere che, avverso il provvedimento di diniego di accesso alle misure di accoglienza, sia ammesso ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica territorialmente competente;
- in considerazione del considerando n. 26 della direttiva n. 33 e dell?articolo 29, paragrafo 2, della medesima direttiva, appare necessario che, all?articolo 15, sia previsto, con riguardo al Piano d?accoglienza, un riferimento esplicito alla determinazione dei posti necessari in accoglienza, nonché delle quote di distribuzione a livello regionale e comunale, nelle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13, e del relativo fabbisogno finanziario;
- in attuazione dell?articolo 23 della direttiva n. 33, è necessario che l?articolo 17 sia modificato in modo tale che siano date indicazioni di una procedura olistica e multidisciplinare per la valutazione e la determinazione del superiore interesse del minore;
- al fine di dare effettiva attuazione all?articolo 25, paragrafo 2, della direttiva n. 32 e all?articolo 24, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l?articolo 18, comma 1 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che eventuali visite mediche, per accertare l?età del minore non accompagnato, possano essere disposte una sola volta e soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l?età del richiedente, e che tali visite siano effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l?esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati, che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile, previa comunicazione al minore non accompagnato, in una lingua che è ragionevole supporre egli possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica, del tipo di visita previsto e delle possibili conseguenze dei risultati della visita medica, ai fini dell?esame della domanda e dell?eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica, il quale comunque non impedisce la decisione sulla domanda e, in ogni caso, non può costituire il solo motivo di rigetto della domanda stessa in riferimento; infine, appare necessario prevedere che il decreto di accertamento dell?età, adottato dal giudice che ha autorizzato l?accertamento medico, riporti il margine di errore e le modalità di impugnazione del provvedimento;
- al fine di dare effettiva attuazione all?articolo 24, paragrafo 4, della direttiva n. 33, l?articolo 18, comma 2, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro ricevano una formazione specifica sulla situazione dei minori non accompagnati, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento da parte del servizio centrale dello SPRAR, su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l?immigrazione del Ministero dell?interno, anche in collaborazione con l?UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;
- in riferimento all?articolo 28, paragrafo 1, della direttiva n. 33, tenendo conto che l?esigenza di un?adeguata misura di sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza si può concretizzare attraverso la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei centri di accoglienza, appare opportuno modificare l?articolo 19, prevedendo l?istituzione di un Ufficio di monitoraggio dedicato presso il Ministero dell?Interno e apposite Commissioni di controllo e vigilanza presso le Prefettura - UTG;
- al fine di dare corretta attuazione al paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva n. 33, che prevede che

la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, nonché al paragrafo 5 del medesimo articolo, che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, il comma 1, lettere *a)* ed *e)*, e il comma 3 dell'articolo 22 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere la possibilità che il prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza; che tutti i provvedimenti siano assunti dalla prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti, desumibili anche da relazioni psicologiche e sociali da parte dell'ente gestore del centro di accoglienza e prevedendo altresì che, nel caso in cui il richiedente sia rintracciato o in caso di sua presentazione spontanea, sia data la facoltà al richiedente stesso di condurre un colloquio, nel quale l'interessato possa esporre le proprie ragioni e che il provvedimento prefettizio tenga conto delle eventuali ragioni addotte dal richiedente e di tutte le informazioni pertinenti;
- al fine di assicurare un?effettiva tutela giurisdizionale al diritto soggettivo all?assistenza dei richiedenti, garantito dalla direttiva n. 33, l?articolo 22, comma 5, dovrebbe essere riformulato, affidando la competenza sui ricorsi giurisdizionali concernenti tale diritto al giudice ordinario, che è il giudice dei diritti soggettivi. Pertanto, sarebbe opportuno prevedere che, avverso il provvedimento di diniego, di riduzione e di revoca delle misure di accoglienza, sia ammesso ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica territorialmente competente;
- tenendo conto che l'articolo 4 della direttiva n. 32 richiede che gli Stati membri provvedano affinché l'autorità preposta alla valutazione delle domande di asilo disponga di mezzi appropriati e di personale competente in numero sufficiente, l?articolo 24, comma 1, lettera *c)*, dovrebbe essere riformulato, prevedendo che la nomina dei componenti delle Commissioni territoriali sia effettuata dal Presidente della Commissione Nazionale, previa verifica delle competenze richieste dalla legge; che la funzione di Presidente, delle Commissioni territoriali e delle relative sezioni sia svolta in via esclusiva; che il rappresentante degli enti locali sia un esperto di diritti umani; che i membri delle Commissioni e delle relative sezioni partecipino ai lavori delle Commissioni solo dopo aver partecipato ad un corso di formazione, in modo da prevedere che la competenza all'esame della domanda del richiedente non detenuto né trattenuto spetti, in ogni caso, soltanto alle Commissioni territoriali competenti per il territorio in cui si trovano le strutture dell?accoglienza territoriale di cui all?articolo 13 o, in mancanza di posti, le strutture straordinarie di cui all?articolo 10, nelle quali il richiedente è inviato per l?accoglienza dopo l?uscita dai centri di prima accoglienza e non già presso questi ultimi centri governativi;
- al fine di dare piena attuazione all?articolo 15, paragrafo 3, lettere *a)* e *d)*, della direttiva n. 32, i quali prevedono che l?autorità che esamina le domande disponga di personale competente che conosca i criteri applicabili in materia di diritto d?asilo e che abbia acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, come pure la conoscenza del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l?origine culturale, il genere, l?orientamento sessuale, l?identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente, l?articolo 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo dovrebbe essere riformulato in modo tale da prevedere in ogni caso che: *a)* la Commissione nazionale per il diritto di asilo sia composta anche da due membri effettivi e da due supplenti, di cui uno competente in materie giuridiche ed uno in materie sociali, antropologiche o politiche, designati dal Ministro dell?Istruzione, dell?Università e della ricerca, previa pubblica valutazione comparativa tra candidature presentate tra docenti universitari, aventi una specifica e documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri; *b)* tutti i componenti delle Commissioni territoriali siano nominati dalle rispettive amministrazioni a seguito di una pubblica valutazione comparativa tra le candidature presentate, svolta dalla Commissione nazionale, durante la quale sia verificato il possesso di una specifica e documentata preparazione ed esperienza sul campo, ove possibile anche in sede internazionale, in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri; *c)* i membri effettivi che appartengono ad una pubblica amministrazione siano collocati fuori ruolo durante l'esercizio delle loro funzioni;

- al fine di conformarsi alla consolidata evoluzione giurisprudenziale che ha riconosciuto al permesso di soggiorno umanitario, di cui all?articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, la natura di diritto soggettivo, l?articolo 24, comma 1, lettera *g)*, dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che la Commissione territoriale, qualora valuti non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e, d?ufficio o su richiesta della questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, provveda a svolgere l?istruttoria per l?acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con applicazione, al procedimento, delle garanzie indicate nell?articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008;
- al fine di dare attuazione all?articolo 12, paragrafo 1, lettera *d)*, della direttiva n. 32, dopo l?articolo 24, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo dovrebbe essere inserita un'ulteriore disposizione per introdurre, all?articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, un nuovo comma, il quale preveda che il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali abbiano accesso alle informazioni indicate nell?articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell?articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, allorché si tratti di informazioni che siano state prese in considerazione allo scopo di prendere la decisione;
- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all?articolo 8, paragrafo 1, della direttiva n. 32, l?articolo 24, comma 1, lettera *i)*, dovrebbe essere modificato in modo che sia riformulato il comma 1 dell?articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, per prevedere che le informazioni di cui all?articolo 10, comma 1, siano fornite allo straniero che abbia manifestato la sua volontà di presentare la domanda anche nei centri di identificazione ed espulsione; inoltre, occorre prevedere che, ai valichi di frontiera e nei punti di sbarco, sia sempre presente materiale informativo sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e che coloro i quali intendono presentare domanda di protezione internazionale o presentino bisogni di protezione ricevano adeguata informazione sulle modalità per presentare la domanda e sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;
- al fine di dare effettiva e completa attuazione all?articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 3, lettere *a)* e *d)*, della direttiva n. 32, all?articolo 24, comma 1, dopo la lettera *i)*, dovrebbe essere introdotta una nuova lettera, in modo che, alla fine dell?articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, sia previsto che la persona incaricata di condurre il colloquio, che deve avere acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, non indossi uniformi;
- si rileva che l'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva n. 32 prevede che il colloquio tra il richiedente e l?autorità accertante, al fine di una decisione sul merito della domanda, possa essere omesso solo in due casi, ovvero quando "l?autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo *status* di rifugiato basandosi sulle prove acquisite" oppure quando "l?autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo". Appare pertanto necessario sopprimere l?articolo 24, comma 1, lettera *l)*: la norma prevede un'ipotesi ulteriore di omissione dell'audizione, qualora la Commissione territoriale ritenga di avere sufficienti motivi per riconoscere lo *status* di protezione sussidiaria, sulla base degli elementi in suo possesso, nel caso di richiedenti che provengano da Paesi individuati in un apposito elenco predisposto dalla Commissione Nazionale. La soppressione si rende necessaria anche tenendo conto del fatto che, ai sensi dell?articolo 2, comma 1, lettera *f)*, della direttiva 2011/95/UE, per persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria deve intendersi il cittadino di un Paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno;

- al fine di dare effettiva attuazione all?articolo 16 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *m)*, numero 1), dovrebbe essere previsto che il comma 1-*bis* dell?articolo 13 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, preveda anche che nel colloquio sia assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l?eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni nelle sue dichiarazioni;
- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all?articolo 17, paragrafo 3, della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *n)*, numero 1), dovrebbe essere riformulato il comma 1 dell?articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come sostituito dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare, in calce al verbale, chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale;
- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all?articolo 17, paragrafo 5, della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *n)*, numero 2), dovrebbe essere riformulato il comma 2-*bis* dell?articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato ricevano la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che, entro un termine di cinque giorni dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente possa fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;
- al fine di dare effettiva e completa attuazione all?articolo 4, paragrafo 3, della direttiva n. 32, nell?articolo 24 dovrebbe essere introdotta una nuova lettera, che modifichi l?articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2008, in modo da prevedere anche che la formazione delle commissioni territoriali e del personale sia attuata con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l?immigrazione del Ministero dell?interno, in collaborazione con la Commissione nazionale per il diritto di asilo, con l?EASO e con l?UNHCR e con esperti e università, nei quali siano ricompresi gli elementi di cui all?articolo 6, paragrafo 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del regolamento (UE) n. 439 del 2010 e si tenga conto anche della pertinente formazione organizzata e sviluppata dall?EASO;
- al fine di evitare l?elusione dell?articolo 31, paragrafo 3, lettera *b)*, della direttiva n. 32, nell?articolo 24, comma 1, lettera *t)*, dovrebbe essere previsto che, al comma 3 dell?articolo 27 del decreto legislativo n. 25 del 2008, modificato dal decreto legislativo in esame, l?ipotesi indicata nella lettera *b)* sia riformulata in modo che il termine di conclusione dell?esame delle domande possa essere differito soltanto qualora le domande simultanee di protezione internazionale, presentate alla medesima commissione territoriale, rendano molto difficile il rispetto del termine di sei mesi, anche dopo il provvedimento del Presidente della commissione nazionale che abbia riassegnato la competenza all?esame delle domande, ai sensi dell?articolo 4, comma 5-*bis*, dello stesso decreto legislativo n. 25 del 2008;
- al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall?articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *cc)*, si dovrebbe altresì prevedere che, nell?articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 sia stabilito che l?oggetto del ricorso all?autorità giudiziaria ordinaria riguardi anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l?esame sospeso di una domanda e che, durante il giudizio, il giudice svolga un esame completo, valutato al momento del giudizio stesso, circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria;
- al fine di recepire pienamente l?articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva n. 32, che impone agli Stati di garantire che l?assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e non siano ostacolati il diritto ad un ricorso effettivo e l?accesso alla giustizia, l?articolo 26 dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che: *a)* il ricorso presentato dal richiedente che è trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che, essendo sprovvisto di mezzi di sostentamento, è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di

accoglienza, non comporti il pagamento del contributo unificato; *b)* la competenza per i ricorsi spetti al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo di domicilio del richiedente al momento della notifica; *c)* il giudice nel giudizio sul ricorso ascolti comunque l?interessato se ne ha fatto richiesta, con l?assistenza di un interprete; *d)* il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applichi anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze.

Si segnala, infine, che l?articolo 7 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) contiene una delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell?articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell?Unione europea che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea. L?esercizio di tale delega consentirà di assicurare maggiore certezza del diritto e di condurre a sistema il complesso impianto normativo che regola la materia.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 LUGLIO 2015
111ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1993) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo del disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1997) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED***

(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il provvedimento, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il decreto-legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1917) ***Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri; Artini ed altri

(Parere alle Commissione 3a e 4a riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1926) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1927) ***Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1937) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1962) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

La relatrice LO MORO (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 9.0.1 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che la norma sia riformulata nel senso di prevedere che la garanzia del minimo salariale, fissato dalla contrattazione collettiva nazionale, riguardi tutti i lavoratori, a prescindere dalla cittadinanza italiana o comunitaria, in quanto - in caso contrario - si produrrebbero effetti indirettamente discriminatori nei confronti dei lavoratori extracomunitari.

Quanto all'emendamento 15.2, propone di esprimere un parere contrario, dal momento che la norma, nel demandare a regolamenti di delegificazione le modalità attuative inerenti ad attività di monitoraggio e a obblighi informativi in capo al Governo, prevede il ricorso ad uno strumento improprio rispetto alle finalità della legge, in quanto esso, in base all'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, ha una più ampia portata normativa.

Propone di esprimere un parere contrario anche sull'emendamento 16.2, in quanto la norma ivi prevista non identifica in modo puntuale la fonte alla quale ricorrere per la regolazione di una materia che, in ogni caso, appare di eccessivo dettaglio.

Sui restanti emendamenti, in fine, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.2.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 28 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/06/2015

collegamento al documento su www.senato.it

DIFESA (4ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2015
28ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,40

La Sottocommissione ha adottato le seguente deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3a Commissione:

(1750) ***Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013***: parere favorevole;

(1802) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1926) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011***: parere favorevole;

(1927) ***Ratifica ed esecuzione del* Memorandum *d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013***: parere favorevole;

(1937) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013***: parere favorevole;

alla 5a Commissione:

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***: parere favorevole.

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 438 (pom.) del 28/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 28 LUGLIO 2015
438ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1977

Il presidente SANGALLI avvisa che è pervenuta una lettera del Presidente del Senato, con la quale si informa che durante la discussione in Assemblea del decreto-legge in materia di enti territoriali (disegno di legge n. 1977), il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, corredato della relazione tecnica, e che su di esso il Governo ha posto la questione di fiducia.

L'emendamento stesso, insieme con la relazione tecnica, è stato trasmesso, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione, e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria delle disposizioni eventualmente non corrispondenti a quelle degli emendamenti approvati dalla Commissione stessa e sottoposti all'esame dell'Assemblea.

Invitando pertanto il Rappresentante del Governo ad illustrare le modificazioni introdotte con il suddetto emendamento rispetto alle proposte già approvate dalla Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1977 in sede referente, preannuncia che, al termine del dibattito che seguirà alla suddetta esposizione, provvederà ad informare l'Assemblea sui contenuti dello stesso, sempre in aderenza a quanto espressamente indicato dal Presidente del Senato.

Il sottosegretario BARETTA illustra le modifiche intervenute rispetto al complesso degli

emendamenti approvati in sede referente. Riferisce in particolare che sono state espunte due disposizioni approvate dalla Commissione, una riguardante le assunzioni di personale bilingue nelle forze di polizia, essendo stato ritenuto preferibile procedere con fonte secondaria, l'altra concernente l'IVA sulla formazione, ritenendosi preferibile un ulteriore affinamento del testo volto a garantire la compatibilità con il diritto europeo. Si è poi aggiunta una previsione, che ha elevato a 18 mesi il periodo nel quale i comuni commissariati possono avere accesso ai fondi previsti. Si è poi provveduto ad inserire la norma sulla possibilità per la regione Calabria di finanziare i processi di stabilizzazione del personale. Oltre ai contenuti testé indicati, si è provveduto solamente alla correzione di errori materiali.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) osserva come si sia opportunamente integrata la norma sul rimborso delle spese legali da parte degli enti pubblici con un riferimento ai parametri di compenso previsti nella legge di riforma della professione forense.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) esprime una forte critica all'inserimento all'interno dell'emendamento governativo della norma sul rifinanziamento dell'opera viaria di collegamento alla sede dell'Expo di Milano, ancorché approvato dalla Commissione in sede referente. A suo parere la facoltà di reimpiegare economie provenienti da procedure di gara già esperite, ancorché per ulteriori lotti della stessa opera, rappresenta una palese deroga rispetto ai principi della contabilità di Stato. Ove tale facoltà fosse prevista nei casi di gestione di contabilità speciali, invita il Governo a specificare quale sia la norma generale che prevede tale possibilità. Conclude invitando a considerare le controindicazioni insite nel precedente che così viene creato, ricordando anche che nel corso dell'esame del disegno di legge di riforma del sistema nazionale di istruzione si era consentita una vistosa eccezione al principio di destinazione delle minore spese al miglioramento dei saldi.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) esprime l'opinione che le critiche della senatrice Bulgarelli siano fondate ma che la questione sia più facilmente risolvibile, in futuro, evitando di utilizzare lo strumento legislativo in casi nei quali la ridestinazione di somme può ben avvenire tramite atto di livello amministrativo.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritiene che la norma agisca su una contabilità speciale e sulla stessa opera pubblica, e si tratti, pertanto, di una mera semplificazione del meccanismo, e non anche di una ridestinazione di risorse a diverso scopo.

Il senatore SPOSETTI (*PD*), riconoscendo la fondatezza delle preoccupazioni della senatrice Bulgarelli, invita il Governo a produrre una puntuale analisi della questione, informando la Commissione bilancio, anche in vista di eventuali, possibili ulteriori fattispecie analoghe.

Il sottosegretario BARETTA evidenzia che la norma chiamata in causa dalla senatrice Bulgarelli risulta effettivamente necessaria per la gestione dei fondi già destinati all'opera viaria di collegamento, tuttavia sottolineando come si tratti di fondi già disponibili e debba essere escluso dunque qualsiasi problema di copertura. Dà, comunque, piena disponibilità agli approfondimenti necessari nell'interesse dei futuri lavori della Commissione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede quali siano le conseguenze di una eventuale insufficienza dei fondi nell'ambito del processo di stabilizzazione dei lavoratori impiegati nella regione Calabria, temendo in particolare ulteriori gravami per la finanza statale.

Il sottosegretario BARETTA conferma che i processi di stabilizzazione del personale potranno essere realizzati solo nell'ambito delle risorse già esistenti e con la duplice condizione, per la regione, di rispettare il Patto di stabilità e di osservare tempi di pagamento entro le soglie previste.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) evidenzia, per parte sua, come il reperimento delle risorse sia precondizione per il completamento di qualsiasi processo di stabilizzazione del personale.

Nessun altro chiedendo di intervenire il presidente SANGALLI dichiara concluso il dibattito e conferma che, come anticipato in precedenza, riferirà in Assemblea sulle questioni emerse in Commissione relativamente al maxiemendamento presentato dal Governo sull'atto Senato n. 1977.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione alla necessità di procedere con l'esame dei provvedimenti già inseriti nel calendario dell'Assemblea, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 29 luglio 2015, già convocata per le ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.4. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.4.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 237 (ant.) del 02/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2015
237ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 12,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO, ad integrazione del programma già definito in Ufficio di presidenza, comunica che la prossima settimana la Commissione esaminerà in sede consultiva il disegno di legge n. 1870, di riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, nonché il disegno di legge n. 1977, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015, in materia di enti locali.

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (n. COM (2015) 129 definitivo)
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (n. COM (2015)

135 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc*. XVIII n. 95)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SUSTA (*PD*) presenta e illustra uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

In risposta alle sollecitazioni delle senatrici GUERRA (*PD*) e BOTTICI (*M5S*) il presidente Mauro Maria MARINO rileva che il tenore dello schema presentato dal relatore è giustificato in forza della necessaria interlocuzione con il Governo nella fase ascendente del processo legislativo europeo.

Il vice ministro CASERO si esprime favorevolmente sul testo illustrato.

Lo schema di parere viene quindi posto in votazione e, previa verifica della presenza del numero legale, risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 12,45.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI COMUNITARI N. COM (2015) 129 definitivo e N. COM (2015) 135 definitivo SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (*Doc.* XVIII,n. 95)

La Commissione Finanze e tesoro, esaminati, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento del Senato, gli atti in titolo,
considerato che
la materia della trasparenza fiscale tra giurisdizioni diverse costituisce l'oggetto di molteplici interventi che, a diverso titolo e ampiezza, sono stati adottati nel corso degli ultimi mesi per rendere più efficace la lotta all'evasione fiscale internazionale e favorire una ordinata e concorrenziale scelta di investimento dall'estero per l'Italia e viceversa;
la pianificazione fiscale aggressiva o comunque esclusivamente rivolta alla riduzione del prelievo fiscale o all'elusione è orientata sostanzialmente a sfruttare i disallineamenti esistenti tra i diversi ordinamenti con forme di arbitraggio che erodono anche il principio di concorrenza;
la ratifica dell'Accordo F.A.T.C.A. e l'attuazione di tale strumento consentirà un ampio scambio di informazioni di dati fiscalmente sensibili e che gli accordi bilaterali con Paesi che hanno incrementato la trasparenza fiscale vanno nella direzione di creare un ambiente giuridico di maggiore controllo e contrasto dell'evasione internazionale;
l'operazione di rientro dei capitali si affianca a tale nuovo contesto internazionale, favorito anche da numerose e autorevoli prese di posizioni in ambito internazionale successivamente trasfuse nell'ordinamento internazionale;

è in corso di definitiva approvazione una specifica disciplina nazionale volta a favorire il *ruling* per coloro che intendono investire in Italia ovvero all'estero attraverso l'adozione di un nuovo rapporto di collaborazione e supporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria, che favorisca la pianificazione fiscale;
preso atto che
le due proposte in titolo si inseriscono in tale indirizzo, anche con finalità di coordinamento della disciplina comunitaria vigente;
il Governo italiano unitamente a Francia e Germania ha sostenuto l'adozione di una specifica iniziativa sullo scambio obbligatorio di informazioni in tema di *ruling* fiscali;
formula un parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1. in relazione al principio di sussidiarietà e proporzionalità la Commissione fa integralmente proprie le osservazioni espresse dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea;
2. per quanto riguarda la efficacia nel tempo del *ruling* oggetto di scambio automatico appare opportuno armonizzare la disciplina con quanto previsto nei singoli ordinamenti interni con attenzione rispetto agli oneri amministrativi per la conservazione e tenuta delle informazioni oggetto di scambio;
3. si invita il Governo nel prosieguo dell'*iter* a valutare con attenzione il coordinamento e l'eventuale sovrapposizione/interazione tra la disciplina comunitaria e gli accordi bilaterali e multilaterali in materia di scambio automatico;
4. per quanto riguarda la decorrenza delle disposizioni dal 1° gennaio 2016, valuti il Governo nel prosieguo dell'*iter* l'adeguatezza delle problematiche illustrate nelle precedenti osservazioni in riferimento a tale termine di decorrenza;
5. in relazione alla proposta di direttiva n. 129 che abroga la direttiva 2003/48/CE, la Commissione invita il Governo nel prosieguo dell'*iter* a valutare l'eventuale ulteriore coordinamento con la disciplina introdotta dalla proposta di direttiva n. 135, per le parti disciplinate dalle norme ancora efficaci.

1.4.2.4.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 238 (pom.) del 07/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015
238ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO
indi del Vice Presidente
CARRARO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FORNARO (*PD*) rileva innanzitutto che l'articolo 7, comma 4, estende la facoltà dei comuni di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI alla TARES, anche nel caso di adozione della tariffa discendente da un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Il successivo comma 6 novella il comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 in materia di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000 e della possibilità di richiedere anticipazioni di liquidità.

Il comma 7, modificando l?articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 35 del 2013, differisce al 31 dicembre 2015: il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

Il comma 9 aggiunge il comma 654-*bis* all'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, in materia di tassa sui

rifiuti. In particolare dispone che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Il relatore ritiene necessario approfondire la disposizione con riferimento all'eventuale sua retroattività, in ragione degli effetti sui piani finanziari dei comuni, nonché riguardo alla possibilità di soluzioni alternative, quale il ricorso a un apposito fondo, in considerazione dell'indispensabile equità nei confronti dei contribuenti leali.

L'articolo 8, comma 13, anticipa dal 30 settembre al 30 giugno 2015 il termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014. Al riguardo il relatore segnala i rischi derivanti dalla presenza di differenze anche rilevanti fra il gettito previsto e il gettito effettivo in numerosi comuni. Auspica un approfondimento ulteriore, anche da parte del Governo.

L'articolo 9, comma 9, modifica le disposizioni contenute in diversi articoli del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario: l?articolo 2, comma 1, viene novellato con riferimento alla decorrenza iniziale del meccanismo di rideterminazione dell?addizionale regionale all?imposta sul reddito delle persone fisiche; l?articolo 4, comma 2, viene novellato modificando i vigenti riferimenti temporali su cui si calcola l?aliquota di compartecipazione al gettito dell?IVAche spetta a ciascuna regione a statuto ordinario, in particolare gli anni 2011 e 2012 vengono sostituiti con l?intervallo di tempo che va dal 2011 al 2016.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 11, recante misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria degli appalti previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Le norme sulla tracciabilità si applicano ai flussi finanziari relativi alle erogazioni dei contributi per la ricostruzione destinati ai soggetti privati. Si prevede, quindi, che la Corte dei conti effettui verifiche a campione anche tramite la Guardia di finanza.

L'articolo 12, comma 1, prevede che nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, purché aventi "zone rosse" nei centri storici, sia istituita una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai sensi del comma 2 possono beneficiare delle agevolazioni proprie del regime ZFU le imprese - localizzate nel perimetroindividuato al comma 1 - che: sono conformi alla definizione di micro-imprese, di cui alla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e hanno un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro, nonché un numero di addetti inferiore o uguale a 5; sono già costituite alla data di presentazione dell'istanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2014; svolgono la propria attività all'interno della zona franca; sono nel pieno e libero esercizio dei "propri diritti civili", locuzione che esclude eventi patologici della vita dell'ente come il collocamento in liquidazione volontaria o la sottoposizione a procedure concorsuali.

In forza del comma 3 le agevolazioni derivanti dal regime ZFU sono concesse nei limiti e alle condizioni di operatività degli aiuti di Stato *de minimis*.

Come ulteriore requisito di accesso alle agevolazioni, il comma 4 prevede che i soggetti beneficiari abbiano la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettino i limiti e le procedure previsti dalla disciplina comunitaria.

L?articolo 13 reca disposizioni in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia-Romagna. Il comma 4 estende di 18 mesi - dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2016 - il termine per l'esenzione IMU nelle zone interessate dal sisma. A tal fine esso novella l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, il quale prevede che i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma in Emilia, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto totalmente o parzialmente inagibili, sono esenti dall?IMU,

fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità. Il termine era già stato esteso dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 dai commi 662-664 della legge di stabilità 2015.

L'articolo 14 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine ? previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 ? per l'eventuale adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburantein misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) condivide le perplessità del relatore in merito al contenuto del comma 9 dell'articolo 7, ritenendo essenziale un approfondimento della norma in relazione alla nozione di crediti inesigibili, ritenendo inappropriato qualsiasi riferimento a mancati versamenti di imposta.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) condivide gli accenti critici della relazione introduttiva, esprimendo l'opinione che per credito inesigibile si debba intendere un credito per il quale siano già state esperite tutte le procedure di recupero. D'altro canto, tale norma risulta problematica anche alla luce dell'ennesimo rinvio del termine relativo al sistema di riscossione delle imposte locali: auspica che la Commissione possa esprimere un parere di netta contrarietà all'ulteriore proroga.

La senatrice BELLOT (*Misto-FAL*) ritiene che il relatore abbia puntualmente focalizzato gli aspetti critici più rilevanti del decreto-legge in esame, con particolare riferimento al monitoraggio del gettito dell'IMU agricola: a suo parere risulta dirimente conoscere i motivi dello scostamento tra gettito potenziale e incasso effettivo e, una volta acquisto tale dato, evitare di premiare i comuni meno virtuosi o comunque con un'alta percentuale di evasione. Per quanto riguarda il comma 9 dell'articolo 7 appare particolarmente iniquo calcolare nel costo del servizio le somme inesigibili.

Il relatore FORNARO (*PD*) puntualizza che i propri rilievi in tema di TARES si indirizzano sostanzialmente alla necessità di specificare con maggiore precisione la dizione di crediti inesigibili. A suo parere, infatti, è corretto calcolare complessivamente il gettito delle imposte a ruolo laddove la norma impone di coprire al 100 per cento il costo effettivo del servizio. La disposizione in commento ha il pregio di far emergere a bilancio delle poste precedentemente considerate, ma non con la dovuta trasparenza. Resta invece impregiudicata la necessità di definire l'esercizio finanziario al quale applicare la nuova disciplina.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) ritiene che il tenore della discussione imponga la presenza del rappresentante del Governo cui indirizzare i quesiti emersi.

Il presidente Mauro Maria MARINO assicura che si farà carico di informare il rappresentante del Governo delle questioni sollevate.

Interviene quindi la senatrice RICCHIUTI (*PD*) la quale, dopo aver a sua volta criticato la disposizione contenuta nell'articolo 7 comma 9, rileva che in alcuni casi gli enti locali non effettuano necessari controlli per garantirsi l'incasso del gettito preventivato.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) ritiene che le questioni finora emerse possano costituire l'occasione per una riflessione più ampia circa la sanzionabilità degli amministratori che non adottano tutte le misure di controllo per garantire il gettito delle imposte locali. Richiama inoltre l'esigenza di tener conto di altri territori colpiti da eventi sismici, coma la zona del Pollino in Calabria, per l'adozione di analoghe misure di agevolazioni come quelle previste dal decreto-legge.

La senatrice GUERRA (*PD*) pur comprendendo i rilievi emersi relativamente alla tassa sui rifiuti, fa presente che la disposizione recata dal decreto-legge, da un lato permette un maggiore rispetto del principio di veridicità dei bilanci in relazione a crediti divenuti inesigibili e, dall'altro, tiene conto dell'obbligo di calcolare il gettito complessivo in modo da coprire i costi del servizi al cento per cento. Ritiene peraltro opportuno nel parere collegare la questione in commento con quella più ampia del regime di riscossione delle imposte locali.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ritiene opportuno svolgere un approfondimento con l'Organismo italiano di contabilità per approfondire i profili contabilistici e di bilancio della nozione di crediti inesigibili.

Il presidente MARINO Mauro Maria MARINO ricorda che l'*iter* in sede consultiva dovrebbe concludersi nel corso della seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1870) ***Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale***, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1 a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GUERRA (*PD*) specifica che all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), sono previsti il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore.

L'articolo 9 reca i principi e i criteri direttivi cui si deve uniformare il legislatore delegato al fine di: disciplinare le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore; riordinare e armonizzare la relativa disciplina tributaria e le diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto della legge di delega fiscale (n. 23 del 2014), dovendo altresì considerare che il termine per l'esercizio di tale delega è scaduto.

Prosegue specificando principi e criteri direttivi posti dal disegno di legge in titolo. In primo luogo è prevista l?introduzione di una nuova definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e la conseguente introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto di più fattori: le finalità (solidaristiche e di utilità sociale) dell'ente; il divieto di qualsiasi ripartizione degli utili o avanzi di gestione; l'impatto sociale delle attività svolte. La previsione risulta però alquanto generica: non risulta infatti adeguatamente specificato in che forma la fiscalità di vantaggio dovrebbe avere luogo, né l?insieme di soggetti che rientrano fra quelli agevolabili in relazione all?universo attualmente esistente di soggetti *no profit*.

Sono previste la razionalizzazione e la semplificazione delle agevolazioni fiscali, nell?ambito delle imposte sui redditi, per le erogazione liberali a favore degli enti di cui all?articolo 1.

Un ulteriore principio riguarda il "completamento" della riforma dell?istituto del cinque per mille la quale prevede la revisione dei criteri di accreditamento degli enti beneficiari e dei requisiti di accesso al beneficio e la semplificazione delle procedure per l'erogazione dei contributi loro spettanti.

Per i beneficiari del cinque per mille, è prevista l'introduzione di obblighi di pubblicità e trasparenza,

presidiati da sanzioni.

È posta la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore, oltre all?introduzione per le imprese sociali di misure agevolative per gli investimenti di capitale e per la raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici.

Viene inoltre prevista l'istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento a condizioni agevolate degli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali materiali e immateriali, nonché la diffusione dei titoli di solidarietà ed altri strumenti di finanza sociale.

Gli ulteriori principi e criteri direttivi consistono nell'assegnazione per gli enti del Terzo settore di immobili pubblici inutilizzati, nonché dei beni confiscati alla criminalità organizzata, nella previsione di agevolazioni per il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge, nonché nella revisione della disciplina delle ONLUS, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse. Sono ad ogni modo ribaditi sia il vincolo di non prevalenza delle attività connesse sia il divieto di qualsiasi distribuzione di utili o di avanzi di gestione. Del pari, sono mantenute ferme le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle organizzazioni non governative.

Interviene quindi la senatrice BOTTICI (*M5S*) la quale chiede alla Presidenza di assegnare un tempo adeguato per la valutazione del disegno di legge in titolo, trattandosi di un'iniziativa legislativa che pone numerose questioni che vanno affrontate e attentamente approfondite. A suo parere il disegno di legge è impostato secondo il principio, da lei assolutamente non condiviso, di sostituibilità della mano pubblica in comparti essenziali del *welfare* e nell'erogazione di servizi ai cittadini. Inoltre il disegno di legge non fa le necessarie distinzioni tra enti *no profit*, fondazioni di origine bancaria ed enti ecclesiastici. Nell'aggiornare una disciplina di per sé complessa, si sovrappone a quanto già previsto per settori importanti. Conclude sollecitando nuovamente un esame analitico e approfondito.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) condivide le perplessità espresse dalla senatrice Bottici e, in particolare, richiama l'attenzione della relatrice sulle disposizioni riferite alla destinazione del cinque per mille agli enti *no profit*: il disegno di legge prevede norme condivisibili sulla trasparenza e l'obbligo di rendicontazione, ma rimane impregiudicata l'esigenza di un controllo stringente sull'attività effettivamente svolta dagli enti che operano nel Terzo settore, per evitare che le agevolazioni previste siano destinate ad entità di comodo.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) chiede un chiarimento in merito all'assegnazione di immobili pubblici inutilizzati a favore degli enti *no profit*.

La relatrice GUERRA (*PD*) dopo aver fornito il ragguaglio richiesto dal senatore Tosato ritiene che i rilievi generali sul disegno di legge riguardino la discussione in Commissione di merito. La valutazione delle questioni di carattere fiscale richiede un approfondimento circa la selettività delle agevolazioni previste nonché circa l'individuazione dei soggetti destinatari delle nuove disposizioni con particolare riferimento alle fondazioni bancarie. Si riserva pertanto di valutare le osservazioni emerse per la predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO dà conto delle numerose richieste di audizione pervenute alla Presidenza in merito all'attuazione della delega fiscale: si riserva di valutare tale richieste ritenendo possibile una integrazione del programma già definito.

La Commissione conviene.

Per quanto riguarda l'esame del decreto-legge in materia di enti locali, il Presidente ritiene opportuno modificare l'orario della seduta di domani per consentire alla Commissione di votare il parere in tempo utile rispetto ai lavori della Commissione bilancio.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI SEDUTA

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 8 luglio alle ore 14,30, inizierà alle ore 14.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.4.3. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 239 (pom.) dell'08/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2015
239ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Mario Cavallaro, presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, accompagnato dall'avvocato Lorella Fregnani, dal dottor Giuseppe Caracciolo, dall'avvocato Lucia Picone e dall'avvocato Giuliana Passero; il dottor Gerardo Longobardi, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, accompagnato dal dottor Luigi Mandolesi, dal dottor Pasquale Saggese e dalla professoressa Paola Rossi; in rappresentanza dell'Associazione nazionale consulenti tributari (A.N.CO.T.) il dottor Saturno Sampalmieri, accompagnato dal dottor Celestino Bottoni, dal dottor Arvedo Marinelli, dal dottor Nino Franchina e dalla dottoressa Anna Bonelli; in rappresentanza dell'Istituto nazionale tributaristi (INT) il dottor Giuseppe Zambon, accompagnato dal dottor Sergio Alfani.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dell'Associazione nazionale consulenti tributari (A.N.CO.T.) e dell'Istituto nazionale tributaristi (INT)

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 21 maggio.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna procedura informativa, specificando che le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo sono nell'attuale fase connesse all'esame degli Atti del Governo n. 181 (relativo all'organizzazione delle agenzie fiscali), n. 182 (in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale), n. 184 (sulla revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario) e n. 185 (riguardante semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione).

Ha quindi la parola l'avvocato CAVALLARO, il quale riconosce che alcuni suggerimenti formulati dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria in merito all'attuazione dell'articolo 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sono stati parzialmente recepiti nell'Atto del Governo n. 184. Rileva tuttavia che nel medesimo schema di decreto legislativo non è contemplato alcun intervento significativo teso a garantire la terzietà del giudice tributario, la quale postulerebbe un cambiamento delle denominazioni in uso, risultando preferibili "Tribunale tributario" e "Corte d'appello tributaria". Non sono inoltre previste le auspicate misure di adeguamento del trattamento economico dei giudici tributari. Dopo aver formulato un suggerimento relativo alla formulazione della disposizione in materia disciplinare di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 545 del 1992 sottolinea l'inopportunità di ampliamenti indiscriminati delle categorie abilitate al patrocinio del contribuente nel processo tributario, il quale può essere invece affrontato sulla base di una solida qualificazione professionale.

Il presidente Mauro Maria MARINO mette in evidenza la fondatezza delle osservazioni formulate dall'avvocato Cavallaro, meritevoli di essere prese in considerazione ai fini della redazione del parere, mentre non è attualmente possibile prevedere un intervento in ordine al trattamento economico, in considerazione dei profili finanziari ad esso connessi.

Il dottor CARACCIOLO osserva essere inevitabile che l'adeguamento di una struttura quale la giustizia tributaria comporti costi, peraltro giustificati dall'impegno dei giudici tributari e comunque di livello contenuto. In subordine, a una riforma di carattere complessivo, suggerisce di valutare l'opportunità di un adeguamento delle retribuzioni con cadenza triennale, come nel caso delle altre magistrature.

Il presidente Mauro Maria MARINO chiarisce che la perplessità espressa in relazione al tema dell'adeguamento economico deriva da una valutazione degli oneri, ma non riguarda l'opportunità di tale indirizzo.

In risposta a una sollecitazione della senatrice BOTTICI (*M5S*), l'avvocato Lorella FREGNANI segnala che l'Atto del Governo n. 184 contempla interventi migliorativi di portata limitata, mentre

resta irrisolta la questione di fondo della terzietà della giustizia tributaria, da realizzare attraverso una compiuta indipendenza strutturale dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'avvocato Giuliana PASSERO segnala che il tema della terzietà è attualmente oggetto del giudizio della Corte costituzionale ed è già oggetto della significativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, mentre l'Atto del Governo n. 184 è a tale riguardo carente.

Il presidente Mauro Maria MARINO congeda i rappresentanti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e introduce l'audizione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il dottor LONGOBARDI, in riferimento all'Atto del Governo n. 184, si sofferma sull'individuazione di cinque categorie di interpelli, rilevando come possa dare luogo a notevoli incertezze e auspica una classificazione più semplice e lineare. Si sofferma quindi sulla necessità di prevedere la facoltà di impugnare la risposta negativa all'interpello prima dell'avvio della fase dell'accertamento, diversamente da quanto previsto dall'Atto del Governo n. 184, il quale configura la possibilità di una tutela tardiva.

Dopo un intervento del dottor MANDOLESI, il quale ricorda l'orientamento della Cassazione in merito alla facoltà di impugnare la risposta negativa all'interpello obbligatorio dell'amministrazione finanziaria, il dottor LONGOBARDI si esprime in merito ai vantaggi di una procedura snella in materia di interpello, che abbia come punto di riferimento per il contribuente la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio.

Per quanto riguarda la revisione della disciplina del contenzioso tributario segnala l'opportunità di una formulazione più precisa circa la difesa in giudizio, che faccia riferimento ai soggetti iscritti nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Prosegue formulando un giudizio critico rispetto al previsto ampliamento dei soggetti abilitati al patrocinio, in ragione della necessità che il contribuente si possa avvalere di una prestazione professionale qualificata specie in materia processuale. Con riferimento all'istituto del reclamo e della mediazione tributaria ritiene preferibile sopprimere la previsione relativa all'estensione di tale istituto agli enti locali, i quali presumibilmente non dispongono di strutture idonee all'esame dei reclami. Dopo essersi espresso favorevolmente circa la riforma dell'istituto della tutela cautelare, giudica ingiustificata la previsione relativa alla riscossione delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado in caso di sentenza favorevole al contribuente. Rileva poi la sussistenza di un eccesso di delega quanto al dimezzamento del termine per la riassunzione nel giudizio di rinvio nel caso di sentenza annullata dalla Corte di cassazione. Giudica inoltre eccessiva ai fini della tutela dell'erario la possibilità di subordinare il pagamento di somme a favore del contribuente nel caso di sentenze di condanna in favore dello stesso alla prestazione di idonea garanzia. Quanto alla entrata in vigore del decreto legislativo auspica un'entrata in vigore uniforme per tutte le disposizioni recate, da porre al primo gennaio 2016.

Passando ai contenuti dell'Atto del Governo n. 185 fa in primo luogo riferimento alla rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle entrate, soffermandosi sull'opportunità di uniformare la disciplina del numero massimo di rate concedibili nelle varie forme di rateizzazione, nonché di stabilire l'obbligo per gli enti creditori di imputare pagamenti rateali del contribuente ai diversi debiti tributari oggetto della rateazione in base ai criteri di cui all'articolo 1193 del codice civile. Giudica quindi eccessivamente restrittiva la disciplina del lieve inadempimento in relazione all'esclusione della decadenza dalla rateazione. Si esprime infine a favore di un sistema di remunerazione dell'agente della riscossione diverso dall'applicazione di un aggio consistente in una percentuale fissa, in quanto non giustificato da oneri diversi a carico dell'agente in

relazione all'entità del pagamento richiesto.

La senatrice GUERRA (*PD*) pone un quesito in ordine alla classificazione dell'interpello nel caso della disciplina recentemente esaminata dalla Commissione concernente l'internazionalizzazione delle imprese.

Il dottor LONGOBARDI ritiene che l'interpello citato rientri nella categoria degli interpelli probatori.

Il dottor SAGGESE fa presente il carattere facoltativo dell'interpello probatorio.

Il dottor MANDOLESI aggiunge un'osservazione circa la compatibilità con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) pone un quesito riguardo l'abrogazione della lettera *f)* dell'articolo 1, comma 538, della legge n. 228 del 2012, in materia di disciplina della sospensione legale della riscossione.

Il dottor LONGOBARDI osserva che il carattere residuale del contenuto della lettera citata è di notevole rilevanza in un'ottica di più completa garanzia del contribuente.

Il presidente Mauro Maria MARINO congeda gli auditi e introduce l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale consulenti tributari.

Ha quindi la parola il dottor SAMPALMIERI, il quale si sofferma sulla necessità di un più ampio apporto delle professioni, al di là dell'iscrizione ad albi, al processo tributario, specie in vista della finalità di uno snellimento del procedimento presso le commissioni tributarie provinciali e di una migliore qualificazione dei rapporti dei cittadini con l'amministrazione finanziaria. In tale ottica propone una specifica integrazione dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, teso a valorizzare il potenziale contributo dei soggetti appartenenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 4 del 2013.

Il dottor BOTTONI, intervenendo in relazione alle modifiche proposte alla disciplina della riscossione si sofferma sulla necessità di evitare ingiustificabili disparità di tutela tra il credito dei privati nei confronti dell'amministrazione pubblica e il credito erariale nei confronti dei soggetti privati.

Il dottor FRANCHINA esprime una valutazione favorevole sul processo di liberalizzazione dei servizi e delle professioni promosso dal Governo.

Il presidente Mauro Maria MARINO congeda gli auditi e introduce l'audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale tributaristi.

Dopo un intervento introduttivo del dottor ALFANI, il dottor ZAMBON sintetizza i contenuti di un documento che consegna alla presidenza relativamente agli Atti del Governo nn. 184 e 185. Esprime una sostanziale condivisione delle misure in tema di revisione dell'istituto dell'interpello e delle modifiche in materia di contenzioso tributario, pur esprimendo rammarico per l'assenza di numerose disposizioni che avrebbero potuto trovare spazio nello schema, per realizzare un'effettiva revisione del

processo tributario, a partire dalla costituzione di organi giurisdizionali effettivamente terzi rispetto all'amministrazione finanziaria, l'incremento della soglia per accedere alla mediazione tributaria, la separazione gestionale e organizzativa dal ministero dell'economia e delle finanze.

Rispetto ad aspetti condivisibili e positivi, esprime perplessità sulle norme relative alle spese di giudizio, mentre valuta positivamente le nuove disposizioni in materia di assistenza tecnica del contribuente nel contenzioso tributario. Auspica su tale punto che possano essere autorizzati alla rappresentanza in contenzioso anche i tributaristi minuti di attestato di qualità ai sensi della legge n. 4 del 2013.

Per quanto riguarda invece la riscossione, sollecita la Commissione a rivedere il complesso delle norme relative alla rateizzazione adeguando e uniformando le scadenze delle rate e dei pagamenti sia nei confronti di Equitalia che nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con una maggiore semplificazione delle numerose scadenze e piani di rateizzazione e differenze di soglie in vista di una netta semplificazione della materia.

Sollecita infine una revisione delle disposizioni sulla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi e scaduti superiori a 1.500 euro: si tratta di una limitazione penalizzante per il contribuente, introdotta da una disposizione nata in un altro contesto e con scarsa attenzione alla tutela dei contribuenti.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara chiusa l'odierna procedura informativa ed avverte che la documentazione acquisita sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FORNARO (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) subordina il voto favorevole alla modifica del parere da favorevole a non ostativo, motivando tale orientamento con il rilievo delle osservazioni critiche formulate dal relatore. In caso contrario, preannuncia il voto di astensione.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) pur apprezzando il parere, motiva la propria contrarietà per l'assenza di una presa di posizione di netto superamento della questione dei crediti inesigibili calcolati come fattore di costo del servizio e di netta critica alla proroga di Equitalia come agente di riscossione delle

imposte locali.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) ritiene insufficiente le osservazioni proposte soprattutto in tema di responsabilità degli amministratori locali per l'accumulo di crediti inesigibili e preannuncia il proprio voto contrario.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) condivide l'orientamento espresso, sollecitando il relatore a inserire una specifica osservazione sulla responsabilità degli amministratori locali.

La senatrice BELLOT (*Misto-FAL*) chiede al relatore di inserire un'osservazione circa la facoltà dei comuni di scegliere un agente della riscossione diverso da Equitalia, commentando negativamente l'ennesima proroga del termine per effettuare il passaggio ad altro soggetto di riscossione delle imposte locali.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) giudica equilibrato e rispettoso dei contenuti della discussione svolta la proposta di parere, che giustamente distingue la inesigibilità dei crediti dalle eventuali responsabilità degli amministratori locali, ritenendo non fondato il richiamo al loro operato.

IL RELATORE esprime rammarico per le posizioni che vanno emergendo da parte dei gruppi di opposizione ritenendo che la valutazione del parere proposto avrebbe potuto essere svincolata da una logica di divisione tra maggioranza e opposizione: peraltro sottolinea che le osservazioni espresse traggono spunto dalla discussione avvenuta anche con l'apporto dell'opposizione. Conferma quindi il contenuto del parere precedentemente proposto.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) sottolinea criticamente la ristrettezza dei tempi per discutere di questioni di grande complessità e rilievo, anche da un punto di vista interpretativo.

Il presidente Mauro Maria MARINO precisa che il tema della riscossione dei tributi locali rappresenta una materia di grandissima rilevanza e auspica che il Governo possa quanto prima affrontare l'intera materia, senza fare ricorso ad un'ulteriore proroga dei termini, unitamente al previsto riordino dell'imposizione locale.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1977

La Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo,

considerato che
il comma 9 dell'articolo 7 aggiunge il comma 654-*bis* all'articolo 1, della legge n. 147 del 2013, in materia di tassa sui rifiuti. In particolare, dispone che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
la disciplina vigente prevede che la tassa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
premesso inoltre che
il decreto-legge n. 4 del 2015 all'articolo 1, comma 9-*quinquies* ha previsto, per esplicita modifica in sede di conversione, che le variazioni compensative ai sensi del decreto per l'esercizio finanziario 2014, siano effettuate previa verifica, entro il 30 giugno 2015, del gettito per l'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui allo stesso articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo;
tale confronto ha l'obiettivo di assicurare una equa, puntuale e precisa ripartizione delle eventuali riduzioni di risorse erariali da destinare ai comuni per l'incremento del gettito dell'IMU montana;
che l'anticipo al 30 giugno, previsto dal comma 13 dell'articolo 8 del decreto in esame è condiviso nella misura in cui i dati di confronto sono utilizzati per compensare i comuni che hanno effettivamente registrato uno scostamento tra gettito previsto ai sensi del citato decreto e gettito effettivamente realizzato per l'anno 2014;

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

In merito alla tassa sui rifiuti la Commissione rileva la necessità di modificare il comma 9 dell'articolo 7, specificando che per crediti inesigibili si intende il credito per il quale l'agente di riscossione ha esperito tutte le procedure di recupero e ha scaricato il ruolo per inesigibilità; in altri termini, occorre modificare la norma per evitare qualsivoglia interpretazione che abbia come esito il calcolo dei mancati versamenti nella quantificazione del costo. In subordine appare opportuno integrare la norma con il riferimento normativo specifico; inoltre, la Commissione propone di indicare in norma che sono computati nel costo quali mancati ricavi solo i crediti dichiarati inesigibili nell'anno precedente.
Tenuto conto che molti enti locali hanno già proceduto a definire i ruoli e le tariffe, la norma dovrebbe avere efficacia a partire dal prossimo esercizio finanziario.
In merito alla cosiddetta IMU agricola, la commissione invita a verificare che la riassegnazione e l'eventuale ripartizione delle risorse a seguito della verifica, non penalizzi i comuni dal momento che si potrebbero presentare situazioni con significative differenze in negativo tra la stima di gettito elaborata dal ministero e l'incasso accertato.

1.4.2.5. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.5.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 201 (pom.) del 30/06/2015

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2015
201ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice IDEM (*PD*), la quale si sofferma sui profili di interesse della Commissione istruzione, segnalando l'articolo 1, che ridetermina, per gli anni 2015-2018, gli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane, prevedendo, altresì, ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno, in particolare in termini di maggiori spazi finanziari e di attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto medesimo.

Nel dettaglio, il comma 2, lettera *b)*, attribuisce ai comuni, in ciascuno degli anni 2015-2018, spazi finanziari per 40 milioni di euro relativamente alle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto.

Il comma 4 disciplina, conseguentemente, per l'anno 2015, le modalità di richiesta degli spazi finanziari per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, precisando che tali spazi verranno assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014.

Altresì, l'articolo 9, comma 7, nel modificare l'articolo 1, comma 431, della legge n. 190 del 2014

(legge di stabilità 2015) proroga dal 30 giugno 2015 al 30 novembre 2015 il termine entro il quale i comuni, ai fini della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, devono inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri i progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Si prevede, inoltre, la previa intesa, in sede di Conferenza Unificata, per l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di predisposizione del bando per l'acquisizione dei progetti da parte dei comuni.

I commi 10 e 11 del medesimo articolo 9 attengono, invece, alle università non statali che gestiscono policlinici universitari.

La novella di cui al comma 10 estende la disciplina vigente per le università non statali che operino la suddetta gestione in forma diretta a quelle che la svolgano attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo. Il fine della novella - come emerge dalle relazioni governative (illustrativa e tecnica) - consiste nel consentire una differente articolazione organizzativa, in considerazione delle diverse esigenze che presenta l'ambito dell'assistenza sanitaria rispetto a quello universitario.

La novella di cui al comma 11 reca un coordinamento con la novella precedente, relativamente al profilo del finanziamento statale.

Da ultimo, l?articolo 16 prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di cui all'articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), da svolgersi presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure. Tale possibilità viene introdotta con l?obiettivo di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei predetti servizi, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica.

Secondo la relazione illustrativa, la norma mira ad accelerare e semplificare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, anche con l'obiettivo di superare il regime di proroghe delle concessioni stesse. A tal fine, la norma prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di avvalersi di Consip quale centrale di committenza nelle relative procedure di gara, consentendo in questo modo alle amministrazioni pubbliche di conseguire anche risparmi di spesa.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia alla seduta di domani l'avvio della discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 1° luglio, alle ore 15, è integrato con l'esame dell'atto del Governo n. 180 (finanziamento premiale enti

di ricerca 2014).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.5.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 202 (pom.) del 01/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 2015
202ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - la relatrice Idem aveva svolto la relazione generale.

In discussione generale interviene la senatrice PUGLISI (*PD*), che giudica molto importante il provvedimento in esame, formulando apprezzamento per alcune misure positive nei riguardi degli enti locali, tra cui le norme sull'allentamento dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, anche al fine di favorire l'utilizzo delle risorse destinate alla messa in sicurezza dei plessi scolastici, nel quadro degli interventi di bonifica dell'amianto.
Prospetta poi l'opportunità di inserire nel parere un'osservazione riguardante la funzionalità dei servizi educativi scolastici: infatti, a seguito della legge n. 56 del 2014 sul riordino degli enti provinciali, è stato introdotto un blocco delle assunzioni da parte degli enti locali, il cui venir meno è condizionato al

riassorbimento del personale in esubero delle province.

Ne è quindi derivata l'impossibilità per gli asili nido e le scuole materne comunali di procedere alle necessarie assunzioni. Invece, accogliendo le istanze fortemente reiterate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e da numerose realtà cittadine desiderose di mantenere attiva la rete dei servizi offerti ai cittadini, sarebbe opportuno escludere dal blocco delle assunzioni proprio il personale preposto a coadiuvare l'erogazione dei servizi educativi nelle scuole dell'infanzia.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*), nell'esprimere apprezzamento per la norma che attribuisce ai comuni ulteriori spazi finanziari da utilizzare per la bonifica dei plessi scolastici dalla presenza di amianto, ribadisce la necessità che, pur nel rispetto dei vincoli complessivi di finanza pubblica, il Governo adotti i provvedimenti finalizzati ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno le risorse allocate nei bilanci comunali ed utilizzate per la messa in sicurezza e la riqualificazione dei plessi scolastici, anche alla luce della situazione di forte criticità, in termini sia di agibilità che di staticità, in cui molti istituti versano, come certificato da autorevoli studi svolti in tempi recenti da associazioni come cittadinanzattiva.

Il presidente MARCUCCI (*PD*), ricollegandosi all'articolo 4 del decreto-legge in esame, si sofferma sulla questione rappresentata dalla ricollocazione dei dipendenti delle province specializzati nel settore archivistico e culturale, i quali, a seguito del riordino operato dalla legge n. 56 del 2014, si trovano penalizzati dalla riduzione delle competenze degli enti provinciali. Pertanto, considerata la penuria di tali figure professionali presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sarebbe auspicabile ricollocare tali dipendenti nelle sedi e articolazioni territoriali del Dicastero. Tale soluzione rappresenterebbe un elemento gratificante per i lavoratori e determinerebbe un vantaggio per le strutture ministeriali, evitando altresì la dispersione di un importante patrimonio di professionalità.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*) giudica apprezzabile ogni misura di allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno sul versante della riqualificazione degli istituti scolastici, ritenendo tuttavia che il problema di fondo risieda nella scarsa funzionalità di un meccanismo che penalizza i comuni virtuosi e premia quelli che incrementano il prelievo tributario. Pertanto, a prescindere dal settore oggetto di allentamento, ciò che va radicalmente rivisto è il meccanismo di funzionamento del patto.

Il senatore LIUZZI (*CRi*), nel ricollegarsi alle considerazioni svolte dal senatore Marin, giudica indilazionabile correggere gli aspetti distorsivi del patto di stabilità interno, considerato che esso, secondo l'opinione pressoché unanime degli amministratori comunali, penalizza gli enti di prossimità, scaricando su questi ultimi i costi del rigore finanziario.

Nell'associarsi poi alle riflessioni svolte dal presidente Marcucci, prospetta la necessità di dare soluzione al problema dei dipendenti delle province collocati nell'organico degli enti sinfonici provinciali, trattandosi di una realtà presente, a titolo esemplificativo, presso la provincia di Lecce e la città metropolitana di Bari.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) giudica positivo l'intervento volto a destinare risorse finanziarie per la bonifica dei plessi scolastici affetti dalla presenza di amianto, pur ritenendo esigue le disponibilità allocate.

Con riferimento poi all'articolo 16, paventa come l'attribuzione di un ruolo di vigilanza a Consip s.p.a. possa comportare la lesione dei parametri di trasparenza dei bandi pubblici.

Da ultimo, si sofferma sulla norma di cui all'articolo 11, comma 2, che, pur non rientrando strettamente nell'ambito di competenza di questa Commissione, va denunciata per la gravità delle conseguenze: infatti, nel prevedere, con riferimento esclusivo alla ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009, che il progettista e il direttore dei lavori non possano avere rapporti

professionali, commerciali o di collaborazione con l'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione, comporta l'esclusione delle imprese del territorio, con una illogica e immotivata discriminazione.

La relatrice IDEM (*PD*), nel concordare con i rilievi formulati dalla senatrice Puglisi e dai senatori Conte e Marcucci, preannuncia la formulazione di una proposta di parere che tenga conto delle riflessioni emerse nel corso del dibattito.

Incidentalmente, rappresenta poi la necessità di acquisire chiarimenti circa la portata normativa dell'articolo 9, commi 10 e 11, che estende la disciplina prevista per le università non statali che gestiscono in forma diretta i policlinici universitari a quelle che la svolgono attraverso enti autonomi, con relativo concorso finanziario statale.

Apprezza poi le valutazioni formulate dal Gruppo di Forza Italia circa le storture del patto di stabilità interno, giudicandole come la volontà di ripensare un meccanismo che ha le sue radici in interventi normativi predisposti all'epoca dell'ultimo governo Berlusconi.

Allo scopo di affinare la proposta di parere chiede, quindi, una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,45.

La relatrice IDEM (*PD*) illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, in quanto la proposta avanzata, pur contenendo elementi apprezzabili, non affronta in maniera incisiva il tema del superamento del patto di stabilità interno.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (n. 180)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Esame e rinvio)

La relatrice DI GIORGI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, osservando che esso è stato adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 213 del 2009, che rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la determinazione dei criteri e delle motivazioni di assegnazione della quota premiale del fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE).

Più precisamente, il citato articolo 4, comma 1, nella versione vigente, dispone che la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del FOE e soggetta ad incrementi annuali avvenga sulla base: dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.

Pertanto, lo schema di decreto in esame definisce i criteri di ripartizione tra gli enti di ricerca della somma complessiva di poco meno di 99,5 milioni di euro a valere sull'annualità 2014.

Esso risulta, quindi, consequenziale al decreto ministeriale 24 novembre 2014, n. 851, che, all'articolo 3, dispone che la somma di circa 99,5 milioni di euro del finanziamento premiale sia erogata secondo la seguente ripartizione: il 70 per cento in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010, non solo basata sui prodotti attesi e sugli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, ma anche rispetto alla valutazione complessiva dell'ente; il restante 30 per cento in base a specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti.

Nel dettaglio, lo schema di decreto in commento reca, all'articolo 1, l'individuazione in 99.495.475 euro della somma da destinarsi al finanziamento premiale del FOE per l'anno 2014.

L'articolo 2 prevede che il 70 per cento della somma destinata al finanziamento premiale sia ripartito secondo i seguenti criteri e motivazioni: valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010, basata principalmente sui prodotti attesi e sugli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, tenendo conto del valore medio della premialità per gli anni 2012 e 2013; in assenza di VQR, valutazione della *performance* rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nel biennio 2012-2013; individuazione e classificazione degli enti in "gruppi" di appartenenza, in termini di numero dei prodotti valutati con la VQR, consistenza e grandezza scientifica degli stessi.

L'articolo 3 dispone, poi, che la ripartizione della residua quota del 30 per cento del finanziamento premiale avvenga mediante la valutazione di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti, che dovranno riferirsi, preferibilmente, agli ambiti di intervento in materia di ricerca e sviluppo prioritari per il Paese, inseriti nel programma *Horizon 2020* e tali da garantire qualità e innovazione tecnologica, ponendo particolare attenzione ad alcune aree di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica analiticamente individuate nella disposizione in commento.

In base all'articolo 7, che modifica sul punto il citato decreto ministeriale n. 851 del 2014, l'assegnazione della quota del 30 per cento avverrà entro il 15 luglio 2015 (anziché il 28 febbraio).

L'articolo 4 individua, quindi, i seguenti criteri di valutazione dei programmi e progetti di ricerca: sviluppo delle competenze; grado di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati; attrazione degli investimenti, impatto socio-economico e sostenibilità economico-finanziaria; *team* di programma o progetto e *governance*.

Infine, gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, i requisiti dei programmi e progetti di ricerca, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per l'accesso al finanziamento.

In conclusione, auspica che, a partire dalle prossime annualità, la quota di finanziamento premiale non sia più inclusa all'interno del Fondo ordinario, ma rivesta un carattere aggiuntivo.

Rileva poi la necessità di rivedere il termine del 15 luglio 2015 previsto dall'articolo 7 come scadenza per l'erogazione della quota del 30 per cento, stante l'impossibilità di rispettarlo, alla luce dei tempi tecnici necessari.

Fa, quindi, presente come il Governo dovrà trasmettere, in ogni caso, anche lo schema di decreto recante l'effettiva erogazione della quota premiale e auspica, per il futuro, una trasmissione degli atti di ripartizione dei fondi allineata, in termini temporali, con le annualità di riferimento.

Da ultimo, secondo l'ottica condivisa dal Governo e dalla maggioranza, sottolinea come provvedimenti di questo tenore vadano inquadrati nell'ambito del riassetto complessivo del comparto della ricerca, auspicando maggiori investimenti nella ricerca pubblica sia universitaria che *extra* universitaria, in quanto elemento imprescindibile per accrescere la competitività del sistema Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1977

La 7ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e valutate positivamente le disposizioni di competenza, con particolare riferimento:

- all'articolo 1, commi 2, lettera *b)*, e 4, che, attribuisce ai comuni spazi finanziari per 40 milioni di euro annui nel quadriennio 2015-2018, da utilizzarsi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, a seguito della bonifica dei siti contaminati dall'amianto;
- all'articolo 9, comma 7, che proroga dal 30 giugno al 30 novembre 2015 il termine entro cui i comuni devono attivare la procedura per la predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;
- all'articolo 16, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici delle gare di affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica di avvalersi di Consip Spa quale centrale di committenza per lo svolgimento delle procedure di concessione;

rilevato che:

- l'articolo 9, commi 10 e 11, estende la disciplina sulle università private che gestiscono in forma diretta i policlinici universitari agli istituti universitari che svolgono tale gestione attraverso enti autonomi costituiti e controllati dalla stessa università, al fine - come riportato nella relazione di accompagnamento del Governo - di consentire una differente articolazione organizzativa, in considerazione delle diverse esigenze dell'ambito di assistenza sanitaria, rispetto a quello universitario;

considerato, altresì, che:

- l'articolo 4, comma 1,prevede la disapplicazione - al solo fine della ricollocazione del personale delle province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014 - del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno, mentre il comma 2 del medesimo articolo prevede che il personale delle province che si trovi comandato o distaccato (alla data del 31 dicembre 2014) presso altra pubblica amministrazione sia trasferito presso di essa, previo consenso dell'interessato, verifica della capienza della dotazione organica dell'amministrazione ricevente, oltre che della disponibilità delle risorse finanziarie a legislazione vigente;
- numerose amministrazioni provinciali hanno attualmente alle proprie dipendenze figure professionali particolarmente qualificate in attività connesse alla gestione del patrimonio culturale, archivistico e turistico, come nel caso di esperti nel settore degli archivi digitali e della produzione archivistica in generale;
- a seguito del riordino delle province e della relativa riduzione di competenze, tali figure professionali dovrebbero essere ricollocate presso altre amministrazioni, con il rischio di disperdere un importante patrimonio di competenze. Peraltro, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo risulta attualmente privo di un numero di professionalità analoghe a quelle in oggetto adeguato a fronteggiare i propri fabbisogni organizzativi;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- risulta auspicabile, in sede di utilizzo degli spazi finanziari di cui all'articolo 1, che i comuni, nel quadro degli interventi finalizzati alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto, garantiscano la priorità alla messa in sicurezza dei plessi scolastici. Più in generale, si invita il Governo ad intraprendere gli sforzi necessari ad incrementare le risorse finalizzate alla riqualificazione delle strutture scolastiche ancora affette da presenza di amianto sia attraverso un ulteriore allentamento del patto di stabilità interno sia attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive;
- appare, altresì, urgente un intervento normativo che, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, consenta di scorporare, ai fini del patto di stabilità interno, le risorse allocate presso i bilanci dei comuni e destinate alla riqualificazione e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- in merito all'articolo 4, risulta opportuno che i dipendenti delle province specializzati in attività connesse alla gestione del patrimonio culturale, archivistico e turistico trovino - a seguito del riordino degli enti provinciali disposto con la legge n. 56 del 2014 - ricollocazione presso le sedi periferiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, consentendo, da un lato, di arricchire il capitale umano del dicastero e, dall'altro, di valorizzare le competenze professionali di questi lavoratori, evitando di disperdere un importante patrimonio professionale;
- risulta doveroso, in coerenza con le richieste avanzate dai comuni, garantire il ripristino del processo di assunzione delle figure professionali necessarie ad assicurare l'erogazione dei servizi educativi legati agli asili nido e alle scuole dell'infanzia.

1.4.2.6. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.6.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 127 (pom.) del 01/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 2015
127ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1728) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio.

La presidente PIGNEDOLI (*PD*) informa che in qualità di relatrice del disegno di legge in questione ha presentato gli emendamenti nn. 1.100, 1.200, 2.100, 8.100, 10.100, 14.100 e 16.100 (pubblicati in allegato al resoconto).
Propone poi, di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti per martedì 7 luglio, alle ore 11.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1962) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice SAGGESE (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, evidenziando preliminarmente che esso, approvato dalla Camera dei deputati, contiene le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, definito come "Legge europea 2014", e rappresenta uno dei due strumenti legislativi in cui si è sdoppiata la tradizionale legge comunitaria, che costituisce l'attuale quadro di riferimento quanto alla partecipazione italiana alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche europee.

Il vigente impianto di adeguamento agli obblighi europei prevede pertanto che, mentre le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale siano affidate alla legge di delegazione europea, la legge europea, quale quella attualmente in esame, abbia la funzione di dare attuazione agli atti comunitari e ai trattati conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione, ricomprendendo al suo interno tutte le norme, diverse dalle deleghe, necessarie ad adempiere a obblighi europei e finalizzate sia a prevenire l'apertura di procedure d'infrazione comunitaria sia ad agevolarne la chiusura, qualora esistenti.

Con riguardo agli aspetti di competenza della Commissione, richiama l'attenzione in particolare sugli articoli 19 e 20, e per alcuni profili sull'articolo 14.

L?articolo 19è inteso al recepimento della direttiva 2014/64/UE, che ha modificato le norme sul sistema di identificazione degli animali della specie bovina: sono state introdotte norme di coordinamento con alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 relative alle modalità dei codici di identificazione unici nonché alle ipotesi di mezzo di identificazione elettronica.

Ricorda che il suddetto regolamento prevede che, a decorrere dal 18 luglio 2019, gli Stati membri garantiscano, per gli animali della specie bovina, la possibilità tecnica di impiego di un identificatore elettronico, consentendo agli Stati membri che lo stesso sia reso obbligatorio.

La novella di cui all'articolo 19, modificando la normativa nazionale, recepisce tali norme di coordinamento con riferimento alla tipologia delle informazioni da inserire nell?Anagrafe nazionale bovina. A tale proposito ricorda che a partire dal 2000, in Italia, è operante una Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, comprendente sette anagrafi diverse, in cui sono registrati tutti i dati identificativi, nonché quelli relativi ai movimenti sul territorio nazionale, dei capi bovini e bufalini.

L?articolo 20, introdotto durante l'esame presso la Camera, disciplina la situazione degli organismi geneticamente modificati nelle more dell'attuazione della direttiva 2015/412/UE, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

La citata direttiva (UE) 2015/412 ha innovato rispetto al quadro normativo sulla coltivazione di OGM, stabilendo che gli Stati membri saranno liberi di scegliere se avere o meno colture geneticamente modificate sul proprio territorio, per cui ogni singolo Paese potrà chiedere di limitare o vietare la

coltivazione di un OGM sia durante la procedura di autorizzazione, sia dopo la sua concessione. Pertanto, la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM non è più connesso solamente al verificarsi di casi di emergenza o di "nuove prove" relative al rischio di un OGM per la salute umana o per l?ambiente.

Specifica che il comma1della disposizione in esame prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali richieda alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dell'ambito geografico delle notifiche o domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM già concesse anteriormente al 2 aprile 2015.

In base al comma 2, se risulta confermato dal richiedente l'ambito geografico della notifica o domanda iniziale, con decreto del MiPAAF possono essere adottate misure che limitano o vietano in tutto il territorio nazionale o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati.

Il comma 3 provvede all'aspetto sanzionatorio, comprendente l'obbligo per l'autore del delitto a rimuovere, a propria cura e spese, le coltivazioni di sementi vietate ed a realizzare le misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.

Restano fermi, in base al comma 4, i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178 del 2002.

Quanto all'articolo 14, ricorda che esso riguarda la realizzazione di un "Registro nazionale degli aiuti", destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti "*de minimis*" concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche. Il sistema previsto dall'articolo, finalizzato a dare piena esecuzione alle disposizioni europee e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato, viene realizzato attraverso una serie di modifiche alla normativa vigente.

Nel contesto della norma, il comma 5 si occupa degli aiuti di Stato concernenti il settore primario, stabilendo che il monitoraggio delle informazioni aventi ad oggetto gli aiuti nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi quelli nelle zone rurali, e della pesca ed acquacoltura, continua ad essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento, costituita rispettivamente dal Regolamento 702/2014 e dal Regolamento 1388/2014, assicurando la piena integrazione ed interoperabilità del Registro nazionale con quelli già esistenti in agricoltura e pesca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La presidente relatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che il decreto-legge in esame dispone un'ampia serie di misure volte ad incidere su diversi e rilevanti profili riguardanti gli enti territoriali, aventi ad oggetto, tra gli altri, il patto di stabilità interno, la fiscalità, il personale e gli esuberi delle Province, la contabilità e il pagamento dei debiti, nonché interventi mirati per le zone colpite negli ultimi anni da eventi sismici.

All'interno delle misure contenute nel provvedimento, richiama alcune disposizioni che assumono rilievo quanto ai profili di competenza della Commissione.

L'articolo 8 stabilisce per il 2015 un incremento di 2 miliardi di euro del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento delle regioni e province autonome per determinate tipologie di debiti, prevedendo altresì l'attribuzione ai comuni per l'anno 2015 di un contributo di complessivi 530 milioni di euro.

Rileva che il comma 13 dell'articolo citato, novellando l'articolo 1, comma 9-*quinquies*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, prevede l'anticipazione dal 30 settembre al 30 giugno 2015 del termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014.

Osserva che particolare rilievo assumono le disposizioni dell'articolo 12, che prevede l'istituzione di zone franche urbane nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Le agevolazioni destinate alle zone franche citate, elencate dal comma 5 della norma, sono riconducibili, entro i limiti ivi indicati, ad esenzioni dalle imposte sui redditi, dall'IRAP e dalle imposte municipali proprie per gli immobili.

Il comma 2 individua i requisiti per l'accesso alle agevolazioni, riservate alle microimprese, già costituite alla presentazione dell'istanza, la cui attività si svolge all'interno della zona franca, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili.

Il comma 3, in particolare, investe il settore primario, stabilendo che le agevolazioni in oggetto sono concesse nei limiti ed alle condizioni di operatività degli aiuti di Stato *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1407/2013, valido per la generalità delle imprese, ed al regolamento (CE) n. 1408/2013, il quale disciplina per il settore agricolo quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola (di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari).

Un ulteriore requisito d'accesso è contenuto nel comma 4, che prevede che i soggetti beneficiari abbiano la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettino i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari citati.

Reputa che particolare interesse rivesta l'articolo 13, il quale detta disposizioni in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia Romagna (individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, *indi* dall'articolo 67-*septies* del decreto-leggen. 83 del 2012), attraverso una rimodulazione delle misure già poste in essere dai precedenti interventi legislativi.

Il comma 1autorizza il Presidente della Regione Lombardia a destinare contributi diretti, fino a 205 milioni di euro, per le finalità previste dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *f)*, tra le quali sono previsti, previa presentazione di perizia giurata, contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali.

Il comma 3riguarda la regione Emilia-Romagna: vi si prevede la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno, per i comuni della regione interessati dal sisma del 2012, pari alle somme derivanti da rimborsi assicurativi per i danni provocati sui propri immobili e che concorrono al finanziamento degli interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, nel limite di 20 milioni per il 2015.

Il comma 4estende di 18 mesi - dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2016 - il termine temporale per l'esenzione IMU nelle zone interessate dal sisma, per i fabbricati distrutti o inagibili, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità.

Il comma 5, infine, estende ai danni subiti dai prodotti agricoli a denominazione di origine tutelata in corso di maturazione e di stoccaggio i benefici di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, consistenti in contributi concessi anche mediante finanziamenti agevolati, assistiti da garanzia statale

nel limite di 6 miliardi di euro, i cui beneficiari usufruiscono inoltre di un credito di imposta.

In merito ricorda che il decreto-legge n. 74 del 2012, articolo 3, comma 1, lett. *b-bis)*, prevede, previa presentazione di perizia giurata, contributi per risarcire gli imprenditori che hanno subito danni ai prodotti a denominazione di origine tutelata stoccati in strutture ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici.

Richiama infine incidentalmente che le disposizioni di cui all'articolo 5 in materia di polizia provinciale si ricollegano al tema dell'assetto e funzioni del Corpo forestale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE ADIZIONI

La presidente PIGNEDOLI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti di ASSALZOO (Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici), sull'atto comunitario n. COM (2015) 177 def. (uso di alimenti geneticamente modificati), è stata consegnata della documentazione, chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente PIGNEDOLI, propone di chiedere al Presidente del Senato di prorogare di ulteriori dieci giorni il termine per l'espressione del parere sulla proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale risi, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, al fine di consentire un ulteriore approfondimento sulla nomina stessa.

La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente PIGNEDOLI avverte che la seduta di domani, giovedì 2 luglio, già convocata alle ore 8,45, avrà inizio alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1728

Art. 1

1.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti: «*biodiversità di interesse agricolo ed alimentare*.»*

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo:

1*) al comma 2, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2*) al comma 3, alinea, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

3) *al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

4*) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

5*) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

6*) al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

7) *al comma 4, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

8*) al comma 5, sostituire le parole: «*conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «conoscenze sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

9*) al comma 5, sostituire le parole:* «conservazione della biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «conservazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

10*) al comma 6, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

b) all'articolo 3:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) *alla rubrica, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità

di interesse agricolo ed alimentare»;

c) all'articolo 4:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) *alla rubrica, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

d) all'articolo 5:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2*) al comma 1, lettera* c), *sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

3*) alla rubrica, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

e) all'articolo 6:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2*) al comma 2, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

f) all'articolo 7:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2*) alla rubrica, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

g) all'articolo 8:

1*) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «*della biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti: «*della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2*) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «*per la biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti: «*per la biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

3*) alla rubrica, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

h) all'articolo 9, comma 1, capoverso lettera b-*bis), sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

i) all'articolo 10:

1) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «*biodiversità di interesse agricolo*» inserire le seguenti: «*ed alimentare*» e sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2*) alla rubrica, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

*j) all'articolo 11, comma 1, capoverso comma 6, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

k) all'articolo 12:

1) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti* : «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

3) *alla rubrica, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

l) all'articolo 13:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «*la biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «la biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2*) al comma 1, sostituire le parole: «*della biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
3) *al comma 2, sostituire le parole: «*comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti: «*comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
4) *al comma 2, sostituire le parole: «*della biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
5*) alla rubrica, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
m) all'articolo 14:
1) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti* : «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
2) *al comma 2, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»
3*) alla rubrica, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
n) all'articolo 16:
1) *al comma 1, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
2) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti* : «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
3) *alla rubrica, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
*o) al titolo, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

1.200
LA RELATRICE
Al comma 1, dopo le parole: «risorse genetiche*» aggiungere le seguenti*: *«*di interesse alimentare ed agrario*».*
Conseguentemente:
*a) al comma 5, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;
b) all'articolo 2:
1) *al comma 1, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;
2) *al comma 2, alinea, dopo le parole:* risorse genetiche *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;
3) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;
4*) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;
c) all'articolo 3:
1) *al comma 2, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;
2) *al comma 3, dopo le parole: «*una risorsa genetica*» inserire le seguenti: «*di interesse alimentare ed agrario*»;*
3*) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;
4) *al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;

*d) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;
e) all'articolo 5:
1) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;
2) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;
3) *al comma 2, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;
f) all'articolo 6:
1) *al comma 1, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;
2) *al comma 2, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;
g) all'articolo 8,
1) *al comma 3, lettera* d)*, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;
2) *al comma 3, lettera* f)*, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;
*h) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;
i) all'articolo 13, comma 3, lettera a), *dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;
*j) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;

Art. 2

2.100
LA RELATRICE
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito dell'azienda agricola e *in situ*» *con le seguenti*: «nell'ambito dell'azienda agricola ovvero *in situ*».
Conseguentemente:
*a) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «*nell'ambito dell'azienda agricola e *in situ» con le seguenti: «*nell'ambito dell'azienda agricola ovvero *in situ»;*
b) all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: i«n situ e nell'ambito di aziende agricole» *con le seguenti: «in situ* ovvero nell'ambito di aziende agricole»;

Art. 8

8.100
LA RELATRICE
Al comma 2, dopo le parole: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», *aggiungere le seguenti*: «, da un rappresentante del Ministero della salute»

Art. 10

10.100
LA RELATRICE
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della presente legge. L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subìto eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti e» *con le seguenti*: «della presente legge, nonché»

Art. 14

14.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: "22 maggio" *con le parole*: "20 maggio".

Art. 16

16.100

LA RELATRICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare.»

1.4.2.6.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 128 (ant.) del 02/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2015
128ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero..

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1962) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice SAGGESE (*PD*) si riserva di predisporre uno schema di relazione per le prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la presidente PIGNEDOLI (*PD*), in qualità di relatrice, si riserva di predisporre uno schema di parere per le prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BERTUZZI (*PD*) rappresenta l'opportunità di svolgere un'audizione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise sulla gestione del sistema delle anagrafi animali.

Il senatore GAETTI (*M5S*) condivide tale ipotesi.

La presidente PIGNEDOLI assicura che si attiverà in tal senso.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.4.2.6.3. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 129 (pom.) del 07/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015
129ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1728) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La presidente PIGNEDOLI informa che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti da lei sottoscritti in qualità di relatrice (pubblicati in allegato).

Il senatore GAETTI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 10.2. Riformula in un testo 2 gli emendamenti 10.2 e 10.3 (pubblicati in allegato).

Sono dati quindi per illustrati i nuovi emendamenti della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1993) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FASIOLO (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, il quale reca una serie di misure nel settore del lavoro e in particolare interventi urgenti in tema di pensioni, ammortizzatori sociali e trattamento di fine rapporto.

Per quanto di competenza, segnala l'articolo 3, che riguarda il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca. Esso dispone l'incremento da 30 a 35 milioni di euro, per il 2015, del limite massimo della quota destinata al riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca, nell'ambito delle risorse relative agli ammortizzatori sociali in deroga, come rideterminate al precedente articolo 2. Ricorda che detto articolo dispone unincremento pari a 1.020 milioni di euro, per il 2015, del Fondo sociale per occupazione e formazione, ai fini delfinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente. Tale importo si somma allo stanziamento già previsto per tale finalità per il 2015, pari a 700 milioni (già impiegato per coprire trattamenti in deroga aventi decorrenza nel 2014).

Propone, pertanto, l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il senatore GAETTI (*M5S*) interviene per sollecitare l'inserimento nella proposta di parere che la relatrice si è riservata di presentare di alcune osservazioni che ritiene di estremo rilievo.

In particolare, all'articolo 8, segnala incidentalmente in senso critico che l'incremento del Fondo per la liquidità dei crediti degli enti locali viene finanziato a carico del Servizio sanitario nazionale, mentre il comma 13 contiene la condivisibile anticipazione del termine per la verifica del gettito IMU dei terreni

montani.

Con riferimento all'articolo 12 sulle zone franche urbane nei territori alluvionati, auspica che i fondi ivi stanziati siano effettivamente resi disponibili in tempi brevi e, relativamente all'articolo 13 sulla ricostruzione nei terreni colpiti da eventi sismici, segnala il pericolo che il contestuale riordino degli uffici pubblici in corso di esame parlamentare possa in qualche modo ritardare ovvero ostacolare le urgenti attività di ricostruzione per le imprese interessate, che necessitano di un'interlocuzione immediata e agevole con i soggetti istituzionali deputati.

La senatrice BERTUZZI (*PD*)sollecita a sua volta che nel parere della relatrice possa essere valutata la tematica del riordino in corso delle funzioni della polizia provinciale, di cui all'articolo 5 del disegno di legge. Fa osservare che tale polizia svolge importanti compiti in materia di tutela agroambientale i quali, qualora fossero assegnati ai comuni, rischierebbero di tradursi in una dispersione di competenze, in particolare nella repressione delle condotte illecite.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni della senatrice Bertuzzi quanto alla delicatezza dei compiti svolti dalla polizia provinciale in materia di gestione del territorio e di repressione delle violazioni.

La presidente relatrice PIGNEDOLI (*PD*) prende atto dei rilievi svolti e si riserva di presentare una proposta di parere che muova in tale direzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La presidente PIGNEDOLI avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 8 luglio alle ore 9, non avrà luogo. Resta fermo il calendario dei lavori già deliberato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1728

Art. 1

1.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti: «*biodiversità di

interesse agricolo ed alimentare*.»*

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo:

1*) al comma 2, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2*) al comma 3, alinea, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

3) *al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

4*) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

5*) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

6*) al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

7) *al comma 4, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

8*) al comma 5, sostituire le parole: «*conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «conoscenze sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

9*) al comma 5, sostituire le parole:* «conservazione della biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «conservazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

10*) al comma 6, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

b) all'articolo 3:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) *alla rubrica, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

c) all'articolo 4:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) *alla rubrica, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

d)all'articolo 5:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2*) al comma 1, lettera* c), *sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

3*) alla rubrica, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

e) all'articolo 6:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2*) al comma 2, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

f) all'articolo 7:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2*) alla rubrica, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

g) all'articolo 8:
1*) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «*della biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti: «*della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
2*) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «*per la biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti: «*per la biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
3*) alla rubrica, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
h) all'articolo 9, comma 1, capoverso lettera b-*bis), sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
i) all'articolo 10:
1) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «*biodiversità di interesse agricolo*» inserire le seguenti: «*ed alimentare*» e sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
2*) alla rubrica, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
*j) all'articolo 11, comma 1, capoverso comma 6, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
k) all'articolo 12:
1) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti* : «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
2) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
3) *alla rubrica, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
l) all'articolo 13:
1) *al comma 1, sostituire le parole: «*la biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «la biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
2*) al comma 1, sostituire le parole: «*della biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
3) *al comma 2, sostituire le parole: «*comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti: «*comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
4) *al comma 2, sostituire le parole: «*della biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
5*) alla rubrica, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
m) all'articolo 14:
1) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti* : «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
2) *al comma 2, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»
3*) alla rubrica, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
n) all'articolo 16:
1) *al comma 1, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
2) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti* : «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
3) *alla rubrica, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;
*o) al titolo, sostituire le parole: «*biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di

interesse agricolo ed alimentare»;

1.200

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo le parole: «risorse genetiche*» aggiungere le seguenti*: *«*di interesse alimentare ed agrario*».*

Conseguentemente:

*a) al comma 5, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;

b) all'articolo 2:

1) *al comma 1, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;

2) *al comma 2, alinea, dopo le parole:* risorse genetiche *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;

3) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;

4*) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;

c) all'articolo 3:

1) *al comma 2, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;

2) *al comma 3, dopo le parole: «*una risorsa genetica*» inserire le seguenti: «*di interesse alimentare ed agrario*»;*

3*) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;

4) *al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;

*d) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;

e) all'articolo 5:

1) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;

2) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;

3) *al comma 2, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;

f) all'articolo 6:

1) *al comma 1, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;

2) *al comma 2, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;

g) all'articolo 8,

1) *al comma 3, lettera* d)*, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;

2) *al comma 3, lettera* f)*, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;

*h) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;

i) all'articolo 13, comma 3, lettera a), *dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;

*j) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «*risorse genetiche» *aggiungere le seguenti:* «di interesse alimentare ed agrario»;

Art. 2

2.100

LA RELATRICE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito dell'azienda agricola e *in situ*» *con le seguenti*: «nell'ambito dell'azienda agricola ovvero *in situ*».

Conseguentemente:

*a) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «*nell'ambito dell'azienda agricola e *in situ» con le seguenti: «*nell'ambito dell'azienda agricola ovvero *in situ»;*

b) all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «in situ e nell'ambito di aziende agricole» *con le seguenti: «in situ* ovvero nell'ambito di aziende agricole»;

Art. 8

8.100/1

DONNO, GAETTI, FATTORI

All'emendamento 8.100, sostituire le parole da: «dopo le parole» *fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:* «, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e da un rappresentante di enti pubblici di ricerca competenti in materia designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali."».

8.100/2

GAETTI, DONNO

All'emendamento 8.100, sostituire le parole da: «dopo le parole» *fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:* «sostituire le parole: "degli agricoltori custodi", con le seguenti: "eletto dagli agricoltori custodi, tra gli agricoltori custodi stessi."».

8.100

LA RELATRICE

Al comma 2, dopo le parole: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», *aggiungere le seguenti*: «, da un rappresentante del Ministero della salute»

Art. 10

10.100/1

FATTORI, GAETTI, DONNO

All'emendamento 10.100, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«; dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Ai fini della corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subìto eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, il Fondo per la tutela dall'inquinamento da OGM, in cui confluiscono le risorse derivanti dalle sanzioni di cui al comma 8 dell'articolo 4 decreto-legge 24 Giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."; al comma 2, sostituire le parole: "di cui al comma 1", con le seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis" nonchè sostituire le parole: "500.000 euro" con le seguenti: "1 milione di euro"; al comma 3, sostituire le parole: "del Fondo", con le seguenti: "dei Fondi"; conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Fondi di tutela"».

10.100/2

DONNO, GAETTI, FATTORI

All'emendamento 10.100, sostituire le parole da: «primo periodo» *fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:* «sostituire il secondo periodo con il seguente: "L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subìto eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, per il sostegno agli enti pubblici impegnati,

esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione nonchè per l'istituzione di protocolli di lotta integrata alle infezioni da batterio patogeno da quarantena o alle pandemie fitosanitarie, che prendano in considerazione i diversi risultati scientifici ad oggi a disposizione sui diversi fenomeni, ciascuno con i propri vantaggi e limiti, in funzione del contesto applicativo."».
Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 10, sostituire le parole: "500.000 euro" *con le seguenti:* "1 milione di euro".

10.100/5
GAETTI, DONNO
All'emendamento 10.100, sostituire le parole da: «primo periodo» *fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:* «secondo periodo, sostituire le parole: "agli enti pubblici", con le seguenti: "ai soggetti"».

10.100/3
RUTA
All'emendamento 10.100, sostituire le parole: «della presente legge, nonché» *con le seguenti:* «della presente legge e per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subìto eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché».

10.100/4
CANDIANI
All'emendamento 10.100, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per evitare eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti e».

10.100
LA RELATRICE
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della presente legge. L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subìto eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti e» *con le seguenti*: «della presente legge, nonché».

10.2 (testo 2)
DONNO, GAETTI
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subìto eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione nonchè per l'istituzione di protocolli di lotta integrata alle infezioni da batterio patogeno da quarantena o alle pandemie fitosanitarie, che prendano in considerazione i diversi risultati scientifici ad oggi a disposizione sui diversi fenomeni, ciascuno con i propri vantaggi e limiti, in funzione del contesto applicativo.».
Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 10, sostituire le parole: «500.000 euro» *con le seguenti:* «1 milione di euro».

10.2
DONNO, GAETTI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subìto eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione nonché per l'istituzione di protocolli di lotta integrata alle infezioni da batterio patogeno da quarantena o alle pandemie fitosanitarie, che prendano in considerazione i diversi risultati scientifici ad oggi a disposizione sui diversi fenomeni, ciascuno con i propri vantaggi e limiti, in funzione del contesto applicativo».

10.3 (testo 2)

FATTORI, GAETTI

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subìto eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti e»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subìto eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, il Fondo per la tutela dall'inquinamento da OGM, in cui confluiscono le risorse derivanti dalle sanzioni di cui al comma 8 dell'articolo 4 decreto-legge 24 Giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.»;

c) al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1»*, con le seguenti:* «di cui ai commi 1 e 1-bis» *nonchè sostituire le parole:* «500.000 euro» *con le seguenti:* «1 milione di euro»*;*

d) al comma 3, sostituire le parole: «del Fondo»*, con le seguenti:* «dei Fondi».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Fondi di tutela».

10.3

FATTORI, GAETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma l, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli. che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti e»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini della corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subìto eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la tutela dall'inquinamento da OGM, in cui confluiscono le risorse derivanti dalle sanzioni di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

c) al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1»*, con le seguenti:* «di cui ai commi 1 e 1-*bis*»;

d) al comma 3, sostituire le parole: «del Fondo»*, con le seguenti:* «dei Fondi».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondi di tutela».

Art. 14

14.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: "22 maggio" *con le parole*: "20 maggio".

Art. 16

16.100/1

DONNO, GAETTI, FATTORI

All'emendamento 16.100, sostituire le parole da: «il seguente»*, fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:* «i seguenti:

"2. Il Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi di cui al comma 1 e provvede alla diffusione dei risultati conseguiti dalle attività di ricerca e sperimentazione in materia di biodiversità agraria e alimentare, anche al fine di informare ed aggiornare gli agricoltori custodi e le aziende agricole interessate.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da istituti scolastici, enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.».

16.100/2

DONNO, GAETTI, FATTORI

All'emendamento 16.100, sostituire le parole da: «il seguente»*, fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:* «i seguenti:

"2. Il Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi di cui al comma 1 e provvede alla diffusione dei risultati conseguiti dalle attività di ricerca e sperimentazione in materia di biodiversità agraria e alimentare, anche al fine di informare ed aggiornare gli agricoltori custodi e le aziende agricole interessate.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.».

16.100/3

DONNO, GAETTI, FATTORI

All'emendamento 16.100, sostituire le parole da: «il seguente»*, fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:* «i seguenti:

"2. Il Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi di cui al comma 1 e provvede alla diffusione dei risultati conseguiti dalle attività di ricerca e sperimentazione in materia di biodiversità agraria e alimentare, anche al fine di informare ed aggiornare gli agricoltori custodi e le aziende agricole interessate.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla

biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.».

16.100/4
GAETTI, DONNO
All'emendamento 16.100, sostituire il capoverso "2", con il seguente:
«2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.».

16.100/5
DONNO
All'emendamento 16.100, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «con proprio decreto»*, con le seguenti:* «con decreto emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,»;
b) dopo le parole: «per il finanziamento di»*, inserire le seguenti:* «istituti pubblici di istruzione secondaria che sviluppino nell'ambito del corso di studi».

16.100/6
CANDIANI
All'emendamento 16.100, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «individuati mediante procedure ad evidenza pubblica.».
16.100/7
RUTA
All'emendamento 16.100, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.».
16.100
LA RELATRICE
Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare.»

1.4.2.6.4. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 130 (pom.) dell'08/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2015
130ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1962) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La relatrice SAGGESE (*PD*) illustra uno schema di relazione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice BERTUZZI (*PD*)suggerisce che nell'osservazione relativa all'articolo 19 del disegno di legge, sia esplicitata la finalità di scongiurare fenomeni di concorrenza sleale.

La senatrice FATTORI (*M5S*)rileva che nell'osservazione concernente l'articolo 20 del disegno di

legge, non si fa riferimento alla ricerca sugli organismi geneticamente modificati.

La relatrice SAGGESE (*PD*) riformula lo schema di relazione (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale schema così come da ultimo modificato.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la presidente PIGNEDOLI pone in votazione lo schema di relazione favorevole con osservazioni così come da ultimo riformulato dalla relatrice.

La Commissione approva all'unanimità.

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente relatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore RUTA (*PD*)evidenzia che nel provvedimento in esame non viene affrontata la tematica delle misure a favore delle altre zone d'Italia diverse dall'Emilia Romagna che hanno subito danni per eventi alluvionali. Relativamente all'osservazione contenuta nello schema di parere sull'articolo 5 del disegno di legge, sottopone all'attenzione della relatrice la necessità di chiarire ulteriormente le finalità dell'invito che viene formulato alla Commissione di merito quanto al mantenimento delle professionalità e delle competenze acquisite nell'esercizio delle funzioni di polizia attualmente svolte in campo agroambientale.

La senatrice GATTI (*PD*) osserva a sua volta come nel rilievo relativo all'articolo 5 del disegno di legge occorra, a suo avviso, fare riferimento anche all'unitarietà dell'esercizio dei compiti di polizia agroambientale.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) richiama il riparto di competenze attualmente esistente in materia di caccia, pesca e ambiente tra regioni e province, assetto interessato dall'articolo 5 del provvedimento.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) chiarisce che il proprio intervento nella scorsa seduta era volto a sollecitare l'inserimento nel parere che la Commissione si accinge a rendere di un riferimento alla necessità di mantenere, ed anzi rafforzare, i compiti di controllo e prevenzione delle condotte illecite e comunque fraudolente in materia ambientale e agroalimentare. Paventa che la suddivisione dei compiti a livello territoriale, prefigurata dall'articolo 5 del disegno di legge, possa influire sull'efficacia della

tutela.

Il vice ministro OLIVERO rileva che l'osservazione contenuta nello schema di parere relativa al rilancio del settore risicolo dovrebbe contenere un riferimento alla compatibilità con gli attuali assetti di finanza pubblica.

Per quanto concerne gli interventi a sostegno delle zone danneggiate da alluvioni diverse dall'Emilia Romagna, fa presente che essi sono rinvenibili in differenti provvedimenti e che incidono su capitoli di spesa diversi da quelli riguardati dal decreto-legge in esame.

La presidente relatrice PIGNEDOLI (*PD*) riformula lo schema di parere (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale schema così come da ultimo modificato.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni così come da ultimo riformulato.

La Commissione approva all'unanimità.

(1993) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice FASIOLO (*PD*)illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il senatore GAETTI (*M5S*) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo parlamentare dalla votazione della suddetta proposta di parere.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la presidente PIGNEDOLI pone in votazione lo schema di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1962

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,
premesso che:
l?articolo 19è inteso al recepimento della direttiva 2014/64/UE, che ha modificato le norme sul sistema di identificazione degli animali della specie bovina: sono state introdotte norme di coordinamento con alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 relative alle modalità dei codici di identificazione unici nonché alle ipotesi di mezzo di identificazione elettronica;
il suddetto regolamento prevede che, a decorrere dal 18 luglio 2019, gli Stati membri garantiscano, per gli animali della specie bovina, la possibilità tecnica di impiego di un identificatore elettronico, consentendo agli Stati membri che lo stesso sia reso obbligatorio;
la novella di cui all'articolo 19, modificando la normativa nazionale, recepisce tali norme di coordinamento con riferimento alla tipologia delle informazioni da inserire nell?Anagrafe nazionale bovina. A partire dal 2000, in Italia, è operante una Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, comprendente sette anagrafi diverse, in cui sono registrati tutti i dati identificativi, nonché quelli relativi ai movimenti sul territorio nazionale, dei capi bovini e bufalini;
l?articolo 20, introdotto durante l'esame presso la Camera, disciplina la situazione degli organismi geneticamente modificati nelle more dell'attuazione della direttiva 2015/412/UE, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio;
la citata direttiva (UE) 2015/412 ha innovato rispetto al quadro normativo sulla coltivazione di OGM, stabilendo che gli Stati membri saranno liberi di scegliere se avere o meno colture geneticamente modificate sul proprio territorio, per cui ogni singolo Paese potrà chiedere di limitare o vietare la coltivazione di un OGM sia durante la procedura di autorizzazione, sia dopo la sua concessione. Pertanto, la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM non è più connesso solamente al verificarsi di casi di emergenza o di "nuove prove" relative al rischio di un OGM per la salute umana o per l?ambiente;
il comma1della disposizione in esame prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali richieda alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dell'ambito geografico delle notifiche o domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM già concesse anteriormente al 2 aprile 2015;
in base al comma 2, se risulta confermato dal richiedente l'ambito geografico della notifica o domanda iniziale, con decreto del MiPAAF possono essere adottate misure che limitano o vietano in tutto il territorio nazionale o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati;
il comma 3 provvede all'aspetto sanzionatorio, comprendente l'obbligo per l'autore del delitto a rimuovere, a propria cura e spese, le coltivazioni di sementi vietate ed a realizzare le misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio;
restano fermi, in base al comma 4, i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178 del 2002;
l'articolo 14 riguarda la realizzazione di un "Registro nazionale degli aiuti", destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti "*de minimis*" concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche. Il sistema previsto dall'articolo, finalizzato a dare piena esecuzione alle disposizioni europee e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità e

trasparenza degli aiuti di Stato, viene realizzato attraverso una serie di modifiche alla normativa vigente;
nel contesto della norma, il comma 5 si occupa degli aiuti di Stato concernenti il settore primario, stabilendo che il monitoraggio delle informazioni aventi ad oggetto gli aiuti nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi quelli nelle zone rurali, e della pesca ed acquacoltura, continua ad essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento, costituita rispettivamente dal Regolamento 702/2014 e dal Regolamento 1388/2014, assicurando la piena integrazione ed interoperabilità del Registro nazionale con quelli già esistenti in agricoltura e pesca;
formula relazione favorevole con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare una rapida attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del disegno di legge, finalizzata a salvaguardare la specificità del comparto agroalimentare italiano, confermando i divieti di coltivazione di organismi geneticamente modificati per le produzioni agroalimentari;
valuti altresì la Commissione di merito, relativamente all'articolo 19, la necessità di rendere omogenei nell'Unione europea, nel minor tempo possibile, i sistemi identificativi contenuti nelle anagrafi animali, secondo modalità che agevolino il commercio intracomunitario delle carni macellate e tenendo conto della sostenibilità dei costi per il comparto.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1962

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,
premesso che:
l?articolo 19è inteso al recepimento della direttiva 2014/64/UE, che ha modificato le norme sul sistema di identificazione degli animali della specie bovina: sono state introdotte norme di coordinamento con alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 relative alle modalità dei codici di identificazione unici nonché alle ipotesi di mezzo di identificazione elettronica;
il suddetto regolamento prevede che, a decorrere dal 18 luglio 2019, gli Stati membri garantiscano, per gli animali della specie bovina, la possibilità tecnica di impiego di un identificatore elettronico, consentendo agli Stati membri che lo stesso sia reso obbligatorio;
la novella di cui all'articolo 19, modificando la normativa nazionale, recepisce tali norme di coordinamento con riferimento alla tipologia delle informazioni da inserire nell?Anagrafe nazionale bovina. A partire dal 2000, in Italia, è operante una Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, comprendente sette anagrafi diverse, in cui sono registrati tutti i dati identificativi, nonché quelli relativi ai movimenti sul territorio nazionale, dei capi bovini e bufalini;
l?articolo 20, introdotto durante l'esame presso la Camera, disciplina la situazione degli organismi geneticamente modificati nelle more dell'attuazione della direttiva 2015/412/UE, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio;
la citata direttiva (UE) 2015/412 ha innovato rispetto al quadro normativo sulla coltivazione di OGM, stabilendo che gli Stati membri saranno liberi di scegliere se avere o meno colture geneticamente modificate sul proprio territorio, per cui ogni singolo Paese potrà chiedere di limitare o vietare la coltivazione di un OGM sia durante la procedura di autorizzazione, sia dopo la sua concessione. Pertanto, la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM non è più connesso solamente al verificarsi di casi di emergenza o di "nuove prove" relative al rischio di un OGM per la salute umana o per l?ambiente;
il comma1della disposizione in esame prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali richieda alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dell'ambito geografico delle notifiche o domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM già concesse anteriormente al 2 aprile 2015;
in base al comma 2, se risulta confermato dal richiedente l'ambito geografico della notifica o domanda iniziale, con decreto del MiPAAF possono essere adottate misure che limitano o vietano in tutto il territorio nazionale o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati;
il comma 3 provvede all'aspetto sanzionatorio, comprendente l'obbligo per l'autore del delitto a rimuovere, a propria cura e spese, le coltivazioni di sementi vietate ed a realizzare le misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio;
restano fermi, in base al comma 4, i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178 del 2002;
l'articolo 14 riguarda la realizzazione di un "Registro nazionale degli aiuti", destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti "*de minimis*" concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche. Il sistema previsto dall'articolo, finalizzato a dare piena esecuzione alle disposizioni europee e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato, viene realizzato attraverso una serie di modifiche alla normativa vigente;
nel contesto della norma, il comma 5 si occupa degli aiuti di Stato concernenti il settore primario, stabilendo che il monitoraggio delle informazioni aventi ad oggetto gli aiuti nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi quelli nelle zone rurali, e della pesca ed acquacoltura, continua ad essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento, costituita rispettivamente dal Regolamento 702/2014 e dal Regolamento 1388/2014, assicurando la piena integrazione ed interoperabilità del Registro nazionale con quelli già esistenti in agricoltura e pesca;
formula relazione favorevole con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare una rapida attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del disegno di legge, finalizzata a salvaguardare la specificità del comparto agroalimentare italiano, confermando i divieti di coltivazione di organismi geneticamente modificati per le produzioni agroalimentari;
valuti altresì la Commissione di merito, relativamente all'articolo 19, la necessità di rendere omogenei nell'Unione europea, nel minor tempo possibile e al fine di scongiurare fenomeni di concorrenza sleale, i sistemi identificativi contenuti nelle anagrafi animali, secondo modalità che agevolino il commercio intracomunitario delle carni macellate e tenendo conto della sostenibilità dei costi per il comparto.

.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premesso che:

il decreto-legge in esame dispone un'ampia serie di misure volte ad incidere su diversi e rilevanti profili riguardanti gli enti territoriali, aventi ad oggetto, tra gli altri, il patto di stabilità interno, la fiscalità, il personale e gli esuberi delle Province, la contabilità e il pagamento dei debiti, nonché interventi mirati per le zone colpite negli ultimi anni da eventi sismici;

quanto ai profili di competenza della Commissione,
l'articolo 8 stabilisce per il 2015 un incremento di 2 miliardi di euro del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento delle regioni e province autonome per determinate tipologie di debiti, prevedendo altresì l'attribuzione ai comuni per l'anno 2015 di un contributo di complessivi 530 milioni di euro;
il comma 13 dell'articolo citato, novellando l'articolo 1, comma 9-*quinquies*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, prevede l'anticipazione dal 30 settembre al 30 giugno 2015 del termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014;
l'articolo 12 prevede l'istituzione di zone franche urbane nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
il comma 3, in particolare, investe il settore primario, stabilendo che le agevolazioni in oggetto sono concesse nei limiti ed alle condizioni di operatività degli aiuti di Stato *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1407/2013, valido per la generalità delle imprese, ed al regolamento (CE) n. 1408/2013, il quale disciplina per il settore agricolo quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola (di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari);
l'articolo 13 detta disposizioni in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia Romagna (individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, *indi* dall'articolo 67-*septies* del decreto-leggen. 83 del 2012), attraverso una rimodulazione delle misure già poste in essere dai precedenti interventi legislativi;
il comma 1autorizza il Presidente della Regione Lombardia a destinare contributi diretti, fino a 205 milioni di euro, per le finalità previste dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *f)*, tra le quali sono previsti, previa presentazione di perizia giurata, contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali;
Il comma 3riguarda la regione Emilia-Romagna: vi si prevede la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno, per i comuni della regione interessati dal sisma del 2012, pari alle somme derivanti da rimborsi assicurativi per i danni provocati sui propri immobili e che concorrono al finanziamento degli interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, nel limite di 20 milioni per il 2015;
il comma 4estende di 18 mesi - dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2016 - il termine temporale per l'esenzione IMU nelle zone interessate dal sisma, per i fabbricati distrutti o inagibili, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità;
il comma 5, infine, estende ai danni subiti dai prodotti agricoli a denominazione di origine tutelata in corso di maturazione e di stoccaggio i benefici di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, consistenti in contributi concessi anche mediante finanziamenti agevolati, assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro, i cui beneficiari usufruiscono inoltre di un credito di imposta;

richiamato l'articolo 5, in materia di polizia provinciale, che svolge compiti anche in materia di tutela agroambientale,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, relativamente all'articolo 5 del disegno di legge, il mantenimento dell'attuale assetto nella distribuzione e nell'esercizio delle funzioni di polizia in campo agroambientale, a tutela dell'importante patrimonio italiano e dal punto di vista della prevenzione e repressione delle condotte illecite;
valuti altresì la Commissione di merito, relativamente all'articolo 13 del disegno di legge, l'opportunità di evitare che il processo di riordino degli uffici pubblici in via di definizione anche mediante una

normativa in corso di esame parlamentare possa ritardare ovvero ostacolare le urgenti attività di ricostruzione per le imprese interessate, che necessitano di un'interlocuzione immediata e agevole con i soggetti istituzionali deputati;
valuti infine la Commissione di merito, sempre in relazione all'articolo 13, comma 3 del disegno di legge, l'opportunità di estendere la prevista riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per tutti i comuni anche al di fuori della regione Emilia-Romagna, ove è localizzata la produzione risicola, onde sostenerne il rilancio.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premesso che:

il decreto-legge in esame dispone un'ampia serie di misure volte ad incidere su diversi e rilevanti profili riguardanti gli enti territoriali, aventi ad oggetto, tra gli altri, il patto di stabilità interno, la fiscalità, il personale e gli esuberi delle Province, la contabilità e il pagamento dei debiti, nonché interventi mirati per le zone colpite negli ultimi anni da eventi sismici;
quanto ai profili di competenza della Commissione,
l'articolo 8 stabilisce per il 2015 un incremento di 2 miliardi di euro del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento delle regioni e province autonome per determinate tipologie di debiti, prevedendo altresì l'attribuzione ai comuni per l'anno 2015 di un contributo di complessivi 530 milioni di euro;
il comma 13 dell'articolo citato, novellando l'articolo 1, comma 9-*quinquies*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, prevede l'anticipazione dal 30 settembre al 30 giugno 2015 del termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014;
l'articolo 12 prevede l'istituzione di zone franche urbane nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
il comma 3, in particolare, investe il settore primario, stabilendo che le agevolazioni in oggetto sono concesse nei limiti ed alle condizioni di operatività degli aiuti di Stato *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1407/2013, valido per la generalità delle imprese, ed al regolamento (CE) n. 1408/2013, il quale disciplina per il settore agricolo quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola (di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari);
l'articolo 13 detta disposizioni in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia Romagna (individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, *indi* dall'articolo 67-*septies* del decreto-leggen. 83 del 2012), attraverso una rimodulazione delle misure già poste in essere dai precedenti interventi legislativi;
il comma 1autorizza il Presidente della Regione Lombardia a destinare contributi diretti, fino a 205 milioni di euro, per le finalità previste dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *f)*, tra le quali sono previsti, previa presentazione di perizia giurata, contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali;

Il comma 3riguarda la regione Emilia-Romagna: vi si prevede la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno, per i comuni della regione interessati dal sisma del 2012, pari alle somme derivanti da rimborsi assicurativi per i danni provocati sui propri immobili e che concorrono al finanziamento degli interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, nel limite di 20 milioni per il 2015;
il comma 4estende di 18 mesi - dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2016 - il termine temporale per l'esenzione IMU nelle zone interessate dal sisma, per i fabbricati distrutti o inagibili, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità;
il comma 5, infine, estende ai danni subiti dai prodotti agricoli a denominazione di origine tutelata in corso di maturazione e di stoccaggio i benefici di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, consistenti in contributi concessi anche mediante finanziamenti agevolati, assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro, i cui beneficiari usufruiscono inoltre di un credito di imposta;

richiamato l'articolo 5, in materia di polizia provinciale, che svolge compiti anche in materia di tutela agroambientale,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, relativamente all'articolo 5 del disegno di legge, l'individuazione dello strumento più idoneo al mantenimento dell'unitarietà delle professionalità e delle competenze acquisite nell'esercizio delle funzioni di polizia attualmente svolte in campo agroambientale, a tutela dell'importante patrimonio italiano e dal punto di vista della prevenzione e repressione delle condotte illecite;
valuti altresì la Commissione di merito, relativamente all'articolo 13 del disegno di legge, l'opportunità di evitare che il processo di riordino degli uffici pubblici in via di definizione anche mediante una normativa in corso di esame parlamentare possa ritardare ovvero ostacolare le urgenti attività di ricostruzione per le imprese interessate, che necessitano di un'interlocuzione immediata e agevole con i soggetti istituzionali deputati;
valuti infine la Commissione di merito, sempre in relazione all'articolo 13, comma 3 del disegno di legge, l'opportunità di estendere la prevista riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per tutti i comuni anche al di fuori della regione Emilia-Romagna, ove è localizzata la produzione risicola, onde sostenerne il rilancio, compatibilmente con gli attuali assetti di finanza pubblica.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premesso che:

l'articolo 3 riguarda il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca. Esso dispone l'incremento da 30 a 35 milioni di euro, per il 2015, del limite massimo della quota destinata al riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca, nell'ambito delle risorse relative agli ammortizzatori sociali in deroga,

esprime parere favorevole.

1.4.2.7. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.7.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 158 (pom.) dell'08/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2015
158ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUL RINNOVO DEI VERTICI DELL'ENIT

Il presidente MUCCHETTI, in considerazione del prossimo rinnovo dei vertici dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, propone una nuova audizione del commissario straordinario, Cristiano Radaelli, nonché del nuovo Presidente - sulla cui nomina la Commissione si appresta a esprimere il parere - e dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione.

Il senatore BOCCA (FI-PdL XVII), relatore sulla proposta di nomina del Presidente dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, si associa alla proposta del Presidente, ritenendo che le audizioni possano offrire anche l'occasione per verificare la disponibilità a garantire all'Agenzia le risorse indispensabili per rilanciare la sua attività.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina della dottoressa Evelina Christillin a Presidente dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo (n. 47)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il senatore, BOCCA (FI-PdL XVII), relatore, illustra l'atto in titolo, recante la proposta di nomina della dottoressa Evelina Christillin a Presidente dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo.

Tenuto conto dell'attività finora svolta e del profilo professionale della dottoressa Evelina Christillin, di cui ricorda brevemente il curriculum, propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina.

Il senatore TOMASELLI (PD) condivide la scelta del Consiglio dei Ministri di nominare la dottoressa Christillin come presidente dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo al fine di rilanciare un'istituzione importante per un settore, quello del turismo, decisivo per l'incremento dell'occupazione e la crescita dell'economia del Paese. Dichiara dunque il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare.

Il senatore CASTALDI (M5S) preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle, che non è legato tanto alla indicazione della dottoressa Evelina Christillin, la quale si è peraltro dichiarata senza competenze specifiche nel settore, quanto, e soprattutto, all'inefficienza dell'ENIT, che ha alti costi di gestione, prevalentemente derivanti da retribuzioni del personale troppo elevate e che destina all'attività di promozione turistica solo una piccola parte del bilancio annuale. In conclusione, nel ricordare l'importante lavoro del commissario straordinario e dopo aver ricordato la denuncia di un sindacato in merito alla nomina del direttore generale dell'ENIT, poi dimessosi, ribadisce il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore BOCCA (FI-PdL XVII), relatore, interviene incidentalmente per segnalare che la trasformazione dell'Agenzia in ente pubblico economico permetterà di ridurre i costi e di reperire risorse sul mercato; rileva tuttavia che, senza un contributo maggiore da parte dello Stato, difficilmente si potrà competere con le omologhe Agenzie di Spagna e Francia.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII), valutata la professionalità della dottoressa Christillin e considerata l'importanza del settore del turismo per l'economia del Paese, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare.

Anche il senatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), nel ritenere importante, per la promozione turistica del Paese, oltre alla risorse materiali, anche quelle umane, in considerazione della scelta del Consiglio dei Ministri, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, si procede a scrutinio segreto alla votazione del parere favorevole sulla proposta di nomina. Partecipano i senatori ASTORRE (PD),

BOCCA (FI-PdL XVII), CASTALDI (M5S), FABBRI (PD), GAMBARO (Misto), GIROTTO (M5S), LANGELLA (AP (NCD-UDC)), LANZILLOTTA (PD), MANASSERO (PD), in sostituzione della senatrice Fissore, Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), MESSINA (FI-PdL XVII), MUCCHETTI (PD), PELINO (FI-PdL XVII), PERRONE (CRi), PETROCELLI (M5S), SCALIA (PD), TOMASELLI (PD) e VALDINOSI (PD).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina della dottoressa Evelina Christillin è approvata con 14 voti favorevoli e 4 voti contrari.

IN SEDE CONSULTIVA

(1993) **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

La senatrice FABBRI (PD), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, che interviene in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

Dopo aver ricordato i punti su cui si articola il provvedimento nel suo complesso e che, a seguito dell'esame della Camera, sono stati modificati gli articoli 1, 4, 5, e 6 ed è stato inserito l'articolo 5-bis, si sofferma in particolare sulla normativa di cui all'articolo 1, che riconosce, per il 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a tre volte i trattamenti minimi una parziale rivalutazione in base all?inflazione, graduata in funzione decrescente per fasce di importi pensionistici fino a sei volte il trattamento minimo, con decorrenza 1° settembre 2015. La misura riguarda 3,7 milioni di pensionati e l?onere per il bilancio pubblico è pari, per effetto degli arretrati (pagati in un?unica soluzione il 1° agosto prossimo), a circa 2,2 miliardi di euro per il 2015 e, a regime, a 500 milioni dal 2016 in poi.

Cita poi alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali, evidenziando che è stato stabilito il rifinanziamento per un miliardo di euro degli ammortizzatori in deroga per il 2015 (mobilità e cassa integrazione) e per 140 milioni dei contratti di solidarietà.

Illustra quindi l'articolo 4, che estende al 2015 la possibilità, per le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà di tipo difensivo di stipulare tali contratti, con il riconoscimento di determinate agevolazioni, in favore delle stesse imprese e dei lavoratori interessati. In tal senso viene autorizzata per il 2015 la spesa sopra citata di 140 milioni di euro a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

Incrementa inoltre da 115 milioni a 135 milioni di euro, per il 2015, la misura massima del finanziamento per le proroghe - oltre il limite di durata di dodici mesi e fino ad un ulteriore periodo massimo di dodici mesi - dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 6, che, al comma 2, lettera a), prevede che i costi relativi alla razionalizzazione delle procedure e i tempi di pagamento dell'INPS vengano coperti anche mediante i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche.

Segnala poi che l'articolo 7 modifica un profilo della disciplina relativa alla possibilità, per i lavoratori

dipendenti del settore privato, di liquidazione nella retribuzione mensile, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate nel medesimo periodo, allo scopo di alleggerire gli oneri dei soggetti coinvolti in tali operazioni, cioè le imprese e le banche.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole con la seguente raccomandazione: in materia di trattamenti pensionistici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo ad aumentare i parametri di rivalutazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con raccomandazione, pubblicato in allegato, è posto ai voti e risulta approvato.

(1977) **Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La senatrice LANZILLOTTA (PD), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, che interviene in materia di enti territoriali.

Con riferimento alle parti di competenza della 10a Commissione, segnala che l'articolo 8 incrementa di 2 miliardi di euro per l?anno 2015, le risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome per far fronte al pagamento di alcune tipologie di debiti.

Il comma 2 dello stesso articolo 8 precisa che si considerano valide, a pena di nullità, soltanto le richieste trasmesse dalle Regioni (e Province autonome) al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2015. A tale riguardo, segnala la brevità del termine (11 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge), previsto a pena di nullità, per la trasmissione delle richieste rispetto alla finalità dell'articolo di assicurare la liquidità per i pagamenti.

Inoltre, si attribuiscono ai Comuni 850 milioni per il pagamento delle stesse tipologie di debiti indicati per le Regioni (includendo però anche quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, a determinate condizioni) e si prevede, per l'anno 2015, anche un contributo a loro favore per complessivi 530 milioni di euro.

In proposito, segnala l'importanza di acquisire documentazione o di svolgere delle audizioni informali per conoscere la situazione attuale dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la cui stima originaria da parte di Bankitalia ammontava a 90 miliardi di euro. Riterrebbe utile inoltre acquisire informazioni in merito all'andamento dello stock di nuovi debiti, anche alla luce delle innovazioni introdotte in materia di fatturazione elettronica.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 11, che reca misure urgenti per favorire l?accelerazione e la trasparenza degli interventi di ricostruzione degli immobili privati nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 e ulteriori misure per assicurare la ricostruzione di edifici pubblici. Inoltre contiene disposizioni finalizzate a limitare il ricorso al subappalto e a favorire la tracciabilità finanziaria degli appalti; interviene sugli Uffici speciali per la ricostruzione; istituisce la Stazione unica appaltante (SUA); stanzia ulteriori risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 12, che istituisce nei territori dell?Emilia-Romagna colpiti dall?alluvione del 17 gennaio 2014 e nei Comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 una zona franca urbana, che beneficia, nei limiti e alle condizioni di operatività degli aiuti di Stato "de

minimis", di consistenti agevolazioni fiscali per gli anni 2015 e 2016. Dopo aver chiarito le caratteristiche dei beneficiari, specifica l'entità delle agevolazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IMU.

Si sofferma poi sull'articolo 13, che reca disposizioni in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia-Romagna. Per la Lombardia si stanziano 205 milioni di euro, mentre per l'Emilia-Romagna si prevede la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni della Regione interessati dal sisma del 2012 nel limite di 20 milioni per il 2015.

L'articolo 14 introduce una norma che differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2015 l?aumento dell?accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburante.

Infine, l'articolo 16 mira ad accelerare e a semplificare lo svolgimento delle gare per l?affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica.

Ricorda inoltre brevemente le misure contenute nei commi da 3 a 6 dell'articolo 10, in materia di emissione e rilascio della carta d'identità elettronica e di superamento del progetto del Documento digitale unificato, con il ruolo di gestore delle procedure attribuito al Poligrafico dello Stato, e le disposizioni contenute nell'articolo 4, in materia di trasferimento del personale delle Province presso altre amministrazioni pubbliche.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole invitando tuttavia la Commissione di merito a osservare come l'articolo 8, comma 2, che disciplina le modalità con le quali le Regioni e le Province autonome possono attingere alle risorse destinate a consentire il pagamento di alcune tipologie di debiti, nel prevedere che si considerano valide soltanto le richieste trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2015, fissi, a pena di nullità, un termine eccessivamente breve.

Il senatore GIROTTO (M5S) interviene per evidenziare dei problemi che, secondo la sua opinione, il provvedimento in esame non risolverebbe. Il riferimento è alla contabilizzazione dell?accollo dei debiti di società partecipate all?ente locale, nonché all'assenza di una specifica disciplina da applicare in caso di superamento dei tempi medi di pagamento delle fatture, in materia di assunzione di una quota del personale a tempo determinato/stagionale e di personale scolastico, in deroga alle limitazioni da sanzioni.

Evidenzia poi la mancata previsione di un intervento sull'assetto della riscossione e solleva le questioni relative al ricorso alle centrali uniche di committenza per i Comuni minori al di sotto di una certa soglia di spesa, al blocco delle assunzioni per una figura apicale fiduciaria e al rinnovo dei contratti a tempo determinato, scaduti alla data del 31 dicembre 2014, in caso di violazione del patto 2014 da parte della ex Provincia.

Cita poi l?attuazione delle modalità di finanziamento autonomo delle Città metropolitane e la definizione dell?ampliamento degli spazi finanziari, circa il patto di stabilità, per i pagamenti di debiti pregressi di parte capitale.

In conclusione, nel ricordare anche le diverse segnalazioni contenute nella documentazione del servizio del bilancio del Senato, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo parlamentare.

La senatrice LANZILLOTTA (PD), relatrice, ritiene che le osservazioni del senatore Girotto, pur in alcuni casi fondate, non abbiano attinenza con le competenze della 10a Commissione.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) esprime il voto di astensione del proprio Gruppo parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori,

lo schema di parere favorevole con osservazione, proposto dalla relatrice, pubblicato in allegato, è posto ai voti e risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) chiede che l'ordine del giorno della Commissione venga integrato con l'esame in sede referente il disegno di legge n. 1386, in materia di istituzione dell'ordine nazionale dei maitre, sommelier e convivier d'hotel, a prima firma del senatore Falanga.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta della senatrice Pelino, ricordando che alla Commissione sono assegnati molti disegni di legge volti a istituire albi, che quindi andranno valutati secondo un bilanciamento complessivo delle esigenze coinvolte.

La Commissione concorda con la proposta della senatrice Pelino.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che al termine dei lavori della Commissione è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1993

La 10ª Commissione (industria, commercio, turismo),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1993 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR,

apprezzato l'intervento normativo in esame che - nel dare una risposta sollecita ed equilibrata a esigenze molto avvertite tra i titolari di trattamento pensionistico - rifinanzia contestualmente una serie di ammortizzatori sociali e altri strumenti di intervento non meno attesi nei settori in difficoltà del mondo produttivo, nonché razionalizza la disciplina del TFR in busta paga, con il positivo intento di semplificare gli adempimenti di imprese e banche,
esprime parere favorevole con la seguente raccomandazione:

in materia di trattamenti pensionistici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo ad aumentare i parametri di rivalutazione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1977

La 10ª Commissione (industria, commercio, turismo),

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo,

esprime parere favorevole, osservando tuttavia come l'articolo 8, comma 2, che disciplina le modalità con le quali le Regioni e le Province autonome possono attingere alle risorse destinate a consentire il pagamento di alcune tipologie di debiti, nel prevedere che si considerano valide soltanto le richieste trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2015, fissi, a pena di nullità, un termine eccessivamente breve.

1.4.2.8. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.8.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 165 (pom.) del 01/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 2015
165ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI
indi della Vice Presidente
SPILABOTTE

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che nel corso delle audizioni sugli Atti del Governo nn. 176, 177, 178 e 179, svoltesi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1962) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice MANASSERO (*PD*) illustra una bozza di relazione, favorevole con osservazioni, allegata al resoconto.

Presente il prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice, messa ai voti, è approvata.

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Introducendo l'esame, il relatore ANGIONI (*PD*) specifica che gli aspetti di interesse della Commissione sono ravvisabili all'articolo 15, che concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e le funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro. Atteso che tale disciplina è oggetto di revisione da parte dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in materia di riordino della normativa riguardante i servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto del Governo n. 177), attualmente all'esame delle Commissioni Lavoro delle due Camere, sottolinea l'opportunità di un coordinamento tra le due norme. Si sofferma quindi sul comma 2 dell'articolo 15, che introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro per garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego, mentre i successivi commi 3 e 4 consentono che le convenzioni con le regioni a statuto ordinario prevedano un concorso statale per il funzionamento dei servizi stessi. Sulla base del comma 5 è autorizzata, per il 2015, un'anticipazione delle risorse finanziarie a seguito della stipula della convenzione; con il comma 6 si introduce una norma di coordinamento che modifica il comma 429 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, in tema di anticipazioni delle quote europee per finanziare i rapporti di lavoro che consentono il funzionamento dei servizi per l'impiego.
Da ultimo, il relatore segnala l'articolo 1, che ridetermina gli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali; il comma 2, in particolare, esclude dal patto le spese sostenute dai comuni per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici o concessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto. Conclusivamente, il relatore si riserva di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1962

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che il provvedimento, presentato alle Camere in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, contiene le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell?Unione europea nell?ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea;
visto l'articolo 16, che, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/CEE, estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all?interno di cantieri temporanei o mobili;
valutato che l'articolo 17, ai fini del completo recepimento della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo, interviene sulla normativa vigente modificando la nozione di armatore e individuando, nel settore marittimo, i lavori vietati ai minori, in quanto suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza degli stessi;
considerato che l'articolo 18 individua i periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, presso organizzazioni internazionali,
formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In merito all'articolo 17, comma 2, lettera *b)*, si suggerisce di valutare se l'esiguità della sanzione pecuniaria prevista in caso di attività lavorative di minorenni possegga un reale potere dissuasivo, considerato che la legge di riferimento che prevede norme sanzionatorie analoghe in tema di lavoro minorile risale al 1967 (legge 17 ottobre 1967, n. 977).
Con riferimento all'articolo 18, che prevede la possibilità di cumulo dei periodi assicurativi riconosciuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, a condizione della sussistenza di almeno 52 settimane maturate, si suggerisce di chiarire se tale requisito sia soddisfatto anche da periodi di assicurazione non coperti da contribuzione. Inoltre, poiché la possibilità di cumulo viene introdotta senza effetto retroattivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, si reputa opportuno valutare la congruità della mancanza della retroattività nella decorrenza dei trattamenti. Considerato altresì il nuovo istituto del cumulo, si raccomanda di stimare l'opportunità della limitazione del medesimo ai rapporti di lavoro svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, tenendo anche conto che una medesima organizzazione internazionale può avere alcune sedi in tali ambiti territoriali ed altre sedi in ambiti diversi.
Con riferimento al comma 5 del medesimo articolo 18, che prevede, in alternativa alla domanda di cumulo, la possibilità di riscatto dei periodi contributivi inerenti a rapporti di lavoro presso un'organizzazione internazionale, si suggerisce di definire se la possibilità di riscatto sia estesa anche ai rapporti di lavoro con organizzazioni internazionali svolti nel territorio italiano. Infine, si invita la Commissione di merito a chiarire se quest'ultimo comma subordini la possibilità di riscatto dei periodi di lavoro in oggetto alla condizione che i medesimi non diano diritto ad una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico dell'organizzazione internazionale.

1.4.2.8.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 167 (ant.) dell'08/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2015
167ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che nel corso delle audizioni sugli Atti del Governo nn. 176, 177, 178 e 179, svoltesi ieri in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il relatore ANGIONI (*PD*) illustra una bozza di parere favorevole con osservazioni (testo allegato al resoconto).

La senatrice PAGLINI (*M5S*) dà conto di una proposta di parere contrario (testo allegato al resoconto).

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette ai voti la proposta di parere del relatore, che è approvata.
Risulta conseguentemente precluso il voto sulla proposta di parere contrario.

IN SEDE REFERENTE

(1993) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SACCONI ricorda che nella precedente seduta la relatrice D'Adda ha illustrato il provvedimento e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), premesso che il provvedimento rappresenta un atto dovuto, giudica tuttavia demagogiche le enunciazioni contenute all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in conversione, nel quale si richiamano il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica e la finalità di assicurare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, e reputa artato il richiamo ad un conflitto intergenerazionale. In realtà, il contenuto della sentenza n. 70 della Corte costituzionale non è stato pienamente rispettato ed è immaginabile l'insorgere di un ampio contenzioso da parte di titolari dei trattamenti pensionistici. I parametri in base ai quali è riconosciuta la rivalutazione sono infatti relativi a trattamenti davvero minimi, se comparati con le necessità dei nuclei familiari odierni, all'interno dei quali sono spesso presenti figli in cerca di occupazione, o usciti dal ciclo produttivo, o che comunque rientrano all'interno del nucleo familiare originario per effetto di

una separazione, non potendosi permettere una vita autonoma. Il riconoscimento della rivalutazione in misura differente per trattamenti di importo complessivo diversamente calcolati rispetto al trattamento minimo INPS, operato alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 1, è frutto di una scelta politica, e non tecnica, per giunta operata al ribasso. Opportune appaiono invece le disposizioni relative agli articoli da 2 a 5, riguardanti il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca e dei contratti di solidarietà, nonché le modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo, come pure la razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS, prevista all'articolo 6 del decreto. Diverso è il giudizio sull'articolo 7, riguardante il TFR in busta paga, con il quale si è persa l'occasione di sottrarre il trattamento di fine rapporto all'imposizione ordinaria e assoggettarlo a tassazione separata. L'attuale regime fa infatti pensare ad una modalità con la quale lo Stato fa cassa approfittando delle necessità dei cittadini di disporre anticipatamente del TFR.

Il presidente SACCONI condivide la preoccupazione che non si produca alcun conflitto intergenerazionale, che non ha ragione d'essere, né etica né economica; la sostenibilità del sistema previdenziale si fonda infatti sempre sul criterio del rapporto tra attivi e passivi, che è l'unico a garantirla. Il metodo di calcolo del trattamento va sempre contestualizzato e non è mai riferibile unicamente ai contributi; diversamente, i titolari dei nuovi contratti a tutele crescenti dovrebbero nutrire preoccupazione, atteso che per un determinato periodo i contributi relativi sono a carico dello Stato e non del datore di lavoro. Nel tempo, possono essere ritenute valide e dunque realizzate politiche del lavoro diverse; applicare il metodo contributivo di oggi a chi già fruisce di un trattamento pensionistico maturato ieri appare dunque privo di senso. Il modello del sistema previdenziale non è infatti a capitalizzazione, come quello che presiede alla gestione dei fondi pensione complementari. E' necessario leggere il passato in modo critico con riferimento alla separazione corporativa, e che tuttavia successivamente è stata ricondotta ad unità, ma è altresì necessario saper riconoscere i motivi diversi cui hanno messo capo i sistemi adottati nel passato; ricordando, ad esempio, che il legislatore si preoccupò - garantendo il rapporto tra gli ultimi redditi percepiti e il trattamento pensionistico accordato - di evitare che il soggetto si trovasse improvvisamente in una situazione di drastica riduzione dei redditi. Il sistema previdenziale italiano proiettato al futuro è forse oggi il più sostenibile al mondo, ad un prezzo sociale di transizione che è probabilmente il più elevato. Una accurata riflessione sul caso della Grecia, anche con riferimento a questo elemento, dovrebbe indurre l'Unione europea a realizzare una convergenza dei vari sistemi previdenziali: ciò consentirebbe la piena mobilità dei lavoratori, darebbe continuità all'Unione e consentirebbe di attenuare quelle rigidità attualmente esistenti nel solo sistema italiano. Un richiamo a queste considerazioni è opportuno anche in occasione dell'esame del decreto-legge n. 65. La giurisprudenza costituzionale è infatti univoca ed era prevedibile: nessun diritto acquisito è intoccabile se vi sono esigenze emergenziali della finanza pubblica, ma gli interventi devono avere carattere limitato e progressivo. Un eventuale ricalcolo delle pensioni rappresenterebbe invece una misura strutturale, e dunque incompatibile con quei principi. Da un punto di vista formale il decreto-legge si presenta dunque coerente con la giurisprudenza costituzionale, pur penalizzando in particolare quel ceto medio di pensionati che invece tutti avrebbero voluto proteggere.

La senatrice BENCINI (*Misto*) interviene brevemente per esprimere consenso sulla scelta operata dal Governo con il provvedimento in esame, ma stigmatizzando l'adozione di parametri e logiche diverse in materia di retribuzioni nel pubblico impiego.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice D'ADDA (*PD*), replicando agli intervenuti, si richiama alle considerazioni già svolte nella relazione illustrativa. Ferma restando la necessità di rispettare il principio dell'equilibrio di bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica, auspica sia possibile nel tempo una revisione dei parametri stabiliti nell'articolo 1 del decreto con riferimento alla

rivalutazione automatica delle pensioni, e in base ai quali risulta particolarmente penalizzato quel ceto medio che andrebbe invece sorretto. Per il resto, il provvedimento mette opportunamente mano ad aspetti già giudicati incongruenti; permangono talune incoerenze con riferimento alla disciplina degli ammortizzatori sociali, che andrebbe rivista in modo organico, anche in considerazione della crisi che ancora si registra nel Paese e dalla quale è auspicabile una ripresa nei tempi più rapidi.

Il presidente SACCONI ringrazia gli intervenuti e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti scade oggi alle ore 13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1977

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
osservato che l'articolo 1 esclude dalla commisurazione degli obiettivi del patto di stabilità alcune spese dei comuni per interventi connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto;
considerato che l'articolo 15 ha la finalità di migliorare il funzionamento dei servizi per l'impiego e le connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro, attraverso un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome;
valutato che la medesima disciplina è oggetto di revisione da parte dello schema di decreto legislativo, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive" (Atto del Governo n. 177), in particolare sulle tipologie di indirizzo generale in materia di politiche attive per il lavoro (articolo 2) e sull'istituto della convenzione tra regioni o province autonome ed il Ministero del lavoro, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego (articolo 11);
formula, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito ad operare le opportune forme di coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 15 del presente disegno di legge e i suddetti articoli del citato schema di decreto legislativo, attualmente all'esame dei due rami del Parlamento. Si sottolinea, da ultimo, la necessità che la normativa assicuri le risorse economiche necessarie al corretto funzionamento dei centri per l'impiego garantendo le prestazioni essenziali richieste dalla normativa vigente.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI CATALFO, PAGLINI E PUGLIA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1977

La Commissione 11adel Senato,
in sede d'esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977);
premesso che:
pur osservando, per quanto concerne le parti di competenza della Commissione, che appare sicuramente positiva la disposizione di cui all'articolo 1 che esclude dalla commisurazione degli obiettivi del patto di stabilità alcune spese dei comuni per interventi connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto, varie criticità sono rilevabili per quanto concerne l'articolo 15 del decreto in esame recante disposizioni in materia di servizi per l'impiego;
considerato che:
come rilevato anche dal relatore, manca totalmente il coordinamento tra le disposizioni di cui all'articolo 15 e le disposizioni di cui all'Atto del Governo n. 177 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive), le quali dovrebbero costituire l'intervento di complessiva riforma del medesimo settore, in particolare sulle tipologie di indirizzo generale in materia di politiche attive per il lavoro (articolo 2) e sull'istituto della convenzione tra regioni o province autonome ed il Ministero del lavoro, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego (articolo 11);
l'entità delle risorse economiche stanziate appare ben lontana dal livello necessario ad assicurare il corretto funzionamento dei centri per l'impiego garantendo le prestazioni essenziali richieste dalla normativa vigente e in conseguenza di ciò i costi dell'implementazione di quanto disposto dall'articolo 15 di fatto saranno per la maggior parte a carico delle Regioni;
peraltro appare censurabile la scelta di attingere le risorse di cui sopra dal Fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale, le cui finalità certamente non corrispondono agli interventi di cui all'articolo 15;
non viene infine prevista alcuna norma di salvaguardia per i dipendenti a tempo determinato dei centri per l'impiego e degli enti strumentali, circa 5000 lavoratori, spesso con una lunga carriera e con ampie competenze acquisite nel corso degli anni;
formula, per quanto di competenza,
parere contrario.

1.4.2.9. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.9.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 245 (pom.) del 23/06/2015

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDÌ 23 GIUGNO 2015
245ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che sono stati autorizzati, dal Presidente del Senato, i programmati sopralluoghi presso alcune delle nuove strutture sostitutive degli ospedali psichiatrici giudiziari (residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza - REMS), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale: in data 6 luglio sarà visitata la REMS realizzata nel comune di Pisticci (Matera); in data 13 luglio quella realizzata nel comune di Pontecorvo (Frosinone).

Informa, altresì, che nella tarda mattinata di martedì 30 giugno si terrà una conferenza stampa, alla quale sono invitati a partecipare tutti i componenti della Commissione, per illustrare i contenuti della relazione sullo stato e sulle prospettive del Servizio sanitario nazionale, nell'ottica della sostenibilità del sistema e della garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità, approvata nella seduta del 10 giugno.

Avverte, infine, che sarà posto all'ordine del giorno della Commissione l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015 (Atto Senato n.1977).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1728) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Il testo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, intende riprendere le indicazioni già fornite a livello internazionale dalla Convenzione della biodiversità di Rio de Janeiro e dagli orientamenti delle direttive europee, per l'istituzione di un vero e proprio sistema di tutela della biodiversità agraria ed alimentare.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la (proposta di) legge stabilisce i princìpi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica. Per il comma 2, la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare è costituito ai sensi del comma 3. Per il comma 4, grava sulle amministrazioni centrali, regionali e locali nonché sugli enti e gli organismi pubblici interessati, l'obbligo di fornire i dati e le informazioni nella loro disponibilità. Per la valorizzazione e trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano viene demandato il compito (comma 5) di promuovere le attività degli agricoltori. Inoltre, il comma 6 demanda il compito di promuovere progetti per la trasmissione agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare.

Il comma 1 dell'articolo 2 provvede alla definizione di «risorse genetiche». La definizione di «risorse genetiche locali» è recata al comma 2. Il comma 3 definisce « custodi» gli agricoltori e gli allevatori che si impegnano nella conservazione delle risorse genetiche locali e genetiche animali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica. Per quanto non definito, secondo il comma 4 opera la vigente normativa.

L'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (comma 1 dell'articolo 3), indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica (comma 2). Ai sensi del comma 3, l'iscrizione di una risorsa genetica locale nell'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria. Per il comma 4 però sono inseriti di diritto nell'Anagrafe le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali o dai libri genealogici e i registri anagrafici. Le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico e non assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale o altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale (comma 5).

Il comma 1 dell'articolo 4 istituisce la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma (corredo genetico) *ex situ*, nonché dagli agricoltori e dagli allevatori custodi. La Rete - che per il comma 2 svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica - è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 3).

Il comma 1 dell'articolo 5 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare. Il comma 2 obbliga gli enti pubblici di ricerca a comunicare al Portale i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche locali di interesse. La

spesa è recata dal comma 3.

Il comma 1 dell'articolo 6 demanda al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alle regioni e alle province autonome, per quanto di rispettiva competenza, di individuare i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche locali del proprio territorio. Inoltre, è rimessa, dal comma 2, alla competenza delle regioni e delle province autonome l'individuazione degli agricoltori custodi, per attivare la conservazione *in situ* e *on farm* delle risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica.

Al comma 1 dell'articolo 7 vengono definite le modalità di aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle «Linee guida nazionali per la conservazione *in situ, on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario». L'aggiornamento dei due strumenti, ai sensi del comma 2, è finalizzato a tener conto del progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi di natura normativa o scientifica a livello nazionale e internazionale.

Il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare è istituito dal comma 1 dell'articolo 8 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'organo viene rinnovato ogni cinque anni, e, per il comma 2, è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Secondo il comma 3, il Comitato individua gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo. Per il comma 4, il Comitato subentra nelle funzioni del Comitato permanente per le risorse genetiche. Le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato sono rimesse dal comma 5 ad un decreto del Ministro. Per il comma 6, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione annuale del Comitato.

L'articolo 9 interviene sul Codice della proprietà industriale, al fine di esplicitare che non sono oggetto di brevetto le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali.

Il comma 1 dell'articolo 10 istituisce, a decorrere dall'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare. Il comma 2 provvede, per la copertura degli oneri stimati (500.000 euro annui a decorrere dal 2015). Le modalità di funzionamento del Fondo sono stabilite, secondo il comma 3, con decreto ministeriale.

L'articolo 11 estende il diritto alla vendita di sementi consentendo la vendita diretta e in ambito locale, con il diritto al libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

L'articolo 12 demanda allo Stato, alle regioni e alle province autonome la realizzazione di periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, prevedendo appositi itinerari per la promozione della conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte all'Anagrafe e per lo sviluppo dei territori interessati.

In base all'articolo 13, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome possono promuovere l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare: esse sono da intendersi (ai sensi del comma 2) come gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici. L'oggetto degli accordi è definito dal comma 3.

Il comma 1 dell'articolo 14 prevede l'istituzione della giornata della biodiversità agraria e alimentare nel giorno 22 maggio di ogni anno. In base al comma 2, in particolare, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri, seminari nelle scuole di ogni ordine e grado.

Secondo l'articolo 15, le regioni possono promuovere progetti volti a realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni e iniziative volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali.

Al comma 1 dell'articolo 16 viene stabilito che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura debba prevedere interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare. In base al comma 2, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.

L'articolo 17 prevede che con decreto, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito il Comitato per la biodiversità, vengano definite le modalità attuative dell'Anagrafe e della Rete nazionale e vengano individuato i centri di referenza specializzati.

L'articolo 18 reca le norme finanziarie e contabili.

La relatrice esprime l'opinione che il testo in esame debba essere armonizzato con quanto previsto dal Protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), sull?accesso alle risorse genetiche e sull?equa ripartizione dei benefici che da esse derivano; nonché con il Regolamento UE 511/2014 e con il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l?alimentazione e l?agricoltura.

A tal fine occorrerebbe, a giudizio della relatrice, fare riferimento, sia nel titolo che nell?articolato del disegno di legge, alla biodiversità "di interesse alimentare e agrario", e non alla biodiversità "agraria e alimentare". Conseguentemente, bisognerebbe fare riferimento alle "risorse genetiche di interesse alimentare e agrario", anziché genericamente alle risorse "genetiche" (come ad esempio avviene nel comma 1 dell'articolo 2, che reca le definizioni).

In questo modo - soggiunge la relatrice - si chiarirebbe e circoscriverebbe l?ambito di applicazione del disegno di legge in esame, conformando il testo agli strumenti internazionali e alla normativa europea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1534) ***Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti* post mortem *a fini di studio e di ricerca scientifica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di leggi d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

La PRESIDENTE comunica che, in sede di Ufficio di Presidenza, si è convenuto di differire il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 18 di mercoledì 22 luglio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(86) ***Ignazio MARINO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora***
(1619) ***Daniela DONNO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, onde consentire alcuni approfondimenti propedeutici a un più proficuo svolgimento della discussione generale, la cui necessità è stata fatta constare alla Presidenza per le vie brevi.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.9.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 249 (pom.) del 30/06/2015

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2015
249ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) riferisce sulle parti del disegno di legge in titolo rientranti nella competenza della Commissione.

Si sofferma, in particolare, sui commi 10 e 11 dell'articolo 9, concernenti le università non statali che gestiscono policlinici universitari.

La novella di cui al comma 10 estende la disciplina vigente per le università non statali che operino la suddetta gestione in forma diretta a quelle che la svolgano attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo. Il fine della novella - come emerge dalle relazioni governative (illustrativa e tecnica) - consiste nel consentire una diversa articolazione organizzativa, in considerazione delle diverse esigenze che presenta l'ambito dell'assistenza sanitaria rispetto a quello universitario.

La disciplina oggetto dell'estensione è costituita dalla normativa di cui al decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999, inerente ai rapporti fra il Servizio sanitario nazionale e le università, la quale trova applicazione anche per le suddette università non statali, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti; i protocolli di intesa, stipulati, in base alla citata normativa generale, tra la regione e le singole università ubicate sul relativo territorio, disciplinano (con riferimento alle università non statali) gli ambiti operativi-organizzativi.

La novella di cui al comma 11reca un coordinamento con la novella precedente, relativamente al profilo del finanziamento statale. La norma di coordinamento specifica che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 377, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, sul concorso statale per gli oneri connessi allo svolgimento delle attività dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali continua ad applicarsi anche nel caso di trasformazione - nei termini di cui al precedente comma 10 -della forma giuridica.

A tal proposito, il relatore ricorda che la suddetta disposizione finanziaria ha previsto un finanziamento di 50 milioni di euro per il 2014 e di 35 milioni annui per il periodo 2015-2024, con erogazione delle risorse subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa tra le singole università e la regione interessata, "comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi".

Ricorda, inoltre, che i policlinici facenti capo ad università non statali sono risultano essere attualmente i seguenti: il Policlinico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma; il Policlinico Universitario Agostino Gemelli (della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell?Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma); l'Ospedale San Raffaele della Facoltà di Medicina e Chirurgia e della Facoltà di Psicologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Riguardo alle altre norme del decreto-legge in conversione, il relatore segnala che: l'articolo 1reca norme sul patto di stabilità interno degli enti locali, intese, tra l'altro, ad escludere dalla commisurazione degli obiettivi del patto di stabilità interno alcune spese dei comuni per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e per interventi connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto; l'articolo 8destina in favore delle anticipazioni finanziarie per il pagamento dei debiti a carico degli enti territoriali le risorse non utilizzate per le anticipazioni finanziarie per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale.

In conclusione, il relatore fa rilevare che attualmente, soprattutto nelle regioni sottoposte a piano di rientro (tra le quali cita, a titolo di esempio, la Calabria e il Lazio), la stipula di convenzioni tra università non statali e policlinici incontra rilevanti difficoltà, che generano a loro volta fenomeni di mobilità sanitaria verso altre regioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1870) ***Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SIMEONI (*Misto*) osserva che le agevolazioni destinate agli enti che forniscono servizi di utilità sociale e interesse generale, pur condivisibili in astratto, possono talora essere riconosciute in maniera non giustificata e ciò determina una distorsione del mercato. Pertanto, ritiene che occorrerebbe prevedere in materia un coinvolgimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente a norme specifiche concernenti la partecipazione delle imprese sociali alla gare per l'aggiudicazione delle commesse pubbliche.

La senatrice PADUA (*PD*) premette che, nell'ambito dell'intervento che si accinge a svolgere, riporterà alcune considerazioni che ha avuto modo di condividere con la senatrice Granaiola, essendo quest'ultima impossibilitata a partecipare alla discussione generale sul disegno di legge in titolo.

Dopo aver inquadrato in maniera articolata i temi affrontati dal testo, esprime l'avviso che sia necessaria un'organica ed accorta riforma di tutto il sistema del terzo settore, a partire dal diversificato mondo del volontariato, al fine di rimettere ordine, dare certezze operative, semplificare e chiarire ruoli e prospettive.

Il problema principale da risolvere è, ad avviso dell'oratrice, come conservare lo spirito di solidarietà, di cittadinanza attiva e la cultura fondante del mondo del volontariato in un quadro mutato di competenze, responsabilità e ruoli, e come un "sistema di terzo settore", nelle sue diverse articolazioni, possa essere funzionalmente efficace, semplice da gestire, culturalmente e civilmente coerente con la propria storia e, nel contempo, economicamente sostenibile.

Al riguardo, osserva che il disegno di legge in esame, pur recando norme di delega importanti, non offre soluzioni immediate alla soluzione del suddetto problema: una verifica sarà possibile solo dopo l'adozione dei decreti attuativi.

Sottolinea che la suddivisione interna al terzo settore non può essere ridotta ad una valutazione meramente economica o commerciale: l'impresa sociale, a suo giudizio, può e deve avere un proprio ruolo quando ha ad oggetto attività e servizi che per la loro natura è difficile immaginare fuori da una organizzazione gerarchicamente ed aziendalmente strutturata. Si tratta - soggiunge l'oratrice - di un terreno delicato, da trattare con attenzione e cura, ancora in gran parte da esplorare e, tra l'altro, foriero di nuova e buona occupazione, in particolare per i giovani.

Si sofferma, quindi, su un tema che ritiene andrebbe meglio esplicitato, anzi inserito apertamente, nei criteri di delega: occorre evitare di orientare il volontariato organizzato a migrare verso "l'impresa", anche se sociale. L'associazione di volontariato deve cioè poter conservare la possibilità di gestire anche servizi complessi, se organizzati in autonomia, originalmente progettati dalle associazioni o co-progettati con gli enti locali, per rispondere a bisogni, sperimentare, innovare o semplicemente rappresentare settori sociali deboli o emarginati. E' proprio in questo ambito che - ad avviso dell'oratrice - può e deve essere conservato, più che altrove, lo spirito costitutivo della legge n. 266 del 1991, ridefinendo però nella massima chiarezza il rapporto economico, funzionale e di "*call*" con gli enti locali; semplificando al massimo la normativa gestionale, a partire dalla complessa vicenda dei rimborsi ai volontari, e consentendo ragionevoli iniziative di reperimento di fondi.

Esprime perplessità in ordine alla scelta di fare riferimento a elenchi di temi ed attività individuati dallo Stato per accedere alle agevolazioni: ciò in quanto, a suo parere, il volontariato è una cultura, un modo di fare e di essere, non riducibile un elenco di mansioni.

Infine, quanto ai centri di servizio per il volontariato (CSV), reputa che al centro dell'analisi debba esservi il rapporto tra costo, servizi erogati e risultati effettivi. E' questa analisi che - soggiunge - dovrebbe guidare la riprogettazione dei CSV: l'obiettivo dovrebbe essere quello di conservare strutture operative snelle, sostenibili, che erogano servizi e formazione essenziali per le organizzazioni e la loro qualità operativa; ma soprattutto organizzazioni con progetti chiari, condivisi, e verificabili nei risultati effettivamente raggiunti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1962) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia***

all'Unione europea - Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(86) ***Ignazio MARINO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora***
(1619) ***Daniela DONNO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 dicembre 2014.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SIMEONI (*Misto*) ritiene che, nell'affrontare le problematiche trattate dai disegni di legge in esame, occorrerebbe tenere distinta la condizione di quanti loro malgrado si trovano a vivere senza fissa dimora da quella delle persone che invece scelgono volontariamente tale stile di vita.

La senatrice MATURANI (*PD*) premette che i disegni di legge in esame intendono individuare delle soluzioni per ovviare alle problematiche sanitarie delle persone che non possono disporre di una propria dimora, ma ritiene che anche le persone che volontariamente scelgono di non avere una residenza stabile meritino di poter accedere all'assistenza del Servizio sanitario nazionale.

Soggiunge che la soluzione della residenza fittizia, messa in campo da diverse amministrazioni comunali, può essere considerata come un punto di riferimento, pur essendo al contempo necessario individuare delle contromisure per evitare che si ricorra in maniera utilitaristica a tale strumento.

La senatrice SILVESTRO (*PD*), nel concordare con le considerazioni svolte dalla senatrice Maturani, esprime l'avviso che gli obiettivi sottesi ai disegni di legge in esame siano senz'altro da perseguire. Sottolinea, in particolare, che dare certezza di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora, siano esse volontariamente o involontariamente in tale stato, significa tutelare anche il diritto alla salute degli individui che con queste ultime si trovano a venire in contatto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.9.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 252 (pom.) del 07/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015
252ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1870) ***Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Accedendo ad una proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

(1962) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 giugno.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), ringraziata la relatrice per l'illustrazione chiara e puntuale del testo, osserva che nell'articolo 16, concernente la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili, si dovrebbe precisare che l'esenzione di tale settore da alcune misure specifiche riguarda solo i lavori finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione di infrastrutture che non espongano i lavoratori a determinate tipologie di rischi.

Quanto all'articolo 17, volto a completare il recepimento della direttiva 2009/13/CE, rileva che nell'ambito del comma 2, che definisce le modalità per l'individuazione delle attività lavorative per le quali venga vietato il ricorso a lavoratori minorenni, sarebbe opportuno introdurre termini stringenti per la conclusione della relativa procedura.

Esprime, quindi, particolare soddisfazione per le disposizioni relative alla situazione degli organismi geneticamente modificati (articolo 20), al divieto di utilizzo di reti per la cattura di uccelli a fini di richiamo (articolo 21), al divieto di commercializzazione di specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/UE (articolo 22).

La presidente DE BIASI (*PD*) segnala la situazione di incertezza applicativa, ed il conseguente contenzioso giudiziario, ingenerata dalla inesatta trasposizione della direttiva che detta le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Fa rilevare che mentre il testo della citata direttiva consente il riconoscimento della professionalità dei tecnici sanitari di radiologia medica - permettendo loro di effettuare direttamente, anche in assenza di medico radiologo, radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza mezzi di contrasto - nelle disposizioni attuative tale abilitazione non è contemplata: ciò ha determinato l'avvio di procedimenti giudiziari per esercizio abusivo della professione a carico di alcuni tecnici sanitari. Auspica pertanto che, nell'ambito della relazione alla Commissione di merito, si inserisca una osservazione in proposito, finalizzata ad una riconsiderazione, da parte del Governo, dell'attuazione *in parte qua* della direttiva in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***

(Parere alla 5a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Accedendo ad una proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(998) ***Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 dicembre.

Il relatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) comunica che sta curando la predisposizione di un ulteriore emendamento relativo ai profili finanziari, e di proposte di modifica consequenziali. Si riserva di presentare dette proposte emendative nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(86) ***Ignazio MARINO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora***
(1619) ***Daniela DONNO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice per la replica.

La relatrice MATTESINI (*PD*), dopo aver riepilogato le informazioni raccolte nel corso dell'istruttoria, che testimoniano l'importanza sociale delle problematiche trattate dai disegni di legge in esame, fornisce alcuni elementi di comparazione giuridica, utili a suo giudizio, tra l'altro, a inquadrare i costi impliciti nell'assenza di assistenza sanitaria ai senza fissa dimora. Fa presente che nel Regno Unito, che provvede all'assistenza sanitaria gratuita nei confronti della generalità della popolazione, le persone senza fissa dimora fanno largamente ricorso ai servizi sanitari di emergenza, in maniera più massiccia e frequente rispetto al resto della popolazione, con alti costi per il sistema sanitario e senza risultati significativi in termini di efficienza delle cure.

Soggiunge, quanto alle modalità per assicurare l'assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora, che in Francia i soggetti privi di domicilio fisso sono tenuti a eleggere residenza presso un centro comunale sociale o presso un'associazione riconosciuta.

Ciò posto, dichiara di ritenere fondata la preoccupazione manifestata nel corso della discussione generale, in merito al rischio che l'assenza di cure alle persone senza fissa dimora possa determinare il

diffondersi di malattie infettive tra il resto della popolazione.

Quanto all'altra considerazione problematica svolta nel corso della discussione generale, relativa all'eventuale applicabilità delle norme in questione agli stranieri, fa presente che dagli approfondimenti effettuati appare chiaro che esse hanno come destinatari solo i cittadini italiani.

Per il prosieguo dell'esame, propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 86, anche in considerazione del fatto che esso è stato presentato prima dell'Atto Senato n. 1619, pur rinviando alla successiva fase emendativa lo scioglimento del nodo concernente l'obbligatorietà o facoltatività dell'iscrizione negli appositi elenchi per l'ottenimento dell'assistenza sanitaria.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al testo base appena adottato, alle ore 12 del prossimo 23 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.9.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 253 (pom.) dell'08/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2015
253ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Pietro Pongiglione a Presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Giannina Gaslini" (n. 48)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame. Parere favorevole)

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, riferisce sulla proposta di nomina in titolo, ricordando che il *curriculum vitae* del dottor Pietro Pongiglione è già stato trasmesso a tutti i componenti della Commissione.

Ritiene, anche alla luce di elementi conoscitivi integrativi raccolti informalmente, che vi siano le condizioni per esprimere un parere favorevole sull'atto del Governo in esame.

Si apre la discussione, nel cui ambito prendono la parola i senatori D'AMBROSIO LETTIERI (*CRi*) e FLORIS (*FI-PdL XVII*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) ritiene discutibile, sul piano metodologico, che sia sottoposto alla Commissione un unico candidato: sarebbe preferibile, a suo giudizio, poter vagliare una rosa di nomi, avendo altresì la possibilità di condurre un'istruttoria approfondita, anche attraverso audizioni preliminari. Quanto al merito dell'atto in esame, esprime il convincimento che per la presidenza di un

istituto di ricovero e cura a carattere scientifico sarebbe opportuno individuare un candidato che possa vantare una formazione di tipo sanitario. Per il complesso delle ragioni esposte, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione.

Il senatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) annuncia a nome del proprio Gruppo un voto favorevole.

La PRESIDENTE fa rilevare incidentalmente, in replica all'intervento della senatrice Fucksia, che la procedura propedeutica alla nomina è disciplinata dalla legge e dai regolamenti parlamentari. Quanto all'ampiezza dell'attività istruttoria che può essere svolta in questo ambito, ritiene che, fino a che non si addiverrà ad una omogeneizzazione delle procedure tra i due rami del Parlamento, non si possa che tenere ferma la prassi applicativa del Senato, che non ammette audizioni, sia pure in sede informale, dei candidati, a meno che esse siano espressamente previste a livello legislativo.

Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dalla Presidente relatrice.

Partecipano alla votazione i senatori AIELLO (*AP (NCD-UDC)*), BIANCO (*PD*), PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) (in sostituzione della senatrice Anitori), ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) (in sostituzione della senatrice Cattaneo), D'AMBROSIO LETTIERI (*CRi*), DE BIASI (*PD*), DIRINDIN (*PD*), FLORIS (*FI-PdL XVII*), FUCKSIA (*M5S*), GRANAIOLA (*PD*), MATTESINI (*PD*), MATURANI (*PD*), RUTA (*PD*) (in sostituzione della senatrice Padua), SCAVONE (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*), SILVESTRO (*PD*), SIMEONI (*Misto*) e TAVERNA (*M5S*).

La PRESIDENTE proclama il risultato della votazione: la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Pietro Pongiglione è approvata con 12 voti favorevoli, due contrari, due astensioni e una scheda nulla.

IN SEDE CONSULTIVA

(1962) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

La relatrice SILVESTRO (*PD*) dà lettura della propria proposta di relazione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

I senatori FLORIS (*FI-PdL XVII*), FUCKSIA (*M5S*) e SCAVONE (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) annunciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi, mentre i senatori DIRINDIN (*PD*) e AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) dichiarano voto favorevole.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta appena illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***
(Rinvio del seguito dell'esame)

Considerato l'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, la PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene.

(1870) ***Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio scorso.

Riprende la discussione generale.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) osserva anzitutto che quello in esame è un disegno di legge importante: esso interviene su un settore estremamente rilevante e bisognoso di misure di modernizzazione e razionalizzazione. Soggiunge che il testo produce un forte impatto sul sistema socio sanitario e, sebbene sia già stato oggetto di interventi migliorativi durante l'esame della Camera dei deputati, appare suscettibile di alcuni ulteriori correttivi.

In primo luogo, occorrerebbe ad avviso dell'oratrice una parte introduttiva che delinei la concezione di *welfare* nella quale si intende iscrivere la riforma del Terzo settore.

In riferimento all'articolo 1, osserva che la definizione di Terzo settore recata dal testo meriterebbe di essere formulata in termini più chiari e precisi, anche in relazione alle categorie di impresa sociale e servizio civile nazionale, contemplate dal comma 2 dello stesso articolo.

In termini generali, evidenzia che i principi e criteri direttivi della delega legislativa appaiono formulati con una attenzione non sufficiente alla qualità della legislazione, apparendo in certi casi ambigui e in altri eccessivamente generici.

In merito alla delega concernente il Terzo settore, trova condivisibile il riferimento alla assenza di scopo di lucro, ma ritiene che tale previsione debba essere letta alla luce delle norme recate dall'articolo 6, che contempla invece la possibilità di ripartizione degli utili. Ritiene inoltre che il testo individui in maniera non sufficientemente chiara il riparto di competenze tra i vari livelli di governo coinvolti nel settore.

In merito all'articolo 4, osserva che alla lettera *m*) del comma 1 manca il riferimento, che a suo avviso sarebbe opportuno, ai requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture socio-sanitarie, prevedendosi un generico rispetto di *standard* di qualità. Nota in termini problematici che la lettera *l*) sembra ammettere la possibilità che, in certi casi, si possa omettere di acquisire l'informazione o la certificazione antimafia.

In relazione all'articolo 6, in tema di impresa sociale, esprime riserve sulle previsioni concernenti la remunerazione del capitale sociale e la ripartizione degli utili, nonché su quelle inerenti alla possibilità per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali.

Ritiene che a tale riguardo occorrerebbe formulare principi e criteri direttivi più precisi, onde evitare che possa divenire impalpabile la differenza tra imprese sociali e imprese con fine di lucro; nonché al fine di evitare commistioni tra il ruolo di controllore e quello di controllati.

Riguardo all'articolo 7, che dispone in tema di vigilanza, monitoraggio e controllo, esprime perplessità sul concetto di autocontrollo, contemplato dal comma 2, ritenendo in ogni caso preferibile che tale funzione sia esercitata da un ente terzo.

Quanto infine alle disposizioni concernenti il Servizio civile universale, recate dall'articolo 8, pur apprezzandone lo spirito, auspica che sia contemplata la possibilità di coinvolgere persone anche non italiane, e che vi sia un ampliamento delle attività che in tale ambito possono essere svolte all'estero.

In conclusione, esprime il convincimento che sia condivisibile l'obiettivo di evitare un eccesso di frammentazione nel Terzo settore, ma ritiene che al contempo occorrerebbe salvaguardare le piccole associazioni che operano in tale ambito e la possibilità di azioni di volontariato nei territori.

Il seguito dell'esame é, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1962

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo,
formula, per quanto di propria competenza, una relazione favorevole,
con le seguenti osservazioni:

1) nell'articolo 16, concernente la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili, si dovrebbe precisare che l'esenzione di alcuni lavori dalla disciplina relativa ai suddetti cantieri riguarda solo i lavori finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione di infrastrutture che non espongano i lavoratori a particolari rischi;

2) quanto all'articolo 17, volto a completare il recepimento della direttiva 2009/13/CE (relativa al lavoro marittimo), occorrerebbe che, nell'ambito del comma 2, che definisce le modalità per l'individuazione delle attività lavorative per le quali venga vietato il ricorso a lavoratori minorenni, si prevedano termini cogenti per la conclusione della relativa procedura;

3) si valuti l'opportunità di integrare il testo con una disposizione atta a risolvere le problematiche scaturite dalla incompleta trasposizione della disciplina europea sulla protezione sanitaria dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. In proposito occorre infatti rilevare che, mentre il testo della direttiva di riferimento ora vigente (97/43/Euratom, articolo 2) consentirebbe il pieno riconoscimento della professionalità dei tecnici sanitari di radiologia medica, quale risultante dalla legge n. 25 del 1983 - permettendo loro di effettuare direttamente, anche in assenza di medico radiologo, radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza mezzi di contrasto e previa prescrizione medica - nelle disposizioni attuative, dettate dal d. lgs. n. 187 del 2000, tale abilitazione non è contemplata: si è infatti omesso di inserire, nel novero dei soggetti " *pratictioner",* anche la figura dello "*other professional*", alla quale sono riconducibili i tecnici sanitari di radiologia medica. Si potrebbe colmare tale lacuna inserendo, nell'articolo 2, comma 2, lettera *f)* del citato d. lgs. 187/2000, la figura del professionista sanitario in possesso di titolo abilitante per effettuare atti comportanti l'esposizione individuale a radiazioni ionizzanti (in aggiunta alle figure, già contemplate, del medico chirurgo e dell'odontoiatra).

1.4.2.9.5. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 254 (ant.) del 15/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2015
254ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizi alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1870) ***Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Riprende la discussione generale.

Con il consenso della Commissione, la senatrice PADUA (*PD*) formula alcune considerazioni integrative dell'intervento già svolto. Esprime anzitutto apprezzamento per i principi ed i criteri direttivi enunciati dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, poiché essi, a suo giudizio, garantiscono massimamente l'esercizio del diritto di associazione nel quadro dei principi delineati dalla Costituzione. Soggiunge che, nell'ambito del riordino opportunamente prefigurato dal testo, sarà opportuno assicurare la promozione del volontariato nell'ambito delle scuole, nonché valorizzare il contributo che può essere assicurato da tale settore in ambito culturale. Per quanto attiene alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, plaude alla norma che prevede la possibilità di svolgere il servizio anche in uno degli stati membri dell'Unione Europea, ritenendo che tale disposizione possa rafforzare lo spirito d'appartenenza dei giovani cittadini all'Europa.

La PRESIDENTE(*PD*) ritiene che il riordino prefigurato dal testo sia necessario per affrontare

alcuni dei problemi che affliggono il comparto: in primo luogo il confine non sempre chiaro tra volontariato, Terzo settore e impresa sociale; in secondo luogo il carattere ormai obsoleto della configurazione giuridica del settore *no profit*, che non è costituito solo dalle cooperative sociali. A tale ultimo riguardo, sottolinea che le cooperative sociali non dovrebbero mai essere utilizzate in maniera impropria e che in ogni caso i servizi da queste erogate dovrebbero essere conformi a *standard* qualitativi ben definiti, che si possono garantire solo tutelando al contempo i diritti dei lavoratori che operano nel comparto.

Più in generale, osserva che lo spirito di fondo del testo, a suo giudizio condivisibile, è quello di consentire forme regolamentate di compartecipazione del settore privato al sistema di *welfare*, che dovrebbe a suo parere essere configurato come *welfare* "di opportunità", ossia come sistema che supporta non solo le persone in difficoltà economica, come è doveroso, ma tutti coloro che abbiano bisogno di supporto nella realizzazione del proprio autonomo progetto di vita. Soggiunge che l'anzidetta compartecipazione dovrebbe essere configurata in maniera tale da garantire che l'apporto delle imprese sociali sia effettivamente integrativo e non sostitutivo dei servizi assicurati dal settore pubblico; inoltre, dovrebbe essere estremamente chiara anche la differenza tra i concetti di impresa sociale e di volontariato.

In conclusione, ribadisce che il disegno di legge delega in esame rappresenta un'occasione per consentire ai finanziamenti privati di compartecipare al supporto del sistema di *welfare*, ferma restando la necessità di controlli pubblici sulla qualità dei servizi.

Non essendovi altre richieste di intervento, la Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Si apre la discussione generale.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), in riferimento alle disposizioni recate dal comma 11 dell'articolo 9, in tema di finanziamento statale ai policlinici universitari gestiti da università non statali, segnala l'opportunità di prevedere un obbligo di relazione del Governo alle Camere sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi.

Quanto agli attesi emendamenti governativi che, secondo quanto si apprende dagli organi di informazione, dovrebbero essere a breve presentati per recepire l'accordo intervenuto tra Governo e Regioni in tema di spesa sanitaria, si rammarica per un *modus procedendi* che, a suo giudizio, mortifica il ruolo del Parlamento, chiamato a ratificare scelte politiche adottate in altre sedi. Auspica che su tali emendamenti la Commissione possa almeno esprimere il proprio parere.

La PRESIDENTE fa rilevare che, al di là delle questioni politiche implicate dalla doglianza della senatrice Dirindin, che potranno essere affrontate nelle sedi opportune, sul piano giuridico le norme regolamentari vigenti non contemplano la possibilità che la Commissione esprima un parere formale sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(998) ***Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La PRESIDENTE comunica che il relatore Aiello ha presentato alcuni ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato.

La Commissione, accedendo alla proposta avanzata dalla Presidente, conviene di soprassedere alla fissazione di un termine per subemendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 998

Art. 2

2.1000
IL RELATORE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Gli accertamenti diagnostici obbligatori di cui all'articolo 1 vengono effettuati per le patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico."

Art. 3

3.1000
IL RELATORE

Al comma 4 sopprimere la lettera h).

Art. 4

4.1000

IL RELATORE

*Al comma 1 sopprimere le parole "*di gestione del consenso e del dissenso informato dei familiari;"

Art. 6

6.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

"Art. 6

1. Entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad inserire nei livelli essenziali di assistenza gli accertamenti diagnostici sui neonati con l'applicazione dei metodi aggiornati alle evidenze scientifiche disponibili, per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 25.715.000 euro annui, si provvede quanto all'importo pari a 15.715.000 mediante la procedura di cui all'articolo 5, comma 1. del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, quanto all'importo di 10 milioni di euro utilizzando le dotazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementate dall'articolo 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che aggiorna i livelli essenziali di assistenza, mediante la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012. n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1, cessa la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e la relativa autorizzazione di spesa ".

1.4.2.9.6. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 255 (pom.) del 15/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2015
255ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1870) ***Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore BIANCO (*PD*), in sede di replica, riepiloga le indicazioni scaturite dal dibattito e i contenuti del disegno di legge in esame, fornendo altresì una serie di dati sul Terzo settore. Illustra quindi la propria proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La PRESIDENTE avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativo, a prima firma del senatore D'Ambrosio Lettieri.
In assenza di richieste di intervento da parte dei presentatori, la proposta di parere alternativo è data dalla PRESIDENTE per illustrata.

Il sottosegretario DE FILIPPO esprime, sulla proposta di parere del relatore, una valutazione positiva e dà conto dei motivi di carattere tecnico che hanno indotto il Governo a fare ricorso allo strumento

della delega legislativa.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CRi*) manifesta vivo apprezzamento per il lavoro del relatore, che è stato in grado di mettere a fuoco le principali criticità di un disegno di legge delega molto ampio e generico. Dichiara di condividere sia le premesse che le osservazioni della proposta di parere, al punto da farle proprie, ma rileva che la pregevolezza del testo avrebbe meritato di essere valorizzata formulando le considerazioni sotto forma di condizioni e utilizzando un lessico più stringente. Si rammarica, pertanto, di dover dichiarare a nome del proprio Gruppo un voto contrario.

La senatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*) rivolge al relatore espressioni di elogio e annuncia che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole, ritenendo che la proposta che sta per essere posta in votazione possa offrire un contributo prezioso al miglioramento del disegno di legge presso la Commissione di merito.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) interviene incidentalmente per domandare al relatore se questi sia disponibile a trasformare le osservazioni in altrettante condizioni.

Il relatore BIANCO (*PD*) ritiene di non poter accedere a tale richiesta, reputando che sarebbe contraddittorio corredare un dispositivo favorevole di 15 condizioni.

La PRESIDENTE, nel prendere atto delle unanimi manifestazioni di apprezzamento per la proposta di parere elaborata dal relatore, alle quali unisce le proprie, suggerisce di richiedere, in caso di approvazione del testo, la pubblicazione dello stesso ai sensi dell'articolo 39, comma 4 del Regolamento.

La Commissione conviene.

Quindi, non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva.

La PRESIDENTE dichiara conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativo di cui è primo firmatario il senatore D'Ambrosio Lettieri, pubblicata in allegato.

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Quindi, riassumendo su di sé la funzione di relatrice in considerazione dell'assenza del senatore Aiello, propone di formulare sul testo un parere favorevole, con un'osservazione intesa a recepire la considerazione svolta dalla senatrice Dirindin in sede di discussione generale.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato alla Presidente relatrice a redigere un parere favorevole con osservazione, nei termini testé precisati.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1870

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che :
il provvedimento è inteso a realizzare, attraverso lo strumento della delega al Governo, la revisione e il riordino della disciplina del Terzo settore e dei relativi enti (Codice terzo settore), con riguardo anche alla revisione delle norme del codice civile in materia di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute e non riconosciute come persone giuridiche; nonché della disciplina dell?impresa sociale e di quella del Servizio civile universale, intervenendo su una vasta e complessa normativa stratificatasi negli anni in modo disarmonico, che richiede una più puntuale definizione dei principi e criteri direttivi per l?esercizio della funzione legislativa delegata;
il provvedimento, nella parte relativa al Terzo settore e all'impresa sociale, intervenendo in un settore dell?economia reale che l?indagine ISTAT del dicembre 2011 ha stimato pari a 64 mld di euro/anno, fondato sulla espressione, libera, consapevole e privata di principi etici,civili e sociali costituzionalmente protetti (partecipazione,associazionismo, solidarietà, sussidiarietà), deve altresì bilanciare il rispetto di diritti di pari rango costituzionale affidati alla tutela dello Stato nelle sue articolazioni centrali e territoriali (la salute individuale e collettiva, l?assistenza, l?istruzione, la formazione, il lavoro,la libertà di impresa, la tutela ambiente, etc);
il Terzo settore, nelle molteplici forme in cui si costituisce ed esprime, per le finalità che persegue, fa leva su un modello di partecipazione proattiva dei singoli e delle comunità; costruisce ed alimenta relazioni improntate alla cooperazione e cogestione con soggetti pubblici e privati; si colloca tra Stato e mercato nella produzione e nello scambio di beni materiali ed immateriali rivolti al bene comune, disegnando un Welfare partecipativo o altrimenti di comunità che sarà tanto più efficace quanto più il Welfare pubblico, sarà certo negli obiettivi e efficace nelle realizzazioni secondo un profilo di forte integrazione su obiettivi programmati, comuni e condivisi;
il riordino della normativa di settore, positivo ed auspicato, deve tendere ad armonizzare diversità organizzative e gestionali, semplificando procedure e alleggerendo il carico burocratico in una cornice di regole certe, senza tuttavia forzose omologazioni di soggetti che proprio dalla ricchezza delle diversità traggono forza propulsiva per promuovere e sviluppare i livelli di cittadinanza attiva,

coesione sociale e protezione sociale attraverso la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona umana;
la matrice comune di valori etici, civili e sociali di riferimento e caratterizzanti tutto il Terzo settore è compiutamente espressa nelle Associazioni di Volontariato e va dunque riconosciuta tale integrità e incentivata tale identità anche migliorando in tal senso la gia buona legge fondativa 266/1991, così che la trasversale presenza del Volontariato in tutte le realtà possa costituire una garanzia ed uno stimolo a generare e mantenere tali valori e ad assicurare la presenza delle condizioni per un sano e robusto Terzo settore;
considerato che:
nell?ultimo Censimento ISTAT (concluso nel 2011), condotto in conformità alla definizione internazionale del S.N.A. (System of National Accounts), in cui è determinante il criterio di non lucro, ovvero il divieto di distribuire con modalità dirette o indirette profitti o guadagni diversi dalle retribuzioni, i dati disaggregati certificano l?ampia presenza di tutte le tipologie di istituzioni *no profit* ed il peso rilevante, in termini economici e di produzione ed erogazione di servizi, nei settori sanitario e assistenziale; in particolare:
nel settore sanitario le istituzioni rilevate sono state circa 11.000, con il 36,1 per cento (3964) a prevalente finanziamento pubblico (affidamenti di servizi in convenzione) e il restante 63,9 per cento (7005) a prevalente finanziamento privato; il finanziamento pubblico in ogni caso costituiva circa il 65,5 per cento delle entrate totali del settore, queste ultime corrispondevano al 17,8 per cento delle entrate complessive del Terzo settore (64 mld) e quindi pari a circa 11 miliardi di euro; in altre parole il finanziamento pubblico nel 2011 è risultato di poco inferiore ai 7 miliardi. La dimensione media per addetti e volontari era di 14,5 addetti e 30,8 volontari con un numero complessivo di volontari operanti nel settore stimato in circa 338.000; la dimensione media dei soggetti censita sul parametro economico delle entrate era di 1.037.000 euro; è risultato di natura solidaristica il 92,7 per cento dei soggetti censiti;
nel settore assistenza, su complessivi 25.044 soggetti censiti, il 32,8 per cento (8212) sono risultati a prevalente finanziamento pubblico (affidamenti di servizi in convenzione), il restante 67,2 per cento (16832) a prevalente finanziamento privato; il finanziamento pubblico in ogni caso costituiva circa il 52 per centodelle entrate totali del settore; queste ultime corrispondevano al 15 per cento circa delle entrate complessive del Terzo settore (64 mld) e quindi pari a circa 9,5 mld di euro, in altre parole il finanziamento pubblico nel 2011 è risultato di poco inferiore ai 5 mld. La dimensione media per addetti e volontari era di 9 addetti e 23,9 volontari con un numero complessivo di volontari operanti nel settore stimato in circa 599.000. La dimensione media dei soggetti censita sul parametro economico delle entrate era di 643.000 euro. E' risultato di natura solidaristica il 90,5 per cento dei soggetti censiti;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:
1. nell'ambito dell'articolo 1, al comma 1, occorrerebbe precisare e completare la definizione di enti del Terzo settore. In particolare, bisognerebbe esplicitare che detti enti si fondano sulla libera e consapevole partecipazione dei cittadini che, in conformità agli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto periodo della Costituzione, scelgono di dedicare tempo e risorse economiche alla cura degli altri e del bene comune;
2. nell'ambito dell'articolo 2, al comma 1, lettera *a),* occorrerebbe esplicitare il *favor* per gli enti del Terzo settore, così come avviene alla lettera *b)* per l'iniziativa economica privata, utilizzando il verbo "favorire", in aggiunta a quello "riconoscere";
3. nell'ambito dell'articolo 2, al comma 1, lettera *d),* occorrerebbe prevedere, oltre che la semplificazione della normativa, anche l'alleggerimento degli oneri burocratici (in generale e con specifico riguardo al riconoscimento delle organizzazioni non governative);
4. nell'ambito dell'articolo 4, al comma 1, lettera *c),* occorrerebbe meglio declinare i concetti di di

"efficacia", "efficienza" ed "economicità", con la missione istituzionale degli enti del Terzo settore, prevedendo un più consono riferimento alla "appropriatezza" dei servizi resi anche in ragione delle risorse impiegate";

5. nell'ambito dell'articolo 4, al comma 1, lettera *m)*, occorrerebbe: integrare il generico riferimento al rispetto di *standard* di qualità con il richiamo dei criteri e requisiti che presiedono all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie; prevedere la definizione di indicatori di processo e di risultato per consentire la misurazione su basi oggettive dell'impatto sociale del servizio; prefigurare la possibilità che gli affidamenti avvengano non in via esclusiva attraverso procedure di gara, ma anche attraverso forme di *partnership* tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore (cooperazione e cogestione); richiamare la necessità di tutelare i lavoratori del settore anche individuando i contratti di riferimento, escludendo dalle gare pubbliche per l'affidamento dei servizi il criterio del massimo ribasso;

6. nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera *a),* occorrerebbe prestare specifica attenzione al tema della formazione, quale parte fondamentale dello *status* del volontario che opera all'interno degli enti del Terzo settore; inoltre, fermi restando il principio di gratuità ed il contrasto di ogni forma di retribuzione surrettizia e lavoro sommerso, bisognerebbe introdurre un criterio di delega atto a garantire un sistema trasparente e semplificato di rimborsi;

7. nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera *c),* si potrebbe prefigurare la possibilità di *stages* da ricollegare alle forme di alternanza scuola lavoro previste dalla legislazione concernente il settore scolastico;

8. nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera *d),* per ciò che attiene alla valorizzazione delle reti associative di secondo livello, parrebbe opportuno sottolineare che tali forme associative dovrebbero essere principalmente preordinate a coordinare i diversi enti che operano in settori omogenei;

9. nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera *e),* numeri 1) e 2),occorrerebbe affidare alle organizzazioni di volontariato non solo la promozione, ma anche la gestione dei centri di servizio (CSV) per il volontariato;

10. nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera *e),* numero 3), quanto alle modalità di finanziamento dei CSV, occorrerebbe introdurre dei meccanismi di riequilibrio territoriale; inoltre, in coerenza con i prefigurati ruoli di servizio a tutti gli enti del terzo settore , potrebbe valutarsi l'opportunità di destinare a tale finalità una quota degli utili realizzati dalle imprese sociali;

11. nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera *e),* numero 4), occorrerebbe meglio precisare a chi spetti la costituzione degli organismi di controllo delle attività e della gestione dei CSV, nonchè le modalità operative, i profili di compatibilità, il regime sanzionatorio, apparendo opportuno che tale competenza, terza e trasparente, riconosca un ruolo rilevante a rappresentanze dei soggetti finanziatori;

12. nell'ambito dell'articolo 6, al comma 1, lettera *a),* alcuni concetti chiave, come quelli di "obiettivo primario" e "destinazione prevalente" degli utili a obiettivi sociali, appaiono non sufficientemente determinati e ciò rende non del tutto chiara la configurazione dell'impresa sociale;

13. nell'ambito dell'articolo 6, al comma 1, lettera d), sempre in tema di impresa sociale, occorrerebbero principi e criteri direttivi più precisi in merito alle condizioni e ai limiti cui assoggettare le "forme di remunerazione del capitale sociale" e di "ripartizione degli utili", apparendo non sufficiente il richiamo in via analogica di quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente;

14. nell?ambito dell?articolo 8, al comma, 1 lettera a) andrebbe meglio precisato che il servizio civile si costituisce per la difesa civile non armata della patria e dei principi fondamentali della Costituzione italiana;

15. nell?ambito dell?articolo 8, al comma, 1 lettera g), occorrerebbe valutare la possibilità di prevedere casi nei quali la durata del servizio civile possa arrivare fino ai 18 mesi.

Si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che codesta Commissione presenterà all'Assemblea.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI D'AMBROSIO LETTIERI, ZUFFADA, FLORIS, MARIA RIZZOTTI E SCAVONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1870

La 12a Commissione, Igiene e sanità,
esaminato il disegno di legge recante " Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale";
considerato che il ricorso al conferimento di deleghe legislative al Governo appare eccessivamente ampio e connotato da principi e criteri direttivi tutt'altro che definiti;
rilevato come il provvedimento, nonostante le modifiche apportate alla Camera, risulti ancora ampiamente deficitario dei principi e criteri direttivi necessari per una corretta, univoca e non arbitraria identificazione degli enti del Terzo settore che ne tracci con chiarezza la distinzione rispetto alle imprese e agli enti con finalità lucrative nel rispetto dei principi di certezza del diritto e di leale concorrenza, affinché agevolazioni e sgravi tributari siano assicurati solo alle organizzazioni che perseguono esclusivamente finalità di promozione del bene collettivo, elevazione dei livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale;
pur ritenendo necessario e improcrastinabile il riordino normativo del Terzo Settore, ritiene altresì opportuno affrontare alcuni aspetti relativi ad una corretta semplificazione e razionalizzazione del settore e in particolare:

1) nel disegno di legge non si fa alcun cenno ad una previsione di semplificazione della procedura di acquisizione dello status di Organizzazione Non Governativa.
L?Italia è l?unico Paese UE che prevede l?obbligo di acquisire lo status di ONG solo ed esclusivamente tramite una procedura prevista dalla Legge 49/87 sulla Cooperazione Internazionale. Questa norma regola le modalità di accreditamento e di mantenimento dell?idoneità ONG presso il Ministero degli Affari Esteri.
In tutta Europa lo Status di Ong è regolato semplicemente dallo Statuto dell?organizzazione senza alcun limite purché prevedano attività senza scopo di lucro.
Del resto qualsiasi organizzazione no profit italiana non può accedere ai fondi del Ministero degli Esteri per attività di cooperazione internazionale;

2) nel disegno di legge inoltre, non si fa alcun cenno ad una revisione del sistema di gestione dei beni confiscati alla mafia in quanto si ritiene che il Governo debba adottare una maggiore razionalizzazione della gestione degli stessi beni. Uno dei maggiori problemi resta quello di consentire anche ad Associazioni di nuova costituzione e gestite da giovani la possibilità di accedere all?acquisizione del bene per poter avviare un?attività no profit.
Ad oggi le norme che regolano l?assegnazione dei beni non permettono una facile acquisizione di immobili da parte di organizzazioni di recente costituzione perché prevedono sempre vincoli derivanti da fatturato annuo e anzianità di attività, possesso di requisiti che una giovane associazione non può possedere, riducendo quindi, la capacità di stimolo della società civile verso una partecipazione attiva alla vita democratica e, inoltre, premia quasi sempre organizzazioni stabili che già sono in possesso di beni immobili di proprietà;

3) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, il principio di democraticità è evocato in maniera generica come mero criterio ispiratore, senza le necessarie implicazioni operative, quali la libera eleggibilità degli organi amministrativi, il principio del voto singolo, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti: elementi, questi ultimi, che costituiscono una fondamentale linea di

demarcazione tra la *governance* di un ente con finalità esclusivamente altruistiche e quella di organizzazioni di matrice imprenditoriale;

4) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente, avrebbe dovuto essere esteso anche alla fase di scioglimento dell'ente stesso, prevedendone l'obbligo di devoluzione ai fini di pubblica utilità o ad altri organismi con finalità analoghe e senza eccezioni di sorta, nemmeno per le imprese sociali a beneficio delle quali sono previste le forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del provvedimento; la norma non prevede, inoltre, l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità di interesse generale perseguite dall'ente;

5) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *h)*, la disciplina dei limiti relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, non dovrebbe avere carattere «eventuale», come stabilito dalla lettera della disposizione, ma essere precipuamente disposta come norma a carattere anti-elusivo, finalizzata a evitare fenomeni di distribuzione indiretta degli avanzi di gestione;

6)con riferimento all'articolo 9, lettera c) si ritiene di dover procedere ad una revisione completa attraverso una verifica puntuale di tutte gli enti/associazioni iscritte all?Albo del 5X1000. Sono migliaia le associazioni iscritte al Registro 5X1000 gestito dall?Agenzia delle Entrate che ottengono proventi derivanti dal 5X1000 senza effettivamente provare il reimpiego di questi proventi per utilità sociale. Inoltre, occorrerebbe rendere più efficiente l?erogazione dei fondi.

Per le motivazioni indicate il provvedimento non risulta adeguato per il conseguimento delle auspicate finalità di promozione e valorizzazione degli enti del terzo settore,
ed esprime
parere contrario

1.4.2.9.7. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 256 (pom.) del 21/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2015
256ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni della Presidente

La PRESIDENTE fornisce anzitutto alcune delucidazioni in merito alla questione se la Commissione possa rendere formale parere sugli emendamenti riferiti all'Atto Senato n. 1977, sollevata dalla senatrice Dirindin durante l'esame, in sede consultiva, del suddetto disegno di legge.

Ricorda, in proposito, di aver già fatto rilevare come, sul piano giuridico, le norme regolamentari vigenti non prevedano l'espressione di un parere formale, da parte della Commissione, sugli emendamenti: ciò nondimeno, considerata la indubbia rilevanza politica della questione, sul punto sono stati condotti ulteriori, accurati approfondimenti giuridici.

Fa presente, quindi, che gli approfondimenti svolti confermano la fondatezza della risposta già data dalla Presidenza della Commissione: nel 2007 la Presidenza del Senato ha infatti avuto modo di chiarire che il Regolamento non contempla - salvo i pareri obbligatori - l'espressione di pareri formali su emendamenti da parte delle Commissioni cui i disegni di legge siano stati deferiti in sede consultiva.

Soggiunge che resta ovviamente impregiudicata la possibilità dei singoli senatori di partecipare alla fase referente presso la Commissione di merito, con gli strumenti conosciuti dal Regolamento e dalla relativa prassi applicativa.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno sarà integrato, a partire dalle sedute di domani, con l'esame in sede consultiva del disegno di leggeconcernente la protezione ambientale(Atto Senato n. 1458). Sarà inoltre inserito all'ordine del giorno di questa settimana, come già convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, il disegno di legge di revisione della parte seconda della Costituzione(Atto Senato n. 1429-B).

Soggiunge che, a partire dalle sedute della prossima settimana, occorrerà inserire all'ordine del giorno anche i disegni di legge relativi a rendiconto 2014 e assestamento 2015 (Atto Senato n. 2008 e Atto Senato 2009), assegnati alla Commissione, in sede consultiva, in data 16 luglio.

Avverte, infine, che è appena stato deferito alla Commissione, in sede consultiva, l'Atto Senaton. 1577-B, recante delega al Governo per la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione: in sede di programmazione dei lavori se ne valuterà la calendarizzazione, anche alla luce dell'andamento dell'esame presso la Commissione di merito.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: comunicazioni dei relatori in esito ai sopralluoghi presso le Rems di Pisticci (Matera) e Pontecorvo (Frosinone)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 19 maggio.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CRi*), correlatore per la procedura informativa, dopo aver rammentato la *ratio* delle visite presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), riferisce che gli elementi conoscitivi raccolti durante i sopralluoghi consentono di esprimere una valutazione positiva su entrambe le strutture visitate. In particolare, in riferimento alla REMS di Pisticci, che ha avuto modo di visitare in prima persona, segnala come la realizzazione della struttura sia avvenuta in un tempo e con dei costi piuttosto contenuti, poiché si è raggiunto un significativo livello di sinergia tra le varie istituzioni coinvolte.

È tuttavia dell'avviso che le valutazioni positive testé formulate non possano far perdere di vista le problematiche che, in generale, si riscontrano nell'attuazione della normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, in ordine alle quali sarà necessario, a suo giudizio, svolgere ulteriori approfondimenti. Tra le criticità, ritiene di dover segnalare i ritardi nella realizzazione delle REMS da parte di alcune Regioni e il mancato avvio delle procedure di commissariamento; inoltre, occorre tenere presente che i numerosi nuovi ingressi nelle REMS, disposti dalla Magistratura, rischiano di mettere in crisi il sistema, che si basa su una programmazione di posti calibrata sulla concezione della misura di sicurezza come *extrema ratio*. Pertanto, auspica che si tenga desta l'attenzione sul complesso delle problematiche attuative, anche proseguendo nell'interlocuzione con il Governo e con le Regioni.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), correlatrice per la procedura informativa, fa proprie le valutazioni positive testé espresse e ringrazia i consulenti tecnici della Commissione per il costante supporto fornito durante lo svolgimento delle visite. Evidenzia che nel corso dei sopralluoghi si è prestata attenzione non solo alle caratteristiche strutturali delle REMS, ma anche all'adeguatezza dei percorsi terapeutici, beninteso senza entrare nelle valutazioni cliniche attinenti alle singole persone; durante la visita della REMS di Pontecorvo vi è stata anche la possibilità di visitare l'attiguo Centro di salute mentale. Tra gli aspetti meritevoli di apprezzamento annovera l'atteggiamento di grande correttezza e disponibilità mostrato dagli operatori nei riguardi delle persone ricoverate, tra le quali segnala la presenza di pazienti con problematiche eterogenee e di diverse persone di giovane età. Esprime il convincimento che sia necessario investire energie e risorse non solo nella realizzazione delle REMS ma anche e soprattutto nel potenziamento dei Dipartimenti di salute mentale, dalla cui funzionalità dipende, perlopiù, la possibilità di restituzione degli ammalati di mente internati alla cura in stato di libertà. Reputa meritevole di approfondimento il problema dei costi per la cura delle persone all'interno delle REMS: la struttura di Pontecorvo, gestita direttamente dall'Azienda sanitaria locale, risulta ad esempio sostenere un costo di 260 euro al giorno per paziente, che appare fuori linea rispetto agli oneri sostenuti da strutture analoghe all'interno del Servizio sanitario nazionale.

La PRESIDENTE tiene a precisare che intendimento della Commissione è occuparsi non solo di ospedali psichiatrici giudiziari ma di tutti gli aspetti della salute mentale, anche nei suoi rapporti con il sistema penitenziario. Soggiunge che, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, potrà essere opportuno concentrare l'attenzione sulle relazioni tra residenzialità e sistema dei servizi, anche alla luce delle misure di attuazione delle intese tra Governo e Regioni in tema di spesa sanitaria.

Nel dichiararsi particolarmente colpita dall'attenzione alle persone mostrata nella ideazione e realizzazione delle strutture visitate, annuncia che, come già convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, potranno in futuro svolgersi ulteriori sopralluoghi presso REMS, mano a mano che esse risulteranno realizzate. A tale riguardo, segnala che è di imminente apertura la struttura realizzata dalla Regione Sardegna presso la città di Cagliari, ringraziando il senatore Floris per aver reso edotta la Presidenza della Commissione di tale importante evento.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza del 7, 9 e 16 luglio scorsi, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti della Società italiana di medicina del lavoro ed igiene industriale (SIMLII), da parte di esponenti dell'Associazione nazionale attività funebre ed assistenziale (ASNAF&AS) - nell'ambito del disegno di legge n. 1611 (disciplina delle attività funerarie) - e da parte di rappresentanti dell'organizzazione *Save the children* e della Federazione italiana *barman* (FIB-AIBES).

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.10. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.10.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/06/2015

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2015
44ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,35

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5a Commissione:

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*** : rinvio dell'espressione del parere;

alla 10a Commissione:

(1836) ***Camilla FABBRI ed altri. - Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse*** : rinvio dell'espressione del parere.

1.4.2.10.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 45 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 2015
45ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5a Commissione:

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*** : rinvio dell'espressione del parere.

alla 10a Commissione:

(1836) ***FABBRI ed altri. - Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse*** : rinvio dell'espressione del parere.

1.4.2.10.3. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 46 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015
46ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,55

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5a Commissione:

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*** : rinvio dell'espressione del parere.

1.4.2.10.4. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 47 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2015
47ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5a Commissione:

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*** : parere favorevole con condizioni e osservazioni.

1.4.2.11. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.11.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 129 (pom.) del 01/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2015
129ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(1962) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il Presidente CHITI, prima di dare la parola al relatore per l'illustrazione del provvedimento in titolo, è dell'avviso che occorra concordare una tabella di marcia per il suo relativo *iter*, in attesa che pervengano le relazioni da parte delle Commissioni consultate.
In proposito, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di giovedì 9 luglio, alle ore 11. Successivamente, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti cadrà nella giornata di martedì 14 luglio, alle ore 12.
La Commissione conviene.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la legge europea 2014, già approvato dalla Camera, ove sono state apportate alcune modificazioni al testo presentato dal Governo.
La legge n. 234 del 2012 prevede che la legge europea contenga norme di diretta attuazione volte a

garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. In sintesi. la legge europea può contenere disposizioni: modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dal l'appartenenza alla UE; modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione; necessarie per assicurare l'applicazione degli atti dell'UE; occorrenti per dare attuazione ai trattati internazionali nel quadro delle relazioni esterne dell'UE; emanate nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 117 quinto comma della costituzione.

Nel disegno di legge in discussione sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione avviate nel quadro del sistema EU Pilot o di vera e propria infrazione su cui il governo ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Passando all'illustrazione del testo del disegno di legge, il relatore afferma che il disegno di legge europea 2014 è composta da 30 articoli, che intervengono su materie diverse. A suo parere, analogamente a quanto fatto dal Senato per la legge di delegazione europea 2014, la Camera ha prodotto un testo che potrebbe consentire l'approvazione definitiva in tempi congrui delle due leggi per poi affrontare da settembre sia la legge di delegazione che quella europea 2015, riducendo così significativamente i ritardi accumulati negli anni scorsi, con evidenti benefici anche per il numero complessivo delle procedure di infrazione pendenti.

Venendo ai singoli articoli, l'articolo 1 abroga 5 decreti ministeriali che tra il 1984 e il 1992 hanno disciplinato la commercializzazione in Italia degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica. Le ragioni sono sia legate a un pre-contenzioso avviato dalla UE per contrasto con la sua normativa armonizzata sia alla obsolescenza di quelle norme dopo il completamento nel luglio 2012 della transizione al digitale. La norma interviene a tutela della concorrenza.

L'articolo 2 elimina l'autorizzazione del MISE che oggi è necessaria per l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'UE. La norma, che prevede che le autorizzazioni vengano date secondo criteri stabiliti da un successivo decreto attuativo mai emanato, è oggetto di una procedura di pre-contenzioso perché valutata in contrasto col trattato sul funzionamento dell'UE in materia di politica commerciale.

L'articolo 3 modifica il Codice delle comunicazioni per semplificare il regime autorizzativo per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi, con riguardo agli apparati obbligatoriamente citati nella licenza di esercizio. Solo nel caso di apparati obbligatori o facoltativi finalizzati alla salvaguardia della vita in mare si prevede una autorizzazione generale subordinata ai requisiti stabiliti dal MIT per l'affidamento ad imprese l'impianto e l'esercizio degli apparati. In questo modo, si risolvono i dubbi posti dalla Commissione chiarendo che il regime autorizzatorio è necessario solo per gli apparati necessari per la sicurezza.

L'articolo 4 disciplina l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Aggiungendo un nuovo articolo al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici che consente di assegnare a nuovi soggetti autorizzati l'uso delle frequenze inutilizzate dal concessionario pubblico, si risolve il caso aperto con l'Unione europea.

L'articolo 5 è finalizzato a chiudere una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche disciplinati dall'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche. Le contestazioni riguardano il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti dal MISE e dei diritti amministrativi dallo stesso richiesto ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e, in secondo luogo, la non proporzionalità dei diritti amministrativi imposti ai fornitori di reti di comunicazione avendo l'Italia adottato un criterio semi forfettario legato alla popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta che penalizza le piccole e medie imprese. La norma proposta prevede che la misura dei diritti amministrativi dovuti sia calcolata in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione del MISE.

L'articolo 6 interviene sull'esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario dei messaggi

promozionali e dei *trailers* di opere cinematografiche europee limitando tale esclusione al verificarsi della duplice condizione che i *trailers* abbiano autonoma collocazione nella programmazione e non siano inseriti all'interno di una interruzione pubblicitaria.

L'articolo 7 mira a chiudere la procedura di infrazione in cui la Commissione europea sostiene che l'articolo 147, comma 3-*bis*, del codice della proprietà industriale ostacola la libera prestazione dei servizi imponendo ai mandatari di un brevetto un'elezione di domicilio esclusivamente in Italia. La norma consente al richiedente di eleggere domicilio nello spazio economico europeo e di ricevere lì le comunicazioni dell'Ufficio Brevetti e Marchi e prevede l'obbligo per le imprese e i professionisti di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata.

L'articolo 8 modifica la disciplina transitoria applicabile agli "affidamenti diretti" di servizi pubblici locali di rilevanza economica prevista dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Esso dispone che siano fatti salvi gli affidamenti diretti assentiti a società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati prima del 31 dicembre 2004 e da società da queste controllate alla medesima data. Tali affidamenti termineranno a scadenza ovvero nel 2020, se non sono previste scadenze. Introduce, inoltre, la chiusura entro il 31 dicembre 2018, o a scadenza se anteriore, degli affidamenti successivi al 31 dicembre 2004 in assenza di procedure conformi alle norme europee.

L'articolo 9 prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che i contratti di turismo organizzato siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie. La copertura scatta nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore e comporterà il rimborso totale del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e l'immediato rientro del turista. In conseguenza di tale innovazione, cesserà di operare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di garanzia a carico dello Stato.

L'articolo 10 prevede che lo straniero cittadino di uno Stato extra-UE, in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato della UE, che si trattiene sul territorio nazionale oltre i tre mesi consentiti dalla legge, se non rispetta l'ordine di ritornare nello Stato che ha rilasciato il permesso è espulso forzatamente nello Stato di origine e non nello Stato che ha rilasciato il permesso come attualmente prevede la legge. Il rimpatrio forzato verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il permesso è previsto solo se esistono accordi bilaterali o intese precedenti al 13 gennaio 2019, data di entrata in vigore della direttiva rimpatri n. 115 del 2008.

L'articolo 11 interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori ed elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni, consentendo ai sedicenni il trasporto di passeggeri su veicoli per cui sono autorizzati alla guida.

L'articolo 12 modifica il trattamento fiscale applicabile ai servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale, nonché alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive CE nn. 79/2006 e 132/2009. In particolare, la franchigia IVA all'importazione attualmente applicabile alle suddette spedizioni viene estesa anche alle relative spese accessorie a prescindere dal loro ammontare. Sono considerate piccole spedizioni quelle di carattere occasionale, riservate all'uso personale dei destinatari il cui valore non superi i 45 euro. Sono esclusi alcolici, tabacchi e profumi.

L'articolo 13 modifica specifiche disposizioni contenute negli articoli 38 e 41 del decreto-legge n. 331 del 1993 per superare i rilievi della Commissione europea in merito agli acquisti intracomunitari e delle cessioni intracomunitarie non imponibili, con riferimento alle operazioni di trasferimento di beni tra Stati membri per l'effetto azione di perizie o di operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali.

L'articolo 14 riguarda la realizzazione del "registro nazionale degli aiuti" che serve a raccogliere le informazioni per consentire i controlli sugli aiuti di stato e sugli aiuti "de minimis" concessi alle industrie utilizzando soldi pubblici, compresi quelli concessi per compensare servizi di interesse economico generale.

L'articolo 15, in attuazione della decisione dell'Unione relativa alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico esentate dalla previa notifica alla Commissione europea, attribuisce al presidente del Consiglio il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e comunicazione alla

stessa Commissione.

L'articolo 16 stabilisce misure specifiche per la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. In particolare, ridefinisce i casi di esclusione dall'ambito di applicazione dell'attuale disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. In particolare, esclude i lavori relativi a impianti elettrici, acqua, gas, ecc., che non comportino lavori edili o di ingegneria civile e non rientrino tra le attività in cui l'attuale normativa ravvisa l'esposizione dei lavoratori a rischi per la sicurezza o la salute.

L'articolo 17 completa il recepimento della direttiva 2009/13/CE, che reca l'attuazione dell'accordo concluso dall'associazione degli armatori della Comunità Europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica la direttiva 1999/63/CE. L'articolo interviene sulla nozione di armatore e sui lavori vietati ai minori.

L'articolo 18 riguarda i periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base ai rapporti di lavoro dipendente svolti nei territori dell'Unione o svizzero, presso organizzazioni internazionali. Si interveniene sulla procedura di infrazione n. 2014/4168, introducendo la possibilità del computo, previa domanda, dei periodi assicurativi riconosciuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, qualora il medesimo computo sia necessario ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti, ma con esclusione di effetti sulla misura del trattamento pensionistico.

L'articolo 19 interviene sui sistemi di identificazione degli animali della specie bovina per attuare la direttiva 2014/64/UE che prevede, entro il 18 luglio 2019, la transizione verso l'identificazione elettronica.

L'articolo 20 disciplina la situazione degli organismi geneticamente modificati nelle more dell'attuazione della direttiva 2015/412/UE, oggetto di delega nella legge di delegazione europea 2014. Il comma 1 prevede che il Ministro delle politiche agricole richieda alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dall'ambito geografico delle notifiche o domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM già concesse prima del 2 aprile 2015. Il comma 2 prevede che, con decreto, il medesimo Ministero possa limitare o proibire la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM. Il comma 3 stabilisce le sanzioni per chi viola i divieti introdotti. Il comma 4 conferma che restano i divieti di coltivazione introdotti con gli atti già adottati anche in via cautelare.

L'articolo 21 interviene sulla procedura di infrazione relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, proibendo definitivamente l'utilizzo di metodi che non consentono la selezione delle specie e non previsti dalle normative a vantaggio della creazione di allevamenti. Rispetto alla normativa precedente proibisce definitivamente la cattura con le reti e prevede che, nel rispetto di alcune condizioni, possano essere autorizzati impianti.

L'articolo 22 interviene sulla contestazione che l'Unione europea fa al nostro Paese in merito alla mancanza nella normativa del divieto di commercio di specie di uccelli non rientranti tra la fauna selvatica italiana, ma comunque tutelati dalle direttive comunitarie. Questa mancanza non consente al Corpo Forestale dello Stato di erogare sanzioni in caso di violazione del divieto né di sequestrare gli esemplari illegittimamente commercializzati. Per questo si estende con questa norma il divieto di commercializzazione a tutti gli esemplari di tutte le specie di uccelli tutelati dalle direttive; non solo a quelli presenti in Italia, ma anche a quelli provenienti dall'estero.

L'articolo 23 detta una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio contenuta nel titolo II della parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006. In particolare, per rispondere alle contestazioni europee, l'intervento è finalizzato a ampliare l'ambito di applicazione della disciplina ricomprendendo tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio. Inoltre, si modifica il Codice dell'Ambiente intervenendo sulla definizione di riciclaggio organico.

L'articolo 24 interviene sul caso EU-Pilot relativo allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, prevedendo il divieto di stoccaggio di CO2 in un sito il cui complesso si estenda al di fuori del territorio degli Stati membri, delle rispettive zone economiche esclusive e delle rispettive piattaforme

continentali. Inoltre, la norma interviene sugli organi di controllo per rendere più coerenti le prescrizioni di questi e chiarisce che, in caso di contenziosi transfrontalieri, si applicano le norme dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto e sui siti di stoccaggio a cui è negato l'accesso.

L'articolo 25 interviene sulla procedura di infrazione che impone ai Paesi membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

L'articolo 26 modifica il decreto di recepimento del cosiddetto terzo pacchetto energia, rafforzando i poteri dell'autorità per l'energia e la sua indipendenza dal Ministero dello Sviluppo economico in materia di: piano decennale di sviluppo della rete elettrica, disciplina del bilanciamento di merito economico, accesso alle infrastrutture transfrontaliere, sanzioni amministrative pecuniarie, sostituzione del gestore del sistema di trasporto del gas naturale nel caso di violazione persistente dei propri obblighi. Infine, si prevede una norma a tutela dei consumatori che cambiano fornitore di energia elettrica e gas naturale.

L'articolo 27 regola la partecipazione dell'Italia al meccanismo dell'Unione europea di intervento di protezione civile. Autorizza l'impegno di mezzi e esperti del servizio nazionale, autorizza il capo dipartimento della protezione civile ad attivare e coordinare quelle risorse.

L'articolo 28 costituisce un fondo finalizzato ad adeguare tempestivamente il nostro ordinamento alle normative europee. Il fondo è finanziato con 10 milioni nel 2015 e 50 milioni annui a decorrere dal 2016. Queste risorse serviranno a coprire gli oneri derivanti dal recepimento delle norme comunitarie.

L'articolo 29 modifica gli articoli 2, 31 e 36 che riguardano rispettivamente il comitato interministeriale per gli affari europei, i termini per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea e la procedura di attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea contenenti norme di adeguamento tecnico.

Infine, l'articolo 30 contiene la clausola di in varianza finanziaria.

Il Presidente CHITI ringrazia il relatore per l'esaurente esposizione e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*), con riferimento all'articolo 8 del disegno di legge, chiede al relatore se è possibile reperire una tabella riepilogativa da cui si evincano quali e quanti siano gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali oggi esistenti.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) chiede informazioni più dettagliate sulle motivazioni che sono alla base dell'eliminazione dell'autorizzazione del MISE all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi, come previsto dall'articolo 2 del disegno di legge.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), relatore, conviene sull'opportunità di addivenire ad una verifica sugli aspetti evidenziati per gli articoli 2 e 8 del disegno di legge, nonché sul ruolo delle province nella fattispecie disciplinata dall'articolo 21, anche chiedendo una interpretazione esplicativa al Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sull'attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea (n. 440)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il PRESIDENTE informa che, d'intesa con i relatori, è stata definita una lista delle personalità da audire in merito a tale affare assegnato, che potrà essere ulteriormente integrata da segnalazioni provenienti dai Presidenti delle Commissioni 9a e 10a.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore introduce l'esame dell'atto in titolo, che converte in legge il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

L?articolo 1 ridetermina, senza modificare i saldi del comparto e quindi senza oneri per la finanza pubblica, per gli anni 2015-2018, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni, come approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015, determinando, secondo la relazione tecnica del Governo, un maggior contributo di 100 milioni di euro rispetto a quello previsto dalla legge di stabilità 2015. Tale contributo viene riattribuito ai comuni stessi in base alle esigenze di cui al successivo comma 2. Il medesimo articolo 1 prevede, inoltre, ai commi 7 e 9, disposizioni volte ad attenuare le sanzioni per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2014 e per gli enti dichiarati ? dal 2014 ? in dissesto finanziario anche in riferimento agli anni precedenti al 2014.

L?articolo 2 introduce disposizioni finalizzate al passaggio dal regime sperimentale, cessato il 31 dicembre 2014, al regime definitivo, dell?armonizzazione contabile negli enti locali, disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrato dal decreto legislativo correttivo n. 126 del 2014.

L?articolo 3 prevede, a decorrere dall?anno 2016, di sopperire alla carenza momentanea di liquidità dei comuni attraverso un?anticipazione annuale.

L?articolo 4 dispone la disapplicazione ? ai soli fini della ricollocazione del personale delle province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014 ?del divieto di procedere ad assunzioni

di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l?indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno.

L?articolo 5 dispone ai fini del transito del personale appartenente al Corpo ed ai servizi di Polizia provinciale nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale.

L?articolo 6 attribuisce agli enti locali che alla data di entrata in vigore del decreto in esame risultano commissariati per infiltrazioni mafiose o il cui periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno, un?anticipazione di liquidità fino all?importo massimo di 40 milioni di euro per l?anno 2015, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all?articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L?articolo 7 prevede una serie di disposizioni concernenti gli enti locali, tra cui la possibilità di rinegoziare i mutui per liberare risorse senza vincolo di destinazione e di estendere anche alla TARES la facoltà (già prevista per la TARI) per i Comuni di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell?accertamento e della riscossione del tributo ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013 risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo.

L?articolo 8 provvede a incrementare di 2 miliardi le risorse per l?anno 2015 per i pagamenti da parte delle regioni, e di 850 milioni per i pagamenti da parte degli enti locali, dei debiti scaduti nel 2014.

L?articolo 9 prevede una serie di disposizioni concernenti l?equilibrio finanziario delle regioni e il loro concorso al risanamento della finanza pubblica. Il comma 8modifica il comma 9-*bis* dell?articolo 43 della legge n. 234 del 2012 prevedendo l?intesa in sostituzione della semplice acquisizione del parere da parte delle amministrazioni responsabili, allorché il fondo di rotazione per l?attuazione delle politiche comunitarie deve essere reintegrato delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, rese dalla Corte di giustizia dell?Unione europea.

L?articolo 10 introduce talune modifiche alla disciplina dell?Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

L?articolo 11 reca disposizioni per assicurare la trasparenza e la legalità dei processi di ricostruzione relativi al sisma che ha colpito l?Abruzzo il 6 aprile 2009, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati beneficiari dei contributi pubblici.

L?articolo 12 prevede che nei territori colpiti dall?alluvione del 17 gennaio 2014 e dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 sia istituita una zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui possono beneficiare le micro-imprese, nei limiti ed alle condizioni di operatività della normativa europea sugli aiuti di Stato *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e al regolamento (UE) n. 1408/2013.

L?articolo 13 reca disposizioni in favore delle opere di ricostruzione relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

L?articolo 14 sposta al 30 settembre 2015 il termine ? previsto dall?articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 ? per l?eventuale aumento dell?aliquota dell?accisa sui carburanti che era stata prevista quale clausola di salvaguardia da attivare per l?eventualità di una mancata autorizzazione, da parte del Consiglio dell'Unione, delle deroghe alla normativa europea sull?IVA previste dalla legge di stabilità 2015 in relazione al meccanismo del cosiddetto *reverse charge* nella grande distribuzione e al versamento dell?IVA relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici (cosiddetto *split payment*).

L?articolo 15 concerne il funzionamento e il coordinamento tra Governo e regioni, per i servizi per l?impiego e le connesse funzioni amministrative inerenti le politiche attive per il lavoro.

L?articolo 16 prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per

l?affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di cui all?articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), da svolgersi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure.

L?articolo 17 reca infine le disposizioni di copertura finanziaria.

Il relatore PALERMOillustra, quindi, un conferente schema di parere non ostativo.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere formulato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che il decreto-legge in conversione si compone di 17 articoli e, in particolare, che:
- l?articolo 1 ridetermina, senza modificare i saldi del comparto e quindi senza oneri per la finanza pubblica, per gli anni 2015-2018, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni, come approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015, determinando, secondo la relazione tecnica del Governo, un maggior contributo di 100 milioni di euro rispetto a quello previsto dalla legge di stabilità 2015. Tale contributo viene riattribuito ai comuni stessi in base alle esigenze di cui al comma 2, connessi ad eventi calamitosi, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, alla bonifica dei siti contaminati dall?amianto, all?esercizio della funzione di ente capofila, nonché agli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. Il medesimo articolo 1 prevede, inoltre, ai commi 7 e 9 disposizioni volte ad attenuare le sanzioni per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2014 e per gli enti dichiarati ? dal 2014 ? in dissesto finanziario anche in riferimento agli anni precedenti al 2014;
- l?articolo 2 introduce disposizioni finalizzate al passaggio dal regime sperimentale, cessato il 31 dicembre 2014, al regime definitivo, dell?armonizzazione contabile negli enti locali, disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrato dal decreto legislativo correttivo n. 126 del 2014
- l?articolo 3 prevede, a decorrere dall?anno 2016, di sopperire alla carenza momentanea di liquidità dei comuni attraverso un?anticipazione annuale, in considerazione dei tempi necessari per l?adozione del decreto di riparto del fondo di solidarietà comunale e della circostanza che i comuni possono incassare il gettito dell?IMU non prima del mese di giugno di ogni anno;
- l?articolo 4 dispone la disapplicazione ? ai soli fini della ricollocazione del personale delle province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014 ?del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l?indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno;
- l?articolo 5 dispone ai fini del transito del personale appartenente al Corpo ed ai servizi di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale;

- l?articolo 6 attribuisce agli enti locali, che alla data di entrata in vigore del decreto in esame risultano commissariati per infiltrazioni mafiose o il cui periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno, un?anticipazione di liquidità fino all?importo massimo di 40 milioni di euro per l?anno 2015, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all?articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- l?articolo 7 prevede una serie di disposizioni concernenti gli enti locali, tra cui la possibilità: di rinegoziare i mutui per liberare risorse senza vincolo di destinazione; di estendere anche alla TARES la facoltà (già prevista per la TARI) per i Comuni di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell?accertamento e della riscossione del tributo ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013 risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo; di destinare quota parte delle risorse derivanti dall?alienazione del patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali prioritariamente all?estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito pubblico; di adottare il piano di riequilibrio, nell?ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all?articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, entro il 31 dicembre 2014 e non più entro 60 giorni dalla concessione dell?anticipazione; di prorogare di sei mesi l?operatività delle vigenti disposizioni che consentono a Equitalia di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei Comuni e delle società da questi ultimi partecipate, prima che tali attività passino alla competenza dei Comuni stessi;
- l?articolo 8 provvede a incrementare di 2 miliardi le risorse per l?anno 2015 per i pagamenti da parte delle regioni, e di 850 milioni per i pagamenti da parte degli enti locali, dei debiti scaduti nel 2014;
- l?articolo 9 prevede una serie di disposizioni concernenti l?equilibrio finanziario delle regioni e il loro concorso al risanamento della finanza pubblica e si rinviano all?anno 2017 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo n. 68 del 2011 e si dispone in tema di università non statali che gestiscono policlinici universitari. Inoltre, il comma 8modifica il comma 9-*bis* dell?articolo 43 della legge n. 234 del 2012 prevedendo l?intesa in sostituzione della semplice acquisizione del parere da parte delle amministrazioni responsabili, allorché il fondo di rotazione per l?attuazione delle politiche comunitarie deve essere reintegrato delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, rese dalla Corte di giustizia dell?Unione europea;
- l?articolo 10 introduce talune modifiche alla disciplina dell?Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), prevedendo, tra l?altro, l?istituzione di un archivio informatizzato contenente i registri dello stato civile tenuti dai comuni, e detta, altresì, disposizioni in materia di emissione della carta d?identità elettronica (CIE) e di superamento del progetto del Documento digitale unificato;
- l?articolo 11 reca disposizioni per assicurare la trasparenza e la legalità dei processi di ricostruzione relativi al sisma che ha colpito l?Abruzzo il 6 aprile 2009, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati beneficiari dei contributi pubblici;
- l?articolo 12 prevede che nei territori colpiti dall?alluvione del 17 gennaio 2014 e dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 sia istituita una zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui possono beneficiare le micro-imprese, nei limiti ed alle condizioni di operatività della normativa europea sugli aiuti di Stato *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e al regolamento (UE) n. 1408/2013;
- l?articolo 13 reca disposizioni in favore delle opere di ricostruzione relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, prevedendo: che il Presidente della Regione Lombardia possa destinare contributi diretti, fino a 205 milioni per talune finalità previste dal decreto-legge n. 74 del 2012; una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni dell?Emilia Romagna, interessati dal sisma del 2012, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l?attuazione dei piani di ricostruzione; una proroga dei termini per le esenzioni IMU previste in seguito al sisma; e l?estensione di taluni

benefici in relazione ai danni subiti dai prodotti agricoli in corso di maturazione e di stoccaggio;
- l?articolo 14 sposta al 30 settembre 2015 il termine ? previsto dall?articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 ? per l?eventuale aumento dell?aliquota dell?accisa sui carburanti che era stata prevista quale clausola di salvaguardia da attivare per l?eventualità di una mancata autorizzazione, da parte del Consiglio UE, delle deroghe alla normativa europea sull?IVA previste dalla legge di stabilità 2015 in relazione al meccanismo del cosiddetto *reverse charge* nella grande distribuzione e al versamento dell?IVA relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici (cosiddetto *split payment*);
- l?articolo 15 concerne il funzionamento e il coordinamento tra Governo e regioni, per i servizi per l?impiego e le connesse funzioni amministrative inerenti le politiche attive per il lavoro;
- l?articolo 16 prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l?affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di cui all?articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), da svolgersi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure;
- l?articolo 17 reca le disposizioni di copertura finanziaria;
formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1977
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"
Titolo breve: *d.l. 78/2015 - misure finanziarie enti territoriali*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 476 (pom.) 1 luglio 2015	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 9 luglio 2015 alle ore 13:00
N. 491 (pom.) 27 luglio 2015	**Questioni procedurali** Rinviata la discussione di questione pregiudiziale a altra seduta.
	Discussione generale Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
N. 492 (ant.) 28 luglio 2015	**Questioni procedurali** Respinta questione pregiudiziale.
	Discussione generale *Repliche dei relatori e del Governo* Conclusa la discussione generale.
	Trattazione articoli Posta questione di fiducia su emendamento 1.700 del Governo interamente sostitutivo del testo del disegno di legge
	Trattazione articoli Discussa questione di fiducia su emendamento 1.700 del Governo interamente sostitutivo del testo del disegno di legge

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)
Votazione per appello nominale.
Votata questione di fiducia su emendamento 1.700 del Governo interamente sostitutivo del testo del disegno di legge: **accordata** : favorevoli 163, contrari 111, astenuti 0, votanti 274, presenti 275

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 476 (pom.) del 01/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

476a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2015
(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,35)*.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa

«Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio» (1992).

Sui lavori del Senato Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 16 luglio. *(Brusio)*. Colleghi, qualcuno magari è disinteressato, però agli altri probabilmente il calendario dei lavori potrebbe interessare.

Nella seduta pomeridiana di oggi, per la quale non è previsto orario di chiusura, proseguirà la votazione degli emendamenti al decreto-legge sul rilancio del settore agricolo. Le dichiarazioni di voto e il voto finale si svolgeranno nella seduta di domani.

La prevista informativa sugli sviluppi della situazione del debito della Grecia avrà luogo nel corso della prossima settimana.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede inoltre la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari concernente la domanda di autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti dell'ex ministro Tremonti, nonché gli altri disegni di legge già previsti dal calendario dei lavori.

Domani pomeriggio, alle ore 15, è convocato il Parlamento in seduta comune per le votazioni relative all'elezione di tre giudici della Corte costituzionale. Voteranno per primi i senatori. Pertanto, la prevista seduta di sindacato ispettivo non avrà luogo.

Il calendario della prossima settimana prevede, oltre al seguito dei disegni di legge non conclusi, il disegno di legge sull'istituzione del «Giorno del dono», la Relazione del Comitato Schengen sulla gestione dei flussi migratori, nonché le mozioni Di Biagio sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram, e Romano sulle tariffe RC auto.

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 8 luglio avrà luogo la votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, già prevista per oggi pomeriggio. Nel pomeriggio di giovedì 9 luglio si svolgerà il *question time*.

Il calendario della prossima settimana potrà essere integrato con l'informativa del Ministro dell'interno sul CARA di Mineo e sull'immigrazione.

Nella settimana dal 14 al 16 luglio saranno discussi il decreto-legge in materia di pensioni, approvato dalla Camera dei deputati, le ratifiche di accordi internazionali e il decreto-legge recanti misure finanziarie per gli enti locali.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio, agosto e settembre 2015

- Disegno di legge n. 1259 - Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi *(Voto finale con la presenza del numero legale)*

- Disegno di legge costituzionale n. 1289 e connesso - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato

passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare *(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

- Disegno di legge n. 1568 e connesso - Disposizioni in materia di agricoltura sociale *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 1176-B - Istituzione del «Giorno del dono» *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

- Documento XVI-*bis*, n. 3 - Relazione, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sulle azioni adottate per la gestione dei flussi migratori e sull'impiego di lavoratori immigrati in Italia, nel periodo ottobre 2013-aprile 2015

- Disegno di legge n. 112 - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio

- Disegno di legge n. 803 - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine *(Fatto proprio dal Gruppo Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)*

- Disegni di legge di conversione di decreti-legge

- Ratifiche di accordi internazionali

- Documenti di bilancio

- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

- Mozioni

- Interpellanze ed interrogazioni

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica
PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 16 luglio 2015:

Mercoledì	1°	luglio	pom.	h. 16,30	- Seguito disegno di legge n. 1971 - Decreto-legge n. 51, rilancio settore agricolo *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 5 luglio)* - *Doc.* IV-*bis*, n. 2 - Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti dell'ex ministro Tremonti e altri coindagati - Disegno di legge n. 1259 - Delega per la riforma dei confidi *(Voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge costituzionale n. 1289 e connesso - Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali *(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 1568 e connesso - Agricoltura sociale *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
Giovedì	2	"	ant.	h. 9,30-14	

Giovedì 2 luglio, alle ore 15, è convocato il Parlamento in seduta comune per le votazioni relative all'elezione di tre giudici della Corte costituzionale.

Martedì	7	luglio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegni di legge non conclusi - Disegno di legge n. 1176-B - Istituzione «Giorno del dono» *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)* - *Doc.* XVI-*bis*, n. 3 - Relazione Comitato Schengen su gestione flussi migratori e impiego lavoratori immigrati, nel periodo ottobre 2013-aprile 2015

Mercoledì	8	"	ant.	h. 9,30-13	- Votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti *(Votazione a scrutinio segreto mediante schede)* ***(Mercoledì 8, pom.) (*)*** - Mozione n. 379, Di Biagio, sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram - Mozione n. 245, Romano, sulle tariffe assicurative RC auto
Mercoledì	8	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	9	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	9	luglio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1176-B (Istituzione «Giorno del dono») dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 2 luglio.

Il calendario potrà essere integrato con l'informativa del Ministro dell'interno sul CARA di Mineo e sull'immigrazione, nonché con l'informativa del Ministro dell'economia e delle finanze sugli sviluppi della situazione del debito della Grecia.

(*) In apertura della seduta pomeridiana di mercoledì 8 luglio sarà effettuata la chiama dei senatori. Successivamente le urne rimarranno aperte fino alle ore 19.

Martedì	14	luglio	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1993 - Decreto-legge n. 65, in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e TFR *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 20 luglio)* - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri - Disegno di legge n. 1977 - Decreto-legge n. 78, misure finanziarie enti locali *(Voto finale entro il 19 luglio) (Scade il 18 agosto)*
Mercoledì	15	"	ant.	h. 9,30-13	
Mercoledì	15	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	16	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	16	luglio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1993 (Decreto-legge n. 65, in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e TFR) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 9 luglio.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1977 (Decreto-legge n. 78, misure finanziarie enti locali) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 9 luglio.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1971
(Decreto-legge n. 51, rilancio settore agricolo)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	9'
FI-PdL XVII		39'
M5S		33'
AP (NCD-UDC)		33'
Misto		32'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		26'
GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)		23'
LN-Aut		23'
CRi		23'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1993

(Decreto-legge n. 65, pensioni, ammortizzatori sociali e TFR)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	9'
FI-PdL XVII		39'
M5S		33'
AP (NCD-UDC)		33'
Misto		32'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		26'
GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)		23'
LN-Aut		23'
CRi		23'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1977
(Decreto-legge n. 78, misure finanziarie enti locali)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	37'
FI-PdL XVII		55'
M5S		47'
AP (NCD-UDC)		47'
Misto		43'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		36'
GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)		33'
LN-Aut		31'
CRi		31'
Dissenzienti		5'

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, ribadiamo per l'ennesima volta - sono circa tre mesi che lo facciamo - l'urgenza di portare in Aula il disegno di legge sul reddito di cittadinanza. Lo stiamo ripetendo ormai da tre mesi e sembra quasi una presa in giro, quindi chiedo che subito, ovvero martedì prossimo, venga calendarizzato il disegno di legge sul reddito di cittadinanza.

Chiedo inoltre che venga calendarizzata la mozione n. 421 sulla stabilizzazione dell'ecobonus e che si discuta immediatamente la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano, che chiediamo ormai da tre mesi. Questa è la terza richiesta che non viene portata a termine, quindi chiedo con urgenza che venga calendarizzata. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, lei ricorderà che io, seguita da altri Capigruppo, ieri sono intervenuta sulla vicenda sempre più drammatica della Grecia chiedendo che il Governo venisse a riferire in proposito. Quindi, poiché il ministro Padoan sta riferendo in questo momento alla Camera, oggi non posso che stigmatizzare che ancora una volta in Senato non potranno essere espresse le posizioni dei diversi Gruppi sui fatti che stanno avvenendo. La giustificazione data è che alle 17,30 avrà inizio la conferenza dell'eurogruppo. Ciononostante, è evidente a tutti che il fatto che il Senato non potrà esprimere la propria opinione è davvero un elemento assolutamente negativo. Mi chiedo, visto l'andazzo che si sta avendo anche con i decreti, se il Senato non si stia autocensurando, prima ancora di compiere altre scelte.

Signor Presidente, proprio perché la questione non può essere liquidata solo con una semplice informativa tecnico-finanziaria o sugli eventuali impatti, noi riteniamo che la prossima settimana, dopo che avrà avuto luogo il *referendum* greco, abbia luogo in Aula un'informativa del presidente del Consiglio Renzi sulla Grecia, poiché francamente non abbiamo ancora compreso quale sarebbe la posizione dell'Italia, se non quella di essersi arruolata nella campagna contro la Grecia e contro il popolo greco, nonché nella campagna di mistificazione e di bugie. Si sta infatti tentando di far apparire quel *referendum* come una scelta tra dracma ed euro, mentre sappiamo perfettamente che non è così: la scelta è tra un'Europa solidale, fondata su valori di solidarietà tra i popoli, e un'Europa della troika e delle compatibilità finanziarie e dell'*austerity* che purtroppo ci hanno portato fin qui. Chiedo pertanto ufficialmente che la prossima settimana il Presidente del Consiglio Renzi venga a riferire per una comunicazione dopo il *referendum* greco.

Chiedo anche io, inoltre, che la settimana successiva sia calendarizzato il provvedimento sul reddito di cittadinanza, il reddito minimo garantito, sperando che il comitato ristretto si insedi ed elabori un testo unificato.

Noi avevamo chiesto anche la calendarizzazione della mozione sulla Grecia, che potrebbe avere luogo nella stessa giornata in cui il presidente Renzi venga a riferire al Senato, come da noi proposto.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, gli argomenti introdotti portano la nostra attenzione anche sulla richiesta che abbiamo reiterato più volte. Mi consenta di dirlo a tutti i senatori: che fatica dover continuare a chiedere e ottenere la disponibilità da parte del Ministro dell'interno a venire a riferire in Senato. Che fatica averla quando si deve parlare del CARA di Mineo e della questione dei clandestini immigrati; che fatica averlo in Aula quando bisogna parlare di Roma Capitale e di tutto il casino legato alle ruberie attorno a Mafia Capitale. Se il Ministro dell'interno non è in grado di svolgere contemporaneamente il ruolo di capo partito e quello di Ministro, scelga se fare un danno al Paese o altro tipo di danni, ma non può danneggiare il Paese due volte. Si presenti in Aula, faccia il Ministro e non faccia il segretario di partito, oppure faccia il segretario di partito piuttosto che il Ministro dell'interno a tempo perso.

A fronte di questo, noi ribadiamo ancora una volta la richiesta che ci si calendarizzi velocemente la presenza del Ministro dell'interno affinché venga a riferire sui temi che già più volte abbiamo sollevato, perché - lo ripeto - non può danneggiare il Paese due volte contemporaneamente. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Candiani, ma non ha formulato proposte.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei chiedere se sia possibile calendarizzare la prossima settimana un disegno di legge che abbiamo discusso in Commissione. Di tre disegni di legge abbiamo fatto un sunto e abbiamo elaborato un testo che riguarda la richiesta di istituire una Commissione di inchiesta sulla tragedia del Moby Prince.

Il 29 giugno ci siamo riuniti a Viareggio, purtroppo per un'altra commemorazione, quella delle vittime della strage di Viareggio; in quell'occasione ho incontrato di nuovo i familiari delle 140 vittime del

Moby Prince, che mi hanno sollecitato a calendarizzare la proposta di istituzione di questa Commissione d'inchiesta. Sono ormai passati ventiquattro anni, quindi, se possibile, sarebbe secondo noi anche ora di cominciare a metterci mano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, faccio una proposta di calendario. Visto che per discutere il reddito di cittadinanza si deve prima riunire il comitato che deve trovare un'unificazione, come ha detto la senatrice De Petris, qualora si possa rinviarne la discussione, chiedo di calendarizzare prima la mozione di sfiducia nei confronti della ministro Giannini. Stiamo continuando ad andare avanti con un disegno di legge che incontra la disapprovazione di tutti. Continuano ad esserci incontri - anche oggi - ed è stata consegnata una petizione alla presidente Boldrini da parte di Ferdinando Imposimato. Credo sia opportuno, intanto, valutare la situazione della mozione di sfiducia della ministro Giannini.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, il calendario dei lavori del Senato è fondamentale per i cittadini che sono all'esterno. Ci sono dei cittadini che subiscono da anni vessazioni da parte delle assicurazioni in tema di responsabilità civile auto. È stato presentato in Senato un disegno di legge, assegnato alla Commissione industria, commercio, turismo, che riguarda proprio il tema della RC auto. Ritengo che questo tema oggi debba immediatamente essere discusso in Parlamento. Pertanto, chiedo all'Assemblea del Senato di inserire in calendario per martedì prossimo il disegno di legge n. 1597.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, più che intervenire per un aggiornamento del calendario, vorrei sottolineare la nostra perplessità, il rammarico e l'amarezza nel constatare che questa sera alle ore 18 avevamo in programma un importante appuntamento con il ministro Padoan, per parlare del tema - con tutto il rispetto per le proposte che hanno avanzato i colleghi - forse più importante, non solo per il nostro Paese, ma anche per tutta l'Europa e, direi, per il globo stesso, relativo a ciò che sta succedendo in Grecia. Credo che sia molto negativo il fatto che questa sera il Senato non possa sentire dal Governo qual è la posizione del nostro Paese in Europa in questo momento delicato. Potrei ironizzare dicendo che la posizione del Paese è sicuramente una fotocopia che arriva dalla Germania - e questo ci fa anche un po' sorridere - ma devo anche constatare che il Senato della Repubblica avrà l'onore e il piacere di ascoltare il Ministro solo la settimana prossima, quando le bocce saranno ferme, quando tutto in Europa sarà già deciso, quando sapremo già come è andata a finire. Concordo, a questo punto, con la collega De Petris: che venga il Ministro e ci dica che fine abbiamo fatto.

Mi permetta però di sottolineare che, in questo momento in cui in Europa sta saltando il coperchio, ci lascia molto perplessi il fatto che il Senato venga considerato di serie B e non si possa sentire dalle parole del Governo quello che succederà o perlomeno la posizione del nostro Paese. Se il Ministro non aveva tempo alle ore 18, veniva alle ore 22; se non aveva tempo alle ore 22, veniva a mezzanotte. Non ci interessa l'orario: venisse quando vuole, quest'uomo, ma in questo momento era fondamentale capire la posizione del nostro Paese.

Come Lega Nord sottolineiamo questa nostra profonda amarezza. Questa sera ascolteremo i telegiornali, ma quelli tedeschi, e conosceremo la posizione del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Colleghi, stiamo discutendo sul calendario dei lavori; le discussioni sono altra cosa.

SCIBONA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA *(M5S)*. Signor Presidente, sulla scia delle richieste fatte dai colleghi, vorrei chiedere la calendarizzazione della mozione n. 386, che riguarda l'utilizzo della seconda canna autostradale del Frejus.

PRESIDENTE. Colleghi, darò a tutti la parola, ma poi sarò costretto ad armonizzare i tempi.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei chiedere di calendarizzare il disegno di legge n. 1724 che riguarda il dibattito pubblico e come vogliamo intervenire sulle grandi opere. Le chiedo quindi di inserire nel calendario la discussione in Aula di questo disegno di legge che stiamo esaminando in Commissione.
Vorrei però dire una sola parola, perché ho ascoltato l'intervento del senatore Crosio ed è vero quello che dice. Se il Ministro non si degna di venire in quest'Aula perché pensa (lui e tutto il Governo) che il Senato non esiste già più, pensa male, molto male. Quando i senatori dovranno affrontare il tema della riforma costituzionale voglio vedere se avranno la forza di dire a questo Governo che non è più in grado di fare le cose e pensa di averci cancellato.
Quanto sta accadendo in Grecia è veramente molto importante per tutta l'Europa. In quel Paese, infatti, c'è lo scontro tra ciò che l'Europa doveva essere e ciò che è diventata e di questo, che è il tema fondamentale di cui dobbiamo discutere, non possiamo parlare perché il Governo non si degna di venire in Senato? Penso che la Presidenza del Senato debba chiedere in maniera diretta e forte al Governo di venire a riferire in Senato, che è sempre la Camera alta del Paese: non siamo succubi dell'altro ramo del Parlamento. Venisse a dircele qua le cose; venisse a dircele in faccia e a parlare con noi, se ha il coraggio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
PRESIDENTE. Colleghi, a onor del vero, il Ministro aveva dato la sua disponibilità, ma c'è stata una richiesta dei colleghi della Camera che egli fosse presente durante tutto il dibattito e ciò ha creato un impedimento. Vorrei quindi che da parte dei colleghi della Camera ci fosse più rispetto nei confronti del Senato.
TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, sarò breve per assecondare le sue esigenze e quelle dell'Assemblea. Chiedo che venga inserita in calendario la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin, specialmente per i fatti riguardanti il caso Avastin-Lucentis, che ad oggi mostrano ancora un profilo assolutamente inadeguato da parte del Ministero nel risolvere un caso che ha determinato un danno economico per il Servizio sanitario nazionale; da ciò deriva quindi la nostra considerazione di incapacità del Ministro ad assolvere correttamente al suo mandato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei chiedere all'Assemblea di valutare la possibilità di inserire nel calendario le mozioni nn. 99, 360 e 373. Si tratta di mozioni che ho presentato molto tempo fa e che ancora non sono arrivate in Aula. Sono mozioni importanti, che sono state presentate non tanto, come fa qualcuno, per dimostrare che lavora, ma perché devono essere valutate in Aula, votate e approvate. Riguardano temi di particolare importanza, come quella sul riutilizzo delle tracce ferroviarie in disuso da occupare con piste ciclabili.
Sollecito dunque l'arrivo in Aula di queste mozioni.
AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, io ero Capogruppo nel mese di novembre, quando stabilimmo, con il presidente Grasso e con la maggioranza, di rispettare il diritto delle opposizioni di presentare e discutere un disegno di legge, diritto che le opposizioni hanno, ogni due mesi. Ebbene, in questi due anni e mezzo ciò non è stato mai concesso, se non per il disegno di legge sul reato del negazionismo.
Il senatore Zanda mi domandò in Commissione perché io gridi: perché non si può parlare con voi e perché calpestate i diritti delle opposizioni!
Senatore Zanda, lei è Capogruppo ed era presente: tutti i Capigruppo sono testimoni. Il Gruppo Misto-SEL aveva chiesto di calendarizzare il disegno di legge sull'identificazione degli agenti di polizia e noi

quello sul reddito di cittadinanza.

Io chiedo, allora, che venga calendarizzata per martedì della prossima settimana la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano, la 1-00414; che mercoledì prossimo si cominci a parlare di reddito di cittadinanza e magari giovedì prossimo si calendarizzi anche la mozione di sfiducia al ministro Lorenzin, così ci mettiamo un po' al passo. E poi vediamo se non è il caso di ricominciare a urlare per ottenere i diritti costituzionali che hanno le opposizioni! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CRi)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CRi)*. Signor Presidente, io le chiedo di valutare la possibilità, in tempi ragionevoli, di calendarizzare la mozione n. 5 del 21 marzo 2013, in tema di agromafie.

Signor Presidente, l'attualità del tema, che è emersa prepotentemente anche nella discussione che oggi si è sviluppata in materia di agricoltura, dovrebbe indurre la Presidenza a considerare positivamente nella Conferenza dei Capigruppo questa richiesta, che io torno a sollecitare, atteso che la mozione è stata presentata, a firma di undici senatori, all'inizio di questa legislatura. *(Applausi dal Gruppo CRi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori della settimana prossima le mozioni nn. 5, 99, 360, 373, 386 e 421.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori della settimana prossima i disegni di legge sul reddito di cittadinanza, sull'istituzione della Commissione d'inchiesta sul disastro del traghetto Moby Prince e nn. 1597 e 1724.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Giannini.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1971) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 17)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1971, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto luogo la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.1 è volto a ricollegare la situazione di particolare criticità dal punto di vista produttivo che caratterizza il comparto agricolo alla necessità di un suo vero

rilancio, non come quello espresso nel titolo di questo decreto. Per "rilancio" intendiamo la tutela e il sostegno al comparto, ma soprattutto agli agricoltori, che sono i soliti vessati, dai quali vengono prese tutte le risorse possibili e immaginabili, perché questo è l'unico settore che continua ad andare avanti.

Con questo emendamento chiediamo che si possa garantire un'adeguata tracciabilità degli alimenti e del prodotto, in modo che si sappia da dove arrivano gli alimenti, che il Paese di produzione venga indicato esattamente nelle etichette o comunque nei posti indicati e previsti dalla legge, che vi sia una maggiore sicurezza e che si evitino le contraffazioni.

Questo è quanto chiediamo, in modo che si possano avere un'alimentazione sana e sicuramente la tracciabilità di tutto il percorso della filiera. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

ZIZZA *(CRi)*. Signor Presidente, abbiamo presentato una serie di emendamenti all'articolo 4, riguardanti in particolare il settore olivicolo, che la concorrenza sleale e una serie di importazioni dall'estero portano a vivere momenti di grandissima difficoltà.

Abbiamo presentato molti emendamenti riguardanti i settori della ricerca, della promozione, dell'innovazione e dell'attività di coinvolgimento della diversità, tutti recanti buona copertura finanziaria. Abbiamo poi presentato altri emendamenti, riferiti sempre all'articolo 4, che riguardano incentivazioni del settore energetico per le aziende agricole e per tutti coloro che hanno meno di quarant'anni e sono giovani imprenditori.

Chiediamo dunque che questi emendamenti siano attentamente valutati dal Governo e dal relatore.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho presentato due emendamenti. Il 4.7, in particolare, si riferisce all'assoluta necessità di incrementare i controlli nei regimi di importazione degli oli di oliva vergini. Nel nostro Paese si verificano cose molto strane, che sono state denunciate anche da molte organizzazioni di produttori. Quando il prodotto nel nostro Paese diminuisce per effetto delle condizioni della campagna olivicola, il prezzo dell'olio - fresco, a frantoio, ma anche all'ingrosso, di produzione nazionale - tendenzialmente sale, ma improvvisamente poi subisce un crollo, perché iniziano le importazioni abusive soprattutto dai Paesi dell'area mediterranea di posizionamento africano. Queste importazioni avvengono con scarsissimo controllo sulla qualità e, soprattutto, sull'utilizzazione di questi oli, che vengono immediatamente inseriti nel circuito di confezionamento industriale e spacciati per oli nazionali, perché con gli stessi miscelati o comunque oggetto sicuramente di frode alimentare. Il controllo allora deve essere assolutamente severo, a tutela, oltre che dei produttori, anche dei consumatori. Così come credo che debba essere altrettanto severo il controllo fatto da coloro che effettuano la commercializzazione finale, siano essi i pubblici esercizi, come è detto nell'emendamento 4.7, oppure siano anche gli stessi rivenditori, com'è detto nell'emendamento 4.13. Se la tutela del consumatore e la tutela del prodotto nazionale sono di interesse pubblico generale, tutti debbono concorrere a questo tipo di tutela, non solamente i confezionatori, che dovrebbero essere oggetto di maggiori controlli, ma anche gli stessi rivenditori, che dovrebbero accertarsi che le loro forniture provengano da processi regolari di confezionamento del prodotto nazionale. Ogni qual volta si verificano queste immissioni, c'è un ulteriore deprezzamento del prodotto nazionale, ma c'è anche un inquinamento della qualità dello stesso prodotto, perché le miscelazioni naturalmente ne alterano le caratteristiche.

Penso allora che il Governo debba attivarsi, così come da me richiesto, per un'intensificazione di quei controlli, soprattutto in quelle aree portuali vicine all'area mediterranea di produzioni extracomunitarie che sappiamo essere i punti di ingresso di questi prodotti. *(Applausi del senatore Alicata).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BERTUZZI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Sull'ordine del giorno G4.1 esprimo parere contrario per problemi di copertura; se il senatore Tarquinio fosse d'accordo nell'espungere la parte che si riferisce alla monetizzazione dell'impegno, il parere potrebbe essere favorevole. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G4.2. Esprimo

altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G4.3, a condizione che all'inizio del dispositivo venga inserita la formula «a valutare la possibilità di», ed esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G4.4. I successivi ordini del giorno sono improponibili, così come l'emendamento aggiuntivo 4.0.1.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Chiedo di poter apporre la mia firma agli ordini del giorno a prima firma del senatore Tarquinio.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.2 è improcedibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Stefano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.100, presentato dal senatore Zizza, fino alle parole «di difesa».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.100 e l'emendamento 4.101.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.7.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, per la verità mi sarei atteso che su un argomento estremamente delicato ed avvertito dai produttori vi fosse un minimo di motivazione nel liquidarlo e non certo che esso venisse liquidato con la semplice motivazione che un decreto-legge non si può modificare.

A questo punto, vorrei chiedere alla relatrice ed al rappresentante del Governo se il contenuto del mio emendamento può essere oggetto di un ordine del giorno, data l'assoluta rilevanza dell'argomento e visto che l'intensificazione dei controlli dipende essenzialmente dall'attività che il Governo dispone sul territorio e sui punti di frontiera.

PRESIDENTE. Relatrice Bertuzzi, ha valutato l'ipotesi di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 4.7?

BERTUZZI, *relatrice*. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Qual è l'orientamento del Governo?

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, insiste per la votazione dell'emendamento?

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Prendo atto che il Governo non è interessato ad intensificare i controlli sugli ingressi di prodotti extracomunitari che vanno poi spacciati come prodotti nazionali nell'ambito dei confezionamenti. Evidentemente, la *lobby* dei confezionatori, degli industriali e dei distributori è ancora una volta più forte di quella degli agricoltori. Insisto quindi per la votazione dell'emendamento. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e Misto e del senatore Bocchino)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dai senatori D'Alì e Scilipoti Isgrò.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.8.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se è disponibile ad accogliere tale proposta come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a esprimersi al riguardo.

BERTUZZI, *relatrice*. Il parere è favorevole all'accoglimento di un ordine del giorno.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Il Governo è disponibile ad accogliere un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.8 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dai senatori Tarquinio e Longo Eva.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.10, presentato dai senatori Tarquinio e Longo Eva.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.11, presentato dai senatori Tarquinio e Longo Eva.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.12.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Anche per questo emendamento chiedo il parere della relatrice e del Governo in merito alla trasformazione in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ma questo è bello lungo, senatrice.

DONNO *(M5S)*. Lo so, ma è anche più complesso e sicuramente il Vice Ministro sarà d'accordo con la trasformazione.

PRESIDENTE. Prima dobbiamo sentire il parere della relatrice.

DONNO *(M5S)*. Chiedo dunque alla relatrice che cosa pensa della proposta di riformulazione.

PRESIDENTE. Colleghi, se faceste pervenire prima alla Presidenza le proposte di trasformazione in ordine del giorno, si potrebbe procedere prima all'esame delle stesse e non al momento.

Senatrice Bertuzzi, potrebbe dirci qual è il suo parere?

BERTUZZI, *relatrice*. Signor Presidente, avrei bisogno di qualche minuto per rileggerlo.

PRESIDENTE. Accantoniamo dunque per un attimo l'emendamento 4.12, in attesa che la relatrice valuti il testo dell'ordine del giorno in cui verrebbe trasformato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 4.102 a 4.105 sono improcedibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.13, presentato dai senatori D'Alì e Scilipoti Isgrò.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.106, presentato dal senatore Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.14 è improcedibile.

L'emendamento 4.15 è improponibile.

Chiedo a questo punto alla relatrice ed al rappresentante del Governo se possono darci il loro parere sulla proposta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 4.12.

BERTUZZI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G4.12.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.12 non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G4.1 è stata avanzata una proposta di riformulazione. Senatore Tarquinio, accoglie tale proposta?

TARQUINIO *(CRi)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.1 (testo 2) e G4.2 non verranno posti ai voti.

Sull'ordine del giorno G4.3 è stata avanzata una proposta di riformulazione. Senatore Tarquinio, accoglie tale proposta?

TARQUINIO *(CRi)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.3 (testo 2) e G4.4 non

verranno posti ai voti.

Gli ordini del giorno G4.5, G4.6 e G4.7 e l'emendamento 4.0.1 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, da profana chiedo se è possibile mettere ai voti gli ordini del giorno in cui sono stati trasformati i due emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. A questo punto no, perché siamo passati oltre, senatrice. Doveva dirmelo prima.

DONNO *(M5S)*. Ho fatto cenno, Presidente, ma non mi ha visto.

PRESIDENTE. Pensavo fosse un gesto di entusiasmo. *(Applausi del senatore Carraro)*.

DONNO *(M5S)*. Non esattamente; era un cenno per la richiesta della parola.

PRESIDENTE. Più avanti sicuramente, non si preoccupi.

DONNO *(M5S)*. La ringrazio, Presidente.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, probabilmente mi sono perso per strada, ma volevo sapere se gli ordini del giorno sono tutti improponibili.

PRESIDENTE. Sono quasi tutti improponibili o improcedibili.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Siamo sicuri? Il rappresentante del Governo ha valutato?

PRESIDENTE. Non lo valuta il Governo, ma la Presidenza. Rispetto a questo il Vice Ministro non conta nulla, decide la Presidenza.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BERTUZZI, *relatrice*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Quanto agli ordini del giorno, il parere è contrario sugli ordini del giorno G5.7 e G5.8, mentre è favorevole sugli ordini del giorno G5.9, G5.10 e G5.11. Il parere è altresì favorevole sull'ordine del giorno G5.12 ove venga riformulato il dispositivo, impegnando il Governo: «a valutare la possibilità di» ed espungendo il riferimento agli importi, dalla parola «stimate» alla parola «2017».

Esprimo parere contrario sull'accoglimento dell'ordine del giorno G5.13. Esprimo invece parere favorevole sull'ordine del giorno G5.15 se riformulato con l'inserimento dell'espressione «a valutare la possibilità di». Esprimo inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G5.16 e sull'ordine del giorno G5.17, quest'ultimo se riformulato con l'inserimento nel dispositivo dell'espressione «a valutare la possibilità di», dopo le parole «impegna il Governo». Esprimo parere favorevole anche sugli ordini del giorno G5.18 e G5.19, quest'ultimo condizionato ad una riformulazione del dispositivo con l'aggiunta della formula «a valutare la possibilità di». Il parere è favorevole anche sull'ordine del giorno G5.100, se riformulato con l'integrazione, dopo la parola: «patologie» delle parole: «causate da organismi in quarantena». Si tratta di una specificazione che ci è stata richiesta.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Il parere del Governo è conforme se non per una piccola variazione rispetto all'ordine del giorno G5.16, che si propone di riformulare inserendo le parole: «a valutare la possibilità di» ed espungendo, nell'ultimo periodo, le parole da «di 50 milioni» a «2017».

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi perdoni, ma in chiusura della seduta antimeridiana la presidente Lanzillotta aveva detto - nel caso di un emendamento addirittura per sua stessa dichiarazione spontanea, e per un altro emendamento su mia richiesta - che dato l'intervallo temporale che sarebbe trascorso tra la votazione dei precedenti articoli e la votazione di questo articolo, nel quale sono concentrati molti emendamenti ritenuti improponibili che vertono sul tema dell'IMU agricola, avrebbe interpellato la Presidenza per capire se potesse esservi, naturalmente come autotutela, una procedura di revisione del giudizio di improponibilità. Debbo ritenere dalla sua conduzione dei lavori che questa opportunità è stata valutata negativamente.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, anche sull'emendamento 5.0.35 (testo 2), oltre a quello cui faceva riferimento il senatore D'Alì, erano state richieste opportune verifiche da parte della Presidenza in merito all'improponibilità, proprio perché lo stesso era stato valutato positivamente in Commissione bilancio e, raffrontandolo con il testo di legge, non si comprendeva la ragione per la quale era stato dichiarato improponibile.

PRESIDENTE. Valutati nuovamente i profili di ammissibilità, è stata confermata la posizione assunta questa mattina. Il fatto che la Commissione bilancio li abbia valutati positivamente, come ha appena detto il senatore Candiani, non evita il controllo di ammissibilità da parte della Presidenza.

Passiamo all'emendamento 5.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DONNO *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 5.2 è improponibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dal senatore Zizza.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DONNO *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatrice Donno, le avevo già ricordato prima che il tempo a disposizione del suo Gruppo è esaurito.

DONNO *(M5S)*. Approfitto allora per fare una richiesta, Presidente. Poiché il nostro Gruppo ha sottoscritto tutti gli emendamenti del senatore Ruvolo, chiedo gentilmente al collega Ruvolo se ci concede la sua tempistica così possiamo anche illustrare i suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Questa sì che è nuova! I tempi sono attribuiti non al singolo parlamentare ma ai Gruppi.

Senatrice Donno, se lo desidera, può intervenire brevemente.

DONNO *(M5S)*. L'emendamento 5.5 è volto a far partire il termine di sessanta giorni perché le Regioni emanino direttamente la delibera declaratoria dell'evento calamitoso. Questo per evitare che si prolunghi nel tempo il disagio che viene arrecato attraverso le lungaggini burocratiche, quindi per dare la possibilità di essere più incisivi sui territori a seguito di eventi di questo tipo, legati a condizioni atmosferiche o altro.

Chiediamo che l'emendamento venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei chiedere ai colleghi Tarquinio e Longo Eva di poter sottoscrivere il loro emendamento visto che propone di erogare maggiori fondi alle aziende in difficoltà, che è l'argomento dell'intero articolo 5 (che riguarda le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e infezioni di organismi nocivi ai vegetali). Ora, considerato che non è possibile votare l'emendamento 6-*bis*.0.2, che si propone di aiutare le aziende in difficoltà per i medesimi motivi con l'abolizione dell'IMU agricola - una curiosa scelta che mi sembra ideologica - e siccome, a quanto pare, non si può proporre di aumentare le tasse per aiutare le imprese per realizzare quanto contenuto nella rubrica dell'articolo 5 e nel titolo stesso del decreto-legge, poiché la Presidenza ha deciso che non è possibile, vorrei chiedere che si possa almeno votare questo emendamento per aumentare i fondi.

Ho sempre sentito dire che dovrebbe essere il Parlamento, e in questo caso il Senato, a decidere: può votare sì o no, e il Governo ha le sua ragioni per proporre di votare no, però almeno si dovrebbe poter votare. Purtroppo, qualcuno ha deciso che non si può votare: decisione che ritengo veramente grave, benché insindacabile in quanto presa dalla Presidenza, che è la sola a poterla cambiare; ma è una

decisione grave che impone una linea. Si potrebbe allora ritenere inammissibile l'intero articolo 5, ma francamente sarebbe folle perché non si può aiutare il settore agricolo in crisi se non aiutando le aziende in crisi. Tuttavia, le aziende in crisi si potrebbero aiutare - guarda un po' - anche abolendo l'IMU. Non si è voluto farlo: una decisione - ripeto - grave.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Malan, lei parla dell'emendamento 5.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, quindi può richiederne la votazione.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Infatti il senso del mio intervento era chiederne la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 5.7 a 5.27 sono improponibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.28, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.29, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 5.30 a 5.34 sono improcedibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.35, presentato dai senatori Tarquinio e Longo Eva.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.36, presentato dai senatori Tarquinio e Longo Eva.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.37 è improcedibile.

Gli ordini del giorno da G5.1 a G5.6 sono improponibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.7, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G5.8.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, poiché il senatore Ruvolo e il Gruppo hanno acconsentito a cedermi il tempo a loro disposizione, domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Dipende anche dalla Presidenza e non solo dalla generosità dei colleghi.

DONNO *(M5S)*. E la Presidenza accetta ben volentieri di concederci questa possibilità, vero? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Lei inizi a parlare, poi verificheremo che non ne abusi. *(Applausi)*.

Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G5.8 è stato così formulato perché noi chiediamo al Governo non la solita frase, ossia «di valutare», «di pensare a», ma di «porre in essere appositi interventi anche normativi, nell'ambito delle proprie competenze,» - che spero possano diminuire sempre più per essere attribuite ad altri soggetti più adeguati - «al fine di dare precedenza nell'accesso alle misure compensative di cui alle disposizioni in premessa, nel caso della *xylella fastidiosa*, alle aziende che abbiano rispettato le condizionalità (buone pratiche agricole, potature, eccetera)», ossia di tutte quelle pratiche che sono state concordate a seguito dell'intervento del commissario straordinario.

Noi chiediamo che le buone pratiche «previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria» siano comunque sostenute dal Governo al fine di poter avere una collaborazione fattiva e vera, una presenza costante del Governo sui territori, cosa che fino ad oggi non è avvenuta. Questa è la motivazione per cui ci siamo sentiti spinti a presentare questo ed altri ordini del giorno.

PRESIDENTE. Senatrice Donno, preciso che il senatore Ferrara è stato generoso; peccato che il tempo che residuava era di cinque secondi, in quanto il senatore Ruvolo aveva già consumato tutto il tempo a disposizione. Comunque, le ho dato volentieri la parola.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.8, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'ordine del giorno G5.9 ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, desidero proporre una riformulazione dell'ordine del giorno G5.9. Proprio seguendo quanto poc'anzi veniva detto. Al fine di esprimere un parere favorevole proponiamo l'introduzione nel dispositivo delle parole «impegna il Governo a valutare la possibilità di» e desidero motivare tale richiesta.

Il fatto è che si sta parlando degli anni precedenti. Condivido molto la *ratio* dell'ordine del giorno a prima firma della senatrice Donno: è giusto incentivare chi si attiva in maniera propositiva in questa direzione. Non vorremmo, però, trovarci nella condizione, a causa di un sistema che risultasse dispendioso dal punto di vista burocratico, di non riuscire a compensare nell'immediato quanti si trovino nella condizione di chiedere l'incentivo. Non avendo una situazione *ex ante* chiara, ad oggi rischieremmo di bloccare i contributi. Questa è la *ratio* che ci spinge a subordinare ad una valutazione tecnica e pratica la possibilità di intervenire nel senso indicato dall'ordine del giorno.

Il Governo comunque si impegna assolutamente a valutare la possibilità nel concreto che questa misura sia effettivamente fatta con questa logica. Stiamo però attenti a non andare, per un fine buono, a danneggiare quegli agricoltori che già oggi sono in condizioni molto difficili.

PRESIDENTE. Senatrice Donno, accoglie la riformulazione?

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, ad essere sincera mi sento parzialmente soddisfatta. *(Commenti. Richiami del Presidente)*.

In realtà, il Governo continua a proporre di riformulare questi ordini del giorno con la classica dicitura «a valutare», mai con la dicitura «a procedere». Se è vero, come ha dichiarato, che il Vice Ministro si sente partecipe e quindi è favorevole all'accoglimento di questo ordine del giorno, dovrebbe anche essere favorevole a dare più possibilità al Governo di procedere, senza nulla togliere agli agricoltori, che comunque, nel frattempo, si sono attivati sui territori, hanno prodotto i risultati, sono andati avanti. Sappiamo benissimo da dove tirare fuori le risorse, anche spostando dei capitoli di spesa che lo Stato ha a disposizione ma che non utilizza e che noi puntualmente facciamo notare.

Ora, il comparto agricolo - lei me lo insegna, signor Vice Ministro - è veramente sofferente. Se non diamo una mano a quelle persone che veramente lavorano dalla mattina alla sera per cercare di portare il pane a casa e che producono la maggior parte del PIL dello Stato italiano, cosa vogliamo fare per questi agricoltori? Il rilancio che voi prevedete è quello dalla finestra o quello sul mercato? Fatecelo capire, perché non è chiaro.

PRESIDENTE. Deve però rispondermi, senatrice Donno: sì o no?

DONNO *(M5S)*. Io l'ho detto. Se riuscissimo a trovare un punto di incontro su questo ordine del giorno (colleghi, non è un emendamento, ma un ordine del giorno)...

PRESIDENTE. Vice Ministro, se la senatrice non accoglie la riformulazione il parere del Governo diventa contrario?

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Sì.

PRESIDENTE. Alla luce di questo, senatrice Donno, cosa risponde? O il testo è quello riformulato, e allora il parere è favorevole...

DONNO *(M5S)*. Posso chiedere al Governo di ricordare qual è la riformulazione che intende apportare?

PRESIDENTE. «A valutare la possibilità di» porre in essere.

DONNO *(M5S)*. Quindi non «porre in essere»? «A procedere e a valutare appositi interventi» andrebbe bene?

PRESIDENTE. «A valutare la possibilità di» porre in essere.

DONNO *(M5S)*. No, io ho detto un'altra cosa.

PRESIDENTE. Le riformulazioni le propone il Governo, senatrice Donno: o le accoglie e il parere è favorevole, diversamente il parere è contrario.

DONNO *(M5S)*. Va bene, accolgo.

PRESIDENTE. Vuole votare comunque l'ordine del giorno, senatrice Donno?

DONNO *(M5S)*. Sì, grazie.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.9 (testo 2), presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5.10 e G5.11 non verranno posto ai voti.

Senatore Tarquinio, accoglie la riformulazione proposta all'ordine del giorno G5.12?

TARQUINIO *(CRi)*. La accolgo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.12 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.13, presentato dai senatori Tarquinio e Longo Eva.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'ordine del giorno G5.14 è improponibile.

Senatore Tarquinio, accoglie le riformulazioni proposte agli ordini del giorno G5.15, G5.16, G5.17, G5.18 e G5.19?

TARQUINIO *(CRi)*. Le accolgo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5.15 (testo 2), G5.16 (testo 2), G5.17 (testo 2), G5.18 (testo 2) e G5.19 (testo 2) non verranno posti ai voti.

L'ordine del giorno G5.20 è improponibile.

Senatore Amidei, accoglie la riformulazione proposta all'ordine del giorno G5.100?

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. La accolgo con soddisfazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3 sono improponibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7 e 5.0.9 sono improcedibili.

L'emendamento 5.0.8 e gli emendamenti da 5.0.10 a 5.0.38 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito quindi la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BERTUZZI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e favorevole sull'ordine del giorno G6.1.

Anticipando anche i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 6-*bis* del decreto-legge, esprimo parere contrario sugli emendamenti ad esso riferiti. Il parere è favorevole sugli ordini del giorni G6-*bis*.100 e G6-*bis*.101, mentre è contrario sugli ordini del giorno G6-*bis*.102 e G6-*bis*.104. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 6-*bis*.0.4 e 6-*bis*.0.9.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, si parla degli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 6-*bis*. Su quest'ultimo articolo mi sono già permesso di accennare al Governo e al relatore e porto a conoscenza dell'Assemblea quella che potrebbe essere una circostanza da considerare e valutare. Si parla del riordino dei mercati dei beni agricoli e legati alla contrattazione ed è chiaro che a seconda del tipo di contenuto e di oggetto, ad esempio la filiera cunicola o quella del riso, tutto cambia e può essere differente.

Io porto all'attenzione del Governo e della relatrice il fatto che in Italia oggi esistano nel settore del riso solamente quattro mercati nei quali vengono effettuate le contrattazioni: nello specifico sono quello di Novara il lunedì, quello di Vercelli il martedì, quello di Pavia il mercoledì e quello di Mortara il venerdì; in aggiunta a quello di Milano che, pur essendo il più piccolo nelle quantità, è quello che fa la quotazione generale.

Si tratta, in questo caso, di provvedimenti che il Governo dovrà adottare. Chiedo dunque la disponibilità del Governo e del relatore a considerare l'opportunità di un ordine del giorno con cui il Governo si impegni a valutare tutte le caratteristiche tipiche della filiera risicola italiana, che ha delle peculiarità tali per cui un'unica quotazione nazionale con un unico listino nazionale, un'unica valutazione nazionale eccetera, potrebbe portare addirittura a una situazione di perdita di competitività o, peggio ancora, di non capacità di stare sul mercato, andando ad agevolare chi decide il prezzo (in questo caso la grande distribuzione) piuttosto che, al contrario, a valorizzare il produttore.

Su questo tema, signor Presidente, abbiamo presentato al Governo e al relatore l'ordine del giorno G6-*bis*.103, con cui si impegna il Governo, in sede di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle disposizioni concernenti l'istituzione delle sedi e delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo alimentare, a tenere conto della peculiarità del settore risicolo, preservando regole e modalità di contrattazione in grado di tutelare la produzione nazionale risicola.

PRESIDENTE. Invito il relatore a esprimere il parere sull'ordine del giorno G6-*bis*.103.

BERTUZZI, *relatrice*. Signor Presidente, la questione posta dal senatore Candiani è una questione vera. Soprattutto, è molto importante non sbagliare proprio in questa fase iniziale. Già vi è una attenzione molto importante, infatti, da parte del Governo e del Ministero, a lavorare con cura.

Laddove si interviene su strumenti nuovi, infatti, che vanno a modificare soprattutto la questione della

determinazione dei prezzi, un'attenzione è già sottintesa. Anche il Parlamento, però, può sostenere questo richiamo ad essere accorti nella istituzione di questo strumento. Pertanto, il parere sull'ordine del giorno G6-*bis*.103 è favorevole.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore, sia per quanto riguarda gli emendamenti che gli ordini del giorno, ivi compreso l'ordine del giorno G6-*bis*.103, sul quale confermo il parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.2 è improcedibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.6 è improcedibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.1 non verrà posto ai voti.

L'ordine del giorno G6.2 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui la relatrice ed il rappresentante del Governo si sono già pronunziati.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 6-*bis*.1, identico all'emendamento 6-*bis*.2.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto su questo emendamento, a firma del senatore Galimberti, al quale chiedo di aggiungere la mia firma. Vedete colleghi, noi non dobbiamo affrontare con superficialità determinati dibattiti.

In questo articolo, evidentemente aggiunto alla Camera, si riscopre, sotto sotto, la tendenza dirigistica

dell'attuale maggioranza di Governo. La volontà infatti di istituire commissioni nazionali, preposte poi anche alla indicazione dei prezzi di negoziazione dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati e di quelli avviati poi alla grande distribuzione, è un chiaro esempio di dirigismo economico che noi non possiamo accettare.

Vorrei proprio ricordare ai colleghi che, nella storia dell'economia agricola nazionale, nei momenti in cui lo Stato - e, in alcuni casi, anche le Regioni - è intervenuto a stabilire i prezzi di riferimento dei prodotti, vi sono stati i maggiori tracolli per le economie agricole. Vuoi che questi prezzi abbiano favorito i produttori agricoli, vuoi che abbiano favorito i trasformatori e poi i distributori, è comunque pericolosissima, dal punto di vista del mercato, l'idea di commissioni nazionali che possano stabilire i prezzi di riferimento ai quali informare la base di negoziazione dei prodotti.

Capisco - come dicevo inizialmente - che alla fine, gratta gratta, emerga sempre dai partiti della sinistra la tendenza a voler condizionare e dirigere l'economia, stabilendone molti punti di attività. Non possiamo però accettare questo principio, anche perché - come ha detto anche il senatore Candiani - rischiamo di mettere nelle mani di pochi decisioni che poi incidono sull'economicità di centinaia di migliaia di operatori agricoli o anche della stessa distribuzione. Prego veramente i colleghi di prendere in considerazione la gravità e la pericolosità di questa iniziativa, certamente introdotta alla Camera dei deputati, secondo quanto il testo ci suggerisce - lo ribadisco - ma avallata dal partito di maggioranza relativa, che è quello di maggioranza assoluta nell'ambito della compagine governativa, e quindi anche dal Governo.

Vedo anche un emendamento, eguale a quello che ho sottoscritto, proposto dal senatore Galimberti e presentato anche dal senatore Marinello, che sta a indicare che vi è ancora qualche barlume di elemento liberale nell'ambito dell'attuale maggioranza di Governo. E vorrei che il senatore Marinello mi ascoltasse e non si lasciasse più di tanto distrarre o coprire (a questo punto non so se i senatori che gli fanno capannello intorno sono una distrazione o una copertura. Ripeto, perché forse, poco fa, non mi ascoltava), che c'è ancora qualche barlume di concetto liberale nell'ambito della maggioranza di Governo, che spero possa essere colto attraverso l'adesione a quest'emendamento.

Occorre abolire il pericolo gravissimo che vi siano commissioni nazionali che intervengono sui prezzi di mercato. Ripeto che nella storia dell'economia agricola di questo Paese, dal fascismo sino agli anni '70, i cosiddetti prezzi imposti dalle Regioni e soprattutto in Sicilia, per quanto riguarda il frumento o l'uva da vino, hanno prodotto tracolli successivi enormi nell'economia agricola, la quale invece dovrebbe essere impostata secondo un vero liberalismo.

Prego quindi i colleghi di accettare la mia osservazione. Capisco che molti non hanno avuto il tempo di leggere questo testo, nella fretta dettata dai pochissimi giorni concessi alla Commissione e poi all'Aula per esaminare un decreto-legge che, come sempre, arriva qui *in limine mortis* e, quindi, assolutamente blindato. Questa, però, è un'esigenza strutturale, relativa alla struttura del mercato e della libertà di cui sempre vi riempite la bocca, anche se poi, al momento opportuno, grattando grattando, la vostra impostazione dirigista del mercato compare sempre. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.1, presentato dai senatori Galimberti e D'Alì, identico all'emendamento 6-*bis*.2, presentato dal senatore Marinello.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6-*bis*.3.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, noto con piacere che, nel corso della discussione generale, sono stato uno dei pochi ad evidenziare gli elementi di criticità delle CUN. Adesso, dopo che il collega Candiani ha parlato del problema del mondo risicolo, il Governo sta cominciando a capire.

Si tratta di un argomento estremamente complesso, che fa riferimento ad una disposizione dell'*Authority* del 2011, che parlava allora di una criticità nella gestione del prezzo del coniglio e, quindi, della CUN cunicola. Allora ho pensato di presentare l'emendamento 6-*bis*.3, in cui chiedo che l'organizzazione del CUN sia limitata all'indicazione espressa dall'Antitrust, ovvero solamente alla filiera cunicola.

Naturalmente questa è solo una provocazione, perché in realtà ci sono altri elementi che andrò ad illustrare negli emendamenti successivi. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.3, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.5, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6-*bis*.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DONNO *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei brevemente ricordare di cosa trattano gli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 6-*bis*.

Abbiamo chiesto che le commissioni uniche nazionali vengano trasformate in commissioni uniche regionali, in modo che si tenga conto del dato territoriale, e possano essere più incisive riguardo alle sollecitazioni degli allevatori. Inoltre, abbiamo chiesto che fossero presenti le organizzazioni degli allevatori e le associazioni professionali degli allevatori (quindi abbiamo chiesto una loro partecipazione attiva), perché solo loro possono costituire un dato certo, in base all'andamento del mercato alla realtà del territorio.

Abbiamo anche chiesto di poter stabilire i criteri di rappresentatività e di tener conto dei dati territoriali che riguardano la filiera. Inoltre, sempre riguardo alla partecipazione attiva delle organizzazioni professionali, abbiamo chiesto che queste ultime possano avere dei poteri di vigilanza, magari diminuendo il controllo da parte di alcuni enti, che fino ad oggi - come abbiamo visto con i borsini merci di Padova, Verona e Mantova - non hanno ottemperato all'effettivo loro compito.

Abbiamo chiesto anche altro, ma non voglio anticipare nulla e rinvio, quindi, alle dichiarazioni di voto sui prossimi emendamenti.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.4, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.6, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.7, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.8, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6-*bis*.9.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, questo emendamento contiene una nota tecnica che, al limite, chiedo al Governo di poter trasformare in un ordine del giorno.

Una CUN che riguarda la filiera suinicola in cui non vengono inseriti i macellatori non può sicuramente funzionare. Si tratta, quindi, di una svista tecnica e chiedo davvero di inserire queste figure, perché una CUN del suino di questo tipo non può funzionare.

Chiedo al Governo almeno di accogliere l'ordine del giorno, valutando l'opportunità di inserire anche i macellatori nella CUN.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo ad esprimersi al riguardo.

BERTUZZI, *relatrice*. Il parere è favorevole.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6-*bis*.9 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.10, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.11, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 6-*bis*.12 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6-*bis*.13.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, si tratta di un altro emendamento distintivo di questo articolo.

Come ho già detto nel corso della discussione generale, la differenza tra la CUN del suino a Mantova, che ha delle grosse difficoltà a funzionare, e la Borsa merci di Modena, che invece funziona molto meglio, deriva dal fatto che i regolamenti sono diversi, ma soprattutto che a Modena c'è il collegio

arbitrale.

Molto spesso, infatti, nella contrattazione a Mantova, una delle due parti non riconosce l'altra, con la conseguenza che, se anche il pezzo viene stabilito con una forchetta, l'altra parte non lo accetta e, quindi, di fatto la cosa non funziona e viene rimandata al lunedì successivo nel mercato di Modena. E anche a Modena, a volte, non si riesce a giungere, con la contrattazione, alla definizione dei vari prezzi. Alla fine, però, il collegio arbitrale (costituto da persone referenziate, corrette ed autorevoli) riesce a determinare i prezzi, che vengono tutti accettati.

Si tratta di un elemento distintivo importante, che manca nell'articolo 6-*bis* e di cui chiedo l'inserimento. Ricordo che su tale argomento il Governo ha accolto un ordine del giorno.

Se non la si vuole accettare come emendamento, chiedo, quanto meno, che questa proposta venga accettata come ordine del giorno, in modo da rendere possibile la determinazione di un prezzo, per citare quello che accade a Mantova, con delle grosse criticità.

PRESIDENTE. Relatrice Bertuzzi, intende modificare il suo parere?

BERTUZZI, *relatrice*. No, mantengo il parere contrario.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, desidero intervenire in dichiarazione di voto.

Si tratta dell'ultimo emendamento riguardante questo orribile articolo che reintroduce, ancora una volta, la prassi delle commissioni e delle presenze presso gli enti dove tutte le organizzazioni professionali litigheranno per chi segnalare: una prassi che noi pensavamo fosse stata allontanata, o quanto meno bloccata dal Presidente del Consiglio semplificatore.

Vorrei sapere cosa pensa personalmente il Presidente del Consiglio di questo appesantimento non indifferente sulle dinamiche del mercato agricolo. Che cosa ne pensa l'Unione Europea, a cui facciamo sempre riferimento come punto di semplificazione e di liberalizzazione dei mercati? Vorrei capire se, su questo tema, l'Unione europea non possa e non debba sollevare la sua attenzione. Siamo tornati indietro di quaranta o cinquant'anni, quando esistevano le commissioni all'interno delle camere di commercio. Sappiamo che l'associazionismo nasce per poter poi ottenere posti nelle commissioni.

È veramente questa l'Italia del futuro, l'Italia moderna, l'Italia snella e proiettata al mercato che voi immaginate?

Credo che purtroppo abbiate ancora alle spalle un modello arcaico ed assolutamente devastante di quello che è il mercato e le sue dinamiche.

Già le osservazioni sollevate dal senatore Gaetti sull'assenza degli allevatori e adesso sulla possibilità di non raggiungere un accordo in Commissione e di dover ricorrere ad un comitato di esperti lasciano presagire quello che succederà quando, dopo i decreti del Ministro dell'agricoltura, saranno insediate queste commissioni, con tutta la litigiosità, ma, soprattutto, la strumentalità e l'opportunismo che molti utilizzeranno per poter venire a Roma ed essere in essa presenti. In questo modo si alimenterà ancora una volta lo spreco, con i rimborsi per le permanenze e via dicendo, al di là di quello che recitano le solite formulette: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

Credo che quest'ultimo capolavoro che avete introdotto con l'articolo 6-*bis* sia proprio lo specchio esatto della complicazione e dei meccanismi che amate introdurre e far esistere nelle dinamiche della nostra società. In questo non abbiamo proprio dove andare.

Naturalmente mi asterrò dal voto su questo emendamento del senatore Gaetti, perché ritengo tutta la materia assolutamente improponibile.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.13, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6-*bis*.100 e G6-*bis*.101 non verranno posti ai

voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6-*bis*.102, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G6-*bis*.103?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6-*bis*.103, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 6-*bis*.0.1, 6-*bis*.0.2 e 6-*bis*.0.3 sono improponibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.0.4, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 6-*bis*.0.5, 6-*bis*.0.6, 6-*bis*.0.7 e 6-*bis*.0.8 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 6-*bis*.0.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo di poter trasformare l'emendamento 6-*bis*.0.9 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi al riguardo.

BERTUZZI, *relatrice*. Signor Presidente, il mio parere è contrario.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, l'emendamento è volto essenzialmente al reperimento di risorse finanziarie, per cui la trasformazione dello stesso in un ordine del giorno mi sembra piuttosto complicata.

L'attenzione rispetto allo studio delle patologie e alle materie indicate è già presente in altri punti che sono stati già illustrati in questo provvedimento.

Pertanto, ritengo che la trasformazione in un ordine del giorno non sia necessaria al fine del raggiungimento dello scopo, in quanto si prevedrebbero semplicemente delle spese ulteriori rispetto alle quali saremmo costretti a dare indicazioni di carattere generico.

Confermo, quindi, il parere contrario.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, ho visto in quest'Aula trasformare in ordine del giorno un emendamento soppressivo, per cui mi sembra strano che non venga accettata questa trasformazione in ordine del giorno.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Non saprei come formularlo.

PRESIDENTE. Devo manifestare anch'io una certa sorpresa nell'aver visto un ordine del giorno che sollecita la soppressione di un articolo.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, mi permetto di replicare e chiedo ancora una rivalutazione.

Chiedo, se possibile, alla relatrice e al Vice Ministro di poter trasformare l'emendamento in ordine del giorno con un eventuale impegno a valutare la possibilità di far rientrare un probabile stanziamento magari nella prossima legge di stabilità, nel senso di non quantificarlo ma di tenerlo in considerazione per un eventuale futuro.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo e alla relatrice di pronunziarsi al riguardo.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Anche senza questa costruzione così ampia, possiamo accogliere un ordine del giorno nel quale si indicano queste materie, dicendo che si impegna il Governo al fine di garantire un sufficiente apporto di risorse per poter procedere alla ricerca in questo ambito.

Le ribadisco, senatrice, che è nel nostro interesse. Peraltro, in questo articolo si cita un tavolo di filiera che sta operando al fine di giungere al più presto anche ad un provvedimento di legge che speriamo di portare in quest'Aula proprio per poter meglio rispondere all'istanza da lei posta. Stiamo lavorando nella direzione da lei intesa, nella logica dell'impegno del Governo nella direzione che ho detto, possiamo accoglierlo.

BERTUZZI, *relatrice*. Mi conformo all'indicazione del Governo.

PRESIDENTE. Senatrice Donno, accetta questa proposta?

DONNO *(M5S)*. Sì, la accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6-*bis*.0.9 non verrà posto ai voti.

Abbiamo così concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Diversi colleghi mi hanno sollecitato di concludere l'esame del provvedimento nella data odierna, ma questo non è possibile perché, essendo stato approvato oggi un calendario, non è modificabile neppure all'unanimità.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla mancata risposta del Governo ad atti di sindacato ispettivo

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Amidei, temo di conoscere il contenuto del suo intervento. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, noto un accenno di sorriso sul suo volto, e giustamente, perché lamento e denuncio ancora una volta la mancanza di risposte alle tante interrogazioni ed interpellanze.

È una cosa vergognosa. Mi limito a dire e a denunciare che non si rispetta il Regolamento, non si rispetta il Parlamento, non si rispettano i senatori e neppure i cittadini. Nel bollettino settimanale che ora consegnerò, dichiarerò tutto questo in una sorta di similitudine: come quel marinaio di vedetta che scruta distante per avvistare la terra e terra non c'è in vista, di risposte alle interrogazioni non ce ne sono in vista. Chissà se un giorno arriverà questo momento!

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, questo mio intervento parla di immigrati, di continui arrivi dal mare, dai valichi montani, ma direi a questo punto da qualsiasi parte del mondo, tanto va bene

tutto!

Mi riferisco ai 31 immigrati che sono stati accolti nella palestra delle «Scuole Medie» di Filago. La vicenda è ormai nota a tutti. La prefettura decide cosa fare, ma in questo caso la questione è anche più singolare: l'assenso ad ospitare i 31 migranti nella palestra di Filago deriva direttamente dal commissario prefettizio, che è anche vice prefetto. Il Comune di Filago è stato commissariato, perché alle ultime elezioni non è stato raggiunto il *quorum* necessario. Quindi, non c'è un sindaco che tutela i propri cittadini, ma un commissario che dà la disponibilità all'accoglienza su sua stessa richiesta. Quindi, il vice perfetto chiede al commissario, ovvero a se stesso, di ospitare gli immigrati. Io mi chiedo, allora, signor Presidente, quale sia il ruolo dei cittadini in tutto ciò. Nessuno ha chiesto niente ai cittadini.

La questione non riguarda solamente Filago, ma si parla anche di paesi della bergamasca quali Presezzo, Romano di Lombardia, la località di Nese, frazione del Comune di Alzano Lombardo: tutte zone nel mirino della prefettura per fare arrivare immigrati o migranti o clandestini (chiamiamoli un po' come vogliamo).

La faccenda è sicuramente di grande attualità ma anche complessa, perché si rischia di minare alle fondamenta le nostre comunità locali. A volte capita, infatti che in certe frazioni di alcuni Comuni sono addirittura più gli immigrati che i residenti. Bene ha fatto l'assessore regionale alla sicurezza, protezione civile ed immigrazione, dottoressa Bordonali, quando ha dichiarato che la misura è colma e che la Regione Lombardia non farà calare il silenzio su detta questione.

Chiedo - e mi rivolgo a chi ci ascolta, soprattutto da casa ? che Renzi e il buon Alfano, che mandano immigrati un po' dappertutto, perché incapaci di affrontare un'invasione senza precedenti, vadano a dare spiegazioni.

La mala gestione dell'immigrazione porta a tensioni al livello sociale, soprattutto in Comuni molto piccoli, dove il radicamento culturale e sociale è particolarmente caro ai cittadini.

Chiedo per favore che ci sia la massima attenzione da parte delle prefetture nello scegliere i luoghi, ma direi che forse è il caso, una volta per tutte, di bloccare l'immigrazione sul nascere. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 2 luglio 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 2 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,19)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (1971)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE

MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 MAGGIO 2015, N. 51

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «fideiussione bancaria» *sono inserite le seguenti:* «o assicurativa»;

al secondo periodo, dopo le parole: «fideiussione bancaria» *sono inserite le seguenti:* «o assicurativa»;

al terzo periodo, dopo le parole: «fideiussione bancaria» *sono inserite le seguenti:* «o assicurativa»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Al fine di garantire l'efficiente qualità dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui all'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente, o tramite società interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP Spa, attraverso modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza pubblica è svolta attraverso modalità tali da garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della predetta società di cui all'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'AGEA provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 4-ter*.1:*

alla lettera c)*, le parole:* «ma meno del» *sono sostituite dalle seguenti:* «e fino al»;

dopo la lettera c) *sono aggiunte le seguenti:*

«*c-bis)* alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento e fino al 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;

c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento e fino al 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;

c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo»;

al comma 3:

alla lettera a) *è premessa la seguente:*

«*0a)* al comma 3, quarto periodo, le parole: "due punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "quattro punti percentuali"»;

dopo la lettera b) *è inserita la seguente:*

«*b-bis)* al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "dell'azienda" è inserita la seguente: "cessionaria"».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «il 20 per cento del relativo settore» *sono sostituite dalle seguenti:* «il 25 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica come definita ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 15 per cento delle medesime a livello nazionale»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «sentita la» *sono sostituite dalle seguenti:* «previa intesa in sede di» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*a livello nazionale ovvero in ciascuna circoscrizione economica»;

al quinto periodo, le parole: «, nonché degli imprenditori e dei lavoratori del settore agricolo» *sono sostituite dalle seguenti*: «e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera *c)*, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e delle relative norme attuative»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013» *sono soppresse*;

al comma 4, primo periodo, le parole: «su richiesta dall'organizzazione interprofessionale» *sono sostituite dalle seguenti:* «su richiesta dell'organizzazione interprofessionale»;

al comma 6:

al primo periodo, dopo le parole: «gli operatori del settore» *sono inserite le seguenti:* «, del prodotto ovvero del gruppo di prodotti»;

al secondo periodo, le parole: «a euro 50.000 in ragione del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime» *sono sostituite dalle seguenti:* «a euro 50.000, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime»;

al terzo periodo, le parole: «e all'irrogazione delle sanzioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «e dell'irrogazione delle sanzioni»;

al quinto periodo, le parole: «sono versate all'entrata» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono versati all'entrata»;

al comma 7, secondo periodo, le parole: «il 35 per cento del relativo settore» *sono sostituite dalle seguenti:* «il 40 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 30 per cento delle medesime a livello nazionale»;

al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le parole: "ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" sono soppresse.».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «il miglioramento della qualità del prodotto» *sono inserite le seguenti:* «anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione»*e le parole da:* «a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi. Per le finalità di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo prevede, in particolare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse naturali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica, anche con riferimento all'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica;

b) sostenere e promuovere attività di ricerca per accrescere e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana;

c) sostenere iniziative di valorizzazione del *made in Italy* e delle classi merceologiche di qualità superiore certificate dell'olio extravergine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;

d) stimolare il recupero varietale delle *cultivar* nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili;

e) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;

al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, e, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

All'articolo 5:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «le imprese agricole» *sono inserite le seguenti:* «, anche se costituite in forma cooperativa,», *dopo le parole:* «danneggiate da eventi alluvionali» *sono inserite le seguenti:* «o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11º grado della scala Beaufort» *e dopo le parole:* «copertura dei rischi» *sono inserite le seguenti:* «, nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subìto, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziate,»;

al secondo periodo, le parole: «nel corso degli anni 2014 e 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «, con priorità per quelli legati alla diffusione del batterio *xylella fastidiosa,* del *dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, dando la precedenza, nel caso del cinipide del castagno, alle imprese agricole che attuano metodi di lotta biologica»;

al comma 3:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli altri interventi compensativi di sostegno in favore

delle imprese autorizzati ai sensi del medesimo comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016.»;

al secondo periodo, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2016» *sono sostituite dalle seguenti:* «20 milioni di euro per l'anno 2016» *e dopo le parole:* «legge 23 dicembre 2014, n. 190,» *sono inserite le seguenti:* «come modificato dall'articolo 2 del presente decreto,»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis.* La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e successive modificazioni, è incrementata, per gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera *c)*, del medesimo articolo, di 250.000 euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro per l'anno 2016. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2012 e la data di entrata in vigore del presente decreto, individuati ai sensi del comma 4 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2014, e successive modificazioni, possono presentare domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per accedere agli interventi di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

al comma 4, dopo le parole: «si provvede» *sono inserite le seguenti:* «, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 3,».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali» *sono sostituite dalle seguenti:* «nelle regioni del Mezzogiorno» *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresì ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta gestione nonché i relativi impegni e gli eventuali residui. Le relazioni di cui al citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche alle Camere.»;

al comma 2, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse umane» *sono inserite le seguenti:* «, ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato» *e dopo le parole:* «predetta gestione commissariale» *sono inserite le seguenti:* «, ferma restando la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno»;

al comma 3, dopo le parole: «le competenze» *sono inserite le seguenti:* «e le funzioni»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis.* All'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "fino al 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. - *(Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole).* -- 1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei

prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.

3. Le commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.

4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, e operano con il supporto della società di gestione "Borsa merci telematica italiana Scpa", di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.

5. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali di cui al comma 1, le borse merci e le eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubblicano le quotazioni di prezzo determinate ai sensi del comma 3 dalle commissioni uniche nazionali stesse.

6. Le autonome rilevazioni di cui al comma 5 possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario)

1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi. Per le finalità di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo prevede, in particolare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la

pressione sulle risorse naturali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica, anche con riferimento all'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica;

b) sostenere e promuovere attività di ricerca per accrescere e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana;

c) sostenere iniziative di valorizzazione del *made in Italy* e delle classi merceologiche di qualità superiore certificate dell'olio extravergine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;

d) stimolare il recupero varietale delle *cultivar* nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili;

e) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

2. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, e, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.1

DONNO, GAETTI, FATTORI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione», inserire le seguenti: «e per garantire un'adeguata tracciabilità del prodotto».

4.2

TARQUINIO, Eva LONGO

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni», con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni».

Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente rimodulazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.3

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, DONNO, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA, SCILIPOTI ISGRO', Mario MAURO (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

_____

(*) Cfr. seduta n. 475

4.4

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche con riferimento», con le seguenti: «assicurando nel contempo la tutela e il sostegno».

4.100

ZIZZA

Le parole da: «Al comma» a: «di difesa» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* Sostenere e promuovere attività di ricerca per accrescere e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana e sperimentare nuove forme di difesa contro le differenti fitopatologie».

4.101

ZIZZA

Precluso

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* Sostenere e promuovere attività di ricerca per accrescere e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana e sperimentare nuove forme di difesa contro le infezioni di organismi nocivi ai vegetali».

4.5

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, DONNO, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA, SCILIPOTI ISGRO', Mario MAURO (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «attraverso il CRA».

_____

(*) Cfr. seduta n. 475

4.6

DONNO, GAETTI, FATTORI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè favorendo l'inserimento del prodotto stesso nei servizi di mensa per istituti scolastici, ospedali, comunità e pensionati pubblci;».

4.7

D'ALI', SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«*c-bis)* incrementare i controlli, dei regimi di importazione al fine di verificare la qualità merceologica degli oli di oliva vergini come previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 9 e successive modificazioni;

c-ter) incrementare i controlli nei pubblici esercizi che propongono gli oli di oliva vergini in confezioni, affinché vengano rispettate le condizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 9 e successive modificazioni».

4.8

DONNO, GAETTI, FATTORI

Ritirato e trasformato nell'odg G4.8

Al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare quelli le cui attività hanno subito danni a causa di fitopatie o infezioni di organismi nocivi ai vegetali;».

G4.8 (già em. 4.8)

DONNO, GAETTI, FATTORI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1971,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.8.

(*) Accolto dal Governo

4.9

TARQUINIO, Eva LONGO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* promuovere la formazione tecnico superiore degli operatori del settore con particolare riferimento alle produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto;».

4.10

TARQUINIO, Eva LONGO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* promuovere l'innovazione tecnologica degli impianti di produzione e di trasformazione anche mediante il coinvolgimento di Università e centri di ricerca».

4.11

TARQUINIO, Eva LONGO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis)* promuovere il ricambio generazionale attraverso apposite misure di incentivazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore;»

4.12

DONNO, GAETTI, FATTORI

Ritirato e trasformato nell'odg G4.12

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nelle more della predisposizione di un piano nazionale olivicolo è dei piani olivicoli regionali, il piano degli interventi di cui al comma 1 mira all'incremento della produzione nazionale, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti, lo studio di nuovi sistemi colturali, in particolare la permacoltura, e lo sviluppo tecnologico delle filiere olivicole.

1-*ter*. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è previsto il finanziamento di campagne promozionali sulle proprietà salutistiche degli oli extravergini di oliva di qualità e delle olive da mensa, anche attraverso la divulgazione dei contenuti della indicazione salutistica autorizzata

dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativa ai polifenoli dell'olio di oliva e ai requisiti che devono possedere gli oli di oliva per poterla utilizzare anche attraverso l'introduzione di uno specifico sistema di etichettatura, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in materia».

G4.12 (già em. 4.12)

DONNO, GAETTI, FATTORI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1971,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.12.

_____

(*) Accolto dal Governo

4.102

ZIZZA

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Tutte le aziende di produzione olivicola con decorrenza gennaio 2015 potranno usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il consumo elettrico, pari al 10%».

Conseguentemente:

alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.103

ZIZZA

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Tutte le aziende di produzione olivicola con decorrenza gennaio 2015 potranno usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il consumo elettrico, pari al 20%».

Conseguentemente:

alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.104

ZIZZA

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le aziende di produzione olivicola possedute e condotte da giovani coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, potranno usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il consumo elettrico, pari al 10%».

Conseguentemente:

Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.105

ZIZZA

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le aziende di produzione olivicola possedute e condotte da giovani coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, ,di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, potranno usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il consumo elettrico, pari al 20%».

Conseguentemente:

Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.13

D'ALI', SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli esercizi commerciali, prima di esporre il prodotto, hanno l'obbligo di verificare che l'indicazione d'origine riportata sul prodotto corrisponda alle indicazioni di cui al comma precedente.»

4.106

TARQUINIO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis* Le Fondazioni comprese tra i soggetti di cui all'articolo 73 comma 1 lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344 possono gestire le misure di finanziamento di Invitalia nell'ambito del settore agricolo, agroalimentare, agro-industriale e nello sviluppo ambientale ed ecocompatibile e di ricerca scientifica applicata al sistema agroalimentare direttamente o per il tramite di università, enti di ricerca e fondazioni che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, e la possibilità di realizzare progetti di sviluppo ambientale eco compatibili.

4.14

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

Improcedibile

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto», con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata per gli anni 2015, 2016 e 2017, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

4.15

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

Improponibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse

disponibili nel suddetto Fondo.

3-*ter*. Il Fondo di cui al comma 3-*bis* è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2016, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.»

Conseguentemente nella rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'attuazione dei piani di settore».

G4.1

TARQUINIO, Eva LONGO, DONNO (*)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il settore olivicolo nazionale nel corso del 2014 ha subito forti danni dovuti alle condizioni climatiche avverse verificatesi;

rilevato che:

appare necessario prevedere una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno gli anni 2016 e 2017, del fondo di cui all'articolo 4 comma 1, al fine aumentare la dotazione di risorse in modo da allargare la platea potenziali beneficiari,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di integrare sino a 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno gli anni 2016 e 2017 il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e foresta li, attraverso una rimodulazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G4.1 (testo 2)

TARQUINIO, Eva LONGO, DONNO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il settore olivicolo nazionale nel corso del 2014 ha subito forti danni dovuti alle condizioni climatiche avverse verificatesi,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di integrare per l'anno 2015 e per ciascuno degli anni 2016 e 2017 il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e foresta li, attraverso una rimodulazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

_____

(*) Accolto dal Governo

G4.2

TARQUINIO, Eva LONGO, DONNO (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

premesso che appare necessario integrare gli obiettivi per l'utilizzo del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario di cui all'articolo 4 comma 1 del provvedimento in esame, con misure volte a promuovere l'innovazione tecnologica degli impianti di produzione e di trasformazione anche mediante il coinvolgimento di Università e centri di ricerca,

impegna il Governo ad adottare provvedimenti volti a favorire l'innovazione tecnologica degli impianti di produzione e di trasformazione nel settore olivicolo-oleario, anche mediante il coinvolgimento di Università e centri di ricerca.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta
(**) Accolto dal Governo

G4.3

TARQUINIO, Eva LONGO, DONNO (*)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che appare necessario integrare gli obiettivi per l'utilizzo del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario di cui all'articolo 4 comma 1 del provvedimento in esame, con misure volte a promuovere la formazione tecnico superiore degli operatori del settore con particolare riferimento alle produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto,

impegna il Governo ad adottare provvedimenti volti a favorire la formazione tecnico superiore degli operatori del settore olivicolo-oleario con particolare riferimento alle produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G4.3 (testo 2)

TARQUINIO, Eva LONGO, DONNO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che appare necessario integrare gli obiettivi per l'utilizzo del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario di cui all'articolo 4 comma 1 del provvedimento in esame, con misure volte a promuovere la formazione tecnico superiore degli operatori del settore con particolare riferimento alle produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare provvedimenti volti a favorire la formazione tecnico superiore degli operatori del settore olivicolo-oleario con particolare riferimento alle produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto.

_____

(*) Accolto dal Governo

G4.4

TARQUINIO, Eva LONGO, DONNO (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

premesso che appare necessario integrare gli obiettivi per l'utilizzo del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario di cui all'articolo 4 comma 1 del provvedimento in esame, con misure di incentivazione atte a promuovere il ricambio generazionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore,

impegna il Governo ad adottare provvedimenti volti a favorire il ricambio generazionale nel settore olivicolo-oleario.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta
(**) Accolto dal Governo

G4.5

CANDIANI

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

esaminato il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

ogni anno vengono consumati 25 chili di carta per azienda e 100 giorni di lavoro sprecati per le pratiche burocratiche. Lo snellimento delle procedure e la riduzione degli oneri burocratici rappresentano un'esigenza fondamentale per ridare slancio alle imprese, soprattutto quelle agricole. La burocrazia grava sull'agricoltura a causa dei ritardi, disservizi e inefficienze della Pubblica amministrazione. Tutto ciò si traduce in un forte ostacolo alla crescita e alla competitività delle nostre aziende agricole è necessario quindi un taglio netto alla burocrazia inutile;

finora non è stato fatto molto per quanto riguarda la semplificazione. Anche il collegato alla legge di stabilità per il 2014 in materia di agricoltura, ancora all'esame del Parlamento dopo più di un anno e mezzo dalla sua emanazione, ha previsto piccoli passi quali ad esempio la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza statale, al fine di ridurre i termini e ampliare le ipotesi di silenzio assenso, in particolare per quanto concerne l'avvio dell'attività economica nel campo della pesca e dell'agricoltura;

anche il decreto legge n. 91 del 2014 cosiddetto: «competitività» ha previsto la semplificazione e coordinamento dei controlli ispettivi a carico. delle aziende agricole affinché una stessa azienda non possa essere sottoposta in momenti diversi, ma con riferimento agli stessi periodi e alle stesse materie, a controlli da parte dei vari organi di vigilanza che distolgono l'imprenditore dalla sua attività economica e che talvolta si concludono addirittura con esiti difformi;

il Piano «Agricoltura 2.0» è un programma di digitalizzazione del rapporto tra Amministrazione e imprese agricole. Il Piano prevede la Domanda Pac precompilata, una Anagrafe Unica delle Aziende Agricole, un solo Fascicolo Aziendale, la Banca dati Unica dei Certificati e a partire; dal 2016 la Domanda Unificata ovvero ogni azienda potrà presentare, autonomamente o recandosi presso qualsiasi struttura di assistenza (CAA) presente sul territorio nazionale, un'unica domanda di aiuto, che accorpi, le richieste Pac, Urna, Psr, Assicurazioni, eccetera;

il piano «Agricoltura 2.0» è un programma e se realmente si realizzassero a pieno le misure in esso previste sarebbe un primo passo avanti verso una vera semplificazione, cruciale per favorire il rilancio delle aziende agricole nazionali,

impegna il Governo ad intervenire con gli appositi strumenti normativi affinché siano previste ulteriori e necessarie misure di semplificazione di norme al fine di alleggerire ulteriormente il peso della burocrazia per le nostre imprese agricole.

G4.6

TARQUINIO, Eva LONGO

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

occorre assicurare l'attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto legge decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti legislativi al fine di individuare le necessarie risorse per gli anni 2015, 2016 e 2017 al fine di assicurare l'attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

G4.7

CANDIANI

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

l'Italia è il principale produttore di riso in Europa, grazie alla sua lunga tradizione. Ma sul mercato italiano entra il 25 per cento di riso importato dai paesi Ue. Il comparto del riso, infatti, è particolarmente danneggiato dalla concorrenza del riso proveniente dall'Estremo Oriente, in massima parte dalla Cambogia, che arriva in Italia e qui viene mischiato con quello locale e imbustato come «Carnaroli» mentre Carnaroli non è;

il riso nasce solo dopo la lavorazione che avviene nelle risiere. In questi stabilimenti il risone perde il rivestimento e si trasforma in riso, quindi il riso è il prodotto negli stabilimenti di trasformazione, mentre gli agricoltori producono il risone, la materia prima;

il risone dipende dalla varietà seminata. Se si coltiva Carnaroli, si produce risone Carnaroli.

Per contro si può ricavare riso Carnaroli raffinando anche risone di varietà Carniese o Carnise precoce, o Karnak o Poesidone;

secondo la normativa vigente il riso venduto può essere chiamato con il nome della varietà da cui deriva il risone oppure con uno dei nomi della varietà che appartengono alla stessa categoria agricola;

ogni anno con un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene stabilito quali siano gli abbinamenti possibili permettendo così a chi produce riso partendo dal risone Karnak di chiamarlo Carnaroli;

la questione è che il consumatore non è a conoscenza del fatto che quello che sta acquistando è una qualità di riso diversa da quella indicata sulla confezione;

il riso Carnaroli autentico si trova, così, a dover competere sui mercati con un riso che si chiama anch'esso Carnaroli ma che in realtà deriva da una raffinazione di varietà diverse, spesse volte più facili da coltivare;

il consumatore deve essere informato in maniera chiara su cosa acquista e sulle materie prime che compongono gli alimenti che consuma,

impegna il Governo ad intervenire con gli appositi strumenti normativi affinché sulla etichetta sia specificata la provenienza della materia prima e la tipologia di riso contenuto nella confezione, così che il consumatore sia a conoscenza di ciò che sta acquistando fornendogli la massima informazione possibile.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" è sostituito dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le Regioni di provvedere in ordine all'indennizzò dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le Regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione. Il controllo può essere esercitato, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati"».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subìto danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali)

1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate da eventi alluvionali o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11o grado della scala Beaufort che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subìto, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziate, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subìto danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, con priorità per quelli legati alla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, del *dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, dando la precedenza, nel caso del cinipide del castagno, alle imprese agricole che attuano metodi di lotta biologica.

2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero, nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente, entro sessanta giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorità nazionali ed europee.

3. Per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Per gli altri interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese autorizzati ai sensi del medesimo comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-*bis*. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e successive modificazioni, è incrementata, per gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera *c)*, del medesimo articolo, di 250.000 euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro per l'anno 2016. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la data di entrata in vigore del presente decreto, individuati ai sensi del comma 4 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2014, e successive modificazioni, possono presentare domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per accedere agli interventi di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2015 e a 2

milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 3, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

DONNO, GAETTI, FATTORI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi».

5.2

CANDIANI

Improponibile

Al comma 1 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le stesse imprese agricole non è dovuta l'Imu per i terreni agricoli per gli anni 2015 e 2016 che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 34.»

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «solidarietà nazionale» *aggiungere le seguenti:* «e sospensione dell'Imu agricola».

5.100

ZIZZA

Respinto

Al comma 1 secondo periodo, dopo le parole:«possono essere concesse anche alle imprese agricole» inserire le seguenti parole: «, anche se costituite in forma cooperativa,» e dopo le parole: «nel caso del cinipide del castagno, alle imprese» inserire le seguenti parole: «o alle cooperative».

5.3

DONNO, GAETTI, FATTORI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso della Xylella fastidiosa, alle imprese agricole che abbiano eseguito le condizionalità previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per la manutenzione minima degli oliveti.»

5.4

DONNO, GAETTI, FATTORI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 5 giorni, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.».

5.5

DONNO, GAETTI, FATTORI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

5.6

TARQUINIO, Eva LONGO, MALAN (*)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 3-bis*, aggiungere il seguente:*

«3-*ter*. Alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Cooperazione allo Sviluppo voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono apportate le seguenti variazioni:

2015: - 19.000.000;

2016: - 20.000.000»

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.7

CANDIANI

Improponibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3.1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera *c)* dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2015 e 2016.».

5.8

CANDIANI

Improponibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3.1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e

per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera *c)* dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.»

5.9

CANDIANI

Improponibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3.1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera *c)* dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.»

5.10

CANDIANI

Improponibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3.1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

"*b-bis*) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera *c)* dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992".

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.»

5.11

CANDIANI

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

"*b-bis)* i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992".

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015»

5.12

CANDIANI

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

"*b-bis)* i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992".

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».

5.13

CANDIANI

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2015».

5.14

CANDIANI

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015».

5.15

CANDIANI

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello

nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».

5.16

CANDIANI

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015».

5.17

CANDIANI

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015».

5.18

CANDIANI

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».

5.19

CANDIANI

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo

stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del collima 1, lettera *c)* dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2015».

5.20

CANDIANI

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. In considerazione degli eventi meteorologici calamitosi che hanno, colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nei 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015».

5.21

CANDIANI

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1 In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune, province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».

5.22

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. I terreni che hanno subito danni alluvionali, sono esentati dal pagamento dell'IMU per i prossimi tre anni».

Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto; ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per gli anni 2017, 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del «fondo di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.23

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. A decorrere dall'anno 2015 le Regioni sono delegate a rivedere i criteri di esenzione dell'IMU sui terreni agricoli, con il compito di individuare la presenza di eventuali zone svantaggiate e di riformulare una nuova classificazione dei terreni agricoli da assoggettare al pagamento dell'imposta IMU».

5.24

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. A decorrere dall'anno 2015 i criteri di esenzione dall'IMU dei terreni agricoli sono rivisti dalle Regioni alle quali è delegato il compito di ,individuare le aree territoriali da assoggettare o meno al pagamento dell'imposta IMU, tenendo conto anche dell'eventuale esistenza di zone svantaggiate».

5.25

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. Sono esentati dal versamento dell'imposta i soggetti proprietari o conduttori di terreni agricoli che dichiarino a decorrere dall'anno 2015 un reddito da attività agricola inferiore a 15.000 euro annui».

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

«4-*bis* I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiati delle deroghe si procede a riduzione ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

5.27

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. Sono esentati dal versamento dell'imposta i soggetti proprietari o conduttori di terreni agricoli che dichiarino a decorrere dall'anno 2015, un reddito da attività agricola inferiore a 30.000 euro annui.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

«4-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di. pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione'del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte ai sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiati delle deroghe si procede a riduzione ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

5.28

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, DONNO, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA, SCILIPOTI ISGRO', Mario MAURO (*)

Respinto

Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: «250.000» con la seguente: «350.000» e le parole: «due milioni» con le seguenti: «due milioni e cinquecento».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 350.000 euro per l'anno 2015 e a due milioni e cinquecento per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma /Fondi di riserva e speciali/ della missione /Fondi da ripartire/ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2015-2017, nell'ambito del programma /Fondi di riserva e speciali/ della missione /Fondi da ripartire/ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

_____

(*) Cfr. seduta n. 475

5.29

DONNO, GAETTI, FATTORI

Respinto

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «Le imprese del settore della pesca, dell'acquacoltura e della pescaturismo».

5.30

TARQUINIO, Eva LONGO

Improcedibile

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

«3-*ter*. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, e per far fronte alle nuove fitopatologie che nell'anno 2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche'nazionali', con, riferimento, in particolare, a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo, del castagno e della vite, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero

di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo lo parola: «vegetali» *aggiungere le parole:* «nonché interventi per il sostegno del servizio fitosanitario nazionale».

5.31

TARQUINIO, Eva LONGO

Improcedibile

Dopo il comma 3-bis, inserire i seguenti:

«3-*ter*. In via eccezionale e in considerazione dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, causato dal batterio patogeno da quarantena *xylella fastidiosa* che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro complessivi, per il triennio 2015-2017, in favore delle imprese che hanno subìto danni alle attività agricole dalla diffusione del batterio fitopatogeno.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

5.32

TARQUINIO, Eva LONGO

Improcedibile

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

«3-*ter*. In via eccezionale e in consderazione dello stato di ernergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Foggia, causato dagli eventi alluvionali che hanno colpito il Gargano, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro complessivi, per il triennio 2015-2017, in favore delle imprese agricole e del comparto turistico ricettivo che hanno subìto dànni dagli eventi calamitosi.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposiziohi di cui al comma 3-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabil'i delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

5.33

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

Improcedibile

Apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo il comma 3*-bis*, aggiungere il seguente:*

«3-*ter*. In via straordinaria e in deroga alle isposizioni vigenti, i lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle imprese agricole danneggiate ai sensi del comma 1 dalla diffusione del batterio della *xylella fastidiosa*, ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, possono accedere, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai benefici di cui all'articolo 21, commi 3, 4 e 5, della legge 23 luglio 1991, n.223.»

2) al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2», con le seguenti: «commi 1, 2 e 3-ter».

5.34

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

Improcedibile

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-*ter*. In via straordinaria e in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della,legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate ai sensi del comma 1 dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 3 giorni, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto per gli anni 2015 e 2016,

ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013».

5.35

TARQUINIO, Eva LONGO

Respinto

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-*ter*. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, attraverso il servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, predispone una specifica documentazione, da inviare ai servizi fitosanitari regionali, sulla base dei monitoraggi effettivamente eseguiti in ogni regione, come previsto dal decreto ministeriale 26 settembre 2014, al fine di una descrizione nazionale delle aree non interessate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «vegetali» *aggiungere le seguenti:* «nonché disposizioni per il servizio fitosanitario nazionale».

5.36

TARQUINIO, Eva LONGO

Respinto

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-*ter*. Al fine di assicurare la massima osservanza delle disposizioni relative al divieto delle movimentazioni infette dalle aree regionali interessate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone interventi al fine di potenziare il sistema di controlli effettuati dalle autorità locali.»

5.37

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

Improcedibile

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di consentire il cofinanziamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante in attuazione dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio, del 19 gennaio 2009, è disposto un incremento della dotazione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, dello specifico capitolo nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4-*ter*. Agli oneri di cui al comma 4-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione, per l'anno 2015, del Fondo per le missioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente nella rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «.Disposizioni per il cofinanziamento dei premi assicurativi.».

G5.1

CANDIANI

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

esaminato il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

il decreto-legge all'esame prevede misure in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi in particolare 1'articolo 5 prevede che possano richiedere, contributi compensativi a carico del Fondo di

solidarietà nazionale in agricoltura le aziende agricole, non coperte da polizze assicurative agevolate colpite da eventi alluvionali e da avversità atmosferiche definite «tempesta violenta», verificati si in un arco. temporale tra il 2014 e la data di emanazione del decreto in esame;

nel decreto però non ha preso in considerazione la possibilità di esentare dette aziende manche dal pagamento dell'IMU sui terreni colpiti dagli eventi di carattere eccezionale che, allo stato attuale, si trovano a dover affrontare difficoltà produttive tali da rendere particolarmente onerosa la corresponsione dell'imposta;

sappiamo tutti che quando si verifica una calamità naturale il danno spesso non riguarda un solo anno, una sola stagione o un solo raccolto, può accadere, infatti, che a seguito di quella calamità, le colture siano completamente rovinate anche per più stagioni e il terreno inutilizzabile anche per qualche anno;

il principio dettato dall'articolo 53 della Costituzione prevede che tutti siano tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;

non prevedere esenzioni per chi ha perso il raccolto e si vede compromesso il bene strumentale per eccellenza, la terra, quindi la sua fonte primaria di guadagno è una iniquità inaccettabile e non viene assicurata la coerenza della misura dell'imposta con la capacità contributiva,

impegna il Governo: ad intervenire con appositi strumenti normativi affinché siano esentati dal pagamento dell'imposta i terreni agricoli che sono stati colpiti da calamità naturali o da avversità atmosferiche per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e/o di calamità naturale che rischiano altrimenti di dover corrispondere l'Imu.

G5.2

TARQUINIO, Eva LONGO

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

il settore olivicolo-oleario rappresenta un importante pilastro dell'economia della Regione Puglia;

considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, causato dal batterio patogeno da quarantena xylella fastidiosa che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, appare indispensabile sostenere le imprese che hanno subìto danni alle attività agricole dalla diffusione del batterio fitopatogeno anche per scongiurare conseguenze sul piano occupazionale,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti per sospendere, fino al 30 giugno 2016, il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *h)* , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni dei territori della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, nei quali è stato riscontrato il batterio patogeno da quarantena xylella fastidiosa e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 10 febbraio 2015.

G5.3

TARQUINIO, Eva LONGO

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

il settore turistico ricettivo un importante pilastro dell'economia della Regione Puglia;

considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nei comuni dei territori del Gargano interessati dagli eventi alluvionali del mese di settembre 2014 e

per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 23 ottobre 2014, appare indispensabile sostenere le imprese che hanno subìto danni anche per scongiurare conseguenze sul piano occupazionale,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti per sospendere, fino al 30 giugno 2016, il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *h)* , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni dei territori del Gargano interessate dagli eventi alluvionali del mese di settembre 2014 e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 23 ottobre 2014.

G5.4

TARQUINIO, Eva LONGO

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

occorre adottare misure effettive di rilancio del comparto agricolo,

impegna il Governo ad individuare le necessarie misure al fine di estendere, a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h)* del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a tutti i terreni agricoli ricadenti nel Comuni italiani di cui all'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze.

G5.5

CANDIANI

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

esaminato il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

il decreto-legge all'esame prevede misure in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi;

L'IMU sui terreni agricoli è una nuova patrimoniale che si aggiunge alle odiate IMU e T ASI, alle tasse sulle case e sui capannoni. È un'imposta che mortifica e svilisce il settore agricolo, gli agricoltori e il loro lavoro, penalizzando quei territori che molto spesso partono già svantaggiati;

il decreto-legge n. 4 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 2015, prevede una rimodulazione dei criteri di esenzione, fino ad allora vigenti, dall'IMU sui terreni agricoli. I nuovi criteri presentano non pochi elementi di criticità. I criteri di esenzione creano disparità di trattamento tra territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche nonché discriminazione e concorrenza sleale tra possessori di terreni agricoli in quanto non tengono in considerazione le zone svantaggiate e le loro difficoltà produttive,

impegna il Governo ad intervenire con gli appositi strumenti normativi affinché sia prevista l'abolizione totale dell'IMU al fine di non gravare ulteriormente sul settore agricolo già fortemente colpito dalla crisi.

G5.6

TARQUINIO, Eva LONGO

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

il settore olivicolo-oleario rappresenta un importante pilastro dell'economia della Regione Puglia;

considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia causato dal batterio patogeno da quarantena xylella fastidiosa che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e, spontanee, appare indispensabile sostenere le imprese che hanno subìto danni alle attività agricole dalla diffusione del batterio fitopatogeno anche per scongiurare conseguenze sul piano occupazionale,

impegna il Governo ad adottare, nei confronti dei titolari d'imprese agricole nei territori dei comuni della regione Puglia colpiti dal batterio fitopatogeno, appositi provvedimenti per la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 30 settembre 2015.

G5.7

DONNO, GAETTI, FATTORI

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

valutate le misure introdotte all'articolo 5 e, in particolare, la possibilità, per le imprese ubicate nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale entità, ancorché danneggiate da rischi assicurabili, di poter accedere agli interventi compensativi a valere sul Fondo di Solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004;

premesso che:

tra le misure di gestione del rischio, le assicurazioni agevolate sono gli strumenti più diffusi ai quali fanno ricorso prevalentemente gli operatori del nord Italia e per colture specializzate quali mele, pere ed uva e che tuttavia, considerata la sempre più elevata esposizione degli agricoltori ai rischi economici ed ambientali, sarebbe opportuno che quante più aziende provvedano ad assicurare il raccolto, gli animali e le piante anche al fine di diluire sull'intero territorio nazionale il ricorso allo strumento, posto che nell'Italia settentrionale è in aumento la PLV protetta ma non i soggetti assicurati;

considerato che:

anche in attuazione della normativa comunitaria, è indispensabile che a livello istituzionale si adotti ogni iniziativa possibile, compreso lo strumento della riassicurazione, volta a favorire una diversificazione del mercato assicurativo agevolato, sia a livello territoriale, sia settoriale;

la misura straordinaria di cui all'articolo 5 non può in alcun modo costituire un precedente per scoraggiare il ricorso a polizze agevolate da parte degli agricoltori, anche al fine di non generare malcontento nei confronti degli operatori che hanno sottoscritto assicurazioni per i danni previsti dal piano assicurativo 2015, sarebbe opportuno che gli interventi compensativi siano accordati alle aziende che dimostrino di essersi assicurate per l'annualità successiva a quella oggetto di indennizzo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di accordare l'accesso agli interventi compensativi di cui al fondo di solidarietà nazionale con priorità alle aziende agricole che, pur avendo subito nel corso del 2014 danni da eventi assicurabili, dimostrino tuttavia di aver sottoscritto una polizza agevolata per l'anno 2015.

G5.8

DONNO, GAETTI, FATTORI

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 5 del decreto in esame dispone, tralatro, che nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015, le cooperative e quelle colpite da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11º grado della scala Beaufort. L'intervento potrà riguardare anche le imprese agricole che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili nell'ambito delle risorse già stanziate;

tra le imprese agricole colpite da infezioni di organismi nocivi ai vegetali negli anni 2013, 2014 e 2015, la Camera dei deputati ha aggiunto una priorità di concessione per quelle colpite da organismi legati alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, del Cinipide del castagno (per i quali è prevista un criterio di priorità a favore delle imprese che adottano metodi di lotta biologici) e della flavescenza dorata,

impegna il Governo a porre in essere appositi interventi anche normativi, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di dare precedenza nell'accesso alle misure compensative di cui alle disposizioni in premessa, nel caso della Xylella fastidiosa, alle aziende che abbiano rispettato le condizionalità (buone pratiche agricole, potature, eccetera) previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per la manutenzione minima degli oliveti.

G5.9

DONNO, GAETTI, FATTORI

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premesso che:

l'articolo 5 del decreto in esame, al comma 1, dispone, tra l'altro, che nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015;

impegna il Governo a porre in essere appositi interventi anche normativi, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di subordinare l'accesso alle misure compensative di cui alle disposizioni in premessa al rispetto da parte delle imprese agricole delle condizionalità (buone pratiche agricole, potature, eccetera) previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per la manutenzione minima degli oliveti.

G5.9 (testo 2)

DONNO, GAETTI, FATTORI

Approvato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premesso che:

l'articolo 5 del decreto in esame, al comma 1, dispone, tra l'altro, che nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015;

impegna il Governo a valutare la possibilità di porre in essere appositi interventi anche normativi, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di subordinare l'accesso alle misure compensative di cui alle disposizioni in premessa al rispetto da parte delle imprese agricole delle condizionalità (buone pratiche agricole, potature, eccetera) previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per la manutenzione minima degli oliveti.

G5.10

TARQUINIO, Eva LONGO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il settore olivicolo-oleario rappresenta un importante pilastro dell'economia della Regione Puglia;

considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nel Salento, causato dal batterio patogeno da quarantena xylella fastidiosa che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, appare indispensabile escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:

a) la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze scientifiche, al fine di adottare tempestive soluzioni innovative per la diagnosi precoce e il trattamento della xylella fastidiosa e di identificazione di altre specie di insetti che possano fungere da vettori;

b) gli interventi già avvenuti per l'eradicazione e la rimozione degli ulivi nonché gli interventi di potenziamento per i controlli effettuati dalle autorità locali;

c) la realizzazione d'interventi straordinari finalizzati al contrasto all'emergenza, anche coadiuvati da enti di ricerca e università degli studi per contrastare con efficacia eventuali ulteriori diffusioni di infezioni nel territorio,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti per escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:

a) la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze scientifiche, al fine di adottare tempestive soluzioni innovative per la diagnosi precoce e il trattamento della xylella fastidiosa e di identificazione di altre specie di insetti che possano fungere da vettori;

b) gli interventi già avvenuti per l'eradicazione e la rimozione degli ulivi nonché gli interventi di potenziamento per i controlli effettuati dalle autorità locali;

c) la realizzazione d'interventi straordinari finalizzati al contrasto all'emergenza, anche coadiuvati da enti di ricerca e università degli studi per contrastare con efficacia eventuali ulteriori diffusioni di infezioni nel territorio.

(*) Accolto dal Governo

G5.11

TARQUINIO, Eva LONGO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale è necessario e per far fronte alle nuove fitopatologie che nell'anno 2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in particolare, a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo,

impegna il Governo:

a predisporre una specifica documentazione, da inviare ai servizi fitosanitari regionali, sulla base dei monitoraggi effettivamente eseguiti in ogni regione, come previsto dal decreto ministeriale 26 settembre 2014, al fine di una descrizione nazionale delle aree non interessate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa;

ad assicurare la massima osservanza delle disposizioni relative al divieto delle movimentazioni infette, dalle aree regionali interessate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa;

a disporre interventi al fine di potenziare il sistema di controlli effettuati dalle autorità locali.

_____

(*) Accolto dal Governo

G5.12

TARQUINIO, Eva LONGO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

le imprese del settore olivicolo nazionale nel corso del 2014 hanno subito forti danni dalla diffusione della xylèlla fastidiosa;

considerato che:

appare opportuno istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, fitopatie e epizoozie di difficile cura ed in particolare del batterio fitopatogeno da quarantena xylella fastidiosa,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti volti ad individuare le necessarie risorse finanziarie stimate in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da destinare all'istituzione di un Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, fitopatie e epizoozie di difficile cura ed in particolare del batterio fitopatogeno da quarantena xylella fastidiosa.

G5.12 (testo 2)

TARQUINIO, Eva LONGO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

le imprese del settore olivicolo nazionale nel corso del 2014 hanno subito forti danni dalla diffusione della xylèlla fastidiosa;

considerato che:

appare opportuno istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, fitopatie e epizoozie di difficile cura ed in particolare del batterio fitopatogeno da quarantena xylella fastidiosa,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti volti ad individuare le necessarie risorse finanziarie da destinare all'istituzione di un Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, fitopatie e epizoozie di difficile cura ed in particolare del batterio fitopatogeno da quarantena xylella fastidiosa.

_____

(*) Accolto dal Governo

G5.13

TARQUINIO, Eva LONGO

Respinto

Il Senato,

premesso che:

le imprese del settore olivicolo nazionale nel corso del 2014 hanno subito forti danni dalla diffusione della *xylella fastidiosa*;

rilevato che:

appare necessario incrementare la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi di sostegno alle imprese danneggiate dalla diffusione della *xylella fastidiosa* sino a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 30 milioni di euro per l'anno 2016,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di integrare sino a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 30 milioni di euro per l'anno 2016 il Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi di sostegno alle imprese danneggiate dalla diffusione della *xylella fastidiosa* nel settore olivicolo-oleario, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

G5.14

TARQUINIO, Eva LONGO

Improponibile

Il Senato,

premsso che:

il settore olivicolo-oleario rappresenta un importante pilastro dell'economia della Regione Puglia;

considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, causato dal batterio patogeno da quarantena *xylella fastidiosa* che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, appare indispensabile sostenere le imprese che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione del batterio fitopatogeno anche per scongiurare conseguenze sul piano occupazionale,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti di natura economica per il sostegno delle imprese della Regione Puglia che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione della *xylella fastidiosa*, attraverso l'erogazione in appostito Fondo, di 50 milioni di euro complessivi per il triennio 2015-2017.

G5.15

TARQUINIO, Eva LONGO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale è necessario e per far fronte alle nuove fitopatologie che nell'anno 2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in particolare, a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo, del castagno e della vite;

considerato che:

il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale richiede appostiti ed ulteriori stanziamenti di risorse valutate in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo a potenziare il servizio fitosanitario nazionale per far fronte alle nuove fitopatologie che nell'anno 2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in particolare, a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo, del castagno e della vite, attraverso gli opportuni provvedimenti di natura economica volti a garantire una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

G5.15 (testo 2)

TARQUINIO, Eva LONGO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale è necessario e per far fronte alle nuove fitopatologie che nell'anno 2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in particolare, a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo, del castagno e della vite;

considerato che:

il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale richiede appostiti ed ulteriori stanziamenti di risorse valutate in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo a valutare la possibilità di potenziare il servizio fitosanitario nazionale per far fronte alle nuove fitopatologie che nell'anno 2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in particolare, a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo, del castagno e della vite, attraverso gli opportuni provvedimenti di natura economica volti a garantire una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

_____

(*) Accolto dal Governo

G5.16

TARQUINIO, Eva LONGO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il settore turistico ricettivo rapprersenta un importante pilastro dell'economia della Regione Puglia;

considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Foggia, causato dagli eventi alluvionali che hanno colpito il Gargano, appare indispensabile sostenere le imprese agricole e del comparto turistico ricettivo che hanno subito danni dagli eventi calamitosi anche per scongiurare conseguenze sul piano occupazionale,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti di natura economica per il sostegno delle imprese agricole e del comparto turistico ricettivo della Regione Puglia che hanno subito danni dagli eventi calamitosi, attraverso l'erogazione in apposito Fondo, di 50 milioni di euro complessivi per il triennio 2015-2017.

G5.16 (testo 2)

TARQUINIO, Eva LONGO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il settore turistico ricettivo rapprersenta un importante pilastro dell'economia della Regione Puglia;

considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Foggia, causato dagli eventi alluvionali che hanno colpito il Gargano, appare indispensabile sostenere le imprese agricole e del comparto turistico ricettivo che hanno subito danni dagli eventi calamitosi anche per scongiurare conseguenze sul piano occupazionale,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti di natura economica per il sostegno delle imprese agricole e del comparto turistico ricettivo della Regione Puglia che hanno subito danni dagli eventi calamitosi, attraverso l'erogazione in apposito Fondo.

_____

(*) Accolto dal Governo

G5.17

TARQUINIO, Eva LONGO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, in particolare per il Gargano a seguito di eventi calamitosi de1 2014, per cui appare necessario sostenere i settori agricoli colpiti,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti volti ad individuare le necessarie risorse finanziarie stimate in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da destinare al rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da eventi calamitosi, per i quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, e in particolare per il Gargano.

G5.17 (testo 2)

TARQUINIO, Eva LONGO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, in particolare per il Gargano a seguito di eventi calamitosi de1 2014, per cui appare necessario sostenere i settori agricoli colpiti,

impegna il Governo a valutare la possiblità di adottare gli opportuni provvedimenti volti ad individuare le necessarie risorse finanziarie stimate in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da destinare al rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da eventi calamitosi, per i quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, e in particolare per il Gargano.

_____

(*) Accolto dal Governo

G5.18

TARQUINIO, Eva LONGO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il settore olivicolo-oleario rappresenta un importante pilastro dell'economia della Regione Puglia;

considerato che:

lo stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produttive agricole, causate dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa impone la necessità di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori delle imprese i cui oliveti sono stati danneggiati da infezioni della fitopatia;

appare opportuno incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti legislativi al fine di incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni da destinare alla tutela del reddito dei lavoratori delle imprese i cui oliveti sono stati danneggiati dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa.

G5.18 (testo 2)

TARQUINIO, Eva LONGO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il settore olivicolo-oleario rappresenta un importante pilastro dell'economia della Regione Puglia;

considerato che:

lo stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produttive agricole, causate dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa impone la necessità di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori delle imprese i cui oliveti sono stati danneggiati da infezioni della fitopatia;

appare opportuno incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti legislativi al fine di incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni da destinare alla tutela del reddito dei lavoratori delle imprese i cui oliveti sono stati danneggiati dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa.

_____

(*) Accolto dal Governo

G5.19

TARQUINIO, Eva LONGO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

lo stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produttive agricole, causate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il Gargano nel corso del 2014 impone la necessità di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori delle imprese danneggiate;

appare opportuno incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 30 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti legislativi al fine di incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni da destinare alla tutela del reddito dei lavoratori delle imprese che hanno subito danni alle attività produttive agricole, causate dagli eventi alluvionali che hanno colpito i territori del Gargano.

G5.19 (testo 2)

TARQUINIO, Eva LONGO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

lo stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produttive agricole, causate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il Gargano nel corso del 2014 impone la necessità di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori delle imprese danneggiate;

appare opportuno incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 30 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti legislativi al fine di incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni da destinare alla tutela del reddito dei lavoratori delle imprese che hanno subito danni alle attività produttive agricole, causate dagli eventi alluvionali che hanno colpito i territori del Gargano.

_____

(*) Accolto dal Governo

G5.20

CANDIANI

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

esaminato il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

sono ormai noti i problemi causati dalla proliferazione incontrollata di alcune specie animali quali la nutria, nelle aree rurali e fluviali, inoltre, le nutrie provocano danni economici localmente elevati per il prelievo operato a fini alimentari sulle coltivazioni agrarie, quali soprattutto la barbabietola da zucchero, il riso e il mais;

il comma 12-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 prevede una modifica all'articolo 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992, recante norme perla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, includendo la nutria tra le specie nei confronti delle quali non si applicano le disposizioni della suddetta legge n. 157/92, in quanto non ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 18 della citata legge, al pari delle talpe, ratti, topi propriamente detti e delle arvicole;

inoltre, il citato decreto-legge introduce sempre all'articolo 2 della legge n. 157/92 il comma 2-*bis*, il quale stabilisce che la gestione e la tutela delle specie alloctone, come la nutria, effettuata dalle regioni o province autonome, è finalizzata sempre all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni, fatta eccezione per le specie alloctone che saranno individuate con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e sentito l'ISPRA;

conseguenza imprevista della modifica apportata alla legge n. 157/92 sembrerebbe essere quella che la nutria non sia più oggetto del controllo riduttivo da parte delle Regioni, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, e che i danni da esse causati non possano più essere indennizzati dalle stesse regioni;

il controllo previsto dal suddetto articolo 19 non può ritenersi caccia in quanto è praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici e qualora questi metodi risultino inefficaci può essere effettuato anche mediante piani di abbattimento autorizzati dalla regione, in giorni e orari diversi da quelli previsti dal calendario venatorio;

non solo le Regioni ad oggi sembra siano impossibilitate a emanare atti sul tema, ma anche le

Amministrazioni provinciali non potranno più portare avanti alcuna politica di contenimento degli animali né tanto meno potranno indennizzare gli agricoltori per i danni subiti;

sembra che alcune province abbiano già sospeso l'attività di controllo. La loro preoccupazione è dovuta soprattutto al rischio di denuncia per l'utilizzo illegittimo di armi, che è di competenza statale e limitato alle forze armante, difesa personale, poligono di tiro e caccia,

impegna il Governo ad intervenire con appositi strumenti normativi affinché sia modificato il sopra citato comma 2 dell'articolo 2 della legge n.157 del 1992 chiarendo la situazione venutasi a creare definendo che le disposizioni della legge n. 157 non applicandosi alla nutria facciano salva, però, la possibilità per le Regioni, ai sensi dell'articolo 26 della citata legge n. 157, di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni e che le stesse possano, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione. Infine che il controllo possa essere esercitato anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 della suddetta legge n. 157 e operatori espressamente autorizzati. Ciò al fine di consentire agli enti locali di muoversi nella certezza e continuità del loro operato finora posto in essere ed assicurando agli agricoltori il diritto di ottenere il giusto ristoro ai danni subiti e un miglior livello di sicurezza per le comunità locali e i cittadini.

G5.100

AMIDEI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1971, di conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzione delle strutture ministeriali;

premesso che:

l'articolo 5 del decreto legge in esame dispone che, nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento, le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate da eventi alluvionali o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala Beaufort - che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi - nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subìto, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziate, possano accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura;

tra le imprese agricole colpite da infezioni di organismi nocivi ai vegetali negli anni 2013, 2014 e 2015, durante l'esame del decreto legge in esame alla Camera dei deputati è stata data una priorità di concessione per quelle colpite da organismi legati alla diffusione dei batterio *Xylella fastidiosa*, del Cinipide del castagno (per i quali è prevista un criterio di priorità a favore delle imprese che adottano metodi di lotta biologici) e della flavescenza dorata,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, anche per quelle imprese agricole colpite da organismi legati alla diffusione del batterio del Kiwi (*Psa Pseudomonas syringae pv actinidiae*), nonché a quelle imprese che dovessero trovarsi improvvisamente di fronte a gravi problemi di patologie che potrebbero compromettere la continuità dell'impianto.

G5.100 (testo 2)

AMIDEI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1971, di conversione in legge del decreto-legge 5 maggio

2015, n. 51, recante disposizioni in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzione delle strutture ministeriali;

premesso che:

l'articolo 5 del decreto legge in esame dispone che, nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento, le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate da eventi alluvionali o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11º grado della scala Beaufort - che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi - nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subìto, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziate, possano accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura;

tra le imprese agricole colpite da infezioni di organismi nocivi ai vegetali negli anni 2013, 2014 e 2015, durante l'esame del decreto legge in esame alla Camera dei deputati è stata data una priorità di concessione per quelle colpite da organismi legati alla diffusione dei batterio *Xylella fastidiosa*, del Cinipide del castagno (per i quali è prevista un criterio di priorità a favore delle imprese che adottano metodi di lotta biologici) e della flavescenza dorata,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, anche per quelle imprese agricole colpite da organismi legati alla diffusione del batterio del Kiwi (*Psa Pseudomonas syringae pv actinidiae*), nonché a quelle imprese che dovessero trovarsi improvvisamente di fronte a gravi problemi di patologie causate da organismi in quarantena che potrebbero compromettere la continuità dell'impianto.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

DONNO, GAETTI, FATTORI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Esenzione dall'IMU per i terreni agricoli che hanno subìto danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2015 sono esenti dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 i terreni agricoli di cui al comma 5 del detto articolo 13, ubicati nei territori che nell'anno 2014 sono stati colpiti da eventi alluvionali o che hanno subito danni a causa della diffusione del batterio della *xylella fastidiosa* o del *dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) o del *matsucoccus feytaudi* (cocciniglia del pino).

2. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali

ricadono i terreni di cui al comma 2. A tal fine, per l'anno 2014, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

4. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 342.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a un totale di 1650 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, delle parole: "nei limiti del 96 per cento" con le seguenti: "nei limiti del 90,5 per cento". Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono, apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento"».

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.»

5.0.2

DONNO, GAETTI, FATTORI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguerite:

«Art. 5-*bis.*

(Esenzione dall'lMU per i terreni agricoli che hanno subìto danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2015 sono esenti dall'imposta municiple propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 i terreni agricoli di cui al comma 5 del detto articolo 13, ubicati nei territori che nell'anno 2014 hanno subito danni a causa della diffusione del batterio della *xylella fastidiosa* o del *dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) o del *matsucoccus feytaudi* (cocciniglia del pino).

2. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al comma 2. A tal fine, per l'anno 2014, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

4. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 342.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a un totale di 1650 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della epubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, delle parole: "nei limiti del 96 per cento" con le seguenti: "nei limiti del 90,5 per cento". Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.».

5.0.3

TARQUINIO, Eva LONGO

Improponibile

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente

«Art. 5-*bis.*

(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali)

1. Nei confronti dei titolari d'imprese agricole nei territori dei comuni della regione Puglia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 30 settembre 2015. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari i danni effettivi subiti dal batterio *xylella fastidiosa*, verificata dall'autorità comunale. L'autorità comunale, previo accertamento, trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, sulla base delle comunicazioni, del Dipartimento della protezione civile, i comuni colpiti dal batterio fitopatogeno, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma l, nonché le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 199».

5.0.4

TARQUINIO, Eva LONGO

Improcedibile

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente

«Art. 5-*bis.*

(Misure urgenti in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio, fitopatogeno xylella fastidiosa).

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, fitopatie e epizoozie di difficile cura ed in particolare del batterio fitopatogeno da quarantena xylella fastidiosa. Una quota di risorse, pari a 100 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al medesimo comma. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

5.0.5

TARQUINIO, Eva LONGO

Improcedibile

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Interventi in favore dei comuni della regione Puglia colpiti dal batterio della xylella fastidiosa)

1. Al fine di fronteggiare lo stato di calamità naturale nei territori della regione Puglia ed in particolare nel Salento, colpiti dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:

a) la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze scientifiche, al fine di adottare tempestive soluzioni innovative per la diagnosi precoce e il trattamento della xylella fastidiosa e di identificazione di altre specie di insetti che possano fungere da vettori;

b) gli interventi già avvenuti per l'eradicazione e la rimozione degli ulivi nonché gli interventi di potenzia mento per i controlli effettuati dalle autorità locali;

c) la realizzazione d'interventi straordinari finalizzati al contrasto all'emergenza, anche coadiuvati da enti di ricerca e università degli studi per contrastare con efficacia eventuali ulteriori diffusioni di infezioni nel territorio.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma l, nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

5.0.6

TARQUINIO, Eva LONGO

Improcedibile

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente

«Art. 5-*bis*.

(Piano straordinario per le imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa)

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produttive agricole, causate dalla diffusione del batterio della *xylella fastidiosa* e dalla necessità di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori delle imprese i cui oliveti sono stati danneggiati da infezioni della fitopatia, il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma l, lettera *a)*, dei decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1) si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alle disposizioni di cui al precedente comma 1».

5.0.7

TARQUINIO, Eva LONGO

Improcedibile

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Piano straordinario per le imprese danneggiate dall'alluvione del Gargano)

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produttive agricole, causate dagli eventi alluvionali che hanno colpito i territori del Gargano e dalla necessità di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori delle imprese i cui oliveti, sono stati danneggiati da infezioni della fitopatia, il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma l, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n: 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese r:imodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e foresta li, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alle disposizioni di cui al precedente comma 1».

5.0.8

TARQUINIO, Eva LONGO

Improponibile

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente

«Art. 5-*bis*.

(Sospensione dell'IMU agricola per i territori della regione Puglia colpiti dal batterio della xylella fastidiosa)

1. Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni dei territori della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, nei quali è stato riscontrato il batterio patogeno da quarantena *xylella fastidiosa* e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 10 febbraio 2015, è sospeso il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dall'articolo 7, comma l, lettera *h)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fino al 30 giugno 2016.

2. Agli oneri derivanti dal comma l, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica».

5.0.9

TARQUINIO, Eva LONGO

Improcedibile

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente

«Art. 5-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da eventi calamitosi, per i quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, e in particolare per il Gargano. Una quota di risorse, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al medesimo comma. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

5.0.10

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)

1. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h)* del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2011, n. 111, sonc ridotti con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente çomma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiati delle deroghe si procede a riduzione ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2.».

5.0.11

TARQUINIO, Eva LONGO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 5-*bis*.

(Eliminazione IMU Agricola)

1. A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h)* del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli ricadenti nei Comuni italiani di cui all'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze.

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per

una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

5.0.12

TARQUINIO, Eva LONGO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 5-*bis*.

(Eliminazione IMU Agricola)

1. A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h)* del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli ricadenti nei Comuni italiani di cui all'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.13

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 5-*bis*.

(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)

1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 360 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero délle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.»

5.0.14

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)

1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 360 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 360 milioni a decorrere dal 2015.»

5.0.15

MARINELLO, TORRISI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche in materia di esenzione Imu agricola)

1. L'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 24 marzo 2015, è sostituito con il seguente:

"Art. 1. - *(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). - 1.* A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono cosi determinati:

h) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;

k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

l) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.'.

3. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-Iegge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 2014, n. 164.".

2. L'articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 24 marzo 2015, è abrogato.»

5.0.16

MARINELLO, TORRISI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche in materia di esenzione Imu agricola)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 24 marzo 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a-bis*) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché ai terreni dei comuni rientranti in una tolleranza dell'attitudine del centro in aumento o in diminuzione del 20 per cento rispetto ai 600 metri, che presentino un indice di spopolamento superiore del 40 per cento, quale risultate dalla differenza di popolazione tra il 9º e il 15º Censimento generale della popolazione, e contestualmente un reddito pro capite, come individuato dall'ISTAT, non superiore a 6.500 euro annui";

2) al comma 4, terzo periodo, le parole: "delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2011, n. 448," sono sostituite con le seguenti: "di cui al comma 1, lettera *a-bis*)".»

2. Alla copertura degli oneri della presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2015 e in 10,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n.307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.0.17

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa, quale soggetto gestore, è istituito il Fondo finanziario settoriale per l'agricoltura, di seguito denominato "Fondo" al fine di realizzare interventi a favore del ricambio generazionale in agricoltura nonché di tutela del territorio finalizzati, attraverso la continuità delle attività agricole, a contenere il consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, e a preservarne la vocazione agricola.

2. Con successivo decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Economia vengono fissati i requisiti, le condizioni e le modalità di accesso al Fondo attraverso i quali la Cassa depositi e prestiti S.p.A., su apposita domanda del soggetto interessato, procede alle erogazioni.

3. La dotazione del fondo ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2016».

5.0.18

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa, quale soggetto gestore, è istituito il Fondo finanziario settoriale per l'agricoltura, di seguito denominato "Fondo" al fine di realizzare interventi a favore del ricambio generazionale in agricoltura nonché di tutela del territorio finalizzati, attraverso la continuità delle attività agricole, a contenere il consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, e a preservarne la vocazione agricola.

2. Con successivo decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Economia vengono fissati i requisiti, le condizioni e le modalità di accesso al Fondo attraverso i quali la Cassa depositi e prestiti S.p.A., su apposita domanda del soggetto interessato, procede alle erogazioni.

3. La dotazione del fondo ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali».

5.0.19

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa, quale soggetto gestore, è istituito il Fondo finanziario settoriale per l'agricoltura, di seguito denominato "Fondo" al fine di realizzare interventi a favore del ricambio generazionale in agricoltura nonché di tutela del territorio finalizzati, attraverso la

continuità delle attività agricole, a contenere il consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, e a preservarne la vocazione agricola.

2. Con successivo decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Economia vengono fissati i requisiti, le condizioni e le modalità di accesso al Fondo attraverso i quali la Cassa depositi e prestiti S.p.A., su apposita domanda del soggetto interessato, procede alle erogazioni.

3. La dotazione del fondo ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2015 e a 20 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».

5.0.20

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Esenzione IMU terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)

1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016».

5.0.21

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Esenzione IMU terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)

1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2015 e 2016».

5.0.22

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Esenzione IMU terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)

1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».

5.0.23

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Esenzione IMU terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

"*b-bis)* i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».

5.0.24

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

"*b-bis)* i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera *c)* dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun

Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.»

5.0.25

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

"*b-bis)* i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera *c)* dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui, alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.»

5.0.26

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Esenzione pagamento IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 provincie della Regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015)

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto 'legislativo 27 maggio 1999, n. 165.»

5.0.27

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Esenzione pagamento IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 provincie della Regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015)

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato, lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21,

comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.»

5.0.28

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Esenzione pagamento IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 provincie della Regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015)

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.»

5.0.29

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Esenzione pagamento IMU e TASI per l'anno 2015 per le provincie della Regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015)

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015.»

5.0.30

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Esenzione pagamento IMU e TASI per l'anno 2015 per le provincie della Regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015)

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di. competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21,

comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2015.»

5.0.31

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Esenzione pagamento lMU e TASI per l'anno 2015 per le provincie della Regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali, negli anni 2012-2015)

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma l, lettera *c)* dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.»

5.0.32

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Istituzione di una zona franca urbana nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi del 2012 e 2014)

1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è'istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni 'relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015.»

5.0.33

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Istituzione di una zona franca urbana nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi del 2012 e 2014)

1. A fronte dei danni subiti in seguito aglì eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c*) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari aeuro 60 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione deÌ Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spése di funzionamento dell'Agenzia per le

erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.»

5.0.34

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Istituzione di una zona franca urbana nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi del 2012 e 2014)

1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle. dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di ui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di ero per l'anno 2015.»

5.0.35

CANDIANI

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Risarcimento danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006)

1 All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" e prima delle parole: "ed f)" sono aggiunte le parole: "b-bis";

b) le parole: "nonché al risarcimento dei danni subìti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantim la continuità produttiva," sono sostituite dalle seguenti: "nonché al risarcimento dei danni subìti dai beni mobili strumentali all'attività, alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantime la continuità produttiva e al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari"».

5.0.35 (testo 2)

CANDIANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Risarcimento dei danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole: "la continuità produttiva," sono inserite le seguenti: "e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari"».

5.0.37

TARQUINIO, Eva LONGO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 5-*bis*.

(Sospensione dell'IMU agricola per i territori del Gargano)

1. Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni dei territori del Gargano interessate dagli eventi alluvionali del mese di settembre 2014 e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato tli emergenza il 23 ottobre 2014, è sospeso il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fino al 30 giugno 2016.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia é delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiéhe agricole alimentari e forestali, tale da assicurare minori spese in termini di indebita mento netto pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o, sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi.che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica».

5.0.38

TARQUINIO, Eva LONGO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare)

1. Per assicurare l'attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto legge decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a valere sulle risorse di cui al successivo comma 20. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 31 luglio 2015 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di dascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 31 luglio 2015 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia.»

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

1. Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue nelle regioni del Mezzogiorno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresì ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta gestione nonché i relativi impegni e gli eventuali residui. Le relazioni di cui al citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche alle Camere.
2. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane, ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, strumentali e finanziarie in dotazione alla predetta gestione commissariale, ferma restando la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno, ivi incluso quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 32 del 1995, necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
3. Dall'entrata in vigore del presente decreto, le competenze e le funzioni attribuite da norme di legge al commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, si intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1.
3-*bis*. All'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «fino al 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.1

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, DONNO, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA, SCILIPOTI ISGRO', Mario MAURO (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Cfr. seduta n. 475

6.2

MARINELLO

Improcedibile

Al comma 1 sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 1º gennaio 2017».

Conseguentemente:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i consulenti giuridici di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n.104, e successive modificazioni, sono

soppressi, e il compenso del commissario ad acta di cui allo stesso articolo, è ridotto del 10 per cento.»;

b) al comma 3 sostituire le parole: «Dall'entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «Dalla data del 1º gennaio 2017».

6.3

CANDIANI

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «del mezzogiorno».

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole: «del mezzogiorno».

6.4

DONNO, GAETTI, FATTORI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalle disposizioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al presente comma non devono derivare obblighi assunzionali per le amministrazioni interessate.»

6.5

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, DONNO, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA, SCILIPOTI ISGRO', Mario MAURO (*)

Respinto

Sopprimere il comma 3-bis.

_____

(*) Cfr. seduta n. 475

6.6

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, DONNO, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA, SCILIPOTI ISGRO', Mario MAURO (*)

Improcedibile

Al comma 3-bis, ultimo rigo, sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2016».

_____

(*) Cfr. seduta n. 475

G6.1

AMIDEI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3104, di conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzione delle strutture ministeriali;

considerato che:

l'articolo 6 del decreto-legge n. 51 del 2015 prevede il trasferimento delle competenze e delle funzioni della gestione commissariale ex Agensud alle strutture ordinarie del Ministero delle Politiche

Agricole alimentari e forestali;

il comma 2 del citato articolo 6 stabilisce che il trasferimento delle funzioni venga effettuato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali «che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane, ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;

la gestione commissariale, si è avvalsa di una serie di figure professionali composte da personale di ruolo al Ministero e da soggetti, con contratto di collaborazione, caratterizzati da qualificati ed idonei profili tecnici e professionali, necessari allo svolgimento dell'attività;

risulta opportuno salvaguardare la professionalità e le competenze acquisite dalla struttura operativa dell'x gestione commissariale al fine di meglio incardinare la futura attività dei competenti Dipartimenti del Miistero;

la scadenza dei contratti di collaborazione risulta prevista al 30 giugno 2015;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che nel trasferimento delle risorse umane della ex Gestione commissariale, si tenga conto dei soggetti già distaccati presso la struttura commissariale, salvaguardando le competenze tecniche e professionali utili al più efficiente prosieguo dell'attività trasferita al Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali,

a valutare l'opportunità, per i soggetti con contratti di collaborazione, di un prosieguo del rapporto oltre l'imminente scadenza dei relativi contratti.

_____

(*) Accolto dal Governo

G6.2

CANDIANI

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

esaminato il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

ogni anno vengono consumati 25 chili di carta per azienda e 100 giorni di lavoro sprecati per le pratiche burocratiche. Lo snellimento delle procedure e la riduzione degli oneri burocratici rappresentano un'esigenza fondamentale per ridare slancio alle imprese, soprattutto quelle agricole. La burocrazia grava sull'agricoltura a causa dei ritardi, disservizi e inefficienze della Pubblica amministrazione. Tutto ciò si traduce in un forte ostacolo alla crescita e alla competitività delle nostre aziende agricole è necessario quindi un taglio netto alla burocrazia inutile;

finora non è stato fatto molto per quanto riguarda la semplificazione. Anche il collegato alla legge di stabilità per il 2014 in materia di agricoltura, ancora all'esame del Parlamento dopo più di un anno e mezzo dalla sua emanazione, ha previsto piccoli passi quali ad esempio la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza statale, al fine di ridurre i termini e ampliare le ipotesi di silenzio assenso, in particolare per quanto concerne l'avvio dell'attività economica nel campo della pesca e dell'agricoltura;

anche il decreto legge n. 91 del 2014 cosiddetto: «competitività» ha previsto la semplificazione e coordinamento dei controlli ispettivi a carico. delle aziende agricole affinché una stessa azienda non possa essere sottoposta in momenti diversi, ma con riferimento agli stessi periodi e alle stesse materie, a controlli da parte dei vari organi di vigilanza che distolgono l'imprenditore dalla sua attività economica e che talvolta si concludono addirittura con esiti difformi;

il Piano «Agricoltura 2.0» è un programma di digitalizzazione del rapporto tra Amministrazione e imprese agricole. Il Piano prevede la Domanda Pac precompilata, una Anagrafe Unica delle Aziende Agricole, un solo Fascicolo Aziendale, la Banca dati Unica dei Certificati e a

partire; dal 2016 la Domanda Unificata ovvero ogni azienda potrà presentare, autonomamente o recandosi presso qualsiasi struttura di assistenza (CAA) presente sul territorio nazionale, un'unica domanda di aiuto, che accorpi, le richieste Pac, Urna, Psr, Assicurazioni, eccetera;

il piano «Agricoltura 2.0» è un programma e se realmente si realizzassero a pieno le misure in esso previste sarebbe un primo passo avanti verso una vera semplificazione, cruciale per favorire il rilancio delle aziende agricole nazionali,

impegna il Governo:

ad intervenire con gli appositi strumenti normativi affinché siano previste ulteriori e necessarie misure di semplificazione di norme al fine di alleggerire ulteriormente il peso della burocrazia per le nostre imprese agricole.

ARTICOLO 6-*BIS* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6-*bis*.

(Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole)

1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.

3. Le commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.

4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, e operano con il supporto della società di gestione «Borsa merci telematica italiana Scpa», di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.

5. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali di cui al comma 1, le borse merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubblicano le quotazioni di prezzo determinate ai sensi del comma 3 dalle commissioni uniche nazionali stesse.

6. Le autonome rilevazioni cui al comma 5 possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6-bis.1

GALIMBERTI, D'ALI' (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6-bis.2

MARINELLO

Id. em. 6-*bis*.1

Sopprimere l'articolo.

6-bis.3

GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6-*bis*. - *(Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nella filiera cunicola). - 1.* Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e la sede della commissione unica nazionale per la filiera cunicola, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

2. Alla commissione unica nazionale partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, dei macellatori, del commercio e della distribuzione.

3. La commissione unica nazionale determina quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.

4. La commissione unica nazionale ha sede presso una borsa merci, istituita ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuata secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, e opera con il supporto della società di gestione «Borsa merci telematica italiana Scpa», di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.

5. In caso di istituzione della commissione unica nazionale di cui al comma 1, le borse merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categoria merceologica cunicola e pubblicano le quotazioni di prezzo determinate ai sensi del comma 3 dalla commissione unica nazionale stessa.

6. Le autonome rilevazioni cui al comma 5 possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca della commissione unica nazionale da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. La partecipazione alla commissione unica nazionale di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

6-bis.5

GALIMBERTI

Respinto

Sostituire, al comma 1 e ovunque ricorrano nell'articolo, le parole: «commissioni uniche nazionali», con le seguenti: «commissioni uniche regionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

6-bis.4

DONNO, GAETTI, FATTORI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «commissioni uniche nazionali» con le seguenti: «commissioni uniche regionali».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «commissioni uniche nazionali» con le seguenti: «commissioni uniche regionali».

6-bis.6

DONNO, GAETTI, FATTORI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio, della distribuzione e della vendita».

6-bis.7

DONNO, GAETTI, FATTORI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «secondo oggettivi criteri di rappresentatività» aggiungere le seguenti: «anche territoriale».

6-bis.8

DONNO, GAETTI, FATTORI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «delle associazioni professionali dei produttori agricoli,» inserire le seguenti: «degli allevatori,».

6-bis.9

GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Ritirato e trasformato nell'odg G6-*bis*.9

Al comma 2, dopo la parola: «trasformazione,» inserire le seguenti: «dei macellatori,».

G6-bis.9 (già em. 6-bis.9)

GAETTI, *FATTORI*, *PUGLIA*

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1971,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 6-*bis*.9.

_____

(*) Accolto dal Governo

6-bis.10

GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una borsa merci, istituita ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuata secondo criteri che tengano contò della rilevanza economica della specifica filiera, e operano con il supporto della società di gestione «Borsa merci telematica italiana Scpa», di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni».

6-bis.11

DONNO, GAETTI, FATTORI

Respinto

Al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «che esercita poteri di vigilanza in tale ambito».

6-bis.12

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

Improponibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "nell'ambito dell'azienda agricola", sono aggiunte le seguenti: "o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità"».

Conseguentemente nella rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per la semplificazione della filiera corta».

6-bis.13

GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. Qualora la Cun non addiviene alla formazione del prezzo per mancanza di accordo tra le parti, il prezzo viene fissato da un collegio arbitrale nominato dalla CCIA, composto da esperti non direttamente coinvolti nelle transazioni commerciali e che deve comprendere rappresentati di tutti i macelli siano essi privati, cooperativi o di filiera».

G6-bis.100

CASALETTO, BIGNAMI, CAMPANELLA, BOCCHINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1971, al fine di salvaguardare il *Made in Italy*, individuare e combattere lo sfruttamento del lavoro, nonché evitare la delocalizzazione delle aziende;

impegna il Governo a:

garantire la trasparenza della filiera agricola tramite misure legislative, adottate dal Ministro delle politiche agricole e forestali, che forniscano:

a) l'obbligo di tracciabilità di tutti i fornitori e delle aziende della filiera tramite un elenco consultabile pubblicamente.

b) l'obbligo di dotarsi di un'etichetta «narrante» che fornisca indicazioni sull'origine del prodotto, sui singoli produttori e sullo stabilimento produttivo.

_____

(*) Accolto dal Governo

G6-bis.101

BERGER

Non posto in votazione (*)

Il Senato

in sede di discussione della Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premesso che:

l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto nell'ordinamento una disciplina generale delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agro alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale;

in particolare, il comma 1 del predetto articolo impone per tali contratti l'obbligo , della forma scritta; l'indicazione nell'atto della durata, della quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento;

il comma 2 del medesimo articolo fa divieto di qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, indicando alcune fattispecie «tipiche» di pratiche, abusive, che rientrano di diritto nella definizione di «condotta commerciale sleale»;

i commi 5 e 6 definiscono il quadro sanziona tori o da applicare al mancato rispetto di quanto statuito rispettivamente con i commi 1 e 2;

in attuazione del predetto articolo, è stato emanato il decreto del Ministero delle 1 politiche agricole alimentari e forestali del 19 ottobre 2012, n. 199, che disciplina le modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

che la *ratio* ispiratrice dell'impianto normativo citato è la tutela della parte generalmente più debole nelle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti 1 agricoli e agroalimentari, e cioè i produttori agricoli;

che nonostante tale *ratio*, assolutamente condivisibile, la norma ricordata, e, in particolare, il comma 5 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sanziona anche il produttore agricolo in caso di mancata stipulazione in forma scritta di un contratto avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari;

che nei rapporti quotidiani, ad esclusione della GDO, spesso appare impossibile addivenire ad un contratto scritto;

che per tale motivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 ottobre 2012, n. 199, prevede all'articolo 3 forme particolari di contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, quali i documenti di trasporto o di consegna nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62, comma 1;

che nonostante queste semplificazioni l'osservanza delle norme ricordate appare I comunque spesso impossibile o non efficace, soprattutto per forniture uniche o di modesta entità, in riferimento alle quali non possono indicarsi ragionevolmente tutti gli elementi essenziali di cui all'articolo 62, comma 1 (come la durata);

che in alcuni casi parrebbe irragionevole comminare sanzioni a carico del soggetto che la disciplina normativa intende tutelare in quanto parte contrattuale più debole;

che altri ordinamenti, come ad esempio quello spagnolo, prevedono l'applicazione delle disposizioni relative ai contratti nel settore alimentare unicamente alle transazioni commerciali superiori ai 2.500,00 Euro, a condizione che i produttori oggetto di tutela si trovino in una delle situazioni di disequilibrio tipicizzate dalla norma stessa,

impegna il Governo ad assumere, anche in forma di norme attuative, ulteriori iniziative di semplificazione delle procedure burocratiche a carico delle aziende agro alimentari, rivedendo il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, anche valutando la possibilità di rivedere le sanzioni a carico dei produttori agricoli, alla cui tutela la disciplina è preordinata.

_____

(*) Accolto dal Governo

G6-bis.102

GAETTI, DONNO, FATTORI

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premesso che:

l'articolo 6-*bis* del decreto in esame reca norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole: a tal fine con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome adotteranno disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le fili ere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in I linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati (comma 1);

alle commissioni uniche nazionali parteciperanno, secondo oggettivi criteri di rappresentatività,

i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione (comma 2);

le commissioni uniche nazionali - ai sensi del comma 3 - saranno chiamate a determinare quotazioni di prezzo, che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente;

per il comma 4 le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, ed operano con il supporto della società di gestione Borsa merci telematica italiana. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali, le borse merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni - istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - sospenderanno l'autonoma rilevazione, per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite (comma 5): esse si limiteranno a pubblicare i prezzi rilevati dalle commissioni uniche nazionali, salvo il caso di revoca delle stesse da parte del Ministro (comma 6, che contempla in tale solo eventualità la ripresa della rilevazione e della pubblicazione dei relativi prezzi),

impegna il Governo a prevedere, attraverso appositi atti di carattere normativo, l'istituzione di un collegio arbitrale nominato dalla CCIA, composto da esperti non direttamente coinvolti nelle transazioni commerciali e che deve comprendere i rappresentati di tutti i macelli siano essi privati, cooperativi o di filiera, incaricato di fissare il prezzo, qualora la Cun non addivenga alla formazione del prezzo per mancanza di accordo tra le parti.

G6-bis.103

CANDIANI

Approvato

Il Senato,

premesso che:

la produzione italiana di risone, che negli ultimi due anni ha superato 1.400.000 tonnellate, viene venduta nell'arco dell'anno ad una media di 32.000 tonnellate settimanali, a seguito di contrattazioni che avvengono nelle sale di varie borse merci;

i mercati su cui si effettuano le contrattazioni, e che si sono contratti in numero già da alcuni anni, sono solo quattro: quello di Novara il lunedì, quello di Vercelli il martedì, quello di Pavia il mercoledì e quello di Mortara il venerdì;

il mercato di Milano per quanto attiene alle contrattazioni di risone, pur restando il riferimento che dà agli operatori del comparto riso le quotazioni di riso confezionato, è quello che movimenta meno volumi rispetto a Vercelli e Mortara;

si calcola quindi che si vengono così a trattare in ogni mercato e quindi sulle quattro piazze circa 8.000 mt. a mercato;

i produttori prediligono vendere con contratti che prevedono pagamenti a 60 giorni dalla data della stipula del contratto, con ritiri della merce che avvengono mediamente nei 30 giorni. Il produttore, quando intende porre in vendita un grosso quantitativo di risone, quasi sempre dà mandato al mediatore di frazionarne la vendita a più aziende, allo scopo di ridurre il rischio di perdita dell'intero ammontare del valore della partita, in caso di insolvenza del compratore alla scadenza del termine previsto per il pagamento. Può capitare inoltre che il frazionamento delle vendite sia dovuto al fatto che le varietà offerte sul mercato, essendo destinate a diversi canali di commercializzazione (mercato interno, parboilizzazione ed *export*), possano non trovare collocamento presso una stessa azienda;

in Italia sono state coltivate nella scorsa annata di commercializzazione più di 120 diverse varietà di risone, che vengono raggruppate per tipologia «qualitativa e di dimensione», come previsto dalla legge sul mercato interno (legge n. 325 del 18 marzo 1958 attualmente in modifica dal MIPAAF e MISE);

questi «gruppi» vengono quotati nei listini. Va però evidenziato che il prezzo delle singole varietà poste in vendita non dipende solo dall'appartenenza ad un gruppo varietale, ma da una serie

molto ampia di parametri la cui valutazione complessiva determina il prezzo finale di vendita. Per ogni lotto di risone posto in vendita occorre prelevare dal magazzino di stoccaggio un campione rappresentativo della merce in modo da poterne determinare la «resa» a riso bianco, che è la principale e prima variabile nel concorrere alla definizione dei prezzo di vendita. Mediamente la resa a riso bianco da risone è del 60 per cento, ma ogni lotto ha rese diverse;

le altre variabili che concorrono alla definizione del prezzo sono:

- la percentuale di rotture che accompagnano la lavorazione del riso (che viene chiamato "globale");

- le percentuali di difettosità più diverse, delle quali le più comuni vanno dalla «grana rossa» al «macchiato e vaiolato», al «gessato», alle «impurità varietali», alle «disformità naturali», all'«umidità relativa» e alla percentuale di «grana ambrata» e «grana gialla» che, se riscontrate, determinano grosse riduzioni del valore della partita;

la formulazione dei listini delle varie borse merci non avviene quindi mai all'inizio delle contrattazioni e tantomeno durante il suo svolgimento, ma sempre alla fine delle sedute, raccogliendo le indicazioni dei prezzi registrati dai componenti della commissione, tra cui figurano le varie categorie coinvolte (agricoltori, mediatori e compratori);

da tutto ciò si può ben capire che gli scambi avvengono per un prodotto (il riso) che presenta tante e tali differenze da non poterlo considerare un unico prodotto. Le diverse varietà sono le peculiarità del *made in Italy* senza le quali il nostro prodotto non esisterebbe neanche sul panorama mondiale, mentre la filiera italiana è in grado di rifornire i mercati esteri anche di quei prodotti tipici di altre culture, utilizzando varietà italiane diverse a secondo dell'utilizzo finale: per esempio la varietà Selenio per il sushi e la varietà Centauro utilizzata dalla Kellogs per i suoi prodotti, pur essendo entrambi classificati come riso tondo, sono valorizzate diversamente dal mercato;

quindi pensare a un mercato appiattito su *standard* internazionali è impensabile e improponibile. Soprattutto per le vendite di risone pregiato non potrà mai essere fatto un listino prezzi sulla scorta del rilevamento del prezzo di vendita delle partite trattate, perchè qualsiasi sistema matematico, pur ben impostato, non sarà mai in grado di fare valutazioni oggettive, ma dovrà applicare sempre la media dei prezzi segnalati senza poter entrare nel merito. Molte merci, soprattutto quelle oggetto di forti riduzioni, vengono contrattate senza definizione esatta delle difettosità, ma con la dicitura «su campione reale». Può capitare infatti che nella stessa seduta di borsa vengano vendute due partite della stessa varietà, una ad un prezzo del 50 per cento più basso dell'altra, oppure solo partite con difettosità a prezzi più bassi. Se applicato il sistema informatico a questi casi si genererebbe solo confusione e panico;

occorre a questo punto precisare anche l'importanza della figura del mediatore, che operando in una posizione intermedia tra venditore e compratore, sia per deontologia professionale sia per continuo confronto con la realtà di mercato, non può favorire gli interessi di alcuna delle parti che concorrono alla chiusura dell'affare;

riteniamo che non è con l'abolizione delle borse merci esistenti che si otterrà nel settore risicolo una maggiore trasparenza dei listini;

anzi il rischio reale, senza alcun beneficio di risparmio per il consumatore finale, è l'instaurarsi di un sistema di contrattazione a vantaggio della grande distribuzione con danno irreparabile per i produttori, tale da mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza del settore risicolo nazionale;

tutto ciò valutato e premesso,

impegna il Governo, in sede di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali delle disposizioni concernenti l'istituzione delle sedi e delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo alimentare, a tenere conto della peculiarità del settore risicolo, preservando regole e modalità di contrattazione in grado di tutelare la produzione nazionale risicola.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6-*BIS*

6-bis.0.1

D'ALI', GIBIINO, ALICATA, SCOMA, MINZOLINI, PICCOLI, AMIDEI, GIRO, MAZZONI, MARIN, Giovanni MAURO

Improponibile

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-*ter*.

(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)

1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono cosi determinati:

h) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;

k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

l) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato".

3. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».

6-bis.0.2

DONNO, GAETTI, FATTORI

Improponibile

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-*ter*.

(Esenzione dall'IMU per i terreni agricoli colpiti da eventi alluvionali o fitopatie)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2015 sono esenti dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 i terreni agricoli di cui al comma 5 del detto articolo 13, indipendentemente dalla loro ubicazione territoriale.

2. Per l'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 2017, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.

3. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto

al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al comma 3. A tal fine, per l'anno 2014, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n, 44.

5. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 342.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a un totale di 1650 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, delle parole: "nei limiti del 96 per cento" con le seguenti: "nei limiti del 90,5 per cento". Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento".

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014».

6-bis.0.3

DONNO, GAETTI, FATTORI

Improponibile

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-*ter.*

(Fondo per il sostegno delle imprese agricole che fanno uso di prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, un Fondo per il sostegno delle imprese agricole che fanno uso di prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5, Regolamento (CE) 5 settembre 2008 n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutata nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione dello 0,3 per cento, a decorrere dall'anno 2015, di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute».

6-bis.0.4

DONNO, GAETTI, FATTORI

Respinto

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-*ter.*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-*bis*. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di fili era corta, può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministero della salute 12 dicembre 2012 devono essere ritirate dal punto vendita entro e non oltre 48 ore successive alla consegna.

9-*ter*. Ai fini del comma 9-*bis*, per filiera corta si intende una filiera produttiva caratterizzata dalla assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita e comunque ricompresa nell'ambito della Azienda sanitaria locale alla quale appartiene l'allevamento.

9-*quater*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti igienico sanitari e le attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo"».

6-bis.0.5

FATTORI, DONNO, GAETTI

Improponibile

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-*ter*.

(Modifica alla legge 24 dicembre2004, n. 313)

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "fioritura" sono aggiunte le seguenti: "e di melata";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Sono vietati, in qualunque periodo dell'anno, i trattamenti antiparassitari condotti con l'utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi a base di neonicotinoidi, ovvero di pesticidi sistemici in grado di persistere nell'apparato vascolare della pianta.

l-*ter*. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-*bis*, ad adeguare la propria normativa a quanto disposto dal comma 1-*bis*"».

6-bis.0.6

FATTORI, DONNO, GAETTI

Improponibile

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-*ter*.

(Modifica alla legge 24 dicembre 2004, n: 313)

1. Dopo l'articolo 7 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è aggiunto il seguente:

"Art. 7-*bis*.

1. Le attività di vendita diretta, di smielatura e di confezionamento del miele svolte dagli apicoltori che posseggono un numero massimo di alveari pari a 50 sono realizzate nei locali presenti nell'azienda agricola ancorché nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza sanitaria.

2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo non comportano cambio di destinazione d'uso dei locali a prescindere dalla, destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati"».

6-bis.0.7

FATTORI, DONNO, GAETTI

Improponibile

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-*ter*.

(Riduzione dell'aliquota IVA sulla pappa reale)

1. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 12) è sostituito dal seguente:

"12) miele naturale, pappa reale".

2. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 16) è sostituito dal seguente:

"16) miele naturale, pappa reale".

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 8 milioni di euro, a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione dello 0,6 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute».

6-bis.0.8

FATTORI, DONNO, GAETTI

Improponibile

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-*ter*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al comma 2, lettera *c)* dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la parola: "animali", sono aggiunte le seguenti: "compresi la lavorazione e il confezionamento dei prodotti dell'apicoltura di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313,"».

6-bis.0.9

DONNO, GAETTI, FATTORI

Ritirato e trasformato nell'odg G6-*bis*.0.9

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-*ter*.

1. Al fine di poter attuare le linee di ricerca per lo studio e il contenimento delle patologie e degli artropodi dannosi alla castanicoltura, è concesso in contributo straordinario, nel limite complessivo di 5.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, destinato al finanziamento del progetto di ricerca «CASTANEA» già proposto e valutato nell'ambito del Tavolo di filiera frutta in guscio sezione castagne, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede mediante riduzione dello 0,3 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e fàmiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute».

G6-bis.0.9 (già em. 6-bis.0.9)

DONNO, GAETTI, FATTORI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1971,

impegna il Governo a valutare la possibilità di garantire un sufficiente apporto di risorse finanziarie per le iniziative di ricerca previste dal tavolo di filiera frutta in guscio.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1971:
sull'ordine del giorno G5.9 (testo 2), il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bertacco, Bubbico, Caleo, Cappelletti, Cassano, Casson, Cattaneo, Ciampi, Compagna, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Endrizzi, Esposito Giuseppe, Fazzone, Formigoni, Gentile, Granaiola, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Nencini, Nugnes, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Serra, Sibilia, Stucchi, Vaccari e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mucchetti, per attività della 10ª Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12ª Commissione permanente.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ha comunicato che il senatore D'Alì ha assunto la carica di Vicepresidente del Gruppo stesso, in sostituzione del senatore Giro, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro economia e finanze
Ministro lavoro
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (1993)
(presentato in data 01/7/2015);
C.3134 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro difesa
Ministro interno
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Conversione in legge del decreto legge 1° luglio 2015, n. 85, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio (1992)
(presentato in data 01/7/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (1993)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
C.3134 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 01/07/2015);
Commissioni 1° e 4° riunite

Conversione in legge del decreto legge 1° luglio 2015, n. 85, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità
dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio (1992)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio); E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
(assegnato in data 01/07/2015).

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per le misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 238 definitivo) (atto comunitario n. 70), unitamente alla relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, avente ad oggetto il predetto atto COM (2015) 238 definitivo.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 22 giugno 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 (n. 186).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 31 luglio 2015.

Interpellanze

SANTANGELO, DONNO, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, PUGLIA, CATALFO, NUGNES, BLUNDO, AIROLA, PAGLINI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
in data 10 aprile 2015, sull'autostrada A19 Catania-Palermo, all'altezza del viadotto Himera, chilometro 61 tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli, direzione del capoluogo etneo, hanno ceduto 2 piloni a causa di un movimento franoso che ha interessato la strada provinciale 24 Scillato-Caltavuturo;
ad oggi, dopo più di 2 mesi dal verificarsi del fenomeno di dissesto, il viadotto Himera risulta ancora chiuso ed impraticabile e l'autostrada A19, unica infrastruttura di collegamento tra la parte occidentale e quella orientale dell'isola, appare completamente paralizzata; permane, pertanto, una grave situazione di emergenza che sta causando enormi difficoltà nei trasporti ed ingenti perdite economiche per tutta la popolazione;
la Procura della Repubblica di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta per disastro colposo per far luce sulla vicenda e per accertare eventuali responsabilità in capo alla protezione civile regionale e ad ANAS (quale gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale) in ordine al mancato intervento di monitoraggio sul viadotto Himera;
a giudizio degli interpellanti l'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, nell'elaborazione del piano di assetto idrogeologico (PAI), quale strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano, non avrebbe esaminato con la dovuta attenzione le criticità di carattere geologico dell'area su cui insiste il viadotto, area alla quale è stato assegnato, sulla base delle regole per l'attribuzione dei livelli di rischio previsti dall'allegato tecnico al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998, un indice di rischio di classe "R3" (rischio elevato) anziché di classe "R4" (rischio molto elevato) data l'assenza, nella zona interessata dai fenomeni di dissesto, di nuclei abitativi;
con deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2015 viene dichiarato lo stato di emergenza per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani e vengono messe a disposizione, per l'attuazione dei primi interventi, nelle

more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, risorse economiche nel limite di 27.250.000 euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992;
successivamente, con le ordinanze n. 257 e n. 258 del 30 maggio 2015 del capo del Dipartimento della protezione civile, si dispone la nomina dei 2 commissari delegati per la realizzazione dei primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati alla più celere attuazione delle misure volte a rimuovere le situazioni di rischio, a garantire l'assistenza ed il ricovero delle popolazioni colpite e ad assicurare la messa in sicurezza dell'area interessata dal tratto del viadotto dissestato;
considerato che:
risulta agli interpellanti che delle relazioni elaborate dagli ispettori del Ministero delle infrastrutture emergerebbero precisi ed inequivocabili profili di responsabilità in capo alla protezione civile regionale e, in particolar modo, ai vertici di ANAS per una vicenda già nota agli addetti ai lavori non soltanto dal 2005 bensì, addirittura, dal 1971;
si apprende infatti dalla lettura di un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 19 giugno 2015 che dall'analisi di progetti, documenti, lettere e note, infatti, risulterebbe evidente che "L'ANAS era in possesso degli elementi atti ad avere la consapevolezza della esistenza, entità e gravità dei fenomeni di dissesto e delle criticità geologiche, sin dalla definizione delle scelte del progetto, ed era a conoscenza dell'aggravio della situazione che nel 2005 ha portato, tra l'altro, alla necessità di realizzare una variante alla strada provinciale" e che, pertanto, "ANAS aveva l'onere d'intervenire, in quanto soggetto cui spetta la gestione e la manutenzione delle infrastrutture autostradali in gestione diretta e, di conseguenza, aveva l'obbligo di vigilare sulla efficienza e salvaguardia di tali opere";
gli ispettori del Ministero farebbero anche cenno ad una relazione geologica, risalente addirittura al 10 maggio 1971, nella quale già si evidenziavano le criticità inerenti alla "delicatezza ed alla fragilità del complesso geologico" ed alla necessità di emanare provvedimenti di difesa dell'autostrada che avessero carattere di definitività e permanenza. Tali interventi, consistenti nella realizzazione di muri ed opere flessibili in gabbionate da collocare al piede del versante, per un costo pari a 6 milioni di lire, non furono mai realizzati;
inoltre, secondo la protezione civile regionale il verificarsi dell'evento calamitoso non sarebbe da ricollegare ad una gestione dissennata delle manutenzioni ed alla mancanza di adeguati controlli finalizzati alla prevenzione del tratto interessato ma, piuttosto, ad eventi meteorologici avversi ed alle continue precipitazioni nel periodo dal 17 febbraio al 9 marzo 2015. Eppure, in una lettera dell'ex prefetto di Palermo, Giosuè Marino, inviata in data 23 aprile 2005 alla Protezione civile regionale, nella quale si faceva riferimento ad una nota dell'ANAS, già si evidenziavano le criticità relative alla frana di Caltavuturo ed ai rischi per la A19; la stessa ANAS, in data 14 aprile 2005, aveva, peraltro, segnalato al prefetto un vasto movimento franoso lato Caltavuturo che avrebbe potuto interessare la A19;
lo stesso ex presidente di ANAS, Pietro Ciucci (invitato dal Governo a dimettersi, a metà maggio 2015, a parere degli interpellanti proprio a seguito dell'evento calamitoso avvenuto sul viadotto Himera), all'indomani del crollo aveva dichiarato che ANAS non aveva ricevuto nessuna segnalazione al riguardo e che l'azienda non aveva nessuna competenza sul monitoraggio delle frane;
considerato inoltre che, a giudizio degli interpellanti:
a nulla varrebbe la nomina del nuovo presidente ANAS, Gianni Vittorio Armani, che attraverso un comunicato si è impegnato a verificare mediante l'istituzione di una commissione interna aziendale che cosa non ha funzionato e le responsabilità di quello che è accaduto sulla A19, se non si procederà, in tempi brevi, a mutare radicalmente l'assetto organizzativo di vertice di ANAS che vede al suo interno ancora molti dirigenti, tecnici e collaboratori dell'ex presidente coinvolti nella vicenda del crollo del viadotto Himera;
appare chiaro che sia la protezione civile regionale che ANAS erano perfettamente a conoscenza, fin dagli inizi degli anni '70, dei gravi movimenti franosi e dei dissesti in atto nell'area; pertanto, durante questo lasso di tempo, avrebbero potuto, o, meglio, dovuto, provvedere alla realizzazione degli

interventi necessari per tentare di risolvere o, perlomeno, di arginare e limitare il più possibile il verificarsi di conseguenze dannose alle infrastrutture;
considerato altresì che:
il Movimento 5 Stelle, al fine di assicurare una rapida risoluzione della situazione di emergenza propone un'idea, progettuale, protocollata presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con n. 22779 del 12 giugno 2015, aggiuntiva a quella sulla scorciatoia di Caltavuturo, che prevede la realizzazione di una bretella che potrebbe vedere la luce in meno di un mese e a costi notevolmente contenuti, grazie al coinvolgimento del Genio militare;
la proposta prevede, nello specifico, la realizzazione di un "*bypass*" sulla sponda sinistra del fiume Imera, meno interessata dai movimenti franosi che hanno provocato il dissesto dell'autostrada A19, utilizzando la vecchia strada di servizio denominata "Lodigiani", che fu utilizzata dall'omonima impresa per realizzare il viadotto interessato dal dissesto. Per il collegamento tra l'autostrada e la "bretella", è prevista la realizzazione di un ponte "Bailey" (tipologia di ponte di origine militare che consente un ripristino provvisorio del collegamento stradale) a doppia campata, idoneo al transito dei mezzi pesanti;
a giudizio degli interpellanti, si tratta di una valida soluzione progettuale che presenta evidenti ed innegabili vantaggi sia in termini di tempo che di costi. Le opere, che prevedono il ripristino e la messa in sicurezza della strada "Lodigiani" già esistente e la costruzione di ponti "Bailey", sarebbero direttamente realizzate dallo Stato attraverso il reparto di riferimento del reggimento Genio guastatori per un importo complessivo dei lavori pari circa ad 1,5 milioni di euro rispetto ai circa 9 milioni di euro previsti per la realizzazione dell'opera progettuale ideata dal Ministero, senza contare la reversibilità delle opere e l'assoluta mancanza di punti di interferenza tra il *bypass* e il nuovo intervento per la realizzazione dell'infrastruttura principale,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga opportuno, al fine di addivenire ad una celere e tempestiva risoluzione dello stato di emergenza, provvedere ad un'immediata attuazione della soluzione progettuale citata in ragione dei brevissimi tempi per l'esecuzione delle opere di ripristino e di messa in sicurezza e del considerevole contenimento dei costi di realizzazione;
se non consideri opportuna la sostituzione del commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani, dottor Calogero Foti, in quanto, nonostante fosse ampiamente e da molto tempo informato sullo stato di dissesto dei territori coinvolti, in qualità di dirigente generale della Protezione civile in Sicilia da oltre 9 anni non abbia mai provveduto a mettere in atto le opportune misure di manutenzione.
(2-00287)
PICCOLI, AMIDEI, MARIN - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il Veneto da anni è sul podio quale prima regione turistica d'Italia. Un particolare apprezzamento è riservato alle città d'arte che si dimostrano forti poli attrattori e accolgono poco più della metà dei turisti che arrivano in regione. Il numero di arrivi e presenze nel corso degli anni si è dimostrato in costante crescita: per l'anno 2014 si sono registrati 8,6 milioni di arrivi e 18,8 milioni di presenze;
non tutte le città d'arte, però, godono di collegamenti ferroviari diretti con la capitale d'Italia e con le più importanti città d'arte del Centro-Nord quali Bologna e Firenze;
con precedente atto di sindacato ispettivo 3-01466, presentato in data 26 novembre 2014, gli interpellanti avevano già denunciato la mancanza dei collegamenti diretti per le città di Vicenza e Belluno;
durante il dibattito in aula, svoltosi nella seduta pomeridiana del 5 marzo 2015, alla presenza del sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, on. Del Basso De Caro, è emerso che, per quanto riguarda i collegamenti diretti tra Vicenza e Roma, gli stessi sono stati soppressi fin dagli orari di dicembre 2004 e dicembre 2005 (rispettivamente, da Vicenza a Roma e da Roma a Vicenza) a causa degli scarsi indici di frequentazione registrati. Bassa frequentazione che rappresenta la motivazione

anche della mancanza di un collegamento diretto per la tratta Roma-Belluno e viceversa;
da notizie in possesso degli interpellanti, la risposta fornita dal sottosegretario non sarebbe frutto di un'attenta analisi derivante dalla situazione economica attuale, bensì ripresa da una risposta del Ministro per i rapporti con il Parlamento *pro tempore*, fornita all'interrogazione 3-02931 con risposta immediata alla Camera del 14 gennaio 2004;
in detta occasione l'allora Ministro affermò che: «Gli Eurostar 9478 e 9460 avevano una redditività in continuo calo. Il collegamento di queste due tratte presentava un deficit annuo di 2 miliardi di lire - cioè, nel 2001 e nel 2002 questa tratta ha perso 2 miliardi di lire - perché c'è una continua erosione della domanda registrata nell'ultimo triennio. Il carico medio relativo alla tratta Vicenza-Roma è stato di 243 passeggeri, con un valore medio rilevato nello stesso periodo sui treni della linea dorsale pari a 370 passeggeri. Mentre c'è stato un aumento, nel 2003 rispetto al 2002, del 5,6 per cento di viaggiatori trasportati, in quella tratta, si è registrato un continuo calo, ancora maggiore sulla tratta Modena-Vicenza. Il dato di carico medio segna circa 120 passeggeri, con un trend anche in questo caso assolutamente negativo»;
dal 2004 ad oggi, la rete ferroviaria italiana ha subito numerose trasformazioni quali il raddoppio della linea fra Verona e Bologna a partire dal 1° ottobre 2009, l'affiancamento alla linea direttissima fra Bologna-Prato-Firenze della linea alta velocità/alta capacità diretta Bologna-Firenze a decorrere dal 4 dicembre del medesimo anno, nonché l'acquisto di nuovi convogli ferroviari all'avanguardia in grado di coprire le medesime distanze in tempi decisamente inferiori;
dal 28 agosto 2011 sono stati altresì soppressi i treni diretti EXP 1606-1607 Roma-Belluno-Calalzo di Cadore e viceversa che collegavano direttamente Cortina d'Ampezzo (Belluno), Regina delle Dolomiti e Belluno, capoluogo dell'omonima provincia, alla capitale d'Italia;
considerato che:
Vicenza, come si può evincere da linee programmatiche (2013-2018) dell'attuale amministrazione, grazie alla valorizzazione del patrimonio artistico ed in particolare grazie a 3 grandi eventi organizzati di recente nella restaurata basilica Palladiana, dichiarata monumento nazionale con la legge 14 aprile 2014, n. 64, è entrata a far parte dei circuiti turistici nazionali ed internazionali come non era mai accaduto in passato;
nei prossimi anni l'obiettivo è quello di continuare a promuovere Vicenza come capitale dell'arte, della cultura e della bellezza, attraverso l'organizzazione di grandi eventi in basilica, nei vari monumenti storico-architettonici nonché nel nuovo padiglione della fiera, con lo scopo di mettere in luce le eccellenze locali e incentivare lo stesso circuito virtuoso, capace di attirare investimenti e spettatori da fuori città;
il quotidiano inglese "The Sun", in data 2 aprile 2015, ha pubblicato un articolo dal titolo: "Venice is very nice but check out Vicenza", a cura di Matthew Hampton, responsabile del settore viaggi del giornale britannico, a dimostrazione del fatto che la città palladiana gode di fama internazionale ed è apprezzata a tutti i livelli;
a partire dal 14 giugno, con l'entrata in vigore dell'orario estivo di Trenitalia, è possibile usufruire ogni giorno di 48 collegamenti da Roma per il Veneto di cui 34 treni tra Roma, Padova e Venezia (4 fermano anche a Rovigo e 2 a Treviso) e di 14 tra Roma e Verona;
dal nuovo orario si può evincere che sono stati inseriti 4 nuovi collegamenti alta velocità da Roma per Padova e Venezia e viceversa, 2 nuovi collegamenti alta velocità da Roma per Verona e viceversa, mentre per quanto riguarda la città di Vicenza, sebbene il sottosegretario Del Basso De Caro dichiarasse che al vaglio di Trenitalia vi fosse l'ipotesi di prevedere l'instradamento via Vicenza della coppia Intercity Notte 763-764 (Roma-Bolzano), con l'inserimento della fermate di Vicenza, Rovigo e Ferrara per offrire un collegamento diretto con Roma, non vi è stata alcuna novità;
in data 16 giugno, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo primo viaggio istituzionale in Veneto, si è recato proprio a Vicenza ed ivi ha dichiarato, conversando con il sindaco, dottor Achille Variati, di conoscere le eccellenze architettoniche del Palladio e della città nonché il ruolo chiave di quest'ultima quale capoluogo d'arte conosciuta a livello internazionale;

per parte sua il sindaco ha ribadito che: "Con il presidente ho parlato a lungo non solo delle bellezze architettoniche di Vicenza, facendogli presente i tanti investimenti in cultura e turismo realizzati negli ultimi anni per promuovere Vicenza come città d'arte, ma anche delle infrastrutture necessarie per la città e il territorio provinciale e regionale, per cui c'è bisogno della determinazione del Governo per poter procedere senza rallentamenti";
in data 29 giugno, il governatore del Veneto, dottor Luca Zaia, durante l'esposizione delle linee programmatiche per il quinquennio 2015-2020 ha posto come caposaldo l'obiettivo di consolidare la *leadership* nazionale del turismo veneto, considerata la più grande industria della regione;
a giudizio degli interpellanti è di vitale importanza che il Ministro in indirizzo si attivi presso Trenitalia al fine di prevedere la predisposizioni di un collegamento diretto alta velocità tra Vicenza e Roma e viceversa, magari instradando sino a Vicenza un collegamento già esistente tra Roma e Verona, che attualmente termina la propria corsa nella città scaligera,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi presso Trenitalia affinché venga previsto l'instradamento di un convoglio alta velocità diretto a Verona porta Nuova e ivi terminante la sua corsa, sino alla città di Vicenza;
in virtù di quali parametri economici si possa parlare di regime di fallimento di mercato il collegamento Roma-Vicenza, visto che, alla luce dei collegamenti odierni già esistenti con la città di Verona, prevedrebbe il solo prolungamento della tratta Verona porta Nuova-Vicenza distanti tra loro meno di 50 chilometri e della durata di soli 25 minuti;
se intenda attivarsi presso Trenitalia affinché, nel caso quest'ultima non intenda attivare un collegamento "Frecciargento" via Verona, sia attivato un collegamento tra Vicenza, Rovigo o Ferrara, Bologna, Firenze, Roma e viceversa, ad esempio prevedendo la deviazione di uno dei 18 collegamenti già esistenti con Padova e Venezia;
se sia ancora al vaglio di Trenitalia l'instradamento verso Vicenza, Rovigo e Ferrara della coppia di Intercity Notte 763-764 (Roma-Bolzano) e entro quando saranno operativi;
se non ritenga di voler ripristinare celermente, vista l'imminente apertura della stagione turistica estiva, il collegamento diretto tra Roma, Belluno e Calalzo di Cadore.
(2-00288)
Interrogazioni
BERGER - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -
(3-02027)
(*Già* 4-03485)
GIARRUSSO, AIROLA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI , LUCIDI, MANGILI, MARTON, MORRA, NUGNES, PUGLIA, SANTANGELO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
la banca Popolare di Vicenza (BPVI) è tra gli istituti di credito italiani che non hanno superato il Comprehensive assessment della Banca centrale europea. La banca vicentina è riuscita a salvarsi dalla bocciatura, come annunciato dalla Banca d'Italia, grazie ad un'operazione di aumento di capitale effettuata *in extremis* e comunque dopo il termine del 30 settembre 2014 previsto dalla Bce per il suo esercizio contabile;
come si apprende dall'articolo "Il faro Bce e le mosse in extremis", a firma Claudio Gatti, pubblicato da "Il Sole-24 ore" del 27 ottobre 2014, tale operazione, decisa nella riunione del consiglio di amministrazione straordinario, convocato sabato 25 ottobre 2014, che ha deliberato l'irrevocabile conversione del prestito obbligazionario ammontante a 253 milioni di euro sottoscritto nel 2013, cioè il giorno prima della comunicazione ufficiale dei risultati dell'esercizio europeo, ha fatto sì che Banca d'Italia si esprimesse positivamente sulla possibilità che l'istituto vicentino superasse il 5,5 per cento di rapporto tra capitale utile e attività ponderate per il rischio, percentuale che la Bce aveva stabilito come soglia minima in condizioni di *stress*;
la Bce ha formalmente respinto i dati relativi al suddetto aumento di capitale contestando

specificatamente il computo di un fondo destinato al riacquisto di azioni proprie collocate presso la clientela;
inoltre, poiché il riscatto del *bond*, che ha permesso all'istituto vicentino di superare di pochissimo la percentuale prevista da Bce, sarà regolato esclusivamente mediante la consegna di azioni, risulta fondamentale la definizione del prezzo di conversione dei titoli il cui valore viene deciso unilateralmente dallo stesso consiglio di amministrazione che ha deliberato l'operazione di conversione;
nella lettera agli azionisti del 9 settembre 2014, il presidente dell'istituto Gianni Zonin aveva proclamato il grande successo dell'iniziativa di rafforzamento patrimoniale che aveva portato alla sottoscrizione di 608 milioni di euro, con una domanda ampiamente superiore all'offerta;
un'analisi comparata dei numeri della semestrale elaborata da esperti consultati da "Il Sole 24 Ore" attesta che alcuni parametri fondamentali della banca vicentina sono peggiori di quelli di quasi tutte le altre maggiori banche italiane; la copertura delle sofferenze della BPVI è del 44 per cento contro una media del 58 per cento, mentre quella degli incagli è del 15 per cento contro una media del 26; i livelli di copertura dei crediti del gruppo BPVI si attestano su valori inferiori a quelli medi di sistema;
nel bilancio consolidato 2013 sono iscritti avviamenti per 927,5 milioni di euro principalmente riconducibili agli sportelli bancari acquisiti dal gruppo Ubi nel 2007. Agli addetti ai lavori risulterebbe evidente che avviamenti di quella portata, rimasti in bilancio al prezzo iniziale senza significativi ammortamenti, siano eccessivi per i piccoli sportelli di provincia acquisiti dal gruppo Ubi a Brescia e Bergamo;
il prezzo delle azioni determinato in data 15 aprile 2014 dal consiglio di amministrazione, pari a 62,50 euro per ciascuna azione, evidenzia un disallineamento rispetto ai multipli di mercato di un campione di banche con azioni quotate, in ragione del fatto che il valore delle azioni dell'emittente viene determinato annualmente dall'assemblea dei soci e non in un mercato regolamentato; in 3 volte superiore e quasi il triplo degli sportelli, sul mercato valeva solo il 17 per cento in più della BPVI;
considerato che:
"Il Sole-24 ore" del 4 novembre 2014, nell'articolo "Lettera di Bankitalia alla Popolare Vicenza" di Claudio Gatti, riporta che «Il 23 ottobre scorso Francoforte ha comunicato confidenzialmente a Vicenza il risultato del Comprehensive Assessment, l'esercizio contabile a cui sono state sottoposte tutte le banche europee. E in quella data l'istituto risultava avere un buco, o shortfall, di 223 milioni di euro. Due giorni dopo, alla vigilia dell'annuncio ufficiale al mercato, la Bpvi ha convocato un Cda d'emergenza che ha deliberato "l'irrevocabile conversione del prestito obbligazionario di 253 milioni sottoscritto nel 2013". Con questa conversione, la banca ha tappato il buco, che la Bce aveva notato essere stato creato da una campagna di riacquisto, o buyback, di azioni proprie. Quella campagna si era esaurita il 30 settembre 2014 con il conseguente abbattimento del capitale della banca di 194,90 milioni, cifra che aveva portato la banca sotto la soglia minima prevista del 5,5 per cento. A Il Sole 24 Ore risulta che lunedì scorso, Banca d'Italia abbia inviato a Vicenza una lettera in cui chiede informazioni sull'aumento capitale, il successivo buyback e la loro contabilizzazione»;
inoltre, nello stesso articolo si legge che «Consob ha avviato verifiche volte ad accertare la correttezza dei comportamenti dell'intermediario. Sotto esame, in particolare, c'è l'adeguatezza delle procedure interne alla Popolare di Vicenza in materia di collocamento di strumenti finanziari presso la clientela. (...) La questione dello smobilizzo dei titoli Bpvi non interessa ovviamente solo alla Consob, ma anche ai sottoscrittori. Essendo la Vicenza una banca non-quotata, i suoi titoli possono essere infatti ceduti solo se c'è un compratore. Che nel caso dell'operazione di buyback sopra citata è stata la banca stessa. Quando abbiamo chiesto alla Bpvi un commento sulle voci circolanti a Vicenza che i titoli non si riescono a vendere, ci è stato risposto che "storicamente il socio della BPVI è sempre riuscito a liquidare il proprio investimento nel corso dell'anno al prezzo determinato dall'ultima Assemblea". L'istituto vicentino ha però anche precisato che "negli ultimi due anni sono stati effettuati due importanti aumenti di capitale che hanno probabilmente influito sulla tempistica del processo di evasione delle richieste". Uno dei sottoscrittori che da mesi sta pagando le conseguenze di questa

nuova tempistica è Giuseppe Serafini, un pensionato vicentino con quasi tremila titoli. Serafini è il classico socio di una banca popolare: cittadino locale che investe i propri risparmi in una banca che a sua volta investe nel territorio. Senza ambizioni speculative o aspettative smisurate. Dividendi ragionevoli, è tutto ciò che si è sempre aspettato. E che per lungo tempo ha avuto. Ma non più. "Sono anni che non riceviamo più dividendi. E adesso non riesco più a vendere. Sono cinque mesi che ho dato mandato di vendere titoli per 100mila euro. Ma non sono mai riusciti a venderle. E per i titoli di mia moglie è lo stesso. Avevano sempre detto che nel giro di due o tre mesi quei titoli si sarebbero venduti… invece niente. Adesso aspetto, anche perché non posso fare altro"»;

inoltre, la banca vicentina avrebbe sempre fatto il possibile per mantenere ottimi rapporti con i suoi controllanti. Non è passato inosservato, infatti, l'acquisto del prestigioso palazzo Repeta, storica sede di Banca d'Italia rimasto chiuso per 5 anni, poiché la banca centrale non era riuscita a collocarlo sul mercato, sino alla primavera 2014, quando si è fatta avanti la Banca Popolare per comprarlo al probabile prezzo richiesto di 9 milioni. Oltre ad avere come vicepresidente l'ex ragioniere dello Stato, la BPVI, nella primavera del 2014, avrebbe fatto un ulteriore "acquisto" assumendo Giannandrea Falchi, capo della segreteria particolare di Mario Draghi quando questi era Governatore della Banca d'Italia;

considerato infine che:

a parere degli interroganti, sarebbe opportuno verificare: a) se vi siano stati collegamenti tra l'assunzione di Giannandrea Falchi, la comunicazione anticipata dell'esame Bce, la convocazione straordinaria del consiglio di amministrazione per deliberare la conversione di un tranquillo prestito obbligazionario di 253 milioni di euro in più rischiose azioni BPVI dal valore autoreferenziale fissato al prezzo convenzionale di 62,50 euro cadauna, l'acquisto del prestigioso palazzo Repeta, storica sede di Banca d'Italia chiusa per 5 anni perché non aveva acquirenti, andato alla BPVI al prezzo richiesto di 9 milioni di euro nella scorsa primavera; b) se la conversione di obbligazioni in azioni BPVI abbia penalizzato i piccoli risparmiatori che fanno fatica a venderle quando hanno bisogno di liquidità, eventualità che l'Adusbef (Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari) ha chiesto di accertare presentando esposti-denunce in varie Procure della Repubblica, tra le quali la Procura di Vicenza; c) se i suddetti esposti non abbiano indotto la stessa Procura di Vicenza ad aprire un fascicolo anche in considerazione del fatto che le condotte denunciate dall'articolo di Gatti del 27 ottobre 2014 avrebbero meritato l'apertura di un procedimento penale d'ufficio da parte della Procura della Repubblica di Vicenza, volto ad accertare l'operato dei funzionari anche in relazione alla regolarità delle operazioni che hanno costretto investitori in *bond* a diventare soci forzati come confermato anche da alcune testimonianze raccolte nel corso della suddetta inchiesta; d) se sia corretto che il valore delle azioni BPVI sia fornito da consulenti retribuiti dalla banca stessa e se questo non configuri grave conflitto di interessi assegnando un valore gonfiato ed arbitrario rispetto a quello di mercato;

a giudizio degli interroganti la Banca d'Italia potrebbe essere collusa con gli istituti bancari e non si sarebbe avvalsa degli strumenti più validi ed idonei per garantire le necessarie regole di trasparenza da parte di BPVI nei confronti dei risparmiatori;

a giudizio degli interroganti si dovrebbero adottare misure al fine di evitare che in futuro funzionari della Banca d'Italia possano continuare a svolgere mansioni in contrasto con codice etico ed ordinaria diligenza, gettando discredito, anche a livello internazionale, sul buon nome dell'istituto di vigilanza e soprattutto arrecando danni ingenti ai risparmiatori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto, quali siano le proprie valutazioni in merito e se non ritenga opportuno attivarsi, entro i limiti di propria competenza, perché sia fatta chiarezza sullla vicenda.

(3-02028)

DE PIN, PEPE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

ad oggi la riserva di Canterno e quella di Fregellae non esistono più: la legge regionale n. 10 del 2014, oltre a confermare l'abolizione delle riserve di Canterno e di Fregellae, abolisce anche la nomina del

liquidatore (con incarico *ex* legge nel luglio 2014) e riconsegna la gestione alla Provincia di Frosinone;
a giudizio degli interroganti l'abolizione delle due riserve è una macchia indelebile sulla gestione ambientale regionale fatta di parole e di proclami;
tuttavia è singolare che, dopo oltre un anno, il liquidatore non sia stato ancora nominato;
considerato che:
con la modifica alla legge regionale n. 29 del 1997, "Norme in materia di aree naturali protette", effettuata dalla Regione attraverso la legge regionale n. 7 del 2014, vengono di fatto abrogate le riserve naturali regionali del lago di Canterno e di Fregellae;
il comma 146 dell'art. 2 della suddetta legge prevede: «In considerazione del rilevante valore naturalistico ed ambientale, meritevole di tutela, le competenze in merito alla conservazione e valorizzazione della riserva naturale "Antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico" sono attribuite all'ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi"»;
il comma 147 prescrive: «Per le finalità di cui al comma 146, il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto nomina liquidatore della riserva naturale "Antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico" il commissario dell'ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi"»;
al comma 148 si legge: «In considerazione del rilevante valore naturalistico ed ambientale, meritevole di tutela, le competenze in merito alla conservazione e valorizzazione della riserva naturale del "lago di Canterno" sono attribuite all'ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale regionale dei Monti Simbruini"»;
al comma 149 si determina: «Per le finalità di cui al comma 148, il Presidente della Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto nomina liquidatore della riserva naturale del "lago di Canterno" il commissario dell'ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale regionale dei Monti Simbruini"»,
si chiede di sapere se il Governo ritenga opportuno accertare per quali motivi sino ad oggi la Regione non ha provveduto a nominare gli enti di gestione creando un danno all'ambiente e all'erario, e quali azioni di competenza intenda intraprendere.
(3-02029)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

LAI, ANGIONI, BROGLIA, CUCCA, DIRINDIN, GATTI, FORNARO, PEGORER, SONEGO - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze* -
Premesso che:
il 31 dicembre 2014, 3 civili italiani dipendenti delle forze armate tedesche che lavoravano nella base Nato di Decimomannu (Cagliari) sono stati licenziati per motivi di riorganizzazione;
in data 12 gennaio 2015 gli stessi ex dipendenti hanno inoltrato la domanda al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per essere reintegrati nella pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla legge 9 marzo 1971, n. 98;
l'art. 1 prevede l'assunzione a tempo indeterminato dei cittadini italiani che abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno alle dipendenze di organismi militari della Nato o di quelli di singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti nel territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari, adottati entro il 31 marzo 2011;
la normativa vigente prevede, inoltre, che le assunzioni avvengano nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare;
le assunzioni sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007;

tenuto conto che:
la situazione nella quale si son venuti a trovare i 3 ex dipendenti della base di Decimomannu è comune a numerosi altri lavoratori civili italiani che sono stati licenziati per motivi di riorganizzazione delle basi in data successiva al 31 marzo 2011;
il fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 con il quale devono essere finanziate le assunzioni di cui alle legge n. 98 del 1971 risulta privo di risorse e dunque non utilizzabile,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione in cui si trovano gli ex dipendenti civili italiani che lavoravano nelle basi Nato e che dopo il licenziamento attendono di essere reintegrati nella pubblica amministrazione, come previsto dalla legge n. 98 del 1971;
quali iniziative intendano porre in essere a tutela di civili italiani dipendenti dall'amministrazione tedesca e licenziati, privi di qualunque protezione o possibilità di reintegro;
se, vista la grave situazione di precarietà nella quale si sono trovati e con la prospettiva di poter usufruire degli ammortizzatori sociali ancora per un breve periodo, non ritengano opportuno che sia adottato un intervento normativo che proroghi al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale debbano essere adottati i provvedimenti di riorganizzazione delle basi militari all'origine del licenziamento dei dipendenti;
se non ritengano di dover adottare ogni possibile atto mirato al rifinanziamento del fondo previsto dall'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, in modo da consentire di dare attuazione concreta a quanto previsto dalle normative vigenti ma, soprattutto, di dare la giusta risposta ed il giusto riconoscimento dei diritti maturati dagli ex dipendenti civili italiani delle basi militari.
(3-02024)
BISINELLA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
Coldiretti riferisce in un comunicato stampa del 30 giugno 2015 che «La Commissione dell'Unione Europea ha inviato una diffida all'Italia per chiedere la fine del divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere, latte concentrato e latte ricostituito per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari previsto storicamente dalla legge nazionale. In pratica l'Unione Europea vuole imporre all'Italia di produrre "formaggi senza latte" ottenuti con la polvere. È il contenuto di una lettera di costituzione in mora appena inviata dal Segretariato generale della Commissione Europea alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea sull'infrazione n. 4170»;
Antonio Maria Ciri, direttore di Coldiretti Treviso, sottolinea sempre nella stessa nota quanto segue: «Dal 11 aprile del 1974 con la legge n. 138, l'Italia ha deciso di vietare l'utilizzo di polvere di latte per produrre formaggi, yogurt e latte alimentare ai caseifici situati sul territorio nazionale. Questa misura - precisa la Coldiretti - ha lo scopo di tener alta la qualità delle produzioni casearie italiane salvaguardando le aspettative dei consumatori per quanto concerne l'autenticità e la qualità dei prodotti italiani mediante la qualità delle materie prime. Una scelta che ha garantito fino ad ora il primato della produzione lattiero casearia italiana che riscuote un apprezzamento crescente in tutto il mondo dove le esportazioni di formaggi e latticini sono aumentate in quantità del 9,3 per cento nel primo trimestre del 2015»;
Coldiretti, infine, dà la seguente lettura della situazione: «La Commissione Ue con l'avvio della procedura di infrazione ritiene invece che la legge italiana a tutela della qualità della produzioni rappresenti una restrizione alla "libera circolazione delle merci", essendo la polvere di latte e il latte concentrato prodotti utilizzati in tutta Europa. In altre parole impone un adeguamento al ribasso con una diffida che, se accolta, comporterà uno scadimento della qualità dei formaggi e degli yogurt italiani che metterà a repentaglio la "reputazione" del Made in Italy, ma anche una maggior importazione di polvere di latte e latte concentrato che arriverà da tutto il mondo a costi bassissimi, con conseguenze pesanti sulla tenuta degli allevamenti italiani»;
Terenzio Borga, presidente di A.Pro.La.V. (associazione regionale produttori latte del Veneto),

riferisce tramite un comunicato stampa che «l'Unione Europea chiede all'Italia di abrogare una legge, la n. 138 del 1974, che vieta l'uso si latte in polvere e concentrato per la produzione di formaggi e latticini»;
la stessa notizia viene commentata dallo stesso Borga come segue: «I produttori di latte, già in forte sofferenza economica, a causa del prezzo del latte alla stalla che va, in Veneto, dai 32 ai 38 centesimi/litro, e che non copre neppure i costi di produzione, stimati per il 2015 sui 45 centesimi/litro con questa richiesta di adeguamento della normativa italiana ad un regolamento europeo ben più permissivo, si vedranno restringere ancora di più le speranze per una ripresa economica del settore lattiero caseario. Dobbiamo amaramente constatare che non sempre l'Europa legifera per la salvaguardia delle produzioni locali e caratterizzanti ma, il più delle volte, per agevolare i contesti maggiormente produttivi del Nord Europa. Infatti a tutt'oggi l'Italia è costretta, a causa del passato regime delle quote latte che ci ha contingentato la produzione, ad importare quote rilevanti di materia prima, per il proprio fabbisogno interno. Consapevoli che tale normativa non va ad intaccare l'economia dei formaggi DOP, in quanto i disciplinari di produzioni sono ben chiari su origine e qualità del latte, esprimiamo però forte preoccupazione per le rimanenti produzioni che rappresentano il 50% del fatturato del lattiero caseario italiano. Potrebbe essere questo il "colpo" decisivo che mette a repentaglio il lavoro dei nostri allevatori»;
le notizie diffuse dai rappresentati delle categorie interessate prospettano una situazione molto grave, non solo per le aziende del settore ed i loro lavoratori, ma anche per i consumatori, che rischiano di doversi confrontare con una qualità media dei prodotti probabilmente più bassa. Si tratta di una situazione che sta destando molta preoccupazione e che non può passare inosservata, senza che ci sia un interessamento da parte della politica e dell'opinione pubblica italiane,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga di doversi impegnare a fondo, anche attraverso la presentazione di un ricorso motivato avverso il provvedimento di costituzione in mora della Commissione UE, che colpisce significativamente un importantissimo settore dell'agroalimentare italiano, che basa le sue produzioni sulla qualità e sulla difesa della salute dei consumatori, ingaggiando una battaglia politica in Europa per ribaltare le motivazioni sottese alla messa in mora in oggetto e affermare il principio secondo il quale la tutela della salute, la qualità degli alimenti e la sicurezza alimentare sono prevalenti in rapporto a qualsiasi altro aspetto di carattere economico e finanziario;
se il Ministro in indirizzo abbia avuto un adeguato confronto con le associazioni di categoria rappresentanti delle aziende interessate e con le associazioni dei consumatori e quali misure, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare per evitare il concretizzarsi della diffusione di prodotti alimentari con le caratteristiche descritte.
(3-02025)
ALBANO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che:
l'inarrestabile *escalation* di atti di vandalismo e di aggressioni al personale ferroviario registrato negli ultimi anni su gran parte dei treni sulla rete ferroviaria nazionale sta destando grande preoccupazione nell'opinione pubblica, tra il personale delle imprese di trasporto pubblico e tra i cittadini;
secondo i dati forniti da Ferrovie dello Stato SpA e Trenitalia SpA solo nei primi 5 mesi dell'anno sarebbero 140 le aggressioni verificatesi a bordo dei treni del gruppo FS e di queste circa il 10 per cento sui convogli che attraversano la Liguria;
l'ultimo caso ligure ha coinvolto un capotreno che, dopo essere stato picchiato, è stato ricoverato e dimesso con una prognosi di 7 giorni;
inoltre, ammonterebbero a circa 160.000 euro i danni provocati dai numerosi atti di vandalismo registrati sulle carrozze dei treni che attraversano la Liguria, danneggiate e rovinate soprattutto da *murales* e graffiti;
considerato che:
a seguito dei gravi episodi di aggressione subite a maggio 2015 da due controllori sulla tratta Genova-Ventimiglia si è svolto un incontro tra il prefetto di Imperia e i rappresentanti sindacali di Ggil, Uil, e

Or.s.a. che, in particolare, hanno richiesto una maggiore presenza delle forze dell'ordine e del personale di Trenitalia sui 9 treni che percorrono la tratta da e per Ventimiglia, soprattutto nelle ore notturne o di prima mattina;
nel corso dell'incontro tra il gruppo Ferrovie dello Stato e i sindacati, finalizzato ad analizzare il fenomeno delle violenze ai danni del personale dei treni, sono stati individuati i treni liguri maggiormente pericolosi: il regionale delle ore 04.32 da Sestri Levante a Milano centrale; il regionale delle ore 20.00 da Ventimiglia a Brignole; il primo intercity delle ore 04.40 da Ventimiglia a Milano centrale;
si tratta di treni che rischiano la soppressione, qualora verrà garantita la presenza a bordo di forze dell'ordine;
considerato che a parere dell'interrogante:
per tutelare su tali tratte il personale ferroviario viaggiante e i cittadini utenti si rende necessario ed improcrastinabile potenziare la presenza del personale in servizio, ovvero assicurare una scorta sistematica della polizia ferroviaria;
l'eventuale soppressione dei treni in questione rappresenterebbe un danno gravissimo non solo per i cittadini utenti a cui è necessario garantire la presenza di un servizio di siffatta importanza, ma anche un danno pesante all'economia ligure, in particolar modo al turismo che è la linfa della stessa economia regionale,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo ritengano di dover adottare per garantire maggiore sicurezza sui convogli liguri a tutela dei cittadini e del personale di servizio, anche al fine di evitare la soppressione delle suddette tratte ferroviarie.
(3-02026)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ARRIGONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 è stata costituita la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;
l'intento del Governo è stato quello di creare una cabina di regia per riavviare opere ferme dal 2009 grazie al recupero di residui di spesa. Si tratta di circa 1.500 opere ferme per una spesa di circa 1.700 milioni di euro, già disponibili e non spesi;
lo scopo della struttura è quello di garantire il coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali e ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale, ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili;
alla struttura, inoltre, sono demandati, anche in raccordo per quanto di spettanza con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi stessi, siano essi di prevenzione o di messa in sicurezza *post* eventi, con particolare riferimento a quelli previsti negli accordi di programma Stato-Regioni;
si tratta di funzioni importanti, anche in considerazione che l'80 per cento dei comuni italiani ricade in aree classificate a potenziale a rischio idrogeologico;
annualmente, ed anche il recente passato ne è stato testimone, si verificano disastri ambientali, frane, smottamenti, esondazioni, con perdite di vite umane e ingenti oneri sociali ed economici, che hanno portato alla consapevolezza di quanto sia importante privilegiare la logica della prevenzione rispetto a quella della gestione dell'emergenza;
in relazione alla gestione del servizio idrico l'Italia è oggetto di diverse procedure di infrazione europee per quanto riguarda l'inesistenza o l'inefficienza di reti e impianti di fognatura e depurazione;
il Governo ha assegnato il delicato compito del coordinamento della struttura al dottor Erasmo

D'Angelis;
si legge nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri che i compiti del coordinatore sono: organizzazione, monitoraggio e controllo sulla programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza *post* eventi con particolare riferimento a quelli previsti negli accordi di programma Stato-Regioni;
il 30 giugno 2015 il quotidiano "l'Unità", dopo quasi un anno di sospensione delle pubblicazioni, è tornato in edicola il dottor Erasmo d'Angelis ne è il nuovo direttore, che lancia "grandi orizzonti e progetti" per il quotidiano,
si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga sconveniente che il nuovo direttore de "l'Unità" continui a svolgere anche il ruolo di coordinatore della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, oltre che per l'inopportunità politica del contesto anche per il carico di lavoro e la delicatezza dei compiti che comportano i due incarichi.
(4-04213)

STEFANO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
la Commissione europea ha inviato una diffida all'Italia per chiedere la fine del divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere, latte concentrato e latte ricostituito per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari; nella sostanza si vuole imporre al nostro Paese, per mere logiche dettate dalle *lobby* delle multinazionali e non dal diritto alla salute e alla conoscenza del prodotto, di produrre formaggi senza latte;
la diffida (del 29 maggio 2015, procedura d'infrazione n. 2014/4170) è stata inviata perché il nostro ordinamento prevede il divieto di utilizzare polvere di latte per produrre formaggi, yogurt e latte alimentare ai caseifici situati sul territorio nazionale (legge n. 138 del 1974, recante "Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana");
la motivazione giuridica posta a base della diffida sarebbe la violazione dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
la Commissione europea ritiene che la legge italiana in materia della tutela della qualità delle produzioni rappresenti una restrizione alla "libera circolazione delle merci", dato che la polvere di latte e il latte concentrato sono di utilizzo comune in Europa per la produzione di formaggi a giudizio dell'interrogante di dubbia se non di pessima qualità. Altri elementi critici sono la mancata conoscenza della filiera di produzione, gli *standard* igienico-sanitari, la quantità ormonale contenuta, la tracciabilità del prodotto di tali surrogati e le conseguenze a medio-lungo termine sulla salute umana;
l'adeguamento normativo che l'Europa chiede è, di fatto, una vera e propria deregolamentazione dei sistemi dei controlli di cui il nostro Paese è *leader* nel mondo, e la diretta conseguenza sarà un mancato contrasto alle pratiche di sofisticazione e adulterazione, e l'aumento di tali reati che non verranno più perseguiti qualora il nostro ordinamento recepisse tale indicazione, oltre alla perdita della cultura che la produzione lattiero-casearia narra dei territori con la notevole qualità, diversità, sicurezza e quantità delle produzioni;
è evidente che alla base di questa scelta non vi è né l'applicazione del principio di precauzione e né tanto meno la tutela delle produzioni e delle certificazioni di qualità, anzi vi è la messa a repentaglio del *made in Italy*, per poi addivenire ad adeguamenti ordinamentali che di fatto disperderanno l'evocazione di garanzia che il *made in Italy* ha nel mondo;
è indubbio che ci sono i grandi proventi delle multinazionali del settore le quali hanno tutti gli interessi per creare le precondizioni per il Transatlantic trade and investment partnership, che si rivelerà "la tomba" delle produzioni alimentari di qualità e certificate;
il 31 marzo 2015 è terminato il regime delle "quote latte" e l'Italia dovrà pagare una multa, circa 41 milioni di euro, per aver superato il *plafond* nelle quantità delle quote assegnatele nell'ultima campagna lattiero-casearia. Quindi, se passasse questo pericolosissimo adeguamento normativo sul nostro territorio arriverà latte in polvere, latte concentrato e latte ricostituito a costi bassissimi, di pessima qualità con conseguenze socio-economiche pesantissime per la tenuta degli allevamenti italiani;

è opportuno ricordare tutti i processi di deregolamentazione nel settore della trasformazione del prodotto primario operati finora dalla Commissione europea: ad esempio, il vino senza uva (*wine kit* che promettono di ottenere in pochi giorni le etichette più prestigiose con la semplice aggiunta di acqua), il cioccolato senza cacao, la possibilità di aumentare la gradazione del vino attraverso l'aggiunta di zucchero nei Paesi del nord Europa (lo zuccheraggio è sempre stato vietato nei Paesi del Mediterraneo), la possibilità per alcuni tipi di carne di non indicare l'aggiunta di acqua fino al 5 per cento, ma per alcuni prodotti (*wurstel*, mortadella) tale indicazione può essere elusa, la circolazione libera di imitazioni del parmigiano reggiano e del grana padano (cosiddetti similgrana) in tutta Europa o le mozzarelle, che, una su 4, non sono prodotte in Italia ma ottenute con semilavorati industriali (cagliate) che provengono dall'estero senza alcuna indicazione in etichetta per effetto della normativa europea. A ciò bisogna aggiungere la mancanza di informazioni chiare e definite per l'olio extravergine di oliva ottenuto da olive straniere dove, nella stragrande maggioranza dei casi, è quasi impossibile leggere in etichetta nei supermercati scritte come "miscele di oli di oliva comunitari", "miscele di oli di oliva non comunitari" o "miscele di oli di oliva comunitari e non comunitari", questo tutto a scapito dei consumatori e della sicurezza alimentare;

è fuor di dubbio che la normativa comunitaria sull'etichettatura va radicalmente rivista e adeguata ai migliori *standard* qualitativi esistenti nei Paesi virtuosi, come l'Italia, perché è ambigua e contradditoria come nel caso dell'obbligo di indicare la provenienza in etichetta della carne bovina, ma non per i prosciutti, per l'ortofrutta fresca, ma non per quella trasformata, per le uova, ma non per i formaggi, per il miele, ma non per il latte. Tutte queste antinomie giuridiche non fanno altro che impedire al consumatore di conoscere quello che realmente sta consumando visto che, a mo' d'esempio, 2 prosciutti su 3 venduti come italiani in realtà non lo sono perché provenienti da maiali allevati all'estero, come del resto anche per il latte a lunga conservazione dove 3 cartoni su 4 sono stranieri e senza indicazione di provenienza,

si chiede di sapere:

quali interventi o azioni il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per evitare che il nostro ordinamento venga deregolamentato, adeguandolo a quello comunitario, a scapito delle produzioni lattiero-casearie di qualità, per l'utilizzo di latte e non latte in polvere, latte concentrato e latte ricostituito per la produzione di formaggi;

se non ritenga necessario invocare il principio di sovranità alimentare, sicurezza alimentare e il principio di precauzione al fine di scongiurare che questa "alchimia" giuridica e lobbistica si traduca in realtà ordinamentale;

se non si valuti opportuno confutare, in punto di diritto e nelle sedi opportune, la base giuridica posta a fondamento da parte della Commissione europea, che ha prodotto quale conseguenza la diffida nei confronti del nostro Paese, visto che l'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea afferma che "La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni". È evidente la forte componente normativa su base "discrezionale" ("quando reputi");

quali interventi o azioni intenda porre in essere per difendere il *made in Italy* nel settore agroalimentare dalla crescente pressione internazionale e comunitaria che mira alla deregolamentazione e all'abbassamento degli alti *standard* qualitativi che sono alla base e a garanzia delle produzioni di qualità del nostro sistema Paese.

(4-04214)

RUVOLO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

al mondo esistono oltre 100.000 varietà di riso. L'Italia vanta più di 100 specie di riso iscritte nel registro nazionale ed è, con successo, la maggiore produttrice in Europa;

le varietà italiane più richieste sul mercato sono: Arborio con chicchi rossi e lunghi, Baldo con chicchi grandi traslucidi e consistenti, Carnaroli ottenuto da un incrocio tra il Vialone e Leoncino con chicchi grossi e consistenti, Roma-Elba con chicchi lunghi grossi e tondeggianti, Sant'Andrea fine a chicchi e

compatti, Vialone nano con chicchi medi semilunghi e tondeggianti, Balilla-Originario che deriva per selezione dalla prima varietà di riso italiana e fino ad un secolo fa, l'unica. Ha chicchi piccoli e tondeggianti, forte crescita in cottura;
nei campi non nasce il riso, ma il risone, ovvero il cereale che quando viene trebbiato presenta i chicchi avvolti nella lolla. Nelle risiere, stabilimenti di trasformazione, il risone perde il rivestimento e si trasforma in riso;
il risone dipende dalla varietà seminata. Chi coltiva Carnaroli, produce risone Carnaroli, anche se lo stesso può essere ottenuto, legalmente, raffinando anche risone di varietà Carnise, o Karnak o Poseidone;
il riso venduto, per legge, può essere chiamato con il nome della varietà da cui deriva il risone, oppure con uno dei nomi delle varietà che appartengono alla stessa categoria agricola, e nella categoria dei Carnaroli ci sono appunto gli altri nomi di varietà;
quali siano gli abbinamenti possibili lo stabilisce, ormai da tantissimo tempo, ogni anno un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
la legge permette a chi produce riso partendo dal risone Karnak di chiamarlo Carnaroli. Tutto questo è legale, ma il consumatore non sa che sta comprando una varietà di riso (Karnak) diversa da quella indicata sulla confezione (Carnaroli);
gli agricoltori, coltivatori delle varietà rinomate autentiche si trovano di fatto a competere, ingiustamente, con riso che si chiama nello stesso modo, ma che invece deriva dalla raffinazione di varietà diverse e per certi versi molto più facili da coltivare,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che grazie alla "sinonimia legale" si avvantaggino i coltivatori delle varietà ignote, che, seppure non abbiano nulla che non va, semplicemente non sono quello che dicono di essere;
se non ritenga di dover intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché vengano modificate le norme previste nel disegno di legge che dovrà essere a breve approvato che, se possibile, peggiora le cose per gli agricoltori; infatti se oggi un produttore di riso serio e attento può decidere di chiamare il proprio prodotto Karnak o Poseidone, quando derivi da queste varietà di risone, la nuova legge vorrebbe addirittura imporre la sinonimia: se il risone viene dal gruppo cui appartiene anche il Carnaroli non potrà che chiamarsi Carnaroli;
se non ritenga che per evitare confusione soprattutto per i consumatori, che hanno il diritto di sapere che cosa stanno acquistando, riportare sulle confezioni di riso, quello prodotto con qualità pregiate, la dicitura "superiore" così come già previsto per il vino o per l'aceto balsamico.
(4-04215)
PICCOLI, MARIN, AMIDEI, PELINO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha avviato nel maggio 2013 un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di riforma delle tariffe elettriche dei servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia) per le utenze domestiche in bassa tensione e per la revisione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali del sistema elettrico;
tale procedimento, in virtù del decreto legislativo del 4 luglio 2014, n. 102, di recepimento della direttiva 2012/27/CE sull'efficienza energetica, ha inoltre ricompreso la formulazione di provvedimenti per conseguire obiettivi di efficienza energetica;
in particolare, l'articolo 11, al comma 3, prevede che le componenti della tariffa elettrica dei clienti domestici definite dall'AEEGSI debbano essere adeguate per "superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le componenti della tariffa elettrica ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità. L'adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e non determina impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva";

considerato che:
nel quadro di questo procedimento, ad un primo documento di consultazione del 5 febbraio 2015 (n. 34/2015/R/eel) ha fatto seguito un secondo documento in data 18 giugno 2015 (n. 293/2015/R/eel), attraverso il quale l'AEEGSI, dopo aver raccolto ed analizzato i pareri, le segnalazioni e le critiche degli *stakeholder* relativamente al primo *report*, propone gli orientamenti finali per il processo di riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici;
l'Autorità ha programmato l'approvazione della deliberazione finale sulla riforma delle tariffe per il mese di novembre 2015, con l'applicazione delle nuove regole prevista dal 1° gennaio 2016;
tenuto conto che, a giudizio degli interroganti:
gli obiettivi dell'eliminazione del carattere progressivo delle tariffe e della maggiore corrispondenza di queste ultime al costo del servizio vengono perseguiti dall'AEEGSI attraverso uno spostamento di una parte significativa delle tariffe per i servizi di rete e degli oneri generali di sistema dalle componenti variabili a quelle fisse della bolletta elettrica;
tale aumento delle componenti fisse potrebbe avere l'effetto di ridurre la premialità per il risparmio di energia degli utenti ordinari e di quelli che dispongono di impianti per la generazione diffusa di energia elettrica, penalizzando chi consuma di meno e chi incide di meno sulla rete elettrica e avvantaggiando invece chi consuma di più;
si creerebbe una paradossale situazione in cui si disincentivano le buone pratiche di risparmio dell'energia e si penalizzano le esperienze virtuose degli impianti di autoproduzione e autoconsumo, correndo verso la direzione opposta rispetto al perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica;
al disincentivo comportamentale si aggiungerebbe anche la penalizzazione economica degli investimenti già compiuti per implementare soluzioni di maggiore efficienza energetica;
inoltre, le direttrici di riforma del sistema tariffario finora immaginate dall'AEEGSI, che dovrebbero essere implementate gradualmente nel triennio 2016-2018, comporterebbero un aggravio annuale costante dei costi della bolletta per i piccoli consumatori, pari a 71 euro per consumatori fino a 1.500 chilowattora all'anno, 50 euro per consumatori fino a 2.200, 19 euro per consumatori fino a 2.700 chilowattora all'anno. Complessivamente, queste categorie di piccoli consumatori potrebbero subire rincari annui per oltre un miliardo di euro, mentre variazioni annuali positive si registrerebbero solo per i clienti con consumi oltre i 3.200 chilowattora all'anno;
ai maggiori costi per l'energia elettrica derivanti dalla riforma delle tariffe potrebbero aggiungersi ulteriori costi per gli utenti a seguito del superamento dal 1° gennaio 2018 del regime di maggior tutela, previsto dal disegno di legge sulla concorrenza del Governo attualmente all'esame della Camera dei deputati;
in particolare, l'AEEGSI segnala che una "rottamazione" a data fissa della tutela di prezzo potrebbe favorire processi affrettati che sposterebbero inopinatamente ricchezza dai consumatori agli operatori dei servizi;
infine, la Commissione europea ha recentemente dato avvio alla nuova strategia comune per la formazione di un'unione dell'energia, che mira a realizzare alcuni macro obiettivi di settore, tra cui quelli di assicurare la sicurezza energetica, creare un unico mercato europeo dell'energia, aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas serra,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno promuovere nelle sedi competenti un processo di revisione e riduzione della componente fiscale della bolletta (accisa sul consumo ed IVA), che pesa attualmente per quasi il 15 per cento dell'importo totale mensile, in modo tale da compensare l'eventuale aggravio dei costi per le famiglie derivante dalla riforma delle tariffe elettriche;
se non ritengano opportuno vigilare affinché nella fase transitoria verso il completamento della riforma possa essere adottata l'opzione di gradualità che comporta gli aumenti più contenuti delle tariffe e quindi più favorevole per i consumatori;
se non ritengano, quindi, che l'azione di revisione delle tariffe, così come immaginata dall'AEEGSI, non si traduca in una sostanziale contraddizione degli obiettivi di efficientamento energetico così come

emergono dal citato decreto legislativo del 4 luglio 2014, n. 102, che recepisce la direttiva europea sull'efficienza energetica e dalla nuova strategia comunitaria per la creazione di un'unione europea per l'energia;
a tale ultimo riguardo, se non ritengano opportuno garantire, con gli strumenti più appropriati e nel rispetto della piena indipendenza dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e di tutti gli attori coinvolti, che l'applicazione delle nuove tariffe elettriche non comporti penalizzazioni economiche anche indirette degli investimenti in efficienza energetica;
se non ritengano opportuno, sulla scorta del monito e dei suggerimenti dell'a*uthority* dell'energia, ripensare ad un meccanismo di superamento graduale del mercato tutelato, in cui l'attuale regime non venga sostituito d'un colpo al 1° gennaio 2018, ma venga trasformato in forme di protezione che non ostacolino il pieno sviluppo della concorrenza e allo stesso tempo assicurino adeguate garanzie per i piccoli consumatori e gli utenti domestici.
(4-04216)
ARRIGONI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
nella serata del 30 giugno 2015 sono giunti a Maggianico, frazione della città di Lecco, 15 presunti profughi;
i 15 richiedenti asilo sono stati alloggiati nella palestra della locale scuola media statale, cioè in un immobile datato e molto presumibilmente non dotato di servizi igienici adeguati alle necessità di un consistente numero di adulti;
secondo voci diffuse nel territorio, ulteriori sedicenti profughi sarebbero in procinto di essere trasferiti presso la scuola media statale di Maggianico;
non è chiaro se la Prefettura abbia o meno concertato con l'autorità locale territorialmente competente il trasferimento dei profughi appena perfezionato e quello che potrebbe seguire;
il tutto si verifica mentre nell'area lecchese la presenza degli aspiranti rifugiati ha già raggiunto il livello di guardia,
si chiede di sapere:
in quali condizioni si trovi la scuola media statale di Maggianico, e se la sua palestra sia effettivamente in grado di ospitare 15 o più aspiranti rifugiati;
come si voglia alloggiare i predetti 15 richiedenti asilo e per quanto tempo;
se i locali della scuola media statale di Maggianico saranno ancora occupati all'inizio del prossimo anno scolastico;
se siano o meno in arrivo a Maggianico altri sedicenti profughi, e quanti;
se la Prefettura territorialmente competente abbia in qualche modo concertato con le autorità locali il trasferimento dei profughi appena concluso e quello che si ipotizza che possa essere disposto a breve.
(4-04217)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:
6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-02027, del senatore Berger, sull'attuazione degli impegni assunti dal Governo in tema di sistemi elettronici di pagamento;
3-02028, del senatore Giarrusso ed altri, sul salvataggio della banca Popolare di Vicenza.

1.5.2.2. Seduta n. 491 (pom.) del 27/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

491a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
LUNEDÌ 27 LUGLIO 2015

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,02)*.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 22 luglio.*

Sul processo verbale

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,07)*.

Discussione del disegno di legge:

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*** *(Relazione orale)***(ore 16,07)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1977.

Le relatrici, senatrici Zanoni e Chiavaroli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Zanoni.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, senatrici e senatori, oggi siamo chiamati a convertire un decreto-legge molto atteso dagli enti locali, per le ricadute indispensabili alla predisposizione del bilancio di previsione 2015.

Al di là delle questioni di merito, su cui ci si dilungherà fra poco, le relatrici vogliono esprimere una valutazione positiva per il percorso e il lavoro svolto in queste settimane. Tale metodo di lavoro ha consentito a tutti di esprimersi, di capire la portata del provvedimento e di confrontarsi all'interno dei Gruppi parlamentari e fra i Gruppi stessi in modo costruttivo e privo di posizioni preconcette, con la volontà da parte di tutti - che ringraziamo - di arrivare a dare mandato ai relatori. La discussione nel merito e la presentazione di emendamenti uguali o molto simili da parte di tutti i Gruppi, che raccoglievano le istanze raccolte nelle audizioni, ha agevolato la presentazione di emendamenti in Assemblea a firma della Commissione.

Per quanto riguarda la maggioranza, il confronto ha riguardato in parte anche i colleghi della Camera e si sono raccolte anche le loro sollecitazioni, visti i tempi ristretti per la conversione definitiva del decreto-legge. Il tutto con il supporto, sempre disponibile e competente, degli uffici governativi e del Senato, che hanno fatto le ore piccole con noi. Si sono auditi i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, delle Regioni e delle organizzazioni sindacali.

Il lavoro in Commissione, a stretto contatto con il Governo, ha apportato modifiche e implementazioni significative, in molti casi condivise da tutti i Gruppi, il che ha portato alla votazione degli emendamenti più significativi all'unanimità. Sono stati valutati circa mille emendamenti dei senatori, una ventina di emendamenti del Governo e circa duecento subemendamenti, senza contare le rielaborazioni dei testi.

Come sempre, si sarebbe potuto fare di più. Alcuni gravi problemi posti dai senatori, ma anche dal

Governo, non hanno trovato soluzione, il più delle volte per motivi tecnici o per mancanza di copertura. Solo per fare alcuni esempi: i precari della regione Calabria, l'ARPA della Puglia, la scuola europea di Parma, le problematiche del Molise. Ma la discussione avviata potrà dare i suoi frutti in prossimi provvedimenti, in primo luogo nella legge di stabilità.

Veniamo ora ai contenuti. Il provvedimento recepisce: l'intesa sancita nella Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 19 febbraio scorso. I Comuni hanno espresso un giudizio positivo sottolineando che il provvedimento segna un salto di qualità nell'attenzione del Governo verso i Comuni e consente il miglioramento del quadro normativo e finanziario entro cui i Comuni sono chiamati ad operare.

Sulle questioni rimaste fuori dal provvedimento, tuttavia, gli enti locali hanno auspicato la prosecuzione del dialogo e del metodo utilizzato per arrivare nei prossimi mesi al superamento effettivo del Patto di stabilità, all'adeguamento delle risorse proprie per le Città metropolitane e all'impostazione della nuova *local tax*.

Il provvedimento recepisce altresì l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio e, con un emendamento del Governo, l'intesa Stato-Regioni su misure urgenti per la razionalizzazione e l'efficientamento del Servizio sanitario.

Oltre al recepimento di queste intese, il testo licenziato dal Governo persegue i seguenti obiettivi prioritari: programmare l'attività finanziaria per l'anno in corso e predisporre in tempi rapidi il bilancio di esercizio per l'anno 2015; prevedere l'attribuzione di spazi finanziari e l'anticipazione di risorse in favore degli enti locali in attesa della definizione del Fondo di solidarietà comunale e dei versamenti delle imposte locali, nonché l'assegnazione di ulteriori risorse ai Comuni, anche al fine di consentire spese per specifiche finalità, come la bonifica dell'amianto dagli edifici scolastici e del territorio.

Tra gli obiettivi, abbiamo quello di consentire a Città metropolitane, Province e Comuni la rinegoziazione dei mutui e la rimodulazione dei piano pluriennali di equilibrio; specificare ed assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali come da accordi; infine, di proseguire negli interventi di pagamento dei debiti pregressi di regioni ed enti locali maturati nei confronti delle imprese.

Sempre negli obiettivi prioritari che si pone il Governo vi è quello di affrontare e risolvere le problematiche relative al personale delle province in esubero e non essenziale per l'espletamento delle funzioni fondamentali; di superare il blocco delle assunzioni previsto per le amministrazioni pubbliche, proprio per consentire una più agevole collocazione del personale delle province e garantire i servizi comunali. Questo - sulla carta - sembra un problema banale: in realtà, siccome riguarda la ricollocazione di 20.000 persone - che sono davvero tante - ciascuna delle quali ha dietro di sé problemi familiari, proprie storie professionali e quanto altro, è davvero un impegno importante.

Tra gli impegni prioritari c'è anche quello di proseguire negli interventi in favore delle aree territoriali colpite da eventi sismici (nel 2009 in Abruzzo e nel 2012 in Emilia-Romagna e in Lombardia); da eventi alluvionali (nel 2013 in Sardegna), nonché la recente tromba d'aria nel Veneto. Anche in questo caso la Commissione ha più volte ribadito - come ripeterà anche le senatrice Chiavaroli dopo di me - la necessità di un intervento probabilmente ormai organico su questi temi.

Ancora, tra le novità, prorogare al 30 settembre l'entrata in vigore della clausola di salvaguardia, prevista dalla legge di stabilità 2015 a copertura delle misure di *reverse charge,* che prevede l'incremento delle accise sui carburanti (anche questa è una manovra prorogata a cui si spera che si riesca a mettere una toppa); favorire il funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e l'avvio della carta d'identità elettronica; prevedere misure finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile. Ricordo a tutti che l'armonizzazione contabile è stata una grande riforma, di quelle a minore impatto mediatico, perché è chiaro che i cittadini non colgono direttamente il significato di questo processo, ma è una grande riforma che ci consente di essere, dal punto di vista contabile, pienamente all'interno delle regole europee. Infine, favorire il rafforzamento dei servizi per l'impiego. Questo per quanto riguarda tutta la parte del testo base.

Il lavoro della Commissione in Senato, in accordo con il Governo, ha implementato e modificato

significativamente il testo originario; in primo luogo, coprendo la sostanziale mancanza di norme sulle Province e le Città metropolitane, prevedendo, in parallelo, lo spostamento della data per l'approvazione dei bilanci al 30 settembre, come concordato in Conferenza Stato-Città.

Che cosa è capitato? Si è preso atto del processo ancora in atto di trasformazione delle Province, del ritardo delle leggi regionali che devono definire le funzioni e dell'avvio di un nuovo ente come le Città metropolitane; quindi si è definito il 2015 come un anno straordinario, di transizione, e si è deciso che per consentire l'approvazione dei bilanci in pareggio erano necessarie misure di assoluta straordinarietà, come la redazione del bilancio solo per l'anno 2015 e non la redazione del bilancio pluriennale, andando contro un principio fondante della contabilità, ma che si rende necessario proprio per la straordinarietà del 2015, in attesa della revisione delle funzioni e soprattutto di capire quali possono essere non solo le spese ma anche le necessità e i fabbisogni della popolazione in relazione alle aree vaste.

Inoltre, sono state inserite alcune ulteriori novità; ad esempio la possibilità di utilizzare l'avanzo destinato già in fase di bilancio di previsione (questo sempre per le Città metropolitane e le Province); la riduzione delle sanzioni, per gli enti che non hanno rispettato il Patto stabilità nel 2014, dal tre al due per cento (sembra poco, ma vuole dire liberare risorse per quasi 60 milioni di euro). Si è eliminato l'obbligo di versare allo Stato il 10 per cento dei ricavi dalle vendite immobiliari in analogia a quanto previsto per i Comuni: questa era chiaramente una sorta di svista del testo di base che prevedeva questo esonero per i Comuni e non anche per gli altri enti.

Infine, la possibilità per gli enti in dissesto di prevedere un piano di rientro in quattro anni in luogo dei precedenti tre anni. Anche questo consente agli enti in predissesto di avere un tempo più lungo davanti a sé per ripianare. Molte altre norme e novità sono contenute nel provvedimento e pertanto entreremo ora nel dettaglio della descrizione dei singoli articoli.

Consegnerò agli Uffici il testo integrale del mio intervento in modo da dare un'indicazione più precisa, soffermandomi ora solo su pochi elementi.

In particolare, una delle parti più significative è la riformulazione complessiva dell'articolo 5, che ha visto una riscrittura completa in Commissione a firma delle relatrici. L'articolo 5 dispone il transito del personale della polizia provinciale, che non entrerà esclusivamente nei ruoli della polizia municipale, come previsto dall'articolo originario. Si prevede infatti che le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali. Quindi, gli enti di area vasta e le città metropolitane individueranno il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali e quello non individuato o non ricollocato potrà, su base volontaristica, entro il 31 ottobre 2015, essere trasferito ai Comuni, singoli o associati. Anche su questo pare essersi trovata una soluzione che ha messo d'accordo un po' tutte le istanze.

Dopo l'articolo 5, è stato introdotto un articolo aggiuntivo che recepisce le disposizioni relative alla proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate, già contenute nel decreto-legge 1 luglio 2015, n. 85, il cosiddetto Strade sicure, che viene conseguentemente abrogato.

In Commissione sono state approvate ulteriori numerose modifiche al testo, ma poiché la descrizione è davvero molto tecnica, rinvio al testo integrale dell'intervento che ho chiesto di depositare agli atti.

Nel ringraziare la relatrice Chiavaroli, che in queste tre settimane ha intrapreso questo lavoro insieme a me, desidero sottolineare che abbiamo lavorato molto bene insieme e le cedo volentieri la parola. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatrice Zanoni, la Presidenza l'autorizza in tal senso.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Chiavaroli.

CHIAVAROLI, *relatrice*. Signor Presidente, per le considerazioni generali mi associo a quanto detto dalla collega Zanoni. Mi occuperò degli articoli dall'11 fino alla fine del testo.

Gli articoli 11, 12 e 13 si occupano di eventi calamitosi. In particolare l'articolo 11 tratta della ricostruzione a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009. L'articolo 12 si occupa dei

territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e quelli del sisma del 2012 ed istituisce per essi una zona franca urbana. L'articolo 13 reca disposizioni in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia-Romagna.

La Commissione ha lungamente discusso di questi tre articoli ed in particolare dell'esigenza, non più prorogabile, di avere una normativa chiara ed omogenea da applicare, nei casi di eventi calamitosi, per non lasciare i territori più deboli meno tutelati rispetto a quelli che riescono ad avere un'interlocuzione più forte con il Governo.

Sono state apportate, pertanto, alcune modifiche che rendono i tre articoli più efficaci. In particolare, per quanto attiene all'articolo 11, la Commissione, con il contributo di tutti i Gruppi, ha lavorato per aumentare l'efficacia dell'articolo in termini di trasparenza e prevenzione di condotte malavitose, modificandone il primo comma. Pertanto, tutti i contratti tra privati saranno nulli se non stipulati per iscritto e contenenti alcuni documenti tra i quali l'attestazione SOA e la certificazione antimafia. A tal riguardo, inoltre, è stato rafforzato il ruolo di controllo delle Prefetture. Altre modifiche sono state introdotte allo scopo di contemperare le esigenze di trasparenza con la necessità che la ricostruzione proceda spedita.

L'articolo 12 è stato riscritto in Commissione per specificarne meglio l'ambito di applicazione, ferme restando le risorse stanziate per l'istituzione delle zone franche urbane, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

All'articolo 13, per quanto riguarda il sisma del 20 e 29 maggio 2012, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2016. Sono stati stanziati infine 5 milioni di euro per la Sardegna, per istituire la zona franca urbana di Olbia, a seguito degli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013.

Per quanto riguarda i restanti articoli, l'articolo 14 sposta al 30 settembre 2015 il termine, previsto al 30 giugno scorso dall'articolo unico, comma 632, della legge di stabilità per il 2015, per l'eventuale aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dall'anno in corso.

L'articolo 15 concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro. Si prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati dai fondi europei.

A questo articolo sono state apportate due importanti modifiche: la prima recependo un emendamento del Governo che aumenta le risorse statali da 70 a 90 milioni di euro; la seconda dalla Commissione che, per rendere utilizzabili tali risorse da parte delle Province e delle Città metropolitane per il finanziamento dei centri per l'impiego e per le politiche attive del lavoro, le autorizza a stipulare contratti a tempo determinato con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016.

L'articolo 16 prevede la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio), di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip SpA anche quale centrale di committenza per lo svolgimento delle predette procedure.

L'articolo 17, infine, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria ai fini dell'immediata attuazione di quanto previsto dal decreto-legge.

Infine, è stato approvato un importante emendamento per assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. In particolare, 1.050 unità per la Polizia di Stato, altrettante per l'Arma dei carabinieri, 400 unità per il Corpo della Guardia di finanza e 250 unità per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Questo è il contenuto dei restanti articoli.

Mi consenta, signor Presidente, di ringraziare tutti i colleghi della Commissione bilancio e, in particolare per tutti, il presidente Sangalli, che si è trovato a dirigere la Commissione in questo

momento così difficile. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questo è un decreto-legge importante; mi consenta di ringraziare anche tutti i funzionari della Commissione, che hanno lavorato con noi fino a tarda sera per interi giorni e ci hanno consentito di completare il lavoro e di arrivare in Aula con il mandato ai relatori. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore D'Alì per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la mia illustrazione potrebbe anche essere ultronea, dopo aver ascoltato le relazioni delle relatrici. Infatti, uno dei principali elementi di incostituzionalità che questo decreto-legge presenta riguarda l'assoluta disomogeneità di materia, aggravata dal dibattito in Commissione, di cui abbiamo sentito gli esiti attraverso l'intervento delle relatrici.

Mi appello a lei, signor Presidente, che con tanta puntualità tante volte ha intercettato il cosiddetto "fuori materia" nell'esame degli emendamenti, ma anche dei testi. Gli emendamenti approvati dalla Commissione, tranne alcuni relativi al testo originario (ma anche tra quelli ne troviamo fuori materia), sono tutti palesemente fuori materia, principalmente quelli presentati dal Governo.

Mi sono permesso di fare un elenco esemplificativo. Cosa c'entrano le Agenzie fiscali con gli enti territoriali? Cosa c'entrano le Forze armate? Cosa c'entra il Fondo gas? Cosa c'entra l'INEA, Istituto del Ministero dell'agricoltura? Cosa c'entrano - e questi sono emendamenti parlamentari - le erogazioni finanziarie per gli autoveicoli? Cosa c'entra il CINECA, il Consorzio interuniversitario? Cosa c'entra tutta la vasta materia della sanità con gli enti locali? Cosa c'entra l'Agenzia italiana per il farmaco? Cosa c'entra il sito archeologico di Pompei (ma essendo un Comune, può darsi che sia inteso in tal senso)? Cosa c'entrano le fondazioni UNESCO? Cosa c'entrano le assunzioni delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco?

Signor Presidente, noi qui siamo in presenza di una palese violazione della Costituzione, che impone per i decreti-legge l'omogeneità di materia, l'urgenza e l'indifferibilità. Molte di queste materie, infatti, erano assolutamente compatibili con altri possibili provvedimenti emanati dal Governo, da sottoporre alle Camere; ho invece il sospetto che siano state inserite in questo provvedimento nelle ultime quarantotto ore, sotto forma di emendamenti, proprio per sottrarle al dibattito parlamentare.

In Commissione, infatti, ci siamo trovati - e nel merito spiegherò perché siamo in difficoltà anche sull'articolo 81 della Costituzione - con una valanga di emendamenti del Governo che, se fossero stati oggetto di separati provvedimenti - come era giusto che fosse, ai sensi della nostra Costituzione - sarebbero stati sottoposti ad un dibattito parlamentare, qualora fossero stati presentati sotto forma di decreti-legge (ammesso che avessero i requisiti di urgenza e necessità), almeno per sessanta giorni, mentre in realtà lo sono stati per sessanta ore, con l'aggravante che ci siamo dovuti affannare ed esercitare ad una prassi subemendativa, assolutamente incompleta per quanto ci riguarda e per quello che abbiamo potuto fare noi e i nostri uffici legislativi, di proposte modificative sottoposte all'immediata approvazione.

Si consideri, inoltre, che su questo provvedimento è preannunciato un voto di fiducia e, naturalmente, anche la sua immodificabilità alla Camera dei deputati.

Tutto questo viola in maniera pesante le prerogative parlamentari.

Aggiungiamo, poi, il fatto che nello stesso testo vi erano già palesi violazioni. Quando un decreto-legge impone ai cittadini o agli enti che devono osservare le norme termini che scadono addirittura prima dei sessanta giorni - come previsto in alcuni articoli di questo provvedimento - è chiaro che il Parlamento è nell'impossibilità di modificarli; addirittura vi è un termine che scadeva dopo dieci giorni dalla pubblicazione del decreto-legge, quando sappiamo che un decreto?legge può essere modificato entro sessanta giorni attraverso la legge di conversione. Ci sono, quindi, palesi violazioni della Costituzione.

Non parliamo poi dell'articolo 81, signor Presidente. Abbiamo ricevuto questo provvedimento in 5ª Commissione, dove normalmente esprimiamo un oculato parere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In questo caso, il fatto che noi avessimo anche la competenza nel merito, ha fatto

accantonare - non per colpa della Presidenza o dei commissari, ma per evidente gestione del provvedimento - tutta la parte di maggiore severo controllo ai sensi dell'articolo 81. Abbiamo sforamenti incredibili, che nella nostra questione pregiudiziale sono tutti elencati (quindi, anche considerato il tempo disponibile, ne risparmio l'elencazione verbale). Vi è tuttavia una palese violazione dell'articolo 81 che noi denunciamo.

Stiamo inoltre assistendo ad un capolavoro di lavoro progressivo (non voglio usare i termini inglesi, perché sono abituato a parlare in italiano in quest'Aula) sulla riforma degli enti territoriali, che è veramente sconvolgente. Il decreto-legge in esame dimostra tutta l'assoluta confusione che il Governo ha voluto creare nella riforma degli enti territoriali, presumendo di poterla fare prima della riforma costituzionale, quindi anticipando la riforma costituzionale con la cosiddetta legge Delrio e con altri provvedimenti e creando una confusione enorme. Oggi si deve intervenire per cercare di ovviare alle discrasie che hanno le Province e le Città metropolitane, ma queste ultime sono state esse stesse Comuni fino a poco tempo fa, quindi si accavallano norme che creano ulteriori complicazioni, tra l'altro creando una forte discriminazione tra i livelli degli enti territoriali. Signor Presidente, se l'articolo 3 della Costituzione, oltre che riguardare la parità tra i cittadini, per proprietà transitiva riguardasse sicuramente il rispetto della parità dei diritti tra i cittadini attraverso gli enti che li amministrano, noi oggi saremmo in una palese, evidente e continua violazione dell'articolo 3 della Costituzione, perché qui ci vuole fortuna a essere nati in un Comune piuttosto che in una Città metropolitana, perché ci si trova di fronte a diversi trattamenti o in un Comune particolarmente privilegiato. Il Governo ci propone e la Commissione a maggioranza (naturalmente con il nostro voto contrario) approva un'ulteriore dazione di decine di milioni al Comune di Milano e il motivo è l'Expo. Io non faccio commenti su questa motivazione, ne faremo forse nel dibattito se ce ne sarà l'opportunità, dato che certamente il voto di fiducia ne accorcerà i tempi, ma è incredibile pensare che noi ci siamo impegnati allo spasimo per ottenere una manifestazione che tutti i Paesi del mondo si contendono perché porta ricchezza e continuiamo a erogare, anche dopo che essa è stata inaugurata ed è in corso, denari pubblici su una cosa che dovrebbe essere, non solo - come si suol dire - autoliquidante dal punto di vista economico, ma dovrebbe portare risorse anche allo stesso Comune che tanto ha fatto per aggiudicarsela.

Vi è poi un altro piccolo capolavoro di violazione del principio di equità contributiva, che in Costituzione è - o almeno dovrebbe essere - uno dei pilastri fondamentali della nostra società nazionale. Nel testo del Governo c'è un comma che prevede che nella gestione della tassa o della tariffa sui rifiuti il non pagato venga addebitato l'anno successivo a chi ha già pagato e ciò basterebbe per inficiare la costituzionalità dell'intero testo. Signor Presidente, lei sicuramente avrà pagato la tassa sui rifiuti per le sue abitazioni private; ebbene, l'anno prossimo la sua bolletta sarà aumentata di una quota relativa agli importi di coloro che non hanno pagato. Credo che questa sia una enorme e palese violazione del principio di equità contributiva, anche perché non si basa sull'effettiva capacità contributiva di ogni cittadino, ma sul fatto che un cittadino abbia onorato o meno l'impegno a pagare.

Pertanto, questi esempi - e ne potrei aggiungere molti, ma vedo che il tempo a mia disposizione sta per scadere - evidenziano una palese incostituzionalità del decreto-legge in esame, sia nel testo originario sia nella formulazione proposta dalla Commissione. Mi appello a lei per quanto riguarda l'omogeneità di materia e anche al Presidente della Repubblica per quanto riguarda l'articolo 81, affinché veramente il decreto-legge in esame possa non venire pubblicato tra le leggi della nostra Nazione perché ne guadagneremmo in dignità. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, devo dire che a nostro avviso possiamo ritrovare tutti i motivi di inosservanza dell'articolo 77 della Costituzione nel presente decreto-legge. Devo dire, per la verità, che nel caso del provvedimento in esame tale questione si pone sia per quanto riguarda l'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza sia, in particolare, per ciò che concerne la sua disomogeneità. Il lavoro della Commissione in sede referente, pur apprezzabile nel farsi carico di una

serie di problemi molto seri, provenienti dai territori, a nostro avviso ha prodotto una dose maggiore di disomogeneità e quindi anche di mancato rispetto dell'articolo 77 della Costituzione.

Torniamo sempre sullo stesso argomento, ma la questione non può e non deve essere considerata in modo superficiale. Ci troviamo sempre a dover discutere del ricorso alla decretazione d'urgenza e anche se sembra che nei primi mesi di quest'anno ci sia stato un piccolo rallentamento nel suo utilizzo, il ricorso alla decretazione, a nostro avviso, continua ad essere comunque assolutamente eccessivo. Inoltre, signor Presidente, il combinato disposto tra questo eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza, le disposizioni del provvedimento che non presentano alcun carattere d'urgenza e l'inserimento quasi surrettizio di disposizioni completamente estranee all'oggetto proprio del decreto-legge iniziale, in tempi successivi, attraverso la presentazione di emendamenti, soprattutto da parte dei relatori, spesso quasi a ridosso della scadenza del decreto-legge, configura, oltre che uno sgarbo istituzionale al Parlamento, non consentendo certamente un'approfondita valutazione di tutti gli argomenti, un vero e proprio svuotamento di fatto del ruolo e della funzione propri dell'intero Parlamento. Dico questo anche perché - come vedremo tra qualche ora - quasi certamente su questi decreti-legge, che inevitabilmente diventano *omnibus*, assisteremo all'apposizione del voto di fiducia. Quindi, a quel punto, ci troveremo di fronte al capolavoro dello svuotamento delle prerogative che l'articolo 70 della Costituzione attribuisce al Parlamento, ovvero della sua funzione legislativa, e dello stesso articolo 77 della Costituzione, attraverso l'apposizione della questione di fiducia: ciò diventa quindi una patologia, che non possiamo ancora una volta non denunciare.

In particolare, vorrei dire con molta chiarezza che è evidente che nel provvedimento in esame ci sono delle questioni provenienti dagli enti locali e territoriali, che stanno attraversando una fase molto difficile, a causa del Patto di stabilità e della mancanza di risorse adeguate, che ad esempio permettano di far fronte al funzionamento dei servizi pubblici locali di base e ad altri problemi molto seri, che meritano certamente tutta l'attenzione del Parlamento e delle Commissioni competenti, e un intervento a cui si può provvedere attraverso una serie di emendamenti che sono stati presentati. Quello che mettiamo in discussione è però che l'insieme di questi emendamenti è assolutamente disomogeneo e che manca qualsiasi tipo di filo conduttore che leghi l'uno all'altro: ciò rischia di far apparire come finalità del provvedimento non la volontà di far fronte ad eventi straordinari, ma quella di finire di sistemare delle questioni che si trascinano da molto tempo, con modalità di intervento a pioggia. Nel provvedimento in esame ci sono interventi su tutto: vorrei a tal proposito citare alcuni esempi, che a nostro avviso avrebbero dovuto essere inseriti in provvedimenti legislativi ordinari e che non hanno certamente la caratteristica della straordinarietà. Cito, ad esempio, l'emendamento 4.0.1000, in cui si prevedono disposizioni varie per la funzionalità delle agenzie fiscali, o l'emendamento 9.0.1000, composto da ben dieci articoli, che riguardano in modo specifico la sanità e che configurano nel loro complesso un organico intervento legislativo (si utilizza quindi, in modo assolutamente improprio e inconsueto, un treno, come quello del decreto-legge, tra l'altro dopo più di trenta giorni dalla sua pubblicazione e quindi "in corsa").

Un altro emendamento riguarda una norma ordinamentale come quella relativa alla riorganizzazione dell'Agenzia del farmaco. Tra l'altro, molti di questi emendamenti hanno a che fare con la materia sanitaria, il che ovviamente avrebbe consigliato, anche per un ordinato modo di legiferare, di produrre un decreto-legge *ad hoc* oppure un provvedimento legislativo, perché appunto alcuni di questi hanno carattere assolutamente ordinamentale.

Un altro emendamento riguarda l'assunzione straordinaria nelle Forze di polizia e nei Vigili del fuoco di 1.700 lavoratori: va bene l'assunzione, ma anche in questo caso avviene tutto in corsa.

L'emendamento 16.0.1000 viola il principio sancito dall'articolo 36 della Costituzione, che prescrive che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa», in quanto in questo emendamento si fa preciso riferimento ai ruoli iniziali relativi ad un personale per la retribuzione del quale si prevedono risorse per soli due anni, scaduti i quali o perderà il lavoro o verrà riassunto alle stesse condizioni iniziali, a differenza dei lavoratori dello stesso comparto.

Per non parlare, signor Presidente, di una questione che a noi sta particolarmente a cuore, che riguarda il destino della Polizia provinciale. La previsione, infatti, contenuta nell'articolo 5 e modificata ulteriormente nell'*iter* in Commissione, che fa sì che un patrimonio anche di esperienza in campo ambientale venga di fatto completamente disperso e questa è la seconda puntata di una vicenda iniziata già con l'assorbimento del Corpo forestale da parte di altre Polizie. Viene stabilito che la Polizia provinciale, che sul territorio è quella che in questi anni ha sviluppato ovviamente esperienza, capacità, specializzazione nella difesa dell'ambiente, nella tutela della fauna, nella vigilanza ittico-venatoria nelle aree protette, di fatto venga assorbita dalla Polizia municipale, quindi con una dispersione in una o due unità e questo a nostro avviso, signor Presidente, è assolutamente in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione, che nell'accezione più ampia è quello preposto alla tutela dell'ambiente, del territorio e del paesaggio.

Ci sono voluti ventun'anni per approvare l'introduzione nel codice penale dei reati ambientali e noi ci chiediamo, a questo punto, chi si occuperà di prevenire e di reprimere quei reati, perché la Polizia provinciale con l'articolo 5 del decreto-legge viene di fatto liquidata e dispersa e analoga vicenda si sta consumando per il Corpo forestale dello Stato.

Potrei qui fare ulteriori esempi, ma è evidente a tutti che questo decreto-legge, soprattutto poi nel passaggio in Commissione, ha fatto sì che le condizioni di necessità ed urgenza previste dall'articolo 77 della Costituzione, oltre al criterio di omogeneità, fossero completamente disattese. Per questo motivo, signor Presidente, chiediamo di non precedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Bonfrisco per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CRi)*. Signor Presidente, l'articolato all'esame di questa Assemblea consta di un insieme particolarmente eterogeneo di disposizioni, che vanno, solo a titolo esemplificativo, dalla rideterminazione, con allentamento dei relativi vincoli, del Patto di stabilità interno per gli anni 2005-2018 per gli enti territoriali (che sono oggetto di questo decreto-legge, in relazione ad interventi connessi alla cura del territorio, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, all'erogazione dei servizi, alla riallocazione del personale delle Provincie, ivi incluso il transito del personale del Corpo di polizia provinciale in quello della Polizia municipale, come è stato già ricordato), a misure volte ad attribuire liquidità agli enti commissariati, a disposizioni concernenti le Regioni in tema di sanità e università, a misure in materia di carta d'identità elettronica ed interventi per l'accelerazione dei processi di ricostruzione dell'Abruzzo per il terremoto del 2009 e l'istituzione di una zona franca nell'Emilia-Romagna per l'alluvione del 2014 e per le zone colpite dal terremoto del 2012. Va premesso, inoltre che, all'articolo 14, in particolare, viene altresì disposto uno slittamento del termine di cui all'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (la legge di stabilità in vigore questo anno 2015) delle clausole di salvaguardia dal 30 giugno al 30 settembre 2015. Segniamoci bene queste date perché scandiranno la nostra vita da qui alla fine dell'anno perché in questo periodo queste clausole potrebbero entrare in vigore e allora saranno dolori, visto che salgono ancora le accise sui prodotti petroliferi e, soprattutto, scattano quelle clausole di salvaguardia anche in relazione all'IVA. Si tratta pertanto di una mera posticipazione di qualche mese dell'attivazione della clausola di salvaguardia, peraltro per un importo di 1.716 milioni di euro e non di 732 milioni di euro, come previsto nella relazione del Governo al decreto-legge. In tal modo, l'importo da recuperare attraverso l'aumento delle accise sui carburanti viene compresso in soli tre mesi del 2015 (provate a pensare cosa vuol dire una clausola di salvaguardia che scatta sulle accise che, invece, di essere spalmata nel corso dell'anno si concentra e scatta per tre mesi dell'anno), con effetti sui consumatori che, per effetto degli importanti aumenti stimati sui volumi di carburante esitati (non meno, secondo i calcoli più semplici, di 13-15 centesimi di euro in più al litro), con il rischio di compressione dei consumi (e conseguente contrazione del gettito erariale, al quale tutti pensiamo di poter garantire una fluidità costante) e, dunque, sulle coperture finanziarie, previste dalla legge di stabilità. Tanto meno si consuma, tanto meno il gettito erariale è garantito e tanto meno ci saranno le coperture finanziare a provvedimenti già

approvati.

Considerato tutto questo il decreto-legge in esame si caratterizza, innanzitutto, come un provvedimento a contenuto plurimo che frustra, *in primis*, l'attività di esame delle Commissioni e successivamente il dibattito parlamentare. Provate solo a immaginare il lavoro e il compito della Commissione bilancio che, oltre ad essere la Commissione di merito, è anche, allo stesso tempo, la Commissione che rende il parere sulle coperture finanziarie. Va rammentato che in proposito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 22 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle cosiddette norme "intruse", cioè del tutto estranee alla materia e alle finalità del decreto-legge. Qual è la vera finalità del decreto-legge? A quel testo ci si dovrebbe attenere.

In secondo luogo, vi è la presenza di alcuni contenuti tipici delle manovre finanziarie che non hanno la visione e il forte collegamento con la triennalità cui tutte le norme dovrebbero essere ispirate nel momento in cui vengono calate nei decreti legge, in ossequio alla tempistica della legge di stabilità e, prima ancora, del DEF. Tutte queste norme si concentrano, infatti, per molti aspetti solo sull'anno in corso, o meglio, solo su ciò che resta dell'anno in corso, visto che ormai siamo alla fine del mese di luglio.

Da ultimo, ma non per importanza, vorrei far rilevare che il decreto-legge dispone su materie in relazione alle quali risultano completamente assenti i fondamentali requisiti della necessità e dell'urgenza. Si pensi, a titolo esemplificativo, agli interventi previsti per il terremoto in Abruzzo del 2009. È vero che c'è sempre l'urgenza di aggiornare il portato normativo, consentendo di migliorare alcuni aspetti che, in corso d'opera, vengono valutati come inefficienti o inefficaci rispetto all'obiettivo ultimo di consentire a quegli enti territoriali e, quindi, fondamentalmente, a quei cittadini di poter avere le risposte che meritano di ottenere, ma dove sta però l'urgenza per un'azione ed un tema come quello del terremoto dell'Abruzzo, avvenuto nel 2009?

È palese, dunque, la violazione sotto molteplici aspetti del dettato costituzionale, dove, all'articolo 77, si attribuisce in via eccezionale al Governo l'iniziativa legislativa in presenza di requisiti di necessità ed urgenza. Siamo sicuri che questi requisiti ci siano davvero?

Per questa ragione, sottoponiamo all'Assemblea la nostra questione pregiudiziale, al fine di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1977 e di poter invece svolgere una discussione, secondo i tempi e le modalità di quest'Assemblea, per consentire certamente al Governo di poter lavorare, ma senza per questo espropriare il Parlamento del proprio ruolo. *(Applausi dal Gruppo CRi e della senatrice Bignami)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo per segnalare un aspetto che già nella questione pregiudiziale illustrata dal collega D'Alì è espressa in maniera precisa, ma su cui tenevamo davvero a ritornare.

Si tratta sostanzialmente dell'osservazione per cui, come già detto dal collega D'Alì, il decreto-legge in oggetto presenta un contenuto ampio ed articolato, spesso costituendo una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. In taluni casi le disposizioni del decreto-legge intervengono su discipline che risultano già stratificate nel corso del tempo e si rivelano ancora una volta eterogenee e prive delle caratteristiche cui il decreto?legge in quanto tale dovrebbe ispirarsi, anche in considerazione dei richiami del presidente emerito della Repubblica, senatore Napolitano, e del presidente della Repubblica in carica Mattarella.

L'oggetto su cui desidero focalizzare questo breve intervento è, ancora una volta, il seguente. Occorre ricordare che, ancora una volta, il presidente Napolitano, nella lettera che indirizzò il 23 dicembre al presidente del Consiglio e ai Presidenti delle Camere in occasione dell'esame del cosiddetto decreto-

legge salva Roma, ribadì con fermezza la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge secondo criteri di stretta attinenza all'oggetto del provvedimento, anche adottando opportune modifiche dei Regolamenti parlamentari. Peraltro, tale messaggio faceva seguito a uno di analogo contenuto del febbraio 2012 e ad un altro del 2002 dell'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Quindi, confidiamo che, proprio alla luce di queste parole, che sono dei chiari moniti al Parlamento, il provvedimento sia analizzato nella migliore delle maniere e con la massima attenzione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PAGLIARI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito Democratico voterà contro le questioni pregiudiziali presentate.

Credo che dalla discussione sia emerso chiaramente come si sia teso a motivare la questione pregiudiziale di incostituzionalità per violazione dell'articolo 77 della Costituzione con riferimento non al testo del decreto-legge, ma alle modifiche che sono state introdotte in sede di discussione in Commissione bilancio. È evidente il travisamento dell'oggetto della valutazione e come i presupposti della necessità e dell'urgenza vadano valutati con riferimento al testo del decreto-legge.

Sotto questo profilo, il testo del decreto-legge rivela l'esigenza della necessità e dell'urgenza come pure l'omogeneità, perché sono tutti atti che si riferiscono alla materia degli enti territoriali.

Voglio solo aggiungere che, per quello che riguarda la necessità e l'urgenza, non credo sfugga a nessuno di coloro che sono intervenuti che questi due requisiti non ricorrono solo in presenza di un'emergenza o di un'esigenza sopravvenute all'ultimo minuto. Credo sia evidente a tutti che lo strumento debba servire anche per dare risposte rapide a fronte di esigenze che sono venute maturando nello svilupparsi dei tempi. Si è detto: quali necessità e urgenza possono esservi rispetto al terremoto dell'Abruzzo del 2009? Credo che l'obiezione, nel suo formalismo, si commenti da sola. Bisognerebbe contestare nel merito le disposizioni contenute nel decreto-legge sugli enti territoriali e la loro necessità rispetto all'attuale condizione dei lavori per il terremoto dell'Abruzzo, per poterne contestare la necessità e l'urgenza.

Confermo quindi che il Gruppo del Partito Democratico voterà contro tali questioni pregiudiziali, ritenendo assolutamente rispettati i requisiti posti dall'articolo 77 della Costituzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle questioni pregiudiziali.

Verifica del numero legale

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei segnalare che è in corso una seduta di audizioni della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. La presidente Finocchiaro è qui.

CRIMI *(M5S)*. L'ho vista ora: era per dare eventualmente tempo a tutti.

PRESIDENTE. Se facciamo in fretta il nostro lavoro, la Commissione potrà riprendere.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,01, è ripresa alle ore 17,21).

Presidenza della vice presidente FEDELI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1977 (ore 17,21)

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione delle questioni pregiudiziali.

Verifica del numero legale

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,22, è ripresa alle ore 17,42).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1977 (ore 17,42)

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione delle questioni pregiudiziali.

Verifica del numero legale

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,43, è ripresa alle ore 18,03).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1977 (ore 18,03)

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione delle questioni pregiudiziali.

Verifica del numero legale

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale. *(Commenti)*.

Essendo mancato per la quarta volta consecutiva il numero legale, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 28 luglio 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 28 luglio, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,04)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (**1977**)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

MANDELLI, D'ALI', CERONI

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 1977, recante conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

premesso che,

il decreto-legge al nostro esame è l'ennesimo decreto-legge del Governo Renzi - precisamente il 32º - la cui caratteristica principale continua ad essere quella di essere sprovvisto dei necessari presupposti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza, sanciti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, principio ribadito esplicitamente dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza del decreto-legge è ravvisabile già nel fatto che approvato dal Consiglio dei ministri l'11 giugno 2015, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dopo una settimana, il 19 giugno;

il decreto-legge introduce disposizioni di assoluta eterogeneità-disomogeneità, al cui interno si rilevano evidenti difformità, che pongono in modo manifesto l'assenza degli opportuni coordinamenti delle norme, che compromettono di conseguenza i caratteri di unitari età ed onnicomprensività della decretazione d'urgenza. Vengono in questo modo violate le sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 o n. 220 del 2013, in cui si dice che i decreti-legge debbono essere omogenei per essere, intrinsecamente, necessari ed urgenti;

il decreto-legge in oggetto presenta un contenuto ampio ed articolato e spesso costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. In taluni casi, le disposizioni del decreto intervengono su discipline che risultano già stratificate nel corso del tempo, e si rivelano ancora una volta eterogenee e prive delle caratteristiche cui il decreto-legge in quanto tale dovrebbe ispirarsi, anche in considerazione dei richiami del Presidente della Repubblica Emerito Sen. Napolitano e del Presidente in carica Mattarella;

ancora una volta occorre ricordare che nel messaggio del Presidente Napolitano indirizzato il 23 dicembre 2013 alle Camere, in occasione dell'esame del decreto-legge cosiddetto «salva Roma», lo stesso ribadì con fermezza «la necessità di verificare con il massimo rigore la ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge a criteri di stretta attinenza all'oggetto del provvedimento, anche adottando opportune modifiche dei regolamenti parlamentari» (tale messaggio faceva seguito ad uno dal contenuto simile inviato nel febbraio 2012 e ad un altro del 2002 dell'allora Presidente Carlo Azeglio Ciampi);

analoghi rilievi possono essere formulati per quanto riguarda le singole norme, che si caratterizzano tutte per la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza; sono state accostate infatti in maniera arbitraria disposizioni in materia di patto di stabilità interno; disposizioni in materia di personale; misure in materia di polizia provinciale; disposizioni in tema di sanità e università; disposizioni in materia di anagrafe nazionale della popolazione e carta d'identità elettronica; misure per l'accelerazione della ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009; rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2012; zone franche urbane eccetera;

gli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2015, oggetto del provvedimento, sono stati definiti e approvati con Accordo in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali il 19 febbraio 2015, cioè quattro mesi or sono;

le due tabelle allegate al decreto-legge contengono, a loro volta, rispettivamente, disposizioni volte a prevedere:

- la riduzione, per ciascuno degli anni 2015-2018, degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni, di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento per il 2015;

le disposizioni, seppur riferite quasi tutte ad un unico destinatario, cioè le Regioni e gli enti locali, disciplinano differenti situazioni che di per sé fanno venire meno i presupposti fondanti, sotto il profilo procedurale, dell'utilizzo del decreto-legge in quanto sono norme che andrebbero inserite all'interno della legge di stabilità perciò prevedendo le in questo provvedimento esplicherebbero gli effetti *ex ante* con le annesse problematiche che da ciò ne derivano. Infatti, la semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza, specialmente come in questo caso dove le disposizioni non paiono essere legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità;

la mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto-legge e la non omogeneità del contenuto sono elementi che, a termini di legge, dovrebbero inficiarlo e determinarne il rigetto da parte

del Presidente della Repubblica;

ulteriori profili di criticità di complessa valutazione in ordine alla coerenza delle procedure legislative, si rilevano dall'inosservanza del dettato costituzionale di cui all'articolo 81, terzo comma;

evidenziato che:

è doveroso ribadire, ancora una volta, che le conclusioni alle quali la giurisprudenza della Corte costituzionale consente di pervenire in materia di decreto-legge stabiliscono:

a) quale debba essere la ricostruzione teorica circa il fondamento del decreto-legge, l'abuso di tale strumento normativo, impiegato fuori dei presupposti di necessità e di urgenza, è sindacabile da parte della Corte costituzionale (come vizio *in procedendo*);

b) che la legge di conversione pur se configurata come esercizio della normale potestà legislativa delle Camere, soggiace ai limiti dell'articolo 77 Costituzionale, e, conseguentemente, il vizio del decreto-legge emanato fuori dei casi di necessità e di urgenza si trasmette alla legge di conversione;

constatato che:

l'articolo 1 ridistribuisce fra i Comuni, per gli anni 2015-2018, gli obiettivi del patto di stabilità interno, fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto individuato dalla legge di stabilità 2015. Tale ridefinizione determina anche a favore dei comuni un maggiore contributo (in termini di spazi finanziari) di 100 milioni complessivi rispetto a quello previsto dalla legge di stabilità 2015. Tale contributo viene concesso ai comuni in base alla sussistenza delle seguenti fattispecie: 10 milioni per eventi calamitosi e messa in sicurezza del territorio; 40 milioni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per interventi di bonifica dei siti contaminati dall'amianto; 30 milioni per l'esercizio della funzione di ente capofila nel caso di gestione associata di alcune funzioni; 20 milioni per le spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e procedure di esproprio. È evidente che tali disposizioni, ricadendo sulle finanze comunali, determineranno, con probabilità, una compressione di diritti soggettivi cui dovrà farsi fronte con successivi interventi, in quanto la ridistribuzione fra i Comuni degli obiettivi del patto di stabilità interno avviene lasciando inalterato l'obiettivo complessivo del comparto determinato dal comma 489 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015;

con il comma 2 dell'articolo 1, il Governo prevede che gli enti locali, che non vi hanno provveduto, possano effettuare il riaccertamento straordinario entro il 15 giugno 2015 al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1º gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria. Tuttavia, l'entrata in vigore del decreto-legge il 19 giugno 2015 denota che il Governo non ha attentamente vagliato le disposizioni contenute, disposizioni che necessariamente devono essere modificate. Imprecisione di termini che in un provvedimento necessario ed urgente è da biasimare;

l'articolo 3 introduce disposizioni di efficacia differita nel tempo: prevede infatti, a decorrere dall'anno 2016, di sopperire alla carenza momentanea di liquidità dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, attraverso un'anticipazione annuale. Inoltre, si prevedono ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015;

il comma 1 dell'articolo 4 dispone la non applicazione - al solo fine della ricollocazione del personale delle Province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014 - della sanzione del divieto da parte delle pubbliche amministrazioni di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno). Anche l'efficacia di questa disposizione non è immediata necessitando comunque di un *iter* amministrativo complesso tra soggetto richiedente e amministrazione presso la quale il dipendente della provincia chiede di essere trasferito;

il comma 1 dell'articolo 6 attribuisce un'anticipazione di liquidità a favore degli enti locali che risultino commissariati - ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di un anno alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame - in conseguenza a fenomeni di

infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Le anticipazioni sono concesse per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili da parte degli enti commissariati, nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2015. La previsione di rendere disponibili risorse finanziarie dovute a soggetti terzi da un'amministrazione sciolta per mafia può compromettere il risanamento della legalità nell'amministrazione comunale potendone beneficiare, per assurdo, anche imprese colluse con la criminalità;

il comma 9 dell'articolo 7, inserendo un comma aggiuntivo alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità 2014, viola il principio di equità contributiva, previsto dalla Costituzione, poiché addossa l'onere dei mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ai cittadini che già tale tributo avevano saldato;

il comma 7 dell'articolo 8 prevede che il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, adotti entro il 30 giugno 2015, cioè a 11 giorni dalla emanazione del decreto in esame che è del 19 giugno, un decreto per definire i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione ai Comuni delle somme destinate a pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2014. Tale modalità di attuazione rinvia l'efficacia immediata del decreto-legge;

l'articolo 10 introducendo, in particolare, talune modifiche alla norma istitutiva dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, prevede per la loro attuazione il rinvio all'adozione di uno o più decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Novellando le norme in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente prevede un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018 nonché norme ad efficacia «indefinita», laddove si prevede di tornare, per l'ennesima volta, sulle disposizioni in materia di carta di identità elettronica rilasciando al Ministero dell'interno una sorta di delega in bianco sui modi e sui tempi di emanazione del decreti attuativo;

l'articolo 14 non cancellando l'aumento delle accise sulla benzina, imposto quale clausola di salvaguardia dalla Commissione europea in attesa di una decisione definitiva sulla possibilità di utilizzo dell'inversione contabile in materia di IVA (cosiddetta *reverse charge*) nella grande distribuzione, ma ne rinvia di 3 mesi l'applicazione, dal 30 giugno al 30 settembre, suscita forti preoccupazioni in ordine alla possibilità di garantire il maggior gettito impudentemente atteso, dato anche l'effetto ulteriormente depressivo che tale inasprimento fiscale avrà sull'economia;

l'articolo 15, comma 1, prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei. Tale disposizione non ha anch'essa efficacia immediata, necessitando un *iter* di consultazione tra le parti finalizzato alla conclusione dell'accordo. Accordo che il Governo potrebbe porre in essere senza ricorrere alla decretazione di urgenza;

l'articolo 16 prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n. 42 del 2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, da svolgersi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure. Anche in questo caso non si comprende la necessità di utilizzare un decreto-legge, tenuto conto che la disposizione introdotta non è un obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e, conseguentemente, l'efficacia può essere limitata, se non nulla;

ricordato che:

a decorrere dal 2015, le Province e le Città metropolitane hanno ridotto le spese relative alle loro dotazioni organiche secondo quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 421) del 50 per cento e del 30 per cento nel caso di province montane o Città metropolitane);

con l'articolo 1 il decreto-legge vorrebbe risolvere alcune criticità prodotte da questo Governo con la succitata legge di stabilità per il 2015. È infatti del tutto evidente che le misure individuate per

le Province (non ancora abolite) e le Città metropolitane sono insufficienti ad incidere strutturalmente sulla situazione finanziaria degli enti di area vasta al fine di consentire, nel 2015 e nel 2016 e 2017, di approvare bilanci in equilibrio e di assicurare il mantenimento dell'erogazione dei servizi essenziali per i cittadini, le imprese e i territori. Si ricorda, inoltre, che il processo di riordino delle funzioni delle Province non è giunto a conclusione in diverse Regioni. Si evidenzia che il quadro fortemente critico della finanza degli enti di area vasta è stato chiaramente rappresentato dalla Corte dei conti, nella deliberazione n. 17/SEZAUT/2015 dedicata alle Province quale referto al Parlamento, sull'andamento della finanza provinciale, nel quale la magistratura contabile sottolinea come: «Dalle risultanze delle verifiche sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, svolte dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per gli esercizi pregressi, emergono profili critici sintomatici di un graduale, e pressoché diffuso, deterioramento della finanza provinciale, suscettibili di incidere negativamente sulla tenuta degli equilibri di bilancio». Tuttavia il decreto-legge in esame non risolve in alcun modo la condizione gravemente compromessa dei bilanci degli enti di area vasta per il 2016 e 2017 a seguito delle misure previste dalla legge di stabilità per il 2015;

con riferimento all'articolo 5, il trasferimento della polizia provinciale presso i comuni a svolgere funzioni di polizia municipale rischia di lasciare nell'incertezza importanti compiti e ruoli della polizia provinciale connessi sia con le funzioni che le Regioni nel percorso di riordino delle funzioni delle Province gestirà direttamente su materie quali l'ambiente, la caccia, la pesca e l'agricoltura, la gestione delle strade provinciali;

al di là dell'aspetto della copertura finanziaria, si rileva che le funzioni esercitate dalle polizie provinciali sono diverse da quelle esercitate dalle polizie municipali. Tale incongruenza di carattere «funzionale» può generare problemi alla necessità di garantire la continuità dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni fondamentali che ancora restano assegnate alle Province (viabilità e controllo ambientale);

il decreto-legge interviene, infatti, appesantendo gli equilibri economico-finanziari ed organizzativi già precari e a complicare le scelte politiche regionali e non tiene conto della condizione concretamente esistente. Una delle più dirette conseguenze del decreto-legge è infatti l'impossibilità, da parte dei comuni, di assumere vigili stagionali dopo l'entrata in vigore del decreto-legge (20 giugno 2015): per questa necessità infatti le amministrazioni locali devono fare ricorso esclusivamente al personale della polizia provinciale, pena, come sanzione, la nullità del rapporto. Irragionevolmente, tale disposizione non tiene conto dei contratti di lavoro previsti (con chiamata delle persone interessate) e redatti dagli enti locali prima di sabato 20 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto-legge, ma non ancora resi esecutivi. Inoltre, preoccupa la mancanza totale, per il momento, di un Regolamento sul trasferimento del personale delle polizie provinciali ai Comuni, per cui questa possibilità non è concretamente utilizzabile. Non solo: in alcuni casi serve la normativa regionale, in particolare nelle Regioni e nelle Province a statuto speciale; risulterà difficile il passaggio del personale di Polizia provinciale dagli enti di area vasta ai Comuni, visto che spesso si supererà la soglia massima di 50 chilometri fissata dall'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per gli spostamenti dei dipendenti pubblici dalla sede cui sono adibiti;

con riferimento all'articolo 15 e ai servizi per l'impiego, sarebbe opportuno affrontare la materia dell'occupazione con determinazione ma non in maniera affrettata, in una visione organica nell'ambito dei decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e della riforma del Titolo V della Costituzione. Il decreto-legge, inoltre, non recepisce l'accordo della Conferenza Stato-Regioni sulla proroga dei precari dei centri per l'impiego, con conseguenze disastrose per i livelli occupazionali e la tenuta dei servizi a partire dal l° settembre del 2015. Le risorse finanziarie pari a 70 milioni annui previsti dalle convenzioni tra Regioni e Ministero del lavoro risultano non sufficienti per garantire la continuità del servizio, specialmente quando i centri per l'impiego sono impegnati a dare attuazione al Programma garanzia giovani;

il predetto articolo 15 riproduce l'articolo 11 dello schema di decreto legislativo n. 177 -

recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive», attualmente all'esame delle Commissioni lavoro del Senato e della Camera dei deputati, in sede consultiva, per l'espressione del relativo parere;

rilevato che:

nel corso dell'esame in Commissione, il Governo ha presentato una serie di emendamenti recanti misure in materia di:

1) funzionalità operativa delle Agenzie fiscali,

2) sanità (razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci; riduzione delle prestazioni inappropriate; rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente; potenziamento del monitoraggio di beni e servizi; rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale; potenziamento delle misure. di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute; programma straordinario per il giubileo 2015-2016; disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti),

3) organizzazione e funzionamento dell'AIFA,

4) economia legale (banca dati unica per la documentazione antimafia),

5) rafforzamento delle attività di tutela e valorizzazione del sito archeologico di Pompei nonché il recepimento di talune delle norme previste dai decreti legge, in itinere, 1º luglio 2015, n.185 - AS 1992 - recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio e 4 luglio 2015, n. 92 - AC 3210 -, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

in particolare, si evidenzia che l'emendamento del Governo recante «Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali», riproduce l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo di revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali, attualmente all'esame delle Commissioni finanze e tesoro del Senato e della Camera dei deputati, in sede consultiva, per l'espressione del relativo parere;

l'emendamento del Governo all'articolo 7, che al comma 9-*bis* prevede che le regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che non abbiano provveduto nel termine indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato-Regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2015, comporta una maggiore difficoltà per gli enti locali che, già tartassati dalla *spending review* e dal patto di stabilità interno detengono sempre meno liquidità da poter spendere per interventi in favore della comunità;

un ulteriore emendamento del Governo, inserito durante l'esame del provvedimento in Commissione, ha previsto l'aggiunta all'articolo 7 di un comma 9-*ter*, che comporta un aggravio economico tramite il versamento di un contributo straordinario, quantificato dall'INPS in euro 13.364,860, da parte dei datori di lavoro, che dovranno sostenere per la copertura degli oneri derivanti dalla soppressione, con effetto dal 1º dicembre 2015, del Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas;

una palese violazione del principio di omogeneità è rappresentata dall'emendamento 11.1000 del Governo che ha recepito il contenuto degli articoli l e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 - ora al vaglio della Camera dei deputati, Atto Camera 3210 -, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti

industriali di interesse strategico nazionale. Tale decreto è stato presentato in prima lettura alla Camera il 4 luglio 2015 e assegnato alle commissioni riunite 8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e10ª (Attività produttive, commercio e turismo) in sede referente il 6 luglio successivo;

a detto proposito sono stati inseriti, all'articolo 11, i commi 16-*bis* e 16-*ter*: il comma 16-*bis* opera il sostanziale allineamento della normativa nazionale in materia di rifiuti alle previsioni della disciplina dell'Unione europea. Viene ampliata la portata dell'articolo 183, comma 1, lettera *f)*, del cosiddetto «codice dell'ambiente» (decreto legislativo n. 152 del 2006), ricomprendendo nel novero dei produttori di rifiuti anche i soggetti ai quali sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti; ciò, peraltro, in adesione agli indirizzi giurisprudenziali da ultimo ribaditi nella sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 5916 del 2015. Inoltre, modificando la lettera *o)* del citato articolo 183, comma 1, viene ricompreso nella definizione di «raccolta» il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti. Modificando la lettera *bb)* del medesimo articolo 183, comma 1, *in primis*, il «deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento» viene ricompreso nella definizione di «deposito temporaneo»; inoltre, si precisa che per «luogo ove i rifiuti sono prodotti» deve intendersi l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. Con il comma 16-*ter* viene riformulata la disposizione transitoria riguardante le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, di attuazione della direttiva 2010/75/UE. Dette installazioni, a regime vigente, dovrebbero cessare il proprio esercizio il 7 luglio 2015. La norma proposta non modifica il termine del 7 luglio 2015, già fissato nella precedente versione dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 46 del 2014 per la conclusione dei procedimenti di AIA relativi ai suddetti impianti, ma consente la prosecuzione dell'esercizio oltre tale data, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali, esclusivamente per le installazioni che alla predetta data operano nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva, conformemente a quanto proposto in sede di domanda di AIA;

un'ulteriore violazione del criterio di omogeneità dei testi è rappresentata dall'emendamento 5.0.1000, approvato nel corso dell'esame in commissione, che prevede l'inserimento di un articolo 5-*bis* recante «Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate», recependo e, di fatto, snaturando il contenuto del decreto-legge 10 luglio 2015, n.185 - AS 1992 - recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio, presentato in 1ª lettura al Senato e assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 4ª (Difesa) in sede referente il 1º luglio 2015, che proroga, per il periodo 1º luglio - 31 dicembre 2015, l'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate per le esigenze di sicurezza e di prevenzione e contrasto del terrorismo. Detto emendamento altresì comporta un aggravio finanziario per lo Stato quantificato in 42.446.841 euro;

risulterebbe altresì che l'emendamento 7.184, riguardante l'esigenze del comune di Milano di far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione di talune opere infrastrutturali, non detenga profili di copertura idonei;

tenuto conto infine che:

molti dei termini di scadenza per l'attuazione di alcune norme riferite agli enti locali interessati sono poste entro i termini di scadenza, previsti dalla Costituzione, del decreto-legge in esame perciò si realizza una vera e propria espropriazione della prerogativa parlamentare;

vi sarebbe altresì una palese violazione dell'articolo 81 della Costituzione a causa della molteplicità delle norme scoperte presenti, della relazione tecnica insufficiente così come dei profili complessivi;

tutte le su evidenziate criticità si sono aggravate dopo il dibattito svolto si in Commissione poiché, per iniziativa del Governo, sono stati inseriti nuovi capitoli di spesa, perlopiù scoperti come già sopra evidenziato;

infine si manifesta la violazione del principio di leale collaborazione fra i vari enti locali in maniera equilibrata e omogenea nonché l'anticipazione attraverso una legge ordinaria degli effetti che

produrrà, se entrerà in vigore, la riforma Costituzionale, ora all'analisi in terza lettura della Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1977.

QP2

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

premesso che:

• come conferma il disegno di legge di conversione in esame, il governo prosegue - secondo una consuetudine invalsa sempre più in questi ultimi anni dai diversi governi - nell'utilizzo ripetuto e continuo dello strumento della decretazione di urgenza, svuotando così le prerogative assegnate dalla nostra Carta costituzionale al Parlamento, e producendo un vulnus all'articolo 70 della nostra Costituzione che affida appunto la funzione legislativa alle due Camere;

• l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza è stato più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi;

• il combinato disposto tra l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza, disposizioni del provvedimento che spesso non presentano alcun carattere di urgenza e l'inserimento quasi "surrettizio" di disposizioni completamente estranee all'oggetto proprio del decreto-legge iniziale in tempi successivi attraverso la presentazione di emendamenti in corso di discussione parlamentare quasi a ridosso della scadenza del decreto, configurano, oltre che uno "sgarbo istituzionale" al Parlamento non consentendo una certa ed approfondita valutazione degli argomenti, anche un sostanziale svuotamento del ruolo e della funzione propria dell'intero Parlamento;

• tra le disposizioni del provvedimento introdotte nel corso della discussione in Commissione a ridosso della presentazione in Assemblea che non presentano alcun carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della "straordinarietà" dell'intervento governativo *ex* articolo 77 della Costituzione possiamo elencare:

- l'emendamento 4.0.1000 col quale si prevedono disposizioni varie per la funzionalità delle agenzie fiscali;

- l'emendamento 9.0.1000 composto da ben 11 articoli che riguardano in modo specifico la Sanità e che configurano nel loro complesso un organico intervento legislativo, utilizza in modo assolutamente improprio e inconsueto per la prima volta nella storia repubblicana, come "un treno ad alta velocità" lo strumento del decreto legge, dopo più di trenta giorni dalla sua pubblicazione;

- l'emendamento 9.0.2000 che propone una norma ordinamentale relativa alla riorganizzazione dell'Agenzia del farmaco le cui norme riguardano il triennio dal 2016 al 2018;

- l'emendamento 11.0.1000 che reca disposizioni in materia di economia legale;

• con l'emendamento 16.0.1000, presentato dal Governo, si dispone l'assunzione straordinaria nelle forze di Polizia e nei Vigili del fuoco di 1.750 lavoratori prevedendo una copertura finanziaria per soli due anni, nonostante l'assunzione a tempo indeterminato necessiti di una copertura di carattere permanente, con ciò violando il terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione dove si prescrive che "Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.";

• sempre con l'emendamento 16.0.1000 si viola il principio sancito dall'articolo 36 che prescrive che "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa." in quanto si fa preciso riferimento ai ruoli iniziali relativi a un personale per la retribuzione del quale si prevedono risorse per soli due anni scaduti i quali o perderà il lavoro o verrà riassunto alle stesse condizioni iniziali a differenza dei lavoratori dello stesso comparto con pari mansioni;

• la previsione, contenuta nell'articolo 5, ulteriormente modificata nell'*iter* in Commissione, relativa all'assorbimento di uomini, mezzi, esperienze e capacità affermate in anni di impegno nella difesa dell'ambiente, nella tutela della fauna e nella vigilanza ittico venatoria e nelle funzioni di sorveglianza dei parchi regionali e nelle aree protette della polizia provinciale, configura la volontà esplicita del Governo di pervenire comunque, attraverso l'atomizzazione di tale personale qualificato e motivato, alla dispersione di energie e di esperienze preziose e indispensabili senza le quali vengono meno quelle funzioni fondamentali e necessarie per il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione nell'accezione più ampia della tutela dell'ambiente e del territorio;

• infine la norma relativa ai servizi per l'impiego se da una parte mira, secondo l'enunciazione, a un rafforzamento dei servizi stessi dall'altra, riducendo le risorse rischia di compromettere sia la politica attiva del lavoro che i servizi resi alla cittadinanza e, non ultimo, i livelli occupazionali. Solo il costo per gli stipendi è stimato infatti in oltre 215 milioni annui, dei quali solo 70 garantiti dallo Stato e sufficienti a coprire solo 4 mensilità. Il problema reale è che questa norma non stanzia risorse per garantire alle Regioni la possibilità di coprire una spesa per il personale pari a 145 milioni. In questo modo vengono seriamente compromessi, per mancanza di risorse, i servizi e la tenuta occupazionale, in aperta violazione dell'articolo 4 della Costituzione secondo il quale la Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di tutti i cittadini,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

QP3

BONFRISCO, TARQUINIO

Il Senato,

esaminato il decreto legge n. 1977, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

premesso che:

l'articolato all'esame di questa Assemblea consta di un insieme eterogeneo di disposizioni che vanno a titolo esemplificativo dalla rideterminazione, con allentamento dei relativi vincoli, del patto di stabilità interno per gli anni 2005-2018, per gli enti territoriali in relazione ad interventi connessi alla cura del territorio, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici ed all'erogazione dei servizi, alla riallocazione del personale delle provincie - ivi incluso il transito del personale del Corpo di Polizia provinciale in quello della Polizia municipale -, a misure volte ad attribuire liquidità agli enti commissariati, a disposizioni concernenti le Regioni in tema di sanità e università; misure in materia di carta d'identità elettronica ed interventi per l'accelerazione dei processi di ricostruzione dell'Abruzzo per il terremoto del 2009, e l'istituzione di una zona franca nell'Emilia Romagna per l'alluvione del 2014 e per le zone colpite dal terremoto del 2012;

all'articolo 14, in particolare, viene altresì disposto uno slittamento del termine di cui all'articolo 1, comma 632 della legge 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) delle clausole di salvaguardia dal 30 giugno al 30 settembre 2015. Si tratta pertanto di una mera posticipazione dell'attivazione della clausola di salvaguardia, peraltro per un importo di 1.716 milioni di euro, e non di 732 milioni di euro, come previsto nella relazione al D.L. da parte del Governo. In tal modo l'importo da recuperare attraverso l'aumento delle accise sui carburanti viene compresso in soli tre mesi del 2015, con effetti tanto sul consumatore che, per effetto degli importanti aumenti stimati sui volumi di carburante esitati (non meno di 13-15 centesimi di euro al litro), con il rischio di compressione dei consumi con conseguente contrazione del gettito erariale e dunque sulle coperture finanziarie, previste dalla legge di stabilità;

considerato che:

il decreto legge in esame si caratterizza, innanzi tutto, come un provvedimento a contenuto plurimo, che frustra, *in primis*, l'attività di esame delle Commissioni e successivamente il dibattito parlamentare. Va rammentato che in proposito la Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle cosiddette norme "intruse" cioè del tutto estranee alla

materia e alle finalità del decreto-legge;

in secondo luogo per la presenza di alcuni contenuti tipici delle manovre finanziarie, senza averne la visione triennale e concentrandosi, per molti aspetti, solo sull'anno in corso. In tal modo si attua una indebita intrusione dell'Esecutivo nell'attività legislativa tipica e propria del Parlamento quale quella legislativa in materia finanziaria;

ed ultimo, ma non ultimo per importanza, esso dispone su materie in relazione alle quali risulta completamente assente il fondamentale requisito della "necessità ed urgenza", si pensi a titolo esemplificativo agli interventi previsti per il terremoto in Abruzzo del 2009;

palese, dunque, la violazione sotto molteplici aspetti del dettato costituzionale, laddove all'articolo 77 attribuisce in via eccezionale al Governo l'iniziativa legislativa in presenza di requisiti di necessità ed urgenza,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n.1977 .

Allegato B

Testo integrale della relazione orale della senatrice Zanoni sul disegno di legge n. 1977

Presidente, senatrici, senatori, oggi siamo chiamati a convertire un decreto-legge molto atteso dagli enti locali per le ricadute indispensabili alla predisposizione del bilancio di previsione 2015.

Al di là delle questioni di merito, su cui ci si dilungherà fra poco, le relatrici vogliono esprimere una valutazione positiva per il percorso e il lavoro svolto in queste settimane. Un metodo di lavoro che ha consentito a tutti di esprimersi, di capire la portata del provvedimento, di confrontarci all'interno di Gruppi politici e fra i gruppi in modo costruttivo e privo di posizioni preconcette con la volontà da parte di tutti, che ringraziamo, di arrivare a dare mandato ai relatori. La discussione nel merito e la presentazione di emendamenti uguali o molto simili su taluni argomenti da parte tutti i Gruppi, che raccoglievano le istanze raccolte nelle audizioni, ha agevolato la discussione e la presentazione di emendamenti in Aula a firma della Commissione.

Tale positivo confronto ha riguardato anche alcuni colleghi della Camera; si sono raccolte le loro sollecitazioni visti i tempi ristretti per la conversione definitiva dei decreto. Il tutto con il supporto sempre disponibile e competente degli uffici governativi e del Senato che hanno fatto le ore piccole con noi.

Si sono auditi i rappresentanti dell'Anci, dell'Upi, delle Regioni, delle organizzazioni sindacali.

Il lavoro in Commissione, a stretto contatto con il Governo, ha apportato modifiche e implementazioni significative, in molti casi condivise da tutti i Gruppi e ha portato alla votazione degli emendamenti più significativi all'unanimità. Sono stati valutati circa 1000 emendamenti dei senatori, una ventina di emendamenti del Governo e circa 200 subemendamenti, senza contare le rielaborazioni dei testi.

Come sempre, si sarebbe potuto fare di più, alcuni gravi problemi posti dai senatori, ma anche dal Governo, non hanno trovato soluzione, il più delle volte per motivi tecnici o di mancanza di copertura (solo per fare alcuni esempi: i precari della Regione Calabria, l'Arpa della Puglia, la Scuola Europea di Parma, le problematiche del Molise, ecc.) ma la discussione avviata potrà dare i suoi frutti in prossimi provvedimenti, in primo luogo nella legge di stabilità.

Veniamo ora ai contenuti.

Il provvedimento recepisce:

- l'intesa sancita nella Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 19 febbraio scorso: i comuni hanno espresso un giudizio positivo sottolineando che il provvedimento segna un salto di qualità nell'attenzione del Governo verso i comuni e consente il miglioramento del quadro normativo e finanziario entro cui i comuni sono chiamati ad operare; sulle questioni rimaste fuori dai provvedimento, tuttavia, gli enti locali hanno auspicato la prosecuzione del dialogo e del metodo utilizzato per arrivare nei prossimi mesi al superamento effettivo del patto di stabilità, all'adeguamento delle risorse proprie per le Città Metropolitane e all'impostazione della nuova "Local tax";
- l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio e, con un emendamento del Governo, l'intesa

Stato-Regioni su misure urgenti per la razionalizzazione e l'efficientamento del Servizio sanitario.

Oltre al recepimento delle intese, il testo licenziato dal Governo persegue i seguenti obiettivi prioritari:

- programmare l'attività finanziaria per l'anno in corso e predisporre in tempi rapidi il bilancio di esercizio per l'anno 2015;
- prevedere l'attribuzione di spazi finanziari e l'anticipazione di risorse in favore degli enti locali in attesa della definizione del Fondo di solidarietà comunale e dei versamenti delle imposte locali, nonché l'assegnazione di ulteriori risorse ai comuni, anche al fine di consentire spese per specifiche finalità, come la bonifica dell'amianto dagli edifici scolastici e del territorio;
- consentire a città metropolitane, province e comuni la rinegoziazione dei mutui e la rimodulazione dei piano pluriennali di equilibrio;
- specificare ed assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali come da accordi;
- proseguire negli interventi di pagamento dei debiti pregressi di regioni ed enti locali maturati nei confronti delle imprese;
- affrontare e risolvere le problematiche relative al personale delle province in esubero e non essenziale per l'espletamento delle funzioni fondamentali e per superare il blocco delle assunzioni previsto per le amministrazioni pubbliche proprio per consentire una più agevole collocazione del personale delle province e garantire i servizi comunali;
- proseguire negli interventi in favore delle aree territoriali colpite da eventi sismici nel 2009 (Abruzzo), nel 2012 (Emilia-Romagna e Lombardia), da eventi alluvionali nel 2013 (Sardegna) e la recente tromba d'aria (Veneto);
- prorogare al 30 settembre l'entrata in vigore della clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2015 a copertura delle misure di "*reverse charge*", che prevede l'incremento delle accise sui carburanti;
- favorire il funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e l'avvio della carta d'identità elettronica;
- prevedere misure finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile;
- favorire il rafforzamento dei servizi per l'impiego.

Il lavoro della Commissione in Senato in accordo con il Governo ha implementato e modificato significativamente il testo originario.

In primo luogo coprendo una sostanziale mancanza di norme sulle province e città metropolitane prevedendo, in parallelo lo spostamento della data per l'approvazione dei bilanci al 30 settembre come concordato in Conferenza Stato Città. Preso atto del processo ancora in atto di trasformazione delle province, dei ritardi delle leggi regionali che devono definire le funzioni e dell'avvio di un nuovo ente come le Città metropolitane si è definito il 2015 come un anno straordinario, di transizione; per consentire l'approvazione di bilanci in pareggio sono necessarie misure di assoluta straordinarietà come la redazione del bilancio solo per l'anno 2015 e non la redazione del bilancio pluriennale.

Infine, è stato previsto che le Regioni trasferiscano alle province le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni non fondamentali, qualora entro il 30 ottobre non abbiano provveduto al riordino delle funzioni, come previsto dall'accordo Stato-Regioni sancito in sede di Conferenza unificata.

Inoltre, sono state inserite le seguenti novità:

- la possibilità di usare l'avanzo destinato già in fase di bilancio di previsione;
- la riduzione delle sanzioni per gli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità nel 2014 dal 3 per cento al 2 per cento, che significa liberare risorse per circa 60 milioni di euro;
- l'eliminazione dell'obbligo di versare allo stato il 10 per cento dei ricavi dalle vendite immobiliari, in analogia a quanto previsto per i comuni;
- la possibilità per gli enti in dissesto di prevedere il piano di rientro in quattro anni in luogo dei precedenti tre anni.

Molte altre norme e novità sono contenute nel provvedimento e, pertanto, entriamo ora nel dettaglio

della descrizione dei singoli articoli.

L'articolo 1 ridetermina per gli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane e prevede, altresì, ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno, in particolare, in termini di maggiori spazi finanziari e di attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto dei patto di stabilità interno.

Le modifiche introdotte all'articolo 1 prevedono:

- la già citata riduzione delle sanzioni a carico di Province e città metropolitane per il mancato rispetto del PSI nei 2014;
- la possibilità per le province e le città metropolitane di poter stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale al 31 dicembre 2015;
- la possibilità per gli enti locali di trasmettere alla Presidenza del consiglio dei Ministri, entro il 10 settembre, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per le spese relative agli eventi calamitosi e per la bonifica dei siti contaminati;
- la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno per i comuni di Dolo, Pianiga e Mira colpiti dalla tromba d'aria del luglio 2015 per un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro.

La Commissione ha introdotto, dopo l'articolo 1, ulteriori articoli:

- il più significativo prevede che le province e le città metropolitane possano predisporre nell'anno 2015 il bilancio per la sola annualità 2015 e utilizzare l'avanzo di gestione nel bilancio di previsione. Inoltre, le province e le città metropolitane possono deliberare i provvedimenti di riequilibrio finanziario entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- si introduce un regime di esenzione fiscale per le operazioni tra enti pubblici finalizzate alla variazione, a titolo non oneroso, dell'assetto proprietario del Parco di Monza;
- si prevede che per l'anno 2015 le regioni che impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti possono imputarle all'esercizio 2015.

L'articolo 2 introduce alcune disposizioni al fine di consentire negli enti locali l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile disciplinata dai decreto legislativo n. 118 dei 2011, come integrato dal decreto legislativo correttivo n. 126 del 2014. Come già accennato in precedenza, la modifica introdotta all'articolo 2 prevede che gli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario e che non abbiano presentato ancora i relativi piani possono procedere a tale adempimento fino alla data di approvazione del bilancio 2015.

L'articolo 3 prevede, a decorrere dall'anno 2016, di sopperire alla carenza momentanea di liquidità dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, attraverso un'anticipazione annuale. Inoltre, si prevedono ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015. Il comma 1 dispone la disapplicazione - al solo fine della ricollocazione del personale delle Province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014 - della "sanzione" del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno (o nell'uno e nell'altro caso, se non sia rispettato il termine per l'invio della relativa certificazione). Il comma 2 prevede che il personale delle Province che si trovi comandato o distaccato (alla data del 31 dicembre 2014) presso altra pubblica amministrazione sia trasferito presso di essa. Quali condizioni perché il trasferimento si perfezioni sono indicati: il consenso dell'interessato; la capienza della dotazione organica dell'amministrazione ricevente; la disponibilità delle risorse finanziarie a legislazione vigente. Deve comunque risultare garantita la sostenibilità finanziaria a regime della spesa. Il comma 3 novella l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014 che ha rimodulato il *turnover* negli enti territoriali. La novella ora aggiunge la previsione della utilizzabilità altresì dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. Il comma 4 novella l'articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, ossia quella disposizione che vieta alle amministrazioni pubbliche (escluso il Servizio sanitario nazionale) che registrino tempi medi nei

pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2002, di procedere nell'anno successivo ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. La novella esclude dal computo dei tempi medi di pagamento i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 66 del 2014 e dall'articolo 1, comma 1 e 10 del decreto-legge n. 35 del 2013.

La modifica introdotta all'articolo 3 prevede l'assegnazione al Ministero dell'interno, in un apposito fondo, di 29,2 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto perequativo 2015.

L'articolo 4, prevede misure in materia di personale delle province. In particolare, si prevede la disapplicazione, al solo fine della ricollocazione del personale delle Province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014, della "sanzione" del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno; inoltre, si prevede che il personale delle Province che si trovi comandato o distaccato (alla data del 31 dicembre 2014) presso altra pubblica amministrazione sia trasferito presso di essa. Quali condizioni perché il trasferimento si perfezioni sono indicati: il consenso dell'interessato; la capienza della dotazione organica dell'amministrazione ricevente; la disponibilità delle risorse finanziarie a legislazione vigente. Inoltre si prevedono novelle sulla previsione della utilizzabilità altresì dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente e sull'esclusione dal computo dei tempi medi di pagamento i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari.

Le modifiche introdotte dalla Commissione prevedono:

- che il personale delle province a qualsiasi titolo assegnato presso altra PA sia trasferito a tale amministrazione;
- la possibilità di indire procedure concorsuali per il reclutamento di personale da destinare allo svolgimento delle funzioni relative all'organizzazione e alla gestione dei servizi educativi scolastici;
- la possibilità di estendere la stipula delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale anche tra comune e provincia e tra province (con identici 4.77 e 4.79)

La Commissione ha introdotto, dopo l'articolo 4, un ulteriore articolo che reca disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali. L'articolo stabilisce che per la copertura dei posti vacanti presenti nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive.

L'articolo 5 che dispone il transito del personale della Polizia provinciale nei ruoli della polizia municipale è stato completamente riscritto dalla Commissione. In particolare, si prevede che le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali e quello non individuato o non ricollocato entro il 31 ottobre 2015 è trasferito ai comuni, singoli o associati.

Dopo l'articolo 5, è stato introdotto un articolo aggiuntivo che recepisce le disposizioni relative alla proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle forze armate già contenute nel decreto-legge 1 luglio 2015, n. 85, ed. "strade sicure", che viene conseguentemente abrogato.

Il comma 1 dell'articolo 6 attribuisce un'anticipazione di liquidità a favore degli enti locali che risultino commissariati - ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di un anno alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame - in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di

condizionamento di tipo mafioso o similare. Le anticipazioni sono concesse per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili da parte degli enti commissariati, nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2015. Il comma 3 dispone in ordine alla restituzione dell'anticipazione. Il comma 4 autorizza, ai fini della concessione dell'anticipazione, l'utilizzo di 40 milioni per il 2015 a valere sulle somme iscritte in conto residui della Sezione relativa agli enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti certi, liquidi ed esigibili. Il comma 5 stabilisce le modalità di restituzione delle anticipazioni. Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3 e 5 utilizzando parzialmente l'accantonamento riferito al Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo speciale di parte corrente. Il comma 7 autorizza gli enti locali destinatari delle norme in commento ad assumere fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato in deroga alle norme sui limiti alle assunzioni di personale nella pubblica amministrazione e alle disposizioni sanzionatone in materia di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali.

L'articolo 7 prevede una serie di disposizioni concernenti gli enti locali. Tra l'altro, si dispone in materia di rinegoziazione dei mutui, di affidamento della gestione dell'accertamento e della riscossione della TARES, di destinazione di quota parte delle risorse derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, di proroga dell'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, di tassa sui rifiuti.

In Commissione sono state approvate numerose modifiche al testo che prevedono:

- l'estensione da tre a quattro anni del periodo entro il quale le città metropolitane, le province e i comuni possono raggiungere il riequilibrio di bilancio;
- che per l'anno 2015 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui possano essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione. Inoltre si prevede che, al fine di dare piena attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province, le regioni che non abbiano adempiuto entro il 31 ottobre 2015 a dare applicazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di conferenza unificata, sono tenute a versare a province e città metropolitane entro il 30 novembre per l'anno 2015 e il 30 aprile negli anni successivi, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali
- che le province e le città metropolitane possano derogare al vincolo dei versamento del 10 per cento dei proventi da alienazione degli immobili al fondo ammortamento titoli dello stato;
- nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare per portare a conoscenza agli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale;
- l'attribuzione di un contributo di 8 milioni di euro in favore del comune di Campione d'Italia;
- la riprogrammazione delle risorse del fondo per le politiche comunitarie. In particolare, si modifica il comma 122, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 laddove prevede che le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, risultano non ancora impegnate alla data del 1° gennaio 2015 (e non più del 30 settembre 2014), sono riprogrammate per essere utilizzate a copertura degli oneri degli sgravi contributivi finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente delle aziende private del gas (Fondo gas) è soppresso e dal 1 dicembre 2015 l'Inps subentra nei rapporti attivi e passivi del predetto fondo.

In aggiunta all'articolo 7, è stato approvato un emendamento che prevede la possibilità di rimborsare agli amministratori degli enti locali le spese legali da loro sostenute per procedimenti giurisdizionali a loro carico conclusisi con esito assolutorio.

L'articolo 8, ai commi da 1 a 5, incrementa di 2 miliardi le risorse per l'anno 2015 per i pagamenti da

parte delle regioni dei debiti scaduti nel 2014 o fuori bilancio. I commi da 6 a 9 incrementano di 850 milioni le risorse per i pagamenti da parte degli enti locali delle medesime tipologie di debiti. I commi da 10 a 12 disciplinano l'attribuzione ai comuni e di un contributo di 530 milioni per il 2015 la relativa copertura. Il comma 13 anticipa dal 30 settembre al 30 giugno 2015 il termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014.

Le modifiche introdotte dalla Commissione all'articolo 8, prevedono:

- la suddivisione, per l'anno 2015, del complessivo contributo di 530 milioni di euro in favore dei Comuni tra le due finalità di finanziamento previste dalla norma stessa, in particolare, l'importo di 472,5 milioni è distribuito in proporzione alle somme attribuite ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 novembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La restante quota di 57,5 milioni di euro è invece ripartita tenendo conto della verifica del gettito IMU sui terreni agricoli per l'anno 2014 di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015;
- la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di versamento della prima rata dell'IMU sui terreni agricoli entro il termine del 30 ottobre 2015;
- che l'ente CREA possa presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 20 milioni di euro, per l'anno 2015, finalizzata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'istituto nazionale di economia agraria (INEA);
- l'erogazione di un contributo in favore della città metropolitana di Milano pari a 60 milioni di euro e a 30 milioni di euro in favore delle Province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote;
- l'attribuzione alla Regione Siciliana un contributo di 200 milioni di euro.

La Commissione ha approvato altresì una proposta aggiuntiva all'articolo 8, con la quale si determina l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione Valle d'Aosta già previsto dalla legge di stabilità, in 701,242 milioni di euro per l'anno 2015.

L'articolo 9, commi 1-8 prevede una serie di disposizioni concernenti le regioni. In particolare, si dispone in materia di concorso delle regioni alla determinazione dei propri equilibri finanziari e di contributo delle medesime ai fini del risanamento della finanza pubblica. Si rinviano all'anno 2017 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo n. 68 del 2011 e si dispone in tema di sanità ed università. Il comma 9 modifica le disposizioni contenute in diversi articoli del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

In particolare le modifiche sono le seguenti: l'articolo 2, comma 1, viene novellato con riferimento alla decorrenza iniziale del meccanismo di rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Nello specifico il termine iniziale previsto a legislazione vigente per l'anno 2013 viene sostituito con l'anno 2017 ed il relativo decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data del 31 luglio 2016; quest'ultima rappresenta il nuovo termine finale previsto per l'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2 del citato decreto legislativo 68/2011 (tale nuova data è prevista dalla novella di cui si dirà di seguito). L'articolo 4, comma 2, viene novellato modificando i vigenti riferimenti temporali su cui si calcola l'aliquota di compartecipazione al gettito IVA che spetta a ciascuna regione a statuto ordinario. L'articolo 7, comma 1 viene modificato nella decorrenza iniziale, prevista nell'anno 2013, spostandola all'anno 2017; detta decorrenza è relativa alla soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7 si dispone che i trasferimenti da sopprimere dovranno essere individuati non più entro il 31 dicembre 2011, bensì entro il 31 luglio 2016 con DPCM. Nell'articolo 15, commi 1 e 5, i termini iniziali relativi rispettivamente alle fonti di

finanziamento delle spese regionali ed alla istituzione del fondo perequativo sono spostati dall'anno 2013 all'anno 2017.

I commi 10 e 11 dell'articolo 9 concernono le università non statali che gestiscono policlinici universitari. La novella di cui al comma 10 estende la disciplina vigente per le università non statali che operino la suddetta gestione in forma diretta a quelle che la svolgano attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.

Durante l'esame in Commissione, sono state introdotte modifiche ai contenuti dell'articolo 9 con le quali si prevede:

- che la quota di disavanzo delle Regioni formatosi nel 2014 non si applichi interamente all'esercizio 2015;
- che ogni anno il Governo presenti in Relazione al Parlamento su erogazioni effettuate a favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali;
- che fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA le persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'istruzione, università o ricerca e i servizi informativi strumentali possono essere svolti da tali soggetti direttamente o per il tramite di enti;
- che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è l'utilizzatore.

Dopo l'articolo 9 sono stati introdotti i seguenti articoli che contengono:

- una serie di disposizioni per: a) la razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci; b) la riduzione delle prestazioni inappropriate di assistenza specialistica ambulatoriale; c) la rideterminazione dei fondi di contrattazione integrativa per il personale dipendente; d) il potenziamento del monitoraggio su beni e servizi, compresi i dispositivi medici, da parte di Consip e Autorità nazionale anticorruzione; e) la rideterminazione del livello di finanziamento del SSN che viene ridotto di 2,352 miliardi di euro a decorrere dal 2015; f) il potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del ministero della salute; g) concedere un contributo in favore della Regione Lazio finalizzato all'attuazione del programma straordinario per il Giubileo 2015-2016; h) favorire la tempestività dei pagamenti in ambito sanitario; disposizioni per l'organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia italiana del farmaco, di seguito Agenzia, anche in relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatone europee, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di n. 630 unità. Ai relativi oneri sottostanti alle assunzioni si provvede con l'aumento di tariffe e diritti.

L'articolo 10 introduce talune modifiche alla norma istitutiva dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, recata dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale prevedendo l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe Nazionale, di un archivio informatizzato contenente i registri dello stato civile tenuti dai comuni. La norma prevede altresì che l'Anagrafe Nazionale fornisca ai comuni i dati necessari ai fini della tenuta delle liste di leva. I commi da 3 a 6 dettano disposizioni in materia di emissione e rilascio della carta d'identità elettronica e dispongono il superamento del progetto del Documento digitale unificato. Durante l'esame in Commissione bilancio, è stata approvata una proposta che incrementa la dotazione delle risorse per le attività di gestione dell'ANPR per un ammontare pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Battista, Bonaiuti, Broglia, Bubbico, Buemi, Cassano, Casson, Cattaneo, Ciampi, Conte, Cucca, Cuomo, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Maggio, D'Onghia, Fattorini, Formigoni, Fravezzi, Gentile, Giovanardi, Longo Fausto Guilherme, Mauro Giovanni, Messina, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Pepe, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Romani Maurizio, Rubbia, Ruvolo, Sacconi, Silvestro, Simeoni, Spilabotte, Stefano, Stucchi, Tonini, Torrisi, Valentini e Vicari.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Barani, per attività della 2ª Commissione permanente.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, con lettera in data 24 luglio 2015, ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che risulta così composto:

Presidente: senatore Gianluca Castaldi
Vice Presidente Vicario: senatore Vito Claudio Crimi
Vice Presidente: senatrice Paola Taverna
Segretario: senatrice Vilma Moronese
Tesoriere: senatrice Manuela Serra
Delegato d'Aula: senatore Vincenzo Santangelo.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Ghedini, cessa di farne parte il senatore Scilipoti Isgrò;

13a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Scilipoti Isgrò, cessa di farne parte il senatore Ghedini.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, variazione nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 23 luglio 2015, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il deputato Federico Fauttilli, in sostituzione del deputato Mario Marazziti, dimissionario.

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore D'Ascola ha presentato la relazione di minoranza sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Antonio Azzollini, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani nell'ambito di un procedimento penale (*Doc*. IV, n. 8-A/*bis*).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro economia e finanze
Ministro giustizia
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia
fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (2021)
(presentato in data 24/7/2015).
C.3201 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
2ª Commissione permanente Giustizia
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (2021)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza

sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea); E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.3201 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 24/07/2015);

Commissioni 1° e 11° riunite

sen. Ichino Pietro ed altri

Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici (2006)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 27/07/2015).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 20 luglio 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - lo schema di decreto ministeriale concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici (n. 194).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 26 agosto 2015.

Le Commissioni 5a e 8a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 24 luglio 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 275, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - lo schema di contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa per il quinquiennio 2015-2019 (n. 195).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto è deferito alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 16 agosto 2015.

Governo, trasmissione di documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *a-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per l'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. LXXXIV, n. 3).

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 17 luglio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione - riferita all'anno 2014 - sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 30).

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 23 luglio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *f-bis)*, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei, aggiornata al 30 giugno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc*. CCXX, n. 3).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 17 e 21

luglio 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.), per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 303);
dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli esercizi dal 2012 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 304);
dell'Autorità Portuale di Manfredonia, per gli esercizi dal 2010 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc* . XV, n. 305);
del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 306);
dell'Istituto Nazionale di ricerca metrologica (INRIM), per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 307);
del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 308).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 22 luglio 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE (COM (2015) 341 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 10ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'8 ottobre 2015.
Le Commissioni 3ª, 13ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 10ª Commissione entro il 1 ottobre 2015.
La Commissione europea, in data 22 luglio 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le misure specifiche per la Grecia (COM (2015) 365 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 5ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'8 ottobre 2015.
Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 5ª Commissione entro il 1 ottobre 2015.

Mozioni

PAGLIARI, PIGNEDOLI, VACCARI, MIGLIAVACCA, LO MORO, COCIANCICH, ROMANO, GOTOR - Il Senato,

premesso che:
l'aeroporto internazionale di Parma "Giuseppe Verdi" si trova in una delle zone più industrializzate d'Europa, una posizione territorialmente strategica nel cuore del Nord Italia, tra Milano e Bologna, con i principali servizi autostradali nazionali e ferroviari a sole 2 miglia di distanza;
il Parma international airport, accreditato con la concessione ventennale dello Stato rinnovata di recente, è gestito da SO.GE.AP. SpA, società con diversi azionisti, fra cui Provincia e Comune di Parma, Camera di commercio e Unione degli industriali di Parma. Azionista di maggioranza al 64 per cento è la Meinl Bank AG che, considerando tale attività non più strategica rispetto al proprio *core business*, nel 2012 ha annunciato il suo ritiro e messo in vendita il proprio pacchetto di azioni per un valore stimato di circa 10 milioni di euro;
la società ha chiuso il proprio bilancio in perdita nel 2012 con 5.400.000 euro e nel 2013 con una perdita di 3.700.000 euro, perdite completamente coperte grazie al capitale SO.GE.AP.. Il protrarsi di tale situazione ha però fortemente minacciato il futuro dello scalo rendendolo sempre più incerto;
nonostante l'assidua ricerca di un investitore a fronte di una crisi ormai definitiva denunciata più volte dal presidente della SO.GE.AP., gli aderenti all'Unione parmense degli industriali, al termine di un consiglio direttivo svoltosi nel giugno 2015, hanno stanziato per l'aeroporto un aumento di capitale di 5 milioni di euro, in modo da bloccarne la chiusura per i prossimi 2 anni;
allo stato attuale si sta ricercando attivamente un *partner* adatto a rilevare il pacchetto di Meinl Bank, un forte investitore che sostenga lo sviluppo del piano elaborato da SO.GE.AP., un progetto per ampliare l'aeroporto dai 200.000 passeggeri attuali fino a 2 milioni di persone trasportate ogni anno. Il potenziale di crescita dell'aeroporto potrebbe infatti essere molto elevato se si considera il bacino ipotetico di viaggiatori interessanti: un'area vasta che si estende dal l'Emilia occidentale alla bassa Lombardia, a una distanza massima di 30-45 minuti di automobile dall'infrastruttura, con circa 3 milioni di potenziali viaggiatori;
questo obiettivo necessita di un'azione coordinata di sostegno da parte delle Istituzioni (Governo, Regione e Comune), mettendo in valore la potenza strategica di un territorio in cui si trova una sede universitaria antica e di prestigio, un'alta concentrazione di attività economiche tali da rendere questo territorio la "*food valley*" italiana dove non a caso ha sede l'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare);
è inoltre importante osservare che un'eventuale chiusura danneggerebbe anche gli scali aeroportuali vicini a quello di Parma, dove in situazioni di maltempo atterrano aeromobili destinati ad altri scali momentaneamente impossibilitati a riceverli,
impegna il Governo a sostenere l'azione della Regione, delle istituzioni locali e delle realtà economiche nella ricerca di un nuovo *partner* industriale e di sinergie tra l'aeroporto di Parma e gli scali vicini tali da costruire una rete infrastrutturale efficiente e in grado di rispondere in modo adeguato alle esigenze del mercato.
(1-00457)

Interrogazioni

Gianluca ROSSI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che le piccole e micro imprese sono sempre più interessate da un marcato *credit crunch*, nonostante per tale categoria di soggetti il credito bancario rappresenti una fonte di finanziamento di fondamentale importanza, indispensabile per continuare ad operare sul mercato, intercettando i primi deboli segnali di ripresa economica;
considerato che:
la struttura produttiva italiana è lacerata oggi più che mai da una profonda "divaricazione" tra le imprese; ciò è da imputare in gran parte alle politiche creditizie adottate dal sistema bancario, orientato, soprattutto negli ultimi anni, ad erogare finanziamenti solo ad un limitato gruppo di imprese, quelle ritenute migliori, a discapito di quelle piccole e in temporanea difficoltà ma con reali prospettive di sviluppo;
la tendenza ormai consolidata degli istituti di credito di erogare finanziamenti a tale tipo di imprese

implica che le risorse immesse nel sistema economico dalla Banca centrale europea non riescono a raggiungere gli obiettivi di politica industriale prefissati, in quanto le imprese che ottengono i finanziamenti, non avendone necessità, li impiegano in investimenti finanziari anziché in quelli produttivi, vanificando totalmente l'intervento della BCE;

il fondo centrale di garanzia, concedendo agli istituti bancari una garanzia diretta pari all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento, a parere del interrogante del tutto anomala ed eccessiva, sta fuorviando il normale funzionamento del mercato del credito. Di fatto lo strumento esercita una sorta di "concorrenza" con il sistema privato della garanzia rappresentato dai confidi, in luogo di una più efficiente ed efficace sinergia tra i diversi attori attraverso la controgaranzia, in grado di apportare anche risorse private delle imprese nel sistema di garanzia;

sin dai primi segnali di crisi, il sistema dei confidi ha continuato ad espletare la sua *mission*, supportando le PMI per favorire l'accesso al credito presso gli istituti bancari; tuttavia, è pur vero che il contributo offerto da tali strutture, se in una prima fase (2008-2010) è stato fortemente valorizzato, dal 2011 è stato oggetto di un intenso processo di disinterrmediazione favorito anche dalle difficoltà manifestate dalle stesse banche;

la qualità del portafoglio dei confidi è infatti progressivamente peggiorata sia a causa delle generali condizioni di mercato, in cui si registra una maggiore incidenza delle sofferenze, sia delle politiche adottate dagli istituti di credito, che ormai chiedono garanzia su tutte le posizioni, anche su quelle non rischiose, sia a causa della significativa erosione del patrimonio dei confidi;

rilevato che:

il sistema italiano della garanzia è il maggiore in Europa in termini di imprese associate e di finanziamenti bancari garantiti, ed è quello in cui la sinergia tra gli apporti pubblici e la contribuzione privata delle imprese è più elevata;

il legislatore è intervenuto in materia prevedendo, al comma 54 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), un intervento finalizzato a sostenere l'accesso al credito delle PMI attraverso la patrimonializzazione dei confidi con un volume di attività finanziaria uguale o superiore a 150 milioni di euro e ai soggetti che realizzano progetti di fusione o di costituzione di reti utili a conseguire lo stesso limite dimensionale minimo;

da notizie pervenute all'interrogante si apprende che, in attuazione di tale disposizione di legge, già da tempo il Ministero dello sviluppo economico avrebbe completato la predisposizione dello schema del decreto ministeriale che disciplina le modalità di erogazione delle risorse ai confidi e l'avrebbe trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per la sua approvazione;

è altresì noto all'interrogante che il Ministero dello sviluppo economico ha più volte sentito le strutture nazionali di rappresentanza dei confidi al fine di conoscere le esigenze e le criticità del sistema e quindi ha predisposto nel decreto un intervento il più possibile efficace nel conseguire gli obiettivi di politica economica prefissati;

lo stesso Ministero intenderebbe provvedere all'erogazione dei contributi entro la fine del 2015, tenuto anche conto delle difficoltà che si prevede che caratterizzeranno il profilo economico, finanziario e patrimoniale del sistema nell'anno in corso, più volte sollecitato dalle federazioni dei confidi;

considerato, inoltre, che il citato comma 54 prevede altresì che il provvedimento debba essere notificato alla Commissione europea e tale passaggio implicherà ulteriore tempo prima dell'effettiva erogazione dei contributi,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni ostacolano l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze del provvedimento che disciplina le modalità di erogazione delle risorse ai confidi;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover rimuovere con la massima sollecitudine gli eventuali ostacoli ravvisati al fine di notificare prontamente l'atto agli uffici competenti della Commissione europea e procedere in tempi rapidi all'erogazione dei contributi ai confidi.

(3-02101)

MONTEVECCHI, DONNO, AIROLA, BERTOROTTA, SERRA, SANTANGELO, NUGNES,

ENDRIZZI, CAPPELLETTI, MORONESE, PAGLINI, MORRA, PUGLIA, GIARRUSSO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
da un articolo del quotidiano "Il Messaggero" del 21 luglio 2015 si apprende, con rammarico e sconcerto degli interroganti, che la villa di Cicerone a Formia (Latina) è in totale stato di abbandono; a lanciare l'allarme è il sindaco di Formia, Sandro Bartolomeo;
in particolare l'articolo narra che, tra il 1867 ed il 1868, la villa fu acquisita dalla famiglia Rubino a seguito della vendita effettuata dallo Stato italiano. Tuttora la famiglia Rubino è proprietaria dell'area, ma, nonostante il vincolo imposto, la villa appare in totale degrado senza che la famiglia Rubino si sia adoperata per intervenire con lavori di manutenzione e/o recupero delle parti esposte maggiormente all'incuria, come ad esempio le decorazioni parietali, gli stucchi ed i ninfei;
la villa, come noto, è la residenza sotto la quale si stendono i resti che molti studiosi identificano con il celebre Formianum, ossia la villa estiva di Cicerone. In questa villa l'oratore si ritirò durante il primo triumvirato di Cesare, Pompeo e Crasso, essendo venuto meno il suo peso politico. Di questo suo soggiorno si ha notizia grazie all'intensa corrispondenza tra Cicerone e l'amico Tito Pomponio Attico. In questo luogo, da lui prediletto, Cicerone continuò a seguire i suoi studi e le vicende politiche di Roma;
profonde modifiche hanno stravolto la struttura originaria della villa, ma si può ancora vedere l'impianto organizzato da ambienti rettangolari a nord e da un settore residenziale a est, su 3 terrazze degradanti verso il mare, e ancora si possono scorgere l'ampia peschiera, il porticciolo privato e il grande edifico con cortile centrale, caratteri peculiari delle nobili residenze d'*otium* del litorale campano-laziale. Il livello inferiore conserva una serie di ambienti tra i quali spiccano i cosiddetti ninfei maggiore e minore, riccamente decorati. La villa fu restaurata dai Borboni, poi dal principe di Caposele. Villa Rubino, così carica di storia, venne frequentata come albergo di lusso da colti personaggi che la resero famosa in tutta Europa;
il FAI (Fondo Ambiente Italiano) lo ha eletto luogo del cuore da salvare del Lazio, un grande e pregiato patrimonio oggi chiuso al pubblico e in stato di degrado che necessita di urgenti interventi di recupero, un altro esempio di storia del nostro Paese lasciato al suo destino di progressivo disfacimento,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, attesa la necessità di restituire alla collettività un pezzo di storia della nostra cultura, se non intenda considerare, data anche l'indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali in corso presso la 7 Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, l'ipotesi di presentare un'offerta di acquisto della proprietà, con l'ambizioso intento di utilizzare l'edificio ed i tesori ivi custoditi per il rilancio artistico-culturale dell'area di Formia.
(3-02102)

MONTEVECCHI, DONNO, AIROLA, BERTOROTTA, SANTANGELO, MORONESE, PAGLINI, PUGLIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
sempre più spesso si apprende dai *mass media* fatti, a parere degli interroganti sconcertanti, che avvengono all'interno di apparenti tranquille oasi universitarie, luoghi di cultura e di apprendimento che divengono spesso protagonisti delle cronache giudiziarie, a causa di direttori generali indagati per abuso d'ufficio e truffa; uno di questi episodi ha investito l'università di Chieti-Pescara, la quale è tristemente balzata alla cronaca per il suo direttore generale, F. D.V., il quale, nonostante un fascicolo aperto presso la Procura della Repubblica relativamente alla direzione dell'università de L'Aquila, per i reati di truffa ed abuso d'ufficio, è stato prorogato nell'incarico di direttore generale dell'ateneo di Chieti-Pescara;
a parere degli interroganti, in un Paese civile e democratico un soggetto sottoposto ad indagine per reati di tale portata, non solo non si sarebbe mai candidato a ricoprire un simile incarico, ma, una volta nominato, avrebbe per dignità, declinato la nomina e/o rassegnato le dimissioni; ma evidentemente ciò non è avvenuto: infatti, nonostante i gravissimi fatti contestati, F. D.V. è stato riconfermato nel suo incarico di direttore generale mediante proroga del contratto;

nel merito, si apprende vi sarebbe un'indagine in corso della Procura di Chieti per presunte irregolarità nella concessione della proroga;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
l'università di Chieti-Pescara in questi mesi versa in condizioni precarie, con 2 piani chiusi per il crollo di un soffitto ed un insegnante ferito, gli studenti non possono frequentare il centro sportivo universitario e topi si aggirano nelle aule dei lettori di madrelingua;
alla sequela delle criticità descritte si aggiunge che, dal 2001 al 2013, alcuni dipendenti (circa 103) dell'ateneo avrebbero ricevuto un'indennità non dovuta. I nomi dei dipendenti coinvolti sono stati messi *on line* con accanto le somme da restituire. A giudizio degli interroganti, oltre alla palese violazione della *privacy* che naturalmente interesserà ben altro consesso, ciò che sconcerta è che tra i nomi dei dipendenti dall'elenco scomparirebbe il nome di M. M., che ricoprirebbe una trentina di incarichi all'interno dell'ateneo stesso;
si apprende da "il Fatto Quotidiano" del 22 luglio 2015 che la dottoressa M. M. si sarebbe laureata nel 2014, grazie ad una calendarizzazione di 4 esami e la tesi finale in pochi giorni; su questa vicenda vi è un'indagine in corso presso la Procura di Chieti;
sempre dal medesimo quotidiano si apprende che ci sarebbero state delle opacità sul bilancio di ateneo del 2013; in un documento trasmesso da F. C., presidente del collegio dei revisori poi dimessosi, al rettore ed al direttore generale di ateneo, lo stesso richiamerebbe l'attenzione sugli obblighi di denuncia segnalati e che non risulta a oggi possibile rendere il parere in merito al rendiconto del 2013;
considerato inoltre che:
il rendiconto del 2013 sarebbe stato comunque approvato e ciò sebbene il vecchio collegio denunciasse che il saldo della cassa dell'ateneo e quello della banca avessero una differenza di ben 28,5 milioni di euro. Tutto ciò getta nello sconforto i tanti che ancora oggi lavorano con impegno negli atenei di tutto il Paese e fanno fronte quotidianamente alle difficoltà nel reperimento dei fondi e nella gestione di quelli a disposizione, spesso affrontando l'umiliazione e la frustrazione che si genera con il confronto con le università dei Paesi d'oltralpe;
inoltre, l'università di Chieti-Pescara sarebbe stata condannata a risarcire una sua funzionaria della somma di 3.000 euro, a seguito di una sanzione disciplinare irrogata, per aver chiesto al rettore di inviare una nota di rettifica in relazione ad un documento che la stessa, non solo non aveva firmato, ma che si era rifiutata di firmare, perché a suo dire era fuori regolamento; ciononostante, sembrerebbe che l'atto faccia il suo corso;
a giudizio degli interroganti la situazione, oltre a far riflettere sull'onorabilità dell'ateneo, conduce inevitabilmente ad una riflessione sulla classe dirigente chiamata a gestire la cultura, quale bene della collettività tutta; una classe dirigente spesso portatrice di interessi personali, lontani dal lustro del luogo che li ospita, dalla storia e dall'onore che molti atenei hanno conquistato nel tempo. Troppo spesso infatti l'onore ed il rispetto di tali luoghi vengono spazzati via dall'egoismo e dal malaffare, cancro difficile da estirpare nel nostro Paese,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali misure intenda attuare, in base al proprio potere di vigilanza, e se non ritenga opportuno attivarsi presso le opportune sedi di competenza, affinché l'attuale direttore generale venga rimosso dall'incarico, restituendo lustro all'ateneo di Chieti-Pescara "Gabriele D'Annunzio".
(3-02103)
CAPPELLETTI, COTTI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
la caserma "Carlo Ederle", in virtù di accordi bilaterali Italia-USA, è sede del comando USA-SETAF (Southern European task force) a cui ne è stato concesso l'uso; la caserma non gode di extraterritorialità, è assoggettata alla legislazione italiana ed all'autorità di un ufficiale superiore dell'Esercito italiano col grado di colonnello, che svolge le mansioni di comandante italiano di caserma. Da quest'ultimo i carabinieri SETAF di Vicenza hanno dipendenza funzionale, per il solo aspetto della sicurezza delle infrastrutture;

la caserma e le stesse strutture esterne alla stessa (sito di Longare, Asp 7 Tormeno, villaggio della Pace, ex aeroporto militare "Dal Molin") possono essere definite "enti o strutture di terzi", pur ricadendo sotto l'egida del comando italiano di caserma, perché sono state concesse in uso agli americani per tutti gli aspetti di manutenzione delle strutture, per l'accasermamento del solo personale militare americano "ad eccezione di alcuni alloggi in uso ai Carabinieri non ammogliati", per tutte le autorizzazioni per l'accesso alle basi e per tutto quello che concerne lo stile di vita americano nelle loro basi, specificato anche nella sentenza del Tar del Veneto nel 2009;

seppur nominalmente il comandante della caserma Carlo Ederle sia il colonnello italiano, di fatto la struttura è utilizzata totalmente dall'US Army. Il comando italiano supervisiona che gli accordi tra le parti vengano rispettati. I carabinieri SETAF, nelle varie postazioni, si interfacciano unicamente con le esigenze dell'amministrazione US Army;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, art. 42, comma 1, ha introdotto il beneficio dell'"indennità di turnazione esterna", con lo scopo di indennizzare il disagio derivante dallo svolgimento di attività lavorativa in ambiente esterno;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, art. 50, comma 2, estende la corresponsione del compenso al personale che esercita principalmente attività di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza ed altri compiti;

ai carabinieri che svolgono servizio presso la caserma Carlo Ederle di Vicenza venne concessa questa indennità per un periodo (alla fine del 2000), ma fu interrotta poco dopo per incerte ragioni;

risulta agli interroganti che il motivo fu un'istanza di alcuni carabinieri relativamente alla richiesta di ottenere gli arretrati che vanno dal momento in cui si matura il diritto secondo il regolamento, fino al momento della decisione del comando Carabinieri SETAF di concederla;

a seguito dell'interruzione della corresponsione dell'indennità, 23 carabinieri decisero di presentare ricorso al Tar del Veneto (nell'ottobre 2003). Il Tar con sentenza nell'anno 2009 dava ragione ai ricorrenti. L'Arma dei Carabinieri interessava l'Avvocatura generale dello Stato per tramite dei Ministeri dell'interno e della difesa e faceva appello al Consiglio di Stato che, con sentenza del 23 dicembre 2010, si esprimeva contro la concessione ai 4 carabinieri che si erano costituiti controparte all'appello, mentre si esprimeva a favore dei restanti 19 non costituitisi per errori commessi nelle notifiche;

per ovviare a quella disparità nel frattempo creatasi (tale veniva vista e sostenuta nella richiesta da parte dell'Avvocatura generale dello Stato), l'Arma dei Carabinieri chiedeva al Consiglio di Stato di rivedere la propria sentenza. Un'altra sezione dello stesso organo sanava il problema esprimendosi contro il diritto ad avere l'indennità anche dei 19, che nel contempo la stavano ottenendo in virtù della sentenza del Tar;

di lì a poco (2010), visti gli esiti, un numero più consistente (64) di carabinieri SETAF proponeva ricorso al Tar del Veneto per ottenere l'indennità. Il ricorso veniva proposto per ovviare alle debolezze risultate da quello proposto dai 23 carabinieri e non ancora definito. La debolezza era dovuta al "suo atteggiarsi in termini del tutto generici e polivalenti sotto il profilo spazio-temporale e contabile", come si è espresso il Consiglio di Stato. In pratica mancava la documentazione di ogni carabiniere che desse conto del servizio che lo stesso aveva compiuto e tralasciando completamente se fosse o meno una struttura di terzi. Naturalmente chi detiene tale documentazione è il comando SETAF che ha frapposto ostacoli (contro la legge) per il rilascio;

considerato che:

il personale dei carabinieri SETAF di Vicenza viene impiegato nella vigilanza armata su tutto l'arco delle 24 ore giornaliere presso gli ingressi della caserma Ederle e le installazioni militari dislocate nel territorio vicentino per il controllo visivo dell'accesso del personale civile e militare collocato all'interno delle infrastrutture, trovandosi così nelle condizioni di operare in qualsiasi condizione meteorologica;

a parere degli interroganti è evidente la discriminazione che si crea con il resto dei colleghi dei reparti sparsi in tutta la penisola, i quali svolgono compiti simili se non uguali, violando i principi

costituzionali di cui all'art. 3;
si evidenziano situazioni paradossali nello svolgimento del servizio d'istituto: i carabinieri appartenenti alla base Ederle di Vicenza, impiegati temporaneamente presso la base Nato di Napoli "Lago Patria" nell'anno 2012 hanno percepito tale indennità. Allo stesso tempo al personale in servizio presso la base Ederle non veniva corrisposta pur svolgendo servizio in situazione eguale a Vicenza (ingresso della base distaccato dal comando) e più gravosa (installazioni distanti chilometri); i carabinieri dell'aeroporto di Ghedi, inviati in servizio provvisorio di supporto presso il comando carabinieri SETAF, ed impiegati nella vigilanza presso la caserma Dal Molin (ora denominata Del Din) in servizio per la nota protesta, agli stessi il comando Carabinieri SETAF attribuiva l'indennità, mentre ai loro veniva negata;
vi sono reparti analoghi con compiti analoghi, tra cui: Carabinieri presso lo Stato maggiore dell'Esercito di via XX Settembre; Carabinieri presso lo Stato maggiore dell'Aeronautica di Roma; Carabinieri di servizio presso il Consiglio di Stato; Carabinieri nelle garitte davanti al comando generale; Carabinieri comando per la Marina militare di Roma; Carabinieri presso l'accademia militare navale di Livorno; Carabinieri R.A.C. Pratica di mare che eseguono servizio di vigilanza interna al perimetro; Carabinieri presso AFSOUTH di Lago Patria (Giugliano in Campania, Napoli); Carabinieri per l'Aeronautica militare presso l'aeroporto di Ghedi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative intenda adottare affinché si ponga fine alla vicenda che, a parere degli interroganti, appare vessatoria nei confronti di servitori dello Stato che ogni giorno rischiano la propria vita, per di più in siti ad alto rischio di attentati terroristici;
se intenda attivarsi perché venga garantito il rispetto dei principi sanciti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, art. 42, e n. 254 del 1999, art. 50.
(3-02104)
Elena FERRARA, BOCCHINO, IDEM, CARDINALI, COLLINA, CUOMO, DIRINDIN, FASIOLO, FAVERO, LAI, LANIECE, MANASSERO, PALERMO, PUPPATO, SOLLO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
il 1° luglio 2014 è stato emanato (e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 191 del 19 agosto 2014) il decreto ministeriale "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo";
il 6 maggio 2015 la 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'offerta culturale nel settore musicale, ha approvato all'unanimità la risoluzione Doc. XXIV, n. 47, con cui impegna il Governo a prevedere un puntuale monitoraggio, anche in sede parlamentare, dell'efficacia del citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
considerato che:
da un articolo pubblicato in data 22 luglio 2015 sul quotidiano "La Stampa" si apprende che la compositrice Silvia Colasanti avrebbe rassegnato le sue dimissioni da componente della Commissione musica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'organismo che decide la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo per quel che riguarda le attività musicali;
secondo quanto riportato dalla stampa, la compositrice romana avrebbe motivato la sua decisione sostenendo in una lettera inviata al Ministro in indirizzo e al direttore generale per lo spettacolo dal vivo che l'attuale normativa (il decreto ministeriale citato) lascerebbe poco spazio all'aspetto qualitativo nella valutazione dell'attività delle varie istituzioni musicali, mettendola dunque nell'impossibilità di perseguire gli obiettivi culturali legati al suo ruolo;
oltre alle dimissioni della Colasanti (compositrice tra le più prestigiose nel panorama italiano, le cui opere sono eseguite regolarmente in tutta Europa) preoccupano profondamente anche le rimostranze di numerose associazioni quali Anbima e Feniarco, che raggruppano migliaia di bande e di cori, in ordine alla ripartizione dei fondi statali alla musica che, a differenza di quanto annunciato, non avverrebbe

sulla base "del merito e dell'oggettività" che il nuovo meccanismo predisposto avrebbe dovuto assicurare;
forti critiche al nuovo regolamento del FUS sono state mosse anche dalla federazione CEMAT, importante e riconosciuta struttura di promozione della musica contemporanea, che risulterebbe colpita da un provvedimento di cancellazione non rientrando tra i pochissimi soggetti che avranno accesso al finanziamento, che in una lettera inviata al Ministro chiede un incontro per un approfondimento, nonché di valutare l'opportunità di prevedere una riformulazione;
secondo quanto sostenuto, il regolamento del FUS emesso nel 2014 è basato su algoritmi che avrebbero dovuto, a detta degli esperti, generare maggiore equità e riconoscimento di merito, ma, al contrario, si starebbe rilevando inadeguato a questi scopi;
durante la recente audizione del 12 maggio 2015 in 7a Commissione del Senato, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del direttore generale spettacolo dal vivo del Ministero, non emergevano evidenze rispetto a penalizzazioni importanti nel mondo della musica anche a soggetti che per mesi si sono attivati per produrre istanze complete e programmaticamente importanti per la candidatura ai finanziamenti;
buona parte dei verbali delle commissioni di valutazione non sono ancora stati resi noti,
si chiede di sapere:
se la notizia delle dimissioni della compositrice Silvia Colasanti da componente della Commissione musica del Ministero corrisponda al vero e se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali siano le motivazioni di tale grave decisione;
quale sia lo stato dei lavori delle diverse commissioni istituite per la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo;
se stia monitorando, o non ritenga di dover monitorare, l'efficacia del decreto ministeriale 1° luglio 2014, come richiesto nella risoluzione Doc. XXIV n. 47, anche coinvolgendo le Commissioni parlamentari competenti.
(3-02105)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GATTI, PIZZETTI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -
(4-04357)
(*Già* 3-00737)

DIVINA - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:
la Vallarsa è una valle che si sviluppa a est di Rovereto (Trento), fino al passo Pian delle Fugazze, al confine con la provincia di Vicenza, un vallata relativamente tranquilla, fra i monti, ma dove l'allarme sociale ultimamente ha raggiunto livelli elevati, per il ripetersi di furti nelle abitazioni;
un tempo, nella frazione di Anghebeni, era in servizio una stazione dei Carabinieri 24 ore su 24, poi in tempi recenti è stata ridimensionata;
il commissariato di Polizia più vicino è quello di Rovereto. Dall'inizio alla fine la valle si estende per circa una trentina di chilometri, con tutta una viabilità montana, percorribili in circa un'ora;
le forze dell'ordine svolgono il loro servizio egregiamente e come sempre vanno ringraziate per il servizio reso. Nonostante tutto ciò, la gente della valle vive in uno stato di insicurezza, ed ha diritto, come tutti i cittadini italiani, ad avere un minimo di garanzia e sicurezza. Ultimamente, si sono verificati episodi che richiederebbero il ripristino completo della stazione carabinieri di Vallarsa,
si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione creatasi negli ultimi giorni in Vallarsa;
se ritengano opportuno ripristinare la stazione dei Carabinieri;
quando si ritenga che la caserma possa ritornare operativa nell'arco delle 24 ore.
(4-04358)

FATTORI, NUGNES, MORONESE, PUGLIA, GAETTI, MORRA, CASTALDI, SANTANGELO, CAPPELLETTI, PAGLINI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il tribunale amministrativo regionale del Lazio, in data 21 luglio 2015, ha accolto il ricorso del consorzio Co.E.Ma., costituito dal gruppo Cerroni, dall'Acea (Azienda comunale energia ed ambiente) e dall'Ama (Azienda municipale ambiente), che chiedeva l'annullamento del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico del mese di marzo 2014, col quale era stata soppressa la convenzione preliminare tra il GSE (Gestore dei servizi energetici) ed il Co.E.Ma. del giugno 2009;
tale sentenza, se confermata in appello, rischia di assegnare al consorzio circa 500 milioni di euro di soldi pubblici per la costruzione dell'inceneritore di Albano Laziale (Roma), in virtù del Cip 6, la delibera del Comitato interministeriale dei prezzi adottata il 29 aprile 1992, a seguito della legge n. 9 del 1991, con cui sono stabiliti prezzi incentivati per l'energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e "assimilate";
la convenzione economica si fonda su un presunto avvio del 29 dicembre 2008 del cantiere per la costruzione dell'inceneritore sulla base dell'ordinanza del presidente della Regione Lazio Marrazzo n. Z-0003 del 22 ottobre 2008. La cantierizzazione sembrerebbe fittizia, in quanto consistente nella sola posa di una rete metallica per la recinzione del lotto di terreno interessato, come del resto certificato e verbalizzato dalla Polizia municipale di Albano Laziale. La cantierizzazione, difatti, ha inizio secondo la legge solamente con l'avvio delle attività di escavazione;
un ulteriore verbale della Polizia municipale di Albano, dell'ottobre 2010, evidenzia come al tempo non vi fosse "nessuna attività edilizia";
l'ordinanza citata, emessa dal presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Lazio e la successiva D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) del consorzio Co.E.Ma sono state annullate definitivamente dalla sentenza del Consiglio di Stato del marzo 2012 (n. 1640 del 22 marzo 2012);
in data 9 gennaio 2014, a seguito di un'azione proveniente da più fonti di indagine, sono state emesse ordinanze di arresto nei confronti di alcuni soggetti legati al ciclo dei rifiuti del Lazio, tra cui Manlio Cerroni, a capo della Colari, azienda partecipante al consorzio Co.E.Ma;
i capi di imputazione che hanno portato alle ordinanze di custodia cautelare sono relative ai reati di associazione a delinquere (art. 416 del codice penale), traffico di rifiuti (art. 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006), frode in pubbliche forniture (art. 356 del codice penale), truffa in danno di enti pubblici (art. 640 del codice penale) e falsità ideologica commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici (art. 479);
si apprende da fonti di stampa (il quotidiano "Il Messaggero", del 9 gennaio 2014), che il gip Massimo Battistini nell'ordinanza di oltre 400 pagine profilerebbe un "disegno criminoso" ed evidenzierebbe che uno dei fini del "sodalizio criminoso" era quello di costruire l'inceneritore di Albano Laziale accedendo in maniera illegale, con la compiacenza politica, ai finanziamenti pubblici, ovvero al Cip 6;
come si apprende dal comunicato dei Carabinieri (secondo un articolo pubblicato su "l'Unità", del 9 gennaio 2014) "In tale vicenda, che secondo l'ordinanza deve ritenersi emblematica, più di ogni altra, di come la pubblica funzione possa essere sviata per favorire interessi diversi da quelli pubblici, infedeli funzionari pubblici (con sistematica violazione di disposizioni di legge indicate nelle singole ipotesi e dei doveri d'ufficio) e soggetti politici di livello regionale hanno contribuito fattivamente alla realizzazione di un percorso finalizzato ad agevolare gli interessi di alcuni soggetti imprenditoriali ben definiti e, in particolare, di Manlio Cerroni";
il 19 luglio 2015 sono stati sequestrati 7,5 milioni di euro agli eredi di Arcangelo Spagnoli, deceduto nel 2012, considerato il "punto di snodo fondamentale tra la struttura Commissariale, la Regione e il gruppo Cerroni", nonché "vera e propria quinta colonna dell'organizzazione" ("la Repubblica", cronaca di Roma, del 20 luglio 2015);
considerato che:
nella strategia decennale per la crescita e l'occupazione che l'Unione europea ha varato nel 2010 (Europa 2020) si auspica l'eliminazione degli impianti di incenerimento dei rifiuti e non già nuove costruzioni;
la sottoscrizione da parte del Ministero dello sviluppo economico è subordinata alla redazione del piano rifiuti regionale del Lazio e, a giudizio degli interroganti, necessiterebbe dell'attivazione di

nuove tempistiche di costruzione dell'impianto, superando le scadenze imposte dalla UE;
considerato altresì che:
nella zona di costruzione dell'impianto di incenerimento è presente una discarica, quella di Roncigliano, facente capo sempre a Manlio Cerroni. Anche tale discarica è al centro di numerose inchieste da parte della Procura e sono frequenti le emergenze sanitarie per gli abitanti della zona limitrofa, dovute ai miasmi provenienti dalla discarica;
la situazione delle falde acquifere nella zona della discarica è estremamente critica come certificato dall'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) Lazio nel gennaio 2015, quando, a seguito delle analisi dei pozzi spia, è stata individuata la presenza di floruri e arsenico con concentrazione superiore alla soglia massima prevista dalla legge;
inoltre, altri effetti sanitari e ambientali sono stati ampiamente descritti nelle interrogazioni presentate dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, in particolare l'atto 4-00417 pubblicato il 24 giugno 2013 e l'atto 4-00418 pubblicato il 24 giugno 2013, che ad oggi non hanno ricevuto risposta,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quale sia l'orientamento relativamente alla sottoscrizione eventuale di una nuova convenzione;
quali siano le strategie future che intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, rispetto all'erogazione di fondi pubblici per l'incenerimento dei rifiuti e per i surrogati, come la pirolisi e l'impiantistica a biomasse e biogas, e quali quelle di indirizzo orientate ad una chiusura virtuosa del ciclo dei rifiuti, che preveda il reale riuso e riciclo senza comportare danno per la salute, l'ambiente e l'economia del Paese.
(4-04359)

CENTINAIO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
venerdì 24 luglio 2015, circa 2.000 turisti arrivati dalla mattina alle 9 per visitare gli scavi di Pompei sono rimasti in coda per ore sotto il sole, davanti ai cancelli chiusi a causa di un'assemblea sindacale indetta a sorpresa;
solo dopo un'ora e mezza, quando ormai cominciavano a salire tensione ed esasperazione dei visitatori, lo stesso soprintendente di Pompei, Ercolano e Stabia, Massimo Osanna, si è presentato sul posto, aprendo i cancelli per consentire ai turisti infuriati (come pure i *tour operator* che ignoravano l'iniziativa sindacale non annunciata) di accedere finalmente al sito, patrimonio dell'Unesco;
il problema delle assemblee sindacali a sorpresa a Pompei non è nuovo, anche nel giugno 2013 la fila all'ingresso si era allungata a dismisura in attesa dell'apertura ed era successo anche in precedenza; in dubbio non è la legittimità della protesta, nelle modalità consentite, per i tanti problemi connessi alla sorveglianza del sito, semmai a creare giusta preoccupazione per la fruibilità dell'area archeologica è la reiterazione delle proteste, esercitate a danno proprio della fruizione;
l'impressione di chi visita gli scavi, insieme a stupefatta ammirazione per la bellezza del sito, è rabbia e delusione; delusione per quelle tante parti che continuano ad essere interdette alla visita ufficiale e rabbia per le condizioni di degrado nelle quali si presenta il sito perché, nonostante la videosorveglianza, gli episodi che sottolineano l'estrema inadeguatezza dei controlli sono molteplici, senza contare gli episodi di vandalismo e di furti che sono in crescita;
questo ennesimo episodio provoca sicuramente un danno incalcolabile che rischia di vanificare qualsiasi sforzo per rilanciare l'immagine di Pompei nel mondo,
si chiede di sapere:
per quale motivo il Ministro in indirizzo non abbia esercitato la sua autorità, prima di tutto nel vagliare le richieste delle maestranze e dei sindacati, facendo chiarezza tra giusti diritti e altrettanto giusti doveri. Egli ha giustamente detto: «Non è possibile organizzare assemblee a sorpresa per impedire che il sito resti aperto con personale in sostituzione, con il risultato di lasciare centinaia di turisti in fila sotto il sole, così fa del male ai sindacati, ai diritti dei lavoratori e soprattutto fa del male al proprio Paese»;
quali azioni intenda mettere in campo per riportare Pompei alla normalità, con una regolare gestione

del sito, realizzando la manutenzione di tante parti, assicurando il decoro, attraverso un riassetto dell'organizzazione che deve permettere la regolare ed ordinata visita; infatti, finché non si interviene, anche drasticamente, sul sistema che ne dovrebbe assicurare il funzionamento, il pericolo è che i singoli interventi di manutenzione vengano, nei fatti, vanificati.

(4-04360)

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 29 maggio 2015 il Comune di Padova ha dato avvio, su richiesta dello IOV (istituto oncologico veneto), ex Busonera, del maggio 2014, al procedimento amministrativo per cambiare nel piano degli interventi (P.I.) la destinazione d'uso di un'area di oltre 4.000 metri quadrati situata tra via Nazareth e via Scardeone da "verde pubblico a servizio di quartiere" a "parcheggio a servizio di quartiere";

l'area è composta in prevalenza di terreni di proprietà di decine di privati cittadini che ne verrebbero espropriati;

l'istruttoria svolta dall'ufficio tecnico del Comune non avrebbe acquisito alcuna documentazione, alcuno studio, alcun dato che offra riscontro oggettivo della necessità di nuovi parcheggi da parte dello IOV, che quantifichi tale necessità e che dimostri l'impossibilità di creare i nuovi posti auto altrove, nelle zone vicine, preservando le proprietà dei privati;

nel gennaio 2015 la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia ha autorizzato in via definitiva lo IOV a creare complessivamente nel proprio parco circa 290 posti auto a servizio dell'utenza, e questi non sono stati ancora pienamente realizzati, nonostante uno stanziamento di oltre 800.000 euro;

tale situazione, sopravvenuta rispetto alla richiesta presentata nel maggio 2014 dallo IOV al Comune di Padova per il cambio di destinazione d'uso dell'area, è stata rappresentata mediante deposito di osservazioni formali al Comune, in sede di partecipazione al procedimento, dai cittadini proprietari delle aree sulle quali si intende costruire il nuovo parcheggio; risulta agli interroganti che il Comune non avrebbe valutato tale possibilità;

a circa 20 metri dall'entrata dello IOV esiste un parcheggio multipiano in gestione all'azienda ospedaliera di Padova che ha una capacità di circa 650 posti auto e che rimane per molta parte del giorno vuoto, dato circostanziato dalla documentazione fotografica esibita dai cittadini;

l'assessore Grigoletto ha annunciato, nel corso di un incontro pubblico svoltosi il 14 luglio 2015 con i lettori de "il mattino", di Padova, che entro settembre 2015 sarà realizzato un progetto in via Corrado che permetterà di creare oltre 1.200 posti a favore dello IOV e dell'ospedale civile, "superando così gli espropri nell'area di via Nazareth". Si tratta di un progetto che si somma ad un altro progetto annunciato dal sindaco Bitonci per portare a 800 posti il parcheggio di via S. Massimo, parcheggio già esistente e sito a 200 metri dallo IOV;

il nuovo parcheggio, che si intende creare espropriando i cittadini dei loro giardini, dista dall'ingresso dello IOV ben più del *silos* multipiano e del parcheggio di via S. Massimo, che risulterebbero perciò più agevoli per l'utenza;

il 20 luglio 2015 il Consiglio comunale di Padova, nonostante tali circostanze, ha approvato la variante al piano degli interventi che prevede la modifica della destinazione d'uso dell'area e, conseguentemente, avviato il procedimento di esproprio delle proprietà dei cittadini;

considerato infine che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia, per aprire una via di accesso dal parco dello IOV ai terreni confinanti sui quali si vuole costruire il nuovo parcheggio, ha autorizzato l'abbattimento del muro storico di confine che divide il parco dai terreni, nonché il taglio degli alberi secolari a ridosso del muro che di fatto impedivano la realizzazione di un collegamento tra le diverse aree, indispensabile per dare seguito al progetto di parcheggio dello IOV,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

in base a quali elementi e valutazioni la Soprintendenza abbia autorizzato l'abbattimento del muro

storico di confine nonché il taglio degli alberi secolari;
se intendano verificare, nei limiti delle proprie attribuzioni ed in raccordo con le amministrazioni coinvolte, quale sia la reale necessità di posti auto dello IOV;
se l'esproprio dei terreni dei privati cittadini conseguente all'approvazione della variante al piano degli interventi del Comune sia effettivamente necessario e proporzionale alla soddisfazione di tale esigenza;
quale sia l'ente che cura la gestione e la manutenzione del nuovo parcheggio;
se lo stesso sia gratuito o a pagamento e, nel caso, a quale ente spettino gli utili ricavabili dallo stesso, nonché quali siano i costi comprensivi delle indennità di esproprio per la realizzazione del nuovo parcheggio, considerando che né il Comune di Padova né lo stesso IOV avrebbero finora quantificato la spesa che sarà finanziata da risorse pubbliche, e se i fondi cui si attingerà per finanziare tale progetto siano fondi statali vincolati destinati alla sanità.
(4-04361)
DE PIN, COMPAGNONE, SCAVONE - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
recentemente sono stati pubblicati su "The Lancet Oncology" i risultati di uno studio, durato oltre 3 anni, svolto da 17 esperti sugli effetti di alcuni pesticidi ed erbicidi molto diffusi in agricoltura;
l'Agenzia per la ricerca sul cancro (IARC), facente capo all'Organizzazione mondiale della sanità ha diffuso i risultati di tale studio evidenziando la pericolosità per la salute dell'uomo del "glifosato" (un erbicida), del "malathion" e dello "diazinon" (entrambi insetticidi);
prima dello studio citato, l'esposizione ai pesticidi ed agli erbicidi veniva ricondotta ad un aumento dei casi di leucemie infantili e malattie neurodegenerative, soprattutto il morbo di Parkinson, mentre le conclusioni cui giunge lo IARC sono indicative di una forte correlazione epidemiologica per l'impiego del glifosato;
gli effetti accertati del glifosato sulla salute umana hanno quindi indotto lo IARC a riclassificare tale sostanza da "possibilmente cancerogena" a "probabilmente cancerogena", mutandone la catalogazione convenzionale da "2B" a "2A";
poco meno di 3 anni fa gli studi condotti dalla professoressa Monika Kruger dell'università di Lipsia sono giunti alla conclusione che il glifosato è fonte di irreversibili modifiche genetiche sugli animali di allevamento, in particolar modo su bovini e suini, evidenziandone l'alta tossicità e la correlazione tra l'utilizzo nei campi e le numerose malattie riscontrate negli animali;
a livello europeo l'ISDE (International society of doctors for environment) ha chiesto al Parlamento europeo e alla Commissione europea che la produzione, l'utilizzo, il commercio di tale sostanza vengano banditi immediatamente su tutto il territorio europeo;
limitatamente allo spazio europeo, emerge che oltre il 97 per cento dei prodotti commercializzati contiene pesticidi, tuttavia con concentrazioni considerate entro i limiti di legge, limiti che però non tenevano in considerazione gli esiti dello studio pubblicato su "The Lancet Oncology", e che evidenziavano controindicazioni soltanto per le triazine, i composti organofosforici, i carbammati e gli organoclorurati;
nell'ultimo ventennio l'utilizzo del glifosato è aumentato esponenzialmente per le colture intensive di cotone, mais e soia OGM in quanto tali organismi sono resistenti al composto e ne consentono un utilizzo diffuso per eliminare le piante infestanti senza rovinare i raccolti. Per tali ragioni il vero *boom* del glifosato si ebbe quando l'azienda Monsanto introdusse alcune varietà di piante resistenti al glifosato: gli agricoltori potevano liberarsi delle piante infestanti semplicemente irrorando di glifosato i loro campi. Da circa 15 anni il brevetto Monsanto è scaduto e il glifosato può essere prodotto e venduto liberamente. Oggi il glifosato è l'erbicida più utilizzato al mondo, e, secondo alcune ricerche, è uno dei più utilizzati anche in Italia;
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dal canto suo, fa sapere che in Italia, a seguito di un monitoraggio condotto sulle acque, seppur limitato alla sola Lombardia, è emerso che il glifosato è presente nel 31,8 per cento dei punti di monitoraggio delle acque superficiali,

mentre il suo metabolita è presente nel 56,6 per cento;
secondo il professor Fabio Taffetani, botanico dell'università politecnica delle Marche, il glifosato è il diserbante più aggressivo e meno selettivo oggi sul mercato, che prevede tra le precauzioni d'uso il divieto assoluto di irrorare i bordi dei corsi d'acqua e delle zone umide a causa della sua accertata tossicità, anche a basse concentrazioni, sugli organismi acquatici. Il professor Taffetani osserva che «gli effetti del veleno non possono essere limitati alle sole erbe indesiderate, ma si estendono inevitabilmente alle specie animali, coinvolgendo l'intera catena alimentare. L'uomo non ne resta certamente escluso, si pensi soltanto all'abitudine della raccolta di piante spontanee per uso alimentare»;
secondo il professor Gianni Tamino, docente di Biologia presso l'università degli studi di Padova, «il glyphosate si trasforma in una sostanza attiva che viene assorbita dal terreno e uno studio scientifico pubblicato dalla rivista Cancer collegherebbe l'uso del glyphosate all'aumento del numero di persone colpite da linfoma non Hodgkin»;
il dottor Patrick Moore, scienziato indipendente, ex appartenente a Greenpeace e attuale sostenitore delle colture OGM, intervistato di recente dall'emittente francese "Canal +" ha sostenuto con fermezza la non pericolosità della sostanza, condividendo quanto riferito dalla Monsanto circa il rapporto diramato dall'OMS (la quale ha screditato il rapporto e ha chiesto all'OMS di ritrattarne il contenuto), e spingendosi fino a dichiarare che sarebbe stato capace di bere il glifosato per dimostrarne la salubrità;
secondo alcuni studi il glifosato limita la capacità di disintossicazione dell'organismo, inibendo gli enzimi del citocromo P450 nell'uomo, essendo questi ultimi di ausilio all'organismo per espellere le tossine. Il glifosato agirebbe trattenendo le sostanze indesiderate, fungendo da catalizzatore, e sarebbe in grado di interferire anche con i batteri presenti nell'intestino umano, ostacolando il sistema immunitario;
secondo altre ricerche, le piante trattate con glifosato producono ammoniaca in eccesso a causa di una maggiore attività dell'enzima PAL. Questo enzima si trova in vegetali, animali e microbi e catalizza la reazione che libera ammoniaca. L'ammoniaca in eccesso crea un'interruzione della crescita delle piante. Si teme che un'azione simile possa agire negativamente sulla flora intestinale degli esseri umani. Gli esperti si chiedono quali possano essere gli effetti negativi sul nostro apparato digerente e temono, tra le conseguenze, infiammazioni che possano verificarsi in tutto il corpo;
nella storia più recente dei Paesi civilizzati si è assistito come i progressi della scienza e della medicina abbiano condotto a scoperte che hanno dimostrato a distanza di anni l'insalubrità e la pericolosità di molteplici sostanze e materiali che facevano parte dell'uso quotidiano. A mero titolo indicativo sino a pochi decenni fa nessuno avrebbe mai immaginato la pericolosità e la nocività, entrambe ampliamente dimostrate e non poste più in dubbio da alcuno, del piombo nella benzina, dell'amianto e del benzene. Per tali sostanze e materiali sono stati adottati tutti i provvedimenti più opportuni per vietarne sia il commercio che l'impiego; ci si aspetta che immediati provvedimenti vengano assunti anche per il glifosato, così come hanno già fatto Russia, Olanda, Danimarca, e a breve anche la Francia, nonché Sri Lanka ed El Salvador;
non occorre attendere la comprovata pericolosità del glifosato per attuare nell'immediatezza il principio di precauzione al fine di tutelare la salute dei cittadini e anche di coloro che per motivi professionali siano posti a contatto con la sostanza, come già predisposto a mero titolo indicativo dalla società "Veneto Strade", che ha sospeso l'utilizzo del glifosato per la manutenzione dei cigli stradali al fine di meglio tutelare la salute dei lavoratori, cercando al contempo soluzioni o sostanze alternative;
ovviamente non è sufficiente l'azione concreta di singoli enti, al più di livello regionale, ma serve l'intervento attivo delle istituzioni con provvedimenti che si estendano a tutto il territorio nazionale e al mercato,
si chiede di sapere:
quali siano le linee guida che i Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbiano adottato o siano in procinto di adottare al fine di applicare nell'immediato il principio di precauzione;

di quali notizie siano in possesso le amministrazioni circa la pericolosità del glifosato per la salute umana;

quali provvedimenti regolamentari i Ministri in indirizzo abbiano adottato o intendano adottare per la messa al bando del glifosato.

(4-04362)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente (Difesa):

3-02104, dei senatori Cappelletti e Cotti, sulle indennità percepite dai Carabinieri in servizio distaccato;

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02101, del senatore Gianluca Rossi, sulla normativa sui consorzi di garanzia collettiva dei fidi in favore delle piccole e medie imprese;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02102, della senatrice Montevecchi ed altri, sul recupero e la valorizzazione dei resti della villa di Cicerone a Formia (Latina);

3-02103, della senatrice Montevecchi ed altri, sulla rimozione dall'incarico del direttore generale dell'università di Chieti-Pescara "Gabriele D'Annunzio";

3-02105, della senatrice Elena Ferrara ed altri, sulla ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo alle attività di spettacolo dal vivo.

1.5.2.3. Seduta n. 492 (ant.) del 28/07/2015

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

492a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 28 LUGLIO 2015

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI,
del vice presidente GASPARRI,
del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9)*.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 luglio.*

Sul processo verbale

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo gentilmente la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,06)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1977) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*** *(Relazione orale)***(ore 9,06)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni,del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1977.

Ricordo che nella seduta di ieri le relatrici hanno svolto la relazione orale e si è passati alla votazione delle questioni pregiudiziali sulla quale è mancato il numero legale.

Passiamo alla votazione delle questioni pregiudiziali.

Verifica del numero legale

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo gentilmente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1977

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal

senatore Mandelli e da altri senatori (QP1), dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP2), e dai senatori Bonfrisco e Tarquinio (QP3).

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, in questa sede mi limiterò a trattare tre articoli - gli articoli 8, 12 e 13 - già oggetto di analisi in Commissione agricoltura.

L'articolo 8 incrementa il Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali. In sostanza, si incrementa di due miliardi il Fondo per il 2015, permettendo agli enti territoriali di pagare nei tempi i loro debiti, rispettando il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

La cosa sembra di buon senso: chi ha lavorato o venduto beni e servizi deve essere remunerato.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 9,09)**

(*Segue* GAETTI). Il problema è che ben 1.892 milioni sono prelevati dalle somme iscritte in conto residui - sottolineo, dal conto residui - del fondo che assicura la liquidità al Servizio sanitario nazionale. Cari cittadini, avete capito bene: con il gioco delle tre carte si spostano i soldi dalla sanità, per cui pagheremo di più le prestazioni sanitarie e quei soldi saranno utilizzati per pagare i servizi sociali che erogano i Comuni.

Interessante però è il commento di questa operazione contabile che il Servizio del bilancio del Senato scrive a pagina 22 della Nota di lettura: «A tale proposito non sembra sufficiente l'affermazione della relazione tecnica che si tratta di somme non erogate nelle precedenti istanze di cui ai decreti-legge n. 35 del 2013 e n. 66 del 2014, in quanto si tratta pur sempre di somme iscritte in conto residui. Se sono state iscritte in conto residui dovrebbero quindi corrispondere ad impegni giuridicamente perfezionati e non potrebbero essere liberamente utilizzabili ad altri fini (per di più traslandole da una tipologia di enti ad un'altra). Né la norma né la relazione tecnica chiariscono se si tratti di risorse effettivamente disponibili e inutilizzate in quanto le relative obbligazioni si sarebbero estinte per importi inferiori». *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di abbassare la voce, perché con questo brusio è impossibile ascoltare l'intervento del senatore Gaetti.

GAETTI *(M5S)*. Grazie, signora Presidente.

Anche la copertura utilizzata per ripagare i Comuni, privati dall'IMU, individuata in 530 milioni, a detta del Servizio del bilancio, a pagina 23 della Nota di lettura, è assai incerta e calcolata sul differenziale degli interessi pagati e avrebbe «tassi più elevati di quelli determinati nella norma in esame».

L'articolo 12 novella la normativa sulle zone franche urbane. Con questo articolo si intende creare una zona franca nei Comuni alluvionati nella provincia di Modena del 17 gennaio 2014 e nelle zone del sisma del 2012. Nel prosieguo del comma si perimetra la zona e vengono esclusi molti Comuni, anche nel mantovano, alcuni dei quali vedono ancora un discreto numero di sfollati. Nel prosieguo della discussione in Commissione bilancio il relatore ha aggiunto i Comuni di Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo. Probabilmente i parlamentari del PD di questi Comuni sono influenti, mentre quelli del mantovano sono incapaci. Il PD dimostra che ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. La finalità delle zone franche è quella di aiutare le imprese di un territorio in difficoltà. Attualmente in Italia sono state individuate 22 zone franche. Per queste zone, il decreto-legge n. 66 del 2014 aveva assegnato 75 milioni di euro, tuttavia la legge di stabilità aveva definanziato tale misura a 40 milioni di

euro. Orbene, se di questi 40 milioni, ne vengono assegnati 20 all'Emilia, agli altri resta meno di un milione di euro per zona franca, ovvero meno di niente. Quante sono dunque le ditte che beneficeranno di questi 20 milioni di euro? Difficile saperlo: secondo un calcolo spannometrico del Servizio studi del Senato, se calcolassimo il massimo ottenibile, ovvero 80.000 euro, le ditte sarebbero 250: non molte, direi. Questi soldi saranno utilizzati per agevolazioni fiscali e basta leggere la relazione tecnica, a pagina 44, per capire la difficoltà applicativa, per gli sfasamenti temporali tra maturazione del diritto al credito ed utilizzo in compensazione del debito fiscale. Sulla compensazione ci sarebbero, poi, molte cose da dire.

L'articolo 13 rimodula interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2012. Voglio ricordare in questa sede che sono ripresi i lavori di trivellazione per lo stoccaggio di metano nel sottosuolo e speriamo che la cosa non scateni altre scosse sismiche. Veniamo poi all'articolo che assegna 205 milioni di euro alla Lombardia per la ricostruzione. Finalmente si è capito che la Regione Lombardia era stata penalizzata nella ripartizione dei fondi assegnati nell'immediatezza del sisma. Il comma 2 prevede che agli oneri della ricostruzione si provveda versando tale cifra sul conto intestato al Presidente della Regione, ma quello che è interessante è sapere dove sono andati a prendere questi 205 milioni di euro: 140 milioni di euro sono stati reperiti mediante riduzione, per l'anno 2015, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, recante «Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione». Si tratta dunque dei soldi del 2012, che non sono stati spesi: sono ancora lì e Renzi li riassegna.

La relazione tecnica afferma che la riduzione è operata sulla base della stima dei tiraggi effettivi dei mutui. A tale proposito, oltre a segnalare l'ineliminabile componente di rischio inerente una stima, va evidenziato che essa non è supportata da dati, come ci dice sempre il Servizio studi del Senato.

Gli altri 65 milioni di euro sono a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 11, comma 13 del decreto-legge n. 174 del 2012, concernente la copertura della spesa per gli interessi relativi ai finanziamenti erogati per il sisma in Emilia, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione.

Sì, avete capito bene, questo stanziamento non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto si provvede nell'ambito di risorse già previste a legislazione vigente.

Per farla breve, e concludo, commentando questi tre articoli avete capito che si enunciano principi condivisibili, poi vengono sottofinanziati o si ingenera l'idea di fare nuovi stanziamenti, invece, sono riassegnati gli stessi soldi non spesi.

Per il Presidente del Consiglio è ormai arcinoto che la comunicazione è più importante di ogni altra cosa ed anche in questo provvedimento possiamo constatare questa prassi consolidata: annunci, conferenze stampa, dichiarazioni, *lectio magistralis*, interviste e nient'altro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Puppato. Ne ha facoltà.

PUPPATO *(PD)*. Signora Presidente, inizio col ringraziare in modo particolare le relatrici e le Commissioni che hanno lavorato su questo disegno di legge.

Credo infatti che si possa dire, senza tema di smentita, per le stesse ragioni e per i rapporti che si sono via via instaurati grazie ad un attento ascolto, che per gli enti locali, soprattutto per i Comuni - anche se certamente una parte importante riguarda le Province, che residuamente hanno necessità di procedere con il loro lavoro - con questo provvedimento vi sia probabilmente il primo segnale importante di un allentamento dei patti di stabilità interni. Si dà nuovo ossigeno ai Comuni dopo un lungo periodo asfittico - forse troppo lungo - segnato dalla mancanza di rispetto e di reciproco senso di responsabilità, nonché di reciproca considerazione tra lo Stato centrale e le autonomie locali.

Certamente questo primo segnale non è esaustivo, ma è molto importante. L'allentamento dei patti di stabilità, che rende possibile un'attenzione su certi temi, determinata probabilmente anche da quell'ascolto che era mancato negli anni precedenti rispetto alle associazioni degli enti locali, ci dice che da questo momento inizia un percorso nuovo, che dovrebbe vedere vicini e non contrastanti gli interessi comuni dei cittadini di questo Paese rappresentati rispettivamente dallo Stato centrale, dai

Comuni e dalle Regioni.

Andando a vedere che cosa è stato allentato, per prima cosa credo che a ciascuno di noi, avendo a che fare con il sindaco di qualche Comune del nostro territorio, sia capitato di sentir dire che, ben comprendendo le ragioni per cui il nostro Paese è in così grave difficoltà, sarebbe stato sufficiente per quel Comune poter utilizzare semplicemente i fondi propri.

Cominciamo col dire che questa volta degli spazi ci sono; sono stati conquistati a fatica e meritano di essere elencati. Innanzitutto, uno spazio viene dedicato agli eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza e risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto-legge. Una cosa importante è stata anche quella di inserire l'allentamento rispetto ai cofinanziamenti. Quante volte abbiamo saputo che erano in corso cofinanziamenti da parte dello Stato centrale: penso alla stessa «buona scuola» e ai cofinanziamenti per la messa in sicurezza e l'ampliamento degli istituti scolastici oppure per bandi regionali o nazionali in relazione alla bonifica dell'amianto.

Ebbene, con questo provvedimento andiamo a dire che in queste situazioni quei soldi non possono andare perduti, oltre al fatto che non è possibile pensare di gravare gli enti locali virtuosi con l'applicazione di un'uscita dal Patto di stabilità, con tutti gli oneri conseguenti. In questo senso il provvedimento va a favore degli enti locali, mettendo loro a disposizione 100 milioni di euro, che sono importanti, per dire che per noi ha molto senso che si cominci a lavorare in particolare sulle tematiche che hanno a che vedere con la scuola e con la qualità ambientale.

E ancora, uno spazio finanziario viene dato per l'esercizio della funzione di ente capofila. Quante volte abbiamo avvertito l'importanza per i Comuni di riuscire a mettersi insieme, a fare squadra, a creare le condizioni per un'unione dei Comuni o per lo meno per l'unione dei servizi comunali; o a fare squadra, per esempio, per potere adire a quelle opportunità che vengono offerte al livello europeo per gli spazi relativi ai fondi europei. Ecco, in questo caso il fatto che si mettano a disposizione 30 milioni per permettere all'ente capofila di svolgere questa funzione è un'attenzione che verrebbe da dire banale o automatica - probabilmente avremmo dovuto innestarla prima - ma che ora finalmente viene innestata. Questo è un rapporto nuovo, che vede un interesse preciso da parte dello Stato centrale rispetto alle modalità con le quali le Regioni inseriscono a bilancio i fondi pubblici.

Mi fa piacere apprendere che si è riusciti ad applicare un sistema di premialità che io giudico intelligente: sia per gli enti locali sia per le Regioni si valuteranno i costi delle spese correnti e le capacità di riscossione dei crediti anche in relazione alle cifre che sono state messe a disposizione per le Regioni relativamente, per esempio, al pagamento dei debiti pregressi.

In questo provvedimento circa 1,8 miliardi vengono destinati alle sanità regionali con un obiettivo dichiarato, esplicitato e contabilizzato; una sorta di *accountability* che iniziamo a promuovere proprio nelle modalità con le quali lo Stato centrale verificherà di sei mesi in sei mesi la correttezza nei pagamenti da parte delle Regioni rispetto a quel parametro del 75 per cento dei pagamenti che devono essere effettuati nel corso dell'anno rispetto ai propri personali creditori. Insomma, un approccio nuovo che vuole favorire meritocraticamente quelle Regioni e quei Comuni capaci di rispondere con responsabilità agli impegni assunti e, nel caso specifico delle Regioni - mi piace dirlo - con quella colleganza di intenti rispetto allo Stato centrale che troppo spesso è stata sottodimensionata.

Quando si scrive, così come si fa in questo provvedimento, che le Regioni sono valutate anche in relazione al Patto di stabilità verticale, per cui godono di oltre 800 milioni di disponibilità in termini di spazio finanziario nel bilancio da offrire ai Comuni e alle Città metropolitane, ecco occorre andare a verificare che tutto questo si verifichi e che gli spazi disponibili nell'ambito regionale vengano effettivamente considerati e utilizzati per lo scopo per il quale sono stati erogati. Credo che questo sia un altro di quei segnali importanti di cui questo Paese ha bisogno per comprendere che davvero stanno cambiando i rapporti interni, e si stanno mettendo al primo posto la virtuosità e il senso di premialità offerti ai maggiormente responsabili.

Spazi di disponibilità, nell'ambito dei conti dei Comuni e delle Regioni, si aprono in relazione anche ad altri due importanti fattori che mi piace sottolineare. Anzitutto, relativamente alla rinegoziazione dei mutui, per esempio, concediamo l'utilizzo per il 2015 di risorse derivanti dallo spazio di

negoziazione senza vincoli di ridestinazione. Anche questo è uno spazio aperto, per cui i Comuni tornano a gestire una parte delle proprie risorse senza particolari vincoli al livello nazionale, così come il 10 per cento dell'alienazione dei propri patrimoni immobiliari pubblici è nella disponibilità degli enti territoriali che possono pensare di utilizzarlo, per esempio, per estinguere mutui e quindi per allentare gli oneri a bilancio o anche per le coperture delle spese di investimento. Tutto questo, insieme alla necessità di garantire i debiti certi liquidi ed esigibili da parte delle Regioni e delle USL, mi fa dire che in questa norma c'è un'inversione di tendenza alla quale dobbiamo plaudire.

Abbiamo detto che è un primo segnale, probabilmente non così impegnativo ed importante come molti attendevano, ma certamente un segnale che dà speranza che si apra la via di un nuovo tempo anche per le politiche delle unità locali.

Mi piace anche ricordare che recentemente abbiamo svolto dibattiti nell'ambito delle varie Commissioni in relazione al fatto che il meccanismo del Patto di stabilità, associato a quel principio di mutualità che aveva originato il fondo per la mutualità tra gli stessi Comuni, ha dato origine, soprattutto nei Comuni molto virtuosi, a quel meccanismo terribile che ha portato questi Comuni a non ricevere nulla da parte dello Stato, ma addirittura a dover restituire quota parte del proprio bilancio in favore di questo fondo di mutualità. Anche su questo si è intervenuti ed anche questo è un segnale che io giudico estremamente positivo.

Positive sono anche le correzioni che si sono apportate rispetto alle misure relative agli organi di polizia che sono in attività nell'ambito provinciale e che oggi possono essere inseriti, su loro richiesta e volontà, nell'ambito delle istituzioni locali ma anche delle Città metropolitane. Credo che anche questo sia un segnale importante circa il passaggio che stiamo inevitabilmente compiendo con la cancellazione delle Province così come le abbiamo conosciute a livello costituzionale.

In conclusione, ricordo che in questo disegno di legge abbiamo inserito alcuni fondi specifici per le realtà che sono state colpite da calamità e mi piace ricordare che è un avvio di senso di solidarietà nazionale quello che ha portato allo stanziamento di 7,5 miliardi di euro di disponibilità per i tre Comuni colpiti dal recente tornado nella mia Regione. È un inizio di partecipazione ad un disastro di dimensioni notevoli che ha colpito un intero territorio che può significare, insieme con le altre disponibilità offerte per le altre zone del Paese, dalla Sardegna all'Abruzzo alla Liguria, che questo Stato è vicino ai cittadini e non dimentica. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Saluto ad una delegazione di funzionari del Senato argentino

PRESIDENTE. Salutiamo la delegazione dei funzionari del Senato argentino che sta seguendo i nostri lavori dalle tribune. Benvenuti al Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1977 (ore 9,26)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lai. Ne ha facoltà.

LAI *(PD)*. Signora Presidente, colleghe, colleghi, innanzitutto vorrei fare una premessa. Ieri, nel corso del dibattito sulla costituzionalità di questo provvedimento, si è anche provato a ragionare e a contestarlo sul piano dell'urgenza. Penso che si possa contestare questo decreto-legge rispetto a molte questioni, ma difficilmente sul piano dell'urgenza, perché questo è un provvedimento che nasce per attuare innanzitutto un'intesa, quella tra Stato ed enti locali, approvata nella Conferenza Stato-Città del 19 febbraio 2015, quindi al massimo si può in qualche modo lamentare un certo ritardo, più che la mancata urgenza di questo decreto-legge.

In questi mesi, il lavoro che è stato fatto è sicuramente di grande valore, tanto da essere stato anche

recepito da quello intenso svolto in Commissione, che ha provveduto non solo a accogliere quell'intesa, ma anche ad introdurre altri elementi innovativi che nel frattempo sono maturati, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della riforma sulle Province.

Anche per quanto riguarda la seconda intesa, quella tra Regioni e Stato del 26 febbraio 2015, rispetto alla quale si può contestare il fatto che sia arrivata all'ultimo momento in Commissione e che non sia approdata nella Commissione pertinente per competenza, cioè la Commissione sanità, essa arriva con un notevole ritardo, tanto da mettere a rischio la possibilità di applicare nei mesi restanti le norme che sono presenti nel decreto-legge così come modificato.

Vorrei fare quindi alcune considerazioni sulla prima parte del decreto-legge, e quindi sulla prima intesa, e poi delle considerazioni distinte sulla seconda intesa.

Il decreto-legge, nella sua forma iniziale, era particolarmente atteso e di fatto era una modalità di realizzazione di quei risparmi previsti nella legge di stabilità per gli enti locali. Prende atto, come ho detto prima, di una serie di ulteriori necessità ed anche di alcune correzioni necessarie sia per i Comuni, sia per le Città metropolitane, sia per le Province.

In sostanza, il dato è che l'attesa del decreto-legge era soprattutto legata ad un fabbisogno reale, ad un intervento necessario e non procrastinabile sulla difficile situazione finanziaria degli enti locali, attraverso diversi strumenti che nel decreto-legge n. 78 sono presenti. Intanto si attenua il sistema sanzionatorio, legato al superamento del Patto di stabilità durante il 2014, riducendo l'entità delle sanzioni ad un solo quinto; si garantiscono anticipazioni finanziarie in attesa degli incassi IMU e TASI e del Fondo di solidarietà comunale; vengono concessi spazi di patto, citati anche dalla collega intervenuta prima di me, per interventi attuati su calamità naturali, per la messa in sicurezza del territorio o di edifici scolastici, per la bonifica di siti contaminati da amianto, oppure per spese strutturali come quelle dovute dall'ente capofila o per la realizzazione di opere strutturali nonché per il cofinanziamento di queste con fondi europei.

In sostanza, si mettono nelle condizioni gli enti locali di agire bene durante l'anno e di recuperare risorse contrastando quella instabilità finanziaria dovuta non certamente soltanto alle riforme in atto, che producono difficoltà relative, ma anche alla situazione economica più generale e al contributo dovuto anche dagli enti locali alla crisi finanziaria del Paese.

Il dato politico è quello di un decreto-legge obbligato, utile, necessario, persino portatore di attese superiori alle reali disponibilità economiche e finanziarie, e quindi anche a rischio di creare qualche disuguaglianza, citata anche da una delle due relatrici. Colgo l'occasione per ricordare che le due relatrici hanno lavorato benissimo e le voglio ringraziare a nome dei colleghi della Commissione perché hanno facilitato il lavoro di tutti. Tali disuguaglianze vanno colmate con norme non occasionali, ma con interventi strutturali di tipo legislativo, con testi unici. Lo ricordo perché sul fronte degli enti locali, in questa fase di transizione, vi è la necessità di applicare nuove norme in maniera più semplice e leggibile per i cittadini e per coloro che operano, rappresentando i cittadini, come amministratori all'interno degli enti locali.

Inoltre, serve prendere atto del fatto che molte trasformazioni stanno avvenendo. Dentro questo decreto-legge c'è la presa d'atto che il processo di armonizzazione dei bilanci richiede normative diverse, superiori, ma più chiare, e non interventi slegati che generano disuguaglianze. Cito un emendamento che è stato approvato e che riguarda interventi per le comunità al di sopra dei 60.000 abitanti. Quale sia il senso del limite dei 60.000 abitanti è difficile da capire, motivato da una occasionalità che purtroppo è dettata dal fatto che siamo ad un passo da norme strutturali chiare, nette, uguali per tutti, che invece sono indispensabili.

Concludo sul punto degli enti locali aggiungendo che nel decreto-legge sono contenuti sia interventi con risorse finanziarie ed economiche che garantiscano la continuità del tempo determinato all'interno delle Province o delle Città metropolitane, sia norme contabili o norme di applicazione delle riforme che risolvono definitivamente alcuni nodi, ad esempio nelle Province, come quelle legate alla polizia provinciale o ai centri di impiego.

Mi soffermo brevemente anche sul secondo tema che mi sembra importante, la sanità, su cui sono intervenuti, nella fase finale del lavoro compiuto sul decreto-legge, degli emendamenti del Governo. Su questo voglio dire poche cose, ma chiare. In questi giorni si sta facendo un po' di confusione. L'intervento sulla sanità è l'applicazione di una norma economica e finanziaria presente nella legge di stabilità; non si tratta di nuovi e ulteriori tagli, ma del contributo che le Regioni avevano deciso di dare con la legge di stabilità scegliendo quel versante per i tagli, e non altri, in applicazione dell'accordo Stato-Regioni del 26 febbraio 2015.

La difficoltà che voglio segnalare è che approvare le norme contenute nel decreto-legge quando già siamo nella parte avanzata dall'anno può portare al rischio che questi effetti non si possano realizzare del tutto: pensare che in soli cinque mesi, senza che si sia organizzato prima il lavoro, si possano fare risparmi per 2,3 miliardi, rivedendo contratti con privati già firmati e sottoscritti, pur con clausole molto dure, chiare ed evidenti, comporta il rischio che non si possa raggiungere questo risultato. Pertanto, mi chiedo se non sarebbe stato preferibile trovare prima un accordo sul tema della Conferenza e dell'accordo Stato-Regioni, che poi diventasse oggetto di dibattito all'interno della Commissione sanità. Ovviamente, con tempi così stretti, anche l'azione che il Parlamento può svolgere è straordinariamente limitata rispetto a quella che si è avuta sul decreto-legge n. 78, nella prima versione.

L'altra osservazione è la seguente. Leggendo bene la comunicazione che ha reso il commissario per la *spending review* si capisce che lì non c'è scritto che bisogna fare ulteriori 10 miliardi di euro di risparmio sulla sanità. Se questa fosse l'intenzione, starei attento - lo dico al Governo - perché è dal 2010 che la sanità non riceve ulteriori finanziamenti ma li ricalibra all'interno di quelle risorse. Oltre un certo limite, infatti, gli ulteriori interventi sulla sanità non producono risparmi, ma producono due effetti: da una parte, che chi può va verso la sanità privata e, dall'altra, che la sanità diventa a due velocità, come già è. In questo modo, cioè, non si recupera il *gap* di qualità della sanità tra le Regioni del Nord e quelle del Sud; al contrario, si rischia di indebolire anche il sistema pubblico del Nord, perché chi ha risorse andrà nel sistema privato, lasciando il sistema pubblico con minori risorse, inutilizzato e, quindi, tendenzialmente regredente, come quello del Mezzogiorno.

Sulla sanità, quindi, attenzione alla confusione tra ciò che è il contributo ai conti dello Stato e ciò che è un diritto esigibile da parte di ogni cittadino e soprattutto in ogni parte del territorio nazionale. Penso che un Governo come il nostro non possa sbagliare in questa direzione. Sono convinto che non sia questa l'intenzione, che questo punto sia chiaro al Governo e che, quindi, nel lavoro che si farà in occasione della legge di stabilità, da questo punto di vista non si faranno errori, ma si procederà con grande attenzione alla tutela del diritto pubblico alla salute. (*Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mangili. Ne ha facoltà.

MANGILI *(M5S)*. Signora Presidente, il decreto-legge sugli enti territoriali che oggi, dopo una lunga attesa, giunge in quest'Aula ha ricevuto molte critiche da parte di diversi protagonisti della scena sociale, economica, amministrativa e sindacale. Questo provvedimento tratta tante problematiche (disposizioni sulla pubblica amministrazione, la fiscalità, i bilanci, i dipendenti pubblici e gli esuberi delle Province), ma è un mescolanza di misure diverse, che avranno scarso impatto sull'economia dei cittadini e dei Comuni ai quali appartengono.

Risulta chiara l'intenzione di questo Governo di avviare il progetto del federalismo fiscale, trascurando, però, la base su cui esso dovrebbe nascere. Se per federalismo fiscale si intende quel sistema volto ad instaurare una proporzionalità diretta fra le imposte riscosse dall'ente territoriale - Comune, Città metropolitana, Regione - e le imposte effettivamente utilizzate dall'ente stesso, non possiamo che arrivare alla conclusione che tali concetti appaiono assolutamente ignorati.

Non ci stupiscono gli espedienti che l'Esecutivo è capace di inserire in un decreto-legge come questo; artifici falsati dall'idea di armonizzazione nella gestione e rendicontazione contabile, che tuttavia viene tradita dalla difficoltà e complessità degli adempimenti che ciascun ente territoriale è costretto a svolgere per contabilizzare entrate ed uscite. Adempimenti amministrativi che vengono, sì, richiesti, ma senza predisporre adeguati strumenti gestionali, con normative poco chiare e, ancor peggio,

incomplete. Si ricordi, a tal proposito, che il riordino funzionale ed istituzionale degli enti territoriali sarebbe passato per il compimento di atti amministrativi e legislativi che risultano ancora incompleti.

Avete ampliato i margini di manovra per gli enti locali, riconoscendo spazi finanziari per un totale di 100 milioni di euro e volti a misure di intervento urgenti come far fronte ad eventi calamitosi, alla messa in sicurezza del territorio e degli edifici scolastici, ma riteniamo, che la somma impegnata non sia affatto sufficiente a sanare queste gravi lacune con cui tutti i primi cittadini dei nostri Comuni sono costretti a confrontarsi quotidianamente.

Il Governo avrebbe dovuto tenere in considerazione le osservazioni della Corte dei conti che, senza mezzi termini, ha evidenziato come le manovre degli ultimi anni abbiano inciso in maniera iniqua e spropositata sul sistema dei Comuni, sottolineando che: «il complesso percorso di riequilibrio dei conti pubblici ha impegnato costantemente il comparto degli enti locali in una misura che eccede i limiti di un ragionevole criterio di proporzionalità tra i rapporti di composizione della spesa della Pubblica amministrazione»; ma il Governo continua a mostrarsi sordo dinanzi a questi campanelli d'allarme. La politica ha compresso l'autonomia finanziaria dei Comuni «riducendo gravemente le possibilità di intervento e di gestione degli enti territoriali» e incidendo profondamente sul «grado di autonomia finanziaria e funzionale...». Ciononostante ci troviamo dinanzi ad un atto governativo che intende ancora una volta sterilizzare i principi di responsabilità fiscale.

Sempre la Corte ritiene che l'aumento della pressione fiscale locale «è stato il frutto di scelte operate a livello di governo centrale, piuttosto che espressione dell'autonomia impositiva degli enti decentrati», e - aggiungiamo - che sono il frutto di decisioni colpevoli che si ripercuoteranno a cascata sulle finanze di noi cittadini.

Aggiungo un appunto sulla questione Equitalia. Il decreto-legge proroga al 31 dicembre di quest'anno il termine di scadenza degli affidamenti delle attività di accertamento e riscossione. Premesso che sin dall'inizio della legislatura abbiamo espressamente dichiarato che Equitalia debba essere esclusa dal sistema della riscossione locale, tuttavia temiamo che questo Governo non sia in grado di individuare adeguati strumenti che consentano la transizione da un sistema per la gran parte centralizzato ad un sistema più articolato che riconsegni al territorio la gestione dei tributi.

Ad ogni modo, vorremmo ricordare che il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità per la legge n. 44 del 26 aprile 2012 che consentiva a 892 funzionari in forza all'Agenzia delle entrate, senza relativa qualifica, di svolgere incarichi dirigenziali. L'elenco dei dirigenti abusivi è stato trasmesso alla Corte costituzionale che ha dichiarato decaduti i *manager* in quanto nessuno di loro aveva sostenuto un concorso pubblico. Mostreremo particolare attenzione nei confronti della maggioranza che intenderà salvare i soliti noti e impediremo che tali funzionari possano essere reinseriti nel posto prima ricoperto.

Concludo dicendo che già nella legge di stabilità del 2015 sono stati approvati tagli lineari ai Comuni, alle Città metropolitane ed alle Regioni. A questi tagli oggi si aggiungono quelli alla sanità, grazie ad un emendamento dello stesso Governo, per razionalizzare la spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci; riduzioni che provocheranno un abbassamento della qualità delle prestazioni sanitarie e il rischio di ricorsi legali. Tale situazione si rivela ogni giorno sempre più insostenibile per la tenuta del patto sociale che tiene insieme i cittadini italiani.

Appurato che il Governo è impermeabile e resistente a ogni proposta e sollecitazione esterna, se non proveniente da chi è espressione di un partito o di un gruppo di interesse organizzato, bisogna pur comprendere che questo blocco attuale non può durare a lungo e occorrerà attrezzarsi al meglio per comprendere e rispondere ai segnali in arrivo dal territorio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, il provvedimento che stiamo discutendo è la prosecuzione di un percorso che va avanti da anni, un percorso di depauperamento del ruolo, delle risorse e del futuro del settore pubblico. La filosofia che sottostà a questo decreto-legge sugli enti locali è quella che abbiamo visto introdurre già dal sindaco Renzi: l'idea di enti locali e di uno Stato in

quanto tale sempre più leggero, sempre meno erogatore di servizi, la cui gestione viene affidata, attraverso vere esternalizzazioni, a soggetti privati o pubblici-privati, come già avviene in molte Regioni. Si sostiene infatti che un soggetto privato deve essere bravo a programmare e controllare per utilizzare la forza del mercato e delle capacità industriali e imprenditoriali per erogare gli stessi servizi, per qualità e quantità, sotto una rigida verifica del soggetto pubblico; un'idea vecchia, figlia di ricette liberiste, che non fa i conti con la realtà, profondamente cambiata, e con l'esperienza di questi anni, che ci racconta altro. Oggi la realtà dice che i privati puntano al profitto e che la macchina pubblica, già oggi, non è adeguata al controllo del settore privato, (pensiamo a cosa accadrà alla sicurezza sui luoghi di lavoro).

Questa riforma, che non ci piace, non si fa neanche a somma zero, ma con risparmi. È un decreto-legge con tanti elementi eterogenei: sostegno a Comuni, Regioni, sanità, Corpi di polizia, università; insomma, un vero e proprio decreto *omnibus*, come è stato abbondantemente detto nella giornata di ieri.

Il taglio, per quanto preventivato, di 2,3 miliardi alla sanità in questa fase di profonda crisi è una vergogna. Ma come si può pensare di recuperare risorse e risparmiare sulla sanità? E non raccontateci la solita storiella degli sprechi, perché una cosa è la razionalizzazione delle spese e dei costi, altro è tagliare servizi e assistenza.

Certo che è importante ridurre ed evitare gli sprechi ma bisogna individuarli, eliminarli (e non ridurli) e lavorare per prevenirli. Ma qui si parla di altro, perché voi introducete veri tagli lineari alla sanità in termini di posti letto, blocco delle assunzioni e riduzione dei rimborsi per prestazioni e servizi che ricadranno sui lavoratori esternalizzati e sulla qualità del servizio.

In questi anni i tagli alla sanità sono stati pesantissimi. Nella legge di stabilità 2015 è stato introdotto un taglio di 4 miliardi alle Regioni, che si è sommato ai 31 miliardi di tagli degli anni precedenti. La politica dei *ticket,* i tagli e gli esuberi fatti per rispondere alle politiche di austerità imposte dalla *troika*, hanno prodotto il progressivo allontanamento dal servizio sanitario pubblico di fasce intere di cittadini, provocando di fatto una sanità pubblica più povera ed una emigrazione verso la sanità privata e della sanità delle coperture assicurative.

Non si può pensare di risparmiare sulla salute dei cittadini e non si può introdurre il principio che solo chi può permetterselo si cura. Alcune Regioni, tra cui la Toscana, hanno pensato bene di promuovere le forme sanitarie integrative e forse oggi diciamo che non è stato un caso. La crisi economica, invece, ha portato ad un aumento della domanda di cure sanitarie pubbliche; e come rispondiamo a questa sfida? Diminuendo risorse senza pensare che sarebbe necessario investire. Il punto è sapere dove e allora ci permettiamo alcuni veloci suggerimenti: ad esempio, prevenzione e territorio.

Certo che l'obiettivo di rendere appropriate le prestazioni sanitarie è una battaglia condivisa da anni, ma vuol dire parlare di copertura del LEA, di prevenzione, di educazione sanitaria per tutti, per non assecondare l'ansia di cura dei pazienti diventati consumatori. Non si può pensare di scaricare il costo delle prestazioni a carico dei pazienti o, nella migliore, delle ipotesi, dei medici. Certo che è bene ridurre i giorni di ricovero laddove è possibile, ma deve esserci un massiccio investimento per una sanità territoriale in grado di accogliere, seguire e accompagnare la riduzione dei giorni di ricovero.

In questi anni è stato fatto altro. Le risorse risparmiate da sprechi, ruberie e cattive gestioni devono essere utilizzate per rafforzare il servizio pubblico, per assumere medici, infermieri e operatori socio-sanitari, che fanno turni massacranti di dodici ore mettendo a rischio la sicurezza dei lavoratori stessi e la vita dei pazienti. Ma di questo non ne parlate. Tutti noi abbiamo ricordato il famoso *tweet* che accompagnò, con la demagogia di sempre, il decreto Delrio: «Ora abbiamo cancellato le Province, tremila politici in meno», rafforzando l'idea, ben radicata tra tantissimi cittadini, che la politica è tutta una schifezza: gli eletti, i rappresentanti dei cittadini, del tutto inutili nella migliore delle ipotesi, o ladri e comunque un costo da eliminare. Nessun riferimento alla democrazia cancellata e alla rappresentanza dei cittadini. Dimenticando (e noi lo vorremmo ricordare) che nel momento in cui si è eletti o si ricoprono incarichi istituzionali di altissimo livello, i populisti, gli stessi ai quali si dà voce con scelte per parlare alla pancia della gente, ti considerano automaticamente casta; e questo vale per

tutti, nessuno dei capipopolo escluso.

Ma dopo aver utilizzato l'esperienza amministrativa in provincia a Firenze come trampolino di lancio del proprio ruolo politico, il Presidente del Consiglio non ha esitato a rivendicare di essere stato il primo a cancellare le Province, dopo anni che questa scelta veniva annunciata. In nome della velocità, però, tutto è stato fatto male, senza un pensiero lungo su come riorganizzare il sistema istituzionale dello Stato. Questo si vede bene se leggiamo insieme importanti provvedimenti di questo Governo, *in primis* la riforma costituzionale e quella della pubblica amministrazione.

Sono stati cancellati i politici e non si è pensato che bisognava riorganizzare le funzioni e l'allocazione delle funzioni e del personale presso altri enti (lo Stato, le Regioni, i Comuni e le Città metropolitane). Le Province sono ancora lì, ma le risorse per erogare i servizi che ancora servono ai cittadini sono state in gran parte cancellate. Si è fatta una riforma-non riforma per togliere altre risorse alle comunità ed oggi, con alcuni provvedimenti tampone di questo decreto-legge, si cerca di rincorrere soluzioni per evitare che funzioni importanti, come la polizia provinciale, l'edilizia scolastica o i centri per l'impiego, chiudano definitivamente, lasciando a casa tutto il personale.

Non avete preso in considerazione la nostra proposta - che poi non è proprio solo nostra, ma sta raccogliendo consensi - di istituire in ogni Regione la polizia ambientale regionale, con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente e sorveglianza di parchi naturali e aree protette. È una proposta che darebbe un senso al passaggio di personale competente alle Regioni, senza la dispersione di un patrimonio di professionalità costruito negli anni, ed è questa una battaglia che proseguiremo con altre iniziative.

Avete fatto quella riforma ad uso e consumo elettorale, dimenticando il personale precario che lavora per i centri per l'impiego, costringendo così migliaia di lavoratori precari a restare in una bolla di preoccupazione per il proprio futuro e senza garanzia per i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive per il lavoro. Non avete ancora avuto il coraggio di passare le funzioni alle Regioni, nonostante la loro volontà di svolgere un ruolo decisivo nell'ambito delle politiche attive del lavoro e nella gestione operativa a livello territoriale di quelle politiche legate naturalmente a un quadro di risorse certe di finanziamento per il personale impiegato nei centri per l'impiego.

In una grande fase di crisi economica, in attesa della vostra Agenzia nazionale del lavoro, sarebbe stato molto utile riformare i centri per l'impiego e collegarli alla formazione dei lavoratori e magari anche alla domanda di lavoro che fanno le imprese. Invece, per ora, proponiamo - fortunatamente - la proroga dei contratti a tempo determinato, anche sforando il Patto di stabilità, e si riportano le risorse da 70 a 90 milioni, che però non sono per nulla sufficienti per tutta l'operazione.

Il vero convitato di pietra di tutto questo decreto-legge, in realtà, è il Patto di stabilità e le politiche di austerità che hanno messo in ginocchio gli enti locali. Questa è la vera battaglia che si sarebbe dovuta fare e che ci saremmo aspettati da un ruolo rinnovato dell'Italia in Europa, ma, come abbiamo visto sulla vicenda greca - ahinoi - l'Italia ha deciso di giocare un'altra partita, non di aprire una vera e propria battaglia proprio contro le politiche di austerità. Quella fatta dalla Grecia, infatti, è una battaglia che riguarda anche noi, perché l'austerità si è dimostrata inefficace a rimettere in moto l'economia di un Paese in grave crisi economica. Renzi, che, all'inizio del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, aveva parlato di cambiare verso all'Europa, ha presto abbandonato la timida battaglia per superare i parametri del rapporto debito-PIL e ovviamente si è accodato velocemente alla Germania.

Avremmo invece dovuto fare una battaglia vera e capire che con i tagli alla spesa pubblica non si esce dalla crisi: lo si fa invece con il recupero dell'evasione fiscale e della corruzione, con il sostegno ad individui e famiglie per farli uscire dalla soglia di povertà assoluta, con il rilancio della capacità di spesa e con investimenti pubblici mirati. Questa, in realtà, non è soltanto la ricetta di Tsipras, ma è esattamente quello che ha fatto la Germania dopo la riunificazione: grandi investimenti pubblici, anche privati, ma promossi e coordinati dal pubblico. Come viene sottolineato sempre più spesso, forse, dovremmo fare quello che la Germania ha fatto e non quello che ora ci chiede.

Avete invece voluto continuare con una solita, vecchia ricetta: con questo decreto-legge, avete

proseguito nella politica dei tagli e dei risparmi; altro che cambiare verso, avete preferito proseguire nella solita, vecchia direzione, indicata in questi anni dai Governi delle destre. *(Applausi dei senatori Cervellini, Gatti e Dirindin)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piccoli. Ne ha facoltà.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, desidero proporre due osservazioni: la prima è relativa alla concreta applicabilità delle previsioni dell'articolo 2 relative al Patto di stabilità agli enti locali di ridotte dimensioni; la seconda è relativa alla vicenda dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

In merito alla prima questione, va sottolineato che il provvedimento introduce una consistente complessità e criticità, che non permette agli enti locali di ridotte dimensioni - sto parlando di Comuni aventi popolazione da 5.000 a 8.000 abitanti e comunque con bilanci di entità modesta - di accedere in modo semplice a spazi finanziari ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno. Infatti, mentre per l'ente di grande dimensione la regola introdotta permette effettivamente di agganciare spazi finanziari sui lavori in corso utili per l'avvio di nuovi interventi, per il piccolo Comune tale facoltà rimane solo un'enunciazione.

Ciò si comprende non appena si fa riferimento alla modalità di accesso allo specifico portale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per effettuare la richiesta. Nella compilazione vengono infatti richiesti il codice unico di progetto (CUP) ed altre informazioni utili sull'intervento in corso, implicitamente dichiarando che, per essere in corso, i progetti di lavoro devono prima essere stati finanziati, inseriti nel prospetto di cassa per la dimostrazione del rispetto del Patto di stabilità, messi a gara, consegnati ed avviati. Si comprende come solo in alcuni limitatissimi casi i piccoli Comuni possano in concreto fruire dell'opportunità rappresentata dalle disposizioni in oggetto.

Per abbattere questa barriera, a mio quasi insuperabile, è necessario fornire spazi su opere da avviare e non spazi finanziari ricavabili su opere avviate. È quindi necessario intervenire per permettere anche ai piccoli Comuni l'avvio dei lavori, fruendo direttamente delle esenzioni dal Patto previste dal provvedimento e non quale effetto dell'ottenimento di spazi finanziari su altri interventi in corso.

La seconda questione relativa alle gare per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale (dette gare del gas) si sta trascinando senza risultati e con grave pregiudizio per il sistema nazionale. Mi sarei aspettato che un decreto-legge recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali» contenesse almeno un intervento utile ad aggiornare i tempi a disposizione delle stazioni appaltanti, in modo da fornire chiarezza alle complicate procedure entro le quali si stanno dibattendo i Comuni. Mi sarei aspettato che questo decreto-legge potesse rappresentare un'utile occasione, dato che, con il solo onere della regolazione del mercato da parte dello Stato in questo importante servizio pubblico locale, ci si trova di fronte a consistenti benefici.

In primo luogo, si stima infatti che i nuovi gestori individuati attraverso dette gare siano in grado di attivare pressoché immediatamente interventi legati a lavori di ammodernamento, di straordinaria manutenzione e di messa in sicurezza, per circa un miliardo di euro.

In secondo luogo, stime prudenziali indicano un potenziale gettito fiscale a favore dello Stato, pari a non meno di tre miliardi *una tantum*, legato alla tassazione delle plusvalenze che si vengono a definire per effetto del rimborso del valore residuo delle reti al gestore uscente.

In terzo luogo, gli enti locali divengono destinatari, direttamente o indirettamente, di significativi introiti. Si stima che la cifra sia pari a circa 3,5 miliardi di euro solo per il caso delle piccole reti; mi riferisco alle piccole reti detenute magari da piccole società di Comuni, da poter usare per nuovi ulteriori investimenti.

Infine - ultimo ma non ultimo - sono attesi a cascata consistenti benefici in tariffa per milioni di famiglie ed imprese italiane. In questo senso, avevo presentato degli emendamenti, che sono stati bocciati.

Signora Presidente, aggiungo che è talmente evidente l'urgenza di interventi che - una volta spirati i termini per l'avvio delle gare da parte del primo gruppo di ambiti territoriali minimi - la Regione

Lombardia, che, al pari delle altre Regioni, avrebbe dovuto commissariare le stazioni appaltanti inadempienti, ha comunicato di non poterlo fare per carenza di presupposti. Le stazioni appaltanti, infatti, non sono state messe nelle condizioni di produrre adeguati documenti di gara.

A mio avviso, è quindi urgente ed importante affrontare in via definitiva la materia, senza perdere altre occasioni. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, vorremmo approfittare dell'esame del provvedimento in oggetto per approfondire un paio di tematiche contenute al suo interno e che fino ad ora nessun collega ha ritenuto di analizzare.

Il provvedimento contiene misure per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 2009 e disposizioni a favore dei territori colpiti dalle alluvioni del 2014; siamo sorpresi che, in sede emendativa o di discussione in Commissione, non siano state inserite misure riguardati la problematica che ha purtroppo afflitto il Veneto a causa della tromba d'aria che ha colpito i territori da cui io ed il senatore Tosato proveniamo.

Sto parlando degli eventi accaduti i primi di luglio, ovvero di una tromba d'aria che ha manifestato, forse nel modo più impattante, come la natura ci comunica la sua stessa potenza. Sono state distrutte coltivazioni, sradicate intere piantagioni di mais e alberi, divelti piloni della luce e tralicci. Sono stati danneggiati 500 fabbricati e coinvolte centinaia di vetture, 50 imprese e 15 ville venete di cui una - la villa Fini - è stata completamente rasa al suolo. Ci sono stati 450 sfollati, si sono verificati disagi alla rete ferroviaria, due elettrodotti sono stati compromessi. Si sono avuti un morto e più di 80 feriti. Ci troviamo di fronte a una situazione in cui si sono ravvisati, fino ad ora, secondo una stima, almeno 92 milioni di euro di danni sofferti, per un territorio come quello della Riviera del Brenta e in particolare per i paesi di Pianiga, Dolo e Mira; di questi 92 milioni di euro, già 6,5 milioni di euro sono necessari per la villa Fini. Nell'immediatezza si sono attivate circa 50 organizzazioni di volontariato, 250 sono stati gli interventi dei Vigili del fuoco e la stessa popolazione si è messa in strada ad aiutare i vicini, gli amici e i familiari, che all'improvviso si sono trovati senza una casa.

Dopo pochi giorni, passando per queste strade, già non si vedevano più i rifiuti, ma quando ci siamo recati in questi territori afflitti, per guardare più approfonditamente la situazione, abbiamo visto case distrutte e compromesse, molte non più agibili, in un territorio decisamente flagellato. Di un dramma come questo, forse la RAI e le altre emittenti televisive hanno parlato per un giorno o al massimo per due giorni, dopodiché è calato il silenzio più totale. Solo il nostro governatore Zaia ha tentato di mantenere sensibile l'opinione pubblica a questo problema, su cui sembra calata una vergognosa coltre di silenzio. Fino ad ora si è sentito parlare di 2 milioni di euro - così pare - che continuano a vagare nell'aria e che sembra arrivino. In occasione del provvedimento in esame è stato presentato un emendamento del relatore recante uno sblocco del Patto di stabilità, per una somma che non supera i 7 milioni di euro. Occorre ricordare però che lo sblocco del Patto di stabilità non porta denari ulteriori, perché si tratta di denari che sono già dell'ente pubblico. Non sono denari che arrivano a dare supporto a questo territorio e due milioni di euro, signori, pur essendo ben grati di riceverli, sono un'elemosina per una Regione come il Veneto, che ha un residuo fiscale di 21 miliardi di euro annuali e che per anni è stata locomotiva del Nord Italia e di tutta Italia, in cui il gettito fiscale IRPEF è importantissimo. Ora ci troviamo in questa situazione, in cui già la Regione Veneto ha stanziato subito sei milioni di euro, cercando di andare a *netar la tecia*, come diciamo noi, ovvero a raschiare il bilancio per riuscire a trovare questi denari.

Signori, il Veneto non è composto solo da coloro che possiedono una fabbrica o la barca, non è solo il Veneto dei Benetton o della Diesel. Non siamo tutti imprenditori di successo: ci sono le famiglie, che devono vivere con due stipendi e che hanno il mutuo da pagare. Ditemi come fa una famiglia normale a riuscire a ricostruirsi un'abitazione, per non parlare degli enti pubblici, che si trovano a dover ricostruire e sistemare strade e piloni della luce. Signori, noi abbiamo bisogno di un supporto. Fino ad ora nessun collega intervenuto in discussione generale ha avanzato questo tema e questo mi dispiace molto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Mi dispiace molto perché qui dentro ci sono moltissimi veneti ed avrei avuto piacere nel sentir dire da un veneto che questo provvedimento era quello in cui potevamo inserire delle misure. Qui, in due settimane, ce la giochiamo in quella Regione: non possiamo attendere ulteriormente. Ci sono famiglie che non sono ancora rientrate a casa, che devono anticipare denari, che chissà da dove possono recuperare, per sistemarsi il tetto o per comprare un'altra autovettura.

Questo provvedimento era una possibilità che è stata però completamente disattesa. Che cosa pensate, che ci arrangiamo? Non è così. C'è un bisogno e c'era la possibilità di intervenire con questo provvedimento.

Siamo qui dunque ancora a sollecitare e ad invitare le relatrici ed il rappresentante del Governo - anche se sospettiamo che probabilmente su questo provvedimento verrà posta la fiducia - ad approfittare di questa occasione o a dirci almeno come intendono risolvere questo problema e da dove possono arrivare dei contributi per questa Regione e per quelle zone così disastrate.

Su una casa c'era un cartello con su scritto: «Renzi, tu stai sereno; noi siamo Serenissimi». *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pezzopane. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE *(PD)*. Signora Presidente, carissimi colleghi, anche in questo decreto-legge ci apprestiamo a dare risposte a numerosi problemi ed emergenze.

Le due relatrici ed i colleghi prima di me hanno evidenziato alcune importanti iniziative previste. Voglio soffermarmi esclusivamente su una valutazione dell'articolo 11, anche per far comprendere a chi parla spesso a vanvera del terremoto dell'Aquila come davvero stanno le cose e quanto grandi ed urgenti siano ancora le esigenze.

Con l'articolo 11 si introduce assai positivamente una specifica previsione sull'Abruzzo che reca: «Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009». Sono passati oltre sei anni dal tragico terremoto del 6 aprile 2009 e molti passi avanti sono stati fatti. Finalmente, arrivando all'Aquila dall'autostrada, si intravedono le gru, numerose e diffuse, nel centro storico del capoluogo di Regione. Per anni abbiamo patito il blocco delle attività edilizie nei centri storici, ma una città che vive di sola periferia non è una città, così come non è una città quella da cui i giovani fuggono per mancanza della propria storia ed identità.

A qualcuno risolvere questi problemi può non apparire urgente; lo è invece per noi, che lì continuiamo a vivere e a far crescere i nostri figli.

Una svolta l'abbiamo avuta con il cosiddetto decreto emergenze, primo atto di questa legislatura, e poi con le due leggi di stabilità, l'ultima in particolare, che ha stanziato finalmente somme adeguate per affrontare una difficile e complicata situazione. Ma ancora numerosi sono i problemi da affrontare; alcuni vengono da lontano, dai difetti iniziali di impostazione, altri sono invece contingenti.

Voglio ringraziare quindi il Governo, in particolare la sottosegretaria De Micheli, così come gli altri componenti del Governo - i sottosegretari, Pizzetti, Bressa e Baretta - le relatrici Zanoni e Chiavaroli, il presidente Sangalli ed il mio capogruppo Giorgio Santini per l'attenzione e l'impegno che hanno rivolto alle vicende dell'Abruzzo. Ho seguito i lavori della Commissione punto per punto e ho avuto modo di apprezzare la serietà del lavoro.

Per la vicenda abruzzese - lo dico chiaramente - ci sarebbe bisogno di un approccio organico, complessivo, ed è per questo che all'inizio di giugno ho depositato un disegno di legge, l'Atto Senato 1960, di cui sono prima firmataria, sottoscritto da numerosi e competenti senatori, che costituisce un lavoro di sintesi e di equilibrio, e che reca «Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 e per il sostegno delle attività produttive e della ricerca». L'ho costruito dopo mesi di discussioni, confronti e con la costituzione di un tavolo permanente con sindaci, categorie produttive, associazioni di categoria, uffici speciali. Questo provvedimento costituisce la traccia di lavoro su cui mi sono mossa per presentare poi gli emendamenti a questo decreto-legge e per altre iniziative successive, nella

legge di stabilità ed in altri decreti.

In particolare, nel decreto-legge di cui stiamo discutendo, con alcuni importanti emendamenti abbiamo rafforzato l'efficacia dei controlli e delle attività di prevenzione contro la criminalità e le infiltrazioni mafiose. Già l'articolo 11 nel testo del Governo presentava alcuni aspetti molto positivi in termini di controlli ed incompatibilità e in termini di responsabilità, con la scelta di fare assumere la qualifica di incaricato di pubblico servizio agli amministratori e rappresentanti dei consorzi, l'inserimento di norme per limitare il ricorso al subappalto (vero e proprio ambito per le infiltrazioni criminali), l'inserimento delle verifiche a campione della Corte dei conti e della Guardia di finanza, la possibilità di incidere positivamente nel rilancio delle attività produttive (con l'utilizzo del quattro per cento degli stanziamenti previsti dal decreto-legge n. 43 del 2013 per promozione turistica e culturale, attività imprenditoriali, connettività e banda larga, ricerca ed alta formazione) e con l'inserimento delle risorse compensative per il raggiungimento dell'obiettivo del Patto di stabilità con otto milioni di euro.

La Commissione bilancio del Senato ha poi approvato buona parte del pacchetto ricostruzione per l'Abruzzo, che ho presentato al decreto-legge enti locali. Nel complesso, le norme licenziate accelerano la ricostruzione e aumentano i controlli e le garanzie contro le infiltrazioni della criminalità organizzata.

L'emendamento 1.8 che è stato approvato dalla Commissione prevede, tra le altre cose, sanzioni e penali per gli inadempimenti di imprese, professionisti, committenti e società fornitrici di servizio. Ma il pacchetto contiene tante altre misure: i centri storici delle frazioni del Comune dell'Aquila e degli altri Comuni del cratere potranno finalmente accedere al finanziamento pubblico per le parti comuni delle seconde case, così come già avveniva per le abitazioni del centro storico del capoluogo. Per le chiese e gli edifici parrocchiali e religiosi la stazione appaltante sarà il Ministero dei beni culturali che potrà acquisire i loro progetti preliminari. Il Comune dell'Aquila potrà prorogare fino al 2017 i contratti dei lavoratori precari impiegati nella ricostruzione. È stata accettata anche la possibilità di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari che intendono ricostruire la propria abitazione con fondi propri.

Poi c'è tutto il capitolo delle garanzie antimafia. Un emendamento all'articolo 11, l'11.3, tutto dedicato alla ricostruzione, ne ha rafforzato i profili di legalità e trasparenza, prevedendo e superando un vuoto normativo che fa sì che, anche nei rapporti tra privati (unico caso in Italia) venga prevista l'autocertificazione antimafia per imprese e professionisti, a pena della nullità dei contratti, proprio nella ricostruzione privata. Vengono inoltre previsti l'incompatibilità tra direttore dei lavori e impresa e l'obbligo per le aziende dell'attestazione SOA. Tutto per limitare ingressi criminali e per rafforzare invece il sistema delle imprese sane.

Importante è anche l'emendamento che alleggerisce i Comuni del cratere dai tagli imposti dal fondo di solidarietà.

È assolutamente significativo tutto ciò, e considero questi risultati importanti perché mettono il nostro territorio colpito dalla tragedia del sisma nelle condizioni migliori per la definitiva ripresa.

Esprimo però rammarico per la mancata approvazione di un emendamento tratto dalla mia proposta legge che istituisce *white list* e albi reputazionali per imprenditori e professionisti. Su questo obiettivo continuerò a lavorare. Purtroppo, durante la discussione, sono emerse perplessità dal Ministero dell'interno per il conseguente sovraccarico sulle prefetture, uniche a poter garantire la certificazione. Ci riproverò perché il mio ed il nostro obiettivo è ricostruire L'Aquila ed i Comuni del cratere in piena trasparenza e legalità.

Il nostro lavoro continua perché ci sono ancora altre questioni: la ricostruzione degli immobili adibiti ad attività produttive, le esigenze di organizzare in maniera puntuale le questioni del personale, la proroga dei dipendenti dei Comuni e degli uffici speciali, le graduatorie RIPAM ed altri obiettivi indispensabili ed urgenti inseriti nella legge organica n. 1960 a mia prima firma.

Così come in altro provvedimento dovremo affrontare la questione degli ascendenti e discendenti e dei parenti delle vittime. Con un percorso parlamentare accorto e con l'inserimento di altre questioni in

altri decreti, sono certa che continueremo a dare questo segnale importante alle popolazioni colpite nel 2009 dal terribile sisma. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amidei. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ho presentato alcuni emendamenti a questo disegno di legge volti a modificare e quindi ad implementare, negli aspetti che definisco lacunosi gli articoli 5 e 12 del decreto-legge in discussione.

Questi articoli vanno assolutamente modificati in primo luogo perché, facendo riferimento all'articolo 5, dopo l'approvazione della cosiddetta legge Delrio le Province sono state lasciate allo sbando: si è semplicemente perseguita quella che poteva essere una razionalizzazione dei costi ed una ottimizzazione delle funzionalità di questi enti, ma di fatto ci troviamo di fronte ad un grande problema irrisolto, che è quello della polizia provinciale. Reputo che far finta che questo non sia un problema sia segno di scarsa responsabilità ed anzi di irresponsabilità soprattutto nei confronti di un Corpo come quello della polizia provinciale che evidentemente il Governo ritiene non possa avere un ruolo importante nella tutela del territorio provinciale per quanto di competenza. È un problema che va assolutamente ed inderogabilmente preso in considerazione per far sì che la polizia provinciale possa ancora avere il suo ruolo determinante nella tutela e nel monitoraggio di un territorio.

Non so se sapete di che cosa sto parlando e di cosa fa la polizia provinciale, ma io abito in un territorio in cui il ruolo di questo Corpo di polizia è fondamentale e senza il quale ci troveremmo di fronte a sciacallaggi quotidiani; mi riferisco al monitoraggio delle valli da pesca, della pesca, dei canali, della caccia che si svolge sul territorio. Facendo venir meno questo ruolo che oggi la polizia provinciale svolte egregiamente, con grande professionalità, provocheremmo un danno irreversibile su tutta la cittadinanza. Per tale motivo chiedo di provvedere quanto prima e seriamente a trovare il giusto ruolo che tale Corpo merita, perché un vuoto in tal senso è inaccettabile.

L'altro motivo per cui ho presentato degli emendamenti riguarda l'articolo 12. Mi associo a quanto detto dalla senatrice Stefani: ci sono esigenze ed emergenze che non possono essere demandate al giorno dopo, come tante volte accade con i provvedimenti presentati dal Governo. Tali misure sono dei palliativi, sempre che abbiano un effetto tale, visto che spesso non producono nulla, se non disaffezione nei confronti delle istituzioni da parte delle popolazioni colpite, perché vedono che le istituzioni sono assenti. Mi auguro pertanto che, quanto prima, si possa dare un segnale concreto alle popolazioni del veneziano, dei comprensori di Dolo, Mira, Pianiga, Cazzago, Miranese, ossia tutta l'area colpita da questa forte tromba d'aria che ha causato dei danni veramente indelebili sul territorio.

Ma faccio riferimento anche ad un altro aspetto, perché - ahimè - a distanza di più di tre anni dal sisma del maggio 2012, le popolazioni colpite, in particolar modo dell'Emilia ma anche di altre aree, ancora non hanno avuto segnali concreti attraverso provvedimenti significativi ed incisivi sulla ricostruzione di un territorio e sui danni che le imprese hanno subito.

Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, c'è un aspetto oggettivo, non soggettivo, che voglio sottolineare. C'è un provvedimento, il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 - lo cito a scanso di equivoci - convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che stabilisce le aree colpite dal sisma indicando dei Comuni ben definiti, tra cui alcuni della Provincia di Rovigo colpiti. Nei miei emendamenti ho fatto un elenco ben preciso di Comuni che non sono inseriti nell'articolo 12 del provvedimento al nostro esame.

Vorrei sapere perché non siano stati inseriti, visto che c'è un decreto-legge precedente che, in maniera molto chiara, li definisce come territori colpiti. Nel citato articolo c'è solo una parte sui Comuni dell'Emilia-Romagna - per carità, nulla da dire in proposito - probabilmente i più colpiti. Allora mi chiedo come mai, nel momento in cui questo decreto-legge inserisce dei Comuni, ne siano esclusi altri che invece hanno diritto di essere menzionati; è un dovere del Governo far sì che questi Comuni vengano inseriti.

Non so come andrà a finire visto che in Aula, si sa, verrà posta la fiducia. C'è un volume di emendamenti che è frutto di impegno, di considerazioni e di valutazioni che hanno tutte un grande

fondamento nei loro principi. Mi sa che - ahimè - c'è una certa superficialità nel considerare le istanze della gente. Mi auguro pertanto che il Governo faccia una seria riflessione su quanto detto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CRi)*. Signora Presidente, solo l'attenzione che i rappresentanti del Governo stanno destinando a questo dibattito lascia accesa l'ormai flebile fiammella della speranza che le cose cambino in questo Parlamento e negli assetti istituzionali del nostro Paese. Dico questo perché non posso esimermi dall'esprimere non soltanto lo stupore per la modalità con cui si continua a legiferare, ma anche l'indignazione più profonda affinché il Governo abbia un segno di resipiscenza in merito alle modalità di consegnare al Paese una produzione legislativa che non solo è assolutamente sciatta, lacunosa e inefficace, ma assolutamente privata dei principi costituzionali che confermano la valenza parlamentare della nostra Repubblica italiana.

Già nel dibattito che si è sviluppato sulle questioni pregiudiziali sono state - anche in modo argomentato e documentato - esposte le motivazioni per le quali appare, direi, quasi incontrovertibile la valenza incostituzionale del provvedimento: l'assenza dei requisiti di necessità e urgenza, l'assenza di omogeneità nel contenuto, l'assenza di disposizioni che siano tra di loro legate da affinità di contenuto e di finalità. Un decreto-legge si fa per argomenti che hanno realmente una valenza di urgenza, non per norme ordinamentali. Ancora una volta, si viola la Costituzione, ancora una volta si ferisce a morte la democrazia.

A nulla vale quanto ha espresso in proposito la Corte costituzionale; a nulla vale, signora Presidente, signori del Governo, colleghi cari, quanto ha più volte richiamato il Presidente emerito della Repubblica italiana in relazione alla modalità e alle condizioni per l'emanazione di un decreto-legge. Entrando, invece, nel merito, a nulla valgono le osservazioni mosse dalla Corte dei conti, prima, dal Servizio studi del Senato, dopo, e anche i riscontri della Ragioneria generale dello Stato.

Certo, alcune misure con valenza di urgenza c'erano, per carità, anzi, arrivo addirittura ad apprezzare quelle relative alle assunzioni straordinarie nella Polizia, nei Carabinieri, nella Guardia di finanza e nei Vigili del fuoco, attese, oltre che necessarie; giuste infine le norme sugli eventi calamitosi.

Il collega Amidei poc'anzi ricordava la necessità di creare una omogeneità di questi provvedimenti e di questi benefici economici in tutte le aree del territorio; spiace che continuino ad essere ignorate alcune aree del territorio, come, ad esempio, quella del Gargano, che ancora resta segnata dalle ferite profonde degli eventi calamitosi per i quali il Presidente del Consiglio, con grande tempestività, si recò a promettere ciò che ancora, fino a oggi, non ha mantenuto.

Sono certamente utili e urgenti le norme per il funzionamento dell'AIFA: per carità, vi è la necessità di consentire all'AIFA di svolgere le funzioni che le sono proprie, in raccordo con le esigenze di attività, che aumentano sempre di più. Ma cosa c'entra il CINECA con il decreto-legge sugli enti locali? Cosa vi entrano il sito archeologico di Pompei o la Fondazione UNESCO?

Spiace, poi, che a questo decreto-legge, signori del Governo, abbiate avuto l'impudenza di aggiungere una sorta di altro decreto, quel maxiemendamento che contiene misure di particolare rilevanza, che hanno scatenato un dibattito vivacissimo e pertinente nel merito sulle contraddizioni in materia di sanità. A questo proposito, voglio dirvi che non soltanto avete espropriato il Parlamento del diritto di intervenire in un dibattito e di esprimere il proprio pensiero in modo compiuto; non soltanto avete sforbiciato in modo indecente l'attività emendativa, sensata e non ostruzionistica che è stata realizzata dalle forze di opposizione, ma avete anche espropriato le Commissioni di merito della loro funzione costituzionalmente garantita. Infatti, finanche la Commissione sanità, su una riforma che viene approvata indebitamente con questo provvedimento, non sarà nella condizione di esprimere il proprio parere. *(Applausi della senatrice Simeoni)*. Questo è un fatto di una gravità inaudita considerati gli sforzi che la Commissione sanità, sia in questo che nell'altro ramo del Parlamento, ha compiuto con indagini conoscitive approfondite e propositive nella prospettiva di una sanità che viene indebolita dalle cesoie affilate del Governo che continuano a produrre tagli lineari che determinano macelleria sociale con la conseguenza di vulnerare i principi di universalità, equità e solidarietà del nostro

sistema.

Spero che l'attenzione che ho destinato allontani lo spettro del voto di fiducia su questo provvedimento e vi consenta di riflettere e di recuperare, nei tempi più rapidi e nei limiti del possibile, ciò che è necessario per restituire dignità al Parlamento e per consegnare al Paese un prodotto meno indecente di quello che vorreste consegnare voi. *(Applausi dal Gruppo CRi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucherini. Ne ha facoltà.

LUCHERINI *(PD)*. Signora Presidente, siamo di fronte ad un provvedimento importante che è stato notevolmente migliorato dal lavoro fatto nei giorni scorsi in Commissione grazie all'impegno della relatrice e ad un clima costruttivo che ci ha consentito di accogliere ed approvare numerosi emendamenti al decreto-legge, il cui testo è stato inoltre arricchito ulteriormente anche grazie agli emendamenti presentati in Commissione dal parte del Governo nello spettro dei problemi che vengono affrontati da questo decreto-legge sugli enti locali. Naturalmente, per sua natura, tale provvedimento è aperto ad affrontare diversi campi d'intervento. È sempre stato così, ed è evidente che si tratti di un provvedimento *omnibus* all'interno del quale vi sono materie che vengono affrontate sia dagli emendamenti e dalla dialettica parlamentare che da parte degli emendamenti proposti dal Governo.

A me sembra che, complessivamente, il provvedimento abbia un segno positivo, perché indica il senso di marcia che si sta portando avanti sul fronte dell'allentamento progressivo dei vincoli del Patto di stabilità. Si tratta di un provvedimento che dà certezze agli enti locali e che li mette in condizione, soprattutto le Province e le aree metropolitane, di poter redigere i bilanci. Credo, infatti, che siamo tutti consapevoli che senza gli interventi previsti nel disegno di legge al nostro esame fossero moltissime le Province e le aree metropolitane che non sarebbero state in grado di approvare il bilancio e che sarebbero entrate immediatamente in dissesto.

È evidente che dobbiamo arrivare all'approvazione del disegno di legge costituzionale: stiamo lavorando con grande impegno perché questo avvenga, qui al Senato, già nelle prossime settimane, alla ripresa dei lavori di settembre. Ne conseguirà il superamento delle Province che sono previste dalla Costituzione e che, finché non sarà approvata la riforma costituzionale, dovranno continuare a svolgere le loro funzioni. È evidente che dobbiamo metterle in condizione di approvare i bilanci e di trovare le risorse per gestire le attività residue che ancora sono in capo alle Province. Gli interventi previsti, con gli emendamenti che sono stati approvati, affrontano il problema, perché danno la possibilità alle Province di approvare il bilancio per il solo 2015, contravvenendo alle disposizioni che prevedono che per gli enti locali il bilancio debba essere pluriennale: se si fossero ancora messe le Province e le aree metropolitane in condizione di approvare i bilanci pluriennali sarebbero state tantissime quelle in dissesto. E' una decisione importante perché, dando loro la possibilità di approvare il bilancio 2015, consentiamo di andare avanti il prossimo anno.

C'è una rideterminazione delle sanzioni: erano tantissime le Province e le aree metropolitane che avevano sforato il patto e per questo le sanzioni erano state messe sulle spalle dei bilanci provinciali. Questa era anche una delle condizioni che portava all'impossibilità di fare i bilanci. Un po' tutti i Gruppi avevano presentato emendamenti per chiedere che le sanzioni non fossero applicate; credo che questo sarebbe stato un provvedimento senz'altro più efficace. C'è stata una difficoltà da parte del Governo ad accettare questi emendamenti. Alla fine viene fuori una soluzione che riduce del 30 per cento le sanzioni, perché si passa da tre a due con un risparmio indicato nella relazione della relatrice Zanoni di circa 60 milioni, che vanno in favore delle Province e degli enti locali. In più, ci sono altri 30 milioni inseriti con un emendamento in favore dell'area metropolitana di Milano e in favore, per 30 milioni, delle Province, che quindi hanno ulteriori risorse per poter andare avanti.

Allo stesso modo, delle deroghe sono state fatte sul fronte delle assunzioni dando alle Province la possibilità, per quanto riguarda soprattutto il problema dei precari delle Province, di riassumere per l'anno prossimo quelli già in servizio. Anche per i Comuni ci sono interventi importanti: uno è l'allungamento dei tempi per rientrare dal dissesto. Può sembrare una questione minima, ma il portare - come abbiamo fatto - da tre a quattro anni la possibilità di rientro consente a tanti Comuni di non andare in dissesto o, comunque, di rientrare dal dissesto con modalità molto più gestibili e sostenibili.

Vi è anche la rinegoziazione dei mutui, che dà la possibilità ai Comuni di avere risorse maggiori da destinare alla spesa.

Lo stesso vale per le misure sugli eventi calamitosi che ci sono stati nel nostro Paese. Su di essi, credo, bisognerebbe fare una riflessione da un punto di vista legislativo. Credo che dovremmo superare le modalità che ci portano a dover discutere ogni volta nelle Aule parlamentari di ritocchi minimi. Ho letto in Commissione le proposte che riguardano l'Abruzzo. Discutere delle modalità di come si fanno gli appalti, delle direzioni lavori, rientra, secondo me, tra le cose che sono proprie di una legislazione a livello regionale. Sarebbe opportuno avere una legge quadro che possa determinare una cornice all'interno della quale ricondurre gli eventi calamitosi, la cui gestione viene poi demandata alle Regioni. Credo che questo darebbe una possibilità di interventi più puntuali e anche più immediati.

Complessivamente noi dobbiamo andare verso un progressivo superamento del Patto di stabilità. Penso che questo debba essere l'obiettivo verso il quale dobbiamo mirare e questo provvedimento è una tappa verso di esso. Il superamento del Patto deve dare certezze e risorse agli enti locali in modo da consentire soprattutto agli stessi - credo che il Paese abbia molto bisogno di questo - di svolgere una funzione importante sul fronte del rilancio economico favorendo gli investimenti pubblici sapendo che questi partono e sono più rapidi se sono investimenti del sistema degli enti locali. Se finanziamo la grande opera pubblica, i tempi di apertura del cantiere sono sempre medio-lunghi, mentre i cantieri che si aprono finanziando gli interventi (come si fa anche con questo provvedimento sul fronte della scuola, per la questione dell'amianto e come abbiamo fatto sul provvedimento sulla buona scuola, che stanzia tre miliardi di investimenti) aprono immediatamente, perché i Comuni, le Province e le aree metropolitane hanno già nei loro cassetti progetti che possono avere finanziamenti per gli investimenti.

La ripresa economica in atto deve essere sostenuta anche con interventi pubblici: da un grande apporto di investimenti pubblici che possono ripartire soprattutto dagli enti locali, se noi mettiamo in condizioni gli enti locali, superando i vincoli, di poter fare la loro parte su questo fronte con investimenti che possono essere fatti in tempi molto rapidi.

L'altro approdo cui dobbiamo mirare è quello di una riunificazione del sistema della tassazione locale. Dobbiamo puntare ad avere una unica tassa locale, la *local tax*, che ricomprenda la miriade di tassi e balzelli che noi abbiamo a livello locale, partendo dall'IMU, così andando al suo superamento, come annunciato dal Presidente del Consiglio e così compiendo un passaggio che può ridare fiducia ai cittadini e alle imprese che possono, con una tassa unica, avere un riferimento più immediato rispetto a quanto versano all'ente locale e a quanto è il ritorno in termini di servizi e prestazioni.

L'altra questione che voglio affrontare riguarda le aree metropolitane. Anche qui noi dobbiamo andare verso una progressiva differenziazione, che ancora non vedo neanche in questo provvedimento, del trattamento da parte del Parlamento e da parte del Governo tra le Province e le aree metropolitane.

Abbiamo infatti designato un percorso che porterà alla riforma costituzionale e al superamento delle Province. D'altra parte, abbiamo però inserito in Costituzione le aree metropolitane. Avere inserito le aree metropolitane significa che lo Stato e il Parlamento vogliono scommettere su una competizione aperta a livello internazionale tra le grandi aree metropolitane. Probabilmente siamo andati troppo in là, inserendo troppe aree metropolitane.

I dati ci dicono che non ci sono così tante aree metropolitane in Italia ma, almeno le tre o quattro aree più importanti sono le aree che saranno destinate a competere sul piano europeo internazionale con le altre grandi aree metropolitane. È in queste aree, infatti, che si produce il maggior livello di incremento del Pil, perché è più aperto il fronte dell'innovazione e dell'investimento. Se questo è vero, noi dobbiamo mettere le aree metropolitane in condizioni di funzionare, dando loro una certezza impositiva.

Io avevo presentato, riprendendo una proposta dell'ANCI, un emendamento su questo fronte, che ho ritirato, ma nella legge di stabilità tale questione necessariamente dovremo riaprirla. Noi dobbiamo investire sulle aree metropolitane, sul fronte dell'aumento delle risorse, sul fronte di deleghe che debbono essere date dalle Regioni, che ancora non le concedono e che hanno molta resistenza nei confronti delle aree metropolitane su tutta una serie di questioni.

I problemi che noi viviamo anche in questi giorni, soprattutto a Roma, sui trasporti, sull'ambiente, sullo sviluppo urbanistico sono problemi di area vasta che solo le aree metropolitane potranno gestire efficacemente. È assurdo che per arrivare al centro di Roma chi, come me, abita nell'*hinterland* di Roma, debba prendere... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatore Lucherini, la invito a concludere. Lei ha già sforato di tre minuti il tempo di dieci minuti che le è stato assegnato.

LUCHERINI *(PD)*. Concludo, signora Presidente.

Come dicevo, è assurdo che per arrivare al centro di Roma chi, come me, abita nell'*hinterland* di Roma, debba prendere una pluralità di mezzi. C'è bisogno di una gestione unica dei servizi di trasporto e dei servizi ambientali.

L'ultima questione riguarda un intervento importante contenuto nel provvedimento a favore della Regione Lazio. Io reputo che questo sia un intervento meritorio da parte del Governo, perché consente alla Regione, con un'anticipazione del terzo piano di edilizia ospedaliera che riguardava la Regione, di ristrutturare tutti i pronto soccorso degli ospedali romani, che saranno il fronte per le emergenze del grande Giubileo che si aprirà a Roma nei prossimi mesi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, il disegno di legge oggi in esame recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali prevede un ulteriore stanziamento di due miliardi di euro per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, a fronte di un debito complessivo che si aggira ancora intorno ai 50 miliardi di euro e non riconosce alle Regioni la possibilità di escludere gli investimenti del pareggio di bilancio anche nel caso in cui abbiano rispettato i tempi di pagamento verso i fornitori.

Il provvedimento di cui stiamo discutendo avrebbe dovuto fare chiarezza in merito al personale delle Province collocato in mobilità obbligatoria e invece si limita a dare la possibilità ai Comuni di assumerlo, anche se non hanno rispettato il Patto di stabilità: ma cosa ci fa pensare che i sindaci che assumono tale personale non vengano poi penalizzati in altro modo?

È evidente che si abbia di fronte l'ennesimo provvedimento apparentemente risolutivo: da una parte, si allentano i vincoli del Patto di stabilità per i Comuni ma, dall'altra, gli ulteriori 100 milioni di euro previsti per ogni anno dal 2015 al 2018 avranno vincolo di destinazione, come ad esempio i 40 milioni di euro previsti per gli interventi di messa in sicurezza delle scuole e la bonifica dei siti inquinati da amianto in tutta Italia (cifra peraltro del tutto irrisoria, di facciata, prevista forse per mettere a posto la coscienza?).

Il Movimento 5 Stelle ha cercato, come sempre, di dare il proprio contributo per il miglioramento di questo testo, ma non sono state per nulla considerate le nostre proposte in Commissione. Vi accingete oggi a porre l'ennesima questione di fiducia, sottraendo per l'ennesima volta all'Aula il diritto di fare il proprio lavoro, ma - cosa ancor più grave - impedendo all'opposizione di riparare ai vostri errori, che penalizzeranno - anzi, lo stanno già facendo in modo grave - i cittadini.

Nel testo, colleghi, sono state inserite anche alcune norme sulla ricostruzione degli immobili privati dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, disposizioni millantate anche poc'anzi dalla collega senatrice Pezzopane, come le misure urgenti per l'accelerazione, la legalità e la trasparenza delle operazioni di ricostruzione, che sono in realtà confuse, approssimative e non risolutive, anzi, schizofreniche e pericolose. Mi riferisco principalmente al comma 2 dell'articolo 11, nel quale si stabilisce che il direttore dei lavori e il collaudatore statico non possano aver avuto rapporti con l'impresa affidataria dei lavori negli ultimi tre anni, a danno delle imprese, delle maestranze e delle intelligenze locali.

Il paradosso dei paradossi, però, colleghi - e verrebbe da ridere, se non ci fosse realmente da piangere - si verifica quando il Governo, nella persona della sottosegretaria De Micheli, che tra l'altro ha la delega alla ricostruzione, sostituisce, in un provvedimento che deve garantire maggiore legalità nelle operazioni di ricostruzione, l'obbligo per l'impresa affidataria dei lavori di produrre la certificazione

antimafia e di regolarità contributiva, così come previsto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con una semplice autocertificazione, giustificando il rifiuto della presunta richiesta di una *white list* con un timore per le prefetture oberate di lavoro. Alla luce dei nuovi arresti di ieri per la bulimia dei puntellamenti, anche l'assenza di questa *white list* rende inutile e dannoso questo provvedimento. Signora Presidente, colleghi e rappresentanti del Governo, quando vi deciderete a portare in Aula il provvedimento per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta al fine di accertare, finalmente, le responsabilità politiche di questo sfacelo?

Il comma 4 dell'articolo 11 riconosce la qualifica di «incaricati di pubblico servizio» agli amministratori ed ai rappresentanti legali di condominio e ai commissari dei consorzi obbligatori dediti allo svolgimento di prestazioni professionali finalizzate alla ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati. Questa disposizione richiede una seria riflessione perché rischia di moltiplicare quelle zone d'ombra, già ampiamente verificatesi nella gestione Marchetti, rappresentate dall'ingiusta inclusione nell'ambito dei contributi destinati alla ricostruzione di alcune abitazioni e proprietà in disuso e con gravi danni precedenti al sisma del 2009, finanziate fino a tre milioni di euro.

È chiaro che, così facendo, si sottraggono risorse a chi, di fatto, ha il sacrosanto diritto di riceverle per la ricostruzione delle proprie case. Ci sono infatti cittadini le cui case non sono ricostruite e risiedono nei progetti CASE. Oltre a dover pagare l'affitto e la manutenzione (che non viene fatta), essi vengono anche vessati dal pagamento di bollette calcolate con il sistema previsto dal comma 8-*quinquies,* dell'articolo 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, meglio conosciuto come decreto sblocca Italia.

PRESIDENTE. Senatrice Blundo, la invito a concludere.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, mi avvio a concludere.

Da voi e dai proponenti è stato stabilito l'iniquo criterio delle superfici lorde coperte degli alloggi rispetto a quello più giusto dei consumi effettivi, incuranti della condizione di estrema difficoltà e disagio economico che vivono gli anziani e coloro che hanno perso il lavoro a causa del sisma e che, a distanza di sei anni, non l'hanno ritrovato. Per approvare l'emendamento presentato dalla collega Pelino ne avete chiesto la riformulazione, al fine di procrastinare questa ingiusta vessazione fino ad aprile 2016.

Ben altre sarebbero le misure da assumere nell'ambito della ricostruzione aquilana. Innanzitutto, sarebbe stato necessario riunificare gli uffici della ricostruzione e manca ancora una legge regionale. Inoltre, sarebbe potuto essere utile affrontare l'annosa problematica delle cantine e delle cavità di pertinenza delle abitazioni, computandole come superfici lorde (che è cosa ben diversa dalle trasformazioni, che si sono verificate, di pagliai in ville).

Questo Governo dell'apparenza, in linea con i precedenti, fa credere ai cittadini che il riconoscimento del merito sia il carattere distintivo di ogni sua scelta politica, ma ha ormai reso evidente il suo vero volto in occasione della pseudoriforma della scuola. Nessuno dimentica. E la consapevolezza cresce di ora in ora; ci sono attacchi alla democrazia e un'apertura all'illegalità.

Nonostante la manipolazione mediatica dell'informazione, il vostro tempo, signori, sta scadendo e ne vediamo chiari segnali ovunque. Datemi retta: rinsavite prima che accada il peggio, oppure andate a casa tutti! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dirindin. Ne ha facoltà.

DIRINDIN *(PD)*. Signora Presidente, desidero anzitutto ringraziare le colleghe relatrici per il grande lavoro che hanno fatto su un disegno di legge così complesso, che certamente ha richiesto molta più fatica ed attenzione di quelle normalmente riservati ai provvedimenti.

Vorrei anche segnalare che sugli aspetti più generali riguardanti gli enti territoriali sono stati ottenuti, anche grazie alla loro attenta attività, dei risultati che, in qualche modo, riducono le difficoltà che in questo momento essi incontrano nello svolgere le proprie funzioni.

Siccome però credo che prima venga la competenza, mi limiterò ad intervenire sul tema che credo di conoscere meglio, ovvero sull'articolo 9 del decreto-legge in esame, che riguarda il settore sanitario e

che peraltro, in questi giorni, purtroppo - spiegherò poi perché uso l'avverbio purtroppo - è stato oggetto di un dibattito, non giustificato nei tempi, ma che dimostra la disattenzione che, per l'ennesima volta e a tutti i livelli, viene dedicata alle politiche sanitarie. Entrerò nel merito dell'emendamento presentato dal Governo all'articolo 9, che si limita - o che dovrebbe limitarsi - a riprodurre, per quanto richieda una copertura normativa, l'intesa sottoscritta il 2 luglio tra le Regioni e il Governo centrale, per i tagli alla sanità.

So benissimo che qualcuno potrebbe riprendermi, dicendo che quell'intesa non prevede dei tagli, ma l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse. Credo di avere abbastanza esperienza nel settore sanitario per dire che quell'intesa, purtroppo, prevede soprattutto tagli. È inutile che ci illudiamo che sia soltanto un'ottimizzazione delle risorse: mi dispiace dirlo, perché sono membro della maggioranza, l'ho sempre sostenuta lealmente e mi aspetto che essa, su un diritto fondamentale, riconosciuto dalla Costituzione, come la tutela della salute dei cittadini, provi ogni tanto a domandarsi se quello che sta facendo è davvero innovativo o se non è la replica di quello che è stato fatto in questo settore per troppi anni.

Innanzitutto quell'intesa è stata sottoscritta il 2 luglio, purtroppo molto tardi rispetto a quanto era previsto: essa si sarebbe dovuta raggiungere molto prima, dal momento che è in attuazione di quanto previsto dalla legge stabilità per il 2015. Quell'intesa, tanto per citare una cifra, porta la spesa programmata per il 2015 a meno di 110 miliardi di euro - grosso modo a 109,7 miliardi di euro - quando, in occasione dell'approvazione della nota di aggiornamento del DEF del 2013, cioè un anno e mezzo fa, avevamo previsto una spesa programmata, per il 2015, di 115,4 miliardi di euro. In un anno e mezzo abbiamo dunque programmato di tagliare al settore sanitario oltre cinque miliardi di euro di finanziamento. Qualcuno potrebbe dire che ci sono ancora margini di inefficienza nel settore sanitario, che devono essere perseguiti. Siamo tutti d'accordo che sia così e che debbano essere perseguiti fino a quando siamo in grado di farlo. Il problema è un altro: dopo tutti i tagli che sono stati fatti e le restrizioni che sono state imposte al servizio sanitario, in questi anni, da molto tempo - sottolineo che nel 2014 abbiamo speso meno di quanto abbiamo speso nel 2010 - ricordo solo che l'OCSE ci dice che la spesa pubblica per la sanità in Italia è troppo bassa e mette a rischio la tutela dei cittadini. Spendiamo due punti di PIL in meno di Francia e Germania: su questo siamo sicuramente più virtuosi della Germania.

Per ciò che riguarda dunque gli interventi di ottimizzazione delle risorse, come si usa dire, è da molti anni che il settore sanitario sta facendo degli interventi. Dunque bisogna rendersi conto che, a un certo punto, non si può andare avanti così e soprattutto che non si possono continuare a far ricadere sui cittadini le misure che si decidono, perché sempre di più ci stiamo rendendo conto che i cittadini, soprattutto quelli con minori possibilità economiche e con maggiori problemi di salute, rinunciano alle prestazioni sanitarie. Lo dice l'ISTAT e si tratta di un evento nuovo per l'Italia: l'11 per cento dei cittadini, pur avendo bisogno, rinuncia a una prestazione sanitaria per ragioni economiche o perché manca l'offerta sul territorio. Credo che ciò sia confermato dall'esperienza che ha ciascuno di noi, per via di qualche amico, di qualche conoscente o di qualche segnalazione che ci è arrivata in veste di parlamentari: alla fine si rinunciano ad erogare le prestazioni per i cittadini semplicemente per garantire, quando ci si riesce, l'equilibrio di bilancio. Chiedo allora a un Governo di centrosinistra che consideri prioritari non l'equilibrio di bilancio, che è sacrosanto, soprattutto in un momento di difficoltà della finanza pubblica, ma i diritti dei cittadini, che vengono prima degli equilibri di bilancio.

Se allora l'esercizio deve essere soltanto contabile, e questo è l'esempio che viene dal livello centrale, è inevitabile che ai livelli decentrati, dalle Regioni alle aziende sanitari agli operatori della sanità, l'unico imperativo che si sente è quello di evitare di spendere, anche quando questo va a danno dei cittadini, anche quando vuol dire non erogare più le prestazioni e lasciarsi demotivare fino al punto di considerare il sistema sanitario che abbiamo un sistema del quale non si ci sente più parte.

Questo è un grave problema: al punto in cui siamo arrivati, continuare a ridurre le risorse con interventi fotocopia rispetto a quelli che abbiamo fatto in passato, senza rendersi conto che c'è bisogno di un fine lavoro da concordare con gli operatori, non produce risultati. In sanità non si ottiene infatti alcun risultato, a maggior ragione nel breve periodo, se non si concertano con gli operatori le strade

che si vogliono intraprendere e non si informano i cittadini dei rischi che corrono in certi casi - parlerò dopo del principio dell'appropriatezza - e si finisce per scrivere norme destinate a non essere attuate e a non dare risultati, neanche sotto il profilo degli equilibri di bilancio e dei risparmi.

Il problema, dunque, non è oggi di esercizio contabile, ma di democrazia di questo Paese, di tutela dei diritti dei cittadini che hanno bisogno di prestazioni sanitarie.

Il mio può sembrare un intervento irritante, perché proviene dalla maggioranza, ma ho davvero a cuore che in materia di politiche sanitarie si adottino misure che sono ancora possibili, se vogliamo, e che si facciano interventi che in primo luogo qualifichino l'offerta sanitaria, soprattutto nelle realtà territoriali e nelle Regioni che non sono state capaci di organizzare un'offerta sanitaria adeguata agli anni 2000.

Provo a segnalare qui due problemi.

Innanzitutto, sulle politiche sanitarie registriamo da tempo - e questo è ciò che il mondo della sanità più volte sottolinea e voglio che queste Aule del Parlamento lo sentano ripetere - una debolezza del livello centrale perché, come ho detto, se è giustamente capace di verificare gli equilibri di bilancio delle Regioni, è tuttavia troppo debole nel verificare la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nelle Regioni e nelle aziende sanitarie. Su questa debolezza del livello centrale nel Patto per la salute si era detto che si sarebbe posto mano, ma dopo un anno nulla è stato ancora fatto.

In secondo luogo, verifichiamo una grande debolezza dei livelli regionali, che hanno rinunciato ad esercitare quelle competenze afferenti alla programmazione, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi, nonché all'erogazione dei livelli essenziali, peraltro a lungo richieste in occasione della riforma di Titolo V. Molto spesso le Regioni si limitano a spendere i soldi che hanno, ma non è questo ciò che deve fare un'istituzione responsabile della tutela della salute dei cittadini. Questa debolezza, associata alla debolezza del livello centrale, ha prodotto l'intesa del 2 luglio, in cui si prevedono interventi volti soltanto ad ottenere nuovi risparmi di spesa, con molte debolezze.

Capisco che siamo in un momento molto difficile, ma permettetemi di fare un esempio. Si parla molto di inappropriatezza delle prestazioni sanitarie ed è giustissimo. Su questo molti di noi hanno lavorato molti anni fa, raccomandandoci che questa strada venisse perseguita; oggi ci viene riconosciuto a livello internazionale che l'Italia ha fatto molto strada in questo senso, basta guardare i dati dell'OCSE. Tuttavia, combattere l'inappropriatezza non vuol dire rinunciare semplicemente a pagare con soldi pubblici le prestazioni che vengono prescritte o che i cittadini richiedono; vuol dire informare i cittadini, che in tema di sanità soffrono di asimmetrie informative e della mancanza di conoscenza rispetto a ciò di cui hanno bisogno per risolvere i loro problemi di salute, del fatto che alcune prestazioni sono inappropriate non perché fanno spendere, ma perché sono costose e dannose e presentano rischi superiori ai benefici che possono ottenere. Di contro, in questo provvedimento c'è scritto che l'inappropriatezza va a carico dei cittadini, e questo dimostra la vetustà dei ragionamenti che stanno dietro a queste misure.

Il problema non è far pagare ai cittadini le prestazioni inappropriate, ma informarli perché sono prestazioni inappropriate e fare in modo che non siano garantite neanche a carico dei cittadini. Questo è il modo nuovo di tutelare i consumatori disinformati di prestazioni sanitarie. Questa è la modernità in questo sistema, non solo quella di risparmiare spese.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.

DIRINDIN *(PD)*. Avrei da sottolineare altri aspetti, ma mi avvio a concludere.

Mi dispiace che nell'emendamento sottoposto dal Governo non siano presentati i commi che sono integralmente fedeli all'intesa sottoscritta tra Stato e Regioni; ci sono elementi aggiuntivi ed elementi mancanti. A noi in Parlamento viene chiesto di fatto di ratificare l'intesa che è stata già sottoscritta: almeno che ci sia tutto e solo quello che c'è nell'intesa; ci sono elementi aggiuntivi ed elementi che mancano, che ci siamo permessi di segnalare con qualche emendamento, che addirittura aveva ricevuto il nulla osta da parte del Ministero della salute (perché forse erano disattenzioni), e poi però il Governo ha espresso parere negativo in sede di esame della Commissione bilancio. Almeno ci si chieda di ratificare ciò che è stato concordato tra Stato e Regioni e non aggiunto.

In aggiunta all'intesa ci sono altri interventi, alcuni molto importanti perché riguardano il rischio di infezioni, l'organizzazione sanitaria in occasione del Giubileo e così via, ma ce n'è uno - e parlo ovviamente a titolo personale, come ho fatto fino ad ora - che mi dispiace molto, perché l'avevamo anche discusso a lungo con il Ministro: mi riferisco alle 240 assunzioni all'AIFA.

L'AIFA ha bisogno di essere riordinata, insieme all'Istituto superiore di sanità e all'AGENAS. Gli enti vigilati hanno bisogno di un riordino: che si facciano assunzioni senza riordinare le funzioni e le modalità con le quali operano mi sembra una fuga in avanti che non vedo in altri settori più importanti. Questo francamente mi dispiace. *(Applausi dai Gruppi PD e LN-Aut e della senatrice Bertorotta)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gentile. Ne ha facoltà.

GENTILE *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, questo decreto-legge sugli enti territoriali in corso di conversione è frutto di un lavoro serio, approfondito e robusto, che mette in condizioni oggi il cittadino di ricredersi sul rispetto che si ha nella formazione del consenso, soprattutto nelle istituzioni e negli enti locali e territoriali. Ovviamente, non tutte le cose sono andate per il verso giusto e noi dobbiamo sollevare alcune questioni, perché vi è stata una somma ingiustizia verso alcune Regioni del Mezzogiorno, e soprattutto verso la Regione alla quale appartengo, la Calabria, in riferimento ad un emendamento presentato dai colleghi D'Ascola e Lo Moro, fatto proprio anche dalle due relatrici, Chiavaroli e Zanoni, che con grande impegno avevano cercato di evitare che questa ingiustizia si perpetrasse.

Mi riferisco al problema riguardante gli LSU-LPU (circa 6.000 dipendenti che operano da anni nei Comuni e negli enti locali), che avrebbero potuto trovare adeguata sistemazione con questo decreto-legge (che non è assistenzialismo, si badi, come quello tipicamente meridionale fatto in altre zone del Paese). Si tratta di lavoratori che da anni occupano posti anche di rilievo negli enti locali, nell'amministrazione regionale, e che avevano e hanno il diritto sacrosanto di essere sistemati dopo lunghissimi anni di lavoro precario prestato da decenni nelle nostre Regioni. Ebbene, per un sofismo contabile, per una difficoltà procedurale, abbiamo avuto un diniego all'approvazione dell'emendamento e non se ne capisce la ragione.

Vorrei innanzitutto rivolgere un appello al presidente Grasso, perché solo lui può rimettere ordine in questo settore e solo lui può far sì che venga inserito nel maxiemendamento ancora *in itinere* questa problematica che interessa migliaia di lavoratori calabresi. È di queste ore la notizia che in Calabria i lavoratori hanno occupato le autostrade, che come sapete funzionano a singhiozzo o non funzionano affatto, ed hanno bloccato gli imbarcaderi a Villa San Giovanni, perché ritengono inaccettabile che le Regioni che sono già soggette storicamente ad un grave *gap* infrastrutturale, stiano subendo questa ulteriore mortificazione da parte del Governo. Mi rivolgo quindi al presidente Grasso in primo luogo perché riprenda questo argomento e lo faccia inserire nel maxiemendamento ed in secondo luogo perché faccia in modo che, se tutto ciò non potrà avvenire, si esprima compiutamente, con una proposta scritta, su quale sarà il ruolo di questi lavoratori nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Voglio dire che se oggi si assume un impegno, magari sarà anche possibile risolvere il problema nella legge di stabilità che produrremo di qui a qualche mese.

Su questo punto voglio insistere per dire che sulla Calabria si deve fare una discussione più ampia. La Calabria è una terra abbandonata da Dio e dagli uomini; avrete visto quello che è accaduto in questi ultimi mesi sulle strade: per recuperare un viottolo in autostrada si è lavorato per sei mesi, le strade provinciali sono in completo abbandono, la Regione dovrebbe spingere di più e organizzare il lavoro soprattutto per lo sviluppo di questa Regione, ed invece si lavora a livello burocratico perché questo *gap* diventi sempre più ampio rispetto ad altre Regioni del Paese.

Devo dire anche che la Calabria patisce ancora il più alto tasso di disoccupazione non solo d'Italia, ma dell'intera Europa, quindi è richiesto, dai parlamentari qui presenti, che stanno partecipando con me a questa battaglia, uno sguardo più attento da parte del Governo. Non solo, ma si chiede al Governo un impegno diretto verso le Regioni del Sud, soprattutto su quelle che più di altre hanno subito i ritardi e questo tipo di processo degenerativo nel rapporto tra elettori ed eletti e soprattutto per i nostri due milioni di abitanti che vivono in condizioni veramente esasperanti.

L'ultimo appello, quindi, lo rivolgo al Governo ma anche al presidente Grasso, rinnovando l'invito a rivedere nel maxiemendamento questo errore procedurale che è stato commesso, cui sono sicuro che si porrà rimedio, soprattutto perché non si trattava di risorse stanziate dal Governo, ma di risorse attinte dai fondi FAS o in ogni caso da fondi di bilancio della Regione. Per questa ragione, quando si commette un errore e si nega un diritto ai cittadini, un Governo attento e sensibile non può che andare incontro a queste fasce di popolazione e risolvere il problema alla radice, dichiarando che si è prodotto un errore e che sarà corretto in questo maxiemendamento al disegno di legge che andremo a votare da qui a qualche ora. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti Isgrò. Ne ha facoltà.

*SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, non avendo molto tempo a disposizione, mi limiterò a fare una riflessione sotto il profilo politico e le chiedo di poter consegnare un'integrazione del mio intervento affinché sia allegata al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Lei inizia i suoi interventi sempre con questa richiesta. Io glielo consento, ma lei sa che ha solo cinque minuti a disposizione, perché poi dovremo sospendere i nostri lavori.

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con interesse tutti gli interventi svolti, da quando sono presente qui in Aula; in particolare, quello della senatrice Dirindin, persona molto garbata e preparata, mi ha dato anche una lezione, facendomi capire quanto è importante il dibattito parlamentare all'interno di quest'Aula. Ciò mi porta a fare una riflessione, a pensare cioè che, molte volte si rivelano inutili le nostre discussioni all'interno di quest'Aula. Noi discutiamo, cerchiamo di portare avanti determinate proposte che potrebbero essere migliorative del testo, in questo caso del decreto-legge n. 78 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, ma poi ci accorgiamo che il Governo, insensibile, non fa altro che porre la trentaseiesima questione di fiducia, scordandosi del dibattito parlamentare e di questo volume composto da 452 pagine che riportano emendamenti e ordini del giorno che dovevano essere discussi all'interno di questo Parlamento, ma che non saranno discussi.

La senatrice Dirindin, che ha fatto un'affermazione forte e onesta intellettualmente, ha ragione nel parlare di un Governo di centrosinistra. Questo è un Governo di centrosinistra che ha fatto delle cose parzialmente buone, sta facendo qualcosa che buona non è e noi lo contestiamo. Ma - lo ripeto - questo è un Governo di centrosinistra.

Lo ribadisco per la seconda volta per sottolinearlo al mio amico, senatore Gentile, che è intervenuto per ultimo in quest'Aula parlando con il cuore in mano come si suol dire, in gergo dialettale calabrese, che è la sua Regione, per sostenere alcuni emendamenti e alcune riflessioni riguardanti la terra di Calabria. Per un attimo mi sono confuso, caro amico senatore Gentile, perché ho pensato che tu stessi all'opposizione, mentre fai parte della maggioranza ma, benché tu sostenga il Governo con i tuoi Ministri, non riesci ad incidere con il tuo Nuovo centrodestra all'interno di un Governo di centrosinistra, anche se vi vergognate di dirlo.

Io invece non mi vergogno e ho il coraggio di dire che questo Governo di centrosinistra fa ogni tanto qualcosa di buono, ma il 99 per cento delle cose che fa sono inutili e improduttive per il Paese. Accetto le riflessioni che fanno i colleghi del centrosinistra e della sinistra; anzi, molte volte, quando dicono delle cose corrette e giuste nell'interesse del Paese non faccio altro che ascoltarle e condividerle. Invece voi dell'NCD che fate? Tutto il contrario. Richiamate il Governo.

Tra l'altro, il vostro Sottosegretario, che sta al banco della Presidenza, non solo non vi ascolta, ma telefona proprio mentre si svolge l'intervento del collega Gentile, perché non dà peso a quello che dice, né a quello che dice il Nuovo centrodestra. Voi, che dite di appartenere a un'area di centrodestra, non soltanto non siete ascoltati, ma siete senza valore all'interno di un Governo di centrosinistra. Io, con orgoglio, dico che all'interno del centrosinistra ci sono persone perbene, oneste e che vogliono il bene di questo Paese, ma ho il coraggio di dire che questo è un Governo di centrosinistra.

Signora Presidente, noi abbiamo un volume di 452 pagine contenenti emendamenti e ordini del giorno, ma il Governo, insensibile, li stiamo per cancellare senza dare possibilità di discussione. Eppure in

altri tempi, precisamente il 6 novembre 2008, i colleghi del centrosinistra e del PD gridavano nell'Aula di Montecitorio per dire che quel Governo, allora rappresentato dal centrodestra e da Berlusconi, non solo non si comportava in modo corretto, ma applicava una politica deprecabile. Sa perché, signora Presidente? Perché all'ordine del giorno c'era un argomento sul quale il Governo aveva posto la fiducia.

Io, con il cuore in mano e con il massimo rispetto, a differenza di quello che sosteneva l'amico Gentile, mi rivolgo al presidente Grasso e a lei, Presidente di turno, affinché il Governo non si presenti in continuazione ponendo la questione di fiducia e applichi quanto stava per fare il presidente Fini alla Camera, il quale, nel momento in cui si presentò il Governo Berlusconi con la richiesta di voto di fiducia, disse che era un comportamento politicamente deprecabile. E aggiunse: è «una situazione anomala e politicamente deprecabile, perché si toglie al Parlamento, in questo caso alla Camera, il diritto-dovere di discutere». Allora, caro senatore Gentile, ho sentito queste parole da Fini.

PRESIDENTE. Concluda, per favore, senatore.

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Oggi non ho sentito né il presidente Grasso, né la presidente Boldrini intervenire per difendere il Parlamento da questo scempio e da questa ingiustizia da parte del Governo nel porre in continuazione...

PRESIDENTE. Lei sa benissimo che i due Presidenti applicano le regole di questo Parlamento. La prego di concludere, senatore, anche perché ha superato il tempo a sua disposizione e ha anche già depositato il suo intervento scritto.

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Concludo. Porre in continuazione il voto di fiducia è veramente - e virgoletto la parola, senza offendere nessuno, perché è di uso comune - «vergognoso». *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. Colleghi, come comunicato in altra seduta, sospendo i lavori che riprenderanno alle ore 13.

(La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 13,01).

Presidenza del vice presidente GASPARRI

La seduta è ripresa.

È iscritto a parlare il senatore Tarquinio. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(CRi)*. Signor Presidente, colleghi, quel che più sgomenta e fa rimanere allibiti tutti è con quanta leggerezza si prendono sottogamba le pregiudiziali.

L'ottimo intervento del senatore D'Alì evidenziava come noi ci apprestiamo a esaminare un decreto-legge sugli enti locali quando stiamo facendo tutt'altro: sembra che stiamo discutendo della legge di stabilità; si usano argomenti che nulla hanno a che vedere. Questo andazzo continua con il Governo Renzi e con i Governi precedenti. Noi dimentichiamo norme e Regolamenti. Quando in un Paese e in un'Assemblea parlamentare si cominciano a non rispettare norme e regolamenti significa che siamo alla tomba della democrazia perché senza regole e senza norme non si va da nessuna parte. Questo accade. Abbiamo seguito il dibattito e di enti locali e territoriali abbiamo sentito poca cosa, perché sono tutti giustamente interessati a ben altro, come sanità e chi più ne ha più ne metta. Abbiamo sentito interventi di natura prettamente localistica. Non c'è mai un intervento complessivo; forse tanti dimenticano che qui rappresentiamo i territori, ma anche una Nazione in fin dei conti e dovremmo imparare a fare più i parlamentari nazionali che quelli locali. Spesso sembra di stare in un Consiglio regionale o comunale. Questo lo dico con serenità. Questo è il dato reale che c'è.

Per quanto riguarda gli enti locali, sinceramente c'è da rimanere allibiti dalle non risposte del Governo rispetto a un provvedimento che gli enti locali attendevano da sei mesi. Avevano dato spazio alla legge di stabilità con il ricatto di quello che sarebbe avvenuto e che non si è verificato. Gli enti locali negli ultimi anni hanno subito tagli per ben 17 miliardi di euro, nonostante in fine dei conti, per quanto biasimati, pesino ben poco sia rispetto al debito pubblico che alla spesa complessiva pubblica nel panorama nazionale. Per cui, gli eventuali ed enormi sperperi sono da ricercarsi innanzitutto nel Governo centrale e nelle stesse Regioni. Gli effetti scatenanti sono derivati dalla riforma del 2001 che

ha dato poteri eccessivi alle Regioni. Ve ne parla uno che è stato consigliere regionale per ben cinque legislature e ha visto tutto il degrado che c'è stato in queste legislature. Questo è il dato reale. Per gli enti locali e i Comuni cosa fa questo Governo? Continua a pensare di premiare i Comuni non virtuosi, riducendo le eventuali penalizzazioni, e di non premiare i Comuni virtuosi, ai quali non viene concesso niente. Non c'è alcuna risposta. Non c'è assolutamente nulla. Questo è ciò che lascia alquanto perplessi, anche rispetto al quadro complessivo iniziale perché, come dicevo, qui non stiamo discutendo del disegno di legge n. 1977, ma di qualche altra cosa.

E poi parliamo della riforma delle Province, questa conclamata riforma di questo Governo. È un disastro! Qualcosa di incredibile, rispetto al quale si fa finta di niente. E questo Governo va avanti come nulla fosse, prevedendo tagli ulteriori senza domandarsi come le Province faranno a svolgere i compiti residuali, come quelli su strada e manutenzione scolastica. Se qualcuno morirà sulle strade provinciali di tutta Italia o nelle scuole chi ne risponderà? Il preside, il responsabile dell'ufficio tecnico della provincia o chi non ha fatto in modo che vi fossero le risorse?

Lo sa questo Governo che da settembre nessuna provincia d'Italia potrà pagare più gli stipendi, se dovrà fare queste opere? Ma con quanta incoscienza si va avanti? Che visione si ha della situazione? Tutto questo ha qualcosa di incredibile! È il nulla! Dove andiamo? Quali riforme ha fatto questo Governo? Sono chiacchiere! Questa riforma delle Province territoriali è una vergogna e nient'altro che una vergogna.

E con serenità tutti, al di là delle parti, facciamo finta di niente. Facciamo finta di niente davanti alla violazione continua di norme e regolamenti. In questo Paese la democrazia ce la stiamo mangiando, e non ce ne accorgiamo, giorno per giorno. Stiamo delegittimandoci da soli con questi comportamenti. Questo è il dato reale. Sinceramente, quindi, spero che la si finisca un giorno o l'altro.

E quel che meraviglia è che un ex sindaco, un ex presidente di Provincia (e, per quanto mi riguarda, io mi auguro al più presto *ex* Premier) faccia errori di questo tipo. È qualcosa di incredibile e vuol dire che si è fuori dalla realtà del Paese. Vantarsi di riforme. Ma di quali riforme?

Comunque, concludo perché devo lasciare a un mio collega il tempo per intervenire. Avrei avuto tanto altro da dire. Provo una profonda delusione e il mio voto, e ritengo anche quello del mio Gruppo, saranno certamente contrari a una vergogna di questo tipo. *(Applausi dal Gruppo CRi e della senatrice Pelino)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, il decreto-legge era da tempo atteso dai sindaci, che si trovano alle prese con una difficilissima situazione finanziaria e organizzativa. Arriva, però, un po' in ritardo, visto che serviva al bilancio di previsione mentre siamo già quasi a due terzi dell'esercizio, ovviamente provvisorio.

Il decreto-legge, pessimo nella sua emanazione, ha senza dubbio beneficiato del lavoro svolto in Commissione. Restano però molte questioni aperte, che hanno urgenza di essere affrontate per dare certezza all'azione amministrativa dei primi cittadini.

Inoltre, il decreto-legge dà blande risposte alla situazione - questa sì veramente d'emergenza e drammatica - in cui sono state fatte precipitare le Province con la riforma Delrio. Non si può entrare nel merito dei contenuti prescindendo dal fare il punto sullo stato in cui versano gli enti territoriali che, soprattutto dalla fine del 2011, con le scelte operate dai Governi dei nominati Monti, Letta e Renzi (tutti a trazione PD), con successive leggi di stabilità e vari provvedimenti legati all'emergenza e ad operazioni elettorali hanno subito dei devastanti attacchi istituzionali, nonché pesanti e irresponsabili operazioni per coprire manovre di finanza pubblica fatti da tagli lineari.

Per la Lega Nord dunque questo è un decreto-legge che tenta di riparare, e lo fa solo parzialmente, ai danni - per noi in gran parte irreversibili - portati da un becero neocentralismo al sistema delle autonomie locali, dove si è voluto dare la responsabilità di mettere le tasse a qualcun altro.

Vengo al comparto delle Regioni che, dal 2009 al 2012, ha ridotto del 38 per cento la spesa primaria, a fronte di un peso del solo 4,5 per cento, mentre le amministrazioni centrali, che incidono per il 24 per

cento, hanno operato una riduzione di solo il 12 per cento. E segnaliamo l'ultimo devastante miglio, con l'ultima legge di stabilità, dove il taglio è stato di 7,8 miliardi, pari al 5 per cento della spesa primaria, contro l'1,2 per cento dei Ministeri centrali. Ma l'obiettivo non doveva essere del 3 per cento per tutti?

E veniamo agli enti di area vasta. La legge Delrio doveva semplificare, ma non ha cancellato le Province: dal punto di vista della *governance* va bene, ma nelle 69 Province su 76 delle Regioni a Statuto ordinario si sono svolte le elezioni di secondo livello e abbiamo un nuovo Presidente non eletto democraticamente dai cittadini.

Sulla semplificazione, invece, si sta registrando un totale fallimento. Stanno nascendo modelli diversi in ogni Regione. Oggi il panorama degli enti si è allargato e domina il caos: oltre alle Regioni, alle Città metropolitane e alle Province, abbiamo le Province montane, le Province associate, i Comuni, le unioni di Comuni, le unioni di Comuni montani e le agenzie regionali, senza contare cosa sta succedendo nelle Regioni a statuto speciale. In Friuli, per esempio, da quattro Province si è passati a 17 miniprovince; in Sicilia c'è il progetto della rivoluzione di due anni fa di Crocetta di passare dalle Province ai liberi consorzi, anche se questo certamente diventerà uno dei più grandi *bluff* legislativi del «governatore impallinato». Scusate, colleghi, ma, secondo voi, ci saranno risparmi? Noi diciamo di no.

Anche sul riordino delle funzioni c'è un ritardo preoccupante. Note quelle fondamentali, come strade, scuole, ambiente, assistenza ai Comuni, è rimasto un marasma totale su tutte le altre di derivazione regionale. Anche sui centri per l'impiego c'è una situazione incredibile: oggi devono gestire una condizione eccezionale, fatta di disoccupati in aumento e della garanzia giovani con un personale ridotto (e costano 550 milioni, mentre con l'articolo 15 di questo decreto-legge ne sono previsti solo 70, poi elevati a 90). Dove si recuperano gli altri soldi? Le risorse sono poche per le Province, soprattutto se raffrontate alle previsioni della legge di stabilità, che prevede il versamento allo Stato da parte delle Province di un miliardo nel 2015, di due nel 2016 e tre nel 2017, senza contare i tagli di disposizioni precedenti, che solo quest'anno ammontano ad altri 337 milioni.

Vi è poi il grave problema del personale: la legge di stabilità aveva disposto di ridurre la spesa del 50 per cento a fine marzo, ma - com'era prevedibile, e noi ve l'avevamo detto - è rimasto tutto sul groppone delle Province, vista la mancata ricollocazione. Il paradosso: le Province devono gestire tutti i servizi, senza risorse, ma con tutto il personale. Sotto quest'ultimo profilo, vi è poi il particolare problema della Polizia provinciale, che - lo ricordo - si occupa non solo di multe per le strade, ma anche di ambiente e di controlli ittici, venatori e amministrativi.

La previsione iniziale del trasferimento di tutti gli agenti di Polizia provinciale ai Comuni, ora fortunatamente scongiurata, è la dimostrazione che il Governo è fuori dal mondo e vive lontano dalla realtà. Insomma, è saltato completamente il legame tra funzioni, risorse e garanzie di copertura finanziaria, una follia certificata anche dalla Corte dei conti.

Anche se però ci fosse un'accelerazione, come voi auspicate, della Delrio il sistema, cari colleghi, non reggerebbe: ricordo che le Province che hanno decine, se non centinaia di dipendenti, centinaia di chilometri di strade e decine di scuole, hanno a disposizione solo una manciata di euro: solo per il riscaldamento, la luce e l'assicurazione delle scuole, vanno via già tutti. Come possono operare per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la messa in sicurezza dei versanti montani e per la manutenzione dei ponti e delle strade quali buche, segnaletica, sgombero della neve e procedure antigelo?

Le Province, colleghi, sono messe molto male: ricordo che già lo scorso anno 33 non hanno rispettato il Patto di stabilità e molte altre quest'anno le seguiranno. Se la Delrio non vuole rappresentare un fallimento, bisogna individuare le risorse. L'aver consentito, con questo decreto-legge di approvare il bilancio annuale e non il triennale è qualcosa, sì: forse nell'immediato evita il dissesto, ma rischia di prolungare l'agonia. Bisognava ristorare le Province delle spese del personale sostenute dal 1º gennaio e ridurre i tagli nella legge di stabilità, altrimenti il comparto andrà in dissesto. Al Paese serviva la riforma del buon senso, non la demenziale riforma Delrio.

Dopo quelle delle Province, passiamo alle grida di dolore dei Comuni. In questi anni di risanamento

dei conti della finanza pubblica, i Comuni hanno fatto la parte del leone. Tra obiettivi di Patto di stabilità, tagli ai trasferimenti e taglio al Fondo di solidarietà comunale, i Comuni hanno dato quasi 18 miliardi di euro, di cui solo 12,3 negli ultimi quattro anni. Con riferimento ai soli tagli ai trasferimenti, si è passati da 1,5 miliardi nel 2011 a 8,3 miliardi nel 2015. È così risultato inevitabile l'aumento della tassazione locale, con i sindaci chiamati a fare gli esattori per conto dello Stato.

Quanto alla fiscalità degli immobili, c'è stato il passaggio dai 9,2 miliardi di gettito ICI del 2011 ai 25 miliardi di gettito, tra IMU e TASI, del 2014. Chissà dove arriveremo alla fine di quest'anno. Questi aumenti non solo hanno paralizzato il mercato immobiliare, ma non hanno comunque coperto i tagli, visto che l'IMU per la categoria catastale D (ovvero i capannoni) è stata indirizzata allo Stato con un prelievo forzoso. Siamo quindi di fronte a bassa qualità dei servizi e bassa manutenzione di strade e scuole.

Cari colleghi, siamo ormai giunti al paradosso per cui ci sono molti Comuni che, mentre fino al 2010 ricevevano trasferimenti per il 20-30 per cento delle proprie spese correnti, oggi sono invece chiamati a contribuire al Fondo di solidarietà comunale. Per la prima volta ci sono 600 milioni di euro di imposte locali che vanno trasferiti allo Stato: una sorta di finanza decentrata al contrario, che solo in Lombardia tocca 130 Comuni.

Va sottolineato anche il calo degli investimenti. Dal 2007 ad oggi gli investimenti per il Comune sono diminuiti del 38 per cento, pari quasi a 6 miliardi di euro, di cui due terzi solo negli ultimi quattro anni. A questo si è aggiunto il crollo, pari al 44 per cento, di quelli operati dalle Province negli ultimi cinque anni. È stata un'irresponsabile rinuncia a qualche punto di PIL.

Arrivo ora ai contenuti del decreto-legge, profondamente modificato in Commissione, fino a trasformarsi in un provvedimento *omnibus,* che si occupa di molto altro rispetto al solo tema degli enti territoriali, come l'Agenzia delle dogane, le Forze di polizia, Fincantieri e molto altro. Avremmo voluto che il cosiddetto Fondo anti-TASI fosse ripristinato integralmente, mentre si danno solo 530 milioni, contro i 625, con il vincolo che una parte debba coprire il minor gettito derivante dall'IMU agricola, che Renzi aveva promesso di eliminare. Avremmo voluto più spazi finanziari rispetto alle briciole - mi riferisco ai 100 milioni di euro - per la messa in sicurezza di territorio e scuole. Avremmo voluto una risposta ora ai piccoli Comuni per l'obbligo di ricorso alle centrali uniche di committenza. Cari rappresentanti del Governo, vigileremo sul vostro impegno a risolvere il problema a settembre.

Non ci piace, per esempio, il recupero della TARI evasa, che diventa un costo da coprire in tariffa nell'anno successivo. Chi è onesto paga due volte, anche per i disonesti. Non ci piacciono neanche il contributo stanziato a favore della Regione Lazio di 33 milioni di euro per il Giubileo, così come la mancata proroga di interventi a sostegno delle zone terremotate, non solo dell'Emilia, ma anche di Veneto e Lombardia. *(Richiami del Presidente).* Signor Presidente, ho a disposizione dodici minuti per svolgere il mio intervento.

Non ci piacciono più soldi a favore di Pompei, che sono quasi un premio per aver lasciato fuori dai cancelli circa 2.000 turisti e visitatori per l'assemblea sindacale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Non ci piacciono i tagli alla sanità - 2,3 miliardi di euro a partire da quest'anno - senza applicare i costi *standard*. Si tratta di una dichiarazione di guerra inaccettabile alle Regioni virtuose.

Grida poi vendetta la risposta del Governo alle richieste dei tre Comuni veneti di Mira, Dolo e Pianiga di coprire i danni subiti dal tornado dell'8 luglio scorso, che ha devastato la Riviera del Brenta. Di fronte ad una stima provvisoria di quasi 100 milioni di danni, i due milioni stanziati dal Governo per le somme urgenze e la concessione dell'alleggerimento del Patto (che consentirà ai tre Comuni di spendere, forse, i 7,5 milioni di euro che dovrebbero avere in cassa) sono una vergognosa elemosina ed un modesto aiuto che rischia, peraltro, di saltare per l'incertezza della copertura.

Questa misura è una vergogna, se confrontata con i 200 milioni di euro stanziati per coprire l'ennesimo buco di bilancio della Regione Siciliana. Un'altra montagna di soldi, proveniente per quota parte - lo sottolineo - anche dai contribuenti veneti e in particolare dagli stessi che sulla Riviera del Brenta hanno perso tutto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

È questa la lotta agli sprechi di cui vanno blaterando Renzi e il suo consigliere economico Gutgeld? No, questa è un'offesa, è un ennesimo insulto per la gente, come quella veneta, che fa sacrifici, paga le tasse e accetta, collaborando, la riorganizzazione dei servizi, nel tentativo di spendere meno e meglio, si rimbocca le maniche per rialzarsi dalle calamità.

No, non ci siamo, caro Governo. Questo decreto-legge dà risposte insufficienti e anzi i Comuni, le Province e le Regioni continuano ad incassare bocconi amari. *(Richiami del Presidente)*.

Ho terminato, signor Presidente. *(Applausi dal GruppoLN-Aut)*.

PRESIDENTE. Ha avuto a disposizione più del tempo assegnatole, senatore Arrigoni, come si usa, per prassi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zizza. Ne ha facoltà.

ZIZZA *(CRi)*. Signor Presidente, intervengo per denunciare quanto è accaduto in Commissione bilancio durante la seduta dello scorso 23 luglio sulla discussione dell'Atto Senato 1977, in cui la relatrice ha proposto una riformulazione dell'emendamento 7.132, presentato dal sottoscritto, idoneo ad affrontare altresì le questioni poste dagli emendamenti 7.131 e 7.133, in merito alla proroga al 2020 delle concessioni demaniali. Il nuovo testo dell'emendamento 7.132, fatto proprio dal senatore Santini, è stato messo a disposizione dei senatori e allegato al resoconto della seduta. Con il parere favorevole del sottosegretario Bressa, l'emendamento 7.132 (testo 2) è stato posto in votazione e accolto dalla Commissione, assorbendo gli emendamenti 7.131 e 7.133. Quale sarebbe dunque il problema?

Ebbene, non ero presente in Commissione e di conseguenza la relatrice avrebbe dovuto dichiarare l'emendamento decaduto. Il senatore Santini, autore della riformulazione, avrebbe dovuto farlo proprio, prima della declaratoria di decadenza, e dunque proporre un testo due a sua sola firma, secondo le indicazioni della relatrice, anche perché, signor Presidente, per aggiungere la firma serve il consenso del primo firmatario, oppure sono cambiate le regole? Invece siete stati così gentili da lasciare la firma del sottoscritto, così da non addossarvi la responsabilità di questa azione.

Vi ricordo come la situazione attuale, che disciplina le attività balneari, è figlia di un vecchio compromesso politico, che prevedeva la proroga delle scadenze al 2020. La Commissione bilancio del Senato ha bocciato la modifica, dando il via libera condizionato a una proroga di cinque anni, sino al 2020, più compatibile con la mediazione del Governo con la Commissione europea, che pretendeva invece l'indizione di un'asta. Quel maxiemendamento prevedeva pertanto la scadenza al 2020. In tal modo si facevano salvi anche gli investimenti e i piani di sviluppo dell'industria balneare. Ora il Governo sembra voler abbandonare le imprese balneari nazionali e con esse le famiglie che le guidano (indotto compreso) mediante l'emendamento 7.132 (testo 2), riformulato dalla relatrice Zanoni e fatto proprio dal senatore Santini, che fissa la scadenza delle concessioni demaniali al 31 dicembre 2016. Invito dunque il Governo ad inserire nel suo maxiemendamento il ripristino, in maniera chiara e netta, del termine delle concessioni demaniali al 2020, come è già previsto dalla legge dello Stato, per evitare, in questo modo, la mortificazione dell'industria balneare. Per questo dichiaro ufficialmente di ritirare la mia firma dall'emendamento 7.132 (testo 2) e ringrazio per la cortesia i colleghi, a cui lascio l'onore e la responsabilità politica dell'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV))*. Signor Presidente, non è possibile commentare in dieci minuti un provvedimento di così vasta portata come quello in esame e così articolato da disciplinare al suo interno una serie di questioni, alcune delle quali esorbitano la materia oggetto di esame.

Mi soffermerò quindi su un punto, che prego il sottosegretario Bressa di ascoltare. Vede, signor Sottosegretario, ogni qual volta ci accingiamo a tagliare qualcosa e lo facciamo per un stato di necessità, commettiamo sempre lo stesso errore: facciamo dei tagli e presumiamo che, senza una riforma di sistema metodologica e prassiologica, sottrarre risorse a quello che non funziona lo spinga a funzionare meglio. Mi spiego. È come credere che una macchina, che ha la carburazione che non funziona - c'è l'aria tirata - diminuendo il carico di benzina, possa funzionare meglio.

Vi accingete a fare ancora una volta dei tagli lineari alla sanità e avete la buona copertura della Conferenza Stato-Regioni perché - bisogna dirlo - non sempre tutto quello che non funziona dipende dallo Stato. Noi abbiamo conferito piena autonomia alle Regioni, abbiamo dato a ciascuna di esse la possibilità di organizzare il proprio sistema sanitario: abbiamo creato così il vestito di Arlecchino. È chiaro? Abbiamo quindi mediamente delle Regioni che funzionano molto male, altre che funzionano abbastanza male, altre che funzionano poco male, mentre qualcuna - forse la Lombardia, l'Emilia-Romagna e anche il Veneto - funziona bene.

Vede, signor Sottosegretario, non si eliminano le ridondanze e le inappropriatezze dando meno soldi ai medici di base o alle Regioni, lo si fa in un altro modo: lo si fa cambiando il sistema di finanziamento.

Continuiamo a finanziare attraverso la spesa *pro capite* e non riusciamo a capire che bisogna finanziare le strutture - sia quelle a gestione statale che privata - finanziando le prestazioni che ciascuno di queste eroga. Solo in questo modo, parificando il tipo di finanziamento, che deve essere a prestazioni definite e predeterminate nell'importo, potete tagliare e chiudere gli ospedali che non sono accorsati o non sono preparati che ad erogare prestazioni di bassa complessità e quindi perfettamente ridondanti o copia conforme delle prestazioni erogate da un altro ospedale posto a cinque o dieci chilometri, con il conseguente sovraffollamento dei centri di alta specialità.

Se non adottate dei protocolli diagnostico-terapeutici in cui andate a vincolare il medico prescrittore al percorso da seguire, non otterrete l'eliminazione di quello che è ridondante ed inefficiente. Al contrario, voi tagliate i soldi; ma non dovete tagliare i soldi, dovete tagliare il percorso, dovete modificare la metodologia di finanziamento, perché questo renderebbe la vita più difficile a chi fa qualcosa, perché - non so se mi segue, signor Sottosegretario - a chi non fa niente potete togliere quello che volete. Perché allora lo Stato, che vuole erogare servizio sanitario, che è uno scopo nobile, non lo deve fare con gli stessi criteri con cui lo fa l'imprenditore privato? Perché in Lombardia il sistema funziona? Perché la Regione fa il terzo pagatore: programma e paga, dopo che ha verificato l'efficacia delle prestazioni e l'efficienza della struttura. Perché una stessa cosa nel privato costa un quarto, un quinto di quella che è l'analoga prestazione erogata da una struttura a gestione statale? Perché non incidete su questa discrasia invece di tagliare linearmente i fondi?

Vedete, allora, che riformare è una cosa seria: se volete riformare non potete uniformarvi alla prassi consolidata di ottenere una maggiore efficienza diminuendo i fondi a disposizione. Il risparmio deve venire dall'efficienza, non dalla diminuzione delle risorse assegnate.

Gli amici della Lega sono molto affezionati ai costi *standard,* che sono un fatto positivo; ma più che i costi *standard* bisogna parlare del finanziamento delle singole prestazioni erogate, perché molte volte il costo *standard* fa quello che don Milani chiamava la più grande delle ingiustizie: fa parti uguali tra diseguali. Se noi, al di là del costo *standard*, paghiamo la stessa radiografia, lo stesso esame di laboratorio, la stessa degenza ospedaliera a DRG fuori e dentro le strutture pubbliche, se usiamo tariffe predeterminate per le une e per le altre, vedrete che la ridondanza finisce perché poi scaricate sul comparto a gestione non statale la maggior parte dei tagli. È dall'efficienza dell'altro comparto, cioè, che recuperate risorse che buttate nel calderone della sanità statale e dell'ospedalità pubblica statale, che è l'unica, vera fonte di *deficit,* e ci vuole coraggio per dirlo qua dentro; perché si scambia l'efficienza, la concorrenza, che sono elementi che valorizzano il merito, la capacità, la qualità della prestazione, come un sostegno alla sanità non statale. Non è così, signor Sottosegretario.

Voi dite di voler fare le riforme ma percorrete vecchie strade, che non sono quelle dei costi *standard:* lo dico a lei, signor Sottosegretario, con cui c'è una comunanza culturale molto vecchia.

Nel Paese a me vicino c'è un ospedale; nel 1980 la politica politicante, quella delle piante organiche fatte ad uso e consumo della politica, assunse quattro ascensoristi, ma nell'ospedale non c'erano ascensori: si estendeva tutto al piano terra. Ecco perché i costi *standard* non possono funzionare: perché al Nord avete fatto la riforma, avete spostato la medicina "ospedalocentrica" alla medicina sul territorio; al Sud gli ospedali sono stati ammortizzatori sociali. Quale tipo di *benchmark* utilizzate? Volete forse misurare i chili con i litri?

Signor Sottosegretario, glielo dico con grande amicizia e grande stima: fate in modo che il Ministro

della salute eviti di dire la bestemmia che dal taglio dei fondi migliorerà l'efficienza. Non migliorate assolutamente niente. Dite al vostro Ministro, che dovrebbe essere di scuola liberale (così come dice, ma noi che siamo di scuola democristiana riassorbiamo l'una e l'altra tesi), che è necessario cambiare il sistema di finanziamento e pagare a tariffa di qua o di là, assegnare protocolli diagnostico-terapeutici per ogni tipo di patologia perché il vero risparmio è non fare gli esami che non servono: il punto non è pagarli poco ma non farli proprio. I punti cardine, quindi, sono: finanziamento, parificazione e concorrenza, per mettere il malato al centro del sistema sanitario, ovvero al centro della qualità e dell'efficienza. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Biagio. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, stiamo discutendo un testo che interviene in materia di enti territoriali con misure incisive e non è mia intenzione entrare nel merito dei singoli interventi proposti, sia perché sono stati ampiamente chiariti dalle relatrici nelle loro relazioni e dai colleghi stessi, sia perché ritengo che la Commissione abbia fatto un buon lavoro su questo testo, anche considerando i tempi ristretti con cui si è potuto trattare la materia. E di questo va dato merito anche alla capacità di ascolto e di mediazione delle relatrici, alle quali rivolgo un sentito ringraziamento.

Desidero invece condividere con voi alcune riflessioni, anche in qualità di Vice Presidente della Commissione ambiente, su un aspetto che emerge dal provvedimento, laddove si affronta all'articolo 5 il processo di abolizione, di fatto, della Polizia provinciale, con conseguente transito del personale ad altre amministrazioni.

Premetto che sono sempre stato un convinto assertore della necessità di ridefinire, sotto il profilo organizzativo, l'assetto delle nostre Forze di polizia, dove si sono registrate, nel tempo, sovrapposizioni funzionali che hanno spesso ostacolato il buon andamento delle operazioni di sicurezza e monitoraggio del territorio. E chiaramente bisogna tener presente anche il riordino delle funzioni che la normativa vigente è andata definendo negli anni per gli enti locali, nonché il ridimensionamento delle risorse assegnate.

Sicuramente questo è il quadro in cui trova collocazione la norma all'articolo 5 che, tuttavia, è stata oggetto di notevoli discussioni, in virtù delle specificità che caratterizzano, sotto il profilo operativo, la polizia provinciale che - è stato già ricordato - si compone di professionalità altamente specializzate in materia di vigilanza ambientale e presidio del territorio extraurbano, con riguardo - per fare qualche esempio - al controllo del ciclo dei rifiuti, al contrasto dell'inquinamento e del bracconaggio. Si stima che almeno un terzo dei reati ambientali sia accertato proprio da questi agenti. Si tratta di una specificità funzionale che non è ricompresa esplicitamente nelle funzioni di polizia municipale verso le quali si è deciso di far transitare i 2.700 agenti.

Come Vice Presidente della Commissione ambiente, ho ritenuto di intervenire con proposte emendative su questo tema, proprio perché ritengo che in un momento come questo, in cui il contrasto dei reati e delle attività illecite in materia ambientale si fa sempre più rigoroso sotto il profilo normativo e richiede interventi sempre più incisivi e specializzati, le competenze e le professionalità attive in questo ambito vanno mantenute.

È chiaro che il problema emerge in maniera forte ora perché, paradossalmente nello stesso momento, due realtà attive sul fronte ambientale sono interessate da interventi significativi. Infatti, mentre con il decreto-legge sulla pubblica amministrazione abbiamo rimodulato il Corpo forestale, con questo provvedimento rimoduliamo la Polizia provinciale.

Riconosco - per questo - e ringrazio l'attenzione e la sensibilità che le relatrici hanno dimostrato verso le tante proposte emendative presentate su questo tema e finalizzate a preservare le competenze ambientali delle polizie provinciali e che ha consentito di allargare la platea di amministrazioni e di funzioni verso le quali riassegnare questi agenti, per includervi anche le Regioni e le Città metropolitane, menzionando l'esercizio delle funzioni fondamentali di questi enti. In questo modo si è dato un ulteriore margine di riallocazione, che consenta di non limitare l'impiego di questi agenti alle funzioni di polizia municipale, considerando le diversità specifiche delle due realtà. Ed è per questo

che voglio cogliere l'occasione per richiamare l'attenzione del Governo su questo punto, affinché si compia una riflessione in più sulla opportunità di definire iniziative normative e valorizzarne adeguatamente anche gli indirizzi specifici. Ciò al fine di non disperdere un bagaglio di professionalità che consente di fornire quel necessario e imprescindibile presidio per la tutela del nostro meraviglioso patrimonio ambientale.

Inoltre, dobbiamo riflettere sul fatto che qualsivoglia iniziativa volta a valorizzare adeguatamente delle professionalità non può prescindere - a mio parere - dai contesti operativi di riferimento e dalle tutele che essi richiedono.

Proprio per questo ritengo si debba fare una ulteriore riflessione su una criticità che interessa, sotto il profilo operativo, il comparto della polizia locale, nel suo insieme, da ormai quattro anni. Difatti, a fine 2011, il cosiddetto decreto-legge salva Italia ha abolito per il personale delle pubbliche amministrazioni alcuni istituti di tutela come l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio o l'equo indennizzo. Si tratta di una misura assolutamente condivisibile, soprattutto in un momento come questo.

Ma all'epoca si è anche ritenuto di mantenere questi istituti per alcune categorie, in virtù della particolare rischiosità delle funzioni ad esse assegnate. Anche questo è un principio sacrosanto: se ti assegno un compito rischioso, ti garantisco anche una tutela e una copertura. Le categorie da tutelare sono state identificate come «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»: in sostanza, coloro che sono impegnati in operazioni pericolose, in strada, relativamente alla sicurezza e all'ordine pubblico.

Ci si è dimenticati però della polizia locale, che attualmente è sempre più coinvolta in operazioni di ordine pubblico e sicurezza, ma non rientra nel comparto citato, perché afferisce il comparto vigilanza degli enti locali. Parliamo di circa 65.000 unità dì personale, che operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, anche in virtù dei patti sulla sicurezza, ma che ad oggi non sono tutelati, a differenza dei loro colleghi afferenti i Corpi di Polizia di Stato, Vigili dei fuoco, Croce Rossa e Arma dei carabinieri.

Io penso sia giunto il momento di riconoscere le istanze di questi cittadini, ai quali i Comuni chiedono sempre più maggiore attenzione e coinvolgimento in situazioni di rischio, senza assumersi però la responsabilità di tutelarli, e spero che il Governo vorrà porre rimedio quanto prima a questa evidente lacuna normativa.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, io ho chiesto la sconvocazione della Commissione affari esteri e il presidente Casini l'ha sconvocata.

Vorrei capire, però, quante Commissioni stiano attualmente lavorando e quante Commissioni si riuniranno questa sera, quando inizieremo il dibattito sulla riforma della RAI. Sono tematiche importanti, nazionali. Vi lamentate che c'è poco dialogo, che l'opposizione non dialoga, ma poi si sovrappongono i lavori perché lunedì non si è venuti a lavorare o perché sono le ultime due settimane dell'anno.

Questo modo di lavorare non va bene, soprattutto se chiedete la partecipazione di tutti i senatori ai lavori d'Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Vi chiedo, pertanto, di sconvocare le Commissioni, fatta salva la Commissione bilancio, che è l'unica che permetterà a tutti gli altri provvedimenti di andare avanti (non so, questo decidetelo voi). Chiedo che almeno quelle inutili si sconvochino.

PRESIDENTE. È un'osservazione sensata. La Commissione bilancio è autorizzata a lavorare per fornire i prescritti pareri, quando non vi siano votazioni. Le rimanenti Commissioni farebbero bene a seguire i lavori d'Aula. Verificheremo se ve ne sono riunite in questa fase.

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, vorrei rassicurare il collega, perché la Commissione che presiedo è stata sconvocata su vostra indicazione.

PRESIDENTE. Adesso verificheremo se, salvo la Commissione bilancio, vi siano altre Commissioni che non devono riunirsi.

AIROLA *(M5S)*. Anche la 13a Commissione e la 7a Commissione.

PRESIDENTE. Verificheremo tutte le Commissioni, e non solo la 13a e la 7a Commissione, anche se vedo il presidente Marcucci presente in Aula.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Taverna. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, leggo alcune dichiarazioni dell'ottobre 2013.

Il ministro Lorenzin sosteneva, con grande chiarezza, che «il Servizio sanitario nazionale non può sopportare i tagli di cui si legge nei giornali» e ricordava che «la sanità ha subito tagli per 22 miliardi negli ultimi anni. Così ospedali e farmaci finiscono a rischio». Queste erano le dichiarazioni dell'attuale Ministro.

Al Ministro della salute arrivava anche il sostegno di Pier Ferdinando Casini, che affermava di stare al fianco della Lorenzin per dire no ai tagli: la sanità è un bene che va tutelato.

L'allarme veniva lanciato anche dal presidente della Commissione sanità della Camera, Pierpaolo Vargiu, Scelta Civica allora, per il quale «nuovi tagli alla spesa del settore rischiano di decretare la fine del sistema sanitario nazionale».

Oggi incredibilmente, invece, siamo in Aula per discutere dell'ennesima furbata e così, in un decreto-legge che avrebbe dovuto porre rimedio ai numerosi problemi finanziari degli enti locali, il Governo infila un maxiemendamento per far tornare i suoi conti sulla pelle degli italiani. Infatti, nel calderone è finita addirittura una bella manovra sanitaria; il patto della salute diventa legge e la scure dei tagli lineari - perché di questo si parla - si abbatte per oltre due miliardi di euro sul Servizio sanitario nazionale.

Mi domando: cosa è accaduto? Siamo tutti guariti? Siamo diventati tutti malati immaginari? Piuttosto temo che l'innalzamento dell'età media, la difficoltà a pagare le pensioni e i tagli alla sanità facciano sperare a questo Governo non tanto una popolazione in salute ormai esente dal dover ricorrere alle cure, quanto piuttosto cittadini che, non potendosi più permettere di curarsi, si avviino velocemente a morte certa, evitando così il collasso delle casse dell'INPS.

Già oggi, secondo i dati del CENSIS, nove milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per motivi economici e, secondo il rapporto annuale dell'ISTAT del 2015, il maggiore responsabile è l'introduzione dei *ticket* e di quote di compartecipazione alla spesa a carico dei cittadini. L'Italia, insieme a Grecia e Ungheria, è il Paese dell'area OCSE dove i cittadini più poveri incontrano la maggiore difficoltà nel permettersi le spese mediche.

Cosa sta accadendo, quindi? Siamo alla vigilia della nuova campagna elettorale per le elezioni amministrative 2016 e, per distrarre l'opinione pubblica dall'olezzo di rifiuti e mafia che copre Roma, Renzi prepara la nuova propaganda, incentrata sul taglio delle tasse, e, in perfetto stile mafioso, il nuovo scambio politico?elettorale sarà garantito da tagli lineari che, anticipato per bocca del commissario alla *spending review* Gutgeld, spazieranno da 10 a 13 miliardi di euro in tre anni. La Lorenzin promette di reinvestire nella sanità parte dei tagli, ma Gutgeld dichiara che il fine della manovra è garantire il rispetto dei conti pubblici.

C'è bisogno che gli italiani smettano di ascoltare le vergognose bugie di uno scandaloso *Premier*, comincino a pensare cosa è diventata la loro vita quotidiana e riflettano su cosa diventerà, se non fermiamo la macelleria sociale della quale siamo testimoni, giorno dopo giorno. Distrutti i diritti dei lavoratori e smantellata la scuola pubblica, si passa alla sanità. Lo si fa in modo subdolo, millantando reinvestimenti e sconfessando quanto dichiarato.

L'area di intervento prioritario, secondo il Governo, riguarda le prescrizioni e le visite superflue. Lo decide il Governo quali sono quelle superflue. Quali saranno, infatti, queste prescrizioni e visite superflue lo scopriremo quando dal Ministero arriverà la lista delle patologie che prevedono le analisi

necessarie e per tutti i casi esclusi si dovrà, invece, pagare di tasca propria. Così forse decideranno che in gravidanza non è più necessario fare l'ecografia morfologica (certo, poi se vuoi stare tranquilla la puoi sempre fare privatamente); o forse scopriremo che, se hai un ipertiroidismo e devi farti le analisi per l'FT3, l'FT4, il TSH ogni tre mesi, le potrai fare invece una volta l'anno: se ti vuoi controllare, in finale, c'è sempre la sanità privata. Oppure scopriremo che una degenza al massimo può durare tre giorni e poi, se esci con i punti o con il catetere, ci sarà mamma che ti aiuta, oppure ci sarà la clinica privata.

In molti ci chiedevamo dove il *Premier* prendesse i soldi per sostenere il programma elettorale che fu di Berlusconi. Oggi lo abbiamo scoperto.

Onorevoli colleghi, voi vi assumete questa responsabilità? Noi, siamo qui, oggi, a parlare non di bilanci, conti e patti di stabilità, ma della salute e della vita degli italiani. Non si può continuare a raschiare il barile della sanità per fare cassa. Non si può mettere a rischio la salute della popolazione, soprattutto di quella più povera. Per il coordinatore degli assessori regionali alla sanità, Luca Coletto, l'emendamento al decreto-legge enti locali fa saltare il servizio sanitario universale.

Ma - attenzione - a sorpresa spunta un encomiabile gioco di prestigio: via due miliardi e mezzo alla sanità ed ecco che compaiono 33 milioni per il Giubileo. Che la grande abbuffata abbia inizio! D'altronde, le intercettazioni lo dicevano: la mucca bisogna farla mangiare per poterla mungere. E così, mentre l'inchiesta su Mafia Capitale ci dice che a Roma i soldi se li spartiscono amministratori e *boss*, il Governo mette un bel gruzzolo succulento nelle casse della Regione Lazio.

Il Movimento 5 Stelle ha pronto un piano di emergenza sanitaria per il Giubileo, mentre Zingaretti mira a cementificare Roma con piste di atterraggio per elisoccorso, ad avviare ristrutturazioni ospedaliere milionarie e ad acquistare 100 inutili ambulanze, come se dovessero invaderci i lanzichenecchi, né più, né meno. Signori, si tratta di uno stanziamento di 33 milioni di euro.

Cari pellegrini che farete ingresso nel territorio nazionale, non ringraziate il Governo, perché voi invece dovrete pagare - c'è un contributo di 50 euro - oppure farvi pagare, in base alle tariffe vigenti, per ottenere assistenza ospedaliera. Insomma, dovete pagare. È il caso di dire: pregate, affinché siate in salute durante tutta la permanenza romana. Altro che anno della benedizione, signori: questo sarà l'anno del magna magna in stile Expo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

A proposito di Expo, pure lì pare che vadano scongiurate epidemie mortali: nel maxiemendamento viene previsto un finanziamento di milioni di euro per la profilassi per emergenza sanitaria ad Expo. D'altronde, i giornali sono pieni di casi di pestilenza all'Esposizione universale di Milano. Io di epidemie all'Expo ne ho vista solo una: si chiama corruzione, unico campo della sanità che andava tagliato, considerando che ci costa sei miliardi l'anno. Ed è l'unico che vi siete guardati bene dal toccare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Biasi. Ne ha facoltà.

DE BIASI *(PD)*. Signor Presidente, voglio ringraziare anch'io le relatrici per il lavoro davvero immenso e difficilissimo che hanno svolto, nonché l'intera Commissione bilancio naturalmente, per aver portato in porto un provvedimento assai complesso. Vorrei poi ringraziare i colleghi della Commissione sanità che sono intervenuti nel merito e tutti gli sguardi critici che sono stati lanciati nel dibattito su questo tema.

In parte, devo dire che è un disagio che noi abbiamo condiviso, perché avremmo certamente preferito un decreto-legge invece che un emendamento, che sarebbe stato più logico, e su cui avremmo potuto esprimere un parere. Capisco i problemi che riguardano la struttura dei rapporti con il Parlamento. Tuttavia, credo che il tema della sanità debba essere quanto mai condiviso.

A questo si è aggiunta purtroppo un'improvvida intervista, di quelle interviste inutili e probabilmente dannose, che fanno dire oggi ai titoli di stampa che in questo provvedimento ci sono sette miliardi di tagli sulla sanità. Non è vero. Cominciamo a dire che non è vero. I cittadini italiani sappiano che quei sette miliardi non sono presenti in questo provvedimento. In questo provvedimento c'è quanto già deciso da tempo dalle Regioni: sulla base di una richiesta del Governo di un taglio di quattro miliardi,

le Regioni hanno scelto di operare risparmi per 2,3 miliardi circa nel campo della sanità. Possiamo opinare, ma questa è la realtà e di ciò stiamo parlando. I sette miliardi non ci sono, ma penso che ci siano alcuni altri elementi. Faccio l'esempio dei risparmi nel triennio presenti nel DEF, che ricordo ai colleghi noi abbiamo emendato, chiedendo espressamente che non venissero toccati i campi delle politiche sanitarie e sociali. Io credo che, rispettando quanto detto nel patto per la salute e nel DEF, noi ci assestiamo e dobbiamo assestarci nel campo del risparmio, nel triennio, come definito da quei documenti, e non da nuove, improvvide, inutili e dannose avventure.

Ma dov'è il problema? Ho l'impressione che guardiamo troppo spesso alla sanità e al Servizio sanitario nazionale con lo specchietto retrovisore. Guardiamo ad una sanità che non sempre corrisponde al cambiamento della società italiana, alla cronicità che è aumentata e alla longevità che è aumentata anche grazie alla qualità del Servizio sanitario nazionale. E quando diciamo che ci vuole un rapporto diverso tra ospedale e territorio in favore di quest'ultimo, non stiamo dicendo che bisogna chiudere gli ospedali e neanche tanto meno parliamo di «ospedali in rosso», terminologia uscita su «la Repubblica» domenica scorsa e di cui qualcuno mi dovrà spiegare il significato. Non stiamo parlando di questo, perché siamo consapevoli che la manovra che va fatta è molto seria e deve guardare al futuro. Noi abbiamo di fronte problemi come l'invecchiamento della popolazione, la cronicità, i nuovi farmaci, che sono quelli salva vita e cosiddetti innovativi su cui va fatta chiarezza.

Innanzitutto bisogna capire cosa intendiamo per innovatività: è un'innovazione terapeutica o di mercato? In secondo luogo, dobbiamo stabilire come questi farmaci innovativi saranno pagati. Da chi saranno pagati e come saranno erogati? Saranno dati a tutti o no? Lo dico in un *slogan*: il nostro universalismo si sostanzia nell'essere tutti uguali di fronte all'aspirina o nell'essere tutti uguali di fronte al cancro? Io penso di fronte al cancro. *(Applausi dal Gruppo PD)*. In questo sta l'universalismo di cui noi stiamo parlando. Non parliamo di un universalismo immobile, come Moloch del passato, un egualitarismo inutile, visto e considerato che il 33 per cento degli italiani paga di tasca sua medicinali e prestazioni e che c'è una diminuzione secca delle persone che vanno a curarsi per via della crisi.

Noi ci stiamo avviando ciecamente, se non ci fermiamo e non guardiamo all'innovazione, verso chi vuole una sanità fatta con la terza gamba e magari con le assicurazioni o la sanità integrativa, per cui chi può paga e chi non può si arrangia. Noi diciamo: no! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

TAVERNA *(M5S)*. Ma come dite no?

DE BIASI *(PD)*. Questo è contenuto nel patto per la salute. Questo è contenuto nel provvedimento. *(Commenti del senatore Volpi)*.

E quando si dice sui giornali che le Regioni sono in rivolta, vorrei che fosse chiaro che stiamo parlando - lo dico con grande franchezza e amarezza - della manovra del Veneto, della Liguria e della Lombardia che intendono farsi una sanità per conto loro a spesa del resto d'Italia. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questo non è tollerabile, perché noi siamo un Servizio sanitario nazionale e tale deve continuare ad essere, pure con tutti i cambiamenti che vanno operati.

In questo contesto, se il tema è l'innovazione, io dico che il punto politico è uno solo e, cioè, se questi risparmi sono una conversione di spesa che resta nell'ambito della sanità o se serve ad altro. Io su questo sono pronta a spendermi in una battaglia. Io non sono d'accordo con l'idea che la sanità dia soldi ad altro, perché la sanità ha già subito tagli molto pesanti e contribuire al taglio delle tasse significherebbe di fatto privare i cittadini, gli operatori, i medici e i professionisti - perché non ci sono solo i cittadini, ma c'è anche l'intero mondo dei lavoratori della sanità - di opportunità professionali e di cura. *(Commenti della senatrice Taverna)*.

Allora, questo deve essere molto chiaro e sono felice che la signora Ministro abbia corretto il tiro e oggi abbia detto chiaramente che ogni euro risparmiato in sanità deve rimanere nell'ambito della stessa sanità, mettendo a posto ciò che non va bene. *(Applausi dal Gruppo PD)*. *(Commenti della senatrice Taverna)*. Ci sono cose che non vanno bene e lo sappiamo perfettamente. Ne è una prova il fatto che le Regioni, ognuna per conto proprio, stanno mettendo a posto i conti e guardate che la difformità delle Regioni nell'erogazione del Servizio sanitario nazionale rischia di diventare una disuguaglianza troppo pesante che un Governo progressista possa sostenere. Quindi, stiamo attenti anche a questo punto.

(Applausi della senatrice Mattesini).

Infine, del tema che riguarda la medicina difensiva si è molto parlato, e pregherei di non esagerare con le cifre e di non sparare a caso miliardi su miliardi, anche perché i medici italiani non sono degli assassini. Vorrei che fosse chiaro anche questo. I medici italiani e i professionisti della sanità italiana lavorano con passione e competenza. Sono i migliori del mondo e ce li rubano ogni volta che vanno all'estero.

Pensiamoci quando ragioniamo sulla sanità italiana. La medicina difensiva va messa a posto? Sì. Perché è un grande spreco? Sì. Ci vuole una legge? Sì. L'Italia è l'unico Paese in Europa che non ha una legge sulla responsabilità in campo medico? Sì. La Camera ha incardinato anche questo provvedimento e noi chiederemo, in clima di leale collaborazione, che si velocizzi al massimo la sua approvazione perché è urgente.

Così come è urgente il riconoscimento delle professioni sanitarie, se non vogliamo andare in Europa con l'abusivismo professionale. Questo lo dico alla nostra Commissione bilancio, perché sveltisca i lavori che sono fermi da un anno sul disegno di legge n. 1324.

Si parla dell'appropriatezza. La responsabilità in campo medico è l'appropriatezza. Dobbiamo decidere cosa intendiamo per appropriatezza. Ci sarà un decreto *ad hoc* su questo e deve esserci una lista molto chiara di cosa significhi appropriatezza, per fare in modo che il cittadino non cada nella trappola, e non del medico, ma del "fai da te" e dell'autoprescrizione, del decidere di fare alcune analisi totalmente inutili e alcune TAC molto costose. E ci sono dei DRG che, soprattutto in questo campo, significano una bella remunerazione, soprattutto per il privato. Stiamo attenti. L'appropriatezza è un valore e riguarda anche il farmaco.

Per concludere, per non guardare nello specchietto retrovisore, c'è un solo modo, quello di collaborare. Lo dico al Governo, alla signora Ministra e ai rappresentanti del Governo che sono qui oggi. Signora Ministra, lei coinvolga maggiormente il Parlamento. Troverà una Commissione disponibile, attenta e competente e un Parlamento desideroso di capire e di scegliere: sul tavolo farmaceutico che si aprirà a settembre, sull'appropriatezza e sul suo decreto, sulla riforma dell'AIFA, dell'Istituto superiore di sanità e di AGENAS e - perché no - anche sulla *spending review*. Abbiamo cose interessanti da suggerire al commissario. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni. Commenti della senatrice Taverna)*.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, stiamo arrivando alla conclusione della discussione generale e, quindi, prenderemo la strada di analizzare gli emendamenti o di aspettare il maxiemendamento su cui il Governo chiederà la fiducia. Rimane, però, un po' il tema che avevamo toccato con le pregiudiziali, a cui tenevamo molto.

Vista la grande ed eterogenea composizione di questo decreto-legge, torno a chiedere con insistenza, prima che tutto si acceleri nell'uno o nell'altro senso, un chiaro pronunciamento della Presidenza sull'inammissibilità, al fine di capire anche noi come comportarci.

PRESIDENTE. Si riferisce all'inammissibilità di ulteriori emendamenti o di quelli che avete già valutato?

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Ad entrambi.

PRESIDENTE. Quindi, il suo è un richiamo al rigore sulla verifica dell'inammissibilità.

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Ritorno al discorso che ha fatto poc'anzi il senatore Airola, per dire che la Commissione di cui faccio parte è convocata alle ore 14.

La Presidenza può indicarci che cosa dobbiamo fare?

PRESIDENTE. Ad eccezione della Commissione bilancio, le altre Commissioni non sono autorizzate

a riunirsi.

TAVERNA *(M5S)*. Ma non ce lo avevate ancora comunicato.

PRESIDENTE. Abbiamo predisposto la verifica e ne faremo una ulteriore.

Mentre la Commissione bilancio, quando in Aula non si vota, è autorizzata a riunirsi, le altre non possono riunirsi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ceroni. Ne ha facoltà.

CERONI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 78 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, in discussione, ha subito una forte trasformazione ed integrazione, nel corso dei lavori in Commissione, rispetto al testo originario. Tuttavia, il provvedimento disattende gli annunci fatti e delude le aspettative degli enti locali.

Poche, insufficienti e del tutto inadeguate sono le risposte che il Governo ha voluto dare alle osservazioni, ai suggerimenti, alle richieste e alle necessità di Comuni e Province. Non vi è dubbio che gli ultimi tre Governi - Monti, Letta, Renzi - abbiano messo in atto una serie di misure vessatorie e persecutorie nei confronti degli enti locali. Non riusciamo a capire il perché: gli enti locali sono fondamentali per la tenuta del sistema democratico, sono l'unico sportello sempre aperto al quale i cittadini possono rivolgersi di fronte alle difficoltà sempre più marcate e insuperabili di questo momento.

Ovviamente condividiamo la necessità che tutti partecipino allo sforzo di risanamento dei conti pubblici, ma il trattamento riservato agli enti locali è stato esagerato. Ai Comuni, dal 2011 al 2015, sono stati sottratti 12,5 miliardi di euro di trasferimenti. Il contributo ad essi richiesto è assolutamente sproporzionato, visto che il loro peso nell'ambito della spesa pubblica rappresenta meno dell'8 per cento.

Trattamento ancora peggiore hanno subito le Province, per le quali dapprima si è perseguita la strada della cancellazione *tout court*, con il ministro Filippo Patroni Griffi, in dispregio assoluto della Costituzione (comportamento che poi è stato censurato dalla stessa Corte costituzionale); poi, incurante della sconfitta, il Governo le ha trasformate in enti di secondo grado, con la riduzione delle competenze e togliendo ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Anche le Province, nel triennio 2013-2015, hanno subìto una forte riduzione dei trasferimenti (3,2 miliardi in meno), e sono previsti ulteriori tagli, per due miliardi nel 2016 e tre nel 2017. Eppure, esse impegnano solo l'un per cento della spesa pubblica. Le Province, in sostanza, sono state ridotte alla paralisi e alla condizione di non riuscire ad erogare i servizi di competenza fondamentali per le comunità.

Come si può pensare di ripianare la finanza pubblica uccidendo gli enti locali, che impegnano meno del 10 per cento della spesa pubblica (e se ci vogliamo aggiungere le spesa delle Regioni non arriviamo neanche al 30 per cento)?

Le risorse di cui dispongono le Province non sono sufficienti neanche a pagare le spese per il personale, tanto che, nel 2014, 33 di esse non hanno conseguito l'obiettivo del Patto di stabilità interno, con uno sforamento complessivo di 443 milioni, e la situazione peggiorerà ancora nel corso del 2015. Le Province non sono in grado di assolvere a compiti indispensabili come la manutenzione delle strade provinciali (133.000 chilometri completamente abbandonati, simili a quelli di Beirut, con il manto di asfalto pieno di buche, senza la sfacciatura delle scarpate né alcuna regimazione delle acque), né sono in grado di fare la manutenzione delle scuole (5.000 edifici scolastici usati dalle scuole secondarie superiori).

Come fanno gli enti locali a programmare la loro attività se sono sottoposti a una costante riduzione delle entrate, a vistosi ritardi nell'erogazione dei trasferimenti erariali e regionali e a reiterate manovre sul fondo sperimentale di riequilibrio? E gli enti locali sono costretti a finanziare la spesa corrente utilizzando entrate a carattere straordinario, a impiegare i proventi della rendita del patrimonio, ad applicare avanzi di amministrazione il più delle volte fittizi per l'elevata mole di residui attivi e a impegnare entrate relative agli oneri di urbanizzazione, che dovrebbero essere utilizzati almeno per la manutenzione delle strade.

Tutti ci attendevamo dal Governo misure che potessero mitigare questa disastrosa condizione dei bilanci degli enti locali, ma voi avete detto no a tutto: no a inserire gli interventi di edilizia scolastica fuori dal Patto di stabilità, no a fissare una data certa ed adeguata per approvare i bilanci di previsione di Comuni e Province, almeno per l'anno prossimo. Ma vi rendete conto di quanti pasticci combinate? I bilanci consuntivi dei Comuni si devono approvare entro il 30 luglio. Addirittura, quello delle Città metropolitane si potrà approvare entro il 30 settembre e sarà solo un bilancio per l'anno 2015, perché non siete in grado di poterlo fare per gli anni 2016 e 2017.

Avevamo chiesto di superare il Patto di stabilità interno per i Comuni sotto i 5.000 abitanti per liberarli da costose formalità burocratiche e consentire loro di poter utilizzare avanzi di amministrazione e le poche risorse disponibili per avviare opere pubbliche che contribuirebbero a dare anche un piccolo sostegno all'economia.

Vi avevamo chiesto di intervenire presso la Cassa depositi e prestiti per ridurre simbolicamente di almeno un punto il tasso di interesse sui mutui oggetto di rinegoziazione rispetto a tassi di interesse, oggi da vera usura, che i Comuni sono costretti a pagare sui mutui con i quali hanno realizzato opere pubbliche, scuole, asili e fognature. I Comuni non se li sono mica giocati a carte i soldi per i mutui! Voi pensate che la gestione di tutti i Comuni sia come quelle di Roma e Napoli, ma non è così.

Il provvedimento contiene norme sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione che dovevano essere pagati entro la ricorrenza di San Matteo dello scorso anno e che, invece, sono ancora lì. Ci sono ancora norme per disciplinare gli appalti e la ricostruzione in Abruzzo, ma il terremoto è avvenuto dieci anni fa. Che avete pensato fino ad oggi?

Veniamo ora al taglio dei fondi per la sanità, che nella relazione tecnica è stimato in 2,3 miliardi di euro. Alcune agenzie annunciano la presentazione di un maxiemendamento contenente un piano sanitario che dovrebbe ridurre la spesa di altri due miliardi di euro, oltre a quelli già previsti, da destinare, secondo l'Esecutivo, al taglio delle tasse. Un'agenzia riporta la notizia secondo cui il ministro Lorenzin parla addirittura di efficientamento della spesa di dieci miliardi di euro, con la chiusura di alcuni ospedali in aggiunta a quelli che hanno già chiuso. Fateci capire: qual è veramente la situazione dei tagli? Si può pensare che dieci miliardi di risorse per il servizio sanitario possano essere tagliate senza discussione e confronto in Commissione ed in Aula? Sono veramente sconcertato.

Infine, sottosegretario Pizzetti, sottolineo che questo provvedimento è privo di coperture. Le disposizioni riguardanti la sanità, se entrano in vigore a settembre, producono solo qualche centinaia di migliaia di euro di risparmio e non quanto preventivato. Un provvedimento privo di coperture genera immancabilmente debito pubblico.

Voi vi state specializzando nella generazione di debito pubblico. Questo è il miglior mestiere che sapete fare. Per governare servono serietà e senso di responsabilità. Dobbiamo dire con chiarezza agli italiani che il Paese è sull'orlo del fallimento. L'avete portato sull'orlo del fallimento! Non siete in grado di ridurre le tasse perché le vostre scelte di politica economica hanno massacrato l'economia e ridotto il PIL. Il Fondo monetario internazionale dice che ci vorranno venti anni per tornare al PIL pre-crisi. E se il PIL non cresce, non si può procedere ad alcuna riduzione delle tasse. La settimana scorsa la Banca d'Italia ha comunicato che, nel maggio 2015, il debito pubblico ha raggiunto un nuovo *record* - la bellezza di 2.218 miliardi di euro - e che l'attuale Governo, che opera da quindici mesi, ha fatto crescere il debito pubblico di quasi 100 miliardi di euro (per l'esattezza 98,76 miliardi), con un incremento medio di 6,58 miliardi al mese. Con il Governo Letta, che è durato in carica dieci mesi, il debito pubblico era cresciuto di 31,38 miliardi di euro, con una media di 3,14 miliardi mensili. Se tanto mi dà tanto, se sarà mantenuta questa progressione, da qui al prossimo anno farete crescere il debito pubblico di nove miliardi al mese. Altro che abolire la TASI sulla prima casa, sui terreni e sui capannoni agricoli. Su questa strada voi porterete al fallimento non solo Comuni e Province, ma l'intero Paese! *(Applausi dal senatore Consiglio)*.

Per concludere, ritengo che avete perso un'altra occasione per risolvere dei problemi e per affrontare con metodo e responsabilità i problemi degli enti locali, che sono la struttura portante di questo Paese. E ve ne dovete assumere tutta la responsabilità. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Del Barba. Ne ha facoltà.

DEL BARBA *(PD)*. Signor Presidente, signori del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, con la conversione in legge del presente decreto-legge ci accingiamo a completare un lungo percorso di continua rivisitazione della forma dell'amministrazione pubblica e degli enti territoriali che, a partire da oltre un decennio, caratterizza - potremmo dire inesorabilmente - il rapporto tra l'amministrazione centrale e quella periferica, imperniato attorno al rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, differenziato di volta in volta da rivisitazioni delle regole di amministrazione e gestione, in particolare quelle sul personale, le società partecipate, il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali, le modalità di spesa, le possibilità di indebitamento. È un rapporto, quello tra i diversi livelli dell'amministrazione, che si caratterizza per complementarietà e sinergia nell'erogazione dei servizi ai cittadini, nella piena consapevolezza - convinzione per chi vi parla - che, solo con un'amministrazione locale efficiente e messa in condizione di agire con chiarezza, lo Stato possa svolgere fino in fondo il proprio ruolo di sostegno e crescita di famiglie e imprese, nei loro bisogni fondamentali e quotidiani.

Si tratta di un rapporto che, con il definirsi del patto «meno risorse per servizi migliori», si fa sempre più stringente, a volte difficoltoso, quasi contrattuale e rivendicativo, ma necessariamente dialogante e continuo, pena l'interruzione della necessaria fiducia da parte dei cittadini nel funzionamento dello Stato stesso, degli amministratori nelle loro possibilità di adempiere alle responsabilità che, con noi, si caricano ogni giorno, per attuare quel giusto *mix* dell'agire pubblico e privato, che caratterizza e deve sempre più caratterizzare l'operato di uno Stato moderno ed efficiente.

È un rapporto messo a dura prova dall'attualità, che ci parla sempre più spesso di corruzione, inefficienza dei servizi, disaffezione alla vita nella *civitas*, esasperazione degli animi. Ben sappiamo che si tratta di insopportabili deformazioni e storture della vita pubblica, manifestazioni parassitarie insopportabili, che ammorbano il tessuto della pubblica amministrazione, che rimane sano e robusto, abitato da passioni e competenze, che ben conosciamo, da Comuni virtuosi, amministratori coraggiosi e competenti, sperimentazioni ed innovazioni che accompagnano e a volte precedono l'intervento normativo, grandi città e piccolissimi centri, che gareggiano nell'originalità degli spunti con cui interpretare questo delicato compito.

È un rapporto che conosce certamente il suo momento più delicato, a partire dall'importantissima legge n. 56 del 2014, con cui si intraprende il coraggioso processo riorganizzativo, voluto inizialmente da tutte le forze politiche, attaccato dall'opposizione al precedente Governo che lo implementò, a volte con argomenti tesi a denunciarne il poco coraggio, altre volte con gli argomenti diametralmente opposti, a volte ancora con il più becero atteggiamento di boicottaggio, spavaldamente dichiarato da importanti personalità politiche del Paese.

Ma nemmeno di fronte a questi pericoli, esogeni ed endogeni, viene meno il coraggioso spunto riformatore di questa maggioranza e la volontà di concludere un processo che ci vedrà rafforzati negli assetti istituzionali e amministrativi.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Bella roba!

DEL BARBA *(PD)*. È un rapporto, infine, che trova il suo momento fondamentale di programmazione nella legge di stabilità - certamente - ma che, per la pervasività e l'ambizione degli obiettivi, necessita dei suoi continui passaggi di verifica e controllo anche e soprattutto nelle Conferenze Stato-Regioni e Stato-città ed enti locali, i cui contenuti dell'ultima intesa sono recepiti proprio all'interno di questo provvedimento.

Il Parlamento, il Senato della Repubblica in particolare, in questo caso non ha assistito a questo dialogo ed ai suoi risultati, le cui caratteristiche di necessità ed urgenza paiono in tutta la loro chiarezza ed evidenza, con semplice spirito di verifica e controllo, cercandone una veloce ratifica. Ma ha profuso ogni sforzo, con i lavori straordinari della Commissione bilancio in particolare, con gli emendamenti di tutti i colleghi senatrici e senatori, per raccogliere fin nei minimi dettagli quel complesso meccanismo che è l'amministrazione pubblica degli enti territoriali, affinché ogni possibilità di miglioramento, per quanto piccola, non andasse perduta.

Difficilmente un provvedimento attraversa così profondamente gli interessi e le passioni di quest'Aula, come avviene per il caso in cui si tratti degli enti locali, dei nostri territori di provenienza, delle amministrazioni tutte che, solo saldate insieme in una forte visione comune, restituiscono integra la cifra dell'intervento dello Stato nella vita dei cittadini.

È dunque naturale ciò a cui abbiamo assistito: lavori spesso trasversali alle appartenenze politiche, tesi a sviscerare fino in fondo i singoli problemi esaminati dal provvedimento e a trovare fino all'ultima notte disponibile una risposta al caso particolare, che non negasse però la bontà della direzione e la pervicacia del progetto complessivo. Proprio tutti questi sforzi, sempre direttamente coordinati con i nostri amministratori locali, lasciano intendere il livello di tensione fino a cui si sta producendo l'azione riformatrice in questo settore, facendo con chiarezza intuire che probabilmente una stagione di interventi puntuali e in corso d'opera sta per finire completamente, per cedere il passo a grandi e più definitivi cambiamenti, come quello della *local tax* e di un abbandono del Patto di stabilità così come lo abbiamo conosciuto.

Noi, che per la maggior parte siamo stati o ancora siamo amministratori pubblici, sentiamo questi provvedimenti, questa complessiva e lunghissima riforma come la nostra riforma, le sue fatiche come le nostre fatiche, il suo successo o insuccesso come il nostro più importante successo o insuccesso.

Solo una profonda conoscenza della «macchina» - come la chiamano gli addetti ai lavori - può consentire, come sta consentendo, di portare a termine questa fase difficile, faticosa, anche di sacrificio, consentendoci di inaugurare finalmente una nuova stagione che rinverdirà il rapporto dei cittadini con la pubblica amministrazione, dopo che troppo a lungo questa fiducia è stata dissipata da episodi deplorevoli che, ad ogni livello, hanno minato seriamente la credibilità e il funzionamento delle istituzioni più di quanto abbia mai potuto fare un taglio della spesa o un limite all'indebitamento.

Questo provvedimento contiene articoli ed emendamenti, ampiamente illustrati dalle relatrici e dai colleghi che mi hanno preceduto, che sono altrettanti appigli offerti agli amministratori locali per completare, finalmente, una scalata che dura da troppo tempo, che troppi Governi differenti hanno interpretato in modi differenti e che ora è tempo di portare a conclusione.

Il Senato ha corretto e, soprattutto per le aree vaste e Città metropolitane, sostenuto ogni necessità utile ad approvare i bilanci in questa fase così straordinaria della loro vicenda, senza tuttavia tentennare di fronte alla direzione di marcia da tenere.

In questo difficile sforzo - e concludo, Presidente - all'interno del quale si ritrova un'intera comunità politica e amministrativa, che concorre a definire il nuovo ordinamento dello Stato, ci giochiamo moltissimo del capitale sociale e di coesione che, più dei capitali finanziari, sarà determinante per la ripresa economica del Paese e la garanzia dei diritti e dei servizi dei cittadini, veri e unici destinatari delle nostre fatiche. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Chiavaroli.

CHIAVAROLI, *relatrice*. Signor Presidente, in primo luogo ringrazio tutti i colleghi per il dibattito che si è svolto questa mattina in Aula sul decreto-legge in esame.

Crediamo che il provvedimento in esame sia davvero importante perché dà risposte agli enti territoriali - come tutti sappiamo - colpiti da una gravissima crisi finanziaria e di bilancio, a causa della quale rischiano di non riuscire più ad erogare i servizi ai cittadini. Ed è questa la preoccupazione maggiore che raccoglie.

Noi crediamo che il decreto-legge dia le risposte sia per i Comuni che per le Province e le Città metropolitane (nel merito, sui punti sollevati farà la sua replica la mia collega Zanoni). Io mi concentrerò sulla parte degli articoli da 11 a seguire e, quindi, in particolare sulle questioni dei territori colpiti dagli eventi calamitosi e sulla questione dei centri per l'impiego.

Tanti colleghi si sono occupati degli eventi calamitosi, chiaramente soprattutto in riferimento ai territori che rappresentano: il collega Lai per la situazione della Sardegna, le colleghe Pezzopane e Blundo per la questione dell'Abruzzo, il collega D'Ambrosio Lettieri per le questioni del Gargano;

tanti colleghi sono intervenuti sulla questione del Veneto.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 14,25)**

(*Segue* CHIAVAROLI). Noi crediamo che negli articoli 11, 12 e 13, e nell'aggiunta approvata in Commissione relativamente al territorio della Sardegna, siano state date risposte importanti che possano consentire che la ricostruzione, a seguito degli eventi calamitosi, avvenga non solo in modo trasparente e sì da evitare infiltrazioni malavitose di qualsiasi genere, ma anche rapidamente e sostenendo le attività produttive di quei territori. Non a caso, il decreto-legge si concentra sull'istituzione di zone franche urbane alle quali vengono assegnate consistenti risorse ed è, a queste che è stata aggiunta anche la zona franca urbana di Olbia, alla quale saranno destinati cinque milioni di euro nel 2016.

Vorrei poi rispondere puntualmente alla senatrice Blundo, che si è occupata dell'articolo 11, e in particolare del primo comma che riguarda la ricostruzione in Abruzzo. Vorrei precisare che, in merito a tale comma, il dibattito in Commissione è stata molto costruttivo ed ha impegnato tutti i Gruppi, compreso il Movimento 5 Stelle, che ringrazio. In Commissione bilancio, grazie all'apporto di tutti, abbiamo scritto un primo comma che rafforza davvero la trasparenza nella ricostruzione dell'Aquila.

Ricordo ai colleghi che il primo comma dell'articolo 11 si riferisce ai contratti di ricostruzione tra privati; contratti che, a norma di questo articolo, saranno nulli se non conterranno alcune prescrizioni, tra le quali la certificazione SOA. In Commissione abbiamo a lungo approfondito come poter fare un controllo antimafia anche per i rapporti tra privati (la certificazione antimafia, nei rapporti tra privati, non può essere richiesta). Abbiamo, quindi, inserito l'autocertificazione antimafia, che consentirà alle prefetture di fare controlli sulle pratiche della ricostruzione tra privati. Ci tengo a sottolineare questo aspetto: abbiamo, quindi, inserito elementi di trasparenza molto importanti in Commissione. E tengo altresì ad evidenziare il fatto che, qualora queste certificazioni non saranno presenti, i contratti stipulati anche tra i privati saranno nulli.

Credo, quindi, che su questo argomento la Commissione abbia dato un ottimo contributo, con il lavoro corale al quale hanno contribuito tutti i Gruppi e sul quale si sono impegnati in un confronto serrato, nei giorni di lavoro della Commissione, sia il Ministero dell'interno, che è titolare delle questioni riguardanti l'antimafia, che il Ministero dell'economia, ed in particolare il sottosegretario De Micheli, che ha la delega per la ricostruzione *post* terremoto in Abruzzo. Ci tenevo a fare questa precisazione, perché il lavoro su detto punto in Commissione è stato proficuo.

Vorrei anche spendere poche parole in risposta alla senatrice Petraglia che ha sollevato il problema dei centri per l'impiego. L'articolo 15 del presente decreto-legge si occupa delle politiche attive del lavoro e stabilisce che ci sia un accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province perché questi servizi vengano potenziati, e a tale fine vengono utilizzate risorse statali consistenti: il decreto-legge prevedeva 70 milioni, ma poi in seguito al lavoro in Commissione le risorse statali sono state aumentate a 90 milioni.

In Commissione ci siamo anche domandati come questi fondi statali potessero essere utilizzati a pieno dalle Province e siamo intervenuti con un emendamento che consente alle Province di utilizzare i contratti di lavoro a tempo determinato per le politiche attive del lavoro, e quindi per i centri per l'impiego, fino al 31 dicembre 2016, cosa che non è consentita per gli altri lavoratori delle Province. Noi riteniamo, quindi, che anche sulla questione dei centri per l'impiego sia stato fatto un buon lavoro in Commissione aumentando le risorse stanziate ed introducendo le norme che consentono alle Province di utilizzare a pieno queste risorse.

Credo che rispetto agli articoli 11 e seguenti io abbia replicato a tutte le considerazioni che sono state svolte.

In conclusione, rispetto al Veneto, il Governo ha presentato un emendamento con il quale ha inteso, cioè, dare risposta alle istanze delle popolazioni colpite da quegli eventi; ha inteso dare una prima risposta come è stato fatto per tutti gli eventi calamitosi. Noi purtroppo - e lo vediamo ancora oggi - siamo abituati ad una risposta progressiva da parte del Governo sulle situazioni calamitose, che prende

atto di quanto avviene nei territori.

In Commissione, su questo punto, il dibattito, come su tutti gli altri eventi, è stato molto acceso, perché il tema chiaramente colpisce i parlamentari rispetto ai propri territori. E si è convenuto in Commissione sulla necessità che il Parlamento si impegni per una sorta di normativa quadro che riguarda gli eventi calamitosi in modo tale che, quando purtroppo l'evento accade, sia già chiaro, e in modo uguale per tutti i territori colpiti, quali sono le misure che vengono accordate ai Comuni, alle popolazioni ed alle imprese presenti su quel territorio.

Credo che con questo io possa concludere la replica per la parte di mia competenza. Affido ora la restante parte alla collega relatrice Zanoni. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Mancuso)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Zanoni.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, ringrazio anch'io tutti i senatori che sono intervenuti questa mattina per il grande contributo che hanno dato, anche in modo pacato, perché hanno sicuramente contribuito a creare i presupposti anche per gli interventi successivi. Li abbiamo ascoltati con molto interesse e sono entrati quasi tutti nel merito. Ringrazio anche per le gentili parole che moltissimi hanno dedicato a me e alla senatrice Chiavaroli, in quanto relatrici, mettendo l'accento sul lavoro fatto: qualcuno lo condividerà di più, qualcuno di meno, ma credo che il grande lavoro svolto sia merito di tutti.

Cerco di dare qualche elemento aggiuntivo rispetto ai temi affrontati. Più interventi hanno richiamato il problema del Patto di stabilità e del suo superamento. Mi trovo assolutamente concorde su alcuni elementi individuati, anche perché da sempre considero gli enti locali il nostro braccio operativo sul territorio e ritengo che debbano essere considerati un volano dell'economia. Pertanto, sbloccare la possibilità di fare investimenti da parte dei Comuni è fondamentale per rilanciare la nostra economia con interventi, anche piccoli e micro, su tutto il territorio nazionale.

Da questo punto di vista non posso quindi che essere favorevole, ma vorrei ricordare che dal 2016 il Patto di stabilità sarà comunque superato dalle regole dell'armonizzazione dei bilanci, come in parte avevamo già sottolineato nella relazione introduttiva: l'armonizzazione dei bilanci ha portato grandissime novità in tema di contabilità e porterà al superamento automatico e tecnico del Patto di stabilità per come siamo stati abituati a considerarlo in tutti questi anni. Possiamo considerarla davvero una grande riforma.

Un altro tema più volte sollevato è quello dei piccoli Comuni, sui quali mi sembra si siano fatti almeno un paio di interventi sicuramente rilevanti e che danno il senso dell'attenzione verso i piccoli Comuni. Il primo è lo sblocco dei 29 milioni rimasti dalla distribuzione del Fondo di solidarietà comunale 2014, che l'ANCI stessa ha chiesto fossero redistribuiti tra i Comuni sotto i 60.000 abitanti. In realtà, stando ai dati pubblicati ieri dall'ANCI, si parla di 2.400 Comuni sotto i 10.000 abitanti che trarranno beneficio dalla redistribuzione dei menzionati 29 milioni. Tali risorse verranno date a quelli maggiormente penalizzati nel riparto, ossia i Comuni che hanno subito una penalizzazione maggiore del 3 per cento.

Un altro aspetto sottolineato in molti interventi è relativo alle centrali uniche di committenza, per le quali c'è una scadenza imminente, il 30 settembre, che vale per i Comuni che avevano una deroga per gli acquisti fino a 40.000 euro. Nel caso dei piccoli Comuni, la richiesta di essere parificati ai Comuni più grandi era stata fatta a gennaio, febbraio e marzo. Ora siamo molto vicini alla soglia del 30 settembre, che varrà per tutti. Da questo punto il Governo si è impegnato - è stato messo agli atti della Commissione - a far sì che, qualora dal 30 settembre ci fosse una proroga per i Comuni grandi, quest'ultima sarà estesa a tutti i Comuni, semmai introducendo per i Comuni più piccoli una soglia di 20.000 euro in considerazione della dimensione di *budget* diversa degli enti locali più piccoli.

Ancora un accenno all'articolo 5, sulla polizia provinciale, perché moltissimi interventi dei senatori vi hanno fatto riferimento. Effettivamente, su questo articolo, gli emendamenti presentati sono stati veramente molti, dal più banale, con la richiesta di sopprimere interamente l'articolo, a quelli che avevano soluzioni le più articolate e disparate.

La proposta dell'articolo 5 ha cercato di recepire il ventaglio delle possibilità, compatibili, però, con il lavoro di riordino sulle funzioni che le Regioni sono chiamate a svolgere. Quindi, partendo dal riordino delle funzioni delle Province e dando la possibilità alle Regioni di farsi carico di questa funzione, negli enti ex Province, ora area vasta, si devono individuare, all'interno dell'elenco delle persone che devono rimanere nella struttura, anche quelle dell'attuale polizia provinciale; solo la parte residuale può andare, in modo volontario, nei Comuni.

Mi preme sottolineare un aspetto che non è stato ripetuto e che non mi ero ricordata di riferire nella relazione iniziale: sempre in questo articolo, si è data risoluzione al problema della polizia locale stagionale. Era una richiesta emersa con forza da tutti gli enti che, durante certi periodi dell'anno, si trovano a dover gestire migliaia e migliaia di persone in più sul loro territorio. Si è data, quindi, la possibilità agli enti locali di assumere persone a tempo determinato come addetti alla polizia locale, proprio per risolvere questo problema.

Vengo così a parlare del problema delle Città metropolitane e degli enti di area vasta. A questo proposito, come qualcuno ha accennato, mi sembra doveroso sottolineare che con il Governo si è fatto davvero un grande lavoro. Infatti, su questo tema, oggettivamente, il decreto-legge presentava una specie di buco: c'erano norme che riguardavano le Regioni, norme che riguardavano i Comuni, ma sugli enti di Area vasta non si era intervenuti. Devo dire che, in accordo con il Governo, si è davvero posto rimedio a tutto questo, con tutta una serie di interventi, tra cui anche quelli relativi alle Città metropolitane e alle Province che, avendo sforato il Patto per il 2014, avessero il problema di una serie di impieghi a tempo determinato che non potevano essere riconfermati: abbiamo, invece, introdotto con norma la possibilità di una riconferma fino alla fine dell'anno.

Sulle Province i provvedimenti sono stati davvero tanti. Questi hanno consentito e consentono la predisposizione dei bilanci di previsione in modo utile per arrivare fino alla fine dell'anno, garantendo i servizi fondamentali, che ricordiamo essere la gestione delle strade provinciali e la manutenzione delle scuole superiori in primo luogo.

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione di carattere generale, citando «Il Sole 24 ore» di lunedì 29 giugno (ho il vezzo di mantenere i pezzetti di giornale): «Dal personale agli acquisti, i buchi del dl enti locali». Ebbene, a un mese di distanza, possiamo dire che quasi tutti i buchi sono stati colmati. Da questo punto di vista forse è vero che il provvedimento mantiene una certa eterogeneità, ma a chi ci ha accusato di questo - in modo particolare mi riferisco all'intervento di un senatore della Lega - vorrei ricordare che nell'elenco che ha fatto non ha inserito, ad esempio, l'importante emendamento approvato sul parco di Monza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il lavoro che è stato svolto in Commissione rispetto al decreto-legge presentato dal Governo è stato sicuramente prezioso, perché ha contribuito ad apportare alcune modifiche importanti rispetto al testo iniziale, grazie al lavoro dei Gruppi - in particolar modo quelli di maggioranza - e al contributo fondamentale delle relatrici, nell'impegno che hanno profuso per arrivare, poi, alla presentazione del testo definitivo.

Sicuramente il testo che oggi sottoponiamo al voto di quest'Aula reca alcune misure molto rilevanti per gli enti locali. Nel dibattito, anche di questa mattina, è emerso un elemento di preoccupazione rispetto ai tagli alla sanità, tema che, peraltro, è stato oggetto in questi giorni di dibattito non solo in quest'Aula, ma anche pubblico.

Sulla stampa sono state spesso riportate notizie non corrispondenti al testo presentato dal Governo e votato in Commissione *(Commenti dal Gruppo M5S)*, in quanto i tagli che sono stati previsti per la sanità e che sono stati recepiti nel testo presentato dal Governo e votato in Commissione (quindi sottoposto all'attenzione dei senatori), sono quelli concordati con le Regioni in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni nell'ultima seduta del 2 luglio, con l'unanimità delle Regioni presenti. Si tratta quindi di un accordo che ha riguardato sia le Regioni, sia il rapporto di leale collaborazione con lo

Stato, ridefinendo e rimodulando con queste modalità il contributo ai tagli complessivi alla spesa pubblica che è stato chiesto anche alle Regioni, così come ai Ministeri e agli altri enti locali.

Nel decreto-legge ci sono però misure particolarmente importanti ed attese da tanti Comuni in Italia: si tratta di misure specifiche soprattutto per le realtà colpite da eventi calamitosi. Credo che le risorse che vengono qui messe a disposizione, a cominciare dai 205 milioni per la Lombardia (per i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 2012) fino alle misure *ad hoc* per la Regione Emilia-Romagna (in modo particolare per i Comuni e per le zone colpite dal terremoto, sia attraverso alcune forme di esenzione dal pagamento dei tributi, sia attraverso l'individuazione di zone franche urbane), siano sicuramente elementi che vanno a sostegno delle piccole e medie imprese e, ovviamente, dei cittadini di quelle Regioni. Lo stesso per quanto riguarda la previsione di risorse destinate all'istituzione in Sardegna di alcune zone franche urbane, attraverso un'individuazione più puntuale del perimetro dei Comuni coinvolti.

Credo che si tratti di misure particolarmente importanti e che rientrino nella sensibilità di tutti; anche il recepimento della richiesta pervenuta dai Comuni del Veneto colpiti da un tornado nelle scorse settimane, i quali hanno chiesto di avere una maggiore libertà dai vincoli del Patto di stabilità, proprio per poter utilizzare le risorse che già hanno a disposizione. In questa direzione va questo primo provvedimento del Governo, che non solo mette a disposizione immediatamente risorse liquide, ma consente anche ai Comuni di avere maggiori margini di libertà rispetto ai vincoli sanciti dal Patto.

Spazi finanziari rispetto al Patto vengono comunque concessi anche agli altri Comuni, quindi a tutti gli enti locali d'Italia, a prescindere dalle singole specificità, laddove servano per fare investimenti e spese in alcuni settori specifici, concernenti, ad esempio, la bonifica dall'amianto, l'edilizia scolastica o gli investimenti cui devono compartecipare gli enti locali per poter sfruttare a pieno le risorse europee.

Un'altra misura particolarmente significativa ed attesa riguarda l'assunzione di 2.500 persone nelle Forze dell'ordine e di 250 Vigili del fuoco. Tali assunzione vengono previste proprio per far fronte, nell'imminenza del giubileo (che riguarderà Roma, ma non soltanto Roma), alle questioni di ordine pubblico e di sicurezza che si presenteranno nei prossimi mesi. Credo che anche questa sia una misura annunciata dal Governo ed attesa da un intero comparto.

Molte sono le misure previste che vanno a sostegno degli enti locali ed anche, in qualche modo, degli enti di area vasta, in un momento di transizione e di trasformazione per queste realtà. Pur avendo previsto una norma molto precisa e puntuale circa l'obbligo, per le Regioni che ancora non lo hanno fatto, di individuare le funzioni fondamentali e di dare pieno adempimento e piena esecuzione alla legge Delrio entro il 31 ottobre di quest'anno, tuttavia, in questa fase intermedia, sono state comunque concesse delle risorse per poter affrontare le spese imminenti dei prossimi mesi, legate alla ripresa dell'anno scolastico o alle funzioni che ancora vengono svolte *medio tempore*, soprattutto in quelle Regioni che non hanno ancora dato esecuzione alla citata legge Delrio.

Proprio per questo, in ragione del lavoro svolto compiutamente in Commissione e dell'importanza delle misure recate nel provvedimento, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento che mi accingo a presentare *(Commenti dal Gruppo M5S)*, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1977, che recepisce le modifiche proposte dalla Commissione e un'ulteriore integrazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.

Conformemente alla prassi, trasmetto il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 15,30).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori per la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del testo del decreto-legge recante misure finanziarie per gli enti locali.

Per la discussione sulla fiducia, che avrà inizio una volta acquisito il parere della Commissione bilancio sui profili di copertura finanziaria, è stata ripartita un'ora e 25 minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto.

La chiama avrà pertanto inizio tra le ore 18,30 e le ore 19.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì stabilito che nella seduta unica di domani, una volta concluso l'esame della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità concernente il senatore Azzollini, saranno discussi il rendiconto e il bilancio interno del Senato. Il termine per la presentazione degli ordini del giorno è fissato alle ore 20 di stasera.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 15,32, è ripresa alle ore 16).

Poiché i lavori della Commissione bilancio non si sono ancora conclusi, sospendo nuovamente la seduta fino alle ore 16,20.

(La seduta, sospesa alle ore 16,01, è ripresa alle ore 16,21).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1977
e della questione di fiducia (ore 16,21)

PRESIDENTE. Do la parola al Vice Presidente della 5a Commissione, senatore Sangalli, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.700.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, come lei sa, l'apposizione della questione di fiducia determina un'analisi da parte della Commissione bilancio del relativo maxiemendamento e un conseguente dibattito nella stessa, nessuna votazione e una relazione breve che il suo Presidente svolge all'Aula sulla discussione svolta in quella sede. Dico ciò perché, siccome mi capitò di fare lo stesso sulla legge di stabilità e siccome riportai una serie di considerazioni, anche critiche, che in quel momento furono fatte, io ho il dovere di fare un *report* del dibattito avvenuto in Commissione e di non dilungarmi sull'espressione di miei pareri personali.

Voglio però sottolineare, al contrario di quanto mi capitò di fare all'epoca della legge di stabilità, che noi oggi votiamo la fiducia su un maxiemendamento che sostanzialmente è il testo del disegno di legge votato dalla Commissione. Noi abbiamo infatti concluso il lavoro della Commissione con il mandato ai relatori e abbiamo consegnato un testo molto emendato dal Parlamento, e su cui il Parlamento ha svolto una efficace opera emendativa, tanto che sono stati accolti più di 80 modifiche in sede di Commissione, e questo è il testo che oggi viene sottoposto alla questione di fiducia, con alcune variazioni che debbo segnalare. Alcune di queste variazioni sono onestamente marginali, di precisazione; altre per evitare che non si mettano nelle normative delle specifiche eccessivamente precise, che sarebbe sbagliato venissero messe in una legge. Questo è il caso, ad esempio, delle assunzioni nelle Forze di polizia, per le quali ne erano previste alcune particolari, con numeri scritti nel testo, ovviamente molto limitati, per l'Alto Adige, in conseguenza del bilinguismo (*tot* carabinieri bilingui e *tot* poliziotti bilingui): questi numeri sono stati tolti, perché non è giusto che una legge

specifichi una numerazione del genere. Ugualmente, è stata tolta una norma che prevedeva l'esonero dall'IVA sulla formazione professionale, che era stata votata dalla Commissione, ma che, ad un'analisi successiva da parte sia degli uffici tecnici sia del Governo, è risultato non che fosse scoperta - perché non lo è, dal punto di vista del bilancio - ma che fosse non coerente con l'orientamento delle direttive comunitarie, quindi presentava il rischio di incorrere in sanzioni europee; per questo motivo, è stata accantonata.

Vi è stata poi un'estensione ai Comuni commissariati, in modo particolare per la questione di Casal di Principe, dell'utilizzo delle risorse, che viene posticipato da dodici a diciotto mesi, che è il periodo di tempo del commissariamento, altrimenti i Comuni sarebbero stati semplicemente chiusi con evidenti riflessi sociali. È stato anche aggiunto, con l'articolo 16-*quater*, una norma che riguarda la stabilizzazione di risorse per i lavoratori precari di Comuni della Regione Calabria, che non contrasta con l'articolo 81 della Costituzione, perché le risorse sono in possesso della Regione stessa, e che prevede che queste assunzioni siano all'interno dei limiti del rispetto del Patto di stabilità, dei tempi, dei modi e dei mezzi di pagamento da parte della Regione e che vi siano le risorse disponibili. Su questa norma, nel dibattito in Commissione vi sono stati accenti critici, che sottolineano il rischio che, pur essendo in presenza di risorse e pur intervenendo con risorse date, il rispetto di questi parametri in quel contesto possa non essere di sicuro garantito. Debbo peraltro dire che, dal punto di vista della Commissione, rispetto alle coperture *ex* articolo 81, su questa norma non vi è alcun problema.

Invece l'articolo 7, comma 9-*quater*, è relativo alla riattribuzione delle economie di spesa che si fanno per la costruzione di una tratta stradale di collegamento con l'Expo di Milano, all'interno del progetto dell'Expo, che viene fatta in due tronconi d'intervento, anziché in uno unico, prevedendo in questo modo anche possibili economie. La norma, che è stata molto discussa e sulla quale poi abbiamo chiesto un'interpretazione anche più precisa al Governo, in realtà riattribuisce automaticamente al Comune le economie che vengono fatte. È un precedente che c'è già stato, ma è abbastanza insolito che le economie realizzate vengano riattribuite automaticamente ad un'amministrazione territoriale senza un dispositivo specifico (che avrebbe potuto essere un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o un altro dispositivo di attribuzione). Siccome questo non c'è, abbiamo chiesto chiarimenti. Non solleviamo però questioni *ex* articolo 81 della Costituzione, perché, anche in questo caso, siamo di fronte alla copertura del comma e dell'articolo.

Per tutto il resto, ci troviamo di fronte ad un corposo emendamento del Governo che riprende integralmente la discussione e i deliberati della Commissione bilancio. Su ogni articolo e comma abbiamo la certificazione *ex* articolo 81 della Costituzione da parte della Ragioneria generale dello Stato e la conseguente bollinatura.

Questo è quanto dovevo relazionare e, con questo, il lavoro della Commissione bilancio si conclude. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Azzollini)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, non vi smentite mai: ennesimo decreto-legge calderone, ennesima fiducia, ennesima *sòla*. Come si dice a Roma: *mai 'na gioia*!

È da quindici anni che provate a rendere i medici ragionieri, con tutto il rispetto per la categoria. Parlate di efficacia e di efficienza senza avere idea del significato delle parole e volete sottomettere scienza, valori e diritti all'arido calcolo dei numeri. Se i camici bianchi spendono 13 miliardi all'anno per la medicina difensiva è solo colpa di un sistema politico strisciante e corrotto, che si è inserito nelle corsie degli ospedali e negli uffici in ordine sparso dei distretti territoriali. Questa non è una mia dichiarazione, ma cronaca giudiziaria di tutti i giorni.

Per efficientare un sistema, che di certo non è inefficiente (spendiamo un cinquantesimo rispetto ai Paesi civili), occorre ritornare alla responsabilità dei ruoli, alla diversificazione delle responsabilità e al semplice criterio meritocratico: basta figli, fratelli, nipoti, amiche e amichette di nomi illustri, che scaldano inappropriatamente poltrone all'interno del nostro Servizio sanitario.

Maggiore efficienza - sono ripetitiva in questo - si ottiene con la digitalizzazione. Sapete cosa è successo nella mia città - Fabriano - solo la scorsa settimana? Ricovero tempestivo di una persona cara con iniziale emorragia endocranica; un monitoraggio di una settimana per non salvare una persona e non dare neanche una diagnosi precisa. La ciliegina sulla torta è però stata la refertazione della TAC: signori miei, il dischetto con l'immagine TAC è stato trasportato dall'ospedale di Fabriano ad Ancona con un *taxi*! Ripeto: un *taxi*, andata e ritorno, per un dischetto! Ma di cosa vogliamo parlare? Di uno o due miliardi che risparmieremmo con la cartella informatizzata? Dei 3/5 miliardi che si avrebbero con l'*open source*?

Da dodici anni si parla di una centrale unica di acquisti valida con un listino prezzi uniforme dalla Valle d'Aosta a Lampedusa. Ancora non si è però visto nulla, tantomeno i 2/7 miliardi che risparmieremmo. La lista dei risparmi sarebbe lunga, ma già così siamo sui 14 miliardi di euro.

Snobbiamo e ci permettiamo di riprendere, sanzionare e criticare dei medici che hanno in attivo almeno undici-dodici anni di studio e diamo i bottoni del comando a degli emeriti "cazzari" (permettetemi il termine vernacolare), molti seduti anche tra questi scranni, come si può dedurre dalle poche idee, confuse e contraddittorie, che sono emerse nel tentativo di avallare questo provvedimento. Questi "cazzari" sono la prima inappropriatezza da rimuovere.

Per evitare esami inutili occorre anzitutto visitare il paziente. Per una buona visita occorre tempo, ma se in ospedale vengono messe in lista quattro visite l'ora, è chiaro che, togliendo i cambi, le ridondanze burocratiche e gli orpelli, in meno di dieci minuti una visita semplicemente non si fa.

È chiaro dove volete arrivare: la fiducia apposta è data alle banche, alle polizze assicurative e ad un servizio sanitario privato che si deve sostituire ad un servizio sanitario pubblico. Infatti, continuando così, un cittadino, se non vuole essere vittima di una selezione naturale primordiale, dovrà assicurarsi: 500-1.000 euro di polizza all'anno, che, moltiplicati per 60 milioni di italiani, fa la cifra considerevole di 30-60 miliardi l'anno. Un bel *business*, non c'è che dire. Con stipendi pari a un quarto di quelli dei colleghi europei e con più responsabilità e *stress* e meno dignità personale e professionale, tra dieci anni, come disse un primario napoletano molto simpatico, in ospedale «non troverai nemmeno chi t'accide».

Questo è quanto desideravo dire, e qui mi fermo, perché mi sembra che le altre cose siano già state egregiamente dette dai miei colleghi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, io vorrei soffermarmi su due punti, il primo dei quali concerne delle questioni riguardo ai piccoli Comuni, su cui sono state avanzate delle richieste pressoché da tutti i Gruppi e che hanno incontrato il *niet* del Governo. Erano stati proposti degli emendamenti; altre volte avevo presentato degli emendamenti quasi da solo, questa volta tutti i Gruppi - credo proprio tutti - hanno presentato qualcosa in questo senso, cioè sulla famigerata centrale unica di committenza. Si è cioè scoperto che i piccoli Comuni sono il vero problema di questo Paese e in generale che il punto non è quanto si spende ma quanti spendono: più si centralizza la spesa - questo è il colpo di genio di questi anni - e meglio è. Non è cioè importante se in meno spendono di più, l'importante è che spendano in pochi, perché - si ripete con grande sicumera nei dibattiti parlamentari e televisivi - ci sono troppi centri di spesa. Io credo che semmai il problema è che c'è troppa spesa, non che ci sono centri di spesa. Se lo Stato pensa di sapere lui di cosa ha bisogno un Comune di 10.000, 5.000 o 200 abitanti, credo allora che quello sia il problema ed è in quel caso che si determinano le questioni. Per questo tutti i Gruppi avevano presentato emendamenti in questo senso e non lo hanno fatto personaggi secondari, ma proprio i membri della Commissione bilancio o comunque esponenti di rilievo di ciascun Gruppo. Il Governo ha opposto un rifiuto, pertanto nei piccoli Comuni, quando si deve fare una piccola spesa, bisogna aspettare che si riunisca l'unione dei Comuni (sempre che sia stata fatta), l'autorizzazione, la riunione, il consiglio, occorre andare e venire. Ipocritamente nelle leggi si scrive che naturalmente tutto deve avvenire senza ulteriori oneri per lo Stato; tuttavia, lasciando stare il sindaco, gli assessori e i consiglieri che lavorano peggio che gratis, nel senso che ci mettono del loro (salvo poi scoprire che quella è un'altra delle spese terribili che uccide lo Stato), i pochissimi

impiegati, senza prendere un centesimo in più, devono andare e venire dalla sede dell'unione dei Comuni, andare nel Comune a parlare con quello e con quell'altro, senza oneri per lo Stato. Ciò significa che, mentre sono impegnati in quelle attività, non possono fare quello che sarebbe loro compito, cioè servire i cittadini rendendo loro un servizio e non rendendo un servizio idolatra alla burocrazia.

In secondo luogo, rispetto a questo tema c'era un limite, cioè fino a 40.000 euro di spesa si poteva procedere senza la centrale unica di committenza, ma a condizione che i Comuni avessero almeno 10.000 abitanti. Non si capisce la logica di tale disposizione: se una spesa è piccola è piccola, se è grande è grande e non c'entra la proporzione. Cosa normale, che tutti i Gruppi hanno proposto, era togliere questo limite dei 10.000 abitanti. Se spendo 30.000 o 5.000 euro, mi chiedo infatti cosa cambi per lo Stato se sono un Comune piccolo o grande. Semmai doveva essere il contrario, cioè per i piccoli Comuni doveva esservi un occhio di riguardo per l'autonomia. Tutti i Gruppi hanno presentato proposte in tal senso - segno che tutti condividevano tale orientamento - ma il Governo si è opposto e la maggioranza si è piegata.

Altro punto che vorrei trattare concerne l'obbligo dell'esercizio associato delle funzioni, che nel chiuso di un Ministero è una cosa sacrosanta e anche nella realtà di parecchi Comuni è un'ottima cosa, infatti molti hanno proceduto in tal senso. Tuttavia, se non lo fanno, forse è perché il Comune con il quale ci si dovrebbe associare per svolgere insieme certe funzioni, è sì confinante, ma negli uffici dei Ministeri e del Governo ci si dimentica che nel nostro Paese esistono anche le montagne, per cui magari due Comuni confinano attraverso una mulattiera dove soltanto con un notevole allenamento si può andare e venire, impiegando sette o otto ore o dovendo percorrere per strada 50 chilometri.

Tuttavia, il punto più grave riguarda la centralizzazione della spesa. Lo Stato afferma che nell'ambito della sanità sono stati fatti contratti con tanti fornitori, dalla grande azienda farmaceutica al commerciante di alimentari che fornisce il cibo agli ospedali; a questi soggetti si dice qualcosa del tipo: «Avevamo pattuito 100? Siccome io sono lo Stato, e dunque non rispetto la legge e i patti, non è più 100 ma è 95. Non ci ti piace 95? Ti cancello un contratto che magari è di tre, di cinque, di dieci anni». Dei privati hanno fatto degli investimenti, hanno assunto delle persone e lo Stato oppone un diniego. Questa è la chiara rappresentazione di quello che Sant'Agostino fa dire al capo dei pirati: tanto tu, Giulio Cesare, e io, capo dei pirati, facciamo lo stesso mestiere, usiamo la violenza per far fare ai cittadini quello che vogliamo noi.

Quando lo Stato si comporta come un pirata, come un violento, allora perde la sua legittimità. Questo è lottare contro lo Stato, così si minano i fondamenti dello Stato e con questa legge, purtroppo, lo si sta facendo, con un emendamento che il Parlamento non ha potuto discutere e che tutti i Gruppi, pur non apprezzando, voteranno, piegandosi alla volontà di un Esecutivo che, a sua volta, si piega ad interessi che non può riferire. *(Applausi del senatore Razzi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI *(CRi)*. Signor Presidente, mi soffermerò anch'io solo su alcuni punti di questo provvedimento che, per la sua ampiezza, meriterebbe ulteriori approfondimenti.

La mia analisi si concentrerà soprattutto sui primi articoli relativi agli enti locali, con particolare riferimento all'articolo 1, riguardante la rideterminazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane e all'articolo 8, riguardante il pagamento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

Queste norme incidono notevolmente sulla vita quotidiana di tutti i Comuni, in particolare - tralascio le Province, su cui si dovrebbe discutere ancora di più - andando ad incidere su scelte che i Comuni si trovano a fare proprio in questi giorni.

Molti Comuni, che stanno per fare i bilanci e che in questi giorni stanno approvando le tariffe in base a delle precedenti disposizioni del Governo, si trovano di fronte a scelte dolorosissime. La maggior parte dei Comuni, che non hanno la fortuna di essere turistici, dovranno orientarsi infatti tra ritoccare per l'ennesima volta l'IMU sulle abitazioni diverse dall'abitazione principale oppure - se ne hanno ancora

la possibilità - esercitarsi sull'aumento dell'addizionale IRPEF. I Comuni che hanno invece il vantaggio di essere turistici potranno incidere sulla tassa di soggiorno: molti Comuni, proprio per non gravare ulteriormente i propri cittadini con l'addizionale IRPEF, lo stanno facendo in piena stagione, se si considera che l'estate è comunque un periodo turistico, sia per le città d'arte che per i Comuni costieri o montani. In molti Comuni la decorrenza sarà già dal 1° agosto; in altri dal 1° settembre. Come ricorderete, è successo anche a Roma lo scorso anno.

Ritengo che proprio questo pressapochismo, questa azione del Governo così incerta, senza una precisa linea di comportamento e senza obiettivi predeterminati, comporti per i Comuni l'obbligo di fare queste scelte dolorosissime ed odiose nei confronti di chi - e penso al discorso dell'imposta di soggiorno - produce comunque qualcosa per il proprio territorio, assicura posti di lavoro e spesso si occupa di offrire al meglio accoglienza ai turisti. Tuttavia, se anche la leva fiscale fosse indirizzata sull'IMU per abitazioni diverse da quelle ad uso abitativo - penso ai locali ad uso commerciale, artigianale, alle seconde case destinate a studi professionali e simili - si andrebbe comunque ad incidere su chi produce e sul tessuto più importante della società.

Le norme che troviamo nel decreto-legge non migliorano minimamente l'agibilità dei Comuni, anzi, siamo arrivati a delle esagerazioni per cui ci sono Comuni virtuosi, che non hanno problemi a garantire gli equilibri di bilancio, che devono garantire la partecipazione ad un fondo di solidarietà da destinare a Comuni meno virtuosi, che magari non hanno utilizzato a pieno la leva fiscale e che magari fanno anche "la bella faccia" di fronte ai loro cittadini proprio per il fatto che il Governo non ha dato degli indirizzi oggettivi e precisi.

Se poi riferissimo questo discorso alle Province, dovremmo riprendere e ripercorrere una serie di considerazioni già fatte: questi enti, abbandonati a se stessi, dalla legge n. 56 del 2014 in poi navigano a vista, neanche in un mare poco sicuro, ma direttamente in una palude stagnante ed il traguardo è lontanissimo. Arriverà l'inverno e non si accenderanno i termosifoni e, in periodi difficili come quelli invernali, durante la stagione delle piogge, chi lo sa chi potrà garantire la sicurezza nelle strade, visto che le Province non hanno più soldi. Penso anche a importanti fondazioni. Avevamo presentato un emendamento che riguardava le fondazioni concertistiche e orchestrali, che molto spesso erano emanazione delle Province, con persone di provata personalità che a cinquant'anni magari dovranno rivedere il proprio destino e le proprie scelte lavorative.

Faccio un'altra considerazione sull'emendamento Expo - e mi avvio alla conclusione, Presidente - che riguarda tutte le Forze di polizia: Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, ma non la polizia penitenziaria, che per assurdo si trova a vedere emanato un nuovo bando in questi giorni. Ebbene, ci sono ancora vincitori - non idonei, ma vincitori dell'aliquota b) - del concorso 2012 che non sanno che fine dovranno fare e che saranno obbligati a ricorrere al TAR di fronte al bando di prossima emanazione.

Un'ultima considerazione, Presidente: che senso ha introdurre la fattispecie del medico prescrittore, imporre obblighi solo finanziari per quanto riguarda la spesa sanitaria a carico del medico che prescrive, e non occuparsi invece di una questione molto importante, quale quella della colpa medica, che spesso porta a quegli eccessi di spesa per la diagnostica? Penso che il Governo sia affetto da strabismo e guardi solo all'aspetto finanziario e non si occupi piuttosto di un importante concetto, quale la necessità di risolvere il problema della medicina difensiva e della colpa medica. *(Applausi dal Gruppo CRi. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il Governo ci chiede ancora una volta la fiducia su un provvedimento che contiene molti interventi negativi, perché non rispettano uno dei principi fondamentali che dovrebbe essere proprio di un Governo efficiente, e cioè quello di penalizzare coloro che gestiscono male le risorse pubbliche e di aiutare invece chi ha una gestione virtuosa delle stesse. Ci chiede la fiducia su un provvedimento che introduce interventi inaccettabili, come i tagli alla sanità.

Abbiamo assistito prima ad una lezione del Partito Democratico in cui si voleva far credere che i tagli operati dal Governo alla sanità con la legge di stabilità dello scorso anno e con questo provvedimento

sono una responsabilità delle Regioni. Ecco, un intervento del genere è talmente fuori dalla realtà che è qualcosa di inaccettabile.

È stata questa maggioranza a votare la legge di stabilità e a votare i tagli a Regioni e Comuni. È stata e sarà questa maggioranza a votare quest'oggi i tagli alla sanità, rendendo ancora più difficile il compito delle Regioni, di coloro che operano nel settore ospedaliero, di dare cure efficaci ed adeguate alla nostra cittadinanza. È sufficiente questo punto, per quanto ci riguarda, per dare un giudizio negativo sull'intero provvedimento. Ma c'è qualcosa di peggio, che fa ancora più rabbia, perché all'interno di questo provvedimento ci sono interventi dei più disparati.

Si trovano 33 milioni da stanziare per il Giubileo di Roma; si trovano decine di milioni per regolarizzare lavoratori socialmente utili della Calabria; si trovano, a detta del sottosegretario Faraone - uno degli uomini di punta del vostro Governo - 500 milioni per i buchi della cattiva gestione delle risorse pubbliche della Regione Sicilia, su un presunto buco totale di addirittura 6 miliardi o di cifre legate a partite inesigibili, com'è stato dichiarato dallo stesso Faraone, ma per le tragedie, per le vicende drammatiche che colpiscono i cittadini del nostro territorio non si trovano le risorse.

Vorrei ricordare al Governo e al sottosegretario Beretta, che dalle informazioni a mia disposizione risulta essere veneto, almeno dalla carta d'identità, che per ciò che è avvenuto l'8 luglio in Veneto, un tornado che ha raso al suolo intere abitazioni costringendo fuori casa centinaia di cittadini, il Governo ha stanziato la bellezza di 2 milioni.

CROSIO *(LN-Aut)*. Vergogna!

TOSATO *(LN-Aut)*. È una vergogna inaccettabile che un Governo, che si reputi tale, di fronte alle emergenze, di fronte alle difficoltà dei propri cittadini non sia in grado di trovare risorse sufficienti per dare risposte adeguate ai drammi che colpiscono la nostra gente.

Questo è il comportamento del Governo Renzi: trova risorse per premiare coloro che gestiscono male la cosa pubblica e lascia in mezzo a una strada i cittadini che vedono distrutto il frutto dei sacrifici di una vita intera.

In questo momento in Veneto il Governo sta facendo esclusivamente due cose. La prima è raccogliere tasse, cosa che è abituato a fare tutti gli anni; l'altra, attraverso i prefetti, è quella di trovare alloggi per clandestini e profughi. A quelle centinaia di veneti a cui è stata distrutta la casa e che attualmente alloggiano da parenti o in albergo, pagando ovviamente di tasca propria l'alloggio, il Governo Renzi e voi che lo rappresentate, compresi tutti i parlamentari veneti eletti che in questo dibattito hanno taciuto rispetto a quanto è avvenuto, non avete saputo trovare le risorse necessarie per dare una risposta adeguata a quanto è accaduto. Ci sono danni calcolati al momento per 90 milioni di euro. Il Governo al momento non ha stanziato praticamente niente (i famosi 2 milioni) ma ha allentato il Patto di stabilità tra i Comuni di 7 milioni e mezzo. Ovviamente queste risorse non sono sufficienti a rimettere in ordine quei territori e sicuramente non possono essere utilizzate per le esigenze dei privati che hanno perso tutto: casa, macchina, lavoro, con gravi danni anche per le attività produttive. Quindi, è una risposta assolutamente inadeguata, insufficiente, assolutamente vergognosa.

Di fronte ad un maxiemendamento del Governo che dà risposta alle vicende più disparate, ma che non dà risposta a questa emergenza, perché il Governo andrà in vacanza nei prossimi giorni - come vi andrà il Parlamento perché il 7 agosto sarà l'ultimo giorno in cui si svolgeranno le attività parlamentari, almeno al Senato - è chiaro a tutti che per l'intera l'estate fino a fine anno questo Parlamento non sarà più in grado di dare risposte a quanto sta avvenendo. Questa era l'ultima occasione utile e voi l'avete sprecata, non avete trovato le risorse necessarie a dare delle risposte.

È strano parlare di tali argomenti in quest'Aula, perché ormai sembrano dibattiti sterili e inutili. Abbiamo presentato proposte emendative che non sono state accolte in Commissione, che non possono essere discusse in Aula, che non hanno trovato spazio nel maxiemendamento del Governo. Parliamo di vicende tragiche che coinvolgono i nostri concittadini e che trovano la totale indifferenza del Governo e di quest'Aula. A volte si ha una crisi di identità. Ci si chiede se questa è la normalità: essere indifferenti a queste tragedie o alzare la voce e protestare per quanto sta avvenendo, per quanto questo

Governo non riesce o non ha la volontà di fare.

Ebbene, noi non ci vogliamo rassegnare al fatto che questa sia la normalità; che la normalità del Parlamento sia quella di non riuscire a dare risposte alle esigenze reali; che la normalità sia quella di un'Aula che si deve occupare della riforma della RAI. Noi non ci abitueremo mai a questa normalità. Per noi, la normalità dovrebbe essere quella di un'Aula che prende a cuore le vicende umane di persone che hanno perso tutto e trova le risorse per dare loro delle risposte. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Interveniamo con insistenza su questo tema perché non vorremmo che un silenzio ormai rassegnato possa essere interpretato come complicità. Noi non vogliamo essere complici di un Governo indifferente a ciò che sta avvenendo dalle nostre parti, ma anche in tanti altri territori del Paese. Non vogliamo accettare che, una volta eletti in questo Parlamento, si debba svolgere un'attività che è quasi un rito in cui ognuno dice le sue ragioni, porta avanti le sue istanze, dopodiché non ci sono le risposte che il territorio si aspetta. È quello che avviene troppo spesso in quest'Aula: ognuno porta avanti le sue ragioni, le esprime con motivazioni più o meno giuste, ma poi, nel concreto, i risultati non arrivano, perché c'è un Governo che è preso da altre vicende meno importanti e rilevanti e che sta trascurando la vita reale dei cittadini. C'è uno scollamento totale tra la realtà e ciò che avviene in quest'Aula.

Ebbene, noi vogliamo denunciare questa situazione e dire chiaramente che non ci riconosciamo in questo modo di fare politica e di governare il nostro Paese. Consideriamo umiliante per i cittadini del Veneto sapere che questo Governo trova 500 milioni per i buchi di bilancio della Sicilia e dà un'elemosina di 2 milioni a chi ha perso tutto. Non ci rassegniamo a questo tipo di atteggiamento e ci faremo sentire nei nostri territori e in Aula ogni volta che ci verrà data la possibilità. Attendiamo ancora delle risposte, che per il momento non sono arrivate, ma che sono doverose nei confronti di cittadini che stanno soffrendo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Termino il mio intervento perché mi rendo conto che queste parole sembrano essere inutili, però credo sia nostro dovere rappresentare i cittadini che in questo momento non hanno voce, che non stanno protestando in strada, che stanno soffrendo in silenzio, che nei giorni scorsi hanno cercato di rialzarsi, di sistemare le proprie abitazioni, dove possibile, ma che si aspettavano molto di più dallo Stato e dal Governo, che sono totalmente assenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lezzi. Ne ha facoltà.

LEZZI *(M5S)*. Signor Presidente, mi soffermerò poco su tutto il decreto?legge, che è chiaramente *omnibus*: qui abbiamo preso il vizio dei decreti-legge e delle deleghe per fare un po' quello che ci pare. La parte più curiosa è sicuramente quella del nostro *Premier*, il quale prima promette di pagare tutte le imprese entro settembre dell'anno scorso, poi, trascorso quasi un anno, in questo decreto-legge prende 2 miliardi e li porta da una parte all'altra; poi prende 500 milioni per darli ai Comuni (che ci auguriamo li utilizzeranno per detrazioni sulla TASI per i meno abbienti), sempre dallo stesso fondo dei pagamenti alle imprese. È impressionante come si riesce a capovolgere le promesse fatte mediaticamente.

Vorrei dire al sottosegretario Baretta di farsi portavoce per conto mio e chiedere al *premier* Renzi di andare a parlare in televisione a reti unificate per dire agli italiani che in tre mesi dovrà tagliare 2,3 miliardi di euro alla sanità perché fino ad ora si è sollazzato, mentre avrebbe dovuto cominciare a farlo a partire da gennaio se avesse voluto fare un'operazione puntuale e chirurgica, come la salute degli italiani avrebbe meritato.

Ora voi pretendete che si vadano a riprendere tutti i contratti, sia dei dispositivi medici, sia di beni e servizi, per rivederli tutti, confidando che non ci sia nessun contenzioso, per risparmiare 2,3 miliardi di euro? Ma veramente volete prendere in giro 60 milioni di italiani in questo modo? Le faccio un esempio. Mio padre, che è invalido dopo una caduta da cavallo, risiede nella Regione Puglia e ad agosto non potrà più fare la riabilitazione. L'ho informato che, insieme agli altri pazienti (ormai a partire da febbraio?marzo) non avrà più diritto alla riabilitazione.

Dite anche al ministro Lorenzin che è inutile giocare con la semantica: come avete fatto con

l'emendamento sull'Expo, in cui avete ridestinato i risparmi della gara al Comune di Milano, in questa legge avreste dovuto ridestinare i risparmi di spesa alla ricerca, all'efficientamento e ai nuovi servizi alla sanità e non al bilancio dello Stato, per andare a sanare i buchi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Lei lo sa bene, Sottosegretario; dovete dire agli italiani che questi 2,3 miliardi erano già previsti nella legge di stabilità per coprire gli 80 euro, quei maledettissimi 80 euro della mancia elettorale, con cui vi siete ammanettati mani e piedi! Se foste coraggiosi e autorevoli e sfondaste i parametri e i trattati europei allora fareste il bene del Paese; ma se volevate stare dentro le regole e le regolette, non potevate dare 80 euro agli italiani, a quei pochi italiani a cui li avete dati.

Lo sapete bene: adesso siamo in queste condizioni e, come i ladri, che entrano di notte nella casa degli anziani togliendo loro quanto c'è di più prezioso, voi avete aspettato il 28 luglio, mettendo la fiducia su una tagliola così feroce proprio sulla salute degli italiani. È questo l'aspetto più indecente.

L'aspetto più indecente è che non esiste più neanche una parvenza di minoranza del Partito Democratico, che obietti e aiuti l'opposizione in questo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Infatti, con il voto di fiducia devono rimanere appoltronati, hanno paura di andare alle elezioni; misuratevi, invece, con il voto e nelle discussioni, misuratevi nelle piazze con gli italiani e dite loro quello che state facendo e quello che ancora gli tocca! *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ceroni. Ne ha facoltà.

CERONI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, su questo provvedimento abbiamo già espresso un giudizio negativo, attraverso gli interventi del sottoscritto e dei colleghi Piccoli e Scilipoti Isgrò nella discussione generale e con l'intervento di poc'anzi del collega Malan; un giudizio puntuale e fortemente negativo.

Si tratta di un provvedimento che delude le aspettative degli enti locali, Comuni e Province. I sindaci si aspettavano dal Governo qualche sostegno, qualche soluzione, qualche aiuto per far fronte a una situazione davvero difficile. Le famiglie si rivolgono al Comune per ottenere risposte ai propri bisogni, spesso i più essenziali per la sopravvivenza, come pagare le utenze di acqua, luce e gas, o addirittura per pagare prestazioni sanitarie e farmaci. A volte, infatti, tutti i componenti di un nucleo familiare si ritrovano senza lavoro. I Comuni sono, tra l'altro, in difficoltà a realizzare le entrate previste in bilancio, perché le famiglie hanno difficoltà a pagare quanto dovuto per usufruire dei servizi.

Nessuna risposta ottengono, altresì, i presidenti delle Province, impossibilitati ad effettuare la manutenzione delle strade e degli edifici scolastici, a sostenere perfino le spese di funzionamento di quei 5.000 edifici scolastici frequentati dagli studenti delle scuole superiori; hanno difficoltà anche a tutelare l'ambiente.

Nessuno spiraglio per le Città metropolitane: si prevedono due mesi di proroga per predisporre il bilancio 2015 e l'esonero dalla stesura del bilancio triennale; ma sono solo pochi mesi di ossigeno, perché a dicembre, tra cinque mesi, si troveranno nella medesima condizione, con i bilanci da fare e forse in dissesto prima ancora di partire.

Profonda insoddisfazione per il personale della Polizia municipale, che intravede un futuro alquanto incerto, tra tante possibilità e nessuna certezza.

Nessuna soluzione per i centri per l'impiego, con costi pari a 600 milioni di euro, di cui 230 per il personale (circa 6.500 persone), con un ristoro alle Province del tutto insufficiente, di 90 milioni di euro, dopo che un emendamento li ha portati a questo livello dai 70 previsti.

Ci sono, poi, i tagli alla sanità, per 10 miliardi in cinque anni, con la chiusura di altri ospedali - dice il Ministro - oltre a quelli che hanno già chiuso.

In sostanza, è un provvedimento che disattende gli annunci fatti in questi mesi e delude le aspettative degli enti locali, destinati progressivamente e inesorabilmente al *default* generalizzato e inevitabile. Non si può risanare la finanza pubblica massacrando gli enti locali, che da soli consumano meno del 10 per cento della spesa pubblica. Per queste ragioni, il nostro voto non potrà che essere assolutamente e convintamente contrario. *(Applausi del senatore De Siano)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.700, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CRi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CRi)*. Signor Presidente, questo provvedimento non ci piace. Ne contestiamo l'impostazione, ne contestiamo i contenuti, ne contestiamo il metodo. Noi questo provvedimento non lo voteremo. Non possiamo condividere il ricorso alla decretazione d'urgenza, perché solo una minima parte dei provvedimenti riveste effettivamente carattere d'urgenza. Mi sarei aspettato - non è una battuta - che il Governo nel maxiemendamento proponesse anche una variazione del titolo di questo provvedimento, riconducendo al titolo la vastità e l'ampiezza di un provvedimento che invece nel titolo resta limitato ad interventi in materia di enti locali e territoriali. Si tratta di un *bluff* e direi che il *bluff* lo si registra sin dal titolo del provvedimento.

Non possiamo inoltre condividere la disomogeneità del testo, che è privo dei requisiti di affinità e di omogeneità per quanto attiene alle finalità e agli obiettivi. Invece il testo brilla per lacunosità, per incompletezza, vorrei dire anche per faziosità, perché mi rendo conto che *in articulo mortis* il Governo, per mantenere un minimo di pace sociale interna ai Gruppi di maggioranza, ha dovuto elargire con generosità qualche cortese sorriso di compiacente adesione alle richieste dei Gruppi che sostengono questo Governo ormai debole e vacillante.

Non possiamo condividere che le norme ordinamentali vengano approvate con un decreto-legge: è un'offesa alla tecnica parlamentare e alla storia del Parlamento. A cosa vale per voi, signori del Governo e amici della maggioranza, la storia che abbiamo vissuto e che ci viene consegnata da quello che accade nelle Aule del Parlamento in merito alla decretazione d'urgenza? O anche quella sul voto di fiducia e sulle motivazioni che, lasciando impregiudicata l'autonomia del Governo, devono o non devono indurre il Governo a chiedere per il provvedimento in esame il voto di fiducia, che dovrebbe essere l'*extrema ratio*? A cosa serve? A nulla.

A nulla serve, per il Governo, la giurisprudenza della Corte costituzionale che, in relazione al ricorso alla decretazione, cita l'articolo 77 della Costituzione. In virtù di tale pronunziamento della Corte si dice che il vizio del decreto-legge che viene emanato fuori dai casi di necessità e di urgenza si trasmette alla stessa legge di conversione. Quindi questa legge nasce male e muore dentro la produzione legislativa, con un *de profundis* che è già conclamato sin dall'inizio.

A cosa serve? A nulla serve il richiamo del Presidente della Repubblica, del presidente emerito Napolitano ieri e del presidente della Repubblica Mattarella oggi, con riferimento alla necessità del buonsenso e del rigore nell'adesione ai principi costituzionali in materia di ricorso alla decretazione e poi al voto di fiducia. A nulla serve la Corte dei conti, che ha garbatamente e vorrei dire anche istituzionalmente evidenziato i punti di criticità in relazione alla tenuta dei numeri che vengono ostentati dal Governo, con relazioni di accompagnamento al provvedimento esultanti, ma che vedono questa esultanza arenarsi davanti alle perplessità della Corte dei conti e soprattutto - mi permetto di dire - con toni anche qui molto istituzionali, ma incontrovertibili, da parte dell'Ufficio studi del Senato. Quest'ultimo esprime dubbi in ordine agli effettivi benefici economici del provvedimento; mette in guardia con garbo, ma con puntualità anche in merito alla sostenibilità economica delle misure che vengono adottate con riferimento alle aziende che subiscono l'introduzione del tetto di spesa. Parliamo delle aziende che operano nell'ambito dei *medical device*, alle quali dovremo dire «grazie» perché sostengono le attività di ricerca, innovazione e sviluppo nel nostro Paese, sapendo che noi destiniamo risorse economiche da prefisso telefonico a quel capitolo di bilancio. Anziché ringraziarle, noi le puniamo e le spingiamo, quasi come se volessimo dire: «Andate via dall'Italia perché ci date fastidio, perché create problemi all'economia, allo sviluppo e all'occupazione», che essi invece sostengono.

Signori del Governo, la verità è che vi manca il coraggio che tutela la dignità delle persone del Governo e di un Paese. Vi manca il coraggio di andare in Europa e di rinegoziare i vincoli di bilancio che ci vengono imposti fino a diventare mortiferi per la tenuta sociale del nostro Paese. Vi manca il

coraggio di andare in Europa e di smontare l'asse franco-tedesco che detta legge e che ci ha messo in ginocchio. Signor Presidente, signori del Governo, cari colleghi, vi manca quello stesso coraggio che mantiene ancora, dopo tre anni, i nostri marò ancora fuori dal suolo patrio.

Avete la necessità di fare cassa e per fare cassa ricorrette a dotte disquisizioni. Oggi ho sentito, peraltro, gli apprezzabilissimi interventi dei colleghi di maggioranza quando hanno voluto illustrare, con riferimenti anche aulici, l'impegno del Governo a sostegno della nostra sanità. Ebbene, io direi che c'è anche il momento di un'operazione verità. L'operazione verità dovrebbe portarvi a dire che per fare cassa state smontando il Servizio sanitario nazionale, state riducendo in briciole e state frantumando il servizio sanitario nazionale fondato sui principi di universalità, equità e solidarietà. Questo è quello che sta accadendo. Lo dice l'OCSE quando fa riferimento alle ormai ridotte risorse economiche che vengono destinate al fondo sanitario, che ci fanno scendere al diciannovesimo posto per mantenere in piedi una sanità nella quale, invece di dire «grazie» ai medici che sostengono le sorti perché operano in trincea in assenza di una *governance*, li si punisce. Si arriva al paradosso di punire i medici quando si sarebbe dovuto far ben diversamente. Si sarebbe dovuto fare un provvedimento di revisione delle norme sulla colpa medica e si sarebbe dovuto contestualmente approvare un provvedimento di sanzione per coloro i quali non si attengono ai principi di appropriatezza. Questa è una logica elementare. Questo è l'ABC di chi vuole consegnare alla produzione legislativa un prodotto di qualità. Noi invece stiamo consegnando al Paese una nuova ulteriore legge scandalosa e voi ve ne assumete la responsabilità. Vi assumete la responsabilità perché questo voto di fiducia, il quarantaduesimo, troverà senz'altro la maggioranza in questa Aula. Però, cari colleghi, il voto di fiducia è un segno di debolezza; è un segno di irresponsabilità. Questo voto di fiducia è un atto di arroganza a cui affidate la vostra incapacità di governare. Gli italiani stanno imparando a capirlo, e io penso che lo abbiano già capito.

Voi dunque oggi otterrete, con il nostro voto contrario (ed in tal senso dichiaro ed anticipo il voto del Gruppo dei Conservatori riformisti), il voto di fiducia grazie alla necessità di sostenere questo brandello di Governo che ancora si mantiene in piedi. Ma da oggi ancora un po' di più continuerà a vacillare la maggioranza che avete nel Paese, e che incominciate a perdere perché rappresentate un vero danno per la coesione sociale e per il futuro della nostra democrazia. *(Applausi dal Gruppo CRi)*.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il decreto-legge n. 78 dedicato agli enti locali non è per gli enti locali, ma è solo per tamponare i problemi creati agli enti locali da politiche sbagliate di questo Governo.

Gli enti locali scontano due difficoltà fondamentali. La prima è un Patto di stabilità ottuso ed assurdo, che impedisce agli enti virtuosi di spendere i propri soldi per servizi e investimenti. Basta vedere la questione Veneto. Quei tre Comuni hanno dovuto, prima di potere intervenire, aspettare una deroga da parte del Governo a spendere i loro soldi.

L'altro problema sono i tagli, che hanno trasformato il fondo di solidarietà comunale, da sistema di perequazione tra enti locali in cassaforte da cui lo Stato preleva fondi. Quest'anno saranno 625 i Comuni incapienti che, invece, di ricevere fondi dallo Stato, saranno loro a finanziare la spesa centrale, con le imposte comunali pagate dai propri cittadini.

Il decreto-legge ripropone ancora una volta il macchinoso sistema della richiesta di spazi finanziari, peraltro insufficienti, attraverso un meccanismo lungo, burocratico e aleatorio. Il tutto solo per permettere ai Comuni di spendere i propri soldi.

Il Patto di stabilità interno non ha equivalenti in nessun altro Paese europeo. In questo caso sì che ci sarebbe da prendere esempio dall'Europa ma, ovviamente, noi dall'Europa prendiamo solo gli esempi sbagliati, come fare il formaggio con il latte in polvere. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Quell'esempio bisogna prenderlo, ma questo qui no!

Un nodo fondamentale che vediamo in questo decreto-legge è quello delle Province. La riforma Delrio si è rivelata un fallimento, come da noi sempre sostenuto. L'unica vera attuazione è stata togliere ai

cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti attraverso il voto. Su tutto il resto la riforma Delrio si è rivelata come il peggior risultato possibile.

Le Province oggi, nel limbo della definizione delle competenze, non hanno fondi per svolgere alcuna attività, ma conservano intatte tutte le spese di struttura, *in primis* il personale. Quindi, stanno spendendo solo per mantenere se stesse, senza alcuna attività per i cittadini. Davvero un buonissimo risultato. Complimenti.

Il decreto-legge all'inizio proponeva delle misure (solo in parte poi - meno male - mitigate dagli emendamenti) assolutamente grossolane ed ottuse, come quella che trasferiva *in toto* tutta la polizia provinciale ai Comuni. Il Governo ha dimostrato di non conoscere, o di fregarsene, dell'attività sia dei Comuni, ai quali avrebbe bloccato ogni margine di flessibilità, sia delle Province, che non avrebbero più avuto polizia per svolgere quelle funzioni che la stessa legge Delrio attribuisce loro come fondamentali.

Noi abbiamo notato che in questo provvedimento le soluzioni che il Governo ha proposto sono solo pezze, necessarie per arrivare a fine anno, senza soluzioni strutturali, senza prospettive di medio periodo che permettano programmazione, spostando i problemi, anziché risolverli. Questo è quanto fa questo decreto-legge. Ad esempio, si concede di fare un bilancio annuale anziché triennale delle Province non sapendo che risorse e che funzioni avranno in futuro.

Questa non è una soluzione, ma la presa d'atto di un fallimento e dell'impossibilità di attuare qualsiasi politica che abbia un orizzonte più lungo di qualche mese, la precarietà istituzionalizzata.

Noi, in Commissione, non abbiamo fatto ostruzionismo, non perché riteniamo il decreto-legge valido, ma perché, senza nemmeno queste poche limature, gli enti locali sarebbero andati in *default*, per il fatto che il Governo ha scaricato sugli enti locali il costo delle politiche con le quali si è fatto bello: pensiamo agli 80 euro, che sono stati pagati con 2,3 miliardi di taglio alla sanità regionale; pensiamo alla deducibilità dell'IRAP, compensata, anche qua, con tagli alle Province e ai Comuni, che ora non sono in grado di svolgere i servizi sociali.

Durante l'esame in Commissione, il decreto-legge è peggiorato, purtroppo: è stata acuita la differenza fra enti di serie A e di serie B; niente al Veneto, ma fondi alla Sicilia; i terremotati delle Regioni rosse favoriti rispetto a quelli che risiedono in Lombardia e Veneto. La linea del Governo sembra essere quella di usare il proprio ruolo per punire gli avversari politici. D'altronde, abbiamo avuto modo di vedere come Renzi sia in grado di punire i propri avversari politici. E invece cosa fa con i propri alleati? Li favorisce: pensiamo al governatore del Lazio, al sindaco di Milano e al governatore dell'Emilia, anche se purtroppo tutto ciò avviene sulle spalle dei cittadini.

Capitolo delicato è poi quello della sanità: con l'emendamento del Governo si è recepito un accordo tra di esso e le Regioni, che hanno subito il taglio di quasi 2,5 miliardi, stabilito dai provvedimenti del Governo Renzi. Non è un accordo deciso volontariamente dalle Regioni, bensì purtroppo la ratifica della ripartizione di un taglio, anche qua, imposto dal Governo, approvato con il voto contrario di Veneto, Lombardia e Liguria. Il Governo ha imposto il taglio a tutte le Regioni, quelle virtuose e quelle sprecone, trattate allo stesso modo, nonostante esistano già le Regioni *benchmark*, previste dal federalismo fiscale, in base alle quali si sarebbe potuto operare sulla base dei costi *standard*.

Mi si consenta di dire alla Presidente della Commissione sanità, che prima nel suo intervento ha detto che la sanità è di tutta Italia e che ci sono Regioni come Lombardia, Veneto e Liguria che non vogliono accettare nessuna riforma, che il problema è che queste tre Regioni la riforma l'hanno già fatta trentacinque anni fa. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. I tagli li hanno già fatti e hanno già chiuso i piccoli ospedali, perché a queste Regioni interessano i propri cittadini, che hanno il diritto di essere curati bene, non di essere curati in qualche modo sotto casa. Anche oggi, infatti, tanti cittadini del Sud - e mi dispiace per loro - sono costretti a venire al Nord, se vogliono essere curati. Un Governo serio dovrebbe punire queste cose, non dare ancora soldi a questi cattivi amministratori. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Carraro)*.

E infatti, tagliare alle Regioni virtuose che hanno già riformato la propria spesa sanitaria significa

mettere a rischio anche l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza. Da quest'anno, quasi nel totale silenzio, saranno tagliati fondi, posti letto e convenzioni con le strutture su tutto il territorio nazionale, senza che sia previsto comunque un mirato intervento per cancellare le sacche più vergognose di spreco. Appare quindi grottesco che, all'indomani di questa decisione di ridimensionamento già pesante del sistema sanitario, proprio in questi giorni, il Presidente del Consiglio attui un nuovo ricatto a valere ancora sull'offerta sanitaria. Le coperture dei tagli sulla prima casa, signori, saranno coperte ancora con nuovi tagli alla sanità, quindi il presidente del Consiglio Matteo Renzi si fa bello, facendo promesse, poi impone agli altri di tagliare, tanto lui la faccia non ce la mette.

È per tutti questi motivi, signor Presidente, che la Lega voterà contro la conversione in legge di questo decreto-legge, che evidenzia in modo chiarissimo e completo come purtroppo il Governo non stia trovando il bandolo della matassa. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. I senatori del Gruppo LN-Aut espongono cartelli recanti la scritta «Tornado in Veneto: dal Governo nessun aiuto»).*

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a rimuovere i cartelli. Iniziate a preoccuparmi, la parola "tornado" è stata usata anche dal ministro Boschi.

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1977 (di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in materia di enti territoriali), che ci accingiamo a votare, si inserisce nel complesso ed impegnativo percorso di riforma amministrativa e politica del territorio del nostro Paese.

In particolare, il disegno di legge in oggetto ha come obiettivo quello di dare attuazione all'intesa sancita in sede di Stato, Città ed autonomie locali nel febbraio scorso, al fine di consentire agli enti locali di programmare l'attività finanziaria per il 2015 attraverso la ridefinizione degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno in corso. Questo passaggio metterà gli enti territoriali nelle condizioni di provvedere, ad esempio, ad accelerare interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici e del territorio, a proseguire con i pagamenti dei debiti pregressi da parte delle Regioni ed enti locali nei confronti delle imprese e ad affrontare le problematiche relative al personale delle Province da ricollocare.

Quanto alla spesa sanitaria, le misure previste sono la rinegoziazione dei contratti tra ASL e fornitori di beni, servizi e dispositivi medicali, la revisione da parte dell'AIFA del prezzo dei medicinali rimborsati dal sistema sanitario nazionale e l'introduzione di protocolli per l'appropriatezza delle prestazioni e dell'assistenza specialistica ambulatoriale. Tali misure porteranno ad una razionalizzazione di circa 2,3 miliardi di euro, ma è corretto ricordare - ciò è già stato sottolineato in altri interventi - che si tratta dell'applicazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni all'inizio del mese di luglio e di quanto previsto nell'ultima manovra finanziaria. Anche noi rappresentanti delle autonomie speciali, che hanno a totale carico la spesa sanitaria, seguiamo con molta attenzione e preoccupazione il tema della sanità.

Per ciò che concerne gli interventi specifici sugli enti territoriali, non posso non sottolineare con soddisfazione l'articolo che si riferisce all'accordo finanziario tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta. Si tratta di un passaggio importante e concreto, che segue l'accordo politico siglato dal presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi ed il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Augusto Rollandin, nel mese di maggio scorso. Si tratta di un obiettivo al quale si stava lavorando da circa un anno, frutto di negoziati tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Amministrazione della Valle d'Aosta. Gli accordi sono sempre dei compromessi in cui le parti devono comunque contrattare qualcosa. Il risultato importante è che ora anche la Valle d'Aosta, come le altre Regioni e le Province autonome, ha un nuovo accordo finanziario di riferimento, che è uno strumento necessario e fondamentale per amministrare con regole chiare e definite.

In sintesi, i due punti più importanti sono la determinazione del Patto di stabilità interno per l'anno 2015 (sottolineo l'importanza di questo punto) e il trasferimento da parte dello Stato

all'amministrazione regionale valdostana, a compensazione della perdita del gettito sulle accise spettante alla Regione, dei fondi necessari per l'assunzione degli oneri del servizio del trasporto ferroviario locale, che vedrà la Regione autonoma Valle d'Aosta subentrare allo Stato.

Ringrazio la Commissione di merito per aver accolto alcuni emendamenti del nostro Gruppo, tendenti alla semplificazione burocratica ed all'interpretazione autentica delle norme, per facilitare la vita ai nostri concittadini.

Per questo motivo, dunque, annuncio il voto favorevole alla fiducia da parte del Gruppo Per le Autonomie. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, come al solito non voteremo un provvedimento perché, se avessimo potuto farlo, avremmo espresso in modo articolato il nostro voto in ragione di ciascuno degli articoli che componevano il testo all'esame dell'Aula, soprattutto con riferimento agli emendamenti che ciascuno di noi aveva predisposto, che erano stati elaborati dai colleghi, su cui si è aperta una discussione in Commissione, ma che non ha potuto avere un riscontro in Assemblea. Pertanto, impediti come siamo a ragionare sul merito del singolo articolo che costituisce questo disegno di legge e sugli emendamenti che sarebbero stati esaminati e discussi, dobbiamo dire sì o no al Governo in ragione della stesura che è stata fatta di un maxiemendamento, cioè dare la fiducia o non darla. In questo caso per noi il problema è risolto: non daremo la fiducia.

Vorrei però motivare perché non daremo la fiducia, anche in ragione di questo contenuto, non perché all'interno di questo provvedimento non vi siano elementi che si possono anche condividere riguardo alla collocazione dei lavoratori pubblici piuttosto che ai problemi concernenti la ricostruzione, al risarcimento del danno a territori colpiti da calamità naturali. Noi non daremo la fiducia al Governo in merito al testo in esame perché questo è l'ennesimo provvedimento *omnibus,* che parte in un modo e arriva in un altro, nel quale il Governo infila ogni tipo di argomento, rendendo completamente incomprensibile ai più (sicuramente ai cittadini) la natura degli interventi in esso contenuti. Per leggerlo, infatti, anche i tecnici hanno difficoltà, figuriamoci l'uomo della strada, quello che ha un approccio difficile nei confronti delle norme. Nel decreto-legge in esame i riferimenti vanno da una parte all'altra e bisognerebbe andare in giro con manuali, codici, con le norme recentemente approvate, quelle che fanno riferimento a provvedimenti molto più antichi. Inoltre, io ormai ritengo che questa disomogeneità non venga più cercata, ma sia trovata dal Governo, perché insegue i problemi. Non ne fa una gestione puntuale, riflettuta, ma insegue i problemi.

Io suggerisco la lettura degli articoli dal 9 in poi, cioè quelli che riguardano il sistema sanitario nazionale.

Si tratta di una massa imponente di disposizioni che vanno dai trattamenti accessori del personale alla ricontrattazione dei contratti di fornitura, al funzionamento di alcune strutture. Insomma, c'è di tutto e di più e si interviene su questi argomenti, come su altri che riguardano gli enti locali senza essere più neppure fedeli al titolo di questo provvedimento che reca: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali».

Ne dico una: ma che cosa c'è di urgente nel disporre che i contratti di lavoro del personale dipendente del sistema sanitario nazionale debbano essere ridotti nella parte relativa alle voci accessorie? Che cosa c'è di così urgente da non poter aspettare la legge di stabilità o un altro provvedimento più puntualmente orientato verso questo segmento dell'amministrazione pubblica?

Lo stesso discorso vale anche per l'equilibrio finanziario di cui gode Campione d'Italia, un unico Comune al quale è attribuito un contributo di 8 milioni, vale a dire molto di più del risarcimento di 5 milioni che si pensa di dare con l'istituzione di una zona franca - che partirà solo nel 2016 - al Comune di Olbia, devastato dalla calamità naturale subita nel 2013 e per cui ancora si attende un intervento adeguato da parte dello Stato. Con quasi 700 milioni di danni è previsto un risarcimento di 5 milioni, per il quale si è combattuto con difficoltà in Commissione per richiamare l'attenzione del Governo e io

penso anche della maggioranza, che aveva preso ben altri impegni in relazione a quella triste vicenda.

Non ne possiamo più di votare la fiducia a provvedimenti che rendono molto più complicata e difficile la gestione della pubblica amministrazione in questo Paese: altro che riordino, qui si organizza la confusione sistematica. Ormai i nostri sindaci, gli amministratori locali sono vessati da sotto e da sopra, dall'insoddisfazione dei cittadini dovuta all'impossibilità degli stessi amministratori di rispondere ai bisogni espressi dalle comunità locali, nonché dalla pressione esercitata nei loro confronti da una politica sempre più centralista, sempre più chiusa nelle sale del Governo nazionale e sempre meno attenta al rispetto dei valori costituzionali del pluralismo degli stessi poteri, di quelli periferici, locali e regionali, e di quelli dello Stato.

Stiamo riscrivendo la Costituzione attraverso la confusione normativa dei decreti-legge e dei voti di fiducia, ma non è più accettabile, perché in questo c'è un filo eversivo che mette a pesante rischio la stabilità democratica di questo Paese. Il cittadino è infatti sempre più colpito nel suo potere di decidere della rappresentanza e dello stesso funzionamento del sistema delle autonomie locali che, ai sensi dell'articolo 5 della Costituzione, sono parte significativa dell'esercizio della sovranità popolare.

La nostra contrarietà, Presidente, è data da queste ragioni soprattutto, da questa confusione, da questo filo così insopportabile che si sta dipanando nelle disposizioni che in modo molto disordinato continuano ad essere presentate all'Assemblea del Senato piuttosto che a quella della Camera, in tempi molto ristretti. Questo riguarda tutto: le funzioni di natura ambientale, il ruolo di Corpi di polizia che sono chiamati oggi, grazie all'approvazione del provvedimento sui reati ambientali, ad una responsabilità maggiore nei confronti del nostro Paese e dei valori del nostro Paese, quelli paesaggistici e ambientali.

Per questa ragione voteremo no alla fiducia al Governo e richiamiamo l'Assemblea del Senato, lei, Presidente, e soprattutto la maggioranza ed il Governo, ad un maggiore rispetto e ad una maggiore sensibilità costituzionale. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

GUALDANI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALDANI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il decreto-legge che ci accingiamo a convertire è un provvedimento importante per gli enti territoriali, soprattutto in questo momento in cui gli stessi sono più che mai gravati da urgenti problemi finanziari che rischiano di compromettere l'equilibrio dei loro bilanci e soprattutto l'erogazione dei servizi ai cittadini.

Tutti gli interventi presenti nel testo del decreto-legge sono improntati a dare maggiore respiro agli enti locali e a sottrarli alla morsa degli stringenti vincoli legati al rispetto del Patto di stabilità interno. Il decreto-legge interviene su tutti i livelli territoriali che compongono la struttura repubblicana.

Per quanto riguarda i Comuni si recepisce l'intesa Stato, Città ed autonomie locali e vengono concessi ulteriori spazi finanziari per taluni tipi di investimento ritenuti non più prorogabili, come la bonifica dell'amianto nelle scuole.

Sono state rideterminate in diminuzione le sanzioni per i Comuni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del Patto di stabilità interno, consistenti nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La nuova sanzione si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Si tratta di una riduzione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità, che non comporta però il venir meno completo delle sanzioni stesse, onde tutelare il principio di cogenza del Patto.

Per l'anno 2015, per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i Comuni di Dolo, Pianiga e Mira in Veneto, l'obiettivo del Patto di stabilità interno di ciascuno dei predetti Comuni è stato ridotto per importi necessari a garantire una celere ricostruzione delle infrastrutture e delle attività commerciali colpite. È rimasto aperto ed irrisolto il problema della fiscalità locale, che sarà auspicabilmente affrontato con la prossima legge di stabilità, che dovrà introdurre un'unica *local tax* per la semplificazione degli adempimenti fiscali dei cittadini. Invece, con

questo provvedimento si è data solo una parziale risposta sul tema dell'IMU agricola, il cui pagamento è stato differito al 30 ottobre senza sanzioni.

Sulle Provincie e Città metropolitane il decreto-legge è stato notevolmente migliorato dal Senato, che si è fatto carico di una situazione molto critica che avrebbe causato il *default* di gran parte degli enti. La riforma Del Rio, infatti, non ha ancora trovato piena attenzione da parte delle Regioni che non hanno ancora provveduto ad emanare le leggi regionali per la ridistribuzione delle funzioni. Pertanto, tutte le funzioni, non solo quelle fondamentali, sono rimaste in capo alle Province che però hanno subito pesanti tagli con la legge di stabilità.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 17,43)**

(*Segue* GUALDANI). Il lavoro in Senato ha cercato di rimediare a questi problemi prevedendo norme eccezionali per l'anno 2015 e mettendo in mora le Regioni che non approvino tempestivamente le leggi regionali di riordino. Ad esempio, si è consentito alle Province e alle Città metropolitane che non abbiano rispettato il Patto di stabilità per il 2014 di stipulare per l'anno in corso nuovi contratti a tempo determinato, con termine previsto per il 31 dicembre 2015, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato. Con questo correttivo gli enti di area vasta possono rinnovare i contratti precari, il cui blocco aveva provocato non poche proteste nel corso del 2014.

Inoltre sono state risolte le questioni relative a due categorie di dipendenti delle Province e Città metropolitane: quelli della polizia provinciale e dei centri per l'impiego. Nel processo generale di riassetto dell'organico dei dipendenti delle Province in via di soppressione, si è previsto che il personale delle Province che si trovi comandato o distaccato alla data del 31 dicembre 2014 presso altra pubblica amministrazione sia trasferito presso di essa, ferma restando la garanzia della sostenibilità finanziaria a regime della spesa.

In merito alla questione del ricollocamento della polizia provinciale, si è previsto che gli enti di area vasta e le Città metropolitane individuino il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, entro una riallocazione di funzioni di polizia amministrativa disposta da leggi regionali. Qualora al 31 ottobre 2015 vi sia personale di polizia provinciale non individuato o non riallocato, scatta il trasferimento ai Comuni, singoli e associati.

Sui servizi per l'impiego si è previsto la conclusione di un accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento degli stessi, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei. Le Province e le Città metropolitane possono stipulare, ai fini del funzionamento dei centri per l'impiego, contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2014.

Ricordiamo anche i finanziamenti per la Regione Siciliana per far fronte al calo di gettito IRPEF. Ricordiamo anche che il provvedimento inoltre fornisce altre risposte importanti ai territori colpiti dalle gravissime calamità degli ultimi anni, dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, al terremoto della Lombardia ed Emilia Romagna del 2012, all'alluvione della Sardegna del 2013, con lo scopo di rendere trasparenti e veloci le ricostruzioni anche attraverso l'istituzione di zone franche urbane a cui destinare importanti risorse per investimento.

A tal proposito Area Popolare condivide l'esigenza non più prorogabile di intervenire con una normativa quadro sugli eventi calamitosi che consenta di stabilire misure uguali per tutti i territori che scattino automaticamente al verificarsi di determinate condizioni. Importanti anche le ulteriori risorse stanziate per i pagamenti arretrati di Regioni ed enti locali nei confronti delle imprese nonché tutte le misure previste per l'avvio della carta di identità elettronica.

Ricordiamo anche che la Commissione durante i suoi lavori ha cercato di garantire al meglio anche la soluzione dell'annosa questione dell'operatività delle agenzie fiscali, prevedendo la possibilità di indire concorsi pubblici per la copertura delle vacanze organiche di dirigenti. Per garantire le esigenze di

funzionalità operativa attuali ha previsto la possibilità di delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti per un periodo che non ecceda il 31 dicembre 2016.

Infine, in tema di sicurezza si proroga fino al 31 dicembre 2015 l'impiego di personale militare appartenente alle Forze armate per compiti di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nell'ambito delle operazioni «Strade sicure» e «Terra dei Fuochi».

In vista soprattutto delle esigenze di carattere straordinario legate al Giubileo, è stata anche autorizzata l'assunzione straordinaria di 1.050 unità nella Polizia di Stato, di 1.050 unità nell'Arma dei carabinieri, di 400 unità nella Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Il provvedimento, signora Presidente, è ricco di contenuti e spunti che costituiscono un buon punto di partenza per la ripresa degli enti territoriali; siamo consapevoli che il discorso non finisce qui e che ulteriori misure dovranno essere prese nella prossima manovra finanziaria. Sicuri dell'azione riformatrice del Governo, Area Popolare voterà a favore del provvedimento, certi che nella prossima legge di stabilità verranno sciolti i nodi lasciati ancora aperti. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC). Congratulazioni)*.

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signora Presidente, è chiaro ormai che noi cittadini del Movimento 5 Stelle e voi politici di professione parliamo due lingue diverse; anzi, voi nemmeno parlate più, visto che il Partito Democratico e il Gruppo Area Popolare hanno rinunciato ad intervenire in discussione generale. Quando noi diciamo "fiducia", vogliamo dire fiducia, che viene dal verbo fidarsi, avere fede. Quando voi parlate di fiducia, invece, volete dire arroganza, inganno e ricatto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Il ricatto è nei confronti dei parlamentari nominati dai partiti che, pur di non perdere la poltrona, voterebbero la questione di fiducia su qualsiasi cosa. L'inganno è nei confronti dei cittadini, sempre e comunque.

Renzi venne in quest'Aula a chiedere la fiducia sul suo Governo e disse (tra tante cose amene, compresa quella di non avere l'età): «Ci avviciniamo a voi in punta di piedi, con il rispetto profondo, non formale, che si deve a quest'Aula». Ci ha erogato, al contrario, non il rispetto profondo ma altissime forme sprezzanti, sfocianti anche in atteggiamenti di arroganza e superbia del potere Esecutivo nei confronti di quello legislativo, cioè di arroganza del potere. Renzi disse ancora: «Oggi chiedere la fiducia significa proporre una visione audace, unitaria e per qualche aspetto anche innovativa». Al contrario, ci ha regalato diciassette mesi di disgusto, di incubi, di attacchi ai principi base della rappresentanza e della sovranità politica che devono essere interrotti.

Abbiamo bisogno, al contrario, di una saggia separazione dei poteri fra Governo e Parlamento recuperando un nobile e solido rispetto delle singole prerogative. È sotto gli occhi di tutti che con Renzi la situazione è precipitata. La fiducia è stata chiesta, esclusa quella odierna, per 17 volte su decreti-legge, 21 volte su disegni di legge, e ancora una volta siamo qui a parlare di una questione di fiducia.

Mi viene da pensare che in futuro si ricorrerà alla fiducia anche per far mettere le manette ai giornalisti di «Report», di «Piazza Pulita», «Ballarò», «Annozero», «Le Iene», «Striscia la notizia» e a tutti i cronisti investigativi che, per raccogliere prove per le inchieste, usano telecamere e registratori.

Ormai il ricorso alla fiducia ha perso il suo carattere del tutto eccezionale, speciale e straordinario, così da intenderne e sottolinearne un uso modesto, se non addirittura raro. Al contrario, la «visione audace» che prefigurò Renzi in quest'Aula è quella di mortificare le nostre prerogative parlamentari, soprattutto quelle della maggioranza.

Come illustri costituzionalisti hanno scritto e riscritto, questo è un atteggiamento che contrasta fortemente con la logica e il principio della Repubblica parlamentare. La centralità del corpo rappresentativo per eccellenza si trova, difatti, minacciata da un prevalere di sollecitazioni ed

imposizioni che suonano come degli *ultimatum* da parte dell'organo Esecutivo, il quale finisce per sostituirsi al legittimo destinatario del potere legislativo, che è il Parlamento. Situazione del resto confermata, appunto, dalla elevata quantità di leggi nate attraverso la mera conversione di decreti-legge o di leggi delega, ovvero forme riconosciute come prerogative esclusive dei governo.

È cosi che il Presidente del Consiglio si avvicina a noi, in punta di piedi e con il rispetto profondo? Quel rispetto che furbamente promise quando si insediò? Le conseguenze di un insistente ricorso allo strumento della fiducia sono, di conseguenza, decisamente gravi, soprattutto per il valore e il significato politico che in sé racchiudono. Il peggio pensavamo di averlo visto nel gennaio 2014, quando il Governo Letta ingannò gli italiani approvando con urgenza il decreto IMU-Bankitalia. Si disse agli italiani che il decreto-legge serviva a non pagare la seconda rata dell'IMU, mentre in realtà si voleva fare solo un regalo alle banche.

Potrei continuare a ripetervi, come abbiamo fatto più volte, che state usando, in modo improprio lo strumento del decreto-legge, che state abusando della questione di fiducia, che calpestate la democrazia, che ignorate l'opposizione e, di conseguenza, ignorate i milioni di cittadini rappresentati dall'opposizione. Potrei ripetervi tutte queste cose, ma sarebbe inutile: a voi non ve ne importa assolutamente nulla, perché per voi decreti-legge e questioni di fiducia sono l'unico modo per rimanere a galla e conservare maggioranze, poteri e privilegi.

Ancora una volta siamo qui a parlare di un'altra questione di fiducia, oggi sul decreto-legge sugli enti territoriali che riguarda una lunga serie di problemi: dall'allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno, alla mobilità del personale delle Province e polizia provinciale, al differimento dell'entrata in vigore della clausola di salvaguardia prevista in caso di mancata autorizzazione da parte dell'Unione europea del meccanismo del *reverse charge* dell'IVA nel settore della grande distribuzione, con conseguente stop all'aumento delle accise sui carburanti (solo per citarne alcuni). Problemi che non vengono risolti, ma rimandati, procrastinati.

Insomma, si spostano le lancette per rimandare lo scoppio che prima o poi arriverà: l'importante per voi è che non arrivi adesso, visto il clamoroso calo di consensi sia del Partito Democratico che di Renzi.

Queste sono le cose che dovrebbero sapere tutti i cittadini: mentre Renzi annuncia il taglio di 45 miliardi di tasse, qui in Senato la maggioranza di Governo è costretta a risolvere in maniera emergenziale un buco di 728 milioni, che lei stessa ha creato per evitare l'aumento delle accise sui carburanti.

Persino la relatrice Zanoni ha ammesso le criticità sulle coperture e sui problemi rimasti insoluti nel decreto-legge, come - abbiamo appena visto il cartello - il tornado in Veneto, l'alluvione di due anni fa in Sardegna, le problematiche del Molise, l'ARPA della Puglia, la Scuola europea di Parma, e questi sono solo piccoli esempi.

Dovrebbero sapere i cittadini che per il Servizio studi del bilancio del Senato, le misure che state adottando oggi sono a rischio di inefficacia.

Ormai la fiducia potete soltanto ottenerla e votarvela da soli, fra le quattro mura dei palazzi: ma fuori da queste stanze la fiducia dei cittadini non l'avete più. Non avete più la fiducia dei lavoratori e degli operai, a cui avete tolto diritti e speranze.

Non avete più la fiducia delle partite IVA, che avete strozzato ancora di più con l'ultima legge di stabilità; partite IVA che avranno come unica consolazione quella di non vedersi aumentare ulteriormente la quota del 27 per cento per i contributi INPS, grazie ad un emendamento del Movimento 5 Stelle.

Non avete più la fiducia di quegli insegnanti precari che avete prima illuso, a ridosso delle elezioni, e poi abbandonato, e nemmeno la fiducia degli insegnanti di ruolo, che ora si ritroveranno con una scuola pubblica che assomiglia sempre di più ad un'azienda.

Non avete più la fiducia delle famiglie italiane, a cui avete tagliato i servizi essenziali pur di finanziare il *bluff* degli "80 euro" e vincere le elezioni europee dell'anno scorso.

Non avete più la fiducia di chi ha a cuore il territorio, di chi desidera preservare il mare pulito ed in salute, perché avete preferito accontentare solo le multinazionali del petrolio che vi hanno fatto scrivere sotto dettatura il decreto sblocca Italia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Non avete più nemmeno la fiducia dei pensionati, a cui avete restituito solo poche briciole rispetto a quanto loro tolto con la legge Fornero contenuta nel decreto salva Italia del Governo Monti, anche questo approvato con la fiducia e votato dalla quasi totalità dei nominati dai partiti alla Camera e al Senato. Noi cittadini abbiamo proposto una soluzione più razionale, per un rimborso totale, del cento per cento, per le pensioni dalle tre alle otto volte il minimo.

Avete perso la fiducia anche dei disoccupati, dei giovani che non trovano più lavoro e che, senza l'approvazione di una misura come il nostro reddito di cittadinanza, state condannando alla povertà.

Quando saremo al Governo - quando i cittadini italiani saranno al Governo, e credo presto - smonteremo una ad una tutte queste leggi che avete imposto con la fiducia, cioè con il ricatto e l'inganno, facendovi forti di maggioranze numeriche in continua evoluzione; maggioranze numeriche che vi sono state garantite soltanto da intrighi di palazzo e da una legge elettorale incostituzionale; maggioranze numeriche che non hanno mai rappresentato la volontà degli elettori.

La nostra fiducia non l'avete mai avuta, ma oggi non avete più nemmeno quella del Paese. Anzi, no: di qualcuno l'avete. Siete passati dal sostegno di un condannato in via definitiva come Berlusconi ad un plurimo rinviato a giudizio come Verdini, accusato ultimamente di bancarotta fraudolenta, in aggiunta alle medaglie già conquistate precedentemente: accusa di concorso in corruzione, rinvio a giudizio per corruzione, accusa di bancarotta, rinvio a giudizio per illecito e truffa. Complimenti al Partito Democratico! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Caro Verdini, in una maggioranza già piena di indagati, richieste d'arresto e rinvii a giudizio...

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore.

CASTALDI *(M5S)*. Sì, ma vorrei dire a Verdini che, in una maggioranza già piena di queste persone, si troverà perfettamente a suo agio. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, i presupposti su cui giudicare il provvedimento al nostro esame, che riguarda gli enti territoriali, devono partire dal quadro complessivo di finanza pubblica in cui si colloca e non solo dalla sua valutazione momentanea od occasionale. Per questo l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo sposta il tema in esame, proiettandolo su un piano squisitamente politico.

Il decreto-legge recepisce in parte l'accordo del 19 febbraio scorso tra il Governo e le associazioni degli enti territoriali: accordo che migliora temporaneamente i conti degli enti locali, ampliandone gli spazi finanziari rispetto ai più recenti vincoli sanciti dall'ultima legge di stabilità. Ma è altrettanto vero che la disponibilità di risorse attuale dei Comuni sconta almeno quattro anni di tagli ai trasferimenti a Comuni, Province e Regioni, registrando il tentativo, per altro riuscito male, di dare un'autonomia fiscale agli enti locali.

Siamo di fronte ad un provvedimento che ancora una volta incide pesantemente sulla vita di ogni singolo Comune italiano. Vorrei innanzitutto ricordare che i sindaci, oggetto delle continue "angherie" del Governo centrale e per questo costretti loro malgrado a fare da "gabellieri", sono gli unici ad essere legittimati a governare da almeno il 51 per cento dei voti della gente. Il partito del presidente Renzi alle ultime elezioni politiche ha preso il 25,43 per cento dei voti, che è meno della metà del 51 per cento. Ma, grazie al premio di maggioranza, può governare senza un consenso netto degli italiani e con l'appoggio di parlamentari eletti in altri schieramenti.

Ebbene, questo Governo, come d'altronde i due precedenti, per ridurre gli sprechi sta continuando a tagliare a sciabolate gli spazi di manovra dei Comuni, riducendo però i servizi ai cittadini e continuando ad aumentare la spesa dello Stato centrale.

Tra il 2010 e il 2014, le risorse disponibili per i Comuni italiani sono passate da 28,339 miliardi a

22,824 miliardi di euro. I Comuni hanno, quindi, perso 5,515 miliardi di euro, dando il contributo maggiore al servizio della finanza pubblica. Nello stesso tempo, il gettito fiscale dei Comuni è aumentato di oltre 9,555 miliardi, mentre il livello dei trasferimenti erariali è diminuito di 12,794 miliardi. La spesa dello Stato, al contrario, è passata dai 797 miliardi del 2010 agli 827 miliardi del 2014. A fine 2015 toccherà il nuovo *record* storico di 838 miliardi, tra l'altro in un contesto in cui i minori oneri sul debito hanno "regalato" 1,3 miliardi di euro al bilancio pubblico.

La controprova di quanto diciamo sta anche in un debito arrivato a 2.218 miliardi di euro, conseguenza dell'aumento della spesa pubblica centrale, che si accumula miliardo dopo miliardo nel pozzo senza fondo del debito. In poco più di quindici mesi - cioè dalla fine di febbraio 2014 alla fine di maggio 2015 - il solo Governo Renzi è riuscito ad aggiungere esattamente 112 miliardi di euro allo *stock* di debito. Anche al netto delle disponibilità liquide del Tesoro - come piace calcolarlo al ministro Padoan - in soli quindici mesi si sono accumulati 76 miliardi di nuovo debito.

Nello stesso periodo, le amministrazioni locali (Regioni, Province e Comuni) hanno ridotto di 8,4 miliardi il debito di loro competenza, passando da 108,6 miliardi a 100,2 miliardi. Pochissimo di questo nuovo debito è stato, quindi, alimentato dal pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni, saldati dal Governo Renzi tra il 28 marzo 2014 e il 31 gennaio 2015 (ultimo dato disponibile), per un importo pari a 13,7 miliardi di euro. I Comuni reclamano maggiori spazi e maggiori risorse per saldare i debiti certificati al 31 dicembre 2013 che ancora non sono stati saldati, al solo scopo di dare respiro alle imprese fornitrici di beni e servizi. L'aumento dello *stock* del debito è dovuto al combinato disposto di una errata gestione dei rischi sulla massa del debito e ad una politica di bilancio sempre più approssimativa.

In questo quadro generale si è cercato di attuare un modello di federalismo realmente sclerotico, che si può riassumere in quattro fasi. Nella prima fase, nelle casse dei Comuni entrano più imposte e tasse prelevate a livello locale. Nella seconda fase, questo ne riduce la dipendenza da Roma, limitando i trasferimenti statali. Nella terza fase, agli stessi Comuni viene richiesto di partecipare all'obiettivo di un patto di stabilità che è sempre stabilito a livello centrale. Nella quarta ed ultima fase, infine, si chiede ai Comuni più virtuosi di alimentare un fondo di solidarietà comunale per perequare le risorse a livello locale. Il meccanismo di perequazione delle risorse del fondo di solidarietà comunale è un dispositivo iniquo, per cui i 741 milioni ora destinati ai Comuni dalle Regioni a statuto ordinario generano effetti redistributivi parziali. Questi andranno per forza di cose gradualmente eliminati.

In detto contesto e di fronte a questi dati di una certa importanza, si colloca un decreto "piccolo piccolo" nei numeri che, per gli effetti che crea, contribuirà certamente e nuovamente ad aumentare le tasse. Infatti, considerare - ad esempio - tra i costi anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili dei servizi resi dai Comuni significherà necessariamente indurre i Comuni stessi ad aumentare la tariffa sui rifiuti (la famigerata TARI). E l'aumento sarà generalizzato e riguarderà tutti i cittadini e tutte le imprese che hanno regolarmente pagato l'imposta. Le nuove tasse, anche se aiutano le casse dei Comuni, rallentano per loro natura, l'economia, l'impresa e la creazione di posti di lavoro.

La formulazione attuale del decreto-legge e il complicato intrico di codicilli, norme e disposizioni attuative di metodi già concordati con l'associazione dei Comuni ci fanno ribadire che bisogna al più presto uscire da questa fase di transizione. È necessario definire maggiori certezze per l'utilizzo delle entrate proprie da parte dei Comuni. È fondamentale superare il Patto di stabilità interno, che limita la strada verso questo percorso, per approdare ad un modello realmente federale di finanza municipale. Questo presuppone un percorso di responsabilizzazione degli enti territoriali sulle risorse di cui disporre e sul loro utilizzo. Va, però, sopratutto stabilito un livello massimo di tassazione, che può e deve essere più basso di quello attuale. Su questo percorso, il raggiungimento di un livello comune di costi *standard* e il rispetto dei livelli del Patto di stabilità saranno utili per raggiungere i risultati auspicati. Nel momento in cui si crea una autentica autonomia degli enti territoriali, lo Stato non può più chiedere sacrifici a questi, ma deve iniziare, realmente, la propria cura dimagrante. In questi anni - come ho già detto - la dieta l'hanno fatta gli enti del territorio (i Comuni, le Province e le Regioni), mentre lo Stato assisteva al loro sacrificio, continuando ad aumentare la spesa di parte corrente.

In questo quadro, il decreto-legge arriva a ridosso di annunci che cambiano il percorso intrapreso dal Governo verso la *local tax* e verso la riforma degli estimi catastali per passare - non si sa ancora come - ad una fantomatica abolizione dell'IMU sulla prima casa annunciata dal presidente Renzi. Nel momento in cui si va verso un'autonomia finanziaria dei Comuni bisogna tener conto che non si può avere, come ora, circa l'80 per cento delle loro entrate derivanti dalle tasse sugli immobili. Bisogna ripensare complessivamente il sistema di finanza locale: meno tasse sui Comuni e un maggiore loro coinvolgimento nella riscossione delle imposte sul reddito, con una contestuale riduzione della percentuale di imposta sul reddito attribuita allo Stato. Il tutto deve portare, comunque, ad una complessiva diminuzione del livello di tassazione e di pressione fiscale. "Meno tasse e più impresa" è la solita ricetta liberale che si scontra con le ricette keynesiane sinora applicate nei Paesi che non riescono ad uscire dalla crisi.

Per quanto riguarda il presente decreto-legge, la nostra valutazione è la seguente: si tratta - come dicevo prima - di un minuscolo intervento normativo, un provvedimento molto disomogeneo che si occupa di tante, troppe cose diverse; un decreto-legge che non cambia sostanzialmente la vita dei Comuni e che non avrebbe meritato il voto favorevole di Forza Italia, così come non merita la nostra fiducia questo Governo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

SANTINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI *(PD)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Partito Democratico voterà la fiducia e con convinzione questo provvedimento sulla base di due valutazioni sia sui contenuti che - come dirò alla fine - sulle modalità con le quali il Parlamento ha affrontato i temi in esso contenuti.

Per quanto riguarda i contenuti, credo sia giusto ricordare che si tratta di un decreto-legge che si colloca in una fase di passaggio tra la scorsa legge di stabilità e la nuova legge di stabilità, che verrà elaborata alla fine di questo anno. Come tutti sanno, alcuni provvedimenti, in particolare quelli riguardanti gli enti locali e la sanità, recepiscono sostanzialmente intese tra lo Stato, il Governo, gli enti locali e, appunto, le Regioni che erano state definite, nelle loro essenziali caratteristiche, già nel corso della legge di stabilità. Dà quindi attuazione - potremmo dire - in termini compiuti ad un percorso che all'epoca era stato solo indicato. Da questo punto di vista, entrando nel merito, credo che non possiamo non rilevare delle positività nel decreto-legge in esame.

Per quanto riguarda i Comuni, c'è un allentamento del Patto di stabilità, certo ancora limitato su alcune casistiche, che sono però importanti e significative, che prelude ad un intervento più corposo che dovrà esserci nel prossimo futuro, per quanto riguarda un progressivo superamento del Patto di stabilità.

Per quanto concerne gli interventi, i 530 milioni che vanno a completare l'intervento sulla tassazione degli immobili della casa, stabilito appunto lo scorso anno in termini di blocco, anche in questo caso rappresentano un provvedimento che si colloca a metà strada tra un previsto riordino della tassazione sugli immobili (la *local tax*) e, in particolare, una riduzione delle imposte stesse sugli immobili.

Infine, anche i provvedimenti non contenuti in questo decreto-legge, che riguardano le centrali di acquisto che dovranno andare in vigore ormai nei prossimi mesi, rappresentano un percorso importante a favore degli enti locali, per migliorare la qualità della spesa, per fare economie e quindi avere, anche da questo punto di vista, maggiori risorse a disposizione.

Un secondo argomento che mi pare molto importante concerne il rafforzamento, con questo provvedimento, del percorso attuativo della legge n. 56, cioè la legge che ha ridisegnato i nostri assetti istituzionali, in particolare con l'introduzione degli enti di area vasta e delle Città metropolitane.

C'è un lungo elenco di interventi, che le relatrici hanno evidenziato in maniera molto più precisa di me, che io voglio però, solo con il titolo, ricordare e che sono: la possibilità del bilancio annuale, l'utilizzo dell'avanzo di gestione nel bilancio, la riduzione delle sanzioni, il sostegno alle Province in dissesto, l'aumento delle risorse per i centri all'impiego e per l'assistenza ai disabili sensoriali, le norme che impegnano le Regioni entro ottobre a realizzare l'assunzione delle funzioni e del personale, le norme

riguardanti la polizia provinciale.

Sono tutti interventi che mettono (o rimettono) sul giusto binario la riforma degli assetti istituzionali nel territorio, e possono permettere di pensare che, nella prossima legge di stabilità, questo percorso sia ancora rafforzato, in modo tale che la riforma vada a compimento e ridisegni un assetto istituzionale più proprio alle funzioni dei vari enti e più efficace per garantire una gestione del nostro territorio.

Un secondo filone importante in questo decreto-legge riguarda le calamità. Anche qui, perché non ricordarle? Di quelle più annose, dei terremoti - noi forse li ricordiamo meno - i loro effetti sono ancora presenti e necessitano di interventi che puntualmente sono stati effettuati, sia nel triangolo Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (per il terremoto di quelle zone) che a L'Aquila. Anche di questo si trova traccia negli interventi, anche se in modo diverso da quanto rilevato da alcune battute di rappresentanti della Lega.

Vi sono poi calamità dolorose, ma non ancora sanate, come quelle della Sardegna, che sono fatte oggetto di un intervento specifico con le zone franche. E poi c'è la calamità recente e drammatica della tromba d'aria nei tre Comuni veneti, per i quali voglio far notare che, grazie all'impegno di tutti i parlamentari veneti, e senza distinzioni di presenza, il Governo ha intanto recepito in questo decreto-legge la liberazione degli spazi finanziari per i Comuni interessati. E non si tratta di un fatto secondario, anche nella dimensione, naturalmente ben sapendo che, dopo i primi interventi, bisognerà continuare, per la gravità e la drammaticità della situazione.

Faccio rilevare agli amici della Lega, con molto garbo e anche con un sentimento di unione nelle difficoltà, che nel 2010 l'alluvione nel Veneto venne addirittura, nelle prime settimane, ignorata a livello nazionale. E il Governo di allora non era il Governo del PD, ma era il Governo omogeneo della Lega e di Forza Italia. Quindi, se paragoniamo questi due eventi, vediamo i passi in avanti che in questa vicenda il Governo ha fatto. E c'è bisogno di farne ancora.

Un'altra parte importante riguarda - come ho già detto - la sanità, nella quale si recepisce l'intesa Stato-Regioni e l'elemento che l'ha riguardata per quanto riguarda non tanto i tagli, ma i mancati incrementi del Fondo sanitario nazionale. Si disse in quella legge che poi l'accordo avrebbe definito le modalità di attuazione. E questo è quanto viene fatto. Non c'entra nulla - come è stato già detto anche in altri interventi - con un dibattito che si è aperto, forse troppo prematuramente, su quella che sarà la nuova legge di stabilità, su come in quel dibattito che faremo bisognerà trovare un giusto equilibrio tra la qualità della spesa, la salvaguardia dei servizi e, naturalmente, anche la revisione di sprechi e di inefficienze che, purtroppo, sono ancora presenti nella nostra spesa pubblica.

Vorrei fare due ultimi riferimenti prima di concludere. Come è stato rilevato da pochi, ed io voglio sottolinearlo, un filo attraversa questo provvedimento e riguarda l'occupazione in questa fase difficile della vita delle nostre istituzioni. Come vedete e vedrete, in molti punti del provvedimento vi sono la proroga dei contratti a tempo determinato e di quelli dei centri per l'impiego, importanti assunzioni nelle Forze dell'ordine, la soluzione di un problema creatosi nelle agenzie fiscali per quanto riguarda il personale, che viene sbloccato con queste norme. Non siamo, quindi, certamente in presenza di aspetti decisivi, perché il tema dell'occupazione dovrà essere attentamente valutato anche nel settore pubblico. Siamo, però, in presenza di un aiuto concreto a risolvere situazioni che riguardano le persone che - per esempio - nel caso delle agenzie fiscali, avranno bisogno di altri interventi, anche nella legge delega fiscale e nella riforma della pubblica amministrazione.

Concludo con un'osservazione di metodo: con il nostro voto favorevole, vogliamo valorizzare anche il ruolo che il Parlamento ha avuto in questa vicenda e nel decreto-legge in esame. La questione di fiducia viene posta, salvo pochissime variazioni, su un testo lungamente discusso in Commissione, con un contributo positivo e - voglio sottolinearlo - costruttivo di tutti i Gruppi ed un'interazione efficace con il Governo, finalizzata a soluzioni positive dei problemi posti da tutti i Gruppi. Anche se di tutto questo - amici - si è avuto poco riscontro nelle dichiarazioni di voto che si sono collocate nella solita aspra dialettica tra maggioranza ed opposizione, ritengo giusto sottolineare questo aspetto, e non solo per un doveroso ringraziamento a tutti quanti vi hanno contribuito - quindi a tutti i senatori della

Commissione; alle relatrici, che hanno raccolto questo lavoro in maniera efficace; al presidente Sangalli e, se me lo permettete, anche al suo predecessore Azzollini, che ha dato, insieme a lui, il suo contributo ai lavori - ma anche perché penso che lo stesso spirito possa accompagnare nel prossimo futuro la fase che si sta aprendo.

Ritengo questa una modalità giusta per affrontare una strategia di riforme fondamentale per il Paese, che è ancora nel vivo dei suoi obiettivi e delle sue difficoltà e che - come vedremo - sarà ancora al centro della discussione della legge di stabilità per trovare il giusto equilibrio tra le politiche di sviluppo, le politiche di maggior qualità della spesa pubblica e della sua revisione, nonché le politiche di riduzione della tassazione.

Fare tutto questo non sarà per nulla facile: serve uno spirito - certo, ognuno avrà le sue posizioni - che sappia individuare quella strada che potrà portare il Parlamento e il suo lavoro al servizio di un riformismo sempre più necessario e in sintonia con i bisogni reali del Paese.

Per questi motivi, come Gruppo PD, votiamo con convinzione questo provvedimento e la fiducia al Governo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Berger).*

PRESIDENTE. Colleghi, poiché nella Conferenza dei Capigruppo si è convenuto che il voto di fiducia non sarebbe iniziato prima delle ore 18,30, sospendo la seduta, che riprenderà dunque a quell'ora con l'immediato inizio della chiama.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18,17, è ripresa alle ore 18,34).

Presidenza del presidente GRASSO

Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.700, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore De Siano).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore De Siano.

AMATI,*segretario, fa l'appello.*

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza la vice presidente LANZILLOTTA - ore 18,45 -).

Rispondono sì*i senatori:*

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre, Augello, Azzollini

Battista, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Casson, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Compagna, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio,

Di Giacomo, Di Giorgi, D'Onghia
Esposito Giuseppe, Esposito Stefano
Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi
Gatti, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti
Ichino, Idem
Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Lucherini, Lumia
Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro Maria, Martini, Mattesini, Maturani, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Mineo, Minniti, Mirabelli, Monti, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti
Naccarato, Nencini
Olivero, Orrù
Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi
Quagliariello
Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta
Sacconi, Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta
Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no*i senatori:*

Airola, Alicata, Amidei, Amoruso, Aracri, Auricchio
Barani, Barozzino, Bellot, Bernini, Bertacco, Bertorotta, Bignami, Bisinella, Blundo, Bocca, Bocchino, Bottici, Bruni, Buccarella, Bulgarelli
Caliendo, Campanella, Cappelletti, Cardiello, Caridi, Carraro, Casaletto, Castaldi, Catalfo, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Compagnone, Conti, Cotti, Crimi
D'Ambrosio Lettieri, De Cristofaro, De Petris, De Siano, Donno
Endrizzi, Fasano, Fattori, Fazzone, Ferrara Mario, Floris, Fucksia
Gaetti, Galimberti, Gambaro, Gasparri, Giarrusso, Gibiino, Girotto
Iurlaro
Lezzi, Liuzzi, Longo Eva, Lucidi
Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Matteoli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Mazzoni, Minzolini, Molinari, Montevecchi, Moronese, Morra, Munerato, Mussini
Nugnes
Orellana
Paglini, Pagnoncelli, Pelino, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Piccoli, Puglia
Razzi, Rizzotti, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria, Ruvolo
Santangelo, Scavone, Scibona, Scilipoti Isgrò, Scoma, Serafini, Serra, Sibilia, Simeoni, Stefano
Taverna
Uras
Vacciano, Villari
Zizza, Zuffada.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.700, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	275

Senatori votanti	274
Maggioranza	138
Favorevoli	163
Contrari	111

Il Senato approva. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Berger).*
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 78.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

FASIOLO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signora Presidente, cari colleghi, impiegherò solo un minuto o poco più per rinnovare l'appello al Governo affinché quanto richiesto con un emendamento in merito all'istituzione di zone franche in aree confinarie del Friuli-Venezia Giulia e di altre Regioni italiane, che non ha trovato spazio nel provvedimento appena approvato e che ho sostenuto convintamente, trovi un'apertura al confronto e una disponibilità a costruire un percorso possibile di sostegno attivo e non assistenziale verso territori in cui piccole e medie imprese si trovano ad operare nell'impossibilità totale di competere.

Secondo uno studio recentissimo, infatti, la posizione geografica confinaria con Austria e Slovenia risente della concorrenza dei Paesi limitrofi al punto tale da rendere fuori da ogni competitività il tessuto produttivo. Ciò deriva dalle diversità fiscali, con un sistema molto più vantaggioso per Slovenia ed Austria. Ad esempio, in Austria l'aliquota sul reddito prodotto dalla persone giuridiche è pari al 25 per cento e in Slovenia al 17 per cento, mentre in Italia si attesta al 30,48 per cento. La normativa fiscale della Slovenia prevede agevolazioni fiscali, con deduzione dalla base imponibile del 100 per cento degli investimenti in ricerca e sviluppo e del 40 per cento degli investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali. Un ulteriore fattore di svantaggio è costituito dal costo orario del lavoro, che in Italia è pari a 28,3 euro, contro i 15,6 euro della Slovenia. In questo Paese, quindi, è inferiore del 45 per cento rispetto al costo sostenuto da imprenditori e lavoratori in Italia. Uguale discorso vale per altre aree del Paese sottoposte ad analogo svantaggio, come ad esempio la Val di Susa.

Colleghi, non si tratta di localismi, ma di situazioni oggettive che meritano davvero un approfondimento ed un'attenzione affinché tutti comprendano che la desertificazione del tessuto imprenditoriale lungo le fasce confinarie necessita di sgravi e strumenti fiscali, ma soprattutto sia l'occasione per la costituzione di un laboratorio di armonizzazione fiscale.

Va quindi riaffermato con forza il principio per cui il Paese è uno e indivisibile e che ogni parte in difficoltà deve trovare ascolto e aiuto proprio in questa sede. *(Applausi del senatore Sollo)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 29 luglio 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 29 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,24)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (1977) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (**1977**) (Nuovo titolo)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

MANDELLI, D'ALI', CERONI

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 1977, recante conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

premesso che,

il decreto-legge al nostro esame è l'ennesimo decreto-legge del Governo Renzi - precisamente il 32º - la cui caratteristica principale continua ad essere quella di essere sprovvisto dei necessari presupposti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza, sanciti dall'articolo 77, secondo comma della Costituzione, principio ribadito esplicitamente dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza del decreto-legge è ravvisabile già nel fatto che approvato dal Consiglio dei ministri l'11 giugno 2015, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dopo una settimana, il 19 giugno;

il decreto-legge introduce disposizioni di assoluta eterogeneità-disomogeneità, al cui interno si rilevano evidenti difformità, che pongono in modo manifesto l'assenza degli opportuni coordinamenti delle norme, che compromettono di conseguenza i caratteri di unitari età ed onnicomprensività della decretazione d'urgenza. Vengono in questo modo violate le sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 o n. 220 del 2013, in cui si dice che i decreti-legge debbono essere omogenei per essere, intrinsecamente, necessari ed urgenti;

il decreto-legge in oggetto presenta un contenuto ampio ed articolato e spesso costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. In taluni casi, le disposizioni del decreto intervengono su discipline che risultano già stratificate nel corso del tempo, e si rivelano ancora una volta eterogenee e prive delle caratteristiche cui il decreto-legge in quanto tale dovrebbe ispirarsi, anche in considerazione dei richiami del Presidente della Repubblica Emerito Sen. Napolitano e del Presidente in carica Mattarella;

ancora una volta occorre ricordare che nel messaggio del Presidente Napolitano indirizzato il 23 dicembre 2013 alle Camere, in occasione dell'esame del decreto-legge cosiddetto «salva Roma», lo stesso ribadì con fermezza «la necessità di verificare con il massimo rigore la ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge a criteri di stretta attinenza all'oggetto del provvedimento, anche adottando opportune modifiche dei regolamenti parlamentari» (tale messaggio faceva seguito ad uno dal contenuto simile inviato nel febbraio 2012 e ad un altro del 2002 dell'allora Presidente Carlo Azeglio Ciampi);

analoghi rilievi possono essere formulati per quanto riguarda le singole norme, che si caratterizzano tutte per la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza; sono state accostate infatti in maniera arbitraria disposizioni in materia di patto di stabilità interno; disposizioni in materia di personale; misure in materia di polizia provinciale; disposizioni in tema di sanità e università; disposizioni in materia di anagrafe nazionale della popolazione e carta d'identità elettronica; misure per l'accelerazione della ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009; rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2012; zone franche urbane

eccetera;

gli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2015, oggetto del provvedimento, sono stati definiti e approvati con Accordo in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali il19 febbraio 2015, cioè quattro mesi or sono;

le due tabelle allegate al decreto-legge contengono, a loro volta, rispettivamente, disposizioni volte a prevedere:

- la riduzione per ciascuno degli anni 2015-2018, degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni, di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento per il 2015;

le disposizioni, seppur riferite quasi tutte ad un unico destinatario, cioè le Regioni e glientilocali, disciplinano differenti situazioni che di per sé fanno venire meno i presupposti fondanti, sotto il profilo procedurale, dell'utilizzo del decreto-legge in quanto sono norme che andrebbero inserite all'interno della legge di stabilità perciò prevedendo le in questo provvedimento esplicherebbero gli effetti *ex ante* con le annesse problematiche che da ciò ne derivano. Infatti, la semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza, specialmente come in questo caso dove le disposizioni non paiono essere legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità;

la mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto-legge e la non omogeneità del contenuto sono elementi che, a termini di legge, dovrebbero inficiarlo e determinarne il rigetto da parte del Presidente della Repubblica;

ulteriori profili di criticità di complessa valutazione in ordine alla coerenza delle procedure legislative, si rilevano dall'inosservanza del dettato costituzionale di cui all'articolo 81, terzo comma;

evidenziato che:

è doveroso ribadire, ancora una volta, che le conclusioni alle quali la giurisprudenza della Corte costituzionale consente di pervenire in materia di decreto-legge stabiliscono:

a) quale debba essere la ricostruzione teorica circa il fondamento del decreto-legge, l'abuso di tale strumento normativo, impiegato fuori dei presupposti di necessità e di urgenza, è sindacabile da parte della Corte costituzionale (come vizio *in procedendo*);

b) che la legge di conversione pur se configurata come esercizio della normale potestà legislativa delle Camere, soggiace ai limiti dell'articolo 77 Costituzionale, e, conseguentemente, il vizio del decreto-legge emanato fuori dei casi di necessità e di urgenza si trasmette alla legge di conversione;

constatato che:

l'articolo 1 ridistribuisce fra i Comuni, per gli anni 2015-2018, gli obiettivi del patto di stabilità interno, fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto individuato dalla legge di stabilità 2015. Tale ridefinizione determina anche a favore dei comuni un maggiore contributo (in termini di spazi finanziari) di 100 milioni complessivi rispetto a quello previsto dalla legge di stabilità 2015. Tale contributo viene concesso ai comuni in base alla sussistenza delle seguenti fattispecie: 10 milioni per eventi calamitosi e messa in sicurezza del territorio; 40 milioni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per interventi di bonifica dei siti contaminati dall'amianto; 30 milioni per l'esercizio della funzione di ente capofila nel caso di gestione associata di alcune funzioni; 20 milioni per le spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e procedure di esproprio. È evidente che tali disposizioni, ricadendo sulle finanze comunali, determineranno, con probabilità, una compressione di diritti soggettivi cui dovrà farsi fronte con successivi interventi, in quanto la ridistribuzione fra i Comuni degli obiettivi del patto di stabilità interno avviene lasciando inalterato l'obiettivo complessivo del comparto determinato dal comma 489 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015;

con il comma 2 dell'articolo 1, il Governo prevede che glientilocali, che non vi hanno

provveduto, possano effettuare il riaccertamento straordinario entro il 15 giugno 2015 al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1º gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria. Tuttavia, l'entrata in vigore del decreto-legge il 19 giugno 2015 denota che il Governo non ha attentamente vagliato le disposizioni contenute, disposizioni che necessariamente devono essere modificate. Imprecisione di termini che in un provvedimento necessario ed urgente è da biasimare;

l'articolo 3 introduce disposizioni di efficacia differita nel tempo: prevede infatti, a decorrere dall'anno 2016, di sopperire alla carenza momentanea di liquidità dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, attraverso un'anticipazione annuale. Inoltre, si prevedono ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015;

il comma 1 dell'articolo 4 dispone la non applicazione - al solo fine della ricollocazione del personale delle Province, conseguente alloro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014 - della sanzione del divieto da parte delle pubbliche amministrazioni di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno). Anche l'efficacia di questa disposizione non è immediata necessitando comunque di un *iter* amministrativo complesso tra soggetto richiedente e amministrazione presso la quale il dipendente della provincia chiede di essere trasferito;

il comma 1 dell'articolo 6 attribuisce un'anticipazione di liquidità a favore degli enti locali che risultino commissariati - ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di un anno alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame - in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Le anticipazioni sono concesse per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili da parte degli enti commissariati, nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2015. La previsione di rendere disponibili risorse finanziarie dovute a soggetti terzi da un'amministrazione sciolta per mafia può compromettere il risanamento della legalità nell'amministrazione comunale potendone beneficiare, per assurdo, anche imprese colluse con la criminalità;

il comma 9 dell'articolo 7, inserendo un comma aggiuntivo alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità 2014, viola il principio di equità contributiva, previsto dalla Costituzione, poiché addossa l'onere dei mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ai cittadini che già tale tributo avevano saldato;

il comma 7 dell'articolo 8 prevede che il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, adotti entro il 30 giugno 2015, cioè a 11 giorni dalla emanazione del decreto in esame che è del 19 giugno, un decreto per definire i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione ai Comuni delle somme destinate a pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2014. Tale modalità di attuazione rinvia l'efficacia immediata del decreto-legge;

l'articolo 10 introducendo, in particolare, talune modifiche alla norma istitutiva dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, prevede per la loro attuazione il rinvio all'adozione di uno o più decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Novellando le norme in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente prevede un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018 nonché norme ad efficacia «indefinita», laddove si prevede di tornare, per l'ennesima volta, sulle disposizioni in materia di carta di identità elettronica rilasciando al Ministero dell'interno una sorta di delega in bianco sui modi e sui tempi di emanazione del decreti attuativo;

l'articolo 14 non cancellando l'aumento delle accise sulla benzina, imposto quale clausola di salvaguardia dalla Commissione europea in attesa di una decisione definitiva sulla possibilità di utilizzo dell'inversione contabile in materia di IVA (cosiddetta *reverse charge*) nella grande distribuzione, ma ne rinvia di 3 mesi l'applicazione, dal 30 giugno al 30 settembre, suscita forti preoccupazioni in ordine alla possibilità di garantire il maggior gettito impudentemente atteso, dato anche l'effetto ulteriormente depressivo che tale inasprimento fiscale avrà sull'economia;

l'articolo 15, comma 1, prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei. Tale disposizione non ha anch'essa efficacia immediata, necessitando un *iter* di consultazione tra le parti finalizzato alla conclusione dell'accordo. Accordo che il Governo potrebbe porre in essere senza ricorrere alla decretazione di urgenza;

l'articolo 16 prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n. 42 del 2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, da svolgersi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure. Anche in questo caso non si comprende la necessità di utilizzare un decreto-legge, tenuto conto che la disposizione introdotta non è un obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e, conseguentemente, l'efficacia può essere limitata, se non nulla;

ricordato che:

a decorrere dal 2015, le Province e le Città metropolitane hanno ridotto le spese relative alle loro dotazioni organiche secondo quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 421) del 50 per cento e del 30 per cento nel caso di province montane o Città metropolitane);

con l'articolo 1 il decreto-legge vorrebbe risolvere alcune criticità prodotte da questo Governo con la succitata Legge di stabilità per il 2015. È infatti del tutto evidente che le misure individuate per le Province (non ancora abolite) e le Città metropolitane sono insufficienti ad incidere strutturalmente sulla situazione finanziaria degli enti di area vasta al fine di consentire, nel 2015 e nel 2016 e 2017, di approvare bilanci in equilibrio e di assicurare il mantenimento dell'erogazione dei servizi essenziali per i cittadini, le imprese e i territori. Si ricorda, inoltre, che il processo di riordino delle funzioni delle Province non è giunto a conclusione in diverse Regioni. Si evidenzia che il quadro fortemente critico della finanza degli enti di area vasta è stato chiaramente rappresentato dalla Corte dei conti, nella deliberazione n. 17/SEZAUT/2015 dedicata alle Province quale referto al Parlamento, sull'andamento della finanza provinciale, nel quale la magistratura contabile sottolinea come: «Dalle risultanze delle verifiche sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, svolte dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per gli esercizi pregressi, emergono profili critici sintomatici di un graduale, e pressoché diffuso, deterioramento della finanza provinciale, suscettibili di incidere negativamente sulla tenuta degli equilibri di bilancio». Tuttavia il decreto-legge in esame non risolve in alcun modo la condizione gravemente compromessa dei bilanci degli enti di area vasta per il 2016 e 2017 a seguito delle misure previste dalla legge di stabilità per il 2015;

con riferimento all'articolo 5, il trasferimento della polizia provinciale presso i comuni a svolgere funzioni di polizia municipale rischia di lasciare nell'incertezza importanti compiti e ruoli della polizia provinciale connessi sia con le funzioni che le Regioni nel percorso di riordino delle funzioni delle Province gestirà direttamente su materie quali l'ambiente, la caccia, la pesca e l'agricoltura, la gestione delle strade provinciali;

al di là dell'aspetto della copertura finanziaria, si rileva che le funzioni esercitate dalle polizie provinciali sono diverse da quelle esercitate dalle polizie municipali. Tale incongruenza di carattere «funzionale» può generare problemi alla necessità di garantire la continuità dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni fondamentali che ancora restano assegnate alle Province (viabilità e controllo ambientale);

il decreto-legge interviene, infatti, appesantendo gli equilibri economico-finanziari ed organizzativi già precari e a complicare le scelte politiche regionali e non tiene conto della condizione concretamente esistente. Una delle più dirette conseguenze del decreto-legge è infatti l'impossibilità, da parte dei comuni, di assumere vigili stagionali dopo l'entrata in vigore del decreto-legge (20 giugno 2015): per questa necessità infatti le amministrazioni locali devono fare ricorso esclusivamente al

personale della polizia provinciale, pena, come sanzione, la nullità del rapporto. Irragionevolmente, tale disposizione non tiene conto dei contratti di lavoro previsti (con chiamata delle persone interessate) e redatti daglientilocali prima di sabato 20 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto-legge, ma non ancora resi esecutivi. Inoltre, preoccupa la mancanza totale, per il momento, di un Regolamento sul trasferimento del personale delle polizie provinciali ai Comuni, per cui questa possibilità non è concretamente utilizzabile. Non solo: in alcuni casi serve la normativa regionale, in particolare nelle Regioni e nelle Province a statuto speciale; risulterà difficile il passaggio del personale di Polizia provinciale dagli enti di area vasta ai Comuni, visto che spesso si supererà la soglia massima di 50 chilometri fissata dall'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per gli spostamenti dei dipendenti pubblici dalla sede cui sono adibiti;

con riferimento all'articolo 15 e ai servizi per l'impiego, sarebbe opportuno affrontare la materia dell'occupazione con determinazione ma non in maniera affrettata, in una visione organica nell'ambito dei decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e della riforma del Titolo V della Costituzione. Il decreto-legge, inoltre, non recepisce l'accordo della Conferenza Stato-Regioni sulla proroga dei precari dei centri per l'impiego, con conseguenze disastrose per i livelli occupazionali e la tenuta dei servizi a partire dal l° settembre del 2015. Le risorse finanziarie pari a 70 milioni annui previsti dalle convenzioni tra Regioni e Ministero del lavoro risultano non sufficienti per garantire la continuità del servizio, specialmente quando i centri per l'impiego sono impegnati a dare attuazione al Programma garanzia giovani;

il predetto articolo 15 riproduce l'articolo 11 dello schema di decreto legislativo n. 177 - recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive», attualmente all'esame delle Commissioni lavoro del Senato e della Camera dei deputati, in sede consultiva, per l'espressione del relativo parere;

rilevato che:

nel corso dell'esame in Commissione, il Governo ha presentato una serie di emendamenti recanti misure in materia di:

1) funzionalità operativa delle Agenzie fiscali,

2) sanità (razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci; riduzione delle prestazioni inappropriate; rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente; potenziamento del monitoraggio di beni e servizi; rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale; potenziamento delle misure. di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute; programma straordinario per il giubileo 2015-2016; disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti),

3) organizzazione e funzionamento dell'AIFA,

4) economia legale (banca dati unica per la documentazione antimafia),

5) rafforzamento delle attività di tutela e valorizzazione del sito archeologico di Pompei nonché il recepimento di talune delle norme previste dai decreti legge, in itinere, 1º luglio 2015, n.185 - AS 1992 - recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio e 4 luglio 2015, n. 92 - AC 3210 -, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

in particolare, si evidenzia che l'emendamento del Governo recante «Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali», riproduce l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo di revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali, attualmente all'esame delle Commissioni finanze e tesoro del Senato e della Camera dei deputati, in sede consultiva, per l'espressione del relativo parere;

l'emendamento del Governo all'articolo 7, che al comma 9-*bis* prevede che le regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che non abbiano provveduto nel termine

indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato Regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2015, comporta una maggiore difficoltà per glientilocali che, già tartassati dalla *spending review* e dal patto di stabilità interno detengono sempre meno liquidità da poter spendere per interventi in favore della comunità;

un ulteriore emendamento del Governo, inserito durante l'esame del provvedimento in Commissione, ha previsto l'aggiunta all'articolo 7 di un comma 9-*ter*, che comporta un aggravio economico tramite il versamento di un contributo straordinario, quantificato dall'INPS in euro 13.364,860, da parte dei datori di lavoro, che dovranno sostenere per la copertura degli oneri derivanti dalla soppressione, con effetto dal 1º dicembre 2015, del Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas;

una palese violazione del principio di omogeneità è rappresentata dall'emendamento 11.1000 del Governo che ha recepito il contenuto degli articoli l e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 - ora al vaglio della Camera dei deputati, Atto Camera 3210 -, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Tale decreto è stato presentato in prima lettura alla Camera il 4 luglio 2015 e assegnato alle commissioni riunite 8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e10ª (Attività produttive, commercio e turismo) in sede referente il 6 luglio successivo;

a detto proposito sono stati inseriti, all'articolo 11, i commi 16-*bis* e 16-*ter*: il comma 16-*bis* opera il sostanziale allineamento della normativa nazionale in materia di rifiuti alle previsioni della disciplina dell'Unione europea. Viene ampliata la portata dell'articolo 183, comma 1, lettera *f)*, del cosiddetto «codice dell'ambiente» (decreto legislativo n. 152 del 2006), ricomprendendo nel novero dei produttori di rifiuti anche i soggetti ai quali sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti; ciò, peraltro, in adesione agli indirizzi giurisprudenziali da ultimo ribaditi nella sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 5916 del 2015. Inoltre, modificando la lettera *o)* del citato articolo 183, comma 1, viene ricompreso nella definizione di «raccolta» il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti. Modificando la lettera *bb)* del medesimo articolo 183, comma 1, *in primis*, il «deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento» viene ricompreso nella definizione di «deposito temporaneo»; inoltre, si precisa che per «luogo ove i rifiuti sono prodotti» deve intendersi l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. Con il comma 16-*ter* viene riformulata la disposizione transitoria riguardante le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, di attuazione della direttiva 2010/75/UE. Dette installazioni, a regime vigente, dovrebbero cessare il proprio esercizio il 7 luglio 2015. La norma proposta non modifica il termine del 7 luglio 2015, già fissato nella precedente versione dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 46 del 2014 per la conclusione dei procedimenti di AIA relativi ai suddetti impianti, ma consente la prosecuzione dell'esercizio oltre tale data, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali, esclusivamente per le installazioni che alla predetta data operano nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva, conformemente a quanto proposto in sede di domanda di AIA;

un'ulteriore violazione del criterio di omogeneità dei testi è rappresentata dall'emendamento 5.0.1000, approvato nel corso dell'esame in commissione, che prevede l'inserimento di un articolo 5-*bis* recante «Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate», recependo e, di fatto, snaturando il contenuto del decreto-legge 10 luglio 2015, n.185 - AS 1992 - recante

disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio, presentato in 1ª lettura al Senato e assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 4ª (Difesa) in sede referente il 1º luglio 2015, che proroga, per il periodo 1º luglio - 31 dicembre 2015, l'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate per le esigenze di sicurezza e di prevenzione e contrasto del terrorismo. Detto emendamento altresì comporta un aggravio finanziario per lo Stato quantificato in 42.446.841 euro;

risulterebbe altresì che l'emendamento 7.184, riguardante l'esigenze del comune di Milano di far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione di talune opere infrastrutturali, non detenga profili di copertura idonei;

tenuto conto infine che:

molti dei termini di scadenza per l'attuazione di alcune norme riferite agli enti locali interessati sono poste entro i termini di scadenza, previsti dalla Costituzione, del decreto-legge in esame perciò si realizza una vera e propria espropriazione della prerogativa parlamentare;

vi sarebbe altresì una palese violazione dell'articolo 81 della Costituzione a causa della molteplicità delle norme scoperte presenti, della relazione tecnica insufficiente così come dei profili complessivi;

tutte le su evidenziate criticità si sono aggravate dopo il dibattito svolto si in Commissione poiché, per iniziativa del Governo, sono stati inseriti nuovi capitoli di spesa, perlopiù scoperti come già sopra evidenziato;

infine si manifesta la violazione del principio di leale collaborazione fra i varientilocali in maniera equilibrata e omogenea nonché l'anticipazione attraverso una legge ordinaria degli effetti che produrrà, se entrerà in vigore, la riforma Costituzionale, ora all'analisi in terza lettura della Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1977.

QP2

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

premesso che:

come conferma il disegno di legge di conversione in esame, il Governo prosegue - secondo una consuetudine invalsa sempre più in questi ultimi anni dai diversi Governi - nell'utilizzo ripetuto e continuo dello strumento della decretazione di urgenza, svuotando così le prerogative assegnate dalla nostra Carta costituzionale al Parlamento, e producendo un *vulnus* all'articolo 70 della nostra Costituzione che affida appunto la funzione legislativa alle due Camere;

l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza è stato più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi;

il combinato disposto tra l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza, disposizioni del provvedimento che spesso non presentano alcun carattere di urgenza e l'inserimento quasi "surrettizio" di disposizioni completamente estranee all'oggetto proprio del decreto-legge iniziale in tempi successivi attraverso la presentazione di emendamenti in corso di discussione parlamentare quasi a ridosso della scadenza del decreto, configurano, oltre che uno "sgarbo istituzionale" al Parlamento non consentendo una certa ed approfondita valutazione degli argomenti, anche un sostanziale svuotamento del ruolo e della funzione propria dell'intero Parlamento;

tra le disposizioni del provvedimento introdotte nel corso della discussione in Commissione a ridosso della presentazione in Assemblea che non presentano alcun carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto legge piuttosto che in un provvedimento legislativo

ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della "straordinarietà" dell'intervento governativo *ex* articolo 77 della Costituzione possiamo elencare:

- l'emendamento 4.0.1000 col quale si prevedono disposizioni varie per la funzionalità delle agenzie fiscali;

- l'emendamento 9.0.1000 composto da ben 11 articoli che riguardano in modo specifico la Sanità e che configurano nel loro complesso un organico intervento legislativo, utilizza in modo assolutamente improprio e inconsueto per la prima volta nella storia repubblicana, come "un treno ad alta velocità" lo strumento del decreto legge, dopo più di trenta giorni dalla sua pubblicazione;

- l'emendamento 9.0.2000 che propone una norma ordinamentale relativa alla riorganizzazione dell'Agenzia del farmaco le cui norme riguardano il triennio dal 2016 al 2018;

- l'emendamento 11.0.1000 che reca disposizioni in materia di economia legale;

con l'emendamento 16.0.1000, presentato dal Governo, si dispone l'assunzione straordinaria nelle forze di Polizia e nei Vigili del fuoco di 1.750 lavoratori prevedendo una copertura finanziaria per soli due anni, nonostante l'assunzione a tempo indeterminato necessiti di una copertura di carattere permanente, con ciò violando il terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione dove si prescrive che «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.»;

sempre con l'emendamento 16.0.1000 si viola il principio sancito dall'articolo 36 che prescrive che «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.» in quanto si fa preciso riferimento ai ruoli iniziali relativi a un personale per la retribuzione del quale si prevedono risorse per soli due anni scaduti i quali o perderà il lavoro o verrà riassunto alle stesse condizioni iniziali a differenza dei lavoratori dello stesso comparto con pari mansioni;

la previsione, contenuta nell'articolo 5, ulteriormente modificata nell'*iter* in Commissione, relativa all'assorbimento di uomini, mezzi, esperienze e capacità affermate in anni di impegno nella difesa dell'ambiente, nella tutela della fauna e nella vigilanza ittico venatoria e nelle funzioni di sorveglianza dei parchi regionali e nelle aree protette della polizia provinciale, configura la volontà esplicita del Governo di pervenire comunque, attraverso l'atomizzazione di tale personale qualificato e motivato, alla dispersione di energie e di esperienze preziose e indispensabili senza le quali vengono meno quelle funzioni fondamentali e necessarie per il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione nell'accezione più ampia della tutela dell'ambiente e del territorio;

infine la norma relativa ai servizi per l'impiego se da una parte mira, secondo l'enunciazione, a un rafforzamento dei servizi stessi dall'altra, riducendo le risorse rischia di compromettere sia la politica attiva del lavoro che i servizi resi alla cittadinanza e, non ultimo, i livelli occupazionali. Solo il costo per gli stipendi è stimato infatti in oltre 215 milioni annui, dei quali solo 70 garantiti dallo Stato e sufficienti a coprire solo 4 mensilità. Il problema reale è che questa norma non stanzia risorse per garantire alle Regioni la possibilità di coprire una spesa per il personale pari a 145 milioni. In questo modo vengono seriamente compromessi, per mancanza di risorse, i servizi e la tenuta occupazionale, in aperta violazione dell'articolo 4 della Costituzione secondo il quale la Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di tutti i cittadini,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

QP3

BONFRISCO, TARQUINIO

Respinta (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge n. 1977, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

premesso che:

l'articolato all'esame di questa Assemblea consta di un insieme eterogeneo di disposizioni che vanno a titolo esemplificativo dalla rideterminazione, con allentamento dei relativi vincoli, del patto di

stabilità interno per gli anni 2005-2018, per gli enti territoriali in relazione ad interventi connessi alla cura del territorio, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici ed all'erogazione dei servizi, alla riallocazione del personale delle Province - ivi incluso il transito del personale del Corpo di polizia provinciale in quello della Polizia municipale -, a misure volte ad attribuire liquidità agli enti commissariati, a disposizioni concernenti le Regioni in tema di sanità e università; misure in materia di carta d'identità elettronica ed interventi per l'accelerazione dei processi di ricostruzione dell'Abruzzo per il terremoto del 2009, e l'istituzione di una zona franca nell'Emilia Romagna per l'alluvione del 2014 e per le zone colpite dal terremoto del 2012;

all'articolo 14, in particolare, viene altresì disposto uno slittamento del termine di cui all'articolo 1, comma 632 della legge 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) delle clausole di salvaguardia dal 30 giugno al 30 settembre 2015. Si tratta pertanto di una mera posticipazione dell'attivazione della clausola di salvaguardia, peraltro per un importo di 1.716 milioni di euro, e non di 732 milioni di euro, come previsto nella relazione al D.L. da parte del Governo. In tal modo l'importo da recuperare attraverso l'aumento delle accise sui carburanti viene compresso in soli tre mesi del 2015, con effetti tanto sul consumatore che, per effetto degli importanti aumenti stimati sui volumi di carburante esitati (non meno di 13-15 centesimi di euro al litro), con il rischio di compressione dei consumi con conseguente contrazione del gettito erariale e dunque sulle coperture finanziarie, previste dalla legge di stabilità;

considerato che:

il decreto-legge in esame si caratterizza, innanzi tutto, come un provvedimento a contenuto plurimo, che frustra, *in primis*, l'attività di esame delle Commissioni e successivamente il dibattito parlamentare. Va rammentato che in proposito la Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle cosiddette norme "intruse" cioè del tutto estranee alla materia e alle finalità del decreto-legge;

in secondo luogo per la presenza di alcuni contenuti tipici delle manovre finanziarie, senza averne la visione triennale e concentrandosi, per molti aspetti, solo sull'anno in corso. In tal modo si attua una indebita intrusione dell'Esecutivo nell'attività legislativa tipica e propria del Parlamento quale quella legislativa in materia finanziaria;

ed ultimo, ma non ultimo per importanza, esso dispone su materie in relazione alle quali risulta completamente assente il fondamentale requisito della "necessità ed urgenza", si pensi a titolo esemplificativo agli interventi previsti per il terremoto in Abruzzo del 2009;

palese, dunque, la violazione sotto molteplici aspetti del dettato costituzionale, laddove all'articolo 77 attribuisce in via eccezionale al Governo l'iniziativa legislativa in presenza di requisiti di necessità ed urgenza,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n.1977.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

EMENDAMENTO 1.700, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.700

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

Emendamento 1.700 (in formato PDF)

.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1977

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia

di enti territoriali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

(*) Approvato l'emendamento 1.700, interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE E TABELLE 1 E 2

Capo I

ENTI LOCALI

Articolo 1.

(Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)

1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al presente decreto. Ciascuno dei predetti obiettivi è ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

2. In ciascuno degli anni 2015-2018, con riferimento alle spese relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti ai comuni i seguenti spazi finanziari:

a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera *b)*: spazi finanziari per 10 milioni di euro;

b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro;

c) spese per l'esercizio della funzione di ente capofila: spazi finanziari per 30 milioni di euro;

d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro.

3. I comuni di cui al comma 1 comunicano, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 10 maggio, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese relative alle fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai commi 4 e 5. Nell'anno 2015, ai comuni che richiedono spazi finanziari per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012, connessi alle bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, è riservato un importo pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui alla lettera *b)* del comma 2. Le richieste di spazi finanziari per sostenere le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto sono prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della quota di cui alla lettera *b)* del comma 2 al netto della riserva di cui al periodo precedente. Nel caso in cui tali richieste superino l'ammontare complessivo di 20 milioni di euro, le quote riguardanti le fattispecie di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 2 sono ridotte in misura proporzionale al fine di assicurare che agli altri interventi ascrivibili alla lettera *b)* sia riservato un importo pari a 20 milioni di euro. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili per ciascuna delle fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari, fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Nel caso in cui la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi finanziari disponibili in ciascuna fattispecie, la parte residuale è attribuita ai comuni con le procedure di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.

4. Per l'anno 2015, la comunicazione da parte dei comuni delle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 2, lettera *b)*, è effettuata, entro il termine perentorio

di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione comunica alla Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun comune per sostenere spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Gli spazi finanziari sono assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziari.

5. Con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi finanziari di cui alla lettera *c)*, del comma 2, finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno, può essere effettuata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusivamente dagli enti che non hanno beneficiato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del comma 6-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 6-*bis* è inserito il seguente: «6-*ter*. Per l'anno 2015 la comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 6-*bis* avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria di cui al comma 6-*bis*, l'accordo assume come riferimento gli obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015, resi noti agli enti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.».

7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle province e alle città metropolitane la predetta sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.

8. Il primo periodo del comma 145 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2015, per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario gli importi relativi:

a) all'esclusione, dai saldi di cui al comma 463, delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea sostenute dalle regioni;

b) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali;

c) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione "2007-2013" e nella Programmazione "2014-2020", a valere sulla quota di cofinanziamento a carico

dei predetti enti locali.
Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 30 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.».
9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:
«3-*ter*. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013».
10. Per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.
Tabelle 1 e 2 (in formato PDF)
.

Articolo 2.

(Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile)

1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazionerisultanti dal rendiconto 2014 nonpossono essere applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente già avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1º gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014,» sono soppresse;
b) dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
«17-*bis*. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1º gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera *a)*, limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.».
3. Nell'esercizio 2015, glienti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.
4. All'articolo 200, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:
«c-*bis)* da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»
5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che

nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera *e)*, del medesimo articolo 243-*bis*, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

Articolo 3.

(Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015)

1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.

2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1º giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

3. All'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «delle capacità fiscali nonché dei» sono sostituite dalle seguenti «della differenza tra le capacità fiscali e i»

b) in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2015, l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per l'anno 2015, ed è pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.»

4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo:

«La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014;

b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) importo relativo al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º dicembre 2014, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di personale)

1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *d)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Il personale delle province che alla data del 31 dicembre 2014 si trova in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

3. All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole «nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile» sono aggiunte le seguenti «; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente».

4. All'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.»

Articolo 5.

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'art. 4 comma 1.

3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.

Articolo 6.

(Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità)

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i

quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno, è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di 40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze.

3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzato l' utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 1.

5. La restituzione delle anticipazioni di liquidità, maggiorate degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in ragione delle specifiche ed esclusive finalità del presente articolo e in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge, è effettuato a decorrere dall'anno 2019 fino alla scadenza di ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso della stessa.

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti.

Articolo 7.

(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali)

1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione.

3. Per l'anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo restando l'effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato articolo 16. La maggiore riduzione non può, in ogni caso, assumere un valore negativo.

4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola «TARI» sono aggiunte le parole «e della TARES».

5. Al comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i comuni la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».

6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 dicembre 2014».

7. Al comma 2-*ter* dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

8. All'articolo 1, comma 568-*bis*, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzio».

9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654 è aggiunto il seguente:

«654-*bis*. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)».

Articolo 8.

(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali)

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono incrementate, per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le predette finalità sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni di euro della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali»

e per 1.892 milioni di euro della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale». Il predetto importo di 2.000 milioni di euro è ulteriormente incrementabile delle ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale».

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma proporzionalmente alle richieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullità, entro il 30 giugno 2015, ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015. Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. Il decreto di cui al primo periodo assegna anche eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché le eventuali somme conseguenti a verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo periodo, le ulteriori eventuali risorse resesi disponibili nella «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui al terzo periodo del comma 1.

3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 a ciascuna regione e provincia autonoma è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo di cui al comma 2.

4. L'erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui ai precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è subordinata, oltre che alla verifica positiva effettuata dal Tavolo di cui al comma 2, in merito agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

5. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non rilevano ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non più dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se

riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro.

7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità.

8. Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

10. Per l'anno 2015 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

11. Ai fini di cui al comma 10, per l'anno 2015, è autorizzato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 530 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 9.

12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari a 5.671.000 euro per l'anno 2016, a 5.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.346.645 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. All'articolo 1, comma 9-*quinquies*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2015».

Articolo 9.

(Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università)

1. All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «2.005» è sostituita dalla seguente: «1.720».

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 488 è aggiunto il seguente:

«488-*bis*. In applicazione dell'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, le risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle regioni a statuto ordinario, ai fini delle riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno ai comuni, alle città metropolitane e alle province ricadenti nel proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le necessarie regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri rendiconti di tali operazioni a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.».

3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 484 le parole: «previste dal comma 481» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 481 e 482», le parole: «esclusivamente per pagare i» sono sostituite dalle seguenti: «per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai», le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «per il 75 per cento ai comuni.» sono sostituite dalle seguenti: «per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.».

b) al comma 485 dopo le parole: «30 aprile 2015» sono inserite le seguenti: «e del 30 settembre 2015».

4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 478 è aggiunto il seguente:

«478-*bis.* Le disposizioni recate dai commi da 460 a 478, ad esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna.».

5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014, può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La quota del disavanzo formatosi nel 2014 è interamente applicata all'esercizio 2015. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

6. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, dopo le parole: «Per le finalità del presente comma» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro,».

7. All'articolo 1, comma 431, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 novembre 2015»;

b) dopo le parole: «e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata,».

8. All'articolo 43, comma 9-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo periodo, la parola: «sentite» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con».

9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: «2013», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2017» e

le parole: «da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2»;

b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: «Per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2016» e le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»; al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»;

c) all'articolo 7, al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»; al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2016»;

d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2017».

10. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle università non statali che gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo».

11. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei termini previsti dall'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 517 del 1999».

Articolo 10.

(Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta d'identità elettronica)

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.»;

b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l'ANPR.».

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attività di implementazione dell'ANPR, ivi incluse quelle di progettazione, sono curate dal Ministero dell'interno d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale.

3. All'articolo 7-*vicies* ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: «2-*bis*. L'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita

l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.»

4. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i commi 2 e 3 sono abrogati.

5. In attesa dell'attuazione del comma 3 si mantiene il rilascio della carta d'identità elettronica di cui all'articolo 7-*vicies* ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa per investimenti di 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 8 milioni di euro l'anno 2016 e di 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020 e, per le attività di gestione, di 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, quanto a 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro l'anno 2016 e a 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche in conto residui, di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, quanto a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 11.

(Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009)

1. 1. I contratti per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione nei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere stipulati ai sensi dell'articolo 67-*quater,* comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare, devono essere contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, la cui mancanza determina la nullità del contratto stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della certificazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il progettista e il direttore dei lavori non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto.

3. I contratti già stipulati purché non in corso di esecuzione, sono adeguati, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla previsione del comma 1. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente decreto.

4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

5. Le certificazioni di conclusione lavori con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, copia dei contratti con il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità.

7. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, nonché nei casi previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto.

8. Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici speciali informano la Guardia di Finanza e la Corte dei conti circa le irregolarità riscontrate.

9. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici.

10. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 che ha interessato la regione Abruzzo, è istituita la Stazione Unica Appaltante per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011, recante «Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 -- Piano straordinario contro le mafie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2011, n. 200, con il compito di assicurare:

a) l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica;

b) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;

c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali;

d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo.

12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, una quota fissa, fino a un valore

massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata, per gli importi così determinati in ciascun anno, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: *a)* interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; *b)* attività e programmi di promozione dei servizi turistici e culturali; *c)* attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; *d)* azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; *e)* azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; *f)* interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 2014, n. 211. Il programma di sviluppo è sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

13. Al comma 2 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «sui restanti comuni del cratere» sono aggiunte le seguenti: «nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.»

14. Al comma 3 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al terzo periodo, dopo la parola: «titolari» sono aggiunte le seguenti: «nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

15. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, è assegnato al comune de L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo è destinato: *a)* per l'importo di 7 milioni di euro per fare fronte a oneri connessi al processo di ricostruzione del comune de L'Aquila; *b)* per l'importo di 1 milione di euro a integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; *c)* per l'importo di 0,5 milione di euro a integrare le risorse di cui alla lettera *b)* e da destinare ai comuni, diversi da quello de L'Aquila, interessati dal suddetto sisma.

16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da 13 a 14 di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12.

(Zone Franche urbane - Emilia)

1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della

Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» / nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 13.

(Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il Presidente della regione Lombardia può destinare, nella forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *f)*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte quanto a 140 milioni di euro mediante riduzione per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 65 milioni di euro a

valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette risorse sono versate sulla contabilità speciale n. 5713 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, intestata al Presidente della regione Lombardia.

3. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, secondo quanto previsto dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, già inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

4. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2016».

5. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «la continuità produttiva,» sono inserite le seguenti: «e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari,».

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 33,1 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 26,2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 14.

(Clausola di salvaguardia)

1. All'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2015».

Articolo 15.

(Servizi per l'impiego)

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.

2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel

territorio della regione o provincia autonoma.

3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 70 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.

4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 70 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui al comma 3.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma.

6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da «Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro» fino alla fine del comma sono abrogate.

Articolo 16.

(Misure urgenti per il gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica)

1. Al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure.

Articolo 17.

(Disposizioni finali)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.

Articolo 18.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.700 INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

MANDELLI

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «amianto» aggiungere le seguenti: «e da rifiuti speciali o tossici nocivi».

1.2

SAGGESE, CANTINI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis)* spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: spazi finanziari per 10 milioni di euro;».

Conseguentemente,

- *al comma 2, lettera* c), *le parole*: «30 milioni» *sono sostituite dalle parole*: «25 milioni»;
- al comma 2, lettera d), le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle parole: «15 milioni»;
- *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per gli interventi di cui al comma 2, lettera *b-bis)*, i termini per la comunicazione da parte dei comuni e da parte della Struttura di missione si intendono decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.3

TOMASELLI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis.)* spese relative ad investimenti per opere segnalate dagli enti locali secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i quali sono già state trasmesse e accolte le schede dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che non hanno trovato conclusione entro la scadenza prevista dall'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Spazi finanziari per 5 milioni di euro.».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «30 milioni di euro» *con le seguenti:* «25 milioni di euro».

1.4

MORGONI

Precluso

Sostituire l'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 78 del 2015 come segue:

«*c)* spese per l'esercizio della funzione di ente capofila: spazi finanziari per 25 milioni di euro».

Aggiungere dopo l'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto-legge n. 78 del 2015 la seguente lettera:

«*e)* spese escluse dalla delibera CIPE n. 38 del 10/04/2015 aventi per oggetto il completamento di opere infrastrutturali di importo progettuale complessivo superiore ad e 8.000.000,00 il cui progetto esecutivo sia stato approvato da più di 3 anni alla data di pubblicazione del presente decreto, i cui lavori sono stati aggiudicati e realizzati per almeno il 30 per cento dell'importo a base d'asta e che attualmente sono bloccati, a rischio contenzioso, per mancanza dei necessari spazi finanziari rilevanti ai fini patto. Spazi finanziari per e 5.000.000,00».

1.5

MARGIOTTA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le parole: «Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a)e b)».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Gli enti di area vasta e le città metropolitane, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*ter*. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-*quater*. Il personale non ricollocato ai sensi dei due commi precedenti è trasferito ai Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte condivise nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze

metropolitane. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Al comma 3, dopo le parole: «polizia locale» *sono aggiunte le seguenti:* «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1º gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

1.6

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n, 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le Regioni interessate da procedure di interruzione o sospensione dei pagamenti conseguente all'applicazione degli articoli 91 e 92 del regolamento (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 a valere sui programmi operativi regionali, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'unione europea e per le relative spese di parte corrente e in conto capitale"».

1.7

URAS, LAI

Precluso

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera *b)*: spazi finanziari per 10 milioni».

1.8

PICCOLI

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.

1.9

MANDELLI, SERAFINI

Precluso

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «interventi per messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera b)» aggiungere le seguenti: «e della viabilità».

1.10

FUCKSIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Al comma 2, lettera a), le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di

euro».

Conseguentemente, alla lettera c) *sostituire le parole:* «30 milioni», *con le seguenti:* «20 milioni».

1.11

DE PIN, CARIDI, PEPE

Precluso

Al comma 2, lett. a) sostituire la parola: «10» con la seguente: «15».

Conseguentemente il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa.

1.12

CERONI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici: Spazi finanziari per 100 milioni di euro;».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.13

PICCOLI, MARIN, MANDELLI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* spese per interventi per messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del territorio: spazi finanziari 30 milioni di euro».

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigere della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2018.

1.14

URAS, LAI

Precluso

Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis)* spese per interventi strutturali di messa in sicurezza del territorio, resesi necessari a seguito di eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225: spazi finanziari per 10 milioni».

Conseguentemente, alla lettera c) *sostituire le parole:* «30 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni» *e alla lettera* d) *sostituire le parole:* «20 milioni» *con le seguenti:* «15 milioni».

1.15

TOMASELLI, CANTINI

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* spese per interventi di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici e palestre utilizzate anche da plessi scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto ovvero a situazioni di rischio per l'incolumità dei vari soggetti: spazi finanziari per 40 milioni di euro;».

1.16

MIRABELLI, CANTINI

Precluso

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «edifici scolastici» inserire le parole: «e della viabilità».

1.17

VACCARI, CALEO, MIRABELLI, PUPPATO

Precluso

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «connessi alla bonifica» aggiungere le seguenti: «dei siti inquinati e».

1.18

GIROTTO, CATALEO, FUCKSIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «contaminati dall'amianto» aggiungere le seguenti: «nonchè per interventi di efficientamento energetico degli edifici mediante installazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo dell'energia e/o unità di micro cogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;».

1.19

VACCARI, CALEO, MIRABELLI, PUPPATO

Precluso

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni;

a) al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* «dall'amianto» *inserire le seguenti:* «anche nei casi in cui le aree da bonificare siano di proprietà privata ed oggetto di procedure concorsuali o esecutive»;

b) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 250 del decreto legisiativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Nel caso in cui l'area da bonificare sia oggetto di procedure concorsuali o esecutive, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 possono essere realizzati dai Comuni e dalle Regioni anche previo accordo con l'autorità giurisdizionale procedente che disciplini, in particolare:

a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validan dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;

b) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;

c) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;

d) la causa di risoluzione dell'accordo;

e) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;

f) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;

g) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

1-*ter*. Completati gli interventi da attuare ai sensi del comma 1-*bis*, il giudice della procedura assegna al Comune o alla Regione le aree oggetto di intervento, nonché la restante parte del compendio immobiliare sottoposto a procedura concorsuale o esecutiva, secondo il valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi, fino a concorrenza degli importi dovuti per il complesso delle spese di bonifica sostenute, previa eventuale suddivisione in lotti del compendio".

10-*ter*. All'articolo 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 250, nel caso in cui l'area da bonificare sia oggetto di procedure concorsuali o esecutive, le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono inoltre considerate crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1) della Legge

Fallimentare, con preferenza rispetto ad ogni altro credito assistito da diritto di prelazione e con diritto alla distribuzione per l'intero in deroga all'articolo 111-*bis*, comma 5, della Legge Fallimentare.

2-*ter*. Nei casi di cui al comma precedente, il giudice della procedura assegna all'Autorità competente le aree oggetto d'intervento, nonché la restante parte del compendio immobiliare sottoposto a procedura concorsuale o esecutiva, secondo il valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi, fino a concorrenza degli importi dovuti per il complesso delle spese di bonifica sostenute, previa eventuale suddivisione in lotti del compendio."».

1.20

CERONI, MANDELLI, D'ALI'

Precluso

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dall'amianto» inserire le seguenti: «ovvero contaminati da altre sostanze tossiche e pericolose».

1.21

MORGONI

Precluso

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «dall'amianto» inserire le seguenti: «e di bonifica dei siti inquinati di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013».

1.22

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO, SERRA

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera *b)*, valutati in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle flnanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.23

DE PIN, CARIDI, PEPE

Precluso

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: «40» con la seguente: «60».

Conseguentemente, il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa.

1.24

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis)* spese diverse da quelle di cui alla lettera *b)* finalizzate al completamento di interventi già avviati di edilizia scolastica che abbiano già beneficiato nel 2014 degli spazi finanziati stabiliti con decreto della presidenza dei Ministri 24 dicembre 2014 in materia di edilizia scolastica: spazi finanziari per 5 milioni di euro».

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «presente decreto aggiungere le seguenti: "per le fattispecie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e del 20 agosto per le fattispecie di cui alla lettera *b-bis)*"».

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2015, la richiesta da parte dei comuni degli spazi di cui al comma 2, lettera *b-*

bis), è effettuata, entro il 20 agosto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2015 la Struttura di missione comunica alla Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziati da attribuire a ciascun comune; Gli spazi finanziati disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziarli»;

c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «Alla compensazione di quota parte degli effetti finalizzati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

1.25

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis)* spese sostenute dai comuni per interventi di costruzione, ristrutturazione o messa in sicurezza di asili nido di proprietà: spazi finanziari per 5 milioni di euro».

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «presente decreto aggiungere le seguenti: "per le fattispecie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e del 20 agosto per le fattispecie di cui alla lettera *b-bis)*"».

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Per l'anno 2015, la richiesta da parte dei comuni degli spazi di cui al comma 2, lettera *b-bis)*, è effettuata, entro il 20 agosto, alla Ragioneria Generale dello Stato. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2015 la Ragioneria comunica a ciascun comune gli spazi finanziari ad esso attribuiti. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziari»;

c) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:* «Alla compensazione di quota parte degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti. dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

1.26

DE PIN, CARIDI, PEPE

Precluso

Al comma 2, lettera c) sostituire la parola: «30» con la seguente: «45».

Conseguentemente, il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa.

1.27

DE PIN, CARIDI, PEPE

Precluso

Al comma 2, lettera d) sostituire la parola: «20» con la seguente: «30».

Conseguentemente; il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa.

1.28

PUPPATO

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente camma:

«2-*bis*. Ai comuni beneficiari di finanziamenti a qualsiasi titolo ricevuti per opere di bonifica e ristrutturazione di edifici scolastici e per le opere di cui alla lettera *a)* e *b)* del comma 2, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità, di cui all'articolo 1, commi 119 e 120 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 nonché tutte quelle previste dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, se lo sforamento è derivato unicamente dai predetti finanziamenti.».

1.29

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il termine perentorio di dieci giorni» con le seguenti: «entro il termine perentorio di 60 giorni».

1.30

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, CATALFO, MANGILI, LEZZI

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «2,5 milioni» con le seguenti: «5 milioni».

1.31

BORIOLI, FABBRI, Stefano ESPOSITO, FORNARO

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «agli altri interventi ascrivibili alla lettera b)sia riservato un importo pari a 20 milioni di euro», aggiungere la seguente frase: «, il quale, per gli anni 2016, 2017, 2018, è prioritariamente assegnato ai comuni interessati dagli interventi di bonifica da amianto destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 50 e 51, della legge 23/12/2014 n. 190, sulla base delle comunicazioni che i Comuni stessi faranno pervenire in ottemperanza di quanto previsto dal presente comma».

1.32

SERRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nell'ambito degli interventi ascrivibili al comma 2, lettera *b)*, sono ricompresi quelli relativi all'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonchè alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico e idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. A tal fine, il predetto fondo è incrementato, a decorrere dall'anno 2016, di 20 milioni di euro annui.»

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-*bis*, valutato 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.33

FUCKSIA

Precluso

Al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di ottimizzare le risorse da utilizzare secondo una scala di priorità di intervento che abbia come parametro la più significativa ed efficace tutela degli effetti delle possibili fibre aerodisperse sulla salute delle popolazioni esposte, sulle

richieste dei comuni per le bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, l'attribuzione delle risorse relative è subordinata all'acquisizione del parere di una Commissione regionale, istituita senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e composta da almeno quattro esperti, di cui un igienista industriale esperto in tossicologia ambientaIe, un medico specialista in medicina del lavoro, un medico specialista in igiene e medicina preventiva, un direttore responsabile di laboratorio autorizzato preferibilmente di enti pubblici. La Commissione raccoglie, valuta e risponde alle osservazioni, ai quesiti e alle problematiche esposte da cittadini, singoli o organizzati in comitati, nonché segnalazioni di associazioni ambientaliste, Ordini Professionali e società scientifiche».

1.34

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il termine perentorio di 10 giorni» con le seguenti:«entro il termine perentorio di 60 giorni».

1.35

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni», nonchè, al secondo periodo, sostituire le parole:«trenta giorni» con le seguenti:«sessanta giorni».

1.36

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle maggiori risorse di cui al comma 2 lettera *b)*, è autorizza la spesa aggiuntiva di 500 milioni di euro finalizzati alle spese per interventi di messa in sicurezza e di bonifica dall'amianto degli edifici scolastici. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento dello Stato di previsione del Ministero della Difesa, missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», spese per costruzione e acquisizioni di impianti e sistemi (capitolo 7120) a valere sulle risorse destinate all'acquisto degli aerei caccia denominati F35».

1.37

MORGONI

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici e privati ed aree private oggetto di ordinanze non ottemperate per inadempienza della proprietà contaminati da amianto è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo cui possono accedere i sindaci nei casi di necessità e urgenza, fatto salvo il diritto di rivalsa sul soggetto inadempiente per le spese sostenuta. il Fondo ha una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per l'anno 2015, e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. il funzionamento del fondo è disciplinato con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua, sentito l'ANCI, anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro deli'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.38

PICCOLI, MARIN, MANDELLI

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2016, per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, le modalità di cui al comma 4, primo periodo, devono tener conto dell'effettiva capacità di attivazione degli interventi».

1.39

CARDINALI, Gianluca ROSSI, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNA', LO GIUDICE, PEZZOPANE, Stefano ESPOSITO, VACCARI, GINETTI, DI GIORGI, VALDINOSI, PAGLIARI, ANGIONI

Precluso

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. In virtù del riordino delle funzioni di cui ala legge 7 aprile 2014 n. 56, alle Province, ai Cemuni e alle Città metropolitane che non abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui all'art. 31 comma 26 della legge n. 183/2011.»

1.40

MANDELLI

Precluso

Al comma 7, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

1.41

MANDELLI

Precluso

Al comma 7, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile».

1.42

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

Precluso

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:«In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183».

1.43

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Precluso

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:«In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, articolo 31 della legge n. 183/2011».

1.44

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Al comma 7, sostituire il secondo capoverso con il seguente:«In virtù del riordino del le funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, articolo 31 della legge n. 183/2011».

1.45

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:«In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, articolo 31 della legge n. 183/2011».

1.46

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:«In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per fanno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, articolo 31 della legge n. 183/2011».

1.47

GUALDANI, Luciano ROSSI

Precluso

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n.56 alle Province e alle Città Metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, art. 31 della legge n. 183/2011».

1.48

PELINO

Precluso

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:«In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014 non si applicano le sanzioni di cui al comma 26, articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

1.49

MARGIOTTA

Precluso

Al comma 7, il secondo capoverso è così riformulato:«In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, articolo 31 della legge n. 183/2011».

1.50

LUCHERINI

Precluso

Al comma 7, al secondo periodo sopprimere le parole:«e alle città metropolitane.».

Conseguentemente, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Alle città metropolitane, le cui province di provenienza non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno la predetta sanzione non si applica.».

1.51

CARDINALI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, Gianluca ROSSI, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNA', LO GIUDICE, PEZZOPANE, Stefano ESPOSITO, VACCARI, GINETTI, DI GIORGI, VALDINOSI, PAGLIARI, ANGIONI, VERDUCCI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di

mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.».

1.52

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Al comma 7 aggiungere il seguente capoverso:

«Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

1.53

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.».

1.54

MARGIOTTA

Precluso

Al comma 7 aggiungere il seguente capoverso:

«Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4 comma e terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni; dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

1.55

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7-bis)* le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità già irrogate, sono rideterminate per i comuni per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in misura pari al 20 per cento della differenza tra il saldo obiettivo ed il saldo finanziario conseguito nell'anno di riferimento della sanzione».

1.56

COMPAGNONE, SCAVONE, Giovanni MAURO, CARIDI, PUPPATO, DAVICO, PEPE

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Per i comuni per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità già irrogate, sono rideterminate in misura pari al 20 per cento della differenza tra il saldo obiettivo ed il saldo finanziario conseguito nell'anno di riferimento della sanzione».

1.57

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Per i comuni per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità già irrogate, sono rideterminate in misura pari al 20 per cento della differenza tra il saldo obiettivo ed il saldo finanziario conseguito nello anno di riferimento della

sanzione».

1.58

ORRU'

Precluso

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Per i comuni per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario, le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità già irrogate, sono rideterminate in misura pari al 20 per cento della differenza tra il saldo obiettivo ed il saldo finanziario conseguito nell'anno di riferimento della sanzione».

1.59

GUALDANI, Luciano ROSSI

Precluso

Al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione prevista dell'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n.183, non trova applicazione nei confronti degli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014 e che, alla data del 31 dicembre del predetto anno, abbiano deliberato il ricorso alla procedura prevista dagli articolo 234-bis e successivi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero che abbiano deliberato il dissesto ai sensi dell'articolo 246 del medesimo decreto legislativo».

1.60

TOMASELLI

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2014, di cui all'articolo 1, commi 119 e 120 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché tutte quelle previste dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, se lo sforamento non ha superato il 5% dell'obiettivo stabilito ed a condizioni che a partire dall'anno 2015 rientrino nei parametri del patto.»

1.61

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Al comma 8, alla lettera a) aggiungere, in fine, le parole: «e delle spese relative all'attuazione del Piano Straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui al comma 1.259 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1.62

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Al comma 8, alla lettera b) sostituire le parole da: «prioritarie» fino a: «economia e finanza 2015» con le seguenti: «finalizzate al contrasto del dissesto idrogeologico, al risanamento e alla bonifica ambientale, alla di messa in sicurezza e alla bonifica dall'amianto degli edifici scolastici, al risparmio energetico degli edifici pubblici con l'utilizzo di energie rinnovabili nonchè alla creazione di asili nido pubblici,».

1.63

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Precluso

Al comma 8, lettera c), sopprimere le parole: «sede delle città metropolitane».

1.64

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 8, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:«sede delle città metropolitane».

1.65

CATALFO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Precluso

Al comma 8, capoverso, sostituire le parole: «700 milioni di euro» con le seguenti: «750 milioni di euro» nonchè, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane e delle province delle spese relative alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

1.66

FUCKSIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Al comma 8, capoverso, sostituire le parole: «700 milioni di euro» con le seguenti: «750 milioni di euro» nonchè, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni delle spese sostenute per interventi di riqualificazione edilizia e urbanistica degli edifici esistenti anche ai fini della ristrutturazione, restauro, ammodernamento e riqualificazione delle facciate di unità immobiliari e ai fini della «sistemazione a verde» di aree scoperte di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni».

1.67

RICCHIUTI, PEZZOPANE

Precluso

Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) Le Città metropolitane e le Provinee possano stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

1.68

GUALDANI

Precluso

Al comma 8, aggiungere la seguente lettera:

«*d)* Le Città metropolitane e le Province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

1.69

SPOSETTI

Precluso

Al comma 8 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*d)* Le Città metropolitane e le Province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

1.70

URAS, STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) Le Città metropolitane e le Province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

1.71

LUCHERINI

Precluso

Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*d)* alla riduzione, dagli obiettivi del patto di stabilità interno delle città metropolitane, di un importo complessivamente pari a 104.791.108 euro. Per ciascuna delle città metropolitane la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Città ed autonomie locali».

1.72

MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, VACCIANO, GAMBARO, BENCINI, MOLINARI, SIMEONI

Precluso

Al comma 8, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*) all'esclusione dal patto di stabilità interno, nel limite massimo di 4,5 milioni complessivi, delle spese sostenute dal Comune di Parma negli anni 2015 e 2016 per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla Legge 3 agosto 2009, n. 115».

1.73

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Al comma 8, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine del 1º settembre 2015, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente».

1.74

MORGONI

Precluso

Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni e degli enti locali interessati, delle spese sostenute per la bonifica dei siti inquinati di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2013».

1.75

DEL BARBA

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole da: «GIi enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino a: «le spese di cui al periodo precedente.» con le seguenti: «Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente norma, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente».

1.76

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Per l'anno 2015, sono escluse dal patto di stabilità interno dei comuni, le spese sostenute per la formazione del personale, con frequenza di corsi autorizzati a livello centrale, finalizzati ad incrementare la capacita di analisi sull'efficienza di spesa dei servizi, quali efficienza energetica, ricaduta socio economica di indotto delle azioni, digitalizzazione».

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-*bis*, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-*quater*.

8-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

1.77

SERRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti commi:

«8-*bis*. Per l'anno 2015, sono escluse dai vincoli del Patto di Stabilità lnterno le spese sostenute dagli enti locali della Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi tra novembre 2013 e dicembre 2013 e finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, al ripristino degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e rifacimento dei litorali.

8-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 8-*bis* si provvede, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.78

GUALDANI

Precluso

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2013 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta entro l'esercizio finanziario 2013 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata entro il 31 dicembre 2014."».

1.79

ORRU'

Precluso

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2013 o per gli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno

gli effetti nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta entro l'esercizio finanziario 2013 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata entro il 31 dicembre 2014».

1.80

COMPAGNONE, SCAVONE, Giovanni MAURO, CARIDI, PUPPATO, DAVICO, PEPE

Precluso

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno negli anni 2012 e 2013 non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta entro il 31 dicembre 2013 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata entro il 31 dicembre 2014"».

1.81

GUALDANI

Precluso

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, anche nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 ovvero la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013"».

1.82

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Al comma 9, capoverso 2-ter, sostituire, ove ricorre, la parola: «2012» con la seguente: «2013» e la parola: «2013» con la seguente: «2014».

1.83

SOLLO

Precluso

Al comma 9, sostituire le parole: «finanziario 2012 e la violazione» con le seguenti:«finanziario 2012 o la violazione».

1.84

GUALDANI

Precluso

Al comma 9 dopo le parole: «nell'esercizio finanziario 2012» sostituire la parola: «e» con la parola: «o».

1.85

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-*bis*. Per gli anni 2015 e 2016, agli enti locali per i quali sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, devono essere in ogni caso garantiti i trasferimenti necessari all'espletamento dei servizi sociali essenziali, con particolare riferimento a quelli relativi all'assistenza ai cittadini disabili.

9-*ter*. All'onere derivante dal comma 9-*bis*, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma 9-*quater*.

9-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura de193 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

1.86

BRUNI

Precluso

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Per i comuni capoluogo di regione situati in regioni che rientrano nell'obiettivo 1, nell'ipotesi cui bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il termine di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000, entro il quale l'ente può raggiungere l'equilibrio di bilancio, è fissato in cinque anni, compreso quello in cuièstato deliberato il dissesto».

1.200

DI MAGGIO

Precluso

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Per i comuni capoluogo di regione situati in regioni che rientrano nell'obiettivo 1, nell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il termine di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000, entro il quale l'ente può raggiungere l'equilibrio di bilancio, è fissato in cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto».

1.87

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Il comma 28 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è così sostituito: "28. Agli enti locali peri quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, a partire dall'anno in cui è stato accertato-il mancato rispetto del patto di. stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26."».

1.88

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«L'articolo 31, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è così riformulato: "Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, a partire dall'anno in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26"».

1.89

MARGIOTTA

Precluso

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«*9-bis.* L'articolo 31, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è così riformulato: "Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, a partire dall'anno in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26».

1.90

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«*9-bis*. In virtù del riordino delle funzioni di cui alle legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, articolo 31 lettera *d)* della legge n. 183/2011 e le sanzioni relative al salario accessorio».

1.91

MATTESINI

Precluso

Dopo il commna 9 inserire il seguente:

«*9-bis*. In virtù del riordino delle funzioni di cui alle legge 7 aprile 2014, n. 56 alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26 articolo 31, lettera *d)* della legge n. 183 del 2011 e le sanzioni relative al salario accessorio».

1.92

CERONI

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. A decorrere dall'anno 2015, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno.

10-*ter*. Ai maggior oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.93

CERONI

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. A decorrere dall'anno 2016, i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno.

10-*ter*. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.94

CERONI

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«*10-bis*. A decorrere dal l'anno 2017, i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, non sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno.

10-ter. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.95

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«*10-bis.* A decorrere dal l gennaio 2016 tutti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono più soggetti al Patto di stabilità interno».

1.96

TARQUINIO, BRUNI

Precluso

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«*10-bis.* Nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi, ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, e *c)* dell'articolo 1 comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'autorità politica per la coesione d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Ambiente e della tutela del mare, ai sensi della lettera d del citato articolo 1 comma 703 propone al CIPE, entro il 31 agosto 2015, per la sua approvazione, un piano di immediato avvio dei lavori riguardanti la messa in sicurezza del territorio, degli edifici scolastici e della bonifica dei siti inquinati, nel limite di 250 milioni di euro per il'2015, e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2007.

Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione delle risorse previste dal comma 6 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni».

1.97

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«*10- bis*. Al fine di garantire l'espletamento dei servizi essenziali ai cittadini, nelle more dell'entrata in vigore dell'imposta comunale unica (IUC), di cui all'articolo l, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è ripristinato il1rasferimento integrativo di 325 milioni di euro nell'anno 2015 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2016, a favore degli enti locali.

10-ter. All'onere derivante dal comma *10-bis*, valutato in 325 milioni di euro nell'anno 2015 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dai commi *10-quater*.

10-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

1.98

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«*10-bis*. L'ammontare della riduzione di cui al comma 10 non si applica per gli enti in piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo *243-bis* del Testo Unico degli enti locali alla data del 31 dicembre 2015».

Conseguentemente, al relativo onere, si provvede mediante le seguenti disposizioni:

a) sono ridotte del 10 per cento delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, dei programmi di spesa del bilancio della Stato;

b) a decorrere dall'anno 2015 sona ridotte del 10 per cento, fino a concorrenza dell'onere, tutte

le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 20 11, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

1.99

MANCUSO, GUALDANI

Precluso

Al comma 10, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Nelle more delle modifiche da apportare in sede di legge di stabilità per l'anno 2016 alle disposizioni di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 190/2014, anche sulla scorta delle indicazioni contenute nella deliberazione nº 17/Sez.Aut/2015/FRG della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, la riduzione della spesa corrente di cui alla tabella 2 sarà attuato per il 50 per cento nell'anno 2015 e per il 50 per cento nell'anno 2016».

1.100

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. L'ammontare della riduzione di cui al comma 10 non si applica per gli enti in piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-*bis* del Testo Unico degli enti locali alla data del 31 dicembre 2015».

1.101

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. L'ammontare della riduzione di cui al comma 10 non si applica per gli enti in piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-*bis* del Testo Unico degli enti locali alla data del 31 dicembre 2015».

1.102

MARGIOTTA

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. L'ammontare della riduzione di cui al comma 10 non si applica per gli enti in piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-*bis* del Testo Unico degli enti locali alla data del 31 dicembre 2015».

1.103

PERRONE

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e delle città metropolitane sono quelli indicati, con riferimento a ciascun ente, nella tabella 2 allegata al presente decreto».

Tabella 2

Prospetto differenze Patto CM (solo RSO)

Ente	Popolazione al 31.12.2013	OB 2015 da Legge Di Stabilità	Obiettivo 2015 proposta ANCI	Differenza OB 2015 propo ANCI e LSTAB
Torino	2.297.917	64.664.671	45.955.706	-18.708.965
Milano	3.176.180	58.887.364	47.875.256	-11.012.108
Genova	868.046	18.935.662	13.433.152	-5.502.510
Venezia	857.841	16.710.571	11.366.447	-5.344.124
Bologna	1.001.170	19.191.583	12.766.163	-6.425.419
Firenze	1.007.252	24.733.075	15.999.119	-8.733.956

Roma	4.321.244	73.279.815	48.723.757	-24.556.058
Napoli	3.127.390	55.761.130	32.312.721	-23.448.410
Bari	1.261.964	13.564.328	11.170.401	-2.393.927
Reggio Calabria	559.759	1.905.964	3.240.333	1.334.369
Totale	18.478.763	347.634.164	242.843.056	-104.791.108

.

1.104

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, CANTINI

Precluso

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-*quater* è inserito il seguente:

"14-*quinquies*. Per l'anno 2016, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai Comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2916. Gli spazi finanziari saranno assegnati dando priorità alle richieste già presentate per l'annualità 2016 per gli interventi di edilizia scolastica avviati al sensi dall'Art.48 comma 1 del Dl 66/2014, al fine del completamento delle opere. Per gli interventi di edilizia scolastica che non rientrano tra quelli avviati ai sensi dell'articolo 48 comma 1 del DL 66/2014, qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, quest'ultimi verranno attribuiti ai Comuni richiedenti, in misura proporzionale alle singole richieste. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015."».

1.105

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Ai comuni assegnatari nell'anno 2015 di posti nei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, è riconosciuta, per il medesimo anno, una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per complessivi 100 milioni di euro. il riparto della riduzione è stabilito, sulla base di criteri che tengano conto dei posti assicurati in rapporto alla dimensione demografica del comune ospitante, con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 15 ottobre 2015».

1.106

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Ai comuni assegnatari nell'anno 2015 di posti nei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, è riconosciuta, per il medesimo anno, una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per complessivi 100 milioni di euro. Il riparto della riduzione è stabilito, sulla base di criteri che tengano conto dei posti assicurati in rapporto alla dimensione demografica del comune ospitante, con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'lnterno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 15 ottobre 2015».

1.107

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quarto periodo è così sostituito: "Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera *d),* del presente articolo, fino al giorno dell'avvenuta comunicazione"».

1.108

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quarto periodo è così sostituito: "Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al commal 26, lettera *d)*, del presente articolo, fino al giorno dell'avvenuta comunicazione."».

1.109

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*quater*. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e delle città metropolitane sono quelli indicati, con riferimento a ciascun ente, nella tabella 2 allegata al presente decreto».

1.110

RICCHIUTI, DEL BARBA, SANTINI

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-*bis*. Per le province, istituite dopo il 31 dicembre 2003, che corrispondono quote capitale e interessi per mutui, obbligazioni e prestiti contratti dalla provincia ordinaria, è possibile prevedere la rideterminazione compensata delle riduzioni di cui al comma 10.».

1.111

RICCHIUTI, SANTINI

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-*bis* Per le province, istituite dopo il 31/12/2003 che corrispondono alle province di origine, quote capitale e interessi per mutui, obbligazioni e prestiti contratti dalle province originarie, si rideterminano in compensazione le riduzioni di cui al comma 10».

1.112

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al fine di garantire agli enti locali i tempi necessari per una adeguata programmazione finanziaria, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentita la conferenza Stato citta ed autonomie locali, provvede a definire l'esatto ammontare delle risorse di cui potranno disporre gli enti locali nell'anno 2016, in modo da permettere agli enti locali stessi di approvare i bilanci

previsionali entro il 31 dicembre».

1.113

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 56 del 7 aprile 2014, alle Città Metropolitane e alle Province gli importi derivanti dalla riduzione della spesa corrente, ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012, del decreto-legge n. 66 del 2014 e dell'articolo 1 comma 418 della legge n. 190 del 2014 sono esclusi dal conseguimento degli obbiettivi del patto di stabilità interno».

1.114

RICCHIUTI, SANTINI, DEL BARBA

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-*bis*. Per le province istituite dopo il 31 dicembre 2003, la riduzione di spesa corrente di cui al comma 10, sommata alla risultante tra F.S.R. 2012 e tagli 2012-2014, non può essere- superiore al 50 per cento della capacità fiscale *standard* così come determinata con metodologia dalla SOSE ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.115

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis* Nel 2016 i trasferimenti di risorse finanziarie a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono pari ai trasferimenti erogati nel 2011».

1.116

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis* Per tutti i comuni virtuosi con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con decorrenza 2016, nel saldo finanziario in termini di competenza rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per la messa in sicurezza del territorio e delle scuole sia esistenti che da realizzare finanziate con l'avanzo di bilancio».

1.117

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Le città metropolitane e le province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

10-*ter*. Alle città metropolitane subentrate alle province omonime che non abbiamo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è consentito attivare il contratto di lavoro a tempo determinato del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.118

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS, PELINO

Precluso

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Le città metropolitane e le province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 20.13, n. 101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

10-*ter*. Alle città metropolitane subentrate alle province omonime che-non abbiamo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è consentito attivare il contratto di-lavoro a tempo determinato del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».

1.119

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Le città metropolitane e le province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato dì cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014;

10-*ter*. Alle città metropolitane subentrate alle province omonime che non abbiamo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è consentito attivare il contratto di-lavoro a tempo determinato del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.120

PERRONE

Precluso

Dopo il comma 10, inserire i seguenti commi:

«10-*bis*. Le città metropolitane e le province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

10-*ter*. Alle città metropolitane subentrate alle province omonime che non abbiamo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è consentito attivare il contratto di lavoro a tempo determinato del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.121

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. All'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:

"25-*bis*. Nei casi, previsti dalla legge, di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono il componente con funzioni di presidente a maggioranza assoluta dei membri, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia n. 3 formata ai sensi del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23"».

1.122

PELINO, D'ALI', BLUNDO

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Il comma 8-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, è sostituito dai seguenti:

"8-*quinquies*. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito, degli eventi sismici; per l'edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici dei Progetto CASE e nei MAP. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP è effettuata mediante affidamento del servizio di 'Property Facility Management' dell'intero complesso immobiliare ad una impresa specializzata nel settore da individuare con gara ad evidenza pubblica che provveda alla:

a) gestione amministrazione condominiale con applicazione delle tabelle millesimali, ripartizioni delle spese, riscossione delle quote condominiali e recupero crediti;

b) verifica del regolare versamento alle casse comunali dei canoni da parte degli assegnatari a cadenza mensile;

c) redazione delle tabelle millesimali per il compendio immobiliare MAP;

d) manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

8-*sexies*. Dalle disposizioni dì cui al comma 8-*quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente."».

G1.100

CANTINI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1977 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali» ,

premesso che:

il decreto legge in oggetto reca misure volte a rideterminare gli obiettivi del patto di stabilità interno di comuni, province e città metropolitane;

tutti i Comuni della Repubblica sono chiamati a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in conformità del Patto di stabilità e crescita, di cui Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio J 997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, il quale stabilisce vincoli sul disavanzo e il debito che fanno riferimento al complesso delle amministrazioni pubbliche;

considerato che:

in molti territori la grave crisi economica sta duramente colpendo le realtà produttive territoriali, in particolare il settore dell'edilizia. La crisi nel settore edilizio è stato aggravato anche dai vincoli del patto di stabilità con conseguenza un peggioramento generalizzato dello stato di-manutenzione del patrimonio pubblico;

sbloccare le tante risorse pubbliche, destinate ad investimenti, in modo che possano partire, in tempi brevi, tanti piccoli: cantieri diffusi, sarebbe importante per una rinascita del territorio;

il decreto legge in oggetto contiene misure per ridurre le limitazioni del patto di stabilità e concede spazi finanziari ai comuni;

impegna il Governo a:

implementare le iniziative sia in sede nazionale che europea affinché le spese di investimento siano maggiormente svincolate del patto di stabilità così da consentire ai Comuni e alle Regioni maggiori spazi per interventi strade, scuole, ambiente e di manutenzione del patrimonio pubbliche.

G1.101

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1977 «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»;

premesso che:

l'articolo 1, comma 10, sancisce: «Per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto»;

l'articolo 1, comma 10, prevede quindi il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di città metropolitane e province di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

ai sensi del citato comma 418, le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

in considerazione delle citate riduzioni di spesa, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa;

sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 5 ottobre 2014;

la relazione tecnica relativa alla legge di stabilità per il 2015 riportava che l'aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo per gli anni 2015-2018 avrebbe determinato una riduzione del contributo ai comuni per 2.650 milioni annui, mentre l'inserimento nella determinazione del saldo-obiettivo degli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità avrebbe comportato un beneficio annuo sui saldi di finanza pubblica per 1.750 milioni di euro e derivante dalla compressione della spesa degli enti locali per effetto dell'introduzione dell'obbligo di alimentare un Fondo-peri crediti di dubbia esigibilità;

la legge di Stabilità 2015 ha disposto la riduzione del fondo di solidarietà comunale per 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

impegna il Governo:

ad adottare, nelle more dell'attuazione del presente provvedimento, le opportune iniziative volte ad evitare la riduzione del fondo di solidarietà comunale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dell'1º dicembre 2014, (*Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 21 del 27 gennaio 2015 - Suppl. Ordinario n. 6).

G1.102

CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78», recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

premesso che:

all'articolo 1 del suddetto decreto. legge vengono attribuiti ai comuni spazi finanziari da utilizzarsi nel quadriennio 2015-2018 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici relativamente alla bonifica da amianto, nonché vengono attenuate le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno;

considerato che:

in tutte le Regioni d'Italia e per tutti gli ordini discute, la situazione degli edifici scolastici presenta varie criticità quali: lesioni strutturali che compromettono la sicurezza degli edifici, il

mancato rispetto delle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche, l'insufficienza di spazi da utilizzare come aule e/o laboratori, la carenza di palestre, la mancanza del certificato di prevenzione incendi, come emerge anche dal XXII Rapporto Nazionale 2014 redatto da Cittadinanzattiva in collaborazione con il MIUR; pertanto le misure previste risultano limitate e non risolutive;

considerato inoltre che:

negli ultimi anni si sono verificati vari episodi di incidenti con danni alle persone ed in qualche caso addirittura decessi pertanto, la situazione della sicurezza nelle scuole costituisce una vera e propria emergenza sociale e come tale va affrontata;

riscontrato che:

-numerosi enti locali - comuni e province - dispongono di risorse finanziarie proprie finalizzate ad interventi sugli edifici scolastici per eliminare le criticità presenti, e fin dall'insediamento l'attuale Governo ha posto al centro delle sue attenzioni il problema dell'edilizia scolastica, avviando un piano programmato di interventi di messa in sicurezza;

impegna il Governo:

a valutare, fin dalla prossima legge di bilancio per l'anno 2016, l'opportunità di far uscire dal vincolo del rispetto del patto di stabilità le spese sostenute dagli enti territoriali per rendere gli edifici scolastici idonei allo svolgimento dell'attività didattica, dando priorità alla riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché alla realizzazione di nuovi edifici che consentano l'accorpamento delle strutture, con conseguente razionalizzazione delle spese di gestione.

G1.103

CANTINI

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78», recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

premesso che:

la lettera *b)* del comma 2, all'articolo 1, attribuisce per ciascuno degli anni 2015-2018 ai Comuni spazi finanziari per 40 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio connessi alla bonifica dell'amianto;

il comma 3 del medesimo articola 1 indica che gli stessi comuni entro il termine di dieci giorni successivi all'entrata in vigore del decreto, per l'anno 2015 ed entro il 10 maggio, con riferimento agli anni dal 2016 al 2018 debbano comunicare mediante il sistema *web* della Ragioneria Generale dello Stato gli spazi finanziari di cui necessitano. e al contempo il comma 4 prevede che gli spazi finanziari siano assegnati secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge n. 66 del 2014 e concernete misure di riqualificazioni e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali;

considerato che:

la norma collega la possibilità di richiesta di spazi finanziari ai Comuni solo alle scuole già presenti nella delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014;

molte scuole in cui vi è una forte presenza di amianto non sono potute rientrare nella delibera CIPE summenzionata;

impegna il Governo:

a prevedere maggiori risorse per la bonifica dell'amianto delle scuole ricadenti nei Comuni che non rientrano nell'elenco della delibera CIPE n. 22 del 30 Giugno 2014.

G1.104

MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, BLUNDO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»,

premesso che:

l'articolo 1, nel mentre ridetermina gli obiettivi del patto di stabilità interno di comuni, province e città metropolitane per il prossimo triennio, prevede altresì ulteriori disposizioni nel merito e, a tal fine, in particolare al comma 2, lettera *b)*, vengono disciplinati gli spazi finanziari - nella misura di 40 milioni di euro per ciascun anno daI 2015 al 2018 - per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto;

considerato che:

già con decreto ministeriale applicativo del 5 novembre 2013, n. 906, è stata stanziata la somma complessiva di 150 milioni (di cui al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 98/2013, art. 18, commi 8-*ter* e ss. = fondi MIUR) per l'attivazione di circa 700 interventi di edilizia scolastica volti alla messa in sicurezza delle strutture con particolare riguardo alla bonifica dall'eventuale presenza di amianto. L'affidamento dei lavori doveva essere effettuato entro il 28febbraio 2014 ma il termine è stato poi prorogato al 30 maggio successivo;

nel medesimo decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 98/2013, art. 18, al comma 8 è stata prevista l'assegnazione per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, di 100 miliani di euro (=Fondi INAIL) per l'attivazione di un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

con il decreto-Iegge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, art. 10, è stata stabilita - previa autorizzazione del MEF - la possibilità a livello regionale di accendere mutui trentennali con ammortamento totale a carico dello Stato per l'attivazione di opere di edilizia scolastica di varia natura;

il comma 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147(Stabilità 2014), ha da ultimo esteso la quota statale destinata all'8 per mille alla categoria dell'edilizia scolastica, ovvero alla «ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica»;

considerato inoltre che:

è stata stabilita con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, art. 11, commi da 4-*bis* a 4-*octies* - l'attivazione presso il MIUR del «Fondo unico per l'edilizia scolastica» in cui fa confluire tutte le risorse destinate a tali finalità;

è stata varata, con gestione diretta della Presidenza del Consiglio, una apposita «Struttura di Missione», con specifiche competenze in materia di edilizia scolastica;

da ultimo sono state riavviate e rilanciate - con il cosiddetto piano «La Buona Scuola» - le attività dell'Anagrafe dell'Edilizia scolastica, di concerto con le Amministrazioni regionali; sono state rafforzati i compiti dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica in modo che lo stesso diventi, unitamente alla Struttura di Missione, un luogo di coordinamento e di definizione degli interventi in materia di edilizia scolastica, mentre dovrebbe essere ormai concluso - salvo ulteriori ritardi - l'aggiornamento della Normativa tecnica dell'Edilizia scolastica (ferma al 1975);

valutato altresì che:

i programmi per l'edilizia scolastica annunciati dal premier Renzi sono in parte stati avviati e finanziati, tuttavia, finora non si è riusciti a portare a termine l'operazione trasparenza dei molti rivoli di finanziamento attivati dalla legislazione vigente e sullo stato della spesa, nonché di coordinamento dei molti e disparati piani esistenti all'interno dell'esecutivo, sia di quelli per l'accelerazione dei vecchi progetti annunciati dal Governo con enfasi, sia di queIli riferiti a nuove costruzioni;

l'unità di missione insediata a palazzo Chigi era nata con l'intento di dare un segno di svolta in tempi rapidi con conseguente accelerazione della spesa, ma a tutt'oggi non si può certo dire che abbia centrato i risultati promessi;

la maggior parte delle risorse impegnate dai vari provvedimenti legislativi adottati nel corso degli anni, è ancora rimasta inutilizzata, ad esempio il cosiddetto «decreto Mutui» che consentiva di

investire 940 milioni ed era stato previsto dall'allora ministro Carrozza (Governo Letta) è rimasto lettera morta a causa della mancata adozione dei decreti attuativi. Il meccanismo che renderà disponibili gli oltre 900 milioni per l'edilizia scolastica si sta rivelando molto più complesso del previsto, anche per gli stessi tecnici che lo hanno in gestione;

il risultato è che i tempi si sono già allungati rispetto alla tabella di marcia. A essere preoccupati sono soprattutto quei Comuni che, sanno di essere entrati nella graduatoria dei finanziamenti; e sono anche pronti a mandare in gara l'intervento ma non possono farlo perché manca ancora il decreto interministeriale che autorizza le regioni a stipulare i mutui, e manca soprattutto lo schema di contratto di mutuo che consente a ciascuna regione di aprire il rubinetto dei fondi;

è fermo anche il piano di efficientamento energetico degli edifici scolastici, in attesa dei decreti attuativi del ministro dell'Ambiente. Ancora più indietro è l'utilizzo dei 300 milioni dell'INAIL: si tratta della norma che risale al cosiddetto «decreto del Fare» del luglio 2013. Difficoltà tecnico-finanziarie hanno ostacolato la misura;

nell'arco del periodo che riguarda la programmazione dei fondi PON 2014-2020 il MIUR segnala che le scuole possono contare su 380 milioni di risorse: tutti fondi ancora da programmare sperando di non perderli come invece si rischia per una buona quota dei 240 milioni di risorse PON per 577 interventi finanziati dal MIUR e dei 405 milioni dei fondi POR in Calabria, Campania e Sicilia. In entrambi i casi i fondi dovranno essere spesi entro il 15 dicembre 2015;

sono trascorsi 19 anni tra la previsione di un'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e la creazione di una banca dati aperta e aggiornabile in tempo reale. Era il 1996 quando con la legge n. 23 all'articolo 7 l'allora ministro Lombardi (Governo Dini) ne prevedeva l'istituzione come strumento conoscitivo fondamentale per la programmazione. Da allora ogni ministro che si è insediato al MIUR ha sempre dato per immediato il suo arrivo. A tutt'oggi però il censimento degli istituti scolastici italiani è sempre rimasto solo sulla carta;

impegna il governo:

a porre in essere, nel più breve tempo possibile, un deciso snellimento e una semplificazione delle procedure vigenti per la richiesta e l'attivazione delle risorse destinate all'edilizia scolastica, al fine di consentire la spesa delle somme già impegnate, entro il 15 dicembre 2015;

proprio al fine di operare rapidamente tale snellimento, nonché una relativa semplificazione nelle procedure, a rendere operativo e funzionale il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, art. 11;

a dare immediata attuazione al comma 3 dell'articolo 1 del D.M. 23 gennaio 2015 recante «Modalità di attuazione della disposizione legislativa relativa a operazioni di mutuo che le regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale»;

ad attivare tempestivamenta una vera Anagrafe unica degli edifici scolastici al fine di programmare gli interventi necessari per il miglioramento dell'edilizia scolasica e indirizzare le risorse sugli edifici più bisognosi di cure.

G1.105

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977, di conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1, in ciascuno degli anni 2015-2018, attribuisce ai comuni degli spazi finanziari relativamente tra le altre, alle seguenti tipologie di spesa: spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto. Gli spazi finanziari concessi sono di 40 milioni di euro;

considerato che:

sono noti i disagi che la Scuola vive attualmente sotto il profilo della sicurezza, i crolli e gli

incidenti sono molto frequenti tanto da rapresentare un'emergenza nazionale di primo piano. La sicurezza negli istituti scolastici costituisce un diritto irrinunciabile. Oltre la metà degli edifici scolastici italiani sono stati edificati prima del 1974, anno in cui venivano emanate le disposizioni antisismiche;

sono circa 24.000 le scuole site in zone a rischio sismico. Non è secondario rilevare che l'edificio che accoglie la Scuola deve essere in grado di offrire l'incentivo a sviluppare e ad accrescere l'interesse e la .partecipazione dello studente;

i dati sullo stato dell'edilizia scolastica italiana sono molto preoccupanti: su 41.000 edifici monitorati, 24.000 possiedono impianti idrauici, termici, elettrici non funzionanti, 9.000 hanno intonaci fatiscenti e 3.600 circa necessitano di interventi sulle strutture portanti. Il quaranta per cento degli edifici scolastici è privo del certificato di agibilità, il sessanta per cento, invece, non ha quello di prevenzione contro gli incendi,

un numero considerevole di edifici scolastici italiani, vista anche la vetustà, è caratterizzato da un'estrema precarietà in ordine alla sicurezza e alla vivibilità. Attualmente, la materia trova il suo riferimento normativo più importante nella legge 11 gennaio 1996, n. 23 c.d. legge Masini;

la situazione attuale richiede che non sia più considerata procrastinabile la soluzione definitiva del problema, deve essere garantito, dunque, che le lezioni e le attività scolastiche si svolgano in ambienti accoglienti e sicuri. È necessario che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) definisca le modalità per la predisposizione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica;

si pone, nell'ottica di una strategia generale di ottimizzazione delle risorse, anche temporali, la necessità di coinvolgere le principali associazioni ed organizzazioni studentesche che grazie al loro punto di osservazione sono in grado di conoscere compiutamente lo stato dei singoli edifici scolastici presenti su tutto il territorio italiano,

impegna il Governo:

a migliorare e potenziare la funzionalità dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, attraverso un processo di coinvolgimento non solo degli enti locali territoriali ma anche dei singoli istituti scolastici, di tutti i segmenti interessati e delle principali associazioni e organizzazioni studentesche maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

1.0.1

MANCUSO, GUALDANI

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni urgenti in favore degli enti intermedi delle Regioni a Statuto Speciale)

1. Le Regioni a Statuto speciale, nel periodo transitorio di attuazione del processo di riforma degli enti di area vasta in conformità ai principi stabiliti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga alla vigente disciplina di contabilità per gli enti locali, possono autorizzare i seguenti interventi urgenti in favore degli enti locali intermedi operanti nel proprio territorio:

a) predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;

b) presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte dei Liberi Consorzi comunali entro e non oltre il 30 settembre 2015, fatte salve eventuali ulteriori proroghe disposte dallo Stato;

c) utilizzo, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2015, dell'avanzo di amministrazione disponibile per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'art.162 del precitato Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali».

1.0.2

MANCUSO, GUALDANI

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni urgenti in favore degli enti intermedi delle Regioni a Statuto Speciale)

1. Per l'anno 2015 gli enti locali intermedi operanti nel territorio delle Regioni a Statuto speciale, nel periodo transitorio di attuazione del processo di riforma degli enti di area vasta in conformità ai principi stabiliti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono autorizzati ad adottare le seguenti misure in deroga alla vigente disciplina di contabilità per gli enti locali:

a) predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;

b) presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte dei Liberi Consorzi comunali entro e non oltre il 30 settembre 2015, fatte salve eventuali ulteriori proroghe disposte dallo Stato;

c) utilizzo, ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2015, dell'avanzo di amministrazione disponibile per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'art.J62 del precitato Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali».

1.0.3

MANCUSO, GUALDANI

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Obiettivo programmatico degli enti intermedi nelle Regioni a Statuto Speciale)

1. Nelle Regioni a Statuto speciale, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, l'ammontare del concorso finanziario di ciascuna *ex* provincia regionale siciliana ai fini del rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità interno, è ridotto in misura corrispondente dell'avanzo di amministrazione utilizzato per la predisposizione del bilancio 2015, contestualmente e per lo stesso importo la Regione interessata provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico».

1.0.5

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserite il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014)

1.Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al netto della riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è realizzato per gli anni dal 2016 al 2018 secondo modalità da stabilire mediante Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno».

1.0.6

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserite il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo il comma 425 è inserito il seguente: "425-*bis*. Per le Regioni a Statuto Speciale le disposizioni di cui ai commi da 421 a 425 non trovano diretta applicazione; tali disposizioni costituiscono norme generali cui le Regioni a Statuto Speciale possono adeguarsi dopo aver attuato nei propri ordinamenti i principi di cui alla legge 7 aprile 2014,

n. 56"».

1.0.7

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 23/12/2014 n. 190, al comma 463 lettera *b)* dopo le parole: "incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti" aggiungete le seguenti: ".e le relative entrate provenienti dallo Stato a titolo di concorso nel pagamento degli oneri dei mutui"».

1.0.8

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 464 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)" è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"*e)* ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, per garantite effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 23giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), rilevano in termini di competenza gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria imputabili agli anni in cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non sancisca una intesa sul riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, quota indistinta e vincolata, entro il termine del 30 novembre"».

1.0.9

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 464 della Legge 23 dicembre 2014, n, 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)" è aggiunto infine il seguente periodo:

"e) ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni del Titolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), rilevano in termini di competenza gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria imputabili agli anni antecedenti il 2013"».

1.0.10

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)", dopo il comma 464 è aggiunto il seguente comma:

"464-*bis* Ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, con riferimento alle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 235 e 321 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) non rilevano le somme impegnate e pagate eccedenti le somme accertate e incassate nello stesso esercizio"».

1.0.11

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)* del comma 464 sono abrogate le seguenti parole: "escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 465";

b) il punto *3)* del comma 465 è abrogato».

1.0.12

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. La predetta esclusione riguarda le sole Regioni che garantiscono i tempi di pagamento di cui all'articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, secondo il metodo di calcolo definito all'articolo 9 del decreto del presidente del consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

3. A questi fini rileva l'indice conseguito nel 2014».

1.0.13

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti diretti e i contributi a investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. La predetta esclusione riguarda le sole Regioni che garantiscono i tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. A questi fini rileva l'indice conseguito nel 2014 ricalco lato secondo le modifiche di cui al comma 4, dell'articolo 4, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78».

1.0.14

CARDINALI, Gianluca ROSSI, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNA', LO GIUDICE, PEZZOPANE, Stefano ESPOSITO, VACCARI, GINETTI, DI GIORGI, VALDINOSI, PAGLIARI, ANGIONI

Precluso

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015)

1. Le province e le città metropolitane, in deroga all'obbligo di predisposizione del bilancio di previsione triennale 2015-2017, sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione per il solo anno 2015.

2. Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2015, le province e le città metropolitane sono autorizzate ad utilizzare l'avanzo di gestione».

1.0.15

MANCUSO, GUALDANI

Precluso

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. È facoltà dei comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario, con richiesta di anticipazione a carico del Fondo di Rotazione, di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico previsto al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, rinunciare al detto Fondo, con la restituzione delle somme già concesse, e ricorrere a mutui erogati della Cassa depositi e Prestiti per riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell'ente il mutuo può essere erogato previa rimodulazione del piano stesso ed aggiornamento delle passività nelle more accumulatesi. I comuni che accedono a tale forma di finanziamento non hanno obbligo di ridurre la pianta organica, fatta eccezione per i prepensionamenti a seguito di dichiarazione di eccedenza del personale il mutuo erogato viene pagato esclusivamente con fondi comunali».

1.0.16

MALAN

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016"».

1.0.17

MALAN

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, la parola: "2015" è sostituita dalla seguente: "2016"».

1.0.18

MALAN

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1º settembre 2015", sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2017"».

1.0.19

MALAN

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1º settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2016"».

1.0.20

MALAN

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 23-*ter,* comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse».

1.0.21

BROGLIA

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'art. 1, comma 1-*quater* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge n. 42 del 26 marzo, dopo le parole: "tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: "o con popolazione superiore a 150.000 abitanti e con estensione territoriale superiore a 400 chilometri quadrati"».

1.0.22

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 20 milioni di euro per l'anno 2015».

2.1

MANDELLI

Precluso

Al comma 1, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: «il 15 giugno 2015», con le seguenti: «dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.2

MANDELLI

Precluso

Al comma 1, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: «il 15 giugno 2015», con le seguenti: «venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.3

MARGIOTTA

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Sant'Agostino» sono aggiunte le parole: «Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia».

2.4

MANDELLI

Precluso

Al comma 2, capoverso: «17-bis», sostituire le parole: «30 esercizi», con le seguenti: «60 esercizi».

2.5

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis)* È altre si consentito agli enti locali, la possibilità di destinare una quota variabile fino al 50 per cento, relativa ai proventi delle alienazioni di beni di proprietà comunale, attualmente destinati in via esclusiva agli investimenti, al fine di finanziare indistintamente il titolo Iº delle spese correnti».

2.6

LUCHERINI

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Gli enti che nel corso del 1013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequi1ibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 267 del 2000 possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8 lettera e dell'articolo 243 bis del decreto legislativo 267 del 2000 secondo le modalità previste dall'articolo 3 comma 16 e comma 17 per gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo118 del 23 giugno 2011 e, a tal fine hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-*bis* eventualmente già presentato e trasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della corte del Conti».

2.7

CALEO

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis)*. Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-*bis*, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.».

2.8

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del sopra richiamato articolo 243-*bis*, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015».

2.9

MARGIOTTA

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del sopra richiamato articolo 243-*bis*, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015».

2.10

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del sopra richiamato articolo 243-*bis*, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015».

2.11

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del sopra richiamato articolo 243-*bis*, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015».

2.12

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In deroga alla disciplina vigente, le Province e le Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56 del 2014, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015 entro il 30 settembre 2015».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

In via transitoria ed eccezionale non si applica l'articolo 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267».

2.13

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56 del 2014, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015 entro il 30 settembre 2015».

2.14

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e che hanno presentato il bilancio nei tempi previsti dalla normativa vigente, è posticipata la presentazione entro il 30 novembre dell'assestamento di bilancio».

2.15

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. La disposizione che prevede per l'anno 2014 la riduzione degli obiettivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prorogata anche per l'anno 2015, qualora gli stessi abbiano attuato le procedure di esternalizzazione, e si trovino nell'impossibilità del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, neIl'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 8 milioni di euro per l'anno 2015».

2.16

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione della spesa pubblica, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano esternalizzato Residenze Sanitarie Assistenziali sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2015, 2016 e 2017 per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo di 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, e 2017, fermo restando il concorso del compatto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente».

2.17

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:

"7-*bis*. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto dlstabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000"».

2.18

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:

"7-*bis*. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000."».

2.19

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli enti che, negli anni 2013 e 2014, hanno presentato richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 24-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che a far data dall'anno 2015 hanno avviato l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli' chemi di bilancio ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni, hanno la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 da adottarsi entro il termine di 180 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge».

2.20

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Gli enti che, negli anni 2013 e 2014, hanno presentato richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo '8 agosto 2000, n. 267, o che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che a far data dall'anno 2015 hanno avviato I'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni, hanno la facoltà di riformulare il piano di riequillbrio conle modalità previste dal comma 5 dell'art. 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 da adottarsi entro il termine di 180 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge».

2.21

MARGIOTTA

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 259, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane e nei Comuni capoluoghi di Regione il predetto termine è esteso a cinque anni"».

2.0.1

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. In via transitoria ed eccezionale è disapplicato l'articolo 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

2.0.2

SANTINI, BROGLIA, LAI

Precluso

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate)

1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della

legge 12 novembre 2011, n. 183».

2.0.3

SANTINI, BROGLIA, LAI

Precluso

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate)

1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale inter amente pubblico partecipate-dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

2.0.4

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Armonizzazione contabile Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate)

1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario; nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

3.1

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: «in ogni caso nessun Comune può avere un FSC in negativo».

3.2

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) in ogni caso nessun Comune può avere un FSC in negativo».

3.3

DEL BARBA, SANTINI

Precluso

Al comma 4, alla lettera b), dopo le parole: «ad aliquota base» inserire le seguenti: «, od a quella inferiore eventualmente applicata,».

3.4

DEL BARBA, SANTINI

Precluso

Al comma 4, alla lettera b), dopo le parole: «ad aliquota base» inserire le seguenti: «, od a quella inferiore eventualmente applicata,».

3.5

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis*. È assegnato al Ministero dell'Interno un fondo di importo pari a 50 milioni di euro da

ripartire tra i comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma *380-quater* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma *380-quater*. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di con certo con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2015, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il Fondo è alimentato dalle disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º dicembre 2014 "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014", che risultino non utilizzate per le fina1ità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158, nonché, per euro 20.713.842 mediante corrispondenti riduzioni di risorse dei Ministeri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

3.6

SANTINI, BROGLIA, LAI

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis*. È assegnato al Ministero dell'Interno un fondo di importo pari a 50 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-*quater* dell'articolo 1 della, legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato ne12015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore-all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-*quater* Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2015, previa intesa presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il Fondo è alimentato dalle disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º dicembre 2014 "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014", che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158, nonché, per euro 20.713.842 mediante corrispondenti riduzioni di risorse dei Ministeri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

3.7

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«*4-bis*. È assegnato al Ministero dell'Interno un fondo di importo pari a 50 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-*quater* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-*quater*. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2015, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il Fondo è alimentato dalle disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º dicembre 2014 "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014", che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, per euro

29.286.158, nonché, per euro 20.713.842 mediante corrispondenti riduzioni di risorse dei Ministeri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

3.8

SANTINI, BROGLIA, LAI

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis*. È assegnato al Ministero dell'Interno un fondo di importo pari a 50 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-*quater* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-*quater*. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2015, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il Fondo è alimentato dalle disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º dicembre 2014 "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014", che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158, nonché, per euro 20.713.842 mediante corrispondenti riduzioni di risorse dei Ministeri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

3.9

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. È assegnato al Ministero dell'Interno un fondo di importo pari a 50 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto cui al comma 380-*quater* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti ma riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 180-*quater*. il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2015, previa intesa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Fondo è alimentato dalle disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º dicembre 2014 "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014", che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma cita per euro 29.286.158, nonché, per euro 20.713.842 mediante corrispondenti riduzioni di risorse dei Ministeri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

3.10

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Inserire, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-*ter* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183,

rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-*ter*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (FASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-*quater*. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente».

3.11

PERRONE

Precluso

Inserire dopo il comma 4, i seguenti commi:

«4-*bis*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-*ter* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-*ter*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-*quater*. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente».

3.12

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-*ter* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2005, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fine del Patto di stabilità interno. 4-*ter*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014; n. 89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-*quater*. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui comma 1 e 2, con incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di

finanza pubblica a carico di ciascun ente».

3.13

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fonde di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-*ter* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sano considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183 rilevanti ai fini del Parto di stabilità interno.

4-*ter*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi invisibili (TASI) 2015, non seno considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interni.

4-*quater*. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico, di ciascun ente».

3.14

DEL BARBA

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 730 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "30 milioni" con le seguenti: "40 milioni"».

3.15

RICCHIUTI

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-*quater* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015; con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale celle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-*quater*, vengono utilizzate le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2014, concernente la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014».

3.16

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona, in attuazione del V comma dell'articolo 119 della Costituzione, i Comuni delle isole minori beneficiano, a valere sul fondo di solidarietà costituito con i fondi rivenienti dai suddetti Comuni, di un ulteriore 20 per cento».

3.0.1

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,

SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14)

1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015».

4.1

PERRONE

Precluso

Al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole: «delle province», aggiungere le seguenti: «e delle città metropolitane»;

conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «il personale delle province che alla data del 31 dicembre 2014» *con le seguenti:* «il personale delle province e delle città metropolitane che alla data del 30 luglio 2015»;

dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Dal 1º gennaio 2015 la spesa del personale delle Città metropolitane risultante in soprannumero in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia metropolitana e al personale dei servizi. per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n. 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione e la conseguente rassegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane interessate».

4.2

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di consentire il riassorbimento del personale sopranumerario degli enti di area vasta che si dovesse determinare a seguito del riordino delle autonomie locali, il termine di cui al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2018, in modo da rendere possibile l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari delle pubbliche amministrazioni e conseguentemente, una pari durata, dei contratti di lavoro a tempo determinato, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.3

MARGIOTTA

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

dopo le parole: "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" *sono aggiunte le seguenti:* "e per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti";

1-*ter*. ai fini del rispetto del comma 562 non si computano le spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire

l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

1-*quater*. La disposizione di cui al 30 comma del successivo articolo 5 deve interpretarsi nel senso che il divieto di assunzioni di personale di polizia locale non trova applicazione per le tipologie di rapporti di cui al precedente comma».

4.4

MANDELLI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «il personale delle province» aggiungere le seguenti: «e dei comuni».

4.5

ALBANO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «del 31 dicembre 2014» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente provvedimento» e dopo la parola: «distacco» aggiungere le seguenti: «o in assegnazione temporanea».

4.6

ARRIGONI

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «del 31 dicembre 2014» con le seguenti: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

4.7

CALEO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «del 31 dicembre 2014» con le seguenti: «di entrata in vigore della presente legge».

4.8

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 luglio 2015».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere le seguenti:

«4-*bis*. AI fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province nel 2015, dal 1º gennaio 2015 la spesa del personale soprannumerario in attuazione di quanto previsto dall'articolo, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è più posta a carico dei bilanci degli enti di area vasta.

4-*ter*. La spesa del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province che svolge funzioni amministrative disciplinate dalle leggi regionali è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale delle polizie provinciale e dei servizi per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali, di riordino delle funzioni provinciali ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione ed la conseguente rassegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane e alle province interessate».

4.9

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 luglio 2015»; dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«5. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province nel 2015, dal 1º gennaio 2015 la spesa del personale soprannumerario in attuazione di quello previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è più posta carico dei bilanci degli enti di area vasta.

6. La spesa del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province che svolge funzioni amministrative disciplinate dalle leggi regionali è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale delle polizie provinciale e dei servizi per l'impiega di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto, in assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione ed la conseguente rassegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane e alle province interessate».

4.10

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» *con* «30 luglio 2015».

b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«*4-bis*. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province nel 2015, dal 1º gennaio 2015 la spesa del personale soprannumerario in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è più posta a carico dei bilanci degli enti di area vasta.

4-ter. La spesa del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province che svolge funzioni amministrative disciplinate dalle leggi regionali è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale delle polizie provinciale e dei servizi per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione ed la conseguente rassegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane e alle province interessate».

4.11

BRUNI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con «30 luglio 2015».

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«5. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province nel 2015, dal 1º gennaio 2015 la spesa del personale soprannumerario in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190, non è più posti a carico dei bilanci degli enti di area vasta.

6. La spesa del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province che svolge funzioni amministrative disciplinate dalle leggi regionali è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale delle polizie provinciale e dei servizi per l'impiego di cui agli

articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di .riordino delle funzioni provinciali che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione ed la conseguente rassegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane e alle province Interessate».

4.12

MARGIOTTA

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con «30 luglio 2015».

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«5. AI fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province nel 2015, dal 1º gennaio 2015 la spesa del personale soprannumerario in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è più posta a carico del bilanci degli enti di area vasta.

6. La spesa del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province che svolge funzioni amministrative disciplinate dalle leggi regionali è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale delle polizie provinciale e dei servizi per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione ed la conseguente rassegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane e alle province interessate».

4.13

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con «30 luglio 2015».

4.14

MANDELLI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «è trasferito,» inserire le seguenti: «entro il 31 dicembre 2015,».

4.15

MANDELLI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: « è trasferito,» inserire le seguenti: «entro il 30 settembre 2015,».

4.16

TOMASELLI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Il personale degli enti locali che alla data del 31 dicembre 2014 si trovi in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione da più di 2 anni è trasferito, previo consenso dell'interessato, preso l'amministrazione dove presta servizio a condizione che questa disponga di capienza nella dotazione organica nei limite delle risorse finanziare disponibili a legislazione vigente e, comunque, ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della

relativa spesa».

4.17

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, MANASSERO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Le regioni e gli enti locali, definite le operazioni di ricollocazione del personale delle province di cui al comma 1, possono prorogare, nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale delle province, in organico alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, da impiegare, fino al 31 dicembre 2017,per l'espletamento delle funzioni trasferite diverse da quelle di cui all'articolo 1; comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56».

4.18

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:"È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per Io svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni».

4.19

PUGLISI, BROGLIA, SANGALLI, LO GIUDICE, DI GIORGI, MARCUCCI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo primo periodo aggiungere il seguente: "È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti; le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e-gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, ai figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni».

4.20

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli ai studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure-professionali in grado di assolvere alle predette funzioni"».

4.21

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: »È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni».

4.22

PERRONE

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: »È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni».

4.23

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo il comma 425 è -inserito il seguente:

"425-*bis*. Per le Regioni a Statuto Speciale le disposizioni di cui ai commi da 421 a 425 non trovano diretta applicazione; tali disposizioni costituiscono norme generali cui le Regioni a Statuto Speciale possono adeguarsi dopo aver attuato nei propri ordinamenti principi di cui alla-legge 7 aprile 2014, n. 56"».

4.24

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo il comma 425 è inserito il seguente:

"425-*bis*. Per le Regioni a Statuto Speciale le disposizioni di cui ai commi da 421 a 425 non trovano diretta applicazione; tali disposizioni costituiscono norme generali cui le Regioni a Statuto Speciale possono adeguarsi dopo aver attuato nei propri ordinamenti i principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56"».

4.25

RUTA, RICCHIUTI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le Città metropolitane e le Province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge-31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle

medesime finalità-e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l 'anno 2014».

4.26

CALEO

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Le Province e le Città metropolitane possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

4.27

MARGIOTTA

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 86 del Decreto legislativo n. 267 del 2000, eliminare le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1», e aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti: «per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti».

4.28

GUALDANI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «triennio precedente», inserire le seguenti: «da destinarsi prioritariamente all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso alla data di entrata in vigore della presente Legge».

4.29

BROGLIA

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il cui impiego rispetto alle annualità dal 2011 al 2013 resta escluso dall'ambito di applicazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2814, n. 190».

4.30

Paolo ROMANI, MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano totalmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio degli enti, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura ai servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, servizi pubblici non essenziali o, comunque, prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali».

4.31

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA, BATTISTA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In considerazione della professionalità qualificata, strettamente e direttamente funzionale all'espletamento del servizio, non potendosi ricollocare in queste posizioni unità soprannumerarie sprovviste dei necessari requisiti, per il personale Guardaparco dipendente dei Parchi Nazionali sono autorizzate le assunzioni nei modi ordinari in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 422 e

seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in Euro 500.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia».

4.32

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA, BATTISTA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In considerazione della particolare funzione espletata dal personale Guardaparco dipendente dei Parchi Nazionali, è riconosciuta per gli stessi l'esclusione dalle procedure di ricollocazione del personale di cui all'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in Euro 500.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia».

4.33

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA, BATTISTA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il personale Guardaparco dipendente dei Parchi Nazionali è equiparato ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato al personale non amministrativo dei comparti sicurezza di cui all'articolo1, comma 425 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in Euro 500.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia».

4.34

MARINELLO, GUALDANI

Precluso

Al comma 4 dopo le parole: «degli spazi finanziari disposti'» sono aggiunte le seguenti: «dall'articolo 31, comma 3 e».

4.35

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.» aggiungere le seguenti: «Per l'anno 2015, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo' determinato da rinnovare nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari. previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014».

4.36

PERRONE

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per l'anno 2015, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato da rinnovare nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014».

4.37

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: «Per l'anno 2015, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato da rinnovare nel

rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014».

4.38

VACCARI, CANTINI, BERTUZZI

Precluso

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Nel caso in cui la richiesta complessiva di spazi finanziari di cui al comma 4 risulti inferiore alla disponibilità di detti spazi finanziari, le relative risorse sono attribuite per sostenere spese secondo il seguente decrescente ordine di priorità:

a) spese sostenute attraverso stanziamenti di bilancio o risorse- acquisite mediante contrazione di mutuo; per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse di cui all'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

b) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi già segnalati dagli Enti che hanno risposto alle note del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014 e del 16 maggio 2014;

c) spese sostenute attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante. contrazione di mutuo».

4.39

AMATI, FABBRI

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Con decreto del Ministro della Giustizia, previo parere della Conferenza delle Regioni, gli Enti locali sono autorizzati all'impiego dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 e successive modificazioni da collocarsi con priorità presso gli Uffici giudiziari, e, con forme flessibili di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, anche attraverso l'utilizzo dei fondi sociali europei e senza oneri di spesa per le finanze delle Stato».

4.40

SANTINI, FEDELI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In relazione all'esigenza straordinaria, temporanea e imprescindibile di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa delle agenzie fiscali, i dirigenti delle agenzie stesse, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la copertura dei posti vacanti e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, possono delegare a funzionari della terza area le competenze relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché, della complessità gestionale della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati. A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma e a seconda dei risultati conseguiti, compete ai funzionari delegati un'indennità, graduata in relazione al livello di rilevanza delle funzioni esercitate e alla valutazione della performance, la cui misura è definita in sede di contrattazione integrativa inerente alle attribuzioni delegate per la corresponsione di tale indennità si utilizza quota parte delle risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'assunzione dei vincitori dei concorsi banditi dalle agenzie, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato a economia di bilancio, in relazione alla corresponsione della predetta indennità non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità

di agenzia».

4.42

D'ALI', GIBIINO, ALICATA, SCOMA

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. I rapporti di-lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché degli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono essere prorogati- in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6- agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonché a quelle dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 18/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122.

4-*ter*. Nelle Regioni a statuto-speciale e negli enti locali che ne fanno parte, ai fini del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 76, comma 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, all'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, il calcolo della spesa del personale non tiene conto degli eventuali contributi erogati dalla Regione e/o dallo Stato».

4.43

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013; n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

4.44

BRUNI, DI MAGGIO

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

4.45

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

4.46

LUCHERINI

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 10, comma 12-*septiesdecies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 dopo le parole: "2 maggio 2014, n. 68", aggiungere le seguenti: "e al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività

istituzionali, con particolare riferimento all'attuazione dei processi di riordino delle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, possono procedere al rinnovo o conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti numerici corrispondenti agli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2014"».

4.47

RICCHIUTI

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*bis*. Fino al completo assorbimento del persona e delle province di cui al presente articolo, sono consentite le sole assunzioni a tempo determinato finalizzate alla sostituzione dei dipendenti impiegati nelle funzioni fondamentali di enti comunali con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti.

4-*ter*. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre. 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "1. Le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie delle province destinatarie dei processi di mobilità. La ricollocazione è disposta su base regionale con priorità nell'ambito provinciale o sulla base dei criteri definiti dall'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114"».

4.48

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Precluso

Dopo il comma 4, -inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie delle province destinatarie dei processi di mobilità. La ricollocazione è disposta su base regionale con priorità all'ambito provinciale e/o sulla base dei criteri definiti nell'articolo 4 del decreto-legge 90/2014».

4.49

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni"».

4.50

PUPPATO

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 424 dell'articolo 1 della legge 23.12.2014, n. 190, aggiungere al penultimo capoverso il seguente: "Nelle more della determinazione del personale soprannumerario di area vasta, è possibile procedere al reclutamento di personale mediante procedure di mobilità con le seguenti modalità:

1. bando di mobilità da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, Sez. Concorsi e sul sito istituzionale dell'Ente con riserva ai dipendenti a tempo indeterminato degli enti di area vasta ed, in subordine al personale dipendente del comparto, o di altro comparto, purché soggetto alle medesime limitazioni in materia di assunzione;

2. l'assunzione di personale, individuato con le modalità di cui al precedente punto 1, potrà avvenire solo dopo il superamento di apposita prova di idoneità finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti attitudinali, motivazionali e professionali richiesti per il posto da ricoprire."».

4.51

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

Precluso

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il comma 422 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito con il seguente:

"422. Entro il 30 settembre 2015 è individuato il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente"».

4.52

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. il comma 422, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è così riformulato:

"422. Entro il 30 settembre 2015, è individuato il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente"».

4.53

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 268, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In conseguenza della deroga, per l'esercizio 2015 e fino allo scadere del termine di cui all'articolo 1, comma 426, e anche per le fattispecie ivi contemplate, non si applica l'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni"».

4.54

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 29, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico".».

4.55

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PIGNEDOLI

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 29, comma 2, lettera *c),* del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico".».

4.56

MONTEVECCHI, BULGARELLI, MANGILI, SERRA, BLUNDO, LEZZI

Precluso

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 29, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico."».

4.57

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 29, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico".».

4.58

PERRONE

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«5. All'articolo 29, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico".».

4.59

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«5. All'articolo 29, comma 2, lettera c) *del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico"».

4.60

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 29, comma 2, lettera c) *del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del

patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico."».

4.61

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunta la seguente lettera: "*f-bis)* con lavoratori titolari di contratti di lavoro stipulati in forza della speciale disciplina prevista dall'articolo 4, comma 9 e 9-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125."».

4.62

MARGIOTTA

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. all'articolo 4 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, il comma 3 è così riformulato: "è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuale delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, il cui impiego rispetto alle annualità dal 2011 al 2013 resta escluso dall'ambito di applicazione dei commi 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

4.63

COLLINA

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, della legge 27 febbraio 2015, n. 11, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti medesimi», *aggiungere il seguente periodo:* «Deve essere data priorità di assegnazione nel coprire il fabbisogno di personale amministrativo degli uffici del Giudice di Pace al personale in sovrannumero delle amministrazioni provinciali».

4.64

DEL BARBA, SANTINI

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 450, della legge n. 190 del 2014 aggiungere dopo le parole: »...nell'anno precedente alla fusione» *le seguenti*: «...oppure al valore medio del triennio precedente...».

4.65

MIRABELLI

Precluso

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale dell'ENIT di cui all'articolo 16, comma9, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 160, e successive modificazioni».

4.66

MARGIOTTA

Precluso

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. il comma 422, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è così riformulato:

"Entro il 30 settembre 2015, è individuato il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente"».

4.67

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente;

«4-*bis*. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge n. 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni in legge 11/08/2014 n. 114 sostituire la parole: "per una durata non superiore ad un anno» con le seguenti: «per una durata non superiore a tre anni"».

4.68

CUOMO

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Gli enti locali di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno graduatorie di concorso pubblicate con relativi vincitori in attesa di assunzione, procedono alle assunzioni di personale a tempo indeterminato dall'anno 2016 nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente».

4.69

DEL BARBA

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis*. All'articolo 1, comma 105, della legge no 56 del 2014, capoverso articolo 32, lettera *c)*, comma *5-ter*, sostituire il prima periodo con il seguente: "*5-ter*. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, anche rimodulando le indennità di funzione dei segretari comunali dei comuni facenti parte dell'unione in relazione alle maggiori funzioni svolte da quello di cui si avvale il residente, e contestualmente prevedendo una riduzione dell'orario degli altri segretari comunali nei singoli comuni associati"».

4.70

COLLINA

Precluso

Dopo il comma 4, aggiunger il seguente:

«*4-bis*. All'articolo 1, comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le Regioni che risultino inadempienti al 1º gennaio 2016 sono tenute a farsi carico degli oneri finanziari relativi al personale dipendente delle province che garantisce lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 89"».

4.71

MATTESINI

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«*4-bis*. Non si applica il blocco delle assunzioni per i comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno predisposto il piano di riorganizzazione del personale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56».

4.72

ORRU', PADUA

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis*. Al comma 9-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, al quarto periodo, le parole: "per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2015" e le parole: "fino al 31

dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2016" e, ai quinto periodo, le parole: "Per l'anno 2015" sono sostituite: dalle seguenti: "Per l'anno 2016" e alla fine dell'ultimo capoverso aggiungere le seguenti parole: "nonché in deroga al divieto di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 20l4, n. 89"».

4.73

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico conferito. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni possono essere conferiti esclusivamente ai soggetti già lavoratori privati collocati in quiescenza per i quali il cumulo tra prestazioni previdenziali e corrispettivo per collaborazioni o incarichi non superi i 240.000 euro lordi annui. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Le amministrazioni interessate conferiscono gli incarichi e le collaborazioni di cui al presente comma nel limite delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

4.74

PERRONE

Precluso

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«5. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, eliminare le parole: "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

4.75

PERRONE

Precluso

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«5. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente: "557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, a decorrere dallo gennaio 2015, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione". All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte". Il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

4.76
MARGIOTTA
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere:
«*4-bis.* Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 86 del Decreto legislativo 267/2000, eliminare le parole: "allo stesso titolo
previsto dal comma 1", e aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti parole: "per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti"».
4.77
MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«*4-bis*. All'articolo 98, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia"».
4.78
BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«*4-bis*. All'articolo 98, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia"».
4.79
COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«5. All'articolo 98, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia"».
4.80
PERRONE
Precluso
Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«5. All'articolo 1-*bis* del Decreto legge 25 novembre 1996 n. 599, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5, dopo le parole: "nonché alle IPAB", sono aggiunte le seguenti: "ed alle Unioni di Comuni"».
4.81
MANDELLI, CERONI, D'ALI'
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«5. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, esperiscono procedure di mobilità riservate ai dipendenti, inclusi i lavoratori oggi in regime di NASPI, delle società partecipate dalle province riordinate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.82
GUALDANI, Luciano ROSSI
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«5. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, esperiscono procedure di mobilità riservate ai dipendenti, inclusi i lavoratori oggi in regime di NASPI, delle società partecipate dalle province

riordinate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.83

BRUNI

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, esperiscono procedure di mobilità riservate ai dipendenti, inclusi i lavoratori oggi in regime di NASPI, delle società partecipate dalle province riordinate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.84

MARGIOTTA

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, esperiscono procedure di mobilità riservate ai dipendenti, inclusi i lavoratori oggi in regime di NASPL delle società partecipate dalle province riordinate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

G4.100

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977, di Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

premesso che:

l'articolo 4 al comma 1 dispone la disapplicazione - al solo fine della ricollocazione del personale delle Province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014 - della «sanzione» del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla-normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interne (o nell'uno e nell'altro caso, se non .sia rispettato il termine per l'invio della relativa certificazione).

considerato che:

al fine di garantire la tutela e la conservazione del patrimonio culturale italiano, gli interventi eminentemente deputati alla protezione e alla conservazione dei beni culturali, con lo scopo precipuo di conferire loro una tutela provvisoria e preliminare a interventi strutturali, potrebbero essere affidati a coloro i quali svolgono attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro nel settore oggetto;

in tal guisa, si potrebbero scongiurare ulteriori pregiudizi a quei beni in stato di degrado e di abbandono; il fine ultimo di tali interventi è facilmente individuabile nel senso di solidarietà così come disposto dall'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Tali attività potrebbero essere affidate a *fortiori* a coloro i quali possano vantare, pur non svolgendo attività professionale, attestati di specializzazione. I suddetti interventi, previo. accordo ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, verrebbero eseguiti sotto la direzione e responsabilità di professionisti del settore da individuare caso per caso;

considerato inoltre che:

nell'attività di conservazione e tutela del patrimonio culturale italiano ci si possa avvalere dell'apporto di personale non professionale e proveniente dal mondo del volontariato, sebbene con conoscenze ed esperienze documentabili, comunque sotto l'egida e la responsabilità di professionisti esperti del settore, risulta, ragionevolmente, in linea con la *ratio* del provvedimento in oggetto. Difatti,

dato lo stato emergenziale in cui versa, in generale, il patrimonio culturale italiano, lo Stato ricorre all'apporto dei privati e delle loro risorse al fine, quanto meno, dimettere in sicurezza i beni in questione. Gli interventi *de quibus* sono da intendersi non come strutturali, bensì preliminari agli interventi di restauro vero e proprio, e di conseguenza successivi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, al fine di garantire la conservazione e una migliore fruizione del patrimonio culturale italiano, di impiegare, negli interventi preventivi e di mera conservazione dello Stesso, personale volontario e non professionale, e tuttavia con comprovate conoscenze ed esperienze nel settore della cultura e del restauro, sotto l'egida di professionisti esperti da individuare caso per caso.

4.0.1

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, LANIECE, DALLA ZUANNA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art.4-*bis*.

(Modifica dell'articolo 1, comma 57, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni nell'ambito delle province e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 57 è sostituito dal seguente:

"57. Ferma restando la competenza regionale in materia di unioni di comuni, gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni in vista della riorganizzazione amministrativa e dei servizi territoriali, nonché per l'adempimento degli obblighi di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, in relazione agli ambiti che Stato e regioni, in sede di Conferenza unificata, individueranno ricadere nelle competenze delle province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri, nonché abitati da significative minoranze linguistiche riconosciute da legge statale. A tale scopo lo statuto può istituire organismi di coordinamento, all'interno dei quali le cariche sono esercitate a titolo gratuito, collegati agli organi provinciali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, lo statuto che istituisce le suddette zone può prevedere che il presidente della provincia e il consiglio provinciale siano eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale determinato con legge statale. In fase di prima applicazione si possono considerare zone omogenee le ripartizioni territoriali elencate negli statuti provinciali già approvati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del testo unico».

4.0.2

LUCHERINI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, ASTORRE, CIRINNA', MATURANI, MOSCARDELLI, PARENTE, RANUCCI, SCALIA, SPILABOTTE, TOCCI, VALENTINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di personale delle società partecipate dalle province e città metropolitane)

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle Società o degli enti partecipati dalle province e città metropolitane che risultino in fase di scioglimento o in liquidazione al momento del trasferimento delle funzioni in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, o per i quali sussistano i presupposti. per lo scioglimento la messa in liquidazione, si applicano le disposizioni previdenziali vigenti prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a condizione che risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016.

2. Il restante personale che non rientra nelle previsioni di cui al comma l è ricollocato in mobilità presso società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con priorità rispetto alle procedure previste dall'articolo 1, commi 563 e 567, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. A tale fine non si applicano le disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzioni previste dalla vigente normativa».

4.03

MANCUSO, GUALDANI

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo si applicano anche alle procedure per il conferimento di funzioni dirigenziali o degli incarichi per le posizioni organizzative da parte dei comuni di minori dimensioni demografiche e privi di personale dirigenziale"».

5.1

BRUNI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.2

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.3

DI BIAGIO, GUALDANI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.4

ARRIGONI, CANDIANI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.5

LEZZI, BULGARELLI, CRIMI, CATALFO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.6

DEL BARBA, PIGNEDOLI, CALEO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.7

RUTA, RICCHIUTI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.8

CERONI, MANDELLI, D'ALI'

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.9

DE PIN, PEPE

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.11

AMIDEI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di Polizia provinciale). - 1.* In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 89, e commi 92 e 96 lettera *a)* della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle Regioni per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi e Servizi di Polizia provinciale comunque denominati, anche al fine di garantire le attività di polizia ambientale e di tutela del territorio, di controllo dei ciclo dei rifiuti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle attività faunistico venatorie di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157; è inquadrato previa domanda, presso il Corpo forestale dello Stato, in specifico ruolo speciale ad esaurimento in aggiunta alla dotazione organica esistente, dove possono confluire i soggetti che svolgono le funzioni di cui, all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. Il personale interessato presenta apposita domanda di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento secondo criteri e modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il personale continua a mantenere il trattamento economico e giuridico del CCNL "Regioni e Autonomie locali".

2. Il personale che non presenta domanda ai sensi del comma 1 e quello non idoneo allo specifico servizio, transita:

a) tenuto conto delle specifiche esigenze, nei ruoli regionali in apposito servizio di vigilanza organizzato in ambiti territoriali sub regionali. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni nelle materie di competenza regionale il personale suddetto, continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, all'articolo 5 della legge 7 marzo -1986, n. 65 e dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

b) nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e le procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, nei limiti della dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 del presente decreto.

3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al comma 2 lettera *b)*, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di polizia locale, fatta eccezione per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.

4. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dll'economia e delle finanze».

5.12

AMIDEI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). - 1.* In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 8 aprile 2014 n. 56, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 8-9, e commi 92 e 96, lettera *a)*, della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle Regioni per quanto di propria competenza, per il personale appartenente ai Corpi e Servizi di Polizia provinciale comunque denominati, anche al fine di garantire in ambito provinciale e metropolitano le attività di polizia ambientale e di tutela del territorio di controllo del

ciclo dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle attività faunistico venatorie di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è istituito presso il Corpo forestale dello Stato, in aggiunta alla dotazione organica esistente, un ruolo speciale ad esaurimento dove può confluire il personale appartenente ai Corpi e servizio di Polizia Provinciale che svolge le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. Il personale interessato può presentare apposita domanda di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento secondo criteri e modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il personale continua a mantenere il trattamento economico e giuridico del CCNL "Regioni e Autonomie locali".

3. Il personale che non presenta domanda ai sensi del comma 2 e quello non idoneo allo specifico servizio, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e le procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423 della legge 2 dicembre 2014 n. 190, nei limiti della dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 del presente decreto.

4. Fino al completo assorbimento del personale di cui al comma 3, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di polizia locale, fatta eccezione per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.

5. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la riassegnazione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

5.13

AMIDEI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). - 1.* In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85 della legge 8 aprile 2014 n. 56 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, e commi 92 e 96, lettera *a)* della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle Regioni e conseguente destinazione del personale impiegato sulle funzioni amministrative trasferite per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in linea con l'articolo 117, secondo comma, lettera *h)* della Costituzione, il personale appartenente ai Corpi e Servizi di Polizia provinciale comunque denominati, anche al fine di garantire nell'ambito delle rispettive Regioni le attività di vigilanza e controllo del cielo dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle attività faunistico venatorie di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di tutela del territorio, transita in apposito servizio di vigilanza organizzato in specifici ambiti territoriali sub regionali. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui sopra, il personale suddetto, continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e all'articolo 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato ai previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

5.14

CERONI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). - 1.* In relazione al riordino delle funzioni di

cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 può optare per la permanenza nei rispettivi corpi o servizi per lo svolgimento delle funzioni di controllo correlate a quelle fondamentali attribuite all'ente di appartenenza o a questo delegate, ovvero accedere in via prioritaria ai bandi di mobilità per altre polizie degli enti locali o servizi ispettivi delle amministrazioni centrali, per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, secondo le modalità e procedure definite dalle Regioni e dal decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4 comma 1».

5.15

CERONI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale).* - In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, in coerenza con le correlate funzioni fondamentali di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, di competenza degli enti di area vasta, svolge le proprie funzioni negli enti di relativa appartenenza alla data di pubblicazione della presente disposizione».

5.16

CERONI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale).* - *1.* In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1 comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale transita nei ruoli delle Regioni, per lo svolgimento delle funzioni di polizia provinciale e metropolitana per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».

5.17

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale).* - *1.* Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1º gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del D.P.R 616/77, degli articoli 19, 27 e 29 legge 157/92 e dell'articolo 31 del RD. 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono

riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96º, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Ai fini della copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti le Regioni, oltre alle somme già stanziate a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, a decorrere dal 2016, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.

5. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze, previste dai commi precedenti, le amministrazioni regionali devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi e maggiori oneri. Eventuali maggiori oneri, che dovessero conseguire, devono essere compensati mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei programmi del Ministero dell'ambiente e del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

5.18

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale) - 1.* Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1º gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico venatoria, ai sensi degli articoli 99,100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, degli articoli 19, 27 e 29 legge 157 del 1992 e dell'articolo 31 del regio decreto del 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Ai fini della copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti le Regioni, oltre alle somme già stanziate a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, a decorrere dal 2016, apportare gli opportuni

adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.

5. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze, previste dai commi precedenti, le amministrazioni regionali devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi e maggiori oneri. Eventuali maggiori oneri, che dovessero conseguire, devono essere compensati mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei programmi del Ministero dell'ambiente e del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

5.19

CERONI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale) - 1*. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1º gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, degli articoli 19, 27 e 29 delta legge 157 del 1992 e dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziate a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo«.

5.20

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *1*. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1º gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli

99, 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, degli articoli 19, 27 e 29 legge n. 157 del 1992 e dell'articoli 31 del regio decreto 8 ottobre 1931 n.1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudizi aria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziate a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.

5.21

CANDIANI

Precluso

Sostituire l articolo con il seguente:

«Art. 5. - *1*. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1º gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, degli articoli 19, 27 e 29 legge n. 157 del 1992 e dell'articolo 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3 .Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziate a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo«.

5.22

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, GUERRA, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Precluso

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5 - *(Misure in materia di polizia-provinciale) -1*. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1º gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica; di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli n. 99, 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, degli articoli n. 19, 27 e 29 legge n. 157 del 1992 e dell'articolo 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n.1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, fermo restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziate a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo«.

5.23

DEL BARBA

Precluso

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

««Art. 5. - *1*. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1º gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli n. 99, 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, degli articoli 19, 27 e 29 legge n. 157 del 1992 e dell'articolo 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smalti mento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvallimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Le regioni riorganizzano territorialmente i servizi di polizia provinciale tenendo in considerazione le aree metropolitane di cui all'articolo 1 comma 1 e le province montane di cui all'articolo 1 comma 3 della legge n. 56 del 2014».

5.24

CANDIANI

Precluso

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

««Art. 5. - *1.* Sono attribuiti alle Regioni o alle rispettive agenzie di protezione ambientale, con il trasferimento alle medesime del relativo personale, le funzioni di polizia provinciale , per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 2 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».

5.25

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Sostituire l'Articolo 5 con il seguente:

«Art. 5 - *(Misure in materia di polizia provinciale) - 1*. Sono attribuiti alle Regioni o alle rispettive agenzie di protezione ambientale, con il trasferimento alle medesime del relativo personale, per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».

5.26

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Sostituire l'Articolo 5 con il seguente:

«Art. 5 - *(Misure in materia di polizia provinciale) - 1*. Sono attribuiti alle Regioni o alle rispettive agenzie di protezione ambientai e, con il trasferimento alle medesime del relativo personale, le funzioni di polizia provinciale e metropolitana, per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».

5.27

LEZZI, BULGARELLI, CRIMI, MANGILI, CATALFO

Precluso

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5 - *(Misure in materia di polizia provinciale) - 1*. Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 199, n. 112 e fermo restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale e metropolitana relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente.

2. L'attuazione del presente articolo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno».

5.28

LEZZI, BULGARELLI, CRIMI, CATALFO, MANGILI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). - 1*. Sono attribuite alle Regioni le funzioni di polizia provinciale e metropolitana relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente che sono esercitate tramite le agenzie regionali di protezione ambientale. A tal fine le agenzie regionali di protezione ambientale si avvalgono del personale e dei servizi di polizia provinciale per l'esercizio di tali compiti.

2. L'attuazione del presente articolo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno».

5.29

DE PIN, PEPE

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - Sono attribuite alle Regioni le funzioni di polizia municipale e metropolitana relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente che sono esercitate tramite le agenzie regionali di protezione ambientale, A tal fine le agenzie regionali di protezione ambientale si avvalgono del personale e dei servizi di polizia provinciale per l'esercizio di tali compiti».

5.30

LEZZI, BULGARELLI, CRIMI, CATALFO, MANGILI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). - 1*. Le Regioni si avvalgono del personale e dei servizi di polizia provinciale per l'esercizio dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, di presidio del territorio rurale ed extraurbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale.

2. L'attuazione del presente articolo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno».

5.31

DE PIN, PEPE

Precluso

Sostituire l'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2015, con il seguente:

«Art. 5. - Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e fermo restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale e metropolitana relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente».

5.32

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). - 1*. Le Regioni si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento dei compiti di polizia ambienta1e, ittico-venatoria, e di presidio del territorio rurale ed extraurbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale».

5.33

DE PIN, PEPE

Precluso

Sostituire l'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2015, con il seguente:

«Art. 5. - Le Regioni si avvalgono del personale e dei servizi di polizia provinciale per l'esercizio dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, di presidio del territorio rurale ed extra urbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale».

5.34

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). - 1.* Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, le Regioni si avvalgono del personale attualmente in forza presso i corpi e servizi di polizia provinciale chiamati ad assicurare funzioni di polizia ambientai e ed il presidio del territorio rurale ed extraurbano.

2. li personale di cui al comma 1 transita, unitamente alle risorse strumentali e finanziarie e con le relative qualifiche di polizia stradale giudiziaria e pubblica sicurezza in atto possedute alle agenzie regionali di protezione ambientale».

5.35

CANDIANI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - Le Regioni si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, e di presidio del territorio rurale ed extra-urbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale».

5.36

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale)*. - Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo accordo della Conferenza Stato-Regioni, sono determinati criteri omogenei per l'assegnazione del personale dei corpi e servizi. di polizia provinciale a strutture regionali o di area vasta, per lo svolgimento dei compiti di polizia ambientale, di vigilanza-ittico venatoria e presidio delle aree rurali ed extraurbane».

5.37

CANDIANI

Precluso

Sostituite l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - Entro tre mesi dalla. data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo accordo della Conferenza Stato-Regioni, sono determinati criteri omogenei per l'assegnazione del personale dei corpi e servizi di polizia provinciale a strutture regionali o di atea vasta, per lo svolgimento dei compiti di polizia ambientale, di vigilanza-ittico venatoria e presidio delle atee rurali ed extraurbane».

5.38

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). - 1.* Le agenzie regionali di protezione ambientale si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento delle funzioni di presidio del territorio rurale, polizia ambientale ed ittico-venatoria».

5.39

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). - 1.* Le agenzie regionali di protezione ambientale si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana per l'espletamento delle funzioni di presidio del territorio rurale, polizia ambientale ed ittico-venatoria».

5.40

CANDIANI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - Le agenzie regionali di protezione ambientale si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento delle funzioni di presidio del territorio rurale, polizia ambientale ed ittico-cinatoria».

5.41

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale) - 1*. Con decreto legislativo da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è disposta l'integrazione dei corpi e servizi di polizia provinciale con le strutture di polizia statale proposte ai compiti di tutela ambientale».

5.42

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale) - 1*. Con decreto legislativo da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è disposta l'integrazione dei corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana con le strutture di polizia statale proposte ai compiti di tutela ambientale».

5.43

CANDIANI

Precluso

Sostituire l'intero articolo con le parole: «Il personale di polizia provinciale può optare per la permanenza nei rispettivi corpi o servizi per lo svolgimento delle funzioni di controllo correlate a quelle fondamentali attribuite all'ente di appartenenza o a questo delegate, ovvero accedere in via prioritaria ai bandi di mobilità per altre polizie degli enti locali o servizi ispettivi delle amministrazioni centrali».

5.44

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). - 1*. Il personale di polizia provinciale può optare per la permanenza nei rispettivi corpi o servizi per lo svolgimento delle funzioni di controllo correlate a quelle fondamentali attribuite all'ente di appartenenza o a questo delegate, ovvero accedere in via prioritaria ai bandi di mobilità per altre polizie degli enti locali o servizi ispettivi delle amministrazioni centrali».

5.45

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). - 1*. Le funzioni di polizia locale correlate ai compiti di cui all'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 rientrano tra le quelle fondamentali delle province e delle città metropolitane».

5.46

CANDIANI

Precluso

Sostituire l'intero articolo con le parole: «Le funzioni di polizia locale correlate ai compiti di cui all'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 rientrano tra le quelle fondamentali delle province e delle città metropolitane».

5.47

LEZZI, BULGARELLI, CRIMI, MANGILI, CATALFO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

*«Art. 5. - (Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56). - 1.*All'articolo 1, comma 44, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

"*f-bis)* polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente".

2. All'articolo 1, comma 85, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

"*f-bis)* polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente"».

5.48

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

*«Art. 5. - (Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56). - 1.*All'articolo 1, comma 44, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

"*f-bis) polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente".*

2. All'articolo 1, comma 85, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

"*f-bis)* polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente"».

5.49

CANDIANI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56). - 1.* All'articolo 1, comma 44, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

"*f-bis)* polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente".

2. All'articolo 1, comma 85, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

«*f-bis)* polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente"».

5.50

DE PIN, PEPE

Precluso

Sostituire l'articolo 5 del decreto-legge n. 78/2015 con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 44, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

"f-*bis*). polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente";

2. All'articolo 1, comma 85, dopo la lettera *f),*aggiungere la seguente:

"f-*bis)*. polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria a tutela dell'ambiente"».

5.51

RUTA, RICCHIUTI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). - 1*. Il personale appartenente ai Corpi di Polizia provinciale transita, fino ad esaurimento e mantenendo un ruolo autonomo e gerarchicamente subordinato; al Corpo forestale dello Stato, al fine di garantire il mantenimento dell'unitarietà delle professionalità e delle competenze acquisite nell'esercizio delle funzioni di polizia attualmente svolte in campo ambientale; agroalimentare e di prevenzione e repressione delle condotte illecite.

2. La disposizione di cui al comma 1 si attua conformemente a quanto previsto dal comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni per quanto di propria competenza e coerentemente alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e 117; comma 2, lettera *h)*, della Costituzione.

3. Al Corpo Forestale dello Stato confluiscono altresì le risorse finanziarie e strumentali per le spese di personale e funzionamento dei servizi.

4. Al personale di cui ai commi precedenti spettano le funzioni attualmente svolte dalla polizia provinciale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65.

5. Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

5.52

NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale). - 1*. Al fine di potenziare le attività di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico nonché della prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato, secondo le modalità e procedure definite con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.53

COMPAGNONE, SCAVONE, Giovanni MAURO, PUPPATO, DAVICO, PEPE

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di tutela e controllo dell'ambiente e dei servizi turistici, previo l'espletamento di apposito corso di formazione e secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1 comma 423 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare il Corpo di polizia turistica è competente per la raccolta e gestione dei reclami presentati dai turisti italiani e stranieri inerenti la scarsa prestazione dei servizi o il comportamento inadeguato dei dipendenti delle imprese turistiche, nonché l'irrogazione delle sanzioni ai sensi delle norme vigenti in materia di abbandono di rifiuti di piccole dimensioni».

5.54

COLLINA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, ed il relativo personale amministrativo; transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale e supporto amministrativo ad esse legato, secondo le modalità e le procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «svolgimento di funzioni di polizia locale» *aggiungere le seguenti:* «e servizi amministrativi direttamente collegati».

5.55

DE PIN, CARIDI, PEPE

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di tutela dell'ambiente e del paesaggio, previo l'espletamento di apposito corso di formazione e secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.56

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 199, n. 112 e fermo restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, nonché le funzioni di sorveglianza nei parchi naturali regionali e nelle aree protette. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo è istituita presso ciascuna regione la Polizia Ambientale Regionale».

5.57

NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 199, n. 112 e fermo restando i compiti di polizia giudizi aria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, nonché le funzioni di sorveglianza nei parchi naturali regionali e nelle aree protette. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, presso ciascuna regione, la Polizia Ambientale Regionale».

5.58

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Previo accordo in Conferenza unificata, gli enti di area vasta e le città metropolitane, ai sensi del comma 85 dell'articolo 1 della legge 56/2014, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali; le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni

provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.»;

b) Al comma 2, sopprimere la parola: «relativa»;

c) Al comma 3, aggiungere infine le parole: «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 10 gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5.59

LUCHERINI

Precluso

All'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Previo accordo in Conferenza unificata, gli enti area vasta e le città metropolitane, ai sensi del comma 85 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali; le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56».

Conseguentemente, al comma 2 la parola: «relativa» *è soppressa.*

5.60

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Previo accordo in Conferenza unificata, gli enti di area vasta e le città metropolitane; ai sensi del comma 85 dell'articolo 1 della legge 5612014, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali; le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56».

5.61

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, sostituire le parole: «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le parole «Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere *a)* e *b)*».

2) Dopo il comma l, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le province e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*ter*. Il personale non ricollocato, anche a seguito del riordino delle funzioni da parte delle leggi-regionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo l, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è trasferito ai comuni, singoli o associati. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le province e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 196».

3) Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1º gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale, temporaneo o eccezionale, come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5.62

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma

85» con le parole: «Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a)e b)».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Gli enti di area vasta e le città metropolitane, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

l-*ter*. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

l-*quater*. Il personale non ricollocato ai sensi dei due commi precedenti è trasferito ai Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte condivise nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma l, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Al comma 3, dopo le parole: «polizia locale» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1º gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5.63

LAI, CUOMO, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le seguenti: «Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a)e b)».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le province e le città metropolitane individuano il personale di pulizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421; della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*ter*. Il personale non ricollocato, anche a seguito del riordino delle funzioni da parte delle leggi regionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è trasferito ai comuni, singoli o associati. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le province e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,».

al comma3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1º gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale, temporaneo o eccezionale, come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5.64

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SAGGESE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le parole: «Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a)e b)».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Gli enti di area vasta e le città metropolitane, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali ferma restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*ter*. le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto

dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-*quater*. Il personale non ricollocato ai sensi dei due commi precedenti è trasferito ai Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte condivise nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma-427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1º gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5.65

GUALDANI, Luciano ROSSI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le seguenti: «Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b)».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Gli enti di area vasta e le città metropolitane, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*ter*. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-*quater*. Il personale non ricollocato ai sensi dei due commi precedenti è trasferito ai Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte condivise nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Al comma 3, dopo le parole: «polizia locale» *sono aggiunte le seguenti:* «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 10 gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5.66

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le parole: «Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a)e b)».

Dopo il comma. 1, aggiungere i seguenti:

«*d-bis*. Gli enti di area vasta e le città metropolitane, individuano il personale di polizia. provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

l-ter. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-*quater*. il personale non ricollocato ai sensi dei due commi precedenti è trasferito ai Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte condivise nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di

avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al comma 3, dopo le parole: *«polizia locale» sono aggiunte le seguenti:* «(fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 10 gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5.67

GUALDANI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85», con le parole: «Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a)e b)».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le province e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*ter*. Il personale non ricollocato, anche a seguito del riordino delle funzioni da parte delle leggi regionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è trasferito ai comuni, singoli o associati. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le province e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Al comma 3, dopo le parole: «polizia locale», *aggiungere le seguenti:* «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1º gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale, temporaneo o eccezionale, come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5.68

PERRONE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85», con le seguenti parole: «Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b)».

5.69

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n.65», inserire le seguenti: «, fatta eccezione per lo polizia provinciale di Rovigo,».

5.70

PICCOLI, MARIN, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «di propria competenza», inserire le seguenti: «e le attribuzioni attualmente spettanti ai corpi delle province montane di cui all'articolo 1, comma 3 della medesima legge».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigere della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.

5.71

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza», inserire le seguenti: «e le attribuzioni attualmente spettanti ai corpi delle province montane di cui all'articolo 1, comma 3 della medesima legge,».

5.72

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza», inserire le seguenti: «e le attribuzioni attualmente spettanti ai corpi delle province montane di cui all'articolo 1, comma 3 della medesima legge,».

5.73

CROSIO

Precluso

All'articolo 5 comma 1 dopo le parole: «di propria competenza», aggiungere le seguenti: «e le attribuzioni attualmente spettanti ai corpi delle provincie montane di cui all'articolo 1 comma 3 della medesima legge».

5.74

PICCOLI, MARIN, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «transita nei ruoli», fino alla fine del comma con le seguenti: «continua a svolgere le funzioni di controllo correlate a quelle fondamentali di tutela dell'ambiente presso l'ente di appartenenza o altra amministrazione o forza di polizia, ai quali tale funzione è attribuita a seguito del predetto riordino».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5.75

MATTESINI

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.», con le parole: «continuerà a svolgere le funzioni previste dalle vigenti norme nazionali e regionali fino al completo processo di riordino».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

5.76

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Precluso

Al comma 1 sostituire dalle parole: «transita nei ruoli degli», fino alla fine del comma, con le seguenti: «continuerà a svolgere le funzioni previste dalle vigenti norme nazionali e regionali fino al completo processo di riordino».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

5.77

CALEO, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, MANASSERO, VACCARI, VALDINOSI, PUPPATO, GUERRA, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «nei ruoli degli enti locali», aggiungere le seguenti: «nei ruoli della, regione per lo svolgimento delle funzioni di polizia provinciale e metropolitana, per i compiti di tutela faunistica, di presidio del territorio rurale, di vigilanza ittico-venatoria, di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché nei ruoli degli enti locali, su richiesta dei medesimi,».

Conseguentemente:

a) *Al comma 2, dopo le parole:* «nei ruoli»*, aggiungere le seguenti:* «della regione o»;

b) *Al comma 3, dopo le parole:* «è fatto divieto» *aggiungere le seguenti:* «alle regioni e».

5.78

BRUNI, DI MAGGIO

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «transita», inserire le seguenti parole: «, nel rispetto delle specifiche funzioni e delle competenze proprie degli operatori in servizio,».

5.79

FUCKSIA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «nei ruoli degli enti locali», sono aggiunte le seguenti: «, comprese ASL e ARPA qualora sussista un profilo convalidato di effettiva esperienza nel settore ambientale,».

5.80

COMPAGNONE, SCAVONE, Giovanni MAURO, PUPPATO, DAVICO, PEPE

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «municipale», con le seguenti: «ambientale e turistica».

5.81

DE PIN, CARIDI, PEPE

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «municipale», con la seguente: «ambientale».

5.82

AMIDEI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «per 10 svolgimento», fino alla fine del comma con le seguenti: «conservando la propria autonomia ovvero in una polizia ambientale strutturata, con un'organizzazione nazionale o regionale».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

5.83

ARRIGONI, COMAROLI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «funzioni di polizia municipale» inserire le seguenti: «e degli enti di area vasta, prevedendo anche la possibilità di associazioni tra comuni limitrofi finalizzata al loro svolgimento».

Conseguentemente, dopo le parole: «n. 190» *inserire le seguenti:* «in quanto applicabili».

5.84

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Considerata la peculiarità del territorio del Polesine, è fatta salva la polizia provinciale di Rovigo».

5.85

DEL BARBA

Precluso

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Con le medesime modalità di cui al comma precedente lo stesso personale può altresì transitare nei ruoli ispettivi e controllo titolari di funzioni di Polizia giudiziaria facenti parte delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti Locali e delle altre amministrazioni dello Stato avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque, per gli enti locali, il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4 comma 1.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali e alle altre amministrazioni dello Stato a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale e di ispezione e controllo».

5.86

DI BIAGIO, GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Con le medesime modalità di cui al comma precedente lo stesso personale può altresì transitare nei ruoli ispettivi e controllo titolari di funzioni di Polizia Giudiziaria facenti parte delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

5.87

PERRONE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le province e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo l, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*ter*. il personale non ricollocato, anche a seguito del riordino delle funzioni da parte delle leggi regionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è trasferito ai comuni, singoli o associati. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le province e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.88

DI BIAGIO, GUALDANI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti Locali e delle altre amministrazioni dello Stato avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque, per gli enti locali, il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4 comma 1.

5.89

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Precluso

Al comma 2, sopprimere la parola: «relativa».

5.90

BRUNI, DI MAGGIO

Precluso

Sopprimere il comma 3.

5.91

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

5.92

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

5.93

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

5.94

MANDELLI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto. 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

2-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2-*bis*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2-*bis* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2-*bis* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di, risparmio- di cui al comma 2-*bis*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

5.95

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Gli Enti Locali a spiccata vocazione turistica, fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, possono procedere a reclutare personale stagionale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale secondo le modalità di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.96

BRUNI, DI MAGGIO

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fatte salve le immissioni nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data del l gennaio 2015 e fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale».

5.97

BRUNI, DI MAGGIO

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, gli enti locali possono, nei casi di comprovata necessità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.»

5.98

BRUNI, DI MAGGIO

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, gli enti locali possono, nei casi di comprovata necessità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, reclutare personale con contratto a tempo determinato per lo svolgimento dì funzioni di polizia locale.»

5.99

DI BIAGIO, GUALDANI

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali e alle altre amministrazioni dello Stato a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale e di ispezione e controllo.

5.100

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 3, inserire prima delle parole: «Fino al completo» le parole: «A decorrere dal 1º Gennaio 2016»

5.101

STEFANO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «è fatto divieto agli enti locali», inserire le seguenti «con eccezione delle città a vocazione turistica,».

5.102

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «con qualsivoglia tipologia contrattuale», con le seguenti: «a tempo indeterminato».

5.103

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole:«, ad eccezione dei contratti di lavoro stipulati in forza della speciale disciplina prevista dall'articolo 4, comma 9 e 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.»

5.104

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Precluso

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole:«, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1º gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.»

5.105

BRUNI, DI MAGGIO

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «polizia locale» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1º gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.»

5.106

LUCHERINI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «polizia locale» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro Il 1º gennaio 2015, nonché per l'esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.».

5.107

PAGLIARI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «polizia locale», aggiungere le seguenti: «fatte salve le assunzioni dei vincitori di concorsi di graduatorie approvate-entro la data di entrata in vigore della presente legge».

5.108

CARIDI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «polizia locale», aggiungere le seguenti: «, fatti salvi gli effetti delle procedure concorsuali già concluse».

5.109

VACCARI, BERTUZZI

Precluso

Al comma 3 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato a cui sono destinate le risorse per l'anno 2014».

5.110

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 3 aggiungete infine le seguenti parole: «ad eccezione dei contratti a tempo determinato utilizzati per il rafforzamento delle attività di sicurezza durante la stagione turistica per i comuni che ne motivino la necessità».

5.111

MANDELLI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «divieto di qualsivoglia tipologia contrattuale», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione delle assunzioni effettuate col ricorso ai proventi di cui all'articolo 208 del Nuovo Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285,».

5.112

SANTINI, FILIPPIN, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Al comma 3, dopo la parola; «locale» aggiungere le seguenti: «, escluse le assunzioni previste dalla normativa vigente per esigenze stagionali e dall'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni del comma 3 non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che, alla data di pubblicazione del presente decreto, non presentino posti vacanti nella dotazione organica del Corpo o servizio di polizia locale».

5.113

GUALDANI, Luciano ROSSI

Precluso

Al comma 3, infine, inserire il seguente periodo: «fatta eccezione per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5.114

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «tranne che nel caso in cui l'ente locale debba fronteggiare problematiche temporanee di tipo stagionale o legate ad eventi di natura calamitosa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno».

5.115

MANDELLI

Precluso

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «fatti salvi i concorsi e le procedure di selezione e mobilità già bandite alla data del 30 giugno 2015».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa ai ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per

un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i-maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-*bis*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3-*bis* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3-*bis* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3-*bis*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma«.

5.116

DEL BARBA

Precluso

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle assunzioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5.117

CUOMO

Precluso

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatte salve le assunzioni di vincitori di concorso relative a graduatorie pubblicate alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.118

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'espletamento dei servizi di polizia stradale degli enti di area vasta viene esercitato dal personale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *b)* del Codice della Strada, che può procedere alla notificazione degli atti ai sensi e con le modalità di cui alla legge 890 del 1982».

5.119

MIRABELLI

Precluso

Dopo il comma 3 è aggiunto in fine il seguente comma:

«3-*bis*. L'espletamento dei servizi di polizia stradale degli enti di area vasta viene esercitato dal personale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, che può procedere alle notificazioni degli atti ai sensi e con le modalità di cui alla legge n. 890 del 1982».

5.120

DI BIAGIO, GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-*bis*. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1 milione di euro l'anno, si provvede, per il 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dal 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.121

NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Al fine di potenziare le attività di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico nonché della prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare, quota parte del personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, può transitare nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.122

DI BIAGIO, GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-*bis*. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale" Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

5.123

DI BIAGIO, GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-*bis*. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti finalizzati alla riforma della legge 7 marzo 1986, n. 65, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nuovo inquadramento della Polizia Locale, come Forza di Polizia ad ordinamento civile;

b) conseguente inserimento della Polizia Locale nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico con superamento dei limiti spazio-temporali della qualifica di polizia giudiziaria;

c) rientro nella disciplina pubblicistica del contratto di lavoro, equiparazione dei profili previdenziali ed assistenziali a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato;

d) armonizzazione dei compiti, delle funzioni, delle qualifiche e delle strutture della polizia

locale, quale forza di polizia ad ordinamento civile, che ne rispecchi le nuove esigenze funzionati e strumentali, con particolare riferimento ai patti per la sicurezza.

I citati decreti legislativi sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organi centrali della Polizia Locale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante iscrizione di corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate, a tal fine provvedendo mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.124

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Tutti i corpi di polizia locale operanti nelle città metropolitane e nei capoluoghi di regione, fermo restando il proprio ordinamento, sono considerate tra le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n.121 del 1981 volte alla tutela dell'ordine pubblico».

5.125

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: "e soccorso pubblico" aggiungere le seguenti: "nonché verso gli operatori di polizia locale"».

5.126

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale dopo le parole: "ente di appartenenza," sono inserite le seguenti: "gli ufficiali e sottoufficiali dei corpi di polizia locale,"».

5.127

FINOCCHIARO, TOMASELLI

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis)*. All'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013. n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: »che comunque abbia maturato tali requisiti entro il 31 dicembre 2015«.

5.128

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis). Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per la regione Veneto».

G5.100

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento contempla il passaggio del personale delle Polizie Provinciali

nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale;

il Polesine è un territorio a rischio di fenomeni di bracconaggio, con cinquemila chilometri di canali, tredicimila ettari di valli e lagune, ed il comprensorio deltizio del più grande fiume italiano;

gli agenti della polizia provinciale di Rovigo sono altamente qualificati per tutelare il territorio del Polesine ed un loro transito nella polizia municipale, con conseguente annientamento delle competenze acquisite, significa abbandonare l'intero territorio nelle mani dei bracconieri proprio quando, invece, dovrebbe intensificarsi l'impegno degli agenti provinciali per contrastarne il fenomeno, alla luce dell'aumento di episodi violenti da parte di alcuni pescatori dell'Est Europa;

negli ultimi anni, infatti, l'attività di bracconieri e approfittatori ha registrato un'*escalation* preoccupante, che rischia di compromettere l'equilibrio degli ecosistemi acquatici, portando ad un grave depauperamento della risorsa ittica esistente;

impegna il Governo:

a far salva dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 citato in premessa la polizia provinciale.

G5.101

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge dei decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento disciplina il transito del personale delle Polizie Provinciali nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale;

tale passaggio di fatto smantella la vigilanza in materia di tutela dell'ambiente, della fauna ittica e della fauna selvatica oggetto di caccia, svolta sino ad oggi dagli agenti delle Polizie Provinciali;

per la provincia di Rovigo in particolare, tale passaggio significa la perdita di personale professionalmente preparato, completo conoscitore del territorio; esperto ed addestrato nel contrastare i fenomeni di bracconaggio ittico e venatorio;

impegna il Governo:

a garantire, nelle more del transito del personale delle Polizie Provinciali nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, la salvaguardia delle professionalità e competenze acquisite dagli agenti di polizia provinciale nel campo della tutela ambientale ed ittico venatoria.

G5.102

CATALFO, CRIMI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977);

premesso che:

l'articolo 5 del decreto in esame dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai «servizi» di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale;

considerato che:

l'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto decreto «Salva Italia»), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo è della pensione privilegiata;

sebbene il medesimo articolo 6 specifichi che la disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e al corpo dei vigili del fuoco, questa norma colpisce in particolare i lavoratori della Polizia locale, i quali pure ogni giorno svolgono,

al pari delle forze di polizia dello Stato, appartenenti al citato comparto sicurezza, le medesime funzioni (svolte da queste ultime) di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, come previsto dall'articolo 5 della legge speciale n. 65 del 1986;

pertanto l'articolo 6 del decreto-legge 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, produce una criticità oggettiva in relazione alla tutela degli operatori, che accentua altresì il divario di trattamento tra la polizia locale e le forze di polizia dello Stato;

dal punto di vista statistico, la tutela risulta maggiormente necessaria tenuto conto che, secondo qualificati studi e ricerche scientifiche, gli uomini e le donne delle polizie locali d'Italia sono ai primi posti per le malattie professionali (malattie e tumori ai polmoni e al fegato, malattie respiratorie e cardiovascolari, allergie endemiche e lacrimazione degli occhi dovute alla esposizione continua agli agenti-inquinanti, e infine sordità parziale o totale che colpisce tutti gli agenti locali dopo i 15 anni di lavoro in strada);

inoltre, sono migliaia gli incidenti sul lavoro e centinaia le aggressioni, anche a mano armata, compiute contro gli agenti locali dalla criminalità organizzata che, nel tempo, hanno provocato la morte o l'invalidità permanente di molti poliziotti locali;

l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 fa venire meno le più elementari forme di tutela del lavoratore della polizia locale, creando delle evidenti discriminazioni e disparità di trattamento nell'ambito di forze di polizia, che, sebbene appartenenti ad enti pubblici diversi (Stato ed enti locali), sono chiamati a svolgere, nell'interesse primario dello Stato, le stesse funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

impegna il Governo:

a favorire appositi interventi di carattere normativo al fine di modificare l'articolo 6 del decreto-legge 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 escludendo dalla sua applicazione non solo il personale appartenente al comparto, sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico ma anche il personale appartenente alla polizia municipale di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65.

G5.103

TOMASELLI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5, del decreto-legge n. 78 del 2015, disciplina il «transito» del «personale appartenente ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale (...) nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale...» (comma 1)

il comma 3 dello stesso articolo, nella sua originaria versione, testualmente disponeva che: «Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale»;

da tale originaria versione è sorto il problema dell'applicabilità, o meno, del divieto di cui al comma 3 innanzi citato, anche alle «assunzioni stagionali» nell'ambito della polizia municipale, tradizionalmente operate dai parte dai comuni cosiddetti turistici nei periodi di interesse, nei quali l'afflusso concentrato dei turisti determina un consistente aumento della popolazione;

l'emendamento approvato in sede di conversione entrerà in vigore solo in seguito all'approvazione definitiva e, quindi, quando la stagione estiva sarà già avviata da tempo;

dette assunzioni già trovano legittimazione nella previsione di cui all'articolo 208 del Codice della Strada che, al comma 5-*bis*, con riguardo ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da destinare ad «altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale ... » (comma 4, lettera *c.* , ha stabilito che «La quota dei proventi di cui alla lettera *c)* del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro.

la previsione da ultimo richiamata può senz'altro qualificarsi in termini di «specialità» riguardando ad una situazione strutturalmente transitoria e puntualmente definibile in termini temporali ed oggettivamente identificabile in riferimento alla stagione turistica del Comune interessato;

che dette assunzioni, in quanto temporanee, restano del tutto estranee alla materia dello stabile inserimento nella polizia municipale del personale appartenente al corpi ed ai servizi di polizia provinciale e, pertanto, in nulla incide sulla previsione di carattere generale;

escludendo le possibilità offerte dal comma 5-*bis* dell'articolo 208 del C.d.S. citato, si rischierebbe di determinare l'impossibilità di garantire condizioni- minime di sicurezza stradale (e più in generale, di sicurezza ed ordine pubblico) nelle località turistiche interessate;

si impone quindi la necessità, al fine di eliminare la situazione di incertezza che si andrebbe a verificare, di un intervento del Governo che, con gli atti ritenuti opportuni, chiarisca che la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 non fa venir meno la possibilità dei comuni di provvedere, ove ne ricorrano le condizioni, ai sensi di quanto disposto dal comma 5-*bis* dell'articolo 208 del C.d.S., in ragione della «specialità» di tale ultima disposizione e della sua evidente estraneità alla materia disciplinata dall'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2015.

Tutto ciò premesso,

si impegna il Governo ad adottare tempestivamente un atto che, nel senso indicato nelle premesse, consenta ai Comuni - anche in considerazione del fatto che ciò non incida sull'assetto generale della materia e- non determini alcun aggravio di spesa - di procedere, ove ne ricorrano le condizioni, alle assunzioni stagionali di personale nell'ambito della polizia municipale.

G5.104

CROSIO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1977 «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»,

premesso che:

la legge n. 56 del 2014, la cosiddetta legge Delrio, ha riconosciuto i territori delle province di Sondrio, Belluno e Verbano Cusio Ossola come province interamente montane, in modo da differenziarle dal restante territorio nazionale in ragione della loro particolarissima condizione di contiguità territoriale con le province autonome di Trento e Bolzano e con i Cantoni della Confederazione elvetica.

In questi territori, dunque, anche per cause di ordine geografico e climatico, la Provincia espleta un'importante funzione nell'erogazione dei servizi essenziali per la popolazione di montagna.

Affinché la specificità del territorio montano non si riduca soltanto a una mera enunciazione di principio, sarebbe necessario destinare specifiche risorse economiche e un adeguata gestione delle stesse, in modo che suddetti territori possano godere di una congrua autonomia.

In questo quadro, parrebbe opportuno assicurare la permanenza della competenza in materia di energia e di demanio idrico, non soltanto per le evidenti ricadute economiche sul territorio, ma anche affinché la Provincia possa garantire una opportuna erogazione di servizi di alta qualità ai propri cittadini in considerazione delle peculiari condizioni climatiche che interessano questi territori.

In qualità di territori a cui sono riconosciute legalmente specifiche peculiarità, le province montante dovrebbero dunque detenere, oltre le funzioni ordinarie, anche ulteriori funzioni aggiuntive derivanti dal proprio *status*.

A questo proposito sembrerebbe opportuno prevedere, nella legislazione nazionale, apposite deroghe atte a consentire la possibilità di indire concorsi pubblici per l'assunzione di personale altamente qualificato, con qualifiche dirigenziali e non, di avvalersi di specifici istituti giuridici di natura previdenziali, quali quello della mobilità, e di poter affidare incarichi dirigenziali e ordinari come stabilito dagli articoli 110 e 90 del TUEL.

impegna il Governo:

a prevedere con un provvedimento *ad hoc* l'implementazione delle funzioni per le province interamente montane e la relativa assegnazione di ulteriori risorse umane ed economiche.

G5.105

CROSIO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1977 - «Conversione in legge del decreto-legge-19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»,

premesso che:

la legge n. 56 del 2014, la cosiddetta Legge Delrio, ha riconosciuto i territori delle province di Sondrio; Belluno e Verbano Cusio Ossola come province interamente montane, in mudo da differenziarle dal restante territorio nazionale in ragione della loro particolarissima condizione di contiguità territoriale con le province autonome di Trento e Bolzano e con i Cantoni della Confederazione elvetica.

In questi territori, dunque, anche per cause dì ordine geografico e climatico, la Provincia espleta un'importante funzione nell'erogazione dei servizi essenziali per la popolazione dì montagna.

La specificità del territorio montano impone che a queste province vengano destinate specifiche risorse economiche.

In qualità di territori a cui sono riconosciute legalmente specifiche peculiarità, le province montante dovrebbero dunque detenere, oltre le funzioni ordinarie, anche ulteriori funzioni aggiuntive derivanti dal proprio *status*.

Un Presidente di una provincia interamente montana svolge pertanto un ruolo marcatamente più pregnante nell'essere il garante nell'erogazione dì servizi di alta qualità.

È quindi opportuno riconsiderare la possibilità di ricorrere all'elezione diretta a suffragio universale dei Presidente di tali province.

impegna il Governo:

a riconsiderare la possibilità dì introdurre l'elezione a suffragio universale per i presidenti delle province interamente montane.

5.0.1

SANTINI, FEDELI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite nel 2013 e nel 2014 e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2916, utilizzando modalità selettive definite con decreto del ministro dell'economia e delle finanze. I predetti concorsi sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle agenzie fiscale è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. È autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle agenzie fiscali.

2. In relazione all'esigenza straordinaria, temporanea e imprescindibile di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, le agenzie fiscali possono attribuire, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate, incarichi di responsabilità provvisoria di uffici dirigenziali non generali a funzionari della terza area delle agenzie stesse, in possesso del diploma di laurea, che

abbiano-maturato un'anzianità di almeno cinque anni nell'area di appartenenza. I predetti incarichi di responsabilità gestionale e i connessi poteri di adozione degli atti di competenza degli uffici sono conferiti tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle competenze che sono richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati. Gli incarichi cessano a seguito dell'espletamento dei concorsi per dirigente banditi dalle agenzie fiscali e in ogni caso entro il 31 dicembre 2016. Tenuto conto delle esigenze eccezionali e temporanee di cui al primo periodo, ai dipendenti che svolgono incarichi ai sensi del presente comma è attribuita un'indennità di responsabilità, graduata secondo il livello di rilevanza dell'incarico ricoperto, in misura non superiore a tre volte l'indennità massima di cui all'articolo 28 del CCNL del compatto delle agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005; in relazione alla corresponsione dell'indennità di responsabilità non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia. È corrisposta inoltre, in caso di valutazione positiva, un'indennità di risultato non superiore al 30 per cento dell'indennità di responsabilità».

5.0.2

SANTINI, FEDELI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo, indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e al fine di salvaguardare la continuità dell'azione amministrativa, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita».

5.0.3

ORRU', PADUA

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni per l'accesso all'impiego nelle amministrazioni pubbliche della Regione Siciliana e per il superamento del precariato)

1. Nella Regione Siciliana, negli enti territoriali compresi nel territorio della stessa e negli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 6-*quater* e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 30 ottobre2013, n. 125, si applicano, con le modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi, fino al 31 dicembre 2017.

2. Permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui al comma 1, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato dei soggetti aventi requisiti di anzianità prescritti dal primo periodo dell'articolo 4, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013; n. 101 convertito con modifiche ed integrazioni in legge 30 ottobre 2013 n 125, può essere disposta, per gli anni 2016, 2017 e 2018 per le finalità di cui al presente comma e di cui al successivo comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalla medesima Regione attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno e in deroga ad

ogni altro limite o divieto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge. Il complesso delle spese per il personale è calcolato al netto del contributo erogato dalla Regione per la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato con verifica ultimata tenendo conto di dati omogenei. La proroga è disposta in relazione ai posti di dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale del fabbisogno, per tutto il personale, anche se in numero superiore rispetto alle possibilità occupazionali a tempo indeterminato, che risulti aver titolo a partecipare alle procedure concorsuali programmate avendo i requisiti di anzianità prescritti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche ed integrazioni in legge 30 ottobre 2013 n 125 e i requisiti di accesso. Per i soggetti che prestano servizio presso enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o presso enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata esclusivamente all'assunzione integrale degli oneri a carico della Regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nelle more del completa mento del processo di riforma dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane, fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità delle funzioni delle *ex* province regionali nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al primo periodo del presente comma. ridefinite le funzioni con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, la prosecuzione dei rapporti è disposta dall'organo competente dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane entro sessanta giorni dall'insediamento, per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al presente articolo. Non trovano applicazione le disposizioni di cui articolo 1, commi da 421 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con le relative disposizioni legislative di attuazione.

3. Dalla data di entrata in vigore-della presente legge non trovano applicazione, per quanto non rinviato dal presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 4,comma 9, primo e secondo periodo e comma 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, primo, terzo e quinto periodo e 5-*quater*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e di cui all'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della 27 dicembre 2006 n. 296 e alle procedure di mobilità di cui agli articoli 30, comma 2-*bis* e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti di cui al comma 1 procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ai posti di dotazione organica, anche rimodulata ma ad invarianza di spesa teorica, vacanti alla data del 31 dicembre 2014. Il personale non dirigenziale, avente i requisiti di anzianità di cui all'articolo 4, commi 6, primo periodo del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che presta servizio presso enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o presso enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, può partecipare ad una procedura selettiva indetta ai sensi dello stesso comma 6, da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Decorso il periodo speciale transitorio di cui al comma 1, le graduatorie definite in esito alle medesime procedure, in deroga al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, sono utilizzabili dalle rispettive amministrazioni per le assunzioni a tempo indeterminato del personale idoneo all'esito delle procedure selettive di cui all'articolo 4, commi 6 o aventi i requisiti di cui ai comma 6-*quater* e di cui al comma 8 dello stesso articolo del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, fino al 31 dicembre 2018 nei limiti dei posti di dotazione organica vacante nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al comma 5. I lavoratori che al termine del periodo speciale transitorio di cui al comma 1 non risultino idonei all'esito delle procedure selettive di cui all'articolo 4, comma 16, per le finalità di cui al periodo precedente, sono inquadrati nella categoria più elevata prescritta dal rispettivo ordinamento per l'accesso ai sensi

dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni previa prova di idoneità non avente natura emulativa.

5. Fermo il rispetto del patto di stabilità interno, esclusivamente per l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al comma 4, al fine della verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il complesso delle spese per il personale sono calcolate in conformità al disposto di cui al precedente comma 2, primo periodo. Per le finalità di cui al comma 4, non si applicano, la sanzione di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo, dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

6. Dal 1º gennaio 2019 il rapporto di lavoro dei lavoratori che al 31 dicembre 2018 non trovano collocazione nelle dotazioni organiche delle rispettive amministrazioni è trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento in categoria ai sensi di quanto disposto dal comma 4.

7. Al fine dell'inquadramento nei ruoli della pubblica amministrazione del personale di cui al precedente comma 6, la Regione Siciliana istituiste un ruolo unico regionale ad esaurimento dei suddetti lavoratori, distinto per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, con criteri di formazione e utilizzo da definirsi con legge regionale. L'istituzione del ruolo unico regionale ad esaurimento è subordinata alla destinazione da parte della Regione Siciliana, nel rispetto del principio di invarianza dei saldi di finanza pubblica, di risorse finanziarie aggiuntive a regime, per l'intera copertura della spesa determinata anche mediante la definizione di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale e riassorbibile per effetto di cessazioni, appositamente individuata dalla medesima Regione attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Il contributo nella misura determinata è assegnato all'amministrazione di destinazione.

8. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione del ruolo unico regionale ad esaurimento e, comunque, fino al 31 dicembre 2021 è fatto obbligo alla Regione e agli enti territoriali ricompresi nella stessa di utilizzare per la copertura dei posti vacanti, il ruolo unico regionale ad esaurimento nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al comma 5.

9. Per le finalità di cui ai commi 7 e 81 e, comunque, fino al 31 dicembre 2021, a valere sulle risorse di cui ai comma 7, i lavoratori di cui al comma 6 possono continuare a prestare servizio nell'ente presso il quale risultano utilizzati in deroga ad ogni divieto o limite prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.

10. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, esclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, previo accordo con la Regione, possono effettuare assunzioni, per gli uffici aventi sede nella stessa, per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, utilizzando il ruolo unico regionale ad esaurimento.

11. Il personale con rapporto a tempo indeterminato ai sensi del comma 6, ha titolo a partecipare alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativa 30 marzo 2001, n. 165.

Esclusivamente in casa di mancata completa assorbimento nei ruoli delle pubbliche amministrazioni del personale iscritto nel ruolo unico regionale entro il 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono estese anche al personale proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili titolare di un contratto a tempo determinato nelle medesime qualifiche. Le disposizioni di cui all'articola 5, commi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies* del decreto legislativa 6 settembre 2001, n. 368 si applicano a tutto il personale reclutata seconda le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con diritto di precedenza, tra gli aventi diritto, per i lavoratori con rapporto a tempo determinato. Il diritto

di precedenza sorge anche in costanza di rapporto ove il datore di lavoro provveda ad assunzioni a tempo indeterminato. I lavoratori di cui al precedenti periodi hanno diritto di precedenza nelle stabilizzazioni effettuate dall'ente presso il quale risultano utilizzati.

13. Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreta legge 31 agosto 2013, n. 101, convertita con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 non si computano nel limite finanziaria fissato dall'articolo n. 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi articolo 36, comma 5-*bis* del medesima decreto legislativo. Le stesse si intendono quali assunzioni dall'esterno al fine del rispetta del principia di cui all'articola 35, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Ai soggetti collocati in attività socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativa 28 febbraio 2000, n. 81, compresi nel bacino a carica del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di pertinenza della Regione Siciliana, che prestano servizio nelle stesse amministrazioni che procedono all'assunzione, nel limite massimo complessivo di 303 unità, è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativa 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di ' 2.340.062,94 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sul fondo di cui all'articola 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio. 2009, n. 2».

5.0.4

LO MORO

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, è aggiunto in fine il seguente comma: "10. Ai consiglieri provinciali eletti presidenti di provincia in virtù dell'articolo 1, comma 80, della legge 7 aprile 2014 n. 56, e che pertanto, in deroga all'articolo 58 della medesima legge, non rivestano contestualmente la carica di sindaco, è riconosciuta una indennità di carica commisurata all'indennità del sindaco del comune che rappresenta"».

5.0.5

CROSIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "I Presidenti delle province interamente montane di cui al comma 3, articolo 1, della presente legge, sono eletti a suffragio universale"».

5.0.6

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Nelle more dell'attuazione del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, al fine di assicurare le attività svolte dalle province in materia di assistenza ai minori con disabilità, anche in ambito scolastico, è attribuito al comparto degli enti provinciali un importo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2015;

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in

misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2015».

6.1

CAPACCHIONE, BROGLIA, SAGGESE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno» con le seguenti: «il periodo di commissariamento non risulti scaduto nell'anno immediatamente precedente».

6.2

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno» con le seguenti: «sia in corso una consiliatura immediatamente successiva ad un periodo di commissariamento».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «40 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

6.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno» con le seguenti: «sia in corso una consiliatura immediatamente successiva ad un periodo di commissariamento».

6.4

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno» con le seguenti: «il periodo di commissariamento non risulti scaduto da più di diciotto mesi».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

6.5

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno» con le seguenti: «il periodo di commissariamento non risulti scaduto da più di diciotto mesi».

6.6

CARIDI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015», con le seguenti. «è attribuita un'anticipazione di liquidità a fondo perduto per un importo massimo di 5 milioni di euro».

Conseguentemente il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare , con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa

Conseguentemente sopprimere i commi 3, e 5.

6.7

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: «Gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di cui al presente articolo possono utilizzare le stesse esclusivamente per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, esclusi i debiti fuori bilancio, maturati alla data del 31 dicembre 2014».

6.8

CARIDI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le norme dell'articolo 195, comma 3 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano per gli anni 2015/2016 ai Comuni di cui al comma 1 del presente articolo».

6.9

ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016-2020 per integrare il Programma Operativo Nazionale "Legalità 2014/2020"».

«1-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

6.10

ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. AI fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016-2020 per integrare il Programma Operativo Nazionale "Legalità 2014/2020"».

«1-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.11

ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016-2020, riservato agli enti locali.»

«1-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

6.12

ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016-2020, riservato agli enti locali.»

«1-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

6.13

CARIDI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Alle città metropolitane, in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 1, è attribuita un'anticipazione di liquidità a fondo perduto per un importo massimo di 5 milioni di euro».

Conseguentemente, il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa.

6.14

CARIDI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «comprensive degli interessi» con le seguenti: «a tasso zero».

6.15

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: «trenta anni» con le seguenti: «venti anni».

6.16

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: «dall'anno 2019» con le seguenti: «dall'anno 2017».

6.17

CARIDI

Precluso

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze».

6.18

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

All'articolo 6 sopprimere il comma 7.

6.19

CARIDI

Precluso

Al comma 7, sopprimere le parole da: «Per fronteggiare» fino a: «e di recupero della legalità,».

6.20

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

All'articolo 6, comma 7, sostituite le parole: «tre unità» con le seguenti: «una unità».

6.21

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO,

DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

All'articolo 6 comma 7 sostituire le parole: «tre unità» con le seguenti: «due unità».

6.22

CARIDI

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «tre unità di personale a tempo determinato,» aggiungere le seguenti: «da impiegare a qualsiasi titolo all'interno dell'amministrazione,».

6.0.1

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Precluso

Dopo l'**articolo,** inserire i seguenti:

«Art. 6-*bis*.

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015-2017 delle Città Metropolitane e delle Province)

1. Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015 - 2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

2. Lo schema di bilancio di previsione 2015 - 2017 adottato dal Consiglio-Metropolitano; corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'articolo l, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 174 del decreto legislativo 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

3. Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015 - 2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

4. La Commissione analizza i contenuti finanziari agli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016 - 2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'articolo 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015 - 2017.

5. L'analisi degli equilibri del bilancio 2015 - 2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014.

6. A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

7. Per l'anno 2015 per le città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'articolo 141 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 6-*ter*.

(Previsione nel bilancio 2015 delle funzioni non fondamentali per Province e Città Metropolitane)

1. Le Province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino ai sensi delta legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.

2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.

3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.

4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e al1e decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.

5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.

6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 20l5 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'articolo 193, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata».

6.0.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire i seguenti:

«Art. 6-*bis*.

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015-2017 delle Città Metropolitane e delle Province)

Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015-2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

Lo schema di bilancio di previsione 2015-2017 adottato dal Consiglio Metropolitano, corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 174 del decfreto legislativo n. 267 del 2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico-finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015 - 2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016-2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'articolo 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015-2017.

L'analisi degli equilibri del bilancio 2015-2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.

A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'articolo 141

del D. Lgs 267/2000.

Art. 6-*ter*.

(Previsione nel bilancio 2015 delle funzioni non fondamentali per Province e Città Metropolitane)

1. Le Province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.

2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.

3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.

4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.

5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.

6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'articolo 193, terzo comma, del D. Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata».

6.0.3

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015-2017 delle Città Metropolitane e delle Province)

Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015-2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

Lo schema di bilancio di previsione 2015-2017 adottato dal Consiglio Metropolitano, corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 174 del D. Lgs. 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico - finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016-2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'articolo 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015-2017.

L'analisi degli equilibri del bilancio 2015-2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del D. Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.

A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'articolo 141 del D. Lgs. 267/2000».

6.0.4

MANDELLI, CERONI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015-2017 delle Città Metropolitane e delle Province)

1. Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015-2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 56/2014 alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

2. Lo schema di bilancio di previsione 2015-2017 adottato dal Consiglio Metropolitano, corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 174 del D. Lgs. 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico-finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

3. Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

4. La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016-2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'articolo 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città-Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015-2017.

5. L'analisi degli equilibri del bilancio 2015-2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.

6. A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

7. Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'articolo 141 del D. Lgs. 267/2000».

6.0.5

BRUNI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015-2017 delle Città Metropolitane e delle Province)

Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015-2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite

in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

Lo schema di bilancio di previsione 2015-2017 adottato dal Consiglio Metropolitano, corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 174 del D. Lgs. 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico-finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e, delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionari, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016-2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'articolo 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015-2017.

L'analisi degli equilibri del bilancio 2015-2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del D. Lgs.118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.

A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'articolo 141 del D. Lgs. 267/2000».

6.0.6

MARGIOTTA

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015-2017 delle Città Metropolitane e delle Province)

Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015 - 2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

Lo schema di bilancio di previsione 2015 - 2017 adottato dal Consiglio Metropolitano, corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 174 del D. Lgs. 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico - finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016 - 2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in

riferimento all'applicazione dell'articolo 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015 - 2017.

L'analisi degli equilibri del bilancio 2015 - 2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3 comma 7, del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.

A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'articolo 141 del D. Lgs. 267/2000».

6.0.7

MANDELLI, CERONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Previsione nel bilancio 2015 delle funzioni non fondamentali per Province e Città Metropolitane)

1. Le Province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.

2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.

3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.

4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese-sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.

5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.

6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'articolo 193, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata».

6.0.8

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Previsione nel bilancio 2015 delle funzioni non fondamentali per Province e Città Metropolitane)

1. Le Province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata di previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.

2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.

3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le

modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.

4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accettano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.

5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.

6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'articolo 193, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata».

6.0.9

BRUNI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Previsione nel bilancio 2015 delle funzioni non fondamentali per Province e Città Metropolitane)

1) Le Province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.

2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedi bili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.

3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.

4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.

5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.

6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'articolo 193, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata».

6.0.10

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14)

1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015».

6.0.11

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO,

DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14)

1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015».

6.0.12

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14)

1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015».

6.0.13

BRUNI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14)

1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015».

6.0.14

PERRONE

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14)

1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015».

6.0.15

MARGIOTTA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14)

In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola, annualità 2015».

6.0.16

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14)

1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e-Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015».

6.0.17

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Misure in favore dei comuni sede di uffici giudiziari)

1. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 1, nel saldo finanziario per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 non sono considerate le spese concernenti l'edilizia giudiziaria sostenute dai comuni sede di uffici giudiziari al quali sono state trasferite le funzioni dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica soppressi ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156».

6.0.18

CRIMI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifica dell'articolo 145-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 145-*bis* del Testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«5. Per l'esercizio finanziario in cui è stato decretato lo scioglimento e per il biennio successivo l'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 non è sottoposto ai vincoli del patto di stabilità interno. Non sono inoltre applicate eventuali sanzioni nel caso l'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 non abbia rispettato, per l'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato decretato lo scioglimento, i vincoli del patto di stabilità interno.

6. La commissione straordinaria può richiedere, di concerto con il Comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144, al fine di ripristinare i servizi essenziali e il buon funzionamento dell'amministrazione, un finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti. L'importo di tale finanziamento deve essere determinato in base a un conto preventivo dei costi che si prevedono di sostenere ai sensi del periodo precedente. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con uno o più decreti, stabilisce le caratteristiche, le modalità di richiesta, di erogazione e di restituzione di tali finanziamenti.

7. Agli enti sciolti ai sensi dell'articolo 143 le Regioni riservano spazi finanziari nell'ambito del proprio patto di stabilità verticale».

6.0.19

CRIMI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifica dell'articolo 145-bis *del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 145-*bis* del Testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«5. Per l'esercizio finanziario in cui è stato decretato lo scioglimento e per il biennio successivo, l'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 non è sottoposto ai vincoli del patto di stabilità interno. Non sono inoltre applicate eventuali sanzioni nel caso l'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 non abbia rispettato, per l'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato decretato lo scioglimento, i vincoli del parto di stabilità interno.

6. Agli enti sciolti ai sensi dell'articolo 143 le Regioni riservano spazi finanziari nell'ambito del proprio patto di stabilità verticale».

7.1

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Gli enti locali» aggiungere le seguenti: «compressi quelli di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

7.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Gli enti locali» inserire le seguenti: «compresi quelli di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

7.3

BRUNI

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «Gli enti locali» aggiungere le seguenti: «compresi quelli di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

7.4

PELINO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Gli enti locali» aggiungere le seguenti: «compresi quelli di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

7.5

MANDELLI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «n. 267,» inserire le seguenti: «e comunque entro il 30 settembre 2015,».

7.6

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. Sono valide a tutti gli effetti di legge le autorizzazioni alla rinegoziazione di cui al comma 1 deliberate dai consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, relativamente ad enti in condizioni di esercizio provvisorio del bilancio 2015, in data antecedente l'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2015».

7.7

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Sono valide a tutti gli effetti di legge le autorizzazioni alla rinegoziazione di cui al comma 1, deliberate dai consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, relativamente ad enti in condizioni di esercizio provvisorio del bilancio 2015, in data antecedente l'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2015».

7.8

PERRONE

Precluso

All'articolo dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. Sono valide a tutti gli effetti di legge le autorizzazioni alla rinegoziazione di cui al comma 1, deliberate dai consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, relativamente ad enti in

condizioni di esercizio provvisorio del bilancio 2015, in data antecedente l'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2015».

7.9

ORRU'

Precluso

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. I Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge possono realizzare le operazioni di rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2015, secondo quanto indicato al precedente di comma».

7.10

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. I Comuni che hanno deliberato dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2014, sono autorizzati a procedere entro il 31 dicembre 2015 alla rinegoziazione dei mutui già contratti con la Cassa Depositi e Prestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità stabilite dal comma precedente».

7.11

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Gli enti locali di cui al comma l che hanno deliberato entro gli ultimi 5 anni la procedura di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono realizzare le operazioni di rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2015».

7.12

COMPAGNONE, SCAVONE, Giovanni MAURO, PUPPATO, DAVICO, PEPE

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I Comuni per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario, sono autorizzati a procedere entro il 31 dicembre 2015 alla rinegoziazione dei mutui già contratti con la Cassa Depositi e Prestiti».

7.13

CERONI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In ogni caso il tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni di mutue non può essere superiore al 4 per cento.».

7.14

LUCHERINI

Precluso

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione».

Conseguentemente, al comma 5 le parole: «Per i comuni» *sono sostituite dalle seguenti*: «Per gli enti territoriali».

7.15

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1. *il comma 2 è così riformulato:*

«2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione».

2. *Al comma 5 le parole:* «Per i comuni» *sono sostituite dalle parole*: «Per gli enti territoriali».

7.16

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Sono apportate le seguenti modifiche:

1. *il comma 2 è così riformulato:*

«2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione».

2. *al comma 5 le parole:* «Per i comuni» *sono sostituite dalle parole:* «Per gli enti territoriali».

7.17

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2015» inserire le seguenti: «2016 e 2017».

7.18

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2 dopo le parole: «per l'anno 2015» aggiungere le seguenti: «2016 e 2017».

7.19

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui» aggiungere le seguenti: «nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, per le sole Province e Città metropolitane nella misura del 50 per cento,».

7.20

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «di mutui» aggiungere le seguenti: «nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponili, per le sole Province e Città metropolitane nella misura del 50 per cento».

7.21

MARGIOTTA

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui» aggiungere le parole: «nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, per le sole Province e Città metropolitane nella misura del 50%».

7.22

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui» aggiungere le

parole: «Nnonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, per le sole Province e Città metropolitane nella misura del 50%».

7.23

MANDELLI, CERONI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui» agginngere le parole: «nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, per le sole Province e Città metropolitane nella misura del 50%,».

7.24

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015».

7.25

GUALDANI, Luciano ROSSI

Precluso

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015».

7.26

BRUNI

Precluso

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015».

7.27

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015».

7.28

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Precluso

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015».

7.29

MARGIOTTA

Precluso

Dopo Il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015».

7.30

MANDELLI, CERONI

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015».

7.31

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario, durante il periodo di risanamento di cui all'articolo 265 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ai soli fini del riequilibrio stabile di bilancio, possono utilizzate senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione del debito».

7.32

FAVERO, SUSTA

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario, durante il periodo di risana mento di cui all'articolo 265 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al soli fini del riequilibrio stabile di bilancio, possono utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione del debito».

7.33

FAVERO, SUSTA

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 259, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane, nelle Province e nei Comuni capoluoghi di Regione il predetto termine è esteso a cinque anni"».

7.34

FAVERO, SUSTA

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 259, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "Nei comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Negli enti locali" e la parola: "comunali" è soppressa».

7.35

FORNARO, LAI, PUPPATO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 259, comma 1-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: "20.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: ", nelle province";

2) la parola: "comunali" è soppressa.

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nei comuni popolazione superiore ai 50.000 abitanti il predetto termine è esteso a cinque anni"».

7.36

CARDINALI, Gianluca ROSSI, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNA', LO GIUDICE, PEZZOPANE, Stefano ESPOSITO, GINETTI, DI GIORGI, VALDINOSI, PAGLIARI, ANGIONI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le norme di mi ai commi precedenti si applicano anche alle altre forme di

indebitamento».

7.37

SANTINI, RICCHIUTI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. l'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locati dalla Cassa depositi e prestiti, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione previste dalla Cassa stessa sulla base delle norme vigenti, non possono in ogni caso superare la misura del sette per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione».

7.38

VACCARI, BROGLIA, BERTUZZI

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nel caso di estinzione anticipata del mutuo da parte dell'ente locale, le eventuali penali o indennizzi previste dalla normativa vigente non sono computate ai fini del Patto di stabilità interno».

7.39

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 8, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, l'ultimo periodo della lettera *c)* è sostituito dal seguente: "Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine del 1º settembre 2015, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente"».

7.40

CARDINALI, GINETTI, Gianluca ROSSI, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNA', LO GIUDICE, PEZZOPANE, Stefano ESPOSITO, VACCARI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per sopperire a situazioni di mancanza di liquidità non altrimenti fronteggiabili, gli enti locali per l'anno 2015 possono procedere a operazioni di copertura spese correnti tramite i proventi derivanti dalle alienazioni di beni immobili».

7.41

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, MANASSERO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interna, non sono considerate le somme, che hanno già concorso al raggiungimento del saldo obiettivo patto nell'esercizio originario, provenienti da impegni di spesa corrente eliminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e nuovamente finanziati sugli esercizi successivi mediante applicazione di corrispondente avanzo"».

7.42

MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, VACCIANO, GAMBARO, BENCINI, MOLINARI, SIMEONI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire in seguente:

«2-*bis*. Per l'anno 2015 possono essere oggetto di rinegoziazione anche i prestiti flessibili non ancora rinegoziati concessi ai Comuni da Cassa Depositi e Prestiti».

7.43

PERRONE

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Dopo il comma 419 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma:

"419-*bis*. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l'avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità."».

7.44

BRUNI

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Dopo il comma 419 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma:

"419-*bis*. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l'avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità."».

7.45

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Dopo il comma 419 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma:

"419-*bis*. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l'avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità."».

7.46

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Dopo il comma 419 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma:

"419-*bis*. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l'avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui

all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità."».

7.47

MARGIOTTA

Precluso

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Dopo il comma 419 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma:

"419-*bis*. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l'avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità".

3-*ter*. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.».

7.48

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Dopo il comma 419 dell'articolo 1 della legge 23 dicemere 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma:

"419-*bis*. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari; possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l'avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della cestituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità."».

7.49

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Dopo il comma 419 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma:

"419-*bis*. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l'avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità."».

7.50

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 259, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole: "Nei comuni" sono sostituite dalle parole: "Nelle Province e nei comuni", e la parola: "comunali" è soppressa. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane e nei comuni capoluoghi di regione il predetto termine è esteso a cinque anni"».

7.51

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«*3-bis*. All'articolo 259, comma *1-ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole: "Nei comuni" sono sostituite dalle parole: "Nelle Province e nei comuni", e la parola: "comunali" è soppressa. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane e nei comuni capoluoghi di regione il predetto termine è esteso a cinque anni"».

7.52

MARGIOTTA

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis*. All'articolo 259, comma *1-ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole: "Nei comuni" sono sostituite dalle parole. "Nelle Province e nei comuni", e la parola: "comunali" è soppressa. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane e nei comuni capoluoghi di regione il predetto termine è esteso a cinque anni"».

7.53

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Precluso

Dopo il comma 3, inserire liseguente:

«*3-bis*. All'articolo 259, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole: "Nei comuni" sono sostituite dalle parole: "Nelle province e nei comuni", e la parola: "comunali" è soppressa. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane e nei comuni capoluoghi di regione il predetto termine è estesa a cinque anni"».

7.54

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* All'articolo 259, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole: "Nei comuni" sono sostituite dalle parole: "Nelle Province e nei comuni", e la parola "comunali" è soppressa. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane e nei comuni capoluoghi di regione il predetto termine è esteso a cinque anni"».

7.55

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* All'articolo 243-*quater,* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"*4-bis.* I piani di riequilibrio già deliberati dagli enti locali, sono rideterminati alla luce del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014 nonché del concorso alla riduzione alla spesa pubblica di cui al comma 418, articolo 1 della legge 190/2014"».

7.56

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* All'articolo 243-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"*4-bis*. I piani di riequilibrio già deliberati dagli enti locali, sono rideterminati alla luce del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014 nonché del concorso alla riduzione alla spesa pubblica di cui al comma 418, articolo 1 della legge 190/2014"».

7.57

MARGIOTTA

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis*. All'articolo 243-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"*4-bis*. I piani di riequilibrio già deliberati dagli enti locali, sono rideterminati alla luce del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014 nonché del concorso alla riduzione alla spesa pubblica di cui al comma 418, articolo 1 della legge 190/2014"».

7.58

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* All'articolo 243 *quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"*4-bis*. I piani di riequilibrio già deliberati dagli enti locali, sono rideterminati alla luce del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014 nonché del concorso alla riduzione alla spesa pubblica di cui, al comma 418, articolo 1 della legge 190/2014"».

7.59

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* All'articolo 243-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"*4-bis.* I piani di riequilibrio già deliberati dagli enti locali, sono rideterminati alla luce del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014 nonché del concorso alla riduzione alla spesa pubblica di cui al comma 418, articolo 1 della legge 1 90/2014"».

7.60

BRUNI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno».

7.61

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno».

7.62

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno».

7.63

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno».

7.64

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno».

7.65

MARGIOTTA

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *b)*, sostituire le parole: "di rappresentanza;" con le parole: "di rappresentanza, se non coperte da risorse statali, regionali o comunitarie";

- alla lettera *e)*, aggiungere il seguente periodo: "in deroga ai periodi precedenti sono consentiti solo rapporti di lavoro di cui all'articolo 110, comma 1, del TUEL, relativamente a posizioni infungibili necessarie a garantire la continuità amministrativa a seguito dei piani di riassetto previsti dal comma 423";

- alla lettera *f),* sostituire le parole ne successive modificazioni: "con le parole ne successive modificazioni, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie";

- alla lettera *g),* sostituire le parole: "studio e consulenza." con le parole: "studio e consulenza, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie"».

7.66

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti

modifiche:

alla lettera *b),* sostituire le parole: "di rappresentanza;" con le parole: "di rappresentanza, se non coperte da risorse statali, regionali o comunitarie";

alla lettera *e),* aggiungere il seguente periodo: "in deroga ai periodi precedenti sono consentiti solo rapporti di lavoro di cui all'articolo 110, comma 1, del TUEL, relativamente a posizioni infungibili necessarie a garantire la continuità amministrativa seguito dei piani di riassetto previsti dal comma 423";

alla lettera *f),* sostituire le parole: «e successive modificazioni;" con le parole: "e successive modificazioni se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie";

alla lettera *g),* sostituire le parole: «studio e consulenza.» con le parole: «studio e consulenza, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie"».

7.67

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis* All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera *b),* sostituire le parole: "di rappresentanza;" con le parole: "di rappresentanza se non coperte da risorse statali, regionali o comunitarie";

alla lettera *e),* aggiungere il seguente periodo: "in deroga ai periodi precedenti sono consentiti solo rapporti di lavoro di cui all'articolo 110, comma 1, del TUEL, relativamente a posizioni infungibili necessarie a garantire la continuità amministrativa a seguito dei piani di riassetto previsti dal comma 423";

alla lettera *f),* sostituire le parole: "e successive modificazioni;" con le seguenti: "e successive modificazioni, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie";

alla lettera *g),* sostituire le parole: "studio e consulenza." con le parole: "studio e consulenza, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie"».

7.68

MANASSERO

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato si applica ai soli comuni che non hanno inviato, in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata della Tasi entro il 16 giugno 2014».

7.69

FORNARO

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 14, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: "a livello regionale" sono inseritete seguenti: "e per i commi con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti a livello provinciale"».

7.70

DEL BARBA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche, al comma 31-*quater* aggiungere in fine le seguenti parole: "Gli enti inadempienti sono altresì assoggettati alla sanzione della riduzione del 3 per cento dei

trasferimenti statali spettanti per l'anno 2016"».

7.71

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal periodo d'imposta 2014, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'Imposta Municipale Immobiliare, istituita con legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3 dalla Provincia Autonoma di Bolzano ed all'Imposta Immobiliare Semplice, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 dalla Provincia Autonoma di Trento."».

7.72

CERONI, MANDELLI

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2085, n. 88 è sostituito come segue:

"1. L'articolo 4 deI regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che gli immobili urbani sono costituiti dal suolo e dalle costruzioni, nonché dagli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Non concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo".

4-*ter*. A decorrere della data di entrata in vgore della legge di conversione del presente decreto-legge, per gli immobili urbani da censire o già censiti in una categoria dei gruppi D ed E, le dichiarazioni in catasto di nuova costruzione o variazione di quelle esistenti sono rese in conformità alle disposiziorri di cui al comma precedente.

4-*quater*. I commi 244 e 245 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogati.».

7.73

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

«4-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88 è sostituito come segue:

"1. l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modiflcazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che gli immobili urbani sono costituiti dal suolo e dalle costruzioni, nonché dagli elementi a ess strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamente. Non concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.".

4-*ter*. A decorrere della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per gli immobili urbani da censire o già censiti in una categoria dei gruppi D ed E, le dichiarazioni in catasto di nuova costruzione o variazione di quelle esistenti sono rese in conformità alle disposizioni di cui al comma precedente.

4-*quater*. I commi 244 e 245 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogati.».

7.74

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

«4-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito,

con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88 è sostituito come segue:

"1. L'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che gli immobili urbani sono costituiti dal suolo e dalle costruzioni, nonché dagli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Non concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.".

4-*ter*. A decorrere della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per gli immobili urbani da censire o già censiti in una categoria dei gruppi D ed E, le dichiarazioni in catasto di nuova costruzione o variazione di quelle esistenti sono rese in conformità alle disposizioni di cui al comma precedente.

4-*quater*. I commi 244 e 245 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogati.».

7.75

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 13, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 9-*bis* , comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;".

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis* valutati in 260.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.76

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 13, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 9-*bis* , comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;".

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, valutati in 260 mila euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

7.77

VACCARI, BERTUZZI

Precluso

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La disposizione di cui all'art. 31, comma 48 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dall'articolo 1, comma 392 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati».

7.78

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato».

7.79

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato.».

7.80

MANDELLI, CERONI

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «i comuni» aggiungere le seguenti: «e le Province».

7.81

BROGLIA, LUCHERINI, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «i comuni» aggiungere le seguenti: «e le Province».

7.82

MARGIOTTA

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «i comuni» aggiungere le seguenti: «e le Province».

7.83

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «i comuni» aggiungere le segunti: «e le Province».

7.84

BRUNI

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «i comuni» aggiungere le seguenti: «e le Province».

7.85

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «i comuni» aggiungere le seguent: «e le Province».

7.86

GUALDANI, Luciano ROSSI

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «i comuni» aggiungere le seguent: «e le Province».

7.87

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

All'articolo 7 dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«*5-bis*. All'articolo *56-bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

- Al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: "sono ridotte" sono inserite le seguenti parole: "per tutta la vigenza dei relativi contratti., mentre per i beni in relazione ai quali lo Stato introitava indennità di occupazione senza titolo, la riduzione avverrà unicamente per l'anno in cui è avvenuto il trasferimento del bene,"

- allo fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo "Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la. quota residua del 25% prevista dall'art. 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato"».

7.88

MOSCARDELLI, SCALIA, CUCCA

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguenti:

«*7-bis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014,n. 126, ai Comuni che hanno affidato le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, delle entrate locali a società di riscossione, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ammesse alla procedura dell'amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-*ter*.

7-ter. Nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità non si tiene conto dei residui attivi relativi ai crediti vantati nei confronti della società titolare dell'affidamento ammessa alla procedura dell'amministrazione straordinaria e regolarmente iscritti nello stato del passivo».

7.90

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo il comma 611 è aggiunto il seguente:

"611-*bis*. Il comma 611 si interpreta nel senso di escludere che, agli enti ivi elencati i quali, ai sensi del comma 612, abbiano definito e approvato il piano operativo di razionalizzazione, mantenendo la propria partecipazione in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la competenza relativa all'emanazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Le delibere degli organi societari che si pongono in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione sono nulle ed inefficaci."».

7.91

BROGLIA, VACCARI, LO GIUDICE, SANGALLI

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "sindaci metropolitani" sono inserite le seguenti: "consiglieri delegati delle città metropolitane"».

7.92

BROGLIA, VACCARI, LO GIUDICE, SANGALLI

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle organizzazioni internazionali e loro organismi"».

7.93

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.

7.94

FORNARO, Gianluca ROSSI, MANASSERO

Precluso

Al comma 9, capoverso «654-bis» alle parole: «Tra le componenti di costo» premettere le seguenti: «Dall'anno 2016,».

7.95

DEL BARBA

Precluso

Al comma 9, dopo le parole: «mancati ricavi» inserire: «dei Comuni» e dopo le parole: «risultati inesigibili con riferimento» eliminare le parole: «alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché».

7.96

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-*bis*. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di taluni servizi degli stessi enti, nonché di miglioramento e semplificazione delle procedure di recupero crediti dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche, tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe, liquide ed esigibili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, con esclusione di quelle di natura contributiva, dei predetti enti, possollo essere affidate in gestione a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del Regio Decreto n. 773 del 18 Giugno 1931, di comprovata affidabilità e che siano in possesso di certificazioni di professionalità e qualità e che aderiscano ad appositi codici di condotta.

9-*ter*. L'affidamento a società terze, di cui ai comma 1 avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di evidenza pubblica, secondo le seguenti modalità e criteri direttivi:

a) Le prestazioni rese da tali società hanno la natura esclusiva di servizio e non possono presupporre alcun trasferimento di pubbliche funzioni;

b) I rapporti tra gli enti e le società di cui al comma 1 sono regolati in via convenzionale;

c) Il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti affidati in gestione alle società di cui al

comma 1 dovrà confluire direttamente nelle casse degli enti impositori; in via straordinaria e residuale l'incasso dei crediti ove avvenuto per tramite delle società, dovrà prevedere il riversamento integrale agli enti stessi di quanto recuperato entro un termine non superiore a giorni 15, e la rendicontazione della gestione.

d) Previsione della prestazione di un'adeguata garanzia a favore dell'Ente di cui al comma 1, da parte della sociétà, a tutela del corretto svolgimento del servizio.

e) Previsione da parte degli enti di cui al comma 1 di un'adeguata corrispondenza nel relativo bilancio dell'onere finanziario -derivante dai contratti di affidamento, che dovrà tenere conto della natura dei crediti, della loro anzianità e della possibBità della loro realizzazione.

f) Al fine di assicurare un'idonea copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di affidamento, gli enti affidatari possono addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità.

g) La mancata o parziale riscossione degli importi richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non potrà in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero crediti a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico».

7.97

RICCHIUTI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9-*bis*. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di taluni servizi degli stessi enti, nonché di miglioramento e semplificazione delle procedure di recupero crediti dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche, tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe, liquide ed esigibili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, con esclusione di quelle di natura contributiva, dei predetti enti, possono essere affidate in gestione a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del Regio Decreto n. 773 del 18 Giugno 1931, di comprovata affidabilità e che siano in possesso di certificazioni di professionalità e qualità e che aderiscano ad appositi codici di condotta.

9-*ter*. L'affidamento a società terze, di cui ai comma 1 avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di evidenza pubblica, secondo le seguenti modalità e criteri direttivi:

a) Le prestazioni rese da tali società hanno la natura esclusiva di servizio e non possono presupporre alcun trasferimento di pubbliche funzioni;

b) I rapporti tra gli enti e le società di cui al comma 1 sono regolati in via convenzionale;

c) Il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti affidati in gestione alle società di cui al comma 1 dovrà confluire direttamente nelle casse degli enti impositori; in via straordinaria e residuale l'incasso dei crediti ove avvenuto per tramite delle società, dovrà prevedere il riversamento integrale agli enti stessi di quanto recuperato entro un termine non superiore a giorni 15, e la rendicontazione della gestione;

d) Previsione della prestazione di un'adeguata garanzia a favore dell'Ente di cui al comma 1, da parte della sociétà, a tutela del corretto svolgimento del servizio;

e) Previsione da parte degli enti di cui al comma 1 di un'adeguata corrispondenza nel relativo bilancio dell'onere finanziario -derivante dai contratti di affidamento, che dovrà tenere conto della natura dei crediti, della loro anzianità e della possibBità della loro realizzazione;

f) Al fine di assicurare un'idonea copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di affidamento, gli enti affidatari possono addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità;

g) La mancata o parziale riscossione degli importi richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non potrà in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero crediti a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico».

7.98

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Per il 2015, in deroga a quanto previsto dall'art. 175 comma 8 e dall'art. 193 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi rispettivamente ad assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'organo consiliare degli enti locali delibera le variazioni al bilancio e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 30 novembre 2015».

7.99

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Per il 2015, in deroga a quanto previsto dall'art. 175 comma 8 e dall'art. 193 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi rispettivamente ad assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'organo consiliare degli enti locali delibera le variazioni al bilancio e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 30 novembre 2015».

7.100

SANTINI, BROGLIA, LAI

Precluso

All'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. Per il 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 175 comma 8 e dall'articolo 193 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativi rispettivamente ad assestamento di bilancio e salvaguardia negli equilibri di bilancio, l'organo consiliare degli enti locali delibera le variazioni al bilancio e la verifica della salvaguardia degli equilibri diobilancio entro il 30 novembre 2015».

7.101

GUALDANI, Luciano ROSSI

Precluso

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«10. All'articolo 1, comma 418, della legge 23/12/2014, n. 190, al terzo periodo è apportata la seguente modifica: dopo le parole: "sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto", aggiungere le seguenti: "nonché quelle che abbiano ottenuto l'approvazione di un Piano pluriennale di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legisaltivo 18/8/2000, n. 267"».

7.102

GUALDANI, Luciano ROSSI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente comma: "418-*bis*. In virtù del riordino istituzionale ai sensi della legge 7 aprile 2014 n.56 e in deroga alla disciplina vigente, le province e le città metropolitane possono approvare il solo bilancio di previsione per l'anno 2015».

7.103

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. L'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si interpreta nel senso che negli anni 2015 e 20 16 rimane fermo quanto previsto dagli articoli 30, 31, 33, 34 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

7.104

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis* Gli Enti locali, al fine di ridurre il contenzioso in relazione alla applicazione e determinazione dei canoni/tributi di propria competenza e rendere certe le somme da incassare e da appostare nei rispettivi bilanci, possono, nell'ambito delle proprie prerogative e competenze, prevedere la cessazione dei relativi procedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante transazioni riguardanti la sorte capitale, le sanzioni e gli interessi. In tal modo gli Enti locali potranno prevedere ipotesi di definizione del predetto contenzioso, su richiesta del diretto interessato, mediante versamento:

a) di una somma, in una unica soluzione, pari ad una percentuale non superiore al 40 per cento dell'intero importo richiesto;

b) rateizzato, fino a un massimo di 120 rate mensili, di un somma pari al 60 per cento dell'intero importo richiesto, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente».

7.105

GUALDANI, Luciano ROSSI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è apportata la seguente modifica: dopo il comma 4198, è aggiunto il seguente:

"419-*bis*. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, le entrate derivanti dalla vendita di beni patrimoniali nonché l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, accertato con il rendiconto, come rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. L'applicazione dell'avanzo è rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno. Per il solo anno 2015, le entrate relative possono essere utilizzate per il finanziamento delle spese relative alle funzioni non più di competenza delle Province e non ancora assunte dalle rispettive Regioni"».

7.106

ORRU', PADUA

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Per l'anno 2015 gli enti locali intermedi operanti nel territorio delle Regioni a Statuto speciale, nel periodo transitorio di attuazione del processo di riforma degli enti di area vasta in conformità ai principi stabiliti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono autorizzati ad adottare le seguenti misure in deroga alla vigente disciplina di contabilità per gli enti locali:

a) predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;

b) presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte dei Liberi Consorzi comunali entro e non oltre il 30 settembre 2015, fatte salve eventuali ulteriori proroghe disposte dallo Stato;

c) utilizzo, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2015, dell'avanzo di amministrazione disponibile per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del precitato Testo Unico delle Leggi sull'Ordinarnento degli Enti Locali».

7.107

ORRU', PADUA

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Le Regioni a Statuto speciale, nel periodo transitorio di attuazione del processo di riforma degli enti di area vasta in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga alla vigente disciplina di contabilità per gli enti locali, possono autorizzare i seguenti interventi urgenti in favore degli enti locali intermedi operanti nel proprio territorio:

a) predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;

b) presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte dei Liberi Consorzi comunali entro e non oltre il 30 settembre 2015, fatte salve eventuali ulteriori proroghe disposte dallo Stato;

c) utilizzo, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 20 15, dell'avanzo di amministrazione disponibile per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del precitato Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali».

7.108

ORRU', PADUA

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Nelle Regioni a Statuto speciale, al fine, di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, l'ammontare del concorso finanziario di ciascuna *ex* provincia regionale siciliana ai fini del rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità interno, è ridotto in misura corrispondente dell'avanzo di amministrazione utilizzato per la predisposizione del bilancio 2015, contestualmente e per lo stesso importo la Regione interessata provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico».

7.110

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini previsti. dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare per portare a conoscenza agli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altri strumenti adeguati. di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici».

7.111

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, dal periodo d'imposta 2014 anche all'Imposta Municipale Immobiliare, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3. della Provincia autonoma di Bolzano ed all'Imposta Immobiliare Semplice, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, della Provincia autonoma di Trento"».

7.112

SANTINI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. All'articolo 10-*bis*, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, per gli anni 2015-2017, qualora l'ammortare dei proventi annuali di cui al primo periodo relativo all'anno

precedente a quello di riferimento è inferiore a 110 milioni di franchi svizzeri e il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente a quello di riferimento è inferiore al valore soglia di 1,25278, è attribuito al medesimo comune un contributo, Dell'importo massimo di 20 milioni di euro annui, in misura pari alla differenza tra il controvalore in franchi svizzeri dei proventi effettivi di cui al primo periodo determinato in base al tasso di cambio soglia e il controvalore in franchi svizzeri del medesimi proventi calcolato in base al tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente a quello di riferimento."

9-ter. Il fondo di solidarietà comunale per gli anni 2015-2017 è corrispondentemente ridotte dell'importo di cui al sesto periodo del comma 2 dell'articolo 10-*bis* dei decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come introdotto dal comma 2».

7.113

PERRONE

Precluso

All'articolo 7, aggiungere il seguente comma:

«*9-bis*. Per gli anni 2015 e 2016 gli enti locali possono utilizzare per spesa corrente il 50 per cento dei proventi per alienazioni patrimoniali».

7.114

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. Per gli anni 2015 e 2016 gli enti locali possono utilizzare per spesa corrente il 50 per cento dei proventi per alienazioni patrimoniali».

7.115

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

All'articolo dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«*9-bis*. Il comma 649, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è riformulato come segue:

"649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARl non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilabilità ai rifiuti urbani. I comuni adeguano i propri regolamenti ai criteri fissati con il suddetto decreto ministeriale. Per tutti i rifiuti che il produttore dimostri di avere gestito autonomamente, in conformità alla normativa vigente, non è dovuto alcun tributo"».

7.116

MARINELLO, GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«*9-bis*. All'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, dopo il comma 654-*bis* è aggiunto il seguente:

"*654-ter*. Al fine di contenere la spesa, migliorare la trasparenza nell'uso delle entrate nonché al fine di assicurare la regolarità nell'erogazione dei sottesi servizi, in sede di adozione della delibera di cui all'articolo 159 del decreto legislativo. n. 267 del 18 agosto 2000, gli enti locali sono tenuti ad esplicitare le corrispondenti somme destinate alle singole fasi relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili. I revisori dei conti allegano alla detta delibera apposita attestazione relativa alla corrispondenza tra entrate e spese destinate alle dette fasi"».

7.117

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. L'Imu e la Tasi possono essere definitivamente assolte mediante il versamento in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità dei tributi fissato dal consiglio comunale e secondo modalità stabilite dal consiglio comunale stesso».

7.118

D'ALI', MANDELLI, CERONI, FLORIS

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. A decorrere dal 2015, per il finanziamento delle funzioni fondamentali previste dalla legge statale, alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n.56, il gestite dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n.350, è assegnato nella misura di 75 milioni di euro alle medesime città metropolitane, e nella misura di 25 milioni di euro a favore dei comuni nelle cui aree di sedime insistono gli aeroporti che non rientrano nelle aree metropolitane».

7.119

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Precluso

Dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

«*9-bis*. Per gli anni 2015 e 2016 gli enti locali possono utilizzare per spesa corrente il 50 per cento dei proventi per alienazioni patrimoniali».

7.120

MANDELLI

Precluso

Al comma 9, capoverso «654-bis», aggiungere il seguente periodo: «I nuovi costi considerati, non devono determinare un aumento della tariffa rifiuti (TARI)».

7.121

CERONI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7».

7.122

CALEO

Precluso

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-*bis*. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti dì destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7».

7.123

DEL BARBA

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Ai regi decreti 25 luglio 1904, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 96, lettera *f)*, dopo le parole "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche" aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei manufatti indicati all'articolo 99-*bis* della presente legge";

b) all'articolo 96, lettera *g),* dopo le parole: "qualunque opera o fatto," aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei manufatti indicati all'articolo 99-*bis"*.

c) dopo l'articolo 99, è aggiunto il seguente:

"Art. 99-*bis*.

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 96 lettera *f)* e *g)* è consentita la conservazione e manutenzione dei manufatti costruiti su argini e sponde fluviali anteriormente al 10 gennaio 2000 allorché gli stessi siano destinati all'esercizio prevalente di attività sportiva ed a condizione che i soggetti che gestiscono detti impianti siano dotati di un piano di emergenza per il rischio idraulico asseverato da tecnici abilitati"».

7.124

ZIZZA, PERRONE

Precluso

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Per le spese sostenute dagli enti locali, entro il 31 dicembre 2015, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, è assegnato agli stessi un contributo straordinario di 60 milioni di euro».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7.125

BRUNI, ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il, seguente:

«9-*bis*. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016-2020, riservato agli enti locali e ai consorzi di tutela ambientale e all'istituzione di nuove aree di marina protetta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n.196».

7.126

ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016-2020, riservato agli enti locali e ai consorzi di tutela ambientate. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie

disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

7.127

BRUNI, ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020, riservato agli enti locali per l'istituzione di nuove aree di marina protetta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

7.128

BRUNI, ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020, riservato agli enti locali e ai consorzi di tutela ambientale e all'istituzione di nuove aree di marina protetta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

7.129

BRUNI, ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020, riservato agli enti locali per l'istituzione di nuove aree di marina protetta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n.196.».

7.130

ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con lIotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020, riservato agli enti locali e al consorzi di tutela ambientale. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese

rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n.196».

7.131

ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il, seguente:

«9-*bis*. Allo scopo di garantire la coerente applicazione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, e in attesa della ricognizione ed eventuale revisione organica delle zone di demanio marittimo della fascia costiera, le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità abitativo e residenziale in essere al 31.12.2013 sono prorogate fino alla data del 31.12.2018».

7.132

ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Allo scopo di garantire la coerente applicazione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le Regioni, entro 180 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei 180 giorni successivi al ricevimento della proposta, attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite Conferenze di servizi.

9-*ter*. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 10 e del conseguente *iter* tecnico-amministrativo finalizzato alla definitiva regolarizzazione delle utilizzazioni dei sedimi demaniali marittimi».

7.133

ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'art 37 del Codice della Navigazione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "alle concessioni demaniali marittime in essere, rilasciate per finalità abitative e residenziali, è accordata preferenza, in sede di rinnovo, rispetto alle nuove istanze"».

7.134

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* del Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell'ente locale, secondo le modalità previste dall'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98.»

7.135

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione

della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

9-*ter*. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

9-*quater*. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità».

7.136

DEL BARBA

Precluso

Dopo il comma 9 è aggiunto, il seguente:

«9-*bis*. All'artico 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: "2-*ter*. I crediti derivanti dalla concessione di somme a titolo di anticipazione di tesoreria sono assistiti da privilegio generale nell'ambito delle procedure di liquidazione della massa passiva di cui all'articolo 256 per un importo pari a quello utilizzato per il pagamento degli stipendi e dei connessi oneri. Ai fini della graduazione si applica la previsione di cui all'articolo 2777 codice civile"».

7.137

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "al 31 dicembre 19 per cento", sono aggiunte le seguenti: "è alla conversione dei prestiti obbligazionari".

9-*ter*. All'articolo 35, comma 7 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, le parole: "Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili sono soppresse.

9-*quater*. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, posso essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento».

7.138

VACCARI, BROGLIA, SANTINI, LAI

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere, in fine, i seguenti:

«9-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2091, n. 448, dopo le parole: "al 31 dicembre 1996", sono aggiunte le seguenti: "e alla conversione dei prestiti obbligazionari".

9-*ter*. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'articolo 35, comma 7, le parole: "il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili" sono soppresse.

9-*quater*. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento».

7.139

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. Nel caso in cui gli enti interessati non abbiano proceduto diversamente ad aggregarsi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, entro il termine del 1º settembre 2015 previsto dall'articolo 23-*ter*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'articolo 8, comma 3-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di centrale unica di committenza e di stazione appaltante attraverso convenzioni stipulate d'intesa con i comuni del loro territorio».

7.140

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Nel caso in cui gli enti interessati non abbiano proceduto diversamente ad aggregarsi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, entro il termine del 1º settembre 2015 previsto dall'articolo 23-*ter*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'articolo 8, comma 3-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di centrale unica di committenza e di stazione appaltante attraverso convenzioni stipulate d'intesa con i comuni del loro territorio».

7.141

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. Nel caso in cui gli enti interessati non abbiano proceduto diversamente ad aggregarsi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi entro il termine del 1º settembre 2015 previsto dall'articolo 23-*ter*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'articolo 8, comma 3-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di centrale unica di committenza e di stazione appaltante attraverso convenzioni stipulate d'intesa con i comuni del loro territorio».

7.142

SANTINI, BROGLIA, LAI

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 23-*ter*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge n. 11 agosto 2014, n. 114, sono apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse;

b) al termine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui gli enti interessati non abbiano proceduto diversamente ad aggregarsi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, entro il termine del 1º settembre 2015 previsto dall'articolo 23-*ter*. comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'articolo 8, comma 3-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di centrale unica di committenza e di stazione appaltante attraverso convenzioni stipulate d'intesa con i comuni del loro territorio"».

7.143

MARGIOTTA

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

«10. Nel caso in cui gli enti interessati non abbiano proceduto diversamente ad aggregarsi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, entro il termine del 1º settembre 2015 previsto dall'articolo 23-

ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'articolo 8, comma 3-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di centrale unica di committenza e di stazione appaltante attraverso convenzioni stipulate d'intesa con i comuni del loro territorio».

7.144

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis* Ai comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti. è data facoltà dell'affidamento diretto per l'acquisto di beni e servizi per importi fino a 40.000,00 euro e per lavori fino a 207.000,00 euro».

7.145

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono nel rispetto dei costi standard, derogare dall'obbligo dell'associazionismo delle funzioni, al fine della determinazione della soluzione più vantaggiosa e coerente con le esigenze dei cittadini del territorio per l'esercizio delle funzioni stesse».

7.146

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 23-*ter* del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e successive modifiche, sono apportate la seguenti modificazioni: al comma 11 e parole: "1º settembre 2015" sono sostituite dalle parole: "1º gennaio 2016"».

7.147

BROGLIA

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. All'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1º settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

7.148

MARGIOTTA

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. All'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1º settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2016".

9-*ter*. All'articolo 23-*ter*, comma 3, del dl 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, eliminare le parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti"».

7.149

PERRONE

Precluso

All'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. All'art 23-*ter*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse».

7.150

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'art. 23-*ter*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse».

7.151

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere, in fine, il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 23-*ter,* comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse».

7.152

CRIMI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono soppresse le seguenti parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti"».

7.153

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'art. 23-*ter*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse».

7.154

ARRIGONI, COMAROLI

Precluso

All'articolo 7 aggiungere in fine il seguente comma:

«9-*bis*. Al comma 3 dell'art 23-*ter* del D.L. 90/2014 le parole: "con popolazione superiore ai 10.000 abitanti" sono soppresse».

7.155

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 23-*ter*, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse».

7.156

ARRIGONI, COMAROLI

Precluso

All'articolo 7 aggiungere in fine il seguente comma:

«9-*bis*. Al comma 3 dell'art 23-*ter* del D.L. 90/2014 sostituire le parole: "10.000 abitanti" con le seguenti: "5.000 abitanti"».

7.157

ARRIGONI, COMAROLI

Precluso

All'articolo 7 aggiungere in fine il seguente comma:

«9-*bis*. Al comma 3 dell'art 23-*ter* del D.L. 90/2014 aggiungere in fine le seguenti parole: "I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 20.000 euro"».

7.158

ARRIGONI, COMAROLI

Precluso

All'articolo 7 aggiungere in fine il seguente comma:

«9-*bis*. Al comma 3 dell'art 23-*ter* del D.L. 90/2014 aggiungere in fine le seguenti parole: "I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 10.000 euro"».

7.159

ARRIGONI, COMAROLI

Precluso

All'articolo 7 aggiungere in fine il seguente comma:

«9-*bis*. Al comma 3 dell'art 23-*ter* del D.L. 90/2014 aggiungere in fine le seguenti parole: "I comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 30.000 euro; i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 10.000 euro"».

7.160

BROGLIA

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sopprimere le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", e aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti: "per gli oneri assistenziali; previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti"».

7.161

SANTINI, BROGLIA, LAI

Precluso

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«All'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole "I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale" con le seguenti: "I comuni e le province possano stipulare convenzioni per l'ufficio del segretario comunale e provinciale"».

7.162

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente;

«9-*bis*. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, nei casi in cui non necessitino provvedimenti per la copertura dei debiti fuori bilancio o per la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193, ed in ogni caso nel rispetto dei parametri deficitari previsti dal Decreto Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013, può essere utilizzata per la costituzione di fondi di garanzia e cogaranzia a favore delle attività economiche del proprio territorio, da attuarsi esclusivamente in convenzione con Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993,0.385.11 fondo costituito ai sensi del precedente periodo non incide in termini di patto di stabilità. Le garanzie concesse, non rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 207 del presente Decreto Legislativo"».

7.163

DALLA TOR, GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, nei casi in cui non necessitino provvedimenti per la copertura dei debiti fuori bilancio o per la salvaguardia degli equilibri cui all'articolo 193 ed in ogni caso nel rispetto dei parametri deficitari previsti dal Decreto Ministero dell'Interno 18.02.2013, può essere utilizzata per la costituzione di fondi di garanzia e cogaranzia a favore delle attività economiche del proprio territorio, da attuarsi esclusivamente in convenzione con Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi della L. 385/93. il fondo costituito non incide in termini di patto di stabilità. Le garanzie concesse, non rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 207 del presente Decreto Legislativo"».

7.164

MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, VACCIANO, GAMBARO, BENCINI, MOLINARI, SIMEONI

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis)*. Al comma 2, dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "contratti successivamente al 31 dicembre 1996", inserire le seguenti: "e alla conversione dei prestiti obbligazionari". Ai maggiori oneri, valutati in 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

7.165

MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, VACCIANO, GAMBARO, BENCINI, MOLINARI, SIMEONI

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis)*. Al comma 7 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sopprimere le seguenti parole: »Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili».

7.166

PERRONE

Precluso

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole "al 31 dicembre 1996", sono aggiunte le seguenti: "e alla conversione dei prestiti obbligazionari".

9-*ter*. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'articolo 35, comma 7, le parole "li rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili" sono soppresse.

9-*quater*. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento».

7.167

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, CANTINI

Precluso

Dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-*bis*. I fondi statali provenienti da leggi di finanziamento di programmi di interventi di edilizia

scolastica, anche nell'ambito di programmi cofinanziati con fondi europei o comunque partecipati da istituzioni europee, sono destinati esclusivamente ad interventi su edifici di proprietà pubblica, di competenza degli enti locali, In riferimento agli articoli 8 e 9 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, o di altre amministrazioni pubbliche».

7.168

DEL BARBA

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. I fondi statali provenienti da leggi di finanziamento di programmi di interventi di edilizia scolastica, anche nell'ambito di programmi cofinanziati con fondi europei o comunque partecipati da Istituzioni-europee, sono destinati esclusivamente ad interventi su edifici di proprietà pubblica, di competenza degli enti locali, in riferimento agli articoli 8 e 9 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, o di altre amministrazioni pubbliche».

7.169

CANTINI

Precluso

Dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

«*9-bis*. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 87, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per gli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, quando l'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo più significative rispetto alle voci che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara";

b) all'articolo 88, sono aggiunti i seguenti commi:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1. Il termine di cui al comma precedente non può essere inferiore a cinque giorni per gli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il *ter*mine di cui al comma precedente non può essere inferiore a tre giorni per gli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"».

7.170

MIRABELLI, CALEO

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«*9-bis*. Al comma 4, dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esclusione della soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie di cui al presente comma, riferite agli atti relativi all'edilizia economica e popolare di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica a decorrere dallo gennaio 2014".

9-ter. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini per l'esecuzione dei rimborsi spettanti ai sensi del comma 9-*bis*».

7.171

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. All'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con

modificazioni dalla 17 agosto 2012, n. 134 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano efficaci i provvedimenti di assunti dai comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge"».

7.172

DEL BARBA

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«*9-bis*. Per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nel saldo finanziario in conto capitale individuato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, nel limite di 2,385 milioni di euro per l'anno 2015, 3,165 milioni di euro per l'anno 2016 e 1,850 milioni di euro per l'anno 2017, i trasferimenti effettuati dal comune di Livigno a favore della provincia di Sondrio a titolo di contributo per il finanziamento delle opere infrastrutturali di cui alle convenzioni stipulate dai predetti enti in data 14 ottobre 2005 e 26 marzo 2007 a valere su quota parte dei diritti speciali riscossi dal medesimo comune in relazione il suo status di *extra*-doganalità, ai sensi della legge 11 giugno 1954, n. 384, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

9-ter. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "l'aliquota dello 0,2 per cento" sono sostituite con: "l'aliquota del 0,21 per cento"».

7.173

COMPAGNONE, SCAVONE, Giovanni MAURO, CARIDI, PUPPATO

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. Al comma 1-*ter* dell'articolo 259 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sostituire le parole: "entro tre anni" con le seguenti: "entro cinque anni"».

7.174

ORRU'

Precluso

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«*9-bis*. Al comma 1-*ter* dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle parole: "entro cinque anni"».

7.175

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. Al comma 1-*ter* dell'articolo 259 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle parole: "entro cinque anni"».

7.176

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

«10. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48 della legge 23/12/1998 nº 448, come modificata dall'articolo 1, comma 392 della legge 27/12/2013 nº 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati».

7.177

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48 della legge 23/12/ 1998 n o 448, come

modificata dall'articolo 1, comma 392 della legge 27/12/2013 nº 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati».

7.178

PERRONE

Precluso

All'articolo 7, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. Il comma 7, dell'articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2013, n.133, convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso».

1.179

PERRONE

Precluso

All'articolo 7, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«*9-bis*. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: "di cui al presente comma" inserire le seguenti: "i consiglieri metropolitani"».

7.180

BIGNAMI, FINOCCHIARO, DE PETRIS, LANIECE, DE PIN, URAS, BATTISTA, CAMPANELLA, VACCIANO, CONTE, BISINELLA, PALERMO, MINEO, RICCHIUTI, PEPE, GAMBARO, CASALETTO, ORELLANA, MOLINARI, BONFRISCO, CENTINAIO

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 44 dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

"*f-bis)* i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con *handicap* o in situazione di svantaggio, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado".

b) al comma 85, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

"*f-bis)* i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con *handicap* o in situazione di svantaggio, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado."».

7.181

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al comma 23, articolo 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", inserire le seguenti: "che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti"».

7.182

MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, VACCIANO, GAMBARO, BENCINI, MOLINARI, SIMEONI

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Al fine di garantire la conclusione della Scuola per l'Europa nel rispetto degli impegni assunti a livello Europeo, il Comune di Parma, in deroga alle norme che vietano al ricapitalizzazione di società in perdita da oltre 3 anni, nonché in deroga ai vincoli del patto di stabilità, è autorizzato ad utilizzare parte delle risorse residue della L. 164/2004 per erogare fondi alla società concessionaria della costruzione dell'opera per garantirle la liquidità necessaria al completamento dell'opera nelle more degli esiti del contenzioso con l'impresa costruttrice. Ai maggiori oneri, valutati in 1 milione di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

7.183

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Il ricorso da parte dei Comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, all'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare».

7.185

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

All'articolo 7 aggiungere infine i seguenti commi:

«9-*bis*. A decorrere dall'anno 2015, per tutti gli immobili ad uso produttivo è stabilita la detraibilità in misura del 35% dalle basi imponibili dell'imposta.

9-*ter*. Dopo il comma 3 dell'articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, è inserito il seguente: "3-*bis*) Gli immobili ad uso produttivo si detraggono dalla base imponibile dell'imposta in misura del 35%".

9-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 840 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 840 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

7.186

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

All'articolo 7 aggiungere infine i seguenti commi:

«9-*bis*. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. A decorrere dall'anno 2015, per tutti gli immobili ad uso produttivo è stabilita la detraibilità totale dalle basi imponibili dell'imposta".

9-*ter*. Al comma 3 dell'articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, è inserita la seguente lettera:

"*b-bis)* gli immobili ad uso produttivo".

9-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015».

7.187

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

All'articolo 7 aggiungere infine i seguenti commi:

«9-*bis*. All'articolo 10 del R.D.L. del 13 aprile 1939, n. 652, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo, per l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, è esclusa la valutazione degli impianti fissi, intesi quali macchinari ed impianti installati

all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria".».

9-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 741. 318 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili; di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misuta tale da realizzare complessivamente una riduzione di 741.318 milioni di euto a decorrere dall'anno 2015».

7.188

GUALDANI

Precluso

All'articolo 7, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. Il comma 14 dell'articolo 10 deID.P.R n. 633 del 1972 in materia di operazioni esenti dall'Imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente: "14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri"».

7.189

GUALDANI

Precluso

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122» inserire le seguenti: «nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 50 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato».

7.190

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Le progressioni verticali costituiscono una mera modificazione del rapporto di lavoro e non sono pertanto considerate nuove assunzioni, risolvendosi nel passaggio alla categoria immediatamente superiore del sistema di classificazione delle professionalità e costituendo un mero sviluppo di carriera nell'ambito del rapporto di lavoro già incardinato con la pubblica amministrazione. Per le amministrazioni che ,dichiarino carenza di determinate figure professionali, nell'impossibilità di procedere a procedure selettiva esterne che comportino nuova assunzione, nel rispetto delle norme di blocco del turn-over ed a salvaguardia della funzionalità delle amministrazioni medesime, è consentito procedere a progressioni verticali senza che via sia alcun obbligo di riserva di posti per candidati esterni, al fine di non aumentare nel numero complessivo la dotazione organica; è previsto l'obbligo dell'erogazione di una indennità ad *personam*, per fare fronte alla possibile differenza negativa della retribuzione nel caso in cui la progressione verticale riguardi un dipendente che gode di una più elevata progressione economica".

9-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 , n. 150 è soppresso».

7.191

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

«9-*bis*. È fatto divieto alle scuole dell'infanzia paritarie gestite dagli enti territoriali di esternalizzare il servizio e le attività educative».

7.192

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-*bis*. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di taluni servizi degli stessi enti, nonché di miglioramento e semplificazione delle procedure di recupero crediti dei predetti enti e di assoggetta mento a regole pubblicistiche, tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe, liquide ed esigi bili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, con esclusione di quelle di natura contributiva, dei predetti enti, possono essere affidate in gestione a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del Regio Decreto n. 773 del 18 Giugno 1931, di comprovata affidabilità e che siano in possesso di certificazioni di professionalità e qualità e che aderiscano ad appositi codici di condotta.

9-*ter*. l'affidamento a società terze, di cui al comma 1 avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di evidenza pubblica, secondo le seguenti modalità e criteri direttivi:

a) le prestazioni rese da tali società hanno la natura esclusiva di servizio e non possono presupporre alcun trasferimento di pubbliche funzioni;

b) I rapporti tra gli enti e le società di cui al comma 1 sono regolati in via convenzionale;

c) Il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti affidati in gestione alle società di cui al comma 1 dovrà confluire direttamente nelle casse degli enti impositori; in via straordinaria e residuale l'incasso dei crediti, ove avvenuto per tramite delle società, dovrà prevedere il riversamento integrale agli enti stessi di quanto recuperato entro un termine non superiore a giorni 15, e la rendicontazione della gestione;

d) Previsione della prestazione di un'adeguata garanzia a favore dell'Ente di cui al comma 1, da parte della società, a tutela del corretto svolgimento del servizio;

e) Previsione da parte degli enti di cui al comma 1 di un'adeguata corrispondenza nel relativo bilancio dell'onere finanziario derivante dai contratti di affidamento, che dovrà tenere conto della natura dei crediti, della loro anzianità e della possibilità della loro realizzazione;

f) Al fine di assicurare un'idonea copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di affidamento, gli enti affidatari possono addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità;

g) La mancata o parziale riscossione degli importi richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non potrà in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero crediti a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico».

7.193

MATURANI, DE BIASI, SILVESTRO, VALDINOSI, MATTESINI, PADUA, Elena FERRARA

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, aggiungere la seguente lettera: "*g)* assistenza disabili sensoriali"».

7.194

SANTINI

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«*g-bis*. All'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera *e)*, inserire la seguente: "*e-bis)* per la costituzione di fondi di garanzia e cogaranzia a favore delle attività economiche del proprio territorio, da attuarsi esclusivamente in convenzione con Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi riconosciute ai sensi della legge n. 385 del 1993. Il fondo costituito non incide in termini di patto di stabilità se non per le eventuali quote escusse dal creditore. Le garanzie concesse, non rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 207 del presente decreto

legislativo"».

7.195

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9-*bis* È istituito presso il Ministero dell'Interno, Direzione per la Finanza locale, un fondo per il finanziamento degli interventi attuati dagli enti locali per la. messa in sicurezza del territorio e la. prevenzione del rischio idrogeologico. Il Fondo è alimentato con le modalità di cui al comma 9-*ter* del presente articolo;

9-*ter* a decorrere dal 1º agosto 2015 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "*money transfer*" o altri agenti in attività finanziaria pari al 2 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola. Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma affluiscono al fondo di cui al comma 9-*bis*.»

7.196

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un fondo a favore dei Comuni per interventi di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria, del territorio, dei boschi e del reticolo idrografico, nonché per interventi di difesa del suolo; Il Fondo è alimentato con i preventi di cui al comma 9-*bis*.

9-*ter*. I comuni, anche in deroga al Piano di Bacino e alla disciplina regionale delle attività estrattive, al fine di garantire la regolarità del deflusso dei corsi d'acqua, rimuovere i materiali in accumulo e prevenire fenomeni di esondazione e di dissesto del territorio, possono autorizzare attività estratti ve di materiali litoidi, in interventi di manutenzione finalizzati alla conservazione della. sezione utile di deflusso ed al mantenimento della officiosità di fiumi e dei torrenti, previa presentazione di un apposito progetto corredato dalla stima e qualità del materiale da. estrare, dalla relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo e dal pagamento degli oneri concessori secondo il prezzo di mercato vigente. In caso di difformità con il Piano di Bacino, il comune acquisisce il parere preventivo dell'Autorità di bacino in merito alla coerenza dell'intervento con gli obiettivi del Piano, da. rendere entro 30 giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. Le risorse provenienti dalle attività di cui al presente comma sono versate al fondo di cui al comma 9-*bis* e riattribuite per le finalità ivi stabilite a ciascun comune».

7.197

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. A decorrere dal l gennaio 2016 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati ai Comuni e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale i Comuni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza

pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43."».

7.198

BIGNAMI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "e agli enti locali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", e dopo le parole: "rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza" sono inserite le seguenti: "nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 4 comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio n. 55, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a Strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-*bis* e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 5 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.

3-*ter*. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7-*bis*. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-*bis* e degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. li contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente";

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli, enti di cui al comma 2 è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il

Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

i) al comma 10 le parole: "del regolamento di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge"».

7.199

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 90, è aggiunto in fine il seguente periodo: "il presente comma non si applica ai soggetti che fanno parte a titolo gratuito dei consigli di amministrazione delle ex Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207".».

G7.100

COMAROLI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1977 - «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015,n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»,

premesso che:

le disposizioni contenute nel provvedimento in esame potrebbero comportare un aumento in materia di TARI;

la norma prevede infatti che le mancate riscossioni degli anni precedenti, una volta trasformate in crediti inesigibili, entreranno fra le componenti di costo della tariffa in quanto la tariffa deve garantite la copertura integrale dei costi;

dunque il contribuente in regola con i propri adempimenti tributari si dovrà caricare anche la quota dei soggetti che non pagano, con un risultato eccessivamente penalizzante ed iniquo.

impegna il Governo:

a rimodulare le disposizioni contenute nell'articolo 7 del presente decreto legge, al fine di evitare che i contribuenti adempienti debbano farsi carico dei mancati incassi dovuti all'inadempimento da parte di altri contribuenti.

G7.101

COMAROLI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1977 - «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»

premesso che in base all'attuale normativa, nella determinazione della base imponibile del fabbricato vengono inclusi anche i macchinari e gli impianti ancorati al suolo che allo stesso tempo possono essere smontati e trasferiti in un altro sito oppure ceduti per essere sostituiti;

l'articolo 10 del R.D.L n. 653 del 1939 prevede che la redditività media ordinaria degli immobili ad uso produttivo, ai fini della rendita catastale, sia individuata mediante stima diretta per ciascuna unità immobiliare al fianco del metodo indiretto;

il metodo diretto, applicandosi attraverso la comparazione con beni similari di cui si conoscono le caratteristiche tecniche ed economiche, trova però difficile applicazione, quindi, viene comunemente

utilizzato il metodo indiretto, che fa invece riferimento ad una valutazione in base al valore di ricostruzione, secondo quanto stabilito dalla circolare 4T/2009, che prevede l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, operando la valutazione degli impianti fissi, ossia dei macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria;

riguardo la rilevanza di macchinari ed impianti situati all'interno degli immobili ai fini della determinazione della rendita si verificano però diverse difficoltà interpretative ed applicative; i macchinari imbullonati, infatti, secondo l'attuale interpretazione del regio decreto, non dovrebbero costituire veri e propri immobili suscettibili di rientrate nella determinazione della rendita catastale;

da tempo il mondo delle imprese chiede di mettere fine a quella che è stata definita la «patrimoniale» sui beni per l'attività produttiva poiché la determinazione della rendita catastale dei cosiddetti «macchinari imbullonati» non fa che aumentare il prelievo applicato dai Comuni con l'imposta sugli immobili, a cui si aggiunge l'ulteriore penalizzazione della deduzione limitata al 20% dell'IMU delle sole imposte dirette e non dall'Irap;

le norme di accatastamento dei fabbricati industriali spesso sono interpretate e applicate in maniera disomogenea sul territorio, con un effetto distorsivo della concorrenza che crea l'ennesima incertezza sulla norma;

nonché l'orientamento giurisprudenziale non sembra risulta essere omogeneo: se da un lato, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, terza sezione, con la sentenza n. 264 del 16 giugno 201, ha stabilito che il fabbricato, (una volta svuotato degli impianti contenuti, potrebbe benissimo, senza alcuna trasformazione, mantenere una funzione commerciale», secondo cui l'Agenzia delle Entrate non dovrebbe più includere nella stima della rendita catastale del fabbricato il valore degli impianti, dall'altro, la Cassazione, con la sentenza 3166/2015, ha stabilito l'imposizione tributaria per i macchinari industriali, in quanto considera che tutte le componenti che contribuiscono normalmente ad assicurare al fabbricato un'autonomia funzionale e reddituale, che duri nel tempo, debba essere valutata perché incidente nella quantificazione della rendita catastale ritenendo i cosiddetti macchinari imbullonati come rientranti nel procedimento di determinazione della rendita catastale;

da ultimo, le stesse disposizioni contenute nella Legge di stabilità 2015, al comma 244 dell'articolo 1, hanno confermate che i macchinari imbullonati devono essere tenuti in considerazione, nella determinazione della rendita catastale, nel caso di immobili destinazione industriale e commerciale: dunque, questa norma di interpretazione autentica sembrerebbe indirizzare verso l'applicazione della circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/20132 in cui sono state dettate le linee guida per l'individuazione di quelle componenti impiantistiche degli immobili ad uso produttivo che hanno rilevanza catastale.

operando in questo modulo le imprese, in un contesto di totale incertezza normativa, subiscono un consistente incremento delle rendite catastali e una conseguente aumento della base imponibile su cui oggi è dovuta l'IMU, a cui si aggiungono effetti di determinazione retroattivi e pesanti ripercussioni in termini sanzionatori nei casi di mancato adeguamento

impegna il Governo:

ad intervenire, nell'ambito delle disposizioni del decreto-legge che riguardano la tassazione degli immobili, in modo che si stabilisca la piena e certa esclusione, per l'individuazione delle componenti che concorrono a formate l'investimento di natura immobiliare, della valutazione degli impianti fissi, intesi quali macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria, ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo.

G7.102

COMAROLI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1977 - «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»,

premesso che in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006, recante il Testo unico Ambientale (TUA) all'articolo 195, comma 2, lettera *e)*; la competenza della definizione dei criteri qualitativi e quantificativi per stabilire a quali rifiuti estendere la assimilazione ai RSU spetta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ma quest'ultimo non ha mai provveduto alla definizione ai suddetti criteri;

con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, è stato modificato il comma 649 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, legge 27 dicembre 2013 n. 147, stabilendo che ogni Comune, con proprio regolamento, «individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive ai quali si estende il divieto di assimilazione»;

la norma attribuisce ai Comuni un'ampia discrezionalità nell'individuazione dei rifiuti ai quali si applica l'assimilazione, determinando una situazione di incertezza normativa in caso di ritardo, o mancanza, da parte dell'amministrazione nella determinazione dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani;

considerando quindi che attraverso l'assimilazione il gestore RSU può raccogliere anche i rifiuti speciali, sarebbe opportuno modificare la normativa contenuta nella Legge di stabilità 2014 al fine di eliminare la disposizione che attribuisce ampia discrezionalità ai comuni nell'individuazione dei rifiuti cui si applica il divieto di assimilazione, rinviando invece ad un regolamento interministeriale per la determinazione dei criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;

sarebbe altresì opportuno prevedere che nessun versamento sia dovuto a titolo di Tari, qualora il produttore del rifiuto, qualunque ne sia la tipologia, provveda al trattamento in maniera autonoma, ovviamente nel rispetto della normativa vigente;

non sarebbe infatti giustificabile in tali casi neanche una riduzione del tributo, in quanto la Tari è destinata a finanziare integralmente i costi di un esercizio, ossia la raccolta e lo smaltimento, reso a favore del produttore dei rifiuti;

ne consegue che in caso di mancata fruizione del servizio nulla deve essere corrisposto.

impegna il Governo, a prevedere gli opportuni provvedimenti di natura interministeriale al fine di prevedere che nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tenga conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

assicurare che, secondo quanto già previsto dalla normativa vigente, non sia dovuto alcun tributo per i rifiuti che il produttore dimostri di aver gestito autonomamente.

7.0.1

FLORIS, MANDELLI

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*.

*(Modifiche alla disciplina del pre-dissesto articolo 243-*bis*, comma 9 lettere* b) *e* c*))*

1. All'articolo 243-*bis*, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sostituire le lettere *b)* e *c)* con le seguenti:

"*b)* entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per acquisto beni e servizi, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche"».

7.0.2

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis.*

*(Disposizioni riguardanti i piani di riequilibrio di cui all'articolo 243-*bis *del decreto legislativo n. 207 del 2000)*

1. Gli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a far data daI 1º novembre 2014, e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non hanno deliberato il piano di requilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del citato decreto legislativo, e che inoltre non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del medesimo decreto, possono deliberare, entro il 31 ottobre 2015, l'anzidetto piano di riequilibrio di cui all'articolo 243-*bis*, del citato decreto legislativo. in pendenza del suddetto termine non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato decreto legislativo.

2. L'articolo 1, comma 573, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è soppresso».

7.0.3

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Disposizioni in materia di riequilibrio di bilancio)

1. All'articolo 259, comma. 1-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apportata la seguente modifica:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane, nelle Province e nei Comuni capoluoghi di Regione il predetto termine è esteso a cinque anni"».

7.0.4

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Disposizioni in materia di riequilibrio di bilancio)

1. All'articolo 259, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "Nei comuni" sono sostituite con le seguenti: "Negli enti locali";

b) la parola: "comunali" è soppressa».

7.0.5

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Risorse proprie delle Città metropolitane)

1. A decorrere dal 2015, per il finanziamento delle funzioni fondamentali previste dalla legge statale, alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. le città metropolitane hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. L'addizionale è versata, limitatamente al 80 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana, a cadenza trimestrale con riferimento alle riscossioni avvenute nel trimestre precedente. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno entro il 30 settembre 2015. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 20 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nel porti situati nel territorio delle città metropolitane. l'imposta è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dalla delibera istitutiva. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si'applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere, mediante deliberazione del consiglio, eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il pagamento è effettuato a cura dei soggetti di cui al secondo periodo secondo le modalità e le misure indicate alla lettera *a)*.

2. le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella Regione di appartenenza della Città -Metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero i i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera al del comma 1, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane secondo criteri da stabilire con apposita intesa da raggiungere in Conferenza Stato-città e autonomie Locali. Dall'importo di cui al periodo -precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere -finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Per il 2015 i tributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1º ottobre; le variazioni di

cui al comma 1 possono essere deliberate del consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro Il 10 settembre 2015 e da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento.

4. A decorrere dal 2016, le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data sucessiva nella deliberazione medesima.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorreraall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

6. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

7.0.6

PERRONE

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Risorse proprie delle Città metropolitane)

1. A decorrere dal 2015, per il finanziamento delle funzioni fondamentali previste dalla legge statale, alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. L'addizionale è versata, limitatamente al 80 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana, a cadenza trimestrale con riferimento alle riscossioni avvenute nel trimestre precedente. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno entro il 30 settembre 2015. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. il restante 20 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dalla delibera istitutiva. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere, mediante deliberazione del consiglio, eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. il pagamento è effettuato a cura dei soggetti di cui al secondo periodo secondo le modalità e le misure indicate alla lettera *a)*.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella Regione di appartenenza della Città Metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a)* del comma 1, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane secondo criteri da stabilire con apposita intesa da raggiungere in Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Per il 2015 i tributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1º ottobre; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate del consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro il 10 settembre 2015 e da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento.

4. A decorrere dal 2016, le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di govemo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

6. il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

7.0.7

GUALDANI, Luciano ROSSI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Le province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.

2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.

3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.

4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.

5. In sede di rendiconto 2015 le Provincie e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.

6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'articolo 193, terzo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000 previste da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata».

7.0.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*.

(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada)

1. Al comma 4 dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", lettere *a)* e *b)*, le parole: "in misura non inferiore a un quarto della quota," sono abolite.

2. il comma 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", sono abrogati».

7.0.9

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Agevolazioni per i Comuni che prendono in locazione immobili da privati)

1. Il ricorso da parte dei Comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, all'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare».

7.0.10

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Agevolazioni per i Comuni che prendono in locazione immobili da privati)

1. Il ricorso da parte dei Comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, all'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare».

7.0.11

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

*(Disposizioni riguardanti i piani di riequilibri di cui all'articolo 24-*bis *del decreto legislativo n. 267 del 2000)*

1. Gli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a far data dal 1º novembre 2014, e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non hanno deliberato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del citato decreto legislativo, e che inoltre non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo decreto, possono deliberare, entro il 31 ottobre 2015, l'anzidetto piane di riequilibrio di cui all'articolo 243-*bis*, del citato decreto legislativo. In pendenza del suddetto termine non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato decreto legislativo.

2. L'articolo 1, comma 573, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso».

7.0.12

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

(modifiche al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000)

1. All'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 9-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"9-*ter*. Dalla data di approvazione del piano dell'equilibrio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata mm possono essere intraprese o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di un equilibrio pluriennale dell'ente. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale, da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte: d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale. accessorie spese.

9-*quater*. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità della legge.

9-*quinquies*. Dalla data di adesione alla procedura di cui al recente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità"».

7.0.13

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(modifiche al decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000)

1. all'articolo 86 dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1" di cui al comma 2, sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continui ad essere iscritto alla data dell'incarico».

7.0.14

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(modifiche al decreto-legge n. 351 del 25 settembre 2001)

1. All'articolo 3 comma 17 del decreto-legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "; parimenti il divieto non si applica agli Enti pubblici che siano soci unici o che detengano almeno la maggioranza delle quote delle società di cui all'articolo 2 del presente decreto. In tal caso l'operazione di alienazione è esente da qualsiasi imposta e tributo"».

7.0.15

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(modifiche al decreto-legge del 30 settembre 2005 n. 203)

1. All'articolo 11-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge del 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai beni strumentali adibiti dagli Enti ad uffici pubblici, a condizione che il mantenimento dell'utilizzo pubblico non sia in contrasto con i vincoli generali di finanza pubblica"».

7.0.16

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(modifiche al decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014)

1. All'articolo 13-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, comma 1, capoverso "articolo 1-*bis"*, dopo il comma 7-*quinquies* aggiungere il seguente:

"7-*sexies*. Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano ai progetti approvati e finanziati anteriormente alle data di entrata in vigore del presente Decreto"».

7.0.17

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n.190)

1. Al comma 609 della Legge 190 del 29 dicembre 2014 la lettera *d)* è abrogata».

7.0.18

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali)

1.All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico e sue successive modificazioni e integrazioni, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, previo opportuno gradimento del legale da parte dell'ente interessato, è ammissibile in caso di:

1) assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;

2) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; 3) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione;

3) assenza di dolo o colpa grave;

4) in caso di emanazione di un provvedimento di archiviazione"».

7.0.19

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali)

1. Sostituire il comma 5 dell'articolo 86 del decreto legislativa del 18 agosto 2000, n. 267 con il seguente comma:

"5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico e sue successive modificazioni e integrazioni, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, previo opportuno gradimento del legale da parte dell'ente interessato è ammissibile in caso di:

1) assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;

2) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; 3) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione;

4) assenza di dolo o colpa grave;

5) in caso di emanazione di un provvedimento di archiviazione."

2. Il comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 1996, n.543, convertito con modificazione con la legge 20 dicembre 1996, n.639 si interpreta nel senso che il diritto al rimborso delle spese legali è parimenti riconosciuto agli amministratori locali sottoposti a giudizio contabile e assolti in via definitiva con sentenza emessa in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legge 23 ottobre 1996, n.543».

7.0.20

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Affrancamento dall'Imu e della Tasi)

1. L'Imu e la Tasi possono essere definitivamente assolte mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità dei tributi fissato dal consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal consiglio comunale medesimo».

7.0.21

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Affrancamento dall'lmu e dalla Tasi)

1. L'lmu e la Tasi possono essere definitivamente assolte mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità dei tributi fissato dal consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal consiglio comunale medesimo».

7.0.22

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Limite all'aliquota Imu per i contratti a canone concordato)

1. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli immobili locali con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.0.23

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Limite all'aliquota Imu per i contratti a canone concordato)

1. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli immobili locali con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9

dicembre 1998, n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.24

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Limite all'aliquota Imu e Tasi per i contratti a canone concordato)

1. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.

2. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso».

7.0.25

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Limite all'aliquota Imu e Tasi per i contratti a canone concordato)

1. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato nel limite massimo di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione del secondo periodo del comma 137 dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296».

7.0.26

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Estensione dell'esenzione Imu per gli immobili invenduti)

1. All'articolo 13, comma 9-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: ", nonché i fabbricati posseduti da imprese aventi per oggetto della propria attività la compravendita o la locazione di beni immobili".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.0.27

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Estensione dell'esenzione Imu per gli immobili invenduti)

1. All'articolo 13, comma 9-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: ", nonché i fabbricati posseduti da imprese aventi per oggetto della propria attività la compravendita o la locazione di beni immobili".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.28

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Applicazione della cedolare secca sugli affitti agli immobili ad uso diverso dall'abitativo)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "abitative" è soppressa;

b) al comma 2, primo e ultimo periodo, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse;

c) al comma 5, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse;

d) al comma 6, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso».

7.0.29

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Norma interpretativa in materia di cedolare secca sugli affitti)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Ai fini del presente articolo, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività di impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali alle quali sia iscritta. Prima di iniziare lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui al periodo precedente, professionisti ed associazioni inviano dichiarazione di assunzione dell'incarico all'Agenzia delle entrate"».

7.0.30

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Norma interpretativa in materia di cedolare secca sugli affitti)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è aggiunte il seguente:

"6-*bis*. Ai fini del presente articolo, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività di impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali alle quali sia iscritta. Prima di iniziare lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui al periodo precedente, professionisti ed associazioni inviano dichiarazione di assunzione dell'incarico all'Agenzia

delle entrate"».

7.0.31

LEZZI, MANGILI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Irpef immobili non locati)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sopprimere i commi 717 e 718.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.0.32

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Irpef immobili non locati)

1. I commi 717 e 718 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.0.33

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 7-*bis*.

(Deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione)

1. Al comma 4-*bis*, dell' articolo 31, testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15-per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fonde per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.0.34

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 7-*bis*.

(Deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione)

1. All'articolo 37, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.35

FUCKSIA, BULGARELLI, MANGILI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 7-*bis*.

(Riduzioni tariffarie per l'implementazione e la riqualificazione edilizia)

1. I comuni possono definire, con apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di opere di riqualificazione edilizia di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà privata volte a riqualificare le facciate degli edifici, anche al fine di valorizzare il territorio urbano ed extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, possono essere deliberate riduzioni delle tariffe di specifici tributi locali sulla base delle effettive opere poste in essere dal contribuente.

2. La previsione di agevolazioni tariffarie, in favore dei proprietari o dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari oggetto degli interventi effettuati ai sensi del comma 1, deve comunque garantire la copertura integrale del costo dei servizi, anche attraverso compensazioni e rimodulazioni dei criteri di applicazione dei tributi stessi, in modo da assicurare, in ogni caso, l'invarianza del gettito complessivo annuo».

8.1

LUCHERINI

Precluso

Al comma 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1º gennaio 2015-19 giugno».

8.2

ORRU', PADUA

Precluso

Al comma 1 nelle parti in cui è contenuta la cifra: «2.000 milioni di euro» è sostituita dalla cifra: «1.700 milioni di euro» e la cifra: «1.892 milioni di euro» è sostituita dalla cifra: «1.592 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articola 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. In conformità all'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislative 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 è attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni statali che prestano servizio in Sicilia, indipendentemente dalla localizzazione fuori dal territorio regionale del luogo contabile di riscossione.

2. Per l'anno 2015, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 300 milioni di euro, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono utilizzate per l'importo di 300 milioni di euro le somme iscritte in conto residui della sezione "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti ceri, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" si cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sano versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente articolo».

8.3

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO,

DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre» e le parole: «10 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre».

8.4

FORNARO, MANASSERO

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente;

«4-*bis*. Una quota delle somme disponibili del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è utilizzata, nel limite di 30 milioni di euro, per consentire il pagamento, da parte delle aziende a maggioranza pubblica che gestiscono un servizio pubblico integrato, dei debiti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativamente al rimborso dei ratei dei mutui,».

8.5

LUCHERINI

Precluso

Al comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 le parole:«, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 ,» sono soppresse.

8.6

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti"».

8.7

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti"».

8.8

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti"».

8.9

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti

erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali e regionali vigenti, ma non ancora corrisposti».

8.10

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Con il decreto di cui al comma 7, una quota delle disponibilità non inferiore al 15 per cento, è riservata a favore degli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino centestua1mente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa».

8.11

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-*bis*. Con il decreto di cui al comma 7, una quota delle disponibilità non inferiore al 15 per cento, è riservata a favore degli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino contestualmente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa».

8.12

ORRU'

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Le Regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano, possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi a proprio carico, ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni dei propri enti territoriali, nel rispetto dei rispettivi Statuti, della assistenza tecnica degli enti incaricati della determinazione dei costi *standard* e dei fabbisogni *standard* al sensi del presente decreto"».

8.13

Mauro Maria MARINO

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine da consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso delle regioni, assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali di interesse generale in situazioni di ripristinato all'equilibrio finanziario, i crediti per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea capitale vantati alla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale sono estinti di diritto. Sono fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito oggetto di accordi transattivi con i debitori».

8.14

COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 10 sostituire le parole: «530 milioni» con le seguenti: «625 milioni».

Conseguentemente al comma 12 sostituire le parole da: «pari a» *fino a*: «dall'anno 2018» *con le seguenti:* «6.700.000 euro per l'anno 2016, a 6.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.900.645 a decorrere dall'anno 2018».

8.15

MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, VACCIANO, GAMBARO, BENCINI, MOLINARI, SIMEONI

Precluso

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. "Ai maggiori oneri, valutati in 20 milione di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze"».

8.16

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Precluso

Al comma 10, sopprimere il seguente periodo: «Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

8.17

RICCHIUTI

Precluso

Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.

8.18

COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 10 dell'articolo 8, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, limitatamente al 40 per cento dell'importo di cui al periodo precedente».

8.19

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 10, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole:«, limitatamente al 40 per cento dell'importo di cui al periodo precedente».

8.20

LUCHERINI

Precluso

Al comma 10, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole:«, limitatamente al 40 per cento dell'importo di cui al periodo precedente».

8.21

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Al comma 10, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, limitatamente al 40 per cento dell'importo di cui al periodo precedente».

8.22

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente al 40 per cento dell'importo di cui ai periodo precedente».

8.23

D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere, i seguenti:

«*13-bis*. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

13-ter. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"*1*. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le connessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sano cosi determinati:

h) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrate;

k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

l) concessione di coltivazione in-proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato,".

13-quater. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,n. 164».

8.24

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«*13-bis*. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-*quater* aggiungere il seguente:

"3-*quinquies* in caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163"».

8.25

SANTINI

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«*13-bis*. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2088, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-*quater* aggiungere il seguente:

"3-*quinquies*. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163"».

8.26

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«*13-bis*. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-*quater* aggiungere il seguente:

"3. *quinquies*. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163"».

8.27

BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«*13-bis*. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-*quater* aggiungere il seguente:

"3-*quinquies*. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163"».

8.200

D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis* All'articolo, 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente: "3-*quinquies*. In caso di cessione di cui al periodo del comma 3-*bis*, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163"».

8.28

CERONI, GASPARRI

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«*13-bis*. Al fine di consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso delle regioni, assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali di interesse generale in situazioni di ripristinato equilibri finanziario, i crediti per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea capitale vantati alla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale sono estinti di diritto. Sono fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito oggetto di accordi transattivi con i debitori».

9.1

MANDELLI

Precluso

Al comma 2, capoverso «488-bis», dopo la parola: «risorse», inserire la seguente: «aggiuntive».

9.2

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 611 è aggiunto il seguente:

"611-*bis*. Il comma 611 si interpreta nel senso di escludere che, agli enti ivi elencati i quali, ai sensi del comma 612, abbiano definito e approvato il piano operativo di razionalizzazione, mantenendo la propria partecipazione in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di'beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la competenza relativa all'emanazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Le delibere degli organi societari che si pongono in contrasto con le determinazioni .assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione sono nulle ed inefficaci"».

9.3

LAI, ANGIONI, CUCCA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI,

SANTINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nel 2015, non rilevano ai fini degli equilibri di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i pagamenti effettuati dal 1º gennaio in conto residui dalla regione Sardegna, mediante l'utilizzo dell'avanzo di cassa all'1º gennaio 2015».

9.4

LAI, ANGIONI, CUCCA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANTINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di consentire il pagamento delle somme impegnate con imputazione all'esercizio 2015 a fronte di entrate a destinazione vincolata già incassate nell'esercizio 2014, per la regione Sardegna l'utilizzo delle quote del risultato dell'amministrazione vincolato e dell'avanzo di cassa all'1º gennaio 2015, nel limiti dei suddetti incassi, non rilevano ai fini degli equilibri di cui all'articolo 1, comma 463, dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014».

9.5

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. Entro il 31 ottobre 2015 la Regione Autonoma della Sardegna in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico, nonché con lo Statuto, provvede al riordino generale delle autonomie locali nell'ambito del proprio territorio, facendo applicazione del principio di decentramento amministrativo e valorizzando le funzioni da attribuire alle unioni di comuni e/o ad altre forme associative. Entro il 31 dicembre 2015 deve essere data attuazione al procedimento di riforma, assicurando la consultazione delle popolazioni interessate. Al fine di assicurare il rispetto dei princìpi di cui agli articoli 1, 5, 114, 116 e 118 della Costituzione, nonché di cui all'articolo 43 dello Statuto ed in attesa del riordino e della sua applicazione volta a realizzare un nuovo assetto, gli organi provinciali in carica sono soppressi e in via provvisoria la Regione provvede alla gestione delle funzioni amministrative attribuite alle amministrazioni provinciali che sono soppresse all'esito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012. La Regione provvede inoltre alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale ai fini delle successive necessarie determinazioni e conseguenti provvedimenti, che non devono comportare ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato, avuto riguardo al rispetto delle obbligazioni giuridicamente prefezionate assunte dalle predette amministrazioni provinciali e al fine di assicurare la prosecuzione delle attività e dei servizi già attribuiti alla competenza delle stesse amministrazioni soppresse ai sensi dei referendum del 6 maggio 2012».

9.6

LUCHERINI

Precluso

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Ai sensi della lettera *t)*, comma 2, articolo 2 della legge n. 42 del 2009 e dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 68 del 2011, è autorizzata la spesa di 420 milioni a decorrere dall'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20 - 25 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di autocoordinamento da recepire con intesa entro il 30 settembre in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del programma "Federalismo" della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del

Ministero dell'Economia e delle finanze».

9.7

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Ai sensi della lettera *t)*, comma 2, articolo 2 della legge n. 42 del 2009 e dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 68 del 2011, è autorizzata la spesa di 420 milioni a decorrere dall'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20-25 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di autocoordinamento da recepire con intesa entro il 30 settembre in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del programma "Federalismo" della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze».

9.8

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Ai sensi della lettera *t)*, comma 2, articolo 2 della legge n. 42 del 2009 e dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 68 del 2011, è autorizzata la spesa di 575,452 milioni per l'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20, 25 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di coordinamento da recepire con intesa entro ... in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

9.9

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Ai sensi della lettera *t)* comma 2, articolo 2 della legge n. 42 del 2009 e dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 68 del 2011, è autorizzata la spesa di 420 milioni a decorrere dall'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20-25 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-*ter*. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definita dalle stesse in sede ai autocoordinamento da recepire con intesa entro il 30 settembre in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

9-*quater*. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del programma il "federalismo" della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello state di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze».

9.10

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 68/2011, è autorizzata la spesa di 575,452

milioni per l'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20 - 25 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di autocoordinamento da recepire con intesa entro il 20 agosto 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 575,452 tnilioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 575,452 milioni di euro per l'anno 2015».

9.12

TAVERNA, MONTEVECCHI, MANGILI, BULGARELLI, CATALFO, LEZZI

Precluso

Sopprimere i commi 10 e 11.

9.13

FUCKSIA

Precluso

Al comma 10, capoverso «1-bis», le parole: «attraverso la nomina della maggioranza dei componenti» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la nomina della totalità dei componenti».

9.15

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma secondo principi di appropriatezza.

11-*ter*. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

11-*quater*. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.

11-*quinquies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater* non conseguono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

11-*sexsies*. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542».

9.16

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti diretti e i contributi a investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11-*ter*. La predetta esclusione riguarda le sole Regioni che garantiscono i tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

11-*quater*. A questi fini rileva l'indice conseguito nel 2014 ricalcolato secondo le modifiche di cui al comma 4, dell'articolo 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78».

9.17

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 463 lettera *b)* dopo le parole: "incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti" si aggiungono le parole: "e le relative entrate provenienti dallo Stato a titolo di concorso nel pagamento degli oneri dei mutui"».

9.18

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)", dopo il comma 464 è aggiunto il seguente:

"464-*bis*. Ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, con riferimento alle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 235 e 321 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) non rilevano le somme impegnate e pagate eccedenti le somme accertate e incassate nello stesso esercizio"».

9.19

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)* del comma 464 sono abrogate le seguenti parole: "escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 465";

b) il punto 3) del comma 465 è abrogato».

9.20

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 11, comma 464 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)" è aggiunte, in fine, il seguente periodo: "e) ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), rilevano in termini di competenza gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria imputabili agli anni antecedenti il 2013"».

9.21

CALEO

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis)*. Le Regioni che sono subentrate nelle funzioni delle Province e delle Città metropolitane in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono - per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni - senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla previsione della durata massima dei trentasei mesi, prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale con contratto a tempo determinato delle Province e delle Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125».

9.22

RICCHIUTI, PEZZOPANE

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. Le Regioni che sono subentrate a funzioni delle Province e Città metropolitane per effetto della Legge n. 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni».

9.23

URAS, STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Le Regioni che sono subentrate a funzioni delle Province e Città metropolitane per effetto della Legge n. 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e delle Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni».

9.24

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. le Regioni che sono subentrate a funzioni delle Province e Città metropolitane per effetto della legge n. 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni».

9.25

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«11-*bis*. Le Regioni che sono subentrate a funzioni delle Province e Città metropolitane per

effetto della Legge 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di. continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni».

9.26

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 321, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "sono ridotti" sono aggiunte le seguenti: "fino al 31 dicembre 2011"».

9.27

SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Le Regioni che sono subentrate a funzioni delle Province e Città metropolitane per effetto della Legge n. 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni».

9.28

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non conttatti imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 9.1, nell'ambito delle verifica dell'esigibilità degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi ih cui sono esigibili degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del FPV di entrata del 2016».

9.29

SAGGESE, SOLLO

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2914, n. 164, le parole: "31dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

9.30

RUTA, RICCHIUTI

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Le Regioni che sono subentrate a funzioni delle province e città metropolitane per effetto della legge n 56 del 2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle province e città metropolitane di cui all'articolo 4,comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni».

9.31

PUGLISI, SANGALLI, BROGLIA, LO GIUDICE

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Fanno parte del Consorzio Interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo lo Statuto.

11-*ter*. I servizi informativi strumentali al funzionamento del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere svolti dai soggetti di cui al comma l direttamente, o per il tramite di enti, anche con personalità giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sottoposti alla vigilanza delle stesse, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) oltre 1'80 per cento delle attività dell'ente è effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;

b) nell'ente non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di voto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata».

9.32

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nei comuni sotto i 6.600 abitanti in cui le farmacie risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento sulla base di una graduatoria regionale, previo pagamento di un contributo pari a mille euro, a favore del Comune perdente la sede farmaceutica"».

9.33

AIELLO, D'AMBROSIO LETTIERI, GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dopo le parole: "regime di tempo pieno," sono aggiunte le seguenti: "Limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori ed ai ricercatori universitari con compiti assistenziali che abbiano esercitato l'opzione per l'attività extramuraria si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2-*septies* della legge n. 138 del 2004, con conseguente inapplicabilità del secondo periodo del presente comma"».

9.34

LO MORO, D'ASCOLA

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Alle procedure di stabilizzazione cui sano interessati i Comuni della Regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo della legge 27dicembre 2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo articolo anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successivi modificazioni e all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti la regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri

obiettivi di finanza pubblica.

11-*ter*. In caso di mancato rispetto, per l'anno 2014, del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti al solo scopo di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1 comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*, della legge 27 dicembre 2566 n. 296, non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e quella di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89».

9.35

D'ASCOLA

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, il comune di Reggio Calabria è autorizzato ad assumere fino ad un massimo di tre dirigenti a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1,108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11-*ter*. Gli oneri connessi alle assunzioni di cui al comma 11-*bis* sono a carico del comune di Reggio Calabria nei limiti delle disponibilità di bilancio, attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti».

9.36

BIANCONI, GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso delle regioni, assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali di interesse generale in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, i crediti per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea capitale vantati alla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale sono estinti di diritto.

Son o fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito oggetto di accordi transattivi con i debitori».

9.37

LAI, DIRINDIN, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, SPOSETTI, CORSINI, CUCCA

Precluso

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«12. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761 (recante lo stato giuridico delle unità sanitarie), dopo le parole: "... ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali", sono inserite le seguenti: "I servizi e i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazione pubblica e privata, sono equiparati. ai soli fini dei concorsi di assunzione ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali"».

9.38

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'**articolo 9**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-*bis*. All'articolo-1, comma 321, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "sono ridotti" sono aggiunte le seguenti: "fino al 31 dicembre 2011"».

G9.100

BIGNAMI, FINOCCHIARO, DE PETRIS, LANIECE, DE PIN, URAS, BATTISTA, CAMPANELLA, VACCIANO, CONTE, BISINELLA, PALERMO, MINEO, RICCHIUTI, PEPE, GAMBARO, CASALETTO, ORELLANA, MOLINARI, BONFRISCO, CENTINAIO

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 1977 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di »enti «territoriali»,

premesso che:

il diritto allo studio delle persone portatrici di handicap nel nostro paese è garantito *in primis* dalla nostra Costituzione;

tale diritto è tutelato mediante il diretto inserimento dei disabili nella scuola, con il supporto di misure di accompagnamento alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, oltre allo Stato, anche gli Enti locali e «il Servizio sanitario nazionale;

la legge 5 febbraio 1992, n.104, all'articolo 13, comma 3: «Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati»;

considerato che:

secondo quanto denunciato dalla «Lega per i diritti delle persone con disabilità» (LEDHA) in Lombardia il prossimo anno scolastico 2015/2016, 4650 studenti disabili rischiano di non poter frequentare regolarmente la scuola e di essere privati del loro diritto all'istruzione: infatti le istituzioni non hanno ancora deliberato le risorse per i servizi di assistenza alla comunicazione e di assistenza educativa e trasporto;

ma la problematica non è circoscritta alla Regione Lombardia, ma è comune ad altre regioni italiane, in cui sono a rischio il diritto all'istruzione degli studenti disabili;

ad oggi, secondo quanto denunciato dalla LEDHA, nessun ente pubblico (Comune, Provincia o Città metropolitana) accetta le domande di attivazione di questi servizi per il prossimo anno scolastico, non avendo approvato nessun atto amministrativo che ne preveda l'organizzazione e nessun capitolo di bilancio che stanzi le risorse necessarie, non rispettando gli obblighi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

tenuto conto che:

dagli anni '90 le Province promuovono e sostengono i servizi per l'assistenza della comunicazione per gli studenti con disabilità sensoriali, attingendo a risorse proprie dei bilanci provinciali e tale competenza non è mai stata messa in discussione;

diverso è il caso del servizio di assistenza educativa e trasporto agli studenti, che è stato garantito per molti anni dai Comuni ma sempre in conflitto di competenza con le Province: l'articolo 139, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce che sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con *handicap*;

la sentenza del 23 luglio 2013, n. 3950, del Consiglio di Stato ha accertato definitivamente che l'assistenza educativa e il trasporto per gli studenti delle scuole superiori e dei corsi di formazione professionale spettano alle Province, che da allora vi hanno provveduto grazie a stanziamenti straordinari delle Regioni;

il quadro normativo ha subito un'ulteriore evoluzione con l'approvazione della «legge Delrio» (legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni

e fusioni di comuni») in vigore dall'8 aprile 2014, che ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale;

tale atto normativo non prevede in modo esplicito che i servizi per garantire l'istruzione dei disabili rientrino tra le funzioni fondamentali che rimangano in capo ai nuovi enti di area vasta; il che ha provocato una pericolosa empasse che si ripercuote su migliaia di famiglie, che non possono presentare domanda per chiedere l'attivazione di tali servizi per il prossimo anno scolastico;

impegna il governo a:

ad adottare atti interpretativi utili a chiarire la competenza della gestione dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado;

a valutare l'opportunità di provvedere su scala nazionale allo stanziamento delle risorse per erogare tali servizi, garantendo il diritto all'istruzione degli studenti disabili.

G9.101

COMAROLI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 1977 - «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»,

premesso che le politiche di risanamento della finanza pubblica adottate negli ultimi anni nel nostro Paese finalizzate al raggiungimento dei vincoli imposti dall'Europa, pur se hanno coinvolto tutti i livelli della pubblica amministrazione, nei fatti, hanno visto, proprio, le amministrazioni locali contribuire in modo determinante. Non è assolutamente accettabile che i problemi al bilancio delle amministrazioni degli enti locali possano ripercuotersi sui servizi essenziali che debbono essere garantiti alle persone diversamente abili;

il contributo richiesto al comparto province per il risanamento della finanza pubblica rischia di compromettere il prosieguo di servizi fondamentali come l'assistenza ai disabili anche nell'ambito scolastico;

impegna il Governo:

ad attribuire le risorse necessarie per far sì che le province possano assicurare la continuazione dell'assistenza ai disabili anche in ambito scolastico.

9.0.1

CERONI

Precluso

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni concernenti gli enti territoriali in tema di termalismo)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014; n. 68, sono disposte le misure di cui ai successivi commi, relativamente agli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le stesse misure si applicano altresì agli stabilimenti termali a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti se soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. Perle finalità di cui al comma precedente, sono incentivati apposi programmi di intervento per la cessione ed il rilancio degli stessi. Tali programmi, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le Regioni competenti per territorio, lo approva nei successivi centottanta

giorni ovvero dispone il rigetto motivato del programma stesso.

3. I programmi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali interessati dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono inderogabilmente prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere altresì elementi idonei a valutare:

a) valore degli *assett* e relativi criteri di valutazione adottati;

b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

c) piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

d) valutazione dell'impatto socio-economico sul territorio;

e) piano finanziario e cronoprogramma.

4. Ad avvenuta presentazione del programma di cui al comma 2 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 2 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le amministrazioni di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

7. Nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 1.

8. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli-atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

9. Al fine del rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 2, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia.

10. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente»

9.0.2

CERONI

Precluso

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni concernenti gli enti territoriali in tema di termalismo)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 29, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, come prorogata, da ultimo, con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; sono disposte le misure di cui ai successivi commi, relativamente agli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le stesse misure si applicano altresì agli stabilimenti termali a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, sono incentivati appositi programmi di intervento per la cessione ed il rilancio degli stessi. Tali programmi, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le Regioni competenti per territorio, lo approva nei successivi centottanta giorni ovvero dispone il rigetto motivato del programma stesso.

3. I programmi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali interessati dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono inderogabilmente prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore.

Tali programmi devono contenere altresì elementi idonei a valutare:

f) valore degli *assett* e relativi criteri di valutazione adottati;

g) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

h) piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

i) valutazione dell'impatto socio-economico sul territorio;

j) piano finanziario e cronoprogramma.

4. Ad avvenuta presentazione del programma di cui al comma 2 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 2 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le amministrazioni di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

7. Nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 1.

8. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

9. Al fine del rilascio di autorizzazioni e nulla-osta previsti dalla normativa vigente per la

realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 2, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 10 milioni annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 1 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.0.3

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni concernenti gli enti territoriali in tema di termalismo)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono disposte le misure di cui ai successivi commi, relativamente agli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le stesse misure si applicano altresì agli stabilimenti termali a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, sono incentivati appositi programmi di intervento per la cessione ed il rilancio degli stessi. Tali programmi, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le Regioni competenti per territorio, lo approva nei successivi centottanta giorni ovvero dispone il rigetto motivato del programma stesso.

3. I programmi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali interessati dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono inderogabilmente prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere altresì elementi idonei a valutare:

f) valore degli *assett* e relativi criteri di valutazione adottati;

g) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

h) piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

i) valutazione dell'impatto socio-economico sul territorio;

j) piano finanziario e cronoprogramma.

4. Ad avvenuta presentazione del programma di cui al comma 2 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 2 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le amministrazioni di cui al comma 1 possono iscrivere nel

bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

7. Nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 1.

8. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con lo legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

9. Al fine del rilascio di autorizzazioni e nulla asta previsti dalla normativa vigente per lo realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 2, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 10 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.0.4

DEL BARBA

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale».

9.0.5

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le Regioni interessate da procedure di interruzione o sospensione dei pagamenti conseguente all'applicazione degli articoli 91 e 92 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 a valere sui programmi operativi regionali, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte corrente e il conto capitale».

9.0.6

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *e)* del comma 464 sono abrogate le seguenti parole: "escluso l'esercizio 2015, per

il quale si fa riferimento al comma 465";

b) il punto 3) del comma 465 è abrogato».

9.0.7

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 464 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2105)" dopo la lettera *d)* aggiungere la seguente:

"*d-bis)* ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio2009, n. 42), rilevano in termini di competenza gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria imputabili agli anni in cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non sancisca una intesa sul riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, quota indistinta e vincolata, entro il termine del 30 novembre"».

9.0.8

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)", dopo il comma 464 è aggiunto il seguente comma:

"464-*bis*. Ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, con riferimento alle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 235 e 321 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) non rilevano le somme impegnate e pagate eccedenti le somme accertate e incassate nello stesso esercizio"».

9.0.9

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16, dell'articolo 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche alle Regioni che hanno effettuato un processo di riaccertamento straordinario dei residui prima dell'entrata in vigore delle norme previste al comma 538, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.10

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, non

rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. La predetta esclusione riguarda le sole Regioni che garantiscono i tempi di pagamento di cui all'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, secondo il metodo di calcolo definito all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

3. A questi fini rileva l'indice conseguito nel 2014».

9.0.11

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 l'ultimo periodo dell'alinea n. 3), è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera anche per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali".

2. La lettera n-*bis)* del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituita dalla seguente:

"*n-bis)*, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza. e nel regime di *phasing in* nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. -1083/2006, tale esclusione è subordinata all'accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011;"».

9.0.12

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art 9-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 612, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) le parole: "31 marzo 2015" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2015" e, al secondo periodo, le parole: "31 marzo 2016" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2016".

2. All'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "ventiquattro mesi"».

9.0.13

RUSSO, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Al fine di neutralizzare gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 46, comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e successive modificazioni, sul patto di stabilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 400 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto, in termini di indebitamento netto, dell'importo. di euro 48.831.760,00 e viene conseguentemente rideterminato in euro 38.168.240,00».

9.0.14

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al netto della riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è realizzato per gli anni dal 2016 al 2018 secondo modalità da stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno».

9.0.15

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione Siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2015, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato, per la Regione Siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro».

9.0.16

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 9.1, nell'ambito delle verifica dell'esigibilità degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione dei FPV di entrata del 2016».

9.0.17

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 463 lettera *b)* dopo le parole: "... incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti" si aggiungono le parole: "e le relative entrate provenienti dallo Stato a titolo di concorso nel pagamento degli oneri dei mutui"».

9.0.18

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 8, comma 2, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle parole: "30 settembre" e le parole: "10 luglio" sono sostituite dalle parole: "10 ottobre"».

9.0.19

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,

SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 4, comma 2 del decreto-legge n. 78, del 2015 sostituire le parole: "comando o distacco" con le seguenti: "comando o fuori ruolo o analoghi istituti, con esclusione del personale collegato negli uffici li diretta collaborazione, salvo diversa decisione dell'amministrazione presso cui il dipendente è collocato in ragione del riordino delle funzioni in attuazione della legge n. 56 del 2014"».

9.0.20

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: "previa intesa in Conferenza Unificata" sono sostituite dalle parole: "previa intesa in Conferenza Stato/Regioni";
- le lettere *b)* e *e)* sono soppresse».

9.0.21

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.".

2) al comma 5 le parole: "Per i comuni" sono sostituite dalle parole: "Per gli enti territoriali".».

9.0.22

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1º gennaio 2015 - 19 giugno 2015".

2. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 le parole: ", effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3", sono soppresse».

9.0.23

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Al comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Nel 2015, l'utilizzo dell'anticipazione di liquidità dì cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successive modificazioni effettuato dalle regioni e provincie autonome che hanno acceduto nel 2015 per la prima volta all'anticipazione stessa, non rileva ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

9.0.24

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunte, in fine, le seguente parole: ", ivi compreso il rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64"».

9.0.25

LUCHERINI, ASTORRE, PARENTE

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Facoltà di istituzione di propri tributi per le città metropolitane)

1. A decorrere dal 2015, le città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno la facoltà di istituire:

a) un'addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. L'addizionale è versata, limitatamente al 70 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana, a cadenza trimestrale con riferimento alle riscossioni avvenute nel trimestre precedente. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul *sito web* del Ministero dell'interno entro il 31 luglio 2015. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 30 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della assegnazione prevista dal comma 2;

b) un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta si applica fino ad un massimo di due euro per passeggero, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dalla delibera istitutiva. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere nella delibera istitutiva o

modificativa del tributo modalità applicative, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il pagamento è effettuato a cura dei soggetti di cui al secondo periodo secondo le modalità e le misure indicate alla lettera *a)*.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana nella misura del 50 per cento dell'importo per passeggero di cui alle medesime lettere; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a)* del comma 1, per la successiva assegnazione alle città metropolitane secondo criteri da stabilire con apposita intesa da raggiungere in Conferenza Stato-città e autonomie locali. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il trenta per cento, che viene assegnato ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Per il 2015 l'imposta di cui al comma 1, lettera *a)*, si applica a decorrere dal 1º luglio previa deliberazione del consiglio della città metropolitana che indica la misura dell'addizionale, ovvero la volontà di non applicare il tributo, da adottarsi entro il 10 giugno 2015 e da comunicarsi immediatamente ai gestori dei servizi aeroportuali interessati.

4. Nell'anno di istituzione e per il 2015, nel caso di delibere adottate oltre il termine di cui al comma 3, le imposte di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione della relativa delibera consiliare metropolitana, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella delibera medesima. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

6. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.».

9.0.26

BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 9.

(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000 è sostituito dal seguente: "Art. 63. - *(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)*. - *1*. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa, in ragione della metà, agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*, rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, il comma 666 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

9.0.27

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure in materia di EXPO 2015)

1. All'articolo 1, del comma 532, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo le parole: "dal comune di Milano" sono inserite le seguenti: "e dalla Regione Lombardia".

2. Regione Lombardia può derogare per il solo anno 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione e in materia di autovetture con riferimento al grande evento EXPO. Regione Lombardia assicura il pareggio di bilancio così come previsto dai commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della. legge 23 dicembre 2014, n.190.

3. Al fine di garantire gli investimenti regionali connessi e necessari ad opere e mezzi di cui al DPCM 22/10/2008, è autorizzata la spesa di 40 milioni per l'anno 2015 come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere la Regione Lombardia per la realizzazione del Grande evento EXPO 2015 anche con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 49 e 49-*bis*, della legge 07/04/2014, n. 56. All'onere si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dal comma 12-*sexiesdecies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192 convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n.11».

9.0.28

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure in materia di EXPO 2015)

1. All'articolo 1, del comma 532, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo le parole: "dal comune di Milano" sono inserite le seguenti: "e dalla Regione Lombardia".

2. Regione Lombardia può derogare per il solo anno 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione e in materia di autovetture con riferimento al grande evento EXPO. Regione Lombardia assicura il pareggio di bilancio così come previsto dai commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3. Al fine di garantire gli investimenti. regionali connessi e necessari ad opere e mezzi di cui al DPCM 22/10/2008, è autorizzata la spesa di 40 milioni per l'anno 2015 come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere la Regione Lombardia per la realizzazione del Grande evento EXPO 2015 anche con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 49 e 49-*bis*, della legge 07/04/2014, n. 56. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

10.1

TONINI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al comma 9, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* cittadini inviati a prestare servizio all'estero per conto di una pubblica amministrazione per una durata superiore ai dodici mesi e le persone con essi conviventi, alle cui dichiarazioni di variazioni di abitazione o di residenza non si applica l'articolo 4, comma secondo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228".;

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Art. 6. - *1*. I cittadini residenti all'estero dichiarano le variazioni relative alla propria posizione anagrafica all'ufficio consolare territorialmente competente entro novanta giorni o comunque quando chiedono atti, documenti o certificati. La dichiarazione specifica i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce ed è accompagnata da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare. In mancanza della dichiarazione o in caso di dubbio sulla sua veridicità, l'ufficio consolare, possibilmente con la collaborazione delle autorità locali, effettua accertamenti d'ufficio sulla posizione anagrafica dei cittadini residenti nella circoscrizione.

2. L'ufficio consolare registra negli schedari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 le notizie recate dalle dichiarazioni o le risultanze degli accertamenti disposti e le trasmette con modalità telematiche al Ministero dell'interno per le conseguenti variazioni anagrafiche.

3. L'iscrizione nell'AIRE decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 o dall'invio al Ministero dell'interno delle risultanze degli accertamenti d'ufficio. L'iscrizione decorre dalla data della dichiarazione di espatrio al comune di residenza, se il cittadino presenta, entro un anno, la dichiarazione di cui al comma 1.

4. Le iscrizioni nell'AIRE e le variazioni della residenza all'estero sono effettuate sulla base di comunicazione dell'ufficio consolare competente per territorio. L'ufficiale d'anagrafe comunica all'ufficio consolare medesimo le cancellazioni dall'AIRE da quest'ultimo non richieste"».

Conseguentemente:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è abrogato»;

b) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71» *e le parole:* «il capo dell'ufficio consolare»*, sono sostituite dalle seguenti:* «l'ufficio consolare».

10.2

LANZILLOTTA, CONTE, CUOMO, DI GIORGI, GAMBARO, IDEM, LIUZZI, PEZZOPANE,

SAGGESE

Precluso

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni per consentire l'avvio del Programma italia 2019)

1. All'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n: 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole comprese tra: "condecreto" e "enti locali," sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato, le Regioni e i comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento UE 1303/2013, il Programma Italia 2019', volto a valorizzare.";

b) dopo le parole: "periodo 2014-2020" sono aggiunte le seguenti: "ed è approvato con il decreto ministeriale di cui al successivo periodo del presente comma. I programmi di ciascuna città, sulla base dei progetti già inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che individua altresì le risorse necessarie perla sua realizzazione. Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, è redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente e sono approvati i progetti in essi contenuti."».

11.1

PELINO, D'ALI', BLUNDO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 11. - (Misure urgenti perla legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009). - 1. I contratti definitivi per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, commi 8 e 9, decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare, devono essere contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), e dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto la cui mancanza determina la nullità del contratto stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della certificazione ai commi interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000; n. 445.

2. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico non possono avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di dipendenza con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione e con l'impresa subappaltatrice. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere tali rapporti per i tre anni successivi alla conclusione dell'incarico.

3. I contratti preliminari sono adeguati alla previsione del comma 1 prima della presentazione della progettazione esecutiva. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente provvedimento.

4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la

qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale. In deroga alla normativa ordinaria e per le sole finalità della ricostruzione, ai medesimi soggetti è attribuita la facoltà:

a) di sospendere motivatamente le deliberazioni Assembleari ritenute dubbie sotto il profilo della legalità e/o della opportunità ai fini della pubblica utilità e interesse, fissati dalle norme sul sisma 209, richiedono, immediatamente dopo, parere vincolante agli Uffici Speciali competenti per territorio che lo emettono entro il termine tassativo di dieci giorni;

b) di richiedere motivatamente, a titolo cautelativo, in caso di difformità o di potenziali irregolarità rilevate, controlli e pareri agli Uffici Speciali competenti per territorio, all'Avvocatura dello Stato, agli Ordini Professionali, se competenti, nei confronti delle figure tecniche impiegate e delle Ditte impegnate, in merito i progetti per la riparazione o ricostruzione in atto ed alle procedure per la loro realizzazione;

c) di accedere, per i soli fini d'istituto, all'elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013, istituito presso le Prefetture.

5. Le certificazioni di conclusione lavori con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo e di accertate responsabilità alle imprese, ai tecnici, agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica: la riduzione del 20 per cento sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50 per cento per i mesi successivi.

6. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere e fatti salvi comprovati impedimenti, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843.

7. A decorrere dalla data in cui l'esecutore dei lavori comunica al direttore dei lavori la maturazione del SAL, quest'ultimo deve trasmettere entro 15 giorni gli atti contabili al beneficiario, che deve a sua volta presentare tali atti presso l'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la ricostruzione entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione degli stessi.

8. A decorrere dal sedicesimo giorno e per ogni mese di ritardo da parte del direttore dei lavori nella consegna della contabilità al beneficiario, è applicata una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento delle competenze spettanti.

9. A decorrere dall'ottavo giorno e per ogni settimana di ritardo da parte del beneficiario nella consegna degli atti contabili agli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la ricostruzione, è applicata una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive, fino ad un massimo del 20 per cento delle competenze complessive.

10. Nel caso di ultimo SAL, gli atti contabili da consegnare all'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la ricostruzione devono essere corredati dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di 40 giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa.

11. Al fine di garantire i pagamenti in favore dei subappaltatori, l'autocertificazione di cui all'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, deve essere resa anche con riferimento al pagamento degli stipendi delle proprie maestranze.

12. I soggetti che, ai sensi del comma 6, eseguono i pagamenti, sono tenuti alla conservazione, per 5 anni, della relativa documentazione da esibire in occasione di eventuali attività ispettive e di controllo poste in essere dagli organi preposti dalla legge.

13. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e

l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario, certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente od includono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato.

14. La data di fine lavori è quella indicata nel contributo definitivo così come disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820. In caso di ritardo e in assenza di proroga concessa dal competente Comune, la parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio, legali rappresentanti dei Consorzi, Procuratori Speciali, Rappresentanti delle Parti Comuni nonché quella del direttore dei lavori e dell'esecutore dei lavori, è decurtata del 2 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita, fino ad una riduzione massima del 20 per cento degli importi totali a danno del responsabile del ritardo.

15. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità sismica con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate agli enti competenti entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri.

16. Entro quattro mesi dalla data presunta della fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. In caso di ritardo subiscono la riduzione del 10 per cento del compenso. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune.

17. Qualora il beneficiario del contributo, il direttore dei lavori e l'impresa dimostrino, con documentazione certa di aver diligentemente adempiuto alle incombenze a loro spettanti, non sono suscettibili dell'applicazione delle penali di cui ai commi da 14 a 16.

18. I compensi a favore dei soggetti di cui al comma 16 sono determinati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013, e successive modificazioni, al netto di ogni onere.

19. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, copia dei contratti con il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità.

20. In caso ai fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta dello stesso, nonché nei casi previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto senza alcuna penale.

21. In caso di concordato preventivo e in continuità il contributo acquisisce destinazione vincolata per il pagamento al cento per cento dei creditori, anche se privilegiati, delle commesse oggetto dell'indennizzo. Qualora, in riferimento al contributo, non ricorrano le condizioni del presente comma il concordato va trattato alla stregua del fallimento.

22. Si applica il comma 20 anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente.

23. Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e

contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici Speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici Speciali informano la Guardia di Finanza e la Corte dei Conti circa le irregolarità riscontrate.

24. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi dell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del GIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici.

25. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 che ha interessato la regione Abruzzo, è istituita nei comuni sede degli 8 Uffici Territoriali per la ricostruzione (UTR) la Stazione Unica Appaltante per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, recante "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136", con il compito di assicurare:

a) l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica;

b) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;

c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali;

d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

26. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della Parte Terza del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso codice. Per garantire la conservazione del patrimonio storico-culturale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nel caso di edifici vincolati o di pregio (pregio riconosciuto dalle apposite commissioni già costituite allo scopo articolo 1, comma 2 del DCD n. 45 del 17 febbraio 2011) in ogni caso, viene riconosciuto almeno il contributo necessario alla riparazione con miglioramento sismico delle parti strutturali.

27. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modifiche dalla legge 24 giugno 2013, n. 7, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annui di bilancio, è destinata, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

b) attività e programmi di promozione dei servizi turistici e culturali;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura di Missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 1 giugno 2014. Il programma di sviluppo è

sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

28. Il comma 2 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così modificato: alla fine del primo periodo, dopo le parole: "sui restanti comuni del cratere" sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77".

29. Onde evitare azioni risarcitorie nei confronti degli enti preposti alla ricostruzione ai fini dei riconoscimento del diritto al contributo di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 200, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma, aveva residenza anagrafica e/o stabile dimora dimostrabile l'ascendente o discendente in linea retta del proprietario. In caso di decesso dell'usufruttuario che al 6 aprile 2009 aveva residenza anagrafica e stabile dimora nell'immobile danneggiato dal sisma, il proprietario dell'immobile ha diritto all'ottenimento dei contributi che sarebbero spettati all'usufruttuario defunto.

30. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, è assegnato al comune del l'Aquila un contributo straordinario pari a complessivi 8,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 7 milioni di euro per far fronte ad oneri connessi al processo di ricostruzione e 1,5 milioni di euro ad integrazione delle risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per le medesime finalità un contributo di 0,5 milioni di euro ai restanti comuni interessati dal sisma.

31. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario del Comune del l'Aquila, per la determinazione dell'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità Interno per il triennio 2015-2017, nel calcolo della media degli impegni della spesa corrente registrata nel triennio di riferimento, così come desunta dal certificato del conto consuntivo, non si computano le spese fronteggiate con i trasferimenti statali riconosciuti allo stesso Ente locale per la gestione dell'emergenza *post* sisma.

32. Per le medesime finalità di cui sopra, nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale spettante per l'anno 2015, nei confronti del Comune del l'Aquila non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, né le ulteriori decurtazioni previste *ex lege*, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.

33. All'attuazione dei commi da 1 a 26 e 28 di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

34. Ai fini della ricostruzione, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparate ai beni culturali pubblici. La Struttura di Missione, avvalendosi degli Uffici Speciali, emana norme tecniche attuative per regolamentare la ricostruzione degli aggregati ove siano ricompresi edifici di culto.

35. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al comma 33, è effettuata dalla soprintendenza unica per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, che assume la funzione di stazione appaltante di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo.

36. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di cui al

comma 35, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del predetto progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della Diocesi di competenza.

37. La stazione appaltante acquisisce, previa valutazione della idoneità alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici, i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

38. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 37 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dei casi previsti al comma 36. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

39. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli immobili adibiti ad attività produttive, comprese quelle a carattere ricettivo o turistico, sono equiparati agli immobili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77.

40. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 29, 31, 32 e 39, del presente articolo, si provvede mediante riduzione di 40 milioni del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

11.2

PELINO, D'ALI', BLUNDO

Precluso

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. I contratti definitivi per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere stipulati ai sensi dell'articolo 67-*quater*, commi 8 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare, devono essere contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, e dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto la cui mancanza determina la nullità del contratto stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della certificazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico non possono avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di dipendenza con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione e con l'impresa subappaltatrice. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere tali rapporti per i tre anni successivi alla conclusione dell'incarico».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. I contratti preliminari sono adeguati alla previsione del comma 1 prima della presentazione della progettazione esecutiva. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente provvedimento».

d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alla normativa ordinaria e per le sole finalità della ricostruzione, ai medesimi soggetti è attribuita la facoltà:

1) di sospendere motivatamente le deliberazioni Assembleari ritenute dubbie sotto il profilo della legalità e/o della opportunità ai fini della pubblica utilità e interesse, fissati dalle norme sul sisma 209, richiedono, immediatamente dopo, parere vincolante agli Uffici Speciali competenti per territorio

che lo emettono entro il termine tassativo di dieci giorni;

2) di richiedere motivatamente, a titolo cautelativo, in caso di difformità o di potenziali irregolarità rilevate, controlli e pareri agli Uffici Speciali competenti per territorio, all'Avvocatura dello Stato agli Ordini Professionali, se competenti, nei confronti delle figure tecniche impiegate e delle Ditte impegnate, in merito i progetti per la riparazione o ricostruzione in atto ed alle procedure per la loro realizzazione;

3) di accedere, per i soli fini d'istituto, all'elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, istituito presso le Prefetture».

f) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«*5-bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere e fatti salvi comprovati impedimenti, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2010, n. 3843.

5-ter. A decorrere dalla data in cui l'esecutore dei lavori comunica al direttore dei lavori -la maturazione del SAL, quest'ultimo deve trasmettere entro 15 giorni gli atti contabili al beneficiario, che deve a sua volta presentare tali atti presso l'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione degli stessi.

5-quater. A decorrere dal sedicesimo giorno e per ogni mese di ritardo da parte del direttore dei lavori nella consegna della contabilità al beneficiario, è applicata una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento delle competenze spettanti.

5-quinquies. A decorrere dall'ottavo giorno e per ogni settimana di ritardo da parte del beneficiario nella consegna degli atti contabili agli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione, è applicata una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive, fino ad un massimo del 20 per cento delle competenze complessive.

5-*sexies*. Nel caso di ultimo SAL, gli atti contabili da consegnare all'apposito sportello degli Uffici comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione devono essere corredati dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di 40 giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa.

5-septies. Al fine di garantire i pagamenti in favore dei subappaltatori, l'autocertificazione di cui all'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, deve essere resa anche con riferimento al pagamento degli stipendi delle proprie maestranze.

5-opties. I soggetti che, ai sensi del comma 5-*septies*, eseguono i pagamenti, sono tenuti alla conservazione, per 5 anni, della relativa documentazione da esibire in occasione di eventuali attività ispettive e di controllo poste in essere dagli organi preposti dalla legge.

5-nonies. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario, certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato.

5-decies. La data di fine lavori è quella indicata nel contributo definitivo così come disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2009, n. 3820. In caso di ritardo e in assenza di proroga concessa dal competente Comune, la parte di contributo relativa al compenso complessivo degli Amministratori di Condominio, Legali Rappresentanti dei Consorzi, Procuratori

Speciali, Rappresentanti delle Parti Comuni nonché quella del direttore dei lavori e dell'esecutore dei lavori, è decurtata del 2 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita, fino ad una riduzione massima del 20 per cento degli importi totali a danno del responsabile del ritardo.

5-undecies. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità sismica con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate agli enti competenti entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri.

5-duodecies. Entro quattro mesi dalla data presunta della fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. In caso di ritardo subiscono la riduzione del 10 per cento del compenso. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune.

5-terdecies. Qualora il beneficiario del contributo, il direttore dei lavori e l'impresa dimostrino, con documentazione certa di aver diligentemente adempiuto alle incombenze a loro spettanti, non sono suscettibili dell'applicazione delle penali di cui ai commi da 5-*decies* a 5-*duodecies*.

5-quaterdecies. I compensi a favore dei soggetti di cui al comma 5-*duodecies* sono determinati ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, n. 4013, e successive modificazioni, al netto di ogni onere»;

g) al comma 7, le parole: «e concordato preventivo»*, sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti:* «senza alcuna penale»;

h) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*. In caso di concordato preventivo e in continuità il contributo acquisisce destinazione vincolata per il pagamento al cento per cento dei creditori, anche se privilegiati, delle commesse oggetto dell'indennizzo. Qualora, in riferimento al contributo, non ricorrano le condizioni del presente comma il concordato va trattato alla stregua del fallimento.

7-*ter.* Si applica il comma 7 anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente.»;

i) al comma 10, dopo le parole: «è istituita»*, sono inseritele seguenti:* «nei comuni sede degli otto Uffici Territoriali per la Ricostruzione (UTR)»;

j) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per garantire la conservazione del patrimonio storico-culturale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nel caso di edifici vincolati o di pregio (pregio riconosciuto dalle apposite commissioni già costituite allo scopo, articolo 1, comma 2 del DCD n.45 del 17 febbraio 2011), in ogni caso, viene riconosciuto almeno il contributo necessario alla riparazione con miglioramento sismico delle parti strutturali.»;

k) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Onde evitare azioni risarcitorie nei confronti degli enti preposti alla Ricostruzione ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge del 28 aprile 2009 n. 39 convertito con legge del 24 giugno 2009, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma, aveva residenza anagrafica e/o stabile dimora dimostrabile l'ascendente o discendente in linea retta del proprietario. In caso di decesso dell'usufruttuario che al 6 aprile 2009 aveva residenza anagrafica e stabile dimora nell'immobile danneggiato dal sisma, il proprietario dell'immobile ha diritto all'ottenimento dei contributi che sarebbero spettati all'usufruttuario defunto.»;

l) il comma 14 è soppresso;

m) dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:

«*15-bis.* Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario del Comune de L'Aquila, per la determinazione dell'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità Interno per il triennio 2015-2017, nel calcolo della media degli impegni della spesa corrente registrata nel triennio di riferimento, così come desunta dal certificato del conto consuntivo, non si computano le spese fronteggiate con i trasferimenti statali riconosciuti allo stesso Ente Locale per la gestione

dell'emergenza *post* sisma;

15-ter. Per le medesime finalità di cui sopra, nella determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per l'anno 2015, nei confronti del Comune de L'Aquila non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, né le ulteriori decurtazioni previste *ex lege*, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.»;

n) dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:

«*16-bis*. Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma aveva residenza anagrafica e stabile dimora l'ascendente o discendente in linea retta di primo grado del proprietario.

16-ter. In caso di decesso dell'usufruttuario che alla data del 6 aprile 2099 aveva residenza anagrafica e stabile dimora nell'immobile danneggiato dal sisma, il proprietario dell'immobile ha diritto all'ottenimento dei contributi necessari alla sua completa riparazione/ricostruzione.

16-quater. Ai fini della ricostruzione, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparate ai beni culturali pubblici. La Struttura di Missione, avvalendosi degli Uffici Speciali, emana norme tecniche attuative per regolamentare la ricostruzione degli aggregati ove siano ricompresi edifici di culto.

16-qumquies. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al comma precedente, è effettuata dalla Soprintendenza unica per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, che assume la funzione di stazione appaltante di cui all'articolo 3, comma 33; del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo.

16-sexies. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutive dei lavori di cui al comma 16-*quinquies*, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in ogni caso, nel procedimento di approvazione del predetto progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della Diocesi di competenza.

16-septies. La stazione appaltante acquisisce, previa valutazione della idoneità alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici, i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

16-octies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 16-*quater* a 16-*septies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dei casi previsti al comma 16-*septies*. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedo risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

16-nonies. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli immobili adibiti ad attività produttive, comprese quelle a carattere ricettivo o turistico, sono equiparati agli immobili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante riduzione di 40 milioni del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11.3

PEZZOPANE

Precluso

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22

giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)*, l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla lettera *e)*, e per ulteriori inadempimenti. La certificazione antimafia di cui alla lettera *b)* è da intendersi sostituita dalla autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce, trasmettendo copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità formale dei contratti stipulati. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «Il progettista e il direttore dei lavori» *con le seguenti:* «Il direttore dei lavori e il collaudatore statico»*, dopo la parola:* «rapporti»*, inserire le seguenti:* «diretti e continuativi» *ed aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita auto certificazione al committente, trasmettendone, altresì, copia ai comuni interessati per gli idonei controlli anche a campione»;

c) al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: «I contratti preliminari già stipulati sono adeguati prima dell'approvazione della progettazione esecutiva alla previsione del comma 1» *e al secondo periodo sopprimere le seguenti parole:* «accertati da parte del direttore dei lavori»;

d) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «conclusione dei lavori»*, inserire le seguenti:* «e di ripristino della agibilità sismica,»;

e) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e concordato preventivo»*, e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente»;

f) sopprimere il comma 10;

g) al comma 12, al primo periodo dopo le parole: «dalla legge 24 giugno 2013, n. 7,»*, inserire le seguenti:* «come rifinanziato dalla legge 12 settembre 2014, n. 133 e dalla legge 23 dicembre 2014; n. 190,» *e alla lettera b)*, sostituire le parole: «promozione dei servizi turistici e culturali»*, con le seguenti:* «promozione turistica e culturale».

11.4

GUALDANI

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«*1*. I contratti definitivi per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere stipulati ai sensi dell'articolo 67-*quater*, comma 8, decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare devono essere contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)*, e dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, la cui mancanza determina la nullità del contratto stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

11.5

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Sopprimere il comma 2.

11.6

GUALDANI

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico non possono avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di dipendenza con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione e/o dell'impresa subappaltatrice. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere tali rapporti per i primi tre anni successivi alla conclusione dell'incarico».

11.7

GUALDANI

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. I contratti preliminari, sono adeguati alla previsione del comma 1 prima della presentazione della progettazione esecutiva. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente provvedimento».

11.8

PEZZOPANE

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali; inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili a amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori entro quindici giorni dalla avvenuta comunicazione di maturazione del SAL, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione. Per ogni mese, e frazione di mese, di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del cinque per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana, e frazione di settimana, di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del due per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicata dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio; il rappresentante del consorzio o il commissario, certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie e interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese, del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal

contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma deve essere conservata per 5 anni.

5-*ter*. Qualora il beneficiario del contributo, il direttore dei lavori e l'impresa dimostrino; con documentazione certa di aver diligentemente adempiuto alle incombenze a loro spettanti, non sono suscettibili dell'applicazione delle penali di cui al comma 5-*bis*.

5-*quater*. Al fine di garantire i pagamenti in favore dei subappaltatori, l'autocertificazione di cui all'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, deve essere resa anche con riferimento al pagamento degli stipendi delle proprie maestranze».

b) Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-*bis*. Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* , del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77, si considerano-abitazione principale anche gli immobili ove, alla data del sisma, aveva residenza anagrafica l'ascendente o il discendente in linea. retta di primo grado del proprietario dell'immobile e che non è titolare della proprietà di altre abitazioni nel territorio dei comuni del cratere sismico .di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.

7-*ter*. All'articolo 67-*quater*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «del centro storico del capoluogo del comune dell'Aquila» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri storici del capoluogo e delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere»;

7-*quater*. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i Comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in regime di anticipazione finanziaria da palte dei proprietari o aventi titolo. L'esecuzione degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di priorità definito dai Comuni per la erogazione del contributo che è concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. il credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo, può essere ceduto o offerto in garanzia, pena la nullità della relativa clausola».

c) Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. Ai soli fini delle esecuzione delle attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985 n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparate ai beni-culturali pubblici. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al presente comma, è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono Ia veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo, come successivamente modificato e integrato. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo. ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della Diocesi competente. La stazione appaltante, acquisisce i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, verificando nella conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ne valuta la compatibilità con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al precedente comma 9, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente».

c) Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 67-*ter*, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole "immobili privati" sono inserite le seguenti: "sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai Comuni"»;

14-*ter*. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al comma 13, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertitor con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, 2016. e 2017, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto ili stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015".

14-*quinquies*. Nei limiti delle risorse finanziarie già trasferite al comune dell'Aquila e ai restanti comuni del cratere ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 5, e dell'articolo 67-*sexies* del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito utilizzare la quota-destinata all'incremento del fondo delle risorse decentrate riservata agli assunti mediante il concorso di cui al medesimo articolo 67-*ter*, per la remunerazione del trattamento accessorio e per tutti gli istituti contrattuali finanziati dal fondo medesimo.

14-*sexies*. Ai fini di consentire l'espletamento della attività inerenti la ricostruzione post-sisma e in particolare il completamento dei lavori inerenti gli edifici ad uso scolastico e istituzionale di proprietà, la provincia dell'Aquila è autorizzata, in deroga alle normative vigenti, a rinnovare l'incarico dirigenziale del Settore Edilizia e Programmazione, già conferito ad un funzionario tecnico dell'Ente ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 267 del 2000, per un ulteriore periodo di tre anni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

14-*septies*. Al fine di completare le attività-finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della Città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune dell'Aquila è autorizzato a realizzare progetti di intervento educativo e sociale finalizzati a mantenere l'attuale livello qualitativo e quantitativo dei servizi a valere sulle economie accertate dal Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila di cui alla deliberazione CIPE n. 23 del 2014 per le annualità 2015, 2016 e 2017. I progetti di intervento sono preventivamente approvati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e ad esso successivamente rendicontati».

11.9

GUALDANI

Precluso

Al comma 7, sono soppresse le parole: «e concordato preventivo».

11.10

GUALDANI

Precluso

Sopprimere il comma 10.

11.11

PEZZOPANE

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "è istituito" sono inserite le seguenti: ", presso le prefetture uffici territoriali del Governo competenti,";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) al terzo periodo, dopo le parole: "nell'elenco è" sono inserite le seguenti: "obbligatoria ed è";

d) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono definiti con decreto, da emanare entra trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, del Presidente Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno".

11-*ter*. Al fine di garantire la massima trasparenza e-tracciabilità nell'attività di riparazione o ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, i beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *e)* ed *e-bis)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il cui importo superi la soglia di euro 500.000, a seguito dell'approvazione definitiva della scheda parametrica con la definizione del contributo concedibile; devono far precedere la stipulazione del contratto per la realizzazione dei lavori dall'invito rivolto ad un numero d'imprese, non inferiore a cinque, iscritte nell'elenco degli operatori economici istituite ai sensi dell'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come individuate ai sensi dei successivi commi. Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta in ogni caso, rinvito alle imprese non può avvenire, a pena di nullità dei relativi contratti, prima dell'approvazione della scheda parametrica. La procedura di cui al presente comma si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario intenda appaltare-ad un'unica impresa lavori per più Unità Minime di Intervento (UMI). il cui valore complessivo superi euro 1.000.000.

11-*quater*. Per i contratti preliminari o definitivi, relativi alla esecuzione dei lavori, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, già sottoscritti dagli aventi diritto in assenza del progetto esecutivo o del computo metrico estimativo tramessi agli enti preposti per il rilascio del contributo o privi della definizione dello stesso; i beneficiari del contributo procedono alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 38, 39, 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in capo agli operatori economici selezionati per l'esecuzione dei lavori. Le modalità delle verifiche sono stabilite mediante apposito regolamento da emanarsi dalla Struttura di Missione avvalendosi degli Uffici Speciali per la Ricostruzione.

11-*quinquies*. Gli ordini ed i collegi professionali dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori redigono e pubblicano sui propri siti, con aggiornamento semestrale, un albo reputazionale dei propri iscritti da trasmettere, con analoga cadenza, alla Prefettura ed agli Ordini nazionali. La definizione dei criteri di formazione degli albi reputazionali è stabilita con apposito provvedimento della Struttura Di Missione, sentiti gli Uffici Speciali. Gli ordini ed i collegi professionali, su richiesta, certificano la congruità delle organizzazione degli studi professionali rispetto al carico di lavoro, di eventuali ritardi nella presentazione dei progetti o integrazioni, e/o nel completamento dei lavori di riconsegna degli edifici per i quali hanno avuto la direzione dei lavori. Gli organi e gli enti addetti all'approvazione dei progetti rimettono ai rispettivi Ordini o Collegi copia delle integrazioni richieste, segnalando i ritardi oltre il termine-previsto per legge.

11-*sexies*. In caso di annullamento del contratto si applicano le procedure di affidamento previste dal presente articolo.

11-*septies*. I committenti possono revocare l'incarico della progettazione o direzione lavori in presenza di ritardi rispetto ai tempi di presentazione del progetto sottoscritto all'atto dell'affidamento o sulla scorta dei dati riportati sugli albi reputazionali.

11-*octies*. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-*bis*, l'invito di cui al comma 11-*ter* del presente articolo è rivolto ad imprese in possesso dell'attestazione per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto; L'iscrizione alla pertinente categoria SOA è condizione per l'ammissione dell'impresa all'esecuzione dei lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Per i lavori di importo superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla

qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente l'esecuzione dei lavori, una cifra di affari; ottenuta con lavori svolti, non inferiore a 1,5 volte l'importo a base di gara. Almeno due imprese oggetto di invito devono possedere una qualificazione SOA con classifica minima per partecipare agli appalti di importo pari a quello dei lavori in oggetto. L'invito alle imprese di cui al comma 11-*ter* deve essere rivolto ad almeno tre imprese aventi sede legale in Abruzzo, di cui almeno due che alla data del iscritte in una delle CCIAA provinciali abruzzesi già in data antecedente il 6 aprile 2009, e almeno una avente sede legale nella provincia in cui si eseguono i lavori. In caso di associazione Temporanea di Imprese (ATI) o consorzio i requisiti sono soddisfatti nel caso in cui fa impresa capogruppo o la maggioranza delle quote detenute dall'ATI o dal consorzio siano riferibili ad imprese aventi sede legale in Abruzzo o nelle province in cui si eseguono i lavori già in data antecedente il 6 aprile 2009. Le imprese prescelte, ai fini del reperimento del personale necessario per lo svolgimento delle attività, sono tenute a rivolgersi ai Centri per l'Impiega delle province ove si svolgono i lavori per il reperimento di almeno il 40 per cento delle maestranze necessarie, di cui almeno il 50 per cento deve risultare residente nella provincia ove si tengono i lavori.

11-*nonies*. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i requisiti degli operatori economici selezionati per l'esecuzione dei lavori e le obbligazioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e quelli richiesti dall'avviso pubblico per la costituzione degli elenchi degli operatori, aventi ad oggetto gli affidamenti dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati per i quali non è stato concesso il buono contributo definitivo, devono essere soggetti a nuova verifica ai fini del rispetto dei requisiti di cui al presente articolo. Nel caso in cui i requisiti non fossero soddisfatti e trascorso inutilmente il termine di trenta giorni entro cui l'operatore economico può adeguarsi ai requisiti richiesti, il committente deve selezionare un nuovo operatore economico svolgendo nuovamente la procedura di selezione. Entro tre mesi, il committente, a seguito della verifica dei requisiti, può confermare l'operatore economico, scelto in fase di pre-contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti all'epoca, per l'esecuzione dei lavori. In caso di mancata conferma del promissario affidatario, il committente effettua una nuova procedura di selezione e l'eventuale pre-contratto è risolto automaticamente senza produrre alcun effetto economico e/o sanzionatorio in capo alle parti interessate. Il precontratto si considera non confermato anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti.

11-*decies*. È fatto obbligo al comune dell'Aquila e al Coordinamento dei Comuni del Cratere la redazione dell'elenco delle imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella ricostruzione. L'elenco predisposto deve indicare quantità e qualità della manodopera prevista negli appalti e l'indicazione dei cantieri. I relativi dati devono essere inviati all'Osservatorio per la ricostruzione e per il monitoraggio dei flussi di. manodopera costituito preso la- Prefettura dell'Aquila. È demandato all'Osservatorio per la ricostruzione e per il monitoraggio dei flussi di manodopera, costituito presso la Prefettura di L'Aquila, il compito di perseguire e contrastare per il tramite degli istituti componenti l'Osservatorio, le anomalie contrattuali, contributive, retributive, segnalate all'Osservatorio, realizzate a danno dei lavoratori. impegnati nella ricostruzione.

11-*undecies*. In via transitoria e, comunque, sino al completamento del processo di ricostruzione, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolò 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013, resta assoggettato alle modalità di rilascio previgenti all'introduzione del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. Le imprese scelte per la realizzazione dei lavori di riparazione e ricostruzione devono iscriversi alle casse edilizia di cassa Abruzzo delle province in cui si aprono i cantieri riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

11-*duodecies*. Invitate le cinque imprese, i beneficiari di cui al comma 11-*ter* individuano l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati effettuando. Apposita selezione sulla base dei criteri individuati dagli Uffici Speciali sentita la Struttura Tecnica di Missione. I beneficiari attestano lo svolgimento della procedura e la conformità della scelta delÌaffidatario dei

lavori ai criteri stabiliti dai presenti commi, e consegnano al Comune il verbale redatto nell'assemblea indetta per la scelta del contraente. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2008, n. 445. Le attestazioni previste sono trasmesse prima dell'inizio dei lavori, ai Comuni interessati, i quali svolgono idonei controlli, anche a campione. A tali fini i Comuni possono avvalersi degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le suddette attività di controllo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico dei Comuni interessati.

11-*terdecies*. Ai fini del necessario potenziamento del Servizi ispettivi. incaricati dell'attività di vigilanza nei lavori della ricostruzione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e di INPS e INAIL nelle rispettive direzioni regionali e provinciali della regione Abruzzo, .. le dotazioni organiche delle suddette direzioni, in deroga alle normative vigenti, possono essere .incrementate anche comprendendo il personale soprannumerario delle Province che, nel rispetto delle funzioni e mansioni esistenti, può esservi inserito mediante mobilità tra pubbliche amministrazioni. Le modalità e i criteri di attuazione di quanto-previsto al presente comma e gli eventuali percorsi formativi sono. oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali e le amministrazioni interessate da tenersi. congiuntamente alla Regione Abruzzo, anche nell'ambito delle misure di riordina delle Province, e devono ultimarsi, in ogni caso, non oltre 30 giorni a decorrere dalla-data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

11-*quaterdecies*. In ragione della complessità degli interventi di ricostruzione privata, con particolare riferimento agli aspetti legati alla verifiche dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici, i committenti degli interventi di ricostruzione prevista che deleghino le funzioni di responsabile dei lavori di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad un professionista abilitato, possono ascrivere al quadro economico finanziario dell'intervento il compenso professionale del professionista delegato ed il relativo costo viene ricompreso nell'ambito del finanziamento dell'intervento».

11.12

PEZZOPANE

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli immobili destinati ad attività produttive, compresi quelli a carattere ricettivo o turistico, sono equiparati agli immobili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* ,del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 de12009. Agli oneri di cui al presente comma pari a 3,8 milioni di euro per gli anni 2015-2018, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 11-*ter* e 11-*quater*.

11-*ter*. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "l'aliquota dello 0,2 per cento" sono sostituite con: "l'aliquota del 0,21 per cento";

11-*quater*. A decorrere dall'anno 2015 mediante l'applicazione di un prelievo pari all'1 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del giaco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'econornia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della GOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

11.13

PEZZOPANE

Precluso

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei Comuni del cratere a seguito del sisma dell'aprile 2009, i medesimi Comuni sono autorizzati a prorogare e/o rinnovare entro e non oltre il3l dicembre 2018 i contratti a tempo determinato e a progetto, stipulati sulla base della normativa emergenziale, con il personale attualmente in servizio per effetto dell'articolo 1, comma 445 della legge n. 190 del 2014, nel limite di spesa di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, a valere sulle disponibilità in bilancio dei medesimi Comuni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. La proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato e a progetto è consentita anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 del medesimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale nonché alle previsioni dell'articolo 1, commi 423, 424, 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

11.14

GUALDANI

Precluso

Sopprimere il comma 14.

11.15

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Al comma 8-*quinquies*, dell'articolo 4 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al primo periodo, sostituire le parole: "secondo le superfici lorde coperte degli alloggi" con le seguenti: "sulla base dei consumi effettivi rilevati per ciascun alloggio in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento condominiale da applicare al compendio immobiliare denominato Progetto CASE e MAP', adottato dal Consiglio Comunale de L'Aquila con Deliberazione n.171 del 29 dicembre 2011"».

11.16

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Ai fini dell'assegnazione del contributo per la ricostruzione, le cantine e/o cavità di pertinenza delle abitazioni, sono computate come superfici lorde complessive (SLC) dell'aggregato, quale superficie non residenziale, anche qualora la loro estensione fuori esca dalla proiezione in pianta del fabbricato soprastante».

11.17

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Qualora, ai fini della ricostruzione degli immobili danneggiati, l'intero aggregato, o porzione di esso, vada obbligatoriamente completamente abbattuto, i costi sostenuti per la demolizione, lo smaltimento delle macerie, il recupero e il ripristino degli eventuali elementi di pregio, vanno sommati al contributo necessario per la ricostruzione».

11.18

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. I fondi destinati alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, nonché quelli assegnati a titolo di indennizzi per i danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli».

11.19

PEZZOPANE

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, possono accedere al contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'articolo 1, comma 1, dell'OPCM 9 luglio 2009, n. 3790. In tal caso l'alloggio dell'assegnatario, se ricostruito, è acquisito al patrimonio comunale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in relazione ai procedimenti di sostituzione edilizia già definiti. In caso di acquisto di abitazione equivalente, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39; e all'articolo 1, comma 1, dell'OPCM 9 luglio 2009, n. 3790, all'atto della concessione del contributo, il Comune subentra immediatamente, con atte notarile, nella piena disponibilità dei diritti dell'alloggio sostituito. Il Comune ha piena disponibilità di destinazione dell'alloggio sostituito per qualsiasi utilizzo ed in qualsiasi momento successivo al subentro.

16-*ter*. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 comma 1, lettera *a)*, secondo periodo, dopo le parole: "alloggio equivalente" sono inserite le seguenti: "nell'ambito dello stesso Comune. Sono comunque fatte salve le domande già approvate ovvero salvi i contributi definitivi approvati.";

b) all'articolo 3, comma 5-*bis*, secondo periodo, dopo le parole: "ivi previsti", sono inserite le seguenti: "anche comprendenti la demolizione".

16-*quater*. All'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013, dopa le parole: "deve ridurre" sono inserite le seguenti: "con riferimento al livello di danno ed al grado di vulnerabilità".

l6-*quinquies*. Le previsioni relative al preventivo da allegare alla domanda per accedere ai contributi, di cui all'articolo 2, comma 3, delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 6 luglio 2009, non si applicano alle procedure disciplinate dalla presente legge.

16-*sexies*. All'articolo 67-*quinques*, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "il direttore regionale" sono sostituite dalle seguenti: "il Segretario Regionale"».

11.20

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Ai fini della ricostruzione, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985 n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparate ai beni culturali pubblici. La Struttura di Missione, avvalendosi degli Uffici Speciali, emana norme tecniche attuative per regolamentare la ricostruzione degli aggregati ove siano ricompresi edifici di culto.

16-*ter*. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o

degli altri edifici di cui al comma 1, è effettuata dalla Soprintendenza unica per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, che assume la funzione di stazione appaltante di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo.

16-*quater*. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di cui al comma 2, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del predetto progetto, è assunto il parere obbligatorio e non vincolante, della Diocesi di competenza.

16-*quinques*. La stazione appaltante acquisisce, previa valutazione della idoneità alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici, i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

16-*sexties*. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dei casi previsti al comma 4. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

11.21

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze degli Uffici Speciali per la Ricostruzione del Comune di L'Aquila e dei Comuni del Cratere ed al contempo, ridurre il numero dei contatti a termine, il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, verificate le esigenze in termini di fabbisogno del personale, viene assorbito anche in deroga ai limiti finanziari fissati dalle vigenti normative dalla Regione Abruzzo, dal Comune di L'Aquila e dai Comuni del Cratere per finalità connesse a calamità o ricostruzione. Per tale finalità è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro, per l'anno 2015.

A tali oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

11.22

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«*16-bis.* Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma aveva residenza anagrafica e stabile dimora l'ascendente o discendente in linea retta di primo grado del proprietario.

16-ter. In caso di decesso dell'usufruttuario che alla data del 6 aprile 2009 aveva residenza anagrafica e stabile dimora nell'immobile danneggiato dal sisma, il proprietario dell'immobile ha diritto all'ottenimento dei contributi necessari alla sua completa riparazione/ricostruzione».

11.23

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«*16-bis.* Le previsioni di cui all'articolo 67-*quater*, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non si applicano per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazioni principale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

11.24
GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«*16-bis*. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli immobili adibiti ad attività produttive, comprese quelle a carattere ricettivo o turistico, sono equiparati agli immobili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 39 del 2009 convertito con legge 77 del 2009».
11.25
GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«*16-bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 8-*quinquies* è soppresso».
11.26
GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«*16-bis*. Al comma 8-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "le superfici lorde coperte" sono sostituite con le seguenti: "i consumi effettivi"».
G11.100
PEZZOPANE
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali» (AS 1977);
premesso che:
il disegno di legge in oggetto concerne altresì l'espletamento dei compiti istituzionali connessi all'attuazione della normativa in materia di trasparenza e tutela dei servizi essenziali, anche per i profili attinenti alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, avvalendosi dell'Amministrazione civile dell'Interno e segnatamente della rete delle Prefetture-UTG;
appare necessario garantire la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'Interno nella gestione del contrasto alla immigrazione irregolare nonché dell'accoglienza, nel rispetto dei diritti civili, anche attraverso le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato - protezione sussidiaria;
le linee programmatiche esposte in più occasioni dal Governo e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione vanno nella direzione di promuovere un «ricambio generazionale» nell'ambito delle dotazioni organiche della pubblica amministrazione;
l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 90 del 2014 prevede che le amministrazioni dello Stato, possano procedere per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, pari al 40 per cento per l'anno 2015 nonché pari al 60per cento per l'anno 2016;
la legge n. 190 del 2014 in combinato disposto con la circolare n. 1/2015 del Ministero della Funzione Pubblica prevede, per le sole carriere infungibili (magistrature, carriera prefettizia, carriera diplomatica, la possibilità di procedere a nuove assunzioni, anche ricorrendo a graduatorie di idonei, collocati in graduatorie vigenti, nei limiti percentuali consentiti dal *turn-over*;
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella *Nota preliminare allo stato di previsione del Ministero dell'Interno* già nell'anno 2009, evidenziate le ampie carenze di organico, aveva autorizzato originariamente un bando di concorso per la copertura di 65 posti della qualifica

iniziale della carriera prefettizia;

allo stato attuale, la carriera prefettizia registra una tra le più basse percentuale di *turn over* in tutta la Pubblica Amministrazione presentando una carenza pari almeno a 520 unità su 852 per la posizione di Viceprefetto aggiunto, destinate inoltre ad aumentare per via delle consistenti prossime cessazioni;

con decreto ministeriale del Ministero dell'Interno pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale n. 6/2015, è stata approvata, in data 28 maggio 2015, la graduatoria di merito finale del concorso a 30 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, indetto con decreto ministeriale il 10 ottobre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Speciale «Concorsi e Esami» n. 84 del 26 ottobre 2012, composta da 98 candidati, di cui 30 vincitori e 68 idonei, all'esito di una procedura concorsuale altamente selettiva;

considerato che:

la rilevante centralità del tema dell'accesso alle carriere della pubblica amministrazione costituisce uno dei punti principali nella riforma della pubblica amministrazione;

l'approvazione dell'ordine del giorno G12.100 al disegno di legge n. 1577 (c.d. riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) ha impegnato il Governo a valutare l'adozione di eque misure al fine di favorire il cosiddetto «ricambio generazionale» riconoscendo le legittime aspettative dei candidati risultati idonei;

il doveroso rispetto del dettato costituzionale, che all'articolo 97 prevede l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni in maniera esclusiva attraverso procedure concorsuali;

l'urgente necessità dell'immissione di nuovi giovani Consiglieri da inserire nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno;

si impegna il Governo a valutare tempestivamente le misure necessarie per l'assunzione oltre ai 30 vincitori, dei 68 candidati risultati idonei al concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.

11.0.1

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città de L'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune de L'Aquila è autorizzato a prorogare e/o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2016 i contratti a tempo determinato, stipulati sulla base della normativa emergenziale (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3808 del 2009 e 4013 del 2012 e attualmente in servizio per effetto dell'articolo 1, comma 445, legge 190 del 2014), nel limite di spesa di 2,2 milioni di euro per ciascuna annualità (2015-2016) a valere sulle economie accertate dal Titolare dell'Ufficio Speciale della Città de L'Aquila sulla deliberazione CIPE n. 23 del 2014 e sulle disponibilità di cui all'articolo 4 comma 8-*ter* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164 da utilizzarsi anche in un'unica annualità. È altresì ammessa per le medesime annualità la possibilità di stipulare contratti per la copertura di massimo tre posizioni dirigenziali di Settori connessi alle attività di ricostruzione all'interno dei limiti di spesa come sopra definiti. La proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato e la stipula dei contratti per la copertura delle posizioni dirigenziali è consentita anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alla legge 30 luglio 2010 n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nonché alle previsioni dell'articolo 1, commi 423, 424, 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. La previsione di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 101 del 31 agosto 2013 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con modifiche dalla legge 125 del 30 ottobre 2013 che testualmente prevede: "Per le finalità di cui al comma 13, il comune de L'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale" viene esteso anche alle annualità 2016 e 2017.

3. Nei limiti delle risorse già trasferite ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 5, e dell'articolo 67-*sexies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito utilizzare le somme destinate all'incremento del fondo per la remunerazione del trattamento accessorio del personale e per tutti gli istituti contrattuali finanziati dal fondo medesimo».

11.0.2

RUTA

Precluso

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Per la regione Molise non rilevano, nei saldi di competenza e di cassa, le spese effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002 a valere sulle risorse di cui alla delibera ClPE 62/2011 introitate nell'anno 2015 nella misura di 20 milioni di euro.

2. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "l'aliquota dello 0,2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: con: "l'aliquota dello 0,25 per cento"».

11.0.3

RUTA

Precluso

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Per l'anno 2015 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 20 milioni di euro.

2. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "l'aliquota dello 0,2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota dello 0,25 per cento"».

12.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «28 marzo 2014, n.50,»*inserire le seguenti:* «nei territori dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013;

b) al secondo periodo dopo le parole: «della zona franca»*inserire le seguenti* «per l'Emilia»;

c) aggiungere in fine il seguente periodo: «La perimetrazione della zona franca per la Sardegna è la seguente: comuni di Arzachena, Berchidda, Buddusò, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Sant'Antonio di Gallura, Telti; Bitti, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè; Lula, Nuoro, Oliena, Onanì, Onifai, Orgosolo, Orosei, Posada, Siniscola, Torpè, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Palmas Arborea, San Nicolò D'Arcidano, ,Simaxis, Solarussa, Terralba, Uras,

Armungia, Ballao, Decimoputzu, Escalaplano, Siliqua, Vallermosa, Villaputzu, Villaspeciosa, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, SanGavino Monreale, Sanluri, Sardara, Villacidro, Villanovafranca, Arzana, Lanusei, Seui, Talana, Tortolì, Ussassai, Villagrande Strisaili, Arborea, Collinas, Decimoputzu, Gonnoscodina, Ollastra, Ortacesus, Osidda, Sadali, Samassi, Serramanna, Simaxis, Usellus, Villaspeciosa, Villaurbana».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere in fine le parole: «e Sardegna».

12.3

BERNINI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:«nei centri storici» e al secondo periodo sopprimere le parole: «centri storici dei».

12.4

COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «con zone rosse nei centri storici» e sostituire le parole da: «comuni di Bastiglia» fino alla fine del comma con le seguenti:«intera area del cratere del sisma del maggio 2012 e intero territorio colpito da alluvione nel gennaio 2014».

12.5

BERNINI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «zone rosse nei centri storici», con le seguenti:«zone rosse nei centri abitati».

12.6

BULGARELLI, CASTALDI, MONTEVECCHI, MANGILI, CATALFO, LEZZI

Precluso

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino».

12.7

MIRABELLI, DEL BARBA

Precluso

Al comma: 1, dopo le parole: «Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino» aggiungere le seguenti: «S. Giovanni, del Dosso, S. Benedetto Po, Gonzaga, Moglia, S. Giacomo delle Segnate, Quistello, Suzzara e Poggio Rusco».

Conseguentemente, al medesimo articolo sostituire la rubrica: «Zone franche urbane - Emilia» *con la seguente rubrica:* «Zone franche urbane».

12.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole:«Sant'Agostino» sono aggiunte le parole: «Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le parole: «e Lombardia».

12.9

MANDELLI, CERONI, SERAFINI

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:«Sant'Agostino» aggiungere le seguenti: «Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio-Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia».

12.10

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole:«Sant'Agostino» sono aggiunte le seguenti: «Gonzaga, Magnacavallo, Maglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia».

12.11

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:«Sant'Agostino» sono aggiunte le seguenti: «Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia».

12.12

SERAFINI, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino» aggiungere le seguenti: «S. Giovanni del Dosso, S. Benedetto Po, Gonzaga, Moglia, S. Giacomo delle Segnate, Quistello, Suzzara e Poggio Rusco».

Conseguentemente, al medesimo articolo sostituire la rubrica «Zone franche urbane - Emilia» *con la seguente:* «Zone franche urbane».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

12.13

AMIDEI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:« , nonché i Comuni danneggiati inclusi nel decreto del 1º giugno 2012: Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Calto, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta e Trecenta».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novemhre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

12.14

AMIDEI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, nonché i Comuni danneggiati inclusi nel decreto-legge 6- giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122: Ficarolo, Fiesso, Gaiba, Occhiobello e Stienta».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti*

variazioni di bilancio».

12.15

PICCOLI, MARIN, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, nonché tutti i Comuni danneggiati inclusi nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

12.16

BULGARELLI, CASTALDI, MANGILI, MONTEVECCHI, LEZZI

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:«Nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, la perimetrazione della zona franca ricomprende tutto il territorio comunale».

12.200

MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel territorio del Pollino, a cavallo della Calabria e della Basilicata, colpito dal sisma del 26 orrobre 2012 è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona Franca, in funzione dei danni accertati dai relativi comuni interessati, è la seguente: Mormanno, Morano, Calabro, Rotonda, Laino Borgo, Laino Castello, Castrovillari e Papasidero»

Conseguentemente, al comma 2 primo periodo, vengono sostituite le parole: «al comma precedente» *con le seguenti:* «ai commi precedenti».

12.17

COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «le imprese» con le seguenti: «tutte le imprese, comprese quelle agricole».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

12.18

BULGARELLI, MANGILI, MONTEVECCHI, LEZZI

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5».

12.19

BERNINI

Precluso

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «svolgere la propria attività», inserire le seguenti: «, maggiormente,».

12.20

COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis)* possono altresì beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo i titolari di

partita IVA;».

12.21

COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis)* esenzione dai versamenti previdenziali per dipendenti e titolari;».

12.22

BULGARELLI, MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI

Precluso

All'articolo 12, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 6, in fine, sostituire le parole: «e per quello successivo»*, con le seguenti:* «e per i due successivi».

b) Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016»*, con le seguenti:* «per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

Conseguentemente, al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, relativamente all'anno 2017, si provvede mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 100 milioni di euro per il 2017».

12.23

BERNINI

Precluso

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«*7.* Per ciascuno degli anni 2015 e 2016, le somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, sono escluse dal patto di stabilità interno».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al30 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.

12.24

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI

Precluso

Dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«*8-bis.* Al fine di consentire la ripresa economica dei comuni compresi nelle aree delle Province di Padova e Venezia colpite dalla tromba d'aria del Luglio 2015, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è istituita un'apposita sezione per un importo di 10 milioni di euro, destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi, aventi sede operativa nei comuni interessati dalla tromba d'aria.

8-ter. Le garanzie di cui al comma precedente sono rilasciate secondo le seguenti percentuali di copertura:

a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;

b) nel caso di contro garanzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore al

30 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.

8-quater. Agli oneri derivanti dai commi 8-*bis* e 8-*ter*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

12.25

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti commi:

«*8-bis.* Per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Veneto nel luglio 2015 è attribuito alla Regione del Veneto un contributo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;».

12.26

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI

Precluso

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«*8-bis.* I soggetti che abbiano residenza o sede legale od operativa in uno dei comuni colpiti dalla tromba d'aria del luglio 2015 nelle Province di Padova e Venezia, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografati relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito *internet*, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2016, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data».

G12.100

ARRIGONI, COMAROLI

Precluso

Il Senato,

in sede dì esame dell'AS 1977 - «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»,

premesso che l'articolo 12 istituisce Zone Franche urbane nei comuni colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente in quelli che presentano zone rosse nei centri storici;

tenuto conto che tale articolo 12 individua le agevolazioni per i periodi di imposta 2015 e 2016,

cui possono accedere le micro imprese con un numero di addetti inferiore a 5 e con un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro, che abbiano la sede o unità locale nell'area; le agevolazioni consistono nell'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive e dalle imposte municipali per gli immobili destinati all'esercizio dell'attività economica;

considerato che le imprese cui viene rivolto il provvedimento svolgono le proprie attività quasi sempre al di fuori dei centri storici e possono essere colpite pesantemente dal terremoto anche se la propria attività o sede insiste in area limitrofa a comuni con zone rosse nei centri storici;

ritenuto che il criterio adottato dal decreto legge non rispecchia pienamente le necessità delle piccole imprese colpite dal terremoto del maggio 2012, che sono situate anche nelle regioni Lombardia e Veneto,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti di carattere legislativo per estendere l'ambito oggettivo delle disposizioni dell'articolo 12, che istituisce Zone Franche urbane nei comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 con zone rosse nei centri storici, a tutto il territorio colpito dal sisma di maggio 2012, anche in considerazione che le imprese beneficiarie svolgono le proprie attività sempre al di fuori dei centri storici e che, per tanto, il criterio adottato dal Decreto-legge non rispecchia pienamente le necessità delle imprese colpite dal terremoto, peraltro situate anche nelle regioni Lombardia e Veneto.

G12.101

ARRIGONI, COMAROLI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1977 - «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»,

premesso che l'articolo 12 istituisce Zone Franche urbane nei comuni colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici;

tenuto conto che tale articolo 12 individua le agevolazioni per i periodi di imposta 2015 e 2016, cui possono accedere le micro imprese con un numero di addetti inferiore a 5 e con un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro, che abbiano la sede o unità locale nell'area; le agevolazioni consistono nell'esenzione dalle imposte sui redditi; dall'imposta regionale sulle attività produttive e dalle imposte municipali per gli immobili destinati all'esercizio dell'attività economica;

ritenuto che tale disciplina, importante per la ripresa economica dei soggetti e delle attività economiche o produttive danneggiate, dovrebbe essere estesa a tutti i territori danneggiati da calamità naturali di analoga violenza, per non creare discriminazioni tra le popolazioni colpite;

preso atto che presso l'VIII Commissione della Camera dei Deputati è in corso l'esame dell'AC 2607 e abb. che reca una delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia del sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, che dimostra l'esigenza di riordinare, coordinare e omogeneizzare le procedure e gli interventi da adottare per far fronte allo stato di emergenza e al ripristino delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite da calamità naturali;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti di carattere legislativo per estendere la creazione di zone franche urbane ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le provvidenze adottate dall'articolo 12 del decreto-legge in esame, a tutti i territori colpiti da calamità naturali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di interesse nazionale.

12.0.1

TARQUINIO, BRUNI

Precluso

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Interventi di ricostruzione nei territori alluvionati e calamità)

1. Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il CIPE entro il 31 agosto 2015, nel limite di 1 miliardo di euro e fermo restando la ripartizione territoriale, approva un piano stralcio, di cui alla lettera *d)*, del comma 703, dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2014, n. 190, a favore di interventi immediatamente attivabili nei territori colpiti da eventi calamitosi e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di Emergenza.

2. Il piano deve prevedere interventi per la ricostruzione degli edifici e degli impianti pubblici danneggiati, infrastrutture stradali, ferroviarie e idriche, nonché il completamento o l'attivazione di nuovi interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico.

3. Gli interventi dei cui al comma precedente dovranno essere approvati dal CIPE entro il 31 dicembre 2015 ed entro il 31 marzo 2016 devono essere assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

4. In caso di mancata approvazione degli interventi di cui ai commi precedenti entro i termini sopra previsti, il Governo attiva le misure di accelerazione degli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88».

12.0.2

TARQUINIO, BRUNI

Precluso

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Zone Franche urbane - Gargano)

1. Nell'intero territorio della Provincia di Foggia colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1º al 6 settembre 2014, di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2014, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Lesina, Peschici, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Sannicandro Garganico, Rignano Garganico, Vico del Gargano e Vieste.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro dell'attività produtti1fe 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato Corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n.-1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» 1 nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata In vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. A valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo dì rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione, una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

12.0.3

Mauro Maria MARINO

Precluso

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Zone Franche urbane - Val di Susa)

1. Nei territori di cui al comma 2, rientranti nell'area della Val di Susa, è istituita la zona franca, ai sensi dellÍL'artico 243 del regolamento (GE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, a decorrere dal 1º gennaio 2016.

2. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Coazze, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Mattie, Meana di-Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Rubiana, Salbertrandt, San Didero, San Giorgio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Susa, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, è avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) svolgere la propria attività all'interno della Zona franca, ai sensi di quanto previsto dal

comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

4. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 3 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

6. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000, euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

7. Le esenzioni di cui al comma 5 seno concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

8. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma S, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

12.0.4

FASIOLO

Precluso

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Zone Franche urbane - Friuli-Venezia Giulia)

1. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, i territori delle province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia prossime all'Austria e alla Slovenia, sono assimilati ai territori extradoganali e costituiti in zona franca a decorrere dal lº gennaio 2016. Alla delimitazione territoriale della zona franca si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Alle imprese e alle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma l si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sulle addizionale regionali e comunali pari al 5 per cento del reddito complessivo relativamente ai primi cinque anni di operatività, del 10 per cento nei successivi cinque anni e del 20 per cento nei successivi dieci anni. Tali agevolazioni sono riconosciute ai beneficiari entro il termine massimo di venti anni dalla data di costituzione della zona franca.

3. Alle imprese già operanti o che si insediano nella zona franca di cui al comma 1, è consentito di:

a) corrispondere sui prodotti fabbricati o trasformati nelle zone-franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri del1e materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

b) introdurre temporaneamente nelle zone franche materie prime affinché siano ivi lavorate o trasformate, per là reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale;

c) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano ad una vigilanza-permanente.

4. Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma 1, reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi.

5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere disciplinate eventuali agevolazioni fiscali in favore delle imprese del territorio regionale in relazione alla distanza dalla medesima zona franca.

6. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella zona franca, possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito in quali località della zona franca di cui al comma 1 e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedono i limiti di quantità determinati in rapporto ai bisogni delle popolazioni, sono definiti i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci e le vie di accesso per le merci stesse e sono delimitate le zone esterne di vigilanza che, ai sensi della legge doganale, devono essere istituite lungo le nuove linee doganali.

8. Nella zona franca possono essere applicate le disposizioni. vigenti in materia doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché le altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate in materia doganale, che non contrastano con le disposizioni della presente legge.

9. All'interno della zona franca non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci in cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere-costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.

10. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della zona franca di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio dello Stato.

11. Con apposito accordo tra Governo e regione Friuli-Venezia Giulia, da stipularsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la compensazione annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 4, nonché le modalità di compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali alle eventuali maggiori entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall'istituzione della zona franca di cui al comma 1.

12. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2004, n. 307».

13.1

BROGLIA, VACCARI, GUERRA, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, dei decreto-legge 6- giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2017.»;

2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui tali esigenze di spesa, per l'anno 2015, risultino complessivamente inferiori all'ammontare previsto, la parte residuale dei 20 milioni di spesa è attribuita, con le medesime procedure previste per il patto regionale verticale, ai comuni e alle province-colpiti dal sisma per favorire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici.»;

3) Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le università dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, escludono dal calcolo dell'indicatore di indebitamento degli atenei, di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo del 29 marzo 2012, n. 49, il costo dei mutui per la ristrutturazione degli edifici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e le spese dei fitti passivi derivanti dalla locazione di immobili necessari ad ospitare le attività amministrativa seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».

4) dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, dopo le parole: "senza applicazione delle sanzioni", sono inserite le seguenti: "e dei relativi interessi"».

6-*ter*. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto-legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e in particolare dai limiti di cui all'articolo 1, comma 1, e agli articoli 4 e 5, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai Commissari delegati per la ricostruzione nominati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dalle amministrazioni pubbliche che possono effettuare assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 3-*bis*, commi 8, 8-*bis* e 9, del decreto-legge 6 agosto 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132. I Commissari delegati e le amministrazioni pubbliche, per le connesse esigenze di assistenza alla popolazione, di ricostruzione e di ripresa economica, possono prorogare o rinnovare i succitati contratti di lavoro fino al termine massimo di ulteriori tre anni oltre il termine delle stato di emergenza.

6-*quater*. Limitatamente ai lavori di messa in sicurezza eseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, finalizzati alla ripresa immediata delle attività, il deposito strutturale può avvenire successivamente, alla esecuzione dei lavori, contestualmente all'idoneo titolo abilitativo in sanatoria, senza che trovino applicazione gli articoli 93 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

6-*quinquies*. La delibera dell'Autorità di Garanzia delle Comunicazioni n. 342/14 Cons. del 2014 non si applica ai comuni di cui al decreto-legge n. 74/2012 fino al termine dello stato di emergenza».

13.2

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Presidente della regione Lombardia può destinare, nella forma di

contributi in conto capitale, ciascuno fino a 102,5 milioni di euro», con le seguenti: «I Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto possono destinare, nella forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro».

13.3

SERAFINI, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «della regione Lombardia», inserire le seguenti: «in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione».

13.4

MIRABELLI, DEL BARBA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «della regione Lombardia», aggiungere le seguenti: «in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione».

13.5

SERAFINI, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3, comma 1, lettere a), b)», inserire la seguente: «, d)».

13.6

MIRABELLI, DEL BARBA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3, comma 1, lettere a), b)», aggiungere la seguente: «d)».

13.7

CERONI, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «convertite, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122», inserire le seguenti: «nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 50 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato».

13.8

SANTINI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122», inserire le seguenti: «nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 50 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;».

13.9

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Al fine di consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli edifici danneggiati dal sisma già classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria A) possono accedere alle procedure semplificate di asseverazione dei danni e di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».

13.10

MIRABELLI, DEL BARBA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «della regione Emilia Romagna», con le seguenti: «delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto».

13.11

SERAFINI, MANDELLI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «della regione Emilia-Romagna», con le seguenti: «delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fonde per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13.12

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «della regione Emilia-Romagna» inserire le seguenti:«e della regione Veneto».

13.13

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «della regione Emilia-Romagna» inserire le seguenti:«e della provincia di Rovigo».

13.14

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «della regione Emilia-Romagna» inserire le seguenti:«nonché dei comuni del territorio del Polesine».

13.15

SERAFINI, MANDELLI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 9-*ter* dell'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 13-3, convertita, con modificazione, dalla legge 11 novembre-2014, n.164, di modifica del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole: "al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre-2017"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13.16

MIRABELLI, DEL BARBA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis* Al comma 9-*ter* dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 di modifica del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, le parole: "al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2017"».

13.17

VACCARI, BROGLIA, GUERRA

Precluso

Dopo il comma 4, è aggiunto in fine, il seguente:

«4-*bis*. Nei comuni colpiti dal sisma del 10 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge lº agosto 2012, n. 122, i termini di cui

all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio:2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2016».

13.18

GAETTI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di favorire le imprese delle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, le Camere di Commercio presenti nelle provincie con aree colpite dal terremoto, mantengono la sede nella provincia di appartenenza».

13.19

BROGLIA

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. La delibera dell'autorità di garanzia delle comunicazioni n. 342/14/Cons del 26 giugno 2014 non si applica ai comuni di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, fino al termine dello stato di emergenza degli stessi».

G13.100

DALLA TOR, CONTE

Precluso

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

considerato che:

nella giornata di mercoledì 8 luglio 2015 una tromba d'aria si è abbattuta in Veneto sulla cittadina di Dolo e nei comuni limitrofi:, causando molti danni ai tetti e l'abbattimento di alberi. Gravi i danni alle case, alcune delle quali sono state scoperchiate. La situazione più preoccupante è quella nell'area di Cazzago di Pianiga, colpita da una fortissima tromba d'aria che ha provocato danni ingenti alle attività commerciali: la tromba d'aria in pochi minuti ha causato danni per- milioni di euro. Le auto sono state danneggiate, le finestre delle case sono letteralmente scoppiate, alcuni camini si sono schiantati a terra;

il pronto soccorso di Dolo è al limite della sua capienza per il numero di feriti causati; pertanto sono stati predisposti alcuni trasferimenti a Mirano ed è stato attivato anche il pronto soccorso di Piove di Sacco. A Mestre sono stati trasferiti alcuni feriti con traumi da schiacciamento;

la protezione civile e i vigili del fuoco hanno approntato un'unità di crisi prima nel campo sportivo a Sambruson di Dolo, poi in piazza IV Novembre a Cazzago di Pianiga; stanno monitorando con un numero nutrito di ambulanze e di soccorritori tutta la zona. I mezzi sanitari di rinforzo sono arrivati anche da Mestre e da Chioggia. Ma anche loro si sono mossi a fatica, perché la statale della Riviera è praticamente bloccata.

La situazione d'emergenza è stata seguita in ogni momento dal governatore del Veneto, il quale ha convocato una Giunta regionale straordinaria proprio per affrontare la situazione e per una prima conta dei danni.

I tesori della Riviera sono stati devastati dalla tromba d'aria Molte dimore storiche avrebbero subito danni: un patrimonio inestimabile che rischia di portare i segni a lungo di quanto accaduto mercoledì.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di far uscire dal vincolo del rispetto del patto di stabilità le spese sostenute dagli enti territoriali del Veneto colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015 per il ripristina della situazione ambientale e per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza del territorio e di restauro del patrimonio pubblico.

G13.101

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI

Precluso

Il Senato

esaminato il provvedimento in titolo;

premesso che:

i danni causati dalla tromba d'aria che lo scorso 8 Luglio ha interessato la zona compresa tra le provincie di Venezia e Padova, colpendo con particolare intensità l'area compresa tra le città di Cadoneghe, Dolo, Pianiga, Mira, sono stati estremamente rilevanti, contandosi, oltre ad un morto e numerosi feriti, pesanti danni alle strutture e agli edifici tanto che sono numerose le aziende impossibilitate a riprendere la loro attività economica;

la crisi, economica che sta interessando l'intera Europa e l'Italia in particolare rende la situazione, per le aziende colpite dalla tromba d'aria, ancora più complessa di quanto già non lo fosse prima del disastro, determinando altresì pesanti conseguenze per l'intera economia del luogo anche per i negativi effetti in termini di disoccupazione causati dall'impossibilità delle aziende medesime di poter continuare nella normale attività lavorativa;

impegna il Governo:

a prevedere che, per gli edifici dichiarati inagibili a causa degli eccezionali eventi meteorologici del 2015 nel territorio della regione del Veneto, a decorrere dal luglio 2015 e fino alla attestazione di agibilità dei medesimi immobili oggi danneggiati, l'ammontare complessivo dell'imposta municipale propria sia interamente detraibile dall'imposta sui redditi delle persone fisiche.

G13.102

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI

Precluso

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

premesso che:

i danni causati dalla tromba d'aria che lo scorso 8 Luglio ha interessato la zona compresa tra le provincie di Venezia e Padova, colpendo con particolare intensità l'area compresa tra le città di Cadoneghe, Dolo, Pianiga, Mira, sono stati estremamente rilevanti, contandosi, oltre ad un morto e numerosi feriti, pesanti danni alle strutture e agli edifici tanto che sono numerose le aziende impossibilitate a riprendere la loro attività economica;

la crisi economica che sta interessando l'intera Europa e l'Italia in particolare rende la situazione, per le aziende colpite dalla tromba d'aria, ancora più complessa di quanto già non lo fosse prima del disastro, determinando altresì pesanti conseguenze per l'intera economia del luogo anche per i negativi effetti in termini di disoccupazione causati dall'impossibilità delle aziende medesime di poter continuare nella normale attività lavorativa;

le imprese che non possono operare, denunciano la-quotidiana perdita di migliaia di euro di fatturato e temono l'annullamento di numerosi ordini di commesse, così da impedire la ripresa economica dell'area colpita dalla tromba d'aria;

impegna il Governo:

ad istituire presso il Ministero del Lavoro e di concerto con le principali associazioni di categoria dell'area, oltre che con gli istituti di credito del territorio, un Fondo per le imprese colpite dagli eventi citati in premessa e finalizzato al sostentamento e al supporto di liquidità per le aziende colpite dalla tromba d'aria.

13.0.1

LAI, URAS, BROGLIA, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, CALEO

Precluso

Dopo l'**articolo 13**, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Interventi per favorire la ricostruzione e la ripresa economica e produttiva nei territori della Regione Sardegna colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013)

1. Nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è effettuata sulla base dell'elenco di Comuni riportato all'Allegato A del decreto ministeriale 30 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 2013, n. 283.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, il 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* e dal regolamento (CE) della commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 20l4, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Regione Sardegna, emanato entro30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le priorità, le modalità e le percentuali entro le quali possono essere concessi contributi destinati alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, siti nei comuni di cui al comma 1.

10. I contributi di cui al comma 9 sono concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal Presidente della Regione Sardegna con i provvedimenti di cui al comma 14, sono alternativamente concessi con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 1 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali, nel limite massimo di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 15. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

12. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

13. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezze ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

14. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente

della regione Sardegna sono definiti i criteri e le modalità attuativi dei commi da 10 a 13 del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il Presidente della regione Sardegna definisce, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il suddetto protocollo di intesa; tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza.

15. Agli oneri derivanti dai commi da 10 a 13 del presente articolo, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 16 e 17.

16. Al comma 491, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "l'aliquota dello 0,2 per cento" sono sostituite con: "l'aliquota dello 0,25 per cento";

17. A decorrere dall'anno 2015 mediante l'applicazione di un prelievo pari all'1 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

13.0.2

SERRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali della Sardegna tra novembre 2013 e dicembre del 2013)

«1. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Sardegna tra novembre 2013 e dicembre del 2013, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata lo spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'applicazione del comma 8-*bis* si provvede, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'Intesa con lo Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e lo coesione. Con lo stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE».

13.0.3

SANTINI

Precluso

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, è inserito il seguente: "Art. 12-*bis*. - *(Misure per la città di Venezia) - 1*. Per garantire l'effettiva attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, all'articolo 4, comma 1, della legge 29 novembre 1984, n. 798, dopo le

parole: a presiederlo' sono aggiunte le seguenti: dal Ministro dell'economia e delle finanze".

2. Al fine di assicurare l'autonomia organizzativa della Fondazione La Biennale di Venezia, nonché di semplificare la procedura di approvazione e modifica del relativo statuto, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 7 a 17 del decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni. Conseguentemente, entro i successivi 60 giorni, è approvato il nuovo statuto della Fondazione La Biennale di Venezia».

13.0.4

MANDELLI, Paolo ROMANI, SERAFINI, PICCINELLI, ZUFFADA, RICCHIUTI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale. A questi fini è autorizzato l'utilizzo di 8 milioni delle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del Fondo di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, così come incrementato dal comma 1, dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

2. All'onere derivante, pari a 85.600 euro per l'anno 2016, a euro 83.165,07 per il 2017 e a euro 80.704,08 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015 - 2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015».

13.0.5

MANDELLI, Paolo ROMANI, SERAFINI, PICCINELLI, ZUFFADA

Precluso

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.

2.All'onere pari a 8 milioni si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.6

PICCOLI, MARIN, MANDELLI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. All'articolo 14, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Agli Enti locali che risultino proprietari, anche indirettamente attraverso società patrimoniali delle reti, di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi definiti con decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e decreto ministeriale 18 ottobre 2011 è data facoltà di disporre l'alienazione dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale al soggetto privato aggiudicatario del servizio, facendoli inserire all'interno del bando di gara di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione il nuovo gestore è tenuto a corrispondere una somma all'Ente locale o alla società patrimoniale in misura pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'articolo 5 e

successivo del decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226"».

13.0.7

PICCOLI, MARIN, MANDELLI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati di 2 mesi per gli ambiti del primo e del secondo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti del terzo e quarto raggruppamento e di 4 mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e di quelle previste per il solo primo raggruppamento dall'articolo 3-*quater* della legge 27 febbraio 2015, n. 11 con esclusione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013».

13.0.8

PICCOLI, MARIN, MANDELLI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta i procedimenti necessari al fine di posticipare a dopo la bandizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB e le modalità di riconoscimento in tariffa degli investimenti del gestori».

13.0.9

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. Il termine di cantierabilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2015».

13.0.10

PICCOLI, MARIN, MANDELLI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. Il comma 3-*bis*, dell' articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato».

14.1

BONFRISCO, PERRONE

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 632 è sostituito dal seguente:

"632. L'efficacia delle disposizioni dì cui al comma 629, lettera *a)*, numero 3), capoverso *d-quinquies)*, è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e

successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 629, lettera *b)*, nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1º gennaio 2015. In caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonchè di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015"».

14.2

MANDELLI

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 632, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applica a decorrere dal 2016. In caso di mancata autorizzazione delle misure di deroga di cui al primo e secondo periodo del citato comma 632, si provvede per l'anno 2015, nel limite massimo di 728 milioni di euro, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186».

14.3

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

14.4

BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Norme in materia di appalti pubblici)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, e 15, comma 13, lettera *d)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1009, n. 196, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip spa e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli di cui al rapporto qualità-prezzo costituente limite massimo al sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip spa e delle centrali di committenza regionali che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., se in violazione del presente comma, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa».

14.5

BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Norme in materia di appalti pubblici)

1. All'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I comuni non capoluogo di provincia ed i soggetti di cui agli articoli 31 e 32, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 28, procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi mediante forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale o di provincia autonoma. I comuni non capoluogo di provincia ed i soggetti di cui agli articoli 31 e 32, per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 28, procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi mediante forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno subprovinciale, definendo a tal fine ambiti ottimali territorialmente omogenei e garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, come prevista dalla Costituzione e dalle normative vigenti"».

14.6

BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Norme in materia di denaro contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila";

b) al comma 1-*bis* le parole: "2.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "5.000 euro".

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila"».

14.7

BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)

1. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente:

"2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti agroalimentari effettuati all'interno di centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello stato, ovvero da persone giuridiche non residenti nel territorio dello stato ai sensi dell'articolo 73, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e s.m.i., a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto della effettuazione dell'operazione, acquisisca fotocopia del passaporto o altro documento di identità del cessionario ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di sui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la persona fisica non è cittadina italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello stato, e che la persona giuridica non è residente nel territorio dello stato, ai sensi del citato articolo 73;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro

contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis*"».

14.8

BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)

1. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile.2012, n. 44, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente:

"2-*ter*. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario. A tali acquisti si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e dei commi 2 e 2-*bis*."».

G14.100

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1977 - «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»;

premesso che:

l'articolo 14 rubricato Clausola di salvaguardia, sancisce «All'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle parole: "30 settembre 2015"»;

l'articolo 14 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine - previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) per l'eventuale adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015;

l'incremento delle accise sui carburanti era stato previsto quale clausola di salvaguardia da attivare per l'eventualità del mancato rilascio, da parte del Consiglio UE, delle misure di deroga previste dall'articolo 395 della direttiva 2006/1117CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 629, lettera *a)*, numero 3), capoverso *d-quinquies)*, e lettera *b)* della legge di stabilità per l'anno 2015;

considerato che:

l'art. 1, comma 629, lettera *a)*, n. 3) capoverso *d-quinquies* della legge 190/2014) ha introdotto il meccanismo del c.d. *reverse charge* alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati (codice di attività 47.11.1), supermercati (codice di attività 47.11.2) e discount alimentari (codice di attività 47.11.3);

l'art. 1, comma 629, lettera *b)*, invece, ha previsto che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici per le quali gli stessi non sono debitori IVA, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (c.d. *split payment*);

considerato ancora che:

con riferimento al meccanismo dello *split payment*, l'articolo 1, comma 632 della legge di stabilità: per l'anno 2015 ha disposto che, nelle more del rilascio della misura di deroga, dette disposizioni trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore

aggiunto è esigibile a partire dal 1º gennaio 2015;

la relazione tecnica ha precisato che in casa di attivazione della clausola di salvaguardia le aliquote delle accise saranno determinate in misura tale da realizzare gli obiettivi di gettito scontati in bilancio, assicurando l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;

all'introduzione del meccanismo del *reverse charge* nel settore della grande distribuzione ed allo *split payment* la pertinente RT ha associato rispettivamente un recupero di gettito pari a 728 mln di euro ed euro e 988 mln di euro, a regime ed a partire dal 2015;

la clausola di salvaguardia, nel delineare l'obiettivo finanziario a garanzia del quale è posta, tiene infatti conto degli effetti finanziari complessivi delle due misure per l'eventualità in cui non dovessero essere concesse dal Consiglio UE le rispettive misure di deroga;

nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE la Commissione, nella comunicazione al Consiglio del 22 maggio 2015 si è opposta alla richiesta italiana di concedere la misura di deroga necessaria per l'applicazione del *reverse charge* alle forniture riguardanti la grande distribuzione, configurandosi quindi il rischio concreto che la clausola possa essere attivata per la parte in questione;

rilevato che:

dal 1º gennaio 2015 l'aliquota di accisa sulla benzina è pari a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri;

un ulteriore aumento delle accise sui carburanti (benzina, benzina con piombo e gasolio usato come carburante) per il periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, potrebbe essere disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2016, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018;

si impegna il Governo:

ad adottare, nelle more dell'attuazione del presente provvedimento, le opportune iniziative volte ad evitare l'aumento delle accise sui carburanti, provvedendo ad abrogare la disposizione sullo *split payment* che contrasta palesemente con le norme comunitarie ed appare enormemente e gravemente pregiudizievole nei confronti delle piccole e medie imprese.

15.1

CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro Il aggiungere le seguenti: »nonché gli attuali livelli occupazionali»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2015 nel limite di 70 milioni di euro ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Per l'anno 2016 il Ministero, sulla base delle suddette convenzioni, contribuirà con le risorse necessarie alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli attuali livelli occupazionali»;

c) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. L'applicazione dei commi da 1 a 4 deve garantire la tutela dei livelli occupazionali e la sostenibilità del sistema dei servizi per l'impiego»;

d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. I contratti di cui all'articolo 1 comma 429 della legge n. 190 del 2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014;

6-*ter*. Nelle more del processo riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività di formazione professionale, dei servizi per l'impiego, l'attuazione del programma Garanzia Giovani e l'erogazione delle politiche attive del lavoro ai sensi della legge 10 dicembre 2014 n.183, le Regioni e gli enti destinatari delle funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, possono prorogare i contratti dei lavoratori a tempo determinato delle province anche ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014 n.190 per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 o inseriti all'interno di graduatorie concorsuali provinciali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato per le medesime mansioni. Le Regioni o gli enti subentranti possono, inoltre, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulare *ex novo* contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle province titolari di contratto a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa entro il 31/12/2014 per le medesime funzioni».

15.3

PELINO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro» aggiungere le seguenti: «nonché gli attuali livelli occupazionali».

15.4

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro» aggiungere le seguenti: «nonché gli attuali livelli occupazionali».

15.5

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«È esclusa nell'ambito dell'utilizzo coordinato di Fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, la possibilità di imputare ai medesimi programmi cofinanziati le spese relative al costo del personale impiegato in compiti di erogazione nei centri per l'impiego».

15.6

PARENTE, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, ANGIONI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis)*. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politi che attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento della dotazione del personale dei centri per l'impiego con specifiche professionalità in materia di politiche attive».

15.7

PELINO

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per l'anno 1015 nel limite di 70 milioni di euro ed in misuro proporzionale al numero di

lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Per l'anno 2016, il Ministero, sulla base delle suddette convenzioni, contribuirà con le risorse necessarie alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli attuali livelli occupazionali».

15.8

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto. ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2015 nel limite di 70 milioni di euro ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Per l'anno 2016 il Ministero, sulla base delle suddette convinzioni, contribuirà con le risorse necessarie alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli attuali livelli occupazionali».

15.9

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 3 sopprimere le parole: «e 2016» *e dopo le parole:* «70 milioni di euro annui» *aggiungere le seguenti:* «che garantirà per l'anno 2016 le risorse necessarie al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni»;

b) al comma 5, secondo periodo, sostituire dalle parole: «è operata una riduzione» *fino alla fine del periodo con il seguente:* «il ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce gli importi, con decreto ministeriale, da trasferire a Regioni e/o Città metropolitane e Province che attualmente gestiscono tali servizi impiego in una somma non superiore a 70 milioni di euro».

15.10

MATTESINI

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: «gli anni 2015 e 2016 » con le parole: «Panno 2015» e aggiungere dopo le parole: «70 milioni di euro annui» le parole: «e garantirà per l'anno 2016 le risorse necessarie al mantenimento dei livelliessenziali delle prestazioni.».

15.11

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «70 milioni» con le seguenti: «210 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 17 aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 140 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

15.12
CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «70 milioni» con le seguenti: «210 milioni».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «70 milioni» *con le seguenti:* «210 milioni».

15.13
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Al comma 3, sopprimere le parole: «ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego».

15.14
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego» con le seguenti: «ed in misura proporzionale all'efficienza dei servizi per l'impiego; valutata sulla base del numero dei soggetti iscritti nelle rispettive liste che abbiano trovato un'occupazione nell'anno precedente».

15.15
COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Al comma 3, sostituite le parole: «ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego» con le seguenti: «ed in misura proporzionale al numero delle persone collocate o ricollocate nell'arco solare da parte di ciascun servizio per l'impiego».

15.16
CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Precluso
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «dipendenti a tempo indeterminato direttamente».

15.17
CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Precluso
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «dipendenti a tempo indeterminato».

15.18
CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «lavoratori dipendenti a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e con contratto di lavoro a tempo determinato».

15.19
CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Precluso
Al comma 3, sopprimere la seguente parola: «direttamente».

15.20
CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Precluso
Al comma 3, sostituire la parola: «direttamente» con le seguenti: «, lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali nonché lavoratori, con comprovata esperienza riconosciuta dalle Regioni, iscritti agli albi regionali e utilizzati dagli enti strutturali».

15.21
PELINO
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-*bis*. L'applicazione dei commi da 1 a 4 deve garantire la tutela dei livelli occupazionali e la sostenibilità del sistema dei servizi per l'impiego».

15.22
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-*bis*. L'applicazione dei commi da 1 a 4 deve garantire la tutela dei livelli occupazionali e la sostenibilità del sistema dei servizi per l'impiego».

15.23
PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Precluso
Al comma 5, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 ottobre».

15.24
CARIDI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-*bis*. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 le parole: "le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014 n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "le Regioni a statuto ordinario nonché le province autonome di Trento e Bolzano che stipulano le convenzioni di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 recante Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"».

15.25
RUTA, RICCHIUTI
Precluso
Sostituire il comma 6, con il seguente:
«6. I contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nei caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno».

15.26
CATALFO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI
Precluso
Sostituire il comma 6, con il seguente:
«6. I contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1, comma 429 della Legge 23 dicembre 2014, n.190, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno».

15.27
PELINO
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:
«6-*bis*. Nelle more del processo riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività di formazione professionale, dei servizi per

l'impiego, l'attuazione del programma Garanzia Giovani e l'erogazione delle politiche attive del lavoro ai sensi della legge 10 dicembre 2014 n. 183, le Regioni e gli enti destinatari delle funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, possono prorogare i contratti dei lavoratori a tempo determinato delle province anche ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 o inseriti all'interno di graduatorie concorsuali provinciali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato per le medesime mansioni. Le Regioni o gli enti subentranti possono, inoltre, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle province titolari di contratto a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa entro il 31 dicembre 2014 per le medesime funzioni».

15.28

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nelle more de processo riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n.56, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività di formazione professionale, dei servizi per l'impiego, l'attuazione del programma Garanzia Giovani e l'erogazione delle politiche attive del lavoro ai sensi della legge 10 dicembre 2014, n. 183, le Regioni egli enti destinatari delle funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, possono prorogare i contratti dei lavoratori a tempo determinato delle province anche ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 o inseriti all'interno di graduatorie concorsuali provinciali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato per le medesime mansioni. Le Regioni o gli enti subentranti possono, inoltre, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulare *ex novo* contraiti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle province titolari di contratto a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa entro il 31 dicembre 2014 per le medesime funzioni».

15.29

VACCIANO, ORELLANA, BENCINI, MASTRANGELI, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

«7. Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell'articolo 1 comma 426 e 428 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane, Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono, nell'ambito delle risorse finanziarie proprie a legislazione vigente, stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città Metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31 dicembre 2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni».

15.30

RUTA, RICCHIUTI

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per foccupazione.ai sensi dell'articolo 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori-oneri per la finanza pubblica; le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell'articolo 1 comma 426 e 428 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane. Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono-stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province è Città Metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31 marzo 2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime Funzioni».

15.31

CALEO

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«*6-bis)*. Nelle more del completamento del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 50, e della costituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, le Regioni o gli altri enti che subentrano nelle suddette funzioni possono al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro senza maggiori oneri per la finanza pubblica, prorogare, ai sensi dell'articolo 1, commi 426 e 428, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione e continuativa del personale delle Province e delle Città metropolitane. Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o gli altri enti subentranti possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali, per titoli ed esami, riservate esclusivamente al personale delle Province e delle Città metropolitane che, per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31 dicembre 2014, siano stati titolari di contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni».

15.32

CATALEO, MANGILI, CRIMI, BULGARELLI, LEZZI

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell'articolo 1, comma 426 e 428 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane».

15.33

SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«*6-bis*. I contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1, comma 429, della legge n. 190 del 2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere erogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

6-ter. Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014,

n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell'articolo 1, comma 426 e 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane.

Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31 dicembre 2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni».

15.34

RICCHIUTI, PEZZOPANE

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*6-bis*. I contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1, comma 429, della legge n. 190 del 2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

6-ter. Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell'articolo 1, comma 426 e 428 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane. Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città Metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31 dicembre 2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni».

15.35

URAS, STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«*6-bis*. I contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1, comma 429, della legge n. 190 del 2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno».

6-ter. Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell'articolo 1, comma 426 e 428 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane. Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono

stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città Metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31 dicembre 2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni».

15.36

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«7. I contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1, comma 429 della legge n. 190 del 2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

8. Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell'articolo 1, commi 426 e 428, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane.

Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città Metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31 dicembre 2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni».

15.37

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis*. I contratti di cui all'articolo 1, comma 429 della legge 190 del 2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

15.38

PELINO

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«*6-bis*. I contratti di cui all'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

15.39

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6-bis*. In ogni caso, entro il 31 dicembre 2015, alle Province e alle Città Metropolitane vengono assegnati 230 milioni di euro a copertura delle spese sostenute nell'anno 2015 inerenti il personale impiegato presso i centri per l'impiego».

Conseguentemente, al relativo onere, si provvede mediante le seguenti disposizioni:

a) sono ridotte del 10 per cento delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b)*, della legge n. 196 del*

2009, dei programmi di spesa del bilancio dello Stato;

b) a decorrere dall'anno 2015, sono ridotte del 10 per cento, fino a concorrenza dell'onere, tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

15.40

MARGIOTTA

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. In ogni caso, entro il 31 dicembre 2015, alle Province e alle Città Metropolitane vengono assegnati 230 milioni di euro a copertura delle spese sostenute nell'anno 2015 inerenti il personale impiegato presso i centri per l'impiego».

15.41

LUCHERINI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. In ogni caso, entro il 31 dicembre 2015, alle Province e alle Città Metropolitane vengono assegnati 230 milioni di euro a copertura delle spese sostenute nell'anno 2015 inerenti il personale impiegato presso i centri per l'impiego».

15.42

CALEO

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-*bis*. I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1 comma 429 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono. essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno».

G15.100

CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge-conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto in esame concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro;

considerato che:

le disposizioni di cui all'Atto del Governo n. 177 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia ai servizi per il lavoro e di politiche attive emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), attualmente all'esame del Parlamento, dovrebbero costituire l'intervento di complessiva riforma del medesimo settore, in particolare attraverso la costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, le tipologie di indirizzo generale in materia di politiche attive per il lavoro e l'istituto della convenzione tra regioni o province autonome ed il Ministero del lavoro, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego;

è necessario garantire i servizi per l'impiego e le politiche attive nell'attuale fase di riordino istituzionale nel caso in cui le funzioni siano state riallocate alle Regioni o ad altri Enti subentranti dando continuità ai contratti in essere senza disperdere le professionalità acquisite dagli operatori;

non viene prevista alcuna norma di salvaguardia per i dipendenti a tempo determinato dei centri per l'impiego e degli enti-strumentali, circa 5000 lavoratori, spesso con una lunga carriera e con

ampie competenze acquisite nel corso degli anni;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi normativi al fine di consentire che, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possano prorogare ai sensi dell'articolo 1 comma 426 e 428 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane.

G15.101

CATALFO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 19 giugno2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto in esame concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro;

considerato che:

molte amministrazioni hanno manifestato la difficoltà a garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro stante il divieto di sforare il Patto di stabilità per la proroga dei contratti a tempo determinato e di collaborazione continuata e continuativa dei servizi per l'impiego;

non viene prevista alcuna norma di salvaguardia per i dipendenti a tempo determinato dei centri per l'impiego e degli enti strumentali, circa 5000 lavoratori, spesso con una lunga carriera e con ampie competenze acquisite nel corso degli anni;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi normativi al fine di consentire la proroga dei contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1 comma 429 della legge n. 190/2014 finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

G15.102

CATALFO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali(AS 1977);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto in esame concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro;

il comma 1 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei;

il comma 2 introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro;

i commi 3 e 4 consentono che le convenzioni con le regioni a statuto ordinario prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 20115, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione dei servizi in

oggetto;

considerato che:

non viene prevista alcuna norma di salvaguardia per i dipendenti a tempo determinato dei centri per l'impiego e degli enti strumentali, circa 5000 lavoratori, spesso con una lunga carriera e con ampie competenze acquisite nel corso degli anni;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi, anche di carattere normativo al fini di salvaguardate i lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato nell'erogazione dei servizi per l'impiego.

G15.103

CATALFO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto in esame concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro;

il comma 1 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo a un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei;

il comma 2 introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro;

i commi 3 e 4 consentono che le convenzioni con le regioni a statuto ordinario prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione dei servizi in oggetto;

considerato che:

non viene prevista alcuna norma di salvaguardia per i dipendenti a tempo determinato dei centri per l'impiego e degli enti strumentali, circa 5000 lavoratori, spesso con una lunga carriera e con ampie competenze acquisite nel corso degli anni;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi, anche di carattere normativa al fine di salvaguardare i lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione previdenziali nonché lavoratori, con comprovata esperienza riconosciuta dalle Regioni, iscritti agli albi regionali e utilizzati dagli enti strutturali impiegati nell'erogazione dei servizi per l'impiego.

G15.104

CATALFO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Precluso

Il Senato

in sede d'esame del disegno di legge conversione in legge dei decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto in esame concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro;

il comma 1 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle

politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei;

il comma 2 introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro;

considerato che:

i commi 3 e 4 consentono che le convenzioni con le regioni a statuto ordinario prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui e di in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione dei servizi in oggetto;

è necessario garantire i servizi per l'impiego e le politiche attive nell'attuale fase di riordino istituzionale nel caso in cui le funzioni siano state riallocate alle Regioni o ad altri Enti subentranti dando continuità ai contratti in essere senza disperdere le professionalità acquisite dagli operatori;

l'entità delle risorse stabilita al comma 4 appare insufficiente ad assicurare la piena implementazione delle disposizioni di cui in premessa;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi normativi volti a reperire ulteriori risorse da destinare all'incremento della somma di cui al comma 4 dell'articolo in esame, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego dell'erogazione delle politiche attive del lavoro.

15.0.1

DEL BARBA

Precluso

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale poligrafico in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 5 dicembre 2911, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2014, n. 214.)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013, continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al la predetta data, ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013. La lettera *g)* dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, è soppressa.

2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015, 2 milioni euro per l'anno 2016, 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2018.

3. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 1 sono erogati, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 2, secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a 500.000 euro per l'anno 2015, 2 milioni di euro per l'anno 2016, 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1,5-milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per- pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 6 milioni. di euro della dotazione, per l'anno 2015, del fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi ai finanza pubblica recati dal comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.

189, e successive modificazioni, pari a 500.000 euro per l'anno 2015, 2 milioni di euro per l'anno 2010, 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2018».

15.0.2

BONFRISCO, MILO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di patronati)

1. Al comma 2, lettera *c-bis)*, della legge 30 marzo 2001, n. 152 le parole: "dell'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2015"».

16.1

MONTEVECCHI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

16.2

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare la effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 30 settembre 2015 è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e riassegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano deve prevedere l'individuazione di archivi, istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o-maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altro Ente anche sulla base di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e i Comuni territorialmente competenti;

1-*ter*. Con decreto di cui al precedente comma, sono individuate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le unità di personale in servizio presso gli archivi provinciali e gli ulteriori istituti e luoghi della cultura da trasferire alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 7; nonché, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

1-*quater*. A decorrere dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.3

PELINO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare la effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 30 settembre 2015, è adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto

con il Ministro degli Affari regionali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e riassegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura, delle province. Il piano deve prevedere l'individuazione di archivi, istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altro Ente anche sulla base di quanto previsto dal comma 89, dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, mediante stipula di appositi accordi a i sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinano e i Comuni territorialmente competenti.

1-*ter*. Con il decreto di cui al precedente comma, sono individuate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le unità di personale in servizio presso gli archivi provinciali e gli ulteriori istituti e luoghi della cultura da trasferire alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e comunque nei limiti di spesa di cui il comma 7; nonché, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

1-*quater*. A decorrere dall'emanazione del decreto di cui al comma 1-*bis*, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare la effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 30 settembre 2015 è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e riassegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. il piano deve prevedere l'individuazione di archivi, istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altro Ente anche sulla base di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e i Comuni territorialmente competenti.

1-*ter*. Con decreto di cui al precedente comma, sono individuate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le unità di personale in servizio presso gli archivi provinciali e gli ulteriori istituti e luoghi della cultura da trasferire alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 7; nonché, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

1-*quater*. A decorrere dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.5

LIUZZI, BRUNI, DI MAGGIO, PAGNONCELLI, PERRONE

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. AI fine di. assicurare la effettiva tutela del patrimonio culturale e musicale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 30 settembre 2015 è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e riassegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura e degli Itstituti Concertistico Ochestrali (ICO) delle province. Il piano deve prevedere l'individuazione di archivi, istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altro Ente anche sulla base di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e i Comuni territorialmente competenti;

1-*ter*. Con decreto di cui al precedente comma, sono individuate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le unità di personale in servizio presso gli archivi provinciali e gli ulteriori istituti, compresi gli Itstituti Concertistico Ochestrali (ICO) e luoghi della cultura da trasferire alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 7; nonché, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'articolo 1 della legge 5612014, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

1-*quater*. A decorrere dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.6

MARCUCCI

Precluso

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione del patrimonio culturale e la tutela del patrimonio archivistico, è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e riassegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province che può altresì prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi di stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province, con esclusione di quelle trasformate in città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e il trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprietà delle Province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il medesimo piano possono altresì essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22: gennaio 2014, n. 42, tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e i Comuni territorialmente competenti.

1-*ter*. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, il personale specialistico delle Province in servizio a tempo indeterminato nei profili professionali di funzionario archivista,

funzionario bibliotecario, funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo può essere trasferito alle dipendenze dell'Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita procedura di mobilità. Tale trasferimento avviene anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel limite massimo di 2,5 milioni di euro annui A decorrere dal completa mento della procedura di mobilità di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*quater*. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, nonché assicurare criteri e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: "dei commi 2 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 6";

b) all'articolo 5:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 3 dopo le parole: "funzioni di tutela su" sono inserite le seguenti: "manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni";

3) al comma 7 le parole: "commi 2, 3, 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 4, 5 e 6";

c) al comma 3 dell'articolo 63 le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 4"».

16.7

ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio culturale, storico e turistico, una quota fino al 10 per cento degli stanziamenti previsti a legislazione vigente sul fondo della tutela del patrimonio culturale previsto nel istituiti nello stato di previsione dal Ministero dei beni e delle attività culturali, è destinato al recupero, tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico-religioso».

16.8

ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio culturale, storico e turistico, una quota fino al 20 per cento degli stanziamenti previsti a legislazione vigente sul fondo della tutela del patrimonio culturale previsto nel istituito nello stato di previsione dal Ministero dei beni e delle attività culturali, è destinato al recupero, tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico-religioso».

16.9

ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. AI fine di incrementare la tutela del patrimonio culturale, storico e turistico, una quota fino al 30 per cento degli stanziamenti previsti a legislazione vigente sul fondo della tutela del patrimonio culturale previsto nel istituito nello stato di previsione dal Ministero dei beni e delle attività culturali, è destinato al recupero, tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico-religioso».

16.10

SERRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi che abbiano una funzione di tutela provvisoria, al fine di impedire ulteriori pregiudizi ai beni in stato di abbandono e degrado, oltre ai professionisti possono essere affidati, senza oneri a carico della finanza pubblica, a coloro i quali svolgono attività ai sensi dell'articolo 2 della legge Il agosto 1991, n. 266, nonché a persone in possesso di attestati di specializzazione secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I suddetti interventi, previo accordo ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 421 del 2004, sono eseguiti sotto la direzione e responsabilità degli esperti iscritti negli elenchi nazionali ai sensi dell'articolo 2».

16.11

GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nei casi, previsti dalla legge, di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono il componente con funzioni di presidente a maggioranza assoluta dei membri, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia non formata ai sensi del decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23».

G16.100

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977, di. Conversione in legge del decreto-legge 19giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

premesso che:

l'articolo 16 reca misure per gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica prevedendo la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di cui all'articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), da svolgersi presso gli istituti e luoghi- della cultura di appartenenza pubblica, di avvalersi, sulla base di apposito convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A. anche quale centrale 'di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure.

considerato che:

al fine di garantire la tutela e la conservazione del patrimonio culturale italiano, gli interventi finalizzati alla sua valorizzazione, potrebbero essere affidati anche a coloro i quali, costituiti in cooperative di carattere territoriale, stringono accordi di partenariato con gli enti locali; con lo scopo precipuo di ottenere l'affidamento delle attività di restauro dei beni culturali relativamente anche a scavi di piccole, medie e grandi dimensioni;

in tal guisa, i fondi necessari per lo svolgimento delle attività *de quibus* potrebbero essere reperiti attraverso finanziamenti privati *(crodwdfunding)* grazie all'apporto di-piccoli e grandi finanzia tori a seconda dell'entità dei lavori da mettere in essere. Si pensi, per quanto riguarda i lavori di piccole dimensioni, ai finanziamenti locali da parte di piccolo imprenditori (ristoratori, titolari di agriturismo ecc.) che avrebbero interesse ad investire nel territorio per il restauro del beni culturali, potenzialmente in grado di attrarre turisti, potenziali fruitori dei loro servizi;

valutato che:

in tal modo si ottimizzerebbero le risorse sia umane che economiche attraverso fondi privati, previo accordo ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto del principio di cui all'articolo 6 comma terzo dello

stesso codice;

rilevate inoltre che:

lo stato emergenziale in cui versa, in generale, il patrimonio culturale italiano, milita a favore dell'adozione di accordi di partenariato sopra descritti, garantendo in tal modo incentivo al lavoro e al contempo la tutela dei beni culturali senza oneri per lo Stato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incentivare accordi di partenariato tra cooperative di professionisti in materia di beni culturali, costituiti in cooperative, e enti locali; al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali attraverso fondi da reperire attraverso il finanziamento privato.

16.0.1

PAGLIARI

Precluso

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga al Comune di Parma la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorse erogate al Comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile realizzato ai sensi della citata legge 3 agosto 2009, n. 115.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante versamento alle entrate dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuarsi entro il 31 agosto 2015 a cura della Scuola per l'Europa di Parma. La somma così versata alle entrate dello Stato è successivamente riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al comma 1.

3. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa ai Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

16.0.2

MANASSERO, LEPRI, FORNARO

Precluso

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

1. All'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sopprimere le seguenti parole: "e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione"».

16.0.3

DEL BARBA

Precluso

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. L'articolo 5, comma 29, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che a decorrere dal 15 agosto 2009 in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di *leasing* solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

2. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3.* La competenza ed il luogo di versamento della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo".

3. La disposizione di cui al comma precedente si applica ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento successiva al 31 dicembre 2014».

16.0.4

SANTINI, COLLINA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis.*

1. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dall'articolo 1, comma 392,della legge 27 dicembre 2013, n. 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati».

16.0.5

PANIZZA, ZELLER, BATTISTA, ZIN

Precluso

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Misure per favorire la rappresentanza territoriale dei fondatori pubblici in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione dei beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO))

1. Il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

"420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonché alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di cooperazione in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che comprovino la gratuità dei relativi incarichi"».

16.0.6

TOMASELLI, FINOCCHIARO, CALEO

Precluso

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Autorizzazione ad assumere per l'Agenzia Regionale per la protezione ambientale Puglia)

1. In considerazione della particolare emergenza ambientale determinatasi nell'area di Taranto e al fine di rafforzare le funzioni di controllo, di prevenzione e di tutela in campo ambientale e sanitario, specie in materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, con esclusivo riferimento all'area di Taranto, la regione Puglia, esperita prioritariamente rassegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'Arpa Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione del processo di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, a procedere nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 55 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014, a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con li raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, determinati a legislazione vigente».

16.0.7

TOMASELLI

Precluso

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 2014, n. 164, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Possono presentare le proposte di cui al presente articolo le società di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che gestiscono fondi comuni di investimento immobiliare ovvero i soggetti imprenditoriali stabiliti nell'Unione Europea che abbiano forma unitaria e che possano documentare di aver condotto a termine nei sette anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto almeno una operazione di valorizzazione o di sviluppo immobiliare di importo almeno pari a quello di cui allo studio di fattibilità richiesto al successivo comma.

2-*bis*.1. Le proposte di cui al precedente comma 2-*bis* devono contenere uno studio di fattibilità, predisposto secondo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre n. 207 del 2010, dell'utilizzo dell'area o del bene prescelto che indichi il periodo di concessione o di diritto di superficie richiesto, e tutti gli interventi di cui il soggetto realizzatore propone di farsi carico. Lo studio di fattibilità deve inoltre indicare: le risorse economiche che si ritiene di poter investire, le volumetrie e le superfici e le rispettive destinazioni d'uso previste, un planivolumetrico di larga massima, le opere di urbanizzazione necessarie, le superfici destinate al soddisfacimento degli *standard* urbanistici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché l'indicazione delle superfici edificate e delle corrispondenti volumetrie destinate a edilizia residenziale pubblica che si propone di cedere gratuitamente in proprietà all'ente locale competente come controvalore per i diritti concessori per gli usi dell'edilizia sovvenzionata. Lo studio reca anche eventuali indicazioni tecniche considerate rilevanti. Le proposte possono indicare due diverse articolazioni della composizione degli investimenti considerati in relazione alla diversa durare del vincolo a carico pubblico e delle superfici e volumetrie trasformate in edilizia residenziale pubblica da cedersi all'ente locale. Una terza proposta può riguardare lo sviluppo potenziale del progetto qualora alla sua realizzazione concorra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero CDP Investimenti SGR S.p.A".

2. Al fine di favorire il finanziamento dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-*ter*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero delle concessioni amministrative di beni pubblici, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata la non sostenibilità attuale del piano economico-finanziario con apposita relazione asseverata da un istituto di credito o da primaria società di revisione, su richiesta dei titolari dei contratti o delle concessioni, i Comuni autorizzano le variazioni delle destinazioni d'uso in atto necessarie per assicurare l'equilibrio economico-finanziario di tali iniziative, fino ad un massimo del 70 per cento per ogni singola funzione.

3. Le variazioni di cui al comma 1, non comportano varianti al vigente strumento urbanistico generale e, con le conseguenti modifiche ai contratti o alle concessioni, sono approvate dalla giunta comunale».

16.0.8

TOMASELLI

Precluso

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Gli interventi residenziali in favore del personale del comparto sicurezza, dei vigili del fuoco, delle forze armate, sono localizzati nell'ambito dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero nell'ambito di piani e programmi attuativi comunque denominati, anche già approvati, su aree pubbliche o private destinate dal vigente strumento urbanistico generale all'insediamento di opere di

interesse generale, classificate come zone territoriali omogenee "F" ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444».

16.0.9

TOMASELLI

Precluso

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Le modifiche ad un piano attuativo già approvato anche con le procedure dell'accordo di programma, che abbiano ad oggetto il mutamento delle destinazioni d'uso tra funzioni insediate non superiore al trenta per cento del totale ovvero l'inserimento di nuove funzioni entro gli stessi limiti, e che non comportino comunque diminuzione degli *standard*, non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale e non sono sottoposte ad approvazione regionale.

2. Il programma contenente le modifiche di cui al comma precedente è adottato dalla giunta comunale, con delibera contenente altresì l'autorizzazione all'acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di *standard* o *extrastandard* urbanistici l'approvazione dei progetti delle opere di urbanizzazione, l'ammontare e le modalità di utilizzazione del contributo di costruzione e di eventuali oneri straordinari, l'approvazione dello schema di convenzione e l'autorizzazione alla stipula della stessa. La delibera è pubblicata nell'albo pretorio del comune e trasmessa con gli atti che la corredano e le eventuali opposizioni alla Regione, che entro trenta giorni può far pervenire al comune, anche in via telematica, le proprie osservazioni.

3. La giunta comunale approva il programma con deliberazione da emanare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente. Nella stessa delibera la giunta si pronuncia sulle eventuali opposizioni e si esprime con motivazioni puntuali sulle eventuali osservazioni regionali. Trascorso detto termine, il programma si intende comunque approvato, con integrale recepimento delle osservazioni regionali.

4. L'articolo 23-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: "Art. 23-*ter*. - *1*. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

4. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo"».

16.0.11

DEL BARBA

Precluso

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Incentivi per il passaggio nuove forme di editoria digitale e multimediale)

1. Per incentivare e sostenere il passaggio alle nuove forme di editoria digitale e multimediale da

parte delle imprese editoriali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella legge 16 luglio 2012, n. 103, fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto-legge, con riferimento ai contributi relativi all'anno 2014, il contributo per la pubblicazione esclusivamente informato digitale è suddiviso in una quota pari al 100 per cento dei costi sostenuti, tra quelli riconosciuti ammissibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, ed una quota calcolata sulla base di 0;20 euro per ogni copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota non può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni del citato articolo 2, concorrono con quelli relativi alla edizione in formato digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)* del citato decreto-legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lo stanziamento del capitato 2183 "fondo occorrente per gli interventi dell'editoria" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, è incrementato di cinque milioni di euro, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo l0, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2094, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307».

16.0.12

SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art.16-*bis*.

(Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali)

1. Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di almeno il 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.

2. A seguito dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente di seconda fascia è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.

3. Per esigenze di funzionalità operativa connesse alla riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1 ed ai fini dell'utilizzo più efficiente delle competenze professionali nelle loro caratteristiche distintive di ruolo, le agenzie fiscali hanno facoltà di istituire ulteriori posizioni organizzative rispetto a quelle di cui all'articolo 23-*quinquies* comma 1, lettera *a)*, punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui numero deve essere comunque non superiore a-quello delle posizioni dirigenziali soppresse e tale da assicurare, con la soppressione delle predette posizioni e la corrispondente riduzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, un risparmio di spesa complessivo pari ad almeno il 10 per cento.

4. Le posizioni organizzative di cui al comma 3 sono affidate, con incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a personale della terza area, in possesso di diploma di laurea, anche triennale, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, sulla base di apposite procedure selettive che si conformano a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito. Al personale cui sono conferiti tali incarichi è attribuita un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, in misura non superiore al 50 per cento del trattamento economico corrisposto, in esito all'operazione di cui al comma 3, al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia. È corrisposta inoltre, in caso di valutazione positiva, un'indennità di

risultato non superiore al 20 per cento dell'indennità di posizione. In esito ai processi di riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle posizioni organizzative di cui all'articolo 23-*quinquies* comma 1, lettera *a)*, punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a tal fine ai sensi del comma 4 e dell'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, punto 2, del-decreto-legge n. 95 del 2012.

5. A seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro le risorse destinate a finanziare le posizioni organizzative di cui al comma 3 confluiscono nel fondo per la contrattazione integrativa del personale delle aree funzionali per la stessa finalità e per il numero massimo di posizioni previste dal medesimo comma».

16.0.13

BRUNI

Precluso

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Disposizioni concernenti interventi di manutenzione e ristrutturazione di caserme militari)

1. È incrementato nello stato di previsione dal Ministero della Difesa, un fondo con'dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016 - 2020 per, la manutenzione e la ristrutturazione delle caserme militari.

1-*bis*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

16.0.14

BRUNI

Precluso

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Disposizioni concernenti interventi di manutenzione e ristrutturazione di aree militari)

1. È incrementato nello stato di previsione dal Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016 - 2020 per la manutenzione e la ristrutturazione delle caserme e delle aree militari.

1-*bis*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n.196».

16.0.15

BRUNI

Precluso

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Disposizioni concernenti interventi di manutenzione e ristrutturazione di aree e caserme militari)

1. È incrementato nello stato di previsione dal Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016-2020 per la manutenzione e la ristrutturazione delle caserme e delle aree militari.

1-*bis*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni

di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n.196».

16.0.16

BRUNI

Precluso

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Disposizioni concernenti interventi di manutenzione e ristrutturazione di caserme militari)

1. È incrementato nello stato di previsione dal Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016-2020 per la manutenzione e la ristrutturazione delle caserme militari.

1-*bis*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.39 testo 2/100

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 1.39 (testo 2), sostituire le parole da: «secondo periodo» fino alla fine con le seguenti: «il secondo periodo con il seguente: "In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, art. 31 della legge n. 183/2011"».

1.39 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «2 per cento».

1.51 testo 2/100

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 1.51 (testo 2), sostituire le parole da: «, a condizione» fino alla fine con le seguenti: «di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101l, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

1.51 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle province e città metropolitane è altresì consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato, entro la data del 31 dicembre 2015, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.».

1.75 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: «Gli enti interessati comunicano al Dipartimento (per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 30

settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi; finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.», con le seguenti: «Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro e non oltre il 10 settembre 2015, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.».

1.1000 testo corretto/100

BRUNI, TARQUINIO, MILO

Precluso

All'emendamento 1.1000 (testo corretto), capoverso 122.bis dopo le parole: «Per l'anno 2015» inserire le seguenti: «i comuni colpiti da eventi calamitosi e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di Emergenza e».

1.1000 testo corretto/101

BRUNI, TARQUINIO, MILO

Precluso

All'emendamento 1.1000 (testo corretto), al capoverso 122.bis dopo le parole: «8 luglio 2015» inserire le seguenti: «, nonchè di quelli causati dall'alluvione che ha colpito i territori del Gargano nel mese di settembre 2014».

1.1000 testo corretto/102

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

All'emendamento 1.1000 (testo corretto), sostituire le parole da:«5,2 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti:«6,2 milioni di euro, 2,1 milioni di euro e 2,2 milioni di euro.»

1.1000 testo corretto/103

SANTINI, DEL BARBA

Precluso

All'emendamento 1.1000 (testo corretto), all'ultimo periodo, sostituire le parole: «ai comuni» con le seguenti: «agli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni».

1.1000 testo corretto/104

BRUNI, TARQUINIO, MILO

Precluso

All'emendamento 1.1000 (testo corretto), dopo il comma 122-bis. aggiungere il seguente:

«122-*bis*. Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il CIPE entro il 31 agosto 2015, nel limite di 100 milioni di euro e fermo restando la ripartizione territoriale, approva un piano stralcio, di cui alla lettera d del comma 703 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2014 n. 190, a favore di interventi immediatamente attivabili nei territori colpiti da eventi calamitosi e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di Emergenza».

1.1000 testo corretto/105

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA, TARQUINIO, PERRONE, LIUZZI, MILO

Precluso

All'emendamento 1.1000 (testo corretto), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«122-*ter*. Al fine di sostenere il comparto agricolo pugliese, nonché per far fronte all'emergenza Xylella e ai danni causati dagli eventi climatici eccezionali, per l'anno 2015 sono sospesi i pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di Bonifica, nelle more della completa riforma degli stessi. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in

termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero per le politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.1000 testo corretto/106

BULGARELLI, GIROTTO, CAPPELLETTI, ENDRIZZI, MANGILI, MONTEVECCHI, FUCKSIA, PAGLINI

Precluso

All'emendamento 1.1000 (testo corretto), dopo il comma 10-bis. aggiungere il seguente:

«10-*ter*. Per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che 118 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, è assegnato un contributi di 80 milioni di euro per l'anno 2015, ripartito proporzionalmente tra gli stessi comuni in modo tale da assegnare il 70 per cento delle risorse al comune di Dolo e il 15 per cento delle stesse rispettivamente a ciascuno dei comuni di Pianiga e Mira. Il contributo di cui al presente comma non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 80 milioni di euro, della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64».

1.1000 (testo corretto)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Dopo il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è aggiunto il seguente:

"122-*bis*. Per l'anno 2015 per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei predetti comuni è ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente rideterminata. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni».

1.122 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Al comma 8-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

"Tale modalità di riparto può essere utilizzata dai comuni fino al 31 marzo 2016. Dal 1º aprile 2016, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici dei Progetto CASE e nei MAP".

11-*ter*. Dalle disposizioni di cui al comma 11-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.».

1.0.4

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 9.1, nell'ambito delle verifica dell'esigibilità degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del FPV di entrata del 2016».

1.0.14 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015)

Per il solo esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane predispongono il bilancia, per la sola annualità 2015.

Per il solo esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato.

Le province e le città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adottato entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015».

1.0.22 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale».

G1.300

La Commissione

Precluso

In sede di esame del disegno di legge n. 1977,

impegna il Governo:

a considerare che le disposizioni del precedente provvedimento si applicano, con esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, anche alle altre regioni a statuto speciale, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

1.0.9/100

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

All'emendamento 1.0.9, sostituire le parole: «agli anni antecedenti il 2013» con le seguenti:«fino all'anno 2013 compreso».

1.0.12 (testo 2 corretto)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, per le sole Regioni che nell'anno 2014 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, della presente legge, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, non rilevano, nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli impegni per gli investimenti diretti e per contributi in conto capitale,».

2.7 (id. a 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis)*. Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-*bis*, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015».

3.5 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º dicembre 2014 "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014", che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158, sono riassegnate ai comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-*quater* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-*quater*. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 10 settembre 2015, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.».

4.5 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «del 31 dicembre 2014», con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente provvedimento» e dopo la parole: «distacco» aggiungere le seguenti: «o altri istituti comunque denominati».

4.18 testo 2/100

SAGGESE

Precluso

Dopo il comma 2-bis. aggiungere il seguente:

«2-*ter*. Le limitazioni assunzionali di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si applicano per l'anno scolastico 2015/2016 alle procedure di reclutamento di personale a tempo determinato».

4.18 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni"».

4.7 [id. a 4.78 e 4.79 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis.* All'articolo 98, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province";

4-*ter.* Ai fini di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ove le Regioni prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e di intesa con la Regione, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni».

4.0.1000/1

SPOSETTI

Precluso

All'emendamento 4.0.1000, sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

«1. Ai fini del contenimento dei costì, le agenzie fiscali riducono di almeno il 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.

2. A seguito dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente di seconda fascia è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.

3. Per esigenze di funzionalità operativa connesse alla riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1 ed ai fini dell'utilizzo più efficiente delle competenze professionali nelle loro caratteristiche distintive di ruolo, le agenzie fiscali hanno facoltà di istituire ulteriori posizioni organizzative rispetto a quelle di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui numero deve essere comunque non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppresse e tale da assicurare, con la soppressione delle predette posizioni e la corrispondente riduzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, un risparmio di spesa complessivo pari ad almeno il 10per cento.

4. Le posizioni organizzati ve di cui al comma 3 sono affidate, con incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a personale della terza area, in possesso di diploma di laurea, anche triennale, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, sulla base di apposite procedente selettive che si conformano a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito. Al personale cui sono conferiti tali incarichi è attribuita un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, in misura non

superiore al 50 per cento del trattamento economico. corrisposto, in esito all'operazione di cui al comma 3, al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità dì agenzia. È corrisposta inoltre, in caso di valutazione positiva, un'indennità di risultato non superiore al 20 per cento dell'indennità di posizione. In esito ai processi di riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle posizioni organizzative di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a tal fine ai sensi del comma 4 e dell'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012.

5. A seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro le risorse destinate a finanziare le posizioni organizzative dì cui al comma 3 confluiscono nel fondo per la contrattazione integrativa del personale delle aree funzionali per la stessa finalità e per il numero massimo di posizioni previste dal medesimo comma».

4.0.1000/2

D'ALI'

Precluso

All'emendamento 4.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini di una sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, con risorse proprie, e senza nuovi o maggiori oneri di spesa per il bilancio dello Stato, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad inserire nel ruolo di dirigente il personale appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver superato, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, un concorso pubblico per titoli ed esami per il quale è previsto il possesso di laurea magistrale, o equipollente;

b) aver superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprirlo provvisoriamente, ai sensi del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia Fiscale e dell'articolo 71, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) aver svolto nella pubblica amministrazione un'esperienza professionale con la qualifica di funzionario, per almeno dieci anni, con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

d) essere stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso un'Agenzia Fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi;

e) aver ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto, di cui al punto *d)*, valutazioni della gestione dei risultati continuativamente positive».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

4.0.1000/100

BUCCARELLA, BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Precluso

All'emendamento 4.0.1000, all'articolo 4-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «le agenzie fiscali sono autorizzate» *con le seguenti:* «il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato»;

b) *sopprimere i commi 2 e 3.*

4.0.1000/101

BOTTICI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Precluso

All'emendamento 4.0.1000, all'articolo 4-bis, comma 1, al primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a)*sostituire le seguenti parole:* «sono autorizzate ad» *con le parole:* «devono»;

b)*sostituire le parole:* «a indire» *con le seguenti:* «devono indire» *nonchè sopprimere le parole:* «per un corrispondente numero di posti»;

c)*aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «per un numero di posti dato dalla differenza tra il numero di posti previsto dalle procedure concorsuali annullate e il numero dei vincitori e degli idonei di altre procedure concorsuali a posti dirigenziali già espletate dalla pubblica amministrazione che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora trovato collocazione. Questi ultimi saranno assunti per primi e solo ad esaurimento delle relative graduatorie verrà indetta procedura concorsuale per coprire i posti dirigenziali eventualmente ancora mancanti».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

4.0.1000/102

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Precluso

All'emendamento 4.0.1000, all'articolo 4-bis, al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «In ogni caso, rispetto all'avvio dei concorsi di cui al primo periodo, deve sempre essere data priorità ai vincitori e idonei di altri concorsi a dirigente, già espletati nell'ambito della P.A, alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n.165 del 2011, nonchè, in base alle professionalità richieste, ad ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, con priorità per il riassorbimento del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56».

4.0.1000/103

BUCCARELLA, BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 4.0.1000, all'articolo 4-bis, sopprimere il comma 2.

4.0.1000/104

BUCCARELLA, BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Precluso

All'emendamento 4.0.1000, all'articolo 4-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In relazione all'esigenza urgente di ricondurre l'organizzazione delle agenzie fiscali al rispetto dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, è istituita, nel comparto agenzie fiscali, un'area intermedia pre-dirigenziale alla quale si accede mediante progressione di carriera ai sensi degli artt. 24 e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Ai funzionari della terza area inquadrati nell'area intermedia pre-dirigenziale sono conferite deleghe di funzioni dirigenziali. All'onere derivante dal presente comma, le agenzie fiscali provvedono mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla soppressione delle posizioni dirigenziali ricoperte mediante gli incarichi dirigenziali decaduti a seguito della sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, fermo restando che non meno del 15 per cento dei predetti risparmi deve essere destinato ad economia di bilancio.».

4.0.1000/105

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 4.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In relazione alla straordinaria e imprescindibile esigenza di garantire in modo diffuso su tutto il territorio nazionale ed in via immediata, ancor prima delle procedure selettive per la delega di funzioni di cui al comma 2, il corretto funzionamento della macchina fiscale, anche in considerazione delle rilevanti attività di sinergica cooperazione con gli Enti locali, viene riconosciuto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ruolo dirigenziale, con conseguente rimodulazione delle vacanze nell'organico dei dirigenti, esclusivamente a quei fun'zionari delle agenzie fiscali, attualmente inquadrati nella terza area funzionale da almeno dieci anni ed in possesso di

diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'agenzia fiscale di appartenenza, che abbiano avuto accesso alla pubblica amministrazione a seguito di pubblico concorso e che siano altresì in possesso di uno dei requisiti sotto indicati:

a) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 36 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza quale, a titolo esemplificativo, l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista, ovvero di avvocato, ovvero di ingegnere, ovvero di architetto;

b) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 60 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di specchiata professionalità comprovabile con pubblicazioni di carattere scientifico nelle materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero con lo svolgimento, nell'ambito delle stesse materie, di attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione».

4.0.1000/106

MILO

Precluso

All'emendamento 4.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa e di potenziare le attività di accertamento e di contrasto alle frodi, ai dipendenti delle Agenzie fiscali cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, dalla data di entrata in vigore la legge di conversione del presente decreto legge è attribuito, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico ed il corrispondente trattamento economico.».

4.0.1000

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali)

1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. È autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie fiscali.

2. In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con

un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza. funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalità della situazione in essere, nuove posizioni organizzative ai sensi di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, senza alcun nocumento al benessere organizzativo delle Agenzie e all'attuazione dei previsti istituti di valorizzazione della *performance*, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio, sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite.».

5.200 testo 2/100

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 5.200 (testo 2), sostituire i commi da 1 a 7 con il seguente:

«1. Le Regioni si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, e di presidio del territorio rurale ed extraurbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale».

5.200 testo 2/101

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 5.200 (testo 2), sostituire i commi da 1 a 7 con il seguente:

«1. Sono attribuiti alle Regioni o alle rispettive agenzie di protezione ambientale, con il trasferimento alle medesime del relativo personale, le funzioni di polizia provinciale e metropolitana, per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.».

5.200 testo 2/102

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 5.200 (testo 2), sostituire i commi da 1 a 7 con il seguente:

«1. Sono attribuiti alle Regioni o alle rispettive agenzie di protezione ambientale, con il trasferimento alle medesime del relativo personale, per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.».

5.200 testo 2/103

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 5.200 (testo 2), sostituire i commi da 1 a 7 con il seguente:

«1. Con decreto legislativo da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è disposta l'integrazione dei corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana con le strutture di polizia statale proposte ai compiti di tutela ambientale».

5.200 testo 2/104
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
All'emendamento 5.200 (testo 2), sostituire i commi da 1 a 7 con il seguente:
«1. Con decreto legislativo da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è disposta l'integrazione dei corpi e servizi di polizia provinciale con le strutture di polizia statale proposte ai compiti di tutela ambientale».

5.200 testo 2/105
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
All'emendamento 5.200 (testo 2), sostituire i commi da 1 a 7 con il seguente:
«1. Le agenzie regionali di protezione ambientale si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana per l'espletamento delle funzioni di presidio del territorio rurale, polizia ambientale ed ittico-venatoria».

5.200 testo 2/106
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
All'emendamento 5.200 (testo 2), sostituire i commi da 1 a 7 con il seguente:
«1. Le agenzie regionali di protezione ambientale si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento delle funzioni di presidio del territorio rurale, polizia ambientaI e ed ttico-venatoria».

5.200 testo 2/107
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
All'emendamento 5.200 (testo 2), sostituire i commi da 1 a 7 con il seguente:
«1. Le funzioni di polizia locale correlate ai compiti di cui all'art. 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 rientrano tra le quelle fondamentali delle province e delle città metropolitane».

5.200 testo 2/108
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
All'emendamento 5.200 (testo 2), sostituire i commi da 1 a 7 con il seguente:
«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, previo accordo della Conferenza Stato-Regioni, sono determinati criteri omogenei per l'assegnazione del personale dei corpi e servizi di polizia provinciale a strutture regionali o di area vasta, per lo svolgimento dei compiti di polizia ambientale, di vigilanza-ittico venatoria e presidio delle aree rurali ed extraurbane».

5.200 testo 2/109
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
All'emendamento 5.200 (testo 2), sostituire i commi da 1 a 7 con il seguente:
«Il personale di polizia provinciale può optare per la pemlanenza nei rispettivi corpi o servizi per lo svolgimento delle funzioni di controllo correlate a quelle fondamentali attribuite all'ente di appartenenza o a questo delegate, ovvero accedere in via prioritaria ai bandi di mobilità per altre polizie degli enti locali o servizi ispettivi delle amministrazioni centrali».

5.200 testo 2/110
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Precluso
All'emendamento 5.200 (testo 2), sostituire i commi da 1 a 7 con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 44, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente: "*f-bis)* polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente".

2. All'articolo 1, comma 85, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente: "*f-bis)* polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente."».

5.200 testo 2/111

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 5.200 (testo 2), sostituire i commi da 1 a 7 con il seguente:

«1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1º gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del D.P.R. 616/77, degli artt. 19, 27 e 29 legge 157/92 e dell'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'art. 1, comma 96º, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbiafatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Ai fini della copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti le Regioni, oltre alle somme già stanziate a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, a decorrere dal 2016, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli- Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.

5. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze, previste dai commi precedenti, le amministrazioni regionali devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi e maggiori oneri. Eventuali maggiori oneri, che dovessero conseguire, devono essere compensati mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei programmi del Ministero dell'ambiente e del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

5.200 testo 2/112

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 5.200 (testo 2), sostituire i commi da 1 a 7 con il seguente:

«1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1 gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del D.P.R. 616/77, degli artt. 19,27 e 29 legge 157/92 e dell'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'art. 1, comma 96º, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento

secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell 'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbiafatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Ai fini della copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti le Regioni, oltre alle somme già stanziate a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, a decorrere dal 2016, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli- Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.

5. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze, previste dai commi precedenti, le amministrazioni regionali devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi e maggiori oneri. Eventuali maggiori oneri, che dovessero conseguire, devono essere compensati mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei programmi del Ministero dell'ambiente e del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

5.200 testo 2/113

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 5.200 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

«1. Previo accordo in Conferenza unificata, gli enti di area vasta e le città metropolitane, ai sensi del comma 85 dell'articolo 1 della legge 56/2014, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali; le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56»;

b) Al comma 5, sopprimere la parola: «relativa»;

c) Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 10 gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5.200 testo 2/114

COMPAGNONE, SCAVONE, Giovanni MAURO, PUPPATO, DAVICO, PEPE

Precluso

All'emendamento 5.200 (testo 2), sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di tutela e controllo dell'ambiente e dei servizi turistici, previo l'espletamento di apposito corso di formazione e secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1 comma 423 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare il Corpo di polizia turistica è competente per la raccolta e gestione dei reclami presentati dai turisti italiani e stranieri inerenti la scarsa prestazione dei servizi o il comportamento inadeguato

dei dipendenti delle imprese turistiche, nonchè l'irrogazione delle sanzioni ai sensi delle norme vigenti in materia di abbandono di rifiuti di piccole dimensioni».

5.200 testo 2/115

DE PIN, CARIDI, PEPE

Precluso

All'emendamento 5.200 (testo 2), sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di tutela dell'ambiente e del paesaggio, previo l'espletamento di apposito corso di formazione e secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.200 testo 2/116

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 5.200 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 199, n. 112 e fermo restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, nonché le funzioni di sorveglianza nei parchi naturali regionali e nelle aree protette. Per l'assolvimento delle funzioni di, cui al presente articolo è istituita presso ciascuna regione la Polizia Ambientale Regionale».

5.200 testo 2/117

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Precluso

All'emendamento 5.200 (testo 2), al comma 1 sostituire dalle parole:«transita nei ruoli degli» fino alla fine del comma, con le seguenti: «continuerà a svolgere le funzioni previste dalle vigenti norme nazionali e regionali fino al completo processo di riordino».

Conseguentemente sopprimere i commi da 2 a 6.

5.200 testo 2/118

BRUNI, DI MAGGIO, MILO

Precluso

All'emendamento 5.200 (testo 2), al comma 1, dopo la parola:«transita» inserire le seguenti: «, nel rispetto delle specifiche funzioni e delle competenze proprie degli operatori in servizio,».

5.200 testo 2/119

CARIDI

Precluso

All'emendamento 5.200 (testo 2), al comma 3, dopo le parole: «polizia locale», aggiungere le seguenti: «fatti salvi gli effetti delle procedure concorsuali già concluse».

5.200 testo 2/120

STEFANO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Precluso

All'emendamento 5.200 (testo 2), comma 6, dopo le parole:«è fatto divieto agli enti locali», inserire le seguenti: «con eccezione delle città a vocazione turistica,».

5.200 testo 2/121

BRUNI, DI MAGGIO, MILO

Precluso

All'emendamento 5.200 (testo 2), al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «polizia locale» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico

collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1º gennaio 2015».

5.200 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. - *(Misure in materia di polizia provinciale) - 1.* In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità internò nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.

7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

G5.300

La Commissione

Precluso

In sede di esame del disegno di legge n. 1977,

premesso che:

la preoccupante dimensione del fenomeno del precariato in Sicilia, che ha una storia ultraventennale e ha contribuito a diminuire il tasso di disoccupazione siciliano che, nell'ultimo decennio, si è, comunque, attestato su valori più elevati rispetto alla media registrata nel Mezzogiorno d'Italia, impone di valutare tutti gli interessi in gioco nella complessa vicenda della stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, onde pervenire alla individuazione di percorsi speciali, comunque, costituzionalmente orientati;

in Sicilia, diversamente da quanto accaduto nel resto del Paese, da oltre un ventennio, la rinuncia di moltissimi enti locali al *turn-over*, in forza dell'utilizzo dei lavoratori precari per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario, ha prodotto l'insufficienza cronica nelle dotazioni organiche dei medesimi enti di posizioni di ruolo aventi profili professionali assolutamente indispensabili per garantire i servizi istituzionali. A tali carenze hanno supplito, nel periodo, dapprima i LSU e poi, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato;

che è ben noto che le posizioni ai ruolo, oggi presenti negli enti locali della Regione Siciliana, per effetto dello svuotamento delle dotazioni organiche non consentono di assicurare la funzionalità degli stessi e che nel caso di fuoriuscita del personale precario, dovendo applicare gli attuali limiti di capacità assunzionale, si determinerà, sicuramente, il collasso funzionale delle Istituzioni locali siciliane essendo il rapporto tra lavoratori di ruolo e personale a tempo determinato ed LSU attestato su un rapporto di 3/10;

che la fuoriuscita del personale precario, venendo meno all'impegno sociale e morale assunto con l'investimento di ingenti risorse finanziarie pubbliche protese all'attuazione di annunciati processi di stabilizzazione mai definiti, costituirebbe una operazione di «macelleria sociale» che toglierebbe la speranza a migliaia di nuclei familiari che, seppure con uno stipendio minimo, essendo tutti i rapporti stipulati con la formula del part time, riescono a sopravvivere e a garantirsi la sussistenza e, tanto, in un momento di così acuta crisi economica, come quello che sta vivendo il nostro Paese, che provocherebbe, verosimilmente, in ragione dell'età media dei lavoratori di 50 anni l'espulsione irreversibile degli stessi dai circuiti occupazionali esistenti e dal sistema di protezione sociale vigente in Italia;

che in presenza di una realtà fortemente caratterizzata dalla presenza di lavoratori con un'ingente anzianità di precariato, divenuti una sorta di «precaria vita» - e che, non di rado, sono stati destinati a svolgere compiti indispensabili ai fini del perseguimento dei fini istituzionali delle Amministrazioni, acquisendo nella prassi operativa rilevanti esperienze e competenze, si ritiene doveroso, tentare di fornire uno strumento di legge idoneo che tenga conto della peculiarità del fenomeno nella Regione, compiendo uno sforzo per trovare soluzioni in questa complessa vicenda che assicurino lavoro di qualità, utile, compatibile con le condizioni finanziarie degli Enti locali e sbocchi occupazionali in altre pubbliche amministrazioni sussistendo il fabbisogno;

impegna il Governo:

a valutare l'introduzione di disposizioni normative particolari aderenti al contesto della Regione Siciliana al fine di coniugare l'ineludibile esigenza del contenimento della spesa con l'altrettanto ineludibile esigenza di garantire livelli accettabili di funzionalità dei servizi attraverso la definizione di un'organizzazione stabile e di sanare, per quanto possibile e necessario, situazioni irregolari determinatesi a causa di un uso eccessivo e distorto delle tipologie di lavoro flessibile che potrebbero dar luogo ad un contenzioso di massa.

5.0.1000

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza che rendono necessaria la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, il piano d'impiego di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2015, anche per l'ulteriore contingente di 4.500 unità, in relazione alle esigenze di cui al primo e secondo periodo del medesimo articolo 5, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008,

n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 42.446.841 euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di 41.346.841 euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,1 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere, pari a 42.446.841 euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa».

7.33 (testo 2)

MILO

Precluso

All'emendamento 7.33 (testo 2), al comma 2-bis sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «cinque anni».

7.33 [id. a 2.21, 7.35, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53 e 7.54 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. All'articolo 259, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "negli enti locali il predetto termine è esteso a quattro anni"».

7.80 [id. a 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85 e 7.86 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «i comuni» aggiungere le seguenti: «, le Province e le città metropolitane».

7.89

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«*8-bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 569 è aggiunto il seguente:

"569-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano a quegli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'emanazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace"».

7.109

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini previsti dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure

in materia fiscale), le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare per portare a conoscenza agli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali la notifica mediante affissione all'albo pretori o di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici».

7.112 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio dei franchi svizzeri, per l'anno 2015, è attribuito al medesimo un contributo di 8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente pari a 108.120 euro per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

7.121 (id. a 7.122)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7».

7.132 testo 2/100

DE PETRIS

Precluso

All'emendamento 7.132 (testo 2), capoverso «9-bis», sostituire le parole: «anche alla proposta di revisione organica» con le seguenti: «ad una maggiore tutela», sostituire le parole: «La proposta di delimitazione è inoltrata» con le seguenti: «L'esito della ricognizione è inoltrato», sostituire le parole: «dagli articoli 32 e 35» con le seguenti: «dall'articolo 33» e sopprimere il capoverso 9-ter.

7.132 testo 2/101

BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 7.132 (testo 2), sopprimere il comma 9-ter.

7.132 testo 2/102

ZIZZA, MILO

Precluso

All'emendamento 7.132 (testo 2), sostituire il comma 9-ter con il seguente:

«9-*ter*. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-*bis* e del conseguente iter tecnico-

amministrativo finalizzato alla definitiva regolarizzazione delle utilizzazioni delle sedi demaniali marittimi».

7.132 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. In previsione dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demani ali marittime, le Regioni, entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei 120 giorni successivi al ricevimento della proposta, attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite Conferenze di servizi.

9-*ter*. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-*bis* e comunque, non oltre il 31 dicembre 2016».

7.184/100

BULGARELLI, SCIBONA, CIOFFI

Precluso

All'emendamento 7.184, capoverso «9-bis», sopprimere il primo periodo.

7.184

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Il Comune di Milano, per le opere inserite nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, per far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere, è autorizzato ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara. Le somme assegnate all'opera "Collegamento SS 11 - SS 233" dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dal decreto-legge 145 del 23 dicembre 2013, convertito, con la legge 21 febbraio 2014, n. 9 e dal successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2014 sono da intendersi integralmente e indistintamente assegnate all'opera "Collegamento SS 11 - SS 233".».

7.1000/3

CERONI, MANDELLI, D'ALI'

Precluso

All'emendamento 7.1000, capo verso «9-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «relative leggi regionali,» *inserire le seguenti:* «oppure le regioni che abbiano approvato leggi regionali che non prevedono l'integrale copertura dei costi delle funzioni non fondamentali dal 1º gennaio 2015»;

b) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «In caso di mancato versamento da parte delle Regioni entro i termini sopra indicati, il Ministero dell'Economia è autorizzato a trattenere tali somme a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo erogati alle Regioni, ed a riversarli entro il 15 dicembre per l'anno 2015 ed entro il 15 maggio per gli anni successivi, alle province e città metropolitane che esercitano la funzione non fondamentale ancora non riordinata»;

c) *all'ultimo periodo sostituire le parole:* «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale» *con le seguenti:* «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale, che dovrà altresì assicurare la conseguente integrale copertura della medesima funzione riordinata».

7.1000/4

SANTINI, LAI, PEZZOPANE

Precluso

All'emendamento 7.1000, al comma 9-bis, dopo le parole: «relative leggi regionali,» inserire le seguenti: «oppure le regioni che abbiano approvato leggi regionali che non prevedono l'integrale copertura dei costi delle funzioni non fondamentali dallo gennaio 2015».

Conseguentemente:

- *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «In caso di mancato versamento da parte delle Regioni entro i termini sopra indicati, il Ministero dell'Economia è autorizzato a trattenere tali somme a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo erogati alle Regioni, ed a riversarli entro il 15 dicembre per l'anno 2015 ed entro il 15 maggio per gli anni successivi, alle province e città metropolitane che esercitano la funzione non fondamentale ancora non riordinata».

- *all'ultimo periodo sostituire le parole:* «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.» *con le seguenti:* «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale e della conseguente integrale copertura della funzione riordinata».

7.1000/100

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

All'emendamento 7.1000, al comma 9-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: «relative leggi regionali,» *inserire le seguenti*: «nonché le regioni che abbiano approvato leggi regionali che non prevedono l'integrale copertura dei costi delle funzioni non fondamentali dallo gennaio 2015»;

b) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «In caso di mancato versamento da parte delle Regioni entro i termini sopra indicati, il Ministero dell'Economia è autorizzato a trattenere tali somme a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo erogati alle Regioni, ed a riversarli entro il 15 dicembre per l'anno 2015 ed entro il 15 maggio per gli anni successivi, alle province e città metropolitane che esercitano la funzione non fondamentale ancora non riordinata»;

c) *all'ultimo periodo sostituire le parole:* «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.» *con le seguenti:* «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale e della conseguente integrale copertura della funzione riordinata».

7.1000/101

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

All'emendamento 7.1000, al comma 9-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «relative leggi regionali,» *inserire le seguenti*: «oppure le regioni che abbiano approvato leggi regionali che non prevedono l'integrale copertura dei costi delle funzioni non fondamentali dal 1º gennaio 2015»;

b) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «In caso di mancato versamento da parte delle Regioni entro i termini sopra indicati, il Ministero dell'Economia è autorizzato a trattenere tali somme a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo erogati alle Regioni, ed a riversarli entro il 15 dicembre per l'anno 2015 ed entro il 15 maggio per gli anni successivi, alle province e città metropolitane che esercitano la funzione non fondamentale ancora non riordinata»;

c) a*ll'ultimo periodo sostituire le parole:* «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.» c*on le seguenti:* «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale e della conseguente integrale copertura della funzione riordinata».

7.1000/102

MILO

Precluso

All'emendamento 7.1000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di attuare il riordino delle funzioni previste dalla legge 7 aprile 2014 n. 56, lo Stato, qualora non le Regioni e il Ministero del

Lavoro e delle politiche sociali non stipulano le convenzioni di cui al successivo articolo le Regioni e lo Stato sono tenute a versare entro il 30 settembre 2015 le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle Province e dalle Città metropolitane per l'esercizio delle funzioni relative alle politiche attive del lavoro».

7.1000/103

BRUNI, TARQUINIO, ZIZZA, MILO

Precluso

All'emendamento 7.1000, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-*ter*. Al fine di assicurare le funzioni fondamentali assegnate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, ed in particolare le funzioni connesse alla gestione delle Strade provinciali e la manutenzione degli edifici scolastici, le Province e le città metropolitane possono utilizzare le risorse, non vincolate, dell'avanzo di amministrazione nel limite massimo di 500 milioni di euro per il 2015. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, previa intesa in conferenza Unificata, si provvede alla ripartizione degli spazi finanziari previsti dalla presente disposizione».

7.1000/13

SANTINI

Precluso

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-*ter*. AI fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province e città metropolitane disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, tali enti predispongono un bilancio di previsione per la sola annualità 2015 entro il 30 settembre 2015. Per il solo esercizio 2015, le Province e Città metropolitane possono adottare i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015».

7.1000/12

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Precluso

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

«9-*ter*. AI fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province e città metropolitane disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, tali enti predispongono un bilancio di previsione per la sola annualità 2015 entro il 30 settembre 2015. Per il solo esercizio 2015, le Province e Città metropolitane possono adottare i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015».

7.1000/16

SANTINI, BROGLIA

Precluso

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-*ter*. Per il 2015 il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, è disposto nella medesima misura entro il 31 agosto, con successivo conguaglio sulle somme complessivamente dovute a titolo di fondo di solidarietà 2015 spettante a ciascun comune. In caso di incapienza, il Ministero dell'interno comunica entro il 31 ottobre 2015 all'Agenzia delle entrate le somme da trattenere dall'imposta municipale propria di ciascun comune interessato, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale 2015, secondo le modalità di cui al comma 2».

7.1000

La Commissione

Precluso

Il comma 2 dell'articolo 7 è così riformulato: «2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione».

Al comma 5 le parole: «Per i comuni» *sono sostituite dalle parole:* «Per gli enti territoriali».

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli Affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da emanare entro la data del 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale».

7.2000/100

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 7.2000 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dell'esonero contributivo di cui al presente comma, per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, incluso, al termine del periodo di fruizione del beneficio contributivo, il successivo licenziamento, l'INPS procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate di interessi e sanzioni previste dalla normativa vigente».

7.2000/101

BRUNI, TARQUINIO, MILO

Precluso

All'emendamento 7.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo che le risorse non impegnate nei termini previsti dal periodo precedente sono riprogrammati, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, negli stessi territori nei quali erano precedentemente programmati e destinati al finanziamento di infrastrutture di preminente interesse nazionale nonché a favore di interventi dotati di adeguati livelli di progettazione al fine di dare immediato avvio ai lavori».

7.2000/3

BROGLIA, SANTINI

Precluso

All'emendamento 7.2000, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-*ter*. All'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunta la seguente lettera: "*e-bis)* per il finanziamento della spesa corrente in sede di assestamento del bilancio di previsione"».

7.2000/4

MANDELLI, D'ALI', CERONI

Precluso

All'emendamento 7.2000, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-*ter*. All'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunta la seguente lettera: "*e-bis)* per il finanziamento della spesa corrente in sede di assestamento del bilancio di previsione"».

7.2000

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n.190, all'ultimo rigo, le parole: "alla data del 30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore della presente legge"».

7.3000/100

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Precluso

All'emendamento 7.3000, comma 9-bis al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì definiti appositi meccanismi volti a impedire forme di addebito diretto o indiretto agli utenti finali del servizio dei costi derivanti dal contributo straordinario di cui al presente comma».

7.3000/101

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Precluso

All'emendamento 7.3000, comma 9-bis, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì definiti appositi meccanismi volti a:

a) impedire forme di addebito diretto o indiretto agli utenti finali del servizio dei costi derivanti dal contributo straordinario di cui al presente comma;

b) destinare i risparmi derivanti dalla riduzione del contributo straordinario di cui al presente comma nonchè dalla cessazione di costi contributivi del Fondo Gas esclusivamente a misure di efficientamento energetico e riduzione delle tariffe di servizio».

7.3000/102

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Precluso

All'emendamento 7.3000, comma 9-bis, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì definiti appositi meccanismi volti a destinare i risparmi derivanti dalla riduzione del contributo straordinario di cui al presente comma nonchè dalla cessazione di costi contributivi del Fondo Gas esclusivamente a misure di efficientamento energetico e riduzione delle tariffe di servizio».

7.3000/103

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Precluso

All'emendamento 7.3000, comma 9-bis, comma 6, alla lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: «adesione, con dichiarazione di volontà espressa, al fondo di previdenza complementare di riferimento del settore, ad altro fondo contrattualmente previsto o alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252º, o trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, mediante il sistema del silenzio assenso, alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

7.3000/104

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Precluso

All'emendamento 7.3000, comma 9-bis, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I fondi di previdenza complementare di cui al punto precedente assicurano le medesime prestazioni previdenziali ed assistenziali già previste dal Fondo Gas».

7.3000/105

MILO

Precluso

All'emendamento 7.3000, al capoverso 9-bis, punto 9, in fine aggiungere il seguente periodo: «Nel caso in cui dal monitoraggio di cui al primo periodo si verifichi un avanzo del predetto contributo straordinario per la copertura dei relativi oneri, con il medesimo decreto direttoriale di cui al secondo periodo viene incrementata la percentuale di cui al punto 5 tale che il saldo sia pari a zero».

7.3000/106

MARINELLO

Precluso

All'emendamento 7.3000, dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

«9-*ter*. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni qualora siano avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione.»

9-*ter*. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-*quater*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.3000

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. 1. Il fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso con effetto dal 1º dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione.

2. Dal 1º dicembre 2015, è istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del soppresso Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi già in capo al soppresso Fondo Gas. Il patrimonio della gestione è integrato secondo quanto previsto al comma 4 e mediante la riserva di legge accertata alla data del 30 novembre 2015.

3. Gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai superstiti da essi derivanti sono a carico della Gestione ad esaurimento.

4. Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo è istituito un contributo straordinario pari a 4.219.748 euro per il 2015, 3.814.309 euro per il 2016, 3.037.071 euro per il 2017, 1.831.941 euro per il 2018 e 461.791 euro per il 2019 a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri con cui ripartire tra i suddetti datori di lavoro gli oneri relativi al contributo straordinario, nonché i tempi e le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS.

5. A favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione che alla data del 30 novembre 2015 non maturano il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas, a carico dei datori di lavoro, è calcolato un importo dell'1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo Gas, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile Fondo Gas per l'anno 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare. In quest'ultimo caso, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è

considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.

6. Gli importi di cui al comma 5) sono destinati come di seguito:

a) adesione, con dichiarazione di volontà espressa o trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge mediante il sistema del silenzio assenso, al fondo di previdenza complementare di riferimento del settore o ad altro fondo contrattualmente previsto. In tale ipòtesi, a decorrere dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo Gas i datori di lavoro versano al fondo di riferimento del settore o ad altro fondo il suddetto importo in 240 quote mensili di uguale misura, che vengono accreditate nelle posizioni individuali degli iscritti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo residuo sarà conferito al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione. Tale conferimento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, è a carico dell'azienda cedente. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda, di sua trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell'assetto societario che comunque comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro e nel caso di passaggio diretto nell'ambito dello stesso gruppo, l'importo residuo è versato al fondo di previdenza complementare dell'azienda subentrante con le modalità previste alla presente lettera. Sugli importi di cui alla presente lettera si applica il contributo di solidarietà di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

b) espressa non adesione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad un fondo di previdenza complementare. In tale ipotesi i datori di lavoro accantonano l'importo calcolato con le stesse modalità previste alla lettera *a)* e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le modalità previste al comma 7. Nel caso in cui il lavoratore medesimo aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla chiusura del Fondo Gas vengono liquidate le somme da lui maturate fino a quel momento secondo le modalità previste al punto *a)*, comunque all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro; dal mese successivo a detta adesione il dato re di lavoro versa la quota rimanente nella posizione individuale del fondo di previdenza complementare indicato come previsto al punto *a)*.

7. Al compimento del quinto, decimo e quindicesimo anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora conferiti al fondo o accantonati presso le aziende saranno maggiorati nella misura del 10 per cento, a titolo forfetario di interessi e rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi cinque anni di rateizzazione, l'importo residuo sarà rivalutato nella misura del 30 per cento. Alle predette rivalutazioni si applica il trattamento fiscale previsto per le rivalutazioni del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

8. A copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante un contributo straordinario, a carico delle imprese di cui al comma 4, pari a 4.219.748 euro per il 2015, 3.814.309 euro per il 2016, 3.037.071 euro per il 2017, 1.831.941 euro per il 2018 e 461.791 euro per il 2019.

9. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive e delle minori spese per prestazioni pensionistiche derivanti dall'applicazione del presente articolo. Qualora dal monitoraggio si verifichi l'insufficienza del predetto contributo straordinario per la copertura dei relativi oneri, si provvede, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, alla rideterminazione dell'entità delcontributo straordinario, nonché dei criteri di ripartizione dello stesso tra i datori di lavoro, nonché dei tempi e delle modalità di corresponsione del contributo straordinario all'INPS».

G7.300

La Commissione

Precluso

In sede di esame del disegno di legge n. 1977,

considerato che:

il comma 9 dell'articolo 7 aggiunge il comma 654-*bis* all'articolo l della legge n.147 del 2013 in materia di tassa sui rifiuti;

la Corte dei conti della Toscana ha emesso la sentenza n. 73 del 2015;

impegna il Governo:

a modificare il comma 9 dell'articolo 7 per evitare qualsivoglia interpretazione che abbia come esito il calcolo dei mancati versamel1ti nella quantificazione del costo;

a specificare che per credito inesigibile si intende il credito per il quale l'agente di riscossione ha esperito tutte le forme di recupero;

a chiarire che, in ogni caso, il credito divenuto inesigibile deve transitare prima nel, fondo svalutazione crediti e che devono altresì essere previamente esperite le altre forme di cancellazione dei residui attivi.

G7.0.35 (già em. 7.0.35)

FUCKSIA, BULGARELLI, MANGILI

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977);

premesso che:

L'articolo 7 prevede una serie di disposizioni concernenti gli enti locali. Tra l'altro, si dispone in materia di rinegoziazione dei mutui, di affidamento della gestione dell'accertamento e della riscossione della TARES, di destinazione di quota parte delle risorse derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legìslativo n. 267 del 2000, di proroga dell'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, di tassa sui rifiuti;

impegna il governo:

ad adottare le necessarie riduzioni delle tariffe di specifici tributi locali sulla base delle effettive opere poste in essere dal contribuente per l'implementazione e la riqualificazione edilizia di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà privata volte a riqualificare le facciate degli edifici, anche al fine di valorizzare il territorio urbano ed extraurbano.

7.0.18 testo 2/100

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 7.0.18 (testo 2) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Il comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazione con la legge 20 dicembre 1996, n. 639 si interpreta nel senso che il diritto al rimborso delle spese legali è parimenti riconosciuto agli amministratori locali sottoposti a giudizio contabile e assolti in via definitiva con sentenza emessa in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543».

7.0.18 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico e sue successive modificazioni e integrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile in caso di:

1) assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;

2) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

3) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione;

4) assenza di dolo o colpa grave;

5) in caso di emanazione di un provvedimento di archiviazione"».

8.29/100

MILO

Precluso

All'emendamento 8.29, sostituire il comma 13-bis con il seguente:

«13-*bis*. A decorrere dall'anno 2015 l'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5, dell'articolo 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, è soppressa».

8.29

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5, dell'articolo 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, è effettuata, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015».

8.1000/100

LUCHERINI

Precluso

All'emendamento 8.1000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle parole: «Dopo il comma 4», *premettere le seguenti:* «AI comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di Cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1º gennaio 2015-19 giugno 2015"»;

b) dopo il comma 4-quater *aggiungere le seguenti parole:* «al comma 5, le parole: ", effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3", sono soppresse.».

8.1000

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. L'ente di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 20 milioni di euro, per l'anno 2015, finalizzata al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

4-*ter* All'erogazione della somma di cui al comma 4-*bis* si provvede a seguito:

della presentazione da parte dell'ente di cui al comma 4-*bis* di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze, della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei

termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali dei tesoro a cinque anni in corso di emissione.

4-*quater*. In caso di mancato rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e, in ogni caso, sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'ente, fino a concorrenza della rata dovuta. I proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'ente sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione.».

8.2000/100

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 8.2000 sostituire le parole: «una quota pari a 472,5 milioni di euro» con le seguenti: «una quota pari a 310 milioni di euro».

8.2000/101

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 8.2000 sostituire le parole: «è ripartita» con le seguenti: «nonché ulteriori 163 milioni di euro sono ripartiti», e, di conseguenza, aggiungere dopo il comma 10, il seguente:

«10-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 163 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8.2000/3

BROGLIA, LAI

Precluso

All'emendamento 8.2000 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 10, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", limitatamente al 40% dell'importo di cui al periodo precedente"».

8.2000/4

MANDELLI, D'ALI', CERONI

Precluso

All'emendamento 8.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 10, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", limitatamente al 40 per cento dell'importo di cui al periodo precedente"».

8.2000

La Commissione

Precluso

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole:«530 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «, di cui una quota pari a 472,5 milioni di euro viene ripartita in proporzione alle somme attribuite ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 6 novembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e la restante quota è ripartita tenendo conto della verifica del gettito per l'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34».

8.3000/100

BRUNI, TARQUINIO, MILO

Precluso

All'emendamento 8.3000, al capoverso 13-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «di Milano e delle Province».

8.3000/101

MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Precluso

All'emendamento 8.3000, al comma 13-bis sostituire le parole: «delle città metropolitane di Milano e Torino» con le seguenti: «delle città metropolitane di Milano, Napoli, Torino e Bari».

8.3000/102

MILO

Precluso

All'emendamento 8.3000, al comma 13-bis sostituire le parole: «delle città metropolitane di Milano e Torino» con le seguenti: «delle città metropolitane di Milano, Napoli e Torino».

8.3000/103

MILO

Precluso

All'emendamento 8.3000 all'articolo 8 al comma 13-bis sostituire le parole: «delle città metropolitane di Milano e Province» con le seguenti: «delle città metropolitane di Milano, Napoli, Torino, Bari, Firenze, Bologna, Genova, Venezia, Reggio Calabria, Trieste, Cagliari, Catania, Messina e Palermo».

8.3000/13

DEL BARBA, LUCHERINI

Precluso

All'emendamento 8.3000, al comma 13-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo anno 2015, è inoltre riservata una somma pari a 80 milioni di euro, alle stesse condizioni di utilizzo di cui al periodo precedente, da attribuirsi mediante decreto del Ministero dell'economa e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali, alle città metropolitane che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino contestualmente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa, ovvero che debbano utilizzare i mezzi di copertura di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015 ai fini del raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente».

Conseguentemente al comma 13-quater *le parole:* «pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588 per l'anno 2017 e a 1.418.219 euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 2.591.600 euro per l'anno 2016, a 2.521.107 per l'anno 2017 e a 2.449.651 euro».

8.3000/16

LAI, BROGLIA, PEZZOPANE

Precluso

All'emendamento 8.3000, al comma 13-ter le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle parole: «60 milioni» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2015 si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane».

8.3000/104

MILO

Precluso

All'emendamento 8.3000 al comma 13-bis sostituire le parole: «delle città metropolitane di Milano e delle province» con le seguenti: «di tutte le città metropolitane».

8.3000/105

MILO

Precluso

All'emendamento 8.3000 al comma 13-bis sostituire le parole: «delle città metropolitane di Milano e delle Province» con le seguenti: «delle città con popolazione superiore ai 150.000 abitanti».

8.3000/106

SERRA, BULGARELLI, MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO

Precluso

All'emendamento 8.3000, al comma 13-ter, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «70 milioni».

8.3000/107

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

All'emendamento 8.3000, al comma 13-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: «A valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono altresì assegnati 30 milioni di euro alle Province che hanno deliberato il ricorso alla procedura del predissesto di cui all'articolo 243-bisdel Testo unico degli enti locali decreto legislativo n. 267 del 2000, da ripartire con decreto del ministero dell'interno entro il 30 ottobre 2015 in proporzione al contributo di cui al comma 10, articolo 1».

Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: «di cui al periodo precedente» *con le seguenti:* «di cui ai periodi precedenti».

8.3000/8

CERONI, MANDELLI, D'ALI'

Precluso

All'emendamento 8.3000, al capoverso «13-bis», dopo il primo periodo inserire il seguente:«A valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono altresì assegnati 30 milioni di euro alle Province che hanno deliberato il ricorso alla procedura del predissesto di cui all'articolo 243-bis del Testo unico degli enti locali decreto legislativo n. 267 del 2000, da ripartire con decreto del ministero dell'interno entro il 30 ottobre 2015 in proporzione al contributo di cui al comma 10, articolo 1».

Conseguentemente, al secondo periodo le parole: «di cui al periodo precedente» *sono sostituite dalle parole:* «di cui ai periodi precedenti».

8.3000/11

LAI, GUERRIERI PALEOTTI, PEZZOPANE

Precluso

All'emendamento 8.3000, al comma 13-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: «A valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono altresì assegnati 30 milioni di euro alle Province che hanno deliberato il ricorso alla procedura del predissesto di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000J da ripartire con decreto del ministero dell'interno entro il 30 ottobre 2015 in proporzione al contributo di cui al comma 10, articolo 1».

Conseguentemente, al secondo periodo le parole: «di cui al periodo precedente» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui ai periodi precedenti».

8.3000/12

MANDELLI, D'ALI', CERONI

Precluso

All'emendamento 8.3000, al comma 13-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo anno 2015, è inoltre riservata una somma pari a 80 milioni di euro, alle stesse condizioni di utilizzo di cui al periodo precedente, da attribuirsi mediante decreto del Ministero dell'economa e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, alle città metropolitane che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino contestualmente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa, ovvero che debbano utilizzare i mezzi di copertura di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015 ai fini del raggiungimento dell'equilibrio di parte

corrente».

Conseguentemente, al comma 13-quater *apportare le seguenti modificazioni:* «gli importi di euro 1.500.400, euro 1.459.588, euro 1.418.219, sono rispettivamente sostituiti dagli importi: euro 2.591.600, euro 2.521.107, euro 2.449.651».

8.3000/108

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

All'emendamento 8.3000, al comma 13-ter sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «60 milioni», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con ti Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2015 si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane».

8.3000/109

BULGARELLI, SERRA, MANGILI, LEZZI, MONTEVECCHI, BLUNDO

Precluso

All'emendamento 8.3000, al comma 13-ter, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «60 milioni», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2015 si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane».

8.3000/14

MANDELLI, D'ALI', CERONI

Precluso

All'emendamento 8.3000, al comma 13-ter, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «60 milioni»;, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2015 si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane».

8.3000/15

MANDELLI, D'ALI', CERONI

Precluso

All'emendamento 8.3000, al capoverso 13-ter apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «30 milioni» *sono sostituite dalle parole:* «60 milioni»;

b) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2015 si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane».

8.3000/20

PIGNEDOLI

Precluso

All'emendamento 8.3000, dopo il comma 13-quater, inserire il seguente:

«13-*quater*. All'articolo 1, comma 424 della Legge n. 190 del 2014, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, è consentito alle Amministrazioni pubbliche di indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservati esclusivamente a tutto il personale di ruolo degli Enti di area vasta, soprannumerario o comunque dotato di nulla-osta da parte dell'ente di provenienza. Tali assunzioni avvengono a valere sul complessivo *budget* assunzionale 2015-2016 derivante dalle cessazioni 2014-2015. In deroga alle disposizioni di vincolo sull'utilizzo del *budget* assunzionale per il biennio 2015-2016 di cui al presente comma, possono essere effettuate da parte delle pubbliche amministrazioni unicamente le assunzioni di personale delle seguenti specifiche professionalità non rinvenibili ordinariamente nei ruoli del personale degli enti di area vasta: personale con profilo pedagogico, docente e di cucina indispensabile al funzionamento degli asili nido e delle scuole dell'infanzia degli enti locali, personale con mansioni di assistente sociale indispensabile a

garantire i servizi fondamentali di servizio sociale. Tali assunzioni, nei limiti delle dotazioni organiche e della spesa di personale, potranno avvenire mediante scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche vigenti dì pari professionalità a tempo indeterminato, o, in assenza di idonei in graduatoria, mediante indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. Tali assunzioni sono effettuate a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali, nelle percentuali annuali stabilite dalla normativa vigente"».

8.3000/110

TARQUINIO, MILO

Precluso

All'emendamento 8.3000, dopo il comma 13-quater, inserire il seguente:

«13-*quarter*. 1. Le norme di cui all'articolo 42-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 27 marzo 2015 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-*bis* al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate, rispettivamente, al 30 settembre 2015 e 31 dicembre 2015».

8.3000/21

Elena FERRARA

Precluso

All'emendamento 8.3000, dopo il comma 13-quater inserire il seguente:

«13-*quater*. 1. Gli enti locali che, avendo deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedano l'acquisizione dei mezzi finanziari volti al risanamento anche mediante la contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti iscrivono le risorse ottenute mediante detti mutui nonché la successiva erogazione delle stesse all'organo straordinario di liquidazione tra le Entrate da servizi per conti di terzi e le Spese per servizi per conto di terzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, nonché tra le Entrate e le Uscite per conto terzi di cui all'Allegato 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

8.3000/23

PIGNEDOLI

Precluso

All'emendamento 8.3000, dopo il comma 13-quater inserire il seguente:

«13-*quater*. 1. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015, al secondo comma, lettera *c),* dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le esclusioni dì cui al presente articolo si applicano, nel rispetto del patto di stabilita e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico».

8.3000/24

LAI, BROGLIA, URAS

Precluso

All'emendamento 8.3000, dopo il comma 13-quater inserire il seguente:

«13-*quater*. 1. Le risorse di cui al comma 16 dell'articolo 19-ter del decreto-legge n. 135/2009, convertito dalla legge 166/2009, possono essere utilizzate, a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi al contratto di servizio stipulato all'esito dell'affidamento del predetto servizio pubblico relativi al contratto di servizio sulla base di una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico individuati dallo stesso contratto».

8.3000

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-*bis*. In relazione alla necessità di sopperire alle specifiche e straordinarie esigenze finanziarie della città metropolitane di Milano e delle province, nel 2015 è attribuito alle medesime, un contributo di 80 milioni, di cui 50 milioni di euro destinati alla città metropolitana di Milano, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto, distribuisce entro il 30 settembre 2015 il contributo complessivo di 30 milioni alle sole province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote. Il contributo è distribuito in misura proporzionale alle risorse necessarie a ciascuna provincia per conseguire nel 2015 l'equilibrio di parte corrente. A tal fine le province comunicano al Ministero dell'interno, entro il 10 settembre 2015, l'importo delle risorse di cui necessitano per conseguire l'equilibrio di parte corrente, considerando l'integrale utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione e la massimizzazione di tutte le aliquote.

13-*ter*. Per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera *c)* del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel 2015 è attribuito alle province e alle città metropolitane un contributo di 30 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede al relativo riparto tra le Province.

13-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 13-*bis* e 13-*ter*, pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588 euro per l'anno 2017 e a 1.418.219 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13-*quinquies*. All'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: "la causa di ineleggibilità prevista nel numero 12 non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi".

13-*sexies*. Le risorse di cui al comma 16, lettera *c)*, dell'articolo 19-*ter* del decreto-legge n 135 del 2009, convertito dalla legge n. 166 del 2009, possono essere utilizzate a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi al contratto di servizio stipulato all'esito dell'affidamento del predetto servizio, sulla base di una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico individuati dallo stesso contratto.

8.4000/100

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

All'emendamento 8.4000, al comma 13-bis sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente inserire il seguente comma:

«13-*bis*. 1. Per l'anno 2015, per far fronte allo stato di emergenza conseguente agli straordinari eventi meteorologici dell'8 luglio 2015 'è attribuito alla Regione del Veneto un contributo di 100

milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo comma 2».

Conseguentemente al comma 13-ter*, dopo le parole:* «dal comma 13-*bis*»*aggiungere le seguenti:* «e 13-*bis*. 1».

8.4000/101

MILO, BONFRISCO

Precluso

All'emendamento 8.4000, al comma 13-bis sostituire le parole: «utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo comma 2.» con le seguenti «provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'art. 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 200 milioni di euro per il 2015».

8.4000/6

LUCHERINI

Precluso

All'emendamento 8.4000, dopo il comma 13-ter inserire il seguente:

«13-*quater*. Ai sensi della letto *t)*, comma 2, dell'articolo 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dell'articolo 11, del decreto legislativo 6 maggio 2001, n. 68, è autorizzata la spesa di 420 milioni per l'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui all'articolo 1, commi 20 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di autocoordinamento da recepire con intesa entro il 30 settembre 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il 15 ottobre 2015, alla ripartizione del contributo in proporzione alla riduzione del gettito dello manovra IRAP per effetto della rimodulazione della base imponibile, sulla base delle stime del Dipartimento politiche fiscali».

8.4000/102

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

All'emendamento 8.4000, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«13-*septies.* Ai sensi della lettera *t)*, comma 2, articolo 2 della legge 42/2009 e dell'articolo 11 del decreto legislativo 68/2011, è autorizzata la spesa di 420 milioni a decorrere dall'anno 2015 come contributo dello Stato per la minare entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20 - 25 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

13. *octies*. Il riparta del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definita dalle stesse in sede di autocoordinamento da recepire con intesa entro il 30 settembre in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

13 *novies*. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del programma "Federalismo" della missione "Relazioni finanziarie can le autonomie territoriali" della stato di, previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze».

8.4000

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Per l'anno 2015, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione Siciliana dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF, è attribuito alla medesima Regione un contributo di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo comma 2.

13-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 13-*bis* pari a 2.728.000 euro per l'anno 2016, 2.653.796 euro per l'anno 2017 e 2.578.580 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

13-*quater*. Al fine di consentire l'attuazione alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per le annualità 2014 e 2015 l'assegnazione della quota dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana è effettuata, fermo restando quanto disposto dal successivo comma. 2, mediante attribuzione diretta alla Regione, da parte della Struttura di gestione di cui al decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, nell'importo indicato, al fine della copertura per il bilancio dello Stato, dal comma 3 dello stesso articolo 11, al netto delle somme attribuite alla Regione Siciliana con le modalità stabilite dal decreto del Direttore generale delle finanze del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 dicembre 2013, n. 301. Per l'anno 2014, l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia Entrate - fondi di bilancio".

13-*quinquies*. Per gli anni 2014 e 2015, resta fermo l'accertamento del gettito effettivo spettante alla Regione Siciliana, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare da parte della predetta regione all'entrata del bilancio dello Stato.

13-*sexies*. "13-*quater*. Nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio al capitolo 2862 di cui al programma "federalismo" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015 e a 384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016 è attribuita, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione, alle regioni e province autonome al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità disposta dalle stesse, applicata alla minore base imponibile derivante dalla misura di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2015, n. 190. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, è approvato entro il 30 settembre 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.1000/100

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 8.0.1000, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti» e dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:

«Art. 8-*ter*.

1. Al fine di assicurare i necessari collegamenti marittimi tra la Sardegna e i comuni delle isole de La Maddalena, San Pietro - Calasetta e Carloforte, con le frequenze e il medesimo numero di corse garantite nel corso del 2015, nelle more della ridefinizione del contratto di servizio e della attuazione delle procedure relative al Concordato preventivo in continuità aziendale a cui è stata ammessa in data 15 gennaio 2015 dal Tribunale di Cagliari la Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A, la Regione è autorizzata a provvedere ai predetti collegamenti, senza oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato, con la medesima società Saremar, le navi e il personale attualmente impiegato, fino al 31 dicembre 2016».

8.0.1000/101

MILO, BONFRISCO

Precluso

All'emendamento 8.0.1000, al comma 2 sostituire le parole:«utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo comma 2.» con le seguenti: «provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'art. 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 120 milioni di euro per il 2015».

8.0.1000

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 21 luglio 2015 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Valle d'Aosta, l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione Valle d'Aosta di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato in 701,242 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere pari a 60 milioni per l'anno 2015 in termini di indebitamento netto si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

La regione Valle d'Aosta subentra allo Stato nei rapporti attivi e passivi connessi all'erogazione da parte di Trenitalia S.p.A. dei servizi dì trasporto ferroviari locali nell'ambito regionale, assumendosene integralmente gli oneri a decorrere dall'1º gennaio 2011, al netto di quanto già erogato da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16. Per le finalità di cui al precedente periodo e a compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 26 novembre 1981, n. 690, alla medesima Regione è attribuito, un trasferimento di 120 milioni di euro per l'anno 2015 aggiuntivo rispetto a quanto già stabilito dall'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015 ai sensi del medesimo comma 2.

Agli oneri in termini di minori interessi attivi derivanti dal comma 2 pari a 1.636.800 euro per l'anno 2016, 1.592.279 euro per l'anno 2017 1.547.148 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva

e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui».

9.11/100

BONFRISCO, MILO

Precluso

All'emendamento 9.11, dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-*quinques*. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000 è sostituito dal seguente: "Art. 63. - *(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)*. - *1.* Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotociub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*, rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata, in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli."».

9.11

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. L'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di *leasing* solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

9-*ter*. All'articolo 7 della, legge 23 luglio 2009, n. 99 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo".

9-*quater*. La disposizione di cui al comma precedente si applica ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento sucessiva alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».

9.14

La Commissione

Precluso

Al comma 11, dopo le parole: «decreto legislativo n. 517 del 1999.» sono aggiunte le seguenti: «Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione del comma 371, articolo 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere».

9.31 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Fanno parte del Consorzio Interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo lo Statuto.

11-*ter*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio Interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento ove necessario, dello Statuto del Consorzio.

11-*quater*. I servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente, o per il tramite di enti, anche con personalità giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolò 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e da queste partecipati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) oltre l'80 per cento delle attività dell'ente è effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dalle amministrazioni controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;

b) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

c) le amministrazioni partecipanti esercitano su tali enti, anche in maniera congiunta, un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi».

9.0.1000/100

MILO

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-ter, comma 1, sopprimere la lettera a).

9.0.1000/2

PIGNEDOLI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Articolo 9-ter, comma 1», sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* per l'acquisto dei beni e servizi di cui all'allegata tabella A del presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contenuti dei contratti in essere che abbia l'affetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5% del valore complessivo dei

contratti in essere;».

9.0.1000/88

PIGNEDOLI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-ter», comma 1, lettera a), alla Tabella A, ivi richiamata, sopprimere la voce: «BA1600 B.2.B.1.3) Mensa».

9.0.1000/101

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MOLINARI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-ter», al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «e/o i volumi di acquisto».

9.0.1000/102

FUCKSIA

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Articolo 9-ter», apportare le seguenti modifiche:

a)*al comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «di fornitura e/o» *aggiungere la seguente:* «rimodulare»;

b)*al comma 1, lettera* b)*, dopo le parole:* «di fornitura e/o» *aggiungere la seguente:* «rimodulare».

9.0.1000/103

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Articolo 9-ter», apportare le seguenti modifiche:

c)*al comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «di fornitura e/o i volumi di acquisto,» *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza,»;

d)*al comma 1, lettera* b)*, dopo le parole:* «di fornitura e/o i volumi di acquisto,» *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza,».

9.0.1000/104

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MOLINARI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-ter», al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e/o i volumi di acquisto».

9.0.1000/105

MANDELLI, D'ALI'

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-ter.» sopprimere il comma 2.

9.0.1000/8

PIGNEDOLI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «articolo 9-ter», comma 4, dopo le parole: «senza alcun onere a carico degli stessi» inserire le seguenti:«, fatte salve le spese per investimenti sostenute dal fornitore nelle more della vigenza del contratto».

9.0.1000/106

FUCKSIA

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Articolo 9-ter», al comma 4, dopo le parole: «senza alcun onere a carico degli stessi», aggiungere le seguenti: «fermo restando l'obbligo di pagamento delle forniture fino a quel momento eseguite».

9.0.1000/107

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Articolo 9-ter» sopprimere il comma 5.

9.0.1000/108

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, Maurizio ROMANI, MOLINARI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-ter»; al comma 5, sopprimere le parole: «o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato,».

9.0.1000/109

FUCKSIA

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Articolo 9-ter», al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

a)*sostituire le parole:* «il Ministero della salute», *con le seguenti:* «l'Agenas»;

b)*dopo le parole:* «Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici», *aggiungere le seguenti:* «composto da non più di dieci membri, di cui almeno un rappresentante delle imprese che forniscono alle strutture sanitarie pubbliche e private dispositivi medici».

9.0.1000/110

FUCKSIA

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Articolo 9-ter», al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Osservatorio di cui al periodo precedente è composto da non più di dieci componenti di cui almeno uno in rappresentanza delle Regioni a statuto speciale».

9.0.1000/111

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, Maurizio ROMANI, MOLINARI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-ter», sopprimere il comma 9.

9.0.1000/14

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-ter», comma 9, al primo periodo sostituire la parola: «fornitrici» con la seguente: «produttrici» e al secondo periodo sostituire la parola: «fornitrice» con la seguente: «produttrice».

9.0.1000/112

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, MILO

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-ter, comma 10 lettera b), capoverso 1, le parole: «il prezzo più basso» sono così modificate: «un prezzo di riferimento».

9.0.1000/113

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso: «Articolo 9-ter», comma 10, lettera b, sopprimere il comma 1-bis.

9.0.1000/114

FUCKSIA

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Articolo 9-ter», al comma 10, lettera b, comma 1-bis dopo le parole: «i medicinali equivalenti ai sensi di legge», aggiungere le seguenti: «, fatta eccezione per il caso in cui via sia obbligo di prescrizione,».

9.0.1000/25

LAI, DIRINDIN

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-ter, comma 11, capoverso «33-bis» dopo le parole: «Alla scadenza del brevetto» inserire le parole: «o del certificato di protezione complementare».

9.0.1000/115

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Art. 9-ter», comma 11, capoverso «33-bis» dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «di almeno il 30 per cento».

9.0.1000/36

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni".

11-*ter*. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera *c-bis)* è sostituita dalla seguente:

"*c-bis)* l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione".

11-*quater*. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera *c-ter)* è sostituita dalla seguente:

"*c-ter)*. Gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni, individuano le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera *c-bis* da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale e ne stabiliscono la remunerazione, disciplinandone modalità e tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime per la fornitura da parte delle farmacie dei servizi di secondo livello. Le prestazioni e funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, erogate dalle farmacie con oneri a carico del cittadino, dovranno essere rese conformi ai requisiti previsti dai suddetti accordi regionali entro 90 giorni dall'entrata in vigore degli accordi stessi"».

9.0.1000/32

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. Nelle more dell'implementazione del FSE, per garantire in ogni caso i servizi di cui al comma precedente e in particolare il monitoraggio di particolari categorie di pazienti cronici individuati dal Ministero della salute al fine di garantire l'aderenza alle terapie, il dossier farmaceutico può essere comunque attivato dalle farmacie, in rete tra di loro, anche mediante le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. A tal fine, il Ministero della salute sottoscrive un protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che stabilisca i contenuti del dossier farmaceutico nonché i limiti di responsabilità e i compititi dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di

accesso al dossier farmaceutico, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilità del dossier a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività"».

9.0.1000/34

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 11 il aggiungere il seguente:

«11-*bis*. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

"Art. 102. - *1*. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie eccettuato l'esercizio della farmacia, che non può essere cumulato con quello di altre professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di medicinali. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie, ad eccezione degli abilitati alla prescrizione di medicinali, possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino convenzioni di qualunque genere con farmacisti in ordine alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro"».

9.0.1000/38

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso, «Art. 9-ter», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. È consentito al farmacista iscritto all'albo effettuare professionalmente in farmacia o a domicilio del paziente, anche nell'ambito di campagne di vaccinazione rivolte alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzate a livello nazionale e regionale, iniezioni intramuscolari o ipodermiche nonché piccole medicazioni e interventi di primo soccorso».

9.0.1000/40

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Nell'ambito dell'erogazione in farmacia, con oneri a carico dei cittadini, dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009 e ai relativi decreti attuativi, le Regioni possono concordare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate a favore di categorie svantaggiate e comunque dei soggetti di età superiore a 75 anni».

9.0.1000/41

DIRINDIN, LAI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-ter, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. Le misure di cui ai commi 10 e 11 devono assicurare risparmi coerenti con quanto previsto al punto D dell'intesa sancita in data 2 luglio 2015 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si applica il comma 557, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.1000/116

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, sopprimere l'articolo 9-quater.

Conseguentemente, all'articolo 17 aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 106 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

9.0.1000/117

FUCKSIA

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, sopprimere il capoverso«Art. 9-quater».

9.0.1000/118

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, Maurizio ROMANI, MOLINARI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-quater» sopprimere l'articolo.

9.0.1000/119

FUCKSIA

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Art. 9-quater», al comma 1, dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» aggiungere le seguenti: «sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità».

9.0.1000/45

LAI, DIRINDIN

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, All'articolo 9-quater, comma 1, dopo le parole: «assistenza specialistica ambulatoriale» aggiungere: «ad alto rischio di in appropriatezza».

9.0.1000/120

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Articolo 9-quater», sopprimere il comma 2.

9.0.1000/48

LAI, DIRINDIN

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Articolo 9-quater», sostituire il comma 2 con il seguente: «Al di fuori delle condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1, le prestazioni non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale.».

9.0.1000/49

DIRINDIN, LAI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Articolo 9-quater», al comma 4, aggiungere in fine: «Gli stessi enti adottano misure atte ad assicurare una adeguata informazione ai cittadini relativamente alle condizioni che escludono l'erogazione della prestazione a carico del Servizio sanitario nazionale nonché a garantire il diritto del cittadino a non ricevere prestazioni inappropriate».

9.0.1000/121

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, Maurizio ROMANI, MOLINARI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-quater», al comma 6 sostituire le parole: «ed è valulata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione.» con le seguenti: «e comporta la decurtazione del 25% della retribuzione di risultato.»

9.0.1000/122

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MOLINARI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-quater», al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente:«Per il periodo che intercorre dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015 le regioni o gli enti del Ssn rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno il 5% del valore complessivo della relativa spesa consuntiva per l'anno 2014».

9.0.1000/123

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Articolo 9-quater», comma 7, sostituire le parole: «di almeno l'1%» con le seguenti: «di almeno il 5%».

9.0.1000/124

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MOLINARI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-quater», al comma 7 dopo le parole: «per l'anno 2014.» aggiungere le seguenti: «Per l'anno 2016 le regioni o gli enti del Ssn rinegoziano il valore degli stessi contratti in modo di prevedere una riduzione, a partire dalla spesa consuntivata 2015, in ragione di un valore compreso tra lo 0,5% e l'1% mensile».

9.0.1000/125

MILO

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-quater, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I commi 7 e 9 non si applicano alle regioni che nel 2014 hanno presentato avanzo di bilancio».

9.0.1000/126

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, sopprimere l'articolo 9-quinquies.

Conseguentemente, all'articolo 17 aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 68 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

9.0.1000/127

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 9-quinquies».

9.0.1000/61

D'ALI'

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere i seguenti commi:

«2. Al fine della ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-*bis*, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004 e del definitivo riconoscimento del diritto del personale medico *ex* condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1/1/1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale della dirigenza medico - veterinaria, i Ministri della Salute, della Funzione Pubblica, dell'Economia e Finanze e l'Aran provvedono alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario per la rideterminazione del trattamento economico attribuito a favore della categoria e della corresponsione con effetto retro attivo dei relativi miglioramenti contrattuali.

3. Gli atti, i provvedimenti ed ogni altra attività necessaria anche di natura regolamentare e contrattuale finalizzati della attuazione dei predetti interventi di perequazione economica ed alla corresponsione dei miglioramenti contrattuali dovuti per il periodo 1988/2015, nonché per l'adeguamento dei trattamenti retributivi tutto in corso, sono adottati entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, valutati in 38 milioni di euro per l'anno 2015 e 58 milioni di euro annui per gli anni 2016/2018 si provvede mediante riduzione: per 20 milioni di euro per il 2015, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e quanto a 18 milioni euro per il medesimo anno mediante corrispondente riduzione del Fondo tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; per 25 milioni di euro a decorrere dal 2016 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e quanto a 33 milioni euro per il medesimo periodo mediante corrispondente riduzione del Fondo tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25, giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

9.0.1000/128

SIMEONI, CASALETTO, DE PETRIS, VACCIANO, Maurizio ROMANI, MOLINARI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-*bis*. Al fine di contenere sensibilmente la spesa per il personale dirigente sanitario del SSN, la quota di retribuzione destinata a remunerare l'esclusività di rapporto, viene ridotta del 50 per cento a partire dal giorno 1º gennaio 2016. Le economie così conseguite, confluiranno in apposito fondo nazionale gestito dal Ministero della Salute, che andrà a finanziare sia l'adeguamento e l'allestimento strutturale di spazi, materiali e tecnologie destinati all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sia la riduzione delle liste di attesa (ambulatoriali, diagnostiche, riabilitative e di ricovero)».

9.0.1000/129

MILO

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-quinquies dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il comma 1 non si applica alle regioni che negli ultimi tre anni, sottoposte a piano di rientro, hanno applicato limitazioni al *turn over*».

9.0.1000/130

TAVERNA, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 9-septies».

9.0.1000/131
FUCKSIA
Precluso
All'emendamento 9.0.1000, comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 9-septies».
9.0.1000/64
RUTA
Precluso
All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando lo possibilità di un presidio ospedaliero Dea di Il livello per ciascuna regione».
9.0.1000/65
RUTA
Precluso
All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 2, dopo le parole: «con il livello del finanziamento ordinario», aggiungere le seguenti: «, fermo restando la possibilità per ciascuna regione di prevedere un presidio ospedaliero Dea di II livello».
9.0.1000/132
SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, Maurizio ROMANI, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 2 dopo le parole: «del finanziamento ordinario.» aggiungere le seguenti: «A tale fine, è possibile, attraverso specifici accordi di natura regionale ovvero aziendale, stipulare specifici accordi di convenzione con il personale sanitario medico e del comparto, al fine di assicurare i LEA anche ricorrendo all'erogazione di prestazioni intramoenia a favore dell'azienda di appartenenza, la cui remunerazione non può comunque essere di valore superiore il quanto previsto dal tariffario unico nazionale».
9.0.1000/66
RUTA
Precluso
All'emendamento 9.0.1000, comma 1, dopo il capoverso«Art. 9-octies» aggiungere il seguente:

«Art. 9-*octies*.1

1. Alle Regioni che hanno effettuato un processo di riaccertamento straordinario dei residui prima dell'entrata in vigore delle norme previste al comma 538, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190, si applicano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 15 e 16, dell'articolo 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e sue successive modifiche e integrazioni».
9.0.1000/133
TAVERNA, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Precluso
All'emendamento 9.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 9-nonies» con il seguente:

«Art. 9-*nonies.*

(Fondo nazionale per l'autismo)

1. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo nell'ambito della vita familiare, sociale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della Salute, un "Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico".

2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, in modo da prevedere:

a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un "*budget* personale di cura" annuale, con una componente fissa che contempli un ticket terapeutico mensile e una parte variabile

correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;

b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto, incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del *ticket* terapeutico;

c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2015 e 3-465.140 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti modifiche e variazioni di bilancio».

9.0.1000/134

MILO, BONFRISCO

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-nonies, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1 sostituire le parole: «la decorrere dal 2016» *con le seguenti:* «per il 2816»;

al comma 2 sostituire le parole: «la decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «per il 2016»;

al comma 3 sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «per il 2016».

9.0.1000/135

SERRA, TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Art. 9-nonies» sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 9-*nonies*» *inserire il seguente:*

«Art. 9-*nonies*.1

(Fondo nazionale per l'autismo)

1. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo nell'ambito della vita familiare, sociale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della Salute, un "Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico".

2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, in modo da prevedere:

a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un «budget personale di cura'» annuale, con una componente fissa che contempli un ticket terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;

b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto, incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del ticket terapeutico;

c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo.

2. All'onore derivante dal presente articolo è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 e di 1.124.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016«.

9.0.1000/136

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-decies sopprimere il comma 2.

9.0.1000/137

TAVERNA, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-decies», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «un contributo di euro 33.512.338,00 per il 2016», *aggiungere le seguenti*: «esclusivamente per il potenziamento delle strutture di pronto soccorso»;

b) *sopprimere i commi da 3 a 8.*

9.0.1000/138

MILO

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-decies al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

al primo periodo aggiungere dopo le parole: «alla Regione Lazio» *le seguenti:* «e alla Regione Abruzzo» *e sostituire le parole*: «a favore della medesima regione» *con le seguenti:* «a favore della medesime regioni».

Conseguentemente, al secondo periodo aggiungere dopo le parole: «la Regione Lazio» *le seguenti:* «e la Regione Abruzzo» *e sostituire la parola:* «presenta» *con:* «presentano».

9.0.1000/139

MILO

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-decies al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

al primo periodo aggiungere dopo le parole: «alla Regione Lazio» *le seguenti:* «e alla Regione Campania» *e sostituire le parole*: «a favore della medesima regione» *con le seguenti:* «a favore della medesime regioni».

Conseguentemente, al secondo periodo aggiungere dopo le parole: «la Regione Lazio» *le seguenti:* «e la Regione Campania» *e sostituire la parola:* «presenta» *con:* «presentano».

9.0.1000/140

MILO

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-decies al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

al primo periodo aggiungere dopo le parole: «alla Regione Lazio» *le seguenti:* «e alla Regione Lombardia» *e sostituire le parole*: «a favore della medesima regione» *con le seguenti:* «a favore della medesime regioni».

Conseguentemente, al secondo periodo aggiungere dopo le parole: «la Regione Lazio» *le seguenti:* «e la Regione Lombardia» *e sostituire la parola:* «presenta» *con:* «presentano».

9.0.1000/141

TARQUINIO, MILO

Precluso

All'emendamento -9.0.1000, articolo 9-decies, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

al primo periodo, aggiungere dopo le parole: «alla Regione Lazio» *le seguenti:* «e alla Regione Puglia» *e sostituire le parole:* «a favore della medesima regione» *con le seguenti:* «a favore della medesime regioni».

Conseguentemente al secondo periodo aggiungere dopo le parole: «la Regione Lazio» *le seguenti:* «e la Regione Puglia» *e sostituire la parola:* «presenta»*con* «presentano».

9.0.1000/142

MILO, BONFRISCO

Precluso

All'emendamento 9.0.1000 articolo 9-decies, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

al primo periodo aggiungere dopo le parole: «alla Regione Lazio» *le seguenti:* «e alla Regione Veneto» *e sostituire le parole:* «a favore della medesima regione» *con le seguenti:* «a favore della

medesime regioni».

Conseguentemente, al secondo periodo aggiungere dopo le parole: «la Regione Lazio» le seguenti: «e la Regione Veneto» *e sostituire la parola:* «presenta» *con:* «presentano».

9.0.1000/143

MILO

Precluso

All'emendamento 9.0.1000 articolo 9-decies, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

al primo periodo sostituire le parole: «alla Regione Lazio» *con le seguenti:* «a Roma Capitale» *e dopo le parole:* «a favore della medesima» *eliminare la seguente:* «regione».

Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: «la Regione Lazio» *con le seguenti:* «Roma Capitale».

9.0.1000/144

MILO, BONFRISCO

Precluso

All'emendamento 9.0.1000 articolo 9-decies, al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta il programma degli interventi da realizzare e acquisisce su di esso il parere delle competenti commissioni parlamentari».

Conseguentemente, dopo il terzo periodo aggiunger il seguente: «Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta, a conclusione del programma straordinario per il Giubileo, una relazione al Parlamento».

9.0.1000/145

FUCKSIA

Precluso

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, capoverso «Articolo 9-decies», apportare le seguenti modifiche:

a)*al comma 1, dopo le parole:* «nel programma approvato», *aggiungere le seguenti:* «che prevede il potenziamento delle strutture di pronto soccorso e delle unità dedicate alla cura dell'*ictus - stroke unit* - dove sono disponibili le tecnologie più avanzate»;

b)*sopprimere i commi da 3 a 8.*

9.0.1000/146

MILO

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-decies, al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta, a conclusione del programma straordinario per il Giubileo, una relazione al Parlamento».

9.0.1000/147

MILO, BONFRISCO

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-decies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis.* Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è competente, in maniera esclusiva, il Prefetto di Roma».

9.0.1000/148

MILO, BONFRISCO

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-decies, sopprimere il comma 2.

9.0.1000/149

MILO, BONFRISCO

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-decies, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «con scadenza entro il 31 dicembre 2016».

9.0.1000/150

DE PETRIS, URAS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-decies dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di consentire al Comune di Roma Capitale l'attuazione di un programma straordinario per il Giubileo 2015-2016 per fronteggiare l'esigenza di potenziare i servizi pubblici, con particolare riferimento all'emergenza relativa ai trasporti, in previsione della grande affluenza di pellegrini, a favore del medesimo comune di Roma Capitale, è autorizzato un contributo di 500 milioni di euro per il 2015 a valere, per un importo pari a 250 milioni di euro, sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma dell'articolo 8 e per il restante importo di 250 milioni di euro mediante utilizzo delle somme iscritte in conto residui della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato per essere trasferite al Comune di Roma Capitale.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 8-*bis* pari a 3.800.000 euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9.0.1000/151

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

All'emendamento 9.0.1000 aggiungere in in fine il seguente articolo:

«Art. 9-*duodecies*.

Il comma 557, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito dal seguente:

"557. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente: "Fatta salva l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse"».

9.0.1000

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 9-*bis*.

1. In attuazione del punto *e)* dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 9-*ter* a 9-*octies*.

Art. 9-*ter*.

(Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettere *a)*, *b)*, ed *t)* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura elettronica di cui, rispettivamente, al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva attuazione del regolamento degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e qualitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui all'Intesa della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire la realizzazione di ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa:

a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui all'allegata tabella A al presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere;

b) al fine di garantire, in ciascuna Regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Ssn sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso.

2. Le disposizioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 si applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e servizi di cui all'allegata tabella 1, previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilità, di cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-*bis* e l60-*ter* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la rinegoziazione delle Condizioni contrattuali non comporta la revisione del piano economico finanziario dell'opera, fatta salva la possibilità per il concessionario di recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica quanto previsto dal successivo comma 4.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *b)* del comma 1, e nelle more dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte dell'Autorità, nazionale anticorruzione, il Ministero della salute mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari dei dispositivi medici presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 175 del 29 luglio 2010.

4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei casi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi del comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga all'articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a carico degli stessi. È fatta salva la facoltà del fornitore di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale che abbiano risolto il contratto ai sensi del comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo esecutore.

6. Ferma restando la trasmissione da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SDI), ai fini del successivo invio alle Amministrazioni

destinatarie secondo le regole di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in applicazione dell'articolo 27, comma 3, del disegno di legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, le informazioni concernenti i dati delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, sono trasmesse mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute. Le predette fatture devono riportare il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2010. Con successivo protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Agenzia delle Entrate e il Ministero della salute saranno definiti:

- i criteri di individuazione delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
- le modalità operative di trasmissione mensile dei dati dal MEF al Ministero della salute;
- la data a partire dalla quale sarà attivato il servizio di trasmissione mensile.

7. Presso il Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di supportare e monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema informativo sanitario.

8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera *b)*, per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento.

9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dal 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. All'articolo 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come modificato dall'articolo 1, comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale";

b) il comma 1, è sostituito dai seguenti:

"1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale (Ssn), nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati relativi al 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilità, nonché il medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica, tramite raccordo negoziale con AIFA, potrà ripartire tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a carico del Ssn attesa, attraverso l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di rimborso. Il risparmio atteso in favore del Ssn attraverso la rinegoziazione con l'azienda

farmaceutica è dato dalla sommatoria del valore differenziale, tra il prezzo a carico del Ssn di ciascun medicinale di cui l'azienda è titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili e il prezzo più basso tra tutte le confezioni autorizzate e commercializzate che consentono la medesima intensità di trattamento a parità di Dosi Definite Giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo, totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle Regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da effettuarsi con le modalità di *pay-back* già consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa, ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente assimilabili di cui l'azienda è titolare con l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8, comma 10; della legge del 24 dicembre 1993, n. 537, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa.

1-*bis*. In. sede di periodico aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge".

11. All'articolo 48, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

"33-*bis*. Alla scadenza del brevetto sul princìpio attivo di un medicinale biologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale.

33-*ter*. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei Registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i cui benefici rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, siano risultati inferiori rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura di contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in commercio ai sensi del comma 33".

Art. 9-*quater.*

(Riduzione delle prestazioni inappropriate)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le condizioni di erogabilità e, le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1996, e successive modificazioni.

2. Le prestazioni erogate al di fuori delle le condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1, sono a totale carico dell'assistito.

3. Il medico deve specificare nella prescrizione, le condizioni di erogabilità della prestazione o le indicazioni di appropriatezza prescrittiva previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. Gli enti del Servizio sanitario nazionale curano l'informazione e l'aggiornamento dei medici prescrittori ed effettuano i controlli necessari ad assicurare che la prescrizione delle prestazioni sia conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1.

5. In caso di un comportamento prescrittivo non conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1, l'ente richiede al medico prescrittore le ragioni della mancata osservanza delle predette condizioni ed indicazioni. In caso di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, adotta i provvedimenti di competenza, applicando al medico presctittore dipendente del SSN una riduzione del trattamento economico accessorio, nel rispetto delle procedure

previste dal contratto collettivo nazionale di settore e dalla legislazione vigente, e nei confronti del medico convenzionato con il Ssn, una riduzione, mediante le procedure previste dall'accordo collettivo nazionale di riferimento, delle quote variabili dell'accordo collettivo nazionale di lavoro e dell'accordo integrativo regionale.

6. La mancata adozione da parte dell'ente del Ssn dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico prescrittore comporta la responsabilità del direttore generale ed è valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione.

7. Le regioni o gli enti del Ssn ridefiniscono i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale interessati dall'introduzione delle condizioni e indicazioni di cui al presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi contratti. Per l'anno 2015 le regioni o gli enti del Ssn rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014.

8. Ai sensi di quanto convenuto al punto B.2 comma 1, dell'Intesa Stato Regioni del 2 luglio 2015 (rep. Atti n.), con decreto del Ministro della salute, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedali era, tenendo conto della correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, della distanza temporale tra il ricovero e l'evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica.

9. A decorrere dall'anno 2015 per i ricoveri ordinari e diurni non conformi ai criteri di appropriatezza di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 8, identificati a livello regionale, è applicata una riduzione pari al 50 per cento della relativa tariffa fissata dalla regione ovvero, se di minor importo, è applicata la tariffa fissata dalla medesima regione per i ricoveri di riabilitazione estensiva presso strutture riabilitative straospedaliere. A decorrere dall'anno 2015, per tutti i ricoveri ordinari di riabilitazione, clinicamente appropriati, la remunerazione tariffaria, prevista nella prima colonna dell'allegato 2 del decreto ministeriale 18 ottobre, 2012, è ridotta del 60 per cento per le giornate oltre-soglia.

Art. 9-*quinquies.*

(Rideterminazione fondi contrattazione integrativa personale dipendente)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2015, in presenza di riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli *standard* ospedalieri, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è permanentemente ridotto di un importo pari ai risparmi di trattamento accessorio derivanti dalla diminuzione delle strutture operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione.

Art. 9-*sexies.*

(Potenziamento monitoraggio beni e servizi)

1. All'articolo 15, comma 13, lettera *d)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano mettono a disposizione di Consip e dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del presente adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali regionali alle disposizioni di cui dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali".

2. All'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera *d)* è aggiunto la seguente:

"d-*bis)* con la procedura di cui al quarto e quinto periodo della lettera *d)*, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005 effettua, in corso d'anno, un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento di cui alla lettera *d)"*.

Art. 9-*septies.*

(Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e in attuazione di quanto stabilito dalla lettera *e)* dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, nonché dagli articoli da 9-*bis* a 9-*sexies* del presente decreto, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre. 2014, n. 190, è ridotto dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, possono comunque conseguire l'obiettivo economico finanziario di cui al comma 1 anche adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario.

3. Al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione Siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2015, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato, per la Regione Siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro.

4. Al fine di tener conto degli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e successive modifiche e integrazioni, sul patto di stabilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400 e 401 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è rideterminato, per la regione Friuli Venezia Giulia in 38.168,24 migliaia di euro in termini di indebitamento netto.

Art. 9-*octies.*

(Regioni a statuto speciale e Province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui dagli articoli da 9-*bis* a 9-*septies* del presente decreto, secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 9-*nonies.*

(Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute)

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ferme restando le autorizzazioni di spesa ivi previste il Ministero della salute, anche allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori che si verificano soprattutto in area mediterranea, oltre che in previsione della grande affluenza di cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario del 2015-2016, è autorizzato ad effettuare un'ulteriore spesa di 3.100.000 euro per il 2015 e di 2.341.140 euro a decorrere dal 2016.

2. Al fine di potenziare l'attività di programmazione sanitaria e di monitoraggio del Ministero della salute, è autorizzato l'incremento della spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 e di 1.124.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016 per le esigenze di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 791, e di cui all'articolo 4, comma 2, della legge lº febbraio 1989, n. 37.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2015 e 3.465.140 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti modifiche e variazioni di bilancio.

Art. 9-*decies*.

(Programma straordinario per il Giubileo 2015-2016)

1. Al fine di consentire alla Regione Lazio di attuare il programma straordinario per il Giubileo 2015-2016 è, in particolare, per fronteggiare le esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di persone, è autorizzato, a favore della medesima regione, un contributo di euro 33.512.338,00 per il 2016, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. A tali fini, la Regione Lazio presenta al Ministero della salute il programma degli interventi da realizzare e, acquisito su di esso il parere favorevole del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, richiede l'ammissione a finanziamento di ogni singolo intervento contenuto nel programma approvato. Per gli interventi da eseguire l'erogazione delle risorse è effettuata per stati di avanzamento lavori.

2. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Giubileo, per il biennio 2015-2016, è sospesa per gli enti del servizio sanitario della regione Lazio l'applicazione delle limitazioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato.

3. I pellegrini che fanno ingresso sul territorio nazionale per il Giubileo della Misericordia possono usufruire gratuitamente, previo versamento di un contributo volontario pari a 50 euro comprovato da idoneo titolo, di eventuali prestazioni sanitarie erogate in urgenza dalle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. In caso di mancato versamento del predetto contributo, i pellegrini corrispondono, per le prestazioni ospedaliere erogate in urgenza le tariffe vigenti nella Regione dove insiste la struttura ospedaliera.

4. Sono esclusi dal versamento previsto al comma 3 i pellegrini provenienti da Paesi con i quali vigono accordi in materia sanitaria.

5. Le somme derivanti dal pagamento di quanto previsto al comma 3, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute destinato al rimborso alle Regioni delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore dei pellegrini di cui al comma 3.

6. Nel caso in cui le richieste di rimborso pervenute ai Ministero della salute da parte delle Regioni per l'erogazione dei servizi di cui al comma precedente eccedano le somme riassegnate sul capitolo di spesa destinato a tali rimborsi, ai maggiori oneri si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il biennio 2015-2016.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Per le modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5, si provvede con successivi provvedimenti del Ministero della salute.

Art. 9-*undecies*.

(Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti)

1. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle, more dell'espressione dell'Intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, nonché del recepimento di tale ripartizione con delibera del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere su livello del finanziamento del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato, è autorizzato a concedere anticipazioni:

a) alle regioni, relativamente al finanziamento destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al finanziamento destinato alla medicina penitenziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento corrente del Servizio sanitario

nazionale a cui concorre lo Stato e per i quali non sia già previsto uno specifico regime di anticipazione, ovvero non siano stabiliti specifici adempimenti o atti preliminari ai fini del riconoscimento delle risorse.

L'anticipazione è erogata in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultima ripartizione delle disponibilità finanziarie approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartisce, ed assegna alle università le risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni alle Università, a valere sul livello del finanziamento di competenza dell'esercizio, in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzati, in sede di conguaglio eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi».

Tabella A

BA0250	B.1.A.4)	Prodotti dietetici
BA0270	B.1.A.6)	Prodotti chimici
BA0280	B.1.A.7)	Materiali e prodotti per uso veterinario
BA0290	B.1.A.8)	Altri beni e prodotti sanitari
BA0320	B.1.8.1)	Prodotti alimentari
BA0330	B.1.B.2)	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
BA0340	B.1.B.3)	Combustibili, carburanti e lubrificanti
BA0350	B.1.B.4)	Supporti informatici è cancelleria
BA0360	B.1.B.5)	Materiale per la manutenzione
BA0370	B.1.B.6)	Altri beni e prodotti non sanitari
BA1130	B.2.A.11.4)	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da privato
BA131O	B.2.A.14.3)	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
BA1370	B.2.A.15.2)	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici
BA1390	B.2.A.15.3.A)	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
BA1400	B.2.A.15.3.B)	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
BA1410	B.2.A.15.3.C)	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
BA1430	B.2.A.15.3.E)	Lavoro interinale - area sanitaria
BA1440	B.2.A.15.3.F)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
BA 1510	B.2.A.16.2)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione
BA1530	B.2.A.16.4)	Altri servizi sanitari da privato
BA1580	B.2.B.1.1)	Lavanderia
BA1590	B.2.B.1.2)	Pulizia
BA1600	B.2.B.1.3)	Mensa
BA161O	B.2.B.1.4)	Riscaldamento
BA1620	B.2.B.1.5)	Servizi di assistenza informatica
BA1630	B.2.B.1.6)	Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640	B.2.B.1.7)	Smaltimento rifiuti
BA1650	B.2.B.1.8)	Utenze telefoniche
BA1660	B.2.B.1.9)	Utenze elettricità
BA1670	B.2.B.1.10)	Altre utenze
BA1690	B.2.B.1.11.A)	Premi di assicurazione - R.C. Professionale
BA 1700	B.2.8.1.11.B)	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi

BA1730	B.2.B.1.12.8)	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
BA1740	B.2.B.1. 12.C)	Altri servizi non sanitari da privato
BA1770	B.2.B.2.2)	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
BA1790	B.2.B.2.3.A)	Consulenze non sanitarie da privato
BA1800	B.2.B.2.3.B)	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
BA1820	B.2.B.2.3.0)	lavoro interinali - area non sanitaria
BA1830	B.2.B.2.3.E)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
BA1890	B.2.B.3.1)	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1900	B.2.B.3.2)	Formazione (esternalizzata e non) da privato
BA1920	B.3.A)	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930	B.3.B)	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940	B.3.C)	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950	B.3.0)	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960	B.3.E)	Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970	B.3.F)	Altre, manutenzioni e riparazioni
BA2000	B.4.A)	Fitti passivi
BA2020	B.4.B.1)	Canoni di noleggio - area sanitaria
BA2030	B.4.B.2)	Canoni di noleggio - area non sanitaria
BA2050	B.4.C.1)	Canoni di *leasing* - area sanitaria
BA2060	B.4.C.2)	Canoni di *leasing* - area non sanitaria
BA2540	B.9.C.1)	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
BA2550	B.9.C.2)	Altri oneri diversi di gestione

9.0.9 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 5, le parole: «e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014» nonché le parole:«la quota del disavanzo formatosi nel 2014 è interamente applicata all'esercizio 2015» sono soppresse.

9.0.2000/1

LAI, DIRINDIN

Precluso

All'emendamento 9.0.2000, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di riordino dell'Agenzia».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.

9.0.2000/100

TAVERNA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

All'emendamento 9.0.2000, all'articolo 9-bis, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a)*al primo periodo, sopprimere le parole:* «in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e»;

b)*dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «In ogni caso, rispetto alle procedure concorsuali di cui al presente comma, deve sempre essere data priorità alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, ovvero, in base alle professionalità richieste, al riassorbimento del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche».

9.0.2000/4

DIRINDIN, LAI

Precluso

All'emendamento 9.0.2000, capoverso «Art. 9-bis» aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Alla fine del comma 27 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, aggiungere il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il finanziamento di cui al precedente periodo è stabilito in 1 milione e 200 mila euro, di cui 600 mila a carico del bilancio dello Stato e la restante quota a carico delle Regioni a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale"».

9.0.2000

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia italiana del farmaco, di seguito Agenzia, anche in relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 630 unità.

2. Nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non più di 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1. L'Agenzia può prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 2.750.000 euro per il 2016, In 8.250.000 euro per il 2017, in 13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 a decorrere dal 2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di cui, rispettivamente, all'articolo 48, comma 8, lettera *b)*, e comma 10-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera *d)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla presente legge. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, comma 8, lettera b), e comma 10-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera *d)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Il Ministro della salute, di concerto con l'Agenzia, assicura con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monito raggio dell'onere effettivo derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 e delle maggiori entrate di cui al comma 3. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti positivi o negativi tra i suddetti oneri e le maggiori entrate, il Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia, è autorizzato a rimodulare con proprio decreto gli incrementi delle tariffe e dei diritti di cui alla tabella richiamata al comma 3.

5. Al comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Le tariffe vigenti alla data del lo gennaio 2015 sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, sentita l'Agenzia. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinità tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate, nonché tariffe ridotte per le piccole e medie imprese, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di diritto annuale, applicabili alle variazioni delle AIC di carattere amministrativo ed a quelle connesse alla modifica del sito di produzione.» .

Il decreto del «Ministro della salute di cui al comma 12 dell'articolo 158, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è applicabile dal mese successivo.».

Allegato

Aumento % tariffe anno per anno	2016	2017	2018	A decorrere 2019
5 % su informazione scientifica	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tariffe	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Convegni e Congressi	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Ispezioni	6,25%	12,5%	11,5%	4,7%
Diritto annuale	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Totale	**3,9%**	**7,8%**	**8,5%**	**4,65%**

.

10.300

La Commissione

Precluso

Al comma 6, primo periodo, le parole: «0,7 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,7 milioni di euro»; al secondo periodo le parole: «0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»; dopo le parole: «dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307» aggiungere le seguenti: «e quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.3 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I contratti tra privati stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)* del medesimo articolo,

l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta lettera e), e per ulteriori inadempimenti. Ai fini della certificazione antimafia di cui all'articolo 67-*quater*, comma 8, lettera *b)* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito il ricorso all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce la regolarità formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza della Prefetture - UTG. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni: le parole: «Il progettista e» sono soppresse; dopo la parola: «rapporti», è inserita la seguente: «diretti», e alla fine del comma, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: «né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita auto certificazione al committente, trasmettendone, altresì, copia ai comuni interessati per gli idonei controlli anche a campione»;

c) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni: dopo le parole: «già stipulati» *sono soppresse le seguenti:* «purché non in corso di esecuzione»; *dopo le parole:* «già stipulati» *sono aggiunte le seguenti:* «, ivi compresi i contratti preliminari,»; *dopo le parole:* «sono adeguati» *è soppressa la frase:* «entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento» *che è sostituita dalla seguente:* «prima della approvazione della progettazione esecutiva.»;

d) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «conclusione dei lavori», *inserire le seguenti:* «e di ripristino della agibilità sismica,»;

e) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e concordato preventivo», *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente»;

f) sopprimere il comma 10;

g) al comma 12, al primo periodo dopo le parole: «dalla legge 24 giugno 2013, n. 7,», *inserire le seguenti:* «come rifinanziato dalla legge 12 settembre 2014, n. 133, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014; n. 164 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190» *e alla lettera* b), *sostituire le parole:* «promozione dei servizi turistici e culturali», *con le seguenti:* «promozione turistica e culturale».

11.8 (testo 3)

La Commissione

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali; inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili a amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori entro quindici giorni dalla avvenuta comunicazione di maturazione del SAL, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione. Per ogni mese, e frazione di mese, di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del cinque per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato

con ritardo; per ogni settimana, e frazione di settimana, di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del due per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicata dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio; il rappresentante del consorzio o il commissario, certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese, del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma deve essere conservata per 5 anni».

b) Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-*bis*. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui all'articolo 67-*quater*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri storici delle frazioni del Comune dell'Aquila e degli altri Comuni del Cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in vigore della presente legge, già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile.

7-*ter*. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo. L'esecuzione degli ,interventi in anticipazione non modifica l'ordine di priorità definito dai comuni per la erogazione del contributo che sarà concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo, può essere ceduto o offerto in garanzia, pena la nullità della relativa clausola».

c) Dopo il comma Il inserire il seguente:

«11-*bis*. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche, delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985 n. 222, se beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al comma l, è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di »stazione appaltante« di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo, come successivamente modificato e integrato. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della Diocesi competente. La stazione appaltante può acquisire i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformità a quanto previsto

dagli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e valutarne la compatibilità con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »Codice dei beni culturali e del paesaggio«, nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al precedente comma 9, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appartante. Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

d) Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 67-*ter*, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole »immobili privati« sono inserite le seguenti: »sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai Comuni«.

14-*ter*. All'articolo 4, comma 14, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole «anni 2014 e 2015» sono inserite le seguenti: «2016 e 2017».

11.27

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 436, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: »si applica nella misura« sono sostituite dalle seguenti: »non si applica limitatamente alle lettere *a)* e *b)*».

11.1000/2

SANTINI

Precluso

All'emendamento 11.1000, alla lettera a), sostituire le parole: «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione» con le seguenti: «o il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione».

11.1000/3

D'ALI', MANDELLI, CERONI, PICCOLI

Precluso

All'emendamento 11.1000, alla lettera a), sostituire le parole: «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione» con le seguenti: «o il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione».

11.1000/6

SANTINI

Precluso

All'emendamento 11.1000, alla lettera c), sostituire le parole. «da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti» con le seguenti: «da intendersi quale l'intero stabilimento o il luogo individuato per l'esecuzione del contratto di appalto in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti».

11.1000/7

D'ALI', MANDELLI, CERONI, PICCOLI

Precluso

All'emendamento 11.1000, alla lettera c), sostituire le parole: «da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti» con le seguenti: «da intendersi quale l'intero stabilimento o il luogo individuato per l'esecuzione del contratto di appalto in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti».

11.1000/100

NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Precluso

All'emendamento 11.1000, al comma 16-bis, alla lettera c), sostituire le parole: «, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione» con le seguenti: «da intendersi quale l'area in cui insiste l'insediamento industriale che ha determinato la produzione».

11.1000/101

NUGNES, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 11.1000, al comma 16-ter, al capoverso 3, al secondo periodo, sopprimere le parole: «se del caso».

11.1000

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *f)*, dopo le parole: «produce rifiuti» sono inserite le seguenti: «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione»;

b) alla lettera o), dopo la parola: «deposito» sono inserite le seguenti: «preliminare alla raccolta»;

c) alla lettera *bb)*, alinea, la parola: «effettuato» è sostituita dalle seguenti: «e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati» e dopo le parole: «sono prodotti» sono inserite le seguenti: «, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti».

16-*ter*. All'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».».

Conseguentemente, al medesimo articolo, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali».

11.2000/100

NUGNES, MORONESE

V. testo 2

All'emendamento 11.2000, sostituire le parole: «il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti S.p.a., quale società in house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015,» con le seguenti: «il pagamento degli importi resta sospeso fino alla definizione del processo in corso a carico di numerosi rappresentanti della Bagnoli Futura SpA volto ad accertare le responsabilità di questa società per la mancata bonifica e il disastro ambientale dell'area di Bagnoli - Coroglio».

11.2000/100 (testo 2)

NUGNES, MORONESE

Precluso

All'emendamento 11.2000 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «nell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti S.p.a., quale società *in house* dello Stato» *con le seguenti*: «con delibera del consiglio comunale»;

b) *sopprimere le parole:* «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare»;

c) *sopprimere le parole:* «Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la società di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantirne la sostenibilità economica-finanziaria»;

d) *sostituire le parole:* «Commissario straordinario» *con le seguenti*: «dalla Cabina di regia»;

e) *sostituire le parole:* «e alla sua sostenibilità economico-finanziaria» *con le seguenti*: «in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti, e i vincoli esistenti»;

f) *sopprimere le parole*: «In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9;" il comma 13-*ter* del medesimo articolo 33 è soppresso".»;

g) *sopprimere le parole:* «anche estranee alla»;

h) *dopo le parole*: «esperienza gestionale e amministrativa» *aggiungere le seguenti:* «e di indubbi requisiti di onorabilità e senza dubbi alcuni di conflitti di interessi,»;

i) *dopo le parole*: «è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» *aggiungere le seguenti*: «su parere del consiglio comunale che avrà proceduto a preliminare scelta tramite *curricula* con evidenza pubblica»;

l) *sopprimere le parole*: «sentito il Presidente della Regione interessata».

11.2000/101

NUGNES, MORONESE

Precluso

All'emendamento 11.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le parole:* «nell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti S.p.a., quale società in house dello Stato»;

b) *al comma 1 sopprimere le parole:* «Con decreto del Presidente del Consiglio»;

c) *al capoverso* «comma 13» *dopo le parole:* «cabina di regia» *sopprimere le seguenti:* «Commissario straordinario»;

d) *al capoverso* «comma 13.1» *sopprimere le parole:* «comprensorio Bagnoli-Coroglio, la società di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria»;

e) *al capoverso* «comma 13.2» *dopo le parole:* «non accolte» *sopprimere le seguenti:* «In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9;» *il comma 13*-ter*del medesimo articolo 33 è soppresso;*

f) *al capoverso* «comma 16-bis», dopo le parole: «scelto tra persone» *sopprimere le seguenti:* «anche estranee;».

11.2000/102

NUGNES, MORONESE

Precluso

All'emendamento 11.2000, sostituire i capoversi da 13 a 13.2 con il seguente: «13. Per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana e della preventiva partecipazione delle popolazioni territorialmente interessate, secondo quanto

previsto dalla legge 108 del 2001. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.

Sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, nonché la partecipazione dei cittadini, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;

Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate ed i Sindaci dei Comuni interessati. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:

a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;

b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;

c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;

d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

La competenza per la formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, è attribuita, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive. Nell'esercizio di tale competenza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si avvale dell'ISPRA dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di un Comitato di Controllo cittadino supportato da una commissione tecnico-scientifica di periti scelti dalle associazioni cittadine e dai movimenti territoriali interessati.

Le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti dovranno seguire i principi e le norme comunitarie.

La proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico devono contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti, di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione, e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse;

la conferenza di servizi è convocata al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte

delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, non può superare il termine di 60 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresi esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale;

il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, è adottato entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'approvazione del programma sottende l'avvenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate;

non costituisce variante urbanistica. Nella dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori è assicurato il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e dei vincoli esistenti, ambientali e non.

Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'articolo114 della legge n. 388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi;

In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 è trasferita al Comune di Napoli, la proprieta delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Comune di Napoli costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Comitato cittadino di controllo; alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita un indennizzo di esproprio per pubblica utilità delle aree e degli immobili trasferiti.

Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Comune di Napoli partecipa alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione».

11.2000/103

NUGNES, MORONESE

Precluso

All'emendamento 11.20000, capoverso 13.2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il soggetto attuatore è tenuto, in ogni caso, al rispetto dei piani urbanistici vigenti».

11.2000/104

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, SCIBONA, MORONESE

Precluso

All'emendamento 11.2000, capoverso «16-bis» sopprimere le seguenti parole: «, anche estranee alla pubblica amministrazione,».

11.2000/105

MORONESE, NUGNES

Precluso

All'emendamento 11.2000, capoverso «comma 16-bis» sostituire le parole: «di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,» con le seguenti: «aventi comprovata esperienza gestionale e amministrativa in materia, alta qualificazione scientifica o istituzionale, indubbie capacità di merito e adeguate competenze e professionalità nei settori ambientali».

11.2000/106

MILO

Precluso

All'emendamento 11.2000, al comma 16-bis, dopo le parole: «comprovata esperienza gestionale e amministrativa», inserire le seguenti: «verificabile attraverso l'esame dei bilanci degli ultimi anni delle imprese o enti pubblici ove il candidato ha ricoperto incarichi, che presenti il requisita della salvaguardia degli asset e della consistenza patrimoniale,».

11.2000/107

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 11.2000, capoverso «16-bis», sostituire la parola: «sentito» con le seguenti: «di concerto con».

11.2000/108

MORONESE, NUGNES

Precluso

All'emendamento 11.2000, capoverso «16-bis» dopo le parole:«della Regione interessata» aggiungere le seguenti: «, del Sindaco della città di Napoli e dei rappresentanti dei comitati e delle associazioni locali interessate».

11.2000/109

MORONESE, NUGNES

Precluso

All'emendamento 11.2000, capoverso «16-bis», aggiungere, in fine le seguenti parole: «Il Commissario straordinario viene scelto mediante procedure ad evidenza pubblica».

11.2000/110

MORONESE, NUGNES

Precluso

All'emendamento 11.2000, capoverso «16-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario non riceve alcun compenso per le attività svolte».

11.2000/111

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, MORONESE

Precluso

All'emendamento 11.2000, capoverso «16-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le eventuali dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo revoca».

11.2000/112

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, MORONESE

Precluso

All'emendamento 11.2000, capoverso «16-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato».

11.2000/113

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, MORONESE

Precluso

All'emendamento 11.2000, capoverso «16-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario invia al Parlamento, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate».

11.2000/114

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, MORONESE

Precluso

All'emendamento 11.2000, capoverso «16-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario è scelto, secondo criteri di professionalità e di competenza, tra persone che hanno maturato una specifica competenza nel settore del riutilizzo di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale e in quello della riqualificazione delle aree urbane».

11.2000/115

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, MORONESE

Precluso

All'emendamento 11.2000, capoverso «16-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario è scelto tra soggetti che abbiano presentato la propria candidatura nell'ambito di una apposita procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet istituzionali della Presidenza del Consiglio e del Comune di Napoli. I curricula pervenuti devono essere pubblicati nei medesimi siti internet».

11.2000/116

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, MORONESE

Precluso

All'emendamento 11.2000, capoverso «16-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non può essere nominato commissario straordinario chi è privo dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause:

a) si trova in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) è sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo».

11.2000

La Commissione

Precluso

Al comma 12 le parole da: «Bagnoli-Coroglio» a: «di cui al comma 6,» sono sostituite con le seguenti: «il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti S.p.a., quale società in house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015,»;

il comma 13 è sostituito con i seguenti:

«13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma ,di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonché il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita Cabina di Regia, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio all'uopo delegato e composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un rappresentante, rispettivamente, della Regione Campania e del Comune di

Napoli. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati a partecipare il soggetto Attuatore, nonché altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto programma.

13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la società di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantirne la sostenibilità economica-finanziaria.

13.2 Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il comune di Napoli può chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9;«

il comma 13-*ter* del medesimo articolo 33 è soppresso.

Aggiungere in fine, il seguente:

«16-*bis*. All'articolo 33, comma 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge Il novembre 2014, n. 164, il primo periodo è sostituito dal seguente: »il Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata.».

11.0.1000

La Commissione

Precluso

Dopo l'**articolo 11**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Disposizioni in materia di economia legale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge Il agosto 2014, n. 114, continuano ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, nel termine stabilito dall'articolo 99, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.».

12.1

La Commissione

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - *(Zone franche urbane - Emilia) - 1*. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio-20l2 di cui al decreto-legge 6 giugno 20l2,-n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della regge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2095, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti

inferiore o uguale a 5;

a-bis) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici A TECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere In liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»/nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma l devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. I comuni di Cento e Carpi potranno accedere ad una quota massima del 10 per cento delle risorse stanziate per ogni annualità.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1º aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 -ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.».

13.1 (testo 2)

La Commissione

Precluso

All'articolo 13, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo l, comma 3, dei decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogato al31 dicembre 2016.».

13.3 (id a 13.4)

La Commissione

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «della regione Lombardia», inserire le seguenti: «m qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione».

13.0.1 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'**articolo 13,** aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis.*

1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della Regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2013 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto, sentiti la Regione Sardegna e il CIPE, emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al presente articolo il fondo di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.3 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'**articolo 13,** aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis.*

(Misure per la città di Venezia)

1. Per garantire l'effettiva attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, all'articolo 4, comma 1, della legge 29 novembre 1984, n. 798, dopo le parole: "a presiederlo," sono aggiunte le seguenti: "dal Ministro dell'economia e delle finanze".

2. Al decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a. All'articolo 7, al comma 3, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "non più di due volte";

b. All'articolo 14:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La durata dell'incarico dei direttori di settore non può eccedere la durata dei programmi previsti per i 12 mesi immediatamente successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha nominati";

2) il comma 3 è abrogato;

c. All'articolo 17, al comma 2, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "non più di due volte"».

13.0.9 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis.*

1. Il termine di cantierabilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al3l ottobre 2015».

15.1000/100

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 15.1000, al comma 1, sopprimere le parole da:«al comma 3» fino alla fine con le seguenti:

al comma 1, dopo le parole «Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro» aggiungere le seguenti: «nonché gli attuali livelli occupazionali»;

sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2015 nel limite di 70 milioni di euro ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Per l'anno 2016 il Ministero, sulla base delle suddette convenzioni, contribuirà con le risorse necessarie alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli attuali livelli occupazionali»;

dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-*bis*. L'applicazione dei commi da 1 a 4 deve garantire la tutela dei livelli occupazionali e la sostenibilità del sistema dei servizi per l'impiego.»;

dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. "I contratti di cui all'articolo 1 comma 429 della Legge 190/2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014";.

6-*ter*. Nelle more del processo riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività di formazione professionale, dei servizi per l'impiego, l'attuazione del programma Garanzia Giovani e l'erogazione delle politiche attive del lavoro ai sensi della Legge 10 dicembre 2014 n. 183, le Regioni e gli enti destinatari delle funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, possono prorogare i contratti dei lavoratori a tempo determinato delle province anche ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 o inseriti all'interno di graduatorie concorsuali provinciali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato per le medesime mansioni. Le Regioni o gli enti subentranti possono, inoltre, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulare ex novo contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle province titolari di contratto a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa entro il 31/12/2014 per le medesime funzioni».

15.1000/101

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 15.1000, al comma 1, sopprimere le parole da:«al comma 3» fino alla fine con le seguenti: «al comma 1, dopo le parole: «Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro» aggiungere le seguenti: «nonché gli attuali livelli occupazionali»;

sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2015 nel limite di 70 milioni di euro ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Per l'anno 2016 il Ministero, sulla base delle suddette convenzioni, contribuirà con le risorse necessarie alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli attuali livelli

occupazionali»;

dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-*bis*. L'applicazione dei commi da 1 a 4 deve garantire la tutela dei livelli occupazionali e la sostenibilità del sistema dei servizi per l'impiego.».

15.1000/3

PELINO

Precluso

All'emendamento 15.1000, al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente: «il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2015 nel limite di 90 milioni di euro ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Per l'anno 2016, il Ministero, sulla base delle suddette convenzioni, contribuirà con le risorse necessarie alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli attuali livelli occupazionali"».

15.1000/102

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Precluso

All'emendamento 15.1000, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3 sostituire le parole: «per gli anni 2015 e 2016 nei limiti di 70 milioni» *con le seguenti*: «per l'anno 2015 nei limiti di 90 milioni che garantirà per l'anno 2016 le risorse necessarie al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni»;

al comma 5, secondo periodo, sostituire dalle parole: «è operata una riduzione» *fino alla fine del periodo con il seguente:* «Il ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce gli importi, con decreto ministeriale, da trasferire a Regioni e/o Città metropolitane e Province che attualmente gestiscono tali servizi impiego in una somma non superiore a 90 milioni di euro».

15.1000/103

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 15.1000, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «210 milioni».

Conseguentemente all'articolo 17 aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 140 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

15.1000/9

CERONI, MANDELLI, D'ALI'

Precluso

All'emendamento 15.1000, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis)* alla fine del comma 5 le parole: "al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma" sono sostituite dalle parole: "direttamente alle Province e alle Città metropolitane, anche nel caso in cui vengano stipulate le convenzioni di cui al comma 2, ed a tal fine province e città

metropolitane iscrivono i relativi importi nel bilancio di previsione o in fase di assestamento di bilancio"».

15.1000/8

SANTINI, LUCHERINI, PEZZOPANE

Precluso

All'emendamento 15.1000, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* alla fine del comma 5 le parole: "al fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma" sono sostituite dalle parole: "direttamente alle Province e alle Città metropolitane, anche nel caso in cui vengano stipulate le convenzioni di cui al comma 2, ed a tal fine province e città metropolitane iscrivono i relativi importi nel bilancio di previsione o in fase di assestamento di bilancio"».

15.1000/104

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

All'emendamento 15.1000, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis)* alla fine del comma 5 le parole: "al fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma" sono sostituite dalle parole: "direttamente alle Province e alle Città metropolitane, anche nel caso in cui vengano stipulate le convenzioni di cui al comma 2 ed a tal fine province e città metropolitane iscrivono i relativi importi nel bilancio di previsione o in fase di assestamento di bilancio"».

15.1000/5

MANDELLI, D'ALI', CERONI

Precluso

All'emendamento 15.1000, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis)* alla fine del comma 5 le parole: "al fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "direttamente alle Province e alle Città metropolitane ed a tal fine province e città metropolitane iscrivono i relativi importi nel bilancio di previsione o in fase di assestamento di bilancio"».

15.1000/105

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

All'emendamento 15.1000, dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

«6-*ter*. I contratti di cui all'articolo l comma 429 della Legge 190/2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

6-*quater*. Nelle more del processo riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività di formazione professionale, dei servizi per l'impiego, l'attuazione del programma Garanzia Giovani e l'erogazione delle politiche attive del lavoro ai sensi della Legge 10 dicembre 2014 n. 183, le Regioni e gli enti destinatari delle funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, possono prorogare i contratti dei lavoratori a tempo determinato delle province anche ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 o inseriti all'interno di graduatorie concorsuali provinciali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato per le medesime mansioni. Le Regioni o gli enti subentranti possono, inoltre, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulare *ex* novo contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle province titolari di contratto a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa entro il 31/12/2014 per le medesime funzioni».

15.1000

La Commissione

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, le parole: «nei limiti di 70 milioni di euro annui»*, sono sostituite dalle seguenti:* «nei limiti di 90 milioni di euro annui»;

al comma 4, le parole: «una somma non superiore a 70 milioni di euro annui»*, sono sostituite dalle seguenti:* «una somma non superiore a 90 milioni di euro annui»;

al comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego».

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In via straordinaria, nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le Province e le città metropolitane possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014».

16.2 (testo 2)

LIUZZI, MILO, BRUNI, DI MAGGIO, PAGNONCELLI, ZIZZA, PERRONE

Precluso

All'emendamento 16.2 (testo 2), al comma 1-bis dopo la parola: «cultura» aggiungere le seguenti: «e degli istituti concertistico orchestrali (ICO)».

16.2 [id. a 16.3, 16.4 e 16.5 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare l'effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 31 ottobre 2015, è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano può prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province, con esclusione di quelle trasformate in città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e l'eventuale trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprietà delle Province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il medesimo piano possono altresì essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra lo stato e gli enti territorialmente competenti.

1-*ter*. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, entro il 31 ottobre 2015, le unità di personale nei profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo in servizio a tempo indeterminato presso le province possono essere trasferite alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate per l'inquadramento del personale del comparto scuola comandato presso il medesimo Ministero e

comunque per un importo pari ad almeno 2,5 milioni di euro annui. A decorrere dal completamento della procedura di mobilità di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria gènerale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.

1-*quater*. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, nonché assicurare criteri e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: "dei commi 2 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 6";

b) all'articolo 5:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 3 dopo le parole: "funzioni di tutela su" sono inserite le seguenti: "manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni,";

3) al comma 7 le parole: "commi 2, 3, 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 4, 5 e 6";

c) al comma 3 dell'articolo 63 le parole: "commi 2, 3 e sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 4"».

16.1000/100

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

All'emendamento 16.1000, sopprimere la lettera b).

16.1000

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) le parole: "12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "24 mesi":

2) le parole: ", di cui 400.000 per 'l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "annui";

b) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*ter*. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate nell'attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1º gennaio 2016, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione "Soprintendenza Pompei". Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29

agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure di carattere organizzativo necessarie all'attuazione del presente comma, nonché sono definite le modalità del progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle funzioni e delle strutture di cui al precedente periodo".

c) al comma 6, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 2016, nel limite massimo di 900 mila euro annui, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia».

16.2000

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 52, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguente modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "d'intesa con" sono inserite le seguenti: "la Regione e";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "del Ministero" sono inserite le seguenti: ", la Regione".»

G16.0.1 (già em. 16.0.1)

PAGLIARI, LO MORO

Precluso

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

nel 2003 sono stati definiti gli accordi tra unione Europea e Governo italiano per l'assegnazione all'Italia dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), con individuazione di Parma come sede territoriale;

nell'ambito dei citati accordi, è stato stabilito che dovesse essere istituita la Scuola per l'Europa, istituto scolastico a pieno ciclo (dalla scuola materna al liceo), con la missione specifica di attuare un indirizzo didattico dell'UE;

la realizzazione dell'edificio scolastico è stata affidata al Comune di Parma, che ha affidato il compito alla Società di trasformazione urbana «STU Authority»;

la Scuola è stata immediatamente attuata con l'insediamento in un vecchio complesso scolastico in attesa dell'uItimazione del nuovo edificio;

i lavori per la nuova scuola si sono bloccati due anni fa per contrasti tra appaItante ed appaItatore, con la conseguenza che l'edificio, in avanzato stato di realizzazione, è stato abbandonato a se stesso e sta mostrando segni di degrado a causa dello stato di abbandono in cui si trova;

la situazione, per problemi di diversa natura, è di blocco totale, pur essendo scaduto da anni il termine per la consegna della costruzione prevista dagli accordi UE-Governo Italiano;

l'intervento del governo appare, nella situazione di stallo venutasi a determinare, necessario ed insostituibile per individuare le soluzioni, legislative e non, utili a sbloccare la situazione e ad adempiere agli obblighi assunti con l'UE.

in particolare, è indispensabile consentire l'utilizzo, mediante disposizione delle risorse a disposizione della Scuola per l'Europa medesima o del Comune di Parma;

peraltro, l'esperienza induce a sottolineare che, per la soluzione della specifica questione sollevata, non può escludersi il rafforzamento dei poteri del Presidente del CdA della Scuola per l'Europa o la nomina del Commissario «ad acta»;

l'impegno richiesto al Governo è giustificato e richiesto dalla valenza nazionale ed europea dell'opera di cui trattasi, proprio per essere condizione dell'insediamento dell'importantissima Authority in Italia;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie, in sede legislativa ed amministrativa, per risolvere la questione, costruendo un quadro (legislativo ed amministrativo) certo per l'ultimazione dell'edificio

della Scuola per l'Europa con sede in Parma.

16.0.5 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Misure per favorire la rappresentanza territoriale dei fondatori pubblici in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione dei beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO))

1. Il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

"420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO) che ricadono in un territorio composto da più province, che comprovino la gratuità dei relativi incarichi"».

16.0.10

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Interpretazione autentica dell'articolo 19, comma 3, lettera c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972)*

1. Risultano ricomprese nell'ambito delle operazioni che danno diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972, le attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, a fronte del percepimento di contributi pubblici anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241, del 1990, escluse dal campo di applicazione dell'IVA di cui articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972».

16.0.1000 testo corretto/100

CRIMI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Precluso

All'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), apportare le seguenti modifiche:

a)*al comma 1, al primo periodo, dopo le parole:* «Giubileo straordinario della Misericordia,» *inserire le parole:* «nonché per le esigenze connesse alla sicurezza sulla rete ferroviaria e alle emergenze dovute a calamità naturali,»;

b)*al comma 3, al primo periodo, dopo le parole:* «Giubileo straordinario della Misericordia,» *inserire le parole:* «nonché per le esigenze connesse alle emergenze dovute a calamità naturali,».

16.0.1000 testo corretto/101

CRIMI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Precluso

All'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), apportare le seguenti modifiche:

a*) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole:* «Giubileo straordinario della Misericordia,» *inserire le parole:* «nonché per le esigenze connesse alle emergenze dovute a calamità naturali,»;

b)*al comma 3, al primo periodo, dopo le parole:* «Giubileo straordinario della Misericordia,» *inserire le parole:* «nonché per le esigenze connesse alle emergenze dovute a calamità naturali,».

16.0.1000 testo corretto/102

CRIMI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Precluso

All'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Giubileo

straordinario della Misericordia,» inserire le parole: «nonché per le esigenze connesse alla sicurezza sulla rete ferroviaria,».

16.0.1000 testo corretto/103

BRUNI

Precluso

All'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), al comma 1, dopo le parole:«guardia di finanza» aggiungere le seguenti parole: «70 unità per il corpo di Polizia Penitenziaria» e al comma 2 dopo le parole: «dell'Interno» aggiungere le seguenti: «, della Giustizia».

16.0.1000 testo corretto/104

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

All'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i ruoli direttivi, e quelli di Sovrintendenti ed Ispettori, del Corpo di Polizia Penitenziaria sono equiparati nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato di cui Decreto Legislativo n. 334 del 05/10/2000 e successive modifiche ed interpretazioni.

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento normativo dell'assetto ordinamentale nonché organizzativo, in conformità della previsione di cui al comma 1 ed abrogato articolo n. 6, comma 5, del Decreto Legislativo n. 146 del 21/05/2000.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 8 milioni annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.0.1000 (testo corretto)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16 - *(Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) - 1.* Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unità nella Polizia di Stato, di 1.050 unità nell'Arma dei carabinieri, di 400 unità nel Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015 e al 1º ottobre 2016, attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera *b)*, e all'articolo 2201, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in data non anteriore al 1º gennaio 2011, nonché, per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi. L'Arma dei carabinieri è autorizzata, altresì, per gli ulteriori posti residui, all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4, lettera *a)*, per gli anni 2015 e 2016.

1-*bis*. Allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, nel reclutamento del personale di cui al comma 1, è prevista una riserva di posti, pari rispettivamente a 5 unità nella Polizia di Stato, 5 unità nell'Arma dei carabinieri e 2 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca».

2. Con provvedimenti dei Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 1-*bis*, tenendo conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie.

3. Per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unità, per l'anno 2015 a valere sulle facoltà assunzionali del 2016, previste dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore allo ottobre 2015, attingendo, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore allo ottobre 2015 limitatamente ai ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Le residue facoltà assunzionali relative agli anni 2016 e 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi 1 e 3, possono essere effettuate in data non anteriore, rispettivamente, allo dicembre 2016 e allo dicembre 2017, fatta eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data non anteriore allo dicembre 2016.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 16.655.427 euro e di 11.217.902 euro, rispettivamente, per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per i rispettivi anni 2015 e 2016, per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NON PRESO IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.700 INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

x1.1

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Il decreto-legge 1º luglio 2015, n. 85, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 85 del 2015.

1-*ter.* Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015» .

Allegato B

Integrazione all'intervento del senatore Scilipoti Isgrò nella discussione generale del disegno di legge n. 1977

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi a discutere dell'ennesimo provvedimento d'urgenza di questo Governo: dal febbraio 2014 Renzi ha fatto ricorso allo strumento legislativo emergenziale in modo generalizzato e indiscriminato (per ben 36 volte), molto spesso al fine di porre rimedio a situazioni di crisi e penalizzazioni ai danni dei cittadini che lo stesso suo Governo aveva precedentemente causato.

Questo è anche il caso del decreto-legge n. 78 del 2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, che stiamo esaminando in questa Aula. Si tenta con colpevole ritardo e in modo confusionario di alleggerire l'inasprimento della disciplina di bilancio imposta agli enti territoriali con i provvedimenti degli ultimi mesi. E tutto ciò non per una improvvisa presa di coscienza della necessità di valorizzare le numerosissime particolarità ed eccellenze territoriali dei nostri Comuni, ma piuttosto per una presa d'atto del rischio concreto che questi ultimi, nella situazione attuale, non potranno continuare nel prossimo futuro ad erogare i servizi fondamentali per i nostri cittadini.

Dopo mesi di allarmi incessanti da parte degli amministratori di tutto il territorio nazionale, il Governo ha compreso la gravità dei rischi cui sono stati sottoposti gli enti locali (rischi notevolmente aggravati con la legge di stabilità 2015) e quindi l'inevitabilità e l'urgenza di un intervento riparatorio. Intervento che, comunque, appare di portata ristretta, assolutamente inadeguato e insufficiente a garantire quei margini di manovra finanziaria necessari per garantire, nel rispetto degli equilibri economici, un livello minimo delle prestazioni per la cittadinanza di Comuni, Province e Città metropolitane.

Entrando brevemente nel merito del provvedimento, ricordo che vengono ridotte le sanzioni per violazione del Patto di stabilità interno 2014; vengono concessi spazi finanziari nel limite di 100 milioni per spese relative (tra gli altri casi) a eventi calamitosi, interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici scolastici, interventi di bonifica dei siti contaminati dall'amianto; vengono assegnati maggiori margini per il pagamento dei debiti commerciali di Regioni ed enti locali scaduti nel 2014; viene prevista una dotazione aggiuntiva di spazi finanziari per 700 milioni per l'esclusione dai vincoli finanziari regionali dei cofinanziamenti regionali dei fondi strutturali comunitari e per l'esclusione dal Patto 2015 dei cofinanziamenti a carico dei Comuni sede di città metropolitane di interventi dei fondi strutturali comunitari 2007-2013 e 2014-2020.

Sono inoltre previste facilitazioni per riassorbire quei circa 20.000 dipendenti delle Province da ricollocare a seguito della legge Delrio: possono essere assunti da altre amministrazioni anche in caso di mancato rispetto dei tempi medi nei pagamenti o in deroga al Patto di stabilità interno.

Infine, si prevedono agevolazioni e finanziamenti per le zone della Lombardia e dell'Emilia Romagna colpite dal sisma del 2012 e l'istituzione di una zona franca per i territori emiliani colpiti dall'alluvione dell'inizio del 2014.

Sono tutte misure ispirate da una positiva volontà di restituire spazi di manovra agli enti della nostra Repubblica più penalizzati in questi anni e quindi da accogliere con favore. Misure tuttavia insufficienti e incomplete.

Ad esempio, le assunzioni di personale dovrebbero essere consentite anche in deroga almeno per garantire la continuità dei servizi ai cittadini.

Inoltre, andrebbe favorito, e non penalizzato come allo stato attuale, il processo di dismissioni societarie degli enti locali, consentendo il calcolo degli effetti economici positivi derivanti da tali operazioni ai fini del Patto di stabilità interno già nel breve periodo. Sempre con riguardo alle partecipate locali, non viene immaginata una soluzione per il caso in cui l'ente locale si faccia carico dei debiti di società partecipate, che producono un impatto eccessivo sulla spesa corrente.

Spesa corrente che, d'altra parte, potrebbe essere parzialmente sostenuta con i proventi degli affitti immobiliari degli enti locali, attualmente destinati all'estinzione dei debiti o ad impieghi di parte capitale (come la copertura di investimenti).

Un ultimo rilievo di merito riguarda il ricorso alle centrali uniche di committenza per i Comuni minori (popolazione inferiore ai 10.000 abitanti): questi ultimi sono obbligati a rivolgersi alle centrali uniche

di committenza per acquisti di qualsiasi importo, mentre i Comuni oltre i 10.000 abitanti possono procedere autonomamente entro il limite massimo di spesa di 40.000 euro. È stato proposto, secondo me in modo condivisibile, con lo scopo di evitare superflui burocratismi e ritardi amministrativi e di consentire un rapido intervento per piccole ma concrete necessità della vita di un Comune, di estendere il limite dei 40.000 euro di spesa a tutti i Comuni, anche ai di sotto dei 10.000 abitanti.

In conclusione, vorrei sottolineare come da troppo tempo gli enti locali e le Regioni vengano considerate come una sorta di "bancomat" dal Governo, soggetti che, ricordo, sono costituzionalmente riconosciuti come di pari dignità rispetto allo Stato centrale (nel quadro che compone la nostra Repubblica), eppure da quest'ultimo finanziariamente vessati per ottenere preziose risorse economiche.

Le città metropolitane, appena nate, rischiano già di collassare dentro i rigidi limiti della disciplina di bilancio loro imposta a seguito della trasformazione delle Province.

I Comuni devono fare fronte a compiti fondamentali per la gestione del territorio e per l'erogazione di servizi alla cittadinanza con margini di manovra ridotti e secondo un perimetro di bilancio sempre più regolamentato e di circonferenza ristretta.

Con ciò, beninteso, non intendo negare che le Regioni e gli altri enti territoriali debbano partecipare allo sforzo economico virtuoso di risanamento dei bilanci e di risparmio delle risorse pubbliche. Ognuno per propria parte deve concorrere al raggiungimento di un solido equilibrio dei conti e ad un uso razionale ed efficiente delle risorse gestite.

Tuttavia imporre anno dopo anno tagli sempre più ingenti agli enti territoriali (vedi l'ultima legge di stabilità), riformarne senza alcun previo confronto l'organizzazione e incidere profondamente sulle funzioni attribuite e di conseguenza sul personale ad esse assegnato (vedi legge Delrio e riforma costituzionale) non sembrano modi di fare politica che possono essere ulteriormente reiterati.

Il Governo chiede sacrifici per il rispetto delle regole europee e per il raggiungimento dei parametri macroeconomici fondamentali sempre ai soliti noti. Ma dove è andato a finire il progetto pluriennale di *spending review*? La razionalizzazione per la valorizzazione della spesa pubblica è stata annunciata, pensata, messa su carta e mai tradotta in un piano coerente da un Governo tanto audace negli annunci quanto inconcludente nei fatti.

La *spending review* deve sicuramente coinvolgere tutte le componenti della nostra Repubblica ma, perché sia efficace e di ampio respiro, deve essere inquadrata in un rinnovato rapporto tra Stato centrale e articolazioni periferiche del nostro Paese, nel contesto di un sistema in cui si valorizzino le esperienze positive e si dia la possibilità effettiva di una gestione responsabile del territorio. Da subito, invece, dobbiamo porre un freno a questo *mix* letale di tagli, riforme arbitrarie e eterodirezione della spesa, che non elimina ma crea inefficienze e si risolve in continue penalizzazioni dei cittadini.

Infine, il Governo dovrebbe ripensare alla necessità effettiva di ripristinare la sovranità monetaria, sovranità ceduta agli Istituti di credito con la conseguente privatizzazione della Banca d'Italia nel 1992. Riappropriarsi della Banca d'Italia sarebbe un'azione non aleatoria ma concreta, che darebbe ossigeno alle piccole e medie imprese, ai cittadini e all'economia italiana tutta. La differenza tra potere reale e potere commerciale della moneta deve tornare allo Stato, restituendo la Banca d'Italia ai cittadini italiani, perché questa è l'unica strada percorribile per rilanciare i consumi, gli investimenti, le infrastrutture e gli incentivi anche e soprattutto in campo agroalimentare. Il Governo deve agire, non è più tempo di timide riforme, il Paese non può più attendere.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Bencini, Bonaiuti, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Maggio, D'Onghia, Esposito Giuseppe, Formigoni, Giovanardi, Latorre, Longo Fausto Guilherme, Messina, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sacconi, Stucchi, Tonini, Tronti e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori Mucchetti, Girotto, Pelino e Tomaselli, per attività della 10a Commissione permanente.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Amati Silvana, Filippi Marco, Astorre Bruno, D'Adda Erica, Ferrara Elena, Granaiola

Manuela, Idem Josefa, Pagliari Giorgio, Ruta Roberto, Sollo Pasquale, Valdinosi Mara, Valentini Daniela
Istituzione in Roma del Museo nazionale della comunicazione postale e telefrafica dell'Archvio nazionale di documentazione dell'Arte postale - Mail Art (2022)
(presentato in data 23/7/2015);
senatore Razzi Antonio
Disposizioni per l'introduzione del voto elettronico per i cittadini Italiani residenti all'estero (2023)
(presentato in data 24/7/2015);
senatori Endrizzi Giovanni, Crimi Vito Claudio, Marton Bruno, Montevecchi Michela, Cotti Roberto, Morra Nicola, Martelli Carlo, Mangili Giovanna, Santangelo Vincenzo, Donno Daniela, Giarrusso Mario Michele, Lezzi Barbara, Paglini Sara, Castaldi Gianluca, Moronese Vilma, Nugnes Paola, Gaetti Luigi, Bertorotta Ornella, Taverna Paola, Catalfo Nunzia, Fattori Elena, Bulgarelli Elisa, Scibona Marco, Ciampolillo Lello, Girotto Gianni Pietro, LucidiStefano, Airola Alberto
Introduzione del divito di pubblicità per i giochi con vincita in denaro (2024)
(presentato in data 27/7/2015);
senatore Fravezzi Vittorio
Modifiche agli articoli 13 e 15 della legge 10 aprile 1951, n. 287 in materia di formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari (2025)
(presentato in data 28/7/2015);
ministro aff. esteri e coop.
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 (2026)
(presentato in data 28/7/2015);
ministro aff. esteri e coop.
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011 (2027)
(presentato in data 28/7/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Torrisi Salvatore, Sen. Pagano Pippo
Norme per la disciplina della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (1975)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/07/2015).

Affari assegnati

In data 27 luglio 2015 è stato deferito alla 14a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare "Completamento dell'Unione economica e monetaria europea (cosiddetto "Documento dei cinque Presidenti")" (Atto n. 588).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Ricchiuti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02105 della senatrice Elena Ferrara ed altri.
Il senatore Gasparri ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04315 del senatore Aracri.
Mozioni, nuovo testo
La mozione 1-00237, del senatore Bocchino ed altri, pubblicata il 20 marzo 2014, deve intendersi

riformulata come segue:

BOCCHINO, BATTISTA, CASALETTO, BIGNAMI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, Maurizio ROMANI, BENCINI, BLUNDO, ORELLANA, MONTEVECCHI, MUSSINI - Il Senato,

premesso che:

l'istruzione tecnica e professionale e, in generale, il raccordo tra scuola e lavoro, che ne è il perno, assumono sempre più un ruolo essenziale per l'inserimento lavorativo dei giovani e il rilancio del Paese nel contesto competitivo internazionale;

gli istituti tecnici e professionali sono stati una delle chiavi per circoscrivere e comprendere il *boom* economico italiano del secondo dopoguerra, rappresentando un *asset* strategico per il nostro Paese ma svolgendo al tempo stesso anche un ruolo di ascensore sociale;

negli ultimi 20 anni si è diffusa invece un'idea che tende a svalutare l'istruzione tecnica e professionale: una concezione che contrappone "cultura" e "lavoro" in nome di una supposta, quanto discutibile, subalternità delle professioni tecniche;

la difficile contingenza economica, in cui il nostro Paese si trova, impone di rivalutare il ruolo e la funzione dell'istruzione per ritornare a intendere la scuola come privilegiato luogo formativo, valorizzando tutte le potenzialità dei contesti di lavoro;

è necessaria, pertanto, una riscoperta e valorizzazione del lavoro nelle sue valenze culturali e pedagogiche;

da un punto di vista quantitativo è comunque significativo rilevare, a fronte di una diminuzione consistente delle iscrizioni che è seguita alla considerazione minore della scuola professionale e tecnica, che la somma degli studenti che rientrano nell'ambito dell'istruzione tecnica e professionale (si contano, rispettivamente, nei tecnici il 32,1 per cento, nei professionali il 21,2 per cento, per un totale degli allievi del 53,3 per cento) è comunque maggiore degli iscritti nei licei (che sono il 46,8 per cento della popolazione studentesca);

tanto più è importante il ruolo formativo, proprio in quanto, nell'insistita "terziarizzazione" del mondo del lavoro e a fronte dei prolungati effetti della crisi economica e della progressiva scomparsa dei mestieri tradizionali, tali percorsi di istruzione e formazione tecnica e professionale continuano a offrire ottime opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e, in gran parte, con un tipo di occupazione che risulta coerente con la qualifica raggiunta;

considerato che:

la "riforma Gelmini", abbandonata l'idea della costituzione dei "licei tecnologici", promosse il riordino degli istituti tecnici e professionali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei criteri con i quali si è proceduto all'individuazione delle discipline di insegnamento interessate dalla riduzione di orario, nonché alle disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011;

attraverso una gestione del Dicastero dell'istruzione da parte del Ministro *pro tempore* Gelmini, a giudizio dei proponenti tanto spregiudicata quanto inopportuna, furono realizzati, come tutti sanno, fortissimi tagli sia per ciò che concerne le risorse, sia per i posti di lavoro, con conseguenti gravi ricadute in termini di riduzione di organico e per la continuità formativa;

in particolare il comparto tecnico-professionale è stato gravemente penalizzato, in assenza di disegni "strutturali" e con l'unico fine di stringere i cordoni della borsa e contenere la spesa, con una riduzione del monte ore globale pari al 10 per cento (che significa ridotto a 32 ore settimanali), in base al quale l'offerta formativa è risultata impoverita, si è inciso negativamente sulle materie caratterizzanti ed è stata determinata una violazione dei livelli essenziali delle prestazioni, risultando di fatto compromessa quella funzione di "ascensore sociale" che è (e dovrebbe essere) compito prioritario per la scuola;

considerato inoltre che:

i tagli agli organici, con riferimento al comparto tecnico-professionale, sono stati dichiarati da ultimo "illegittimi" dal TAR del Lazio (sentenza n. 3527/2013), ma prima ancora dal Consiglio di Stato (sentenza del 29 luglio 2011, n. 4535). Il ministro Gelmini, infatti, non aveva ottemperato agli obblighi

procedurali che prevedevano, secondo vigente normativa, il parere (obbligatorio sebbene non vincolante) della Conferenza Stato-Regioni, in tal modo ponendo in atto un procedimento lesivo delle prerogative delle Regioni e degli enti locali;
dopo che per ben 2 anni (fra il 2009 e il 2011) il parere non è stato acquisito, e in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittimi gli organici per l'anno scolastico 2011/2012, il ministro Gelmini, per evitare la pronuncia di una nuova sentenza a proprio sfavore, chiese, se pur al di fuori ormai dei tempi utili, il necessario parere alla Conferenza unificata Stato-Regioni che, tuttavia, preferì non denunciare l'illecito chiedendo al Ministro stesso un tavolo di confronto;
valutato infine che:
il TAR del Lazio, con la sentenza citata n. 3527/2013, passata in giudicato, ha annullato: il regolamento sugli istituti professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, nella parte, in cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)* («l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226»), determina senza indicazione dei criteri l'orario complessivo per gli istituti professionali; il regolamento sugli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, nella parte in cui, all'articolo 5, comma 1, lettera *b)* («l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica»), determina senza indicazione dei criteri l'orario complessivo per gli istituti tecnici, nonché i decreti interministeriali attuativi che hanno fatto seguito;
il ministro Gelmini non dette seguito alle buone intenzioni. Dopo il parere negativo della Conferenza unificata, e nonostante le sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, senza una ragione plausibile e pur potendo impugnare gli organici della scuola per l'anno scolastico 2011/2012, le Regioni, che costituiscono parte lesa nella vicenda, evidentemente in nome di una qualche non meglio precisata "opportunità" politica, si sono defilate non costituendosi *ad adiuvandum*;
il TAR del Lazio, con la recente sentenza di ottemperanza n. 6438/2015 depositata il 5 maggio 2015, assegna al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il termine di 30 giorni dalla sua notificazione al fine di provvedere alla completa esecuzione della sentenza menzionata. Il TAR, inoltre, precisa che nell'ipotesi di mancata esecuzione, il prefetto di Roma è nominato commissario *ad acta*;
i 30 giorni fissati sono ad oggi ampiamente superati e il commissario *ad acta* subentrato al Ministero ha ulteriori 90 giorni a partire dal 7 giugno 2015 per eseguire la sentenza del TAR,
impegna il Governo:
1) a ripristinare, in conformità con quanto affermato dalle sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, che hanno sottolineato l'illegittimità dei decreti interministeriali sui tagli alle scuole tecniche e professionali, le ore e gli organici ingiustamente sacrificati;
2) a valorizzare un segmento fondamentale dell'istruzione qual è quello relativo ai percorsi di istruzione tecnica e professionale;
3) a rilanciare tali percorsi di istruzione, nel più ampio quadro di rilancio del «sistema Paese» e di una professionalità artigianale tutta italiana apprezzata e riconosciuta nel mondo.

(1-00237) (Testo 2)

Interrogazioni
DI BIAGIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la direzione generale per il personale scolastico, afferente al Ministero in indirizzo, ha recentemente diramato il decreto direttoriale 6 luglio 2015 n. 680 recante "attuazione delle disposizioni di cui al decreto 3 giugno 2015 n. 326 per l'inserimento nell'elenco aggiuntivo alla II fascia delle Graduatorie di Istituto";
il citato decreto direttoriale n. 680 disciplina, all'articolo 2, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi della II fascia d'istituto per le diverse classi di insegnamento, individuando altresì i riferimenti normativi

relativi ai punteggi da attribuire ai differenti titoli abilitativi posseduti dai candidati;
risultano all'interrogante forti criticità in riferimento all'aggiornamento delle graduatorie in oggetto per i docenti di strumento musicale afferenti alla classe di insegnamento A077. In particolare, per tali docenti, l'art. 2, comma 3, del citato decreto direttoriale definisce un rimando all'allegato 3 del decreto ministeriale n. 235 del 2014 del Ministero, quale riferimento normativo per individuare i punteggi da attribuire ai titoli posseduti;
è opportuno evidenziare che il citato allegato 3 al decreto ministeriale n. 235 del 2014 ripropone, di fatto, un precedente allegato riferito in prima pubblicazione ad un decreto direttoriale del 2007 e, anche nel successivo 'aggiornamento', di cui all'allegato 3-*bis* del medesimo decreto ministeriale n. 235 del 2014, fa riferimento a quanto statuito da una nota (protocollo n. AOODGPER 6350) del 6 maggio 2009;
i citati riferimenti normativi definiscono, di fatto, una modulistica di riferimento per l'aggiornamento degli insegnamenti di strumento musicale obsoleta e soprattutto fortemente lacunosa, laddove non tiene conto della principale evoluzione normativa intervenuta negli ultimi anni in materia di abilitazioni con il decreto ministeriale n. 249 del 2010 inerente alla definizione dei percorsi abilitanti per l'insegnamento, quali TFA (tirocinio formativo attivo) e PAS (percorsi abilitanti speciali);
nel citato allegato 3 al decreto ministeriale n. 235 del 2014, le abilitazioni in strumento musicale sono valutate tutte indifferentemente con lo stesso punteggio (6 punti). Tuttavia, va ricordato che, prima della definizione dei percorsi nuovi tirocini abilitativi, l'abilitazione all'insegnamento dello strumento musicale si conseguiva con modalità molto differenti per durata e qualità. La nuova abilitazione per lo strumento musicale definita *ex* art. 3 comma 3 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 ha introdotto una straordinaria novità, definendo un percorso molto articolato, caratterizzato da un biennio accademico di secondo livello (laurea magistrale) in didattica musicale, seguito da un tirocinio di un anno. Una tale specializzazione didattica meriterebbe un adeguato riconoscimento che allo stato attuale manca completamente, rappresentando un'enorme disparità di trattamento in seno alla stessa classe A077;
considerato che:
con le citate caratteristiche, gli insegnanti della classe A077 hanno conseguito, soli su tutto il territorio italiano, un percorso abilitativo della durata di 3 anni, di molto superiore rispetto alle precedenti modalità abilitative della stessa classe A077, ma superiore, per durata, anche ai percorsi TFA e PAS delle altre classi di concorso e alle stesse SSIS (che duravano 2 anni). In tal senso questo percorso rappresenta un *unicum* nazionale;
la peculiarità del citato percorso è, paradossalmente, riconosciuta all'interno della modulistica riservata alle altre classi di insegnamento, che, oltre a richiamare esplicitamente i titoli abilitativi di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010, garantendo anche una valorizzazione del punteggio d'esame, pone un'esplicita differenziazione tra le abilitazioni di durata annuale e le abilitazioni di durata triennale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, declinando un approccio mirato a riconoscere le evoluzioni qualitative dei percorsi abilitanti;
in questo modo, si arriva alla situazione paradossale per cui il meritato riconoscimento di un percorso che rappresenta un *unicum* nazionale, al quale sono assegnati minimo 66 punti, figura in una modulistica in cui nessuno dei candidati può vantarne il possesso, perché l'unico TFA che risponde a quelle caratteristiche è il TFA in strumento musicale della classe A077, che tuttavia è assoggettato ad altro regime;
in tal senso, oltre a subire una discriminazione interna alla propria classe di insegnamento per la mancata valorizzazione del proprio percorso abilitante, gli insegnanti di strumento musicale subiscono una ulteriore disparità di trattamento rispetto alle altre classi di insegnamento, per le quali il Ministero adotta un approccio di fatto differente, che riflette la reale evoluzione della formazione dei docenti;
è chiaro che un processo di armonizzazione dei criteri di valutazione dei titoli che consenta di definire un percorso unico per tutte le classi di insegnamento rappresenta un percorso tutt'altro che semplice, proprio in virtù delle difficoltà di conciliare i parametri attualmente in vigore per la classe di

insegnamento di strumento musicale, come definiti dalla menzionata normativa, con quelli delle altre classi. Tuttavia tale difficoltà non giustifica la totale mancanza di considerazione e valorizzazione dell'abilitazione sulla base del decreto ministeriale n. 249 del 2010, che attualmente rappresenta il principale canale abilitativo ufficialmente statuito dal Ministero;
alla luce di tale evoluzione della normativa, sarebbe più opportuno, a parere dell'interrogante, che le graduatorie, anche per l'insegnamento dello strumento musicale, fossero rimodulate, come da decreto ministeriale n. 326 del 2015, facendo riferimento alla Tabella A, allegata al decreto ministeriale n. 308 del 2014, come per tutte le altre classi;
le criticità evidenziate, riemerse all'attenzione dei docenti a seguito dell'aggiornamento transitorio delle graduatorie definito dal decreto direttore generale n. 680 del 2015, risalgono in realtà a quanto statuito dal decreto ministeriale n. 353 del 2014, che ha disciplinato l'aggiornamento ufficiale e triennale delle graduatorie per il triennio 2014-2017, prevedendo esplicitamente una differenziazione di metodo per la valutazione dei titoli dei docenti abilitati in strumento musicale;
per quanto una rettifica definitiva delle problematiche potrà essere veicolata mediante una rettifica del dispositivo originario di cui al decreto ministeriale n. 353 del 2014, che avverrà allo scadere del triennio, dunque nel 2017, è chiaro che la criticità deve trovare una, pur transitoria, via di soluzione anche in considerazione del fatto che le disposizioni di cui al decreto direttore generale n. 680 del 2015 hanno conseguenze immediate per i docenti coinvolti;
un ulteriore e immediato riverbero penalizzante della mancata armonizzazione delle graduatorie in oggetto sembrerebbe emergere in considerazione delle dinamiche che intervengono nell'assegnazione delle supplenze per il sostegno. In questo caso, infatti, quando non siano disponibili sufficienti docenti specializzati, le supplenze vengono assegnate per chiamata dalle altre graduatorie, secondo le diverse fasce, incrociando i punteggi dei candidati delle diverse classi di insegnamento;
nelle more di una rettifica definitiva delle criticità evidenziate, tutta la situazione meriterebbe a giudizio dell'interrogante un immediato intervento di rettifica, pur transitorio, anche in virtù delle tempistiche contingentate, che prevedono la consegna della modulistica relativa al decreto direttore generale n. 680, da parte dei candidati, entro la data perentoria del 3 agosto 2015. Difatti, a meno di un intervento tempestivo, gli insegnanti della A077 non si vedranno riconosciuta e valorizzata l'abilitazione acquisita per effetto del decreto ministeriale n. 249 del 2010, rimanendo in una situazione di *empasse* ed incertezza che, presumibilmente, determinerà il fiorire di un contenzioso amministrativo, suscettibile di avere ripercussioni onerose a carico del dicastero interessato;
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare al fine di rettificare quanto prima le criticità evidenziate in premessa, garantendo agli insegnanti di strumento musicale la legittima valorizzazione dell'abilitazione conseguita tramite i percorsi di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010, anche al fine di evitare inutili contenziosi;
quali iniziative intenda avviare al fine di evitare il verificarsi delle criticità e disparità di trattamento, citate in premessa, in sede di definizione e assegnazione delle supplenze sul sostegno;
se non ritenga opportuno avviare quanto prima un'armonizzazione dei parametri di valutazione delle abilitazioni relative all'insegnamento dello strumento musicale, per definire un quadro normativo più organico, che tenga in dovuto conto il nuovo inquadramento dei percorsi abilitativi definito dal decreto ministeriale n. 249 del 2010 e che consenta di uniformare anche questa classe di insegnamento ai parametri della tabella A, allegata al decreto ministeriale n. 308 del 2014, come tutte le classi di insegnamento.
(3-02110)
BOCCHINO, CAMPANELLA, VACCIANO, MUSSINI, ORELLANA, BENCINI, DE PETRIS - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'istruzione tecnica e professionale e, in generale, il raccordo tra scuola e lavoro, che ne è il perno, assumono sempre più un ruolo essenziale per l'inserimento lavorativo dei giovani e il rilancio del Paese nel contesto competitivo internazionale;

gli istituti tecnici e professionali sono stati una delle chiavi per circoscrivere e comprendere il *boom* economico italiano del secondo dopoguerra, rappresentando un *asset* strategico per il nostro Paese ma svolgendo al tempo stesso anche un ruolo di ascensore sociale;

negli ultimi 20 anni si è diffusa invece un'idea che tende a svalutare l'istruzione tecnica e professionale: una concezione che contrappone "cultura" e "lavoro" in nome di una supposta, quanto discutibile, subalternità delle professioni tecniche;

la difficile contingenza economica, in cui il nostro Paese si trova, impone di rivalutare il ruolo e la funzione dell'istruzione per ritornare a intendere la scuola come privilegiato luogo formativo, valorizzando tutte le potenzialità dei contesti di lavoro;

è necessaria, pertanto, una riscoperta e valorizzazione del lavoro nelle sue valenze culturali e pedagogiche;

da un punto di vista quantitativo è comunque significativo rilevare, a fronte di una diminuzione consistente delle iscrizioni che è seguita alla considerazione minore della scuola professionale e tecnica, che la somma degli studenti che rientrano nell'ambito dell'istruzione tecnica e professionale (si contano, rispettivamente, nei tecnici il 32,1 per cento, nei professionali il 21,2 per cento, per un totale degli allievi del 53,3 per cento) è comunque maggiore degli iscritti nei licei (che sono il 46,8 per cento della popolazione studentesca);

tanto più è importante il ruolo formativo, proprio in quanto, nell'insistita "terziarizzazione" del mondo del lavoro e a fronte dei prolungati effetti della crisi economica e della progressiva scomparsa dei mestieri tradizionali, tali percorsi di istruzione e formazione tecnica e professionale continuano a offrire ottime opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e, in gran parte, con un tipo di occupazione che risulta coerente con la qualifica raggiunta;

considerato che:

la "riforma Gelmini", abbandonata l'idea della costituzione dei "licei tecnologici", promosse il riordino degli istituti tecnici e professionali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei criteri con i quali si è proceduto all'individuazione delle discipline di insegnamento interessate dalla riduzione di orario, nonché alle disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011;

attraverso una gestione del Dicastero dell'istruzione da parte del Ministro *pro tempore* Gelmini, a giudizio dei proponenti tanto spregiudicata quanto inopportuna, furono realizzati, come tutti sanno, fortissimi tagli sia per ciò che concerne le risorse, sia per i posti di lavoro, con conseguenti gravi ricadute in termini di riduzione di organico e per la continuità formativa;

in particolare il comparto tecnico-professionale è stato gravemente penalizzato, in assenza di disegni "strutturali" e con l'unico fine di stringere i cordoni della borsa e contenere la spesa, con una riduzione del monte ore globale pari al 10 per cento (che significa ridotto a 32 ore settimanali), in base al quale l'offerta formativa è risultata impoverita, si è inciso negativamente sulle materie caratterizzanti ed è stata determinata una violazione dei livelli essenziali delle prestazioni, risultando di fatto compromessa quella funzione di "ascensore sociale" che è (e dovrebbe essere) compito prioritario per la scuola;

considerato inoltre che:

i tagli agli organici, con riferimento al comparto tecnico-professionale, sono stati dichiarati da ultimo "illegittimi" dal TAR del Lazio (sentenza n. 3527/2013), ma prima ancora dal Consiglio di Stato (sentenza del 29 luglio 2011, n. 4535). Il ministro Gelmini, infatti, non aveva ottemperato agli obblighi procedurali che prevedevano, secondo vigente normativa, il parere (obbligatorio sebbene non vincolante) della Conferenza Stato-Regioni, in tal modo ponendo in atto un procedimento lesivo delle prerogative delle Regioni e degli enti locali;

dopo che per ben 2 anni (fra il 2009 e il 2011) il parere non è stato acquisito, e in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittimi gli organici per l'anno scolastico 2011/2012, il ministro Gelmini, per evitare la pronuncia di una nuova sentenza a proprio sfavore, chiese, se pur al di fuori ormai dei tempi utili, il necessario parere alla Conferenza unificata Stato-Regioni che, tuttavia,

preferì non denunciare l'illecito chiedendo al Ministro stesso un tavolo di confronto;
valutato infine che:
il TAR del Lazio, con la sentenza citata n. 3527/2013, passata in giudicato, ha annullato: il regolamento sugli istituti professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, nella parte, in cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)* («l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226»), determina senza indicazione dei criteri l'orario complessivo per gli istituti professionali; il regolamento sugli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, nella parte in cui, all'articolo 5, comma 1, lettera *b)* («l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica»), determina senza indicazione dei criteri l'orario complessivo per gli istituti tecnici, nonché i decreti interministeriali attuativi che hanno fatto seguito;
il ministro Gelmini non dette seguito alle buone intenzioni. Dopo il parere negativo della Conferenza unificata, e nonostante le sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, senza una ragione plausibile e pur potendo impugnare gli organici della scuola per l'anno scolastico 2011/2012, le Regioni, che costituiscono parte lesa nella vicenda, evidentemente in nome di una qualche non meglio precisata "opportunità" politica, si sono defilate non costituendosi *ad adiuvandum*;
il TAR del Lazio, con la recente sentenza di ottemperanza n. 6438/2015 depositata il 5 maggio 2015, assegna al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza al fine di provvedere alla completa esecuzione della sentenza menzionata. Il TAR, inoltre, precisa che nell'ipotesi di mancata esecuzione della sentenza, il prefetto di Roma è nominato commissario *ad acta*;
i 30 giorni fissati sono ad oggi ampiamente superati e il commissario *ad acta* subentrato al Ministero ha ulteriori 90 giorni a partire dal 7 giugno 2015 per mettere in esecuzione la sentenza del TAR,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga necessario ripristinare, in conformità con quanto affermato dalle sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, che hanno sottolineato l'illegittimità dei decreti interministeriali sui tagli alle scuole tecniche e professionali previsti e attuati dalla riforma Gelmini, le ore e gli organici ingiustamente sacrificati;
se non ritenga opportuno valorizzare adeguatamene un segmento fondamentale dell'istruzione qual è quello relativo ai percorsi di istruzione tecnica e professionale;
se non ritenga necessario rilanciare tali percorsi di istruzione, nel più ampio quadro di rilancio del "sistema Paese" e di una professionalità artigianale tutta italiana apprezzata e riconosciuta nel mondo.
(3-02111)
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
con le sentenze n. 14225 e n. 14226, depositate l'8 luglio 2015, la suprema Corte di cassazione ha applicato, per l'individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, i principi che discendono dal trattato dell'Unione europea, allo scopo di evitare che l'esenzione degli enti ecclesiastici dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), già oggetto di un'indagine della commissione europea per sospetti aiuti di Stato, potesse essere applicata in contraddizione con i principi sulla concorrenza;
le predette sentenze hanno condannato 2 scuole private di Livorno (la "Santo Spirito" e l'"Immacolata") a pagare l'ICI con arretrati (per un importo complessivo di 422.000 euro). Per gli immobili in questione, destinati ad uso scolastico, il comune di Livorno aveva avanzato proposte transattive respinte dalle controparti, la cui tesi della legittimità della piena, assoluta ed indiscriminata esenzione da tali pagamenti tributari riceve ora una netta smentita;
la vera novità delle sentenze è nel nuovo riparto dell'onere della prova: come ha chiarito il 28 luglio

2015 un comunicato del primo presidente della Corte di cassazione, Giorgio Santacroce, spetta al contribuente dimostrare che l'attività, cui l'immobile è destinato, non sia svolta in concreto con le modalità di un'attività commerciale. Le categorie di esenzione, previste dalla legge, sono infatti subordinate al riscontro in concreto dell'assenza degli elementi che contraddistinguono l'attività di impresa. Poiché gli utenti della scuola paritaria pagano un corrispettivo per la frequenza, tale attività è di carattere commerciale, «senza che a ciò osti la gestione in perdita». In proposito, il giudice di legittimità ha precisato che, ai fini in esame, è giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, risultando sufficiente l'idoneità tendenziale dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio. E cioè, il conseguimento di ricavi è di per sé indice sufficiente del carattere commerciale dell'attività svolta;
considerato che:
l'interpretazione adeguatrice della normativa istitutiva dell'ICI, così adottata dalla Corte di cassazione, sceglie (tra tutte le opzioni esegetiche possibili) l'unica compatibile con il trattato dell'Unione europea; essa risponde ad un'esigenza di "orizzontalità" del vaglio di conformità alle norme europee, sancita dalla Corte costituzionale con la sentenza 5 giugno 1984, n. 170, (cosiddetta "sentenza Granital");
la primazia del diritto europeo, per la giurisprudenza lussemburghese, comporta la disapplicazione delle norme nazionali divergenti (Corte di Giustizia, 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend en Loos; Corte di Giustizia, 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa contro Enel; Corte di Giustizia, 16 giugno 1966, causa Lutticke; Corte di Giustizia, 21 giugno 1974, causa Reyners; Corte di Giustizia, 17 dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft; Corte di Giustizia, 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal; Corte di Giustizia, 22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo), ma anche la responsabilità diretta dell'agente che, a nome di qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nazionale, operasse in violazione manifesta del diritto europeo (Corte di Giustizia 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich Bonifaci contro Repubblica italiana; Corte di Giustizia 5 marzo 1996 Cause riunite C-46/93 e C-48/93 Brasserie du pêcheur/Factortame; Corte di Giustizia 8 ottobre 1996 Dillenkofer; Corte di Giustizia 23 maggio 1996, Hedley Lomas; Corte di Giustizia 11 luglio 2002, in causa C-62/00, Marks & Spencer contro Commissioners of Customs & Excise; Corte di Giustizia 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer und Roith contro Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut ed altri),
si chiede di sapere:
se, nel contenzioso in atto tra altri comuni ed enti che rivendicano l'esenzione dall'ICI per la loro natura di ente religioso, il Governo non ritenga di illustrare le ragioni dell'intervento statale nell'interesse delle norme imperative di legge, per la piena applicazione del convincente principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione;
se non si ritenga indispensabile, a mezzo di una circolare prefettizia a tutti i sindaci d'Italia, invitare i responsabili degli uffici imposte dei comuni a svolgere la valutazione sollecitata dalla Corte di cassazione, rivedendo le esenzioni in essere ed ispirando quelle future al rispetto dei medesimi criteri enunciati dalla Cassazione;
se non si ritenga opportuno preavvertire i soggetti interessati che, in caso di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, sarà esercitato nei loro confronti il potere di rivalsa (previsto dall'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234) per ogni pagamento di multe che lo Stato italiano fosse chiamato a corrispondere, per violazione delle norme europee sulla concorrenza, determinata dal mantenimento di esenzioni che risultassero ingiustificate ai sensi delle citate sentenze della Cassazione.
(3-02112)
ORELLANA, BENCINI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, CASALETTO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
l'articolo 186, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, introduce il divieto di guidare in stato di ebbrezza alcolica;
al comma 2, lettera *a)*, prevede, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi per il guidatore cui sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso

alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro;
la successiva lettera *b)*, prevede che, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad un anno;
l'articolo 222 del medesimo decreto legislativo, disciplinando le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati, prevede, al comma 2, che nel caso in cui da eventuali violazioni delle norme contenute nel codice della strada «derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo o terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c)*, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente»;
nella seduta n. 463 dell'Assemblea del Senato della Repubblica, del 10 giugno 2015, sono stati approvati i disegni di legge AS 859, 1357, 1378, 1484 e 1553, nel testo unificato proposto dalla Commissione, recante: «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274», attualmente al vaglio della II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati (AC 3169);
il provvedimento, in relazione all'introduzione del reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, prevede, all'articolo 6, un inasprimento delle pene accessorie, prevedendo in particolare: «la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni»;
considerato che:
i decessi dovuti ad incidenti stradali provocati da soggetti che si mettono alla guida di automezzi in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sono in costante aumento ed il fenomeno ha ormai assunto livelli di assoluta intollerabilità;
in marcata contrapposizione con l'orientamento del legislatore nazionale, il prefetto di Avellino, mediante circolare del 27 luglio 2015 (PROT/MAN:N.230-AREA III U.P.), ha disposto, tra l'altro, di: «non ritirare più il documento di guida in caso di violazione dell'art. 186, comma 2 lett."B" (tasso alcolemico compreso fra 0,81 g.l. e 1,5 g.l), inviando allo scrivente soltanto il relativo rapporto», raccomandando, inoltre, la tempestiva diffusione della disposizione, al fine di una congiunta e coerente applicazione su tutto il territorio provinciale;
quale fondamento della disposizione, il prefetto osserva che l'autorità giurisdizionale: «anche in sede di appello annulla ordinanze di sospensione delle patenti di guida adottate per violazione dell'art. 186 del Codice della Strada (circolazione in stato di ebbrezza alcolica), impone allo scrivente di diramare nuove disposizioni operative atte ad evitare che l'oggettiva controversa scrittura della norma comporti pesanti ricadute sulla P.A.»,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente della decisione del prefetto di Avellino e quali azioni intenda intraprendere in merito;
se la ritenga una scelta coerente con l'attività di contrasto, intrapresa da anni dalle istituzioni nazionali, di un fenomeno delittuoso gravissimo, quale quello di chi si ubriaca o si droga, e nonostante la consapevolezza di questa sua condizione, si mette alla guida di un automezzo.
(3-02113)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
FILIPPIN - *Ai Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno* - Premesso che:

il fenomeno della sottrazione dei figli minori da parte di uno dei coniugi è una triste realtà che investe il nostro Paese, purtroppo assai diffusa e, nonostante sia stata posta all'attenzione delle istituzioni competenti, presenta numerosi casi ancora irrisolti;
la gestione e la soluzione delle vicende di sottrazione sono rese difficili dalla pluralità di funzioni e competenze in materia, affidate attualmente ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'interno;
ancora più complessi sono i casi in cui i figli minori vengono sottratti e condotti da uno dei due genitori nel proprio Paese d'origine poiché sono interessate la competenza di un altro Stato, la relazione bilaterale con esso, la necessità di procedere d'intesa all'individuazione e al successivo rimpatrio del minore;
tra i casi irrisolti si ricorda la vicenda della minore R. D. che, il 29 marzo 2012, all'età di 8 anni, fu prelevata dalla madre di nazionalità bielorussa dalla comunità protetta di Garbagnate milanese (Milano) cui era stata affidata, con conseguente perdita delle tracce per più di 3 anni;
a seguito della scomparsa veniva attivata tramite l'autorità centrale la procedura di rientro della minore in Italia, ipotizzando che la madre potesse aver fatto rientro in Bielorussia;
nel frattempo la minore era affidata definitivamente al padre, L. D., che si rivolgeva per ben 4 volte all'autorità centrale per ottenere il rientro;
il 27 ottobre 2013, dopo un anno e mezzo dalla sottrazione della minore di cui non si era avuta più alcuna notizia, la madre, O. K., veniva individuata in Italia, interrogata e arrestata;
successivamente il Tribunale competente disponeva il rilascio della signora K., prevedendo a carico della stessa l'obbligo di firma in cambio della sua disponibilità a collaborare per il rientro della figlia in Italia; tuttavia, la signora K. a distanza di pochi giorni dalla scarcerazione, violando la misura cautelare, riusciva a fuggire nuovamente dall'Italia;
il 10 marzo 2014 si concludeva il procedimento penale a carico della madre con la sua condanna alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione;
nel marzo 2015, a 3 anni dalla scomparsa della minore, il padre veniva ricevuto insieme ai suoi legali dal commissario di Governo per le persone scomparse, per avviare una ricerca della minore;
l'Interpol rintracciava la minore su un *social network* dove erano alcune sue fotografie;
a seguito di tale rilevazione finalmente R. D. veniva iscritta nella famosa "*yellow list*" come minore da ricercare;
considerato che:
a tutt'oggi manca un coordinamento specifico per far fronte al difficile problema dei figli minori sottratti da uno dei 2 genitori;
le convenzioni internazionali, con cui il Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia è stato designato quale autorità centrale, sono state rese esecutive con la legge 15 gennaio 1994, n. 64, e dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003,
si chiede di sapere:
se siano note le dimensioni attuali che ha assunto nel nostro Paese il grave fenomeno della sottrazione dei figli minori da parte di uno dei coniugi nonché quali siano le difficoltà che impediscono al genitore titolare della responsabilità genitoriale di avere con sé o comunque di incontrare il proprio figlio;
se ci siano informazioni aggiornate sulla situazione di R. D., sulle sue condizioni, e quali iniziative il Governo intenda assumere affinché la minore, cittadina italiana, possa rientrare al più presto in Italia e, nel frattempo, perché il padre L. D. possa incontrarla ed esercitare la propria responsabilità genitoriale;
se non ritenga necessario istituire una figura istituzionale di riferimento che si occupi in via esclusiva del problema dei figli minori sottratti da uno dei 2 genitori e realizzi un effettivo coordinamento interministeriale e tra tutti i soggetti coinvolti, per garantire i diritti del minore sottratto e tutelarne l'interesse e per assicurare ai genitori o ai familiari coinvolti l'essenziale prossimità dello Stato e ogni impegno utile a ristabilire il diritto genitoriale negato.
(3-02106)
BISINELLA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il giorno 25 luglio 2015 un fulmine ha colpito e distrutto un merlo della rocca di Asolo, in provincia di Treviso, un monumento risalente al XII secolo di proprietà del Comune di Asolo, ente da anni in grossa difficoltà per la manutenzione del bene stesso;
non si sa ad oggi se saranno messi a disposizione dei fondi per il ripristino, né tantomeno quando potranno essere effettuati i lavori;
da colloqui tra l'interrogante ed il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, è emerso che il ripristino del danno dovuto al fulmine non è che uno di una lunga serie di interventi urgenti volti alla tutela del manufatto che dovrebbero essere compiuti, ma per i quali non ci sono fondi a disposizione; tra questi, l'estirpazione di piante che crescono tra le fessure delle antiche mura rischiando di farle crollare, la sistemazione di una scala destinata al passaggio dei visitatori e la riparazione dell'impianto d'illuminazione con molti fari rotti che non possono essere sostituiti sempre per mancanza di risorse finanziarie;
sempre dal confronto col sindaco è emerso, inoltre, che la rocca non subisce un intervento di manutenzione significativo dal periodo a cavallo tra gli anni '80 e '90, intervento che sarebbe a dir poco necessario effettuare periodicamente, e in un breve lasso di tempo, trattandosi di un monumento antichissimo, patrimonio inestimabile dell'intero Paese,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e se non ritenga di dover valutare urgentemente un intervento finanziario necessario a tutelare e preservare la rocca di Asolo e di predisporre le più opportune misure di riparazione.
(3-02107)

GASPARRI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
la riforma della geografia giudiziaria, contenuta nei decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, ha previsto la soppressione del Tribunale di Rossano (Cosenza) e il conseguente suo accorpamento con quello di Castrovillari (Cosenza);
accorpando il maggior Tribunale di Rossano a quello minore e sito in posizione decentrata (ai piedi del Pollino) di Castrovillari, si priverebbe l'area jonica, estesa da Taranto a Crotone per oltre 300 chilometri, carente di infrastrutture e con oltre 140.000 abitanti dislocati in 20 comuni, di un fondamentale presidio giudiziario;
vi sarebbero così disagi e un aggravio economico ingiustificato per un intero territorio: gravi difficoltà per i cittadini utenti della giustizia vista l'inesistenza di mezzi pubblici di collegamento e un aumento dei costi per le trasferte penitenziarie, visto che a Rossano è ubicata la casa circondariale di alta sicurezza;
la totale inadeguatezza della struttura di Castrovillari, inidonea e insufficiente ad accogliere l'enorme mole di lavoro proveniente da Rossano, comporterà la prescrizione di molteplici processi penali per la mancanza di trattazione dei medesimi a partire dal momento dell'accorpamento;
vi saranno, altresì, rinvii penali, determinati dall'inadeguatezza dell'ufficio di notifica sfornito di meccanizzazione (a differenza di Rossano), per il mancato tempestivo scarico ed allegazione al fascicolo della prova di comunicazioni, notifiche, avvisi e citazioni a testimoni, imputati e parti del processo;
da notizie in possesso dell'interrogante, le cause civili subiranno rinvii di almeno un anno e un costante differimento delle udienze di decisione, comprese quelle di opposizione a decreti ingiuntivi, la fissazione delle prime udienze in materia di lavoro, depositate nell'ottobre 2014, avrà luogo nel 2017, le udienze di prima comparizione in seguito a separazioni con minori verranno fissate non prima di 6-8 mesi dal deposito;
a tutto ciò va aggiunto il *caos* totale della cancelleria delle esecuzioni immobiliari e fallimenti, che ha determinato il provvedimento del giudice delegato (datato 22 ottobre 2013) di rinvio degli affari fallimentari e concorsuali a data da destinarsi;
considerato che:
il presidio, progettato per la sola utenza del Tribunale di Castrovillari, è del tutto insufficiente ad ospitare sia il materiale giudiziario (fascicoli, reperti, atti, archivio, eccetera) sia il personale

provenienti da Rossano (in violazione della normativa sulla sicurezza nel posto di lavoro poiché gli spazi lavorativi non vengono rispettati);
il personale di cancelleria condivide spazi angusti e postazioni compresse; i magistrati sono costretti a condividere la medesima aula per lo svolgimento contemporaneo di più udienze ovvero attendere l'esaurimento di una prima udienza per poi iniziarne un'altra con orari e tempi non prevedibili e indefiniti;
l'ufficio UNEP (notifiche) è allocato in una struttura inagibile e dichiarata inidonea dall'Agenzia della sanità pubblica competente nei mesi scorsi, sita nel centro abitato a circa 4 chilometri dal Tribunale ed il personale proveniente da Rossano (16 unità) è costretto a turnazioni a Castrovillari stazionando per il resto della settimana nei locali di Rossano e, privati di ogni collegamento informatico, costretti allo svolgimento manuale del carico e scarico degli atti;
alcuni ruoli civili e quelli di lavoro e previdenza sono tenuti e conservati nella sede di Rossano, nonostante la dichiarata non necessità da parte del presidente del Tribunale di Castrovillari di avvalersi della proroga *ex* art. 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012;
nella conosciuta aula *bunker* di Castrovillari, allocata presso il carcere ed a distanza di 2 chilometri dal Tribunale, nel corso dell'importante requisitoria del processo denominato "'ndrangheta stop", giovedì 12 marzo 2015 non si è potuta consentire la prosecuzione dell'udienza per imponente allagamento, crollo della copertura e danneggiamento di tutti gli impianti. La continuazione del processo è stata irritualmente disposta presso il Tribunale di Cosenza con aggravio di costi a carico dello Stato e non considerando la possibilità di utilizzare, senza necessità di autorizzazione in vigenza della proroga ministeriale concessa nel settembre 2013 in tutta Italia al solo Tribunale di Rossano per la materia penale, stante la particolare contingenza criminale mafiosa, l'aula *bunker* presso il presidio di Rossano, perfettamente efficiente, ed oltre tutto sede naturale del processo;
da notizie in possesso dell'interrogante, in questo momento storico di grave e perdurante congiuntura economica negativa, per adeguare il vecchio Tribunale di Castrovillari, già dichiarato inagibile, agli *standard* necessari per la totale agibilità, sarebbero stati stanziati 300.000 euro dal Ministero della giustizia;
a giudizio dell'interrogante, la delicatezza della questione ed i profili illegittimi connessi, con coinvolgimento di istituzioni e personaggi pubblici, che hanno peraltro determinato la proposizione di più denunce penali presso le Procure di Castrovillari e Salerno, necessita che vengano celermente attuati provvedimenti volti a sbloccare l'*impasse* venutasi a creare al Tribunale di Castrovillari,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione venutasi a creare nei Tribunali di Castrovillari e Rossano;
se non ritenga opportuno emanare un provvedimento normativo volto alla riapertura del Tribunale di Rossano in attesa della ristrutturazione del Tribunale di Castrovillari;
se non intenda monitorare la reale condizione dei vari tribunali dislocati nel territorio italiano nei termini di efficienza, sicurezza e funzionalità;
se corrisponda al vero che sono stati stanziati 300.000 euro per l'adeguamento agli *standard* necessari del vecchio Tribunale di Castrovillari, già dichiarato inagibile, non curandosi dell'avviata *spending review* nella pubblica amministrazione.
(3-02108)
ASTORRE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la legge n. 113 del 1991, come modificata dalla legge n. 6 del 2000, promuove e favorisce da anni la diffusione della cultura tecnico-scientifica in Italia, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, attraverso il finanziamento di progetti, sia a carattere annuale che attraverso una programmazione triennale, realizzati da istituzioni scolastiche, enti pubblici e soggetti privati aventi tra le proprie finalità quelle proprie della citata legge;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in forza della legge n. 6 del 2000, emana

annualmente un bando, attraverso apposito decreto direttoriale, che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione di contributi;
lo scorso anno il decreto direttoriale 1° luglio 2014, n. 2216, del Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca (Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca) prevedeva, come sempre avvenuto nelle precedenti annualità, tra i soggetti ammissibili (all'art. 2, comma 1) anche soggetti pubblici o privati, diversi dalle istituzioni scolastiche, aventi sede in Italia, che hanno, tra i propri fini, la diffusione della cultura tecnico-scientifica;
quest'anno tramite il decreto direttoriale 8 luglio 2015, n. 1524, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca (Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca), con scadenza 6 agosto, inferiore ai 30 giorni e molto ravvicinata, se confrontata con il decreto direttoriale dello scorso anno (72 giorni), si stabilisce che tra i soggetti ammissibili (art. 2, comma 1) vi siano soltanto i soggetti privati in possesso del riconoscimento della personalità giuridica, con sede legale in Italia e aventi, tra i propri fini, la diffusione della cultura tecnico-scientifica, escludendo, di fatto, la gran parte degli enti privati senza scopo di lucro che, pur non avendo personalità giuridica, operano da decenni nel settore, realizzando numerosissime attività e progetti spesso in collaborazione con le stesse istituzioni scolastiche e gli altri enti pubblici e sono sempre risultati meritevoli, sulla base della valutazione e delle relative graduatorie predisposte dallo stesso Ministero, dei contributi previsti dalla legge n. 6 del 2000, la quale infatti, fin dalla sua promulgazione, non ha mai inteso escludere detti enti dai benefici previsti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire urgentemente per correggere tale ingiustificata e dannosa previsione del citato decreto direttoriale 8 luglio 2015, n. 1524, al fine di includere tra i soggetti beneficiari dei contributi della legge n. 6 del 2000, come sempre avvenuto, anche i soggetti privati senza personalità giuridica, valutando nel merito i progetti da questi presentati;
se non ritenga altresì opportuno, data l'ingiustificata brevità del termine di presentazione delle richieste di contributo (meno di 30 giorni), considerato oltre tutto il periodo di ferie, prorogare tale termine almeno al 10 settembre 2015, coerentemente, ad esempio, con i termini del decreto direttoriale del 2014.
(3-02109)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE PIN, PEPE - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
con prot. INGV N. 0011293 del 21 agosto 2013 veniva pubblicato il bando per una borsa di studio presso l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per il progetto di ricerca PON 0102710 denominato "PON M.A.S.S.I.M.O." per il "Monitoraggio in Area Sismica di Sistemi Monumentali", i cui *partner* erano costituiti dalla capofila I.N.G.V., da A.C.S. SpA di Roma, da ECOTEAM Srl di Cosenza, da SISMLAB Srl di Rende (Cosenza), e da UNICAL, Università della Calabria sede di Rende (Cosenza);
con decreto del direttore generale dell'INGV n. 164 dell'11 giugno 2013 veniva approvata la graduatoria generale di merito della selezione pubblica per il reclutamento di 3 ricercatori a tempo determinato da impiegare nelle attività di cui al progetto PON 02710 "MASSIMO", indetta con decreto n. 39 del medesimo direttore generale del 15 febbraio 2013;
con decreto del direttore della sezione INGV di Bologna n. 18 del 10 ottobre 2013 è stata approvata la graduatoria generale di merito della selezione pubblica per l'attivazione di una borsa di studio nell'ambito delle attività di cui al progetto PON 02710 "MASSIMO", indetta con avviso di selezione n. 6 del 21 agosto 2013, da svolgersi presso la sede INGV di Bologna;
la suddetta borsa di studio veniva assegnata alla dottoressa E. B., che presentava un eccellente *curriculum vitae*;
alla prova selettiva per colloquio per l'assegnazione della borsa di studio non si presentava la dottoressa D. R., mentre secondo classificato risultava il dottor M. M., architetto;

l'architetto M. M. risulta essere tra l'altro figlio dell'architetto E. M., soggetto molto impegnato nel campo politico e nell'edilizia nel territorio della Regione Calabria, direttore tecnico della azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Cosenza;

l'ingegner D. R. sembra abbia rinunciato a terminare la procedura selettiva per la borsa di studio indetta presso la sede INGV di Bologna, perché le era stato offerto un altro incarico in seno al medesimo progetto PON Massimo, e risulta che attualmente presti la propria attività presso la Sismlab, *partner* nel PON MASSIMO;

dai verbali delle riunioni del PON MASSIMO di aprile e giugno 2013 emergerebbe sia la presenza dell'ingegner R. che quella dell'architetto E. M., quest'ultimo come membro del *partner* Ecoteam nel progetto stesso;

in circostanze accertate dal comitato unico di garanzia (C.U.G.) dell'INGV ed in vari verbali e protocolli dell'ente stesso, la dottoressa E. B. avrebbe incontrato numerose difficoltà a svolgere i progetti della borsa di studio che le era stata assegnata, tra cui, la ritardata consegna alla B. del *computer* acquistato con fondi pubblici, idoneo al lavoro di analisi dati e reso disponibile soltanto in data 17 marzo 2014, in seguito a numerosi solleciti della borsista che aveva premura di iniziare il lavoro, nonostante il *computer* fosse a disposizione del dottor G. C. già dal gennaio 2014, e nonostante la data di inizio della borsa di studio fosse fissata al 1° novembre 2013;

a quanto risulta agli interroganti relativamente alle suddette circostanze, sarebbero state inoltre negate:

le risposte alle richieste della borsista di procedere ai rilievi di alcuni siti campione, adducendo come motivazione la mancanza dei permessi di accesso a tali siti, permessi il cui esito positivo di fatto era riconducibile all'architetto E. M., padre di M. M., come riferito alla borsista da G. C. di INGV, il quale fa riferimento ad una sorta di ostruzionismo opposto da tal C., che è il funzionario calabrese che avrebbe dovuto concedere i permessi per avviare i lavori, menzionando anche il M.;

l'attrezzatura di sicurezza indispensabile, quali casco, scarpe anti-infortunistica eccetera, che non venne mai fornita;

la borsista E. B. venne estromessa di fatto dal progetto di ricerca dopo alcuni procedimenti disciplinari, poi tutti archiviati, dopo aver esposto il caso che la vedeva protagonista al C.U.G. e dopo aver chiesto chiarimenti al suo rappresentante sindacale ANPRI (associazione nazionale professionale della ricerca);

quanto detto è emerso a seguito della relazione dettagliatissima spedita dalla borsista INGV E. B. al CUG, che con verbale del 16 giugno 2014, riconosceva un caso di possibile *mobbing* a danno della B.;

con protocollo INGV dell'11 giugno 2014 il dottor T. P., garante del piano triennale anticorruzione INGV, ravvisava profili di illiceità e avviava un'indagine interna sulla possibile "corruzione" nel caso descritto;

con protocollo INGV del 13 giugno 2014 il direttore generale M. G. convocava la borsista E. B. per un colloquio, tramite una *e-mail*, specificando che si trattava di "colloquio informale", salvo poi presentarsi con gli avvocati dell'ente, e, quindi, senza permettere alla borsista INGV di fare altrettanto;

a seguito del prot. INGV dell'11 giugno 2014 che avviava le indagini e del protocollo INGV del 29 settembre 2014, mai pervenuti alla borsista E. B., nonostante reiterate richieste, l'indagine interna INGV venne conclusa senza riscontrare illeciti;

a seguito delle numerose richieste della borsista E. B., anche mediante posta elettronica certificata, per ottenere "l'accesso agli atti" integrale, ivi compresa la documentazione inerente all'indagine e i motivi della sua archiviazione, non è ancora pervenuta risposta a distanza di oltre un anno dai fatti. La borsista E. B. procedeva quindi ad un esposto all'Autorità nazionale anticorruzione;

con protocollo INGV del 10 marzo 2014 veniva quindi assegnata per scorrimento di graduatoria la borsa di studio INGV a M. M., con gli stessi compiti della borsista E. B., su richiesta di M. F. B., dirigente tecnologo del centro nazionale terremoti dell'INGV responsabile scientifica del progetto PON Massimo, e figlia di alto funzionario dell'ASI (agenzia spaziale italiana).

il protocollo INGV di assunzione del borsista INGV M. M. veniva stranamente firmato dal direttore generale M. G., senza informare minimamente il direttore di sezione del CNT (centro nazionale

terremoti) A. M., cui la M. F. B. afferisce, ed il cui consenso sarebbe stato necessario, consentendo in tal modo l'avvio della borsa di studio su autorizzazione concessa soltanto dal direttore generale e non da una entità amministrativa cui il PON Massimo afferiva;
altrettanto stranamente, con lettera prot. INGV del 18 marzo 2014 spedita al funzionario preposto a concedere i permessi a Reggio Calabria, dottor C., G. C. chiedeva nuovamente i permessi per accedere al sito campione e il permesso veniva rilasciato in data 31 marzo 2014, data molto vicina all'assunzione come borsista INGV del figlio di E. M., M. M.;
inspiegabilmente, i locali della sede dell'Università della Calabria sono di proprietà del consorzio CRATI, in cui ha un ruolo (fa parte del collegio dei sindaci) il garante del piano anticorruzione INGV, dottor T. P., il quale si è espresso sull'archiviazione di un caso che riguardava il PON Massimo, da cui il consorzio Crati riceverebbe fondi;
con protocollo INGV del 24 luglio 2014 la dottoressa M. F. B. di INGV viene nominata referente unica per la infrastruttura di ente denominata "osservazioni satellitari" INGV, carica con forti implicazioni sul monitoraggio di ambiente, infrastrutture di sviluppo economico e difesa dal presidente INGV,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei motivi per cui alla borsista dottoressa E. B. non sia stato ancora consentito l'accesso agli atti reiteratamente richiesto in ordine alla vicenda che la riguarda;
se possano riferire quanto di loro conoscenza circa l'affidamento alla dottoressa M. F. B. dell'incarico quale unica referente per la infrastruttura dell'ente INGV, denominata "osservazioni satellitari", e circa i rapporti da questa intrattenuti con l'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, nonché in ordine ai motivi per cui, nonostante il parere negativo espresso dal C.U.G., il presidente INGV, Stefano Gresta, abbia affidato il suddetto importante incarico interno alla dottoressa M. F. B.
(4-04363)
CIOFFI, AIROLA, DONNO, MORONESE, NUGNES, CAPPELLETTI - *Al Ministro dell'interno* -
Premesso che:
la Campania e i suoi cittadini pagano da anni le vessazioni perpetrate da parte di organizzazioni criminose che agiscono sul territorio e influenzano negativamente l'economia locale, la politica e l'amministrazione del territorio;
i cittadini delle regioni colpite dalla mafia, dalla camorra e dalla criminalità organizzata lottano strenuamente, resistendo con tenacia, per difendere la legalità. Ciò implica un impegno giornaliero affinché queste organizzazioni possano abbandonare questa terra anche grazie all'impegno di servitori dello Stato onesti e valorosi. Per questo motivo sono sorte, e continuano a sorgere, iniziative dal basso, cooperative, consorzi e altre forme di aggregazione volte a mettere insieme le buone pratiche della legalità e del lavoro onesto;
la nuova cooperazione organizzata mira a contribuire ad una crescita civile del territorio, sostenuta dalla cultura dell'inclusione e della legalità, attraverso la creazione di attività di economia sociale sostenibili che creano lavoro dignitoso per le persone in difficoltà. Le attività sono finalizzate al coinvolgimento della collettività, al cambiamento socio-culturale del territorio e a rendere sempre di più i beni confiscati e/o comuni simboli e risorse di comunità libere dalla camorra. Inoltre tutte le attività vengono realizzate con l'obiettivo di fornire prodotti e servizi di qualità nel rispetto dell'ecosistema;
considerato che:
da notizie di stampa si apprende che i beni confiscati nelle province di Caserta e Napoli risultano essere oggi sotto attacco da parte della criminalità organizzata;
in particolare, come emerge da un articolo su "Antimafiaduemila" del 24 luglio 2015, nella stessa notte un incendio doloso ha distrutto i capannoni, gli impianti e gli uffici della Cleprin, azienda di detergenti di Sessa Aurunca (Caserta), di cui Franco Beneduce e Antonio Picascia sono i coraggiosi proprietari. È noto che si tratta di un'azienda etica, tra le poche in Italia, ad essere certificata. I proprietari avrebbero da tempo denunciato il *racket* e, grazie alle loro dichiarazioni, sarebbero stati inferti colpi a grandi

esponenti della camorra locale. Questa scelta li avrebbe dunque portati a diventare, da mesi, bersaglio di numerosi atti intimidatori come, ad esempio, lo sversamento quotidiano di percolato davanti ai propri capannoni. Un'azienda, la Cleprin, impegnata tra l'altro nell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
inoltre, l'imprenditore Antonio Picascia, poche ore prima che si sviluppasse l'incendio, aveva incontrato il presidente dell'Anac (Autorità nazionale anticorruzione), Raffaele Cantone, in occasione di un evento sui beni confiscati alla camorra;
oltre a ciò, risulta agli interroganti che sarebbero avvenuti furti e danneggiamenti presso il bene confiscato "Amato Lamberti" di Napoli;
ancora, come emerge da un articolo de "Il Mattino", in cronaca di Caserta del 2 giugno 2015, nel mese di giugno un'altra cooperativa della rete, che ha una fattoria sociale ad Aversa (Caserta) nell'ex manicomio della Maddalena, è stata oggetto di furti, tra cui un trattore con cui soggetti svantaggiati coltivano prodotti biologici che fanno poi parte del consorzio Nuova cooperazione organizzata (NCO);
da un articolo dello stesso quotidiano del 19 giugno si apprende che nel corrente mese di luglio 10 ettari di terreni, confiscati a Pugliano di Teano e affidati al consorzio NCO, hanno preso fuoco bruciando completamente il pescheto;
a parere degli interroganti il denominatore comune potrebbe essere proprio l'essere parte della nuova cooperazione organizzata, la rete di cooperative che da anni realizzerebbe una concreta economia legale sui territori martoriati dalla camorra, attraverso un'opera di sensibilizzazione civile e sociale continua. Una rete che ha il suo fulcro a Casal di Principe (Caserta), dimostrando una profonda volontà di riscatto,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga opportuno tenere alta l'attenzione sulla rete delle associazioni sociali che si battono quotidianamente, quali presidi di legalità sul territorio della Campania.
(4-04364)

MUNERATO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la tanto decantata riforma della "buona scuola" (legge n. 107 del 2015) comincia a produrre i suoi effetti negativi, tanto da guadagnarsi l'appellativo di "cattiva scuola";
il piano di riparto dell'organico aggiuntivo del personale docente per il prossimo anno scolastico 2015/2016 prevede: Abruzzo 30 docenti; Basilicata 28; Calabria 260; Campania 240; Emilia-Romagna 716; Friuli-Venezia Giulia 55; Lazio 280; Liguria 15; Lombardia 755; Marche 140; Molise 23; Piemonte 500; Puglia 250; Sardegna 0; Sicilia 420; Toscana 320; Umbria 73; Veneto 150; il totale nazionale prevede 4.255 docenti aggiuntivi;
è indubbio che l'assegnazione alla Regione Veneto di appena 150 docenti in più, su un organico di 47.882 posti, rispetto ai 382 richiesti dall'ufficio scolastico regionale quale "dotazione minima" per continuare a garantire il servizio tra scuole paritarie, primarie e secondarie di primo e secondo grado penalizza fortemente la regione;
a parere dell'interrogante è incomprensibile che alla Regione Sicilia, che ha un numero di abitanti di poco superiore al Veneto, sia stata assegnata una dotazione aggiuntiva 3 volte quella data al Veneto, e che alle Marche, la cui popolazione è inferiore rispetto a quella veneta di oltre 3 milioni di abitanti, sia stata data una dotazione aggiuntiva quasi uguale (140 l'una contro i 150 dell'altra);
dinanzi all'assegnazione al Veneto di soli 150 docenti aggiuntivi, che rappresentano appena il 3 per cento dei 4.255 posti aggiuntivi previsti dal piano nazionale, sorgono non pochi dubbi in merito alla regolarità dei criteri di riparto adottati;
nella provincia di Rovigo, l'organico di fatto per l'anno scolastico 2015/2016 contempla un totale di 12 posti, su un fabbisogno di docenti indispensabili a garantire il funzionamento di tutte le istituzioni scolastiche (dall'infanzia alla secondaria di II grado) pari a 26,5 in media;
tutto ciò equivale alla mancata attivazione di nuove sezioni nella scuola dell'infanzia e di nuovi istituti con tempo pieno, indispensabili per i genitori lavoratori, nonché alla mancanza di nuove risorse a

supporto dell'*handicap* e dei bisogni educativi degli studenti, mettendo, altresì, a rischio il funzionamento dei corsi serali nella scuola superiore e le cattedre previste nei licei musicali;
l'irrisoria assegnazione di docenti aggiuntivi per il Veneto disattende gli obiettivi contenuti nella recentissima riforma del sistema scolastico, in merito alla superamento delle "classi pollaio";
invero, nel Veneto, continueranno a persistere classi numerosi e controproducenti per gli studenti, sebbene economiche per le finanze dello Stato,
si chiede di sapere:
quale siano stati i criteri adottati per il riparto tra le diverse Regioni dei 4.255 posti aggiuntivi previsti dal piano nazionale;
in che termini il Ministro in indirizzo intenda garantire un adeguato organico aggiuntivo alla Regione Veneto, ricordato che il 16 luglio scorso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva annunciato ai sindacati che tutte le richieste "motivate" di posti aggiuntivi avanzate dagli uffici scolastici regionali sarebbero state accolte e autorizzate dal Ministero.
(4-04365)
MUNERATO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
secondo una ricerca del centro studi "Impresalavoro" su elaborazione dei dati Eurostat, diffusa il 21 luglio 2015, il perdurare della crisi economica costringe un numero crescente di connazionali a trasferirsi stabilmente oltre confine, alla ricerca di migliori condizioni di vita e di lavoro;
dal 2008 al 2013 gli emigrati italiani sono stati complessivamente 554.727, di cui 125.735 soltanto nel 2013 con una crescita rispetto al 2008 del 55 per cento su base annua;
il 39 per cento di questi italiani (pari a 214.251 persone, di cui 47.048 soltanto nel 2013) sono giovani di età compresa tra i 15 ed i 34 anni;
rispetto al 2008, i giovani che hanno scelto di trasferirsi all'estero sono aumentati del 40 per cento;
tale *trend* è a dir poco allarmante, specie alla luce della massiccia immigrazione di extracomunitari, in quanto lascia intendere che nel prossimo quinquennio si avranno intere città italiane svuotate o popolate interamente da extracomunitari,
si chiede di sapere se e quali provvedimenti di propria competenza il Governo intenda porre in essere con urgenza al fine di contribuire ad una rapida inversione del *trend* di emigrazione dei giovani italiani.
(4-04366)
PETROCELLI, SANTANGELO, MARTON, SERRA, BERTOROTTA, MORRA, DONNO, SCIBONA, PUGLIA, PAGLINI, MORONESE - *Ai Ministri della difesa e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
dopo la sentenza n. 7452/2012 del Tribunale del lavoro di Roma, anche la Corte di appello di Roma, Sezione lavoro, con sentenza n. 4798/2015 del 5 giugno 2015, ha definitivamente certificato l'illegittimità delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di direttore generale per il Personale civile, direttore generale di Commissariato e dei servizi generali e di direttore dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative presso il Ministero della difesa;
le nomine irregolari, impugnate da un dirigente danneggiato con ricorso giurisdizionale del 19 maggio 2011 hanno anche determinato la condanna del Ministero al pagamento, in favore del ricorrente, di una cospicua somma di denaro per risarcimento del danno e per le spese legali;
nonostante siano trascorsi oltre 3 anni dalla pubblicazione della prima sentenza che ha sanzionato l'illiceità delle nomine, l'amministrazione non ha ancora provveduto a rinnovare le procedure di conferimento dei predetti incarichi dirigenziali di livello generale, allo scopo di adottare idonei provvedimenti in sostituzione di quelli dichiarati affetti da illegittimità, ciò anche al fine di evitare di esporre l'erario a possibili ulteriori pregiudizi economici, considerato che gli interessati continuano tuttora ad occupare i posti indebitamente conferiti;
la condotta dell'amministrazione della difesa, quindi, a parere degli interroganti, risulta non rispondente all'interesse pubblico, in quanto non rispettosa degli obblighi di correttezza, imparzialità e buona fede gravanti sulla medesima, in ossequio ai principi di buon andamento della pubblica

amministrazione;
sulle evidenti irregolarità delle nomine dei citati direttori generali del Ministero effettuate nel biennio 2009-2010 erano state presentate a suo tempo diverse interrogazioni parlamentari presso la Camera dei deputati (4-10928, 4-12210, 4-13489) alle quali il Ministro *pro tempore* La Russa aveva sempre risposto a giudizio degli interroganti in maniera evasiva;
a seguito dell'accertata illegittimità delle nomine, conferite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2009, 10 dicembre 2009 e 11 novembre 2010, a giudizio degli interroganti, l'amministrazione della difesa non può esimersi dal procedere alla loro revoca e alla conseguente rinnovazione delle procedure di conferimento,
si chiede di sapere quali siano gli orientamenti dei Ministri in indirizzo rispetto alla problematica esposta e quali urgenti provvedimenti di competenza intendano adottare al fine di riportare l'amministrazione nelle condizioni di assoluta legalità, in ossequio ai precetti recati dall'art. 97 della Costituzione.
(4-04367)
IURLARO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"», stabilisce che i percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal decreto;
con decreto del direttore generale del Ministero, emanato in data 6 luglio 2015, recante "Attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326", si è previsto l'inserimento dei tirocinanti nell'elenco aggiuntivo alla II fascia delle graduatorie d'istituto;
da notizie in possesso dell'interrogante, però, il decreto del direttore generale risulterebbe inidoneo poiché sarebbero stati presi in considerazione decreti oramai superati e recanti riferimenti normativi obsoleti;
nello specifico, all'articolo 2, comma 3, del decreto del direttore generale si stabilisce, unicamente per i docenti di strumento musicale, di graduarli secondo i punteggi previsti dall'allegato 3 e 3-*bis* del decreto ministeriale 1° aprile 2014, n. 235, e successive modificazioni e integrazioni;
l'allegato 3 citato (risalente in prima pubblicazione al decreto del direttore generale del 16 marzo 2007) e l'allegato 3-*bis* (inserito con nota protocollare n. AOODGPER 6350 del 6 maggio 2009) sono ambedue obsoleti poiché non prevedono le abilitazioni degli insegnanti ai sensi della normativa vigente (decreto ministeriale n. 249 del 2010, nello specifico i corsi TFA e PAS);
a giudizio dell'interrogante, l'errore compiuto dal direttore generale è grave e necessita di celere risoluzione per permettere a qualsivoglia insegnante di essere graduato ai sensi della normativa vigente,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione relativa ai docenti degli strumenti musicali;
se non ritenga necessario emanare un provvedimento normativo volto a sanare le lacune in essere causate dai precedenti decreti ministeriali.
(4-04368)
RICCHIUTI, ALBANO, SOLLO, SAGGESE, CUOMO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
nella notte del 23 luglio 2015, a Sessa Aurunca (Caserta), in un territorio martoriato dalla presenza

camorristica dei Casalesi, è stato incendiato lo stabilimento della Cleprin, ditta che produce detersivi secondo procedimenti ecocompatibili;
titolare della ditta è Antonio Picascia, già oggetto di minacce e tentativi estorsivi per la sua determinazione nel portare avanti le sue attività in modo legale nonostante la presenza camorristica e anzi contro di essa;
dalle sue denunzie è nato un procedimento penale che ha condotto alle condanne di emissari delle famiglie Esposito e Di Lorenzo;
l'incendio è di indiscutibile origine dolosa ma ha fatto scattare immediatamente la solidarietà della vasta rete di persone impegnate contro la camorra nel territorio casertano, in cui operano il comitato "Don Peppe Diana", la Confcooperative diretta da Maria Patrizia Stasi, l'associazione "Libera", il sindaco di Casal di Principe Renato Natale e il vicesindaco di Mondragone Benedetto Zoccola, e molti altri;
la tenuta del tessuto civico e la consapevolezza dei cittadini è un fattore essenziale per la lotta alla camorra, che, negli ultimi anni, ha subito pesanti colpi da parte della magistratura e delle forze dell'ordine, ma che deve subire prima ancora e soprattutto l'isolamento e la sconfitta sociale e il ripudio del suo modello di violenza e sopraffazione ad opera dei cittadini e nel quotidiano;
l'attentato di Sessa Aurunca fa peraltro seguito ad altri episodi d'intimidazione mafiosa: 2 sono avvenuti il 25 e il 28 giugno 2015, a Giugliano in Campania (Napoli), dove sono stati appiccati incendi presso la Resit, una ditta di smaltimento rifiuti; in Sicilia, un attentato incendiario ha colpito il parco dei Nebrodi il 24 luglio 2015,
si chiede di sapere:
quale sia la presenza delle forze dell'ordine a Sessa Aurunca;
quali siano le risultanze delle ultime informative pervenute al Ministero circa l'attività dei *clan* che operano in quel territorio e quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare la sicurezza e l'incolumità delle persone.
(4-04369)
DONNO, BUCCARELLA, BERTOROTTA, SERRA, MORRA, MORONESE, PUGLIA, SANTANGELO, GAETTI, LEZZI - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute* - Premesso che:
il "Matsucoccus feytaudi" è una cocciniglia che proviene dalle regioni atlantiche dell'area naturale del pino marittimo quali: Francia, Spagna, Portogallo e Marocco. Appartiene a un gruppo di insetti fitomizi o succhiatori di linfa vegetale, che vive unicamente sul pino marittimo (*Pinus pinaster*) dislocandosi nella parte viva della corteccia da cui succhia la linfa elaborata;
la pianta attaccata dal "Matsucoccus feytaudi" presenta quali sintomi l'emissione di resina lungo i tronchi e i rami e forti arrossamenti a chiazze della chioma, a cui segue una progressiva defogliazione;
secondo quanto riportato dal rapporto del 2005 "La cocciniglia del pino marittimo in Italia" dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), "il pino marittimo, oltre a costituire, in alcuni casi una componente paesaggistica di rilievo, svolge importanti funzioni nella protezione del suolo, nella ricostituzione del bosco a seguito di incendi (e probabilmente di altre forme di degradazione del suolo) e come barriera protettiva della vegetazione dell'entroterra nei confronti degli aerosol marini". Inoltre, "Le fustaie di pino marittimo garantiscono un reddito attraverso la vendita e l'utilizzo del legname nella piccola industria (segherie) e rivestono importanza nella raccolta di prodotti secondari del bosco";
nel piano nazionale integrato 2015-2018, pubblicato il 1° gennaio 2015 e visibile sul sito *internet* del Ministero della salute, nella sezione relativa alla sanità delle piante e controlli sul territorio, è contemplata la cocciniglia della corteccia del pino marittimo Matsucoccus feytaudi (Ducasse). Alla voce "Dettagli attività" sono indicati: "Categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio... Frequenza (o criteri per stabilire frequenza) - Sistematica e su segnalazione. Luogo e momento del controllo - pinete con presenza di pino marittimo; in fase di interventi di abbattimento e smaltimento delle piante/materiale legnoso infetto. Metodi e tecniche -

attraverso monitoraggi ed ispezione sistematica si determinano eventuali indizi di infestazione dei vegetali sensibili. Modalità rendicontazione, verifica e *feedback* - la presenza accertata con le ispezioni, riportati su verbali di sopralluogo, vengono comunicati al Servizio Fitosanitario Centrale";
nonostante la pianificazione di attività di contrasto sul tema, a livello nazionale, molti territori hanno subito e continuano a subire grave pregiudizio dalla diffusione della cocciniglia del pino che, inesorabilmente, compromette vaste aree di verde pubblico,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se non ritengano opportuno procedere ad un aggiornamento dei dati nazionali relativi alla rilevazione della presenza e della progressiva diffusione della cocciniglia in questione, alle risorse necessarie e a quelle fino ad ora investite per il contrasto, nonché sollecitare e potenziare singole azioni di prevenzione e lotta territoriale, a partire dagli interventi ritenuti indispensabili;
se non ritengano opportuno, alla luce delle criticità evidenziate, assumere iniziative di competenza dirette a sostenere l'equilibrio floristico fortemente compromesso dalla diffusione della cocciniglia del pino, nonché il recupero e la riqualificazione delle aree danneggiate.
(4-04370)

SPILABOTTE - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico* - Premesso che:
Acea Ato 5 SpA ha emanato il bando FROS/MST/L/0128/15 per 50 milioni di euro riguardante manutenzioni e lavori vari sulla rete idrica e fognaria;
Acea ha scelto di utilizzare l'appalto unificato e criteri che, a giudizio dell'interrogante, favoriscono solo i grandi colossi, prevedendo un minimo di 125 milioni di euro di lavori svolti nel decennio precedente;
Acea ha scelto di utilizzare il metodo delle migliorie progettuali, il quale concede un'ampia discrezionalità che a parere dell'interrogante andrebbe evitata;
considerato che:
al Senato della Repubblica è stato approvato in data 18 giugno 2015 il disegno di legge n. 3194, che delega il Governo ad adottare la riforma del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
il disegno di legge in questione prevede l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
la nuova normativa prevede la possibilità di favorire i piccoli appalti, per dare la possibilità alle aziende locali di partecipare o anche valorizzare le esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, attraverso l'impegno, da parte delle imprese, ad utilizzare manodopera o personale a livello locale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del bando emanato da Acea Ato 5 SpA e se intendano intraprendere eventuali provvedimenti per sospendere il bando in essere, in palese contrasto a parere dell'interrogante con la legge delega appena approvata al Senato;
se intendano convocare un tavolo urgente di discussione tra le associazioni di categoria, Acea SpA, le imprese del territorio e tutti i soggetti interessati, in modo da poter trovare una soluzione esaustiva alla problematica esposta.
(4-04371)

ARACRI - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
in data 13 luglio 2015, con deliberazione n. 539 del direttore generale dell'azienda ASL RmE, in virtù dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e dell'art. 8 della legge regionale n. 18 del 1994, nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con decreto del presidente della Regione Lazio n. T00030 del 30 gennaio 2014, è stato assegnato l'incarico di direttore amministrativo della medesima struttura sanitaria alla dottoressa C. M., che in precedenza aveva già ricoperto tale incarico, prima di

essere trasferita presso la Regione Lazio;
con la suddetta deliberazione la dottoressa M. percepirà, per i prossimi 3 anni, un compenso economico pari a 120.231,17 euro annui, compenso che risulterebbe essere superiore di circa 30.000 euro rispetto al medesimo contratto di direttore amministrativo stipulato nel 2011;
da notizie in possesso dell'interrogante la stessa dottoressa M. avrebbe sottoscritto l'autocertificazione di cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", i quali prevedono un conflitto di interessi tra soggetti "conviventi" o per "frequentazione abituale";
a giudizio dell'interrogante la situazione esposta rivela molteplici oscurità e parrebbe necessario, in questo periodo di grave e perdurante congiuntura economica, fare chiarezza e adottare misure di *spending review* anche in relazione alle retribuzioni dei funzionari pubblici,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla problematica questione esposta;
quali siano le azioni ispettive che intenda adottare per garantire il rispetto delle attuali norme e comportamenti gestionali, nonché in base a quale criterio sia stato previsto un compenso così oneroso per un direttore amministrativo, non considerando la necessaria *spending review* in atto nella pubblica amministrazione;
quali immediati provvedimenti intenda adottare al fine di verificare se tali spese risultino incongrue rispetto al *budget* a disposizione dell'ASL RmE e, in caso affermativo, quali azioni di propria competenza voglia intraprendere a riguardo;
se risulti che la Regione Lazio abbia richiesto conferma al direttore generale, attraverso sottoscrizione di autocertificazione circa gli obblighi previsti ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 citato.
(4-04372)

ARACRI - *Al Ministro della salute* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
in data 10 giugno 2015, con deliberazione n. 531 del direttore generale dell'azienda ospedaliera "San Giovanni Addolorata" di Roma, è stato conferito un incarico temporaneo di responsabile dell'unità operativa complessa (UOC) Beni e servizi alla dottoressa L. S. in quanto alla precedente responsabile del servizio, dottoressa M. L. V., era stato conferito incarico di direttore amministrativo della ASL RmE;
in data 18 giugno 2015, con deliberazione n. 551 del medesimo direttore generale è stata stipulata una convenzione con la ASL RmE, ove nel frattempo è divenuta direttore amministrativo la dottoressa V., di 3.000 euro mensili per l'attività di consulenza e supporto della precedente UOC attraverso la consulenza di un dirigente che potrà avvalersi di altro personale qualificato della ASL RmE per 12 ore settimanali, fino al maggio 2016;
in data 30 giugno 2015, con deliberazione n. 577 del direttore generale del San Giovanni, è stata comunicata l'interruzione anticipata del periodo di aspettativa della dottoressa M. L. V., conseguentemente alle sue dimissioni da direttore amministrativo della ASL RmE, con contestuale rientro in servizio presso l'ospedale;
in data 10 luglio 2015, dopo le dimissioni della dottoressa V. da direttore amministrativo della ASL RmE e contestuale rientro, in qualità di dirigente, presso l'UOC Beni e servizi, il direttore generale della ASL RmE, dottor A. T., ha emanato una deliberazione, n. 534, con la quale ha stipulato, anch'egli, una convenzione tra l'azienda ASL RmE e il San Giovanni per l'attività di consulenza e supporto della UOC Acquisizione beni e servizi per la medesima somma di 3.000 euro mensili per il medesimo scopo, fino al maggio 2016;
a giudizio dell'interrogante, si è di fronte ad una situazione misteriosa, che necessita di palesi chiarimenti, in virtù del periodo di grave e perdurante congiuntura economica negativa in cui il Paese

versa, onde evitare lo sperpero di denaro pubblico,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per garantire la trasparenza dei citati atti amministrativi ed un'effettiva *spending review* nella pubblica amministrazione;
se sia a conoscenza che i succitati dipendenti della ASL RmE, già alle dipendenze dello Stato, verrebbero altresì stipendiati, con 3.000 euro mensili, durante l'orario d'ufficio, per fare i consulenti di un'altra azienda sanitaria romana;
se sia a conoscenza del triplice ruolo amministrativo che ha rivestito nella vicenda la dottoressa M. L. V. e quali provvedimenti di competenza voglia adottare.
(4-04373)
Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, MUSSINI, BISINELLA, ORELLANA, DE PIETRO, GAMBARO, CASALETTO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
la residenza sanitaria assistita (Rsa) di Narnali, frazione di Prato, è stata di recente coinvolta in un'indagine, condotta dalla polizia di Prato. La Rsa è una struttura residenziale, con annesso centro diurno Alzheimer, dotata di 44 posti letto idonea ad ospitare persone anziane non autosufficienti;
il 10 luglio 2015 molti organi di stampa ("Il Messaggero", "La Nazione", "La Stampa", "Il Tirreno", "Il Corriere Fiorentino") riportano il drammatico esito delle indagini che hanno portato all'esecuzione della misura cautelare della sospensione dal pubblico servizio nei confronti di alcuni infermieri e operatori sociosanitari della struttura, mentre altri dipendenti sono indagati. Le ipotesi di reato vanno dai maltrattamenti fisici e morali alle lesioni nei confronti degli anziani, e non sono escluse neanche ipotesi di furto;
l'indagine, avviata nel novembre 2014, ha inizio con delle segnalazioni anonime poi sostenute da testimonianze di 2 tirocinanti della scuola di formazione infermieristica. Le immagini provenienti dalle telecamere nascoste descrivono una situazione di umiliazione grave e continua ai danni degli anziani non autosufficienti con maltrattamenti fisici e morali quotidiani;
considerato che:
risulta agli interroganti che questo non sia il primo episodio riguardante fatti simili nella medesima struttura. Già nel 2012 fu avviato un procedimento disciplinare su un operatore accusato di aver maltrattato un anziano. L'operatore fu sospeso, ma successivamente reintegrato;
a seguito della notifica dell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari di sospensione della funzione di pubblico servizio ricevuta dall'Asl 4 di Prato dalla quale risultano 17 indagati di cui 3 dipendenti dell'azienda sanitaria pratese e 14 dipendenti della cooperativa che gestiva i servizi di base (consorzio Astir) si è provveduto alla sospensione dal servizio dei 3 dipendenti dell'azienda. L'Asl 4 ha inoltre provveduto alla risoluzione immediata della convenzione con la cooperativa che aveva nella struttura 31 unità di personale addetto all'assistenza di base,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi per verificare l'adeguatezza del sistema di controlli che la Regione Toscana deve aver attuato, ai sensi delle Linee guida del Ministero della salute del 1° gennaio 1994, per appurare la qualità delle prestazioni e del servizio reso nelle residenze sanitarie assistite.
(4-04374)
BIGNAMI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
la Prefettura di Avellino, sulla base dei reiterati annullamenti giurisdizionali inerenti alle ordinanze di sospensione della patente di guida, adottate per violazione dell'art. 186 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni (guida sotto l'influenza dell'alcool) e alle conseguenti ricadute per la pubblicazione amministrazione in data 20 luglio 2015 ha emanato l'ordinanza (PROT/MAN: n. 230/15-AREA III U.P.) che prevede: "ritiro della patente per la successiva sospensione e contestuale ordine di sottoposizione a visita medica (...), in caso di violazione dell'art. 186 comma 2 lett. A; invio del solo rapporto, senza procedere al ritiro del documento di guida,

in caso di violazione dell'art. 186, comma 2, lett. B per il successivo ordine di sottoposizione a visita (...), pena la sospensione fino ad esito favorevole; ritiro del documento per la sospensione cautelare, fino ad esito favorevole della visita medica, in caso di violazione dell'art. 186 comma 2 lett. C";
l'ordinanza del prefetto di Avellino indirizzata alle forze dell'ordine locali specifica, quindi, di "non ritirare più il documento di guida in caso di violazione dell'art. 186, comma 2 lettera B (tasso alcolemico compreso fra 0.81 g.l. e 1.5 g.l.)", prevedendo il semplice invio alla Prefettura del relativo rapporto;
l'ordinanza ha provocato reazioni da parte degli agenti di polizia e di diverse associazioni, tra queste l'Asaps, Associazione sostenitori ed amici della Polizia stradale, ha pubblicato una nota per commentare la vicenda, criticando il prefetto irpino, in cui scrive: "Già siamo di fronte alla demolizione sistematica dell'uso dell'etilometro da parte dei GdP che annullano per umidità nell'aria oltre il 90 per cento, per troppo freddo, per mancata revisione. Ora ci si mettono pure i prefetti a cambiare d'imperio le leggi e il CdS";
considerato che:
la conduzione di autoveicoli da parte di individui in stato di ebbrezza rappresenta un'innegabile causa di incidenti stradali, fonte di insidia per la propria e l'altrui incolumità;
l'applicazione dell'ordinanza del prefetto di Avellino potrebbe incentivare tali condotte scorrette e il verificarsi di gravi incidenti;
considerato altresì che l'ordinanza rappresenta un caso isolato in Italia in cui una pubblica amministrazione modifica l'applicazione del codice della strada;
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e non intenda intervenire con urgenza per annullare l'ordinanza emessa dal prefetto di Avellino in data 20 luglio 2015 e rendere omogenea l'applicazione delle norme contenute nel codice stradale su tutto il territorio nazionale;
se, per quanto di propria competenza, sia in possesso di dati che accertino il numero di sentenze di appello in cui vengano annullate le ordinanze di sospensione della patente di guida per i casi di violazione dell'art. 186 del codice della strada.
(4-04375)
SCIBONA, AIROLA, BERTOROTTA, BUCCARELLA, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, PAGLINI, PETROCELLI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
venerdì 10 luglio 2015 si è svolto l'evento denominato "Grande Marche No Tav" ossia una marcia di persone, nella quasi totalità cittadini francesi, da Chimilin (circa 30 chilometri da Chambery) in Francia a Venaus (provincia di Torino) in Italia, attraversando il confine italo-francese presso il colle del Moncenisio;
nel territorio italiano è giunta una colonna di circa 56 auto e furgoni trasportante all'incirca 250 persone che è stata fermata da un ingente contingente di Polizia italiana presso la località Bar Cenisio in corrispondenza degli edifici dell'ex dogana;
considerato che:
le forze dell'ordine hanno controllato i documenti di tutti i partecipanti sottoponendoli anche a riprese video e fotografiche; inoltre è stato attivato un dispositivo di ordine pubblico con ingente personale in assetto antisommossa;
le auto e le persone in transito, non immediatamente riconducibili ai partecipanti alla "Grande Marche No Tav", non sono state sottoposte a controllo;
a giudizio degli interroganti, alla luce di quanto appreso da persone *in loco*, è stata svolta una procedura irrituale per quantità di uomini, mezzi, equipaggiamento nonché azioni compiute,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se risulti quale autorità abbia disposto i controlli e se tale disposizione sia stata impartita a seguito di segnalazione, e, in caso affermativo, di quale ente o autorità;

se risulti quale sia la motivazione per cui sono stati controllati unicamente i partecipanti all'evento e non gli altri mezzi o persone che transitavano nella medesima zona;
quale sia stato l'ordine di servizio per la specifica operazione, quali gli ordini impartiti, quali e quanti reparti delle varie componenti delle forze dell'ordine siano stati impiegati, quale sia stata la dotazione in uso degli operatori intervenuti sul posto, intesa sia come mezzi sfollagente che equipaggiamento di protezione;
se risulti inoltre che sia stato impiegato personale non facente parte della Questura di Torino e, in caso affermativo, la motivazione per cui si sia ricorso a personale esterno;
se risulti a chi sia stato affidato il comando dell'operazione *in loco*, con particolare riferimento al grado e alla struttura di appartenenza;
come si sia svolta l'operazione e come sia stata ricostruita la vicenda sulla base dei rapporti di Polizia stilati;
se siano state eseguite perquisizioni di persone e mezzi e, in caso affermativo, quante siano state le perquisizioni e quali esiti abbiano dato;
se, a seguito dei controlli, siano state applicate misure sanzionatorie o presi provvedimenti dall'autorità di pubblica sicurezza.
(4-04376)

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, BOTTICI, BLUNDO, DONNO, FATTORI, GAETTI, MORONESE, PETROCELLI, SCIBONA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, SERRA, FUCKSIA, CASTALDI, NUGNES, GIARRUSSO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:
lo stabilimento siderurgico di Piombino (Livorno) è stato per oltre un secolo uno dei più importanti siti industriali per la produzione dell'acciaio in Italia;
lo stabilimento ha realizzato prodotti di eccellenza riconosciuti ed apprezzati a livello nazionale ed internazionale;
nello stabilimento di Piombino si realizzano le rotaie speciali da 108 metri di lunghezza e l'armamento ferroviario adottato dalle Ferrovie dello Stato fin dal 1909;
nel 2005 il controllo dell'acciaieria di Piombino è passato dal gruppo Lucchini al gruppo russo SeverStal;
il gruppo SeverStal, tra i più importanti del mondo, non è stato in grado di avviare un adeguato piano di ammodernamento degli impianti, né si è reso artefice di un adeguato rilancio dell'acciaieria di Piombino e soprattutto, a seguito della crisi, ha deciso di cedere la propria quota azionaria e di abbandonare il sito, nonché i propri progetti industriali in Italia;
in data 21 dicembre 2012 il Ministero dello sviluppo economico ha ammesso l'azienda siderurgica Lucchini SpA alla procedura di amministrazione straordinaria e ha nominato commissario straordinario il dottor Piero Nardi;
dalla data di ingresso dell'azienda stessa in amministrazione straordinaria, tutti i crediti pregressi maturati nei confronti dell'azienda, ivi compresi quelli verso i dipendenti diretti, sono stati soggetti alla procedura di ammissione allo stato passivo ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004 (legge Marzano);
ai sensi dell'art. 2751-*bis,* comma 1, del codice civile, i crediti dei dipendenti diretti hanno diritto di prelazione rispetto a tutti gli altri;
si precisa che il TFR (trattamento fine rapporto) maturato dai dipendenti fino a giugno 2007, data oltre la quale le quote maturate dal dipendente sono versate all'INPS, ed eventuali istituti non goduti, fanno parte dello stato passivo della Lucchini SpA;
come previsto dal decreto-legge citato, avvenuta la cessione dei rami di azienda Lucchini, Lucchini Servizi e Vertek, l'amministrazione straordinaria può provvedere a liquidare lo stato passivo dell'azienda, attraverso le liquidità derivanti anche dalla cessione del ramo stesso;
in data 1° luglio 2015 si è concretizzata la cessione della Lucchini SpA (amministrazione straordinaria) al gruppo algerino Cevital, con la creazione di un nuovo soggetto aziendale denominato

AFERPI;
risulta agli interroganti che quanto descritto dà mandato al commissario a procedere verso la liquidazione dello stato passivo di Lucchini SpA;
il personale in forza alla Lucchini SpA all'atto della cessione era pari a 2.160 unità;
come previsto dalla procedura, in data 3 giugno 2015 sono stati firmati gli accordi preliminari fra il gruppo Cevital, le rappresentanze sindacali e le rappresentanze di Confindustria. Tali accordi prevedevano la riassunzione immediata di 1.080 dipendenti in AFERPI, per i quali è prevista la possibilità di rotazione in contratto di solidarietà. Per il resto della forza lavoro è prevista la cassa integrazione guadagni sotto Lucchini SpA fino alla data limite fissata per il 6 novembre 2016, data oltre la quale gli accordi prevedono l'assunzione da parte di AFERPI dei restanti 1.080 dipendenti rimasti sotto Lucchini. Le tempistiche per la riassunzione del personale, rimasto escluso dal passaggio all'atto della firma, sono subordinate alla capacità di AFERPI di concretizzare il piano industriale presentato al Ministero dello sviluppo economico in data 13 maggio 2015;
considerato che:
la città di Piombino è oppressa, da ormai molti anni, da una profonda crisi economica e sociale derivante in larga parte dalla crisi del settore industriale e a giudizio degli interroganti il godimento dei crediti inseriti nello stato passivo Lucchini rappresenterebbe un vitale polmone per la capacità di sostentamento di numerose famiglie;
nel 2013 il Ministro *pro tempore* dell'ambiente, Corrado Clini, avviò una causa nei confronti della Lucchini in amministrazione straordinaria con l'intento di riavvalersi del danno ambientale pregresso e messo in atto dalle varie proprietà, fra cui anche lo Stato fino al 1993, secondo i principi del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il risarcimento richiesto dal Ministero ammontava a 400.000.000 euro;
l'azione di fatto mette a rischio i diritti dei creditori privilegiati, primi fra tutti quelli dei dipendenti diretti con il TFR conteggiato fino al 2007 ed istituti residui, in quanto la liquidazione dei medesimi è strettamente legata alla giacenza di cassa liquida a disposizione del commissario dottor Piero Nardi. Il credito complessivo verso i dipendenti finito nello stato passivo è pari a circa 38.000.000 di euro;
il ricorso era stato respinto con la motivazione che il Ministero dell'ambiente non aveva provato "la situazione di inquinamento al momento dell'acquisto da parte della Lucchini, le concrete ulteriori attività inquinanti compiute dalla stessa e i conseguenti danni derivanti dalle stesse all'ambiente, potendo la Lucchini rispondere solo di ciò, e cioè dell'ulteriore danno provocato" ("Il Tirreno", edizione di Piombino-Elba, del 23 giugno 2015);
nel mese di giugno 2015 l'Avvocatura dello Stato ha presentato ricorso in Cassazione, atto finale nella causa per danno ambientale intentata dal Ministero dell'ambiente alla Lucchini in amministrazione straordinaria;
a parere degli interroganti le istituzioni avrebbero dovuto lavorare soprattutto nell'interesse dei lavoratori e invece ci si è trovati di fronte ad un contenzioso tra Ministero delle politiche ambientali e la Lucchini SpA in procedura di amministrazione straordinaria, ammessa dal Ministero dello sviluppo economico, che penalizza ulteriormente i lavoratori della Lucchini, i quali non sono certamente i responsabili del danno ambientale;
lo spirito con cui il legislatore concepisce il decreto Ronchi del 2006 è quello di far risarcire ai responsabili il danno ambientale procurato;
nel caso in questione accade che i veri responsabili restano totalmente impuniti, mentre i lavoratori, che sono sempre il soggetto più debole, finiscono con il pagare per un danno ambientale del quale non sono soggetti responsabili,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza siano state intraprese dai Ministri in indirizzo al fine di permettere ai lavoratori della Lucchini di godere dei propri diritti acquisiti ed inseriti nello stato passivo dell'azienda, senza dover attendere i lunghissimi tempi previsti per l'emissione della sentenza della Corte di cassazione;
a quanto ammonti la cifra complessiva versata dal gruppo Cevital per l'acquisizione dei rami di

azienda Lucchini, Lucchini Servizi, Vertek.
(4-04377)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02111, del senatore Bocchino ed altri, su iniziative per valorizzare il sistema scolastico tecnico-professionale.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-02100, del senatore Di Biagio.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 489a seduta pubblica del 22 luglio 2015, a pagina 3, alla sesta riga del N.B., sostituire le parole: "Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL" con le seguenti: "Fare!: Misto-Fare!".

Nel Resoconto stenografico della 490a seduta pubblica del 23 luglio 2015, a pagina 198, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti per il parere", alla terza riga del secondo capoverso, sostituire la parola: "luglio" con la seguente: "agosto".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.